RIVISTA

DI

DIRITTO PUBBLICO

DIREZIONE

Dott. CARLO BIANCOLI — Avv. PIETRO MARIOTTI

Avv. RUGGERO MARIOTTI

Prof. DOMENICO ZANICHELLI — Avv. GIOVANNI FRANCESCHELLI

VOLUME IV.

BOLOGNA

PRESSO LA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE

Via Imperiale, N.° 9

1893

INDICE DEL VOLUME IV.

PARTE PRIMA

Memorie Originali.

Quesiti alla Direzione.

PARTE SECONDA

Giurisprudenza.

PER ORDINE ANALITICO ALFABETICO.

Indice dei nomi delle parti nelle sentenze, decisioni, della parte seconda.

Abbreviazioni: C. (Cassazione) — C. A. (Corte d'Appello) — Tr. (Tribunale) — Pr. (Pretura) — C. S. (4.ª Sezione del Consiglio di Stato) — P. C. S. (Pareri del Consiglio di Stato) — G. P. A. (Giunta Provinciale Amministrativa) — D. P. (Deputazione Provinciale) — C. C. (Corte dei Conti) — C. C. I. (Commissione centrale delle imposte dirette) — C. P. (Consiglio Provinciale).

PARTE TERZA.

Circolari Ministeriali.

Pareri del Consiglio di Stato e massime di Giurisprudenza amministrativa.

PER ORDINE ANALITICO ALFABETICO

PARTE QUARTA

Leggi e Decreti.

PARTE PRIMA

QUESTIONI SULLA SPESA

PEL MANTENIMENTO DEGLI INABILI AL LAVORO

Le disposizioni della Legge 30 Giugno 1889 N. 6144 sulla Pubblica Sicurezza e del R. D. 13 Novembre 1889 N. 6535 che regolano la competenza passiva della spesa pel mantenimento di inabili al lavoro hanno dato luogo nella loro applicazione a molti ricorsi degli enti chiamati dalla legge a sostenere tale spesa. Le questioni poste da essi sorgono come tutte le questioni amministrative dalla forma talora monca, talora oscura ed ambigua, sotto cui ammantasi sempre il pensiero del legislatore e che è poi cagione di infiniti dubbii e di pareri disparati agli studiosi che si danno a ricercare il vero concetto di una disposizione legislativa.

E per prima, pregiudiziale questione ponesi quella relativa all'applicabilità delle disposizioni del tit. 3° capo 1° della legge surricordata in presenza all'art. 82 che è fra queste disposizioni, il quale fa obbligo di convertire in legge il R. D. 13 Novembre 1889 contenente le norme ed i casi secondo i quali debbono gli enti diversi concorrere nella spesa. Chiedesi cioè; ponendo tale obbligo si volle che rimanessero sospese le disposizioni della legge sino a che non fosse legge anche il R. D., o piuttosto che avessero un'applicazione provvisoria, conformata alle norme del Decreto, salvo a sanzionarle poi colla approvazione legislativa dopo averle giudicate nei loro effetti? Due sole parole sa-

rebbero bastate per togliere qualsiasi ragione di essere alla questione; queste sono rimaste nel pensiero del legislatore, è forza quindi per ricercarle di leggere nel pensiero stesso.

Gli enti interessati naturalmente sostengono che le disposizioni di cui parlasi non possono essere applicate sino a che non non sarà il R. D. convertito in legge, negando pel momento ogni efficacia per questa parte alla legge ed al Decreto. Ed è curioso che mentre negano la efficacia del R. D., vorrebbero poi giovarsi a sostegno del loro argomento dell' art. 29 del Decreto stesso in cui andandosi oltre la legge, si stabilisce che il Decreto dovrà presentarsi al Parlamento per essere convertito in legge nella *prossima sessione legislativa!* Certo che la prefissione di un termine e di un termine così vicino avvalorerebbe le ragioni dei ricorrenti; egli è che non si può dare alcun calcolo ad una disposizione del potere esecutivo che va oltre a quanto è stabilito in una legge; la legge non prefigge alcun termine per la presentazione del Decreto al Parlamento, è arbitrario, illegale quindi che lo si sia prefissso nell'art. 29 del Decreto stesso. Ed il legislatore ha deliberatamente omessa ogni prefissione di termine poichè, e lo si desume dalla discussione sulla legge fatta in Senato, suo intendimento fu appunto non di togliere qualsiasi effetto al R. D. sino a che fosse stato tradotto in legge, ma bensì di esperimentarlo nella sua applicazione, salvo il sindacato del Senato o della Camera « che (sono parole » dello stesso relatore senatore Puccioni) potranno correggere » e modificare le disposizioni che non fossero consone alle nor- » me stabilite nell' art. 81 o di queste facessero inesatta od in- » opportuna applicazione. »

D'altronde non si saprebbe davvero vedere per quale ragione e con quale praticità venisse dalla legge demandato al potere esecutivo di disciplinare con un regolamento la materia di che trattasi, quando poi il regolamento avesse dovuto attendere la sanzione legislativa per avere la sua efficacia; tanto allora valeva che l'art. 82 della legge più semplicemente avesse così stabilito « con altra legge saranno stabilite le norme ed i casi etc. »

A questione più grave dà adito il precedente art. 81 col terzo suo alinea, dove determinandosi gli enti di beneficenza e di culto obbligati a concorrere nella spesa pel mantenimento di

inabili al lavoro, finisce così l' alinea stesso « per quanto le rendite *degli enti medesimi* non siano destinate a scopo di speciale beneficenza ecc. »

Tale inciso che dà ragione di essere esonerati dalla spesa a quegli enti che hanno scopo di speciale beneficenza, si riferisce a tutti gli enti di beneficenza nominati nell' alinea, e cioè alle Congregazioni, alle Opere Pie elemosiniere ed « alle altre Opere Pie » ovvero « alle altre Opere Pie » soltanto? Davvero che l'alinea di cui ora parlasi (1) quale è formulato si presta a far sorgere dubbii in proposito, in quanto che se da una parte si è portati grammaticalmente a dare un significato comprensivo alle parole « *enti medesimi* », dall'altra la congiuntiva *e* che segue le Opere Pie elemosiniere precedendo le altre Opere Pie e le Confraternite, potrebbe far credere che *gli enti medesimi* fossero soltanto e le altre Opere Pie e le Confraternite. Senonchè sul proposito si osserva che, solo quando la forma dell'articolo nella parte controversa fosse la seguente: « . . . . la Congregazione di Carità e le Opere Pie elemosiniere; le altre Opere Pie e le Confraternite per quanto le rendite ecc. » omessa la virgola dopo la parola « Confraternite », e con punto e virgola dopo « le Opere Pie elemosiniere » onde avere una retta separazione fra la Congregazione e le Opere Pie elemosiniere da una parte, le altre Opere Pie e le Confraternite dall' altra, non vi sarebbe luogo a dubbio che *gli enti medesimi* fossero soltanto le altre Opere Pie e le Confraternite. Data invece la forma usata nel testo della legge, sembra che la congiuntiva *e* al più possa portare di dovere ritenere compresi nella generica dizione di *enti medesimi* le Opere Pie elemosiniere (quelle cioè che più premerebbe di escludere) le altre Opere Pie e le Confraternite, escluse quindi

(1) Lo riportiamo qui integralmente:
« Al mantenimento degl' individui inabili al lavoro, concorreranno, in proporzione dei loro averi la Congregazione di Carità del rispettivo Comune di origine, le Opere Pie elemosiniere ivi esistenti e le altre Opere Pie e le Confraternite, per quanto le rendite degli enti medesimi non siano destinate a scopo di speciale beneficenza od a spese strettamente necessarie al culto della chiesa o del tempio.

soltanto le Congregazioni, ma certo senza uno scopo pratico, poichè le Congregazioni o non hanno da amministrare che un fondo pei poveri in genere ed allora non possono avere uno scopo di speciale beneficenza, od amministrano anche speciali patrimoni pii ed allora possono per quanto riguarda tali patrimonii essere comprese fra le altre Opere Pie.

In ogni modo è certo che in questo punto la lettera della legge è dubbia e che perciò occorre indagarne lo spirito, ricercare cioè quale sia stato il concetto che ha guidato il legislatore nell' introdurre una eccezione all'obbligo del concorso nella spesa in questione a favore di quegli enti che hanno uno scopo di speciale beneficenza.

E a tale ricerca giova il raffronto fra questa eccezione e quella fatta dal successivo alinea dello stesso art. 81 a favore dei Comuni che in difetto delle Opere Pie e delle Confraternite sono chiamate a concorrere nella spesa, poichè dal raffronto nettamente si delineano le due diverse cause delle eccezioni in parola. I Comuni sono obbligati solo quando possono sostenere la spesa senza imporre nuovi e maggiori tributi, è quindi una ragione finanziaria, un riguardo ai contribuenti già troppo gravati che ha indotto il legislatore a porre questa eccezione.

Ben diversa invece è la ragione della eccezione fatta a favore delle OO. PP.; è cioè una ragione di sentimento, di legalità, di giustizia. Il legislatore ben sapeva che le Opere Pie hanno le loro tavole di fondazioni, i loro statuti, sapeva che già vi era una legge apposita per esse, doveva quindi egli curare, come in fatto curò, che disposizioni di natura prettamente fiscale, per la esecuzione di un provvedimento di ordine pubblico non portassero offesa alle tavole di fondazione dei diversi enti, non si sostituissero all'apposita legge summentovata, che già prevede e provvede ai casi di riforma o di mutazione di fine degli enti stessi.

Fu dunque rispetto alla volontà dei fondatori delle Opere Pie la ragione della eccezione a loro favore, bene sapendosi che quando una mutazione di fine si fosse resa necessaria, non era la legge di P. S. quella a cui spettasse proclamarla. Ora se tale è la ragione della eccezione non si sa perchè essa eccezione

non debba essere estesa anche alle Opere Pie elemosiniere (tacciamo « alle Congregazioni » pel motivo già detto sopra), quando le tavole di fondazione danno ad esse un carattere di speciale beneficenza.

Ma si obbietta a tale riguardo; come può avere uno scopo di speciale beneficenza un' O. P. elemosiniera, quando lo scopo, quello cioè della elemosina è già determinato dalla stessa qualifica? Anche qui è dal modo di intendere questo scopo di speciale beneficenza che si può avere una od altra risposta a questa obbiezione; si dà ad esso un significato restrittivo ed allora si può intendere che l' O. P. deve avere uno scopo tutto affatto speciale, diverso da quello di soccorrere l' inabile al lavoro nei più impellenti ed imperiosi bisogni della vita, come ad esempio uno scopo di educazione, di avviamento ad un mestiere, di costituzione di doti ecc. si dà invece un significato estensivo ed allora lo scopo di speciale beneficenza rinvienesi anche quando essendo pur sempre la elemosina lo scopo ultimo, debba questa essere fatta con prestabilite determinazioni di località, di persone ecc.

Data la ragione da noi sopra ammessa della eccezione di cui discorresi, è troppo logico che si abbia a propendere per il significato estensivo.

Il legislatore ha voluto che disposizioni della legge di P. S. non giungessero a violare la volontà dei benefattori; un benefattore ha stabilito che si facciano elemosine a poveri di una determinata parrocchia perchè legato ad essa da speciali vincoli di attaccamento, o che si soccorrano ciechi miserabili ovvero famiglie ridotte alla indigenza per avere il loro capo affetto dalla pellagra, perchè specialmente impietosito da queste sventure; sarebbe una offesa alla sua ultima volontà che le rendite dell' O. P. venissero invece confuse con quelle delle Istituzioni che hanno per iscopo il soccorso ai poveri in genere, per provvedere a spese sia pure di beneficenza ma originate da disposizioni di semplice ordine pubblico quali sono quelle contenute nel titolo 3°, capo 1° della legge di P. S. Si ritiene che tali limitazioni di località o di persone non rispondono più ai tempi ed impediscono di provvedere ad imperiose necessità pre-

sente? Se ne provochi la riforma a norma della legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza, e se la riforma porterà di livellarle alle altre Opere elemosiniere, allora soltanto potranno essere chiamate a concorrere nella spesa pel mantenimento d'inabili al lavoro.

Queste sono le questioni più salienti più complesse alle quali dà luogo l'applicazione delle disposizioni tante volte ripetute. Di altre questioni sarebbe ora a far parola se il presente discorso non fosse già troppo lungo: faremo quindi cenno soltanto di una sola che riguarda particolarmente i Comuni e che presenta una maggiore importanza delle altre.

Si è detto che una eccezione per l'esonero dalla spesa di che trattasi vi è anche pei Comuni, e cioè quando tale spesa porti di dovere imporre nuovi o maggiori aggravi; ora il giudizio sulla possibilità per un Comune di sostenere la spesa senza maggiore aggravio ai contribuenti deve darsi in base all'esercizio dell'anno a cui si riferisce la spesa, ovvero può darsi in base anche ad esercizi successivi? La questione è stata per ora appena sfiorata anche dalla Giunta P. A. di Bologna nell'esaminare i ricorsi di diversi Comuni contro il riparto fatto solo quest'anno dalla Intendenza della spesa sostenuta nei due anni 1890 e 91. Essa Giunta limitandosi per mere riflessioni di contabilità a dichiarare che tale spesa non poteva essere posta a carico del bilancio 1892 e neppure sostenuta coi residui degli esercizi 1890 e 1891, ha rimandato all'esame dei bilanci 1893 ogni risoluzione, oltre che sulla possibilità di gravare i bilanci stessi della spesa senza imporre nuovi o maggiori tributi, anche sulla legalità di *porre a carico di detti bilanci* (sono sue parole) *una spesa che si riferisce ad esercizi passati ritenuto che l'art. 25 del R. D. facendo obbligo alla Intendenza di determinare ogni anno l'ammontare della spesa dà a divedere che il giudizio sul concorso o meno dell' estremo voluto dalla legge per ritenere obbligati alla spesa surripetuta i Comuni deve darsi in base ai bilanci degli esercizi a cui essa riportasi.* Dal che è facile arguire quali saranno le conclusioni alle quali verrà la prefata Giunta quando si addentrerà nella questione, conclusioni che anche ad avviso nostro si presentano

come le più logiche, le più consone al pensiero del legislatore (1).

Si dirà che le considerazioni quì fatte affluiscono ad una sola conseguenza e ben grave, a quella cioè di addossare quasi tutta la spesa in questione allo Stato; ed ove infatti si debba guardare soltanto alla Legge sulla Pubblica sicurezza della quale si fa forte il Governo per reclamare il rimborso della spesa, la conseguenza per noi non può essere diversa. Egli è, e già più innanzi lo abbiamo detto, che oltre alla Legge summentovata vi ha pure la Legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza; è

---

(1) La Giunta Provinciale Amministrativa di Bologna avendo intrapreso l'esame dei bilanci comunali per l'anno 1893 ha poi risolta anche questa questione e nel senso che si prevedeva, per le seguenti considerazioni:

Che il giudizio sulla possibilità di sostenere la spesa senza imporre nuovi o maggiori tributi deve appunto darsi in base ai bilanci degli esercizi a cui essa si riferisce;

Che tale considerazione oltre che appare la più consona al concetto del legislatore viene suffragata dal disposto dell'art. 25 del R. D. 19 Novembre 1889 N. 6335 che fa obbligo alla Intendenza di Finanza di determinare alla fine di ogni anno l'ammontare della spesa;

Che la spesa di cui chiedesi il rimborso si riferisce agli esercizi 1890 e 1891 i cui bilanci sono già chiusi ed esauriti senza che in essi si fosse impostata per tale titolo, sia dai Comuni sia di ufficio, un fondo almeno approssimativo, il quale avrebbe potuto essere completato, nel caso di deficienza con opportuni storni se possibili, appena che *alla fine dell'anno, ed esercizio finanziario* si fosse conosciuto l'ammontare della spesa e la quota di ciascun Comune;

Che oramai quindi sarebbe illegale aggravare i Comuni della spesa relativa agli anni 1890 e 1891, mancando l'elemento necessario a giudicare se la spesa stessa porti o meno nuovo o maggiore aggravio ai contribuenti.

La Giunta predetta ha perciò concluso coll'escludere che si debba fare alcun stanziamento nei bilanci comunali 1893 pel rimborso al Governo della spesa di mantenimento degl' inabili al lavoro sostenuta negli anni 1890 e 1891, ammettendo soltanto che sia da stanziarsi in via approssimativa una congrua somma per la spesa che si dovrà sostenere a tale titolo nell'anno 1893 subordinatamente al giudizio che si darà caso per caso sulla possibilità di fare tale stanziamento senza imporre nuovi o maggiori tributi.

dessa che a nostro vedere dà la chiave di ben altra soluzione del grave problema. Vi sono Opere Pie che hanno scopi oramai ripugnanti coi nuovi tempi e colle mutate condizioni sociali; si affretti, come ne da maniera la Legge, la riforma di siffatte Opere Pie che rappresentano una ben ragguardevole parte del patrimonio dei poveri e si devolvano le loro rendite a favore degl'inabili al lavoro. Coi fondi allora amministrati dalle Congregazioni destinate ai poveri in genere, accresciuti da così largo contributo ed ove occorra da un concorso anche dei Comuni, se richiesto a tempo opportuno e nei limiti della loro potenzialità finanziaria, sarà certo dato di provvedere anche a questa nuova esigenza della civiltà che è l'abolizione dell'accattonaggio, senza arrecare alcun aggravio alle finanze nazionali.

F. Paltrinieri.

SULLA CAPACITÀ AD ESSERE CONSIGLIERE COMUNALE

IN PENDENZA DEL GIUDIZIO DELLA CORTE D'APPELLO SUL DIRITTO ELETTORALE

Una nuova questione in materia di eleggibilità si è presentata dinanzi a qualche Giunta Provinciale Amministrativa; giova fare qualche considerazione su di essa per ribattere una argomentazione che, se accettata, trarrebbe secò conseguenza assai grave.

« È legale la nomina a Consigliere Comunale di un elettore
» contro la cui iscrizione in una lista o cancellazione pende
» giudizio innanzi alla Corte di Appello? ».

Ecco la questione, mentre l'argomentazione sarebbe la seguente:

« L'articolo 29 della Legge Comunale dice che sono eleg-
» gibili tutti gli elettori *inscritti*, eccettuati ecc. ecc.; ora osser-
» vasi che non può essere considerato elettore *inscritto* un elet-
» tore di cui contestasi davanti alla Corte di Appello la qualità
» di elettore. Osservasi poi che l'articolo 52 successivo, stabi-
» lendo che un elettore, il quale si trovi in detta condizione,
» conserva il diritto di votare, non aggiunge però che conserva
» anche quello della eleggibilità; in omaggio perciò, si dice,
» all' assioma — quod lex voluit dixit quod noluit
» tacuit — devesi dedurre la ineleggibilità dell' elettore di che
» trattasi ».

Ora per controbattere siffatta argomentazione non occorre discostarsi dagli articoli di legge su cui ha la sua base. Solo che prendendo noi pure come punto di partenza l'articolo 29, il quale dichiara che sono eleggibili tutti gli elettori *inscritti*, fatta eccezione di alcune determinate categorie di persone, ci è duopo sostare là dove, andandosi oltre a quanto dice lo stesso articolo, si

vorrebbe comprendere fra tali categorie anche gli elettori contro la cui iscrizione o cancellazione è stato presentato ricorso alla Corte d'Appello. È qui che è forza mutare strada e prendere contraria direzione; si dice, siffatti elettori non possono essere considerati *inscritti*, ma perchè di grazia? Se si ricorre contro una iscrizione di un elettore è appunto perchè tale elettore è stato inscritto in una lista, se ricorresi contro una cancellazione, la cancellazione pel fatto solo del ricorso non può ritenersi *definitiva* sino ad intervenuto giudicato di conferma della Corte di Appello; ora la Corte non ha pronunciato la sua sentenza, e solo per una ragione di dubbio, di sospetto, anticipando il giudicato della Corte stessa dovrebbesi considerare non inscritto in una lista e quindi colpito da una incapacità irreparabile per un anno, un elettore che forse, compiute appena le elezioni, può vedere solennemente proclamato il suo diritto dal Tribunale di Appello? Per noi il fatto materiale della iscrizione rimane e non può cessare che con una sentenza di cancellazione o di conferma di cancellazione; i cittadini che si trovano nell'uno o nell'altro caso sono quindi elettori iscritti sia pure precariamente, ma che non cadono nella enumerazione tassativa delle ineleggibilità contenute nel prementovato articolo 29, sono perciò eleggibili.

Nemmeno poi l'altro art. 52 può condurci a diverso avviso, traendo noi da esso una conseguenza anzi contraria a quella di coloro che sostengono la ineleggibilità degli elettori di che trattasi, poichè non è l'assioma giuridico — quod lex voluit dixit, quod noluit tacuit — che qui fa al caso, ma piuttosto un altro che potremmo così formulare: — parlò la legge dove era utile parlare, tacque dove era superfluo — Ed in vero utile era che la legge in presenza al fatto di esservi già elettori, come ad es. i militari, pei quali rimane sospeso il diritto di votare, escludesse espressamente che si dovesse ritenere sospeso tale diritto anche per gli elettori in questione, sebbene essi pure in una condizione speciale, eccezionale; era utile in quanto che se tale condizione avesse dovuto portare qualche restrizione al diritto elettorale dell'interessato, la restrizione poteva tutto al più colpire il diritto di voto che si esplica quando è ancora incerta la legalità o meno della sua iscrizione, ma non il diritto di eleggibilità, giacchè allora la restrizione danneggerebbe nelle

sue conseguenze l'interessato anche dopo che fosse intervenuta una sentenza della Corte d'Appello favorevole alla sua iscrizione. Era invece superfluo che la legge aggiungesse che tali elettori conservano anche il diritto alla eleggibilità in presenza allo stesso articolo 29, il quale col fare una enumerazione tassativa dei motivi di incapacità ad essere eleggibile benchè elettore, esclude *ex se* che possano esservi motivi diversi da quelli ivi enumerati. La legge comunale in materia di elettorato è una legge di libertà, essa quindi va largamente intesa, nè alcuna restrizione alla sua liberale applicazione è ammissibile se non di fronte ad una espressa dichiarazione della legge stessa. E da questo principio di giure pubblico noi anzi ci sentiamo spinti più oltre nelle nostre deduzioni; poichè non soltanto riconosciamo il diritto di eleggibilità negli elettori contemplati dall'ultimo alinea dell'articolo 52 (1), ma lo riconosciamo altresì in coloro che pel detto — inclusio unius exclusio alterius — non potrebbero esercitare il diritto di voto, perchè appunto non contemplati dal summentovato alinea; negli elettori cioè inscritti ex novo per decisione sola della Giunta Provinciale Amministrativa o del Consiglio Comunale e dei quali è contestata la capacità elettorale innanzi alla Corte di Appello.

Esposte così le ragioni che a nostro avviso vogliono risolta la questione nel senso più liberale, giova accennare a maggiore conforto della nostra tesi alla conseguenza assai grave che seco trarrebbe la opposta soluzione. Non escludiamo anzitutto che, alla guisa di ogni cosa umana, possa con sè portare inconvenienti anche la soluzione da noi preferita: ad esempio quello di vedere occupato per un certo tempo un ufficio da persona che può con sentenza essere dichiarata incapace ed anche indegna; egli è che tale inconveniente, oltre che attenuabile solo che non

---

(1) L'ultima alinea dell'art. 52 dice:

« In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'Appello, conservano il diritto di voto tanto gli elettori che erano inscritti nelle liste dell'anno pendente e ne sono stati cancellati, quanto coloro che sono stati inscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per *decisione concorde* del Consiglio Comunale e della Giunta provinciale amministrativa. »

s' indugiassero le Corti d' Appello ad emettere i proprii giudicati, è ben poca cosa di fronte all' altro che accompagnerebbe la soluzione opposta. La esclusione da un Consiglio Comunale, se grave per coloro che ne sono colpiti, può essere gravissima per lo stesso Comune, ove colpisca cittadini che potrebbero essere onesti, intelligenti ed abili amministratori. Essi sarebbero in balìa dei disonesti, i quali avrebbero tutto l' interesse di escluderli dal consesso; espediente quindi comodo, facile, assai sarebbe per costoro il ricorso alla Corte d' Appello. Che importerebbe se il ricorso fosse infondato e temerario, quando colla sola sua presentazione si ottenesse lo scopo d' inabilitare alla carica di consigliere? Compiute le elezioni, intervenga pure una sentenza di rejezione del ricorso, il sinistro scopo è ugualmente raggiunto. Nè si creda che contro siffatta eventualità sia riparo l' articolo 56 della Legge che commina multe di L. 50 e di L. 100 ai ricorrenti temerari, poichè non può davvero essere questa mite multa che trattenga persone mosse sia da disonesti propositi sia da rancori personali o di partito a creare un ostracismo nei Consigli Comunali a danno degli onesti o degli avversari.

Per tutto ciò noi non possiamo che fare voti perchè, venendo portata tale questione innanzi al Consiglio di Stato, sia dessa risolta in conformità ai concetti qui esposti, fiduciosi che la nostra tendenza a dare alla Legge il significato sempre più largo e più liberale non sia velo così fitto alla ragione da impedirle di vedere un più forte valore nell' argomentazione opposta.

F. Paltrinieri.

LE DISCIPLINE DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE CIRCA I PRESTITI

E LE SPESE CONTINUATIVE DELLE PROVINCIE

Severo troppo è stato generalmente giudicato l'articolo 208 della Legge Comunale e Provinciale, là dove esige per la legalità dei prestiti e delle spese continuative deliberate dalle Provincie, il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati alle Provincie stesse. Polemiche sui giornali, petizioni, proteste, nulla è rimasto intentato da parte delle Provincie stesse al fine di provocare od un provvedimento legislativo che modificasse la rigorosa disposizione od almeno una larga interpretazione del summentovato articolo che permettesse di ritenere voluto dalla Legge non già la unanimità dei due terzi di consiglieri, ma soltanto il voto favorevole della metà più uno dei due terzi stessi.

A varie riprese ed ultimamente anche dall'attuale Presidente del Consiglio dei Ministri on. Giolitti, si ebbero promesse di studiare la questione e di farne oggetto di speciali proposte innanzi al Parlamento, ma maggiori cure e più gravi argomenti d'interesse generale portarono all'oblio delle promesse prime e saranno forse causa di uguale oblio della promessa ultima. D'altra parte la benigna interpretazione a cui sopra accennasi trova ostacolo nel chiaro contesto dell'art. 208, dappoichè non dice l'articolo « col voto della maggioranza *dei* due terzi » ma bensì « col voto della maggioranza *di* due terzi; ed intanto le Provincie si dibattono fra gli artigli di siffatta rigorosa disposizione di legge, che le pone nella quasi impossibilità di adottare provvedimenti meritevoli sì per la loro gravità della maggiore ponderazione, ma pur tuttavia sovente e di urgenza imposti dalla mole ed importanza degli interessi che in esse provincie si accentrano.

Senonchè per buona ventura non è nella Legge il solo articolo 208 il quale contenga norme e prescrizioni per la legalità dei provvedimenti in questione; vi sta pure l'articolo 223 il

quale contempla gli stessi provvedimenti disciplinandoli però in modo diverso. Ora è dalla combinazione giusta e proporzionata di queste due disposizioni che sembra debba sortire la formula più semplice ed insieme più logica e più razionale per la soluzione della presente questione che tanto agita le provincie.

I due articoli dispongono:

Art. 208 — Le provincie non possono contrarre mutui:

1.° Se non siano deliberati dalla maggioranza *di* due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia;

2.° Se non abbiano per oggetto di provvedere a spese straordinarie ed obbligatorie;

3.° Se non si garantisca l'ammortamento del debito, determinando i mezzi di provvedervi e quelli del pagamento degl'interessi.

Sono considerati come mutui, agli effetti di questo articolo, i contratti di appalto, pei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni successivi con e senza interesse.

Anche le deliberazioni di spese che vincolano i bilanci per oltre cinque anni debbono essere prese nel modo stabilito al n. 1° del presente articolo.

Nessuna spesa facoltativa può essere deliberata dal Consiglio provinciale se non per gli oggetti di pubblico interesse nel territorio della provincia e con deliberazione presa nel modo indicato al n. 1° del presente articolo.

Le deliberazioni prese nelle forme indicate nel presente articolo *non sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.*

Art. 223 — *Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa* le deliberazioni del Consiglio provinciale quando riflettano atti della natura di quelli cui si riferiscono gli articoli 142, *166*, *167*, 168, 169, 170, 171, 173 o siano relative alla creazione di stabilimenti pubblici a spese della provincia.

La prima impressione dei due articoli insieme congiunti è di contraddizione fra il dispositivo dell'uno e quello dell'altro; infatti mentre l'art. 208 dispone che le deliberazioni dei Consigli Provinciali portanti prestiti, spese facoltative o vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, purchè deliberate nella forma da esso voluta, non sono soggette all'approvazione della Giunta Provinciale amministrativa, l'art. 223 invece senza alcuna distinzione sottopone a detta approvazione le deliberazioni anzidette quando riflettano atti della natura di quelli contemplati dagli articoli ....*166*, *167*.... della Legge, fra i quali atti figurano appunto anche la contrattazione di prestiti e le spese che vincolano il bilancio per oltre un quinquennio!

A nostro vedere però la contraddizione è soltanto apparente; e poichè è dettato di ermeneutica legale conciliare disposizioni che appaiono contradditorie non fermandosi al significato loro superficiale, ma studiandone e sviscerandone il concetto, sarà appunto siffatta ricerca che ci porterà alla migliore soluzione.

Nè lunga e difficile è la ricerca; la circostanza che la più rigorosa disposizione precede la più agevole dà adito a ritenere che il legislatore già presentendo le difficoltà e gli imbarazzi che si creavano alle Provincie coll' ingiungere che i provvedimenti già sopra accennati riportassero sempre il voto favorevole di due terzi dei consiglieri, volle temperare la troppo rigida e severa disposizione con altra successiva in cui si concedesse che anche senza il concorso di tale estremo potessero le provincie prendere i provvedimenti stessi subordinatamente però all' approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Egli è ben vero che lo articolo 208 non pone per i mutui provinciali la condizione soltanto relativa alla votazione, ma vuole pure le altre condizioni di cui ai numeri 2 e 3, cosicchè si potrebbe osservare che a rigore dovrebbero ammettersi i mutui provinciali anche senza il concorso delle altre due condizioni solo che si avesse l' autorizzazione della Giunta Provinciale amministrativa. Sembra a noi, data la serietà dell' autorevole consesso di tutela, che la omologazione sua in questo caso sarebbe negata, ma nella peggiore ipotesi è bene far presente che l' ultimo alinea dell' articolo tanto ripetuto parla di *forme* che debbono essere osservate nel deliberare prestiti. Ora una condizione di forma è quella soltanto riguardante la votazione, le altre due invece considerano il valore intrinseco del provvedimento e debbono accompagnarlo anche innanzi alla prefata Giunta come indispensabili *a priori* per ottenerne l' autorizzazione. Volendo dunque armonizzare i due articoli 208 e 223 limitatamente *alle forme*, è forza venire a questo ragionamento; un Consiglio provinciale delibera prestiti o spese impegnative del bilancio per oltre un quinquennio, almeno colla presenza e col voto di due terzi dei Consiglieri assegnati, i provvedimenti hanno senz' altro efficacia, costituendo garanzia di utilità generale, di convenienza, la imponente votazione di un consesso già per sè stesso così autorevole. Tale votazione non si consegue, ed allora a compensarne la tenuità vuole la legge che intervenga colla sua approvazione la prefata Giunta provinciale amministrativa; ben inteso che in questo caso, venendosi ad equiparare le Provincie ai Comuni nelle formalità da osservarsi a riguardo dei provvedimenti di che parlasi, le provincie stesse non potrebbero promuovere l' approvazione della Giunta, senza prima avere deliberato in doppia lettura a senso dell' art. 159 della legge. Nè può opporsi all' alternativa nostra la considerazione che, come

possono sussistere *insieme* e *nella loro integrità* gli articoli 159, 166, 167 contenenti disposizioni per i Comuni consimili a quelle in esame per le Provincie, lo possono ugualmente i due articoli 208 e 223, imperocchè l'art. 159 non porta già l'ultimo alinea che leggesi nell'art. 208, e che dà base razionale all'alternativa da noi posta per le provincie; senza di esso certamente l'*aut, aut* dovrebbe far luogo come per i Comuni alla integrativa « *atque atque* » ed esigere perciò oltre l'approvazione dell'autorità tutoria tutti gli altri estremi di cui all'art. 208 surripetuto.

Queste le idee che abbiamo noi sulla grave questione; esse oltre ad apparire le più logiche e le più razionali sono anche assai semplici. Chi scrive si guarda bene dall'avocare a sè la priorità di tali idee ed anzi si augura che il convincimento suo sia già stato convincimento di altri, imperocchè si avrà allora terreno già preparato e propizio a volgarizzare meglio il concetto che senza bisogno d'intervento legislativo nè d'interpretazione solenne, basta in questo caso la Legge quando non presa troppo alla lettera ed isolatamente nelle sue disposizioni, ma rettamente intesa nel significato armonico delle disposizioni stesse, a spianare in gran parte (1) una via che è stata finora per le Provincie spesso impraticabile, sempre poi aspra ed affannosa.

F. Paltrinieri.

(1) In gran parte non in tutto, poichè nel presente articolo si considerano soltanto i prestiti e le spese continuative, mentre i lagni delle Provincie sono anche per l'obbligo di dovere deliberare giusta il disposto del N. 1 dell'art. 208 *qualsiasi spesa di carattere facoltativo.* Ora le considerazioni nostre non possono estendersi alle spese facoltative; d'altra parte se può ritenersi buona cosa la maggiore garanzia di una imponente votazione per ispese facoltative assai rilevanti è però eccessivo doverla richiedere anche per le più piccole spese solo perchè non obbligatorie. Sembra però a noi che un modo opportuno di allentare tanto rigoroso freno potrebbe essere di ammettere che le Provincie, nel deliberare ogni anno il bilancio, e *colle formalità volute dalla legge* la parte di esso portante le spese facoltative, collocassero in questa parte anche un fondo a calcolo, naturalmente in modesta misura, con facoltà alle Deputazioni Provinciali di erogarlo in quelle *minute* spese che occorresse di fare durante l'esercizio e che per non avere il carattere di obbligatorietà dovrebbero essere deliberate in conformità all'art. 208 N. 2 anzidetto. Siffatta delegazione di potere data alla Deputazione avrebbe pur sempre un limite nall'art. 208 dove prescrivesi che in ogni modo le spese facoltative non possono deliberarsi se non per oggetti di pubblico interesse nel territorio della Provincia, il Consiglio Provinciale poi esaminando alla fine di ogni anno l'operato della Deputazione avrebbe campo di vedere se e quali modalità fossero da prescriversi pel migliore esercizio dell'importante mandato.

F. P.

SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE E DIRITTO AMMINISTRATIVO

(ALCUNE CONSIDERAZIONI INTORNO A UNA *VEXATA QUÆSTIO*)

La tanto dibattuta questione intorno all'obbietto, contenuto e limiti della Scienza dell'Amministrazione in confronto al Diritto Amministrativo, continua ad occupare gli studiosi (1) e non accenna a potersi per anco risolvere sebbene siasi formato, pur fra gli scrittori italiani, un accordo sopra alcuni punti importanti di essa.

Ma v'ha una difficoltà che, secondo noi, si oppone al definitivo assetto della nuova disciplina, la Scienza della Amministrazione, e alla determinazione dei limiti di essa rispetto al Diritto Amministrativo, difficoltà che ci piace di chiarire.

Accenniamo dapprima alle opinioni su cui esiste l'accordo, e alle quali noi pure ci associamo.

Fondamentale è la distinzione fra *Società* e *Stato*; quella, un consorzio naturale di persone strette insieme da interessi comuni d'ordine economico, fisico, intellettuale, morale; questo, un consorzio politico, fondato esso pure sopra leggi naturali, e ordinato allo scopo di tutelare i diritti e gli interessi dei singoli e della società di promuoverne ed assicurarne il soddisfacimento. La quale

---

(1) Sono notevoli due nuove pubblicazioni su questo argomento: Avv. **La via Bonelli**, *Prenozioni di Diritto amministrativo e Scienza dell'Amministrazione.* Catania, 1891. — **U. Sailer**, *Prolegomeni allo studio del Diritto amministrativo.* Venezia, 1891.

distinzione dà luogo all'altra fra *Scienze sociali* che studiano appunto l'organismo sociale, i suoi bisogni e i modi più convenienti di soddisfarli; e di *Scienze politiche*, che studiano l'organismo dello stato, i suoi scopi, e i mezzi per conseguirli.

È parimenti assodato fra i cultori della nuova disciplina che la Scienza dell'Amministrazione non è già, come l'intesero la scuola francese e gli scrittori italiani di lei seguaci, l'esposizione dei principii razionali dell'Amministrazione; sibbene la scienza dell'ingerenza Sociale dello Stato (1).

Se nonchè questo modo di considerare la scienza dell'Amministrazione, è ciò che a nostro avviso costituisce l'ostacolo cui testè accennavamo. A noi sembra che la Scienza dell'Amministrazione non comprenda *soltanto* la dottrina dell'ingerenza sociale dello Stato.

Dissentiamo pure dal modo di considerare il Diritto Amministrativo in confronto alla Scienza dell'Amministrazione, cioè siccome il sistema dei principii giuridici che regolano l'azione o l'attività dello Stato (2), la quale poi, dai più si limita alle sole materie *non sociali*, (che noi chiameremo politiche; spiegheremo in seguito il significato che attribuiamo a questo vocabolo); laddove ci sembra che il diritto amministrativo abbracci le norme *giuridiche* che regolano *tanto* l'azione *politica, quanto* l'azione *sociale* dello Stato.

Per vero lo Stato ha un duplice scopo. Esso come consorzio politico ha d'uopo di organizzarsi, di attuare i poteri quali sono

(1) Il Prof. **Orlando,** uno dei più autorevoli scrittori in questa materia, nei suoi *Principî di Diritto amministrativo.* (Barbera, 1891, pag. 38), dopo un diligente studio sul contenuto della *nuova disciplina* constatò che tutti riconoscono in essa una *dottrina dell'ingerenza sociale dello Stato.* Il **La Via Bonelli,** la definisce invece: « Il sistema di quei criteri sociali che servir debbono a determinare le modalità e i limiti giuridici dell'azione dello Stato nella protezione degli interessi sociali o più brevemente: Il sistema dei criteri sociali dell'azione sociale dello Stato » (op. cit. pag. 48). Ma come ognuno vede il contenuto della *Scienza dell'amministrazione*, è, secondo questo scrittore, identico a quello attribuitole dall'**Orlando.**

(2) L'**Orlando,** definisce il *Diritto amministrativo*: « Il sistema di quei principi giuridici che regolano l'attività dello Stato pel raggiungimento dei suoi fini ». Op. cit. pag. 17.

definiti dalla sua fondamentale costituzione, di rendere concreta ed effettiva la propria azione assicurandone il libero e regolare svolgimento. Ottiene altrettanto ordinando la gerarchia dei funzionari nei quali per necessità della sua natura si personifica; procacciandosi i mezzi materiali idonei ad istituire e mantenere i pubblici servizî; rimuovendo con avvedimenti preventivi le cause perturbatrici dell'ordine sociale; assicurando la tranquillità dello Stato all'interno, l'indipendenza ed integrità da qualsiasi esterna minaccia; offrendo ai cittadini il mezzo pacifico di dirimere le controversie, di ristabilire l'ordine giuridico turbato da criminosi attentati, di tutelarli nelle loro relazioni coll'Amministrazione pubblica. Ciò facendo lo Stato compie atti d'*Amministrazione* che potrà logicamente qualificarsi *politica o di Stato*, riguardando l'azione dello Stato diretta all'organizzazione e conservazione propria, per la tutela di tutti, per l'adempimento dei suoi fini essenziali.

Ma lo Stato ha pure lo scopo di intervenire nella Società come organo politico della medesima, affine di assicurare il soddisfacimento dei bisogni economici, fisici, intellettuali, morali di essa; e a tal'uopo crea istituti per promuovere e aumentare la produzione nazionale; per procurare che della ricchezza si faccia una distribuzione più equa a favore delle classi lavoratrici che concorrono a produrla; per tutelarle contro le soperchierie degli intraprenditori, i pericoli e gli infortunî del lavoro; per custodire la sanità pubblica; per soccorrere gli indigenti e gli impotenti; per diffondere e dare incremento all'istruzione, provvedere all'educazione morale delle popolazioni. Ciò facendo lo Stato compie similmente atti d'*amministrazione* che, pur logicamente, potrà qualificarsi *sociale*, riguardando l'azione dello Stato, o se vuolsi l'intervento ed ingerenza dello Stato nella società affine di migliorarne le condizioni (1).

(1) La distinzione fra Amministrazione Politica o di Stato, e Amministrazione sociale, non è nuova. Il **Manna** nella sua classica opera (*Partizioni Teoretiche del Diritto amministrativo*) distinse appunto l'*Amministrazione di Stato* dall'*Amministrazione civile*, attribuendo alla prima ciò che noi intendiamo per materie politiche, e alla seconda ciò che intendiamo per materie sociali. Il **Persico** ne' suoi *Principî di Diritto amministrativo* qualifica senz'altro quest'ultima *Amministrazione sociale*.

L'*Amministrazione* adunque comprende ed abbraccia così le materie *politiche* che le materie *sociali*; e similmente deve comprendere le une e le altre tanto la *Scienza* che porge a tutta quanta l'amministrazione i criteri fondamentali, quanto il *Diritto* che porge le norme ond'è governata.

Invece definendosi la Scienza dell'Amministrazione: la *dottrina dell'ingerenza sociale dello stato*, e come tale attuandosi, si limita il suo contenuto ad una parte soltanto dell'Amministrazione, cioè all'amministrazione sociale, senza che si comprenda il perchè non debba estendersi anche all'amministrazione politica o di stato, o questa non possa avere e non abbia una *scienza;* inoltre affidandosi alla scienza dell'amministrazione sociale anche la determinazione e lo studio delle norme giuridiche regolatrici dell'azione dello Stato nella protezione degli interessi sociali, si viene a confondere la scienza col diritto, od almeno ad ingenerare molta oscurità ed incertezza fra ciò che, nel caso concreto, s'intende per scienza dell'amministrazione e diritto amministrativo. La quale incertezza aumenta quando al diritto amministrativo si attribuiscono soltanto le norme giuridiche che regolano l'azione che noi chiamiamo politica dello Stato, staccando da esse quelle che regolano l'azione sociale dello Stato, per attribuirle alla scienza dell'amministrazione, e farne, a meglio dire, il subbietto esclusivo di essa; senza sapere poi il perchè cosifatta scienza dell'amministrazione non s'abbia a chiamare invece *diritto amministrativo sociale*, e ciò che ora si chiama diritto amministrativo senza alcun appellativo che ne determini la natura, non s'abbia a chiamare *diritto amministrativo politico*, dal momento che non deve ad esso appartenere tutto ciò che sotto la denominazione generica di *diritto amministrativo* comunemente s'intende, vale a dire tutte le regole giuridiche proprie dell'amministrazione pubblica. Che se il *sistema dei principii giuridici* con cui si definisce il diritto Amministrativo, s'intende abbia ad essere, o a comprendere, la Scienza dell'Amministrazione di Stato, domandiamo perchè non si definisca in questo modo anche la Scienza dell'Amministrazione Sociale, dacchè essa pure ha un contenuto giuridico, e ammette perciò un *sistema di principii giuridici.* Delle due l'una, e colla denominazione di Scienza dell'Amministrazione data al sistema dei principii giuridici dell'Amministrazione sociale, si vuole significare

la stessa cosa che colla denominazione data al sistema dei principii giuridici dell' Amministrazione di Stato, e allora perchè non si usa lo stesso vocabolo a designare l' una e l' altra Scienza, o meglio l' *unica* Scienza dell' Amministrazione? O invece la diversità della dominazione importa diversità della cosa, e allora torniamo a chiedere perchè la Scienza dell' Amministrazione debba versarsi soltanto sulle materie sociali, e non abbiano o non possano avere le politiche una scienza, e costituiscano soltanto obbietto di una disciplina giuridica?

Gli è che nel linguaggio comune, ed anche filosofico, il vocabolo scienza è usato per significare un sistema formato di qualche parte di conoscenza che comprende la dottrina, la ragione, o la teoria della cosa, senza farne una immediata applicazione ad alcuni usi od uffizii della vita (1).

Col vocabolo diritto, riferito ad una parte della legislazione positiva, come appunto *Diritto Amministrativo*, s' intende invece il complesso degli istituti giuridici, o delle norme da quella stabilite.

Quando pertanto si dice Scienza dell' Amministrazione e Diritto Amministrativo, non può altrimenti intendersi, per quella la teoria, per questa la regola giuridica dell' amministrazione pubblica tutta quanta. Potrassi convenzionalmente attribuire un significato diverso a questi due vocaboli, ma evidentemente si fa dire loro una cosa diversa da quella che naturalmente esprimono.

Da ciò non deve inferirsi che la scienza dell' amministrazione debba essere la filosofia del diritto amministrativo, e il diritto amministrativo (come disciplina giuridica) un' arida esposizione della legge positiva.

La scienza dell' amministrazione è scienza essenzialmente sperimentale, o *positiva;* pochi sono i teoremi di diritto necessario che la filosofia del diritto pubblico può formulare in fatto d' amministrazione; la scienza dell' amministrazione trae i proprii postulati dallo studio delle condizioni di fatto, politiche e sociali in mezzo alle quali gli istituti debbono funzionare, valendosi di co-

(1) **Chambers,** *Dizionario universale delle arti e delle scienze.* Traduzione dall' Inglese. Venezia MDCCXLIX. Voce, *Scienza.*

gnizioni tecniche, ricorrendo alla storia e alla legislazione comparata. Mentre poi l'esposizione del diritto amministrativo, fatta sopratutto sistematicamente, senz'essere, la *Scienza dell'amministrazione*, ha indubbiamente carattere e valore scientifico. Se ciò può dirsi per qualunque giure positivo, maggiormente deve affermarsi pel diritto amministrativo, non ridotto a codice; sparso in una quantità di leggi e disposizioni svariatissime, talchè il coordinarle insieme secondo l'affinità delle materie, degli scopi, dei principii, facendone risaltare i rapporti di casualità, di dipendenza e di connessione è lavoro dottrinale e di non poco momento.

Sembra a noi che nella questione dei limiti e del contenuto della Scienza dell'amministrazione e del Diritto amministrativo, la vecchia e la nuova scuola siasi lasciata dominare dallo stesso pregiudizio; e cioè che la teorica dell'amministrazione non si possa attingere che dal diritto razionale; di conseguenza quella, pur volendo trattare la scienza dell'amministrazione, amalgamò insieme l'esposizione dei principi razionali colle norme positive del diritto amministrativo; questa, temendo di cadere nello stesso difetto, relegò la teoria dell'amministrazione fra le speculazioni filosofiche, e creando una scienza dell'amministrazione ibrida e monca, finì per negare la stessa teoria dell'amministrazione.

Ma sia che si svolga, scientificamente, la parte dell'amministrazione politica o di stato, o sia che si tratti la parte dell'amministrazione sociale, non si può a meno di formulare la teoria dei diversi istituti che in entrambe si incontrano, senza fare nè della filosofia del diritto, nè del sistema giuridico, ma facendo della scienza dell'amministrazione.

Quando, ad esempio, si discute del modo con cui debbono essere ripartite fra lo Stato e gli enti locali, le funzioni amministrative, si formula la teoria del *decentramento* e dell'*accentramento*, a seconda che si sostenga la necessità che sia lasciato il maggior numero di affari agli enti locali e la maggior indipendenza nel soddisfarli, ovvero che debbano essere avocati allo stato, e dalle autorità governative centrali o locali conosciuti ed esauriti; la quale teoria nulla ha che fare colla filosofia del diritto, che a questo proposito stabilisce soltanto il principio generale che la società essendo organica e non meccanica richiede che

si tenga conto nell'ordinamento politico di essa, dei peculiari bisogni delle singole parti che la compongano; nè ha che fare col diritto positivo di questo o di quello stato, che avrà colle proprie leggi, applicato l'uno o l'altro sistema; e perciò si fa della *scienza dell'amministrazione di stato.*

Parimenti, quando si discute in quale miglior modo possa lo Stato venire in soccorso degli indigenti ed impotenti, se col sistema della carità legale, della carità individuale, o della carità privata associata e pubblicamente amministrata; si formola la teoria della pubblica beneficenza, che non ha che fare colla filosofia del diritto che proclama semplicemente il precetto del dovere morale della carità pubblica, nè col diritto positivo che avrà pure applicato e regolerà qualcuno di codesti sistemi, e perciò si fa della *scienza dell'amministrazione sociale.*

E come la Scienza dell'Amministrazione, così il Diritto Amministrativo deve, secondo la propria competenza, estendersi così alle materie politiche che alle sociali, in quanto appunto, queste ultime danno luogo a rapporti ed istituti giuridici; donde la distinzione di un *Diritto amministrativo di Stato* e di un *Diritto amministrativo sociale,* nella stessa guisa che vi ha una scienza dell'amministrazione di Stato, ed una scienza dell'amministrazione Sociale.

Nè con ciò, estendendosi cioè, secondo la rispettiva loro sfera d'azione, la Scienza dell'amministrazione e il Diritto amministrativo alle materie politiche e sociali insieme, si può andare incontro alla censura che mosse C. F. Ferraris contro il sistema della scuola francese di Diritto amministrativo. Egli osservò che dandosi al Diritto amministrativo un'estensione soverchia se ne rendeva impossibile ogni ulteriore progresso. « Bisognerebbe allora (scriveva il ch. professore) essere versati, per padroneggiarlo interamente, nelle scienze economiche e finanziarie, nelle pedagogiche e nelle militari; anzi queste discipline non sarebbero che altrettanti capitoli staccati dal mostruoso ammasso del Diritto amministrativo, e si rinegherebbe per questa scienza il fecondo principio della divisione del lavoro. Mentre le ricerche speciali si moltiplicano tutto giorno e si accresce continuamente il numero dei pubblici istituti, il diritto amministrativo per tenere unite tante materie dovrebbe ogni giorno più affannarsi in cerca di generalità e

di astrazioni senza contare l'impossibilità di tener dietro al progresso delle scienze propedeutiche, come l'economia politica e la statistica (1) ».

Evidentemente le due discipline, Scienza dell'Amministrazione e Diritto Amministrativo, trattando le materie politiche e sociali da un punto di vista diverso, quella per rintracciare ed elaborare i criteri onde trae il legislatore le norme giuridiche per la tutela dei diritti e degli interessi dello Stato e della società, questo per studiare, coordinare ed illustrare le dette norme giuridiche, rilevarne i difetti nella pratica applicazione affine di prepararne le correzioni, i pericoli segnalati dal Ferraris non si potranno verificare.

D'altra parte se è proprio, com'è innegabile, della natura dell'Amministrazione l'abbracciare materie disparate, e se cosiffatte materie costituiscono l'obbietto tanto della Scienza che ne detta i criteri direttivi, quanto del Diritto che fornisce le norme giuridiche, è chiaro che non si rimedierebbe all'inconveniente del cumulo di esse materie, col sottrarne alcune (e precisamente le materie sociali) alla competenza del diritto amministrativo, per attribuirle esclusivamente alla scienza dell'amministrazione. In tal modo mentre si mutila il Diritto amministrativo di una parte del suo contenuto reale, si attribuisce alla Scienza dell'amministrazione un compito che non le è proprio; quello cioè della determinazione dei rapporti giuridici nascenti dalla tutela degli interessi sociali, e così all'antico edificio enciclopedico del Diritto amministrativo se ne sostituisce un'altro niente migliore, e senza punto provvedere all'economia del lavoro.

Dato che per lo studio delle *res* della pubblica Amministrazione, come opina il Ferraris, necessiti che ogni cultore del Diritto Amministrativo sia un enciclopedico, ciò tutt'al più dimostrerebbe, come fu opportunamente esservato, (2) l'impossibilità che tutte le materie del diritto amministrativo sieno insegnate da un solo professore, o che un solo autore ne scriva o tratti con competenza, non già che esse sieno fuori del dominio del Diritto

(1) *La statistica e la scienza dell'Amministrazione nelle facoltà giuridiche.* Padova, 1878, pag. 82.

(2) **Francone,** *Introduzione al Diritto Pubblico amministrativo.* Milano, 1889, pag. 192.

amministrativo e che debbano passare alla scienza dell' amministrazione restando al diritto amministrativo, soltanto, come vorrebbe appunto il Ferraris, la gerarchia e il contenzioso (1).

Se non che un passo sulla via per chiarire i limiti fra la scienza dell' Amministrazione e il diritto Amministrativo e fermarne la vera distinzione, fu già fatto.

Si cominciò dapprima a distinguere nell' Amministrazione le materie giuridiche dalle sociali, e si attribuirono esclusivamente quelle al diritto amministrativo, e queste alla scienza dell' amministrazione, negandosi così, o almeno dissimulandosi, che le materie sociali potessero costituire obbietto di istituti e di rapporti giuridici. Ma l' Orlando che pure nel suo primo studio intorno all' arduo tema (2), mettendo in sodo la predetta distinzione, e definendo la scienza dell' amministrazione la dottrina dell' ingerenza sociale dello Stato, aveva tacciuto sulla sorte degli istituti e dei rapporti giuridici d' indole sociale, nella sua nuova opera, testè citata *(Principj di diritto Amministrativo)* si adoperò, colla sua solita chiarezza e vigoria di ragionamento, a dimostrare che in quanto l' ingerenza sociale assume forme giuridiche, rientra nel campo di una scienza giuridica, la quale non può essere che il Diritto Amministrativo, concludendo che accanto ad una scienza dell' Amministrazione sociale è duopo che esista un *Diritto dell' Amministrazione sociale*, che sarà parte importante del diritto amministrativo in genere (3). Anzi di cosifatto diritto Amministrativo sociale egli traccia maestrevolmente le linee (4). In tal guisa si è integrato il Diritto Amministrativo nel suo essenziale contenuto. Rimane a fare un ultimo passo; integrare ancora la Scienza dell' Amministrazione attribuendole la teoria dell' Amministrazione di Stato come le si attribuisce la teoria dell' Amministrazione Sociale, e ponendo la distinzione fra scienza dell' Am-

---

(1) L'appunto che facciamo all'illustre Scrittore non scema per nulla la stima che gli professiamo, come quello che fu il primo a divulgare ed illustrare in Italia i canoni della nuova dottrina.

(2) *Diritto Amministrativo e Scienza dell' Amministrazione. — Archivio Giuridico.* Vol. XXXVIII, fasc. 5 e 6.

(3) Op. cit. §. 33 e seg. — Concorda pienamente coll' Orlando l'Avv. **M. La Via Bonelli.** Op. cit. pag. 47 e seg.

(4) Op. cit. §. 475 e seg.

ministrazione e Diritto Amministrativo, non già nell'antitesi fra materie giuridiche e materie sociali, quasichè queste ultime non avessero pure un contenuto giuridico ed esse solo potessero costituire una scienza che non fosse un sistema giuridico; sibbene nell'antitesi fra un sistema di *principii* politico-sociali amministrativi, e un sistema di *norme giuridiche* politico-sociali amministrative.

Non ci dissimuliamo però la difficoltà avvertita dal Ferraris, nel congiungere insieme la trattazione del Diritto amministrativo-politico colla trattazione del Diritto amministrativo sociale, e della Scienza dell'Amministrazione di Stato, colla scienza dell'amministrazione Sociale, cioè a dire di trovare chi abbia tanta perizia nelle discipline politiche e sociali da trattare con uguale competenza le une e le altre sì dal lato teorico che dal lato giuridico; alla quale difficoltà poi si aggiunge l'altra, notata dall'Orlando, rispetto al diritto amministrativo sociale, di mancare cioè esso di una sufficiente elaborazione scientifica (1), talchè potrebbe essere pericoloso di disgiungerlo, per ora, dalla scienza dell'amministrazione sociale per congiungerlo al diritto amministrativo in genere. Ma a queste difficoltà si può in pratica ovviare, col tenere unita la trattazione della parte scientifica colla trattazione della parte giuristica dell'Amministrazione di Stato, e di tenere unita, e da quella separata, la trattazione della parte scientifica, colla trattazione della parte giuristica dell'Amministrazione Sociale; e così si avranno trattati di *Scienza dell'Amministrazione* e *Diritto amministrativo politico o di Stato* e trattati di *Scienza dell'Amministrazione e Diritto amministrativo sociale* (2). Ma scienza

(1) **Orlando,** op. cit. §. 474.

(2) Del resto il progresso scientifico, ha semplificato alquanto il problema, dando vita a discipline che per la cresciuta mole delle loro dottrine, si sono rese indipendenti, staccandosi dalla Scienza dell'Amministrazione e dal Diritto Amministrativo. Così la *Scienza delle Finanze* e *il Diritto Finanziario.* Si può dire altrettanto dell'*Ordinamento Giudiziario* che si considera e si studia quale un'introduzione alla Procedura Civile. Ma non crediamo conveniente spingere oltre gli sdoppiamenti e le *specializzazioni*, creando discipline autonome senza il necessario sviluppo — come una scienza della Gerarchia Civile — una scienza dell'Esercito (Ferraris). « Questo sminuzzamento eccessivo, scrive a tale proposito l'Agnetta Gentile, produce e più produrrà pessimi frutti. La scienza non è l'industria perchè l'abilità a compire un dato lavoro

dell' amministrazione di Stato e scienza dell' amministrazione sociale non saranno che due parti o due aspetti della Scienza generale dell' Amministrazione, siccome diritto amministrativo di Stato e diritto amministrativo sociale, non saranno che due parti o due aspetti del Diritto Amministrativo in genere. Soltanto per ragione ed opportunità di metodo, per renderne più completa la trattazione proponiamo la separazione delle due parti dell' una disciplina scientifica, e la congiunzione coll' analoga materia giuristica dell' altra disciplina, ma entrambe mantengono la loro unità organica di concetto.

In altre parole la distinzione fra Scienza dell' Amministrazione e Diritto amministrativo, non si fonderà più, come adesso, sulla distinzione delle materie amministrative, riconoscendone alcune (le politiche) di competenza esclusiva del Diritto amministrativo, ed altre (le sociali) di esclusiva competenza della scienza dell' Amministrazione; invece il contenuto delle due discipline, per ciò che si riferisce alla *natura* delle materie, sarà identico; ma l' una si differenzierà dall' altra dall' indole o metodo delle indagini; quella, la Scienza dell' Amministrazione, ricercando i principii positivi (non razionali) a cui dev' essere informata l' Amministrazione politica e sociale; questo, il Diritto Amministrativo, le norme giuridiche da cui l' una e l' altra è regolata.

Così intese le due discipline, ci sembra che la scienza dell' Amministrazione si possa definire: *Il sistema dei principii politici e sociali da cui trae lo Stato le norme giuridiche necessarie a ben regolare la pubblica amministrazione.* E il Diritto Amministrativo: *Il sistema delle norme giuridiche che*

---

sia in ragione diretta della limitazione di esso, nè gli studi si coltivano come si fabbricano gli spilli ». Lo sguardo dello scienziato deve potere spaziare sopra un largo orizzonte, nè le ricerche analitiche, la pubblicazione di fonti e di documenti, la cura sollecita dei particolari sono l'opera completa: bisogna che ciascuna pietruzza di questo musaico sia collocata a posto e con la coscienza dell' unità del tutto, e perciò bisogna che all' artefice sia dato spazio sufficiente perchè il suo occhio abbracci l'opera intera e questa non riesca non solamente vera nelle peculiarità sue, ma armonica, organica e bella; nè sembri sovverchia la parola, dacchè è cieco della mente chi non vede che ogni grande costruzione scientifica è pure in certo senso un' opera d' arte. (*Prelezione al Corso della Scienza dell' Amministrazione.* Palermo 1885, pag. 6).

regolano l' azione politica e sociale dello Stato nella pubblica amministrazione (1).

Il definire la scienza dell' amministrazione la dottrina dell' *ingerenza sociale dello Stalo* oltre avere il difetto, già notato, di esclusione delle materie politiche, ha pur quello di fare dell' ingerenza dello Stato nella società un postulato necessario dello Stato, creando appunto una dottrina di questa ingerenza, e preoccupando tutte le questioni intorno la legittimità ed opportunità di essa.

Per quanto l' intervento dello Stato nella Società si voglia ritenere normale e costante, tuttavia non è essenziale agli scopi dello Stato. Nell' ipotesi di una civiltà avvanzata in cui l' attività individuale e collettiva bastassero da sole a procurare il soddisfacimento dei bisogni di prosperità e coltura sociale, è evidente che l' ingerenza dello Stato nella Società potrebbe venir meno o restringersi d' assai, nel qual caso rimarrebbe soltanto allo Stato il compito della tutela giuridica, cioè di garantire ai consociati le condizioni necessarie al pieno e pacifico godimento ed esercizio dei loro diritti, e svolgimento delle loro attività; compito codesto veramente ed unicamente essenziale, perchè è condizione indispensabile all' esistenza politica della Società.

Noi non siamo seguaci della scuola che reputa lo Stato un *male necessario*, ma potendo l' azione dello Stato non essere necessaria, senza per questo detrar nulla, teoricamente parlando,

(1) Usiamo il vocabolo *azione* (dello Stato) invece del vocabolo *attività*, adoperato dall' Orlando, perchè significando quello, in senso filosofico, *l' operazione di una potenza,* e questo la *potenza di operare*, ci sembra più adatto applicare il primo allo Stato la cui azione appunto si considera, massimamente nel Diritto Amministrativo, non in potenza ma in atto. Il ch.° autore giustifica la sua preferenza, adducendo che *l' azione dei poteri dello Stato* è un concetto assai più largo dell' attività dello Stato, diretta al conseguimento dei suoi fini, da esso assegnato come contenuto del Diritto amministrativo (*Principii* ecc. §. 14). Ma ci permettiamo di osservare che la parola *azione* assumerebbe, anche per noi, un troppo esteso significato quando con una particolare specificazione si applicasse ai *poteri* dello Stato, ma non riferendola che allo Stato in genere, non pare che si vada incontro a questo pericolo. Del resto i due vocaboli quanto ad *estensione* di significato si equivalgono, talchè usati senza alcun particolare riferimento, non può l' uno comprendere un concetto più largo dell' altro.

agli scopi che in cosiffatta sfera d' attività può compiere lo Stato, è evidente che l' intervento suo diverrebbe un *male* che deve potersi evitare, e che la Scienza dell' Amministrazione deve, senza sistematiche preoccupazioni, insegnare ad evitare.

Discende da quanto abbiamo detto che la Scienza dell'Amministrazione viene da noi considerata siccome appartenente alle scienze politiche e non già alle scienze sociali.

La scienza dell' amministrazione abbracciando, per quanto abbiamo esposto, e contemplando, secondo il compito proprio, tutti gli obbietti dell' Amministrazione, e quindi anche le materie politiche amministrative, talchè quelle, e le materie sociali amministrative, non sono che due parti o due lati della stessa ed unica scienza, ne segue che la scienza dell' amministrazione non può appartenere in parte alle scienze politiche e in parte alle scienze sociali (1).

Nemmeno, a nostro avviso, può essere classificata, come sostiene l' Orlando, fra le scienze sociali.

Abbiamo detto che le scienze sociali studiano l' organismo sociale, i suoi bisogni, le varie forme dell' attività individuale o collettiva nel soddisfarli. Obbietto quindi delle scienze sociali è *l' attività individuale o collettiva;* obbietto invece della Scienza dell' Amministrazione Sociale è l' azione *positiva e diretta dello Stato,* nell' assicurare od agevolare il soddisfacimento dei bisogni economici, fisici, intellettuali, morali della società. La funzione quindi che esercita lo Stato nella società è *politica* e perciò *politica* dev' essere la scienza che studia tale funzione.

Nè perchè gli scopi di prosperità e coltura, che si propone lo Stato, sono volti al benessere sociale, cangia la natura intrinseca di cosiffatta disciplina, poichè è sempre *l' azione dello stato* applicata a detti scopi, e non già *l' attività* sia pur collettiva, *dei*

(1) L' Avv. **La Via Bonelli** distinguendo esso pure la Scienza dell' Amministrazione in sociale e politica, comprende in quest' ultima, come il Ferraris, la forza pubblica, la gerarchia civile e le finanze, ma diversamente dal Ferraris che classifica le due parti della Scienza dell' Amministrazione fra le scienze *politiche*, sostiene doversi soltanto la Scienza dell' Amministrazione politica assegnare alle scienze politiche, e collocarsi fra le scienze sociali la Scienza dell' Amministrazione sociale. (Op. cit. pag. 14 e seg.).

cittadini, l' obbietto di essa (come è p. es. rispetto all' *economia politica* che meglio perciò chiamerebbesi *sociale*). Lo Stato per l' azione diretta che spiega nella società non muta di personalità, ma rimane sempre un ente essenzialmente politico, o se così vuolsi, un *organo politico* dell' organismo naturale della società. Anzi é in virtù dei mezzi che lo Stato, come tale, può disporre chę gli è dato porgere sì validi sussidi alla Società, e la Scienza dell' Amministrazione sociale investiga appunto in quale piú efficace maniera possa apprestarli, presupponendo già noti, mercè le scienze sociali (sociologia, economia, statistica) i bisogni della società. La denominazione poi di *sociale* che noi pure diamo a questo ramo della scienza dell' amministrazione, non è in contraddizione con quella di *politica* che si applica al ramo della scienza dell' Amministrazione di Stato; soltanto usiamo queste due espressioni per distinguere la natura diversa degli *scopi* che si propone l' azione dello Stato nell' una e nell' altra branca della stessa ed unica disciplina.

L' Orlando nel sostenere l' opposta tesi parte da un ordine di idee diverso. Egli ponendo la distinzione fra Diritto Amministrativo e Scienza dell' Amministrazione nell' antitesi fra materie giuridiche e materie sociali, afferma e dimostra, contro la Stein, che il fatto dell' intervento dello Stato nella Società non varrà mai a mutare in *giuridici* i rapporti *sociali*, e conclude che la natura di questi rapporti resta essenzialmente sociale, come sociale è questa scienza che allo studio di essi esclusivamente si applica (op. cit. §. 471-472). Ma noi che poniamo la suindicata distinzione, fra un sistema di *norme giuridiche* e un sistema di *principii* politico-sociali, siamo, ci sembra, nel vero quando affermiamo che la dottrina dei principii politico-sociali dell' amministrazione pubblica appartiene alle scienze politiche, anche in quella parte che si riferisce all' intervento dello Stato nella Società, perchè studia una funzione che lo Stato compie come organo politico della società medesima.

Dobbiamo poi ancora osservare che l' affermazione fatta dall' Orlando, anche dal suo punto di vista, che l' intervento dello Stato nella Società non possa *mai* mutare in giuridici i rapporti sociali, ci sembra troppo assoluta. Si potrebbe obbiettare altrettanto a noi, e cioè che l' intervento dello Stato non potrà mai mutare in politici i rapporti sociali. Ma l' affermazione, dicemmo,

è troppo assoluta, e quindi l' obbiezione che a noi potrebbe farsi, non è fondata. Non tutti i rapporti sociali si convertono mercè il semplice intervento dello Stato nella Società in giuridici, ma senza dubbio possono diventare, e diventano tali, quelli che lo Stato vien regolando e sancisce con disposizioni legislative, altrimenti non avrebbe senso un diritto amministrativo sociale, che pur l' Orlando ammette. Parimenti non tutte le relazioni sociali per ciò solo che nella società spiega la propria azione lo Stato, diventano politiche, ma tali senza dubbio divengono quelle in cui lo Stato s' ingerisce creando istituti per meglio agevolarne lo sviluppo e per assicurare il soddisfacimento dei bisogni che si propongono.

Riassumendo diremo:

1.° Che duplice essendo lo *scopo* dello Stato nella pubblica amministrazione, *politico* l' uno e *sociale* l' altro, duplice dev' essere l' *oggetto dell' amministrazione*, non che della *Scienza* che porge i fondamenti e fornisce i criteri di essa, e del *Diritto* che ne determina le regole giuridiche.

2.° Che di conseguenza l' Amministrazione pubblica deve distinguersi in *Amministrazione politica o di Stato* e *Amministrazione sociale* — quella che fornisce allo Stato il modo di essere come persona politica — questa il modo di operare come organo della società.

3.° Che all' Amministrazione di Stato corrispondono *la Scienza dell' Amministrazione politica o di Stato* e il *Diritto Amministrativo Politico o di Stato*, e all' Amministrazione sociale, *la Scienza dell' Amministrazione sociale* e *il Diritto Amministrativo sociale.*

4.° Che la Scienza dell' Amministrazione di Stato e Sociale, siccome il Diritto Amministrativo di Stato e Sociale, costituiscono due distinte discipline, ciascuna delle quali abbraccia il duplice oggetto dell' Amministrazione, politico e sociale, talchè scienza dell' Amministrazione politica e scienza dell' Amministrazione sociale non son che due parti della stessa ed unica disciplina; al pari che Diritto Amministrativo di Stato e Diritto Amministrativo sociale non sono che due parti della stessa ed unica disciplina.

5.° Di conseguenza la distinzione fra Scienza dell' Amministrazione e Diritto Amministrativo in genere, non deve ricercarsi nella distinzione delle materie attribuendone alcune esclusivamente alla scienza dell' Amministrazione (materie sociali) ed altre esclusiva-

mente al Diritto Amministrativo (materie politiche) sibbene nella natura e nell' indole delle indagini rispetto alle une e rispetto alle altre, essendo *identico* il *contenuto* di entrambe le discipline.

6.° Che nemmeno deve la distinzione fondarsi sull' antitesi fra materie giuridiche e materie sociali, ma piuttosto sull' antitesi fra un sistema di *norme giuridiche*, e un sistema di *principii* politico-sociali amministrativi.

7.° Che perciò la Scienza dell' Amministrazione (comprendente le due parti, politica e sociale) si potrà definire: *il sistema dei principii politici e sociali da cui trae lo Stato le norme giuridiche necessarie a ben regolare la pubblica amministrazione.* E il Diritto Amministrativo (comprendente similmente le due parti, politica e sociale) *il sistema delle norme giuridiche che regolano l' azione politica e sociale dello Stato nella pubblica amministrazione.*

8.° Che ad ovviare l' inconveniente che in pratica può manifestarsi nel congiungere insieme lo studio delle materie politiche collo studio delle materie sociali dell' Amministrazione, vuoi dal lato teorico e vuoi dal lato giuristico, si possono tenere distinte, nella trattazione di esse, le une dalle altre, e così si avranno trattati di *Scienza dell' Amministrazione e Diritto Amministrativo di Stato* e *Scienza dell' Amministrazione e Diritto Amministrativo sociale.*

9.° Che la Scienza dell' Amministrazione, nelle due parti di cui consta, deve classificarsi fra le scienze politiche e non fra le sociali, perchè anche nella parte che si addimanda *sociale*, studia una funzione che lo Stato compie nella società come organo politico della medesima.

Il desiderio di vedere affrettata la sistemazione delle due discipline, scienza dell' Amministrazione e Diritto Amministrativo, che oggi, anche in Italia, richiamano l' attenzione di tanti studiosi, e di vederle assumere una fisonomia nostrana, originale, emancipandosi dalle dottrine straniere, sotto molti rispetti pregevoli, ma non consone all' indole nostra, ci indusse a manifestare le nostre idee sull' ardua questione.

Ci lusinghiamo che non si troveranno troppo ardite, o strane, e che potranno essere invece il granello che concorra alla ricostruzione del grande edificio.

P. Sabbatini.

LE CAUZIONI DEI TESORIERI DELLE OPERE PIE IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE E DEI REGOLAMENTI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTABILITÀ PER LE ISTITUZIONI DI PUBBLICA BENEFICENZA

Sta nella Legge 17 Luglio 1890 N. 6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza una sola disposizione relativa al servizio di tesoreria dell' Opere Pie; è l' art. 22 il quale stabilisce che di regola tale servizio deve essere affidato all' esattore comunale, ammettendo in via di eccezione che una Opera Pia possa avere un tesoriere speciale e ponendo in ogni caso l' obbligo di prestare cauzione *nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.* Il regolamento poi, o meglio i regolamenti, quello amministrativo e l' altro di contabilità, disciplinano la importante materia con disposizioni che vanno dall' art. 32 all' art. 45 nel primo e che tengono un intero capitolo, il I.° del Tit. 4.° nel regolamento di contabilità (1).

(1) É utile riportare quelle di dette disposizioni che qui particolarmente si richiamano; sono le seguenti:

Art. 22 — Legge — Le congregazioni di carità e le altre istituzioni pubbliche di beneficenza potranno, con l' autorizzazione della Giunta amministrativa, tenuto conto dell' indole e rilevanza delle loro entrate avere uno o più riscuotitori speciali, ed uno speciale tesoriere o cassiere. In caso diverso la riscossione delle entrate è affidata all' esattore comunale e questi di regola funge anche da tesoriere.

I tesorieri debbono prestare cauzione nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 38 — Regolamento di Contabilità — La cauzione che i tesorieri e riscuotitori speciali retribuiti devono prestare, sarà proporzionata alle riscossioni dell' istituzione al momento in cui essi vengono assunti in servizio. Però deve nel contratto stipularsi l' obbligo di aumentare la

Ora una interpretazione a parer nostro inammissibile è stata data a queste disposizioni in un ricorso al Governo del Re di una cospicua Opera Pia contro decisione della Giunta Provinciale Amministrativa colla quale non fu approvata la nomina di tesoriere gratuito con *garanzia soltanto personale.* L' Opera Pia, osservato che la legge limitasi a prescrivere genericamente

---

cauzione in proporzione al possibile aumento delle entrate, delle riscossioni e dei versamenti.

Art. 39 — Le cauzioni possono essere prestate mediante:

a) vincolo su certificati nominativi di rendita dello Stato, ragguagliata al prezzo medio di borsa del semestre precedente;

b) deposito in numerario, cartelle dello Stato od altri fondi pubblici garantiti, valutati colle norme indicate nella lettera *a*, da farsi presso la cassa dei depositi e prestiti od altro istituto di credito o risparmio designato come all' art. 23 della legge.

c) obbligazioni formali rilasciate, a favore dell'istituzione, da istituti di credito di notoria solvenza;

d) ipoteca sopra determinati beni stabili, il cui valore libero superi almeno d' un terzo la somma fissata per cauzione;

ovvero in parte coll' uno ed in parte coll' altro degli indicati mezzi comulativamente.

Quando si tratti di riscossioni di piccola entità, la cauzione dei riscuotitori retribuiti potrà coll' autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa essere versata in contante presso il cassiere dell' istituzione, od essere gradatamente formata colle ritenute sull' aggio.

Art. 40 — Le amministrazioni nel deliberare il conferimento del servizio di cassa, o la nomina del tesoriere o dei riscuotitori speciali retribuiti, e nel proporla all' approvazione della Giunta amministrativa devono indicare;

a) la natura e l' ammontare della cauzione da prestare;

b) l' aggio o compenso che sia da attribuire al tesoriere o riscuotitore;

c) l' ammontare annuo e la speciale natura delle entrate ordinarie dell' istituzione e sue dipendenze;

d) la somma che normalmente può trovarsi in cassa, tenuta presente la disposizione dell' art. 23 della Legge;

e) infine la natura e l' entità delle riscossioni ad essi affidate ed il tempo entro il quale sono obbligati a versare in cassa le somme riscosse.

Le disposizioni contenute nelle lettere *d)* ed *e)* di questo articolo si applicano anche alla nomina del riscuotitore e collettori gratuiti; quella tenuta nella lettera *e)* non applicabile ai tesorieri retribuiti.

l' obbligo della cauzione deferendo al Regolamento di stabilirne la modalità, e che il Regolamento a sua volta enumera è vero diversi modi di cauzioni tutte *reali* ma contempla soltanto i tesorieri e riscuotitori speciali *retribuiti*, deduce che i tesorieri *gratuiti* nel silenzio del regolamento possono anche offrire una malleveria personale. E tale deduzione è anche discreta, poichè la conseguenza logica delle premesse porterebbe assai più oltre e cioè ad ammettere che nel silenzio del regolamento i tesorieri gratuiti possano essere assunti al servizio senza obbligo di garanzia veruna.

Quale si sia in ogni modo la deduzione, la suesposta interpretazione, ripetesi, è a nostro vedere inammissibile, ed eccone senz' altro le ragioni.

Anzitutto sembra implicito nella stessa parola di cauzione usata dall' art. 22 della Legge, che debba trattarsi sempre di cauzione reale. Egli è ben vero che giuridicamente cauzione comprende in genere malleverie sì reali che personali, ma nel senso comune della parola, cauzione usasi piuttosto per determinare una garanzia reale in contrapposto a fidejussione che è garanzia personale. Ora dato il movente della disposizione in esame che fu quello di costituire una seria, positiva e sicura cautela del danaro delle Opere Pie, non si può non ritenere che proposito del legislatore fu quello di prescrivere in ogni caso garanzie reali. E così infatti ha interpretato il pensiero del legislatore lo stesso potere esecutivo, poichè nello stabilire, giusta il mandato avuto, all' art. 39 del Regolamento di contabilità i vari modi di cauzione, nessuna ne annovera che non sia reale. Quindi anche volendo dare il significato giuridico, più largo alla parola cauzione, non si potrebbe ammettere un genere di cauzione diverso da quelli compresi nel regolamento dal momento che l' art. 22 della Legge ammette soltanto quelle cauzioni dichiarate dal regolamento stesso.

Senonchè osservasi dall' Opera Pia ricorrente che se non espressa, la facoltà di potere accettare anche garanzie personali desumesi tacitamente dal fatto che il regolamento di contabilità se annovera soltanto garanzie reali si riferisce però unicamente ai tesorieri e riscuotitori speciali *retribuiti;* permette quindi implicitamente che i tesorieri *gratuiti* possano essere nominati

anche dietro semplici fidejussioni. Ora in contraddittorio a tale argomentazione è da ripetere in primo luogo che la legge non ammettendo che i modi di cauzione stabiliti dal regolamento esclude *ex se* l'ammissibilità di altri modi non espressamente contemplati dal regolamento stesso. Ma a prescindere da ciò si fa osservare come erroneamente intendasi l'attributo di « retribuiti » riferibile anche ai tesorieri, mentre caratterizza soltanto i riscuotitori speciali pei quali non è questione. E se un tenue dubbio su di ciò può rimanere, soffermandosi alla lettera dell'art. 38 del regolamento di contabilità, il quale a maggiore chiarezza avrebbe dovuto dire invece di « ... tesorieri e riscuotitori speciali retribuiti... » « ... i tesorieri *ed i* riscuotitori speciali retribuiti... », cessa anche questo dubbio solo che si prosegua sino all'art. 40 dove è detto: « le amministrazioni nel deliberare il conferimento del servizio di cassa o la nomina del tesoriere *o dei* riscuotitori speciali retribuiti... » separando così ben nettamente gli uni dagli altri. E tale separazione ancor meglio viene delineata dall'ultimo alinea dello stesso articolo, dove a contrapposto dei riscuotitori e collettori retribuiti si accenna a quelli gratuiti. Ma che più? Nello stesso ricorso che si esamina leggonsi queste testuali parole, appunto come conseguenza di un ragionamento basato sullo stesso art. 40: « Ora è più che evidente, dicesi, che con questo articolo il regolamento è venuto ad ammettere che *i riscuotitori e collettori gratuiti* non hanno obbligo di cauzione reale... ». Cosicchè venendosi a restringere anche nel ricorso tale conseguenza ai riscuotitori e collettori gratuiti si demolisce l'argomento più forte addotto nel ricorso stesso, che è quello di equiparare, di porre sotto lo stesso attributo di « retribuiti » i tesorieri ed i riscuotitori speciali, traendo anzi una conseguenza che è all'unissono col nostro pensiero. Imperocchè qui non si esclude già che i riscuotitori speciali gratuiti possano prestare garanzia personale; si sostiene soltanto che si debba sempre richiedere una cauzione reale per i riscuotitori retribuiti in base al regolamento, per i tesorieri *sia gratuiti, sia retribuiti* in base alla legge e alle disposizioni del regolamento stesso che ne esplicano il concetto.

Dopo ciò e dal momento che lo stesso ricorso ritorcendosi contro di sè, viene in appoggio al nostro assunto che è di dimostrare la inaccettabilità della interpretazione che si vorrebbe

dare dall'Opera Pia ricorrente alle disposizioni di legge e di regolamento relative al servizio di tesoreria delle istituzioni di pubblica beneficenza, torna superflua una maggiore dimostrazione. Piuttosto siccome muovesi anche la obbiezione che l'esigere in ogni caso dai tesorieri una cauzione reale privi le Opere Pie del beneficio di potersi valere dell'opera gratuita di benemeriti cittadini, osservandosi essere impossibile che alcuno assuma gratuitamente il servizio di tesoreria col gravoso obbligo di una cauzione reale, giova richiamare quanto si è detto al principio del nostro dire e cioè che la regola è di affidare tale servizio agli esattori comunali, i quali vi sono obbligati per legge e che possono assumerlo col minimo aggravio per le Opere Pie, aggravio compensato dalle garanzie che presenta per sè solo un esattore comunale e che possono anche essere accresciute. È invece eccezione che un' Opera Pia abbia un tesoriere suo proprio e il fatto di averlo denota che le sue rendite sono così cospicue da legittimare non solo, ma da reclamare una maggiore spesa che tende a tenere salvaguardata l'Opera Pia da ogni eventualità. Imperocchè potrebbe accadere che un tesoriere appunto per sottrarsi all' obbligo della cauzione reale offrisse la sua opera gratuita, ripromettendosi di riuscire ugualmente a fare l'interesse suo a danno anche dell'Opera Pia, la quale non avrebbe poi alcuna garanzia positiva per essere indennizzata. Nè si opponga che contro tale pericolo sta la rispettabilità, la responsabilità degli amministratori, i quali non affiderebbero l'importante servizio che a persone pienamente sicure; mutano gli amministratori e col cangiare degli amministratori può mutare la diligenza, la rigidezza di amministrazione, e la legge che deve considerare le cose nella diversità di tempo e di persone non può ispirare le sue disposizioni che a concetti generali ed estesi. Ed appunto ad un concetto generale ed esteso sono ispirate le disposizioni della legge e dei regolamenti sulle istituzioni di pubblica beneficenza che vogliono cauzioni reali da tutti i tesorieri delle Opere Pie, al concetto cioè di costituire per *ogni caso* cautela positiva, sicura del danaro del povero: laonde, concludendo, è nella stessa « ratio legis » rettamente intesa ed applicata dai regolamenti, la migliore confutazione del ricorso che ha dato occasione al presente nostro scritto. *fp.*

SUL RICORSO ALLA 4.ª SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
CONTRO I DECRETI DEL PREFETTO
CHE SOSPENDONO ATTI ESECUTIVI NELL' ESAZIONE DELLE IMPOSTE

In un recente fascicolo del pregiato giornale *Le Imposte Dirette* è trattato il quesito se possa ricorrersi al Consiglio di Stato, 4ª sezione, contro il provvedimento del prefetto che sospende gli atti esecutivi dell'esattore. — L'egregio scrittore ritiene fermamente di sì è così sostiene il proprio asserto.

« Per essere un ricorso deciso da essa Sezione conviene dimostrare i seguenti estremi: 1° che si tratti di *una autorità amministrativa,* o di un corpo amministrativo deliberante; 2° che questo atto o provvedimento abbia *per oggetto un interesse d'individuo*, o di enti morali giuridici; 3° che contro di questo atto non sia dato ricorrere *all'autorità giudiziaria*; 4° che sia travagliato *d'incompetenza, eccesso di potere, o violazione di legge.* 5° che non riguardi materia spettante a giurisdizione o attribuzione contenziosa di corpi o collegi speciali; 6° che non rifletta provvedimenti emanati dal Governo *nello esercizio del potere politico*; 7° che non si riferisca *a decisioni per controversie doganali, o per quistioni sulla leva militare.* »

« Ora secondo noi tutti questi estremi concorrono nella ordinanza del prefetto in omaggio all' art. 72 della citata legge. E prima nessuno metterà in dubbio che la ordinanza sia un atto amministrativo perchè emana da una autorità amministrativa, quale è il Prefetto per eccellenza. »

« Nessuno può tampoco negare che la ordinanza abbia per oggetto un interesse individuale, che possa ledere ora lo interesse dell'esattore ed ora quello dal contribuente. Nessuno inoltre sarà per mettere in forse che dalla ordinanza non sia

dato ricorso avanti l'autorità giudiziaria per essere annullata o modificata; su di che oggi è pacifica tutta la giurisprudenza. Nessuno contesterà ancora che la ordinanza possa essere viziata di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge. Nessuno infine oserà contraddire che la ordinanza sfugga a materia spettante a giurisdizione od attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali. Di fatti il Prefetto non può confondersi con un corpo o un collegio speciale, nè spiegare nella sua ordinanza quella giurisdizione, o quelle attribuzioni contenziose, che si addicono ad essi corpi o collegi, le sole escluse dalla disposizione dell' art. 24. »

« Si potrebbe obbiettare: contro la ordinanza è dato ricorrere all'autorità giudiziaria, ai termini dell' art. 73 della legge 20 Aprile 1871; concorrendo perciò il rimedio avanti il giudice comune la ordinanza non sarebbe più impugnabile direttamente avanti la 4ª Sezione del Consiglio di Stato. Ma questa obiezione non è corretta, nè solida. Il ricorso avanti l'autorità giudiziaria è limitato alla sola domanda delle parti pel risarcimento dei danni e delle spese; ricorso che può spiegarsi ad esecuzione compiuta. Ma non è dato ricorso avanti a detta autorità contro l'ordinanza per essere annullata o modificata; la quale già raggiunto il suo scopo, rimane fuori di ogni attacco e rimedio avanti il potere ordinario. Quindi il provvedimento prefettizio è per sua indole *diffinitivo*. Mancando il ricorso giudiziario l'ordinanza può indubitamente essere denunciata alla 4ª Sezione, la cui competenza non può essere invasa, vinta ed assorbita dalla domanda delle parti avanti i magistrati comuni al fine limitato del danno e delle spese. »

« Pare al principio, da noi sostenuto, sia contraria la recentissima decisione della stessa Sezione, pronunziata nel dì 8 Aprile 1892, tra il Comune di Serignano ed il Prefetto di Parma, ma in sostanza non è così, perocchè, studiata questa decisione pacatamente e senza parzialità, conferma invece la nostra soluzione. La ragione di decidere nel caso che si presentava allo esame di essa Sezione era per uno di quei provvedimenti prefettizii, in tema delle riscossioni delle imposte dirette, i quali rientravano nella dizione dell' art. 100 della legge 20 Aprile 1871, che non sono diffinitivi, appunto perchè contro degli stessi è

dato ricorrere, *in seconda istanza al Ministro delle Finanze;* perciò concorrendo il rimedio non poteva la Sezione ammettere il ricorso. Ma la ragione di decidere sarebbe stata tutt' altra se si fosse trattato di un provvedimento, reso ai termini dell' art. 72 della legge citata, il quale è per sua indole diffinitivo, nè consente rimedio *in seconda istanza avanti il Ministro delle Finanze,* nè tampoco avanti l'autorità giudiziaria. »

« Ciò che la stessa Sezione ha bene avvertito nella sullodata decisione, con le seguenti parole: « Se nel novero dei provve-
» dimenti prefettizii che hanno radice nella legge del 1871 ve
» ne fossero alcuni i *quali non sono suscettivi di rimedio in*
» *via gerarchica* a questo non appartengono di certo quelli i
» quali rientrano nella dizione dell'art. 100. »

« Ove per contrario non fossero suscettivi di quel rimedio, nè rientrassero in quella dizione come è proprio dell'ordinanza, ai termini dell' art. 72, la Sezione indubitatamente avrebbe ammesso il ricorso in conformità della sua motivazione stessa. »

Fin quì l' egregio scrittore del periodico e ci è parso bene occuparci quì di una questione che può essere in pratica interessante, ma non sappiamo trattenerci dal manifestare un dubbio sull' esattezza della risoluzione accennata perchè contro i provvedimenti del prefetto è per norma generale ed assoluta di legge ammesso sempre il ricorso in via gerarchica all' autorità superiore. Può dirsi che il silenzio dell'art. 72 tolga questo diritto?

IL II.° CONGRESSO NAZIONALE DELLE OPERE PIE

E

IL METODO SPERIMENTALE NELLA LEGISLAZIONE

Il II.° Congresso nazionale delle Opere Pie tenutosi non a guari a Firenze, parmi si sia lasciato sfuggire l'occasione, offerta dalla partecipazione ufficiale del Governo al Congresso stesso, per affermare l'importanza dei Congressi nella pratica legislativa.

Esso in luogo di perdersi in discussioni soverchiamente analitiche e di dare troppa importanza a quesiti aventi un valore strettamente amministrativo e già svolti per esteso in tante decisioni delle Giunte Provinciali Amministrative e nei diversi pareri del Consiglio di Stato, avrebbe dovuto innalzarsi al concetto sintetico della pubblica beneficenza in rapporto alle leggi che la regolano e alle esigenze della vita sociale, per affermare la necessità dell'accordo di questi due elementi coll'oggetto principale e così la completa armonia tra il fine ed i mezzi.

Ciò non è stato fatto, e il Congresso ha assunto un'importanza più che altro astratta, perciò che si è abbandonato troppo al piacere di discutere per discutere.

Già il Presidente On. Barsanti nel suo discorso inaugurale, aveva in due parole tracciata la posizione del Congresso, col raccomandare di *non fare dell'accademia, nè d'invadere la sfera del potere legislativo.*

All'ultima parte di questa raccomandazione esso ha pienamente ubbidito; alla seconda no, sicchè possiamo dire che per evitare Scilla è caduto in Carridi.

Lo scopo del Congresso doveva essere, secondo me, quello di dire in una certa forma solenne al Governo: « badate, il
» piano legislativo che vi siete tracciato, non combina in tutto
» coi risultati della pratica e dell' esperienza; anzi in esso si ri-
» scontrano delle dissonanze, delle lacune, delle superfluità, dei
» difetti insomma, come ebbero a dire tanto l' on. Barsanti
» quanto l' on. Rosano, difetti che bisogna togliere e correggere
» per ristabilire quell' armonia tra l' idealità e la realtà senza
» della quale il fatto sociale che vi siete proposto di regolare,
» resta in alcuni punti infrenato e in altri addirittura sconvol-
» to, e questo vi diciamo non per voglia di darvi dei consigli,
» ma perchè, chiamati ad applicare il vostro piano, ci troviamo
» nell' alternativa, o di non farlo, o facendolo, di vedere riuscire
» l' effetto opposto a quello che voi vi eravate ripromesso e che
» tutti ci attendevamo nell' interesse dell' umanità sofferente a
» contatto della quale, pel nostro ufficio, ogni giorno ci tro-
» viamo.

Tale doveva essere, secondo me, lo scopo del Congresso.

A meglio raggiungerlo, non solo sarebbe stato d' uopo di invocare genericamente l' azione del Governo, ma di discutere anche sul modo di procurarsela, è ciò per prima cosa, appunto per dare subito al Congresso quell' intonazione di praticità che poi in effetto non ha avuto.

Il Congresso era stato aperto sotto un' alba rosea e promettente tale avendolo reso la presenza di S. A. R. il Duca d' Aosta rappresentante di quell' augusta casa sul cui scudo potrebbe iscriversi il motto — *eroismo* e *carità* —, e così pure la presenza del rappresentante del Governo nella persona del Sotto Segretario di Stato on. Rosano che inaugurò la seduta con un discorso veramente pratico, dotto ed eloquente.

I congressisti beandosi in questo splendido inizio, non s' avvidero essere quello più che altro un miraggio, sotto cui restava sempre il deserto arido e sconfortante in mezzo al quale si accingevano ad alzare la voce.

Uscendo dal linguaggio figurato, dirò, che qualunque possa essere l' opinione personale dei membri dell' attuale Governo intorno alla legge delle Opere Pie, e sotto qualunque forma possa essere stata manifestata al Congresso, essa non influisce meno-

mamente sullo stato della legge, perciò che il modificarla non dipende tanto dalla loro volontà, quanto da un dato momento politico, momento che i Ministri anzichè creare, trovano e subiscono.

Per convincersene basta pensare al risultato di tutti i congressi in Italia. Si può dire che presso di noi non si sono mai avuti tanti congressi come in questi ultimi tempi, ciò che mostra del resto il lodevole interessamento spiegato dalle nostre classi colte, ad avere leggi buone, giuste e sopratutto utili, e dico sopratutto, perchè il valore d'una legge non cessa dall'essere misurato dal grado di sua utilità, Ricordo pertanto un congresso di ragionieri, d'ingegneri, di medici, di maestri, un congresso dei Monti di Pietà tenutosi in Padova; un congresso giuridico tenutosi a Firenze; il 1.° congresso delle Opere Pie tenutosi a Bologna; un congresso intercomunale tenutosi in Ancona e forse altri che ora non rammento.

Ebbene, ve n'è nessuno che abbia ottenuto un qualche risultato pratico? Che possa cioè dire di avere esercitato la benchè minima influenza sulle decisioni del Governo? Nessuno. Il Governo non ha mostrato mai nessuno interessamento pei congressi, nè si è punto curato di ciò che abbiano detto e di ciò che abbiano fatto; solo con quella vernice di cortesia che è troppo spesso indipendente dalla vera sincerità, si è limitato ad accoglierne benevolmente le commissioni, a prodigar loro encomi e incoraggiamenti e a promettere, largamente promettere quelle *prese in considerazione* di cui tutti omai conoscono il valore. *Bravi! Fate, studiate, lavorate, il Governo sarà lieto di accogliere il risultato dei vostri studi, dei vostri lavori.*

È questa la formula sacramentale colla quale si chiudono tutti i Congressi anzi, si può dire che ne sia l'esequie solenne, perchè dopo quest'atto ogni Congresso resta per sempre sepolto.

Tale sarà pure indubbiamente la sorte del II.° Congresso di Firenze non ostante i buoni auspici sotto i quali è stato inaugurato.

Per riuscire a qualche cosa di pratico e di utile, occorreva che il Congresso avesse subito approfittato delle buone intenzioni del Governo, per spingerlo a fare qualche cosa che se non altro avesse servito a modificare alquanto l'ambiente sfavorevole in

mezzo al quale oggi si svolgono i Congressi e in genere tutte le manifestazioni della pubblica opinione, tanto che si può dire mancare affatto da noi quelle manifestazioni grandi, serie e solenni della pubblica opinione che troviamo in Francia e in Inghilterra. In Italia si hanno le agitazioni scomposte dei partiti extra legali, o i voti accademici dei congressi, ma la voce della pubblica opinione autorevolmente espressa, all' infuori del giornalismo, (povera cosa anch' esso!) non esiste. La ragione del male, bisogna cercarla nella nostra storia. Infatti, l' Italia dopo essere stata sì a lungo curvata sotto il giogo di governi dispotici, non poteva sorgere con una educazione politica completa. La pubblica opinione da noi non aveva mai avuto campo di esercitarsi; tutte le volte che aveva tentato di pronunciarsi era stata violentemente repressa e i pochi momenti in cui potè reagire, segnano le date gloriose del nostro martirologio e delle nostre rivoluzioni.

Il maggiore male però è, che mentre il nuovo Governo nazionale, avrebbe dovuto rianimare questa voce che è come la espressione della coscienza popolare, la trascurò affatto, anzi come tutti i governi rappresentativi, si mostrò geloso perfino dell' apparenza della più sana, disinteressata e indiretta intromissione sua nei pubblici negozi.

È questo un grave difetto della nostra vita pubblica, difetto che resterà fino a che il Governo non sarà riuscito a spostarsi dall' attuale sua base troppo rigidamente burocratica.

La burocrazia, questa novella forma di *mandarinato,* come la chiama *Courcelle Seneuil* (1) perciò che fa, che ordina e che eseguisce, non ammette intromissioni, non accetta consigli. L' opera personale dei ministri resta assorbita dall' opera collettiva e impersonale dei ministeri: nove decimi delle cose compiute dai Ministri e dalle Camere è opera della burocrazia. Le Camere poi se ne rivalgono coll' arrogarsi un pò di quel diritto divino e un pò di quell' infallibilità che una volta erano gli attaccapanni delle corone e delle tiare.

Tutto ciò che non passa pei lambichi della burocrazia e del parlamento non ha presso di noi via d' uscita, quindi nessuna via

(1) *Le Societé Moderne,* cap. XIII, pag. 368.

d' uscita per la pubblica opinione sotto qualunque veste si presenti.

Ecco la ragione dell' indifferenza con cui si accolgono nelle alte sfere governative i congressi.

In Italia è facile trovare un impiegato dell' amministrazione centrale, che abbia lavorato intorno ad una legge che poi il Ministro ha sottoscritto e le Camere approvato, ma non si è mai dato il caso che una legge sia dovuta all' opera e all' influenza anche lontanamente indiretta di un congresso per quanto costituito di scienziati, o anche solo di uomini competenti.

È vero che non spetta ai congressi di far leggi, nè io certo vorrei che le facessero, solo sarebbe desiderabile che il Parlamento fosse messo in grado di saperle fare. Invece esso è ora l' organismo *antilegislativo* per eccellenza. Infatti, o una legge trova alla Camera una larga e animata discussione e allora vuol dire che si è insinuata la passione di parte e che si è fatto strada un motivo politico qualunque, estraneo alla sostanza della legge stessa, per cui in luogo di votare per essa, si vota per la fiducia o la sfiducia, ossia per la vita e per la morte del ministero. Oppure la legge non ha l' onore di un dibattito vivo, largo e appassionato e allora vuol dire che la Camera non se ne interessa, sicchè viene approvata senza che si abbia coscienza dei suoi effetti buoni, o cattivi, utili, o dannosi (1).

In questa categoria vanno per lo meno collocate tutte le leggi presentate alla vigilia delle vacanze, o all' imminenza di chiusura di sessione, o di scioglimento delle Camere alle quali è negato perfino l' onore di una discussione *pro forma*.

In generale si può dire che la ragione storica, giuridica, psicologica e sociale di una legge sfugge quasi sempre all' esame della Camera, la quale giudica e vota o per ragioni di parte e in tutti i casi per prevenzione o per impressioni del momento.

Di qui il periodo di decadenza legislativa che attraversiamo e lo sconforto profondo che in tutti produce.

---

(1) L' incoscienza del *così detto legislatore* è stata testè magistralmente delineata dal dotto e geniale penalista, della cui amicizia altamente mi onoro, On. Prof. Enrico Ferri nel pregiato periodico — La Scuola Positiva — (28 Febbraio, pag. 159).

Parrebbe cosa naturale quella di modificare la legge una volta trovata cattiva. Invece non è così, perchè una legge una volta sancita, o buona o cattiva che sia, deve avere la maggior durata possibile, altrimenti si ritiene scapitarci e Governo e Camere e tutti, ciò che per lo più viene espresso col famoso verso di Dante — *a mezzo Novembre non giunge quel che tu d' Ottobre fili* — verso che applicato comunemente tanto al bene che al male conduce a questo assurdo, che una volta commesso un errore diventa saggio il persistervi anzichè il correggersi.

Dal 1862 in cui Marco Minghetti relatore della prima legge sulle Opere Pie riconosceva aver essa dei difetti che sarebbero poi stati corretti per via, al 1891 in cui venne messa in vigore la legge nuova, trascorsero non meno di trent' anni. Anche l' on. Rosano nel discorso inaugurale del Congresso, premettendo che *errare humanum est*, ammetteva che la nuova legge aveva non pochi difetti che appunto segnalava perchè si avesse meglio l' opportunità di correggerli.

Ecco dunque che si presentava l' occasione al Congresso di aprire le sue discussioni col dire all' on. rappresentante del Governo , cogliendo a volo la sua spontanea dichiarazione : a noi il completare l' elenco dei difetti che si riscontrano nella vigente legge delle Opere Pie, a voi il provvedere alla loro correzione.

Così il Congresso si sarebbe messo senz' altro su quel terreno pratico tracciatogli dal suo Presidente e sul quale certo non l' avrebbe seguito l' on. rapresentante del Governo appunto perchè sapeva che non avrebbe avuto connivente a sè la Camera in quanto segue una ragione d' essere sua propria in gran parte estranea a quei criteri di sperimentalità in nome dei quali doveva parlare il Congresso.

Quella sperimentalità che costituisce la base di tutti gli atti della vita umana; quella sperimentalità applicata con felice intuito tre secoli fa da Galileo Galilei alla ricerca dei fatti naturali, indi portata sul terreno degli studi sociali da Baccone, da Cartesio, da Leibnitz e da Kant che, come dice il poeta, uccise l' autoritarismo *col freddo ago della sua ragione pura*, o a meglio dire, col principio della relatività della conoscenza umana; quella sperimentalità insomma che è entrata trionfante in tutti

i rami dello scibile umano cacciandone il dogma, l'*a priori*, l'assoluto e spezzando le forme fisse e cristallizzate del pensiero, non ha potuto ancora porre il piede sul terreno della pratica legislativa.

Qui domina, come sempre l'assoluto, l'*a priori*, il convenzionale; e la ragione si deve trovare ancora una volta sulla base essenzialmente formalistica e burocratica su cui posa il Governo.

Infatti le leggi si preparano in gran parte dalla burocrazia sopra massime fisse, sopra formule stabili, sopra precedenti già in corso; poi passano alle Camere dove un gruppo designato di commissari e di relatori, costituenti quasi una classe privilegiata di deputati e di senatori, s'impadronisce dei progetti di legge e li manda avanti sopra una falsa riga di precedenti, con metodi e con ordini fissi conducenti sempre a risultati preventivamente accertati, sicchè prima che il progetto sia dalla Camera esaurito, se ne conosce già l'esito.

Da ultimo tornano al loro punto di partenza, vale a dire, nelle mani della burocrazia, di questo grande organismo di cui l'impersonalità copre troppo spesso l'irrazionalità degli atti. Essa in materia di applicazione di leggi, fa e non discute; non suggerisce miglioramenti; abituata a trovarsi ogni giorno in faccia all'assurdo, diventa per la forza delle cose sempre più scettica e indifferente. Per essa tutto va bene: la questione è di sbarcare il lunario, pel resto che le leggi siano buone o cattive poco monta. Sapendo che in alto si è in genere restii a qualunque cambiamento; se interrogata sulla bontà ed efficacia di una legge o di un provvedimento, in massima risponde che tutto va bene. Si domandi p. es. ai 69 Prefetti d'Italia, se la legge delle Opere Pie vada bene, risponderanno di sì; domandate loro se la parte della legge Comunale e Provinciale che riguarda l'istituzione della Giunta Provinciale Amministrativa sia buona, e risponderanno che è una perfezione, quantunque sia omai accertato che le Giunte sono inclinate troppo spesso a sostituirsi all'Amministrazione e quindi più ad amministrare che a tutelare e a controllare come solo dovrebbero fare.

Da queste risposte ottimiste che scendono dalle alte sfere della burocrazia, i Ministri traggono poi la convinzione che nulla

siavi da innovare, o da modificare e quindi resistono per preconcetto a qualunque tendenza modificatrice e innovatrice che muova dal paese e dalla Camera.

Dati adunque dei funzionari che giurano sul verbo delle leggi fatte in gran parte da loro, dati dei Ministri che si segnano colle mani dei rispettivi funzionari, è naturale che oltre ad aversi delle leggi cattive perchè nate da un ambiente artificiale e ristretto, si abbia anche l'immobilismo, quindi, ripeto, il malcontento generale per questa decadenza legislativa e quindi la ragione d'essere dei congressi che sono come gl'interpreti di tale malcontento.

Ora si presenta il dilemma: o è fatale che tale indirizzo di cose debba durare immutato e allora non resta di meglio che persuadersi dell'inutilità di qualunque congresso, e rinunciarvi. Oppure può cambiare, e allora è necessario per prima cosa adoperarsi perchè tale possibilità abbia la sua attuazione, il che non parmi difficile, solo che si arrivi a formare un ambiente favorevole al libero esplicarsi della pubblica opinione avvicinandola all'organismo legislativo in modo che possa trarre da essa ispirazione e forza.

Ciò non può dipendere che da un cambiamento di metodo del processo legislativo, e dicendo *cambiamento* non intendo dire *soppressione, spostamento, trasformazione* ecc., cose che nell'odierna tendenza alla stazionarietà, non sarebbe pratico il domandare; ma solo introduzione di qualche nuovo elemento che serva a rafforzare e a integrare l'organismo legislativo, la cui imperfezione diventa troppo spesso negazione di progresso.

Quando i partiti si affannano ad esaltare i pregi intellettuali dei loro uomini politici e ad abbassare i meriti degli avversari, e credono con questo di guadagnare qualche cosa alla causa della libertà e all'incremento delle pubbliche istituzioni, non fanno che mettere in evidenza delle forze destinate all'atto pratico a fallire la prova.

A che serve infatti il diverso nome dato alle cose, il diverso colorito dato ai programmi, e il continuo succedersi di questi o quegli individui al potere, quando l'indirizzo delle cose e il metodo è sempre quello?

A che mai avrebbe approdato il genio di Galileo Galilei se avesse proseguito nei metodi di studio usati da coloro al cui cospetto fu chiamato a comparire colla veste del reo?

Se i sistemi seguiti dagli alchimisti nelle loro segrete elocubrazioni e nei loro bizzarri esperimenti, non fossero stati sostituiti da metodi positivi e scientifici, sarebbe forse mai sorta la chimica?

Se il modo di studiare l'uomo, la società, il bene, il male, il delitto e la pena, fosse stato sempre quello praticato in passato, la scuola penale avente a suoi antesignani *Beccaria, Romagnosi, Carmignani* e sommo fra tutti il *Carrara*, sarebbe mai sorta?

E se il metodo seguito da questi nel considerare la libertà, l'imputabilità, la responsabilità e le conseguenze loro, fosse rimasto invariato, il nuovo indirizzo dato oggidì al giure penale della scuola positiva, formerebbe forse, come forma infatti, il vanto della nostra nazione?

« Tutto un mondo di cose, osserva giustamente il Professor
» Mosso (1), importantissimo nella fisiologia delle emozioni e nella
» circolazione del sangue sarebbe ancora ignoto se i fisiologi
» fossero sempre là a tastare il polso come si è usato dai medici
» dai tempi più remoti fino ai nostri giorni. Coi vecchi metodi
» non saremmo mai riusciti a contemplare lo spettacolo delle
» svariate e continue modificazioni che presenta il movimento
» del sangue nel cervello, nella mano e nel piede. Accadeva al
» fisiologo come a chi, dovendo studiare la vita d'una grande
» città, non potesse far altro che guardare da un terrazzo il via
» vai della folla e le correnti del popolo nelle strade. È
» solo in questi ultimi anni che siamo riusciti a penetrare dal
» tetto nelle case per spiare la vita intima di ciascuna famiglia
» e studiare l'irrigazione del sangue negli organi del corpo
» mentre essi lavorano e riposano ».

Tutto questo vuol dire che il progresso non dipende tanto dalle persone quanto dai mezzi, vuol dire insomma che ogni progresso si traduce in un' applicazione di metodo.

(1) *La Paura*, Cap. IV, pag. 82.

Quando infatti vediamo il presente segnare un miglioramento sul passato, vuol forse dire che la quantità, la qualità, la forma e i componenti della materia cervello, siano differenti oggi da quelli di ieri? No, la causa deve cercarsi nell'ambiente che serve da eccitante al cervello perciò che è quello che costituisce il movente determinatore delle idee. Dato che l'uomo disponga di un cumulo di esperienze e di mezzi maggiore di quello che prima possedeva, vuol dire che trovandosi in un ambiente diverso dal precedente, l'inquadramento delle sue idee si disporrà in una forma analoga all'ambiente, per cui se questo è più largo, più libero e più ricco, si avranno idee più complete e meglio rispondenti alla realtà.

Ora mentre una maggiore larghezza di vedute, una maggiore somma di mezzi e di esperienze e un più ampio inquadramento di idee è venuto man mano esplicandosi in tante parti del sapere e dell'attività umana, altrettanto non si è verificato nel campo legislativo.

Anzi mentre il corso della scienza si è andato facendo sempre più largo e copioso, man mano che si è avvicinato al presente, per trovare esempi di buona legislazione dobbiamo invece rimontare sempre più verso il passato.

Ecco perchè io dicevo fin da principio, che non erano le intenzioni e le promesse dell'onor. Rosano o di qualunque altro membro del Governo quelle che avrebbero dato forma e conclusione pratica al Congresso, ma solo l'opera che il medesimo avesse saputo iniziare per determinare un cambiamento di metodo nel processo legislativo, tale da permettere che l'opinione pubblica in tutte le sue forme, potesse un giorno pervenire ad esercitare un'influenza legale sulla legislazione.

Per giungere a questo, basterebbe ottenere che l'approvazione delle leggi avesse luogo in due periodi, o letture, separate fra loro da un certo intervallo di anni durante il quale la legge venisse applicata in via d'esperimento, per esser poi sottoposta di nuovo col corredo dei dati dell'esperienza alle definitive deliberazioni della Camera.

Forse si può obbiettare, che il Governo, o anche le Camere di loro iniziativa, hanno sempre il potere di tornar sopra alle loro deliberazioni. Ciò è vero; ma è appunto questa potenzialità

vaga e generica, quella che fa sì che per paura di cambiare troppo spesso, o troppo presto, si finisce per non cambiare mai, oppure si cambia sì, ma con criteri personali, o determinati da ragioni suggerite dal momento politico, o da circostanze in gran parte estranee all' obbiettività della legge.

Quindi dato che la legge debba avere un periodo di sperimentabilità, variabile a seconda dell'importanza della diverse leggi, si dovrebbe istituire un apposito ufficio coll' incarico di raccogliere tutte le informazioni che si potessero avere sulla legge sottoposta ad esperimento, informazioni provenienti da pubblicazioni di qualunque specie, da sedute di enti morali, da voti di comizî, di congressi e di qualsiasi altra riunione, e in caso che mancassero queste diverse manifestazioni della pubblica opinione, il Governo dovrebbe provocare le necessarie informazioni, o per mezzo di ispezioni, o inviando dei *questionari* alle persone che si giudicassero competenti ed istituendo anche dei premi a chi pubblicasse le migliori monografie sull' argomento.

Questo cumulo di notizie, di dati e di informazioni, riassunto e ordinato sistematicamente dovrebbe essere allegato al progetto di legge che il Governo avrebbe l' obbligo di presentare alle Camere, le quali a loro volta avrebbero modo di pronunciarsi veramente *ex informata conscientia.*

Se ciò fosse stato praticato, credo che la legge delle Opere Pie sarebbe riuscita diversa da quella che è. Indipendentemente da ciò, l' importanza della mia proposta si desume da questo, che è tutto un metodo legislativo che verrebbe sostanzialmente cambiato. Per essa si porterebbe in mezzo ai nostri ordinamenti pubblici, un po' fiacchi e un po' inerti, una gran corrente di attività intellettiva; per essa si determinerebbe quel passaggio dall'*apriorismo* alla *sperimentalità* che ha portato uno spirito vivificatore in tutto il sapere umano.

Il parlamentarismo ha molti e gravi difetti e i pensatori e i dilettanti di studi politici sociali si sbracciano a cercarne i rimedi. Non a guari il Professor Castori dell' Università di Padova, che cito a titolo d' onore, proponeva l' impianto in Roma di uno istituto scientifico avente l' incarico della preparazione delle leggi. È questo un provvedimento ad ordine chiuso : io ne invoco uno che non abbia limiti e che sia aperto all' esplicazione dei voti

dei congressi, all' aspirazione del paese, ai bisogni dei cittadini, ai risultati della pratica e della scienza. Chiamando la nazione a testimoniare sulla bontà e sull' efficacia delle leggi, intendo farla concorrere all' opera della sua legislazione, rendendo così praticamente vero quanto è detto in senso teorico, che cioè *le leggi sono l' espressione della coscienza nazionale*.

E ognun vede come sarebbe stato bello che tale proposta fosse partita da Firenze, dalla città gentile in cui il *provando* e *riprovando* e l' appello al giudizio del pubblico, ebbe così nobili tradizioni, tali da far uscire quell' arte che fu emanazione spontanea e squisita di tutto un popolo che ha legato in eterno alla storia dell' arte e della civiltà il suo nome e la sua gloria.

MATTEO MAGGETTI.

DISTINTIVI DEI SINDACI

Può il sindaco cingere la fascia tricolore soltanto come ufficiale del governo o ancora nelle occasioni solenni quali quelle di premiazioni scolastiche?

Ci si fa questo quesito al quale ci sembra risponda la lettera e lo spirito della legge.

La lettera: 1.° perchè l'art. 130 della legge in cui si dice *i distintivi dei sindaci sono determinati da un regolamento approvato dal Re* non solo non distingue, ma è posto prima degli articoli in cui si parla delle differenti attribuzioni del sindaco e come capo dell'amministrazione e come ufficiale del governo; è l'ultimo di quella serie di articoli che comincia col 121 in cui si notano le due specie di attribuzioni e che si applicano al sindaco in entrambe le qualità: 2.° perchè l'art. 62 del regolamento che accenna al distintivo è pur posto assieme ad altri articoli che evidentemente si riferiscono al sindaco in entrambe le qualità, come il 63 che riguarda le delegazioni fatte dal sindaco ad assessori.

Lo spirito perchè nulla mostra in tutto il contesto della legge che il legislatore abbia voluto che il sindaco abbia differente modo di azione nell'una o nell'altra qualità e perchè i distintivi servendo appunto a *distinguere* il sindaco nelle cerimonie in cui egli interviene non potrebbe scindersi sempre la qualità per cui prende parte ad esse.

COME SI FANNO LE LEGGI

Dall' ottimo *Segretario comunale* riportiamo il seguente articoletto:

Spesa minima per un matrimonio — Un Quesito

« La tabella A annessa alla relazione ministeriale sul disegno di legge per la precedenza obbligatoria del matrimonio civile al religioso (presentato alla Camera dal ministro On. Bonacci nella seduta 17 Dicembre 1892) e ripresentato a termini dell' art. 47 del Reg.° nella seduta del 28 Febbraio 1893, documento N. 108), tabella intesa a sviluppare il calcolo della spesa minima occorrente per un matrimonio civile, suppone il caso che gli sposi, nati nello stesso Comune, vi abbiano sempre vissuto senza mai allontanarsene, che non abbiano bisogno del consenso degli ascendenti, nè di quello del Consiglio di famiglia o di tutela, che possano presentare l' atto di nascita, che non vi sia tra loro alcun impedimento dispensabile, che nessuno di loro sia stato coniugato altra volta.

La spesa vi è calcolata come segue:

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DEGLI ATTI	TASSE DI BOLLO — Legge 13 Sett. 1874 N. 2077 Art. 20 N. 18-19	DIRITTI spettanti al Com. — R. D. 15 Nov. 1865 N. 145	TOTALE
1	Atti di nascita degli sposi (C. C. art. 79)	1.20	1.00	2.20
2	Pubblicazioni (C. C. art. 70)	1.20	—	1.20
	Totale	2.40	1.—	3.40

Senza la pretesa di bandire un concorso a premio per la soluzione di questo specioso quesito domandiamo semplicemente agli studiosi ed agli amatori della materia se trovano esatto il computo del Ministero e preghiamo di suffragare le risposte con argomenti desunti dalla legge, dai regolamenti e dalla giurisprudenza ».

Abbiamo riportato quest' articoletto non per rispondere al quesito a cui è troppo facile dare più di una risposta, ad es. quella derivante dall' ultimo capoverso dell' art. 89 del regolamento per l' esecuzione del Codice Civile, ma per fare alcune considerazioni sul modo con cui in Italia si compilano le leggi.

Tutti sanno il modo con cui fu coordinata a testo unico la legge com. e prov. e gli inconvenienti che ne derivarono: non tutti ugualmente sanno, ma non è meno vero che nel regolamento 1892 sull' esazione delle imposte dirette vi è un articolo in cui si mostra ritenere che il prefetto sia tuttora presidente della deputazione provinciale, il regolamento sui conciliatori dà luogo a mille dubbii ed è stato pubblicato il 28 dicembre per andare in vigore il 1° gennaio quando non era in molti Comuni neppur arrivato.

La trascuratezza con cui si attende ad una funzione importantissima come quella della promulgazione e pubblicazione delle leggi è fenomenale: basti l' accennare all' immenso ritardo con

cui arrivano gli esemplari delle leggi per le pubblicazioni agli albi pretori.

Tutte queste cose che i funzionari e governativi e comunali dei vari luoghi hanno notato migliaia di volte, pare non si rimarchino mai colà dove si puote ciò che si vuole e perciò abbiamo voluto farne cenno perchè ci pare che sarebbe ora di provvedere a che coloro che compilano le leggi sapessero almeno che ne esistono delle altre colle quali ognuna di essa deve essere coordinata.

L' ESERCIZIO DELL' AZIONE TUTORIA SUI PROVVEDIMENTI PRESI IN LINEA D' URGENZA DALLE GIUNTE MUNICIPALI

È assai dibattuta la questione se abbia la Giunta Provinciale Amministrativa a conoscere subito dei provvedimenti che giusta l' art.° 118 della Legge Comunale le Giunte municipali possono adottare sotto la loro responsabilità e che a tenore di legge abbisognano della sua omologazione, ovvero se debba essa riservare l' esame di tali provvedimenti dopo essere intervenuta per parte dei Consigli Comunali la ratifica dei provvedimenti stessi. In appoggio della seconda tesi si osserva essere intempestivo l'intervento della Giunta Provinciale Amministrativa in merito a provvedimenti che sino a ratifica consigliare non possono ritenersi definitivi, perfetti; trovasi poi inopportuno, non conveniente che il Consesso tutorio affronti la eventualità di approvare un provvedimento il quale non abbia poi ad ottenere la ratifica consigliare.

Queste considerazioni non ci persuadono, e siccome il nostro voto è invece per l'altra tesi, spetta a noi il compito di svolgere il ragionamento che ad esso ci conduce.

Ed anzitutto: l'asserir che i provvedimenti di cui parlasi non possono ritenersi definitivi, perfetti sino a ratifica consigliare, sembra che equivalga a distruggere la ragione della disposizione portata dall'art. 118 della Legge. La Legge, dando facoltà alle Giunte di deliberare a vece dei Consigli, ha avuto in vista di provvedere ai casi urgenti, eccezionali nei quali sia danno indugiare la esecuzione di un provvedimento. La deliberazione quindi di una Giunta presa a forma dell'art. 118 prementovato, perchè risponda al suo scopo, deve essere pienamente esecutiva ne' suoi effetti e di fronte ai terzi, come se provenisse

dall' autorità consigliare, e se il Consiglio poi non la ratificherà, l' effetto della negata ratifica non potrà essere che di costituire responsabili degli eventuali danni in solido i componentti della Giunta.

Sta è vero, che dando questo solo effetto alla mancata ratifica consigliare si espone a grave rischio l' interesse del Comune, in quanto che la responsibilità delle Giunte se solennemente dichiarata nella legge in fatto riducesi ad una parvenza di garanzia pei Comuni, data la base larga e democratica di costituzione dei nostri corpi amministrativi, per cui entrano a farne parte persone che nel più dei casi non hanno mezzi di fortuna o ne hanno in misura inadeguata. Ma siccome questa considerazione, sebbene seria e grave, non può distruggere la ragione evidente di una disposizione di legge, pare a noi che possa invece rivolgersi a argomento per sostenere che anche le deliberazioni di urgenza delle Giunte Municipali debbono essere sottoposte alla omologazione dell' autorità tutoria. Ed infatti, dato che i provvedimenti di che trattasi, come si è sopra esposto, debbono essere ritenuti definitivi *ope legis*, ammesso che la responsabilità dei componenti delle Giunte nel maggior numero dei casi non rappresenta una reale garanzia, come non ravvisare la convenienza che a maggiore salvaguardia dell' interesse dei Comuni si abbia a richiedere anche per le deliberazioni prese di urgenza dalle Giunte Municipali la omologazione della Giunta Provinciale Amministrativa? La Giunta Provinciale Amministrativa non interviene che per giudicare dell' intrinseco valore di un possedimento e ponendo mente soltanto all' interesse degli enti affidati alla sua tutela, esamina esclusivamene se un dato provvedimento sia o no opportuno ed utile, senza preoccuparsi affatto se il provvedimento stesso sia stato adottato da una Giunta o da un Consiglio. Dopo tutto questa circostanza non può avere un grande valore, ove si consideri come una Giunta Municipale più che la presunzione abbia la quasi certezza della ratifica consigliare di una sua deliberazione, rispecchiando essa la maggioranza del Consiglio; in ogni caso poi deve preoccupare soltanto l' Autorità Governativa cui incombe di vegliare per la osservanza delle disposizioni di legge.

Ma un'altra considerazione viene ancor meglio a soccorso della tesi che qui sostienesi; ed è che la legge coll'art. 118 dà alle Giunte municipali in casi di urgenza le stesse facoltà che hanno i Consigli, ma non intende certo d'attribuire ad esse facoltà maggiori. I Consigli comunali possono, è vero, in base all'art. 164, 2° alinea, della Legge comunale dare immediata esecuzione alle loro deliberazioni di urgenza ma a quelle soltanto soggette al semplice visto dell'Autorità governativa; le altre deliberazioni debbono in ogni caso riportare *prima* la omologazione dell'autorità tutoria. E come non è dato fare senza di essa ai Consigli, nemmeno debbono poterne fare senza le Giunte municipali; deliberino pure in luogo dei Consigli, e nei modi e colle facoltà ai Consigli stessi accordate, ma se deliberano su oggetti sottoposti per legge all'approvazione tutoria la esecuzione delle deliberazioni relative non può avverarsi prima di tale approvazione. Nè si può allegare la urgenza di dare immediato corso ad un provvedimento, imperocchè, a prescindere dalla riflessione che ben poco ritardo deriva dall'attendere la omologazione tutoria, potendosi benissimo ottenere che la Giunta Provinciale Amministrativa, per riunire la quale non vi sono certo le formalità e le difficoltà che per riunire un Consiglio comunale, la conceda subito, la urgenza non può in ogni modo prevalere sull'obbligo di osservare una delle più importanti disposizioni di legge che tende a meglio guarentire gl'interessi dei Comuni e che già sopra abbiamo detto quanto sia utile ed opportuna di fronte alla inefficacia dell'altra garanzia costituita dalla responsabilità delle Giunte municipali.

Resta ora da aggiungere poche parole, e poche davvero ne occorrono, per dimostrare che non vi è ragione alcuna di temere che possa venire menomata l'autorità della Giunta Provinciale Amministrativa dal fatto di approvare un provvedimento che poi non venga ratificato dal Consiglio. Vano ed infondato è questo timore: anzitutto la possibilità di una revoca vi sarebbe soltanto se il provvedimento non avesse avuto ancora il suo effetto: e tale eventualità è ben difficile, poichè, come si è detto, la deliberazione diviene esecutiva o subito od appena intervenuta la omologazione tutoria nei casi dalla legge voluta. Ma a

prescindere da ciò osservasi: i Consigli comunali possono bene revocare, spesso anzi essendone ancora in tempo, revocano deliberazioni prese da essi stessi e già state approvate dalla Giunta Provinciale Amministrativa; forse che perciò deve ritenersene offesa la Giunta Provinciale Amministrativa? Tutt'altro; i provvedimenti pei quali occorre l'approvazione dell'Autorità tutoria, rivestono quasi sempre il carattere di eccezionalità, di gravità; alla Giunta Provinciale Amministrativa quindi, altro non preoccupata che del bene degli enti a cui sovrintende, sarà invece più soddisfatta, se vedrà un Comune revocare una deliberazione per quanto già da essa approvata e provvedere invece al caso in modo migliore, od anche in modo ordinario e normale che non porti la necessità del suo intervento. Ora la uguale considerazione regge naturalmente *se può giungere in tempo* un Consiglio comunale a revocare un provvedimento preso d'urgenza dalla Giunta municipale e già approvato dalla Giunta Provinciale Amminstrativa.

Illustrata così la tesi contraria a quella di coloro che vorrebbero sottoporre all'Autorità tutoria le deliberazioni di urgenza delle Giunte solo dopo intervenuta la ratifica consigliare, il compito nostro è finito. Trattasi come già si è detto, di questione dibattuta assai, ma sino ad ora soltanto nei commenti e nelle riviste pubbliche: il Consiglio di Stato ha qualche volta accennato ad essa, ma senza ancora farla oggetto di speciale suo studio; sarebbe perciò sommamente utile, ed è da angurare, di sentire presto anche su tale questione l'autorevole parere del supremo Consesso Amministrativo.

F. PALTRINIERI.

SULLE SPESE PEI MOBILI DEGLI UFFICI DI PUBBLICA SICUREZZA (1)

Estratto di deliberazione della Deputazione provinciale di Palermo del dì 8 Febbraio 1893. Presidenza del Sig. Comm. Puglia con l'intervento dei Signori titolari: Collolti, Scalea, La Manna, Fatta, Accascina, Lo Cascio e Torina; supplenti: Sneva, Ferrara, Sgudari. Assiste il Cav. Giuseppe Meli Segretario Capo.

La Deputazione;

Viste le proprie deliberazioni dei giorni 25 Marzo e 7 Ottobre 1891, 20 Agosto e 21 Settembre 1892 con le quali fu declinata la competenza passiva delle spese di mobilio per gli uffici provinciali e circondariali di P. S.;

Vista la deliberazione del Consiglio, che nella seduta del 23 Novembre 1892, dichiarò non essere l'amministrazione provinciale obbligata per legge al fornimento di cotesti mobili;

Letta la deliberazione resa dalla Giunta amministrativa nella seduta del dì 11 Gennaio 1893, con la quale, prima di decidere diffinitivamente sullo stanziamento coattivo delle somme relative nel bilancio della provincia, che si dice promosso dal R. Governo — stabilì di comunicare al Consiglio talune sue considerazioni in proposito per le opportune deduzioni;

Vista la lettera della prefettura del 29 Gennaio 1893, con la quale si invita di convocare all'uopo il Consiglio provinciale;

Letto l'art. 210 n. 10 della legge comunale e provinciale;

---

(1) Pubblichiamo questa deliberazione in cui sono riassunte accuratamente le ragioni che sostengono le provincie nella questione delle spese pei mobili degli uffici di P. S.

Considerato che l'art. 5 della legge 21 Dicembre 1890 n. 7321, pone a carico della provincia soltanto le spese di affittto dei locali per gli uffici provinciali e circondariali di P. S. e solo l'art. 16 del regolamento 5 Febbraio 1891 aggiunge anche le spese per il mobilio di cotesti uffici;

Considerato che pertanto il nuovo onere non promana dalla legge ma dal regolamento, il quale perciò è manifestamente incostituzionale e non può produrre effetti giuridici a danno dell'amministrazione provinciale;

Considerato che trattandosi di imporre un nuovo onere a passare all'amministrazione provinciale una spesa sostenuta dallo Stato, non si può interpretandole ricorrere per analogia ad altre disposizioni legislative, ma bisogna attribuire alla legge il senso fatto palese dal proprio significato delle parole che nel caso in esame è chiaro e preciso;

Considerato che, a prescindere anche da questo — è evidentemente un errore il voler fare derivare dallo art. 203, n. 14 della legge comunale e provinciale l'obbligo per la provincia di provvedere alla spesa della mobilia degli uffici di P. S. in quanto i medesimi in forza della legge 31 Dicembre 1890 fanno parte delle prefetture e delle sotto-prefettture.

Questo argomento avrebbe il suo valore se la legge speciale posteriormente venuta si fosse limitata a stabilire che gli uffici di P. S. dovessero far parte delle prefetture e sotto-prefetture. In tal caso avrebbe potuto ben sostenersi che fosse stato intendimento del legislatore il porre a carico delle provincie le spese necessarie non soltanto per l'affitto dei locali delle regioni, ma anche quelle pel relativo mobilio.

Nella specie però questo non si volle — l'avere aggiunto allo art. 5 al secondo capoverso che le spese di affitto sono a carico della provincia, è la prova più sicura, più apodittica che non le si vollero ugualmente gravare quelle per il mobilio.

La equiparazione pertanto degli uffici di P. S. a quelli di prefettura e sotto-prefettura non può intendersi fatta che ad altri effetti amministrativi o disciplinari, mai a quelli relativi alle spese di locali e di mobilio, delle quali specialmente la legge posteriore si occupò.

Considerato che non è serio lo affermare non essersi con la disposizione dello art. 16 del regolamento 5 Febbraio 1891 dato un nuovo e maggiore onere alla provincia, ma essersi soltanto chiarito il pensiero della legge. Evidentemente nel linguaggio comune *aggiungere* non importa già *chiarire;* e questo solo dovrebbe esser sufficiente a dimostrare quanto infelice sia quest' altro argomento maneggiato della Giunta amministrativa. Ma non è tutto: e che nella specie si sia veramente fatta una aggiunzione oltre che onerosa, arbitraria, sorge chiaramente da un fugace esame delle disposizioni di legge, che ora esamineremo.

Nel progetto di legge infatti approvato dalla Camera dei deputati allo art. 5 si previde solo la spesa per lo affitto dei locali; di quelle per il mobilio si parlò specialmente nello art. 54.

Ebbene, quando cotesta legge fu sottoposta all'approvazione del Senato, quel consesso — a relazione dell'onorevole Puccioni, il cui nome va ricordato per quel che sarà più tardi detto — soppresse addirittura lo art. 54. Tra le molti e gravi ragioni determinanti tale soppressione militava quella desunta dal disposto dell'art. 272 della vigente legge comunale e provinciale. Giustamente osservavasi che essendosi previamente disposto di sollevare col 1° Gennaio 1893 le provincie dalle spese pel mobilio degli uffici di prefettura e sotto prefettura risultava contradditoria ed assurda la proposta di rendere nel frattempo codeste spese più gravose.

E la Camera, quando la legge così modificata tornò avanti a lei, nulla ebbe a ridire sulla soppressione dello art. 54 che rispettò. Fu soltanto più tardi il potere esecutivo che per rivalersi di quella soppressione credette di fare quello che il Senato aveva voluto non si fosse fatto e che la Camera non fece, aggiunse cioè nel regolamento quel che dalla legge era stato tolto.

Dica chi può che cotesto non sia un atto arbitrario ed incostituzionale, lo dica pure la Giunta amministrativa provinciale di Palermo — a noi basta il sapere che non lo disse lo stesso senatore Puccioni che rivestendo pur la qualità di consigliere provinciale di Firenze, nella seduta del 16 Gennaio 1893 non potè non manifestare la sua gran sorpresa nel veder riprodotto

nelle disposizioni del regolamento quello stesso art. 54 che il Senato, a sua relazione, aveva soppresso!

Nè si dica sul serio che la Giunta provinciale amministrativa non abbia il potere di dichiarare la incostituzionalità di un regolamento. Certamente questo potere non lo hanno che i magistrati amministrativi o giudiziari; ma la Giunta, come il Consiglio provinciale, come qualsiasi privato hanno il diritto ed il dovere di rilevare le incostituzionalità di un regolamento, salvo alle autorità competenti il diffinitivo giudizio. Che se la Giunta provinciale amministrativa ha il potere per legge di ordinare lo stanziamento di una spesa non può aver quello di giudicare se cotesta spesa sia o non sia obbligatoria, se sia o non sia legalmente a carico dell' ente cui si vuole attribuire, senza di questo la Giunta sarebbe — e tale la legge non volle fosse — un organo passivo di trasmissione degli ordini del potere esecutivo.

Considerato che se nella risoluzione di qualsiasi controversia il parere dei competenti ha sempre il suo peso, nella specie ne ha uno migliore, quello causato dalle amministrazioni provinciali del regno, le quali si sono, presso che tutte, rifiutate ad assumere cotesta spesa. Bologna, Catania, Genova, Venezia, Firenze, Torino, Milano, Napoli, Roma, per quanto risulta dalle notizie officialmente pervenute, hanno recisamente respinto la pretesa del Ministero.

Considerato d'altronde che da cotesta pretesa ha già decampato lo stesso Ministero, sia implicitamente astenendosi dal richiedere la spesa del mobilio per gli uffici di pubblica sicurezza, siccome ha fatto per alcune provincie, e specialmente per quella di Parma, sia esplicitamente scrivendo a quelle di Venezia e di Catania, vedi note del Ministero dell' Interno 28 Maggio 1891 N. 14000 e 29 Luglio 1891 N. 14000, a proposito dell' obbligo per gli affitti degli uffici di sezione « la sola spesa di cui può » mettersi in dubbio l' obbligatorietà per le provincie, perchè » non accennata nella legge, è quella pel mobilio dei suddetti » uffici provinciali e circondariali, e *atteso tale dubbio* il Mini- » stero non insiste perchè tale spesa sia sostenuta dalla pro- » vincia ».

Codesta confessione di dubbio è certamente preziosa — e serve a dimostrare ancora una volta come la Giunta provinciale

amministrativa di Palermo ne voglia più dello stesso Ministero; il che è tutto dire!

Considerato che un altro grave colpo alle strane e fallaci argomentazioni della Giunta provinciale amministrativa fu già dato dallo stesso Consiglio di Stato — Sezione Interni — con parere del 18 Dicembre 1891 adottato — notisi — dal Ministero, e nel quale la perfetta incostituzionalità dello art. 16 del regolamento 5 Febbraio 1891 fu dichiarata a proposito del ricorso elevato dal Consiglio provinciale di Livorno avverso una decisione di quella autorità tutoria che pare abbia gareggiato in zelo fiscale con la consorella di Palermo.

DELIBERA

1° Proporre al Consiglio che adottando i motivi di questa deliberazione, insista nel rifiuto opposto al pagamento delle spese per mobilio negli uffici provinciali e circondariali di pubblica sicurezza;

2° Pregare all'uopo il Presidente del Consiglio stesso, perchè ai termini dello art. 194 della legge comunale e provinciale, voglia indire una sessione straordinaria.

Riscossione - Atti esecutivi - Provvedimenti presi dal Prefetto in applicazione dell' art. 72 della legge 20 Aprile 1871 - Ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato (1).

Eliminazione di un dubbio

I. In questo periodico, nei numeri 3 e 4 dell' anno corrente, abbiamo esaminato una questione, che può essere in pratica molto interessante, e cioè: se sia ammissibile il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato contro le ordinanze prefettizie, che, ai termini dell' art. 72 della legge 20 aprile 1871, sospendono od annullano gli atti esecutivi dello esattore. Dopo uno studio sommario ed accurato intorno ai lavori preparatori, che determinarono il legislatore di aggiungere la IV Sezione suddetta, acquistammo il convincimento che il ricorso era ammissibile, ed il nostro modesto avviso fu dalla stampa accolto favorevolmente. Non di meno l' autorevole *Rivista di Diritto Pubblico*, che vede la luce in Bologna, a pagina 40 dell'anno corrente, con gentile osservazione ha creduto manifestare un dubbio sulla esattezza della risoluzione da noi data al quesito, « perchè contro i provvedimenti del Prefetto e per norma generale ed assoluta di legge è ammesso il ricorso in via gerarchica all' autorità superiore. Può dirsi che il silenzio dell' art. 72 tolga questo diritto?

2. Saremmo rimasti più contenti se al dubbio si fosse data una soluzione, massime quando la critica urbana parte da Rivista

(1) Nel pregievole periodico *Le Imposte dirette* l' avv. Quartarone risolve un dubbio mosso a pag. 40 della nostra Rivista a proposito di un precedente suo scritto sull'argomento; a prova che le ragioni addotte ci convincono pienamente ci permettiamo riportare l' articolo nuovo.

pregevole, come quella precitata; perocchè è nostro costume di essere sempre ammaestrati da censura nobile e cortese. Ad ogni modo, ciò malgrado, ci sembra, salvo errore, che il silenzio dell'art. 72 fu opportunamente fatto per costituire eccezione o deroga alla regola generale del ricorso amministrativo al giudice superiore, E valga il vero: allorquando la legge del 20 aprile 1871 ha creduto di ammettere tale ricorso, lo ha detto chiaro e tondo — come all'art. 100 — per le controversie che possono insorgere nei rapporti tra esattori, ricevitori, comuni, provincie e pubblica amministrazione. In questo caso è ammesso il rimedio in prima istanza avanti il Prefetto, ed in seconda istanza al Ministro. Per contrario, allorchè la legge citata non reputato conveniente di concedere siffatto rimedio è rimasta silenziosa, anzi non lo ha ammesso, come nel caso dell'art. 72, in cui il Prefetto pronunzia la sua ordinanza, da giudice assoluto, diffinitivo ed inappellabile, sulla sospensione od annullamento degli atti dello esattore; qui manca il rimedio. *Lex ubi voluit dixit. Inclusum unius, est alterius esclusium.* Mancando quindi il ricorso all'autorità gerarchica superiore, la IV sezione del Consiglio di Stato è competente nella quistione da noi esaminata. Ed è notevole che la via indicata dal legislatore nell'art. 100 nemmeno sarebbe obbligatoria nel reclamante, il quale può sempre adire l'autorità giudiziaria, mentre la via tracciata nell'art. 72 è Forca Caudina, sotto cui inesorabilmente deve sempre passare il contribuente se voglia sospesi od annullati gli atti tributari del pubblicano. In tal caso, nemmeno il cittadino leso ha diritto di adire l'autorità giudiziaria, se non per danni e spese ad esecuzione compiuta. Ciò contribuisce meglio a dimostrare, che non ci è rimedio dall'ordinanza prefettizia al giudice amministrativo superiore, come ebbe anche a ritenere il Consiglio di Stato prima della legge 2 giugno 1889, testo unico. Di fatti questo Supremo Consesso, con parere del 13 luglio 1883, considerava: « Che i decreti emanati dai Prefetti, in virtù del-
» l'art. 72, sono provvedimenti amministrativi, contro i quali
» non possono proporsi domande di riparazione in via gerarchica,
» non essendo nel caso dell'art. 72, come lo è nel caso del-
» l'art. 100, aperto adito di ricorrere al ministero. Che se per

» l'art. 73 sono ammessi ricorsi all'autorità giudiziaria, tali
» ricorsi non possono produrre lo annullamento del decreto pre-
» fettizio, ma solo risarcimento dei danni e spese. — Che per
» ciò, qualora un decreto prefettizio, emanato invocando l'art.
» 72, fosse illegittimo, cioè contenesse violazione di legge, pare
» non dubbio potersi impugnare col mezzo straordinario del
» ricorso al Re »; mentre tale ricorso deve oggi essere proposto alla IV Sezione del Consiglio di Stato, ai termini dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889 succennata. Conchiudiamo adunque che l'ordinanza del Prefetto, nel caso particolare di cui si tratta, comprende un provvedimento definitivo, assoluto, irreparabile dal giudice gerarchico superiore, e perciò apre la via del ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Messina, maggio 1893.

Avv. M. Quartarone.

QUESITI IN MATERIA DI DIRITTO ELETTORALE AMMINISTRATIVO

Dimanda. — Per l'art. 20 della legge comunale sono elettori amministrativi coloro che in virtù della legge elettorale politica 24 Settembre 1882 trovansi inscritti nelle liste elettorali politiche, e che potranno esservi inscritti in virtù dell'art. 2 della legge stessa. Questo titolo che conferisce il diritto elettorale amministrativo vale solo nel Comune dove si è elettore politico, ovvero anche in altro Comune?

Risposta. — L'art. 20 della legge comunale stabilisce che gli elettori da esso contemplati possono esercitare il loro diritto solamente dove hanno il domicilio civile. Il fatto di essere elettore politico in un luogo dà che ivi si ha il domicilio politico; e poichè il domicilio politico presumesi nello stesso luogo dove si tiene il domicilio civile, ne viene che un cittadino elettore politico in un Comune volendosi giovare di questa qualità per esercitare il diritto elettorale amministrativo in altro Comune deve provare che in questo ultimo ha il domicilio civile. Dal che la conseguenza che la veste di elettore politico in un Comune conferisce *da se sola* anche il diritto elettorale amministrativo soltanto nel Comune medesimo in base alla presunzione che ivi si sia domiciliato, mentre per esercitare lo stesso diritto in diverso Comune devesi anche provare nel modo voluto dal 3° alinea dell'articolo 20 che in quest'ultimo Comune si ha il domicilio civile, pur mantenendo nel primo quello politico.

Dimanda. — Sempre a proposito dell'art. 20 della legge: una Giunta provinciale nell'esercitare la facoltà di revisione delle liste amministrative può spingersi a richiedere i documenti in

prova del diritto di coloro inscritti perchè elettori politici, ovvero deve riconoscere per questo solo fatto il diritto all'elettorato amministrativo senza ricercare se sia o meno regolare la iscrizione nella lista politica?

Risposta. — Non è facile dare una risposta recisa a questo quesito, imperocchè se da una parte sta la facoltà illimitata della Giunta provinciale in forza dell'art. 48 ultimo alinea della legge comunale di vagliare il diritto di qualsiasi inscritto in una lista amministrativa, dall'altra vi è il chiaro contesto dell'art. 20 che conferisce il diritto elettorale amministrativo pel solo fatto di essere inscritto in una lista politica, onde che la prova del diritto in questo caso tutta si riduce al certificato d'iscrizione nella lista politica. Ed ove si pensi alla enorme anomalia che è ancora nella legge elettorale politica e che consiste nel deferire alla Commissione provinciale di appello per le liste politiche l'approvazione delle liste stesse senza poi darle il potere di revisione se non nel caso di ricorsi, cosicchè mancando ricorsi anche le più irregolari iscrizioni debbono essere sanzionate dalla predetta Commissione, si capisce come non possa sempre appagare il solo certificato d'iscrizione in una lista politica. Considerato però che le liste politiche vengono approvate il 30 Giugno e quindi dopo quelle amministrative (15 Maggio), ravvisasi assai opportuno il temperamento adottato in proposito dalla Giunta provinciale amministrativa di Bologna la quale ha distinto le iscrizioni in liste politiche operate negli anni precedenti da quelle avvenute nell'anno in corso. E nel primo caso essendo le iscrizioni definitive per riferirsi a liste già approvate, la prefata Giunta ha ammesso che basti per prova il certificato d'iscrizione, mentre nel secondo caso, trattandosi d'iscrizioni non definitive perchè non ancora approvata la relativa lista, ha stabilito che si abbiano ad esibire i documenti comprovanti i requisiti voluti per l'elettorato politico. Onde evitare poi che l'esercizio della facoltà di revisione della Giunta nel caso ora contemplato abbia ad essere illusorio, in quanto che gli elettori cancellati da una lista amministrativa per non avere il diritto all'elettorato politico, ma non però dalla lista politica per mancanza di ricorso, possono essere inscritti nell'anno seguente

anche in quella amministrativa *solo perchè inscritti in quella politica,* essendosi resa *definitiva* nel frattempo la loro iscrizione, dovrà essere cura del Prefetto denunciare alla R. Procura Generale la cancellazione degli elettori di che parlasi dalla lista amministrativa, perchè ne promuova a sua volta dalla Corte di Appello la cancellazione dalla lista politica.

Dimanda. — L'art. 28 della legge comunale prescrive che sia fatto un elenco speciale degli elettori che per essere sotto le armi o per appartenere a corpi organizzati non possono esercitare il diritto elettorale. Deve un Comune, formando l'elenco, seguire le varie vicende di un cittadino che trovasi in dette condizioni per conoscere il momento in cui acquista il diritto onde poi iscriverlo nell'elenco stesso, oppure non deve porre mente che agli elettori i quali già hanno il diritto e solo non possono esercitarlo per essere in quelle condizioni?

Risposta. — Per la formazione dell'elenco degli elettori sospesi dal voto valgono le stesse disposizioni che per la formazione della lista: un cittadino presenta i requisiti di legge, non resta al Comune che iscriverlo nella lista o nell' elenco a seconda che possa o meno *esercitare* il diritto elettorale. Ora è ben vero che fra i requisiti per essere elettore, vi sono quelli pure contemplati dall'art. 2 n. 5 della legge elettorale politica, quelli cioè di avere servito sotto le armi per non meno di due anni e di avere un dato grado di istruzione; senonchè ritenendosi tale disposizione di legge, se non nella lettera certo nello spirito, riferibile a coloro che hanno già prestato servizio e che sono stati congedati, le iscrizioni di elettori in base ad essa sono da farsi soltanto nella lista. Laonde nell' elenco debbonsi iscrivere coloro soltanto che prima ancora di andare sotto le armi e di iscriversi in un corpo organizzato hanno perfetto il diritto elettorale, ma che non possono esercitarlo per essersi venuti a trovare nelle condizioni previste dall'art. 28. E questa risposta risulta ancor più ovvia ed opportuna, solochè si consideri quale inutile complicazione sarebbe doversi rivolgere ai comandi dei corpi sparsi per tutto lo Stato, affine di constatare il momento in cui un cittadino sotto le armi acquista un diritto

che poi non può esercitare fino ad intervenuto congedo, mentre appena congedato è tanto semplice e facile giudicare del suo diritto elettorale in base appunto al solo foglio di congedo, da cui si possono benissimo desumere i due suesposti requisiti.

Dimanda. — Basta pagare una qualsiasi tassa comunale per essere, dato il concorso degli altri requisiti di legge, elettore amministrativo a titolo di censo?

Risposta. — L'art. 21 della legge comunale fa una enumerazione *tassativa* non *dimostrativa* delle varie specie di tasse che conferiscono il diritto elettorale amministrativo; deducesi da ciò che non tutte le tasse comunali, ma quelle soltanto contemplate da detto articolo danno diritto ad essere elettore amministrativo. E questa deduzione tratta dalla lettera della legge risponde anche al concetto del legislatore, il quale coll'articolo anzidetto ha inteso di porre nel corpo elettorale accanto a coloro che pel grado d'istruzione presentano garanzia di cosciente e ragionata scelta di amministratori, coloro che per avere una certa somma d'interessi, tengono ad assicurarsi una saggia ed oculata amministrazione. Ora questa somma d'interessi se può arguirsi in persone che pagano una delle tasse di cui all' art. 21 della legge che sono le principali, non si può davvero riconoscere in coloro colpiti *soltanto* da tasse di minor conto, come ad esempio, tasse sui cani, sulla macellazione, per la occupazione di area pubblica ecc.

F. P.

L'EMIGRAZIONE DEGLI ITALIANI IN FRANCIA

I.

La persecuzione selvaggia, la caccia inumana, onde furono vittime gli operai italiani da parte dei francesi ad Aigues-Mortes (1), hanno in questi tristi giorni richiamato l'attenzione di tutto il paese sopra le condizioni dei nostri emigrati in Francia, sulle loro occupazioni e sulle cause che li hanno determinati ad abbandonare la patria. Altre risse sanguinose, altre feroci persecuzioni travagliarono in tempi non lontani, i nostri fratelli in Francia, negli Stati Uniti, in Svizzera. Anche allora come ai giorni nostri si

(1) Ecco come andarono le cose. Gli operai italiani impiegati nel lavoro delle saline ad Aigues-Mortes, avendo accettato dalla Compagnia, la proposta di lavorare a cottimo, provocarono un grande fermento negli operai francesi che volevano lavorare alla giornata. Il 17 Agosto essendosi sparsa ad arte in paese la voce di violenze commesse dagli italiani contro i francesi, la popolazione esasperata scese in piazza con bandiere rosse e tamburi, armata di badili e di tridenti, ponendo l'assalto alla stazione dei nostri. Questi sopraffatti dal numero, dopo aver opposto breve resistenza si diedero alla fuga, ma incontraronsi in un'altra frotta di francesi. Cominciò allora la carneficina; parte degli italiani caddero nella palude ed annegarono; altri salvaronsi nelle vigne. La caccia era data coi fucili, colle forche, coi bastoni agli italiani inermi, presi qua e là alla sprovvista; gli operai francesi li uccidevano senza pietà, come cannibali, lasciandone i cadaveri sulle piazze dove altre frotte di francesi con ferocia inaudita calpestavano e insultavano i cadaveri.

volle cercare la causa del male nella diversità di razza, di nazionalità, di costumi, di attitudini, di aspirazioni economiche e sociali. La causa invece è sopratutto economica e questi fatti tristi, non sono che episodi dolorosi di quella *struggle for life,* che l'operaio con ostinata pertinacia, combatte ogni giorno sul mercato del lavoro, in patria e fuori della patria, contendendo disperatamente il posto ai fratelli, perfino ai figli.

E la lotta formidabile che il proletariato ha bandita al capitale, all' impresa, si va sempre più accentuando — e dove la legislazione sociale sembra aver dato qualche soluzione al conflitto — la lotta si presenta sotto una forma più grave ancora, più dolorosa, più straziante. — Non sono più eserciti di operai che armati di disciplina, serrati in falange compatta come un sol uomo, calano a somiglianza dei *Knights of Labour,* delle *Trades Unions,* decisi e inesorabili a combattere il capitalista e l' imprenditore, costringendolo a venir a patti; — ma sono lavoratori che contrastano il posto ad altri lavoratori, associazioni operaie che imprecano ad altre associazioni di operai e contro lavoratori isolati, operai nazionali che inveiscono contro il lavoro straniero, lavoratori liberi, forti e virili che chiedono di essere protetti dalla concorrenza del lavoro carcerario, del lavoro femminile ed infantile.

E in questa lotta d' interesse, di pane, di vita, non sempre trionfa il forte, non sempre vince chi secondo il concetto darwiniano, si trova nelle migliori condizioni per combattere. Già lo disse il Loria (1), il più forte, nel mondo degli interessi umani, resta spesso sopraffatto dai più deboli, e se non vuole soccombere deve adattarsi alle condizioni che dalla concorrenza di questi ultimi gli vengono create. E allora deve accontentarsi di un salario insufficiente ai suoi bisogni e alle sue legittime aspirazioni e anche ai suoi diritti, e piegarsi e umiliarsi a quella mercede che la grande offerta di braccia opposta alla domanda non sempre corrispondente di lavoro fissa entro limiti inesorabilmente determinati dalle leggi economiche.

(1) **Achille Loria,** *La terra ed il sistema sociale* (Drucker, Padova, 1891).

Proteste, scioperi, risse sanguinose, sono spesso conseguenza della tensione di animo dei vinti, dell'odio a lungo covato, dell'ira non più repressa. Noi quindi comprendiamo perchè in questi momenti di esasperazione, le *Trades Unions*, le *Organisations*, i *Knights of Labour*, a somiglianza delle *gilde* e delle maestranze medievali, si circondino di tante cautele, si asseraglino con tanta severità, per assicurarsi il monopolio di certe professioni ed escluderne gli altri. Comprendiamo perchè le associazioui di operai intelligenti e attivi (*killed labour*) combattono con tanto astio e tanta energia gli operai che non avendo dovuto subire alcuna preparazione offrono le loro braccia più a buon mercato (*unskilled labour*); comprendiamo infine perchè in momenti di depressione economica, di scarso lavoro, di vita costosa e piena di bisogni insoddisfatti, gli operai d'un paese, domandino a se stessi se ad essi pure come al produttore non spetti il diritto di essere protetti dallo Stato contro la concorrenza del lavoro straniero!

Ma chiediamo noi, la Francia si trova in questa triste condizione? L'operaio italiano, sì sobrio, così operoso e modesto, così ricercato, è proprio superfluo nella Svizzera, nell' America, nella Francia? Lo si deve proprio scacciare brutalmente per rendere omaggio all' istinto più forte del cittadino, quello della propria conservazione? Per l'America e per la Svizzera abbiamo già dato la nostra risposta (1). Rispetto alla Francia, prima di azzardare una risposta conviene esaminare le condizioni speciali della sua popolazione, stazionaria o decrescente di fronte all' aumento straordinario della sua ricchezza e studiare la nostra emigrazione, non solo nel suo insieme e nella sua natura demografica, ma altresì nelle forme in cui si presenta e rispetto alle professioni esercitate dagli emigrati.

---

(1) *Il problema dell' immigrazione negli Stati Uniti d'America* (Roma, Unione Cooperativa Editrice, 1893). — *Gli italiani nella Svizzera* (Roma, tipografia dell' Unione Cooperativa, 1893).

II.

Fra tutti gli Stati d' Europa, la Francia è quella che più lentamente vede aumentare la sua popolazione (1). É vero che dal 1800 al 1890 essa è aumentata da 27,000,000 a 38,500,000 abitanti. Ma l' intensità dell'aumento stesso andò sempre più indebolendosi, e basta prendere gli ultimi periodi per convincersene.

Dal 1821 al 1841 l'aumento è del 59 per 10,000 abitanti
» 1841 al 1861 » 34 »
» 1861 al 1881 » 26 »
» 1871 al 1891 » 20 »

(1) A dir vero in Irlanda la popolazione in questi ultimi anni decresce invece d'aumentare, ma ciò si deve più che altro alla fortissima emigrazione per l'America, non già all'eccedenza di morti sui nati. Ecco alcuni dati intorno all'aumento della popolazione presso i varî Stati europei dal 1800 ai giorni nostri (**Levasseur**, *Population Française*, T. III, p. 232):

STATI	Popolazione nel 1801	Popolazione nel 1886	Aumento rapporto a 100	Aumento medio annuale nel periodo 1870-90 per 1000 ab.
Regno Unito . .	16,300,000	37,200,000	228	14. 5
Paesi Bassi . .	2,000,000	4,400,000	210	12. 5
Belgio	2,900,000	5,900,000	203	10. -
Francia	26,800,000	38,300,000	133	3. 8
Germania . . .	25,000,000	47,000,000	188	10. 3
Prussia	13,000,000	28,500,000	219	10. 9
Austria-Ungheria	25,000,000	39,900,000	159	5. 9
Svizzera	1,800,000	2,900,000	161	4. -
Portogallo . . .	2,900,000	4,400,000	151	6. 6
Spagna	11,000,000	16,900,000	156	1. -
Italia	17,000,000	29,500,000	168	8. 1
Russia	40,000,000	95,000,000	237	15. 1
Svezia , . . .	2,300,000	4,700,000	204	8. 6
Norvegia . . .	700,000	1,900,000	211	9. 1
Danimarca . . .	900,000	2,100,000	233	11. 2
Europa intera. .	175,000,000	349,000,000	198	11. 8

Di fronte alla Francia, la Germania spicca per il rapido incremento della sua popolazione. Sopra un territorio uguale essa conta quasi 50,000,000 di abitanti e mentre il periodo calcolato di raddoppiamento per la Francia è di 280 anni, per la Germania è di 50 anni appena. La popolazione della Francia è aumentata nella 1ª metà del secolo meno rapidamente della maggior parte delle popolazioni europee. Essa aumenta ancor meno rapidamente dopo il 1871: non vi sono che la Spagna e l'Irlanda che abbiano un aumento medio geometrico ad essa inferiore. Mentre la Francia guadagna appena 4 abitanti per mille ogni anno, la Germania e l'Inghilterra ne guadagnano più di dieci, la Russia 15, l'Italia 8, gli Stati Uniti 25.

Nel 1789 la Francia colla sua popolazione rappresentava il 27 % della popolazione delle 4 grandi potenze europee. Nel 1815 dopo la Rivoluzione e le guerre dell'impero, la Prussia è ammessa fra le grandi nazioni, e la Francia non rappresenta che il 20 %. Nel 1870, l'Italia oramai unita, porta a 6 il numero delle grandi nazioni europee, e porta al 14 %, cioè ad $^1/_7$ appena la proporzione per cui la Francia figura nella popolazione totale dei grandi Stati.

E così mentre nella popolazione totale dell'Europa contava il 18 % nel 1801, nel 1890 non è che il 10.8 %.

Ma noi non siamo di quelli che diano una soverchia importanza alla popolazione per giudicare della grandezza e della potenza di un paese. È certo che grande sarebbe stato il regresso della Francia se a questo elemento solo si dovesse guardare; fortunatamente per questo paese, di fronte al lentissimo aumento della sua popolazione, si nota un aumento straordinario nella sua ricchezza (1).

Il fatto che è certo, davanti il quale tutti gli economisti e gli uomini di Stato della Francia moderna si impensieriscono è, che l'aumento della popolazione francese contrasta sensibilmente con la marcia ascensionale degli altri popoli. Ora quando la popolazione di uno Stato si moltiplica meno rapidamente di quella di un

(1) **De Foville,** *La ricchezza in Francia e in altri paesi* (nel Giornale degli Economisti, Luglio 1893).

altro, qualunque siano i progressi di quest' ultima, la prima decade relativamente, ed è impossibile che coloro che ne fanno parte non provino un sentimento di tristezza davanti a questa specie di decadenza.

E d'altra parte, è vero che se la popolazione non è tutto per uno Stato, è però gran parte della sua potenza. La popolazione si riflette in qualche modo sopra tutti gli interessi vitali della società; si riannoda alla costituzione dell'esercito e per ciò alla sicurezza nazionale; si ricollega col regime dell' agricoltura e dell' industria, al benessere degli operai, al saggio dei salari, all' equilibrio fra produzione e consumo. Ha strette relazioni colla stabilità politica, colla prosperità commerciale, colle migrazioni interne ed esterne, colla colonizzazione; in una parola con tutti i problemi di cui si preoccupano il moralista, il filosofo, l' uomo di Stato. Tutto emana da essa e tutto ad essa ritorna.

È naturale quindi che i francesi si debbano preoccupare di questo lento incremento che per essi si converte in decadenza, specialmente se passando i confini dello Stato rivolgono l' attenzione alla Germania e all' Inghilterra dove la popolazione cresce con rapidità tanto più forte.

Quali sono le cause? Dipende ciò da una grande mortalità, o da una debole natalità? da una eccessiva emigrazione transatlantica o da una nuzialità poco estesa? Tali sono i problemi che si presentano ai demografi francesi. Noi non ci fermeremo a lungo su ciò. Ci basterà dire che la mortalità è in Francia meno forte che in altri paesi, che la nuzialità è più o meno eguale a quella di tutta Europa, che non vi è emigrazione per l'America (1).

La causa principale invece del debole incremento della sua popolazione sta nella debolissima *natalità*, la quale fa sì che il

---

(1) *Statistica dell'emigrazione italiana nel 1891 e appunti di statistica comparata dell' emigrazione dall' Europa* (Roma 1892) p. LIII. — L'emigrazione francese è stata sempre scarsa. In questi ultimi anni ha assunto qualche rilievo, ma ciò è dovuto sopratutto al fatto che dai porti francesi si imbarcano anche molti stranieri. Nel 1891 sopra 57,815 emigranti solo 6,217 erano francesi; gli altri 51,590 stranieri. In ogni modo questa emigrazione non è tale da esercitare grande influenza sul lento progredire della popolazione in Francia.

numero delle morti quasi sempre si equilibri con quello delle nascite. Tale debole natalità a sua volta dipende dalla minore fecondità della popolazione francese e da un insieme di circostanze economiche, sociali e psicologiche dirò, che sono diventate oggidì comuni in tutta la nazione e i cui effetti si manifestano sempre più funesti ogni giorno che passa.

Caratteristica attuale della popolazione francese è il numero relativamente piccolo di fanciulli. Mentre di fatto le classi di età inferiori ai 15 anni sono il 27 % della popolazione intera in Francia, nella Germania rappresentano il 34 %, in Inghilterra il 36 %. Ora questo fenomeno che si riferisce alla condizione statica di quella popolazione, si ricollega con altri fenomeni del movimento della popolazione stessa. Vale a dire è effetto o d' una maggior mortalità, delle classi di età estreme, o d'una minore natalità, ovvero d'una mortalità minima nelle classi medie d'età combinata con una forte immigrazione di persone adulte di altri Stati.

La mortalità generale della Francia non presenta nulla di allarmante (1), perchè è di circa 23 a 24 morti ‰ abitanti, vale a dire inferiore alla media generale degli Stati civili che è di 26. Questa situazione relativamente favorevole si spiega in parte colla debole proporzione dei bambini, che come è noto sono quelli che forniscono il massimo contingente alla mortalità.

Come non è la mortalità, che influisce sul debole aumento della popolazione in Francia, così si può dire che questo fenomeno non dipende neppure da una nuzialità meno intensa che negli altri Stati. Di fatto la nuzialità media della Francia è di circa 8 matrimoni per 1000 abitanti, corrispondente pressochè a quella media dell' Europa.

La causa vera e principale invece come dicemmo, della decadenza numerica della popolazione francese, consiste nella debolissima natalità *generica* e *specifica*. Dal principio del secolo ai giorni nostri essa andò sempre decrescendo in Francia, mentre in altri paesi dove non aumentò si mantenne costante. Nel 1805 in Francia si contarono 920,000 nascite: nel 1880 con una popolazione di circa 9 milioni superiore, la natalità si presenta nella stessa cifra. La fe-

(1) **Bodio,** *Movimento dello stato civile* (Roma, 1892).

condità francese decresce continuamente e da 34 per $^0/_{00}$ che era nel 1805, discende a 25 nel 1880. La guerra del 1870 ebbe anche su questo fenomeno le più deplorevoli conseguenze. Fra le vittime tutti coloro che erano in età adulta son stati perduti pel matrimonio. Di qui una depressione immediata della natalità, che si ripercuoterà fra una ventina d'anni (dal 1894 al 1900) in un'altra depressione di natalità, essendovi in queste classi di età che a quell'epoca dovrebbero passare a matrimonio, un vuoto sensibilissimo e così di periodo in periodo come osserva il Cheysson (1), di salto in salto, il fenomeno si riprodurrà come una specie d' onda di mare ad intervalli periodici, determinati dal tempo che separa la nascita e l'età media della paternità.

L'eccesso dei nati sui morti va incessantemente decrescendo in Francia, e mentre la fecondità francese diminuisce, quella degli altri stati conserva il suo vigore. La causa quindi che rallenta lo sviluppo della popolazione è la *sterilità dei matrimoni* — non già che facciano difetto le donne maritate in Francia, esse sono al contrario più numerose che in tutti gli altri stati, ma perchè la natalità specifica vi è debolissima. Difatti mentre questa è di 29 nati legittimi sopra 100 donne maritate in Prussia, e 26 su 100 in Inghilterra, in Italia del 25, in Francia non è che del 17 $^0/_0$. E comprendendo anche i nati illegittimi, la Francia occupa sempre l'ultimo posto fra gli Stati Europei, poichè raggiunge appena il rapporto di 10 nati per 100 donne da 15 a 50 anni, mentre in Italia è del 14 $^1/_2$ per 100, in Germania del 16 $^1/_2$, in Inghilterra del 14, in Ungheria del 20. Il numero medio delle nascite per ogni matrimonio in Francia è disceso in 80 anni da 4 a 3 appena, e siccome i matrimoni in Francia vanno da 2,500,000 a 3,000,000 per anno, così si può calcolare col Cheysson sopra una diminuzione di bambini che sta fra i 140 e i 150 mila ragazzi per anno, ciò che sarebbe a 20 anni un contingente di 90,000 adulti in istato di portare le armi. Se le donne francesi avessero la fecondità delle tedesche, la Francia avrebbe ogni anno da 5 a 600,000 bambini di più; vale a dire

(1) **Cheysson,** *La question de la population en France et à l'Etranger* (Paris, 1883, p. 12); vedi pure l'opera recente dell'illustre **Levasseur,** *La population française* (Paris 1889-92, Tome I^{er} pp. 248 et suiv.; T. II^{me} pp. 143 et suiv.; T. III^{me} pp. 34 et suiv.)

150,000 coscritti a 20 anni. Questa sterilità scrive il Cheysson (1) ci indebolisce di fronte ai nostri vicini, ma per una triste e ben insufficiente compensazione, essa è per noi la causa di un arricchimento almeno momentaneo. Un paese può in effetto optare entro un certo limite, fra il capitale umano e il capitale fisso. Secondo i calcoli del Bertillon, la fecondità della popolazione tedesca costa alla Germania 1,200 milioni, che alla Francia sono risparmiati dalla sua sterilità, poichè è un grave sacrificio quello di allevare i giovani! Economia funesta e ruinosa è questa, continua il Cheysson, perchè sacrifica l'avvenire a profitto del presente, al pari di quella del coltivatore che sacrifica la messe per risparmiare le sementi! Una nazione non può sottrarsi ai suoi doveri più sacrosanti al pari degli individui! Se essa ottiene un sollievo immediato scuotendo i pesi che le impone il dovere, la giustizia immanente vuole che questo egoismo e questa previdenza spinta all'eccesso si paghino presto o tardi ad usura!....

Alla debole natalità contribuiscono direttamente, la estrema divisione della proprietà territoriale, e il desiderio di non frazionarla ancora di più. « l' individu qui possède quelque chose calcule sur ses doigts le nombre de ses enfants » (2). In Normandia, dice il Baudrillart (3) si è risoluti a limitare il numero della prole — poichè si vuol assicurare ad un solo erede o ad un piccolo numero di figli, una condizione agiata.

Riassumendo, lo stato stazionario della popolazione francese dal punto di vista demografico proviene, in parte dalla grande mortalità infantile, ma soppratutto dalla debolissima natalità. A sua volta essa risulta da un insieme complesso di cause, e vi contribuiscono le grandi città ed i loro vizi, i loro pericoli, le loro straordinarie esigenze, le agglomerazioni operaie, le leggi di successione, e sopratutto il *moral restraint* di Malthus il quale è praticato pur troppo dalle classi agiate mediante la sistematica sterilità, più ancora che dalle classi povere.

---

(1) **Cheysson,** Op. cit. pag. 15. **Levaseur,** *La Population Française* Vol. III, pp. 148 e seg.

(2) **Bertillon,** *La Statistique humaine de la France* pag. 86.

(3) **Baudrillart,** *Études sur l' état moral et matériel des Popolations agricoles de la France. (Economiste Français 1880),*

Di fronte a questo male gli economisti domandano che il governo non contribuisca colle sue leggi ad accrescere disordinatamente la popolazione delle grandi città, che non favorisca lo schiacciamento della piccola industria domestica — che non assicuri l'impunità alla esclusione, che vegli sui bambini abbandonati, protegga l'operaia sopratutto quella che è madre e non condanni il padre di famiglia che vuol salvare il piccolo dominio dal frazionamento ai calcoli egoistici e colpevoli della sterilità sistematica! Altrimenti inutili saranno i lamenti contro la progressiva infiltrazione degli stranieri in Francia.

In questi ultimi anni sopratutto in cui la popolazione puramente francese va decrescendo, si nota come notava già il Leroy-Beaulieu (1) un fenomeno che potrebbe assomigliarsi a fenomeni simili che produconsi nel mondo cosmico. Come nelle correnti aeree, e nelle correnti acquee, avviene che appena il vuoto si produca in qualche punto del mare o dei cieli, una corrente di aria o di acqua si stabilisce dal luogo dove maggiore è la densità a quella dove la densità è minore e tosto o tardi l'equilibrio si ristabilisce, così nella popolazione di un paese il vuoto che si forma colla sterilità sistematica finisce, presto o tardi per essere colmato. Correnti umane si stabilirono da un paese all'altro per mezzo delle emigrazioni, e ben presto malgrado tutte le misure proibitive dei governi l'equilibrio ritorna. E così avviene in Francia ai giorni nostri. Date queste condizioni demografiche della Francia, ha essa interesse ad ostacolare in tutti i modi l'immigrazione degli stranieri? Noi crediamo di no, e ci conforta il pensiero d'avere dalla nostra parte economisti illustri come il Cheysson, il Leroy-Beaulieu, il Levasseur.

III.

Il numero degli stranieri in Francia è venuto sempre aumentando in questi ultimi anni. Nel 1851 era di 380,831; nel 1866 di 636,495; nel 1886 di 1,116,531. Il rapporto del numero degli stranieri alla popolazione totale è stato successivamente:

(1) **Leroy-Beaulieu,** *De la conisation chez les peuples modernes* (Paris 1889) pag. 359.

dell'	1.06	per 100	nel	1851
»	1.33	»		1861
»	1.67	»		1866
»	2.03	»		1872
»	2.17	»		1876
»	2.67	»		1882
»	2.96	»		1886

Inoltre il numero degli stranieri naturalizzati che nel 1851 non era che di 13,525 e nel 1872 di 15,303 nel 1886 era salito a 103,886. Dal 1877 al 1886 ed il numero degli stranieri naturalizzati o no, è aumentato in Francia del 64 per cento, mentre che la popolazione totale non è aumentata che del 5 per 100 (1). Tutte le nazioni vicine alla Francia hanno partecipato all' aumento di tale immigrazione. Le principali nazionalità rappresentate a tre diverse epoche sono le seguenti:

Belgi	nel 1851: 128,000		nel 1866: 276,000		nel 1886: 482,000
Italiani	»	63,000	» 99,000		» 264,000 (2)
Tedeschi	»	57,000	» 106,000		» 100,000
Spagnuoli	»	29,000	» 32,000		» 79,000
Svizzeri	»	25,000	» 42,000		» 78,000
Olandesi	»		» 16,000		» 37,000
Inglesi	»	20,000	» 30,000		» 36,000

Parigi, più di qualsiasi altro luogo della Francia attira gli stranieri. Il solo dipartimento della Senna ne contava 214,000 nel 1886. Nel dipartimento del Nord poi, dove i Belgi si trovano per così dire in casa propria, vi sono 306,000 stranieri, di cui 299,000 Belgi. Le Bocche del Rodano ne hanno 78,000.

---

(1) Tolgo queste notizie dalla splendida opera del **Levasseur**, *La Population Française.* (Paris Rousseau) Vol. I.er pag. 342; Vol. III.me pag. 316; e da articoli del *Journal des Economistes* e della *Revue d'Economie Politique.*

(2) Secondo il censimento francese del 1891 gli italiani stabiliti in Francia sarebbero aumentati ancora fino alla cifra di 295,741. (V. *Emigrazione* e *Colonie.* Rapporti dei nostri Agenti Diplomatici e Consolari. Roma 1893 pag. 621).

I dipartimenti dei confini sono quelli che hanno il numero maggiore di stranieri e sono in generale quelli dove essi sono più che altrove aumentati (1). Nei dipartimenti interni, centrali, il loro numero è quasi insignificante. Non se ne trovano che pochi nella Bretagna, nel bacino della Loira, nelle città manifatturiere e nei bacini carboniferi del centro. In generale ognuno cerca di stabilirsi nei dipartimenti che meno sono lontani dalla patria. Quindi i belgi che sono di molto superiori in numero agli altri si trovano nelle regioni del Nord, (Nord, Senna, Ardenne, Calais, Vix, Senna e Vir, Aisne). I tedeschi nell'est (Senna, Meurthe e Mosella, Vosgi; Belfort, Marna, Mosa ecc.) e nei porti di mare; Gli spagnuoli occupano la regione dei Pirenei (Bassi Pirenei, Pirenei Orientali); gli svizzeri si trovano all'est (Doubs, Rodano, Alta Savoia), e a Parigi; gli italiani si trovano nella valle Rodano (Bocche del Rodano, Alpi Marittime, Varo, Corsica, Rodano ecc.) e si avanzano fino a Parigi. Essi si trovano però sparpagliati anche in molti altri dipartimenti e ciò si deve sopratutto alla loro natura intraprendente e alla varietà delle occupazioni in cui possono essere impiegati (2).

Sopra 1,126,531 stranieri, esistenti in Francia all'epoca del censimento del 1886 adunque, 264,000 erano italiani. I nostri connazionali rappresentano quindi più di un quarto dell' elemento straniero, e venivano subito dopo i belgi.

Nel	1851	erano	63,000
»	1871	»	83,300
»	1881	»	240,000
»	1891	»	295,741

In soli 40 anni si sono quasi quintuplicati aumentando in ragione di 100 a 470. Essi aumentarono quindi relativamente anche

(1) **Turquan,** *Statistique Générale de la France.* (Paris, 1888) P.e Ier pagg. 85 et suiv.

(2) *Emigrazione* e *Colonie. Rapporti cit.* Si veda a pagg. 250 e seguente di questa importantissima pubblicazione del Ministro degli esteri, in quanti dipartimenti della Francia i nostri connazionali si trovino sparpagliati.

più dei belgi, ed è principalmente per questo che i francesi sembrano occuparsi degli italiani più che degli altri stranieri.

Nel 1891 i dipartimenti più popolati da italiani erano principali i seguenti:

Alpi Basse ed Alte	6,693
Alpi Marittime	51,867
Bocche del Rodano	82,120
Corsica	16,000
Rodano	9,494
Savoia	12,354
Varo	25,894
Senna	26,281

Come si vede nei soli dipartimenti vicini al confine italiano i nostri connazionali si trovavano nel 1891 in numero di quasi 220,000. Anche nel dipartimento della Senna, a Parigi sopratutto si trovavano largamente rappresentati. Dopo questi, i dipartimenti nei quali si trovano in numero maggiore rappresentati gli italiani erano quelli dell'Ain 2,427, Costa d'Oro 1,649, Doubs 1726, Gard 2,681, Hérault 5,720, Isère 6,892; Giura 1,962, Loira 1,964, Marna 1368, Meurthe e Mosella 2383, Mosa 1,195, Saona 1067, Oise 2445, Valchiusa 1486, Vosgi 1723.

Qual'è la loro provenienza? Stando ai rapporti dei nostri egregi consoli (1) essi provengono principalmente dai paesi di confine, dall'Italia settentrionale, dal Piemonte dalla Liguria per la Francia Meridionale, dalla Toscana per la Corsica. Il Comm. Colucci (2) con una diligenza grandissima ha distinti tutti gl'italiani

(1) Le relazioni che si riferiscono ai nostri connazionali in Francia, e dalle quali noi possiamo ricavare preziosi dati intorno alle loro condizioni sono quelle dei consoli: Comm. **Colucci** per Bastia, Cav. **Romano,** per Bordeaux, Cav. **Vassia** per Havre, Comm. **Basso** per Lione, Cav. **Carutti di Cantogno** per Chambéry, Comm. **Durando** per Marsiglia, Cav. **Magenta** per Cette, Avv. **Baroli** per Tolone, Comm. **Centurione** per Nizza, Comm. **Negri** per Parigi, Cav. **Braceschi** per Algeri (V. volume citato pagg. 212-250).

(2) Volume citato pag. 215.

che trovansi nella Corsica a seconda della loro origine. In ordine di importanza vi contribuiscono i comuni delle provincie di Lucca, Massa Carrara, Pisa, Modena, Parma, Livorno, Firenze, Bologna, Reggio Emilia, Grosseto. A Lione invece si trovano fortemente rappresentati i Milanesi, i Torinesi, i Novaresi e quelli di Cuneo (1) mentre, nel Chambéry emigrano sopratutto gli abitanti di Val d'Aosta, della provincia di Como, di Biella e d'Ivrea (2). A Marsiglia, dove secondo il Comm. Durando, si trovano più di 70,000 italiani (3) il contingente massimo è dato dalle provincie finitime della Liguria e del Piemonte, quantunque si trovino anche molti Lucchesi e non pochi pescatori di Sicilia. Le provincie meridionali invece, specialmente quelle di Cosenza, di Potenza di Caserta, sono rappresentate nei dipartimenti di Cette (4) e Tolone (5). A Nizza come è ben facile ad immaginarsi, si trovano numerosi sopratutto (6) quelli di Cuneo, di Torino, di Alessandria, di Porto Maurizio, pochissimi invece i veneti ed i lombardi. A Parigi tutte le provincie d'Italia si trovano rappresentate, predominano però quelle della Lombardia e del Piemonte e della Liguria (7). I Siciliani e i Calabresi invece si dirigono verso l'Algeria, dove trovansi meglio e per ragioni di clima e per la natura stessa dei lavori che là sono chiamati ad eseguire (8).

La grande maggioranza degli immigrati si compone di operai e di impiegati. Quantunque meno numerosi, si trovano nelle grandi città francesi e sopratutto a Parigi, molti stranieri ivi convenuti o per approfondirsi negli studi letterari scientifici, artistici; o per godere dei piaceri che la Francia in abbondanza a tutti offre, o per passarvi un'esistenza comoda e piacevole.

Gli italiani censisti nel 1891 divisi secondo le *professioni,* si presentano in questa condizione:

---

(1) Vol. cit. pag. 218.
(2) Vol. cit. pag. 222.
(3) Vol. cit. pag. 226.
(4) Vol. cit. pag. 235.
(5) Vol. cit. pag. 237.
(6) Vol. cit. pag. 238.
(7) Op. cit. pagg. 242 e seg.
(8) Relaz. cit. pag. 246.

PROFESSIONE		Maschi	Femmine	TOTALE
Capi d'industria		3,601	851	4,452
Banchieri, commercianti		5,491	2,846	7,637
Commessi ed impiegati		4,718	1,939	6,657
Operai e giornalieri	nell'agricoltura	18,843	8,688	27,531
	nelle fucine e grand'industria	26,690	5,714	32,404
	nella piccola industria	31,238	9,999	41,237
Professioni libere		1,758	985	2,743
Proprietari e capitalisti		2,392	1,615	4,007
Professioni diverse		34,641	23,990	58,631
Individui senza professione (fanc. donne, vecchi)		34,069	60,830	94,899
Professioni non constatate		3,443	1,695	5,138
	TOTALE	166,884	118,452	285,336

Come si vede da questa tavola, quasi 160,000 italiani, sono impiegati in professioni produttive come impiegati, operai, commessi; altri 20,000 circa si trovano in condizione di agiatezza e e d'indipendenza assoluta come capi d'industria, banchieri, commercianti, proprietarî, capitalisti, applicati alle professioni liberali. Ma mentre c'è da consolarsi nel vedere come in tal modo i nostri connazionali contribuiscono efficacemente alla produzione della ricchezza, c'è da rattristarsi nel vedere che 94,899 italiani non hanno alcuna professione! È ben vero che ivi sono compresi i vecchi, ed i fanciulli, i quali necessariamente e fatalmente non possono esercitare alcun mestiere — ed è vero altresì che di essi ben 60,830 appartengono al sesso femminile, che non sempre puó essere impiegato nelle industrie, dovendo attendere alle cure domestiche e al governo della casa. Ma è pur sempre vero che sono queste persone senza professione, che offrono facili argomenti ai nemici degli italiani per combatterli!

Nelle professioni diverse sono compresi tutti quei venditori ambulanti di statuette, di oggetti varî, suonatori, saltimbanchi, ecc.

che purtroppo si incontrano in ogni parte della Francia e che son ben lontani dal fare alla loro patria quell' onore che ad essa fanno colla loro operosità, la loro sobrietà, la loro onestà specchiata gli operai impiegati nelle varie industrie, i capitalisti, gli imprenditori!

Le testimonianze dei consoli sono eloquente conferma di questi dati (1). Sono in gran parte coltivatori, tagliaboschi, carbonai, minatori, tagliapietre, sterratori in Corsica, muratori, pittori *(platriers)* gessatori, manovali, guantai a Lione (2); nel Chambéry si dedicano ai lavori che sono trascurati dagli abitanti, e attendono all' estrazione di materiali dalle miniere, dalle cave ed in genere a tutto ciò che si riferisce al movimento di terra (3), l' agricoltura eccettuata. A Marsiglia si dedicano di preferenza ad occupazioni cittadine, e vi sono numerosi i calzolai, i vermicellai, i fabbricanti d' olio (4); più numerosi ancora sono coloro che si applicano in lavori bassi e di maggiore fatica, come domestici di privati, di magazzini, di spacci, camerieri, facchini, scalpellini, giornalieri, manovali, braccianti ecc. (5). A Cette (6) sono quasi tutti pescatori e giornalieri; a Tolone e nel dipartimento del Varo, molti si dedicano ai lavori agricoli sostituendosi all' operaio francese, il quale trovando un tale lavoro troppo pesante e poco rimuneratore, preferisce affluire nei centri dove trova da impiegarsi nei cantieri ed arsenali dello Stato; altri lavorano nelle officine, nelle costru-

---

(1) V. *Emigrazione e Colonie* cit. pp. 213, 218, 222, 226, 228, 235, 237, 238, 240.

(2) **Basso,** rel. cit. p. 218.

(3) **Carutti di Cantogno,** p. 227.

(4) **Durando,** rel. cit. p. 226, 228.

(5) Il **Lelli** nella *Rivista di Pubblica Beneficenza* ha inserito un notevole articolo sopra gli Italiani a Marsiglia. Trattandosi della città dove più fortemente è rappresentato l' elemento italiano, riferiamo maggiori particolari che per le altre città. Gli operai avventizi, sterratori, muratori, addetti a lavori di costruzione, fognatura, condotta di acque sono il 320 per mille della popolazione marsigliese così impiegati; le donne, i fanciulli e gli invalidi al lavoro il 350 per mille; gli operai a lavoro fisso nelle fabbriche d' olio, sapone e altre industrie 150 ‰; i magazzinieri e gli artigiani il 25 ‰; gli impiegati, i commessi, i sensali il 2 ½ ‰; i negozianti e capi d' industrie il ½ ‰; la colonia fluttuante il 152 ‰.

(6) **Magenta,** Rel. cit. p. 235.

zioni, nei cantieri e nelle imprese private, in quanto però si riferisce alla parte puramente manuale del lavoro; altri nei servizi pubblici, nettezza delle strade, accensione del gas, infermieri ecc. o liberi esercenti, come facchini, cuochi, camerieri, cocchieri, pescatori ecc. Vi sono pure molti piccoli negozianti viventi nei quartieri più luridi e più segregati, che esercitano il commercio del carbone, della legna, degli stracci, del latte, dei commestibili; tengono alberghi di infimo ordine i quali non di rado sono luoghi mascherati di corruzione e di prostituzione (1). A Nizza si dedicano ai lavori di sterro, costruzioni di case e di ferrovie. Fra i cittadini italiani dimoranti nel dipartimento della Senna, (circa 34,000), secondo il comm. Negri nostro console generale in quel distretto consolare, vi sono 21,000 operai di tutte le produzioni che ritraggono il proprio sostentamento dal lavoro giornaliero e 6,000 circa fra proprietari, benestanti, banchieri, agenti di borsa, commercianti e capi di case industriali, artisti, pittori e scultori, professori di musica, di canto e di lingua, altri esercenti professioni liberali in genere, impiegati e commessi di commercio (2).

Salvo qualche eccezione, ovunque si trovino, qualunque sia la professione cui si dedicano i nostri connazionali si distinguono per la loro perseveranza, per la loro attività, per la loro pazienza ingegnosa, per la sobrietà e la modestia del vivere, la mitezza delle abitudini. Tutti i nostri consoli, persone egregie ed autorevoli ne parlano con termini lusinghieri. È vero purtroppo che nelle città dove si trovano più largamente rappresentati come a Parigi, a Marsiglia, a Tolone, discendono qualche volta in basso esercitando mestieri innominabili, o vivendo alla giornata cambiando d'occupazione ogni giorno ed anche ogni ora pur di guadagnare qualche cosa da vivere. Ma fortunatamente costoro non rappresentano che una piccola parte degl' italiani residenti in Francia, i quali nel loro insieme costituiscono un elemento sano, utile e in certe occupazioni anche necessario per la produzione della ricchezza. E la prova di questo l' abbiamo nel fatto che la Francia cerca in tutti i modi di indurli alla *naturalizzazione* affine di convertirli in cittadini

(1) **Baroli,** Rel. cit. p. 236, 237.
(2) **Negri,** Rel. cit. p. 240.

francesi ed attaccarli in tal modo con vincoli più stretti alla nuova patria, e provvedere così alla stazionarietà, e in alcuni dipartimenti alla diminuzione progressiva della sua popolazione (1). In Francia non esistono *leggi e regolamenti locali in materia di immigrazione*. Chi però vuole venire dall' estero e stabilirsi in Francia, se commette reati ed è condannato al carcere anche per tempo minimo viene espulso dal territorio della Repubblica. La polizia ha pure facoltà di espellere gli stranieri che si rendono colpevoli di disordini. Se libera è l' entrata degli stranieri in Francia, con decreto presidenziale del 2 Ottobre 1888 si sono però indette alcune formalità da adempiersi dagli stranieri per la loro dimora in Francia:

(1) Vedi rel. cit. p. 228. Si concede facoltà di **naturalizzazione** agli stranieri aventi domicilio in Francia da tre anni, con autorizzazione ministeriale, e dopo dieci anni di dimora continuata sono riguardati come cittadini francesi, i nati da stranieri nel territorio della Repubblica, qualora essi non rinunzino alla cittadinanza francese entro il 22° anno d' età. I figli nati in Francia da stranieri pure nati in Francia sono sempre ritenuti francesi. In questi ultimi anni il numero degli stranieri naturalizzati è venuto sensibilmente crescendo. « Negli impresari italiani, dice nella sua bella relazione il console dello Chambéry, v' è grande tendenza ad abbandonare la propria nazionalità per prendere quella francese. E la maggior parte vi è spinta dalle recenti leggi che escludono gli stranieri dagli appalti pubblici. I nostri si trovano quindi nell' alternativa o di passare sotto il giogo d' un impresario francese, o d' un prestanome, divenendo sotto-concessionari di questi o di mutare nazionalità, chè il mutar dimora o Stato non si può ragionevolmente pretendere da chi vive da lunghi anni in provincie, dove ha ogni suo interesse. I vincoli contratti pel matrimonio con sudditi locali facilitano la naturalizzazione. La legge 26 Giugno 1889, ha dato al fatto della nascita in Francia e in certi casi anche al domicilio, importanza giuridica maggiore di quella accordata dalle leggi precedenti, ed ha accresciute le facilitazioni alla naturalizzazione ». A queste parole fanno eco quelle del console generale di Marsiglia: « È dolorosa la facilità dei nostri connazionali a rinunziare alla patria; tanto più dolorosa, che i più appartenevano od appartengono alla classe benestante, e per essere dediti ai negozi o commerci, non sono punto forzati da interessi prepotenti a tale rinunzia. Nelle classi meno agiate e nei popolani invece per regola generale è caldo il sentimento patriottico, e sebbene molti passando alla cittadinanza francese sarebbero più sicuri di trovare impieghi e salari migliori, tuttavia non piegano ». ecc. ecc.

le quali consistono nel farsi inscrivere alla *Mairie* del comune, dove intendono fissare la loro residenza entro i 15 giorni del loro arrivo; e nel presentare alla medesima una dichiarazione intorno alle proprie generalità e nazionalità, facendo una eguale dichiarazione per i membri della famiglia. L' infrazione di queste disposizioni è punibile con pene di polizia e può anche dar luogo ad espulsione, la quale però deve essere pronunciata dal ministro per l' interno. Mentre però l' espulsione è di rado applicata pei nostri connazionali, le pene pecuniarie non vengono mai risparmiate.

Nelle città e nei centri industriali dove il nostro paese si trova più largamente rappresentato, gli italiani si uniscono in associazioni, di mutuo soccorso e di assistenza. A Marsiglia vi sono fra le altre: l'*Associazione di beneficenza,* quella di *Mutuo Soccorso,* l' *Unione e fratellanza*, la *Fratellanza artigiana,* l' *Unione Valdese,* l' *Unione fa la forza;* oltre lo scopo ricreativo da cui prendono il titolo sono pure di mutua assistenza l' *Unione drammatica italiana*, la *Società filodrammatica franco-italiana,* l' *Unione,* la *Società corale*, il *Comitato della Stampa* (1).

A Parigi vi sono in seno alla colonia italiana sette sodalizi formati con scopi filantropici e patriottici: la *Società italiana di beneficenza,* la *Lega italiana*, il *Circolo operaio italiano*, il *Gruppo Bresciano,* i *Buontemponi* ed il *Monte Rosa.* La più importante di tutte è la prima, che fondata nel 1865 sotto gli auspici del conte Costantino Nigra, ha potuto rendere al patrio Governo l' importante servizio di sussidiare in media ogni anno circa tremila nazionali indigenti e di rimpatriarne cinquecento assicurando in pari tempo per sempre la propria esistenza coll' accumulare (in virtù delle saggie disposizioni del suo statuto e della costante cura degli amministratori) un capitale che impiegato in rendita italiana, dà oggi la cospicua rendita annua di L. 295,005. Questa società meglio delle altre rappresenta tutta la colonia, per-

(1) **Durando,** Rel. cit. p. 281. Veggasi ivi l' interessante storia di queste associazioni, floride tutte per unità e concordia d' intenti, per numero di soci, e per relativa abbondanza di capitali. Sarebbe però meglio che essi fossero in numero minore e si fondessero le più piccole insieme affine di riuscire anche più utili.

chè tutti gli italiani ivi residenti contribuiscono od hanno contribuito al suo incremento (1). Il nostro re, mantenendo una nobile consuetudine di Vittorio Emanuele le accorda ogni anno un sussidio di lire mille, mentre il ministro degli esteri le fa ottenere ogni anno 4,000 lire. Presidente onorario ne è l' ambasciatore italiano, tesoriere il nostro console generale, amministratori ne sono venti fra i più eletti rappresentanti del nostro paese (2).

Istituzioni simili per lo scopo, per quanto diverse per capitale si trovano in altri luoghi di residenza dei nostri connazionali, e mentre contribuiscono afficacemente a tener desto in essi il sentimento di nazionalità, e lo spirito di fratellanza, riescono anche sommamente utili a quelli che lontani dalla patria, bisognosi di assistenza mal potrebbero rivolgersi per soccorsi e per aiuti ai francesi.

Vi sono altre istituzioni italiane in Francia aventi lo scopo di mantenere vivo il sentimento nazionale, il culto della lingua nativa, la solidarietà degli interessi commerciali. Vi sono scuole italiane sovvenzionate dal governo a Marsiglia, a Parigi, a Tolone, a Nizza, a Lione, in Savoia; una *Camera di Commercio* floridissima a Parigi fondata nel 1886. Dopo la convenzione del trattato di Commercio colla Francia, e l'inaugurazione del sistema protezionista in quel paese, essa nulla ha trascurato per metterne in evidenza i gravi danni pei due paesi, e le importanti pubblicazioni che videro la luce, valsero ad efficacemente distruggere alcuni errori, purtroppo radicati anche fra le classi più colte dei commercianti.

Il dipartimento consolare dell' Havre si trova in condizioni particolari rispetto ai nostri connazionali. Ivi di fatto, non si re-

---

(1) **Negri,** Rel. cit. p. 241.

(2) Un' altra società che merita d' essere ricordata per l' originalità sua è quella del *Pranzo della Polenta,* istituita nel 1881, composta di artisti e di letterati e scienziati dapprima, ora allargata a tutte le classi più cospicue degl' italiani. Suo scopo è di favorire la conoscenza reciproca dei nostri connazionali che si trovano a Parigi, riunendoli tutti a pranzo una volta il mese, far conoscere la colonia ai cittadini che vengono a Parigi, e questi a quella; ed infine contribuire alla beneficenza con un concerto da darsi ogni anno.

cano gl' italiani per stabilirvisi definitivamente e impiegarsi nel luogo, bensì per imbarcarsi verso l' America. Esso è quindi luogo di passaggio dei nostri emigranti, i quali aumentano ogni anno più, mentre invece scemano quelli che costituiscono propriamente la colonia italiana. Quelli che s' imbarcarono per l' America nel 1890 furono 12,854, nel 1891 salirono a 13,796 (1). Ignoranti della lingua francese, male informati sulle compagnie di navigazione che debbono trasportarli, ingannati spesso dagli agenti di emigrazione, molti di essi finiscono per restare a terra mesi interi, con grave danno loro e gravissime noie dell' ufficio consolare.

Come avviene quasi sempre trattandosi di emigrazione, nei nostri connazionali stabili in Francia, il *sesso femminile si trova più scarsamente rappresentato del sesso maschile*, avendo quest' ultimo assai più attitudine ad emigrare, ed essendo per gli uomini più facile trovare fuori di patria un' occupazione che non alle donne (2). Inoltre essendo l' emigrazione verso la Francia in gran parte *temporanea*, è naturale che soltanto gli uomini si accingano ai rischi e ai pericoli del viaggio, mentre le donne restano in patria per attendere al governo della casa sino al loro ritorno (3). Accade però spesso che invece di ritornare, trovando fuori di patria, un impiego stabile e sicuro, o sperando di trovarlo, molti si fissano definitivamente in Francia, vi si accasano e chiamano il resto della famiglia, oppure impiantano una famiglia nuova. Così avviene spesso, secondo le testimonianze dei nostri consoli nei distretti consolari di Marsiglia, della Savoia, di Nizza, della Corsica.

---

(1) **Vassia**, rel. cit., p. 217.

(2) *Emigrazione* e *Colonie*. Rel. cit. pp. 252 e seg, Secondo il censimento francese del 1891, sopra 285,336 italiani censiti in Francia, 166,884 appartenevano al sesso maschile, 118,452 al sesso femminile; e nel solo distretto consolare di Marsiglia, si trovavano 69,351 uomini, e 54,467 donne.

(3) *Emigrazione* e *Colonie* cit. Nella Corsica si recano di solito da Settembre a Gennaio per ritornare in Italia dalla metà d' Aprile a quella di Luglio. In altri distretti come nella Savoia, si recano invece finito l' inverno e vi rimangono fino all' autunno.

Rispetto all' *età* e allo *stato civile*, sono più largamente rappresentate le classi d' età produttive, e i celibi; essendo più facile per costoro trovare lavoro, e meno difficile la libera traslocazione da un luogo all' altro. Comunque sia, il fatto più notevole che ci si presenta è che i nostri connazionali, malgrado gli asti, le gelosie, le persecuzioni, continuano ad emigrare in Francia, e si moltiplicano ogni giorno più in quei paesi dove sono accolti con meno favore. Nel 1889 si recarono in Francia 27,487 italiani, nel 1890, 29,310; nel 1891, 31,248 (1). Nel 1871 non erano che 83,300, nel 1891 sono quasi 300,000.

IV.

Quali sono le cause di questa forte emigrazione? È facile enumerarle. Anzitutto vi sono delle cause di ordine generale che si possono ripetere per l' emigrazione nostra tutt' intera fuori dei confini, e che sembrano diventare sempre più acute da vent' anni ai giorni nostri. Sono esse principalmente: il disagio economico del paese; l' instabilità e la troppo rapida moltiplicazione della popolazione agricola; la soverchia pressione tributaria; gl' incitamenti che da ogni parte arrivano al povero di emigrare. La facilità straordinaria delle vie e dei mezzi di comunicazione, la relativa mitezza della tariffa di trasporto, la rapida diffusione delle notizie intorno ai luoghi di destinazione mediante la posta, il telegrafo, il giornalismo, accrescono sempre più questi stimoli ad emigrare, anzi diventano stimoli potentissimi essi medesimi.

A queste ragioni di indole comune si aggiungano per la Francia, la vicinanza al nostro paese, la fama che essa gode in tutto il mondo di paese ricco, la possibilità di trovare un' occupazione non disforme da quella esercitata in patria, la preferenza onde i

---

(1) *Statistica dell' emigrazione italiana nel 1891* (Roma, 1893) p. XVII. L'emigrazione per la Francia rappresentava il 12,59 per 100 dell' emigrazione totale italiana nel 1889, il 13,58 nel 1890, il 10,64 nel 1891. Questi rapporti potrebbero a prima vista far credere in un rallentamento dell' emigrazione verso la Francia, ma basta pensare allo straordinario aumento dell' emigrazione totale italiana in questi ultimi anni per persuadersi del contrario.

nostri sono favoriti dagli imprenditori in certe speciali occupazioni, e specialmente nei lavori di sterro, nelle miniere ecc.; l' altezza relativa del saggio dei salari (1), l' opportunità di trovare in ogni punto della Francia amici, parenti, concittadini.

Spesso però i nostri operai si ingannano sulle condizioni vere dei paesi dove si recano, e restano privi di lavoro, laceri ed affamati, osteggiati dalla popolazione del luogo, costretti a chiedere soccorso agli uffici consolari. Basta leggere le *relazioni* dei nostri consoli in Francia per persuadersene. Ne riferiamo alcuni brani:

« Gli italiani sia commercianti che operai che si trovano in Lione e sulla regione da molti anni, sono *tollerati* e lavorano guadagnando non senza stento la vita; ma la colonia fluttuante è interamente a carico del Consolato, e difficilmente trova occupazione e lavoro » (comm. *Basso*, R.° Console generale di Lione).

« Da qualche tempo l' immigrazione di operai italiani in Corsica va scemando — perchè la malattia della vite, la sospensione dei lavori ferroviari, hanno reso più difficile trovare impiego. Ma la causa principale di ciò è il cattivo trattamento che in generale essi ricevono per parte degli accollatari, i quali li defraudano troppo spesso del loro avere, senza che a questo Consolato sia possibile far loro rendere giustizia in quel modo sollecito e spiccio che la misera loro condizione richiederebbe » (comm. *Colucci* console generale — Bastia).

« Sarebbe utile che i nostri connazionali si facessero persuasi non essere adesso molto prudente lo abbandonarsi alla smania di questa immigrazione, cui la grande vicinanza sospinge. Se pel passato in Savoia l' immigrazione non produsse inconvenienti gravi, anche quando prese vaste proporzioni, oggidì per la mutata con-

(1) *Emigrazione* e *Colonie* cit. I **salari** variano da dipartimento a dipartimento, essi però sono sempre superiori a quelli che si possono ottenere in Italia. In Corsica la giornata di lavoro varia da L. 2, a 3. 50; in Savoia L. 3; a Marsiglia da 3 a 5 lire secondo della qualità di lavoro e dell' abilità dell' operaio, a Cette di L. 4, in altri luoghi variano secondo le stagioni, e secondo la qualità del lavoro. Nelle saline del Peccais ad esempio il salario alla giornata dei nostri italiani era di 11 lire al giorno. Ma queste mercedi sono eccezionali, quantunque dovunque in Francia il lavoro sia meglio pagato che in Italia.

dizione delle cose e, delle relazioni diviene pericolosa. L' attrattiva di più elevati salari è quella che la alimenta; *ma il beneficio sperato è talvolta più apparente che sostanziale, ove si considerino le maggiori spese di nutrimento e di alloggio, la diminuzione e la mancanza di lavoro che sovente si verifica, le frodi degli impresari, gli inganni cui vanno spesso soggetti i forestieri per l' ignoranza della lingua e degli usi locali, le disgrazie eventuali, le malattie e le spese di viaggio.* Ma gli italiani dovrebbero sopratutto por mente alla speciale condizione che loro viene fatta in Francia. Qualche anno addietro la concorrenza al lavoro era fomite a malevolenza, ma questa non si manifestava ancora in Savoia. Ora *lo spauracchio della concorrenza è divenuta un' arma in mano di molti, ed essi l' adoperano contro di noi.* Onde è che, agli altri fattori pei quali l' emigrazione non presenta i vantaggi che si suppongono, aggiungesi oggi l' esclusione degli italiani da certe categorie di opere pubbliche e da alcune imprese private, ed il rigore sulle misure di prevenzione politica che si traducono in espulsioni a brevissimo termine. Ne sono conseguenza i disinganni, la miseria spesso estrema, e talvolta le colpe » (barone *Ugo Carutti di Cantogno,* R.° Vice-Console a Chambèry).

« Io credo che ad accrescere o diminuire l' immigrazione, nel distretto consolare di Marsiglia, debba concorrere un doppio coefficente, vale a dire di disturbi economici in Italia ed eguali disturbi quì; e quando i disturbi avvengono nelle due parti allora si manifesta un movimento d' arrivo e di partenza originato dalla speranza di trovar meglio e dal disinganno della speranza. Tale è il caso attuale, e *quindi il Consolato è assediato da mattina a sera da una folla di mendicanti.*

La crisi che oggi colpisce il lavoro e il commercio in Marsiglia è prodotta in gran parte dalle recenti leggi protezioniste, e dalle esorbitanti tasse di navigazione. Una causa ancora più considerevole è la cessazione dei rapporti commerciali coll' Italia, e mi fu affermato da persone competenti, che per questa rottura, la *perdita di Marsiglia può senza esagerazione calcolarsi a 400 milioni per anno* ». E più innanzi: « I padroni di fabbriche, gli intraprenditori indistintamente preferirebbero agli operai francesi gl' italiani, per la loro sobrietà, perduranza e intelligenza al la-

voro, e perchè si contentano di minori salari; ma incontrano difficoltà negli operai loro connazionali, i quali esigono invece la preferenza. Gli operai francesi tollerano soltanto che i nostri siano adoperati nei bassi lavori, in quelli di maggiore fatica, non nei lavori d'industria, non quali maestri d'arte, capi squadra, assistenti o professionisti ». — « Il governo della Repubblica non sembra preoccuparsi dell'arrivo degli immigrati. Ma se ne occupano quei municipi nei quali furono eletti operai a consiglieri, li tengono d'occhio e quando possono li contrariano affine di allontanarli ». (Comm. *Cesare Durando* R. Console generale a Marsiglia — 2 Novembre 1892).

« La nostra immigrazione non incontra a Cette molto favore. I nostri operai per le loro ottime qualità sarebbero qui desiderati e ricercati per ogni sorta di lavoro dagli imprenditori e dagli industriali, ma costoro sono costretti ad impiegarne un numero assai limitato per evitare da parte degli operai francesi atti e violenze che potrebbero pregiudicare assai i loro interessi. L'operaio francese che vede nel nostro un concorrente molto temibile, cerca tutti i mezzi per farlo allontanare, o almeno perchè venga impiegato nei lavori più penosi, pericolosi e per il minor tempo possibile ». (Avv. *Carlo Magenta* R. Vice-Console di Cette — 28 Aprile 1892).

« La condizione dell'emigrato italiano a Tolone non è delle migliori: in generale è mal visto dall'operaio francese che scorge in lui un concorrente, ed *anche presso la classe più elevata ed istruita è sempre designato con termini di sprezzo e di* **rancore** ». (Avv. nob. *Pietro Bartoli* R. Vice-Console di Tolone — 18 Agosto 1891).

« I nostri operai sono sobrii, industriosi, sommessi alle leggi, devoti alla patria ed alle istituzioni, ad eccezione di una piccolissima minoranza. L'essere alquanto malvisti e poco amati, induce i nostri operai a convivere sovente fra loro, formando così una certa quale solidarietà che si fa sempre più compatta di giorno in giorno, e che sotto diversi aspetti dà buoni risultati ». (Marchese comm. *Enrico Centurione* R. Console Generale a Nizza — 18 Marzo 1891).

« La difficoltà di trovare lavoro essendo andata sempre crescendo e generalizzandosi, non solo è diminuito, nel distretto con-

solare di Parigi, il numero dei nuovi arrivati, ma molti anche degli italiani che qui stavano da anni, hanno dovuto rimpatriare o andar a cercare occupazione altrove. In questo periodo di tempo 9290 operai rimpatriarono a mezzo di questo Consolato, altrettanti sono partiti con mezzi proprî ». — « A Parigi fanno grossi guadagni gli italiani che sono banchieri, commercianti, industriali, artisti ed esercenti professioni liberali, ed è un fatto che anche gli operai e giornalieri d' ogni paese, ottengono quì mercede maggiore di quella che potrebbero avere in patria. *Ma questi maggiori guadagni che formano la principale attrattiva da cui sono indotti molti nostri connazionali a recarsi in questa capitale, vengono assorbiti dalla maggiore spesa di vitto e alloggio che sono obbligati di fare, dalle più dispendiose abitudini che fa loro contrarre la connivenza cogli operai francesi, ed infine dalle frequenti mancanze di lavoro, a cui sono esposti, di guisa che in fine d' anno i risparmi che possono fare sono poco rilevanti.* (Comm. avv. *Candido Negri* R. Console generale a Parigi — 25 Ottobre 1892).

Abbiamo riferito le parole testuali dei nostri egregi rappresentanti consolari in Francia, non solo perchè da esse risulta con quanta nobiltà, quanto zelo, quanto patriottismo, essi adempiono alla loro missione elevatissima e spinosa, ma anche perchè da tutte queste autorevolissime testimonianze risultano chiari due fatti:

1° non vi ha più alcuna parte della Francia dove l' operaio italiano sia guardato con simpatia, accolto con benevolenza. Ovunque è osteggiato, disprezzato, odiato, ovunque lo si vuole umiliare ed avvilire nei lavori più bassi e più faticosi; ovunque gli imprenditori e le autorità hanno dovuto piegare alla corrente sfavorevole promossa dagli operai francesi, e creare impacci d' ogni sorta a chi non ha altro torto all' infuori di quello d' essere nato fuori.

2° che ad onta della loro sobrietà, della loro attività, delle loro abitudini modeste e previdenti, i nostri connazionali non trovano più in Francia quelle ottime condizioni di lavoro e di salario, che li compensavano in passato delle amarezze, degli attriti, delle fatiche, degli scherni.

Tutti i nostri consoli, consigliano la prudenza, tutti senza eccezioni, sembrano dire all' operaio italiano: non lusingarti, non allontanarti con tanta leggerezza dalla patria, perchè quì non solo

ti vedrai contrastato il diritto al lavoro, e le lotte, il dileggio, il disprezzo, l'isolamento per parte dei nazionali ti avveleneranno il pane che tu guadagni col tuo sudore, ma correrai anche il pericolo di non trovarlo più questo pane santificato dal tuo lavoro, e ti toccherà di implorare dal console che rappresenta quì la tua patria benedetta, i mezzi per ritornare dove almeno trovi chi ti accoglie fra le sue braccia, sia pure per confondere le sue colle tue lagrime!

E noi cultori spassionati dell' Economia Politica facciamo eco alle esortazioni dei nostri consoli, non già che crediamo ne possa guadagnare la Francia. L'interesse dell'operaio francese in questo caso non si accorda certo con quello della produzione nazionale. Ma che importa a lui, purchè il saggio dei salari sia più elevato? La popolazione francese, l' abbiamo detto prima, consunta da un dissolvimento morale che da omai troppo tempo continua colla sua deleteria azione a scemarle lentamente, ma fatalmente la popolazione, cerca colle facilitazioni alla naturalizzazione di porre un riparo alla sua decadenza — ma l' operaio non pensa a questo, non si preoccupa della popolazione, del suo aumento o della sua decrescenza. Si preoccupa del salario, ed ogni concorrente per lui è un nemico, specialmente se straniero. È accaduto sempre questo e accadrà ancora purtroppo per lungo tempo.

Noi ammettiamo col Levasseur, col Cheysson, con il Leroy-Beaulieu, che possano contribuire a rendere più vivo questo dissidio, gli elementi non sempre puri che si trovano spesso fra gli immigrati; protestiamo però energicamente contro le accuse del Corre (1), il quale, specialmente rispetto all' Italia ed ai suoi figli, usa parole indegne di uno scienziato. Le attestazioni dei nostri consoli smentiscono solennemente le sue insultanti parole (2); il lavoratore italiano è un elemento di operosità, di sobrietà, di quiete, e se qualche volta il suo amor proprio offeso, la sua dignità di uomo calpestata, si sono ribellati contro chi lo considera e lo tratta a torto come nemico, ciò è avvenuto perchè anche la pa-

(1) **Corre,** *Criminalité et Suicide.* Paris, Larose et Forcel, 1892.

(2) Una smentita a base di statistica, fu fatta anche nella *Rassegna di Scienze sociali* (1892) dal Prof. **Virgili** dell' Università di Siena.

zienza quaggiù ha un limite, e non si può ammettere che chi onoratamente guadagna il pane debba subire sempre, in silenzio, umiliazioni, maltrattamenti, persecuzioni.

V.

Noi ammettiamo che vi possa essere anche una causa politica che agisce contro i nostri lavoratori come agisce contro i nostri prodotti, ma crediamo che la causa principale sia anzitutto economica, e che consista nella gelosia, nell'odio verso coloro che coll'offerta del loro lavoro, certo non agevolano le aspirazioni degli operai francesi, volte principalmente ad ottenere un alto salario. Riusciranno gli operai francesi pur di raggiungere il loro intento ad allontanare dal loro paese, i lavoratori stranieri?

Poichè non si tratta qui soltanto di italiani, ma tutti gli stranieri che lavorano in Francia si vorrebbero colpire, e le prove non mancano. Tutti ricordano che poco tempo fa il deputato Lafargue propose al Parlamento di imporre per legge una tassa di due franchi al padrone *per ogni straniero* da esso impiegato, più un'altra tassa da pagarsi dal padrone allo Stato, rappresentante la differenza del salario su quello che pagherebbe se invece di stranieri impiegasse francesi, la qual somma avrebbe dovuto servire a dotare la cassa delle pensioni per gli operai francesi. Non meno nota è l'altra proposta del deputato Thellier di Poucheville, colla quale si chiedeva di colpire gli stranieri dimoranti in Francia di una tassa militare oltre di un'altra supplementare ad ogni straniero esercente in Francia una professione salariata o patentata per tutto il tempo che gli uomini francesi della sua età sarebbero sotto il servizio militare.

Le proposte furono respinte dalla Commissione parlamentare nominata per esaminarle. Ma i deputati proponenti e gli altri condottieri del partito operaio non si daranno vinti per questo. L'indirizzo attuale delle idee politico-sociali in Francia fa presentire che si è ben lungi dall'aver vinto queste e simili proposte. Argomento valido ai tempi nostri a loro favore, invocheranno gli operai, il protezionismo onde si son voluti favorire i produttori e i commercianti contro i prodotti stranieri. Nè varrà rispondere che mi-

sure di rigore prese contro gli stranieri abitanti in Francia provocheranno rappresaglie negli altri Stati verso i francesi in essi residenti (1), poichè si potrà rispondere essere maggiore il numero degli stranieri in Francia che non quello dei francesi all' estero, e si potrà anche dire che i francesi che si trovano fuori della patria per la loro florida condizione non si possono neppure lontanamente confrontare alla rappresentanza cenciosa e povera del Belgio, della Germania, della Svizzera, dell' Italia, entro le frontiere francesi (2); formata in gran parte di operai, che tolgono il lavoro ai francesi e colla loro concorrenza abbassano i salari.

Noi risponderemo col Levasseur, che se questi lavoratori fanno discendere colla loro concorrenza il salario al disotto del saggio degli altri paesi, impediscono però ad esso in certi casi di salire ad un livello fuori di proporzione cogli altri paesi; ed è per questo che il consumo nazionale non paga i servigi troppo cari, e che d' altra parte il commercio può offrire i prodotti nazionali a prezzi accettabili anche fuori dei confini. L' aumento progressivo dei valori è certamente desiderabile, poichè contribuisce al benessere della classe più numerosa — ma se l' equilibrio si trovasse distrutto da un' elevazione esagerata, le imprese che non darebbero più profitti, finirebbero per essere abbandonate, e d' altra parte il consumo delle merci troppo costose si restringerebbe — quindi quel gruppo di operai per aver voluto esigere troppo, vedrebbe soffocarsi la stessa fonte delle sue rendite. Si parla d' un gruppo di salari, poichè è impossibile che tutti i salari d' un paese si elevino e si mantengano ad un livello superiore a quello della produzione della ricchezza. In questa quistione come in molte altre, la politica più saggia e più previdente è quella che prende come norma la libertà di contratti (3).

(1) Sono circa 200,000 i francesi sparsi per l' Europa, 60,000 in Asia, 90,000 in Africa, 200,000 in America, 10,000 in Australia. In massima parte sono possidenti, fabbricanti, imprenditori, ingegneri, professori, ed altri professionisti con vistosi capitali.

(2) I tedeschi sono cinque volte, i belgi dieci volte, gli italiani 25 volte più numerosi in Francia, di quel che non siano i francesi in Germania, in Belgio, in Italia.

(3) **Levasseur**, *Population française*, vol. III, p. 321.

Certamente ogni governo deve preoccuparsi degli stranieri che vengono a mescolarsi coi suoi sudditi, per impedire che si infiltrino elementi malsani; ma non conviene esagerare quelle prudenti misure di polizia che è obbligo di prendere, poichè se da un momento all'altro la Francia dovesse dare lo sfratto a più di un milione di stranieri non sarebbe certamente a lei che ne verrebbe il maggior vantaggio specialmente dal punto di vista demografico e politico.

Malgrado però tutte le ostilità e tutte le persecuzioni, i nostri connazionali si ostinano ad affluire verso la Francia. Conviene dire che le cause del malessere in Italia siano molto profonde, perchè si mantenga sempre viva la corrente dei nostri emigrati in un paese, dove viene ogni giorno rimproverato ai nostri connazionali il pane che essi guadagnano con tanto sudore e tanto dolore!

Concludendo, queste lotte fra operai di diverse nazioni, ci fanno tristamente riflettere ancora una volta al contrasto stridente che c'è fra quanto ogni giorno si dice nei Congressi, nei meetings, e quanto ogni giorno avviene sul teatro del lavoro. Il più sviscerato sentimento di fratellanza si afferma fra tutti gli operai; da un continente all' altro si sentono fratelli. Ma in patria gli operai ed i loro capi non sono teneri per i loro compagni d' altri paesi, che vengono a lavorare e a vivere accanto ad essi. Si è fratelli, ma a condizione di restare ognuno a casa propria. « Non vi sono più stranieri, non più frontiere, noi siamo fratelli, soffriamo gli stessi mali, e siamo sfruttati in tutto il mondo terrestre allo stesso modo », dicono gli apostoli più ardenti dell' internazionalismo — ma intanto dall' America, dalla Svizzera, dalla Francia, ci giungono dolorosi e strazianti i lamenti di questi *stranieri* che non dovrebbero più esistere, e che si vedono respinti dalla terra a cui non possono dare il dolce nome di patria.

E i governi sono loro malgrado trascinati ad inaugurare una nuova forma di protezionismo, rispondente alle nuove correnti e al trionfo delle nuove idee. Ieri erano i produttori, oggi sono gli operai., che domandano di essere protetti, e i governi cedono, e intanto si mantiene più vivo che mai quello che Goethe chiamava l' *egoismo di patria*.

Ferrara, 26 Agosto 1893.

Prof. PIETRO SITTA

QUESITI PRESENTATI ALLA « RIVISTA »

I.

Congregazione di Carità - Membri consiglieri comunali oltre la metà - A quale carica si dovrà rinunziare?

Dall' elezione parziale dei Consiglieri fatta nel Comune, sono riusciti eletti quattro membri della Congregazione di Carità.

Ora nella Congregazione vi sono già due Consiglieri, cosicchè coi nuovi nominati, la Congregazioae andrebbe ad avere 6 membri consiglieri in opposizione al disposto dell' art. 6 del Regolamento sulle istituzioni di Beneficenza.

Il caso è nuovo, nè poteva essere contemplato dalla legge comunale e provinciale che è stata promulgata prima di quella sulle Opere pie, per cui mi permetto sottoporlo al saggio parere di V. S. Ill.ma per conoscere il modo come risolverlo, non senza esternare il mio modesto avviso.

A me pare che niun dubbio vi sia sul diritto dei quattro eletti a conservare la carica di consigliere, poichè non colpiti da quegli estremi di ineleggibilità tassativamente sanciti dagli art. 29 e 30 della legge comunale (Testo Unico).

L' incompatibilità sta rispetto all' Ente Congregazione di Carità, che nella sua amministrazione viene ad avere due membri consiglieri in più di quelli che consente la legge regolatrice quell' Ente.

Come dovrà essa risolvere la quistione?

Si noti che due dei quattro consiglieri in parola sono già consiglieri anche attualmente ed appartenevano alla Congregazione, quali membri consiglieri.

È inutile far notare ancora che nessuno degli eletti consiglieri sente la volontà di dimettersi spontaneamente dalla carica di membri della Congregazione.

Chi dovrà uscire?

Nuovo e interessante è il caso proposto.

Indubbiamente l' esser membro della Congregazione di Carità non toglie l'eleggibilità a consigliere comunale nè rende incompatibile rispetto al consiglio, tanto è vero che i membri possono per metà essere consiglieri comunali.

Si tratta di una incompatibilità relativa che riflette unicamente la carica di membro della Congregazione di Carità. Ma la proibizione di non eccedere il limite della metà non riguarda che la legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e il dubbio deve con essa regolarsi.

L' art. 6 stabilisce che il presidente o i membri della Congregazione di Carità sono eletti dal consiglio comunale nella sessione di autunno e

non più della metà di essi può appartenere nel tempo stesso al consiglio comunale. Si rinnovano i membri per $^1/_4$ ogni anno. Ora è anzitutto da porre in sodo che l'incompatibilità non può aversi che all'aprirsi della sessione autunnale quando gli eletti nelle elezioni periodiche comunali assumono di fatto e diritto l'ufficio. In quell'epoca si rinnova anche il quarto della Congregazione e potrebbe il sorteggio avvenuto nell'anno e l'elezione di rinnovazione da farsi dal Consiglio comunale, spostare le proporzioni e togliere o modificare la incompatibilità.

Prescindendo da ciò ci pare che l'unica disposizione che possa applicarsi sia quella di cui all'ultima parte dell'art. 6 del regolamento per la esecuzione della legge sulle istituzioni di beneficenza.

I membri della Congregazione che erano anche i precedenti consiglieri e furono rieletti, non hanno mutato la loro posizione giuridica: essi coprono validamente entrambe le cariche. I due membri della Congregazione invece che furono ora eletti per la prima volta consiglieri comunali e si trovano, essendo già completo il numero di coloro che possono tenere le due cariche, nel caso previsto dall'accennato articolo, di esser *divenuti incompatibili per esser stato eletto ad alcuno degli uffici di cui all'art. 6 della legge,* hanno i 15 giorni per optare. E se non optano, poichè la legge non ha preveduto il caso? Se non optano pensiamo che non potendo decadere dalla carica di consigliere comunale occorra promuovere la decadenza da quella di membro della Congregazione a termini dell'art. 20 del citato regolamento.

II.

Somministrazioni di medicinali a domicilio - Sono applicabili le disposizioni degli art. 72, 97 della legge 17 Luglio 1890?

L'Ospitale di N. per antica consuetudine riconosciuta dal suo Statuto si presta al pagamento della spesa per medicinali somministrati ai poveri della sua parrocchia.

È tenuto l'Ospitale, oppure la Congregazione di Carità, alla rifusione della spesa sostenuta dal Comune ove un povero ha trasferita la sua residenza e ciò per tutto il tempo necessario all'emigrato per perdere il domicilio di soccorso cui è cenno all'art. 72 e seguenti della vigente legge sulle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza?

Al caso speciale di cui è oggetto il quesito presentato dall'Amministrazione, anzi dal Segretario dello Spedale di N., non ci sembrano applicabili le disposizioni contenute negli articoli 72 e 97 della legge 17 Luglio 1890 N. 6972, inquantochè si tratti di semplice somministrazione di medicinali a domicilio, il che esclude ogni idea di urgente provvedimento, circostanza essenziale e da essere convenientemente dimostrata, perchè un Comune od un Istituto possano ottenere dal Comune in cui il beneficato tiene il domicilio di soccorso, la rifusione delle spese.

ECONOMIE E BUONA AMMINISTRAZIONE

Ferdinando Martini quando non era ancora Eccellenza e non supponeva forse che un giorno a lui si potessero riferire le parole ch' egli scriveva nel *Fanfulla,* nei brillanti articoli di *Fantasio,* ebbe a far molto spirito, com'egli sa, sui seggioloni dei ministri e sull' influenza loro nel far perdere, a chi vi siede sopra, tutte le buone idee e i buoni propositi prima manifestati. Quello spiritoso articolo mi corre alla mente leggendo i discorsi dei deputati e dei ministri sulle economie e l' amministrazione.

Quanta insipienza, quanta ignoranza di quello di cui si discorre! pare che la medaglia di deputato trasporti siffattamente in un mondo nuovo il fortunato che ne è insignito che egli ignori ormai le condizioni del proprio paese. Ed è in questa astrazione dalla pratica nostra amministrativa che deve ricercarsi la ragione di questo miserando spettacolo d' impotenza nella ricerca del nostro riordinamento amministrativo. Che economie possano introdursi nelle nostre amministrazioni, tutti i cittadini sentono e conoscono, ma da anni assistono a questo curioso spettacolo che le economie non sanno proporsi che sotto la forma di soppressione di uffici, la quale forma suscitando opposizioni fortissime, sono ben tosto abbandonate le proposte relative e si continua come pel passato. È proprio vero che le economie non possano farsi che sopprimendo gli uffici? è la soppressione degli uffici un vero vantaggio economico? Ecco i due quesiti sui quali ci permettiamo brevi osservazioni.

La nostra amministrazione è certo la più complicata di quante ne esistono: il demone del controllo l' ha assalita e vinta, e in ispecie in quest' ultimo quindicennio gli ingranaggi, le difficoltà create ad arte, le inutili formalità burocratiche hanno assunto proporzioni sempre maggiori. Un esame minuto è inutile: pochi esempi bastano a darne un' idea. Un prefetto che dovrebbe essere funzionario tale da godere la fiducia del governo, che regge una provincia e può darle il benessere o il malcontento, non può spen-

dere dieci lire sulle somme a sua disposizione senza tali e tante pedanterie da far perdere un giorno agli impiegati di vari uffizi per tutte le operazioni necessarie. Un intendente di finanza non può eseguire un lavoro di poche lire senza un' autorizzazione o almeno una partecipazione al governo: per collaudare un armadio, p. es., si fa girare un ingegnere degli uffici tecnici di finanza per 50 o 60 Chilom. e gli si paga per trasferta più del valore dell'armadio; si fa andare un ingegnere in un' isola dell' arcipelago toscano per collaudare l' accomodatura di un piatto di bilancia e i collaudi costano più e dell' armadio e del piatto della bilancia. Vi è di più: il Ministero delle finanze dirama un bollettino del demanio che è una delle pubblicazioni inutili e di niun valore, per le quali quel dicastero si distingue sopra gli altri; mentre le veramente belle pubblicazioni della statistica sono trasmesse per posta, quel bollettino deve esser rimesso dalle Intendenze agli uffici con una lettera apposita, una fascia d' accompagno, e richiede una lettera di ricevuta; ancora: ormai per sciupare tempo e quattrini se vi è una notizia da chiedere, un avviso da affiggere la si chiede o lo si invia a più uffici contemporaneamente con doppio servizio di personale, di tempo e di spesa. Saliamo un po' più alto da queste miserie: l' esazione delle cedole della rendita nominativa è un' impresa in cui si perde una persona anche colta e può capitare per esigere 7 cedole di L. 4. 34 l' una di dover riempire 14 moduli, 7 dei quali vengono da Roma, dove certo un bel numero d' impiegati lavora ogni semestre a riempire tanti foglietti quante sono le cartelle nominative: e un disgraziato che debba riscuotere una pensione deve assistere ad un *visto* fatto all' intendenza con relativi impiegati che notano ed indi ad un' altra annotazione e *visto* fatto dai controllori di tesoreria e infine per colmo, all' ingrata fatica del tesoriere che deve ingommare e annullare egli in tutti i certificati una marca da bollo: per svelto che sia, nei giorni in cui accorrono allo sportello 4 o 500 pensionati perde mezz' ora a insalivare e timbrare una marca da bollo! E sarebbe così semplice fare un foro nella cedola di rendita o nel certificato e, certi che un titolo non può presentarsi due volte al pagamento, non perder tempo in controlli che non hanno mai impedito ai bricconi di compier le truffe! Questi esempi presi dal Ministero delle finanze, potrebbero esser moltiplicati per gli altri ministeri, ma certo tutti avendo da partecipare alla gestione economica, tutti si risentono della necessità di obbedire

alle norme, senza cui non potrebbero nè esigere nè spendere: così per es. il ministero dell' istruzione pubblica non paga forniture alle biblioteche senza volere prima quietanzate tre ricevute per ogni suo debito, e questo si chiama semplicità e regolarità amministrativa. Si salga più in su: una qualunque autorità ha un dubbio: tutti rifuggono dalla responsabilità e si rivolgono al ministero competente, il quale per sfuggire la responsabilità anche esso si rivolge ad un qualche Consiglio superiore o al Consiglio di stato per parere, e il parere viene dopo 4, 5, 6 mesi e intanto l' interessato aspetta, e per la bella utilità d' aver un parere, cioè una cosa più o meno utile, si reca il danno di grave ritardo chi sa a quanti affari.

Ma tutti questi giri inutili e perciò dannosi ad una buona e retta amministrazione, mantengono una miriade di funzionari, in ispecie al centro, e nessuno dei tanti nostri uomini grandi si attenta a porvi la mano.

Invece di quando in quando si dice: sopprimete prefetture, sopprimete intendenze, sopprimete chi sa quale altro uffizio. È questa soppressione un' economia e una semplificazione amministrativa? a noi sembra che sia tutto il contrario. Mantenete l' attuale sistema percui occorre far legalizzare ad es. una firma in atto di niuna importanza od ottenere un visto dell' intendente o del prefetto per ogni piccola cosa e poi costringete un cittadino a recarsi anzichè al capoluogo di provincia attuale ad un altro capoluogo di circoscrizione più ampia e che cosa otterrete? Per rispondere a questa domanda è necessaria qualche parola sulle circoscrizioni. Non vogliamo approfondir qui una questione che forse è la più importante per un retto ordinamento amministrativo e che forse perciò è la più trascurata. Il solo Crispi in questi ultimi tempi aveva proposta una savia legge per rivedere le nostre circoscrizioni, ma l' avea poi resa assurda proponendo contemporaneamente una soppressione di prefetture che dovea venire come conseguenza del lavoro di revisione. Il quale è urgente e diviene più necessario ogni giorno, ma per esser fatto a dovere deve esserlo senza preoccupazione di aumento o diminuzione di uffizii, senza preoccupazioni finanziarie: la finanza si avvantaggierà sempre di una buona e giusta circoscrizione. E il concetto da seguire nel correggere la nostra deve essere quello sopratutto di avvici-

nare l'autorità al cittadino, di far sì che non la persona colta, ma anche l'ignorante e il povero trovino facilmente l'ufficio cui ricorrere, e che col minor possibile disagio si svolgano saggiamente e celermente i rapporti fra il potere esecutivo e i cittadini.

Ora le circoscrizioni attuali, per quanto errate, rispondono nella maggior parte a ragioni storiche o almeno ad abitudini, inveterate, e i cittadini accedono agli uffici nel luogo cui abitualmente accedono per gli affari di minor conto. Trent' anni di abitudini senza tener calcolo per molti luoghi di abitudini collegantisi alle circoscrizioni del primo regno d'Italia, non possono trascurarsi. Il costringere i cittadini a recarsi in luogo cui per affari non si recano porterà loro un notevolissimo aggravio se sono gente che abbia molte relazioni cogli uffici, e renderà pressochè impossibile ai meno agiati il recarvisi, creerà una speciale classe di commessi viaggiatori sollecitatori fra i minori centri e i grandi, costringendo le autorità comunali a viaggi maggiori che adesso e più dispendiosi, porterà in tutti gli affari notevole ritardo, cagionando al governo spese per trasferte e relative indennità. E di fronte che vantaggio si avrà? nessuno o minore del danno economico derivante dalle conseguenze accennate, perchè tenendo i complicatissimi ingranaggi burocratici che abbiamo, gl' impiegati di un ufficio provinciale per una provincia di 200,000 abitanti, non potranno certo disimpegnare gl' incarichi per una popolazione doppia senza raddoppiare il personale o poco meno: e tolta l' economia del personale quale altra si può fare?

Si semplifichi invece il meccanismo, si sopprimano gli inutili controlli, si tolgano gl' impiegati superflui e si realizzerà certo una notevole economia.

Queste poche osservazioni, che non hanno certo se non un valore pratico, non ci sono parse inutili oggi in cui a parer nostro l' amministrazione oscilla fra chi non è guidato che dall' interesse di mantenere lo *statu quo* e chi ignaro degli ordinamenti nostri crede che basti chiudere un ufficio, per fare delle economie, scagliandosi mal a proposito, come fece il Colombo, contro gl' interessi locali, che certo devono cedere all' interesse generale, ma non devono esser offesi danneggiando contemporaneamente il bene pubblico.

M.

QUESITI PRESENTATI ALLA « RIVISTA »

III.

Congregazione di Carità - Sorteggio - Nomina a présidente di uno dei sorteggiati - Effetto sul sorteggio ordinario del quarto.

Per le disposizioni contenute all' art. 14 (comma ultimo) del Regolamento Amministrativo 5 Febbraio 1891, e in osservanza al dispaccio ministeriale N. 24279 la congregazione di Carità doveva procedere, entro la prima quindicina del corrente agosto, al sorteggio fra gli amministratori signori A e B per l' ordinaria rinnovazione del quarto, in esso articolo accennata.

Senonchè, nel Luglio u. s. venuto a morire il presidente sig C., la cui nomina andava a scadere soltanto col 31 Dicembre 1894, il Consiglio comunale eleggeva a tale posto l' Amministratore A, con deliberazione che ottenne già il prescritto visto Sotto-Prefettizio.

Attualmente vi è quindi vacante il posto di amministratore, prima occupato dal signor A, eletto, come si disse, presidente.

Si domanda ora se tale vacanza può tener luogo e vece del sorteggio, invitando il Consiglio comunale ad eleggere un nuovo membro pel quadriennio 1894-97, lasciando poi che l' altro amministratore signor B, decada per anzianità colla fine del futuro anno 1894.

Tale procedura però sebbene (scrive chi propone il quesito) io la ritenga giusta, avrebbe l' inconveniente di lasciare ancora vacante un posto sino alla fine del corrente anno, giacchè il nuovo eletto non potrebbe entrare in carica se non col 1.° Gennaio prossimo (art. 15 comma 1.° del Regolamento amministrativo) dovendo la nuova nomina ritenersi come un' ordinaria rinnovazione *e non la* surrogazione *di un membro.*

Nel dubbio quindi di una interpretazione erronea della legge, io rivolgo preghiera alla S. V. Ill.ma onde si compiaccia esprimere in proposito l' autorevole di Lei parere, e consigliarmi il da farsi.

Ci pare che il Consiglio Comunale avendo fatto cadere la nomina del presidente della Congregazione su uno degli attuali membri della medesima (l' A), ed essendo così rimasto vacante un posto, avrebbe successivamente dovuto procedere alla relativa surrogazione, nominando, per esempio D. che andando a surrogare A. avrebbe dovuto restare in carica quanto A. come membro vi sarebbe rimasto, e cioè fino al 31 Dicembre 1894.

Allora essendo B. e D., i due membri di scadenza più prossima, il regolare sorteggio pel quarto dei membri da rinnovare avrebbe dovuto farsi fra di loro, sarebbero perciò rimasti in carica l' uno sino al 31 Dicembre 1894; l' altro, se non rinnovato, sarebbe uscito al 31 Dicembre 1893, sostituito dal nuovo nominato.

E per quanto si siano lasciati passare dei mesi, senza porre mente essere intenzione del legislatore che non vi siano lunghe vacanze di posti nell' amministrazione delle istituzioni di beneficenza, perchè l'articolo 16 del regolamento 5 Febbraio 1831, dice che in caso di vacanza « deve tosto procedersi alle nomina del successore » e se la nomina spetta al Consiglio questo deve convocarsi in seduta straordinaria, riteniamo sia quello accennato sopra il procedimento più regolare da seguire. Il Consiglio comunale proceda intanto alla surrogazione del membro mancante; così completato il numero dei membri della congregazione si procederà dopo alla rinnovazione ordinaria. Che se il breve tempo di restare in carica riserbato al membro eletto in surrogazione, nel dubbio che il sorteggio gli sia sfavorevole, farà l' eletto stesso repugnante ad accettare, o addirittura rinunciante all' ufficio, non si avrà ad ogni modo inconveniente maggiore di quello previsto dal proponente il quesito, e cioè di lasciare un posto vacante sino al termine dell' anno in corso.

IV.

Segretario - Nomina per un quinquennio non ancora scaduto - Nomina a vita.

Il Segretario di una Congregazione di Carità, nominato il 31 Dicembre 1890 per 5 anni, e cioè con scadenza al 31 dicembre 1895, può ora essere nominato a vita?

— Riteniamo che nulla si opponga ad una nuova nomina, anche prima del termine della nomina in corso. Fu così ritenuto dal Consiglio

di Stato con suo parere del 25 Luglio 1890 nel quale ebbe a dire: « Non sono le conferme e le riconferme date anche innanzi alle scadenze di termine, da riguardarsi come vincolo per le amministrazioni future; esse non sono che una guarentigia ad impiegati che per lodevole servizio hanno meritato di essere confermati in ufficio ». Si noti però, per l'esattezza, che nella fattispecie si trattava di un segretario comunale, e perciò di una interpretazione dell'art. 12 della legge comunale, che non trova riscontro nella legge 17 Luglio 1890, ma la massima generale che regola su tale materia i rapporti fra amministrazioni ed impiegati, ci sembra possa applicarsi anche al caso in questione.

La Giunta provinciale amministrativa potrà o no approvare la nomina a vita; per questa parte di tutela che la legge conferisce alle Giunte provinciali amministrative sulle Opere pie, le Giunte stesse hanno un potere discrezionale di apprezzamento che è insindacabile in sede contenziosa; ma se anche la nomina a vita non viene approvata, ci sembra fuor di dubbio che deve continuare ad avere il suo pieno effetto la nomina a tempo. Quella nomina era perfettamente regolare, e non ne infirma il valore, il fatto che non venne approvata dalla Giunta provinciale amministrativa poichè fatta in epoca in cui la legge 17 Luglio 1890, che andò in vigore il 17 Gennaio 1891, non era peranco esecutiva. — Sarebbe stranissimo e contro ogni buona logica e buon diritto che l'atto volontario (sia pure disapprovato) di fiducia di una amministrazione verso un suo impiegato avesse per effetto di distruggere diritti già acquisiti, diritti che questa amministrazione non solo coll'atto stesso riconosce, ma vuole anche rendere più saldi e sicuri.

V.

Bollettari a madre e figlia - Marche da bollo - Da 5 o da 10 centesimi? - Loro annullamento.

La legge 1874 sulle tasse di bollo dispone che su tutti indistintamente i libri a madre e figlia si dovranno applicare le marche da bollo dagli uffici del registro e bollo.

Ora le Opere pie avendo incassi di somme inferiori alle lire 10, di somme che variano fra le lire dieci e le cento e di somme superiori alle lire cento, dovrebbero tenere un bollettario per le ricevute senza marca da bollo, un secondo con marche da centesimi 5 ed un terzo con marche da centesimi 10, e queste marche annullate in precedenza, come sopra è detto, dall' Ufficio di registro.

All' articolo 49 del regolamento di contabilità sulle Opere pie 5 febbraio 1891 n. 99 è detto che le Opere pie dovranno tenere possibilmente un bollettario unico. Ciò si potrebbe fare qualora o il tesoriere fosse per legge autorizzato ad annullare le marche colla propria firma, oppure quando il governo disponesse che alle quietanze o ricevute ordinarie, qualunque sia il loro ammontare, che si rilasciano dalle Congregazioni di Carità a mezzo del proprio tesoriere, verrà applicato d' ufficio la marca da bollo da centesimi 5.

Conseguentemente sottopongo alla S. V. i seguenti quesiti:

1.° Se coll' attuale legge sul bollo il tesoriere possa annullare le marche colla propria firma.

2.° In caso negativo se converrebbe, e da chi, promuovere una provvidenza del governo per togliere alle amministrazioni il disturbo di parecchi bollettari a titoli diversi e compendiarli in uno solo come desidera la legge, con marche indistintamente da centesimi 5 da annullarsi dall' Ufficio di registro.

— La disposizione dell' art. 15 Leg. 13 settembre 1874 n. 2077, per la quale le marche da bollo a tassa fissa devono essere applicate dagli uffici del bollo e registro su tutti indistintamente i libri e i registri a madre e figlia, è sempre in vigore — nè si può derogarvi concedendo al Tesoriere della O. P. di annullare le marche colla propria firma. — Se non vi ostasse la tassativa disposizione dell' art. 49 del regolamento 5 febbraio 1891 n. 99 la difficoltà sarebbe tolta di mezzo usando la carta filigranata da centesimi cinque a dieci (art. 4 capov. regol. 15 luglio 1887 n. 4743). In considerazione di quest' obbligo, inconciliabile colle disposizioni della legge sul bollo per quanto concerne le ricevute ordinarie, l' amministrazione dell' Opera pia potrebbe chiedere alla Direzione generale Demanio e Tasse che autorizzasse il ricevitore del bollo a riscuotere la tassa di bollo sulle ricevute componenti il bollettario unico in modo virtuale, cioè senza la materiale apposizione del bollo, invocando a suo favore la disposizione dell' art. 4 ultimo capoverso del sopracitalo regolamento 15 luglio 1887 n. 4743 (art. 15 ultimo capov. Leg. 13 settembre 1874).

LA CONTABILITÀ DI STATO ED I SUOI PROBLEMI ATTUALI IN RELAZIONE ALLA FINANZA E AL DIRITTO

Prolusione al Corso di Contabilità di Stato alla R. Università di Bologna.

(30 Novembre 1893)

Signori,

Nel risalire la cattedra che qui tenni come docente libero e lasciai, chiamato all'insegnamento ufficiale nelle Università di Siena e Pavia; nel rivedere, uditori inaspettati, gli uomini che onoro come maestri nelle discipline giuridiche, e dai quali quì ebbi conforto amorevole ai primi passi nella via dell'insegnamento, l'animo mio si turba per la ressa di dolci ricordi e la mente mia ripensa alle parole onde un illustre poeta vostro salutò le glorie di questo Ateneo, nelle grandi feste dell' VIII centenario:

> Entra. Da qual tu vegna — Piaggia longingua e strana
> Sotto la santa insegna — Della scienza umana.
> Entra o cultor del vero, — Qui tu non sei straniero.

Laonde chieggo a Voi, Signori, venia di rivolgere, con povera forma, ma con affetto intenso, un saluto riverente ai maestri ed un augurio ai giovani cui sorride, di liete promesse, la vita.

E col saluto e l'augurio, un ringraziamento che è debito alla Facoltà giuridica, la quale dovendo provvedere alla *nuova cattedra di scienze politiche* istituita per privata elargizione, sapientemente diretta a moderni ideali, rivolse gli occhi all'antico discepolo — che sapeva esule dalla cattedra, ma della cattedra pur sempre pensoso — e lo volle onorare di un invito che è premio di onesti intendimenti e conforto di caldi ideali.

Voglia la fortuna, Signori, che non si abbiano gli illustri uomini a pentire dell'invito amorevole. L'esilio di tre anni può aver

fatta arrugginire la penna dell' insegnante, ma ha giovato a tenere desta e vigile la facoltà osservatrice dello studioso, spinto da un colpo di fortuna, in luogo dove è facile e proficuo il confronto — ed il cimento anzi — delle dottrine coi fatti.

I.

Che cosa è, Signori, la dottrina, cui noi dovremo rivolgere le nostre cure?

Come prende degnamente suo luogo nella Facoltà giuridica?

Come si affacciò sul campo scientifico universitario?

Che legame ha colla scienza universale del diritto?

Quali principî la reggono?

Quali problemi la agitano nell' ora che volge?

Qual' è l' ufficio pratico che i tempi moderni le consentono?

Saranno brevi punti, risposte precise ed avvalorate dai fatti, a domande che occorrono più facili ed ovvie alla mente, domande che io leggo sui vostri volti, e che necessariamente si presentano in ogni tempo, — e diciamolo franchi, con qualche diffidenza, — al primo comparire di una nuova cattedra nella facoltà storica di giurisprudenza.

I vecchi insegnamenti domandano — severi — di esaminare i suoi titoli, e dimenticano che alla lor volta uscirono dal grembo materno dell' antica filosofia che tutto comprendeva.

Tuttavia io non vi intratterrò oggi, o Signori, sulle origini storiche nè sull' indole prettamente italiana della nostra scienza che già altra volta e coll' assenso di altri giovani ebbi a ricordare (1). Nè divagherò su argomenti astratti.

Platone, ad esempio, nel dialogo della Repubblica ebbe ad affermare che il vero re vive in modo 729 volte più piacevole del tiranno.

Ma voi, ben comprendete, Signori che non è di siffatti calcoli indagatrice la dottrina nostra. Ed è sui problemi attuali di essa che io oggi intendo richiamare la vostra attenzione.

---

(1) V. **Rava**, *Prelezione al Corso libero di Contabilità di Stato a Pavia.* Milano, 1890 e la monografia *Il sindacato parlamentare sull' Amministrazione e il Bilancio.* Bologna, Zanichelli, 1890.

Nell' anno 1875 i nuovi regolamenti universitari — fatti per virtù di una legge che modificava l' ordine degli esami e degli studi nella Università di Napoli — introdussero la novità dei corsi complementari della facoltà giuridica (che doveva prendere nome di politico-giuridica), ne regolavano l' efficacia e davano balìa al ministro di provvedere agli insegnanti.

I corsi speciali complementari erano allora:

Enciclopedia delle scienze politiche.

Scienza dell' amministrazione.

Scienza delle finanze.

Contabilità di Stato.

Storia dei Trattati.

Parve alla Camera che dei poteri delegati fosse stato fatto uso eccessivo, si disputò contro la costituzionalità di quei regolamenti, si sospettò perfino da taluno che l' incerto metodo nella nomina dei docenti dovesse preparar la strada non « allo insegnamento officiale di scienze politiche, ma all' insegnamento di scienze politiche officiali ».

« Una scienza camerale o di Stato, il ritardo del trionfo della vita nazionale, la burocrazia dominante, impedirono alle scienze politiche di affermarsi come organismi viventi del pensiero giuridico e politico della civile società ».

Così disse un vivace oppositore (*Seduta 17 Maggio 1876. Discorso Pierantoni*) che combattè contro la personalità scientifica della Enciclopedia delle scienze politiche, della finanza, della scienza della Amministrazione, della Contabilità di Stato.

« La scienza delle finanze (diceva) è parte, pur essa della Economia politica. Io la direi l' arte che insegna come entrano i danari nelle casse dello Stato, e come poi si spendono. È veramente un' arte in Italia, più che una scienza, quando si guardi ai risultamenti delle nostre leggi finanziarie!

« Io comprendo che i professori ufficiali fossero chiamati, a svolgere con maggiore larghezza alcune parti dei loro insegnamenti in corsi speciali, ma disconosco l' utilità di queste amplificazioni di corsi, che sono ripartizioni e conducono a confusione ».

« La Contabilità di Stato! In Germania vi è stato qualche semplice tentativo di qualche eccentrico scrittore che forse ha voluto

dare il carattere di scienza alla Contabilità di Stato. Ma la scienza della Contabilità è peregrina invenzione cancelleresca ».

Alle obbiezioni d'allora rispondeva valorosamente un insigne maestro delle dottrine economiche e sociali, Angelo **Messedaglia.**

Egli trattava, e da par suo, la questione, oggi ormai risolta, dell'insegnamento delle scienze politiche-amministrative nelle Università italiane, ricordava gli esempî delle facoltà speciali di Tubinga e di Monaco, la facoltà politico-giuridica di Vienna, i tentativi di Francia, patrocinati da menti illuminate quali **Laboulaye** e **Hepp**, e infine gli ottimi frutti della Scuola libera di scienze politiche sorta da poco a Parigi ed ora rigogliosa e fiorente di maestri e di discepoli.

« A che cosa sono preordinate ed a che servono le nostre facoltà? Alle carriere giudiziarie e forensi, ai consolati, e punto alle carriere amministrative. Le carriere amministrative non conoscono diploma universitario; e si tenta supplirvi con un sistema di esami. Ciascun Ministero ha il suo proprio sistema.

Per ragioni pratiche e didattiche occorre quindi una cultura speciale, e questa deve arrivare ai gradi più alti delle istituzioni universitarie.

Per ragioni scientifiche, d'altro canto — egli aggiungeva — un movimento naturale trae alla specializzazione, così nella scienza nostra, come nelle scienze fisiche.

In queste ultime una volta si diceva *filosofia naturale,* e vi si comprendeva fisica, chimica, storia naturale, tutto. Oggi fisica e chimica sono due cose differenti tra loro, si dice storia naturale, ma è divisa in mineralogia, zoologia etc.

Allo stesso modo avviene che la scienza della finanza — la quale è uscita dalla economia politica — si tratti da sè in modo distinto. Ed è esatto il dire che la scienza delle finanze comprende anche qualcosa di proprio e di specifico. Essa ha non soltanto l'aspetto economico dell'organamento finanziario, ma anche l'aspetto tecnico, quella che si direbbe la montatura del servizio ed entra in una folla di particolari, di sviluppi in cui non entra l'economia.

La scienza della finanza sta presso a poco all'economia, come un ramo di meccanica applicata, sta alla meccanica razionale. C'è un corso di idraulica che non fa mica doppio ufficio, colla mec-

canica razionale, quantunque questa tratti, essa pure, del moto dei fluidi. ». . . . .

« E la Contabilità di Stato? Codesta, si è detto, non è una scienza, tutt'al più potrebbe essere un'arte ».

Sia anche un'arte. Forse che vi sono dei limiti assoluti fra scienza ed arte?

Vi è spesso una scala gerarchica di principî e di norme che fanno che tale disciplina figuri arte di fronte ad una che le è superiore, e si dica scienza rispetto ad un'altra che le viene di sotto. E poco rileva!

« Fatto sta che vi è una contabilità, una dottrina, un'arte — chiamatela come volete — vi è un complesso di principî, di norme, che costituiscono un corpo di dottrina che si chiama Contabilità, e che riceve le sue applicazioni allo Stato, ai servizî pubblici, che si professa anche in istituti pubblici superiori, anche in certe Università dell'estero, che ha esistito per molto tempo in quelle di Padova e di Pavia, e che trova il suo riscontro pratico in un intero ramo della carriera amministrativa. . . . . ».

Così diceva il **Messedaglia**, mirando più specialmente ad illustrare un fine pratico di codesto insegnamento nuovo.

I regolamenti universitari furono — per una crisi politica — ritirati. Ma, giova dirlo subito, la Camera non disputava veramente intorno alle nuove dottrine o all'ufficio loro per le carriere dei giovani, bensì al modo onde erano state introdotte.

I regolamenti del 1875 furono adunque cambiati e per ragion di ordine costituzionale, ma i nuovi dell'Ottobre 1876, durati fino al 1885, mantennero in onore la istituzione dei corsi complementari, lasciando però alla Facoltà balìa di regolarli, abbandonando ogni tendenza ad una speciale laurea nelle scienze politiche, ed ogni ricordo della bipartizione della facoltà fatta già nel 1862, dal ministro Matteucci.

Così le cattedre complementari sorsero mano mano nelle varie università, e fecero buona prova.

Nel 1879 fu istituita a Roma la Scuola delle scienze politico-amministrative strettamente legata alla facoltà nostra. La cattedra di Contabilità di Stato ebbe in quella luogo precipuo e fu affidata ad un uomo di alto sapere e di pari competenza pratica, ad Ago-

stino **Magliani,** cui fu successore un' altra insigne competenza, di cui mi onoro esser stato discepolo, il Senatore Gaspare **Finali,** oggi presidente della Corte dei Conti.

Le cattedre di Contabilità di Stato comparvero in tutte le Università primarie. Bologna l' ebbe dal 1879, per opera egregia del chiarissimo Prof. **Bordoni**, che mi è grato ricordare come maestro. Ed io stesso — confortato da giovani volenterosi — ebbi l' ardire di far rivivere modestamente quella più antica presso la R. Università di Pavia, che Francesco **Villa** — onore degli studi amministrativi italiani — aveva resa illustre e famosa.

I regolamenti nuovi del 1885 diedero battesimo di insegnamento ufficiale a taluna delle scienze complementari. La finanza, la scienza dell' amministrazione, la storia del diritto romano entrarono nel quadro degli insegnamenti obbligatori.

La storica Facoltà del diritto accoglieva pertanto nel suo seno le nuove venute.

Nel 1888 una Commissione di valorosi maestri delle scienze giuridiche (cui il Ministro **Boselli** aveva affidato lo studio delle riforme opportune al regolamento della Facoltà nostra) riprese in lungo esame la questione della doppia laurea, ed in genere degli studi politici e giuridici.

E dai lavori di essa ebbe origine il regolamento che ora regge la Facoltà giuridica e che consente alla Contabilità di Stato, il primo posto negli insegnamenti complementari.

Presentata così la fede di nascita universitaria di una dottrina che vide la luce in Italia ed ebbe fiorente vita fino dai secoli gloriosi dei liberi Comuni, e che oggi, da Vienna a Camerino, ha voce ascoltata nelle Università moderne, veniamo a rispondere alle altre domande che ci siamo proposti.

II.

Ma sia consentita prima una dichiarazione.

Gli studiosi della ragioneria, le accademie, i congressi dei ragionieri — gelosi appunto di custodire una dottrina che fu particolar carattere del genio romano (1) e italiano — fecero spesse

(1) Pei Romani si vegga l' opera importante dell' **Humbert,** *La Comptab. pub. chez les Romains.* Paris 1886. 2 vol.

volte voti per darle luogo nelle Università, affinchè il diploma dello istituto tecnico avesse, per tali studî, compimento ambìto nella laurea universitaria.

Un valoroso cultore di questi studi, anzi, inaugurando, nello scorso Maggio, la *cattedra di Contabilità di Stato a Camerino*, ricorda codesti voti e li rinnova (1).

« E della realizzazione non lontana, lo affida — egli scrive — la già avvenuta istituzione di queste cattedre di Contabilità di Stato, nelle maggiori Università del regno, insegnamento questo che riguarda uno dei più grandi rami della ragioneria ».

Codesta affermazione avvalora un' opinione assai diffusa sull' indole della cattedra che oggi viene inaugurata, e ci impone un esame preliminare.

È siffatta cattedra dedicata agli studi della tecnica computistica, o a discipline che hanno per base il diritto? È fatta pei giuristi, o pei ragionieri? È complemento alla computisteria, o complemento al diritto costituzionale ed alla scienza delle finanze da cui naturalmente deriva?

Ecco il problema. La contabilità di Stato può essere insegnamento prevalentemente tecnico ed insegnamento prevalentemente giuridico. Negli Istituti tecnici e nelle Scuole superiori di Commercio, è svolta nel primo senso; nelle Facoltà giuridiche deve essere svolta nel secondo. Là serve ad apparecchiare l'impiegato, qui a preparare il cittadino.

In una Facoltà politico-giuridica può essere svolta nell'uno e nell' altro senso, ma sua caratteristica fondamentale sarà pur sempre la nota giuridica; ufficio suo precipuo sarà di completare, in linea pratica ed in linea dottrinale, col sussidio dell'economia politica, della statistica e della ragioneria, gli ammaestramenti del diritto costituzionale e del diritto amministrativo.

Questo profilo della dottrina nostra non è quello messo innanzi da valenti cultori; ma è quello seguito da illustri maestri, come ad esempio il **Finali** (2) — che volle anzi definirla la scienza

(1) **De Marchi,** *Prolusione al Corso di Contabilità di Stato alla Università di Camerino.* Camerino 1893.

(2) V. *Prolusione al Corso di contabilità di Stato nella R. Università di Roma.* Archivio di Statistica del 1882, pag. 57.

dell'economia dello Stato — e questo modo di svolgere i concetti fondamentali, ha avuto, per la mia piccola esperienza, benevolo accoglimento dai giovani volonterosi della Università pavese.

Si può pensare — ed augurare ancora — una riforma universitaria che riconduca all'Ateneo scuole ed istituti superiori, ora troppo sparsi e non felicemente autonomi, e si può prevedere che il compimento della coltura del ragioniere, possa venir apprestato un giorno dalla Università.

Sarebbe questo, dirò senz'altro, un ritorno — e certo un felice ritorno, se preparato con modernità di intenti e di criteri — ad una pratica antica che vigeva — singolar contrasto coi tempi — nelle Università pontificie, quando (per l'ordinanza emanata il 6 Luglio del 1834 da Papa Gregorio XVI) veniva affidato alle Università di Bologna e di Roma il compito di licenziare, dopo severe prove di esami, i candidati alla professione di pubblico ragioniere.

E nella Università di Roma fino dal 1820 esisteva l'insegnamento teorico della ragioneria, affidato per solito ad un ragioniere coadiuvato da un giurista; prova efficace codesta di una alleanza che non può essere spezzata, ed omaggio ad una arte che il diritto convertì in dottrina e che giovò ad illustrare, sia lecito ripeterlo, per ogni parte del mondo il nome d'Italia.

Ma per noi — allo stato attuale della legislazione universitaria e per riguardo ai compiti della Facoltà giuridica — la Contabilità di stato merita luogo nell'insegnamento superiore, non più — e non solo — come perfezionamento di professionisti, o come avviamento alle carriere amministrative, ma per ragioni di maggiore momento.

Come la scienza delle finanze si è trasformata, coll'evolversi delle forme di governo, ed è passata dalla dottrina rudimentale del patrimonio del principe, alla scienza del patrimonio pubblico e dei mezzi atti a costituirlo e ad amministrarlo, e ad impiegarlo, così è accaduto della contabilità di stato, che la segue nel suo sviluppo storico.

Essa si trasforma nei tempi liberi e diventa uno strumento necessario e pel pubblico amministratore e pel cittadino, in quanto acquistano diritto e dovere di sindacare tutta la varia vicenda della pubblica cosa; e devon perciò conoscerne i congegni amministrativi e

finanziari escogitati per garantire la *legalità della spesa*, e farli funzionare in piena luce, e saper con coscienza applicarli quando siano chiamati al governo delle pubbliche aziende.

III.

Chi desse opera ad un rapido esame delle condizioni del cittadino rispetto alla pubblica cosa, quali erano un tempo e quali oggi sono, questo troverebbe di singolare, che allora come un'ombra assai fitta, avvolgeva l'amministrazione, ed oggi tutta la materia — così ricca e complessa — delle entrate pubbliche e delle pubbliche spese, è per virtù dei liberi ordini, soggetta al pieno sindacato dei cittadini e del parlamento. Tutte, cioè, le dotazioni dei servizi pubblici, tutto il complicato movimento del tesoro, tutta la gestione del patrimonio pubblico, nel suo significato antico e nel moderno di crescente sviluppo di servizi pubblici che trasformano lo Stato in industriale e banchiere (poste, telegrafi, ferrovie, risparmi, assicurazioni, pensioni); tutto il meccanismo del debito pubblico nelle sue forme svariate, e nel suo colossale ammontare, — tutto invoca il sindacato pubblico, tutto è sottoposto al pieno esame del parlamento e della nazione, in quanto si esercita sui bilanci che devono essere resi di pubblica ragione.

È la conquista più grande del diritto pubblico moderno; ed è affatto nuova nella storia.

Il diritto costituzionale determina i principî e prepara le leggi atte a frenare l'azione dei pubblici poteri, ed escogita ordini e provvedimenti affinchè le deliberazioni dei parlamenti, non vengano, nell'esecuzione, modificate o falsate.

La pubblicità dei bilanci, sta a garanzia di tali diritti, ma la forma, la tecnica dei bilanci, può render oscuro l'esame e togliere vigore alla conquista.

Di qui *il diritto del bilancio* — di cui ogni giorno vediamo maggiori sviluppi scientifici, e più sottili attuazioni pratiche — di qui insieme gli svariati istituti per rendere efficace codesto sindacato sulla pubblica amministrazione: il primo si concreta, per così dire, e prende forma precisa nel Bilancio preventivo: il secondo nel Rendiconto consuntivo, sottoposti ambedue alla deliberazione del Parlamento. *Fra questi due termini estremi* sta una

azione continua ed assidua di vigilanza. Prevenire in fatto di abusi e di errori amministrativi, è migliore partito di reprimere, fino a che almeno la *responsabilità degli esecutori* (resa possibile da istituti, e da ordini savi e da magistrature indipendenti) non trovi complemento finale nella *responsabilità degli ordinatori* della spesa, che vuol dire, nella responsabilità dei ministri.

Questo, signori, pone in luce e domanda con logici criteri il diritto costituzionale, ed a lui fanno eco il diritto amministrativo e la finanza,

Ma se poi discendo all'atto
Dalla sfera dell'astratto,

come ottiene il diritto costituzionale che ai suoi postulati sia data, in pratica, efficacia piena e sicura?

Proporsi questo quesito — ed il proporlo è inevitabile — è arrivare al concetto della Contabilità di stato, un tempo ordinata solo a guarentigia del principe, e dei governi, e a norma della finanza, ed a discarico degli esecutori: ora intesa come strumento efficace per contener l'opera degli ordinatori, e per render possibile il nuovo diritto di sindacato sulla pubblica amministrazione, che *tutta* deve quindi riflettersi — e con luce chiara e precisa — sul bilancio.

Così il bilancio cessa di essere un semplice atto amministrativo; il prepararlo ed il discuterlo, rappresentano le precipue funzioni del potere esecutivo e del potere legislativo. Esso serve a « dimostrare l'esecuzione di tutte le leggi nello stato ed è, in un certo senso, la conferma di tutte le istituzioni, e la guarentigia delle libertà costituzionali ».

Così scriveva un maestro antico delle dottrine costituzionali l'**Audiffret-Pasquier,** e **Leon Say** di recente notava: Presentar il bilancio, è l'atto piú importante dell'amministrazione « da un lato è il Ministero che parla, dall'altro è il parlamento che risponde ».

E in mezzo, noi aggiungeremo, è la nazione che deve comprendere ed ha diritto che la luce sia diffusa per ogni meandro a render più facile l'intelligenza del meccanismo amministrativo.

Ed in una grande amministrazione pubblica, in quella degli stati in ispecie, sono milioni e milioni di fatti amministrativi che

si compiono annualmente e domandano, sotto un doppio riguardo, di essere classificati, registrati, riscontrati.

Nel bilancio italiano, per dare un esempio — figuravano per l'ultimo esercizio già chiuso ed approvato — 1700 milioni circa di spesa ed altrettanti di entrata.

I vari ministeri per eseguir il bilancio, emisero per 1,629,791 di decreti, mandati, ed ordini di pagamento. E da questo numero sono esclusi tutti gli atti riflettenti le pensioni e le cauzioni, e gli altri molti attinenti alla giurisdizione contenziosa della Corte dei Conti.

Ognuno di questi fatti ha sua ragione in una legge e suo limite nel bilancio: deve essere quindi alla legge conforme, e nelle previsioni del bilancio contenuto.

Or bene, signori, in tanto svolgersi ed intrecciarsi di fatti amministrativi, chi dà garanzia che tutte le norme del diritto vengano rispettate; chi assicura della legalità della spesa? Gli errori sono facili, ma più facili — se voluti — gli abili adattamenti di cifre.

Se per il personaggio di Molière:

il est avec le ciel des accommodements,

in tanta pressura di bisogni, in tanto affannarsi di ingerenze, in tanto naturale desiderio di sfuggire ad un soverchio sindacato, o di provvedere, senza discussioni di parlamento, ad errori o difetti di previsioni, non immaginate Voi quanto siano facili gli accomodamenti colle cifre?

Laonde del bilancio, alle volte, può accadere come del cappello del prestidigiatore, che vi leva fuori abilmente ciò che dentro non vi è stato mai messo!

E già il pubblico, sgomento della *rudis indigestaque moles* del bilancio, dubita che le cifre dicano il vero, e si allontana dalla lettura di un libro di cinque o sei mila pagine, lettura che riesce assai ostica a chi non abbia almeno l'alfabeto dell'arcano linguaggio. E si abbandona a quel pessimismo che provoca lo scoraggiamento e reca danno alla nazione.

Esempi di sorprese, di errori ingenti, di inganni magari, politicamente intesi, non mancano nelle storie dei parlamenti; ed, a prescindere da errori o da abusi, il pubblico non assiste egli ogni

giorno meravigliato al dibattito singolare — nella stampa e nel parlamento — fra chi vede, nelle cifre dello stesso bilancio, il pareggio, e chi il *deficit* e la rovina?

Da questo fatto — per naturale diffidenza che ne deriva — ha cagione una nuova tendenza che sorge a perturbare i rapporti normali dei pubblici poteri.

La Camera tende a preparare essa stessa i conti, e la Commissione del bilancio allarga i suoi poteri ed invade l'amministrazione, che si turba e cerca nascondere, per sentimento di legittima difesa, qualche meno chiaro congegno.

È una tendenza perturbatrice. Infatti alla grave opera del *sindacato sulla spesa* durante l'esecuzione del bilancio, il nuovo diritto pubblico provvide, colla istituzione di opportuni uffici di riscontro permanente. Cosí la distinzione dei due poteri, legislativo ed esecutivo viene rispettata.

Talune costituzioni affidano codesto ufficio ai ministri stessi, e l'opera riesce più facile, ma meno affidatrice; altri distaccano negli uffici locali agenti di una speciale magistratura per eseguire sul luogo siffatti riscontri; altri infine l'affidano ad una suprema magistratura finanziaria — indipendente — che prende da antico uso, nome di Corte dei Conti (1). Quattordici costituzioni hanno oggi consacrato questo principio, dalla Belga del 1831, che è forse la più antica, a quella dell'impero del Giappone (Febbraio 1889) che è certo la più recente.

Il Parlamento, riconoscendo l'impossibilità di sorvegliare le entrate e le spese nella loro varia vicenda, delega a questo tribunale l'ufficio di sindacato sopra i due ordini di funzionari cui è affidato la esecuzione del bilancio — gli amministratori e gli ordinatori da un lato, che preparano i titoli di riscossione od impegnano ed ordinano le spese, — ed i contabili, dall'altro canto, che riscuotono le imposte e le rendite dello Stato, e pagano, su regolari mandati, le pubbliche spese.

L'organizzazione di tale controllo viene variamente foggiata, ma le costituzioni moderne, per questo riguardo, possono ridursi a due tipi.

(1) V. **Marcè**, *La Cour des Comptes italienne*, negli *Annales de l'École des Sciences politiques*. 1890 Paris, Alcan éditeur.

Quelle cioè, che come, la Francia e la Germania, provvedono ad un *esame finale definitivo*, sulla base dei conti presentati, e segnalano al Parlamento ed ai Ministri le irregolarità, e gli abusi. Le altre invece che procedono ad un *riscontro preventivo* della spesa, e questa non approvano, se non conforme, *costituzionalmente* e *contabilmente*, alla legge ed al bilancio.

Nel primo caso la Corte dei Conti — tolgo l'immagine dal Marcè (1) — ha ufficio di giudice di istruzione in quel solenne giudizio del bilancio che solo le Camere hanno facoltà di pronunciare.

Nel secondo caso agisce come freno preventivo per mantenere il corso della *amministrazione*, entro le guide del bilancio e della legge.

Ed anche dove la legge — come in Italia accade — consente ai ministri, con voto collettivo, di ordinare la *registrazione con riserva*, solo le Camere hanno diritto di pronunziare il giudizio definitivo, perchè fondamento del regime parlamentare è la responsabilità dei ministri.

La Russia ha un ministero del controllo — deputato a tali scopi — ma Voi da queste premesse, comprenderete come l'ufficio suo sia lontano dai compiti domandati dal nuovo diritto pubblico a garanzia del cittadino.

L'ordinamento inglese, col suo controllore auditore generale, è affatto diverso dal nostro e non è luogo ora a raffronti.

La Corte dei conti adunque, gelosa del mandato che la costituzione le affida, intende l'opera sua a sindacare la legalità della spesa; non a render chiare ed intelligibili le forme onde questa si presenta ai parlamenti ed alla nazione.

Non ha diritto di modificar il bilancio in quanto a struttura, Essa non ha balìa di ordinare speciali metodi di scritture o di chiarire quelle proposte; essa si preoccupa di intendere e di persuader sè stessa; non di far intendere o di persuadere altrui.

E in questo esaurisce l'ufficio suo.

(1) V. Studio citato.

IV.

Nicolò Machiavelli scrisse nel suo libro del *Principe* (1): « *Vi sono di tre generazioni cervelli: l' uno intende per sè, l' altro intende quanto gli è mostro, il terzo non intende nè per sè stesso, nè per dimostrazione d' altrui. Quel primo è eccellentissimo, il secondo è eccellente, il terzo inutile* ».

L' osservazione è giusta, ed è della seconda generazione che conviene tener conto, perchè rappresenta la parte eletta, operosa, intelligente della nazione.

A chi si fa a studiare il bilancio di uno Stato, un primo e grave problema subito si presenta, che è di capitale importanza.

È una legge il bilancio? E se legge, è legge formale o materiale, come oggi dicono i dotti rinnovando Aristotile?

E appunto dalle premesse giuridiche e filosofiche e dal particolar punto di vista in cui lo studioso vien posto, deriva la grave disputa che fra economisti e giuristi, si agita intorno al concetto del bilancio. Per gli uni è « *uno stato di previsione delle entrate e delle spese per un tempo determinato che si chiama esercizio* ». Così il **Leroy Beaulieu** nel suo trattato sulla scienza delle finanze, che in parte lo **Stourm** (2) corregge, modificando la definizione nel senso di un « *atto contenente l' approvazione preventiva delle entrate e delle spese pubbliche* ».

L' elemento del diritto pubblico così già penetra direttamente in questa formula; ma signoreggia invece completamente l'altra della scuola opposta, per la quale tiene il primato quel concetto contrattuale dello stato moderno, che fu posto in luce dalla filosofia del diritto di **Hegel**, e che trova nelle più recenti opere di filosofia sociale dello **Spencer** una inaspettata — per molti — e solenne conferma.

Il bilancio, essa dice: « è un ordine dato dalla nazione ai suoi mandatari di non disporre della finanza pubblica, se non nei limiti e sotto le condizioni preventivamente e strettamente fissate » (3).

---

(1) V. *Principe*, Capo XXII.

(2) V. **Stourm R.**, *Le budget*, II édit. Paris, 1891, Capo I.

(3) V. **Stourm** cit. p. 7 e le *Nouveau dictionaire de l' Ec. politique* diretto dal **Say.** Paris, 1893.

È la definizione accolta dal **Say**, cui fa riscontro la sentenza del nostro **Finali** il quale, assai prima, ragionevolmente si domandava: « Può sorgere in un governo non libero una scienza vera della Contabilità di Stato? » (1).

La conseguenza logica, per chi si basa su tali principî — e noi fin d'ora dichiariamo di avvicinarci a codesta scuola — è la seguente: che cioè non esiste bilancio nel senso filosofico e pratico della parola, nei paesi dove manca il governo costituzionale.

Così il legame fra la nostra scienza e le scienze del diritto pubblico, che la Facoltà giuridica accoglie ed onora, appare più forte ed evidente.

V.

E non solo intorno al fondamentale concetto filosofico, ma per tutte le varie applicazioni pratiche e deduzioni logiche, si manifestano i *problemi attuali* della nostra scienza.

I bilanci degli stati moderni costituzionali, per la loro forma tecnica e pel loro contenuto giuridico — due termini che noi non vorremmo mai disgiunti — si distinguono in due grandi categorie: *bilanci di cassa* e *bilanci di competenza*, tipo inglese e tipo francese, ma storicamente e logicamente italiano, perchè derivante da quella particolar maniera di tenere la scrittura dei conti, che fu invenzione dei mercatanti nostri al tempo dei Comuni e prese nome di partita doppia o di metodo italiano.

Non crediate, questa, signori, un' affermazione di amor patrio.

---

(1) V. **Finali**, *Prolusione citata*, dove è bene distinta la *tecnica della contabilità* (curata anche nei governi assoluti) dalla *scienza della contabilità* che ricerca « la natura e la necessità dei pubblici servizi da una parte, e la potenza contributiva, e le forme e l'equa distribuzione dei tributi dall'altra. Guidata dalla esperienza del passato e dalla previsione dell'avvenire, essa *prepara il bilancio*, *che approvato dal parlamento*, fissa limiti certi ed immutabili alla gestione finanziaria, cura le forme e le guarentigie per le quali il danaro ed ogni pubblica sostanza, non soffra iattura, avverte in tempo del *fabbisogno* affinchè non manchino i mezzi per soddisfarvi, e infine al Re e al Parlamento e così all'universalità dei contribuenti, rende conto del come le previsioni si avverano. » pag. 55.

La contabilità francese, ebbe a scrivere — non è molto — lo stesso Leon **Say** (1), è assai complicata: essa ci è venuta dall'Italia per la Fiandra. E si può leggere un piccolo e rarissimo libro di **Simon Stevin de Bruges**, stampato nel 1607, col titolo: « *Mémoires mathématiques contenant ce en quoi s' est excercé le très illustre, très excellent prince et seigneur Maurice, prince d' Orange* ». Questo libro, si racconta, fu inviato al famoso **Sully**, il ministro di Enrico IV, dal re popolare ed amante del benessere economico delle classi inferiori. E quel libro tratta della contabilità in partita doppia applicata ai conti dei principi secondo il metodo italiano; e segna la data delle prime applicazioni sue, alle scritture dell' amministrazione pubblica della Francia.

I bilanci adunque, per ritornare all' assunto, si possono distinguere in due tipi fondamentali, di cassa e di competenza.

Bilancio di cassa è quello che tien conto delle somme effettivamente riscosse o pagate nell' anno finanziario; e delle altre — previste, ma non riscosse o pagate — fa ragione *ex novo* nell' ex novo bilancio dell' esercizio avvenire.

Bilancio di competenza invece, è quello che registra sull' entrata le somme da riscuotere nell' esercizio quand' anche effettivamente non vengano incassate, e pone nella spesa ogni somma che si presume di pagare, quantunque il pagamento di fatto possa succedere anche dopo chiuso l' esercizio (2).

Col primo tipo, ogni anno od esercizio finanziario non lascia seguito di scritture e di rapporti contabili; col secondo tipo, per contro, lascia una somma di *residui attivi* e *passivi*, ossia di entrate accertate, ma non riscosse, e di spese parimenti accertate, ma rimaste da pagare.

Laonde, col bilancio a tipo giuridico, che è il tipo italiano, più complesso, ma più perfezionato — secondo la legge biologica dello sviluppo degli organismi — si formano e si svolgono due gestioni parallele, una per la competenza dell' anno, l'altra per i residui degli

(1) V. *Revue des deux mondes*, 1885. « *Le budget devant les chambres françaises* ».

(2) V. **Rava,** *Il sindacato parlamentare sull' Amm. e il Bilancio*, Capi X-XIV.

anni precedenti. Sono queste due gestioni simili pel contenuto loro. Esse un tempo andavano confuse, ed oggi un più rigido rispetto ai principi del diritto pubblico e della finanza, in ordine alla legalità della spesa, vuole vedere nettamente distinte, perchè ogni bilancio abbia una *personalità distinta* e non sfuggano gli ordinatori e gli esecutori alla responsabilità che loro compete.

Parlamenti e scrittori autorevoli, hanno riconosciuto tale necessità; ed è la Contabilità di Stato, nella sua parte tecnica, che diede occasione alla grave riforma. Ed essa è ora chiamata dal diritto pubblico, a modificare la forma del bilancio — affinchè vi appaia l'ispirazione del nuovo postulato giuridico — ed a presentare un documento nuovo che completi il bilancio di previsione e sottoponga al pubblico esame la situazione chiara e nétta delle due gestioni.

La contabilità di Stato non presso tutte le nazioni è così progredita, da poter presentar con sollecitudine tale documento; in Italia vi è riuscita assai bene e ha dato vita, in ordine alla legge, ad un volume di 500 grandi pagine che ha scritture molto chiare, poco conforto di lettori, e nome molto oscuro: *La tabella esplicativa!*

Come si vede adunque, il bilancio (e quindi la dottrina nostra) non deve seguire i dettami dell'utilitarismo empirico, nelle feconde applicazioni del quale, i ministri delle finanze sarebbero maestri insuperabili, ma deve obbedire, nel suo campo d'azione, a quei principî di cui Erberto **Spencer** (nel suo recente libro della Giustizia) ha così eloquentemente e così persuasivamente ragionato.

VI.

Or bene, quali sono i principî primi che in materia di bilancio possano valere e per lo Stato, e per gli enti morali minori, le Provincie, i Comuni, le opere Pie? Quali sono tali principî che valgano a garantire i diritti dei più? Sono quattro in ultima analisi: *Unità, preventività, periodicità* e *personalità contabile.*

Già da vario tempo i teorici del diritto costituzionale avevano ammonito: il bilancio deve essere preventivo ed unico, poichè in questi due caratteri sta compresa la garanzia che ogni spesa ed ogni entrata, andrà soggetta alla approvazione del Parlamento.

Sul principio tutti d' accordo: ma la pratica come corrisponde al principio?

L' *unità* può essere formale o reale.

È *formale* quando si raccolgono in un unico volume, conti e struttura tecnica apparentemente conforme, ma a caratteri giuridici differenti: quindi non assimilabili o, come si dice, omogenei.

È *reale* quando tutti i conti — onde il grosso volume del preventivo risulta — abbiano lo stesso tipo ed obbediscano allo stesso concetto giuridico.

Il bilancio francese non ha questo carattere: lo ha l' inglese, che è semplicemente di cassa.

Lo ha l' italiano? Vediamolo.

Il bilancio italiano, nelle sue due parti, attiva e passiva, si compone di quattro grandi categorie:

I. Entrate e spese effettive ordinarie e straordinarie.

II. Movimento di capitali, ossia accensione di debiti e alienazione di patrimonio per l' entrata: e estinzione di debiti e accensione di crediti, per la spesa.

III. Costruzione di strade ferrate — nella quale l'entrata è rappresentata dal ricavato di alienazione di rendita pubblica o titoli ed obbligazioni ferroviarie: e la spesa dallo importo delle nuove costruzioni, che si suppone pareggino, come nuovo valore patrimoniale, il debito creato.

IV. Partite di giro, che figurano egualmente nell' entrata e nella spesa (1).

In questo schema fondamentale voi, notate subito, Signori, una caratteristica singolare che non può essere accolta dal diritto, perchè ne turba l' economia.

Nella seconda categoria, l' entrata non è entrata, ma è costituzione di passività: la spesa non è spesa, ma è invece attività: poichè l' estinguere debiti non è spesa, ma aumento di patrimonio, e l' accender crediti — se realizzabili — non è spesa parimenti.

Ciò avvertiva, in suo dotto ed efficace studio finanziario, un eminente scrittore, Maggiorino **Ferraris**, e ne dava colpa alla for-

(1) V. **Ferraris Maggiorino,** nella *Nuova Antologia* del 1892 all' articolo, *Finanze ed economia nazionale.* (Vol. 37).

ma logismografica secondo la quale viene preparato il bilancio da presentarsi al Parlamento. E proponeva (1892) una felice ricomposizione del bilancio stesso secondo uno schema in cui tutte le spese apparivano in piena luce ed in un unico conto.

Ma se la logismografia può essere accusata di altre colpe, non dovrebbe esserlo invero di quella, perocchè abolito ora il metodo logismografico dalle scritture dei pubblici conti, la forma del bilancio, colle sue quattro categorie, è rimasta tale quale era prima, quale cioè la vuole la legge della contabilità dello Stato (1884). Non è dunque questione della tecnica, è questione del concetto giuridico da cui la *materia* del bilancio prende norma e figura.

La somma finale delle entrate e delle spese dello Stato, non è pertanto, *oggi*, risultante di elementi affini. La norma costituzionale — sanzionata da leggi — impone, sì, ai ministri l' obbligo di presentar col bilancio di assestamento, i mezzi finanziari onde chiudere in pareggio i conti dell' esercizio, ma la contabilità di Stato vi insegna ad esaminarli ed a riconoscere che un pareggio apparente può convertirsi, dopo sottile analisi giuridica, in *deficit* o magari in avanzo.

Può quel pareggio convertirsi in un *deficit*, se ottenuto con creazione di debiti: può convertirsi in avanzo, se, ad esempio, la cifra di spese per ammortamento di debito redimibile fosse, nell' anno, superiore al *deficit* delle entrate rispetto alle spese delle altre categorie.

Imperocchè, signori, è chiaro che non resta più povero, nè più ricco, chi nel corso di un anno crea un debito nuovo eguale a quello che ammortizza.

Questo è un assioma . . . del genere di quelli di *M.r De la Palisse*, ma troppo spesso è dimenticato, e pur vi dà subito una prima spiegazione del come accadano sulle stesse cifre di un bilancio giudizi contradditori.

L'unità di bilancio domanda dunque alla tecnica della contabilità, nuovi perfezionamenti per dissipar dubbi e far luce per tutti.

Ma non basta, signori.

Altre oscurità, ben altre incognite e nascondigli pericolosi, si presentano a chi studi scientificamente i bilanci.

VII.

Negli ordini mirabili di finanza che il genio precoce di Italia ci ha lasciato — nelle scritture degli antichi comuni nostri — noi troviamo l'esempio di *rendite speciali* destinate a *servigi speciali*, temperamenti codesti ed ordini che miravano a garantire, ad un tempo e l'esecuzione del servigio pubblico, e la sicurezza del bilancio, messo a riparo di ogni sorpresa di liquidazione.

Negli Stati moderni la sottile arte degli uomini di governo — resa più acuta dal desiderio di far apparire minori le spese — ha creato su quel modello i *servigi speciali* del Tesoro, con entrate speciali, destinate a scopi speciali. Codesti servigi sono costituiti, per legge, in base a calcoli che dovrebbero avverarsi e garantire quindi il bilancio da ogni sorpresa avvenire, e danno vita così ad amministrazioni distinte.

Un esempio eloquente per tutte oramai le pubbliche amministrazioni, è il servigio delle pensioni degli impiegati, che rappresenta, pei bilanci pubblici, una delle più gravi incognite, ed affatica da dodici anni ministri e Parlamento (1).

La pensione, giuridicamente considerata, è parte differita dello stipendio. È chiaro adunque che la promessa di pensione, equivale alla costituzione di un debito che sarà, un giorno, maturo e liquido sotto certe condizioni di età e di servigi prestati.

Se adunque all'atto stesso della promessa non si calcola la somma ogni anno necessaria in anticipo a costituirla, si verrà accumulando un debito latente, ma inevitabile.

La *promessa di pensione* deve aver nei bilanci pubblici il suo conto corrispondente di previdenza, come lo ha la pensione liquidata. Sono due diritti entrati nel patrimonio dei terzi, e domandano la loro espressione contabile. Ciò dice la scienza. Ebbene dopo molti tentativi e studi i lavori magistrali, siamo ancora, in quasi tutti gli Stati, nell'empirismo pericoloso. E non vi parlo dei Comuni. La pensione figura come spesa annua: la promessa di pensione non ha alcuna partita corrispondente nel bilancio, e la ri-

(1) V. sull'argomento, in ordine anche alle Provincie e ai Comuni **Rava**, *La pensione nello Stato e nelle Amm. locali*. Siena, 1888, Torrini.

tenuta sugli stipendi figura nell'entrata come una imposta sugli impiegati, e va consumata nelle pubbliche spese.

Laonde in appendice allo specchio esatto e completo del debito pubblico, abbiamo l'incognita del debito vitalizio, ossia di quel debito che è costituito dalla somma delle annualità dovute ai pensionati, decrescente ogni anno e duratura fino alla morte dei loro aventi diritti, o vedove, o figli minori. I pensionati ora sono migliaia e il loro credito verso lo Stato è di centinaia di milioni!

E dove il servigio delle pensioni è, come si dice, *tecnicamente organizzato* (così ad esempio le Casse pensioni degli impiegati ferroviari, del cui gravissimo deficit oggi tanto si parla, e il Monte pensioni dei maestri elementari, e la Cassa di previdenza dei cantonieri) la contabilità di Stato — nemica delle incognite e dei debiti latenti — deve esaminare se i contributi annui *attuali* siano sufficienti a mantener le promesse.

Chi non ricorda che questo problema della pensione, nelle società operaie, ha portato tante dolorose sorprese!

E altri servigi pubblici, instituiti come servigi speciali del tesoro, vanno considerati a questa stregua. Così ad esempio le *Casse ferroviarie degli aumenti patrimoniali*. Furono create per provvedere al miglioramento del nostro patrimonio ferroviario e dovevano alimentarsi con una quota fissa sul reddito dell'esercizio. Ma per abilità finanziaria sopraffina si volle prendere una quota non del prodotto *attuale*, ma di un prodotto *ultra iniziale* calcolato in 212 milioni. Questo prodotto non fu, dopo 7 anni, ancora raggiunto. Così mancarono le rendite, ma si fecero le spese creando debiti sulle entrate future! Le *Casse*, adunque, obbligate a spese certe ed alimentate da rendite incerte o affatto insussistenti, costituiscono un grave pericolo per il bilancio italiano, sul quale cominciano già a pesar insopportabilmente gli effetti di previsioni, errate in origine e non volute correggere negli anni successivi, appunto per nascondere gravi spese. Erano calcolate sopra una formola algebrica, di cui era lecito dubitare, ma la formula fu votata con un colpo di maggioranza!

Le gestioni separate turbano dunque il principio dell'unità di bilancio, e servono . . . . . a nasconder debiti.

Un altro esempio eloquente, ma di natura diversa, intorno all'argomento dell'unità e chiarezza del bilancio, ci è dato dalla

seconda delle categorie del bilancio sopra accennate, cioè dalla *costruzione delle strade ferrate.*

Tralasciamo tutte le questioni teoriche e pratiche sulla opportunità di considerar tali spese come spese effettive o come investimento di capitale, e di provvedervi, o no, coi debiti. A risolver il quesito occorrerebbe anche l'esame dell'altro gravissimo tema sul reddito in genere delle ferrovie.

Quanto spende ora l'Italia nelle costruzioni ferroviarie?

Il bilancio italiano vi dedica una categoria a parte e inscrive *per l'esercizio 1893-94,* 30 milioni (1), che nel corso dell'anno sono diventati 36!

Voci alte e fioche rispondono con tono diverso: chi lamenta la discesa da 200 milioni, a soli 30 all'anno: chi invece la loda: chi protesta soverchia anche la spesa di 30 milioni; chi osserva e ricorda esser la spesa attuale assai superiore alla cifra che nella categoria speciale del bilancio figura.

L'uomo politico a chi grida « *economie* » risponde « abbiamo ridotta la spesa a 30 milioni »: a chi lamenta tale riduzione come iattura del lavoro nazionale troppo stremato e languente, risponde « si spendono oltre 100 milioni ».

Chi ha ragione? domanda il pubblico: e qualche volta formula la domanda colle parole pungenti: *qui tromp-t-on içi?*

La verità risulta da un sottile esame del bilancio che non obbedisce affatto, in questa materia, al concetto dell'unità. La categoria delle costruzioni inscrive 30 milioni soli: ma questi stanno per i lavori eseguiti *direttamente* dallo Stato coll'opera dello ispettorato governativo.

Ma nel bilancio del tesoro (Eser. 1893-94 art. 30 e 1894-95 art. 31) alla parte ordinaria, figurano quasi 8 milioni come contributo chilometrico per la costruzione delle linee affidate, colla legge del 20 Luglio 1888, alle tre grandi società esercenti, per un to-

(1) Per la legge del 1892 che modificò gli stanziamenti delle precedenti. Pel 1894-95 saranno 40 milioni. L'aumento da 30 a 36 milioni, dipende da una legge del Luglio 1893 che spostò gli stanziamenti fissati nel 1892, senza alterarne il totale pel quadriennio.

tale di milioni 460 *circa* da pagarsi in rate annue fino al 1966 (1).

E nella parte straordinaria, sempre sul bilancio del tesoro, figurano 5 milioni come *compenso iniziale* (vedete sottili parole per oscurar la notizia della vera spesa!) da pagarsi alle società stesse per la spesa di costruzione delle stesse linee ad esse concesse colla citata legge del 1888. Ma non basta, chè fra le spese pei *debiti redimibili*, debiti in gran parte ereditati dagli antichi governi, figurano nello stesso corrente esercizio altri 7 milioni per gl' interessi e delle obbligazioni del Tirreno e dei certificati speciali di credito (all' interesse del 5 $^0/_0$ netto) rilasciati agli assuntori della costruzione delle ferrovie Tirrene, della grande linea cioè che dovrà congiungere Napoli a Reggio Calabria e Messina con Palermo (2).

Le prime linee si pagano in 78 anni, queste del Tirreno in 50, ma sì le une come le altre, debbono costruirsi in circa 10 anni dalla data della concessione. Ogni anno quindi si compiono lavori per molti milioni, e questi in ultima analisi stanno a carico del Bilancio, come quelli delle costruzioni dirette.

La contabilità di Stato, alleata al diritto, porge pertanto modo di rispondere alla domanda e di veder meno oscure in un problema che tante agitazioni e tante discussioni suole suscitare.

La logica domanderebbe per fermo a chi prepara i bilanci che, data una *categoria speciale* della costruzione di strade ferrate, tutte le spese di tale specie vi fossero comprese.

Ma la logica nelle cose politiche, diceva **Stuart Mill**, è come l'elefante nella bottega dell' orologiaio. È sempre utile non farlo entrare!

E l'esempio dato per le costruzioni ferroviarie, potrebbe ripetersi per le spese in conto di miglioramento delle ferrovie in esercizio, oggi troppo abilmente nascoste col meccanismo dei bilanci speciali delle *Casse patrimoniali* e dei tre speciali *fondi di riserva*, istituiti dalla legge per le Convenzioni del 1885.

Una maggiore spesa effettiva verrebbe posta in luce da una savia riforma contabile che tutto raccogliesse in un unico testo,

(1) Sono Km. 1050; il **circa** dipende dal calcolo delle altre facilitazioni speciali accordate alle Società (art. 8-13 e 17 Legge).

(2) V. art. 17 e 23 del bilancio del tesoro pel 1893-94.

ma una maggior luce sulla complicata materia, darebbe norma a provvedere. Di più, le giuste esigenze del diritto costituzionale meglio sarebbero rispettate.

E altri servigi si nascondono coi conti speciali del Tesoro, e celano disavanzi, come per gli *inabili al lavoro*, pei quali lo stato dimentica che deve contribuire nella spesa e fa mostra di poter ricuperare integralmente tutti i milioni che auticipa. Sono queste le *partite di non valori*, di cui ragionano i finanzieri.

L' opinione pubblica più non si ferma sull' *ispe dixit* dei nuovi Aristoteli, che sono i Ministri delle Finanze e del Tesoro, e deve essere illuminata, perchè vuole essere persuasa.

È passato di poco un secolo da che il **Necker** introdusse nella pratica il nuovo principio della pubblicità dei bilanci, ma a che giova tale pubblicità, se vi manca la chiarezza o, se la forma astrusa rende difficile l' analisi?

Previsioni complete adunque e conto unico, non gestioni separate, non partite di non valori o di rimborsi ipotetici, non crediti illusori, non casse speciali, quando abbiano certe le spese ed incerte o dubbie le rendite, o non rappresentino soluzioni complete e scientificamente calcolate di speciali problemi. Tale fu la Cassa pensioni del compianto **Magliani**: tale è la nuova sistemazione del debito vitalizio che riguarda gli impiegati passati, e non tien calcolo — finora — nè dei presenti nè degli avvenire (1).

VIII.

Bilancio preventivo adunque, conto unico e votazione annua.

Ma come si deve votare il bilancio, perchè il voto corrisponda alle nostre premesse?

Royer Collard in un discorso rimasto celebre alla Tribuna francese (1822), posò — contro **Villèle** — i principi logici e veri in materia del voto del bilancio.

« Il consenso della Camera dei deputati si decompone in altrettanti consensi particolari, quante sono le spese distinte: Vi sono tante spese distinte, quanti sono i servizi diversi messi innanzi dal

(1) Era quella parte della recente legge (1893) che non fu approvata dal Senato, e deve essere ristudiata e ripresentata.

governo. La presentazione di un servizio importa certamente la supposizione che il servizio sarà fatto, quello, e non un altro — laonde i servizi, così come sono esposti, sono le ragioni, le cause e le condizioni dei voti successivi della Camera; e la reciprocità di queste due cose — danaro e servizi, servizi e danaro — forma un vero contratto che obbliga il governo verso la Camera e la Nazione.

Villèle, invece, alla specializzazione opponeva la responsabilità ministeriale, ma la esperienza ben ha dimostrato come sia difficile concretar questa in una legge positiva, ed ha dato ragione al **Royer Collard**.

Ma anche sul principio della previsione sincera delle spese e delle entrate, si presentano nuovi problemi alla Contabilità di Stato.

Il primo, che è d'ordine *pratico*, dipende dalla necessità di guadagnar il tempo perduto e di procedere, come spediente, a quelle votazioni *in blocco* che non lasciano tempo di meditare.

Il secondo d'ordine *politico* — che è conseguenza del primo — dall'uso degli *esercizi provvisori*.

« Le plus grave — diceva appunto il **Villèle** nel primo quarto del volgente secolo — est d'obliger en quelque sorte les Chambres à recevoir de confiance une disposition qui ne devrait être que le résultat d'un mer examen ».

E diceva giustamente, nè l'esperienza di tanti anni toglie efficacia alle sue ragioni.

Il campo scelto alla discussione ed ai voti per i singoli capitoli che corrispondono ai servigi, è il bilancio preventivo.

Le previsioni, per esser sufficientemente esatte, debbono essere preparate in un tempo che sia il piú vicino possibile al principio dell'esercizio cui si riferiscono.

Le previsioni non possono avere, per fermo, certezza matematica, e la legge deve dar modo di riparare sia a facili errori di previsione, sia a nuove cause di spese, sopraggiunte ad esercizio cominciato.

Di qui il concetto del fondo di riserva e delle spese impreviste, nell'aspetto formale, e della legge di assestamento, nell'aspetto giuridico del bilancio.

L'assestamento del bilancio è lo scopo di una legge che si

presenta in Italia cinque mesi dopo il principio dell'esercizio, e deve provvedere alle eventuali deficienze e alle nuove spese.

Durante l'esecuzione del bilancio infatti nuovi bisogni si manifestano, nuove deficienze vengono in luce, specie sugli ultimi mesi.

I ministri ora eccedono nelle spese, e negli impegni, tanto sulle spese obbligatorie, quanto nelle facoltative, ora realizzano economie. La compensazione non è consentita, se non da una legge.

La legge di Contabilità per contenere tale tendenza, aveva ordinato (art. 5, Legge 11 Luglio 1889) che si debbano presentare alle Camere tanti disegni di legge, quanti sono i capitoli di spesa sui quali si è verificata l'eccedenza sulle previsioni.

L'esperienza di quattro anni ha dimostrato l'inefficacia del provvedimento. Ordinato per render più vigile il sindacato, quindi più forte il freno, nella pratica, le troppe domande convertite in una miriade di progetti di legge, hanno reso disadatto il congegno.

Quel numero esorbitante di progetti rese infatti difficile il sindacato e turbò il lavoro del parlamento.

I deputati investiti di questa grandine di progettini, hanno finito per scuoter le spalle, e approvarli senza discuterli.

E quando si pensi che nella scorsa estate Camera e Senato dovettero esaminare un disegno di legge per l'eccedenza di L. 175 sulla spesa dei Carabinieri e un altro per L. 56.66 per maggior spesa di fitto dei locali del Consiglio di Stato, si dà loro ragione.

La spesa di stampa del disegno di legge e delle relazioni relative al Senato ed alla Camera, non superava l'importo della spesa per cui si chiedeva l'approvazione?

Il *surtout pas trop de zèle* fu dimenticato, e così per l'amore dell'infinito piccolo, si perdette di vista il grande, sbarcato facilmente con altre consimili leggine. E ora si è tornati all'antico (1).

E v'ha di più.

Queste leggine divennero più frequenti per una violazione del principio di *esatta previsione* che deve regolare la formazione del

(1) Legge del Giugno 1893 per la riforma della Contabilità dello Stato.

bilancio, per lo spediente cioè di ridurre eccessivamente le previsioni di spesa e render più agevole la proclamazione del pareggio, salvo ad accrescere le dotazioni durante l' esercizio.

L' ammonimento di **Thiers**: *Un peu de confiance avant, et beaucoup de contrôle après*, fu invertito.

Troppa discussione sulle previsioni e niente controllo al consuntivo. E per ridurre i preventivi della spesa, si ricorse ad altri sottili accorgimenti, d' onde maggior turbamento ne venne.

Si calcolarono le vacanze di posti nei ruoli, si scontarono le morti, si consumarono le scorte dei magazzeni, si calcolarono certi residui nella competenza e si rinnovarono a lunga data spese inevitabili. Si rinunziò così a qualunque riserva attiva per compensare, alla stretta finale, le dificienze dell' esercizio.

Di qui la necessità di quelle domande suppletive di fondi: di qui — per l' offesa di un principio assoluto — una incipiente disorganizzazione del bilancio che conduce alla disorganizzazione delle finanze (1). I casi dei privati lo insegnano.

La contabilità deve adunque preparar nettamente le previsioni con un metodo che fu detto *automatico*, cercando cioè di avvicinare le risultanze definitive del passato, alle previsioni dell' avvenire, secondo i rigidi consigli della logica e della finanza.

I dati del consuntivo debbono servir di base al preventivo. Questo l' ideale reclamato dai pratici, e dai dotti.

In Italia, per fortuna, il Consuntivo dell' esercizio si presenta chiuso, approvato dalla Corte dei Conti e stampato nitidamente in due grossi volumi che contengono milioni di cifre, in Novembre, insieme alle previsioni dell' esercizio avvenire ed all' assestamento di quello in corso.

È il maggior progresso che la scienza e la pratica abbiano raggiunto presso qualsiasi nazione moderna.

E non deve restare senza frutti.

« È questo documento il solo mezzo che il paese abbia a sua disposizione per apprendere la sua storia finanziaria, e per apprezzare ciò che deve esigere per conservare o migliorare la pubblica ricchezza »; così il **Say**, e sapientemente. « *Personne ne le*

(1) V. **Say**: articolo citato, del 1885.

conteste, ce qui n' empêche pas que les lois des comptes ne se votent pas » aggiunge con sentimento di rammarico, l' illustre economista francese: ricordando come nella sua patria solo dopo dieci anni si regolino i conti del consuntivo.

L' Italia è sollecita invece a presentarli, ed ora, dopo molte incertezze e molti sforzi, il Parlamento nostro approva i rendiconti prima di procedere all' esame del nuovo preventivo.

L'esame di questo ponderoso volume, è, per fermo, l'atto più importante del Parlamento. Ebbene, non sarà egli necessario sapersi orizzontare *nella selva selvaggia ed aspra e forte* di tanti milioni di cifre?

Si obbietterà: non tutti debbono occuparsi dei bilanci dello Stato e sarà lecito a chiunque esclamare « *transeat a me calex iste* ». E sta bene.

Ma i principii della economia e del diritto che lo informano, sono ormai chiamati a governare tutti i bilanci delle aziende pubbliche; ed ogni cittadino, per quanto restio alla vita pubblica, è chiamato pur sempre ad esaminarlo, ad esprimere l' opinione sua od a subirne gli effetti.

Fino le grandi *società anonime*, mezzo modernamente efficace per raggiungere colla somma di piccoli sforzi, grandissimi effetti, debbono a questi principî prestare obbedienza. E chi non sa come alla lor volta cerchino di lasciar oscuri i bilanci per non dar troppo bagliore di luce al temuto sindacato degli azionisti?

Il cittadino è adunque investito per ogni verso da questa necessità di conoscere e di sindacare; e se vi rinunzia, rimane colpito nel suo interesse. *Res agitur tua!*

E v' ha di più. Accade talvolta che grandi società anonime siano *concessionarie,* per così dire, di *pubblici servizi* o *delegate* di *funzioni di Stato,* come ad esempio, le Banche di emissione, le Società esercenti le ferrovie dello Stato, o la navigazione sovvenzionata; ed allora il diritto di sindacato diventa dovere e vuole essere esercitato colla massima oculatezza e severità. Guai a chi lo trascura!

Nei trasporti ferroviari e marittimi, è tutto il pubblico che paga, come contribuente e come commerciante: nella emissione di biglietti, è il pubblico che fa credito alle banche, non le banche al pubblico: ed il diritto suo deve esser difeso. Occorre tutto sia

bene chiarito, ed allora sarà merito della contabilità di Stato, per esempio, il poter calcolare il lucro derivante dai biglietti di banca smarriti o distrutti, e salvarlo a beneficio di qualche opera di previdenza, come, ad esempio, della futura Cassa pensione degli operai invalidi e vecchi.

IX.

E altri gravi problemi si presentano.

Col sistema di cui si è pur fatto abuso, di consumare cioè le consistenze dei magazzeni per ridurre apparentemente le spese; colla singolar categoria del movimento dei capitali — che considera come entrata un debito e come spesa l'ammortizzo di un debito vecchio — il Conto finanziario può chiudersi in avanzo e lasciar peggiorata la situazione del bilancio economico e del patrimonio dello Stato. Allora s'incrudisce il dissidio fra la finanza e l'economia.

Il rendiconto dell'esercizio, è quindi insufficente a chiarir la situazione economica-finanziaria, o a dar piena ragione delle vicende dell'anno trascorso.

Occorre — voi lo vedete — tener in evidenza il *conto del patrimonio* e metterlo in perfetta relazione col conto dell'esercizio.

E non solo, chè alla *contabilità del danaro,* va parallela la *contabilità delle materie,* tanto desiderata da Napoleone I sollecito di conoscere le dotazioni dei magazzeni militari.

Lo Stato deve conoscere alla fine dell'esercizio, se la differenza fra la somma delle attività e la somma delle passività, sia eguale o maggiore o minore di quella risultante al principio; vedere insomma se resulta aumento o diminuzione di patrimonio.

Di qui la necessità — tutta moderna e attuale — di un documento nuovo, e di una applicazione più delicata e complessa della Contabilità di Stato.

Scienza delle Finanze e Diritto costituzionale, non hanno per anco elaborato materiali, o sviluppato dottrine in ordine al grave argomento.

È la scienza nostra che prepara loro la via.

L'Italia ha saputo raggiungere un doppio progresso. Confortata dalla nativa tendenza del suo genio, ha saputo mirabilmente sviluppare il *conto patrimoniale,* e tener in evidenza la contabi-

lità delle materie, parallelamente alla contabilità del danaro; ha costituito l' inventario di tutta la consistenza patrimoniale, ponendo di fronte ai prezzi di origine i prezzi di stima, ed ha ordinato da due anni il conto *delle variazioni patrimoniali* strettamente legato al conto dell' esercizio.

Come sia proceduto siffatto grande lavoro; quali i criteri razionali adottati per la esatta stima dei beni; quali i coefficenti stabiliti per l' ammortamento o deperimento annuo dei capitali che si consumano coll' uso, come ad es. le grandi navi da guerra, non è quì luogo di esaminare.

Ci basti il ricordarlo come cenno di un altro fra i maggiori problemi del momento.

E la contabilità rende ancora un grande servizio e al diritto costituzionale, e al diritto amministrativo ed alla scienza delle finanze. Tenendo separata — come si disse — la gestione della competenza, da quella dei residui attivi e passivi — secondo il concetto del bilancio *giuridico* — delle somme cioè rimaste da riscuotere e da pagare dopo chiuso l' esercizio — pone in luce la vera situazione del Tesoro.

Questa distinzione corrisponde al concetto giuridico fondamentale della *personalità del bilancio,* che politici e giuristi hanno considerato come una grande conquista del diritto pubblico moderno.

È doloroso notare, come l'opportunità del momento turbi nella pratica questo principio, specie in questi ultimissimi anni che bene assomigliano, per la finanza di talune nazioni, agli anni magri della Bibbia.

E la contabilità porge altro aiuto al Diritto Costituzionale per la situazione del Tesoro.

Il Tesoro doveva essere il Cassiere dello Stato, e null' altro, ma la sua funzione si è venuta alterando fino da quando hanno fatto carico sopra di esso, i disavanzi annui cui non è stato provveduto.

E come accadde? Con uno spediente. — Approfittando del fenomeno finanziario — non sempre spontaneo — pel quale le rendite si riscuotono più presto che non si paghino le spese, i ministri hanno rivolto la mente alla *giacenza di cassa* che ne deriva e se ne sono valsi per provvedere ai *deficit* annuali dell' esercizio.

In principio del corrente anno finanziario, ad esempio, avevamo 930 milioni di debiti e 430 di crediti pel Tesoro; una differenza passiva quindi di 500 milioni.

La Contabilità questo indica all' uomo di Stato. Ed è utile ricordare che nel 1865 un inesatto calcolo del debito del Tesoro, affrettò la caduta del **Minghetti** anche prima dei casi memorandi del Settembre. Si riconobbe d'improvviso la mancanza di ben 138 milioni per il servizio di cassa! L'enorme differenza dipendeva dall' aver calcolato — per difetto di buone e razionali scritture — i *buoni del tesoro* due volte fra le risorse di cassa.

La Contabilità, questa iattura deve evitare all' uomo di stato, e fargli conoscere con luce vivissima la situazione del tesoro, e la varia vicenda ed il diverso atteggiarsi degli impegni e delle spese.

Nello stato attuale del Tesoro, un problema scaturisce urgente, la necessità di convertire parte del debito in debito consolidato o in debito redimibile a lunga scadenza, e ciò per rendere meno difficile il servizio di cassa. Ed anche quì la ragione è giuridica, poichè ognuno sa, che pel codice di commercio, un commerciante può fallire, non perchè il suo attivo patrimoniale sia inferiore al passivo; ma perchè non si trova in grado di far onore agli impegni che ha firmato.

E la situazione del Tesoro richiama la mente ad un altro grave problema, a quello *del debito pubblico* (1).

La Contabilità di Stato vi mostra quante mai specie del debito pubblico, concorrano a formare il grave carico di 14 miliardi, e come chiuso qualche anno fa il gran libro, sia stata continuata, diremo così, l' edizione in piccolo formato.

Ma sventuratamente la contabilità chiarisce pure che l'edizione piccola, non è stata affatto più economica della grande, nè più chiara, o maneggevole. E valga il vero.

Chiusa l'emissione del consolidato per le costruzioni ferroviarie, si ricorse al tipo delle obbligazioni di L. 500 fruttifere l'interesse del 3 $^0/_0$ e rimborsabili.

(1) V. **Ferraris** Mag. all'articolo citato, per questo argomento del Debito redimibile e pei provvedimenti opportuni ivi indicati.

Se ne sono emesse — mi è piaciuto fare il calcolo — per 2,455,8000, incassando circa 700 milioni che dovranno rimborsarsi alla pari in milioni 1,228,850. Questo rimborso dovrà essere finito pel 1985. Una bella economia come vedete, Signori!

E così si è ricorso alle obbligazioni del Tirreno, del Tevere, di Napoli, del Risanamento.

A che giova infatti tanta specializzazione di titoli napolitani, romani, tirreni, quando tutta la spesa poggia sull' unità del bilancio d'Italia? Quando tutta la garanzia loro deriva dalla solidità di questo?

Bisogna unificar tali debiti. Il credito se ne gioverà, anche se l'ora che volge, non consenta di provvedere ad una vera conversione. Il pubblico è incerto, e all'estero nasce la diffidenza — perchè come dice il proverbio tedesco — i troppi alberi impediscono di vedere la foresta.

X.

Vi ho parlato, Signori di principi giuridici ed economici, cui deve informarsi il bilancio di una pubblica amministrazione; vi ho accennato, con rapida e non completa parola, delle applicazioni pratiche e dell' abbandono di quegli ideali e dei problemi della scienza, delle probabili soluzioni, delle riforme necessarie, della difficoltà ad attuarle. È una lotta.

Orbene il significato filosofico di questa lotta, deve ricercarsi nella tendenza del Parlamento ad invadere l'amministrazione e dell' amministrazione a sottrarsi al sindacato del Parlamento.

In questo campo della grave e storica contesa, sta nascosta un' insidia che il terreno abilmente dissimula, rendendo quella più difficile e aspra.

La forte catena dei nostri sindacati e controlli costituzionali ed amministrativi, comprende un anello che non resiste allo sforzo, e minaccia, allargandosi, di torre la forza viva a tutto il meccanismo sapiente. Vi accenno in breve per lasciar meno incompleto il quadro dei problemi attuali.

È la questione degli *impegni di spesa*, assunti dal potere esecutivo.

È possibile che codesto accada, prima dell'assenso del Parlamento? E se è possibile, non ne viene scosso tutto l'ordine costituzionale le quante volte alla spesa apparente e discussa, se ne aggiunga un' altra, occulta e ignota, che si manifesterà d' improvviso e dovrà essere approvata dopo compiuta, appunto, e solo perchè compiuta ed entrata, come credito, nel patrimonio dei terzi?

Il fatto è possibile, e due anni fa fu mosso reclamo alla Camera per impegni di spese di fronte ai terzi assunti *fuori bilancio* dal potere esecutivo, che ne dava notizia indirettamente al Parlamento, e quando i relativi debiti erano liquidi, certi e reclamati.

Dalla sola enunciazione di fatti consimili, ben vedesi la necessità di porvi riparo. La materia non è facile, poichè il concetto dell' *impegno di spesa* (1) vuol essere giuridicamente determinato, né ancora i dotti hanno risolto il problema. Certa cosa appare pertanto la necessità di modificare la legge della Corte dei Conti, e confidare ad essa pure il *riscontro preventivo degli impegni*, come accade delle spese, per garentirne la costituzionalità.

E poichè si arriva logicamente alla riforma della Corte dei Conti, pur sarà necessario ripensare tutto il problema della *registrazione con riserva* che il Gabinetto può ordinare, dopo un rigetto della Corte.

Il Parlamento, che dovrebbe costituzionalmente essere giudice decisivo del grave dissidio, non si occupa, nel fatto, delle relazioni che la Corte invia periodicamente sui decreti registrati in riserva. E così una suprema garanzia costituzionale perde in pratica valore ed efficacia, e si conferma il fatto psicologico, — della grande diffidenza nel consentire in anticipo, e della grande facilità di approvare *post factum*, — che così singolarmente si manifesta nei parlamenti.

Ed un altro gravissimo problema si presenta agli studiosi della dottrina nostra e domanda ai giuristi soluzione adeguata, come quello che già è stato variamente dibattuto nelle aule supreme della giustizia.

---

(1) V. il bel lavoro del **Crivellari**, *Gli impegni di spesa* nell'*Archivio Giuridico* del 1891.

La Legge del bilancio che sopprime una spesa, quale effetto ha in rapporto al credito dei privati? (1). Il **Filomusi Guelfi** e il **Maiorana** hanno studiato la questione.

La Cassazione di Roma sentenziò di recente che le leggi sancite ed i provvedimenti presi in uno stato che cadde per dar luogo a nuovo ordinamento politico, conservano la loro efficacia e continuano a produrre effetti anche nello stato nuovamente costituito, purchè al sopravvenuto organamento non repugnino.

« Le leggi e gli effetti di esse — che in tutto o in parte siano incompatibili col nuovo stato, naturalmente cadono o si riducono, indipendentemente da qualsiasi legge speciale. Ora, pei nostri ordinamenti non sarebbe ammissibile una distribuzione di fondi erariali a titolo meramente gratuito, e per modo da non potersi modificare o revocare, neppure quando i fini essenziali dello stato ne comportassero la continuazione. Di qui venne che presso di noi fu sempre ritenuto che, sebbene la cancellazione di spesa fatta dal potere esecutivo ed approvata nella legge del bilancio, non tolga di mezzo il diritto dei privati, tanto che essi possono ancora reclamarlo innanzi ai magistrati, pure quella soppressione valga ad estinguere gli assegni gratuiti e le largizioni alle quali non corrisponda il diritto » (2).

Problema grave ed elegante a cui, in altro campo, si connette pure quello della sospensione di lavori pubblici per esempio ferroviari, già determinati per legge, a favore di certe provincie e non vincolati contrattualmente con società assuntrici.

La distinzione posta dal **Laband** a proposito del bilancio, fra le *leggi formali* e le *leggi materiali*, fondata su una antica partizione di Aristotele fra γόμος e ψήφισμα, e sviluppato di recente dal **Thon** e dal **Miraglia** (3), ha porto occasione di studiare sotto svariati aspetti le conseguenze giuridiche che derivano dalla legge del bilancio.

(1) V. **Filomusi**, nota alla Sentenza della Cass. nel *Foro ital.* del 1891. **Maiorana**, *Legge del bilancio e suoi effetti civili*. Catania, 1891.

(2) V. Sentenza della Cassazione di Roma del Relatore **Tondi.** (1890)

(3) V. **Miraglia**, *La legge formale e la legge materiale*. Napoli, 1890.

La materia nuova domanda di essere illustrata nelle sue pratiche applicazioni anche dalla contabilità di stato, la quale dà la regola appunto per la inscrizione e radiazione delle spese nel bilancio e alla scienza del diritto domanda, alla sua volta, norme per ben governarsi. L'alleanza è perfetta.

Così il problema primo da cui abbian preso le mosse, l'indagine cioè sul concetto giuridico e filosofico del bilancio, ricompare anche al fine delle nostre ricerche, e chiude il cerchio che circoscrive la nostra dottrina.

Signori

Una nuova dottrina si viene di giorno in giorno creando intorno al *diritto del bilancio*, e dall'opera famosa del **Gneist** *(Gesetz und Budget)* alle più recenti del **Seidler** *(Budget und Budgetsrechts)* dell'**Arcoleo** nostro, del **Jellineck** e del **Tohn,** agli studi del **Filomusi** e del **Maiorana,** alla monografia egregia dello **Stourm,** ai trattati della scienza delle finanze, ai nuovi lavori degli scrittori della contabilità di stato, ai progetti di legge discussi e illustrati magistralmente nei parlamenti: tutta una letteratura si forma, ricca erudita, moderna, che ormai forma singolare contrasto coll'opera che iniziò codesti studi, il libro, ormai raro: *Philosophie du Budget,* di **Edelestand Dumeril** pubblicato fino dal 1836.

Era troppo sollecita allora l'opera del filosofo, e ben lo riconosce chi oggi si faccia a considerarla!

Da allora ad oggi una trasformazione completa è avvenuta, sotto l'influenza del regime parlamentare che doveva, e deve, essere il regime delle responsabilità chiare e definite.

La tecnica delle scritture, invenzione caratteristica del genio italiano, ha accompagnato — fedele e poderosa ausiliatrice — lo sviluppo delle gravi dottrine. Nata, al tempo della fioritura dei liberi comuni italiani, servì ai mercanti arditi e ai banchieri delle città nostre, quando prestavano signorilmente a re e principi stranieri; servì loro prima a sorvegliare, dal fondaco, i commerci e le industrie che avevano nel lontano Oriente, poi a regolare lo stato.

Gli archivi di Venezia, di Genova, di Firenze, di Siena, di Bologna, ci mostrano lo svolgersi di queste scritture, il loro diffondersi per le nazioni estere, la loro felice applicazione alla pubblica cosa.

Dopo quel tempo, giovò ai principi per aver notizia della finanza pubblica e per sorvegliare l'opera dei ministri; fu cura gelosa di maggiorenti, ma fu tenuta nascosta al popolo che non aveva diritti. Oggi serve al cittadino per sindacare l'opera dei suoi reggitori, per frenarne l'azione, per determinarne efficacemente le responsabilità.

Nè qui cessa l'ufficio suo.

Un grande pensatore ebbe a dire che i numeri non governano il mondo ma insegnano come il mondo è governato. Ed è vero. Nell'esame delle cifre del bilancio — che passano allineate e ordinate come reggimenti in marcia — molte osservazioni soccorrono al pensatore che vi scorge materia e stimolo ad ardite riforme: è qui che si svolge la vera filosofia del bilancio.

Vi si vede come prema in diversa misura il peso delle imposte, come ingenti ricchezze sfuggano alle pubbliche gravezze; come talvolta i piccoli siano colpiti a preferenza dei grandi; come i consumi popolari troppo contribuiscano alle spese.

Vi si scopre la crudezza dei sistemi di riscossione, ed i tristi effetti della esecuzione forzata contro piccoli e miseri proprietari, in debito di qualche lira arretrata di imposte; e l'illanguidire dei commerci spesso soffocati dal fisco.

E allora problemi geniali e soluzioni umane e benefiche arridono alla mente del leggitore e l'animo suo si riposa, nella ricerca di umane riforme, dalla fatica monotona delle cifre.

Ecco, Signori, gli uffici pratici della nostra scienza. Completar la coltura del giurista, assodar e rafforzare quella del cittadino, oggi semplice privato, domani amministratore della pubblica cosa; contener gli arbitrii dei funzionari, insegnar a legger nei bilanci pubblici per abituare chi dovrà scriverli a scriver chiaro ed esatto. E ricordar a tutti, come Anchise ad Enea: *Et te tua fata docebo.*

Quando nel 1875 fu proposta come insegnamento, chiese un

critico alla Camera: « *È la burocrazia che si mette la toga e sale in cattedra?* ». Il lungo e non lieto discorso di oggi vi mostra come sia del tutto errato quel giudizio, rispetto ai propositi nostri. È il giurista che estende l'opera sua ad un campo prima non ben coltivato; è il cittadino che prende le armi della burocrazia e ne penetra i misteri, le tabelle, cioè, i quadri, i conti, i prospetti, per capacitarsi di ciò che accade nell'amministrazione, e farvi luogo al diritto, e attuare la massima, sempre moderna e vera del **Verri**:

« Bisogna scegliere gli uomini per gli impieghi, come se tutto dipendesse dalla solo virtù loro, ma bisogna organizzare i sistemi, come se per nulla si dovesse contare sulla virtù degli uomini prescelti ».

Ma è arte o scienza codesta? Lo si è disputato per la statistica e per la finanza anche di recente, e non vale la pena ritornarvi sopra.

Il trovarmi oggi dinnanzi a Voi dimostra chiaro quale sia il pensiero del legislatore e insieme l'assenso della Facoltà giuridica: arte o scienza, non monta, purchè sia utile l'opera sua e ne sia nobile l'intento.

Quando **Luca Paciolo** pubblicò nel 1494 *nella excelsa cità di Vinegia* il primo trattato sulle materie nostre, ricorse ad un amico suo per i disegni delle illustrazioni del libro.

L'artista richiesto era **Leonardo da Vinci**, mente elevata e multiforme, degna mirabilmente del tradizionale carattere italiano. Era artista o scienziato Leonardo? Od era l'uno e l'altro insieme?

A che indagarlo? La scienza e l'arte lo onorano con pari affetto, e gli consentono ormai il vanto di aver primo posto in luce anche il principio della circolazione del sangue.

Signori, ho finito.

Gli scopi, gli intendimenti, i problemi dello studio nostro vi sono ormai noti. Nostro codice sarà la legge di contabilità italiana, comparata con quelle delle moderne nazioni; nostro digesto, le leggi dell'amministrazione; nostro materiale scientifico, i bilanci ed i documenti finanziari dello Stato. Ma ammaestramento e conforto, guida alle nostre ricerche e stella polare del nostro viaggio

— che gli auspicî di oggi fan presagire sereno — saranno i principî del diritto, che illustri maestri qui vi insegnano, che voi seguite colle calde idealità della fidente giovinezza, che tutti noi confidiamo veder sempre meglio illuminare i reggitori delle moderne nazioni, ad un'opera assidua di riforme e di giustizia sociale.

L. Rava
Deputato al Parlamento

QUESITI PRESENTATI ALLA « RIVISTA »

VI.

Segretario della Congregazione - Nomina a vita - Approvazione della Giunta provinciale amministrativa - Dimissioni della Congregazione.

La Congregazione di Carità municipale ha da dodici anni un impiegato Segretario che amministra da solo quattro Opere pie; in questo intervallo di tempo si succedettero varie rappresentanze congregatizie, alcune delle quali confermò il Segretario con regolare verbale. Il detto Segretario non subì mai osservazioni o rimarchi pel suo ufficio: fu anzi sempre raccomandato alle succedentisi amministrazioni, l'ultima delle quali di moto proprio lo nominò a vita quale Segretario per tutte le Opere pie amministrate dalla Congregazione di Carità.

La deliberazione di nomina fu spedita in doppio alla R. Prefettura per l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Dopo circa venti giorni dalla spedizione del verbale, la Congregazione di Carità in massa si è dimessa.

Si domanda: se la Giunta provinciale amministrativa in vista delle dimissioni della Congregazione di Carità che ha fatto la nomina a vita del Segretario, respingesse il verbale di nomina senza provvedimento alcuno, ovvero negasse l'approvazione, la nomina sarebbe egualmente valida?

Ovvero se la respingesse affinchè la nuova Congregazione faccia una nuova deliberazione, se questa tornasse contraria alla prima, avrebbe essa effetto di distruggere la nomina già fatta?

— Non vediamo per quale motivo la Giunta provinciale amministrativa non dovrebbe emettere alcun provvedimento intorno alla nomina a vita del Segretario nel caso che dopo quella nomina sieno sopravvenute le dimissioni di tutti i membri della Congregazione. La sorte degli impiegati non segue le varie vicende dei corpi amministrativi, fortunatamente, e vi sono ragioni troppo facili a capirsi perchè alle lotte e gare di partito resti estraneo chi nel lavoro cerca il mezzo di guadagnarsi la vita.

Ripetiamo perciò che non sapremmo vedere una ragione qualsiasi perchè la Giunta provinciale amministrativa non dovesse pronunciarsi sulla nomina a vita del Segretario, mentre l' art. 36 lettera *f* le attribuisce l' approvazione o meno di quanto si riferisce al personale impiegati. Resta perciò a nostro avviso eliminata la risposta alla prima domanda.

Quanto alla seconda e cioè se la nomina potrebbe essere egualmente valida nel caso che la Giunta provinciale amministrativa non l' approvasse, non esitiamo a rispondere negativamente. Anche in un recente parere (16 Giugno 1893) il Consiglio di Stato ha opinato « non potersi negare, (tranne il caso di manifesto arbitrio) alla Giunta provinciale amministrativa un potere discrezionale nell' approvare o meno la conferma a vita del Segretario *(il parere riguarda il Segretario di un Comune ma il caso ha perfetta analogia con quello in esame)* perchè diversamente non si comprenderebbe la necessità del suo intervento, quando dovesse in ogni evento rimettersi alla volontà del Consiglio ».

E se l' approvazione alla detta nomina è negata, ci pare anche fuori di dubbio che la seconda nomina fatta dalla Congregazione possa cadere su altra persona; ma non si può dire che abbia questa effetto di distruggere la prima nomina, la quale in questo caso non è mai esistita, essendo un principio indiscusso di diritto che gli atti i quali per la loro perfezione abbiano bisogno di una data sanzione (e l' atto di nomina di un Segretario non è perfetto che dopo l' approvazione della Giunta provinciale amministrativa) siano da considerarsi come non avvenuti ove appunto tale sanzione non sia intervenuta.

PARTE SECONDA

GIURISPRUDENZA

DECISIONI DELLA IV.ª SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Elezioni amministrative - Voti indebiti - Influenze.

Qualora abbiano votato cittadini non aventi diritto devono detrarsi altrettanti voti agli eletti, e se la detrazione influisce sull' esito deve annullarsi l' elezione.

(Dec. N. 324, 24 Novembre 1892. — Pres. SPAVENTA - Rel. PERLA. — Ric. **Sforza Stefano** c. **Giunta provinciale amministrativa di Bari.**

IN DIRITTO — Attesochè stabilito in fatto con la decisione interlocutoria di questa Sezione del 17 Maggio corrente anno che alle elezioni parziali amministrative seguite nel Comune di Torritto addì 19 Luglio 1891 in numero non ben determinato allo stato degli atti furono ammesse a votare le guardie campestri del Comune e ritenuto in diritto con la decisione medesima l'illegittimità di tali voti, la controversia dopo la produzione dei richiesti documenti si riduce a constatare quante guardie effettivamente abbiano preso parte alla votazione per determinare se il rispettivo numero di voti illegittimi abbia potuto o no avere alcuna influenza sui risultati delle elezioni;

Attesochè nell' elenco delle guardie campestri iscritte nella lista elettorale amministrativa del comune di Toritto, figurano quattordici guardie effettive e nove guardie ausiliari, non quindici effettive ed otto ausiliarie, come affermavasi in varî fra gli atti precedentemente prodotti a questa sede, e dal confronto dell' anzidetto elenco, con la lista dei votanti prescritta dall' art. 73 n. 2 della legge comunale provinciale per le due sezioni elettorali di Toritto si raccoglie che delle succennate quattordici guardie effettive concorsero alle urne i nominati.

E poichè giusta i criterî già fissati nella suddetta decisione interlocutoria, a giudicare se i voti nulli abbiano avuto alcuna influenza su i risultati della votazione, occorre detrarre il numero di tali voti illegittimi, dal numero dei voti ottenuti dai proclamati eletti per determinare se dopo tale detrazione rimanga o no ad essi l' incontestabile maggioranza, è evidente che sottratti 14 voti ai voti rispettivamente riportati dai cinque proclamati eletti, i suffragi ottenuti dai primi due, Arpino Giovanni e Saranghella Gaetano da 239 per ciascuno scendono a 221, quelli ottenuti da Cirilli Michele e Ugenti Costantino da 233 a 219 e quelli ottenuti dall' ultimo eletto Vitelli Vito da 231 a 217, non rimanendone così a ciascuno di essi che un numero inferiore ai duecentoventidue (222) voti riportati da Pesce Michele, che raccolse la votazione più alta fra i candidati non proclamati eletti. Non potendo pertanto escludersi la possibilità che le 14 schede illegittime portassero i nomi dei cinque proclamati eletti e che quindi a favor loro la maggioranza fosse appunto da tali schede determinata, non resta che ritenere affatto dubbia la volontà del corpo elettorale. Nè potrebbe rendere meno incerta la posizione rispettiva dei candidati il fatto che anche dopo la detrazione dei 14 voti ai primi due proclamati eletti rimarrebbero 221 voti di fronte

al 2° e al 3° dei non proclamati che ne ebbero 220 per ciascuno. Essendo infatti tutti i proclamati sempre in minoranza dopo la detrazione delle 14 schede in rapporto al primo dei non proclamati sig. Pesce, non si potrebbe ritener valida la proclamazione loro senza ritenere eletto prima di essi il detto sig. Pesce che ottenne 222 voti; ma ciò non è possibile, non essendo nemmeno esclusa l'ipotesi contraria a quella per la quale si è fatta la detrazione di 14 voti ai proclamati eletti, l'ipotesi cioè che il primo dei non proclamati abbia raggiunto i 222 voti appunto perchè le 14 schede illegittime abbiano portato il nome suo e de' suoi compagni di lista anzichè quello de' suoi competitori. Lo stesso dicasi pel terzo e pel quarto dei proclamati eletti ai quali dopo la detrazione dei 14 voti rimarrebbero 219 voti, cioè due voti più del 4° e del 5° dei candidati non proclamati, ma sempre meno voti dei primi tre non proclamati. Rimanendo quindi affatto dubbi ed incerti i risultati per tutti i candidati, non si può che venire all'annullamento totale delle elezioni.

Strade - Consorzi - Provvedimenti definitivi - Consorzi obbligatori e volontari.

In tema di consorzi stradali i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa sono definitivi. Per giurisprudenza costante i consorzi obbligatori non possono costituirsi che per mantenimento di strade esistenti, non per trasformazioni e rinnovazioni.

(Dec. N. 313, 15 Dicembre 1892. — Pres. Spaventa - Rel. Giorgi — Ric. **Giuseppe De Naro Papa** c. **Giunta provinciale amministrativa di Siracusa**).

Attesochè l'art. 54 della legge sui lavori pubblici, dopo avere dichiarato che gli utenti di una strada vicinale possono essere costituiti in consorzio permanente per deliberazione del Consiglio comunale, a richiesta del terzo dei contribuenti, statuisce nel capoverso successivo che la Giunta municipale dopo aver provveduto alla formazione del consorzio, decide sulle questioni che insorgessero, salvo entro 30 giorni il diritto agli utenti di ricorrere alla Deputazione provinciale che statuirà definitivamente.

Che la competenza della Deputazione provinciale è stata in siffatte funzione sostituita da quella della Giunta provinciale amministrativa, laonde se l'art. 1 N. 6 della legge sulla giustizia amministrativa del 1° Maggio 1890 ha dichiarato semplicemente di competenza della Giunta provinciale amministrativa i ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli comunali in materia di strade vicinali, questa disposizione non può avere abrogato quella testè citata della legge sui lavori pubblici, e non può quindi essere interpretata nel senso restrittivo per cui le deliberazioni prese dalle Giunte municipali intorno alla costituzione e al regolamento dei consorzi per le strade vicinali restino sottratte alla competenza della Giunta provinciale amministrativa. Le disposizioni delle due leggi devono essere coordinate ed interpretate secondo l'intendimento del legislatore il quale ha voluto che tutti i provvedimenti concernenti la costituzione dei consorzi e la decisione delle questioni fra gli utenti soggiacciano ad un doppio grado di giurisdizione, esaurito il quale si faccia luogo al ricorso straordinario per illegittimità, ovvero al ricorso a questa IV Sezione.

Che perciò non è nemmeno a dubitare del carattere definitivo del provvedimento reso dalla Giunta provinciale amministrava in base all'ar-

ticolo 54 della legge, che tale lo dichiara espressamente. Se altra volta ha potuto ammettersi un ricorso gerarchico al Governo del Re non ostante la citata disposizione finale dell'art. 54, questa pratica non può essere continuata al presente, dopo che il legislatore ha con le riforme della legge sul Consiglio di Stato, e colla istituzione della Giustizia amministrativa creato un sistema armonico e completo per l'esaurimento dei ricorsi contro i provvedimenti e gli atti delle autorità e dei corpi deliberanti amministrativi. Tanto più che nel concreto del caso neanche l'assemblea dei consorziati solleva obbiezione alcuna intorno alla regolarità della procedura seguita dal ricorrente De Naro Papa, con l'avere interposto il suo ricorso a questa IV Sezione.

Attesochè tra i motivi del ricorso apparisce ben fondato quello che denuncia la violazione dell'articolo 54 della legge sui lavori pubblici per aver ritenuta la validità e l'efficacia di un consorzio permanente obbligatorio degli utenti, anche per quanto riguarda la riduzione a ruote del secondo tratto della strada vicinale in questione. Invero tanto per la lettera del citato art. 54, che parla di conservazione quanto per il suo collegamento con l'art. 51, che unicamente contempla la riparazione e la conservazione delle strade, quanto infine per la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, i consorzi obbligatori tra gli utenti delle strade vicinali non possono avere per obbietto, opere, le quali escano dai limiti della riparazione o conservazione della strada e abbiano invece carattere di innovazioni radicali nel sistema della viabilità e richiedenti la trasformazione del suolo stradale quale è senza dubbio lo adattamento a ruota di un tratto stradale mulattiero. Tale opera non può essere fatta senza il concorso volontario degli utenti.

Consorzi - Strade - Provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa - Ricorso.

Non può ricorrersi alla IV Sezione contro il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa in tema di consorzi stradali che stanzia d'ufficio una somma nel bilancio di un comune essendo esso provvedimento non definitivo.

(Dec. N. 322, 24 Novembre 1892. — Pres. SPAVENTA - Rel. BONASI — Ric. **Comuni di S. Pietro a Maida e Curinga** c. **Giunta provinciale amministrativa di Catanzaro.**

Revocazione - Decisioni della IV Sezione - Parere disforme - Amministrazione pubblica - Deposito.

Non può esser caso di revocazione quello di un parere di Sezione del Consiglio di Stato disforme da una decisione della Sezione IV.

Non è esente da deposito come pubblica amministrazione quell'autorità che agisce per difendere un provvedimento non proprio.

(Dec. N. 333, 1 Dicembre 1892. — Pres. SPAVENTA - Rel. NARDI DEI — Ric. **Comune di Sannicandro Garganico** c. **Ministero dell'Interno, Prefetto di Foggia** e **Crucinio Cosimo**).

Attesochè il Comune nel sostenere l'odierno assunto sia caduto in due gravi errori pei quali il suo ricorso è assolutamente inammessibile. In primo luogo ha ritenuto che il parere di una delle Sezioni consultive

del Consiglio di Stato sia, di fronte alla IV Sezione per la Giustizia amministrativa, una *decisione* quale è contemplata dal n. 5, dell'art. 51 della procedura lo che non è, e rivela che il Comune ricorrente non si è reso abbastanza conto della legge in genere sul Consiglio di Stato del 2 Giugno 1889 nè della attribuzione in specie della IV Sezione.

In secondo luogo ha creduto, contro la evidenza, che il parere di una sezione consultiva, o se meglio vuolsi che una pronunzia di un'autorità qualunque intorno all'applicazione dell'art. 165 della legge Comunale e provinciale possa costituire cosa giudicata fra le stesse parti in relazione alla diversa legge sul Consiglio di Stato 2 Giugno 1889 e di fronte alla tassativa disposizione degli art. 1 e 22 del regolamento di procedura 17 Ottobre 1889.

Attesochè la egregia difesa del Comune di Sannicandro, non potendo non sentire la debolezza dei fondamenti su cui si appoggiava il suo ricorso ha fatto in ipotesi osservare che l'art. 53 del regolamento suddetto eccettua nei giudizi di revocazione dall'obbligo del deposito l'*amministrazione;* e che pure pubblica amministrazione essendo un Comune, ha quindi chiesto che il Comune ricorrente sia autorizzato a ritirare il deposito come che indebitamente eseguito.

Atteso, rispetto a questo ultimo assunto, che senza negare ad un Comune la qualità di pubblica amministrazione, è però certo che fra le pubbliche amministrazioni occorre distinguere quelle che intervengono avanti questa IV Sezione unicamente nella figura di *autorità* che hanno emesso il provvedimento, e per difendere il proprio operato, da quelle che facendosi attrici per impugnare un provvedimento di altra pubblica autorità, favorevole ad una terza persona, mostrano un'interesse qualunque a far prevalere la propria volontà sopra ogni altra disposizione governativa, e tali persone, divenendo vere parti in giudizio, rientrano nel numero di quelle contemplate dall'art. 50 del Regolamento di procedura, siccome altra volta ha ritenuto la IV Sezione.

Strade vicinali - Consorzi - Costituzioni - Ricorso alla Giunta Provinciale amministrativa.

Anche in tema di costituzione di consorzi per le strade vicinali dai provvedimenti del Consiglio e della Giunta Comunale, si ricorre alla Giunta Provinciale amministrativa.

(Dec. N. 335, 9 Dicembre 1892. — Pres. SPAVENTA - Rel. BIANCHI — Ric. **Boncompagni Ludovisi** c. **Giunta Provinciale amministrativa di Grosseto.**

Attesochè, sebbene nell'articolo 54 della legge sui lavori Pubblici 20 Marzo 1865 allegato *F* la disposizione che ammette il ricorso in merito alle deputazioni provinciali (a cui ora sono subentrate le Giunte provinciali amministrative) contro le deliberazioni concernenti i consorzi permanenti per la conservazione di strade vicinali sia scritta nel paragrafo secondo che contempla le deliberazioni delle Giunte municipali per la formazione dei consorzi medesimi, e per la risoluzione delle questioni che siano insorte fra gli utenti, non di meno quella disposizione deve intendersi riferibile a tutto il contesto dell'articolo 54, e così l'ammissibilità del ricorso alla deputazione provinciale deve applicarsi anche alle deliberazioni dei Consigli comunali costituenti i consorzi permanenti per la conservazione delle strade vicinali.

Che invero più che alla collocazione materiale della predetta disposizione, è da aversi riguardo alla presumibile intenzione del legislatore nel dettarla, e poichè indubitabilmente volle il legislatore, nella costituzione coattiva de' consorzi permanenti per strade vicinali, concedere agli utenti un duplice grado di giurisdizione a guarentia dei loro interessi, sarebbe incongruo che l'ammissione del ricorso fosse limitato soltanto contro i provvedimenti delle Giunte municipali per la formazione dei consorzi in esecuzione delle deliberazioni dei Consigli comunali per la costituzione dei consorzi medesimi, e nessun mezzo di reclamo fosse ammesso contro queste deliberazioni consigliari, che pure formano la base di tutto l'ordinamento di tali consorzi permanenti.

Che ciò sarebbe tanto più irragionevole in quanto che nelle stesse deliberazioni consigliari per la costituzione di codesti consorzi non manca certamente materia suscettibile di ricorso in merito, dappoichè in quelle deliberazioni i Consigli comunali non hanno soltanto da riconoscere se concorrano le condizioni stabilite dalla legge affinchè alla costituzione coattiva dei consorzi facciasi luogo, ma debbono pure apprezzare la convenienza di tale costituzione, essendo detto infatti nel primo paragrafo dell'art. 54 non già che verificandosi le condizioni ivi previste gli utenti *debbano*, ma solo che *possano* essere costituiti in consorzio permanente.

Che negli articoli 51, 52 e 53 nei quali trattasi dei consorzi temporanei per determinate opere di riparazione e conservazione delle strade vicinali, date vertenze sono deferite alla risoluzione dei Consigli comunali e dichiarate espressamente potersi dagli utenti muover reclamo contro queste deliberazioni consigliari alla Deputazione provinciale, ed altra grave e manifesta incongruenza sarebbe che simili reclami non fossero proponibili contro le deliberazioni tanto più importanti relative alla costituzione di consorzi permanenti.

Che l'articolo 1° N. 6 della legge 1° Maggio 1890 N. 6837 Serie 3ª, attribuisce giurisdizione alla Giunta provinciale amministrativa per decidere, pronunciando anche in merito, *dei ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli comunali in materia di strade vicinali*, senza limitazione alcuna e senza distinguere se tali deliberazioni dei Consigli comunali riguardino consorzi temporanei o consorzi permanenti per strade vicinali, e sebbene di codesta disposizione non fosse veramente da farsi applicazione al caso attuale, trattandosi di una deliberazione consigliare anteriore all'attuazione della legge predetta, quella disposizione però vale a rimuovere il dubbio lasciato dall'articolo 54 della legge sui lavori pubblici, ed a chiarire l'intenzione del legislatore nel senso di aver esso voluto che contro tutte le deliberazioni dei Consigli comunali in materia di strade vicinali fosse ammesso il ricorso alle Deputazioni provinciali, ed ora alle Giunte provinciali amministrative, talchè la legge del 1° Maggio 1890 non ha creata con ciò una giurisdizione nuova attribuendola alla Giunta provinciale amministrativa ma ha confermata e spiegata quella che la precedente legge 20 Marzo 1865 già aveva conferito alla Deputazione provinciale.

Che per le premesse considerazioni è da ritenersi essere stato dalla Giunta provinciale amministrativa di Grosseto male interpretato l'articolo 54 della legge sui lavori pubblici 20 Marzo 1865 allegato *F*, col dichiarare la propria incompetenza a decidere sul ricorso proposto dal Principe di Venosa, avverso la deliberazione 21 Aprile 1891, colla quale il Consiglio comunale di Orbetello aveva costituito un Consorzio permanente per la conservazione della strada vicinale detta della *Pescia Fiorentina.*

Annullamento di provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa - Mancanza di ricorso.

In mancanza di ricorso contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa può il Governo annullarli, ma non può prendere provvedimenti sull' oggetto.

(Dec. N. 342, 15 Dicembre 1892. — Pres. SPAVENTA - Rel. CANNA — Ric. **Provincia di Milano c. Ministero dell' Interno**).

Che però intesa la revoca pronunziata nella ripetuta prima parte del detto Reale Decreto 14 Febbraio 1892, unicamente nel senso di annullamento per illegittimità della decisione della Giunta provinciale amministrativa ivi contemplata, la legalità del Decreto stesso viene ad essere protetta dall' articolo 117 del Regolamento per l' applicazione della legge Comunale e provinciale disponendosi ivi « che il Governo del Re può in » qualunque tempo dichiarare con Decreto Reale, sentito il Consiglio di » Stato, la nullità delle deliberazioni di cui all' art. 255 della legge e » dei regolamenti contrarî alla legge » e che il provvedimento potrà essere preso anche per iniziativa del Governo.

Ciò che dimostra di per sè come sia ben diversa la cosa in ordine alla parte seconda del dispositivo del Decreto in esame emergendo manifesto dai premessi rilievi come la facoltà di semplice annullamento per illegalità attribuita al Governo dalla or detta disposizione del Regolamento, non possa equipararsi ne' suoi effetti alla giurisdizione piena onde il Governo medesimo rimane investito per decidere anche in merito nel caso ben diverso disciplinato da una categorica disposizione della legge, e che per conseguenza l' esercizio di detta prima facoltà rimane esaurito colla declaratoria di annullamento, senza che si possa estendere a positive prescrizioni le quali di loro natura presuppongono l' esercizio di una giurisdizione attribuita dalla legge con pieno effetto devolutivo senza limitazione veruna.

Impiegati civili - Dispensa dal servizio - Potere discrezionale della amministrazione - Deposito di copia del decreto.

Nello stato attuale della legislazione il governo è libero nel suo potere discrezionale di dispensare dal servizio gl' impiegati che non siano coperti da speciale garantigia di inamovibilità.

Non può obbligarsi il ricorrente a depositare copia del decreto quando non gli fu comunicata che una lettera in cui gli si partecipava la dispensa.

(Dec. n. 291, 18 Ottobre 1892. — Pres. SPAVENTA - Rel. ROSMINI. — Ric. **Antonio De Mattia c. Il Ministero delle Finanze**.

Attesochè sarebbe inutile soffermarsi sulla eccezione di irricevibilità per mancato deposito del provvedimento impugnato. Vero è infatti, che il De Mattia mentre ha interposto ricorso contro il Regio Decreto del giorno 12 Ottobre 1891, non ne ha depositato in Segreteria il testo integrale: ma è da notare, che il ricorrente si trovava nella impossibilità di produrlo, non avendone mai ricevuta la partecipazione, nè copia di quel sovrano provvedimento. Egli ha prodotto l' unico documento che era in suo potere, e precisamente la nota del giorno 9 Giugno 1892, con cui la Intendenza di Finanza di Padova gli partecipava la esistenza ed il tenore di quel provvedimento reale. Così facendo il De Mattia ha obbedito per quanto gli era possibile all' obbligo del deposito del provvedimento, ed il suo ricorso può essere ricevuto e discusso.

Attesochè il Decreto reale impugnato dal De Mattia, e prodotto dalla Regia Avvocatura Generale Erariale, è così concepito:

« De Mattia Antonio Ufficiale alle scritture di quarta classe nelle » dogane sotto le armi, è dispensato dall'impiego a contare dal 3 Giu- » gno 1891, data della sentenza colla quale fu condannato, per diser- » zione a quindici mesi di reclusione militare ».

Che però basta la semplice lettura di questo provvedimento a persuadere, che le censure proposte dal ricorrente non hanno fondamento. Invero non si tratta di una interdizione dai pubblici uffici, ma di una mera dispensa dal servizio, che l'Amministrazione delle Dogane ha provocato dall'autorità sovrana, e che fu difatto sancita con lo impugnato decreto. Ora secondo i principii del nostro diritto pubblico interno, e finchè non sia sanzionata una legge, che regoli altrimenti la condizione degli impiegati civili, tutti gl'impiegati dello Stato, che non godono di qualche speciale diritto di inamovibilità, possono essere dispensati dal servizio a piacimento dell'Amministrazione da cui dipendono.

Che il ricorso non cita nè potrebbe citare una disposizione di Legge, che limiti la facoltà dell'Amministrazione doganale a dispensare dal servizio quei suoi impiegati, che essa non crede più meritevoli della sua fiducia.

Che fuori di proposito viene citato l'articolo 60 del regolamento addì 17 Novembre 1887 (n. 5073 serie terza) sul personale delle Dogane: imperocchè a prescindere da ogni altra considerazione, la dispensa dal servizio di un impiegato che è già in ufficio non va regolata con le stesse norme, con cui viene disciplinata la presentazione al concorso per essere ammesso allo impiego, di cui soltanto si occupa l'articolo citato.

La dispensa può dipendere dalla condotta che l'impiegato ha tenuto dopo essere stato ammesso all'ufficio, mentre questa considerazione non è menomamente concepibile allorchè si tratta della presentazione al concorso per essere ammesso all'impiego.

Che del pari è inutile lo invocare l'art. 65 del regolamento medesimo: dove tra le pene disciplinari da infliggersi agli impiegati doganali per le trasgressioni commesse nello esercizio delle proprie funzioni è annoverata la dispensa dal servizio; e rimanda a speciali regolamenti il determinare la competenza per l'applicazione delle pene suddette.

Basta infatti l'osservare che il Regio Decreto impugnato non fa appello all'articolo 65, e quando pure volesse ritenersi che vi si fosse tacitamente riferito, non comprendesi come l'articolo sarebbe stato violato: dappoichè non può farsi questione di competenza, poichè nel fatto la dispensa dal servizio fu decretata dalla autorità sovrana, nè sarebbe concesso instituire una indagine sulla giustizia del provvedimento e sulla sussistenza dei motivi dai quali venne informata: postochè il ricorso attuale, è proposto in base all'articolo 24 della legge addì 2 Giugno 1889, testo unico, per cui non è dato alla Sezione di entrare nel merito di provvedimenti impugnati.

Attesochè tanto basta a dimostrare, che il ricorso del De Mattia manca di fondamento e non può essere accolto.

P. Q. M. — Rigetta il ricorro.

Congrue parrocchiali nel Napoletano - Obbligo nei Comuni.

L'obbligo delle congrue parrocchiali imposto ai comuni del Napoletano dai provvedimenti governativi non è stato tolto dalle leggi liquidatrici dell' asse ecclesiastica.

(Dec. n. 344, 15 Dicembre 1892. — Pres. Spaventa - Rel. Semmola — Ric. **Comune di Spezzano Albanese** c. **Ministero dell'Interno, Prefetto di Cosenza e Guaglianone Giuseppe Andrea.**

Attesochè non occorre fermarsi su quella parte dell'unico motivo del ricorso, colla quale si afferma genericamente che il diritto pubblico ecclesiastico del Regno sia stato unificato dalle due leggi del 7 Luglio 1866 e 15 Agosto 1867. È evidente che questa generica e grave affermazione rispetto a due leggi, le quali nell'ordinario linguaggio giudiziario ed amministrativo sono dette *eversive* e di *liquidazione dell' asse ecclesiastico,* in tanto si riferisce ed è pertinente alla materia della vertenza, in quanto si riassume e si concreta nell'invocazione dell'art. 28 della prima di esse. Ora questo articolo non può neppur lontanamente sospettarsi che sia citato per il suo num. 4.°, il quale pone a carico del fondo pel Culto un *supplemento di assegno ai parroci. che avessero un reddito minore di L. 800 annue.* È evidente che la legge con ciò non sostituisce il Fondo per il Culto ad alcuno di quanti fossero in atto debitori della congrua o di una parte di essa, ma rispettando il reddito attuale aggiunge ad esso la somma necessaria per raggiungere l'annua cifra di L. 800. Deve dunque ritenersi che sia invocato in grazia del suo n. 5.°, per il quale sono messi a carico del fondo per il Culto *i pesi che le diverse leggi del Regno pongono a carico delle Provincie e dei Comuni per ispese di Culto.* Ma questa prescrizione è immediatamente seguita e completata da queste testuali parole: *in quanto non derivino da diritto di patronato, da contratti bilaterali, o non siano un correspettivo, o la condizione di concessioni fatte dal Governo, da un corpo od ente morale o da privati.* Ciò posto potrà prescindersi dall'esaminare se le parole *spese di culto* siano state adoperate in un senso così largo da permettere di ritenere che siasi inteso di comprendervi anche le *congrue,* sebbene queste dall'uso costante degli uffici giudiziarî ed amministrativi siano considerate sempre in modo distinto e separato. Si potrà anche prescindere dall'accertare se sia verificata la condizione alla quale per lo stesso art. 28 è subordinata la sostituzione del Fondo per il Culto alle Provincie ed ai Comuni, quella cioè che l'amministrazione abbia fondi disponibili all'uopo. Ma non si può a meno di riconoscere intuitivamente, senza bisogno di alcun esame e di alcun accertamento, che il passaggio di una spesa di culto dal bilancio delle Provincie e dei Comuni a quello del Fondo per il Culto, non ha luogo, quando fra l'altro essa è il *correspettivo o la condizione di una concessione fatta dal Governo.* Ora nel caso, del quale si disputa, gli assegni di congrua pagati dal Comune di Spezzano Albanese hanno origine e fondamento nel Sovrano rescritto dell'11 Novembre 1853 comunicato il 23 del mese stesso, col quale mentre si approvò la soppressione dell'esazione delle decime sacramentali in quel Comune, fu imposto ad esso l'obbligo di pagare annualmente Ducati 150 per congrua al parroco, Ducati 50 pel sotto-parroco, e Ducati 30 pel mantenimento della Chiesa.

In questa sovrana disposizione è così chiaro il concetto di quella correspettività, che è preveduta dal riferito n. 5° dell'art. 28, che da un lato dispensa da ogni argomentazione, e da un altro dimostra con quanta poca ragione il Comune ha creduto di poter fare assegnamento sull'articolo medesimo. Si aggiunga che il titolo contenente l'obbligo del pagamento degli assegni di congrua è stato seguito da una conforme e non interrotta esecuzione da parte del Comune, poichè risulta dagli atti che gli assegni furono costantemente pagati dal 1854 al 1891, meno (naturalmente) nei brevi periodi di vacanza della Parrocchia.

Impiegati civili - Sospensione - Eccesso di potere - Motivazione - Trasloco.

Ove non sia impugnato il fatto che diede luogo alla sospensione, sicchè sia escluso l'eccesso di potere, non può la IV sezione giudicare nel merito; non è necessari in simili decreti la motivazione. Anche il trasloco per il contegno disciplinare tenuto dall'impiegato deve intendersi per cause di servizio.

(Dec. n. 294, 25 Ottobre 1892. — Pres. ff. SEMMOLA - Rel. GIORGI — Ric. **Fioretti Ugo c. Ministro della Pubblica Istruzione**).

Attesochè gli art. 37 e 38 del regolamento approvato per la esecuzione del titolo 1° della legge 23 Maggio 1853, tra le pene disciplinari a cui vanno soggetti gli impiegati, annoverano anche la sospensione temporanea dall'ufficio e dallo stipendio e dispongono che può tra le altre ragioni essere inflitta, quando l'impiegato abbia tenuta condotta riprovevole.

Che il Ministro della pubblica istruzione non ha violati o male applicati questi articoli, nè commesso un eccesso di potere, quando col suo decreto del 7 Maggio 1892, sospese il ricorrente Fioretti dall'ufficio per un mese a far tempo dal 23 Aprile con perdita di metà dello stipendio. Sarebbe impossibile dimostrare infatti, che nella generica dizione di condotta riprovevole usata dalle citate disposizioni, non può essere compresa quella mancanza di rispetto verso i superiori, che senza macchiare la moralità di un impiegato, costituisce tuttavia un'insubordinazione incompatibile con l'ordine e la disciplina degli uffizi. Ora fu appunto per uno di questi fatti, che il Ministro inflisse al ricorrente Fioretti la sospensione dall'ufficio ed in parte dallo stipendio; ora poichè la sussistenza del fatto è fuori di dubbio, non regge la censura che il Ministro sospendendo il Fioretti, commettesse così un eccesso di potere; nè può avanti a questa Sezione IV e in base all'art. 24 della legge 2 Giugno 1889 (Testo Unico) istituirsi un'indagine sulla gravità del fatto e sul giudizio che ne fece il Ministro. Questa indagine al pari di ogni altra di merito, una volta escluso l'eccesso di potere, sfugge alla Sezione che non è investita dell'esame del merito e che perciò nemmeno può trar partito dai documenti che il Fioretti ha prodotto per dimostrare la incensurabilità della sua condotta.

Attesochè non appare maggiormente fondato l'altro motivo di ricorso, con cui il Fioretti lamenta la violazione dell'art. 41 del citato regolamento, perchè il decreto di sospensione non fu preceduto dalla relazione del capo di servizio. Basta sul proposito avvertire, che il provvedimento ministeriale fu preceduto dalla proposta della Commissione dei capi di servizio, che per i regolamenti proprî del Ministero della pubblica istruzione, tien luogo di quella prescritta dal citato articolo 41, nè è inutile osservare eziandio che ad ogni modo il capo di servizio non avrebbe potuto far relazione intorno ad una mancanza disciplinare, nella quale era personalmente interessato.

Attesochè non trova appoggio alcuno nella pratica amministrativa invocata dal ricorrente la censura di mancanza di motivazione apposta ai decreti ministeriali e reali che lo riguardano. Lasciata ogni altra considerazione, tale pratica sussiste solamente a riguardo dei Decreti i quali provvedono sopra ricorsi e decidono questioni o controversie sottoposte al giudizio amministrativo, non già ai provvedimenti della natura di quelli impugnati. È anzi notorio che nessuna legge o regolamento prescrive la motivazione dei provvedimenti relativi al personale, o alla inflizione delle pene disciplinari; e la consuetudine non ha introdotto fino ad oggi nessuna pratica diversa e più rigorosa.

Attesochè finalmente per quanto sia vero, che il decreto reale di traslocazione del Fioretti dall'amministrazione centrale a quella provinciale fu motivato da quelle medesime cause che servirono di fondamento alla sospensione, non per questo può escludersi, che tale traslocazione sia da riferirsi a cause di servizio. Quando l'art. 1° del regio decreto 16 Marzo 1882, contenente le norme per tali trasferimenti, ha statuito che possano essere decretati *per cause di servizio*, ha certamente voluto comprendere nella latitudine di queste parole, anche ragioni di servizio attenenti alla necessità di mantenere l'ordine, la disciplina gerarchica e la buona armonia fra gl'impiegati, ragioni per le quali possono benissimo dipendere dal contegno tenuto dall'impiegato in ufficio ed essere attinenti alla disciplina.

Laonde se il Ministro della pubblica istruzione provocò per le cause testè indicate il sovrano provvedimento di traslocazione, e quindi trasferì il Fioretti presso la R. Università di Pavia non violò il citato articolo 1°, nè commise verun eccesso di potere.

PER QUESTI MOTIVI — La sezione rigetta il ricorso del quale si tratta.

Maestri elementari - Licenziamento - Ricorso contro il provvedimento del ministero - Competenza.

È competente la IV Sezione a conoscere dei provvedimenti ministeriali in tema di licenziamento di maestri elementari poichè tali provvedimenti sono definitivi.

(Dec. N. 35, 4 Febbraio 1892. — Pres. SPAVENTA - Rel. GIORGI — Ric. **Comune di Grottaminarda** c. **Decreto del Ministro della pubblica istruzione**).

Consiglio superiore della Pubblica Istruzione - Pareri - Non è ammesso il ricorso contro essi.

(Dec. n. 262, 27 Settembre 1892. — Pres. SPAVENTA - Rel. BONASI. — Ric. **Gizzi dottor Giovanni Giuseppe** c. **Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.**

Attesochè la conclusione spiegata dal sig. Gizzi nel suo ricorso è testualmente la seguente « che il Consiglio di Stato voglia cancellare » la deliberazione del Consiglio Superiore della pubblica Istruzione, con » la quale questo chiamato a giudicare del valore scientifico del ricor» rente in fatto di estetica, lo dichiarava insufficiente perchè si era mo» strato indisciplinato come studente ».

Attesochè tutti i motivi del ricorso che precedono tale conclusione, sono pur essi diretti, non già contro il provvedimento ministeriale, con cui facendo proprie le considerazioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, negava al ricorrente la chiesta libera docenza in estetica, ma investono esclusivamente il parere del detto Consiglio Superiore in quanto l'alto consesso invece di limitarsi puramente ad un giudizio tecnico intorno alla capacità del ricorrente ad insegnare (come a suo senso la legge gl'imponeva) ha voluto arbitrariamente estendere le proprie attribuzioni facendosi a sindacare la di lui condotta come studente.

Attesochè nelle stesse deduzioni prodotte in risposta al memoriale presentato dal Ministero della Pubblica Istruzione il Dottor Gizzi, quasi

che potesse rimanere ancora un dubbio sull' oggetto della sua domanda, incomincia col ripetere che *esso ricorreva all' Eccellentissimo Consiglio di Stato contro il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.*

Attesochè così stando le cose è evidente come il ricorso del Dottor Gizzi sia irricevibile.

A termini del formale disposto dell' art. 24 della legge 2 Giugno 1889 sul Consiglio di Stato n. 6166, il ricorso alla IV Sezione è ammesso soltanto contro gli *atti* o *provvedimenti* di un' autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante che abbiano per oggetto un' interesse d' individui o di enti morali giuridici. Ora i pareri del Consiglio Superiore della Istruzione Pubblica, ed in generale gli avvisi degli altri corpi consulenti dello Stato, non sono, nè possono essere qualificati *atti o provvedimenti* amministrativi, in quanto che non ne hanno nè la natura, nè i caratteri, nè il valore. L' atto o provvedimento amministrativo si costituisce di un decreto, di una decisione o di una deliberazione importanti obbligazioni, di un' azione o di un fatto dell' amministrazione che si riferisce alle sue funzioni, mentre il parere del corpo consulente non è che lo studio che precede l' atto o provvedimento, studio diretto a somministrare alla competente autorità amministrativa, prima che si determini ad emetterlo, gli elementi necessarî per un più sicuro giudizio sulla risoluzione da adottarsi, onde meglio provvedere agli interessi in questione. Ed è appunto per questo che il ricorso non è ammissibile contro l' avviso del corpo consulente, giacchè il parere finchè rimane allo stato di semplice proposta non impone obblighi nè restringe facoltà, non giova nè nuoce, e però non può essere diretto che contro l' atto o provvedimento che vi fa seguito, sia ad esso conforme o disforme, siccome quello che solo effettivamente può divenire lesivo di interessi di individui o di corpi morali giuridici.

Del resto è ciò che ha intraveduto lo stesso Dottor Gizzi là dove nel ricorso dichiara che quand' anche il Consiglio Superiore avesse riconosciuta la di lui idoneità a professare l' insegnamento della estetica *restava poi riservato al potere esecutivo il diritto di impedirgli l' esercizio di questo insegnamento qualora vi fossero state ragioni.* Se dunque il potere esecutivo, qualunque fosse il parere del Consiglio superiore, rimaneva libero di conformarvi o no il suo atto, per ragioni diverse da quelle poste dal Consiglio a base della sua proposta, è evidente che il ricorso non poteva essere prodotto che contro il provvedimento ministeriale, che, facendo proprie le considerazioni del Consiglio gli ha negata la chiesta libera docenza, posto però che il detto provvedimento fosse impugnato per eccesso di potere o per violazione di legge.

P. Q. M. — La Sezione dichiara inammissibile il ricorso del quale si tratta.

Termini - Ricorso - Giudice incompetente - Apertura di istituti scolastici - Società.

Presentato ricorso all' autorità giudiziaria contro un provvedimento ministeriale asserendosi violato un diritto, riconosciuta l' incompetenza di questa è in termini l' interessato a ricorrere alla 4ª sezione. Anche una società può aprire istituti-scolastici (1).

---

(1) V. la decisione della Cassazione cui questo si riferisce a pag. 366 della Rivista anno III.

(Dec. n, 344, 9 Dicembre 1892. — Pres. SPAVENTA - Rel. CANNA — Ric. **Società scolastica Cesare Arici c. Il Ministero della Pubblica Istruzione, il Consiglio Provinciale scolatico ed il provveditore agli studi di Brescia**).

Attesochè non regge il dubbio stato per la prima volta sollevato all'udienza dall'Avvocato Erariale sulla procedibilità del ricorso per la decorrenza del termine.

Imperocchè, contro il definitivo provvedimento costituito da decreto Ministeriale del 18 Ottobre 1890, notificato addì 29 successivo Ottobre, il Presidente della società *Cesare Arici* insorse entro il termine prescritto dall'articolo 30 della legge sul Consiglio di stato 2 Giugno 1889 (Testo unico) con formale citazione dinanzi al Tribunale di Brescia, stantechè assumeva in allora che col denunziante decreto fosse stato violato un positivo diritto piuttosto che offeso un semplice interesse. E cosifatta impugnativa - in tutto il resto regolarissima - sebbene proposta innanzi ad autorità incompetente non ha potuto a meno d'impedire la decorrenza dei termini, siccome è in tesi generale ritenuto dalla prevalente e più razionale giurisprudenza giudiziaria, a cui eziandio questa sezione ebbe già occasione di rendere omaggio.

La quale massima apparisce tanto più applicabile nel concreto del caso, in quanto che la scelta della giurisdizione ordinaria anzichè dell'amministrativa era una conseguenza necessaria dell'assunto di merito, non del tutto scevro di qualche parvenza di ragione che in allora la ricorrente società propugnava.

Ora poichè non risulta che la sentenza della Corte Regolatrice di Roma 18 Maggio 1892 la quale pose fine al relativo giudizio, sia stata mai notificata, ne deriva che la efficacia della suddetta citazione, anche considerata semplicemente come sospensiva anzichè interruttiva dei termini, perdurava ancora al momento in cui venne messa in moto il ricorso a questa 4ª sezione, la quale non può perciò ritenersi dispensato dallo spingere oltre le proprie investigazioni. Attesochè l'alta vigilanza in materia d'insegnamento al Ministero della Istruzione Pubblica nel pubblico interesse generalmente attribuita dagli articoli 3, 4 e 5 della legge organica 13 Novembre 1859 viene poi nella modalità d'esercizio e nei suoi confini concretata dalle successive disposizioni della stessa legge; disposizioni le quali disciplinano distintamente i vari rami d'istruzione, e dettano norme speciali e diverse secondo la varia natura di educazione.

E poichè l'attuale vertenza ha per argomento la domanda presentata al Provveditore degli studi di Brescia da Monsignor Faustini quale direttore in concorso del Nobile Antonio Brunelli Presidente e rappresentante della società — Cesare Arici — per aprire in quella città un istituto privato per le tre prime classi elementari con convitto, giova avere innanzi tutto presente il 3° e il 6° degli articoli or ora citati, il primo dei quali dispone che il Ministro della Pubblica Istruzione — *sopravveglia l'insegnamento privato a tutela della morale, dell'igiene, dell'istituzioni dello stato e dell'ordine pubblico* — ed il 5° che (lo stesso Ministro) vigila col mezzo dei suoi uffiziali e di altre persone *appositamente da lui delegate le scuole e gli istituti privati d'istruzione e di educazione* e qualora i *direttori di tali Istituti* ricusino di uniformarsi alle leggi, può ordinarne la chiusura previo il parere del Consiglio superiore.

Che dell'apertura poi delle scuole private elementari si occupa di proposito il Capo V° di detta legge con due sole disposizioni di cui l'una (articolo 355) prescrive che i *cittadini* in cui concorrono i requisiti voluti da questa legge per essere eletti a reggere una scuola

elementare sono abili a tenere in proprio nome un'istituto privato dello stesso ordine, salvo a produrre all'Ispettore Provinciale gli altri titoli comprovanti la capacità legale e la moralità . . . . e la seconda (articolo 356) dispensa dal far constare la loro idoneità gl'insegnanti a titolo gratuito nelle scuole festive per i fanciulli e nelle scuole elementari per gli adulti, od in quelle dove si fan corsi speciali tecnici per gli artieri.

Non occorrerebbe quindi di più per rilevare come l'art. 252 sul quale venne all'udienza esclusivamente concentrato il sistema di difesa dell'amministrazione non possa fornire alcun argomento decisivo per la fattispecie giacchè cotesto articolo è posto sotto il Capo VIII del Titolo III che invece della istruzione elementare governa espressamente la istruzione *secondaria classica.*

Oltre di che basta coordinare lo stesso articolo 252 con quello che lo precede per convincersi come per riguardato nel suo letterale tenore, nulla contenga che anche indirettamente ed in via di analogia possa sorreggere lo assunto dell'amministrazione resistente, giacchè esso non fa che estendere il proscioglimento da ogni vincolo di ispezione per parte dello Stato (di cui parla il predetto articolo 251) alla istruzione procurata da più padri di famiglia associati a questo intento, sempre quando concorre la effettiva loro sorveglianza e la responsabilità in comune ai propri figli.

Del resto il concetto che scaturisce limpido e manifesto sia dall'anzidetto art. 252, sia dal contesto tutte le altre disposizioni fin qui ricordate, non che da quelle *hinc inde* invocate dagli articoli 246, 247 della stessa legge in relazione agli articoli 185, 186, 187 del Regolamento unico approvato con R. Decreto 16 Febbraio 1888 è questo: La legge organica del 14 Novembre 1859 rendendo omaggio anche in tema d'istruzione, ai principii di libertà che ci governano e largamente affermati nella stessa relazione ministeriale che la precede riconosce in ogni cittadino la facoltà di aprire stabilimenti d'istruzione secondaria ed elementare con che però offra le garanzie di capacità e di moralità da essa legge a salvaguardia del pubblico interesse prestabilite, ed assuma direttamente e personalmente la responsabilità della relativa obbligazione e delle corrispondenti sezioni.

Si capisce quindi perfettamente come l'Istituto venerabile Luzzago la cui storia venne riassunta nella *espositiva premessa dopo diversi anni* di prospera esistenza abbia potuto essere dalla competeute autorità soppresso quando il Don Luigi Zannoni che vi presiedeva dichiarò di declinare almeno in parte la propria responsabilità circa l'andamento dell'Istituto e di riversare la responsabilità medesima sopra terze persone che rimanevano nell'ombra. Ma all'infuori di codesti requisiti di personale capacità, la legge non si preoccupa e non poteva, nè doveva preoccuparsi della fonte a cui il direttore che presiede in proprio nome un istituto, attinga i mezzi per far fronte alle esigenze economiche dell'Istituto medesimo. Ed indarno si cercherebbe nelle varie discipline regolatrici della soggetta materia, una disposizione che possa legittimare una opinione diversa la quale sarebbe manifestamente contraria alla ragione, nonchè ai principî informatori della legge organica più volte rammentata.

Attesochè colla scorta dei premessi fondamentali rilievi riesce agevole il dimostrare come non abbiano migliore pregio le altre ragioni state addotte dell' amministrazione per legittimare la opposizione fatta dal R. Provveditore di Brescia all'apertura delle scuole elementari, Cesare Arici.

Di vero, prescindendo dalla disposizione dell'articolo 252 di cui si è già superiormente discorso, gli altri motivi si riducono sostanzialmente a due: si adduce innanzi tutto che la facoltà di aprire scuole secondo il testo della legge può competere solo ad un cittadino singolo, e non ad una società; si aggiunge in secondo luogo che colla fondazione del nuovo istituto, Cesare Arici, non si ebbe altro in mira fuorchè di far rivivere dalle medesime persone il precedente Istituto Venerabile Luzzago, già stato dalla competente autorità condannato.

Attesochè la prima delle or riferite considerazioni riposa esclusivamente sull'equivoco. Imperocchè l'Amministrazione pone a caposaldo dei suoi ragionamenti che la società Cesare Arici volesse da sola e come tale aprire le scuole elementari delle quali si tratta per modo che il direttore e gli insegnanti ad esse preposti si avessero a riguardare unicamente come impiegati e dipendenti della società medesima. Ciò che ove realmente sussistesse, niun dubbio che i motivi i quali consigliarono la chiusura dell' Istituto Venerabile Luzzago soccorrebbero a miglior ragione nel caso attuale — essendo di prima intuizione che involge un positivo controsenso la pretesa che da una associazione formata dei soli capitali apportativi, senz'altro rischio di maggior responsabilità da parte dei soci, possa sorgere un ente capace di per se all'esercizio di ufficio l'esecuzione del quale nel sistema della legge può esclusivamente avere per condizione e base la personale responsabilità in concorso di particolari requisiti di capacità e di moralità previamente accertati.

Se nonchè la semplice lettura dello statuto sociale e dell'annessovi regolamento il quale ne costituisce parte integrante persuadono in modo incontrovertibile come quì le cose stanno ben diversamente.

Ne risulta infatti che lo scopo diretto della società fu solo di fondare in Brescia delle scuole elementari nel senso di procurare i mezzi occorrenti per i locali e per le altre esigenze di ordine economico senza alcun accenno che la Società dovesse come ente assumere la direzione e l'esercizio delle scuole medesime quando fossero impiantate. Anzi è detto espressamente nello statuto (art. 3°) che l'insegnamento verrebbe dato secondo i programmi governativi da maestri forniti della patente prescritta dalla legge, e dopo avere provvisto al modo di funzionamento della Società determinando i poteri degli Amministratori nei soli riguardi economici sociali dispone poscia (art. 23 e 24) che la direzione morale ed economica delle scuole è affidata ad un direttore il quale rappresenta le *scuole della società davanti all' autorità scolastica con tutti i diritti e doveri che a termini dei regolamenti e leggi vigenti gli possono competere in tale qualità*. Or bene la regolarità sotto l'aspetto dianzi spiegato fu a suo tempo riconosciuto dalla sola autorità giudiziaria la quale colla ordinata trascrizione ed affissione del relativo statuto a norma degli articoli 90 e 91 del Codice di Commercio nel modo stato di sopra narrato venne a stabilirne in modo irretrattabile la giuridica esistenza, di guisa che ogni legittima ingerenza dell'autorità scolastica poteva incominciare solo nel punto in cui Monsignor Faustini col sovrabbondante concorso del Presidente della Società Cesare Arici presentava la domanda per l'apertura della scuola elementare privata più volte rammentata. E poichè dallo stesso tenore della prima lettera di opposizione (31 Giugno 1889) scritta dal Provveditore degli studi e dall'indirizzo che ivi si legge in margine al *Reverendo Don Gio. Battista Faustini* risulta maggiormente comprovato che questi aveva inoltrato la domanda a *nome proprio e sotto la sua personale responsabilità* diviene manifesto che erano perfettamente rispettate eziandio le esigenze

delle discipline scolastiche di sopra richiamate, e che non offre perciò alcun valore giuridico il fin qui esaminato motivo della opposizione.

Attesochè i riflessi dianzi svolti aprono facile la via per dimostrare come non presenti maggior consistenza l'altro motivo di opposizione desunto dal fatto dell'ordinata chiusura dell'Istituto Venerabile Luzzago, di vero è troppo ovvio il rilevare che codesti richiami potrebbero avere qualche valore giuridico ed essere logicamente e razionalmente apprezzati solo quando apparisce in qualche guisa che le ragioni per cui venne soppresso l'Istituto Venerabile Luzzago sussistono eziandio nei riguardi della progettata novella scuola Cesare Arici, ma ciò non venne neppure in via di semplice allegazione dedotto ed emerge escluso dai risultamenti già stati superiormente segnalati.

Così pure non puossi per parità di ragione attendere al vago accenno stato incidentalmente e senza alcun elemento giustificativo espresso dal Consiglio Provinciale scolastico nel senso che nel nuovo Istituto da erigersi possa essere impartito un insegnamento, male risponde ai principii nazionali, volta che risulta dagli atti che circa l'andamento dell'antico Istituto Luzzago, in tanti anni di esercizio non si trovò mai nulla a ridire sotto il rapporto didattico e morale, ne ha mai dato luogo a somiglianti appunti, essendo stato chiuso per considerazioni estrinseche di tutt'altra natura.

Ed è perciò che il rilievo del Consiglio Provinciale scolastico, ora in esame, non fu neanche raccolto dal Ministro, il quale dopo di aver nell'impugnato decreto ampiamente sviluppato gli altri motivi già stati più sopra confutati, si limitò nella parte dispositiva ad approvarne le conclusioni.

Atteso infine che senza profitto per sottrarre l'impugnato decreto a qualsiasi controllo, venne anco in corso di atti, allegato che la opposizione dell'Autorità scolastica possa essere determinata da semplici ed insindacabili apprezzamenti sui requisiti morali di chi domanda l'apertura di una scuola, sulle condizioni igieniche dei locali e della sua ubicazione ecc. dal momento che è positivamente accertato in atti che codeste supposizioni nulla possono avere di comune colla fattispecie in cui nulla si seppe obbiettare in punto tanto ai requisiti morali della persona che avrebbe dovuto presiedere alla scuola e degli insegnamenti proposti, quanto sull'attitudine dei locali sotto ogni rapporto, avendo le autorità scolastiche fondata la loro opposizione a motivi di ordine affatto diverso.

E poichè venne già dimostrato che questi motivi non rispondono nè alla lettera, nè al voto della legge, e che l'Autorità scolastica nello splicare le facoltà di veto che le compete in tema di apertura di scuole si ispirò a criteri diversi da quelli della legge stessa determinati, ne consegue che il Ministeriale decreto il quale in linea di provvedimento definitivo mantenne ferme le disposizioni delle autorità inferiori incorse in un'eccesso di potere e che viene per ciò solo a cadere sotto la sanzione dell'art. 24 della predetta legge sul Consiglio di Stato, senza bisogno d'intrattenersi di più sugli altri mezzi di nullità dalla ricorrente dedotte.

PER QUESTI MOTIVI. — La 4ª Sezione accogliendo il ricorso, annulla l'impugnato decreto in data 18 Ottobre 1890 del Ministro della Pubblica Istruzione in una ai provvedimetni del Consiglio Provinciale Scolastico e del Regio Provveditore agli studi di Brescia ai quali il Decreto si riferisce.

Studente - Espulsione - Assegno di perfezionamento.

Espulso da un' Università come studente in una facoltà chè gode un assegno di perfezionamento in altre materie, è legale il provvedimento che lo priva dell' assegno.

(Dec. N. 261, 27 Settembre 1892. — Pres. SPAVENTA - Rel. GIORGI — Ric. Dott. **Giovanni Giuseppe Giozzi** c. **Ministro della Pubblica Istruzione).**

Attesochè per altro nel merito non appariscono attendibili le censure che il ricorrente ha proposto contro il provvedimento stesso, che lo ha privato dello assegno di perfezionamento in filosofia nell'anno scolastico 1891-1892 sul fondamento della di lui espulsione dalla Regia Università decretata dall'autorità universitaria per lo anno 1892, attesi gravi atti di insubordinazione di cui il Gizzi si era reso autore. Giova invero avvertire che dato il fatto, non contradetto dal ricorrente di questa espulsione, è chiaro che egli non poteva durante l'anno scolastico 1891-92 frequentare l'Università romana, per attendere al corso di Medicina. E poichè egli stesso asserisce che il frequentamento di questo corso era il modo da lui prescelto e consentito dal Ministro per fare gli studi di perfezionamento in filosofia: poichè nel Decreto, con cui gli fu conferito lo assegno per lo anno scolastico 1891-92, gli venne imposto l'obbligo di mandare ogni 3 mesi al Ministro attestati di diligenza e profitto, è per sè evidente, che essendosi egli costituito per colpa propria nella impossibilità di adempiere legalmente a quest'obbligo, a cui è condizionato il godimento dell'annuo assegno, vien meno perciò solo la concessione del medesimo per l'anno 1891-1892.

Che però non regge l'osservazione del ricorrente, che il Ministro abbia commesso un eccesso di potere, e violato gli articoli della legge Casati che determinano e regolano le pene disciplinari scolastiche. Qualunque siano le parole usate dal Ministro nel partecipare il suo provvedimento, e l'avviso del Consiglio d'Istruzione, è certo che la privazione dell'assegno nei termini di fatto testè accennati, non ha carattere di pena disciplinare, ma di una decadenza incorsa dal Gizzi, per difetto di adempimento legale delle condizioni a cui era subordinato il godimento dell'assegno nell'anno 1891-1892.

Che con ciò cadono tutte le censure fatte dal Gizzi al provvedimento ministeriale.

PER QUESTI MOTIVI. — La 4ª Sezione senza soffermarsi alla eccezione pregiudiziale di irricevibilità, rigetta il ricorso.

Miniere - Legge sarda - Regolarità della domanda.

Non solo dal testo dell'art. 21, ma anche dallo esame degli art. 20, 29, 30, 31 della legge, non è dato inferire che la presentazione dell'atto di interpellazione contemporaneamente alla domanda di permesso di ricerca sia essenziale per l'attendibilità della domanda. Se ne rileva piuttosto il concetto, che la presentazione di quell'atto può esser fatta anche successivamente, purchè in tempo utile per la pubblicazione e per gli atti consecutivi.

(Dec. n. 1, 7 Gennaio 1892. — Pres. SPAVENTA - Rel. GIORGI. — Ric. **Traverso Ing. Gio. Battista** c. **Decreto del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio).**

Medico condotto - Licenziamento - Annullamento delle deliberazioni del Consiglio Comunale.

È legale l' annullamento pronunciato con Decreto Regio d' una deliberazione con cui si licenzia un medico anche prima del compiuto triennio se ciò sia avvenuto senza motivo e prima dell' attuazione della legge 1 maggio 1890 sull' ordinamento della Giustizia amministrativa.

(Dec. N. 268, 27 Settembre 1892. — Pres. SPAVENTA - Rel. TIEPOLO — Ric. **Comune di Ateleta c. Decreto Reale.**

Attesochè i mezzi dedotti dal ricorso del Comune di Ateleta si rivolgono principalmente a censurare il Ministero dell' Interno per avere speso un atto fuori di sua giurisdizione col provocare il Decreto Reale del giorno 31 Dicembre 1891 col quale veniva annullata la deliberazione del Consiglio Comunale addì 16 Aprile 1891 per licenziamento del medico condotto Dottor Pollice Giuseppe e revocato il Decreto del 2 Agosto detto anno che la stessa deliberazione rendeva esecutiva respingendo il reclamo del medico licenziato. Ma il ricorso del Comune non presenta su questa base alcun fondamento.

Attesochè bene è vero che il dottor Pollice non poteva presidiarsi col disposto dell' articolo 16 della legge 22 Dicembre 1888 sulla tutela della pubblica igiene e sanità il quale risguarda i medici che col compimento del triennio di prova abbiano acquistato il diritto di stabilità, mentre il dottor Pollice nominato con deliberazione del giorno 11 Dicembre 1889 per un quinquennio che doveva decorrere dal primo Gennaio 1890 fu licenziato a poco più di un anno di distanza dalla di lui nomina e cioè al giorno 16 Aprile 1891, e quindi molto prima non solo della scadenza della convenzione, ma anche del compimento del triennio. Ma perciò non trova appoggio la induzione del ricorso che prima del compimento del triennio avesse piena facoltà di licenziare un medico condotto nominato a tempo determinato con deliberazione consigliare solenne ed in base ad analogo capitolato dove sorgevano per esso diritti, se non specialmente riserbati dalla Legge sanitaria, dipendenti da convenzione, solo perchè trovi che la di lui condotta non è rispondente appieno a quella fiducia, colla quale fu nominato.

Se all' epoca del licenziamento la legge 1 Maggio 1890 nell' ordinamento della giustizia amministrativa fosse stata in vigore, il medico non entrato in grado di stabilità per legge, ma pure assunto in funzione dal Comune per un periodo di tempo, che era ben lungi dall' essere decorso, avrebbe potuto sempre come compreso nella categoria degl' impiegati comunali giovarsi del disposto del numero 12 dell' articolo 1° di detta legge, ricorrendo alla Giunta provinciale Amministrativa.

Non essendo allora questa legge ancora entrata in vigore era da seguire quella regola, consentita da una solenne giurisprudenza amministrativa, secondo la quale i funzionari dipendenti dalle amministrazioni comunali e provinciali colpiti da misure di licenziamento o d' altro genere che credessero partorite dall' abuso di facoltà e contrarie alla legge, potevano produrre i loro reclami a quell' autorità alla cui ispezione e vigilanza la legalità e regolarità delle deliberazioni consigliari sono sempre sottoposte. E certamente non è partirsi dalla base di legalità l' osservare se un Comune procedeva regolarmente e con fondamento di diritto nel ritenersi svincolato davanti ad un medico condotto dagli obblighi formalmente assunti coll' atto di nomina e dalla capitolazione.

Attesochè cotale fu il procedimento che fu seguito nei riguardi del licenziamento del dott. Pollice e deliberato in corso di esercizio assunto,

non già per scadenza di convenzione, ed all'effetto di impedire il di lu· ingresso nella *stabilità di diritto*, ma perchè la maggioranza del Consiglio non si tenne paga della di lui condotta.

Che se il dottor Pollice della deliberazione di licenziamento poteva gravarsi, come fece al Prefetto, era conseguente che contro il Decreto del Prefetto che non trovava di accogliere il reclamo, e rendeva esecutoria la deliberazione egli potesse anche valersi del rimedio in via gerarchica, sanzionato per principio generale dall'articolo 270 della legge comunale e provinciale, rimedio che non poteva spiegarsi che ricorrendo dall'autorità del Prefetto a quella del Governo del Re.

Attesochè non ha migliore fondamento nemmeno il motivo che il Decreto Reale entrando nel merito sia partito da concetti erronei.

Il Regio Decreto è partito dal concetto che le convenzioni regolarmente stabilite diventano legge fra i contraenti. Ed è venuto in sostanza ad osservare che il consiglio sanitario aveva una notevole competenza per valutare la opportunità delle accuse di negligenza e di reprensibile contegno cogli ammalati, portate a carico del dottor Pollice, e quel Consiglio ritenne che non fossero nè abbastanza giustificate, nè sufficienti. Che se di fronte ad un tale apprezzamento, avvalorato anche dalla unanimità della deliberazione, il Prefetto mantenne il licenziamento senza che vi fossero nuove e meglio assodate emergenze, è da indurre che diede il valore di pruova a semplici asserzioni del Consiglio comunale già mal disposto verso il suo medico, ed alle attestazioni vaghe, nella più parte anonime e crocesegnate, e che con ciò respinse il reclamo, che gli era stato presentato, senza fondati motivi.

Cotesto non è apprezzamento che si mostri inspirato da erroneo concetto di diritto, dovendosi poi tener conto di fronte alle propalate accuse che la posizione del medico reclamante era protetto dall'egida contrattuale e che solo fatti debitamente accertati e di valutabile importanza avrebbero potuto dare fondamento ad una condizione risolutiva, che si spiegherebbe per inadempimento degli obblighi d'ufficio.

Attesochè l'articolo 45 del Regolamento del 9 Ottobre 1889, non dice se non che davanti al consiglio provinciale sanitario gli interessati avranno diritto di presentare le loro ragioni verbalmente o per iscritto, ma non fa obbligo di chiamarli espressamente, e con ciò cade anche la pretesa violazione del detto articolo, il quale in ogni caso avrebbe riferimento alla procedura speciale di cui l'articolo 16 della legge, procedura che per quanto si disse, non divenne nel caso concreto applicabile.

Atteso riguardo alle spese che nel caso soggetto si trovano giusti motivi per compensarle fra i contendenti dottor Pollice e comune di Ateleta.

PER QUESTI MOTIVI — La IV Sezione rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese.

Elezioni amministrative - Pressioni - Nullità.

Quando nelle operazioni elettorali siano state adempiute tutte le formalità dalla Legge prescritte, sorge la presunzione naturalmente fondata sulla osservanza della Legge stessa, di quella perfetta libertà e lealtà delle votazioni, che tali formalità hanno per fine di assicurare; nè codesta presunzione può essere distrutta, se non con prove positive e moralmente certe, le quali dimostrino in contrario non essere stata libera la manifestazione della volontà degli elettori.

La sorveglianza d'un' associazione elettorale a semplice scopo d'indurre tutti quelli che le appartengono a compiere l'ufficio loro di elettori, non ha certamente in sè nulla d'illecito, che possa costituire elemento di coazione atta a viziare di nullità le operazioni elettorali.

(Dec. n. 2. 7 Gennaio 1892. — Pres. SPAVENTA - Rel. BIANCHI. — Ric. **Avitabile Paolo c. Gargiulo Luigi e Catello Florio**).

Monte pensioni dei maestri elementari - Obblighi dei Comuni - Scuole facoltative.

L'obbligo nei Comuni del concorso al Monte pensioni per gli insegnanti elementari non è ristretto alle scuole obbligatorie, ma si estende anche agli insegnanti nelle scuole facoltative.

(Dec. n. 270, 27 Settembre 1892. — Pres. SPAVENTA - Rel. ROSMINI — Ric. **Comune di Tolmezzo c. Ministro della Pubblica Istruzione**).

Attesochè l'articolo 3 della legge 16 Dicembre 1878 n. 4646 non contiene una limitazione del contributo dei Comuni alle *sole* scuole per ognuno di essi obbligatorie o classificate secondo la legge, bensì ha stabilito che nel determinare quel contributo annuo sarà *tenuto conto* del numero delle scuole ad essi *assegnate* dalla Legge. E qui è da notare come già nel primo progetto di legge pel Monte di cui trattasi (17 Marzo 1887 n. 571 » il contributo comunale era obbligatorio « per ogni » scuola o classe *aperta o che debba*, secondo le leggi o regolamenti vi» genti essere aperta nel Comune » della quale disposizione davasi ragione dal Ministro proponente nei termini seguenti: « Un altro 2 % è » contribuito dai Comuni, ma non già sull'ammontare degli stipendî ef» fettivamente pagati da essi, e per le scuole che hanno aperte, bensì » sull'ammontare degli stipendî che dovrebbero per legge pagare, e per » quel *numero di scuole, che per legge dovrebbero tenere aperte*. Così la » contribuzione al Monte delle pensioni servirà d'incentivo alla diffu» sione della istruzione, e di misura al bilancio comunale della istru» zione elementare ». (pag. 2).

Attesochè, per altro, la dizione scuola *aperta o che debba aprirsi* per leggi o regolamenti importava che l'obbligo fosse ristretto al numero legale delle scuole obbligatorie, aperte o no, ma non si estendesse alle scuole facoltative; il che sarebbe in contraddizione manifesta coll'articolo primo che istituisce il *Monte delle pensioni per gl'insegnanti pubblici nelle scuole elementari,* senza distinzione o limitazione, e cogli articoli 4 e successivi che obbligano al contributo ed ammettono a pensione sul Monte *tutti gl'insegnanti elementari* senza distinzione tra scuole obbligatorie e facoltative. Ed è questa una prima considerazione che spiega la sostituzione nel progetto addì 20 Giugno 1878 n. 74 alla frase del progetto primitivo, di quella *tenuto conto* ecc., la quale mentre corrisponde al concetto più sopra espresso di estendere il contributo a tutte le scuole *obbligatorie,* aperte o no, non implica limitazione ad esse con esclusione alle facoltative.

Attesochè una tale esclusione sarebbe in manifesta contraddizione allo scopo ed alla ragione della legge. Questa, in vero, come fu ripetu-

tamente dichiarato, altro non è che la esecuzione, benchè tardiva, dello articolo 337 della legge addì 13 Dicembre 1859 n. 3725 del tenore seguente « A fine di provvedere al riposo degli insegnanti delle scuole » classificate a termini degli articoli 338, 339, 342 sarà istituita sotto il » nome di *Monte delle pensioni dei maestri elementari* una cassa parti- » colare ». Ora questa classificazione fu ordinata e regolata con le norme di quegli articoli agli effetti di *determinare gli stipendii e le pensioni dei maestri e delle maestre*, in generale e senza eccezioni, e quindi non era limitata alle sole scuole obbligatorie, ossia a quelle il cui minimo numero per i varii comuni era stabilito negli articoli 319, 321, 322, 323, ma si estendeva a tutte le scuole elementari in generale. E poichè quella classificazione poteva farsi in qualunque tempo, nulla poteva impedire che, se per talune scuole essa non era stata ancora fatta all'epoca in cui attuavasi la legge del 1878, la si facesse appunto in quella occasione e agli effetti dell'applicazione di quella legge, come infatti venne ordinata nello articolo primo del regolamento approvato col Regio decreto 7 di Giugno 1883 n. 4646.

Attesochè i dubbii posti sulla intelligenza dell'articolo 3 della legge del 1878 nel senso di comprendere le scuole facoltative nella determinazione del contributo comunale, furono risoluti cogli articoli 5 e 6 del testè citato regolamento in conformità del parere del Consiglio di Stato in adunanza generale che lo precedette, e quella soluzione fu confermata in termini espressi con l'articolo 9 della nuova legge 23 Dicembre 1888 n. 5858; il di cui carattere interpretativo e dichiarativo, in quella parte e non modificativo della legge precedente non può revocarsi in dubbio. E veramente così nella relazione ministeriale (11 Novembre 1887 n. 3 pagina 2) come in quella della Commissione parlamentare alla Camera elettiva (14 Aprile 1888 n. 3 a pag. 1 e 2) ricordando i dubbii e le questioni a cui aveva dato luogo il tenore dell'articolo 3 della legge 1878, riconosceva la opportunità che fossero « *dichiarate in modo esplicito* » soggette a contributo verso il Monte anche le scuole facoltative e » quelle mantenute da altri a sgravio degli obblighi del Comune spe- » cialmennte perchè siccome negli studi fatti per la compilazione della » Legge del 1878, i calcoli si fondavano sulla massima che per ogni scuola » si dovessero pagare due contributi, l'uno dal Comune, dalla Provincia » o dallo stato, l'altro dall'insegnante, e ciò perchè il Monte potesse » reggersi anche finanziariamente, così è stato mestieri eliminare ogni in- » certezza sul proposito »; e fu accertata e confermata l'interpretazione già data allo articolo 3 della legge del 1878 nel senso dell'obbligo per le scuole facoltative, e per quelle non ancora classificate, riconosciuto già col precitato regolamento. Non trattasi adunque di una disposizione nuova, ma di una dichiarazione del senso in cui deve essere applicato l'articolo 3 della legge del 1878 fin dal giorno della sua *attuazione*.

Attesochè in fine per quanto concerne i maestri che si dissero non forniti di patente, certo è che questo fatto comunque tolga a quelli il diritto alla pensione, non esenta i Comuni dal contributo, purchè questo per legge e per la espressa disposizione dell'articolo 2 così del regolamento 1883 come di quello vigente ora 13 Marzo 1889 n. 6013), e dovuto *qualunque sia la condizione dei maestri innanzi alla legge sul Monte.*

Per queste considerazioni risultando prive di fondamento le eccezioni di incostituzionalità e di illegalità opposte dal ricorrente al regolamento del 1883, e di non retroattività dell'articolo 3 della legge addì 23 Dicembre 1888, e dovendo conseguentemente ritenersi legali e regolari i provvedimenti impugnati.

PER QUESTI MOTIVI. — La 4ª Sezione del Consiglio di Stato respinge il ricorso del Comune di Tolmezzo; e quanto alle spese dovendo per legge stare a carico del soccumbente, verrannno rifuse dal detto Comune di Tolmezzo ricorrente, nella misura che sarà dalla Avvocatura generale erariale dimostrata, e che dal Consigliere relatore verrà liquidata.

Elezioni amministrative - Sezioni - Trasparenza delle schede.

Le votazioni di ogni sezione sono indipendenti dalle altre e può perciò legalmente annullarsi soltanto la votazione di alcuna delle sezioni. Se tutte le schede siano trasparenti questo non può essere motivo di nullità.

(Dec. N. 20, 21 Gennaio 1892. — Pres. SPAVENTA - Rel. BIANCHI — Ric. **Salvi e Compagnone** c. **D'Onofrio**).

Attesochè i ricorrenti Salvi e Compagnone chiedono che in riparazione della impugnata decisione della Giunta Provinciale Amministrativa vengano totalmente nulle le elezioni amministrative 26 Luglio 1891 del Comune di Teano, ripristinando così la decisione che era stata pronunciata dal Consiglio Comunale, e che la Giunta Provinciale Amministrativa riformò dichiarando valida le votazioni assunte nella 1ª e nella 4ª Sezione ed ordinando ripetersi quelle soltanto delle Sezioni 2ª e 3ª.

Che il primo dei motivi su cui tale domanda è appoggiata, consisterebbe nella nullità delle schede stampate che servirono alla votazione per essere esse riconoscibili esteriormente in causa della trasparenza della carta.

Che però codesto fatto è contradetto in modo assoluto nella decisione della Giunta Provinciale Amministrativa, la quale dichiarò: « in» sussistente la nullità per la trasparenza delle schede, perchè, esami» natele, senza spirito di parte, esse non possono leggersi a tergo spie» gate, ed affatto quindi piegate ».

Che inoltre gli stessi elettori *Salvi* e *Compagnone* nel loro ricorso affermano che *tutte le schede a stampa sono esteriormente riconoscibili;* e supposta pure la serietà del fatto così asserito contrariamente alla dichiarazione fatta dalla Giunta Provinciale Amministrativa, non ne risulterebbe ancora una causa di nullità delle schede stesse, a senso delle combinate disposizioni dell'ultimo paragrafo dell'articolo 74 e del n. 2 dell'articolo 87 della legge secondo cui devono ritenersi nulle le schede quando « portino o contengano segni che possano ritenersi destinati » a far conoscere il votante » mentre se tutte le schede stampate sono in identiche condizioni, come i ricorrenti espressamente riconoscono la trasparenza della carta, può tutto al più far distinguere le schede stampate dalle altre, ma non dare luogo a far conoscere in questo mezzo i singoli votanti.

Attesochè la Giunta Provinciale Amministrativa di Caserta col limitare l'annullamento delle operazioni elettorali ed ordinare il rinnovamento della votazione in quelle sole due Sezioni delle quali era stato illegalmente composto il seggio definitivo, dichiarando valide le votazioni avvenute nella 1ª e nella 4ª Sezione, si è conformata ai principii che regolano la materia ed ha esattamente applicata la disposizione dell'articolo 88 della legge Comunale e Provinciale.

Che invero ciascuna delle Sezioni elettorali in cui sia diviso un Comune è da considerarsi distinta dalle altre, e devesi giudicare separatamente della validità e nullità delle relative operazioni, come risulta anche dalle espresse disposizioni dell'art. 82 della legge.

Che quindi verificandosi irregolarità, le quali si riferiscano esclusivamente ad alcune Sezioni, senza influire per nulla sulle operazioni compiute nelle altre, non è possibile pronunciare la nullità delle operazioni elettorali fuorchè relativamente a quelle Sezioni nelle quali le disposizioni di Legge non siano state osservate; e se codesto annullamento parziale può produrre per necessaria conseguenza l'annullamento ancora della proclamazione degli eletti; e la sospensione del risultamento complessivo della votazione, qualora il numero dei voti dati nelle Sezioni le cui operazioni son nulle, influisca sulla elezione di alcuno dei candidati, la necessità per altro di rinnovare le operazioni non può verificarsi se non per quelle Sezioni appunto nelle quali siasi proceduto irregolarmente.

Che in questo senso è anche la letterale espressione dell'art. 88 della legge, essendovi previsto il caso che « *in alcune Sezioni* sia man» cata o *sia stata annullata l'elezione* » ciò che non avverrebbe mai se lo annullamento delle operazioni in qualcuna delle Sezioni dovesse necessariamente trar seco la nullità pure delle votazioni avvenute, quantunque in modo regolare, nelle altre Sezioni; ed essendovi soggiunto che secondo che sulla elezione di alcuno dei candidati influisca o no il voto degli elettori di quelle Sezioni, relativamente alle quali sia stato pronunciato l'annullamento, vi sarà luogo a doversi ripetere *in esse* la votazione.

Attesochè il controricorrente non ha fatta domanda per ciò che riguarda le spese.

PER QUESTI MOTIVI. — La Sezione dichiara non farsi luogo alla domanda d'intervento proposto dall'elettore amministrativo Giovanni D'Onofrio, e rigetta il ricorso degli elettori amministrativi Stanislao e Salvi Pietro Compagnone contro la decisione 1° Ottobre 1891 dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Caserta.

Impiegati comunali - Sospensione - Reiezione dell'istanza di riammissione - Licenziamento - Ricorso - Competenza.

Sospeso un impiegato per pendenza di procedimento penale ben può l'amministrazione anche se non ne segue condanna respingerne la istanza per la riammissione licenziandolo così implicitamente.

A giudicare dei motivi del licenziamento è sola competente l'autorità amministrativa.

Il ricorso presentato all'autorità gerarchica incompetente non toglie il termine per ricorrere in via contenziosa.

(Dec. n. 305, 10 Novembre 1892. — Pres. SPAVENTA - Rel. ROSMINI. — Ric. **Sindaco di Leonforte** c. **Giunta Provinciale Amministrativa di Catania e Buccheri**.

Attesochè neppure sussiste la violazione dell'art. 3 il quale vieta bensì il ricorso in via contenziosa quando « sia stato presentato reclamo

in via gerarchica *secondo le vigenti leggi* » ma la presentazione di un reclamo non ammesso dalle leggi vigenti, in via gerarchica, per un errore pienamente scusabile nel caso concreto, sia per le condizioni personali del ricorrente, sia per la dichiarazione generica espressa nella nota 15 Maggio 1891 del Sotto-Prefetto di Nicosia, che il *Buccheri* potrebbe ricorrere *all' autorità superiore*, per l' annullamento della deliberazione che avesse respinto la sua domanda di riammissione in servizio, non può avere privato il Buccheri del diritto ad adire la via contenziosa secondo la riserva fattagliene col Decreto Prefettizio del 7 Ottobre 1891 che respingeva il suo reclamo come « irrecettibile per cessata giurisdizione del Prefetto, salvo al ricorrente provvedersi, se lo crede, innanzi alla Giunta Prov. Amm.va ».

Attesochè non può ritenersi neppure violato l' art. 15 perchè il Comune di Leonforte nella causa presente non eccepiva e non eccepisce la incompetenza dell' autorità amministrativa di fronte all' autorità giudiziaria, nel qual caso l' art. 15 comma ultimo della legge sulla Giustizia Amministrativa (come l' art. 41 di quella sul Consiglio di Stato) prescrive l' invio degli atti alla Corte di Cassazione; ma eccepiva ed eccepisce la incompetenza del contenzioso amministrativo per la inapplicabilità della garanzia stabilita coll' art. 1 n. 12, agl' impiegati della categoria cui appartiene il Buccheri. E a pronunziarsi su questa eccezione solo giudice competente è il contenzioso amministrativo, mentre è noto come la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione di Roma, si è già dichiarata nel senso di conoscere della giustizia o meno dei motivi di servizio o di disciplina per cui un comune abbia creduto di licenziare un proprio impiegato, è materia estranea alla competenza dell' autorità giudiziaria.

Attesochè la decisione della Giunta Prov. Amm.va si fonda sulla considerazione: essere certo per *principio generale del diritto* che fino a quando il Buccheri non sia stato licenziato nella forma di legge o siasi dimesso, deve durare in ufficio col relativo stipendio; e la sospensione inflittagli per un fatto che il competente magistrato *dichiarò non provato* non avendo più ragione di essere, il Buccheri devesi riammettere in servizio col rimborso delle mensualità arretrate. Ora l' art. 3 comma secondo delle disposizioni preliminari al Codice Civile vuole che nelle decisioni delle controversie in difetto di una precisa disposizione di legge abbiasi riguardo a disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe, e ove il caso rimanga dubbio si decida secondo i principii generali suffragano le conclusioni prese colla impugnata decisione.

Attesochè invero le deliberazioni 10 Giugno 1891 del Consiglio Comunale e 20 successivo Luglio della Giunta Municipale, respingendo la domanda del Buccheri per riammissione in ufficio e pagamento delle mensilità di stipendio maturate durante la sospensione, si fondarono sul doppio motivo non avere il Buccheri ottenuto una sentenza di assoluzione dall' accusa di concussione per innocenza, ma solo per difetto di prove, ed essersi intanto verificato che con sentenza del 1885 egli era stato condannato a sei mesi di carcere per furto. In tale stato di cose non si è invocata una disposizione qualsiasi a favore del Buccheri, e parecchie invece ne esistono che in materie analoghe possono invocarsi in favore delle reclamate deliberazioni. La condanna al carcere per furto o appropriazione indebita non soltanto è un motivo sufficiente per la destituzione dell' impiego o l' espulsione dal corpo, ma è titolo per potervi essere ammesso art. 87 n. 2 e art. 204 n. 2 dell' ordinamento giudiziario 6 Dicembre 1885 n. 2626 art. 31 n. 2 del R. Decreto 24 Ottobre 1866 n. 3306; art. 9 lettera *d* legge 21 Dicembre 1890 a. 7321 sugli uffi-

ciali e agenti di pubblica sicurezza; art. 7 n. 9 e 134 del Regolamento 5 Febbraio 1891 n. 68 sulle guardie di città; art 8 regolamento 3 Dicembre 1891 n. 660 sul personale doganale. La sospensione importa privazione dallo stipendio per tutta la sua durata e non se ne ammette il rimborso quantunque il procedimento che diede causa alla sospensione sia definito senza condanna (art. 210 e 224 ordinamento giudiziario). La assoluzione per difetto di prove, o per semplice estinzione di pena, o perchè il fatto non sia reato a termini di legge, non è titolo alla revoca della sospensione, se non dopo che l'amministrazione da cui dipende l'impiegato prosciolto abbia riconosciuto potersi far luogo alla revoca, ciò risulta dall'art. 144 del regolamento sulle guardie di città e dall'articolo 87 del Regolamento 5 Febbraio 1891 n. 67 sugli ufficiali e agenti di sicurezza pubblica, la disposizione del quale fu tradotta come norma comune a tutti i pubblici funzionarî nell'art. 85 dell'ultimo progetto di legge sullo stato degl'impiegati.

Attesochè la garanzia stabilita con l'art. 1 n. 12 della legge sulla Giustizia Amministrativa deve essere intesa ed applicata in maniera da tutelare bensì gli interessi legittimi degli impiegati, ma in pari tempo non compromettere quelli delle amministrazioni da cui dipendono, e come nessuna disposizione, così nessun principio generale di diritto obbliga un comune a riprendere nel delicato e geloso servizio del dazio di consumo un agente che oltre a non essere stato dichiarato innocente da un reato di concussione, risulta essere stato poco prima dell'ammissione in impiego condannato a sei mesi di carcere per furto. Il quale fatto, se conosciuto all'epoca della nomina o della sospensione avrebbe per se solo bastato alla non ammissione o al licenziamento del Buccheri; epperò se giustificata è la non riammissione come lo fu la sospensione, il Comune non può essere obbligato a pagare all'agente lo stipendio dell'opera da lui non prestata per propria colpa per quasi due anni.

Attesochè comunque le deliberazioni del Consiglio e della Giunta Municipale non pronunciassero in termini espliciti il licenziamento, tale però era, nella sua sostanza, il provvedimento preso contro il Buccheri respingendo in modo assoluto e definitivo la sua domanda di riammissione; e per tale il Buccheri stesso lo intese reclamando appunto col suo ricorso 14 Luglio 1891 al Prefetto *contro l'inflittogli licenziamento.* E ad ogni modo l'Amministrazione Comunale era sempre libera e poteva essere anche invitata a chiarire più esplicitamente la intenzione sua, come appunto la dichiarò la Giunta Municipale con la deliberazione 16 Febbraio 1892 prodotta dal controricorrente; ma la decisione 13 Gennaio 1892 della Giunta Provinciale Amministrativa ordinando intanto al Comune di riprendere il Buccheri in servizio e pagargli lo stipendio dal 10 Dicembre 1890 in poi, ha imposto al Comune stesso un obbligo e un onere che sono ben gravi, e non fondati in alcuna disposizione positiva e neppure nei principii generali di diritto, e conseguentemente implica eccesso di potere e violazione dell'art. 3 comma 2 delle disposizioni preliminari al Codice Civile.

P. Q. M. — La Sezione IV accogliendo il ricorso del Comune di Leonforte, annulla la decisione 13 Gennaio 1892 della Giunta Provinciale Amministrativa di Catania, e ritenuta la natura della controversia dichiara compensate le spese del giudizio.

Professori d' Università - Collocamento a riposo - Obbligo di sentire il Consiglio dei Ministri.

È nullo il Decreto Regio di collocamento a riposo di un professore di università che non sia approvato in consiglio dei ministri.

(Dec. n. 266, 27 Settembre 1892. — Pres. SPAVENTA - Rel. BONASI — Ric. **Prof. Giuseppe Antonio Pasquale** c. **R. Decreto**).

Attesochè la semplice lettura dell' art. 45 della legge 16 Febbraio 1861, sostanzialmente corrispondente all' art. 109 della legge 13 Novembre 1859 n. 3725, basta ad escludere il concetto posto a base del primo motivo del ricorso, che cioè il professore ordinario di Università non possa mai venire collocato a riposo per ragioni di malattia o di età *senza il suo consenso.* Il citato articolo testualmente dispone:

« Per i professori ordinarî i quali per ragione di malattia o di età » non saranno più in istato di continuare utilmente le loro funzioni, il » capo della pubblica istruzione, dopo aver sentito il Consiglio superiore » della pubblica istruzione, potrà proporre al Re, che siano passati alla » classe dei professori emeriti ». Per la lettera adunque della disposizione e pel suo spirito essendo intesa allo scopo di impedire che gli alti interessi dell' insegnamento superiore, rimangano sagrificati al vantaggio personale dei professori, non è discutibile che con la medesima si è voluto precisamente dare facoltà al Governo di passare alla classe dei professori emeriti, collocandoli a riposo di ufficio, gl' insegnanti che per ragione di malattia o di avanzata età non si trovino più in grado di riprendere o di continuare utilmente le loro funzioni.

La sola condizione speciale posta all' esercizio di questa facoltà, oltre le comuni agli altri impiegati dello Stato, per allontanare che il Governo ne abusi, è di sentire prima il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, il che nella specie fu fatto, sicchè sotto questo rispetto la legalità del provvedimento non potrebbe essere impugnata.

Attesochè miglior fondamento non ha il secondo motivo del ricorso, in quanto che il Ministero come risulta dalla narrativa dei fatti, aveva esaurito i mezzi che anche ad avviso del consiglio superiore dell' istruzione, erano a sua disposizione per verificare se il prof. Pasquale fosse ancora in istato di riprendere e continuare l' insegnamento, e d' altronde la circostanza non contestata dal ricorrente che ormai da cinque anni esso aveva cessato dall' esercizio delle sue funzioni per causa di malattia congiunta all' altra dell' età ormai grave, bastano a legittimare il provvedimento, tanto più che il giudizio sul grado d' influenza che la malattia stessa e la età avanzata esercitino sulla possibilità di convenientemente continuare nello insegnamento, è rimesso dalla legge al potere discrezionale del Ministro.

Attesochè per contrario apparisce ben fondata la violazione dell' articolo 5° della legge 14 Aprile 1864 n. 1731 allegato nel 3° motivo del ricorso. La prima parte infatti di questo articolo, riguardo al collocamento di ufficio a riposo degl' impiegati, richiama bensì all' osservanza delle leggi relative all' inamovibilità dei magistrati e dei professori, e ciò evidentemente per togliere il dubbio che per effetto della disposizione generale in esso contenuta, quelle speciali rimanessero abrogate; ma nell' alinea stabilisce la regola assoluta, generalissima, senza eccezioni, che il *provvedimento col quale sono collocati di ufficio a riposo impiegati nominati con Reale Decreto dovrà essere preceduto dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri.*

Ora siccome tanto i Professori quanto i Magistrati sono pur essi nominati con R. Decreto, così non possono non essere compresi nella

disposizione. D' altra parte se questa non avesse ad applicarsi ai professori, essi rimarrebbero in una condizione peggiore di tutti gli altri impiegati dello Stato, poichè verrebbero abbandonati in balìa del solo Ministro della pubblica istruzione, in quanto esso ha bensì l'obbligo di sentire l'avviso del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, ma non è tenuto a seguirlo, e quindi il discrezionale apprezzamento del Ministro resterebbe senza possibile controllo, mentre tutti gli impiegati amovibili rimarrebbero protetti dalla guarentigia di una deliberazione presa col concorso di tutti quanti i ministri. La stessa assurdità della conseguenza concorre a dimostrare come alla disposizione di codesto articolo non si possa dare un senso diverso da quello fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore.

Attesochè non occorre alcuna pronuncia sulle spese, non potendosi considerare come parte soccombente il Ministero della pubblica istruzione.

PER QUESTI MOTIVI — La Sezione annulla per ogni effetto l'impugnato Reale decreto.

Oneri di culto - Obbligatorietà - Competenza della IV sezione.

È competente la IV Sezione a conoscere dell' obbligo di stanziare in bilancio una spesa di culto.

(Dec. n. 353, 22 Dicembre 1892 — Pres. SPAVENTA - Rel. TIEPOLO — Ric. **Comune di Valenzano c. Ministero dell' Interno ed il Prefetto di Bari per annullamento di R. Decreto**).

Attesochè le deduzioni del ricorrente Comune tendono in primo luogo a sostenere che nella presente controversia era da riconoscere la incompetenza dell' Autorità Amministrativa, in quanto che la questione si aggirava intorno alla presunzione di un titolo di diritto dell' Arciprete di Valenzano ad esigere la prestazione e con ciò entrava nel dominio della legge civile ed il potere amministrativo risolvendola, invadeva le attribuzioni dell' Autorità Giudiziaria la cui giurisdizione non è per nulla derogata dalla legge 31 Marzo 1889 sul Consiglio di Stato dopo di essere stata consacrata dall' art. 2 della legge fondamentale 20 Marzo 1865 per tutte le materie nelle quali si faccia questione di diritto civile o politico comunque ne possa essere interessata la pubblica amministrazione ed ancorchè sieno emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell' Autorità amministrativa.

Una simile deduzione però non è da riconoscere per nulla fondata; in quanto che la IV Sezione del Consiglio di Stato chiamata dall' art. 26 della legge testo unico 2 Giugno 1889 a statuire sui ricorsi attribuiti alla sua competenza, in conformità delle leggi che regolano la materia, cui si riferisce l' oggetto del ricorso conosce della legittimità dei provvedimenti che s' impugnano in quanto contengano disposizioni attinenti ad effetti d'ordine amministrativo e ne pronuncia l' annullamento ove li riconosca viziati d' incompetenza o di eccesso di potere o comunque redarguibili per violazione di legge. E non è a dubitare che lo stanziamento nel bilancio comunale di una spesa perchè ritenuta di carattere obbligatorio per il comune, è provvedimento d' indole amministrativo, inteso com' è a mantenere il regolare andamento dei servizi e l' adempimento di quegli obblighi dall' inosservanza e preterizione dei quali potrebbe in tanti modi derivar pregiudizio allo stesso interesse comunale; onde qualora s' abbia una contumacia, senza giustificato motivo da parte dell' amministrazione diretta del corpo morale, vi provvede l' Autorità

tutoria ed è salvo il ricorso al Governo del Re, contro deliberazioni che siano a quest'ordine di provvedimenti relative, locchè sta in piena consonanza col disposto degli art. 145 n. 7, 170 e 172 della legge Comunale e Provinciale.

Nello esame che si addimanda per riconoscere il carattere obbligatorio della spesa, per quanto può indurne la conseguenza che lo stanziamento nel bilancio deve aver luogo, non è possibile ammettere distinzione fra legge e legge, nè la IV sezione avrebbe motivo di soffermarsi e di circoscriverla solo perchè un tale esame la porterebbe a prospettare davanti a sè anche disposizioni o regole d'indole civile, le quali disposizioni e regole possono interpretarsi dal potere amministrativo decidente per quanto concerne la legalità di un provvedimento che è preso in ispezione nella sua essenza e nel suo contenuto, astrazione fatta da quegli effetti giuridici che vengono poi a determinarsi sotto l'impero del diritto Comune, effetti che rimangono dal tutto impregiudicati costituendo materia ed obbietto di quel giudizio che appartiene alla giurisdizione ordinaria, secondo le norme degli art. 2 e 4 della rammentata legge 20 Marzo 1865. Ed appena occorre raggiungere che ogni questione di debito si aggira nel presupposto dell'esistenza di una obbligazione civile, e di rapporti fra interessati che possono dar materia ad azione giudiziaria onde sarebbe contradittorio ed assurdo, che la legge dopo di aver posto fra le spese obbligatorie quelle richieste per il pagamento dei debiti *esigibili* (art. 145 legge Comunale) dopo di aver dato al potere tutorio facoltà ed obbligo di provvedere anche per stanziamento d'ufficio (art. 170 legge suddetta) vietasse poi allo stesso potere la cognizione e lo esame di quei titoli, apparenti o supposti, di quegli antefatti, quali che sieno, dai quali la stessa esigibilità dipende, solo perchè questi possano anche creare rapporti d'indole giuridica.

L'autorità amministrativa nel deliberare lo stanziamento come nel decidere sulla legittimità del provvedimento, guarda al carattere di esigibilità che si manifesta nella mancanza di ostacolo di diritto che escluda e ritardi l'obbligo della soddisfazione del pagamento e ciò importa che anche in sede amministrativa devono essere apprezzati, e con libertà di criterio, titoli o presunzioni di titoli che si riferiscono alla sussistenza del debito, sempre per l'obbietto finale di provvedere per lo stanziamento di una spesa agli effetti amministrativi misura che come fu le tante volte riconosciuto e sanzionato per concorde giurisprudenza, non altera nè pregiudica la questione di diritto.

Attesochè il Comune di Valenzano non ha poi dedotto in via formale la eccezione d'incompetenza della IV Sezione a pronunziare in materia, e nemmeno si è studiato di far emergere questa eccezione davanti alla Giunta Provinciale Amministrativa quando si trattò del ricorso *ex adverso* prodotto dal Parroco di Valenzano contro la deliberazione del Consiglio Comunale negativa del pagamento, ma vorrebbe che la IV Sezione investita della cognizione del suo ricorso contro la decisione della Giunta Provinciale, trovasse in cotesto argomento di censura per non avere il corpo decidente dichiarata di ufficio la incompetenza dell'autorità Amministrativa su tale stato di cose la IV Sezione, la quale trova che sia il caso di elevare di ufficio la eccezione d'incompetenza per le ragioni già svolte e che sono pienamente conformi alla giurisprudenza seguita in altri rincontri (decisione 21 Aprile 1892, Comune di Forlimpopoli) (1), non ha nemmeno obbligo per difetto di deduzione specifica di parte di osservare il precetto fatto dall'art. 41 della legge 2 Giugno 1889.

---

(1) Vedi a pag. 438, anno III, della Rivista di Diritto Pubblico.

Sopraintendenti scolastici - Nomina - Facoltà del C. P. S. - Obbligo di sceglierli possibilmente fra i capifamiglia.

Il C. P. Scolastico non ha facoltà di annullare la nomina dei sopraintendenti scolastici; lo può il prefetto e il ministro. Ma il non aver scelto un padre famiglia non può esser motivo di nullità neppure se siasi scelto un sacerdote o il segretario comunale.

(Dec. 22 Dicembre 1892, n. 351. — Pres. SPAVENTA - Rel. BONASI. — Ric. **Comune di Darfo** c. **Il Ministero della Pubblica Istruzione** ed il **Prefetto della Provincia di Brescia.**

Atteso quanto al primo mezzo che la sola facoltà che al Consiglio Provinciale Scolastico spetti, relativamente alla nomina dei sopraintendenti o commissari d'ispezione per le scuole elementari, a termini del Regolamento 16 Febbraio 1888, è di provvedere con nomine d'ufficio di sopraintendente o di commissario d'ispezione, se i Comuni non esercitino la debita vigilanza sulle loro scuole (articolo 31) poichè il diritto del Consiglio Provinciale Scolastico di concorrere col proprio assenso alla nomina, non riguarda che i soli Direttori didattici delle scuole (articolo 30).

Che pertanto il Consiglio Provinciale Scolastico di Brescia annullando la deliberazione del Consiglio Comunale di Darfo delli 8 Novembre 1891 colla quale furono nominati sopraintendenti delle scuole i signori Don Giovan Battista Ghiraldi e Paolo Guerrini esorbitò dalle proprie facoltà usurpando attribuzioni riservate rispettivamente al Prefetto ed al Governo dagli articoli 162 e 255 della legge Comunale e Provinciale; 117 del relativo regolamento e 4 della legge 13 Novembre 1859 sulla Pubblica Istruzione.

Che per altro se il Consiglio Provinciale Scolastico non aveva facoltà di pronunciare l'annullamento della controversa deliberazione, se il Prefetto della facoltà che gli competeva non fece uso nel termine di legge, l'annullamento, *sia pure in via di conferma* pronunciata dal Decreto Ministeriale 25 Giugno 1892, reggerebbe pur sempre qualora esaminato in merito si riconoscesse legittimo, risultando dal combinato disposto del Regolamento 10 Giugno 1889 n. 6107 e dell'art. 4 della legge 13 Novembre 1859 n. 3725 superiormente citati, che il Governo del Re, e in materia di pubblica istruzione il Ministro, possono in qualunque tempo dichiarare la nullità delle deliberazioni involventi violazioni di legge.

Che pertanto tutta la questione si riduce nell'indagare se, come lo ha ritenuto il Decreto Ministeriale impugnato, il Comune colla deliberazione 8 Novembre 1891 sia effettivamente incorso nella violazione dell'art. 31 del Regolamento 16 Febbraio 1888 e delle norme relative alla incompatibilità degli uffici e delle funzioni.

Attesochè per quanto rigorosa possa essere la interpretazione che voglia darsi alla disposizione contenuta nell'alinea dell'articolo sopracitato, a termini della quale, la elezione dei sopraintendenti e delle Commissioni per l'ispezione delle scuole deve essere fatta *preferibilmente* fra i padri di famiglia, la disposizione stessa non potrà mai ritenersi violata per la nomina di chi questa qualità non rivesta qualora non sia in linea di fatto provato che nel Comune esistano padri di famiglia idonei ad assumere l'ufficio.

Che questa prova manca appunto nella specie. Non è infatti contraddetta in atti l'affermazione del Comune che nel precedente anno scolastico il Don Ghiraldi fu nominato sopraintendente, che il Sotto Prefetto di Breno con nota 11 Novembre 1890 partecipò ad esso Comune

che il Consiglio Provinciale Scolastico aveva tenuti per buoni i motivi pei quali il Consiglio Comunale si era indotto a scostarsi dalla regola di cui nell'art. 31 del Regolamento del 1888, che il Don Ghiraldi aveva per più anni insegnato e date non dubbie prove della sua capacità nell'Amministrazione scolastica. E ciò stante, mentre da un lato è pienamente dimostrato che il Don Ghiraldi era fornito d'idoneità già sperimentata, e altra volta riconosciuta dallo stesso Consiglio Provinciale Scolastico, dall'altra non può ritenersi provato che nel Comune esistessero padri di famiglia forniti della capacità necessaria al disimpegno dell'ufficio; giacchè non si ha in proposito in atti che la sola nota prefettizia del 7 Maggio u. s. nella quale si designano bensì alcuni padri di famiglia dimoranti in Darfo dei quali si dice genericamente che avrebbero i requisiti per essere nominati sopraintendenti ma senza alcuna specifica indicazione delle loro attitudini o di precedenti dai quali si possono argomentare, con questo di più che il giudizio reso nell'anno precedente dal Consiglio Provinciale Scolastico sulla postergazione allora avvenuta dei padri di famiglia del Comune avrebbe reso doppiamente necessario un'informazione più concreta e precisa.

Attesochè il ricorso non è meno fondato riguardo alla nomina del Guerrini. Per accoglierlo anche in questa parte basterebbe osservare che la incapacità ad esercitare un ufficio non può essere ritenuta per analogia o in via di induzione ed è lecito pronunziarla solo quando sia dalla legge espressamente dichiarata. Ma nella specie può osservarsi inoltre che non sussiste neppure la allegata incompatibilità di fatto fra le funzioni di Segretario del Comune e quelle di Sopraintendente delle Scuole Comunali. A termini degli articoli 29 e 30 del Regolamento 16 Febbraio 1888 è al Comune che spetta la direzione immediata delle scuole elementari, ed è il Comune stesso che nomina i Sopraintendenti e le Commissioni di ispezione. Perciò solo rimane escluso che la funzione dei sopraintendenti non è rispetto al Comune di sorveglianza e di controllo, giacchè sarebbe assurdo che fosse affidata al sindacabile la nomina del proprio sindacatore, ed è evidente invece che non si tratta che di una delegazione che il Comune fa ai sopraintendenti ed alle commissioni d'ispezione delle funzioni di direzione e di vigilanza dalla legge a lui demandate sulle scuole elementari. D'altronde che l'ufficio di sindacato nei rapporti col Comune spetti non ai sopraintendenti e alle commissioni da lui nominati, ma ai funzionari preposti dal Governo a questo ramo della pubblica istruzione lo dichiara testualmente il citato art. 29 del regolamento, disponendo che la direzione immediata delle scuole elementari appartiene ai municipi i quali la esercitano a norma delle leggi e dei regolamenti, e sempre *subordinatamente alla vigilanza della potestà scolastica governativa.*

P. Q. M. — La IV Sezione annulla il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 25 Giugno 1892.

Oneri di culto - Obbligatorietà - Diuturnità.

La diuturnità non importa obbligatorietà quando non manca il titolo; in tal caso l'obbligo deve misurarsi dal titolo stesso.

(Dec. 15 Dicembre 1892, n. 346. — Pres. SPAENTA - Rel. BONASI. — Ric. **Comune di Lari** c. **Il Ministero dell'Interno** ed il **Parroco di Casciana.**

La massima di giurisprudenza amministrativa giusta la quale la diuturnità della osservanza induce la presunzione della obbligatorietà

della prestazione, è applicabile quando non sia noto il titolo in base al quale ebbe origine e si mantenne l'osservanza, non quando del titolo si abbia notizia, nel qual caso è alla stregua di esso e non dell'anzidetta presunzione che dee giudicarsi.

E nella specie si versa appunto nel caso in cui il titolo è noto — sono infatti prodotte negli atti le tre deliberazioni del Magistrato Comunale di Lari, nelle quali la osservanza ebbe il suo fondamento. Colla prima in data 2 Novembre 1780 il Magistrato adattò il partito di corrispondere un salario di scudi 30 per un maestro di scuola nel popolo di Casciana. Colla seconda in data del 14 Dicembre dello stesso anno, il magistrato bandì il concorso per la elezione del detto maestro, aggiungendo all'obbligo dell'insegnamento quello di *servire la Chiesa nei giorni di festa ed assistere alle confessioni*. Colla terza in data 23 Settembre 1846 il Magistrato in occasione della nomina di un nuovo maestro deliberò di aumentare di lire 70 lo stipendio imponendo espressamente al titolare di celebrare nei giorni festivi l'ultima messa nella Chiesa parrocchiale, dispensandolo in pari tempo dell'onere preesistente di ascoltare le confessioni, nei giorni di intero precetto e di assistere ai divini uffici soliti a celebrarsi nella Chiesa. Dalle quali deliberazioni appare manifesto che se il Comune mentre assicurava alla popolazione di Casciana il beneficio della istruzione, volle eziandio provvedere più largamente alla di lei assistenza spirituale, e poscia fornirle la comodità di una seconda messa festiva, lo fece d'iniziativa propria *nulla jure cogenti* e così per deliberazioni spontanee che come sarebbe stato in facoltà di non prendere avrebbe sempre potuto revocare, sicchè la osservanza che non poteva acquistare maggiore efficacia di quella dei titoli sui quali si fondava non potè evidentemente avere virtù di trasformare in onere obbligatorio ciò che non era che un gratuito e spontaneo beneficio costituente una spesa meramente facoltativa.

Nè ad infirmare questo concetto può valere la deliberazione del 30 Settembre 1799 riferita dalla Giunta Provinciale Amministrativa nei motivi della sua decisione, per la quale eletto a maestro un chierico e così persona incapace a soddisfare all'obbligo dei servizi spirituali, la nomina di lui fu dichiarata soltanto interinale; poichè se questo prova che la idoneità all'esistenza spirituale giusta le precitate deliberazioni del Comune era condizione pel seguimento dell'ufficio di maestro, non prova altrimenti che il Comune quella condizione avesse stabilita perchè fosse tenuto a sussidiare il servizio religioso della parrocchia.

P. Q. M. — La IV Sezione Annulla il R. Decreto 30 Maggio 1892 con cui fu rigettato il ricorso del Comune di Lari avverso la decisione della Giunta Provinciale Amministrativa di Pisa del 7 Marzo 1892, nonchè l'anzidetta decisione della Giunta medesima, spese compensate.

Strade comunali obbligatorie - Classificazione - Provvedimento del prefetto - Ricorso.

Contro i provvedimenti del prefetto in materia di classificazione di strade comunali obbligatorie deve ricorrersi in via gerarchica e non può ricorrersi alla IV sezione.

(Dec. 24 Novembre 1892, n. 525. — Pres. SPAVENTA - Rel. TIEPOLO. — Ric. **Comune di Fucecchio** c. **Prefetto di Firenze ed il Ministero dei Lavori Pubblici.**

Attesochè senza entrare ora nella intelligenza e nella vera portata della richiamata disposizione di legge, intorno alla quale la giurisprudenza di questa Sezione ha già avuto occasione di pronunciarsi specialmente colla decisione 7 Luglio u. c. *(Comune di Villanova Marchesana*

e Consorzio per la bonifica del Polesine) (1), basterà osservare che nel concreto non si ha nemmeno una materia che possa cadere sotto le varie designazioni di materie fatte dallo stesso articolo per aggiungerle a quelle già sottoposte alla decisione di merito della IV Sezione coll'articolo 25 della legge 2 Giugno 1889. Di fatti il ricorso non è in grado che di richiamare il disposto del n. 6 del detto art. 21, ma ivi si parla di ricorsi contro *deliberazioni* della Giunta Provinciale Amministrativa intorno alla classificazione delle strade comunali, e nel concreto non si ha, nè si poteva avere, deliberazione di Giunta Provinciale, ma sì semplici opinamenti ed avvisi sulla opportunità di comprendere fra le strade comunali obbligatorie un nuovo tratto di strada sempre rimasto fra le vicinali, i quali opinamenti, forse dati dalla Giunta Provinciale Amministrativa in sostituzione della Deputazione Provinciale non potevano che stare in correlazione a quanto dispone la legge 20 Agosto 1868 n. 4613 coll'art. 12 e la legge 20 Marzo 1865 All. F coll'art. 17 intorno alle facoltà date ai prefetti per la formazione ed approvazione degli elenchi delle strade comunali obbligatorie ed intesi altresì a predisporre le misure per le quali è pure data facoltà ai Prefetti dall'art. 9 del Regolamento 11 Settembre 1870 n. 6021 per la esecuzione della prima di dette leggi.

Attesochè posto in sodo che la disposizione dell'art. 21 della legge 1 Maggio 1890 non trova in alcuna parte applicazione alla fattispecie, la inammessibilità del ricorso diviene manifesta ed insuperabile davanti al disposto dell'art. 28 della legge 2 Giugno 1889 sul Consiglio di Stato il solo che possa cadere in esame ed in applicazione nel caso concreto. E il fatto stesso del ricorrente Comune viene a dimostrare che l'impugnato Decreto del Prefetto non era tale provvedimento che potesse considerarsi per definitivo una volta che contro il medesimo egli si valeva della facoltà riserbata dall'art. 379 della legge sui lavori Pubblici con produrre ricorso gerarchico, nel mentre poi col contemporaneo ricorso in sede contenziosa tendeva a prevenire quella risoluzione che ormai compete al Governo del Re di emettere in sede amministrativa sul primo dei detti ricorsi. Un simile procedimento è in aperto contrasto col principio fondamentale secondo il quale non è ammesso il ricorso alla IV Sezione se non contro il provvedimento definitivo emanato in sede amministrativa sul ricorso in via gerarchica. Nè la irregolarità enorme può venire sanata dalla domanda fatta subordinatamente di tenere in sospeso la pronuncia in sede contenziosa fino a tanto che si abbia l'attesa definizione in sede amministrativa occorrendo soggiungere appena che la IV Sezione fu istituita per dare pronuncie sui ricorsi in conformità delle leggi ma non per tenerle sospese.

Attesochè se il ricorrente Comune rimane con ciò in stato di soccombenza, non è il caso però di emettere alcuna pronuncia sulle spese non essendovi stato alcun atto di parte intimata per resistere al ricorso e per conseguenza nemmeno domanda di rifusione.

P. Q. M. — La IV Sezione dichiara inammissibile il ricorso.

Strade comunali - Provvedimenti della Giunta Provinciale amministrativa - Ricorsi - Termini.

Contro i provvedimenti della Giunta Provinciale Amministrativa riguardo la classifica delle strade comunali si ricorre non in via gerarchica, ma alla IV Sezione; i termini sono quelli ordinari per i ricorsi alla IV Sezione.

(1) Vedi a pag. 532, anno III, della Rivista di Diritto Pubblico.

(Dec. n. 350, 22 Dicembre 1892 — Pres. SPAVENTA - Rel. PERLA — Ric. **Giusti c. Giunta Provinciale Amministrativa di Genova**).

Attesochè affatto privo di fondamento deve ritenersi l'eccezione d'inammissibilità che i resistenti oppongono al ricorso deducendola dalla supposta mancanza del carattere di provvedimento definitivo nella impugnata decisione della Giunta Provinciale Amministrativa di Genova. Basta infatti in primo luogo osservare che la invocata disposizione dell'art. 379 della legge sui lavori pubblici che apre di regola il ricorso, all'autorità superiore in via gerarchica contro i provvedimenti delle autorità inferiori, non è per se stesso applicabili alle decisioni delle Giunte Provinciali amministrative che non sono autorità costituite in rapporti di gerarchica subordinazione verso l'autorità del Governo Centrale, non potendo i rispettivi provvedimenti essere soggetti a ricorso in via amministrativa se non in quanto una tale facoltà sia concessa con particolari e tassative disposizioni di legge. E in secondo luogo occorre appena accennare che la speciale facoltà del ricorso al Governo del Re stabilita dall'articolo 172 della legge Comunale e Provinciale contro i provvedimenti delle Giunte stesse in materia tutoria trova una deroga espressa nel disposto dell'art. 21 n. 6 della legge sulla giustizia amministrativa del 1.° Maggio 1890, che concede direttamente il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato contro le deliberazioni delle Giunte anzidette intorno alla classificazione delle strade comunali, attribuendo in conseguenza a siffatte speciali deliberazioni carattere di provvedimenti definitivi. E se non può dubitarsi che il provvedimento impugnato, consistendo nell'approvazione della iscrizione della strada detta del Molinetto fra le strade Comunali di Cogoleto e di un rispettivo progetto di variazione e rettifica, rientra appunto nella indicata categoria delle deliberazioni di classifica delle strade comunali, è evidente che la sollevata eccezione non possa in verun modo fare ostacolo alla procedibilità del ricorso.

Attesochè non meno infondata è l'altra eccezione di decadenza che i resistenti desumono dal presupporre che il ricorso aperto direttamente a questa sede contro le indicate deliberazioni delle Giunte Provinciali Amministrative debba essere interposto nel termine di trenta giorni fissati pel ricorso in via gerarchica dal citato art. 379 della legge sui lavori pubblici e dall'art. 270 della legge Comunale e Provinciale. L'erroneità di un tale assunto è evidente non solo per la già notata inapplicabilità delle regole riguardanti gli ordinari ricorsi in via gerarchica ai ricorsi che possono competere per speciali disposizioni avverso i provvedimenti delle Giunte Provinciali Amministrative, ma più ancora per la manifesta inapplicabilità delle norme concernenti, la indicata materia dei ricorsi gerarchici alla ben distinta materia dei ricorsi in sede contenziosa, i cui termini e modi sono disciplinati dalle speciali norme che li riguardano.

È d'altra parte ovvio che nel caso in esame il termine a ricorrere a questa sede non poteva essere che quello ordinario di sessanta giorni stabilito dall'art. 30 della legge sul Consiglio di Stato (nel qual termine fu appunto prodotto il ricorso di cui si tratta) non essendo i ricorsi concessi dall'art. 21 della citata legge sul Consiglio di Stato e quindi subordinati alle identiche norme e condizioni stabilite da sifatta legge organica.

Consigliere comunale - Incapacità elettorale - Deliberazione consigliare - Giudizio in prima istanza - Amministratori di una Banca assuntrice dell'appalto dell'illuminazione.

Il Consiglio comunale che sopra istanza di alcuni consiglieri giudica della loro capacità elettorale non è tenuto a notificare agli instanti la sua deliberazione e pronuncia quale giudice di primo grado in materia elettorale.

Siffatta deliberazione, nonostante l' appostovi visto commissariale, può essere impugnata mediante ricorso dinanzi la Giunta Provinciale Amministrativa.

È incompatibile l' ufficio di consigliere d' un comune e di amministratore d' una banca che abbia assunto l' impresa per l' illuminazione elettrica del comune medesimo (1).

---

(1) Pubblichiamo anche la Decisione della G. P. A. di Vicenza, 25 Giugno 1892, alla quale la sovraestesa sentenza si riferisce:

« Considerato, in merito, che non può mettersi in dubbio il fatto della cessione dell' impresa per illuminazione pubblica a luce elettrica nella città di Lonigo alla Banca popolare, dal momento che nessuna delle parti interessate lo contesta e che anzi pel Consiglio comunale esso forma il presupposto della sua deliberazione e dei motivi coi quali intende di giustificare la non accettazione delle date dimissioni. Ma, ammesso per un momento che il Comune non credesse di riconoscere la sostituzione della Banca ai fratelli Busato e se anzi non si potesse prescindere dalla necessità di un nuovo e formale contratto all' uopo, del quale non è provata la esistenza, ciononpertanto il Comune si troverebbe di fronte ad un cessionario, che in veste propria farebbe valere i suoi diritti verso di lui, e di qui l' insorgere d' un conflitto d' interessi fra la Banca ed il Comune stesso, tanto più aspro e complicato, quanto meno questi fosse disposto ad accettare la sostituzione;

Attesochè per testuali disposizioni di legge (art. 29) non sono eleggibili coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte in appalti nell' interesse del Comune e decadono dalla qualità di Consiglieri coloro pei quali nel corso delle loro funzioni si verifichi tale incompatibilità (art. 234).

Che il detto impedimento si estende all' altro e ben diverso caso di chi faccia parte di società od imprese *aventi scopo di lucro*, sovvenute in qualsiasi modo dal Comune medesimo. E qui male a proposito viene il Consiglio comunale a sostenere che bisogna sia dimostrato avere la società assuntrice dell' impresa un intento di guadagno piuttostochè lo scopo di venire in aiuto in gravi contingenze di fatto all' interesse della comunità. Prima di tutto, sarebbe ben difficile provare ed anche strano supporre che chi assunme un appalto od un servizio intenda provvedere più all' utile del Comune che al proprio. Ed anche se cio potesse accadere, è certo che gli amministratori d' una Banca in tale maniera mancherebbero al loro principale dovere, che è quello innanzi tutto di curare gli interessi degli azionisti, senza dire che sta nei precetti degli Statuti delle Banche popolari di non avventurare il capitale sociale in imprese puramente aleatorie, sottraendole al credito ed al soccorso delle classi meno favorite dalla fortuna.

Che, del resto, il semplice fatto dell' appalto, del servizio, dell' impresa costituisce *in re ipsa* lo scopo di lucro, nè viene tollerata la prova del contrario; e la legge è esplicita in proposito, dichiarando essere ineleggibili quelli che abbiano assunto servizi, esazioni, somministrazioni od appalti nell' interesse del Comune, laddove, ammette la prova della mancanza del lucro per le società ed imprese, che siano semplicemente sovvenute dal Comune, qualora si voglia decidere se coloro che ne fanno parte possano o meno essere ritenuti eleggibili.

Che la interpretazione contraria secondo la deliberazione 27 Maggio 1892 del Consiglio comunale di Lonigo snatura lo spirito e la lettera della legge, nè trovasi in armonia coi suoi precedenti storici. L' art. 29 del testo unico dell' attuale legge comunale è, in parte, una riproduzione del capov. dell' art. 222 della legge precedente, la quale faceva assoluto divieto ai consiglieri di prender parte direttamente o indirettamente in servizii ecc. Ora, si sa che la nuova ha voluto ed inteso allargare i casi d' incompatibilità, e così ha potuto parlare anche di società *sovvenute* dal Comune nulla togliendo ai primi impedimenti. Ma siccome sembrò troppo severa l' aggiunta, si è corretto il progetto col limitare l' incompatibilità a quelli che facevano parte di *società di lucro* e non di divertimento o d' altro scopo senza interesse materiale.

Attesochè non possa nemmeno dubitarsi che tutti gli amministratori d' una società anonima quale si è la Banca popolare di Lonigo, partecipino della responsabilità inerente all' esecuzione del loro mandato, e quindi nei riguardi del pubblico interesse si trovino nella condizione ed essere della Banca stessa assuntrice dell' impresa rispetto al Comune.

Attesochè l' art. 29 suddetto non solo venne dettato allo scopo di moralizzare le pubbliche amministrazioni comunali, ma nell' intento eziandio di chiamare più numero di cittadini alla vita pubblica. Che se in siffatto modo, i Comuni restano privati talvolta dell' opera e del consiglio di egregie ed ottime persone, non è da muovere lagno, mentre altre hanno occasione di rivalersi, e così viene estesa la sfera di coloro che sono interessati al buon andamento dei pubblici affari nelle loro molteplici manifestazioni.

Attesochè, facendo plauso ai motivi che avevano persuaso i consiglieri Carazza e Rosa ad offrire le loro dimissioni, non sia da accoglierai la contraria teoria, manifestata dal Consiglio comunale, che s' indusse a mutare in seguito d' avviso.

P. Q. M. — Accogliendo il ricorso, dichiara la decadenza ecc. ».

Corte d'Appello di Venezia. — 27 Gennaio 1893, Pres. SANTAMARIA NICOLINI - Est. MERATI. — Ric. **Carazza e Rosa** (AVV. C. Donati e E. Ferrari-Bravo) c. **Prefetto di Vicenza.**

Considerato che la Corte sia chiamata a pronunciarsi sulle questioni:

La prima, che la Giunta Provinciale Amministrativa avrebbe pronunciato in prima istanza, quando preciso suo ufficio è quello di deliberare in grado d'appello.

L'altra, che la Giunta stessa non poteva pronunciarsi sopra una deliberazione consigliare già resa esecutiva.

L'ultima, che nel difetto della stipulazione di un regolare contratto colla Banca, non siasi verificata la causa di decadenza.

Considerato sulla prima questione: Risulta dal combinato disposto degli art. 234, 236 legge com. e 111 regol. che le incompatibilità o decadenze dalla funzione di consigliere comunale sono dichiarate d'ufficio dai rispettivi consigli comunali. Ma la legge comunale non indica punto il procedimento da osservarsi nei casi previsti dai detti articoli.

Fu ritenuto in sede amministrativa e venne altresì deciso dalla Corte regolatrice di Roma che nei casi di decadenza di un consigliere comunale per motivi di incapacità sopraggiunti dopo la di lui elezione, possa essere la stessa decadenza d'ufficio dichiarata senza che vi sia stato ricorso notificato alla parte interessata. (Veggasi, fra altro, sentenza Corte cassazione di Roma 6 Ottobre 1890, Lettieri e Calderoni; Parere del Consiglio di Stato, 16 Maggio 1890. *Man. degli Amm.* pag. 238).

Senonchè, a prescindere da ciò e quando sia pure ritenuto che le questioni di decadenza non siano meno gravi di quelle di ineleggibilità e per identità di ragione siano applicabili i criterî e le forme tracciate dall'art. 90 legge com. — tuttavia non regge l'assunto dei ricorrenti che colla reclamata decisione siasi al Consiglio comunale sottratto un primo grado di giurisdizione.

I ricorrenti Carazza e Rosa non si limitarono alle semplici dimissioni dall'ufficio di consigliere comunale, ma ne addussero la causale e colla loro mozione eccitando il consiglio comunale a risolverla, proponevano una questione di capacità elettorale, se cioè l'ufficio di consigliere comunale fosse incompatibile colla loro qualità di amministratori della Banca popolare, assuntrice dell'illuminazione elettrica.

Ed il Consiglio comunale prese in esame la questione, e la risolse colla deliberazione 27 Maggio 1892. Infatti, all'ordine del giorno fu posta per oggetto la incompatibilità dei Consiglieri comunali Carazza e Rosa, e il Consiglio comunale sul fondamento che la Banca popolare era stata surrogata per l'illuminazione pubblica, esaminò il tenore e la portata dell'art. 29 legge com. ed avvisò che il servizio assunto dalla Banca, non avendo a scopo il lucro, non sia contemplato dal detto articolo; aggiunse che nel corso della concessione sorgendo questioni sul modo di compiere il servizio tornerebbe applicabile l'art. 249 legge com., e per tutto ciò non accettava le date dimissioni.

Nè era il caso della notifica prevista dall'art. 90 legge com., imperocchè la deliberazione del Consiglio comunale essendo stata provocata dai ricorrenti Carazza e Rosa colla loro mozione, mancava oggettivamente e soggettivamente la ragione della notifica. Eppertanto, la deliberazione 28 Maggio 1892 dal modo con cui venne provocata nella sua forma intrinseca e nei motivi che la determinarono deve essere considerata una formale decisione del Consiglio comunale quale giudizio di primo grado in materia elettorale sulla questione se la funzione di consigliere comunale dei ricorrenti fosse incompatibile colla loro qualità di amministratori della Banca popolare quale assuntrice di detta illumina-

zione contro la quale era ammesso perciò il ricorso alla Giunta Provinciale Amministrativa che colla successiva decisione ebbe a pronunciarsi in secondo grado.

Considerato sulla seconda questione: — Stabilito che la deliberazione, 22 Maggio 1892 sia una vera decisione del Consiglio comunale in materia di capacità elettorale, l'esecutorietà data col visto commissariale non poteva immutarne la natura e precludere l'adito ai terzi di impugnarla mediante ricorso, ed alla Giunta Provinciale Amministrativa, quale giudizio in secondo grado, di prenderla in esame e pronunciarsi sulla stessa.

Considerato sulla terza questione: — È certo il fatto della cessione dell'impresa per illuminazione pubblica a luce elettrica della città di Lonigo alla Banca popolare, tantochè tale cessione forma il presupposto della deliberazione consigliare e dei motivi coi quali intese giustificare la non accettazione delle dimissioni dalla carica di consiglieri comunali.

Se la sostituzione della Banca in detta Impresa, non fu per anco ridotta a formale contratto, sta però in fatto che la Banca stessa provvede ed adempie agli obblighi tutti dipendenti da detto servizio verso il Comune, il quale colla deliberazione 25 Febbraio 1892 ha di già approvata la surroga, aumentando l'annuo canone da lire 4500 a lire 6000. Or bene, l'Impresa della Banca per l'illuminazione pubblica della città di Lonigo, rende incompatibile nei ricorrenti il contemporaneo loro uffizio di consiglieri comunali, perocchè nella qualità di amministratori della Banca e di responsabili verso i soci e i terzi, avrebbero un attuale interesse opposto a quello del Comune. Non trattasi di società od impresa avente scopo di lucro sovvenuta dal Comune, sibbene di altra e distinta ipotesi, e cioè di servizî ed appalti a titolo oneroso nell'interesse del Comune, da rendere senz'altro, a termini dell'art. 29 ult. parte legge com., incompatibile negli amministratori della Banca assuntrice l'ufficio di consiglieri comunali, senza che possa avere applicazione l'art. 249 legge com., come avvisava la citata deliberazione 27 Maggio 1892 poichè riguarda casi diversi.

PER QUESTI MOTIVI — Respinge il ricorso.

Monumenti privati - Regolamenti edilizii.

Per la vigente legge comunale e relativo regolamento i consigli comunali non solo hanno l'obbligo di rispettare gli edifici di carattere monumentale, ma sì ancora di farli rispettare, inserendo nei regolamenti edilizi opportune disposizioni.

I vincoli o restrizioni apportate alla proprietà per effetto di regolamenti di igiene, polizia, edilità ecc., non racchiudono il concetto d'una vera espropriazione per causa di pubblica utilità.

Conseguentemente, ai proprietari di edifici assoggettati a simili vincoli o restrizioni non compete indennità alcuna.

Corte D'Appello di Venezia, 18 Ottobre 1892 — Pres. PISENTI - Est. D'OSVALDO — Ric. **Malfatti** c. **Comune di Verona** e **Ministero della Pubblica Istruzione.**

LA CORTE — *(Omissis)*: — Osservasi che il legislatore conscio del supremo interesse, che ciascuna città ha di conservare degnamente il suo patrimonio artistico, ha dato alle autorità municipali le facoltà necessarie per impedire ogni deturpamento degli edifizi monumentali.

La cessata legge comunale e provinciale 20 Marzo 1865 n. 2048, sotto la quale ebbe vita il regolamento edilizio per la città di Verona, disponeva all'articolo 87 n. 2, che il consiglio comunale deliberasse intorno ai regolamenti di edilità. All'articolo 70 del regolamento 8 Giugno 1865 per la esecuzione all'antidetta legge comunale e provinciale, svolgendo più chiaramente il concetto della legge, di cui esso diviene ad essere parte integrante ed inscindibile, è poi testualmente espresso che i consigli comunali possano con regolamenti edilizi provvedere: 1.° alla formazione delle commissioni edilizie; 4.° alle costruzioni e demolizioni. . . . al fine che non sia deturpato l'aspetto dell'abitato; 5.° all'intonaco ed alle tinte dei muri e delle facciate quando la loro condizione deturpi l'aspetto dell'abitato, *rispettando gli edifizii di carattere monumentale sì pubblici che privati*. Ed eguali disposizioni riscontransi nella legge comunale attualmente vigente e relativo regolamento (art. 111 della legge 10 febbraio 1889 e 83 del regolamento 10 giugno 1889 n. 6107 serie 3). L'inciso ultimo del n. 5: « rispettando gli edifici di carattere monumentale sì pubblici che privati » rivela apertamente che il consiglio comunale era autorizzato ad inchiudere nel regolamento edilizio disposizioni dirette alla tutela e conservazione dei monumenti istorici ed artistici, essendo evidente che nell'obbligo fatto ai municipi di rispettare gli edifici di carattere monumentale sia pure virtualmente compresa la facoltà nei municipi medesimi di farli rispettare anche dai privati cittadini e dai rispettivi proprietari. Non saprebbesi di fatti concepire che il municipio debba rispettare i detti edifizi, e sia poi costretto ad assistere, inerte ed impotente, alla loro manomissione ed al loro deturpamento da parte dei rispettivi proprietari senza avere i mezzi di poternelo impedire. Rispettare e far rispettare sono idee correlative, comprese nella lettera e nello spirito di detta disposizione.

Nè in contrario regge l'obiezione che il detto n. 5 non ha riguardo che all'intonaco e alle tinte dei muri e delle facciate, imperocchè questa non è che la conseguenza di un principio generale tacitamente sancito o presupposto nel numero stesso, quello cioè della integrità ed incolumità degli edifici di carattere monumentale. Dal quale principio sorge naturale la conseguenza che l'autorità comunale avesse potere di inserire e deliberare nei propri regolamenti edilizii tutte le credute disposizioni dirette a tale scopo, e non tanto cioè di provvedere per la immutabilità dell'intonaco e delle tinte dei muri e delle facciate esterne, ma eziandio per la intangibilità di qualsiasi parte architettonica delle facciate stesse, anche proibendo al privato di alterarne comunque le parti esteriori. Così diffatti venne inteso quell'inciso dal consiglio comunale della capitale del regno, il quale nel suo regolamento edilizio pubblicato nel 14 febbraio 1887 emanò delle disposizioni formali per la conservazione delle fabbriche esistenti di carattere artistico e storico, e così pure dal ministero dell'istruzione pubblica nella circolare 26 Giugno 1891 diramata ai prefetti, nella quale inculcava ai consigli comunali di dare provvedimenti nei loro regolamenti edilizii per la conservazione dei monumenti.

Del resto, neppure le leggi romane lasciavano indifeso quanto poteva considerarsi trapassato nel dominio della storia e divenuto di ragione pubblica, come libri, storie, iscrizioni, sepolcri, templi e portici ecc. ecc., e quanto, infine, può cadere sotto la denominazione di monumenti dell'arte, ricevuta quella parola nel suo esteso significato; e ciò anche semplicemente a titolo di maggior decoro ed ornato della città. Basterà ricordare all'uopo le seguenti leggi: l. 41 ff. *de adquir. rer. dom.*; — l. 23 ff. *de except. et prescript*; l. 11 *quod vi aut clam*; — 1, 2, 6, 7 cod. *de aedif. priv.* ed altre, colle quali gli antichi romani provvidero alla tutela legale di quello splendore di civiltà che sono i monumenti dell'arte, o

statue, o colonne, o edifizi, e sancirono pene a coloro che la legge violassero depauperando il tesoro artistico e guastando l'aspetto estetico delle città dell'impero.

Considerato che senza fondamento di ragione l'appellante si fa ad invocare l'inviolabilità della proprietà sancita dall'articolo 29 dello statuto, nonchè dall'art. 436 del codice civile, in correlazione cogli art. 83, 84 e 85 della legge sulla espropriazione per causa di pubblica utilità, lagnandosi che gli si vogliano imporre delle gratuite servitù sulle cose di sua proprietà senza la corrispondente indennità.

Anzitutto, il consorzio civile impone certe restrizioni al diritto assoluto del privato, senza di che non potrebbe sussistere. La civile convivenza non è concepibile senza freni all'arbitrio delle persone e senza temperamenti al diritto di proprietà. La sicurezza, la salute, il decoro, l'arte, la storia hanno le loro esigenze. E che sono difatti i regolamenti di igiene, edilità e polizia locale attribuiti dalla legge ai Comuni, se non altrettanti vincoli imposti ai privati nel libero uso delle loro facoltà e delle loro proprietà? E così dicasi di altri regolamenti e leggi emanate dai poteri costituiti, e dello stesso codice civile che è la legge organica del diritto privato. Egli è perciò che l'art. 436 di questo codice definisce la proprietà: « il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi e dai regolamenti. »

Certi vincoli, pertanto, e restrizioni sono connaturali al modo di essere della proprietà in una società civile. Nè questi vincoli o limitazioni, o siano imposti dal codice civile o lo siano da altre leggi e regolamenti, racchiudono il concetto di una vera e propria espropriazione per causa di pubblica utilità, la quale consiste nel cedere la sua proprietà o nel permettere che altri ne faccia uso (art. 29 dello statuto e 438 del codice civile).

Nelle limitazioni indotte dalle leggi e dai regolamenti nei sensi del citato art. 436 codice civile, non si mira che a disciplinare l'uso e il godimento della privata proprietà con riguardo a quelle continue transazioni fra il diritto privato e le pubbliche esigenze da cui sorge l'armonia del civile consorzio, ma nè si cede, nè si permette ad altri di usare della proprietà altrui nel vero senso della parola. E, per es., in materia di edilità, non può contendersi al Comune il diritto di disciplinare la linea e la forma dei privati edificii respicienti su area pubblica, in guisa che non sia sconciato e deturpato, nei riguardi della viabilità e della estetica, l'aspetto di una città. Ma nessuno vorrà sostenere che ciò equivalga ad una espropriazione per causa di pubblica utilità, la quale dia titolo a pretendere una corrispondente indennità.

Quanto agli articoli 83, 84, 85 della legge omonima, che l'appellante invoca, essi non gli giovano punto. Questi articoli provano una sola cosa, che, cioè, il legislatore ha voluto estendere gli scopi della legge anche alla conservazione dei monumenti. « Avrebbesi potuto dubitare — così il Pisanelli nella sua relazione — se la facoltà attribuita alla Amministrazione di espropriare per l'esecuzione di opere pubbliche si potesse estendere ai monumenti storici e nazionali al solo fine di conservarli. » E dalle parole stesse che si leggono nel citato art. 83: « ogni monumento. . . . . la cui conservazione pericolasse continuando ad essere posseduto da qualche corpo morale o da un privato cittadino. . . . . », si comprende agevolmente che il legislatore ha inteso provvedere ai casi più gravi, in cui o per mala volontà o per impotenza economica del proprietario il monumento per difetto di manutenzione sia per cadere in deperimento. Ma una siffatta facoltà consentita dalla legge, quella cioè di espropriare il proprietario, non esclude la facoltà nei consigli comu-

nali, e per quello e per gli altri casi che si presentassero, di provvedere diversamente nei loro regolamenti alla tutela e conservazione dei monumenti sì pubblici che privati. A torto pertanto il cav. Malfatti duolsi che colla inibizione del sindaco di Verona gli si voglia imporre una gratuita servitù o vincolo nell'uso e godimento del suo palazzo senza una adeguata indennità.

Impropriamente ed inesattamente il cav. Malfatti denomina vincolo nell'uso e godimento del suo palazzo, quello che stando al giudizio delle Commissioni tecniche, sovrane estimatrici in materia, dovrebbesi dire piuttosto un giusto impedimento nell'abuso e profanazione che egli proponevasi di consumare con grave danno e al pubblico decoro della città ed al meglio inteso di lui interesse.

PER QUESTI MOTIVI — Conferma la sentenza del Tribunale di Verona.

NOTA — La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta (art. 436 codice civile); la proprietà è inviolabile (art. 29 stat.) — ma guai al proprietario che dimenticasse di vivere nel consorzio civile e non rispettasse i limiti che questo nel pubblico interesse ha stabiliti. L'interesse pubblico esige la tutela, come dell'ordine, della sicurezza, della sanità, così di quel patrimonio artistico e storico che è stromento continuo di educazione, ispiratore di amor patrio e di sentimento civile. — Ned è questa esigenza dell'oggi soltanto: lo stesso diritto romano, che definiva la proprietà *jus utendi et abutendi*, riconosceva la legittimità di restrizioni reclamate dal bisogno di appagare il sentimento estetico, quando stabiliva i divieti e le sanzioni di cui le leggi 41 ff. *de adq. rer. dom.;* 23 ff. *de except. et praescr.;* 11 *quod vi aut clam;* Cod. 2, 6, 7 *de aed. priv.* VIII, 10.

Ma quale legge, presso noi, risponde tuttavia a questo bisogno? A noi non resta che ricorrere agli art. 111 n. 6 della legge comunale e 83 del relativo regolamento, dei quali il primo dà al Consiglio comunale di deliberare intorno ai regolamenti di edilità, e l'altro dà a questi di disporre altresì intorno alle tinte e all'intonaco dei muri e delle facciate, *rispettando gli edificii di carattere monumentale sì pubblici che privati.* Si ricorda però che il Consiglio di Stato ebbe talora, sebbene in non recenti pareri, a ritenere materia estranea ai regolamenti edilizi l'occuparsi dei monumenti pubblici e privati (30 Aprile 1869; 2 Novembre 1872; 7 Settembre 1875; 19 Gennaio 1876, citati nell'Astengo, *Guida Amm.* ed. 1889, art. 111 n. 6, in nota, e nell'*Encicl. giurid.* V., v: Edilizia, n. 155); e, comunque, si osserva che il regolamento annesso alla legge comunale, fa bensì obbligo ai municipii di rispettare colle tinte e cogli intonachi gli edifizi di carattere monumentale, ma non risolve la questione a chi competa di farli dagli altri rispettare. Certo, l'autorità comunale, in difetto di un'esplicita disposizione di legge, è naturalmente portata a vegliare anche sovra un siffatto interesse; ma è certo del pari che la dizione dell'art. 83 sovracitato è per lo meno manchevole a riconvincere nel mantenimento di quel rispetto anche coloro a cui l'interesse di proprietario bene spesso fa velo.

Quel rispetto però è limitaziona nell'uso della proprietà, non espropriazione: e la distinzione è importante nei riguardi dell'indennità. La proprietà del monumento resta integra nel privato, solo le modificazioni gli sono vietate. Ma il divieto non distrugge la proprietà (art. 436 codice civile; Laurent, *Principes* VII, n. 743 e segg.). Le leggi speciali sulla piantagione dei tabacchi, sul taglio dei boschi, sulla coltivazione delle risaje ecc., vietano al proprietario di fare della cosa un uso determinato o di disporne in un dato modo, — ma non lo privano dello stesso diritto di proprietà.

Ora, poichè la legge non riserva compenso che pei danni dipendenti dal fatto, e talora dai lavori di esecuzione dell' *espropriazione*, e cioè della privazione del diritto di proprietà in tutti i suoi elementi (Sabbatini, *Legge sulle espropriazioni*, ed. 1882 I, 59), uopo è concludere che neppure il proprietario del monumento possa pretendere indennità per l'onere che gli incombe di conservarlo inalterato.

La conclusione potrà parer grave al proprietario cui l'interesse consiglia di introdurre nell'edificio le modificazioni necessarie per adibirlo ad uno scopo diverso. Ma il suo obbligo, frattanto, è, senza più, di conservarlo (Appello di Catania 1 Settembre 1880, Finanze c. Valsavoja, *Annali*, 1881, 79); lo Stato vigila alla conservazione (Appello di Torino 28 Maggio 1889, Ministero Pubblica Istruzione c. Pensa, *Giur. tor.* 1889 p. 642) e si riserva di sostituire l'azione propria alla privata, soltanto allora che quella conservazione *pericolasse* (art. 83 legge espr. pubb. ut.); prima, a nulla verso il proprietario pare sia tenuto; così almeno, finchè una legge speciale non arrivi a regolare questa importante e delicata materia.

Avv. C. Micich.

Farmacia - Provincie lombarde - Poteri del Prefetto.

Nelle provincie lombarde, pur se si vogliano ritenere esistenti vincoli alla libertà dell' esercizio farmaceutico, il Prefetto ha facoltà di autorizzare l' apertura di nuovi esercizî: tale facoltà non è però intieramente discrezionale ma è vincolata all' osservanza delle norme contenute nella normale austriaca tuttora vigente.

Consiglio di Stato (Dec. n. 355, 22 Dicembre 1892. — Pres. Spaventa - Rel. Perla — Ric. **Cardone Erminia ved. Turina** c. **Decreto del Prefetto di Milano**).

Attesochè priva affatto di fondamento si rileva l'eccezione pregiudiziale di decadenza apposta al ricorso per non avere la ricorrente esibite gl'impugnati provvedimenti sol che si consideri che avesse essa invano richiesto copia di tali documenti alla Prefettura di Milano, come fu constatata da apposito atto notarile da essa prodotto, la denunziata omissione di deposito non è certo imputabile a sua colpa, mentre d'altra parte avendo lo stesso resistente Fumagalli depositato i documenti di cui si tratta ed esistendo quindi fra gli atti della causa divenuti comuni alle contraparti i provvedimenti sui quali si deve portare giudizio, il voto della legge è evidentemente soddisfatto e la dedotta irregolarità non può fare alcun ostacolo alla procedibilità del ricorso.

Attesochè da un lato le controparti ed il Prefetto di Milano presuppongono come fuori questione che le normali Austriache già emanate per regolare l'esercizio dell'arte farmaceutica nelle provincie lombarde siano applicabili nei rapporti fra la ricorrente ed il resistente in base al diritto riconosciuto dall'autorità giudiziaria nella ricorrente, ed ammettendo che in conformità di quelle prescrizioni per provvedimento all'autorità amministrativa potesse permettersi l'apertura di una nuova farmacia, come in effetti fu permesso al resistente con decreto del Prefetto di Milano, disputano soltanto sulla conformità di tale decreto alle regole e alle condizioni prefiniti dalle normali suddette. D'altra parte però il Ministero dell'Interno sostiene che la disposizione dell'art. 26 della nuova legge sanitaria abbia assolutamente sancita la libertà dell'esercizio e che, salvo solo a regolare con la legge speciale promessa con l'art. 68 gli indenizzi eventualmente dovuti ai titolari di presistenti farmacia privi-

legiate, non possa da costoro invocarsi più alcuna limitazione e alcun vincolo in rapporto a chi voglia istituire nuove farmacie e che quindi illegittimo sia qualunque intervento dell'autorità sotto forma di permesso di nuove farmacie in base alle discipline delle antiche leggi restrittive del libero esercizio. È evidente quindi che tali deduzioni del Ministero come essenzialmente pregiudiziali debbano essere vagliate prima di ogni altra questione sollevata dalle parti nella presente controversia. Ora basta in proposito considerare che la tesi assoluta del Ministero nel caso in esame urta contro il pronunciato dell'autorità giudiziaria, che ritenendo sospesa nelle provincie lombarde la libertà dell'esercizio farmaceutico di cui nel citato art. 26 e tuttora quivi esistente in base all'art. 68 i vincoli e privilegi acquisiti dai privati esercenti in conformità delle citate Normali, ha ordinato la chiusura della farmacia stabilita dal Fumagalli come lesiva del privilegio di cui ha giudicato essere investita l'antica esercente vedova Turina, pur facendo riserva di provvedimenti amministrativi che in base alle condizioni determinate dalle normali medesime potessero legittimare previa formale autorizzazione, l'apertura della nuova officina farmaceutica. E poichè da una parte, di fronte a tale concreta posizione giuridica dato l'effettivo concorso di quelle condizioni non poteva che essere pienamente legittimo, un provvedimento di erezione dell'anzidetta nuova officina, ed essendo d'altra parte incontestabile che col Regio Decreto del 14 Gennaio 1877 n. 3634, nel modificarsi l'art. 111 del regolamento del 6 Settembre 1874 n. 2120 furono deferiti appunto ai Prefetti delle Provincie i poteri per l'apertura di nuove farmacie già riserbati al Governo dalle antiche leggi e dai relativi regolamenti in vigore nelle diverse province del Regno, è chiaro che manchi di buon fondamento la deduzione che il Ministero dell'Interno desuma dalla supposta mancanza di potere nel Prefetto di Milano ad impartire l'autorizzazione di cui ora si tratta e del non avere questi seguito i suggerimenti dati in massima ai Prefetti dal Ministero medesimo, di astenersi da ogni provvedimento di formale autorizzazione di novelle farmacie; onde questa sezione non può punto su tali basi far diritto al proposto annullamento dell'impugnato provvedimento prefettizio, e non resta che passare all'esame della legittimità di tale provvedimento in base a motivi del ricorso, cioè sotto il denunziato rapporto delle denunziate violazioni delle anzidette normali e della effettiva sussistenza a meno delle condizioni da esse richieste;

Attesochè però prima di scendere a tale esame occorre altresì accennare come non meno infondata sia l'eccezione di inammissibilità che il resistente Fumagalli oppone al ricorso pel carattere puramente discrezionale da lui supposto nelle facoltà per cui a senso delle ricordate Normali, l'autorità amministrativa può nelle provincie lombarde permettere l'apertura di novelle farmacie;

Basta infatti osservare che la notificazione dell'Imperiale e Reale Governo di Milano del 10 Ottobre 1835, che è appunto la normale della cui applicazione oggi si discute, pur rimettendo al prudente arbitrio dell'autorità amministrativa d'impartire o no la licenza d'apertura di nuove farmacie, non scioglie tale facoltà da qualsiasi vincolo o limitazione ma le prefinisce regole, condizioni e forme, che in caso d'inosservanza darebbero evidentemente motivo di ricorso a questa sede, ai termini dell'art. 24 della legge organica sul Consiglio di Stato.

Attesochè, venendo all'esame di motivi del ricorso, non è punto attendibile la doglianza che si riferisce al non essersi notificati alla ricorrente i provvedimenti prefettizi di apertura del concorso per la nuova farmacia da istituirsi nel quartiere di porta Vittoria e di nomina del Fumagalli a titolare di essa, in quantochè da una parte si tratta di

provvedimenti essenzialmente e direttamente di pubblico interesse ai quali non occorreva altra garanzia che la pubblicità data col bando di concorso, e dall'altra è ovvio che la mancanza di legale notifica di un provvedimento, che è già di fatto noto alla parte e che anzi è obbietto di suo formale ricorso, non potrebbe essere dedotta ad altro pratico scopo che in risposta ad un'eccezione di decorrenza del termine a ricorrere, mentre nella specie una tale eccezione non è punto opposto alla ricorrente e niun ostacolo può venire da quella omessa notifica all'esame del provvedimento da essa impugnata in questa sede contenziosa. Nè parimenti sono attendibili le deduzioni intorno alla brevità del termine prefisso ai concorrenti e circa la ommessa pubblicazione dell'avviso di concorso sul foglio degli annunzi legali della provincia, perchè la citata Imperiale Reale notificazione del 1835 se dispone che per lo stabilimento di una nuova farmacia si debba procedere per via di concorso alla scelta del farmacista, non stabilisce però alcun termine nè alcun modo tassativo di pubblicazione del relativo avviso, non potendosi certamente ritenere che la pubblicità, condizione necessaria di ogni concorso, sia mancata nella specie sol perchè esso fu portato a notizia del pubblico mediante affissione dei relativi bandi e diramazione di essi nelle varie parti della provincia, anzichè mediante inserzione nel bollettino degli annunzi, nè d'altra parte la ricorrente avrebbe in ciò alcun interesse non potendo essa come già titolare di un'officina farmaceutica concorrere all'esercizio di una nuova farmacia.

Attesochè non sussiste la violazione della citata normale che la ricorrente deduce per non essere stata il provvedimento di apertura della nuova farmacia provocata da domande del Comune. Basta invero considerare che la normale anzidetta comincia col determinare « in massima » che un'officina farmaceutica possa nelle località dove la popolazione » è agglomerata, servire ai bisogni di cinquemila individui » soggiungendo però nel capoverso seguente che il Governo « in riflesso della di» spersione dei consumatori in frazioni isolate, della qualità montuosa » del paese ed altre circostanze locali, sopra domanda dei Comuni, può » accordare l'erezione di nuove farmacie ove il servizio migliore del » pubblico lo possa esigere ». Ora se per siffatte disposizioni nei luoghi ove si trovino agglomerati cinquemila abitanti si ha la condizione normale per l'erezione di una nuova farmacia, deve ritenersi che in questi casi non occorra una formale proposta dei Comuni perchè il Governo provvegga alla relativa istituzione, non essendo richiesta una siffatta proposta che solo in via di eccezione alla divisata regola, quando cioè di fronte anche ad un'agglomerazione di abitanti minore di cinquemila il bisogno di una nuova officina farmaceutica sia particolarmente sentito per la dispersione dei consumatori in frazioni isolate, per la difficoltà delle comunicazioni dipendente dalla natura montuosa del paese e per altre circostanze locali, che solo le rappresentanze comunali potrebbero con diretta cognizione di causa apprezzare e sottoporre alla considerazione del Governo.

Ciò posto, basta notare che se nella specie giusta l'esibito certificato del Municipio di Milano del 19 Luglio 1892, nella località di Porta Vittoria sono agglomerati circa dodicimila cinquecento abitanti, e se è incontestato che in quella contrada non esiste che la sola farmacia esercitata dalla ricorrente, una tale posizione di fatto non può rientrare la eccezione, ma cade sotto la regola generale prefissa dalla notificazione anzidetta.

Se cioè a ciascun gruppo di cinquemila abitanti di regola va ragguagliata una farmacia, è manifesto che da dodicimila e più abitanti nel quartiere di Porta Vittoria sottratti cinquemila, ai quali corrisponde

la farmacia della ricorrente, restano oltre settemila abitanti che giustificano ed esigono legalmente l'erezione di una novella farmacia.

Attesochè indarno si obbietta che non si possa prendere a base di calcolo la popolazione del quartiere per essere arbitraria la nozione di tale circoscrizione, che non vi siano in Milano regole di d i tanza tra farmacia e farmacia, nulla vietando agli abitanti di un quartiere di servirsi di farmacie poste in altri quartieri, e che quindi si debba calcolare il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione interna della intiera città. dal qual confronto risulterebbe, secondo la ricorrente, la mancanza degli abitanti necessari a determinare l'apertura di una nuova farmacia. A prescindere invece che l'argomento desunto dalla libertà dei consumatori di servirsi indistintamente delle farmacie di tutta la città prova troppo, non essendo vietato ai consumatori nemmeno di servirsi delle farmacie poste in altri Comuni, senza che perciò si possano comprendere anche tali consumatori estranei nel novero degli abitanti dei Comuni richiesto per la istituzione delle rispettive farmacie, ed a prescindere inoltre che realmente arbitraria sarebbe in ogni peggiore ipotesi voler porre a calcolo la sola popolazione di Milano interna, scindendo in tal modo l'unità organica del Comune, di cui fa integra parte la popolazione esterna alla città (cioè quella dei così detti Corpi Santi), basta in proposito considerare che la nozione di *quartiere* e il computo fondato sulla rispettiva popolazione sono criteri tratti direttamente dalla Normale del 1835, che assume appunto la determinazione dei *quartieri* a base delle sue disposizioni, prescrivendo che pel motivo « del più » pronto e meglio distribuito sussidio delle varie farmacie fra i vari » *quartieri* restino vincolati alla governativa approvazione la rispettiva » sede ed il traslocamento delle farmacie nella città » e parlando nel *Comma B* « dell'opportunità di attivare per necessità del pubblico ser- » vizio, in surrogazione di qualche farmacia chiusa per irregolarità, un » altro esercizio farmaceutico nelle stesso comune o *quartiere* ». È chiaro pertanto che non solo sia tutt'altro che arbitrario, ma pienamente legittimo il concetto di quartiere preso a base degli impugnati provvedimenti, ma che essendo espressamente vincolata alla governativa approvazione la sede delle farmacie nei vari quartieri della città ed il traslocamento di esse, le farmacie esistenti in Milano debbono considerarsi essenzialmente localizzate nei rispettivi quartieri e destinate direttamente al servizio pubblico dei gruppi di popolazione ivi abitanti e che in conseguenza nel provvedere ai bisogni di un quartiere per espansione edilizia e per incremento della relativa popolazione. come è appunto il caso del quartiere di Porta Vittoria, si debba prendere a calcolo unicamente la popolazione del quartiere stesso e non quelle di altri quartieri, nei quali siano stabilite altre farmacie per avventura eccedenti i bisogni dei rispettivi abitanti e dai quali il Governo non potrebbe di sua iniziativa traslocarle altrove, non essendo ad esso riserbato che soltanto la discrezionale approvazione del traslocamento quando gli esercenti credessero di eseguirla.

Attesochè dovendo per le premesse considerazioni rigettarsi il ricorso, la ricorrente a termini dell'art. 50 del Regolamento di procedura del 17 Ottobre 1889 va condannata nelle spese di cui il resistente Fumagalli ha fatto espressa domanda.

P. Q. M. — La Sezione pronunciando sul ricorso di Erminia Cardone vedova Turina, avverso i suindicati provvedimenti del Prefetto di Milano, senza arrestarsi alle dedotte eccezioni di decadenza e d'inammissibilità, rigetta il ricorso medesimo e condanna il ricorrente alle spese verso il resistente Archita Fumagalli, da liquidarsi dal relatore.

Medico condotto - Licenziamento nel triennio - Mezzo di ricorso contro la deliberazione consigliare - Querela di falso - Documento irrilevante.

Fallito al medico condotto uno dei mezzi di ricorso che gli offre la legge non può poi sceglierne un altro. Non deve sospendersi il giudizio, per la iscrizione in falso d'un documento irrilevante.

Consiglio di Stato (Dec. n. 349, 22 Dicembre 1892 — Pres. Spaventa - Rel. Canna — Ric. **Massarini** c. **Ministero dell' Interno** e **Comune di Ferentino.**

Attesochè nè la preesistente legge sanitaria del 20 Marzo 1865, nè le altre discipline vigenti sulla materia anteriormente alla legge sanitaria nuova del 23 Dicembre 1888, accordavano alcuna particolare garanzia di stabilità ai medici condotti comunali; — la condizione giuridica dei quali, nei loro contrattuali rapporti coi Comuni, — veniva perciò ad essere esclusivamente governata dai generali principii del comune diritto, a meno che speciali regolamenti municipali diversamente disponessero.

A codesta condizione di cose innovò l'art. 16 della nuova legge sanitaria anzidetta, disponendo che « la nomina dei medici e chirurghi » stipendiati fatta dal Consiglio Comunale *dopo tre anni di prova*, acqui- » sta carattere di stabilità ».

E una volta « compiuto il triennio, il Comune non può più licen- » ziarlo se non per motivi giustificati, colla approvazione del Prefetto, » sentito il Consiglio Provinciale di Sanità » (secondo alinea del detto art. 16).

L'articolo in esame nel suo primo alinea si occupa altresì di proposito dei medici condotti i quali — come nella specie il Dottor Massarini — si trovassero in carica al giorno della promulgazione della legge, prescrivendo che per questi il triennio di prova decorra dal giorno stesso.

Attesochè dalle riferite disposizioni emerge limpido ed incontrovertibile il concetto della legge nel senso che tanto l'acquisto del diritto alla stabilità quanto le *peculiari garanzie* a salvaguardia del diritto stesso introdotte, presuppongono che il medico condotto abbia compiuto il triennio di prova sotto l'impero della legge nuova; mentre in pendenza di cosiffatto triennio non vi è altra regola e limite all'infuori della legge contrattuale; — rispettata la quale soccorre in tutto il resto ad entrambe le parti, ampia libertà di azione.

Principio questo che in omaggio al precetto della retroattività della legge — come dianzi si osserva — fu espressamente esteso anche ai medici chirurghi già in carica, senza riguardo veruno ai servizi precedentemente prestati, per quanto diuturni e sotto ogni rispetto commendevoli.

Attesochè colla scorta dei premessi indiscutibili rilievi avvalorati da una ricca ed uniforme giurisprudenza del Consiglio di Stato pure in sede consultiva ed a sezioni riunite riesca agevole il dimostrare come le svariate e non sempre coerenti istanze e deduzioni del Dottor Pio Massarini non reggono assolutamente nè in linea di rito, nè in merito.

Di vero volendo il Dott. Massarini senza attendere l'ulteriore contegno del Comune, assumere tosto un'atteggiamento di resistenza in ordine alla deliberazione consigliare del 19 Novembre 1891 che lo licenziò per la fine della ferma contrattuale, non gli era fattibile di esplicare altrimenti i proprî mezzi di impugnativa, fuorchè in uno dei modi di che in appresso:

1.° Poteva cioè in primo luogo rassegnare a modo di denuncia al Prefetto le violazioni di legge di cui pretendeva di essere stato vittima, onde il Prefetto stesso fosse meglio in grado di tenerne calcolo nello spendere quella podestà di annullamento che trovasi disciplinata negli

art. 162-163 e 164 della legge Comunale e Provinciale; ma di cotale mezzo il Massarini non ha creduto di avvalersi, o quanto meno è escluso che ne abbia con profitto usato, poichè risulta positivamente accertato in atti che la deliberazione in parola venne a suo tempo vistata e resa esecutiva dal Prefetto per decorrenza di termini. Ed è in codesto ordine d'idee che il denunziato provvedimento ministeriale (notificato il 13 Luglio 1892) dopo che — in coerenza al parere del Consiglio di Stato *in via di abbondanza interpellato* — ebbe con perentoria ed esauriente motivazione posta in evidenza la infondatezza del ricorso del Massarini in merito, aggiunse ancora per un di più che il ricorso medesimo era anche inammissibile perchè prodotto fuori termine;

2.° Non ha neppure creduto il Massarini fare ricorso alla giurisdizione che la legge 1.° Maggio 1890 n. 6837 col n. 12 dell'art. 1.° attribuisce in genere alla Giunta Provinciale Amministrativa sui ricorsi di quegl'impiegati comunali i quali non siano protetti da alcuna speciale disposizione di legge contro le deliberazioni delle rispettive amministrazioni colle quali siano stati in qualsiasi modo licenziati. Tanto è che ha aspettato in questa sede a chiedere con una delle conclusioni in via subalterna spiegate che il suo ricorso 18 Maggio 1892 *venga rinviato alla Giunta Provinciale Amministrativa perchè provveda con un nuovo esame* (parole testuali).

3.° Per ultimo nel presupposto dell'applicabilità del surriportato art. 16 della nuova legge sanitaria; anche l'indirizzo della impugnativa deve essere quale si trova nello stesso articolo determinato, cioè rappresentanza al Prefetto onde neghi l'approvazione, e successivo ricorso al Ministero ove occorra. Ed è precisamente questo e non altro che il Masserini ha inteso di fare col succitato ricorso da lui diretto al Prefetto alli 18 Maggio 1892. Perocchè sia dal tenore della motivazione del relativo decreto Prefettizio 21 Marzo 1892, sia dal fatto di essersi il Massarini, contro questo decreto richiamato non al Governo del Re (come altrimenti avrebbe dovuto) ma al ministro, sia e sovratutto dal contesto del Ministeriale Decreto 13 Luglio 1892 in tale guisa provocato apparisce evidente che esso dottore Massèrini ragionando in allora siccome fa adesso circa la questione di merito, pretendeva che il suo servizio arretrato, e le favorevoli ricognizioni fatte in proposito dallo stesso Consiglio Comunale nella impugnata deliberazione, la rendessero viziata di illegalità, di contraddizione e di eccesso di potere e dèssero a lui diritto alla prerogativa di stabilità dal detto art. 16 introdotta.

Ma poichè nei riflessi di questo articolo tutte cosifatte eccezioni vennero sin da bel principio dimostrate irrilevanti od inconcludenti; ne consegue che in relazione all'articolo medesimo ed ai soli mezzi di attacco che fino allora erano stati dal ricorrente posti innanzi, tanto il Decreto Prefettizio quanto il conforme provvedimento Ministeriale dei quali si tratta vengono a risultare sotto ogni aspetto corretti ed inoppugnabili.

Se nonchè stando alle conclusioni del ricorso il Dott. Massarini pretenderebbe d'investire direttamente dinanzi questa IV Sezione non più il Decreto Ministeriale, sibbene la originaria deliberazione consigliare di licenziamento, o quanto meno, in via subalterna che la Sezione rinvii il suo primitivo reclamo alla Giunta Provinciale Amministrativa *perchè provveda con nuovo esame.*

Ora è di piena intuizione che tutto ciò non ha alcun senso giuridico, e che affatto fuori di proposito si è tentato di salvare la procedibilità dell'istanza, invocando la benigna giurisprudenza invalsa in tema d'impugnativa proposta dinanzi ad un giudice incompetente. Perocchè qui il caso è ben diverso trattandosi invece di istanze le quali dato il con-

corso degli estremi e l'assunto di merito che il Dott. Massarini propugnava, dovevano effettivamente e regolarmente essere dedotte innanzi al Prefetto, il quale non si dichiarò già incompetente, ma le respinse in merito dopo di averle dimostrate infondate, ed inconciliabili colla stessa disposizione di legge alla quale il Dott. Massarini pretendeva di fondarle.

Oltre di che ed al postutto niun non vede che la invocata giurisprudenza avrebbe in ogni caso potuto avere per unico effetto di ricostituire in tempo utile il Massarini per riproporre le sue opposizioni dinanzi alla Giunta Provinciale Amministrativa; ma non si comprenderebbe mai come egli abbia potuto adire questo supremo grado di giurisdizione, al solo effetto che la IV Sezione lo rinvii alla Giunta Provinciale Amministrativa, alla quale avrebbe dovuto direttamente rivolgersi entro i trenta giorni successivi alla ripetuta deliberazione consigliare del 19 Novembre 1891.

Attesochè una volta posto in sodo che il Dott. Massarini non soccorrono le particolari garanzie da lui pretese in base alle disposizioni dell' art. 16 della nuova legge sanitaria, e che di conseguenza — qualunque fosse la natura delle eccezioni che intendeva di far valere avverso la deliberazione Consigliare 19 Novembre 1891 — mal fece a rivolgersi al Prefetto anzichè alla Giunta Provinciale Amministrativa, non occorrerebbe di più per conchiudere che la dimostrata inattendibilità delle sue istanze di merito colpisce per rigorosa necessità logica, e come accessoria eziandio i nuovi motivi di forma stati da lui dedotti ultimamente a presidio di esse. Troppo ovvio parendo che non può essere in facoltà di una parte di far rivivere una istanza esaurita col semplice fatto di porre innanzi mezzi di difesa dapprima trascurati.

Ciò che dispenserebbe senza più il Collegio dall' occuparsi della pretesa violazione degli articoli 220, 221, 240 e 255 della legge Comunale e Provinciale e 54 del Relativo Regolamento stato per la prima volta denunziata dal Massarini nel suo ricorso a questa Sezione, nonchè degl'incombenti di querela di falso stati tardivamente proposti a giustificazione di essa.

Del resto i varî e decisivi documenti stati in contrario dal Comune di Ferentino, esibiti, specie il verbale originale, la copia spedita al sotto-Prefetto, l'altra copia affissa all'albo Pretorio forniscono una piena prova che la seduta consigliare in contesa, fu realmente privata, e che solo per errore materiale reso vieppiù spiegabile dalle maggiori produzioni concernenti gli svariati oggetti in quella medesima seduta trattati, venne diversamente scritto nella copia stata poi al Dott. Massarini notificata.

Potendo pertanto la contestazione per esaurienti ragioni di diritto, e per esuberanti considerazioni di fatto, essere decisa indipendentemente dalla copia della quale si è dedotta la falsità, non deve la Sezione astenersi dal pronunziare sulla controversia principale, siccome stabilisce l' art. 27 del Regolamento di Procedura Civile.

E così viene ad emergere pienamente provata la tesi posta da principio, che cioè l' assunto del Dott. Massarini non regge nè in linea di procedura, nè *in merito;* e come soccombente egli deve essere condannato nelle spese (art. 50 del Regolamento di Procedura).

PER QUESTI MOTIVI la Sezione IV rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Dott. Pio Massarini nelle spese, le quali saranno liquidate dal Consigliere estentore.

Impiegati - Art. 12 della legge 1 Maggio 1890 a quale si applica - Spese.

L' art. 12 della legge 1 Maggio 1890 non può applicarsi che a quegli impiegati i quali siano permanenti e non in esperimento. Non si fa luogo a condanna nelle spese a carico di quella parte che si è limitata a sostenere il provvedimento impugnato senza cagionar spese alla parte avversaria.

Consiglio di Stato (Dec. n. 362, 29 Dicembre 1892. — Pres. SPAVENTA - Rel. BIANCHI — Ric. **Deputazione Provinciale di Lecce c. Giunta Provinciale Amministrativa di Lecce.**

Attesochè la legge 1.° Maggio 1890 n. 6837 S. 3.ª, colla disposizione contenuta nell' articolo 12, investe la Giunta Provinciale Amministrativa di giurisdizione per decidere « sui ricorsi degli impiegati provinciali, » comunali, delle opere pie e degli enti morali soggetti alla tutela della » Giunta Provinciale Amministrativa, contro le deliberazioni delle ri- » spettive Amministrazioni, colle quali sieno stati destituiti, dispensati » dal servizio, o in qualsiasi altra forma licenziati ».

Che, prescindendo dalla interpetrazione più o meno estesa che sia da darsi alla parola « *impiegati* » che fu usata nella predetta disposizione, è certo non potersi intendere contemplati in essa che quelli soli il cui uffizio o servizio, retribuito da una provincia, da un comune, da una opera pia, o da altro ente morale soggetta alla tutela della Giunta Provinciale Amministrativa, non sia temporaneo o revocabile a piacimento dell' Amministrazione da cui dipende, ma permanente, in modo da non potere essere tolto se non per giusti motivi di servizio e di disciplina, poichè unicamente in quest' ultima ipotesi rendesi possibile una lesione di interesse legittimo, e si verifica perciò quel bisogno di garanzia a cui volle provvedere colla ricordata disposizione la legge del 1.° Maggio 1890.

Attesochè, nel caso formante oggetto della presente controversia, i ricorrenti erano stati nominati dalla Deputazione Provinciale di Lecce, nel giorno 3 Luglio 1890, a capo-Cantonieri per il servizio dei lavori pubblici della provincia, in esecuzione di uno speciale regolamento, secondo il cui primo articolo tale nomina doveva farsi a *titolo di esperimento e per un solo anno;*

Che dunque, compiutosi l' anno di esperimento nel giorno 3 Luglio 1891, quei quattro capo-Cantonieri erano da considerarsi come tenuti in servizio non stabilmente, e neppure ad anno, ma provvisoriamente, in guisa da potere essere congedati quando che fosse da quella medesima autorità che li aveva nominati;

Attesochè per le predette ragioni la Giunta Provinciale Amministrativa non potevasi reputare investita di giurisdizione, a senso della legge del 1.° Maggio 1890, per decidere sopra ricorsi proposti da quei quattro capo-Cantonieri contro la deliberazione della Deputazione Provinciale che aveva disposto il licenziamento; e dovendosi appunto per tale mancanza di giurisdizione annullare la decisione profferita dalla Giunta Provinciale Amministrativa nei giorni 30 Aprile e 10 Giugno 1892, non è il caso di occuparsi degli altri mezzi dedotti dalla Deputazione Provinciale ricorrente, nè delle diverse conclusioni da essa sussidiariamente formulate.

Attesochè per essersi limitati i quattro capo-Cantonieri interessati a sostenere la decisione pronunciata in loro favore dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Lecce, senza cagionare alla parte ricorrente maggiori spese, e per le altre circostanze speciali del caso, la Sezione riconosce equo ch' essi non sianno condannati alle spese, sebbene la Deputazione Provinciale ricorrente ne abbia fatta domanda.

Elezioni amministrative - Aggiunta del sopranome sulla scheda - Interpretazione dell' art. 74.

L' art. 74 non deve essere interpretato così rigidamente da credere porti nullità qualunque aggiunta di indicazioni non notata in esso articolo.

Consiglio di Stato (Dec. n. 360, 29 Dicembre 1892. — Pres. SPAVENTA - Rel. TIEPOLO. — Ric. **Giovanni Musante c. Giunta Provinciale Amministrativa di Genova.**

Attesochè riguardo alle altre elezioni per le frazioni di Coprile e di Barastrelli contestate per apparenti indicazioni vietate dalla legge, la Giunta Provinciale Amministrativa di Genova è partita dal concetto che non possano sempre ritenersi viziate di nullità le schede contenenti, oltre le indicazioni ammesse dall' art. 74 della Legge Comunale e Provinciale, qualche altra designazione specialmente quella dei sopranomi, quando queste aggiunte anzichè a far riconoscere il votante, valgano a meglio identificare la persona del candidato al quale dovrebbe essere attribuito il voto.

Attesochè questo concetto non ritenuto in via di massima, ma in certi casi accettato come eccezione, si giustifica con una razionale interpretazione dell' art. 74, conciliato coll' art. 81, imperocchè se da una parte sono vietate le indicazioni non ammesse dal terzo capoverso del primo dei detti articoli, fra le quali non figurano i sopranomi, dall' altra si devono avere come non scritti i nomi, che non portano sufficienti indicazioni delle persone alle quali è dato il voto, come il secondo dei detti articoli espressamente dichiara. Bene è vero pertanto che l' art. 74, specificando una serie di indicazioni come permesse, addita un confine che di regola non dovrebbe essere sorpassato. In via di eccezione però non è sempre da escludere una specie di tolleranza che l'elettore, davanti a peculiari circostanze che possono ingenerare la incertezza e lo equivoco nella elezione, locchè non potrebbe essere superato coll'esaurimento delle indicazioni legali, si giovi di quel mezzo più ordinario, che è già nella consuetudine locale per evitare confusioni nascenti da omonimie o da altro; contrassegnare cioè la persona anche con un vocabolo aggiunto il quale dall' uso costante abbia ricevuta una specie di consacrazione quasi a complemento del nome, colla quale aggiunzione detta anche sopranome, la individuazione personale specifica non corre più pericolo davanti ad un numero di persone che potrebbero essere involte in concorrenza nella stessa designazione. E questa tolleranza ha trovato già applicazione in ripetuti incontri dalla giurisprudenza della 4.ª Sezione.

Attesochè le circostanze sotto le quali si verificarono le elezioni di Propata giustificavano pienamente l' applicazione della eccezione piuttostochè della regola. Se difatti le contestazioni sorgevano intorno a schede che portavano i nomi di Musante, di Musio e di Poggio la Giunta Provinciale Amministrativa aveva giusto motivo di preoccuparsi del fatto che nelle liste elettorali del Comune di Propata vi sono parecchi inscritti portanti i nomi di Poggio Antonio, di Musio Giovanni, di Musante Giuseppe, che alcuni di costoro hanno anche uguale la paternità, per cui l' aggiunta dei sopranomi pegli individui stessi nelle schede elettorali, diventava più che opportuno necessario; sopranomi coi quali è constatata vengono effettivamente designati dai loro compaesani. Nè va passato sotto silenzio che se per gl' individui testè indicati si avrebbe corrispondenza, con altri non solo nel cognome, ma anche nel nome di

battesimo e talvolta anche nella paternità, locchè costituirebbe una perfetta omonimia, tutta intera la situazione delle liste elettorali di quel Comune è tale da poter dare alimento ad incertezza e dubbio ogni qualvolta si affacci un qualche Musante, un qualche Musio, un qualche Poggio, comunque non sia uguale sempre il nome di battesimo e la paternità.

Difatti col cognome di Musante si hanno sulle liste ben settantaquattro individui, con quello di Musio ben quarantotto, con quello di Poggio trentasette.

Tanta molteplicità di persone sotto lo stesso cognome nello stesso luogo, non sempre può far superare la incertezza nella identificazione, anche quando si abbia poi una differenza nella denominazione battesimale che può essere non bene conosciuta, nè praticata nell'uso locale.

Elezioni amministrative - Ricorso alla G. P. A. - Procedura.

Anche ai ricorsi elettorali è applicabile la procedura stabilita dalla legge 1 Maggio 1890 sull' ordinamento della giustizia amministrativa. (1)

Consiglio di Stato (Dec. n. 359, 29 Dicembre 1892 — Pres. SPAVENTA - Rel. BIANCHI — Ric. **Pacifico Cavazzini** c. **Giunta Provinciale Amministrativa di Rovigo.**

Che il ricorso Baseggio ed altri — per quanto risulta dagli atti prodotti innanzi a questa Sezione — era stato notificato ad Antonio Casellati, ch'era uno dei quattro candidati proclamati eletti, ma non consta che fosse notificato al Sindaco di Adria, quale rappresentante il Consiglio Comunale da cui era emanato l'atto impugnato.

Che in mancanza di speciali disposizioni della legge Comunale e Provinciale circa il procedimento da seguirsi innanzi alla Giunta Provinciale Amministrativa per i ricorsi relativi alle operazioni elettorali, sono applicabili le norme generali stabilite nella legge 1.° Maggio 1890 sull'ordinamento della giustizia amministrativa relativamente ai ricorsi alla Giunta prov. amm. in sede contenziosa;

Che ai termini degli articoli 4 e 5 della legge ora ricordata, i ricorsi debbono essere notificati entre il termine di 30 giorni, *all' autorità che ha emesso il provvedimento*, e la prova della eseguita notificazione devesi depositare insieme al ricorso entro 10 giorni dalla notifica, *sotto pena di decadenza;*

Che tutto ciò non risultando adempito rispetto al ricorso Baseggio e consorti, non poteva la G. P. A. ritenere irricevibile il ricorso medesimo e sovra esso pronunciare — come fece — l'annullamento della deliberazione 28 Luglio 1892 del Consiglio Comunale di Adria, senza che questo avesse avuta legale notizia del ricorso, e potuto quindi presentarsi a difendere il proprio atto. Attesochè essendo ben fondato sul predetto mezzo il presente ricorso, non occorre occuparsi degli altri che furono dal ricorrente dedotti.

P. Q. M. — La Sezione, accogliendo il ricorso di cui si tratta, revoca la impugnata decisione 15 Agosto 1892 della Giunta prov. amm. di Rovigo.

---

(1) É già la seconda volta che la 4.ª sezione stabilisce questa massima assai grave in pratica e sulla quale occorre richiamare l'attenzione dei ricorrenti

Ricchezza mobile - Vendita con accollazione di prezzo - Imposta a carico del venditore.

Venduto un fondo con accollazione di prezzo senza l' intervento del creditore, non è perciò dovuta dal venditore la tassa di ricchezza mobile sugli interessi del capitale accollato.

Corte d' Appello di Milano, 5 Dicembre 1892. — Pres. ed Estensore Malacrida. — **Demanio** c. **Giani Giuseppe.**

Considerato *in diritto* che la risoluzione dell' attuale controversia dipende dal vedere, se, dato un atto di alienazione di stabili in cui il venditore faccia assegno al compratore di pagare il prezzo in tutto od in parte ai suoi creditori aventi ipoteca sugli stabili stessi onde tacitarli delle loro ragioni per capitale ed interessi e dato che questi creditori non abbiano dichiarato di accettare l' assegno e liberare il creditore del suo debito verso di loro, cose tutte che corrispondono appunto alle emergenze del caso concreto, debba il venditore medesimo andare soggetto al pagamento dell' imposta di ricchezza mobile come se percepisse un reddito dal capitale corrispondente all' assegno in parola.

Considerato che la *giurisprudenza costante* a cui ebbe ad alludere la Commissione centrale pei ricorsi riguardanti le imposte dirette nella sua deliberazione 27 Aprile 1890 di sopra menzionata, potrà essere, ed è a ritenersi che sia, quella di essa Commissione, ma non è per certo la giurisprudenza risultante dalle decisioni delle Commissioni inferiori e dei Magistrati giudiziarii, noto essendo che varie di tali Commissioni risposero negativamente al quesito suesposto; che nello stesso senso si pronunciarono in maggioranza le Corti d' Appello del Regno, compresa questa Corte, la quale ebbe più volte ad occuparsi della questione; e che la medesima suprema Corte di Roma regolatrice in materia, mentre colle sentenze 19 Marzo 1878 e 24 Agosto 1879 in causa Finanze contro Piazza, di cui la seconda pronunciata a Sezioni riunite, aveva ritenuto, nell' ipotesi in questione, l' esistenza di un reddito imponibile a carico del venditore, andò in diverso avviso nelle posteriori sentenze 13 Novembre 1879 in causa Finanze contro Chielin ed 11 Agosto 1891 in causa Finanze contro Airoldi-Pierlos-Billotti; e solo da ultimo colla recente sua decisione del 20 Luglio ultimo scorso in causa Finanze, come aveva fatto nelle prime sue sentenze surricordate.

Considerato che, chiamata oggi questa Corte a pronunciarsi ancora in argomento, prese in novello esame la questione, e si convinse che preponderanti siano le ragioni che stando a favore dell' assunto adottato dalla Corte Suprema di Roma nelle sue sentenze del 13 Novembre 1879 e dell' 11 Agosto 1891; in quanto allora opinò che nell' ipotesi della quale si tratta non sia dato escogitare l' esistenza di un reddito imponibile a carico del venditore.

Considerato infatti che per ammettere una tale esistenza bisogna necessariamente ritenere che il venditore il quale abbia fatto al compratore l' assegno di pagare il prezzo dello stabile, od una parte di esso, ai creditori ipotecariamente inscritti sullo stabile stesso, rimanga creditore di quel prezzo inverso il compratore, se i creditori delegatarii non hanno accettata la delegazione liberandolo dalla obbligazione verso di essi incombentegli, ed accettando il compratore come loro nuovo ed unico debitore.

Bisogna, si dice, necessariamente ritenere ciò, perchè altrimenti non si saprebbe comprendere come mai potriasi parlare di imposizione al compratore della imposta di ricchezza mobile portata dalla legge del 24 Agosto 1877 che colpisce i *redditi* mobiliari del cittadino, ed un *reddito*

nel senso volgare non solo, ma anche scientifico della parola, non si concepisce senza un cespite che lo produca, il quale nella ipotesi in disputa altro non potrebbe essere che il credito del prezzo.

Considerato che nella ipotesi stessa questo credito non sussiste in quantochè il prezzo nella parte relativa è stato soddisfatto dal compratore coll'assumere sopra di sè in via di *espromissione* il debito professato dal creditore verso i creditori ipotecarii; locchè costituisce un corrispettivo come un'altro, evidente essendo che il prezzo di un acquisto si può soddisfare, non solo coll'effettivo versamento in numerario, ma in diversi altri modi, tra cui quello dell'addossarsi che faccia il compratore di un onere qualsiasi già al venditore incombente o valutabile in denaro.

Expromittere et solvere, dicevano gli autori sotto l'impero del diritto comune, *inter se comparantur*. (Vicat-Vocabolarium juris utriusque alla voce expromittere).

Ed è ciò tanto vero che se il compratore non adempie la assuntasi obbligazione, se non paga cioè a suo tempo i debiti assegnatigli, non viene per questo a rivivere il creditore del prezzo nel venditore, al quale non potrebbe invece competere verso di lui che un' azione ben diversa, l'azione vale a dire per obbligarlo a mantenere l'assuntosi impegno, ed a risarcire i danni ad esso venditore derivati e derivabili per la sua mancanza (Art. 1218 Codice civile).

Considerato che una tale condizione giuridica dei rapporti intercorsi tra il venditore ed il compratore non cambia, perchè i creditori del primo non lo abbiano liberato dalla sua obbligazione verso di loro, accettando il compratore come loro unico debitore.

Ció importerà la conseguenza che tra quei creditori ed il venditore non possa ritenersi avvenuta la novazione di cui all'art. 1267 N. 2 del Codice Civile, ma non toglie che nell'*espromissione* convenutasi tra il compratore ed il venditore si abbia un contratto formale tale da non poter essere rivocato se non per mutuo consenso dei due contraenti nei sensi dell'Art. 1123 del Codice, ed avente le virtù d'estinguere ogni credito di prezzo nel venditore per la parte della espromissione contemplata.

E sia pure che la espromissione così concertata si risolva nella delegazione di cui parla l'art. 1271 del codice civile, il che vale quanto dire in mandato conferito dal compratore al venditore: esso sarebbe però sempre a considerarsi, dal canto del compratore, siccome un mandato *in rem suam* e quindi irrevocabile da parte del venditore, per la semplice ragione che il compratore intanto si trattiene il prezzo, e si assume di soddisfare esso direttamente coll'importo relativo i creditori ipotecariamente inscritti sullo stabile da lui acquistato, in quanto ha un evidente interesse di premunirsi contro le eventuali conseguenze di una azione ipotecaria che potrebbe essere a suo danno spiegata dai terzi creditori dove non venissero per avventura tacitati dal venditore.

Considerato che si disse a sostegno del contrario assunto delle finanze che sul prezzo della cosa fruttifera venduta decorrono di diritto a carico del compratore gli interessi fino al giorno del pagamento, ancorchè non fossero stati espressamente convenuti (Art. 1509 del Codice civile), e che quegli interessi lasciati nelle mani del compratore affinchè paghi i creditori inscritti costituiscono nel patrimonio del debitore un reddito tassabile, non essendo il medesimo men soggetto all'imposta per ciò che sia destinato a sostenere una passività.

È questo un argomento che a prima vista s'impone, ma che potrebbe essere decisivo nel caso soltanto in cui si fosse di fronte ad una *semplice indicazione fatta dal debitore di una persona che dovrebbe pa-*

gare in sua vece nei sensi dell'art. 1273 del codice civile, la quale fosse perciò revocabile *ad nutum* dal compratore.

Esso invece non lo è nel caso della vera e propria espromissione, avvenuta di conformità alla prima parte dell'art. 1271, sebbene sia stata la medesima concertata soltanto tra il compratore ed il debitore senza il concorso dei creditori delegatarii.

Nella prima ipotesi ben si può dire che il compratore conserva il credito del prezzo, ed altro non fa che disporre temporaneamente intorno al modo dell'erogazione del relativo importo sia sul capitale che per gli interessi. Nella seconda no, perchè il prezzo è pagato colla irrevocabile *espromissione* assuntosi dal compratore, e non è quindi più lecito parlare della spettanza al venditore di un credito qualsiasi pel titolo in discorso.

Ed infatti videro la difficoltà derivante da una simile condizione di cose i sostenitori della opinione favorevole alle finanze, e per eliminarla si ricorse, fra altro, al partito di considerare che gli interessi del prezzo delegato siano percepiti almeno *idealmente* dal delegante e per esso pagati dal delegato al creditore delegatorio.

Ma è chiaro che per tal modo si è escogitato una tassa sopra un preteso reddito *ideale*, mentre la legge colpisce i redditi certi o presunti dei cittadini, quelli cioè che effettivamente si percepiscono per l'esistenza di capitali, rendite od altri cespiti determinati, o che si ritiene debbano indubbiamente percepirsi per l'esercizio di una professione, industria od occupazione (art. 1, 2, 3, 8 della Legge del 1877), ed in ciò può trovarsi una riprova della fondatezza dell'opinione sempre seguita da questa Corte ed oggi riaffermata, o delle debolezze dell'opinione contraria.

Ed un'altra riprova si può ricavare dal riflesso delle conseguenze a cui condurrebbe l'assunto delle finanze, avvegnacchè per essere logici bisognerebbe ricavarne che se il primo compratore delegato rivende lo stabile assegnando al nuovo compratore il pagamento dei debiti ipotecarii, e così di seguito, ciascun compratore, diventato a sua volta venditore, dovrebbe pagare la tassa di ricchezza mobile sulla parte del prezzo corrispondente alla delegazione, locchè niun v'ha che non vegga quanto riescirebbe enorme.

È vero che coll'addurre inconvenienti non si decidano le questioni giuridiche; ma è vero anche che trattandosi di interpretare una legge, non è a prescegliersi la interpretazione che dà luogo agli inconvenienti medesimi, dovendosi preferibilmente supporre che il legislatore abbia inteso evitarli.

Considerato che si è anche detto a favore delle finanze che se la misura degli interessi dovuti ai creditori inscritti fosse maggiore o minore di quella degli interessi dovuti dal venditore, nessuno dubiterebbe che la differenza dovrebbe ricadere a vantaggio o a carico del venditore se non vi ha stipulazione in contrario.

E sta bene; ma questo suppone la sussistenza di un debito di interessi da parte del compratore inverso il venditore ed un tal debito, come si è veduto, non c'è alloraquando il compratore come altro dei corrispettivi del contratto, ed a pagamento del prezzo, si è assunto irrevocabilmente di pagare il capitale e gli accessori qualunque siano dovuti dal venditore ai creditori ipotecariamente inscritti sull'immobile venduto.

Considerato che applicando all'attuale fattispecie i principii suesposti, è mestieri dedurne che quando i Signori Giani dichiararono nell'istrumento 14 Aprile 1888 rogito Zerbi *di ritenersi saldati del prezzo della casa ivi contrattata e rilasciarono del prezzo medesimo finale qui-*

tanza ai compratori con promessa di nulla più pretendere per quel titolo interamente estinto, altro non fecero che esprimere un concetto corrispondente in tutto e per tutto a realtà, imperocchè effettivamente il prezzo in discorso era stato pagato dalli Togni e Verga, in parte col versamento di una somma di danaro, in parte colla compensazione del credito di Togni per lo prezzo di un suo fondo venduto ai Giani, ed in parte colla assunzione fattasi dai medesimi Togni e Verga del debito ipotecario professato dai venditori verso i consorti Mussi, coi relativi accessori decorsi e decorribili dal 29 Marzo di quell'anno in avanti.

Nessun credito di prezzo rimaneva ai fratelli Giani in dipendenza di quella vendita, e quindi nessun reddito che potesse essere colpito dalla imposta di ricchezza mobile.

Era dunque, a parere della Corte, meritevole di conferma la Sentenza del Tribunale che questo ritenne e giudicò; e tale doveasi considerare anche in quando condannò le finanze dello Stato a pagare ai fratelli Giani gli interessi moratorii dalla citazione in avanti sulla somma delle Lire 3996. 81 indebitamente da esse prima della citazione medesima percetta pel titolo in questione.

Trattasi della restituzione di un indebito che a termini dell' art. 1147 del Codice civile deve farsi *cum omni causa* dal giorno del pagamento se questo è stato ricevuto in mala fede; ed in caso contrario dal giorno della citazione, di conformità al principio generale sancito nell' art. 703 del codice anzidetto, ed alle massime portate dagli art. 1223 e 1231 del codice stesso.

La prima ipotesi è certamente ad escludersi, ma si verifica la seconda, e nessuna disposizione esiste che esoneri la finanze dagli effetti della mora di cui parlano gli articoli succitati.

Nè varrebbe il riportarsi in proposito al disposto dell' art. 112 del Regolamento 24 Agosto 1877 per l' applicazione della Legge sull' imposta di ricchezza mobile, il quale dichiara che — *qualora i ricorsi siano risoluti in senso favorevole ai contribuenti si fa luogo al rimborso della somma indebitamente pagata dopo che la Sentenza sia passata in giudicato* — mentre, a parte che la disposizione in parola è d' indole semplicemente regolamentare, essa certo non impedisce, come già questa Corte in altri incontri ebbe a dire, che le finanze possono allorachè sono citate, riconoscere senz' altro il loro torto e restituire l' indebito ricevuto.

Considerato che solo reputavasi che i primi Giudici non abbiano correttamente applicato l' art. 370 del Codice di procedura civile quando condannarono le finanze alla rifusione delle spese nella non indifferente cifra di L. 250, oltre quelle di Sentenza.

Quell' articolo permette di compensare le spese quando concorrono giusti motivi; e quindi tali giusti motivi non era difetto, se si ha riguardo alla grande disputabilità della questione originata dalle discordi decisioni in argomento pronunciate dall'Autorità giudiziaria, ed in ispecie anche dalla stessa Cassazione romana.

P. Q. M. — Conferma.

Giudice conciliatore - Residenza nel Comune (1).

Corte d' Appello di Milano, 6 Dicembre 1892. — Pres. MALACRIDA - Est. BIFFI — Ric. **Annoni Ing. Luigi.**

(1) Sebbene più che altro riguardi una questione di fatto ci par utile riportare questa decisione che riguarda l' applicazione della nuova legge sui conciliatori.

Atteso, che il Consiglio Comunale di Affori e Uniti non trovò di comprendere nella lista degli eleggibili all' ufficio di Conciliatore e Vice Conciliatore di detto Comune il ricorrente Ing. Luigi Annoni per il motivo che il medesimo non dimora costantemente nel Comune e manca quindi del requisito essenziale voluto dallo art. 8 della Legge suddetta sui conciliatori, il quale appunto dichiara eleggibili al menzionato ufficio tutti i cittadini appartenenti all' una o all' altra delle categorie ivi indicate, *purchè dimorino nel Comune.*

Atteso, che la Corte colla precorsa sua sentenza interlocutoria del giorno 14 p. p. Novembre mentre avvertiva che la reclamata deliberazione del Consiglio Comunale di Affori si presentava conforme alla legge in quanto era a ritenersi che l' espressione da esso adoperata « *non dimora soltanto* » non potesse altrimenti spiegarsi se non nel senso che l' Annoni non dimorasse *abitualmente* nel Comune non essendo a dubitarsi che la legge sui conciliatori, parlando di dimora abbia inteso riferirsi, non ad una dimora accidentale o temporanea, ma alla dimora abituale, ossia alla residenza, la quale, giusta la definizione datane dall'art. 17 Codice civile, è appunto nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale, mentre, dicesi, tutto ciò avvertiva soggiungendo che l' Ing. Annoni non era riescito a dimostrare il contrario di quanto il Consiglio comunale aveva affermato, dichiarava però al tempo stesso che lasciava libero al ricorrente di riproporre il suo ricorso con quelle maggiori dilucidazioni che avesse trovate del caso per meglio istruire la pratica.

Atteso, che in relazione a ciò l' Ing. Annoni con altro ricorso del 17 corrente ha di nuovo eccitata la Corte a riprendere in considerazione il suo reclamo, allegando al ricorso un certificato del Sindaco di Milano dove si legge che « il Sig. Ing. Luigi Annoni, abitante in Milano Via » Carlo Farini N. 2 non ha mai fatto pratica alcuna per qui trasferire » regolarmente il suo domicilio e la sua residenza, che credesi conservi » tuttora in Affori, suo Comune di nascita » e producendo poi all' udienza di spedizione della causa un altro certificato, questa volta del Sindaco di Affori, dichiarante *che il ricorrente ha domicilio in Affari e risiede per parte dell' anno in Milano.*

Ma tali documenti per la forma generica e alquanto vaga in cui sono concepiti non valgano a recisamente contraddire l' affermazione del Consiglio Comunale circa la non abituale dimora del Luigi Annoni in Affori.

Atteso per altro che lo stesso Ing. Annoni dopo l'udienza ha fatto tenere alla Corte un terzo documento e precisamente un atto di notorietà ricevuto dal Pretore del Mandamento 9.° di Milano nel giorno 30 spirante, dove quattro testimoni attestano con giuramento *che l' Ingegnere Annoni Luigi da essi personalmente conosciuto ha domicilio, residenza ed abituale dimora in Affori nella propria casa di abitazione la quale è di sua proprietà esclusiva.*

Atteso, che di fronte a tale giurata attestazione, che precisa il significato dei documenti presentati, non potrebbe più la Corte mettere in forse che davvero l' Ing. Luigi Annoni, pur trattenendosi per qualche tempo in Milano, in via abituale per altro dimora in Affori. E ciò essendo non sarebbe giusto che gli si avesse a denegare il diritto di essere compreso, come egli domanda, nella lista degli eleggibili all' ufficio di Conciliatore e Vice Conciliatore del Comune cui appartiene.

Per tutto ciò, pronunciamo definitivamente tal proposto ricorso, in riforma della deliberazione 29 Settembre 1892 del Consiglio Comunale di Affori e Uniti, dichiara competere all' Ing. Luigi Annoni fu Angelo di anni 46, nato, domiciliato e residente in Affori, il diritto di essere com-

preso nella lista degli eleggibili all' ufficio di Conciliatore e Vice Conciliatore per detto Comune, e doversi perciò eseguire l' iscrizione del suo nome nella lista medesima.

Elezioni amministrative - Concessionario della pesa pubblica - Ineleggibilità - P. M. - Azione.

Corte d' Appello di Milano, 23 Gennaio 1893. — Pres. ed Estensore MALACRIDA. — Ric. **Pubblico Ministero** c. **Rancati Luigi e Pedrazzini Pietro.**

Considerato *in diritto* che sulla ricevibilità del ricorso del quale è questione non potrebbesi elevare alcun dubbio essendo ormai *jus receptum* che in base all' art. 139 del R. Decreto 6 Dicembre 1865 sull' ordinamento Giudiziario spetti al Pubblico Ministero azione diretta, per provocare dalla Corte i provvedimenti in materia di eleggibilità di cui nel penultimo capoverso dell' art. 90 della Legge Comunale e Provinciale, onde si ottenga che in un argomento di tanto pubblico interesse non abbia questa legge ad essere impunemente violata.

E neppure sarebbe lecito dubitare del buon fondamento del ricorso medesimo essendo, per quanto si espose nella premessa relazione di fatto, indiscutibilmente comprovato che il Signor Luigi Rancati allorchè fu nominato Consigliere Comunale di Ospedaletto disimpegnava, per contratto da lui conchiuso con quel Municipio, il servizio della Pesa Pubblica locale, esigendo i relativi diritti, e facendoli proprii verso corresponsivo al Comune di un canone annuo, onde riesce a lui letteralmente applicabile l' ultima parte dell' art. 29 della Legge com. e prov. oggi vigente.

Nè importa che non fosse allora il Rancati vincolato ad un tale servizio mediante una scrittura, mentre ciò non toglie che il contratto relativo esistesse, ed avesse la portata di cui nella disposizione succitata.

Del resto il contratto scritto oggi esiste, ed il Rancati avrebbe per esso, senza possibilità di contestazione, perduto la attribuitagli qualità di Consigliere, dove pure ne fosse stato prima legittimamente investito, chiara essendo e tassativa in proposito la prescrizione dell' art. 234 della legge suaccennata.

Visti gli articoli 86, 87 e 91 di questa legge unitamente al precedente art. 54 e ritenuto che per l' indole della causa non era il caso di versare sulle spese.

Medici condotti - Rinnovazione tacita di contratto - Durata.

È costante giurisprudenza che le rinnovazioni tacite sono annuali.

Consiglio di Stato (Dec. 29 Dicembre 1892, n. 364. — Pres. SPAVENTA - Rel. GIORGI. — Ric **Santoliquido dottor Gaetano** c. **Il Decreto del Ministero dell' Interno**).

Che invero posto in fatto, che il dottor Santoliquido compieva il triennio contrattuale nel 31 Dicembre 1890, è manifesto che la tacita riconferma avvenuta col primo dell' anno successivo non poteva essere

regolata dall' art. 16 della legge sanitaria che è applicabile unicamente a quei medici i quali indipendentemente da patti contrattuali diversi, compiano al 31 Dicembre 1891 il triennio di prova computabile soltanto dal 1° Gennaio 1889, epoca in cui entrò in vigore quella legge. La riconferma tacita invocata dal Santoliquido era contrattuale e non poteva durare più di un anno, secondo le massime oramai fissate costantemente dalla giurisprudenza, rispetto alla rinnovazione tacita delle condotte mediche. Laonde il Comune poteva per fine di contratto licenziare il medico condotto al termine della riconferma: e poichè questo è il senso che l' impugnato provvedimento attribuisce alla deliberazione comunale del licenziamento, cadono le censure dei due primi motivi fondate sulla violazione degli articoli 10 e 16 della legge sanitaria, e 1592 e 1609 del Codice civile.

Strade provinciali - Ponti - Spesa obbligatoria.

La spesa per i ponti è sempre obbligatoria anche se si tratti non di manutenzione ma di rinnovazione di essi.

Consiglio di Stato (Dec. 29 Dicembre 1892 n. 365. — Pres. SPAVENTA - Rel. GIORGI. — Ric. **Forti Avv. Prospero c. Deliberazione del Consiglio Provinciale di Mantova**).

Attesochè nella seduta ordinaria del dì 8 Agosto 1892 il Consiglio Provinciale di Mantova deliberò di approvare l' impianto di un ponte in chiatte sul Po a S. Benedetto acquistando per L. 60.000 da pagarsi in quattro rate annuali il ponte in Chiatte sul Po a Cremona, coi suoi accessori, in sostituzione del ponte volante, che già esisteva in detta località, e che sarebbesi venduto per erogarne il ricavato in diminuzione della spesa di acquisto da ripartirsi in quattro esercizi.

Che tale deliberazione veniva presa dopo aver ritenuta la necessità e il dovere di facilitare e migliorare, compatibilmente con le condizioni finanziarie della Provincia, le comunicazioni sulla via che da Mantova per S. Benedetto mette capo alla Provincia finitima di Modena, e il partito veniva discusso presenti 24 su 40 consiglieri assegnati alla Provincia di Mantova, approvato con 17 voti favorevoli, essendosi astenuto dal partecipare alla votazione gli altri consiglieri, attesa la pendenza di alcuni reclami elettorali.

Attesochè contro questa deliberazione ha proposto ricorso il Cav. Prospero Forti Consigliere Provinciale pel Mandamento di Volta Mantovana, nella sua qualità di membro della minoranza: cioè di uno fra quei consiglieri che si astennero dal partecipare alla deliberazione, ed ha fondato il suo ricorso nella violazione degli articoli 208 e 203 della legge Comunale e Provinciale ritenendo che la spesa approvata dal Consiglio aveva i caratteri di spesa facoltativa e non già di obbligatoria, perchè si sostanziava nella costruzione *ex novo* di un ponte: non nella sistemazione o manutenzione di un ponte già esistente, per modo che la deliberazione doveva esser presa dalla maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati alla provincia, ha chiesto quindi l' annullamento della impugnata deliberazione, sebbene già vistata dal Prefetto di Mantova.

Che la Deputazione Provinciale nello interesse della Provincia si è opposta all' accoglimento del ricorso, e ha chiesto che sia dichiarato irricevibile o almeno respinto.

Attesochè senza soffermarsi alla questione pregiudiziale di irricevibilità, della quale mancherebbe giustificazione, e qualunque fondamento,

basta leggere gli articoli 29, 30 e seg. della legge sui lavori pubblici, 201 n. 8 e 203 n. 2 della legge Comunale e Provinciale perchè dal combinato disposto di questi articoli resulti chiaro il concetto che il legislatore ha posto a carico degli enti a cui spetta, la costruzione, la sistemazione e la manutenzione della strada, anche quella dei ponti, che servono per passare i corsi d'acqua, che le attraversano. Ora poichè non è controverso che la strada da Mantova per S. Benedetto appartiene alla Provincia di Mantova, non è dubbio che tutte le opere necessarie per il passaggio del Po, costituiscono una spesa obbligatoria e non facoltativa per la provincia.

Ciò posto il carattere della spesa non può cambiare per le modalità con cui la Provincia voglia adempiere al suo obbligo di mantenere il passaggio sul fiume. Qualunque sia il modo con cui creda conveniente di provvedervi, resta sempre vero, che la spesa non muta natura e non può mai convertirsi da obbligatoria in facoltativa.

Che perciò il ricorso basato su quest'unico motivo deve essere rigettato.

Ricorso - Notificazione ad alcuno soltanto degl' interessati - Integrazione del giudizio.

Omessa la notificazione del ricorso ad alcuno degli interessati ciò non porta nullità, ma l' obbligo di integrare il giudizio colla chiamata degli omessi.

Consiglio di Stato (Dec. n. 354, 30 Dicembre 1892 — Pres. Spaventa - Rel. Nardi-Dei — Ric. **Società degli Omnibus Napoletana** c. **La Giunta Provinciale Amministrativa di Napoli**).

Attesochè su tutte queste eccezioni, pregiudizialissimo sia l'esame della terza riflettente la regolare costituzione del giudizio imperocchè a prescindere che la nullità di un atto assorbe ogni altro difetto, certo è che ove non esistesse la supposta nullità, ma in quella vece apparisse il bisogno della integrazione del giudizio, nessun'altra questione nè pregiudiziale, nè di merito, potrebbe essere discussa e decisa se non nel legittimo contradittorio, di tutte le parti direttamente interessate.

Attesochè il Comune resistente sostenga non solo la necessità in rito che cotesto terzo interessato dovesse essere chiamato in causa, ma eziandio che la omessa notificazione al medesimo produca la nullità del ricorso.

Attesochè se può ammettersi che il nuovo concessionario della impresa Omnibus, sia direttamente interessato ad opporsi all'annullamento della decisione impugnata, non può però giuridicamente sostenersi, come assume la difesa del Comune di Napoli, che la omissione della notificazione del ricorso a cotesto interessato produca anche nella fattispecie, la nullità del ricorso, essendo ormai ferma giurisprudenza di questa IV Sezione, che quando sono più le persone interessate ad opporsi alla domanda di revoca o di annullamento di un provvedimento amministrativo impugnato, allora la notificazione anche ad una sola di queste, basta a salvare dalla nullità il ricorso, e fa subentrare l'obbligo della integrazione del giudizio mediante la chiamata delle altre.

Attesochè questa giurisprudenza non sia una novità, ma conforme ad uno dei più razionali e fondamentali canoni del rito, insegnato dalla scienza, e consacrato dal legislatore in casi analoghi. (Art. 469 Codice di Procedura Civile).

Esattore delle imposte dirette - Scelta - Misura dell' aggio - Facoltà del Consiglio - Ricorso - Irregolarità irrilevanti.

Nella nomina dell' esattore su terna il Consiglio Comunale è investito di facoltà discrezionale e può eleggere anche chi chiede maggior aggio. Sono irregolarità irrilevanti che nel solo originale depositato esista la firma autografa dell' avvocato e che si dica di ricorrere contro la deliberazione del Consiglio Comunale quando si mostra di ricorrere contro il decreto prefettizio.

Consiglio di Stato (Dec. n. 31, 19 Gennaio 1893 — Pres. SPAVENTA - Rel. PERLA — Ric. **Cambiano Placido** c. **Decreto prefettizio.**

Attesochè l' eccezione pregiudiziale desunta dal mancare sulla copia del ricorso la firma di un' avvocato ammesso a patrocinare in Corte di Cassazione si rivela priva di ogni buon fondamento appena si osservi che un tale adempimento non manca punto sul ricorso originale depositato nella segreteria di questa Sezione essendovi apposta oltre alla sottoscrizione del ricorrente anche la firma dell' avv. Angelo Livio Ferreri inscritto presso la Corte di Cassazione di Roma; se infatti l' art. 29 della legge 2 Giugno 1880 sul Consiglio di Stato non richiede la garanzia di una tale firma che semplicemente sul ricorso da presentarsi a questa sede, mentre deve escludersi che occorra l' apposizione *manu propria* della firma stessa anche sulle copie da notificare, il non essersi nel caso in esame riferita e attestata nelle copie l' esistenza di una siffatta firma apposta sul ricorso originale non può importare altro che una irregolarità, la quale nulla toglie alla giuridica essenza e all' integrità del ricorso non che alla sostanziale conformità fra quello e le copie notificate, tanto più che nel tenore di questa la espressa elezione di domicilio da parte del ricorrente presso il suddetto avvocato, importava appunto la indicazione di tale suo rappresentante nella controversia; e d' altronde è evidente che la parte notificata aveva il modo di verificare in Segreteria sul ricorso originale ivi depositato l' adempimento della richiesta firma.

Attesochè tanto meno possono fare ostacolo alla ricevibilità del ricorso le altre due eccezioni. Se infatti il ricorso fu prodotto contro la deliberazione del Consiglio Comunale di Cavallermaggiore che procedette alla nomina dell' esattore e non direttamente ed espressamente contro il provvedimento prefettizio che approvò una tale nomina, non è men vero che il ricorrente facendo menzione del reclamo da lui già rivolto al Prefetto contro quella deliberazione denunciando come illegittimo l' operato del Prefetto stesso, e producendo a corredo del suo ricorso insieme all' impugnata deliberazione consiliare anche il relativo decreto prefettizio d' approvazione, abbia inteso d' investire necessariamente col suo ricorso l' integrale provvedimento di nomina dell' esattore, risultante dal concorso tanto della detta deliberazione consiliare quanto dell' impartita approvazione. E d' altra parte non può ritenersi che il ricorso presenti incertezza sull' obbietto della domanda, poichè se questa non è rigorosamente formulata, non dimeno dal tenore de' motivi articolati e dalle espresse deduzioni di nullità del provvedimento di cui si tratta risulta in modo evidente che il fine del ricorso non è che l' annullamento dell' atto impugnato.

Attesochè in quanto al merito del ricorso, l' art. 3 della legge 20 Aprile 1871 n. 192 sulla riscossione delle imposte dirette, modificata dalla legge del 14 Aprile 1892 n. 189 nello stabilire per la nomina degli esattori comunali o consorziali, oltre al metodo del concorso ad asta pubblica, anche quello della nomina sopra terna per la scelta fra i concorrenti, pel secondo caso non fa che rimettersi al criterio discrezionale dei Con-

sigli Comunali o delle rappresentanze consorziali senza punto stabilire una ragione di preferenza in chi offra l'aggio minore e limitandosi invece a prescrivere la misura massima di aggio, in base a cui l'esattoria si possa concedere. E difatti se il motivo che può consigliare la nomina con tale metodo anzichè con quello dell'asta pubblica è nella convenienza di prescegliere all'ufficio di esattore persone di piena fiducia delle rappresentanze comunali e consorziali è facile intendere che non il semplice rapporto dell'aggio, ma anche la qualità e le attitudini personali dei concorrenti possono e debbono essere obbietto di apprezzamento per la scelta, potendo una differenza in più nella misura dell'aggio anzichè convertirsi in danno essere largamente compensata dalle maggiori garanzie di un esatto servizio. Nè una siffatta libertà di giudizio sui concorrenti entro il limite massimo dell'aggio trova alcuna limitazione negli art. 4 e 9 del Regolamento 2 Giugno 1892 n. 253, malamente invocati dal ricorrente. Anzi il citato art. 9 n. 2.° esigendo la previa determinazione dell'aggio in base al quale si « deve *conferire* » l'esattoria su terna, chiaramente conferma con ciò che la condizione per la nomina su terna è soltanto di non eccedere quella prestabilita misura, mentre pel motivo dell'asta pubblica con la ben diversa espressione di aggio in base al quale l'asta deve « aprirsi » indica che in questo caso la preferenza sarà determinata dai risultati della gara, cioè dell'offerta di aggio più basso. Le offerte migliori di cui parla l'ultimo comma del citato art. 9 pel testo chiarissimo di tale articolo sono motivo per escludere la conferma dell'esattore in carica e per determinare l'appalto dell'esattoria su nuovo concorso, ma non sono affatto prese in considerazione come ragione di preferenza nella scelta da fare col metodo della terna;

Attesochè, non meno infondato è il motivo desunto dall'avere la Giunta Municipale espresso nella sua relazione giudizio egualmente favorevole tanto pel Pino, prescelto poi nella nomina, quanto pel ricorrente Cambiano, che chiedeva un'aggio minore. Se infatti la Giunta ritenne che entrambi quei concorrenti fossero persone oneste e degne di fiducia, astenendosi dal designare quale di essi per le attitudini e per altre garanzie personali meritasse la preferenza, non perciò significa che il Consiglio cui spettava ogni giudizio al riguardo dovesse parimenti rimanere esitante nel confronto fra le condizioni dell'uno e dell'altro concorrente e attenersi come criterio di scelta alla semplice misura dell'aggio, ma se nella libertà de' suoi apprezzamenti credette di nominare il Pino, è chiaro che con ciò appunto mostrò di trovare in questo concorrente ragioni di preferenza di fronte al Cambiano;

Attesochè finalmente non merita alcuna censura l'impugnata deliberazione consiliare per la dedotta mancanza di espressa motivazione, essendo evidente che la piena libertà della nomina, l'indole delle considerazioni personali e delle ragioni di fiducia in base alle quali si procedè alla scelta e lo stesso metodo di votazione a schede segrete escludono ogni motivazione sulle ragioni che determinarono la preferenza. Nè la legge impone al Prefetto di enunciare nel suo decreto i motivi attinenti alle rispettive, condizioni personali dei concorrenti che lo inducono ad impartire la sua approvazione. E tanto meno una tale mancanza di motivazione nel decreto del Prefetto ora in esame può importare che il Prefetto non abbia di fatto tenute presenti le rispettive condizioni dei concorrenti, essendo prodotto in atti dalla Regia Avvocatura il controricorso che il Pino rivolse al Prefetto stesso per mostrare le ragioni di preferenza che concorrevano a suo favore corredato da un'attestato dell'Intendente di Finanza, dal quale risulta che per 18 anni il Pino aveva già tenuto l'ufficio di esattore in varie esattorie e ne' rapporti con

l'Intendenza e coi dipendenti uffici finanziari avea sempre dimostrato zelo, diligenza e scrupolosa esattezza nell'adempimento delle sue attribuzioni. Resta da ultimo la pretesa mancanza di ogni motivazione nella reiezione del ricorso prodotta dal Cambiano al Prefetto contro la deliberazione consiliare; ma a prescindere che tale ricorso per la natura del provvedimento contro cui era interposto e dei relativi poteri il Prefetto non poteva essere considerato che come semplice denunzia, non dimeno sta in fatto che su tale gravame fu anche sentita la Giunta Provinciale Amministrativa e questa con deliberazione del 15 Agosto 1892, esibita dalla Regia Avvocatura Erariale emise in proposito il suo parere contrario al Cambiano in base all'espressa motivazione che nella specie era di poca entità la differenza fra gli aggi proposti e che d'altra parte l'ammontare dell'aggio non è l'unico criterio da tenersi in conto nel conferimento dell'esattoria; e in seguito a ciò il Prefetto dopo avere con decreto del 16 detto mese approvata la nomina del Pino, con nota del successivo giorno 18, invitava il Sindaco di Cavallermaggiore a partecipare al Cambiano d'aver respinto il suo ricorso ripetendo espressamente gli stessi motivi già ritenuti dalla Giunta provinciale Amministrativa nel suo parere;

Attesochè per le premesse considerazioni devesi rigettare il ricorso, e in quanto alle spese di cui il resistente Sig. Pino ha fatta domanda per le speciali circostanze della causa la Sezione ritiene doversi compensare.

PER QUESTI MOTIVI — La Sezione rigetta il ricorso del quale si tratta.

Impiegati del Ministero delle finanze - Decreti varii per le promozioni - Effetti - Retroattività - Esame di idoneità - Anzianità.

Consiglio di Stato (Dec. n. 41, 26 Gennaio 1893 — Pres. SPAVENTA - Rel. GIORGI — Ric. **Davoli** c. **Decreto Reale**).

Attesochè per effetto del R. Decreto 3 Dicembre 1885 che modificava quello precedente del dì 8 Aprile 1880, e del Ministerial Decreto 23 Dicembre 1885 le promozioni al grado di Segretario amministrativo nel Ministero delle Finanze e in quello del Tesoro, venivano conferite per metà al merito prevalente attestato da un esame di concorso aperto facoltativamente ai Vice-Segretari di ogni classe senza riguardo all'anzianità del servizio; e per l'altra metà dei posti disponibili, la promozione era riservata all'anzianità di servizio congiunta con la prova d'idoneità; a cui venivano dall'Amministrazione chiamati soltanto i Vice-Segretari di prima classe per ordine di anzianità e in proporzione delle vacanze, quando non ne fossero indegni.

Che parimente per effetto di queste disposizioni, quei Vice-Segretari, i quali si presentavano all'esame di concorso e non riuscivano vincitori, conseguivano per altro la idoneità per la promozione qualora avessero riportato almeno 6 punti di approvazione.

Che in tale condizione si trovarono precisamente e sono rimasti tuttora i ricorrenti i quali si presentarono all'esame di concorso bandito per quindici posti nel 12 Luglio 1890, non vinsero alcun posto, ma riportarono l'attestato d'idoneità pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 Dicembre 1890, per modo, che avrebbero essi risentito un pregiudizio al loro interesse, se avessero dovuto sottostare all'applicazione delle nuove norme, che l'Amministrazione ha posteriormente fissate per le promo-

zioni al grado di Segretario. Di fatti coi R. Decreti del 6 Agosto 1890 e 30 Agosto 1891 due innovazioni si fecero, che sarebbero tornate in danno dei ricorrenti, qualora fossero state applicate anche a loro; una cioè la riduzione ad un solo quarto dei posti a cui avrebbero potuto aspirare senza ritentare la sorte di un concorso, e l'altra la privazione di ogni valore al titolo acquisito, cioè a dire alla riconosciuta idoneità; essendosi con quei provvedimenti abolito l'esame d'idoneità e sostituito da certificato di operosità e diligenza. E poichè l'amministrazione non aveva colle nuove dispozioni mantenute salve a favore dei ricorrenti, quelle legittime aspettative che a norma delle antiche erano loro garantite da risultati dell'esame già dato, mentre la avea transitoriamente conservate ai vincitori del concorso e agli anziani approvate in seguito a esame semplice d'idoneità, questa Sezione sul reclamo degl'interessati con la precedente decisione del dì 8 Aprile 1892 (pubblicato li 20 Aprile 1892) censurò la disposizione transitoria contenuta nell'art. 7 del R. Decreto 30 Agosto 1891, in quanto aveva omesso di provvedere all'interesse dei ricorrenti e deliberò che fossero fatte salve ai medesimi le aspettative presistenti, in modo che essi rimanessero nella medesima condizione, in cui si sarebbero trovati, se nessuna mutazione fosse intervenuta nelle norme delle promozioni al posto di Segretario.

Attesochè l'amministrazione volendo ottemperare al pronunciato della Sezione sostituì alla disposizione transitoria censurata una nuova disposizione, per cui vengono i ricorrenti sottratti all'applicazione delle norme di promozione. Ma essendosi il Ministero preoccupato della sorte di parecchi Vice-Segretari di prima classe più anziani dei ricorrenti, che non avevano ancora subìto l'esame d'idoneità e la condizione dei quali in confronto coi ricorrenti non aveva offerto tema di discussione nel precedente ricorso stimò giusto e conseguente logicamente dal principio di irretroattività affermato nella decisione stessa, di ristabilire anche costoro nella condizione primitiva. E quindi avuto il parere favorevole dal Consiglio di Stato, Sezione di Finanze, promosse il R. Decreto 19 Luglio 1892, per cui la disposizione transitoria venne estesa non solo a beneficio dei ricorrenti, ma anche dei Vice-Segretari amministrativi più anziani di loro; disponendo che sarebbero chiamati transitoriamente all'esame di idoneità per la promozione di grado ai termini del R. Decreto 3 Dicembre 1885, onde poi esser promossi secondo l'anzianità, qualora lo sostenessero favorevolmente.

Che i ricorrenti reputandosi lesi da questo provvedimento, ne impugnano la legittimità innanzi a questa Sezione. Sostengono, che la nuova disposizione transitoria toglie ogni effetto alla decisione precedente; secondo la quale sarebbe stato sancito, a loro credere, che i Vice-Segretari di 1ª classe non ancora riconosciuti idonei, perchè non esperimentati nell'esame sarebbero esclusi irreparabilmente dal beneficio di sottoporsi alla prova di idoneità, ormai abolita, e soggiacerebbero in tutto alle nuove norme, dovendo, sebbene più anziani, attendere la promozione di essi ricorrenti prima di avere un titolo ad aspirare al posto di Segretario.

Che il Ministero per mezzo dell'Avvocatura Generale Erariale si oppone a questa domanda e afferma, che ai termini della decisione precedente, i ricorrenti non possano pretendere altro se non che di essere rimessi nella condizione in cui si trovavano prima dei provvedimenti innovatori. Conclude domandando la reiezione del ricorso e la condanna dei ricorrenti alle spese.

DIRITTO — Attesochè ciò posto, l'unico tema della controversia consiste nel risolvere, se per effetto delle antiche disposizioni Regie e Ministeriali del 1885, i concorrenti che non avevano vinto alcun posto nell'esa-

me di concorso, ma soltanto conseguita l'idoneità, acquistavano per effetto della stessa un titolo di preferenza sui Vice-Segretari più anziani di loro, che non per anche erano riconosciuti idonei. Ben dicono infatti i ricorrenti che con la decisione antecedente la Sezione affermò il principio della irretroattività dei Reali Decreti del 1890 e 1891 rispetto alle posizioni già determinate dai decreti anteriori ed acquisite dal fatto compiuto; ma la conseguenza che da questo principio si trae logicamente è questa soltanto che i ricorrenti debbono essere reintegrati nella posizione primitiva non già, costituiti in una condizione migliore. E però consentaneamente colla precedente decisione si deve soltanto decidere, se per il Regio Decreto del 8 Dicembre 1885 e per le disposizioni decretate dal Ministero per attuarlo la idoneità dei Vice-Segretari meno anziani riconosciuta in seguito ad un esame a cui eransi volontariamente presentati per vincere un concorso, diventava per se sola un titolo sufficiente per vincere la maggiore anzianità di coloro che non avevano ancora conseguita la idoneità, sia per non avere voluto presentarsi all'esame facoltativo di concorso, sia per non essersi presentati tuttochè chiamati, o per non essere stati chiamati ancora ad alcun esame di idoneità bandito secondo l'ordine dell'anzianità del servizio.

Che per l'art. 5 del citato Regio Decreto 8 Dicembre 1885 i criteri di promozione al posto di Segretario erano due soli: o il merito, o la idoneità congiunta con l'anzianità e se quel decreto oggi fosse in pieno vigore, l'amministrazione dopo aver collocato in una metà dei posti disponibili i vincitori del concorso, nell'altra metà gli anziani già riconosciuti idonei, dovrebbe bandire nuovi esami seguendo quei medesimi criteri. Ma così facendo dovrebbe astenersi dal chiamare ad un nuovo esperimento di idoneità quei Vice-Segretari che essendosi presentati al concorso, e non avendo vinto alcuno dei posti disponibili, ne erano usciti coll'attestato d'idoneità.

A tale intento e non ad altro era dettato l'articolo 9 del citato decreto, il quale stabiliva che i Vice-Segretari di 1ª classe i quali avessero riportato nell'esame di concorso non meno di sei punti medii, sarebbero ritenuti idonei agli effetti dell'art. 8.

Che tale e non altra è dunque la portata giuridica della idoneità riconosciuta a pro di coloro, i quali si presentarono al concorso senza riportare la palma, ed il ravvisarvi un titolo di preferenza sui più anziani non ancora esperimentati nell'esame di idoneità, contradirebbe all'art. 8 a cui il 9° si riferisce, e al 5° che stabilisce le basi fondamentali dell'ordine di promozione. All'articolo 8, come quello, che dove parla di idoneità, si riferisce eclusivamente alla idoneità accompagnata dall'ordine di precedenza stabilita dall'anzianità. Dall'art. 5 che dando la preferenza o al merito superiore attestato dalla vittoria nel concorso, o altrimenti all'anzianità accompagnata dalla idoneità, esclude la idoneità scompagnata da siffatto requisito.

E riuscirebbe davvero incomprensibile e contradditorio, che i ricorrenti non anziani nè vincitori di alcun concorso, traessero dalla semplice ricognizione di idoneità, un titolo di preferenza, il quale gli porrebbe di fronte ai più anziani che non vennero ancora esperimentati in esame, in una condizione identica ai vincitori del concorso.

Attesochè richiamati questi principii, la controversia è facilmente risoluta nel confronto fra i ricorrenti e gli undici Vice-Segretari di 1ª classe, che dalla lista di anzianità prodotta dal Ministero in data 1° Dicembre 1892, appariscono più anziani nel servizio di tutti o di taluni dei ricorrenti: imperocchè non avendo i primi potuto presentarsi ad alcun esame di idoneità, a cui non vennero mai chiamati per non essersi ancora esaurita la lista di quelli già riconosciuti idonei, e non avendo avuto

obbligo alcuno di presentarsi al concorso facoltativo, non possono, secondo giustizia aver perduto i diritti che ripetevano dal decreto reale del 1885, verso quelli che non li vincevano nè per anzianità, nè per aver ottenuto alcun posto dal concorso.

Che per risolvere se lo stesso possa dirsi a riguardo dei cinque Vice-Segretari, i quali si trovano in capo della lista ministeriale, e non si presentarono tuttochè chiamati all'ultimo esame d'idoneità bandito in precedenza, bisogna por mente all'art. 5 ultimo capoverso del Decreto Ministeriale 23 Dicembre 1885 « dove è sancito » ivi « i chiamati che » non si presentassero all'esame, o che, presentatisi non risultassero » idonei, dovranno attendere il collocamento degli approvati per potersi » presentare ad altro esame ». Se questa disposizione potesse riferirsi anche agli approvati in un esame di concorso, certamente i ricorrenti che si trovano in questa condizione avrebbero titolo di preferenza sui primi 5 della lista.

Ma contro questa interpretazione contrasta l'intera economia del citato Decreto Ministeriale, e il contesto dell'art. 5. Il Decreto invero dopo aver dichiarato nel primo articolo, che per la promozione ai posti di segretario, i Vice-Segretari debbono superare *un'esame di concorso* ovvero *un'esame d'idoneità*, secondo le norme del Regio Decreto 3 Dicembre 1885, passa poi negli articoli 5 e 6 a disciplinare le condizioni dell'uno e dell'altro.

Nell'art. 6 si occupa dell'esame di concorso, e nell'art. 5 di quello d'idoneità. Ora egli è unicamente in questo articolo, che si trova la citata disposizione, la quale pertanto non può congruamente riferirsi che all'esame d'idoneità del quale si occupa l'articolo stesso non all'esame di concorso, teme dall'altro articolo, sebbene anche dall'esame di concorso potesse conseguire una ricognizione di idoneità.

Nè sarebbe dato ricorrere ad interpretazione estensiva in materia di decadenza.

Attesochè queste considerazioni dimostrano che i ricorrenti invocano poco opportunamente la decisione del dì 8 Aprile 1892 per trarne argomento a conforto delle loro domande. È assioma volgare, che *tantum decisum, quantum litigatum*. Ora poichè nel precedente ricorso odierno, è chiaro che la citata decisione non potè nè intesa risolverla. Fu disputata unicamente sulla irretroattività della nuova disposizione di avanzamento a riguardo dei ricorrenti, non della condizione, in cui essi si trovavano rispetto ai Vice-Segretari più anziani che non erano in causa. La Sezione dunque, decidendo, che le nuove disposizioni non potevano retroagire a danno dei ricorrenti non potè occuparsi del modo, con cui questo principio di irretroattività doveva applicarsi nel confronto fra i ricorrenti e i Vice-Segretari più anziani di loro, onde è che le considerazioni di quella decisione debbono tutte e onninamente coordinarsi col concetto fondamentale della decisione medesima, a cui non possono contradire: debbono cioè interpretarsi nel senso che la promozione dei ricorrenti dee avvenire sulle basi dell'antico sistema, con esclusione di coloro fra i Vice-Segretari che per lo passato ne fossero esclusi, se per quanto questa esclusione risultava dal sistema antico caso che la Sezione non era chiamata a decidere.

Che finalmente la Sezione non può occuparsi della convenienza od opportunità dei criteri seguiti dall'amministrazione col sistema precedente, richiamata transitoriamente in vigore. Degna di favore è senza dubbio la causa dei ricorrenti, che impiegati già da lungo tempo e con lodevole servizio affrontarono le sorti di un esame di concorso e ne conseguirono l'attestato d'idoneità alla promozione: ma contro questa considerazione stanno i riguardi dovuti alla maggiore anzianità del servizio

degli altri Vice-Segretari; riguardo che nel modo con cui erano osservati nell' antico sistema non possono trascurarsi, quando si tratta di mantenere temporaneamente in vigore per ossequio al principio di irretroattività il sistema precedente. Qualunque esso fosse, qualunque pregio o demerito presentassero le guarentigie che offriva il sistema dell' esame di idoneità, è evidente che non può giustamente allontanarsene, quando non di altro si tratta, che di rimettere i ricorrenti finchè non abbiano ottenuta la promozione nella posizione stessa, in cui si trovavano secondo le antiche disposizioni.

Attesochè l'indole della controversia consiglia la compensazione delle spese.

PER QUESTI MOTIVI — La sezione, rigetta il ricorso e compensa le spese.

Pedaggio - Competenza - Ammissibilità.

Pei provvedimenti della Giunta Provinciale Amministrativa in tema di pedaggio si ricorre direttamente alla IV Sezione. I pedaggi sono ammessi espressamente dalle nostre leggi in certi casi e sotto certe condizioni.

Consiglio di Stato (Dec. n. 72, 16 Febbraio 1893 — Pres. Spaventa - Rel. Molta — Ric. **Comune di Alimena** c. **Giunta Provinciale Amministrativa di Palermo** e **Comune di Bompietro**).

Attesochè non possa dubitarsi dell' ammessibilità del ricorso in esame, ove si consideri che esso fu interposto avverso una decisione della Giunta Provinciale Amministrativa concernente la imposizione di *un pedaggio* — materia contemplata dal n. 9 dell' art. 21 della legge 1° Maggio 1890 sull' ordinamento della giustizia amministrativa —; per il quale articolo, secondo la recente decisione di questo consesso del 7 Luglio 1892 nella causa dei Comuni di Villanova Marchesana e Papozze contro il Consorzio per la bonificazione Polesana, i ricorsi in merito avverso provvedimenti emanati da *specificate autorità amministrative* designate in alcuni dei numeri di quell' articolo medesimo, vanno deferiti direttamente alla IV Sezione del Consiglio di Stato, senza che possa farvi ostacolo la 1ª parte dell' art. 28 della legge sul Consiglio stesso (Testo unico 2 Giugno 1889).

Codesti provvedimenti si considerano siccome *definitivamente* emessi in sede amministrativa, poichè è manifesto che avendo la precitata legge 1° Maggio 1890, ammesso rispetto ad essi il *gravame diretto* alla predetta IV Sezione, ha derogato per ciò stesso alle disposizioni delle precedenti leggi speciali, che autorizzavano il ricorso in *via gerarchica* contro i provvedimenti in parola.

Onde, evidentemente, non osta nel caso concreto, che il Comune di Alimena abbia prima o dopo del ricorso in disamina, impugnato anche *in linea gerarchica*, la decisione di cui si tratta, perocchè di siffatta impugnazione non può tenersi verun conto.

Attesochè indarno il Comune ricorrente siasi accinto a rammentare come i pedaggi fossero un triste ricordo di tempi funesti al vivere civile ed alla libertà. Imperocchè la odierna legislazione ha creduto di conservare una tale imposta entro certi limiti e sotto alcune condizioni, per non aggravare soverchiamente quei Comuni i quali abbiano bisogno di costruire nuove strade, o di sistemare radicalmente le strade imperfette. Ed è precisamente in tali casi che possono essi istituire un pedaggio

compensativo della spesa occorrente per le anzidette opere stradali, quando quella sia ravvisata troppo onerosa per la condizione economica dei Comuni medesimi.

Attesochè non sussista nel caso in esame la dedotta violazione degli articoli 39-40 e seg. della legge sulle opere pubbliche, e della legge 30 Agosto 1868 sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie. Infatti il Municipio di Bompietro, atteso l'obbligo che ha tuttora verso il Comune di Alimena di rimborsargli un residuo della quota di contributo, che al primo rimase addossata per effetto del Consorzio coattivo costituito allo scopo di costruire la summentovata strada obbligatoria non si trova per sdebitarsi di tale residuo, in grado di farvi fronte in modo diverso da quello che ha proposto, senza recare un forte aggravio alle proprie condizioni finanziarie. Il Comune di Alimena nel suo ricorso si limita ad osservare che la 1ª deliberazione della Giunta Provinciale Amministrativa avea ritenuto possibile il suddetto *residuale rimborso* con gli stanziamenti ordinarî nel bilancio di Bompietro e col pagamento degli arretrati, ciò che secondo il ricorrente non sarebbe stato smentito con la deliberazione successiva del 26 Dicembre 1891 nella quale (sic) *molto si asserisce e nulla si prova.* Ma a questo proposito vuolsi ritenere che il Consiglio Comunale di Bompietro ebbe a fornire la giustificazione di quanto affermò nell'anzicitata sua deliberazione, non già al Municipio di Alimena, col quale non era entrato in contesa, bensì alla Giunta Provinciale Amministrativa che da prima non avea approvata la proposta istituzione del pedaggio e quindi aveva provocato le opportune repliche del Comune di Bompietro a norma dell'art. 169 della legge Comunale e Provinciale. Or se in vista delle ultime deduzioni contenute nella ridetta deliberazione consigliare (26 Dicembre 1891), la Giunta Provinciale Amministrativa riconobbe l'attendibilità di siffatte deduzioni, ciò importa che la Giunta medesima ebbe a constatarne l'esattezza, poichè le fu agevole accertarsi delle circostanze esposte dal Consiglio Municipale di Bompietro nella deliberazione in parola.

Attesochè dal punto di vista della convenienza del pedaggio in controversia, sia da considerare che il Comune di Bompietro fu costretto ad entrare in consorzio con quel di Alimena quando la summenzionata strada obbligatoria era presso al suo termine; sicchè Bompietro non si trovò in grado di costituire il fondo speciale di cui all'art. 2° della sopracitata legge del 1868; ed il fondo speciale che poi costituì per la costruzione dell'altra strada obbligatoria per la sua frazione di Locati basterà appena per saldarne la spesa dopo parecchi anni. Inoltre non si contesta che ben lieve sia per Bompietro il vantaggio che ritrae dalla strada Alimena per Resultano. E non è nemmeno disputabile che, cessato il Consorzio con la già seguita *costruzione* della strada medesima, rimane ai due comuni l'onere *della manutenzione*, in guisa che ciascuno debba provvedervi per quel tratto che scorre nel rispettivo territorio. D'altronde oltre che ad Alimena tocca il maggior utile della strada in discorso, come si desume anche dalle proporzioni del riparto della relativa spesa, i suoi cittadini sono poi quelli che più profittano del passaggio nell'agro di Bompietro ove hanno bisogno di recarsi per coltivare l'ex Feudo di San Filippo posto in quell'agro stesso, attraversando il tratto di strada, detto la *Portella*, su cui Bompietro verrebbe ad imporre il pedaggio, perchè quel tratto rimane pure nel suo territorio. Onde invano si obbietta che la proposta imposizione ricadrebbe massimamente sugli Alimenesi; imperocchè ciò dimostrerebbe appunto che essi sono i *maggiori utenti* di quel passaggio, di cui perciò debbono sopportare un tenue correspettivo, il quale del resto è destinato precisamente a soddisfare un credito del Municipio stesso, a cui essi appartengono. L'opporre dunque per contrastare

la legittimità e la convenienza del suddetto pedaggio, che si tratti di Comuni *consorziati* e non soltanto finitimi non è buona ragione per Alimena, giacchè il *Consorzio* ormai non più sussiste essendosi raggiunto come dianzi fu notato, lo scopo per cui venne costituito, e però da quel fatto non può giuridicamente dedursi la conseguenza cui accenna il ricorso, perciocchè dal momento che il Consorzio cessò, ognuno dei due Comuni, entrò rispettivamente nella libera amministrazione di quelle parti della strada, le quali trovansi nei relativi tenimenti. Infine per le circostanze sopra enunciate, i motivi di convenienza non possono disconoscersi.

Attesochè la soccombenza del ricorrente tragga seco l'obbligo di rimborsare le spese di questo giudizio al Comune resistente che le ha reclamate con le conclusioni orali prese in udienza dal suo avvocato.

PER QUESTI MOTIVI — La Sezione rigetta il ricorso.

Consorzi stradali - Ricorso contro il provvedimento della Giunta Provinciale Amministrativa.

In tema di Consorzi stradali dalle deliberazioni della Giunta Provinciale Amministrativa si deve ricorrere al Re non essendo esso provvedimento definitivo: la legge del 1° Maggio 1890 comprende i provvedimenti per manutenzione di strade, ma non quelli per i consorzi.

Consiglio di Stato (Dec. n. 28, 19 Gennaio 1893 — Pres. Spaventa - Rel. Semmola — Ric. **Comune di Sorso** c. **Giunta Provinciale Amministrativa di Sassari** e **i Comuni di Sassari, Sennori e Castelsardo**).

Attesochè la legge 20 Marzo 1865 sui lavori pubblici dopo aver stabilito nell'art. 44 che la Deputazione Provinciale oggi Giunta Provinciale Amministrativa, statuisce sulla costituzione dei consorzi stradali, dichiara espressamente con l'art. 46 che contro il Decreto della Deputazione Provinciale i Comuni interessati potranno entro 30 giorni ricorrere al Re, il quale provvede definitivamente sulla proposta del Ministero dei Lavori Pubblici, sentiti il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato. Ora non potrebbe seriamente dubitarsi nè della competenza della Giunta Amministrativa a statuire nei casi di scioglimento dei detti Consorzî in virtù della stessa autorità conferitale dalla legge per costituirli, nè della necessità legale di osservare il procedimento medesimo prescritto per la costituzione. Lo stesso avvocato del Comune ricorrente ha dichiarato alla pubblica udienza di non insistere nel primo motivo del ricorso, col quale si deduceva che la Giunta Provinciale Amministrativa mancasse assolutamente di facoltà per procedere allo scioglimento del Consorzio. Nè rispetto al procedimento da seguire tanto per la costituzione che per lo scioglimento dei Consorzî stradali, e più specialmente rispetto al diritto di ricorrere al Re conceduto dall'art. 46 potrebbe dirsi che le disposizioni della legge sui Lavori Pubblici siano rimaste modificate dal n. 8 dell'art. 21 della legge 1° Maggio 1890 sulla Giustizia Amministrativa perchè con questo numero 8 sottoponendosi tra l'altro alla decisione di merito della IV Sezione i *ricorsi contro le deliberazioni della Giunta Provinciale Amministrativa in materia di manutenzione delle strade comunali*, e potendosi ritenere che in questa mate-

ria rientrino anche i consorzî ad essa relativi, sia lecito conchiudere che le deliberazioni delle Giunte concernenti i consorzi stradali siano divenute anche esse provvedimenti definitivi agli effetti del diretto ricorso a questa Sezione. A dimostrare quanto sia erroneo affermare che secondo gl'intenti della legge possano ritenersi compresi anche i consorzî nella locuzione adoperata dal citato numero 8, basterebbe forse osservare che, quando la legge ha inteso di attribuire alla immediata cognizione di questa Sezione anche le contestazioni concernenti i Consorzî, lo ha detto esplicitamente come nel n. 4 del medesimo art. 21, che attribuisce alla IV Sezione i *ricorsi in materie di Consorzî per opere idrauliche* quando concorrano certe determinate condizioni. Poichè dunque il n. 8 non fa alcuna menzione di Consorzî, e contempla unicamente la manutenzione delle strade comunali, sarebbe affatto gratuito ed arbitrario attribuire ad esso l'intendimento di riferirsi anche ai Consorzî. Ma a ciò si aggiunge il considerare che mentalmente ripugna il comprendere nelle parole: *materia di manutenzione*, i Consorzî stradali; i quali sebbene preordinati allo scopo di meglio provvedere ed essa, non possono evidentemente essere confusi con i provvedimenti concernenti la manutenzione poichè sono istituti che hanno una vita propria determinata e disciplinata dalle leggi, sono rivestiti di giuridica personalità, rappresentano importanti e delicati interessi, e meritano perciò di richiamare come hanno richiamato per sè stessi ed in modo speciale l'attenzione del legislatore. Nè giova poco ad escludere sul proposito ogni dubbio anche questa osservazione che non sarebbe assolutamente lecito interpretare in modo estensivo una disposizione, come quella contenuta nel citato n. 8, la quale non importa solamente una questione di procedimento, ma implica pure la definizione dei confini della competenza di questa Sezione rispetto alla costituzione ed allo scioglimento dei Consorzî stradali. È ovvio infatti avvertire che, quando si potesse ritener compresi questi due oggetti nella locuzione del detto numero, la Sezione IV si troverebbe sui medesimi investita dalla giurisdizione necessaria per decidere in merito ai termini dell'art. 25 della legge sul Consiglio di Stato; mentre invece ritenendo in conformità di quanto si è detto, che debba continuarsi a sperimentare il ricorso al Re conceduto dall'art. 46 della legge del 1865 anche dopo la pubblicazione della legge 1° Maggio 1890, è chiara la conseguenza che questa Sezione possa conoscere dei relativi Decreti Regî in base all'art. 24, e così unicamente quanto alla legittimità di essi. Da ultimo non sarà superfluo ricordare che questo Consiglio in sede consultiva ha continuato a ritenere ammessibili anche dopo la legge del 1890 i ricorsi al Re, di cui è parola nell'art. 46 della legge del 1865; sicchè ha implicitamente riconosciuto che la costituzione e lo scioglimento dei Consorzî stradali non rientrano nella disposizione del più volte citato articolo 8.

Attesochè per le premesse osservazioni deve ritenersi che la denunziata deliberazione 8 Aprile 1892 della Giunta Provinciale Amministrativa di Sassari non costituisce un provvedimento definitivo ai sensi dell'art. 28 della legge sul Consiglio di Stato, e che il ricorso in esame è inammessibile.

Attesochè per le speciali circostanze del caso apparisce giusto ed equo compensare fra le parti le spese.

PER QUESTI MOTIVI — La IV Sezione dichiara irricevibile il ricorso del quale si tratta, e compensa le spese.

Notai - Concorsi - Facoltà del ministro.

Il ministro è fornito di facoltà discrezionali nel giudicare se o meno sottoporre al Re i decreti per la nomina dei notai.

Consiglio di Stato (Dec. n. 37, 26 Gennaio 1893. — Pres. SPAVENTA - Rel. SERENA — Ric. **Gentili Ettore** c. **Ministero di Grazia e Giustizia.**

DIRITTO. — Attesochè il Ministero di Grazia e Giustizia, senza impugnare i fatti esposti dal ricorrente, sostiene che il Governo abbia dalla legge la facoltà di giudicare sulla condotta dei concorrenti e di derogare per essa al principio di anzianità o di rifiutare la nomina, e ciò ai termini dell'art. 11 della legge sul notariato.

Che nel caso in esame il notaio fu escluso dalla nomina perchè la sua condotta non era tale da consigliare che venisse a lui conferito il posto vacante nel Comune di Mendicino.

Che l'apprezzamento del Ministero sulla condotta del Gentili non fu determinato da segrete informazioni, come afferma il ricorrente, ma dall'esame delle ordinanze del Giudice Istruttore del Tribunale di Cosenza del 29 Settembre e 14 Ottobre 1890 e 24 Giugno 1892.

Che sebbene le due ordinanze risalgano ad un tempo anteriore alla nomina di notaio in Fagnano Castello ottenuta dal Gentili addì 30 Luglio 1891, pure l'ultima, cioè quella che porta la data 24 Giugno 1892 non solo è posteriore alla detta nomina; ma altresì al concorso pubblicatosi per il posto vacante in Mendicino.

Attesochè i notari esercenti, per effetto dell'art. 26 del Regolamento 23 Ottobre 1879 n. 5170 (serie 2ª) possono concorrere agli uffici vacanti, ma nei modi e con le condizioni stabilite per tutti gli altri aspiranti.

Attesochè nessuno sostiene che il Consiglio notarile non abbia la facoltà di esaminare i documenti e di fare la proposta, e nel caso presente è oziosa la questione se il Sindaco sia la sola autorità competente a rilasciare certificati di moralità.

Attesochè, secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, sia in sede consultiva, sia in sede contenziosa, la facoltà concessa dalla legge ai Consigli notarili di esaminare i documenti, non può escludere quella del giudizio definitivo dei documenti stessi da parte di chi dalla legge medesima è chiamato a sottoporre alla firma reale il decreto di nomina a notaro.

Attesochè sebbene la disposizione dell'art. 11 della legge sul notariato relativa alla condotta degli aspiranti si riferisca letteralmente alla proposta dei Consigli notarili, pure, come fu ritenuto da questa Sezione con la decisione 1° Ottobre 1892 n. 286, essa non può non estendersi anche alla proposta successiva che il Ministro di Grazia e Giustizia deve fare all'autorità sovrana onde promuovere il Real Decreto di nomina.

Attesochè l'impugnato provvedimento non possa essere consumato per violazione di legge e nemmeno per eccesso di potere, perchè la condotta del quale risultava dai documenti riferibili ad un tempo posteriore agli esami d'idoneità e alla nomina a notaio in Fagnano Castello non era tale da fargli meritare il beneficio che si riprometteva dal trasferimento in altra residenza da lui abitata.

PER QUESTI MOTIVI. — La sezione, rigetta il ricorso del quale si tratta.

Scuole elementari - Ricorso al Re - Ricorso alla IV Sezione.

Presentato contro il provvedimento emanato dal Ministro della Pubblica Istruzione un ricorso al Re, esso è certo quel ricorso contemplato dall'art. 12 della legge sul Consiglio di Stato e perciò è inammissibile il ricorso alla IV Sezione.

Consiglio di Stato (Dec. n. 27, 19 Gennaio 1893 — Pres. SPAVENTA - Rel. CANNA — Ric. **Comune di Stellanello** c. **Consiglio provinciale scolastico** e **Maggiolo Paolina.**

Attesochè si presenta pregiudiziale a qualsiasi altra indagine ed esauriente la eccezione d'inammessibilità stata dedotta dal Ministero resistente in base al disposto del secondo comma dell'art. 28 della legge 2 Giugno 1889 che suona così:

« Tale ricorso (alla Sezione IV) non è più ammesso quando contro » il provvedimento definitivo siasi presentato ricorso al Re in sede am- » ministrativa, secondo la legge vigente ».

Ed il ricorso al Re indicato nella ora riferita disposizione siccome precludente il ricorso alla Sezione IV e precisamente quello disciplinato sotto il n. 4 dell'art. 12 della stessa legge essendo ivi appunto contemplati i ricorsi fatti al Re contro la legittimità di provvedimenti amministrativi sui quali siano esaurite e non possono proporsi domande di riparazione in via gerarchica, come ebbe già a decidere in più di un incontro questa Sezione.

Attesochè nel concreto del caso le produzioni *hinc inde* esibite offrono le seguenti risultanze. Del deliberato del Consiglio Provinciale Scolastico 23 Febbraio 1891, che nominò d'ufficio una maestra per la frazione di San Damiano, il comune si gravò nel senso dell'art. 4 della legge 13 Novembre 1859 al Ministro della Pubblica Istruzione, il quale *pronunciando definitivamente*, respinse il reclamo sul conforme parere della Commissione consultiva per le controversie sulla istruzione primaria, mediante decreto 16 Luglio 1891. E contro la legittimità di questo Decreto Ministeriale insorse pure il Comune con ricorso in atti presentato ed indirizzato espressamente a Sua Maestà, ricorso col quale formulava cogli stessi termini le identiche istanze oggidì ripetute dinanzi alla IV Sezione.

Se così è, come non havvi dubbio, che il Decreto Ministeriale riveste il carattere di provvedimento definitivo (essendo ciò espressamente dichiarato dall'anzidetto articolo 4 della legge 13 Novembre 1859), è altrettanto certo che il ricorso contro di esso prodotto non può altrimenti qualificarsi che ricorso per illegittimità al Re a forma del ricordato n. 4 dell'art. 12 della legge sul Consiglio di Stato, per modo che non potrebbe emergere più spiccata la ipotesi raffigurata nella disposizione dell'art. 28 in principio riferita.

Attesochè non varrebbe l'obbiettare in contrario che il denunziato decreto emanò sopra parere di semplice Sezione anzichè deferire l'affare in adunanza generale siccome esigeva la testuale disposizione dell'art. 19 del regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato approvato con R. Decreto 17 Ottobre 1889 n. 6515, parendo troppo ovvio il riflesso che la occorsa irregolarità dato pure che non pregiudichi il diritto nel Comune di farla correggere mediante riesame nella sede da lui prescelta, non potrà mai avere per effetto di far rivivere una facoltà dalla quale per il preciso testo della legge egli irremissibilmente decadde col semplice fatto *di avere* presentato ricorso al Re in sede amministrativa.

Esaurita la via gerarchica i rimedî straordinarî per illegittimità acconsentiti dalla legge sono due ricorsi al Re a termini dell'art. 12 n. 4 della citata legge sul Consiglio di Stato, o ricorso alla Sezione IV a mente dell'art. 24 della legge stessa; ma *electa una via* (col semplice fatto della presentazione del ricorso) *non datur recursus ad alteram*.

Attesochè il dimostrato buon fondamento della eccezione pregiudiziale fin qui esaminata preclude l'adito ad ogni ulteriore investigazione di qualsiasi natura, di guisa che devesi il ricorso ritenere senz'altro inattendibile, colla condanna del Comune di Stellanello — siccome soccombente — nelle spese effettive incontrate dall'Avv. Erariale per la difesa del Ministero.

PER QUESTI MOTIVI — La Sezione IV dichiara inammissibile il ricorso di cui è caso e condanna il Comune di Stellanello e rifondere all'amministrazione resistente le spese che liquida in L. 22,50.

Strade - Provvedimenti della Giunta Provinciale Amministrativa - Ricorso - Sottrazioni - Attraversamento di altro territorio comunale.

Pei provvedimenti della Giunta Provinciale Amministrativa in tema di strade si ricorre direttamente alla IV Sezione per l' espresso disposto della legge 1° Maggio 1890. Non è motivo di irricevibilità che il ricorso sia firmato dall' assessore anziano e la notifica fatta ad istanza del sindaco. Del pari non è motivo d' irricevibilità che si sia presentato ricorso per annullamento a termini dell' art. 172 legge comunale. Può talora da un Comune attraversarsi con una strada il territorio di un altro, ma questo ha sempre interesse a far valere le sue ragioni in contrario, di cui giudica la IV Sezione (1).

Consiglio di Stato (Dec. n. 30, 19 Gennaio 1893) — **Pres.** Spaventa - Rel. Perla — Ric. **Comune di Resina** c. **Giunta Provinciale Amministrativa di Napoli.**

Attesochè manca di ogni fondamento la prima eccezione di irricevibilità dedotta dal resistente Comune di Portici, essendo ovvio che se il ricorso è firmato dal Sig. Marco Cazzolino in qualità di assessore anziano ff. di Sindaco e la notifica invece è fatta ad istanza del Sindaco Sig. Andrea Cacciottoli, una tale diversità di persone riesce affatto indiferente di fronte all' identica veste in cui l' uno e l' altro agirono come legittimi rappresentanti del ricorrente Comune di Resina.

Attesochè non meno infondata è l' altra eccezione d' irricevibilità che il Comune di Portici vorrebbe desumere dall' avere il Comune di Resina prodotto ricorso in via amministrativa contemporaneamente al ricorso interposto a questa sede.

Non può infatti ritenersi che quel gravame in sede amministrativa sia stato interposto in via straordinaria ai termini dell' art. 12 della legge sul Consiglio di Stato e come tale sia di ostacolo alla procedibilità del ricorso in sede contenziosa ai sensi dell' art. 28 della stessa legge, secondo suppone il Comune di Portici in quanto che quel ricorso (di cui fu notificata copia al detto Comune di Portici, da questo prodotto in atti) sebbene figuri indirizzato a S. M. il Re, fu indubbiamente concepito e proposto non in via straordinaria, ma come ordinario ricorso al Governo del Re contro la decisione della Giunta Provinciale Amministrativa, di cui è controversia, essendosi con quel gravame domandati l' annullamento della cennata deliberazione espressamente in base alla disposizione dell' art. 172 della legge Comunale e Provinciale cioè appunto in forza di quella disposizione che apre in via ordinaria il ricorso al Governo del Re contro i provvedimenti tutori delle Giunte Provinciali Amministrative. Nè da altra parte giova opporre che in tal caso la ragione d' inammissibilità del ricorso interposto a questa sede sorga per altra via in virtù dello stesso già citato articolo 28 della legge sul Consiglio di Stato, in quanto cioè il ricorso prodotto in via amministrativa in base al citato art. 172 della legge Comunale e Provinciale presupponga la mancanza di carattere definitivo nell' impugnato provvedimento della Giunta Provinciale.

È chiaro invece che il semplice fatto della interposizione di un reclamo in sede amministrativa avverso un provvedimento non basti a far escludere dal provvedimento medesimo la qualità di definitivo, dipendendo una tale qualità dal carattere che gli attribuisce la legge e non dall' arbitrio delle parti; onde resta a vedere se nella specie in realtà si

---

(1) V. a pag. 65 una decisione in cui si chiariscono i limiti della competenza in materia di strade

trattasse di provvedimento non definitivo che imponesse lo sperimento del ricorso all'autorità superiore prima di aprire la via contenziosa. Ciò posto se è fuori dubbio che nella specie la decisione impugnata si riferisce ad un progetto di apertura di una nuova strada, occorre soltanto considerare che sebbene il citato art. 172 della legge Comunale e Provinciale dia il ricorso al Governo del Re contro tutte le deliberazioni delle Giunte Provinciali Amministrative in via tutoria e quindi contro anche quelle relative alla classificazione e apertura delle strade, di cui all'art. 167 della stessa legge, pure con l'art. 21 n. 6 e 8 della posteriore legge sulla Giustizia Amministrativa del 1° Maggio 1890, contro le indicate deliberazioni delle Giunte Provinciali Amministrative in materia di classifica e apertura di strade si è dato il ricorso direttamente in merito a questa IV Sezione del Consiglio di Stato, attribuendosi così a tali deliberazioni il carattere di provvedimento definitivo. Onde l'avere nella specie proposto un gravame in via amministrativa a solo eccesso di cautela nell'incertezza della via da seguire, come il Comune ricorrente ha dichiarato, non può essere di ostacolo alla procedibilità del ricorso in sede contenziosa che il Comune interpose con atto dello stesso giorno e su cui ha a preferenza insistito, essendo ovvio che ritenuto competere a questa sede direttamente il ricorso contro la mentovata deliberazione della Giunta Provinciale Amministrativa e pronunciata sul ricorso stesso la relativa decisione, l'altro ricorso interposto presso il Governo del Re rimane incapace di precedibilità e senza effetti.

Attesochè del pari priva di base è la terza eccezione che il Comune di Portici propone per non aver il Comune di Resina prodotto ricorso contro la deliberazione di esso Comune di Portici del 13 Settembre 1890, con cui fu da prima deliberata l'apertura della nuova strada in disputa, bastando in proposito considerare che se una tale deliberazione consiliare fu approvata con la decisione della Giunta Provinciale Amministrativa di Napoli del 21 Giugno 1892 e se quest'ultimo atto è oggi appunto impugnato, è naturale che il ricorso insieme al provvedimento di approvazione investa necessariamente ed implicitamente la deliberazione approvata. Nè giova il dedurre che non sia dal ricorso impugnato anche il Decreto prefettizio del 28 Luglio 1892 che dichiarò la pubblica utilità della progettata opera, giacchè evidentemente un tale decreto non è che pura conseguenza dell'impugnata decisione e mezzo preordinato alla esecuzione dell'opera dalla decisione medesima approvata, e però in caso di accoglimento del ricorso, annullandosi una tale decisione, non potrebbe quel decreto come atto pedissequo e dipendente, che seguirne inevitabilmente la sorte e rimanere privo di effetto senza bisogno di diretto e particolare gravame;

Attesochè tanto meno potrebbe farsi diritto alla dedotta inammissibilità del ricorso per mancanza d'interesse, non potendo da una parte ritenersi come il Comune di Portici assume, che la strada di cui il Comune di Resina contrasta la costruzione sarebbe utile allo stesso Comune ricorrente, in quanto che una tale supposta utilità per Resina non solo non è ammessa nel parere del Genio Civile e nella impugnata deliberazione della Giunta Provinciale Amministrativa, ma venne implicitamente esclusa dallo stesso Comune di Portici quando nel 13 Settembre 1890 deliberò di costruire la strada tutta a proprie spese quantunque fosse da svolgersi principalmente nel territorio di Resina. È invece intuitivo che il Comune di Resina abbia un morale e materiale interesse a conservare in suo vantaggio il movimento dipendente dall'attuale tracciato della strada Vesuviana che attraversa il suo abitato e di tutelare con ciò una numerosa classe dei suoi cittadini, che esercitano l'industria di guide sul Vesuvio. Nè giova il dedurre che sia illegittimo l'interesse ad evitare una concorrenza e ad impedire opere che agevolino e migliorino i mezzi

di viabilità, in quanto che il carattere di legittimità di un tale interesse particolare non può dipendere che dalla legittimità o meno dell' interesse opposto e dal diritto o meno di chi se ne rende l' interprete, e in questo senso la questione trascende i limiti di una eccezione pregiudiziale di inammessibilità, confondendosi, essenzialmente con la questione, che è obbietto dell' esame in merito del ricorso;

Attesochè, sul merito, esclusa l' utilità della progettata via per il Comune di Resina e non avendo quindi l' impugnata decisione della Giunta Provinciale Amministrativa trovato luogo a provvedere sulla costituzione del consorzio, tutta la questione si riduce a vedere se la strada progettata dal Comune di Portici per aprirsi una comunicazione diretta col Vesuvio senza bisogno di attraversare l' abitato di Resina, per le sue condizioni e pel suo carattere possa costruirsi, svolgendosi sul territorio di Resina non ostante l' opposizione di questo comune e in contradizione dei suoi interessi. Ora è indubitato che non potrebbe accogliersi la tesi assoluta del ricorrente, che cioè fuori del caso della reciproca utilità per i Comuni di cui una nuova strada dovrebbe attraversare i territori e quindi fuori del concorso prestato da ciascuno di tali Comuni o isolatamente o costituiti in consorzio anche coattivo ai termini degli articoli 43 e seg. della legge sui lavori pubblici non possa mai un comune costruire una strada che si svolga nel tenimento di un' altro Comune ove questo non la creda utile ai propri interessi e vi si opponga in quanto debba ritenersi illegittima e perturbatrice dell' altrui giurisdizione ogni azione di un Comune nel territorio di un' altro Comune senza il consentimento di questo. Basta invece accennare che nei rapporti fra più Comuni non soltanto se la strada che uno di essi intende aprire abbia carattere di obbligatorietà, ma anche quando abbia per legge il semplice carattere di strada comunale e debba per raggiungere la meta o per qualunque altra necessità topografica attraversare il territorio di altri Comuni, il diritto di costoro alla integrità territoriale, l' autorità ad essi spettante nei limiti del proprio tenimento e la tutela dei rispettivi e particolari interessi devono conciliarsi con le legittime esigenze della vita economica e commerciale degli altri Comuni contermini e con lo svolgimento dei loro necessari mezzi di viabilità, essendo naturale in tal caso che, salvo il diritto di polizia del Comune sul cui territorio giurisdizionale si svolge la strada, la proprietà di questa e l' onere del mantenimento rimane al Comune che la costruisce nel proprio interesse. Nella specie pertanto non resta a vedere che semplicemente se la strada progettata dal Comune di Portici abbia per questo Comune il divisato carattere di comunalità; ma essendo una tale strada diretta a stabilire unicamente una nuova comunicazione fra Portici ed il Vesuvio per evitare il passaggio entro l' abitato del contermine Comune di Resina senza potere però raggiungere quel vulcano se non attraverso appunto il territorio resinese, è chiaro che essa non rientri in nessuna delle categorie fissate dall' art. 16 della legge sui lavori pubblici e non abbia in conseguenza alcuna delle condizioni e degli scopi per assumere il carattere di strada comunale; onde per quanto una tale novella via, data la natura e l' importanza speciale del movimento dei visitatori del Vesuvio, possa presentare grande utilità pel Comune di Resina e concentrando in sè i vantaggi di quel movimento, manca a Portici ogni titolo di legge per eseguirla. Nè potrebbe finalmente legittimarsi l' apertura di tale strada comune mezzo per raggiungere più brevemente nel territorio resinese l' attuale strada provinciale, che passando successivamente per l' abitato di Portici e di Resina e serbando per legge solo in tale tratto carattere di comunalità, attraversa il territorio resinese per raggiungere il Vesuvio, in quanto che nella divisata rettifica della strada provinciale non poteva il Comune di Portici surrogarsi alla Provincia, che è sola giudice

della convenienza di evitare con altro nuovo tronco il passaggio per l'abitato di Resina, spettando unicamente ad essa nell'interesse superiore della Provincia e più specialmente di tutta la fertilissima contrada vesuviana il valutare quelle più larghe esigenze che di fronte ai particolari ed opposti interessi dei Comuni di Portici e Resina possano consigliare o a mantenere o a variare l'attuale tracciato della Provinciale del Vesuvio.

Attesochè per le premesse considerazioni è a ritenersi che illegittimamente il Consiglio Comunale di Portici deliberò l'apertura della strada di cui è controversia, e devesi quindi far diritto al ricorso proposto contro il relativo provvedimento di approvazione emesso dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Napoli con la decisione suddetta.

PER QUESTI MOTIVI — Annulla.

Archivio notarile - Conservatore - Nomina.

La facoltà del Governo riguardo alla nomina del conservatore dell'archivio notarile è discrezionale ed insindacabile.

Consiglio di Stato (Dec. n. 25, 19 Gennaio 1893 — Pres. SPAVENTA - Rel. TIEPOLO — Ric. **Gervasi** c. **provvedimento ministeriale.**

Attesochè il ricorso del notaio Gervasi non potrebbe venire alla cognizione della IV Sezione per questione di merito; ma unicamente sotto i riguardi d'incompetenza, o di eccesso di potere o di violazione di legge, a mente dell'art. 24 della legge 2 Giugno 1889 sul Consiglio di Stato.

Attesochè l'art. 88 della legge 28 Maggio 1870 sul notariato dispone che il Conservatore dell'Archivio è nominato con Decreto Reale fra i notari esercenti o tra le persone tutti i requisiti necessari per la nomina a notaro, sentito il parere del Consiglio Notarile e della Corta di Appello, ma per quanto concerne le condizioni di moralità, di capacità di buona attitudine al disimpegno del delicato ufficio è lasciato l'apprezzamento alla facoltà discretiva del Governo il cui giudizio sulla persona non può che essere inspirato e rivolto al fine di portare a quella carica un funzionario in tutto idoneo a disimpegnarne gli uffici.

Attesochè sia notevole ed ovvio che nell'usare la facoltà di nomina, il Governo non si attiene soltanto ai requisiti formali e generici, ma deve valutare altresì quei titoli speciali, quelle dote d'animo che possono essere richieste nelle condizioni peculiari di un determinato ufficio, e quando le trovi deficienti od insufficienti, rifiuta la scelta e la nomina senza poter essere sindacato davanti ad un giudizio che non appartiene al merito, nei criterî del proprio apprezzamento i quali ben lungi dall'essere repugnanti all'intendimento della legge, ben lungi dall'essere irrazionali ed illogici davanti al suo concetto si manifestano consentanei agli scopi finali pei quali gli venne conferita la detta facoltà.

Attesochè partanto, se osservate le formalità di legge ed avuto il parere dei corpi legali proponenti in fatto di nomina al posto in questione, il Governo ha potuto riconoscere che nemmeno il concorrente Gervasi, quantunque indicato dal Consiglio notarile, non possedeva tutte le doti d'animo e nemmeno quel grado di congrua istruzione che in modo speciale era richiesto per attendere ai doveri di quell'ufficio, quantunque del resto non facesse difetto nel candidato una coltura generale ed anche la dimostrata esercitazione in varie materie di studii, e se dietro ciò ha trovato che fosse il caso di passar oltre al concorso già aperto e di pubblicarne un altro, con che anche il Gervasi cogli altri due concorrenti rimaneva escluso dalla nomina, nessuna delle censure che il ricorso muove all'accennata deliberazione può avere alcun fondamento.

Ricorso - Termini - Provvedimenti in esecuzione del decreto non impugnato.

È irricevibile un ricorso contro provvedimenti che respingono un' istanza di revoca di un decreto non impugnato in termine, poichè si verrebbe ad ammettere un ricorso contro quel decreto o contro provvedimenti in esecuzione di esso.

Consiglio di Stato (Dec. n. 50, 3 Febbraio 1893) — Pres. Spaventa - Rel. Bianchi — Ric. **Comune di Caserta** c. **provvedimento del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.**

Ritenuto che nell'anno 1881 avendo la Cassa di Risparmio di Caserta dovuto sospendere i pagamenti, le subentrò come istituzione nuova una Cassa di depositi e circolazione, di cui si fece figurare per capitale di dotazione la somma di L. 62,000, che appariva come attività lasciata dalla detta Cassa di Risparmio; ma verificatosi invece che esisteva una deficenza di L. 107,028. 46 il Comune di Caserta si obbligò a fare sovvenzioni al nuovo istituto per la somma totale di L. 71,750 in rate annuali di L. 6,200 in complesso, e lo stesso Consiglio Comunale deliberò nel 19 Giugno 1882 lo Statuto della Cassa di depositi e circolazione che fu approvato poi con R. Decreto 29 Luglio 1882, secondo l'art. 19 del quale Statuto erano attribuite al Consiglio Comunale stesso la sorveglianza della Cassa, la nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, l'approvazione dei conti, la determinazione della pianta degli impiegati ed altre ingerenze.

Che pubblicata la legge del 15 Luglio 1888 n. 5546, ser. 3ª, pel riordinamento delle casse di risparmio, la Cassa di depositi e circolazione di Caserta fu sottoposta nel Dicembre 1889, in virtù delle disposizioni della legge predetta, ad una ispezione ordinaria, da cui risultò una rilevante deficenza di capitale; ma il Governo si limitò per allora a raccomandare provvedimenti e riforme che non ebbero attuazione.

Che nel 1890 fu ordinata una ispezione straordinaria, dalla quale rimasero accertati nuovi e più gravi disordini, tanto che si riconobbe necessario di sciogliere la Commissione amministrativa e porre in liquidazione la Cassa, come su conforme parere della 3ª Sezione del Consiglio di Stato, venne ordinato con R. Decreto 7 Aprile 1892 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 Aprile stesso.

Che il Consiglio Comunale di Caserta ricorse nel 3 Agosto 1892 al Governo, chiedendo la revoca del provvedimento preaccennato, dicendolo illegittimo perchè la Cassa di depositi e circolazione non era una vera Cassa di risparmio, nè infatti n' era stata promossa la riforma a tenore della legge 15 Luglio 1888 entro il termine di 3 anni stabilito dall' art. 31 n. 4.°

Che il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio rispose con nota del 6 Settembre 1892, essere la Cassa dei depositi e circolazione, per la natura sua, da considerarsi, indipendente dalla denominazione, come una vera Cassa di Risparmio soggetta alla legge del 15 Luglio 1888; la riforma dello Statuto nel senso di questa legge essere stata iniziata fin dal 1890, il nuovo Statuto essere stato deliberato dal Consiglio Comunale prima del termine dei tre anni, e la riforma non avere avuto seguito unicamente per le condizioni della Cassa che ne rendevano inevitabile la liquidazione; essere quindi perfettamente legale e non revocabile il R. Decreto del 7 Aprile 1892, ed essersi anzi già ordinato un primo riparto del 20 % a favore dei creditori: e con altra nota ministeriale del 14 Settembre fu poi partecipato al Comune che per decreto del giorno 7 dello stesso mese l'avv. Carlo Felice Ferreri era stato nominato liquidatore.

Che il Consiglio Comunale di Caserta in adunanza del 23 Settembre 1892 deliberò di ricorrere alla 4ª Sezione del Consiglio di Stato, e di autorizzare la Giunta « a stanziare nei nuovi progetti di bilancio a par- » tire da quello del 1893, una somma non inferiore alle lire diecimila, » come scorta, da servire in caso di bisogno, per concorrere a mero ti- » tolo facoltativo, e senza riconoscere alcun diritto nei depositanti, ad » allievare in parte il danno dei medesimi che si potrà constatare al- » l'esito della liquidazione, al caso che questa dovesse espletarsi ».

Che il ricorso notificato il 10 Novembre al Ministero di Agricoltura, conteneva la domanda incidente di sospensione, che fu rigettata da questa Sezione con decisione del 29 Novembre 1892.

Che nel ricorso si conchiude domandando « che sia annullato il » provvedimento del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio » con cui rifiutava di revocare il precedente R. Decreto del 7 Aprile » 1892, e fu posta in liquidazione la Cassa depositi e circolazione di » Caserta; e così pure i provvedimenti coi quali il Ministero medesimo » ordinava una prima distribuzione tra i creditori e nominava il li- » quidatore ».

Il ricorrente previene l'eccezione di irricevibilità che potesse opporsi al ricorso adducendo che esso sia rivolto sostanzialmente contro il R. Decreto 7 Aprile 1892 e perciò sia tardivo. Osserva in contrario che il Comune non aveva veste per impugnare quel R. Decreto ma soltanto il provvedimento Ministeriale del 6 Settembre, perchè con questo fu respinta un'istanza del Comune stesso, che quel R. Decreto quantunque non impugnato con ricorso proposto in tempo utile, non diveniva per questo irrevocabile, ed è appunto per essere stata ingiustamente respinta la domanda di revocazione proposta dal Comune, che è sorto per lui il diritto a ricorrere. Sostiene poi in merito che la Cassa dei depositi e circolazione di Caserta, non è da considerarsi come Cassa di risparmio, soggetta alla legge 15 Luglio 1888, e non poteva quindi il Governo ordinarne lo scioglimento e la liquidazione.

In appoggio di quest'ultimo assunto il ricorrente fa le seguenti deduzioni:

La Cassa dei depositi e circolazione fa le operazioni prevedute dall'art. 103, n. 11, 12, 23 del Codice di commercio, è quindi un istituto commerciante, nè può andar soggetto alla legge del 15 Luglio 1888. Ciò risulta pure dagli art. 28 e 31 di detta legge, secondo i quali non può riguardarsi come Cassa di Risparmio qualunque istituto che non sia regolato a norma della legge medesima, ancorchè eserciti qualcuna delle operazioni da essa attribuite alla Cassa di Risparmio, e gl'istituti che entro tre anni non siano riformati secondo la legge stessa debbono cessare d'intitolarsi Casse di Risparmio. Risulta altresì dall'art. 19 a tenore del quale ogni Cassa di Risparmio dev'essere istituita con Decreto Reale che ne approvi lo statuto riformato secondo la detta legge. Nulla di ciò essendosi verificato rispetto alla Cassa dei depositi e circolazione di Caserta, essa non è dunque Cassa di Risparmio, e non le è applicabile la legge del 15 Luglio 1888. Nè vale che la riforma e il nuovo statuto fossero già stati preparati, e non abbiano avuto compimento per le condizioni disastrose in cui la Cassa si è trovata: poichè ad ogni modo la Cassa di Risparmio, in riforma della Cassa di depositi e circolazione non fu legalmente istituita.

Fu dunque illegittimo e costituì un eccesso di potere l'applicazione fatta dal Governo degli art. 25 e 26 della legge, promuovendo provvedimenti contro la Cassa dei depositi e circolazione, e decretando lo scioglimento e la liquidazione, ordinando dei riparti a favore dei creditori.

Non altro provvedimento era possibile fuori quello della dichiarazione di fallimento a norma dell'art. 683 Codice di commercio.

Fu prodotta nell'interesse del Comune ricorrente anche una nuova *memoria* esplicativa, in cui sono svolte più ampiamente le ragioni dirette a dimostrare la ricevibilità del ricorso.

Ciò premesso e attesochè la nota Ministeriale 6 Settembre 1892, che ora è fatta oggetto di ricorso, non costituiva un provvedimento nuovo e per se stante, ma era semplicemente la risposta negativa data dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio alla istanza del Comune di Caserta affinchè il Ministero stesso volesse promuovere un nuovo Decreto Reale che revocasse quello del 7 Aprile 1892 statuente lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la liquidazione della Cassa di depositi e circolazione.

Che contro il R. Decreto 7 Aprile 1892 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 27 dello stesso mese, non fu mai proposto ricorso alcuno e lo stesso Comune di Caserta ammette — come del resto è incontestabile — che quel Decreto non potrebbe per se stesso essere oramai suscettibile d'impugnazione, essendo di gran lungo decorso il tempo utile per intentarlo.

Che il ricorrente ha creduto di poter invece denunziare a questa Sezione per l'annullamento la risoluzione negativa Ministeriale comunicata colla nota del 6 Settembre 1892, nonchè i successivi provvedimenti coi quali fu ordinato un primo riparto del 20 % fra i creditori della Cassa e fu nominato un liquidatore; ma è troppo evidente, come supposto pure che fosse possibile e venisse pronunciato l'annullamento di quella determinazione Ministeriale ciò a nulla approderebbe se non venisse parimenti distrutto il R. Decreto del 7 Aprile 1892, del quale poi non sono che conseguenze di esecuzione e provvedimenti di nomina del liquidatore e di parziale riparto delle sostanze patrimoniali della Cassa fra i creditori; laonde l'impugnazione di quella risposta Ministeriale e di quei provvedimenti successivi non ha senso, nè può avere efficacia se non intendendola diretta sostanzialmente contro il R. Decreto 7 Aprile 1892, divenuto invece inoppugnabile per trascorimento di termine; nè d'altronde è ammissibile che il diritto a ricorrere possa essere ripristinato, e il termine possa essere riaperto ad arbitrio col chiedere la revocazione in via amministrativa del provvedimento irrepugnabile, per insorgere poi nella via contenziosa contro l'atto contenente il rifiuto.

Che il patrocinatore del Comune di Caserta ha tentata una industre argomentazione per sostenere la ricivibilità dell'attuale ricorso dicendo che contro il R. Decreto 7 Aprile 1892 il Comune stesso non avrebbe potuto insorgere per mancanza di un interesse proprio, e che questo essendosi verificato solamente quando l'autorità comunale, in rappresentanza degl'interessi generali degli amministrati, promosse con reclamo al Governo la revoca del predetto R. Decreto: e il reclamo venne respinto, ne nacque allora il diritto del Comune ad impugnare tale risoluzione negativa e da quel giorno deve computarsi la decorrenza del termine pel ricorso.

Che però alla efficacia di simile ragionamento manca la necessaria base dei fatti; giacchè fin dal 1882 il Comune di Caserta aveva concorso con cospicue sovvenzioni a rendere possibile la istituzione della Cassa dei depositi e circolazione in luogo della fallita Cassa di Risparmio, e nello statuto deliberato dal Consiglio Comunale nella tornata del 19 Giugno 1882 ed approvato con R. Decreto del 29 Luglio dello stesso anno 1882, erano riserbate allo stesso Consiglio Comunale la sorveglianza della Cassa, la nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, la discussione ed approvazione dei conti, la determinazione della pianta

degli impiegati ed altre ingerenze, talchè non sarebbesi potuto mettere in dubbio che il Comune avesse un interesse legittimo a proporre, se lo avesse stimato del caso, un ricorso contro il R. Decreto 7 Aprile 1892 con cui la Commissione amministratrice della Cassa era dichiarata sciolta e la Cassa medesima posta in liquidazione.

Che d'altra parte volendo negare che il Comune di Caserta avesse la facoltà di ricorrere contro il Decreto Reale 7 Aprile 1892, non saprebbesi poi dove trovar fondamento per sostenere che una tale facoltà fosse nata posteriormente a favore del Comune per poter impugnare la risoluzione Ministeriale 6 Settembre 1892 che negava la revocazione di quel R. Decreto chiesta colla istanza del 30 Agosto 1892, giacchè nell'intervallo tra le accennate date non era sorto alcun fatto nuovo pel quale potessero essere mutati i rapporti del Comune rispetto alla Cassa di depositi e circolazione, nè simile mutamento potrebbesi certamente far derivare dalle istanze presentate al Consiglio Comunale dai privati aventi interesse, acciocchè procurasse che la Cassa continuasse l'esercizio delle sue operazioni durante la liquidazione.

PER QUESTI MOTIVI. — La Sezione 4ª, dichiara irricevibile il ricorso di cui si tratta.

Esattorie delle imposte dirette - Conferimento su terna - Nullità.

È necessario che nel conferimento su terna i proposti siano tre: nè potrebbesi sostenere che bastassero uno o due a rendere regolare la scelta (1).

Consiglio di Stato (Dec. n. 44, 3 Febbraio 1893 — Pres. Spaventa - Rel. Nardi-Dei — Ric. **Maresio Bazzolle dott. Giovanni** c. **il Prefetto della Provincia di Belluno, il Ministero delle Finanze, Cattaruzza Giovanni** e il **Consorzio Esattoriale dei Comuni di Comelico Superiore, S. Nicolò e Danta**).

Nel concorso aperto *sopra terna* per l'Esattoria Consorziale dei Comuni di Comelico Superiore, S. Nicolò e Danta pel quinquennio 1893-97 sul dato massimo di L. 1 e cent. 60 per ogni 100 lire d'imposte esatte, si presentarono due soli concorrenti, cioè il dott. Marezio Bazzolle Giovanni per L. 1. 30 di aggio per ogni 100 lire, ed il Sig. Giovanni Cattaruzza con quello di L. 1. 55.

La rappresentanza consorziale, con atto 28 Luglio 1892, nominava esattore il Cattaruzza sulla considerazione - ivi - « che il medesimo ispira » tutta la fiducia per solvibilità e capacità e gode buona fama per aver » tenuto lodevolmente la gestione dell'esattorie e tesorerie dei Comuni » di Auronzo e Danta, non avendo mai usato atti vessatori, e sulla con- » siderazione infine che la scelta del Cattaruzza risponde meglio alla » opinione del pubblico dei Comuni consorziali ».

Al seguito di reclamo del Bazzolle e di altri contro questa nomina, essa veniva confermata dalla stessa rappresentanza, consorziale con deliberazione 6 Agosto 1892, e successivamente sul conforme parere della Giunta Provinciale Amministrativa era approvata dal Prefetto di Belluno con decreto 23 dello stesso mese di Agosto « ritenuto - ivi - » essere opportuno il rispettare le considerazioni e i motivi che non

(1) Ci pare importante questa decisione che arresterà certo nell'inizio un'interpretazione assurda colla quale può legittimarsi ogni arbitrio in tema di esattorie.

» ostante la differenza dell' aggio, determinarono quella rappresentanza
» a dare la preferenza al Sig. Cattaruzza, siccome manifestamente ba-
» sati sulla fiducia pubblica e sulla presunzione di tutelare nel miglior
» modo la esattezza del servizio e l'interesse dei contribuenti ».

Contro tale decreto notificato al Bazzolle con lettera 6 Settembre successivo del Municipio di Comelico superiore, e contro la nomina 28 Luglio della rappresentanza consorziale col detto decreto approvata, il Sig. dott. Maresio-Bazzolle Giovanni ricorre a questa 4ª Sezione del Consiglio di Stato, con atto depositato nella Segreteria il 28 Ottobre p. p. regolarmente notificato, e ne chiede l'annullamento.

Attesochè il primo mezzo che il ricorrente propone per l'annullamento del Decreto Prefettizio di cui si tratta, è la violazione degli art. 3 e 12 della legge 20 Aprile 1871 e di quella 14 Aprile 1892, sulla riscossione delle imposte contenenti la identica disposizione - ivi. - L'esattore può essere anche nominato dal Consiglio Comunale o Consorziale sopra *terna* proposta dalla Giunta Comunale o da una delegazione della rappresentanza consorziale.

Attesochè in base a queste disposizioni il ricorrente asserisce che la legge è violata quando come nel caso la *terna* sulla quale i Comuni o i consorzi debbono scegliere l'esattore, non si compone di tre, ma invece di un numero minore di tre offerenti.

Atteso, rispetto a tale assunto che se il resistente Cattaruzza nell'opporsi a siffatta interpretazione della legge, e nel sostenere che la terna è legalmente costituita anche con uno o due concorrenti, si è limitato a riferirsi in genere agli schiarimenti dati dalle autorità competenti, l'Avvocatura Generale Erariale comparsa nell'interesse del Prefetto di Belluno e del Ministero delle Finanze facendo propria la tesi del resistente Cattaruzza, si è estesa nel voler dimostrare che la terna è perfettamente legale per la nomina dell'esattore, senza d'uopo di sperimentare l'asta pubblica, anche quando si componga di due o anche di un solo offerente.

Attesochè gli argomenti sui quali la R. Avvocatura fonda siffatta tesi si riassumono nei seguenti:

a) perchè la terna non equivale ad una gara per modo che i Comuni ed i consorzi sieno obbligati a nominare il minore offerente.

b) perchè il metodo delle nomine su terna è stato istituito per dare ai Consigli Comunali e rappresentanze consorziali il modo di preferire l'integrità del carattere ad ogni altro requisito del candidato.

c) perchè non è imputabile ai Comuni e ai Consorzi il fatto che una o due soltanto abbiano presentate l'offerte, per essere quindi obbligati a subire l'asta pubblica.

d) perchè non è escluso che quell'unico offerente possa concentrare nella sua persona tutte le garanzie morali ed economiche.

e) perchè ad evitare il pericolo che i Comuni e i Consorzi commettano degli abusi preferendo chi ne sia meno che degno, la legge offre sufficienti garanzie conferendo ai Prefetti delle provincie un potere discrezionale, dacchè i Prefetti soltanto allora confermano la nomina fatta quando si siano convinti che il prescelto presenti tutte le garanzie pei contribuenti che esso è chiamato a tutelare.

f) perchè infine la interpretazione che l'Avvocatura Erariale ritiene doversi dare in questo senso alla legge sulla riscossione delle imposte, è conforme alla giurisprudenza della Sezione consultiva di Finanza del Consiglio di Stato.

Attesochè nessuno degli addotti argomenti sembri a questa 4ª Sezione talmente univoco ed efficace da poter passare sopra alla lettera della legge e alla evidente intenzione del legislatore per accogliere una

interpretazione fondata unicamente sulla opportunità e del tutto arbitrario.

Attesochè infatti appena meriti di notare che la parola *terna* esprime l'idea necessaria del numero *tre*, che non può senza assurdo, non escludere, ogni numero minore. Se gli antichi giureconsulti dissero che *ter enixa videtur etiam quae trigeminos pepererit* (Leg. 137 *dig. de verborum significatione*) non giunsero mai a dire, equipararsi alla donna che ha partorito tre volte, colei che avesse partorito due soli figli ad un parto.

Ma lasciando tutto ciò che è intuitivo e che non ha bisogno di dimostrazione, certo è che nel senso legale e notorio la *terna* non significa altro che o la proposta di tre nomi di persone fatta da chi ha la facoltà della presentazione ad un officio, carica o dignità, di fronte a coloro che hanno il diritto della scelta, o il concorso di tre persone, voluto come condizione del legale esercizio del diritto di nomina da farsi fra gli aspiranti ed un officio medesimo.

Attesochè in questo secondo senso e non in altro il legislatore abbia adoperata la parola *terna,* ognora che si ammette dall' Avvocatura Erariale, nè potrebbe non ammettersi, che la regola generale stabilita dal legislatore per il conferimento di una esattoria nell' interesse di una pubblica amministrazione è il *pubblico incanto,* e che la terna è dettata come eccezione. Ora l'eccezione per i più ovvi principii del diritto non può estendersi oltre i casi espressi dal legislatore; e poichè questo parla espressamente di *terna* pel conferimento di un' esattoria fuori dei pubblici incanti, e *terna* logicamente importa il numero di tre, così il numero di tre aspiranti all' ufficio di esattore, costituisce condizione necessaria per recedere dalla regola generale degli incanti medesimi.

Attesochè lo spirito del legislatore nel volere tre concorrenti per recedere da questi ultimi, sia facile il ritrovarlo in un numero di concorrenti da lui creduto sufficiente a garantire una buona scelta e a supplire al difetto della pubblica asta, e con ciò è venuto evidentemente e necessariamente ad escludere cotesta sufficienza in un numero minore di tre.

Attesochè passando agli argomenti che si adducono per scendere ad una contraria sentenza che, cioè basti anche un solo concorrente perchè si abbia una *terna* legale, osserviamo in primo luogo che nessuno ha sostenuto che la *terna* equivalga ad una gara per modo che i Comuni ed i consorzi siano obbligati a nominare il minore offerente; imperocchè è omai ovvia in diritto amministrativo che entro i limiti dell' aggio stabilito dalla legge la pubblica amministrazione è libera di scegliere quello fra i concorrenti che meglio ispiri la fiducia di lei, come è ugualmente notorio per disposizione della legge che il risultato di qualunque genere d' incanti eseguiti nell' interesse pubblico è sottoposto sempre per la sua definitiva efficacia alla superiore approvazione del Governo. In secondo luogo che il metodo della *terna* istituito, come afferma l' Avvocato Erariale, per dare ai Consigli Comunali ed alle rappresentanze consorziali il modo di preferire l' integrità ad ogni altro requisito del candidato, non conduce logicamente alla conseguenza che la *terna* possa legalmente essere composta anche di uno o due concorrenti, dovrebbe invece indurre a far ritenere che cotesta integrità del carattere possa trovarsi più facilmente in tre concorrenti, che in un solo o in due soli. D' altronde il fatto supposto che anche un solo concorrente possa concentrare nella sua persona tutte le garanzie morali ed economiche non basta alla legge, questa vuole che coteste garanzie sieno apprezzate non isolate, ma in confronto di altri, e ciò appunto per evitare più facilmente i giudizi erronei ed anche l' arbitrio.

Il sostenere poi che anche un solo concorrente basta per dispensare i Comuni e i Consorzi dall'obbligo di subire l'asta pubblica pel motivo che non è imputabile a loro il fatto che una o due soltanto abbiano presentato le offerte, è rifare totalmente la legge nella sua lettera e nel suo spirito.

Come può considerarsi infatti l'asta pubblica, suprema garanzia delle pubbliche amministrazioni, quale una pena? e che cosa ha che vedere la imputabilità e non imputabilità dei Comuni e dei Consorzi per difetto di tre offerenti, quando la legge considera meramente il fatto come condizione, come un evento qualunque per applicare le sue disposizioni?

Che neppure basta per declinare da queste, che i Prefetti abbiano un potere discrezionale sufficiente a garantire gli inconvenienti che potrebbero derivare dal comporre la *terna* (ci sia lecito così chiamarla) di due o anche di un solo concorrente, imperocchè le garanzie che stabilisce il legislatore nelle sue disposizioni espresse sono sempre obbiettive e non subbiettive, nè può esser permesso di sostituire queste a quelle, o di restringere ad ogni modo le garanzie dalla legge stessa volute.

Attesochè infine si alleghi la giurisprudenza della Sezione di Finanza del Consiglio di Stato; a cotesta giurisprudenza potremmo opporre la giurisprudenza della 4ª Sezione, la quale nella decisione 17 Marzo 1891 relativa alla Esattoria di S. Cristina d'Aspromonte ritenne non avere efficacia la nomina operata dal Consiglio Comunale [o [dalla rappresentanza Consorziale la quale non abbia luogo sopra una *terna* composta di tre aspiranti eleggibili. Nè crediamo di dover oggi recedere da questa interpretazione della legge perchè ci sembra la più razionale e consentanea ai principii del diritto, in quanto essa attribuisce alla legge il senso che è fatto palese dal significato proprio della parola *terna* secondo la concessione che questa parola ha con l'intiero contesto della legge, e dalla intenzione del legislatore.

Attesochè dimostrato così che il decreto del Prefetto di Belluno del 22 Agosto 1892, coll'approvare la nomina dell'esattore pel quinquennio 1893-97 fatta nella persona del Sig. Giovanni Cattaruzza dalla rappresentanza consorziale dei Comuni di Comelico Superiore, S. Nicolò e Danta sull'offerta di due soli concorrenti nel concorso aperto sopra *terna*, ha violata la legge, il ricorso del Dott. Maresio Bazzolle Giovanni merita di essere accolto, senza d'uopo di scendere all'esame degli altri due mezzi di annullamento dal medesimo proposti.

Impiegati - Licenziamento - Ricorso alla 4ª Sezione.

Contro le decisioni della G. P. A. in tema di provvedimenti a carico di impiegati non può ricorrersi se non per violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza; la G. P. A. ha facoltà di apprezzamento dei fatti e delle punizioni corrispondenti.

Consiglio di Stato (Dec. n. 51, 3 Febbraio 1893) — Pres. SPAVENTA - Rel. TIEPOLO - Ric. **Sindaco di Bagheria** c. **Giunta Provinciale di Palermo.**

Attesochè la Giunta Provinciale Amministrativa di Palermo nella impugnata sua decisione del 10 Marzo d.° a.° ha ritenuto non solo che i fatti posti a carico del Comandante delle Guardie campestri Ciro Guttuso non fossero abbastanza provati, ma altresì che questi non fossero di gravità tale da giustificare la misura del licenziamento alla quale sostituiva revocando la deliberazione consigliare quella della sospensione dall'ufficio e dal soldo per giorni venti.

Attesochè il ricorso del Comune di Bagheria contro la prefata decisione la quale emanava sotto il riflesso di giurisdizione che alle Giunte Provinciali amministrative viene attribuito dall'articolo 1 n. 12 della legge 1° Maggio 1890, non può essere preso in esame dalla 4ª Sezione che nei limiti contrassegnati dall'articolo 19 della legge stessa quindi solo per motivi d'incompetenza o di eccesso di potere o di violazione di legge.

Attesochè non hanno fondamento di sorta le violazioni di legge che sono dedotte nel ricorso.

Non ha violato la Giunta Provinciale amministrativa l'articolo 111 della legge Comunale e Provinciale, nè ha sorpassato la propria competenza perchè se il detto articolo demanda alle attribuzioni del Consiglio comunale il deliberare intorno alle misure di licenziamento e di sospensione, altre norme di legge provvedono per la tutela e la garanzia dei legittimi interessi che possono dalla deliberazione consigliare rimanere pregiudicati. E la Giunta Provinciale amministrativa ha pronunciato coll'autorità che si ritraeva da queste disposizioni.

Non ha disconosciuto per nulla la efficacia della confessione ponendosi in urto, come pretende il ricorso, col disposto dell'articolo 1365 del Codice civile che contempla anche la confessione stragiudiziale, imperocchè a parte che non si comprende quale riferimento giuridico potrebbe avere alla fattispecie la mentovata disposizione, la Giunta Provinciale amministrativa pure ammettendo la sussistenza del fatto confessato da certi Greco e Montano, e cioè il furto di una quantità di pietre a danno dei fratelli Goliati, ed ammettendo per concludenti le giustificazioni date dal Guttuso intorno a questo fatto, che sono quelle che ora risultano dagli atti prodotti, è venuta in sostanza a ritenere, quantunque si sia attenuta a forma laconica di espressione, che un comandante delle guardie campestri il quale riceveva una confessione dagli autori di un furto da esso medesimo scoperti, ma nello stesso tempo esortava i derubati nella evidenza che si potesse trattare di un danno di circa 17 lire a starsene paghi e pazienti alla restituzione che si prometteva di fare entro un mese, piuttosto che ruinare con immediata denuncia i confessi autori, e che non essendo poi seguita la restituzione entro il termine, faceva rapporto del fatto accaduto al sindaco, come è dimostrato dagli atti prodotti col ricorso, non si meritasse per ciò solo il rigore di una punizione irreparabile quale il licenziamento. Non disconosce la Giunta Provinciale che la condotta del Guttuso non fu del tutto incensurabile e che dimostrò di avere in parte negletti i doveri del proprio ufficio. E si comprende che con ciò non ha potuto alludere che al rigoroso dovere che avrebbe avuto di portare senz'altro, appena scoperti gli autori, denuncia all'autorità competente, senza preoccuparsi degli effetti di confessioni e di restituzione.

Ma spettava poi alla equanimità del giudizio di merito della stessa Giunta, il valutare questo fatto nella sua moralità complessa, e vedere se a proporzionato castigo di così fatta mancanza, fosse sufficiente una misura disciplinare, come ritenne, piuttostochè far luogo alla sanzione inesorabile di una destituzione. Per quanto concerne poi le altre mancanze di denuncia per furti campestri la Giunta Provinciale ha ritenuto i fatti commessi da ragazzi di tenera età fossero di così poca importanza da non giustificare per nulla la gravità della misura. E in quanto all'esercizio della professione di agrimensore disse non essere provato che lo facesse abitualmente con pregiudizio ed inadempienza dei suoi doveri di carica, circostanze tutte ed apprezzamenti che non potrebbero essere, in ogni caso, sindacati che davanti ad un giudizio di merito.

Consigli comunali - Deliberazioni - Provvedimenti definitivi - Archivio notarile - Variazioni nelle condizioni portate dal decreto di istituzione.

Sono provvedimenti definitivi quelli dei Consigli, comunali poichè essi non sono gerarchicamente sottoposti ad autorità superiore non considerandosi una sottoposizione gerarchica la vigilanza del governo per l'osservanza della legge. Non può un Consiglio variare le condizioni fissate nel R. D. che istituisce un Consiglio notarile.

Consiglio di Stato. (Dec. n. 62, 9 Febbraio 1893. — Pres. Spaventa - Rel. Perla — Ric. **De Laurentis Francesco** c. **Consiglio Comunale di Acerra**).

Attesochè priva di fondamento è l'eccezione d'irricivibità che il resistente Comune di Acerra oppone al ricorso, sostenendo che l'impugnata sua deliberazione consigliare non costituisca provvedimento definitivo in quanto competeva avverso di essa ricorso al Governo per annullamento. Occorre in effetto appena avvertire che la deliberazione dei Consigli Comunali, fuori dei casi nei quali debbono essere integrate dall'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa, costituiscono per se stessi provvedimenti definitivi in quanto che il potere di vigilanza spettante al Governo unicamente per contenere l'azione di quelle locali rappresentanze nei limiti della legge non importa che esse siano costituite verso il Governo stesso in rapporti di gerarchica subordinazione e che quindi possa competere contro i rispettivi atti il ricorso in via gerarchica concesso dall'art. 270 della legge comunale e prov. contro le deliberazioni dell'autorità inferiore.

Onde consegue che sebbene al Governo competa la facoltà di annullare le deliberazioni illegittime dei Consigli Comunali, tale facoltà (che, anche se provocata per privata denunzia, si esercita sempre di ufficio principalmente per interesse pubblico) non può importare un diritto da parte dei privati interessati di eccitarla mediante vero e proprio ricorso e tanto meno può creare negli interessati medesimi l'obbligo di sperimentare tale via di gravame amministrativo prima di adire contro le deliberazioni stesse in via contenziosa.

Attesochè, passando al merito del ricorso, è a ritenersi che non poteva il Consiglio Comunale di Acerra sopprimere dal suo bilancio lo stanziamento di annue L. 720 per lo stipendio assegnato al conservatore del rispettivo archivio mandamentale, ed assegnargli invece la metà degli eventuali introiti dell'archivio liquidabili in fine d'anno, avendo la suddetta spesa carattere di obbligatorietà non solo per la sua causa e pel suo giuridico fondamento, ma anche per la sua forma determinata di stipendio fisso e per la precisa misura in cui fu con decreto reale stabilito.

Basta infatti considerare che pel disposto degli 88, 90 e 101 della legge sul riordinamento del notariato, testo unico del 25 Maggio 1879 n. 4900, gli archivi mandamentali sono istituiti sulla domanda ed a spese dei comuni interessati, che gli stipendi dei rispettivi conservatori sono deliberati dal Collegio notarile, sottoposti all'omologazione della Corte di Appello ed approvati dal Ministero di Grazia e Giustizia, e che i detti conservatori sono nominati con decreto Reale, per dover necessariamente ritenere che ove ad istanza dei Comuni interessati sia stato istituito un archivio mandamentale ed assegnato dal Governo in una determinata misura lo stipendio al rispettive conservatore le rappresentanze dei Comuni stessi non possono sopprimere, diminuire o convertire in altra forma di corresponsione lo stipendio stesso, essendo ovvio che

fin quando l'archivio sia mantenuto la posizione giuridica creata in base alla legge per atto del Governo non possa essere modificata o distrutta se non previo lo stesso esame e le stesse condizioni richieste per determinarla e col concorso delle stesse autorità, che sono chiamate a stabilirla.

Ciò posto, se è incontestato che nella specie su istanze del Comune di Acerra, solo interessato, fu istituito in quel Comune un archivio mandamentale, se, come risulta da deliberazione esibita dallo stesso comune nei suoi atti, quella rappresentanza comunale nella seduta del 28 Ottobre 1883 su interpellanza del Presidente del Consiglio notarile di S. Maria Capua Vetere accettò espressamente la misura dello stipendio in L. 720 annue da assegnarsi al conservatore, e se il Decreto Reale del 24 Luglio 1885 nominò conservatore e tesoriere di quell'archivio il ricorrente De Laurentis assegnandogli appunto l'annuo stipendio da corrispondersi dall'unico Comune interessato, è chiaro che non poteva il Comune stesso di propria autorità cancellare dal suo bilancio il relativo stanziamento ed assegnare invece al predetto conservatore un onorario affatto sotto forma dell'aggio del 50 % sugli introiti dell'archivio infirmando così di proprio arbitrio gli effetti dei provvedimenti governativi già da esso volontariamente provocati per l'istituzione ed il suo funzionamento di quell'archivio. Se invece l'amministrazione Comunale di Acerra ha fondati motivi per ritenere che allo stipendio di cui si tratta manchi il proporzionato corrispettivo di un'opera utilmente prestata e che convenga ridurre tale stipendio in ragione della verificatasi tenuità dei provvedimenti, o che altrimenti convenga addirittura sopprimere quell'archivio per la poca o nessuna utilità di una tale istituzione, non può che unicamente rivolgersi al Governo perchè, previo le dovute verificazioni e previo l'adempimento delle prescrizioni di legge provvenga secondo opportunità e giustizia.

Esattorie delle imposte - Asta con candela - Limiti dei ribassi - Nullità - Facoltà del prefetto.

È nulla l'asta per l'esattoria quando si sia accettato un primo ribasso superiore al permesso dalla legge: la facoltà del prefetto in tale riguardo è discrezionale e insindacabile dalla 4.ª Sezione ove non vi sia violazione di legge o eccesso di potere.

Consiglio di Stato (Dec. n. 97, 9 Marzo 1893) — Pres. Spaventa - Rel. Motta — Ric. **Saitta-Giuffrè Antonino** c. **Il Prefetto di Messina** e **Il Sindaco di S. Angelo di Brolo.**

Attesochè, dovendosi il ricorso del Saitta-Giuffrè esaminare alla stregua dell'art. 24 della legge 2 Giugno 1889 sul Consiglio di Stato, la Sezione non trova che l'impugnato decreto prefettizio abbia violato alcuna legge, o commesso qualche eccesso di potere (giacchè d'incompetenza evidentemente non sarebbe il caso di occuparsi, nè il ricorrente vi accenna punto).

Che, infatti il Prefetto di Messina ravvisò come irregolarmente fosse proceduta l'asta, essendosi permesso dalla Giunta, la quale vi presiedeva, che la prima offerta (e cioè quella dello Stancampiano) portante il ribasso di dieci centesimi sull'aggio che serviva di base agl'incanti, avesse luogo in onta del formale divieto contenuto nell'art. 15 del sopracitato regolamento 2 Giugno 1892, n. 253, il quale articolo prescrive, quando l'asta si tenga a *candela vergine*, la 1ª offerta di ribasso non

possa essere maggiore, nè minore di un centesimo e ciò perchè si è voluto ragionevolmente prevenire che con forti ribassi si allontanino dalla gara gli altri oblatori, e possa rimanere deserta l'asta.

La irregolarità dunque rilevata dal Prefetto, era manifesta; e tanto meno gli si potrebbe far rimprovero di avere rifiutato la sua approvazione alla seguita aggiudicazione, proclamata a favore del ricorrente, se si consideri che i prefetti, così nel concedere come nel ricusare codeste approvazioni, esplicano un *potere discrezionale*, e quindi insindacabile, tanto è vero che la legge non li obbliga neppure a motivare i relativi decreti. D'altronde prima della omologazione prefettizia, le aggiudicazioni non sono perfette, reputandosi avvenute sotto *condizione sospensiva*. Basta per convincersi di tutto ciò, tenere presenti gli art. 10 della legge 20 Aprile 1871 n. 192 sulla riscossione delle imposte dirette, e 19 del menzionato regolamento, come pure la giurisprudenza del Consiglio di Stato su tale argomento.

Attesochè non giovi obbiettare che non ostante l'anzidetta contravvenzione regolamentare, la gara non venne meno, ed anzi fu animata a segno che si ebbero, invece di ulteriori ribassi, delle offerte di *premio* in pro degli enti interessati, sicchè la esattoria rimase aggiudicata al ricorrente, che offerse il maggior premio di centesimi 84. Imperocchè non sarebbe lecito argomentare *ex post facto* della regolarità o della irregolarità degli incanti, annullandoli, o convalidandoli, secondo che fosse avvenuto, o no, l'inconveniente da cui il ricordato art. 15 volle *a priori*, preservare le amministrazioni interessate. In ambo i casi la violazione del regolamento sussisterebbe sempre, non potendosi ammettere una *distinzione*, che sobordinerebbe allo *evento* l'applicabilità, od inapplicabilità del divieto inteso a *prevenire* un danno, sia pure eventuale. Onde cadono di peso le osservazioni addotte dal ricorrente per suffragare il primo motivo del suo gravame.

Attesochè, rispetto al secondo motivo, neppure esso sia attendibile; dappoichè il summentovato art. 19 del regolamento nel primo alinea prescrive che non possa essere rifiutata l'approvazione del Prefetto *per ciò solo che*, dopo pronunciata l'aggiudicazione, siano state presentate *offerte migliori*. Or, siccome nel caso concreto la ragione del rifiuto non sarebbe stata *soltanto ed unicamente l'essere* sopravvenuta la *migliore offerta* del Siragusa, ma benanche, anzi in primo luogo, la inosservanza del ridetto art. 15 del regolamento, denunziata con analoghi reclami dei terzi interessati, ne consegue che il prefetto, nel disapprovare l'aggiudicazione, tenne conto, in *complesso di parecchie circostanze*, e non esclusivamente di quella che, ai termini del rammentato art. 19 1° alinea, non sarebbe valsa, *da se sola*, a giustificare il decreto, di cui ora si tratta. Ben s'intenda poi come il Prefetto stesso siasi indotto a non approvare l'aggiudicazione del 4 Settembre 1892, per l'accennata infrazione regolamentare, nella *fondata previsione* di poter ottenere un maggior vantaggio per l'amministrazione; senza di che il suo provvedimento sarebbe riuscito inutile. Ma se codesto lodevole intento fu la *finalità* del decreto che ora s'impugna, il mezzo di cui il prefetto si prevalse per raggiungerla, rimane indubbiamente al coperto di ogni censura, perchè sorretto da un motivo ben fondato, come si è avvertito dianzi, il quale bastava per se solo a legittimare il decreto medesimo.

Attesochè il Saitta-Giuffrè indarno abbia lamentato con la suindicata sua memoria che fra il dì in cui ebbe luogo l'aggiudicazione della esattoria in pro di lui, ed il decreto impugnato, trascorsero 70 giorni circa; perocchè egli non ha potuto additare quali prescrizioni legislative o regolamentari si sarebbero con ciò violate: difatti non ve ne è alcuna, che prefigga un termine a tal uopo.

Attesochè nemmeno possa soffermare l'attenzione di questo consesso l'avere esso Giuffrè osservato che il Prefetto, per gli indugi frapposti, si sarebbe sottratto all'obbligo imposto dall'art. 21 del regolamento, più volte citato, del 1892, di rinnovare l'esperimento dell'asta, pure ammettendosi che la prima fosse viziata di nullità. Ed invero a siffatta osservazione, la quale non è diretta contro il decreto denunciato, nè lo riguarderebbe punto, può contrapporsi che non incombeva al Prefetto rinnovare l'asta, dopo che ebbe ricusato di approvare l'aggiudicazione del 14 Settembre 1892. Avrebbe dovuto procedervi il Comune, a cui egli trasmise il decreto in parola. Se nonchè il ricorrente ha affermato su questo proposito (senza produrre però il relativo decreto prefettizio riportato semplicemente nella summenzionata sua memoria stampata) che nel 25 Novembre detto anno il Prefetto ordinava una licitazione privata, la quale poi non ebbe alcun risultato, per non esservi intervenuto il Saitta-Giuffrè, quantunque vi fosse stato invitato insieme con altri. Ma, checchessia di ciò, sarebbe inutile discettare intorno ad un decreto non esibito negli atti, il quale non ebbe seguito, e contro cui niuno reclamò. E poichè quello stato di cose si protrasse sino alla prima decade del gennaio di quest'anno, divenne perciò urgente provvedere alla nomina dell'esattore; al che il Prefetto stesso ebbe a procedere di ufficio, a norma dell'art 22 1° alinea del ridetto regolamento e dell'art. 13 della legge 20 Aprile 1871, riformato dall'altra 30 Dicembre 1876 n. 3591 (serie 2ª) come risulta dall'ultimo decreto prefettizio degli 11 Gennaio ultimo scorso, mentovato nella premessa esposizione del fatto. E qui è da rammentare che tale decreto fu preceduto da tre offerte, tra le quali quella che il ricorrente medesimo presentò, previe le riserve e proteste di far salvo l'attuale suo ricorso, fin d'allora pendente, come si rileva da due telegrammi (30 e 31 Dicembre 1892) da lui prodotti in udienza. Ma il Saitta-Giuffrè che offrì il premio di L. 1.58 rimase vinto dai maggiori oblatori, cioè il Treviglia ed il Saitta Spina, ciascuno dei quali aveva offerto un premio di L. 1.55. E così il Prefetto aggiudicò la esattoria al Saitta Spina che presentava maggiori garantie personali. Or neanche contro l'anzidetto decreto dell'11 Gennaio prossimo passato alcuno è insorto, e tanto meno il Saitta-Giuffrè; il quale pur nella ipotesi che fosse stata legittimamente dichiarata invalida l'asta tenuta nel 14 Settembre, vien censurando oggi anche il procedimento successivo al decreto 24 Novembre 1892, senza avere impugnato nei modi e nei termini di legge i correlativi provvedimenti del Prefetto; e per dippiù senza che abbia preso alcuna conclusione per l'annullamento di essi, se pur ne fosse il caso. Quindi nemmanco di codeste estemporanee ed inammessibili doglianze si può tenere alcun conto.

Attesochè, dovendosi perciò respingere il ricorso in disamina, sia giusto condannare il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio in pro delle parti resistenti, che ne hanno fatta analoga richiesta.

Esattorie dell'imposte - Offerta tardiva di miglioria - Ricorso - Notifica - Provvedimento definitivo.

Non può accogliersi un' offerta di miglioria per assunzione di una esattoria delle imposte presentata dopo il termine prefisso. Il decreto con cui il prefetto approva, udita la G. P. A., l' assunzione della esattoria è provvedimento definitivo. A salvare dalla decadenza basta la notifica del ricorso alla parte direttamente interessata.

Consiglio di Stato (Dec. n. 96, 9 Marzo 1893. — Pres. SPAVENTA - Rel. CANNA — Ric. **Sogus-Uccheddu Giovanni** c. **Prefetto di Cagliari** ed il **Comune di Gonnosfanadiga**).

Attesochè avverso il ricorso del quale si tratta, le alleate difese delle due parti resistenti, nelle loro deduzioni scritte ed orali hanno opposto tre eccezioni di irricevibilità le quali si riassumono in queste tre proposizioni e cioè:

1.° Il Sogus-Uccheddu è incorso nella decadenza fulminata dall'ultimo comma dell'art. 30 della legge sul Consiglio di Stato per non aver notificato entro il perentorio termine di 60 giorni ivi stabilito, il proprio ricorso all'interessato Basilio Costa.

2.° L'impugnato decreto Prefettizio non ha il carattere di provvedimento definitivo richiesto dall'art. 28 della citata legge per poter essere impugnato dinanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato, in quantochè involge una di quelle controversie le quali per l'art. 100 della legge 20 Aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette sono devolute in seconda istanza al Ministero delle Finanze.

3.° Lo stesso Sogus manca di veste per insorgere contro un atto compiuto dal Prefetto nell'esclusivo interesse della pubblica amministrazione.

Ma tali eccezioni sono tutte infondate.

Non regge la prima; — perchè dal confronto dell'invocato art. 30 della legge sul Consiglio di Stato coll'art. 6 del regolamento relativo di procedura si rileva che la decadenza è stabilita per il caso in cui manchi in modo assoluto la notificazione in tempo *utile alle persone direttamente interessate*. Ora nel caso concreto il provvedimento prefettizio in controversia oltre il Basilio Costa interessava direttamente anche il Comune di Gonnosfanadiga rispetto a cui la notificanza avvenne in tempo debito; — il che basta per salvare il ricorso da una sanzione penale la quale appunto come tale deve essere in modo restrittivo interpretata, e per attribuire alla tardiva notificazione di che si discorre il carattere di semplice irregolarità non avente di per se alcuna giuridica rilevanza, specialmente dopo il fatto della comparizione del Costa, e dopo la rigorosa difesa da lui spiegata in merito.

È insussistente la seconda di dette eccezioni per la perentoria ragione che quando il Prefetto, dopo sentito la Giunta Provinciale Amministrativa, approva nei sensi dell'art. 3 della legge succitata, il contratto di conferimento di un esattoria comunale, compie indubbiamente un atto di attribuzione propria il quale integra la capacità giuridica del Comune in ordine a quel determinato contratto, che diviene così un fatto definitivamente compiuto. Quindi nulla può avere a che vedere in argomento la applicazione dell'invocato art. 100 della legge 20 Aprile 1871 siccome quello che allude a controversie dipendenti da relazioni le quali presuppongono invece già irrevocabilmente stabilito ed in corso di esecuzione il contratto di conferimento dell'esattoria.

Non ha infine miglior pregio la terza delle riferite eccezioni pregiudiziali troppo ovvio parendo che pur in tema di affare riguardante un pubblico servizio, vi può essere eziandio collegato l'interesse del privato, il quale ha perciò diritto d'insorgere nei sensi dell'art. 24 della legge sul Consiglio di Stato, qualora siano state violate le forme all'uopo dalla legge prestabilite. Ciò che avviene particolarmente nel conferimento dell'esattoria mediante conferma, dal momento che la efficacia della relativa deliberazione è subordinata alla condizione che non vi sia offerta di condizioni migliori da parte di un terzo. Ora nella specie, poichè secondo quanto assume il Sagus la sua offerta di condizioni mi-

gliori sarebbe stata tempestiva e sotto ogni aspetto regolare, non è giuridicamente possibile negargli a priori l'interesse ed il conseguente diritto a reclamare contro l'atto dell'autorità amm.va, che avrebbe cosiffatta offerta trasandata.

Se poi la offerta anzidetta sia invece stata serotina ed inattendibile per forma — come venne da entrambe le parti resistenti dedotto — non è questione pregiudiziale; ma implica invece l'esame sul merito.

Attesochè la facoltà accordata ai Comuni dalla legge 14 Aprile del 1892 di poter conferire le rispettive esattorie anche col metodo della conferma dell'esattore in carica, è subordinata a due condizioni, l'una assoluta ed attuale, cioè che il contratto non sia per nessun riguardo più oneroso per i contribuenti, l'altra eventuale, vale a dire, che non sia presentata alcuna istanza offerente condizioni migliori. Nel caso presente è fuori di contestazione il concorso della prima delle condizioni anzidette e tutta la disputa si concreta sulla seconda.

Atteso, a questo riguardo, che per le premesse circostanze di fatto coordinate colle disposizioni di detto art. 3 della legge nonchè degli articoli 9 e 76 del relativo regolamento medesimo, nella fattispecie la presentazione delle offerte migliori avrebbe dovuto essere fatta entro 15 giorni dalla pubblicazione del relativo avviso; pubblicazione per la quale non essendo prescritta alcuna forma speciale (art. 9 del regolamento) deve ritenersi possa esser fatta nei modi consueti; — ossia mediante avviso affisso a cura del Sindaco all'albo pretorio, ciò che dagli analoghi documenti stati regolarmente depositati nella segreteria, risulta essere in concreto avvenuta sin dalli 6 Giugno 1892; cosicchè il periodo utile per la presentazione di offerte migliori scadeva con tutto il 21 dello stesso mese; non essendo sotto alcun aspetto ammissibile la pretesa del ricorrente di estendere all'avviso in discorso i particolari metodi di pubblicità stabiliti per un'ipotesi del tutto diversa dall'art. 11 del Regolamento.

Che l'offerta pel Sogus-Uccheddu fu presentata invece solamente alli 23 del mese anzidetto e completata nel successivo giorno 25 mediante il voluto deposito, per cui pur non attribuendo veruna importanza all'obbiettato difetto di sottoscrizione di pugno di esso Sogus, una volta che questi col fatto del deposito confermò e fece propria quella offerta, è certo per altro che siffatta offerta fu tardiva, e che non essendosi avverata la eventualità risolutiva a cui era subordinata per legge la conferma del Costa, stata come si disse, dall'intiero Consiglio deliberata, scompaiono le violazioni di legge addotte a sostegno del primo mezzo del ricorso.

Attesochè sono parimenti destituite di ogni giuridico fondamento le violazioni degli art. 4 del Regolamento succitato, nonchè degli art. 116, 118 e 249 della legge Comunale e Provinciale e l'eccesso di potere invocato per sorreggere il secondo ed ultimo mezzo del ricorso.

Incominciando dalle supposte violazioni dell'art. 249 della legge Comunale e Provinciale essa è diventata un non senso dopo che per il Comune di Gonnosfanadiga si è giustificato con documenti irrefragabili come non sussista che il Sindaco Porru Antonio avesse prestato cauzione per l'esattore Costa; cauzione che dalla esibita polizza 21 Luglio 1890 col n. 2061 dell'Intendenza di Finanza di Cagliari risulta invece che fu data mediante deposito di L. 8900 alla cassa dei depositi e prestiti.

E tutte le altre violazioni di legge lamentate in quest'ultimo mezzo del ricorso, avrebbero per unico substrato la circostanza che la deliberazione definitiva di conferma del Costa (nel difetto di prestazione di migliori offerte in tempo utile), sarebbe stata presa dalla Giunta anzichè dal Consiglio Comunale.

Ora basta attendere per poco alla disposizione dell' art. 2 del citato R. Decreto 2 Giugno 1892 che per le operazioni relative al quinquennio 1893-1897 prescriveva la trasmissione al Prefetto della relativa deliberazione non *più tardi del 30* stesso Giugno, ed alle sollecitazioni dirette al riguardo dalle Superiori Autorità ai Comuni in genere, ed al Comune di Gonnosfanadiga in ispecie dal Prefetto di Cagliari, per convincersi che in realtà sussisteva la urgenza stata dichiarata dalla Giunta Municipale nella impugnata deliberazione, la quale non faceva d' altronde che eseguire l' altra deliberazione (30 Maggio 1892) presa dapprima sullo stesso argomento dall' intiero Consiglio Comunale.

Del resto toglie il pretesto a qualsiasi discussione in proposito la relativa ratifica stata poi normalmente deliberata dall' intero Consiglio Comunale nella sessione ordinaria di autunno ossia al primo di Settembre 1892.

Il che tutto congiunto a quanto si avvertì discorrendo del primo mezzo esclude altresì qualunque idea di eccesso di potere.

Deve pertanto il ricorso essere respinto in merito colla compensazione delle molteplici eccezioni pregiudiziali opposte dalle parti resistenti e da tutte le particolarità della causa.

Ferrovie - Quota di concorso della provincia - Riparto - Incompetenza della 4.ª Sezione.

In tema di riparto della quota di concorso nelle spese di costruzione di ferrovie su varie provincie, il decreto reale che fissa le proporzioni del concorso è insindacabile innanzi alla quarta Sezione per ragioni di merito.

Consiglio di Stato (Dec. n. 64, 9 Febbraio 1893) — Pres. Spaventa - Rel. Semmola — Ric. **Provincia di Livorno** c. **Il Ministero dei Lavori Pubblici, l' Ispettorato G.le delle strade ferrate ed il Ministero del Tesoro.**

Attesochè il terzo motivo del ricorso è diretto a dimostrare che ad ogni modo il Regio Decreto impugnato sarebbe incorso nella violazione dell' art. 8 della legge del 1879, poichè la quota del contributo messa a carico della Provincia di Livorno sarebbe superiore di molto a quella che in ogni peggiore ipotesi si potrebbe ritenere dovuta da essa. Ora sul proposito giova ricordare che il citato art. 8 stabilisce che « quando le provincie non si accordassero rispetto alla loro quota di contributo alla costruzione della ferrovia, di cui all' art. 5, il riparto sarà definitivamente stabilito con Decreto Reale, secondo il grado d' interesse di ciascuna provincia, sentiti il Consiglio Superiore dei LL. PP. e il Consiglio di Stato ». Da questa disposizione apparisce chiaramente che è affidato al Governo l' apprezzamento delle molteplici circostanze e degli svariati elementi da tener presenti per giudicare del *grado d' interesse* di ciascuna provincia, e che la sola condizione, alla quale si trovano vincolati il giudizio del Governo ed il relativo provvedimento definitivo, è quella che siano stati sentiti il Consiglio Superiore ed il Consiglio di Stato. Ciò premesso, è evidente che questa Sezione, la quale, come innanzi è stato detto, trovasi investita di giurisdizione nell' attuale vertenza solamente in base all' art. 24 della legge 2 Giugno 1889 sul Consiglio di Stato, non potrebbe mai sostituire i proprî agli apprezzamenti del Governo intorno al *grado d' interesse*, anche quando questi non rispondessero interamente alla verità; e debba perciò circoscrivere il proprio esame all' esistenza di quelle condizioni, alle quali è subordinata la

legittimità di essi e del relativo provvedimento. Ora apparisce dagli atti che nel caso attuale il Consiglio Superiore ed il Consiglio di Stato sono stati sentiti non una, ma più volte; e che oltre a ciò il riparto del contributo fra le due Provincie di Pisa e di Livorno fu compilato, in seguito a scrupolose e ripetute indagini, sulla base e coi criterî di un modulo di massima adottato in generale del Ministero in tutti i casi di simili riparti. Deve dunque ritenersi che si è provveduto alla designazione delle quote di contributo in perfetta conformità alle prescrizioni della legge, che rimane escluso in proposito qualsiasi eccesso di potere, e che il Regio Decreto del 14 Febbraio 1892 non merita di essere censurato nemmeno in relazione al terzo motivo del ricorso.

Farmacie - Sussidio - Spesa facoltativa - Revoca di deliberazione precedente.

È sempre facoltativa la spesa per sussidio ad una farmacia: non è necessario dichiarare la revoca di precedente deliberazione quando essa revoca è insita nella deliberazione stessa.

Consiglio di Stato (Dec. n. 46, 8 Febbraio 1893 — Pres. Spaventa - Rel. Perla — Ric. **Calvari Luigi** c. **Giunta Provinciale Amministrativa di Roma**).

Attesochè il primo motivo del ricorso apparisce privo di buon fondamento, quando si considera che la revoca della deliberazione precedente era contenuta *re ipsa* nella deliberazione posteriore del 27 Giugno 1892 quella la quale fu esplicitamente presa sulla proposta del Calvari, che si stanziasse di nuovo pel bilancio dell'anno in corso la somma deliberata nella precedente del 21 Aprile 1891 per sussidio al farmacista. Il Consiglio respinse tale proposta e ridusse il sussidio. Chiaro è dunque che ebbe presente e volle revocare la deliberazione precedente.

Attesochè non ha maggior fondamento il secondo motivo. Invero con la citata deliberazione del 21 Aprile 1891 il Consiglio Comunale di Sant' Angelo Romano non fece altro che aumentare il sussidio al farmacista. Vero è, che la deliberazione fu presa sulla domanda del Calvari, il quale chiedeva che venisse irrevocabilmente elevato per tutta la durata del suo esercizio farmaceutico alla somma di una lira al giorno: ma tutto ciò non basta a cambiare la natura del sussidio, e convertirlo in un debito esigibile o in altra sorta di spesa obbligatoria annoverata dall' art. 145 della legge Comunale. Trattavasi sempre di una spesa facoltativa, che perciò il Comune aveva facoltà di depennare dal bilancio, quando lo avesse creduto. Nè l' aver sottoposta quella deliberazione alle formalità richieste per le deliberazioni di spese, che vincolano il bilancio per oltre un quinquennio, può meglio valere a sorreggere l' intento del ricorrente: perchè se a tale formalità vanno sottoposte tutte le deliberazioni, che hanno una durata fissa maggiore del quinquennio, o un tempo indeterminato, ciò tuttavia non basta ad imprimere il carattere di obbligatorio a uno stanziamento che di natura sua è facoltativo. Vuol dire soltanto che il Comune è autorizzato a pagarlo anche per il corso di più di cinque anni: ma non implica l' obbligo di continuarlo se la spesa non ha il carattere di obbligatoria.

Attesochè finalmente queste medesime ragioni dimostrano, che neanche l' ultimo motivo è meritevole di accoglimento. Il Comune usava sempre delle sue facoltà, quando nel discutere il bilancio per l' anno 1892, qualunque fosse l' epoca in cui avveniva la discussione deliberava di ridurre una spesa facoltativa.

Danni di guerra - Competenza.

È incompetente l'autorità giudiziaria a giudicare di pretese per danni derivati da appropriazioni fatte per necessità immediata di operazioni militari durante un assedio.

Cassazione di Roma, Sezioni unite (10 Aprile 1893. — Pres. ff. Puccioni - Pub. Min. Auriti - Esten. Pugliese — Ric. **Ministero della Guerra** c. **Avallone**).

Ha considerato in fatto, che Raffaele Avallone, esercente una fabbrica di generi laterizi, sita in Scauri, con citazioni 26 Ottobre 1884 e 21 Novembre 1890, dopo aver premesso che nel 22 Novembre 1860, in occasione dell'assedio di Gaeta un distaccamento del treno Italiano, arrivato in Scauri, dal proprio accampamento sito in Formia, che era distante da quel luogo Km. 8, era penetrato nello stabilimento industriale di esso Avallone, e si era preso tutti i generi laterizi, utensili e legnami in esso contenuti, pel valore di lire 21329, abbia convenuto innanzi al Tribunale Civile di Cassino, il Ministro della Guerra, per sentirsi condannato al pagamento della somma sopra annunciata, agl'interessi legali dal giorno dell'avvenuta requisizione, ed alle spese del giudizio. Il prefetto della provincia di Terra di Lavoro, con Decreto 7 Gennaio 1891, provocava il conflitto di attribuzione chiedendo che la istanza dell'attore venisse devoluta alla cognizione di questo supremo Collegio per la decisione sulla competenza, ed il Tribunale di Cassino, in vista del detto provvedimento prefettizio sospendeva di provvedere fino alla decisione della Cassazione.

Ha considerato, in dritto, che le sezioni Unite di questa Corte Regolatrice, abbiano già avuto occasione di pronunziarsi in ordine ai casi di competenza dell'Autorità giudiziaria a conoscere delle domande dei privati per risarcimento di danni recati dal fatto di guerra.

A principii stabiliti dalle decisioni precedenti, per la esatta osservanza della legge, si fondano precipuamente su la distinzione, indispensabile a farsi, fra danni immediatamente derivati dallo scoppio effettivo della guerra, o meglio conseguenze improvvise, imprevedute, prodotte dall'attualità dell'azione bellica, dalle necessità momentanee del combattimento; e danni che possono considerarsi mediati, o meglio dipendenti da un'azione preordinata da uno studio preventivamente fatto circa i modi come far fronte all'esigenze della medesima prima che abbia a verificarsi lo scontro degli eserciti, ed innanti che avvengano quelle urgenti necessità, alle quali può dar luogo il combattimento. Distinzione cotesta tanta più razionale ed inevitabile allora quando trattasi di azione promossa per indennizzo di requisizioni compiute in occasione dello assedio di una fortezza, avvegnachè in simiglianti casi non si può non riconoscere un duplice periodo. Quello, cioè, dello studio tecnico militare di tutto ciò che può abbisognare per la buona riuscita dello assedio da parte degli assediati, dello apparecchio dei mezzi e delle misure convenienti per far capitolare presto la piazza presa di mira. E l'altro, che potrebbesi dire di effettiva azione assediatrice, di reale combattimento contro gli assediati. Periodo quest'ultimo che talvolta crea dei bisogni impellenti, non determinati, nè preveduti dagli studi succeduti, e dà luogo ad esigenze anche momentanee, le quali costituiscono necessità surta allora per allora e che con ogni mezzo deve essere urgentemente appagata per non compromettere il risultato finale delle operazioni già cominciate.

È parte naturale del giudizio su la competenza, in tema di azioni per ristoro dei danni di guerra, il verificare e decidere se all'una più

che all'altra specie i danni appartengano, imperocchè non potrebbe emettersi in genere una statuizione su la competenza dell'Autorità giudiziaria se non *cognita causa*, dietro l'esame, cioè dalla natura costituente la materia di contendere.

Per effetto dell'applicazione pratica di questo principio, di questo metodo direttivo, in ciascun singolo caso di domanda per simiglianti indenizzi il giudice si vede nella necessità di tener presente la distinzione di sopra premessa. Distinzione la quale conduce a far ritenere come materia di pubblica espropriazione per l'interesse di guerra, tuttociò che in occasione della guerra venga preparato ed anticipatamente preordinato con danno della proprietà privata in esecuzione di opportune norme e di legittime disposizioni, emanate dall'Autorità competente per la difesa della Nazione, innanti che cominci l'azione belligera propriamente detta. Ed in questi casi è naturale che l'autorità giudiziaria si reputi *jure* investita della cognizione delle azioni promosse per rifacimento di danni. Non può dirsi lo stesso per tutto ciò che deriva dalla necessità migliore militare surta improvvisamente durante l'azione del combattimento. In cotali casi vi ha sempre, è vero, un sacrifizio privato, un danno della proprietà del cittadino, ma nè l'uno nè l'altro possono assumere le forme e la natura della espropriazione per causa di pubblica utilità e dar luogo ad azione giudiziaria.

L'esigenze di uno stato di assedio sono di così svariata natura da non potersi consentire che tutto deggia e possa venire preordinato ed anticipatamente calcolato.

Vi ha dei momenti durante i quali sorge inopinata la urgenza di avere materiali per gli approcci, per le trincere e per altre operazioni di difesa contro le nemiche artiglierie, contro i nemici assalti. Cosiffatti materiali possono da un momento all'altro essere distrutti ed occorre di rinnovarli: e non può certo consentirsi che essi siano anticipatamente richiesti e consegnati creandosi regolari contrattuali fra chi li richiede e chi li fornisce. In tali infrangenti sarebbe materialmente impossibile far ricorso alle norme ordinarie della espropriazione per pubblico interesse. Si potrà tutto al più sperare che la generosità del governo possa prendere in considerazione le domande degli interessati e provvedere ai danni sopportati da essi ma non può ammettersi a favore di costoro il diritto di sperimentare un'azione giudiziaria. Nè può dimenticarsi che in simiglianti casi quando cioè la lotta è impegnata fra i belligeranti l'azione militare, che gli istantanei, impreveduti danni produce, non può naturalmente reputarsi circoscritta a quella più o meno vasta zona di terreno, su la quale gli eserciti si incontrano e combattono ma occorre ritenerla estesa ad una periferia anche più larga, lungo la quale possono aver luogo gli scontri, gli inseguimenti, le momentanee fermate ed altro che possano offrire bisogno, requisizioni a devastamenti ad apprensioni di materiali od altro. Applicando alle domande di Avallone i principii di sopra fugacemente annunciati e tenuto conto dell'indole che lo attore stesso ha attribuiti ai danni deplorati col suo atto introduttivo del giudizio appare evidente come essi non possano dar luogo ad alcuna azione giudiziaria devoluta alla competenza del potere ordinario.

P. Q. M. — La Cassazione a Sezioni Unite, dichiara la incompetenza dell'Autorità giudiziaria a provvedere sulle domande delle quali si tratta.

Comuni - Tutela - Poteri della G. P. A. - Estinzione di debito - Mutuo - Delegazione di facoltà.

È in potere della G. P. A. contrarre un mutuo per estinzione di debiti in luogo e vece del Comune, ma non può delegare la facoltà di contrarlo ad uno dei propri componenti.

Consiglio di Stato (Dec. n. 56, 9 Febbraio 1893 — Pres. Spaventa - Rel. Bianchi — Ric. **Comune di Arzignano.**

Attesochè non sarebbe stato contestabile il potere spettante alla Giunta Provinciale Amministrativa di Vicenza, a tenore degli art. 170 e 171 della legge Comunale e Provinciale, di emanare provvedimenti di ufficio, sia per lo stanziamento nel bilancio comunale di Arzignano delle somme necessarie per pagare (nei limiti della quota di contributo stabilita a carico di quel Comune dal R. Decreto 3 Gennaio 1870 che costituì il consorzio per la costruzione della strada di *Priambona*) le spese occorse per tale costruzione, sia ancora al fine di regolarizzare il bilancio in ordine a tali spese contrapponendovi nella parte attiva i mezzi per far fronte al corrispondente effettivo pagamento.

Che infatti essendo stato legalmente ed irretrattabilmente costituito il Consorzio e determinato a carico del Comune di Arzignano, era questo obbligato per legge a soddisfare, nella ragione appunto della sua quota di contributo, le spese cagionate dalla costruzione della strada *Priambona*; e poichè la rappresentanza del Comune erasi pertinacemente rifiutata sempre a qualunque operazione per provvedere all' adempimento di questo suo obbligo, l'azione della Giunta Provinciale Amministrativa per conseguirlo coattivamente era dunque indubbiamente legittima a senso dei predetti art. 170 e 171 della legge Comunale e Provinciale.

Che parimenti non potrebbesi assolutamente escludere che fosse in facoltà della Giunta Provinciale Amministrativa di provvedere all' effettivo pagamento della spesa obbligatoria per legge a carico del Comune renitente, collo stipulare a nome e per conto del Comune stesso un mutuo, qualora — come appare nel caso presente — fosse questo il solo mezzo adottabile, non permettendo la rilevanza della somma di coprirla mediante un aumento d' imposte; giacchè avendo la legge nei citati articoli voluto il fine — cioè il costringimento delle amministrazioni comunali che spontaneamente non si prestino all' adempimento delle operazioni fatte obbligatorie dalla legge — deve necessariamente aver voluti i mezzi che per conseguire un tal fine siano indispensabili;

Attesochè per altro il provvedimento 21 Novembre 1891 della Giunta Provinciale Amministrativa di Vicenza (contro il quale il Comune di Arzignano propose al Governo del Re il ricorso che venne respinto col R. Decreto 16 Agosto 1892 ora impugnato innanzi a questa Sezione) non era diretto veramente a far pagare dal predetto Comune al Consorzio della strada Priambona la quota di contributo a quello imposta dal R. Decreto 3 Gennaio 1870 di costituzione del Consorzio, ma invece a far pagare alla Ditta Leonardi-Tretti la somma del credito in principale ed interessi alla Ditta stessa spettante verso il Consorzio, che ne aveva delegato il pagamento appunto al Comune di Arzignano colla deliberazione presa dall'assemblea nel 15 Ottobre 1874;

Che a poter considerare come obbligato il Comune di Arzignano verso la Ditta *Leonardi Tretti* ostava il non essere mai stata accettata da quel Comune la delegazione fattagli dall' assemblea consortile colla deliberazione del 15 Ottobre 1876; talchè in mancanza del consenso del Comune predetto ad obbligarsi verso la sunnominata Ditta creditrice, non ha potuto verificarsi una delegazione prefettizia producente nega-

zione a senso dell'art. 1271 del Codice Civile, al quale effetto mancherebbe inoltre, secondo l'articolo medesimo, l'espressa dichiarazione della Ditta creditrice di deliberare il Consorzio accettando invece per debitore il Comune di Arzignano;

Che anzi la Ditta Leonardi-Tretti continuò a riguardare come proprio debitore il Consorzio, tanto che contro di esso agì in giudizio e ne ottenne la sentenza di condanna dell'8 Febbraio 1884, passata in giudicato, e nell'altra lite promossa dalla medesima Ditta contro il Consorzio stradale di Priambona e insieme contro il Comune di Arzignano, fu questo assoluto dalla osservanza del giudizio per non essere stata dimostrata l'esistenza di un vincolo obbligatorio a favore della parte attrice;

Attesochè come riconobbe la stessa Giunta Provinciale Amministrativa nella memoria che ha presentata in confutazione del ricorso, col suo provvedimento del 21 Novembre 1891 essa « ha risoluto in via am» ministrativa la controversia (relativa agl' interessi reclamati dalla Ditta » creditrice) ponendoli a debito di Arzignano, che colla sua opposizione » a pagare il capitale aveva cagionato il debito degli interessi »;

Che per altro con ciò la Giunta Provinciale Amministrativa venne manifestamente ad eccedere i poteri che le appartengono secondo la legge, poichè essendovi contestazione circa gl'interessi che potessero esser dovuti dal Comune di Arzignano, alla sola autorità giudiziaria spettava il risolverla, e l'esistenza di tale controversia intorno ad una parte notevole del debito reclamato a carico di quel Comune — dato pure che si potesse ritenerlo legalmente obbligato verso la Ditta *Mioli-Tretti*, impediva di poter considerare certo e liquido il debito complessivo, com'è indispensabile affinchè possa farsi luogo ad applicare gli articoli 170 e 171 della legge Comunale e Provinciale;

Attesochè gli articoli stessi contengono una delegazione data dalla legge alla Giunta Provinciale Amministrativa per sostituirsi alle rappresentanze Comunali nel compiere quelle operazioni fatte obbligatorie dalla legge, che le rappresentanze stesse si rifiutino di eseguire; e però non può essere lecito alla Giunta Provinciale Amministrativa di trasmettere ad altri una tale delegazione, spogliandosi così di un'attribuzione d'indole tutoria a lei solo conferita dalla legge nell'ordinamento da questa stabilito per l'interesse pubblico circa la vigilanza e l'ingerenza da esercitarsi al fine di assicurare la retta e buona amministrazione dei Comuni, ed investendo di simile attribuzione un individuo qualunque;

Che infatti ai Consigli Comunali e Provinciali è bensì concesso dall'art. 258 della legge di poter « conferire a delegati speciali la facoltà » di vincolare il corpo che rappresentano per ciò che dipende da essi » ma nessuna disposizione trovasi nella legge stessa che autorizzi il conferimento di simile facoltà da parte dei corpi esercenti sulle amministrazioni comunali e provinciali l'autorità tutoria;

Che codesti principî, e conseguentemente anche i rammentati articoli 170 e 171 furono manifestamente violati dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Vicenza colla sua deliberazione del 21 Novembre 1891, nella quale non si limitò a deputare come avrebbe indubbiamente potuto, un suo speciale delegato a far le trattative preliminari occorrenti per preparare una contrattazione di mutuo che essa poi si riserbasse di conchiudere in nome del Comune di Arzignano; ma invece dichiarò « investito il sig. Prof. Ugo Meldolesi dei relativi e necessari » poteri, a *contrarre con privati o con un Istituto di credito il mutuo* » *di L. 20,111 a debito del Comune di Arzignano*, vincolando il suo bi» lancio.... autorizzando quindi esso incaricato a *devenire alla relativa* » *stipulazione* in rappresentanza del *Comune mutuatario, salvo* l'appro» vazione del Sig. Prefetto etc.»;

Che in tal modo la Giunta Provinciale Amministrativa sostituiva a sè il Prof. Ugo Meldolesi nell'esercizio del potere tutorio attribuitole dagli art. 170 e 171 della legge Comunale e Provinciale investendolo della rappresentanza del Comune di Arzignano nel compiere una operazione ritenuta obbligatoria per legge a carico del Comune medesimo, autorizzando il predetto delegato a vincolare per una serie d'anni il bilancio comunale, e neppure riservando l'approvazione del contratto da parte della Giunta delegante, ma quella soltanto del Prefetto, a cui come tale non poteva a norma di legge appartenere in ciò alcuna ingerenza; il che tutto trascendendo i poteri dati dalla legge alla Giunta Provinciale Amministrativa, costituirebbe pertanto da sè solo un vizio sufficiente ad infirmare la validità del provvedimento da essa deliberato nel 21 Novembre 1891 — quand'anche la nullità di tale deliberazione non risultasse già dagli altri motivi superiormente esposti;

Attesochè pertanto il R. Decreto 16 Agosto 1892, col quale respingendo il ricorso del Comune di Arzignano si ritenne valida la deliberazione 21 Novembre 1891 della Giunta Provinciale Amministrativa di Vicenza, non può essere riguardato come conforme alla legge.

Esattori delle imposte - Impiegati comunali - Incompatibilità.

Non è nulla la nomina ad esattore d'un impiegato comunale, ma questi deve dimettersi dall'un ufficio prima di assumer l'altro.

Consiglio di Stato. (Dec. n. 107, 16 Marzo 1893. — Pres. SPAVENTA - Rel. TIEPOLO. — Ric. **Borri Delfino** c. **Sacerdote Eugenio**).

Attesochè l'art. 14 della legge 20 Aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette disponga che non possono essere esattori i pubblici impiegati in attività di servizio. La quale disposizione, messa in armonia con le altre che si contengono nello stesso articolo e che servono a determinare altre cause d'incompatibilità nella concorrenza nella stessa persona di due qualità ed uffici, l'uno dei quali sia quello di esattore, o di rapporti d'interesse e di dipendenza di quest'ultimo coll'amministrazione di fronte alla quale risponde della riscossione del pubblico denaro rivela che l'impedimento legale a che le due qualità si mantengano nella stessa persona sorge allora quando l'esattore sia già entrato nell'esercizio effettivo delle sue funzioni e per causa di queste. Le stesse parole *non possono essere esattori* traducono letteralmente questo concetto.

Nè una interpretazione più larga ed estesa che darebbe a quella *incompatibilità*, che è nelle vedute della legge, la stessa portata di una incapacità assoluta il cui effetto sarebbe quello di render nullo anche l'atto iniziale di nomina, solo perchè il nominato rivesta anche un'altra qualità incompatibile con quella che viene ad assumere, sarebbe punto sorretta, se non dalla parola, dallo spirito del mentovato articolo.

Attesochè a dimostrare così che quella duplicità di uffici e di qualifiche fra di loro repugnanti, quella eventuale collisione di rapporti che è contemplata dall'art. 14, genera una incompatibilità che può essere superata per via di remozione di causa anzichè una assoluta incapacità inducente la nullità del conferimento dell'ufficio esattoriale sino dall'atto iniziale di nomina con pari effetto su tutti gli atti posteriori con applicazione in tal caso del principio: *si quid fuerit subscensum ex eo quod*

interdicente lege factum est, illud quoque vanum atque inutile esse precipimus, concorre anche la disposizione del successivo art. 15. Ivi è detto che scoprendosi la preesistenza o verificandosi la sopravenienza durante l'esattoria di alcuno dei casi contemplati dall'art. 14, il Prefetto provvede a che il servizio dell'esattoria proceda a norma di legge con misure speciali, e promuove *ove occorra*, la rescissione del contratto avanti l'autorità giudiziaria. Non si ha quindi una nullità che discende di pieno diritto e diventa irretrattabile per la massima causa che può produrla nei rapporti contrattuali; la mancanza cioè di capacità in chi fu nominato ad assumere le facoltà e gli obblighi inerenti al rapporto che contrae. Ma si tratta invece di una facoltà di provvedere per via di rescissione rimessa a chi deve vegliare sul buon ordinamento e processo di riscossione, a seconda delle emergenze dei casi e delle loro conseguenze, non altrimenti potendosi spiegare quella espressione *ove occorra*.

Attesochè davanti a questi principii ed in presenza di questo stato di disposizione nessuna violazione di legge può scorgersi nell'impugnato provvedimento del Prefetto di Alessandria, il quale riconoscendo ciò che da documenti attendibili era pienamente provato, che cioè prima di entrare nell'esercizio attuale delle sue funzioni, il Sacerdote quantunque già nominato esattore, aveva spontaneamente rimossa quella causa di incompatibilità che sorgeva dal cumulo delle sue funzioni di esattore e di impiegato comunale, facendo rinunzia a questa seconda qualità, rinunzia che dalla rappresentanza del Comune venne anche competentemente accettata, non ha trovato di far luogo al ricorso del Borri e di altri opponenti alla nomina e lo rigettava per mancanza di una causa che potesse giustificarlo.

E posta la questione sotto questo principale aspetto, la quarta sezione può dispensarsi dall'esaminare l'altro punto, se il Sacerdote geometra di professione, per le funzioni di perito geometra alle dipendenze del Comune di Montiglio con retribuzione ad anno sia poi venuto ad assumere quella vera qualifica di pubblico impiegato richiesta dalla legge come causa d'incompatibilità colle funzioni di esattore, questione che diventa del tutto inutile per l'assorbente motivo, che anche ritenuto la originaria qualità d'impiegato essa non si è più mantenuta fino al punto di porre in essere quella incompatibilità colle funzioni di esattore che è nel concetto della legge.

Attesochè per quanto si disse viene anche dimostrato che non sussiste quella contraddizione fra il motivo ed il dispositivo, che il ricorso rimprovera al Decreto del Prefetto.

E in vero se il Prefetto osservò che nello stato d'atti non aveva provvedimenti da prendere, ha voluto dire con ciò che non sussisteva alcun motivo perchè si dovesse far luogo a quei provvedimenti che il ricorso tendeva a provocare e con ciò il ricorso al Prefetto per la nullità di nomina rimaneva come fu dichiarato in istato di rigetto.

Attesochè dimostrato che i due mezzi addotti non hanno alcun fondamento, la soccombenza attuale dei ricorrenti porta la conseguenza della loro condanna alla rifusione delle spese a favore del resistente signor Sacerdote che ne fece domanda, e ciò pel disposto dell'art. 50 del Regolamento di Procedura.

P. Q. M. — La Sezione 4ª Rigetta ecc.

Idioti - Ricovero nel manicomio - Mantenimento.

Anche gli idioti sono compresi nella disposizione dell' art. 203 della legge com. e prov.: il loro mantenimento nei manicomii è a carico delle provincie e nulla autorizza a distinguere le varie forme di demenza agli effetti della competenza passiva.

Consiglio di Stato (Dec. n. 137, 6 Aprile 1893 — Pres. ff. BIANCHI - Rel. MOTTA. Ric. **Comune di Pisogne** c. **Giunta Provinciale Amministrativa, Deputazione Provinciale Ospedale e Pii Luoghi uniti in Brescia**).

Attesochè, non essendovi dubbio nel fatto che il Malonni era affetto da idiotismo congenito, il quale lo rendeva pericoloso a se medesimo, e che inoltre trovavasi in condizione di povertà, e non aveva congiunti che potessero soccorrerlo e prenderne cura, ne seguiva che egli dovea essere ricoverato, come lo fu nel Manicomio provinciale di Brescia, e che le spese per la degenza di lui in quello stabilimento fossero a carico di quella provincia. Imperocchè trattandosi di una infermità che costituisce una delle svariate forme della mentecataggine, risulta perfettamente applicabile al caso in esame la disposizione dell' art. 203 n. 10 della legge Comunale e Provinciale, secondo ciò che fu ritenuto dal Consiglio di Stato in casi consimili, con molti suoi pareri, e come giudicò anche questa IV Sezione a proposito dell'idiota *Albino Zanon* con la decisione 17 Novembre 1892 n. 320. La quale riconfermò la massima adottata col preindicato parere del 1889, secondo cui l' idiotismo va considerato come una delle molteplici specie di *demenza*; e però non essere ammissibile agli effetti del preindicato articolo 203 n. 10, la distinzione che alcuni vorrebbero fare, tra *dementi furiosi* e *tranquilli*, distinzione, che non essendo nella lettera, nè nello spirito della legge riescirebbe arbitraria.

Attesochè non potendo questo consesso altrimenti provvedere sul ricorso in disamina, se non annullando per violazione della legge, la decisione impugnata, ne deriva che, rispetto al merito debbansi rinviare gli ulteriori provvedimenti all'autorità amministrativa competente (articolo 38 del Testo unico 2 Giugno 1889 della legge sul Consiglio di Stato).

Maestri - Attestato di lodevole servizio - Deliberazione del C. P. S. - Nullità.

È nulla la deliberazione del C. P. S. sul rilascio di un attestato di lodevole servizio quando manca di motivazione.

Consiglio di Stato (Dec. n. 138, 6 Aprile 1893. — Pres. ff. e Rel. BIANCHI. — Ric. **Comune di Castellaro** c. **Il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione.**

Attesochè anche contro i provvedimenti del Consiglio Prov. Scolastico relativi alle domande dei maestri di scuole elementari pel rilascio dell' attestato di lodevole servizio agli effetti contemplati dall' art. 7 della legge 19 Aprile 1885, « è ammesso ricorso al Ministro entro un mese » dal giorno della ricevuta comunicazione » secondo l' espressa disposizione contenuta nell' art. 19 § 1 del regolamento 11 Ottobre 1885, e la risoluzione ministeriale proferita su tale ricorso costituisce quindi un provvedimento definitivo impugnabile innanzi a questa Sezione.

Che per massima adottata dal Governo in conformità del parere dato dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 14 Novembre 1891, il Ministero della Pubblica Istruzione, che sia investito della cognizione di un ricorso contro una deliberazione del Consiglio Provinciale Scolastico relativa al rilascio dell'attestato di lodevole servizio ad un maestro di scuola elementare, non può riformare la deliberazione impugnata, sostituendosi al Consiglio stesso negli apprezzamenti riguardanti le cognizioni e le attitudini didattiche, la diligenza e insomma i meriti o i demeriti del maestro nell'insegnamento pubblico, nè quindi può fondandosi su tali apprezzamenti, ritogliere al maestro un attestato di lodevole servizio che abbia conseguito, nè quando al contrario il Consiglio Provinciale Scolastico abbia negato il detto attestato al maestro, può rilasciarglielo od ordinare che gli venga rilasciato dal Consiglio stesso, ma solo, quando riconosca nella deliberazione denunciata o violazione di legge o travisamento dei fatti, può pronunciarne l'annullamento, invitando il Consiglio Scolastico stesso ad una nuova regolare deliberazione.

Che per altro con tutto ciò non si è negato, ed anzi fu implicitamente ammesso, che il Ministero, a cui sia presentato il ricorso, possa e debba esaminare la deliberazione denunziata sotto ogni altro aspetto che non sia quello degli apprezzamenti recati dal Consiglio Provinciale Scolastico intorno ai meriti e demeriti del maestro, e possa e debba annullare la deliberazione stessa non solo qualora essa contenga qualche violazione di legge, ma quando ancora vi riscontri contraddizione manifesta tra ciò che il Consiglio Provinciale Scolastico abbia ritenuto e deciso, e le risultanze degli atti, il che costituirebbe travisamento dei fatti, e vizierebbe di eccesso di potere la risoluzione presa dal Consiglio stesso.

Attesochè nella deliberazione del 19 Febbraio 1892 del Consiglio Provinciale Scolastico di Porto-Maurizio (dopo la menzione della lettura data della nota Ministeriale 11 Febbraio 1892 in cui dichiaravasi non approvabile la precedente deliberazione 1 Agosto 1891 « perchè adottata » a parità di voti, senza esservi esposte le ragioni per le quali il Con- » siglio Scolastico avesse attribuito un valore preponderante in un senso » piuttosto che nell'altro », a ciò che risultava dagli atti rispetto al maestro Ruggeri, ed invitarsi al Consiglio stesso ad una nuova deliberazione) si trova la sola enunciazione seguente: « Riesaminati gli atti » che si riferiscono alla predetta vertenza il Consiglio Scolastico Pro- » vinciale si trova d'accordo nel passare ad una nuova votazione se- » greta, se sia da rilasciarsi al Maestro Ruggeri il certificato di lode- » vole servizio » ed indi è fatta menzione della votazione avvenuta per schede segrete e del risultato di 5 voti favorevoli alla domanda Ruggeri e tre contrari.

Che dunque in codesta deliberazione manca una motivazione qualsiasi, anzi neppure vi è accertato che il Consiglio abbia tenuto conto delle *ispezioni fatte alla scuola* ed abbia preso in considerazione *il voto del Consiglio Comunale*, — com'è prescritto dall'art. 7 della legge 19 Aprile 1885. — nè vi è detto che una discussione qualunque abbia avuto luogo prima del voto, ma solo vi è espresso genericamente essersi « *rie-* » *saminati gli atti che si riferiscono alla vertenza* » ed essersi letta, oltre alla nota Ministeriale dell'11 Febbraio 1892, l'altra del 26 Novembre 1891 recante la comunicazione di alcune operazioni della Commissione consultiva del Ministero a favore del Maestro Ruggeri.

Che stando così le cose, il Ministero, chiamato a pronunziare sul ricorso del Comune di Castellaro, avrebbe dovuto dichiarare nulla la deliberazione del Consiglio Provinciale Scolastico del 19 Febbraio 1892 per ragioni anche maggiori di quelle per cui aveva ritenuta nulla come man-

cante di motivazione, la precedente motivazione del 1.° Agosto 1891 dello stesso Consiglio, nella quale almeno era espresso specificamente essere stati esaminati il rapporto dell'Ispettore scolastico, e il voto del Consiglio Comunale, ed esservi fatta una lunga discussione intorno alla convenienza, o non, di attribuire la nomina a vita al maestro Ruggeri che « l'Ispettore aveva classificato nella mediocrità, ed al quale il Comune » si era manifestato contrario ».

Che per queste ragioni, sostanzialmente dedotte nei motivi terzo e quarto del ricorso, essendo esso da accogliersi, non basterebbe a sostenere il denunziato decreto ministeriale la confutazione in esso giustamente fatte degli argomenti riprodotti ora dal Comune negli altri due mezzi del presente ricorso, col primo dei quali assumeva non potersi dal maestro Ruggeri conseguire la nomina a vita in base d'un attestato di lodevole servizio rilasciatogli dopo finito il sessennio di esercizio dell'insegnamento, quantunque il Ruggeri ne avesse fatta istanza in tempo utile, e solo le vicende subite da tale istanza, indipendentemente da qualsiasi colpa di lui, ne avessero ritardato l'esaudimento; e col secondo mezzo pretendeva di parificare ad una sentenza il provvedimento del Consiglio Provinciale Scolastico relativo alla concessione, e non, dell'attestato di lodevole servizio ad un maestro elementare, applicando al provvedimento medesimo il principio — *non bis in idem* — senza nemmeno riflettere che la prima deliberazione presa dal Consiglio Provinciale Scolastico nel 1.° Agosto 1891 essendo nulla di previo diritto per vizio di forma doveva riguardarsi come non mai avvenuta.

Mentecatti - Competenza passiva - Domicilio di soccorso.

Le norme del titolo VII della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza si applicano anche al mantenimento dei mentecatti, la determinazione del cui domicilio di soccorso è regolata appunto da esse.

Consiglio di Stato (Dec. n. 136, 6 Aprile 1893 — Pres. ff. BIANCHI - Rel. CANNA — Ric. **Deputazione Provinciale di Bologna** c. **Ministero dell'Interno, Deputazione prov. di Modena e Manicomio di S. Lazzaro in Reggio Emilia**).

Attesochè la nuova legge 17 Luglio 1890 n. 6972 nell'intento di regolare la materia tutta relativa alla pubblica beneficenza consacra in un capo apposito (il VII°) che intitola « Del Domicilio di soccorso » le norme per determinare l'appartenenza di un individuo piuttosto ad uno che ad altro Comune nei casi in cui siffatta appartenenza induce l'obbligo del soccorso per parte delle Congregazioni di Carità e delle altre istituzioni di un Comune o di una frazione di esso.

E (per sottacere di quanto non ha diretta attinenza colla contestazione attuale) indica all'art. 72 siccome gradatamente prevalenti secondo l'ordine numerico:

1. La dimora oltre quinquennale non interrotta in un Comune;
2. Il domicilio di origine senza riguardo alla legittimità della nascita.

Indi dopo di avere negli articoli 73 e 74 dettate prescrizioni di dettaglio intorno al domicilio dei minori e delle donne maritate, nonchè sui requisiti di fatto da cui può dipendere la interruzione e la efficacia della dimora per far perdere od acquistare il domicilio di soccorso, nel successivo art. 75 dispone testualmente così:

« Le norme stabilite nei precedenti articoli si applicano *in tutti i* » *casi* nei quali i Comuni, le Provincie ed altri istituti locali siano » obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e spedalità. »

Attesochè dall'insieme delle richiamate disposizioni apparisce a fior di evidenza come doppio sia lo scopo che il legislatore si prefisse con l'istituto del domicilio di soccorso, e cioè: 1.° Stabilire quando un povero debba dirsi appartenente ad un comune per aver diritto ad invocarvi con prevalenza la pubblica carità e beneficenza dalle Congregazioni di Carità e dalle altre locali istituzioni di beneficenza;

2.° determinare quali Comuni e *Provincie* sieno obbligati a *rimborsare* quelle spese di assistenza che la legge abbia dichiarato obbligatorie per gli uni e per le altre.

Volle insomma la legge in questo particolare argomento del soccorso obbligatorio prendere bensì a base il *domicilio* rispetto ai poveri nati nel regno, ma regolarlo con particolari norme più adatte che non quelle concernenti il domicilio civile e dalle quali anche l'anteriore giurisprudenza tanto amministrativa che giudiziaria si era — specialmente in tema di mentecatti — discostata con pronunciati varî e non sempre uniformi.

Del resto il contesto dell'intiero Capo VII° di essa legge e l'ampiezza dei termini in cui le riferite disposizioni si trovano formulate, basterebbe di per sè solo a dimostrare come le disposizioni medesime si debbano intendere applicabili *in tutti* indistintamente *i casi* nei quali i Comuni e le Provincie sieno obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità, senza che nulla autorizzi a distinguere se codesta obbligazione di soccorso, assistenza e ricovero negli ospedali, derivi piuttosto da una che da altra causa.

Il preciso testo della legge secondo il naturale significato delle parole e l'intenzione del legislatore non richiede altro tranne che si tratti di carità da essa imposta per far luogo all'applicabilità delle generali norme all'uopo prestabilite.

Anzi eziandio la economia generale della legge si ribella a qualsiasi distinzione, giacchè del domicilio di soccorso essa tratta in un capo apposito prima di aver tenuto parola delle speciali obbligazioni di beneficenza regolate da essa in successivi articoli di capi diversi, ed in luogo di una qualche espressione ristrettiva per limitare le disposizioni del domicilio di soccorso, agli ora detti oneri di beneficenza, da essa con particolari prescrizioni imposte, usa per contro la espressione amplissima che figura nel detto articolo 75 per estendere *le norme stabilite nei precedenti articoli a tutti i casi nei quali i Comuni e provincie ed altri istituti sieno obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità.*

Quindi a meno di sostenere che non costituiscano spese di soccorso, di assistenza e di spedalità quelle occorrenti per ritirare ed assistere in un ospedale un mentecatto, è giuocoforza conchiudere che eziandio ad essi sono applicabili le norme del domicilio di soccorso.

E che la cosa sia realmente così emerge vieppiù manifesto facendo ricorso ai precedenti parlamentari, i quali prepararono le disposizioni legislative che ora si tratta d'interpretare, *senza aver dato luogo alla menoma contestazione in proposito.*

Si legge infatti nella relazione ministeriale presentata alla Camera dei Deputati il 18 Febbraio 1889:

« Seguendo l'esempio delle legislazioni straniere, e tenendo conto
» delle condizioni nazionali, proponemmo norme speciali, che saranno
» spiegate nella sede opportuna. Soltanto qui notiamo che una volta
» disciplinata la natura del soccorso era necessità — salve le disposi-
» zioni meramente transitorie — applicare le stesse discipline per tutti
» i casi: spese di spedalità, spese per il ricovero dei mendicanti, dei
» mentecatti etc. La ragione di decidere è la stessa e non sarebbe dice-

» vole obbligare con tanta distinzione gli amministratori degl'istituti di
» beneficenza, dei Comuni e *delle provincie* a fare per ogni caso ricerche
» spesse assai laboriose. »

L'identico concetto viene in modo ancor più accentuato ribadito in altro brano della stessa relazione formulato testualmente così:

« Se il domicilio di soccorso ha oggi principalmente importanza per
» determinare il rimborso delle spese di beneficenza obbligatoria, ci pare
» che il criterio dovesse essere unico per tutti i casi. Che altrimenti
» tante specie di carità legale e tanti sistemi diversi, avrebbero portato
» sovente a complicanze. Quindi per il rimborso delle spese *per il rico-*
» *vero dei mendicanti, pei mentecatti etc.*, si adopreranno gli stessi criterî
» in deroga *ad ogni legge precedente* compresa quella ultima sulla sicu-
» rezza pubblica ».

E nel medesimo senso si esprimeva il relatore della legge nella seduta 13 Dicembre 1889 della Camera elettiva parlando così:

« Dunque per tutto quanto il sistema della beneficenza obbligatoria
» e per tutto quanto il sistema dei rimborsi di spese di soccorso e di
» assistenza, *una sola deve essere la norma regolante il domicilio di*
» *soccorso.* Tutti comprendono quali difficili ricerche dovrebbero fare i
» Comuni, le Congregazioni di Carità, le provincie se per ogni specie di
» soccorso si dovessero adoprare tante norme e tanti criteri diversi. No:
» una sola deve essere la regola, e il Presidente del Consiglio acconsentì
» che tale regola venisse applicata anche alle disposizioni dell'ultima
» legge concernente la pubblica sicurezza ».

È notevole ancora che le disposizioni degli art. 71, 72, 73, 74 e 75 concernenti il domicilio di soccorso non diedero luogo nè a contrasti, nè a semplici osservazioni od emendamenti qualsiasi neppure dinanzi al Senato.

Giova per ultimo aggiungere a suggello di dimostrazione che nei riflessi delle Provincie le sole spese di beneficenza obbligatorie, rispetto alle quali la questione possa aver luogo è precisamente ed esclusivamente quella pel mantenimento dei mentecatti poveri di ciascuna di esse, cosicchè ammessa la contraria interpretazione, diventerebbe uno stridente non senso la ripetuta disposizione dell'art. 75 in quanto contiene un preciso ed espresso richiamo anche alle provincie.

Attesochè tutti i premessi rilievi conducono alla conclusione che non reggono le violazioni di legge lamentate dalla parte ricorrente in base ai principî di giurisprudenza che si devono intendere derogati dalle esplicite disposizioni in senso contrario della legge nuova, principî dai quali pur questo collegio ritiene di dover deflettere dopo un più maturo esame della questione.

PER QUESTI MOTIVI — La Sezione IV respinge il ricorso del quale si tratta.

Impiegati - Licenziamento - Annullamento della delibera relativa - Reintegrazione nei diritti - Facoltà della G. P. A.

Non vi è pena di nullità se anzichè trascrivere totalmente si riassumono nella sentenza le conclusioni delle parti. Non può la Giunta ordinare che si riprenda un impiegato comunale licenziato per fine di ferma.

Consiglio di Stato (Dec. n. 110, 16 Marzo 1893. — Pres. SPAVENTA - Rel. SERENA. — Ric. **Comune di S. Maria di Licodia** c. **Giunta Provinciale Amministrativa di Catania** e **Virgillito Salvatore**).

Attesochè manifestamente erroneo è l'assunto del Comune ricorrente, che la Giunta Provinciale Amministrativa di Catania avrebbe dovuto, ai termini dell'art 3 della legge sull'ordinamento della giustizia amministrativa, dichiarare irrecivibile il ricorso del Vice-Segretario Virgillito.

Il ricorso medesimo fu presentato prima che la detta legge andasse in vigore e quindi il Vice-Segretario reclamò in via gerarchica, non avendo dinanzi a sè ed a sua scelta le due vie egualmente esperibili, del ricorso in via gerarchica e dell'altro in via contenziosa. Oltre a ciò la deliberazione consigliare contro della quale fu prodotto reclamo in via gerarchica, essendo stata dal Prefetto di Catania annullata con Decreto del 22 Maggio 1890, non poteva dalla Giunta considerarsi tuttora esistente e produttiva di effetti legali. È bensì vero che nella motivazione che precede il decreto di annullamento il Prefetto si riserbò di provvedere, relativamente al Vice-Segretario Virgillito, dopo l'esito del procedimento penale, ma col dispositivo del decreto medesimo annullò senza alcuna riserva l'intera deliberazione consigliare 5 Gennaio 1890. Non avendo il Comune prodotto in quel tempo alcun ricorso contro il decreto prefettizio, la Giunta Provinciale Amministrativa non poteva essere investita della cognizione dell'annullata deliberazione. È dato pure, come afferma il Comune ricorrente, che la Giunta Provinciale nel decidere sul reclamo Virgillito non avesse tenuto presente il decreto prefettizio, la produzione di quel decreto, qualora fosse stata ordinata, non poteva influire sul giudizio della Giunta, la quale non avrebbe potuto tener conto delle riserve fatte nella motivazione, ma non ripetute nel dispositivo del decreto medesimo.

Attesochè del pari infondato si dimostri il secondo motivo del ricorso, perchè l'art. 16 della legge sull'ordinamento della giustizia amministrativa nel prescrivere i requisiti che debbono avere le decisioni della Giunta Provinciale, distingue quelli indicati nei numeri 3 a 6 che sono a pena di nullità da quelli indicati nei numeri 1 e 2. Ora se nella impugnata decisione non si vedono letteralmente trascritte le conclusioni delle parti contendenti, si trovano però riassunte le domande delle parti medesime; e ciò basta a soddisfare alle prescrizioni del numero 2 del citato art. 16.

Attesochè non sia il caso di occuparsi del rimprovero che il Comune ricorrente muove alla Giunta Provinciale Amministrativa per avere contestato la efficacia della deliberazione consigliare 5 Gennaio 1890, perchè non fu mai notificata allo interessato. La deliberazione medesima, come si è già detto, dopo che venne dal Prefetto annullata non era da ritenersi più valida: se tale fosse stata, avrebbe dovuto indubbiamente essere intimato al Vice-Segretario ai termini e per gli effetti di cui all'art. 270 della legge Comunale e Provinciale.

Attesochè non possa neanche per incompetenza impugnarsi la decisione della Giunta Provinciale di Catania, perchè, per effetto dell'art. 1° n. 12 della legge sull'ordinamento della giustizia amministrativa, essa è investita di giurisdizione per decidere, pronunciando anche in merito, dei ricorsi degli impiegati Provinciali e Comunali contro le deliberazioni colle quali sieno stati destituiti, dispensati dal servizio o in qualsiasi altra forma licenziati. La Giunta non poteva, come pretende il Comune ricorrente, revocare la deliberazione 5 Gennaio 1890 già annullata dal decreto prefettizio 22 Maggio 1890, ma ben poteva decidere, come decise, sul ricorso avverso l'atto consigliare 5 Giugno 1892, perchè con questo il Consiglio comunale non respinse una dimanda per un nuovo impiego, ma deliberò un vero e proprio licenziamento di uno dei suoi impiegati.

Attesochè da quanto si è fin qui detto risultando infondati i primi quattro motivi del ricorso, non resta ad esaminare se non l'ultimo mezzo col quale s'impugna la decisione della Giunta Provinciale Amministrativa di Catania per eccesso di potere.

Il Comune ricorrente sostiene che la Giunta Provinciale ordinando la riammissione in servizio del Virgillito ed obbligando il Comune a pagargli i mensili arretrati, abbia imposto un obbligo ed un onere che sono ben gravi e non fondati in alcuna disposizione positiva e neppure nei principii generali di diritto.

Ora sebbene non si possa mettere in dubbio che un impiegato, sino a che non sia licenziato nelle forme di legge o non siasi dimesso, debba durare in ufficio col relativo stipendio, pure la Giunta Provinciale di Catania non si limitò ad affermare questo principio; ma mentre ritenne che il rigetto in modo assoluto della dimanda Virgillito equivaleva ad un implicito licenziamento, mentre perciò riconobbe la sua competenza a giudicare del ricorso Virgillito ai termini dell'art. 1 n. 12 della legge sull'ordinamento della giustizia amministrativa, ordinando al Comune di riprendere in servizio il Virgillito, gl'impose un obbligo che essa non poteva imporre e disconobbe così il diritto nel Comune di poter licenziare i proprî impiegati.

La Giunta Provinciale fu a ciò indotta dal fatto che nella deliberazione consigliare dei 5 Giugno 1892 non sono addotti motivi di sorta e molto meno di servizio e di disciplina a giustificazione del rigetto della dimanda di lui. Ma, a prescindere che la Giunta avrebbe potuto invitare il Comune a meglio chiarire i suoi intendimenti, a prescindere dalle ragioni e dai fatti dal Comune esposti nel giudizio innanzi alla Giunta, trattandosi di un impiegato nominato a tempo indeterminato, la cui nomina, cioè s'intendeva fatta per un anno, non era necessario che il Consiglio comunale adducesse motivi di servizio e di disciplina per giustificarne il licenziamento. La Giunta Provinciale avrebbe dovuto esaminare se il Virgillito era stato licenziato in tempo congruo, o se, essendo incominciato per tacita riconduzione un novello anno, il licenziamento dovesse avere effetto alla fine dell'anno già incominciato.

Oltre a ciò la Giunta Provinciale di Catania, confondendo le sue attribuzioni giurisdizionali con quelle puramente tutorie, incorse in un eccesso di potere, condannando in sede contenziosa il Comune di Santa Maria di Licodia a pagare al Vice-Segretario Virgillito L. 1581 per arretrati di stipendio. In sede contenziosa la Giunta Provinciale doveva limitarsi a decidere del ricorso per il licenziamento in qualsiasi forma deliberato dal Consiglio Comunale, salvo a decidere in sede tutoria e sulla domanda dell'interessato se fosse il caso d'invitare il Comune a pagare i mensili arretrati a chi doveva ritenersi investito della qualità d'impiegato sino al momento del legale licenziamento.

Il controricorrente Virgillito per sostenere che il Comune era obbligato a riammetterlo in servizio invoca la decisione di questa 4ª Sezione del 20 Aprile 1891; ma la massima stabilita in quella decisione non è applicabile al caso concreto. Allora trattavasi di un segretario che il Comune aveva destituito per imputazioni di falso riconosciute infondate dalla Corte di Assise senza che niuno nuovo fatto fosse sopraggiunto; qui invece si tratta di un impiegato confermato tacitamente di anno in anno e licenziato per fine di ferma prima che fosse sottoposto a procedimento penale e di nuovo per la stessa ragione licenziato dopo l'esito del giudizio. Il Virgillito non fu nè destituito, nè sospeso, emesso contro di lui il mandato di cattura doveva, ai termini dell'art. 209 della legge sull'ordinamento giudiziario, considerarsi come inabilitato all'esercizio delle sue funzioni. Durante la inabilitazione non decorreva per lui lo

stipendio; ma essendo il suo processo finito senza condanna avrebbe potuto rivolgersi al Comune e nel caso di rifiuto alla Giunta Provinciale in sede tutoria per conseguire il pagamento dei mensili arretrati.

Attesochè per le speciali circostanze del caso la Sezione crede conveniente che le spese sieno compensate.

P. Q. M. — La IV Sezione, pronunciando sul ricorso del Comune di S. Maria di Licodia, contro la decisione della Giunta Provinciale di Catania del 14 Ottobre 1892, annulla la impugnata decisione e compensa le spese.

Consiglio Comunale - Adunanza indetta dal Sindaco - Nullità - Ricorso - Ammissibilità.

È nulla ogni deliberazione del Consiglio Comunale presa in adunanza indetta dal Sindaco e non dalla Giunta e quindi illegale. Il ricorso alla Giunta Provinciale Amministrativa è ammissibile anche se venga dopo un ricorso presentato ad autorità incompetente o anche alla stessa Giunta come autorità tutoria, considerandola erroneamente tale anche fuori dei casi in cui per legge lo è.

Consiglio di Stato (Dec. n. 106, 16 Marzo 1893. — Pres. Spaventa - Rel. Nardi-Dei. — Ric. **Comune di Milazzo c. Bonaccorsi, Marcello, Onorati e la Giunta Provinciale Amministrativa di Messina**).

Attesochè le questioni dalle quali dipende la risoluzione dell' attuale ricorso del Comune di Milazzo si riducono alle seguenti:

1° Era ammissibile avanti la Giunta Provinciale Amministrativa di Messina il ricorso degli impiegati comunali di Milazzo, Luigi Onorati, Ettore Marcello e Paolo Bonaccorsi?

2° Nel caso affermativo, era ammissibile in ispecie il mezzo di annullamento dai ricorrenti dedotto soltanto all' udienza di spedizione della causa?

3° Ove sì, esisteva realmente la illegalità dell'adunanza nella quale fu presa la deliberazione consigliare impugnata?

Poteva la Giunta Amministrativa riconoscere cotesta illegalità e annullare come conseguenza la deliberazione stessa?

4° Che deve dirsi in conclusione del ricorso prodotto dal Comune di Milazzo e che delle spese del presente giudizio?

Sulla prima questione.

Attesochè il Comune ricorrente sostenga che il ricorso de' tre impiegati licenziati Marcello, Bonaccorsi e Onorati proposto avanti la Giunta Provinciale Amministrativa *in via contenziosa* doveva dichiararsi inammissibile pel disposto degli art. 3 della legge 1° Maggio 1890 e 4 del relativo regolamento, in quanto che i primi due impiegati avevano precedentemente sperimentato il ricorso in via gerarchica avanti il Prefetto di Messina, e successivamente tutti e tre quello del ricorso parimenti in via gerarchica avanti la stessa Giunta Provinciale Amministrativa, per le quali circostanze il Comune afferma che la decisione impugnata ha violati gli articoli surriferiti.

Attesochè tale assunto non abbia fondamento: imperocchè allora soltanto scelta una via non è dato ricorrere all' altra, quando l' una e l' altra sono legalmente esperibili, e sono ugualmente competenti le autorità a cui si può ricorrere. Nel caso concreto il Prefetto poteva annullare la deliberazione del Consiglio Comunale di Milazzo in virtù del

potere di vigilanza di cui è investito per l'art. 162 della legge Comunale e Provinciale, ma non mai come autorità gerarchica; quindi il ricorso prodotto dagli impiegati Marcello e Bonaccorsi non era, nè poteva essere considerato che come una denunzia quale è nella facoltà di ogni cittadino di proporre ancorchè non interessato, ed è fuori di ogni dubbio il Prefetto è libero di pronunziare, come di non emettere alcuna pronunzia sulla denuncia medesima.

Atteso, quanto al ricorso prodotto da tutti e tre i predetti impiegati licenziati avanti la Giunta Provinciale Amministrativa in sede di tutela, che neppure esso poteva aversi come ricorso prodotto in via gerarchica avanti un'autorità competente, dappoichè la Giunta Provinciale Amministrativa è Autorità gerarchica o tutoria se non rispetto alle deliberazioni tassativamente determinate dagli art. 166, 167 e 168 della legge Comunale e Provinciale, e per ogni altra deliberazione o non ha alcuna competenza, o l'ha unicamente in via contenziosa per le materie espressamente indicate dalla legge primo Maggio 1890.

Attesochè conseguentemente il ricorso dai predetti impiegati prodotto alla Giunta Provinciale come Autorità tutoria dovendosi considerare come nullo o non avvenuto, non poteva nuocere ai ricorrenti per sperimentare la via contenziosa avanti la Giunta Provinciale Amministrativa, siccome in effetto sperimentarono nei termini e nei modi di legge.

Sulla seconda questione.

Attesochè il Comune ricorrente assume in secondo luogo che la Giunta Provinciale Amministrativa non poteva nè doveva attendere il mezzo dedotto nella illegalità della adunanza consigliare dei 18 Dicembre 1891, perchè era domanda nuova, cioè elevata soltanto all'udienza di spedizione della causa, mentre avrebbe dovuto notificarsi al Comune in tempo debito.

Atteso, rispetto a tale assunto del ricorrente, che occorre premettere in fatto, che risulta letteralmente dalla decisione impugnata, nè è contraddetto, che il primo dei mezzi addotti dai ricorrenti all'udienza di spedizione per lo annullamento della deliberazione consigliare di licenziamento, fu quella di essere stata presa in adunanza illegale, per motivo che il giorno della medesima era stato fissato dal Sindaco anzichè dalla Giunta Municipale, e che inoltre non era controverso che realmente il Sindaco e non la Giunta avesse fissato il giorno dell'adunanza summentovata.

Attesochè ciò ritenuto in fatto, non sia arduo il vedere che questo assunto del Comune di Milazzo non ha miglior fondamento del precedente, imperocchè non trattavasi di una domanda nuova, ma di un nuovo mezzo per conseguire un solo e medesimo fine voluto dai ricorrenti, quale era l'annullamento della deliberazione impugnata; che cotesto nuovo mezzo nient'altro costituiva, che una nullità esaminabile anche di ufficio dalla Giunta Provinciale Amministrativa, una questione di puro diritto, che non richiedeva alcuna lunga indagine da doverne essere il Comune informato precedentemente: e che infine è ovvio non essere vietato nel procedimento sommario, siccome è quello che si usa avanti la Giunta Provinciale Amministrativa d'ampliare i mezzi, di difesa, ma soltanto di variare l'azione intentata.

Sulla terza questione.

Attesochè dimostrato che il mezzo di nullità dedotto dai ricorrenti all'udienza di spedizione era ammissibile resta non meno facile il dimostrare la giuridica sussistenza della dedotta nullità.

Infatti l'art. 117 dichiara espressamente che appartiene alla Giunta il fissare il giorno per l'apertura delle Sessioni ordinarie e *per le convocazioni straordinarie* del Consiglio Comunale.

È questa una attribuzione di funzioni fatta dalla legge, e che non può essere usurpata dal Sindaco senza eccesso di potere e violazione della disposizione della legge stessa. Solamente l'osservanza di codesto disposto costituisce nei Consiglieri l'obbligo d'intervenire alle adunanze del Consiglio, e rende legale la relativa convocazione.

Nè si obbietti che intervenendo i Consiglieri componenti la Giunta la illegalità rimane sanata; perocchè quei Consiglieri non intervengono come corpo amministrativo, sibbene come singoli componenti il Consiglio, e se la Giunta non potrebbe rinunziare ad una funzione a lei esclusivamente attribuita dalla legge, molto meno potrebbero rinunciarvi i singoli consiglieri che la compongono.

Attesochè il ricorrente a dimostrare la legalità della fissazione del giorno fatta dal sindaco alleghi l'art. 103 della legge stessa, il quale dispone:

« Il Consiglio Comunale può riunirsi straordinariamente o per de-
» terminazione del Sindaco o per deliberazione della Giunta, o per do-
» manda di una terza parte dei Consiglieri ».

Ma ognun vede che non lieve differenza passa fra il determinare, il deliberare, il domandare una riunione straordinaria, e il fissare il giorno nel quale la riunione deve aver luogo. Non potrebbe essere nell'arbitrio del sindaco la scelta del giorno senza gravi inconvenienti; essa deve dipendere da una autorità che offra le maggiori garanzie pei Consiglieri e per il pubblico intorno alla opportunità del giorno per la convocazione, e siffatta garenzia la legge l'ha posta espressamente nella determinazione del giorno da farsi dalla Giunta; nè senza aperta contraddizione dal legislatore potrebbe interpretarsi l'art. 103 nel senso che anche la fissazione del giorno per le adunanze fosse nei poteri del Sindaco.

Attesochè dovendosi quindi ritenere illegale l'adunanza di cui si tratta, ne discende la nullità di pien diritto della deliberazione in essa presa e della quale è disputa.

Attesochè il ricorrente non si arresta qui, ma impugni che la Giunta Provinciale Amministrativa avesse potere di conoscere della illegalità dell'adunanza consigliare dei 18 Dicembre 1891, e di annullare la relativa deliberazione, affermando che il potere di annullare una deliberazione spetta esclusivamente al Prefetto o al Governo del Re.

Attesochè, con quest'ultimo assunto la difesa del Comune confonde due istituti essenzialmente diversi, la Giunta Provinciale Amministrativa cioè in sede di tutela e la Giunta Provinciale Amministrativa in sede contenziosa.

Certamente alla Giunta Provinciale in sede di tutela non spetta il potere di annullare una deliberazione comunale, ma deve unicamente dare o ricusare la sua approvazione.

Però non è meno certo che in sede contenziosa essa è investita di tutti i poteri che riescono al fine di rendere giustizia, e quindi anche di quello di annullare una deliberazione del Consiglio Comunale perchè presa in adunanza illegale.

Sulla quarta questione.

Attesochè per le considerazioni tutte sin qui fatte risulta manifesto come il ricorso del Comune di Milazzo non abbia alcun fondamento in ragione, e debba quindi essere respinto.

Atteso rispetto alle spese, che seguendo queste la soccombenza nè essendo dubbio che il Comune ricorrente sta in giudizio in figura di parte interessata, deve il medesimo essere condannato a rifonderle alle parti resistenti che ne hanno fatta espressa domanda.

P. Q. M. — La Sezione IV — Pronunciando sul ricorso del Comune di Milazzo contro la decisione della Giunta Provinciale Amministrativa di Messina in data 18 Marzo 1892

Lo rigetta, e condanna il Comune medesimo e per esso il Sindaco ricorrente alle spese del presente giudizio da liquidarsi dal Consigliere relatore.

Esattoria delle imposte - Prefetto - Annullamento - conferimento ad altra persona per un quinquennio.

È insindacabile se non per eccesso di potere e violazione di legge il decreto del Prefetto che rifiuta l' approvazione alla nomina di un esattore. È però sindacabile nella parte in cui estende il conferimento dell' esattoria ad altra persona all' intero quinquennio, anzichè limitarsi ad un anno.

Consiglio di Stato (Dec. n, 142, 13 Aprile 1893. — Pres. ff. Bianchi - Rel. Tiepolo. — Ric. **Personi Enrico** c. **Il Prefetto di Lecce, Comune di Nardò** e **Tollemeto Nicola**).

Attesochè sopra due punti si svolge l' attuale controversia.

1. Se il Prefetto della Provincia di Lecce abbia spesa una facoltà contraria alla legge col dichiarare non approvata l' aggiudicazione dell' esattoria del Comune di Nardò pel quinquennio 1893-97 seguita con verbale d' asta del 6 Settembre 1892, come fece col suo decreto del 18 Novembre d. a.

2. Se ritenuta non seguita l' aggiudicazione in persona del Sig. *Personi Enrico*, lo stesso Prefetto abbia legittimamente operato col provvedere d' ufficio alla nomina dell' esattore in persona del Sig. Tollemeto Nicola, non solo per un anno ma per tutto intero il quinquennio di cui la riconosciuta aggiudicazione come fece col successivo decreto 2 Dicembre 1892.

Atteso, riguardo al primo punto, che la legge 20 Aprile 1871 con disporre coll' art. 3 che il contratto di esattoria deve riportare l' approvazione del Prefetto sentita la Deputazione (ora Giunta) Provinciale, con determinare all' art. 3 che il Comune e nel caso di consorzio i singoli Comuni, non rimangano obbligati che quando sia intervenuta l' approvazione del Prefetto, subordina la essenza del contratto alla presenza di quell' atto di perfezionamento che è l' approvazione dell' autorità del Prefetto, la quale non può esser data che con facoltà di apprezzamento morale di tutte le cause e motivi pei quali quella nomina può trovarsi, o no, opportuna nell' interesse del pubblico erario; facoltà di sua natura discretiva, all' esercizio della quale la legge non prefinisce nè limiti, nè regole speciali, salvo che l' obbligo di sentire la Giunta Provinciale.

E come tale fu ritenuta da una costante giurisprudenza amministrativa anche anteriore alla legge organica sul Consiglio di Stato 2 Giugno 1889; e l' ultimo regolamento 2 Giugno 1892 coll' art. 19 viene a convalidare un tale significato, perocchè ivi è detto che: compiuto il provvedimento dell' asta, il Sindaco ed il Presidente del Consorzio trasmette il verbale ed i relativi documenti al Prefetto il quale sentita la Giunta Provinciale Amministrativa *dà o rifiuta l' approvazione.*

D'onde si viene ad inferire che l'esercizio di questo potere non potrebbe essere sottoposto a sindacato che per motivi di legittimità, in quanto cioè il Prefetto abbia potuto incorrere, nell'opporre il rifiuto, in qualche violazione di legge, od in eccesso di potere falsando o travisando lo scopo finale della legge.

Ma ad una simile indagine, la quale sarebbe la sola che potrebbe appartenere a questa 4ª Sezione, anche perchè essa conosce della soggetta materia a termini dell'art. 24 e non già dell'art. 25 della legge 2 Giugno 1889, non apre campo il ricorso col rimprovero che fa al decreto di non aver addotti i motivi del rifiuto, e di aver lasciato trascorrere un termine troppo lungo dall'aggiudicazione prima di addivenire alla risoluzione negativa di approvazione.

Potendo il diniego essere le tante volte imposte da motivi di ordine puramente morale, è ovvio che non sempre può essere atteso la loro specificazione nel decreto relativo, nè la legge fece ai Prefetti alcun'obbligo di esprimere in ogni caso le cause determinanti il rifiuto. Il Regolamento con concessione significativa si limita a dire che il Prefetto dà o rifiuta l'approvazione. Per quanto concerne poi il ritardo sarebbe stato invero desiderabile che il Prefetto lo avesse evitato, anche per non trovarsi in quella contingenza che lo indusse a provvedere col successivo decreto pel collocamento d'ufficio della esattoria. Ma d'altra parte la legge non impone nemmeno l'obbligo ai Prefetti, di approvare o non approvare entro un fissato termine, e l'indugio può essere in tanti incontri richiesto e giustificato da cause affatto peculiari della situazione esattoriale, del che qualche traccia già si scorgerebbe nelle comunicazioni officiose fatte dal Prefetto stesso.

Con tutto ciò si dimostra che il primo mezzo del ricorso che investe il primo punto di questione non ha fondamento attendibile.

Attesochè riguardo al secondo punto che l'art. 13 dell'anzidetta legge, amplificato dalla successiva 30 Dicembre 1876, n. 3591, dispone che se il Comune ed il Consorzio non provvedono nel tempo prescritto dal regolamento alla nomina dell'esattore, il Prefetto, sentita la Deputazione (ora Giunta) Provinciale, provvede d'ufficio per un anno e secondo la convenienza, anche fino ad un quinquennio per tutti gli effetti della legge. Nella specie il Prefetto di Lecce ritenne applicabile questa disposizione pel fatto che quantunque il Comune di Nardò avesse per quanto era in suo potere, provveduto alla nomina in tempo, per la non seguita approvazione dell'aggiudicazione, quell'esattoria rimaneva ancora scoperta in quel tempo in cui a tenore del vegliante regolamento avrebbe dovuto essere collocata mediante nomina dell'esattore. Però stando in questa portata d'applicazione della legge da un caso all'altro, il Prefetto non si attenne solo a ciò che dal mentovato disposto sarebbe stato fatto suo obbligo, il provvedere cioè alla nomina per un anno, ma volle altresì prevalersi della mera facoltà che lo stesso articolo accorda ai Prefetti secondo la convenienza, quella cioè di estendere la nomina a tutto il quinquennio.

Attesochè la fattispecie attuale si presenta invero molto diversa da quella sulla quale il collegio ha dovuto affidarsi quando ritenne che la disposizione dell'art. 13 come eccezione alla regola generale per la quale la nomina spetta alla rappresentanza comunale o consorziale, è applicabile solamente al caso in cui questa abbia trascurato di esercitare il potere conferitole dalla legge e non possano i Prefetti sostituirsi senz'altro in tale facoltà comunque non approvanti la nomina. Allora non mancava la possibilità di provvedere di nuovo in via normale ad onta del sopravvenuto decreto di annullamento di nomina, mentre ora è incontroverso che il termine fissato per la nomina era spirato col 31 Ot-

tobre 1892 e quindi prima del decreto 18 Novembre col quale la stessa nomina era disapprovata. E se davanti ad una tale congiuntura la quale rileva ad un'assoluta necessità di provvedere senza ulteriore indugio, poteva anche ammettersi una applicazione per analogia, in quanto una certa relazione si scorga fra il caso di nomina non avvenuta e il caso di nomina non approvata che cade per conseguenza nel nulla, onde ciò che è disposto per la prima ipotesi possa aver tratto d'efficacia anche per la seconda non era però da dimenticare che in tema di eccezione la legge va interpretata restrittivamente, per quanto comporta quella giusta misura, dentro la quale può spiegarsi, a governo di casi particolari, una deroga alla regola senza che di questo si cancelli il privato per tutti gli altri.

Attesochè pertanto il Prefetto di Lecce trovandosi costretto a provvedere a mente dell'art. 13 della ridetta legge dal fatto peculiare che la nomina dell'esattoria di Nardò comunque fatta aveva cessato di esistere allora quando la legge avrebbe richiesto che ci fosse, poteva usare quel rimedio che lo stesso articolo gli dava, nominando d'ufficio l'esattore per un'anno, ma quella peculiare condizione di cose non giustificava per nulla anche l'uso di una facoltà, pur sempre accordata in via di eccezione, quella cioè di estendere la nomima a tutto il quinquennio. Per lo meno avrebbe dovuto spiegare che altri e speciali motivi di convenienza (come è appunto dalla legge richiesto) lo inducevano a portare anche questa maggiore limitazione alle facoltà del Comune oltre a quella misura che era urgentemente imposta dalla necessità di riparare a che il periodo esattoriale s'incominciasse nel Comune di Nardò senza un esattore legalmente nominato.

Attesochè il decreto del Prefetto 2 Dicembre 1892 nominando esattore il Tollemeto pel quinquennio 1893-1897 si limitò a constatare che l'esattoria di Nardò a tutto il 31 Ottobre non era stata ancora definitivamente collocata nè per asta, nè per terna, ed a dichiarare la nullità di doversi procedere senza ulteriore ritardo alla nomina a mente degli art. 13 della legge 20 Aprile 1871 e 21 del Regolamento 2 Giugno 1892 n. 253.

Con ciò fondendo in una due modalità di attribuzioni impartite dalla legge ai Prefetti, le quali procedono distintamente colla nomina dell'esattore per un anno e colla nomina per tutto il quinquennio *secondo la convenienza*, ha ritenuto che il semplice fatto che a quella esattoria non era provveduto nel termine bastava per autorizzare l'esercizio della maggiore facoltà dalla legge subordinata all'esistenza di speciali motivi che non solo non furono addotti, ma non fu nemmeno detto che vi fossero; ha sorpassato pertanto quei limiti che gli venivano tracciati da una razionale e logica applicazione induttiva del mentovato articolo ad un caso che potevasi ritenere congenere a quello dalla legge direttamente contemplato, ma al quale bastava provvedere colla nomina dell'esattore per un anno come è detto nella prima parte; ha dato alla eccezione una portata maggiore di quella che poteva essere dall'indole del caso speciale riconosciuta ed ammessa pregiudicando senza motivo la regola che riserba la facoltà di nomina al Comune. Perciò nella parte di eccesso il detto decreto merita di essere annullato.

Attesochè non vi sono spese ripetibili, nemmeno a titolo di parziale soccombenza nei rapporti fra il ricorrente e la pubblica amministrazione trattandosi di provvedimenti spesi dal Prefetto con veste di autorità, e nei rapporti fra il Personi ed il Tollemeto speciali ragioni di convenienza consigliano la compensazione.

Inabili al lavoro - Domicilio di soccorso - Prevalenza della legge 17 Luglio 1890.

Pel periodo successivo all' attuazione della legge 17 Luglio 1890, le disposizioni di essa legge riguardanti il domicilio di soccorso si applicano anche agli inabili al lavoro ricoverati a termini dell' art. 81 della legge di P. S. (1)

Consiglio di Stato (Dec. n. 155, 19 Aprile 1893. — Pres. ff. BIANCHI - Rel. PERLA. — Ric. **Comune di Lodi** c. **Giunta Provinciale Amministrativa di Milano**).

Attesochè, passando all' esame dei criteri legali in base a cui la impugnata decisione ebbe a stabilire la competenza passiva delle spese controversie, la Giunta Provinciale Amministrativa, in quanto al periodo posteriore all' attuazione della citata legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza del 17 Luglio 1890, rettamente applicò alla contestazione le regole stabilite dal capo VII della legge stessa, dacchè la sezione dopo matura considerazione ha ritenuto che le norme anzidette abbiano derogato anche all' art. 81 della legge di P. S. testo unico del 30 Giugno 1889, limitatamente alla determinazione del domicilio di soccorso per gli effetti del mantenimento degli inabili al lavoro, come del resto non pare che fosse aliena dal riconoscere nel suo ricorso lo stesso Comune ricorrente, sebbene all' udienza la sua difesa abbia sostenuta la tesi contraria, invocando in proposito una precedente decisione di questo Collegio. Occorre infatti aver presente che la citata legge sulle istituzioni di beneficenza, dopo aver dato con gli art. 72, 73 e 74 (Capo VII) un complesso di norme speciali per regolare il domicilio di soccorso nei casi in cui il titolo all' assistenza per parte delle Congregazioni di Carità e delle altre istituzioni di un comune o di una frazione dipenda dalle condizioni del domicilio o dell' appartenenza al Comune, soggiunge all' art. 75 che le norme stesse si applicano in tutti i casi nei quali i Comuni, le Provincie ed altri istituti locali sieno obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità. È chiaro pertanto, pel complessivo di tali norme che nelle varie leggi speciali occorra distinguere da una parte le disposizioni che stabiliscono a carico dei Comuni o di altri enti locali o delle provincie della obbligatorietà di determinate spese di beneficenza e dall' altra parte i criteri giusta i quali sia da esse determinato il rapporto locale di appartenenza o di domicilio degli indigenti come titolo al soccorso in riguardo agli enti suddetti. E mentre in quanto al principio dell' obbligatorietà di tali spese nulla deve reputarsi innovato alle varie disposizioni speciali (qual' è appunto quella del citato art. 80 e 81 della legge di P. S. in quanto pone sussidiariamente a carico dei Comuni il mantenimento degli inabili al lavoro e qual' è quello dell' art. 203 della legge Comunale e Provinciale che pone a carico delle provincie il mantenimento dei rispettivi mentecatti) nonchè alle norme particolari di alcune provincie tuttora vigenti in forza dell' art. 97 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, deve da altra parte ritenersi che in quanto alla determinazione del domicilio di soccorso questa legge con le disposizioni del Capitolo VII abbia regolata tutta la materia già regolata dalle varie norme anteriori, sostituendo alle differenze non giustificabili dei criteri precedentemente seguiti in più razionale, opportuno ed uniforme sistema di disposizioni. Di fronte

(1) Richiamiamo l' attenzione su questa importante decisione.

infatti ai termini in cui è concepita la disposizione del riportato art. 75 è a ritenersi che le predette norme sul domicilio di soccorso, senza alcuna restrizione o limitazione, siano state estese a tutte le varie forme di soccorso o assistenza imposte per legge, e quindi anche al mantenimento degli inabili al lavoro messo in via sussidiaria a carico dei Comuni dal citato art. 81 della legge di P. S.

Attesochè l'osservare che un tale obbligo di mantenimento degli inabili, è scritto in una legge che ha scopo e carattere affatto diverso da quello sulla beneficenza può far dubitare che le disposizioni di quella siano rimaste inderogate ed integre di fronte alle disposizioni da questa sul domicilio di soccorso; ma un tale dubbio è vinto quando da una parte si consideri che il mantenimento degli inabili al lavoro, pur interessando la sicurezza comune e l'ordine pubblico ed essendo sancito dalla citata legge di P. S. sotto il titolo delle *disposizioni relative alle classi pericolose dalla Società* non perciò perde il carattere di un ufficio essenzialmente di beneficenza, non potendo che rientrare nel generico concetto dell'*assistenza* di cui nel citato art. 75 della legge del 17 Luglio 1890, un tale ufficio di sociale solidarietà imposto dalla legge di P. S. gradatamente ad alcuni determinati istituti pii, ai Comuni di origine ed allo Stato in favore di coloro che per tenera od avanzata età, per vizî organici o per croniche malattie non sieno in grado di provvedere da sè ai mezzi di sussistenza. D'altra parte la spedalità e la diversità della legge che stabilisce un tal onere non può escludere affatto l'applicabilità di nuovi criterî volute dal citato art. 75 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza appunto perchè quest'articolo non fa che riferirsi a qualsiasi disposizione che abbia per qualunque causa reso obbligatorie per i comuni, per le provincie e per altri locali istituti spese di assistenza, di soccorso o di spedalità, derogando ad esse in quanto abbiano con criteri diversi determinato il rapporto di appartenenza agli indigenti verso i Comuni come base della competenza passiva delle spese medesime. Anzi giova notare che il citato art. 75, mentre estende espressamente siffatti criteri a *tutti* i casi di tali spese obbligatorie, col capoverso fa *unica eccezione* per le disposizioni di *particolari statuti* che regolano altrimenti il domicilio di soccorso, pur tenendo ferme le regole anzidette per le istituzioni che provvedano a beneficenza *obbligatoria per legge*. Ora di fronte a tale unica eccezione e di fronte all'assolutezza della disposizione dell'art. 75 per *tutti* gli altri casi di carità obbligatoria, non è possibile il ritenere che l'art. 81 della legge di P. S. rimanga come una seconda *eccezione* al principio sancito dal citato articolo 75 e come una limitazione che non lo renda in realtà applicabile a *tutti* gli altri casi di beneficenza obbligatoria per la legge. Deve pertanto ritenersi che la mentovata disposizione della legge di P. S. in quanto addossa il carico sussidiario del mantenimento degli inabili al lavoro ai soli comuni di origine, senza prima chiamare i Comuni di loro effettivo ed attuale domicilio, sia incompatibile coll'assolutezza dei diversi criteri stabiliti con l'art. 75 della posteriore legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, e che abbia quindi per tal parte trovato in questa legge una deroga in conformità della regola contenuta nell'art. 5 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, e per virtù dell'art. 103 della stessa legge sulle istituzioni di beneficenza che deroga ad ogni altra contraria disposizione.

Attesochè a conferma di quanto si è ritenuto fin qui non devesi finalmente trasandare l'autorità dei precedenti parlamentari, in quanto nella relazione ministeriale presentata nel 18 Febbraio 1889 alla Camera dei Deputati sul disegno di legge relativo alle istituzioni di beneficenza fu detto che le nuove norme sul domicilio di soccorso dovessero essere

applicate a tutti i casi di spese di spedalità, di mantenimento di mentecatti e di ricovero di mendicanti, esplicitamente dichiarandosi che quei criteri avrebbero dovuto derogare ad ogni legge precedente « compresa quella ultima sulla P. S. ». Nè su tali intenti vi fu, durante la discussione parlamentare alcuna osservazione o dichiarazione contraria.

Attesochè però in quanto al periodo posteriore alla pubblicazione della legge sulle istituzioni di beneficenza, ma anteriore all'attuazione di essa, non poteva l'impugnata decisione con effetto retroattivo applicare le norme del capo VII della detta legge alla competenza passiva delle spese di mantenimento della indigente di cui si tratta, essendo naturale che durante quel periodo era in pieno ed assoluto vigore il disposto dell'art. 81 della legge di P. S. e quindi le spese del mantenimento della indigente anzidetta, dovevano per quel tempo far carico al Comune di origine, cioè al Comune di Opera, non al Comune di Lodi. Nè vale il dedurre che le indicate norme del Capo VII della legge sulle istituzioni di beneficenza del 17 Luglio 1890 fossero applicabili fin dal 15° giorno della pubblicazione della legge stessa in conformità della regola posta dall'art. 1° delle disposizioni preliminari del Codice Civile, in quanto non occorressero per l'attuazione di tali norme, secondo assume il ricorrente, nè lavori preparatorii, nè le disposizioni regolamentari riserbate nell'art. 104 della legge anzidetta.

A prescindere invece che anche per le disposizioni del capo VII fu ritenuto necessario lo stabilire speciali norme regolamentari, quali sono quelle degli art. 109 e seguenti del regolamento 5 Febbraio 1891, basta appena accennare che in conformità appunto della salvezza contenuta nel citato art. 1° delle disposizioni preliminari al Codice Civile per la legge sulle istituzioni di beneficenza fu col citato art. 104 espressamente stabilito di fissare per decreto reale i termini entro i quali avrebbe dovuto andare in attuazione, ponendosi all'esercizio di tale facoltà concessa al Governo il limite massimo di sei mesi dalla promulgazione. È chiaro quindi che non essendo stati effettivamente emanati siffatti decreti, la legge in ciascuna delle sue parti e nel suo complesso non potette entrare in attuazione che soltanto allo spirare di quel termine, cioè al 17 Gennaio 1891.

Attesochè nemmeno giova a giustificare per questo lato la impugnata decisione, il rilevare che la indigente di cui si tratta era già stata da parecchi anni ricoverata nell'ospizio di Mendicità di Lodi prima che fosse ricondotta nel nativo Comune di Opera e prima che ne fosse assunto da questo il carico del mantenimento, perchè in mancanza di alcun titolo legale che obbligasse il Comune di Lodi in quel tempo e di fronte alle disposizioni della legge di P. S. che ponevano quella spesa a carico del Comune di origine, non poteva pel mantenimento già volontariamente prestato dal Comune di Lodi venir meno l'obbligo del Comune di Opera, come Comune di origine della indigente. Nè finalmente giova il dire che il Comune di Opera non potesse ritenersi obbligato legittimamente per difetto della formale ordinanza di cui all'articolo 81 della legge di P. S. sia perchè non è il caso d'invocare una tale ordinanza quando il mantenimento sia stato già di fatto assunto e la spesa già sostenuta, come nella specie ebbe a fare il Comune di Opera, dietro rimostranza delle Autorità di Pubblica Sicurezza, sia perchè il titolo dell'obbligatorietà scaturisce direttamente della legge, non essendo l'ordinanza che il mezzo coattivo per assicurarne l'adempimento quando l'onere non sia volontariamente riconosciuto ed assunto dagli enti chiamati a sostenerlo.

Attesochè, avendo la decisione impugnata posta in complesso a carico del Comune di Lodi tutta la somma di cui il Comune di Opera

chiese il rimborso a titolo di spesa pel mantenimento della indigente Motta Stella, e mancando in essa ogni elemento per distinguere la parte che si riferisca a tale mantenimento pel periodo anteriore all'attuazione della legge sulle istituzioni di beneficenza da quella relativa al periodo posteriore, non si può che annullare in tutto la decisione medesima, perchè la Giunta Provinciale Amministrativa riprendendo in esame la controversia (detratte le spese che secondo i criteri stabiliti nelle premesse considerazioni, debbono restare a carico del Comune di Opera, come Comune di origine) in base alle prove che fornirà il Comune anzidetto determini l'effettivo ammontare delle spese che debbono invece incombere al Comune di Lodi come domicilio di soccorso acquisito alla indigente di cui si tratta.

Attesochè annullandosi l'impugnata decisione per uno dei motivi proposti in via principale, rimangono assorbite le altre questioni subordinatamente proposte dal Comune ricorrente;

Attesochè il Comune di Opera come soccombente, è tenuto alla rifusione delle spese della controversia, di cui il Comune ricorrente ha fatto espressa domanda.

P. Q. M. — La Sezione IV provvedendo sul ricorso del Comune di Lodi, annulla la suddetta decisione della Giunta Provinciale Amministrativa di Milano del 27 Ottobre 1892 con cui fu posta a carico del detto Comune la somma complessiva di cui il Comune di Opera aveva chiesto il rimborso a titolo di spesa pel mantenimento della indigente Motta Stella, e rinvia gli atti alla stessa Giunta Provinciale Amministrativa, perchè ripresa in esame la controversia, determini la competenza passiva della spesa anzidetta in base ai criteri stabiliti nella superiore motivazione.

Condanna il Comune di Opera a rifondere le spese della presente contestazione al Comune di Lodi da liquidarsi etc.

Provvedimenti definitivi - Decreti reali - Risoluzioni ministeriali.

Di solito e per massima le risoluzioni ministeriali hanno carattere di provvedimento definitivo.

Consiglio di Stato (Dec. n. 100, 9 Marzo 1893 — Pres. Spaventa - Rel. Semmola — Ric. **Provincie di Vicenza e di Padova** c. **Il Ministero dei Lavori PP.** (1).

(1) Le Provincie di Padova e di Vicenza dopo avere invano insistito presso il Ministero dei LL. PP. presentarono ricorso al Re contro il riparto delle spese fatte nell'esercizio finanziario 1888-1889 per le opere di ampliamento della banchina della stazione marittima di Venezia, riparto partecipato dal detto Ministero nel Maggio 1891. Sostennero che erroneamente il riparto era stato eseguito coi criteri della legge (testo unico) 2 Aprile 1885 n. 3095 sui porti; piuttosto che in base agli art. 188 e 191 della legge sui Lavori Pubblici del 1865, perchè sebbene le opere suddette fossero state autorizzate con la legge 17 Febbraio 1887 n. 4330, cioè posteriormente alla citata legge sui porti, dovevano ritenersi contemplate dalla disposizione transitoria contenuta nell'art. 39 della legge medesima del 1885, colla quale fu detto: *Nulla è innovato rispetto alla competenza delle spese per tutte le opere marittime antecedentemente approvate da leggi speciali, fino alla concorrenza della somma assegnata dalle leggi stesse.* All'uopo le provincie

Attesochè risulti dal ricorso che il Ministero nel Maggio 1891 comunicò alle Provincie la rettifica, alla quale aveva creduto di dover procedere, del riparto precedentemente approvato delle spese fatte nell'esercizio finanziario 1888-1889 per le opere di ampliamento della banchina della stazione marittima di Venezia.

Risulta pure che le Provincie rivolsero doglianze al Ministero contro il nuovo riparto, e che, quando il Ministero dichiarò di persistere nella rettifica suddetta, presentarono quel ricorso al Re, che fu respinto col R. Decreto del 28 Settembre 1892 adesso impugnato. Ora l'approvazione Ministeriale del nuovo riparto partecipata nel Maggio 1891 ed in seguito confermata non può dubitarsi che avesse il carattere di provvedimento definitivo, perchè la ragione obbliga a ritenere ed una costante giurisprudenza conferma che le risoluzioni dei Ministri sono in linea di regola rivestite di quel carattere, ed eccezionalmente ne sono prive nei pochi casi, nei quali una esplicita disposizione di legge concede di ricorrere contro di esse al Governo del Re in via gerarchica e fra i quali certamente non è compreso quello del riparto delle spese portuali agli effetti dell'art. 14 della legge 2 Aprile 1885 n. 3095. In conseguenza è ovvio che il ricorso delle provincie al Re non potette essere presentato e dar luogo all'impugnato R. Decreto, che in base all'art. 12 n. 4 della legge sul Consiglio di Stato; e che, così essendo, ha intrinsecamente la natura giuridica di quel ricorso al Re in sede amministrativa, il quale per l'art. 28 della legge stessa rende inammessibile il ricorso contenzioso innanzi a questa Sezione. Questa conclusione sarebbe inevitabile anche quando le provincie credessero che non fosse stata scrupolosamente osservata dal Ministero la procedura stabilita per la risoluzione di simili ricorsi straordinarî, perchè l'art. 28 fa dipendere l'inammessibilità dal solo fatto della presentazione di un ricorso, il quale debba per se stesso essere considerato come prodotto in via straordinaria, sicchè qualsiasi irregolarità posteriormente occorsa potrebbe dar luogo a correzioni ed emende di procedimento nella stessa via amministrativa già prescelta, non mai far rivivere il diritto di gravarsi in via contenziosa irremissibilmente estinto.

Attesochè per l'art. 50 del Regolamento di Procedura 17 Ottobre 1889 n. 6516 Serie 3ª la parte soccombente è condannata a rifondere le spese.

PER QUESTI MOTIVI — La Sezione 4: Dichiara irricevibile il ricorso del quale si tratta, e condanna le provincie ricorrenti nelle spese, che rimangono liquidate in L. 13,50.

---

invocarono la legge 23 Luglio 1881 n. 233, la quale già aveva, come esse dicevano, virtualmente autorizzata la spesa di L. 2,300,000 per opere portuali sommariamente accennate al n. 19 dell'annessa tabella. E però un decreto del 28 Settembre 1892, in seguito al parere del Consiglio di Stato, respinse il ricorso, considerando che la ricordata disposizione transitoria era inapplicabile, perchè l'ampliamento della banchina fu autorizzato posteriormente all'attuazione della nuova legge sui porti, sebbene fosse eseguito con i fondi assegnati per opere impreviste dalla invocata legge 23 Luglio 1881.

Nei modi e termini di legge le due Provincie di Padova e Vicenza hanno denunziato alla 4ª Sezione il R. Decreto con ricorso sottoscritto dai Presidenti delle due Deputazioni Provinciali e dall'Avvocato Eugenio Valli, e fondato sostanzialmente sul già indicato motivo del ricorso al Re.

Il 18 Febbraio 1893 la Avv. Generale Erariale nell'interesse del Ministero dei LL. PP. ha depositato nella Segreteria una memoria stampata con la quale si propone di confutare il ricorso e chiede di esso il rigetto.

Ente morale - giuramento.

Agli amministratori di un ente morale per fatti loro non personali, non può deferirsi che un giuramento di scienza.

Corte di Cassazione di Roma. 16 Marzo 1893. — Pres. EULA - Proc. Gen. AURITI. — Ric. **Cassa di Risparmio di Boretto** c. **Bandieri** (1).

La Corte ha considerato che, relativamente ai due primi mezzi del ricorso, i quali, sotto forma diversa riflettono la medesima questione sottoposta allo esame delle sezioni unite di questo supremo Collegio, correttamente la denunziata sentenza, seguendo le dottrine più volte proclamate da questa Corte, respinse il giuramento di verità, che era stato dedotto al Presidente della Cassa di Risparmio di Boretto; ed ammise quello sulla semplice notizia dei fatti sui quali era stato chiamato a giurare; dappoichè per lo espresso disposto dell' Art. 1365 del Codice Civile, il giuramento decisorio non può essere deferito che sopra un fatto specifico, proprio di colui al quale si deferisce; ovvero sulla semplice notizia di un fatto; ma quando il giuramento si riferisce a fatti compiuti da altri, non si possono certo i medesimi, senza cadere nello assurdo, considerare come fatti specifici proprii di colui al quale il giuramento è deferito.

Che non possa, nella specie, ammettersi la pretesa unificazione delle persone; e fu giustamente siffatta teorica respinta dalla sentenza denunziata; non potendo quella finzione legale ammettersi dove la legge esige il fatto personale, quel fatto cioè che la parte abbia di per sè stessa compiuto, ed al quale abbia personalmente partecipato, essendo evidentemente inammissibile in questo caso la finzione della rappresentanza.

Che non potrebbe neppure ammettersi l'altra teorica che si possa deferire un giuramento di fatto per potersene attingere gli elementi da chi lo debba prestare, dai libri e dai registri di amministrazione; imperocchè attingendo egli dai libri e dai registri la notizia dei fatti ai quali è chiamato a giurare; giurerebbe su fatti non proprì e dei quali da altri, e per altre vie, avrebbe avuto conoscenza; la qual cosa il più delle volte potrebbe implicare un giudizio di valutazione da ripugnare assolutamente colla natura del giuramento decisorio; che deve sempre versare sopra un fatto, o sopra la notizia di un fatto, su cui possa il giurante rispondere con sicura e tranquilla coscienza; e farebbe perdere a questo supremo ed eccezionale mezzo di prova la maggiore efficacia sulla quale esso riposa.

Che avendo la denunziata sentenza, con abbondante, ed esauriente motivazione seguito siffatti criterî, non ha violato, ma invece ha esattamente applicato le correlative disposizioni di legge; e non merita perciò la censura che le viene fatta col primo mezzo del ricorso, nè molto meno è caduta nel lamentato vizio di contradizione; poichè il fare ricorso ai libri e registri di amministrazione, per prestare un giuramento di semplice notizia, sopra fatti da essi risultanti, non metterebbe il giurante, che fu estraneo a questi fatti, nella condizione di affermare la verità dei medesimi; ma lo autorizzerebbe soltanto a dichiarare di avere avuto di essi notizia, per averli rilevati dalle fatte ispezioni.

---

(1) D'ora in poi pubblicheremo regolarmente le più importanti sentenze della Cassazione di Roma in tema di diritto pubblico.

Che non essendo gli altri due motivi del ricorso devoluti alla competenza delle sezioni unite, devono essere rimandati al giudizio della Sezione Civile di questo supremo Collegio.

Elezioni provinciali - Ineleggibilità - Fratello ed erede del fideiussore dell'esattore - Ricorso - Notifica.

È ineleggibile a consigliere provinciale il fratello ed erede del fideiussore dell'esattore (1). Il ricorso contro una deliberazione del Consiglio provinciale presentato alla 4ª Sezione per l' art. 24 della legge sul Consiglio di Stato è validamente notificato al presidente del Consiglio provinciale.

Consiglio di Stato — (Dec. n. 122. 23 Marzo 1893. — Presidente ff. BIANCHI - Rel. GIORGI. — Ric. **Peruta Paolo Emilio** c. **Consiglio Provinciale di Benevento e Pietro Rainone**).

Attesochè nelle ultime elezioni amministrative del 31 Luglio 1892 per la rinnovazione del 5° dei Consiglieri, eseguite nel Mandamento di S. Agata de' Goti venne eletto e proclamato Consigliere Provinciale il Cav. Pietro Rainone con 406 voti, contro 164 voti riportati dall'altro candidato avv. Paolo Emilio De Peruta.

Che questi impugnò la validità dell'elezione sul fondamento che il Rainone fosse ineleggibile per essere erede del fratello Isidoro cauzionante dell'esattore consorziale delle imposte per il quinquennio 1888-1892: e sorse così una contestazione, la quale ebbe termine con una deliberazione della Deputazione, e poi del Consiglio Provinciale di Benevento, che respinsero il reclamo, e riconobbero la eleggibilità del Rainone; il Consiglio sull'art. 191, sulla giurisprudenza della Cassazione di Roma che ha riconosciuta la eleggibilità dei cauzionanti degli esattori a Consiglieri Comunali, e sulla circostanza che nel caso il Rainone, non è nemmeno erede del fratello cauzionante, ma semplice usofruttuario di un fondo nel quale trovasi iscritta l'ipoteca a cauzione dell'esattore.

Che contro questa deliberazione emessa dal Consiglio Provinciale nel 29 Settembre 1892, ricorrono il sig. Paolo Emilio De Peruta e insieme con lui il sig. Giambattista Scialli e ne domandano lo annullamento per violazione dell'art. 191 della legge Comunale e Provinciale, che dichiara ineleggibili a Consiglieri provinciali « coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazione di diritti, amministrazione ed appalti nell'interesse della Provincia. Deducono che tanto la Deputazione quanto il Consiglio fecero male a non tener conto della eccezione d'ineleggibilità proposta contro l'erede del Cauzionante dell'esattoria, la quale andava a scadere in Dicembre 1892, mentre le elezioni si celebravano nel Luglio 1892: e in ispecie addebitano al Consiglio di aver trascurato di tener conto della natura solidale della fideiussione. Allegano la giurisprudenza del Consiglio di Stato, e osservano che il Rainone Pietro, oltre che usufruttuario del fondo ipotecato, essendo erede del fratello Isidoro, dee rispondere personalmente di tutte le obbligazioni di costui.

Attesochè contro questo ricorso si oppone il sig. Pietro Rainone; sostiene prima di tutto la inammessibilità del ricorso per difetto di regolare notificazione all'autorità che emanò il provvedimento impugnato,

---

(1) Per l'ineleggibilità del fidejussore v. a pag. 527, Riv. anno III.

notando come tale notificazione fu fatta al Presidente del Consiglio Provinciale, mentre avrebbe dovuto farsi al Presidente della Deputazione Provinciale e in merito ne chiede subordinatamente il rigetto, perchè il Consiglio Provinciale pronunciando l'inapplicabilità dell'art. 191 della legge, ha interpretato bene la legge ed ha emesso un giudizio di fatto incensurabile in sede di ricorso per nullità. Chiede la condanna del ricorrente nelle spese.

A tal proposito il controricorrente fondasi principalmente nelle clausole del contratto di esattoria del 27 Settembre 1887, dove all'art. 4 è detto: che per la cauzione prestata all'esattore il sig. Rainone Isidoro fratello del controricorrente autorizzò l'iscrizione dell'ipoteca sul fondo denominato S. Francesco Vetere senza obbligarsi personalmente. E nella disposizione testamentaria 9 Agosto 1886 con cui Isidoro Rainone dispose che il fratello Pietro, il controricorrente, avesse in usufrutto il detto fondo.

Osserva finalmente che esso non ha mai conseguito del fondo per non essersi ancora proceduto all'inventario a norma dell'Art. 496 del Codice di Procedura Civile.

Attesochè risulta dai documenti, che Isidoro Rainone quale terzo cauzionante dell'esattore consorziale delle imposte di S. Agata de' Goti per il quinquennio 1888-92 sottopose con istrumento del 27 Settembre 1887 a speciale ipoteca il fondo S. Francesco Vetere.

Che di poi venendo a morte istituì erede con disposizione testamentaria del 9 Agosto 1868, l'attuale controricorrente Pietro Rainone, e gli lasciò particolarmente in usufrutto il surricordato fondo S. Francesco Vetere la cui proprietà legò ad altri.

Che fu in tale stato di cose che ebbe luogo la elezione a Consigliere Provinciale del Preindicato Pietro Rainone pel mandamento di S. Agata dei Goti.

Attesochè stabiliti questi fatti l'ineleggibilità del contro ricorrente Pietro Rainone nasce dal penultimo capoverso dell'art. 191 della legge Comunale. Ivi è disposto che non sono eleggibili a Consiglieri provinciali *coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti* che interessino la provincia. Ora, mentre non potrebbe dubitarsi, che l'esazione delle imposte dirette interessa la provincia, nemmeno si può fondatamente impugnare, che il Cav. Pietro Rainone nella duplice qualità di erede del fratello cauzionante ed investito dell'usofrutto del fondo ipotecato a cauzione del servizio di esattoria, ha parte per lo meno indiretta nel servizio medesimo, essendo in detta qualità intervenuto nel contratto per garentire l'obbligazione assunta dall'esattore, e avendo resa possibile l'assunzione dell'esattoria.

Che la qualità di partecipante al contratto nel cauzionante dell'esattore è stata più volte riconosciuta dalla giurisprudenza consultiva del Consiglio di Stato e da altre decisioni di questa Sezione e non può non applicarsi anche all'erede del cauzionante ed usofruttuario del fondo ipotecato; come quello che nella prima qualità rappresenta il cauzionante, e nella seconda ha tutto l'interesse nella gestione dell'esattore per la quale può trovarsi esposto alla vendita del fondo con perdita dell'usofrutto.

Che infine la circostanza di non avere ancora domandato l'inventario dei beni ereditari, può ritardargli l'esercizio del diritto, ma non lo priva del diritto medesimo e molto meno della qualità di erede del fratello cauzionante.

Attesochè pertanto il ricorso è meritevole di accoglimento, e l'impugnata deliberazione deve essere annullata; ma non può per altro la Sezione procedere a proclamazione alcuna perchè investita del ricorso

non ai termini della legge Comunale, ma dell'art. 24 della legge sul Consiglio di Stato.

Attesochè a contrastare lo accoglimento del ricorso non può valere la eccezione proposta del controricorrente, per impugnare la ricevibilità del ricorso.

È vero che il ricorso fu notificato al Presidente del Consiglio provinciale, e non a quello della Deputazione provinciale, che per legge è incaricato di rappresentare il Consiglio nell'intervallo delle sessioni del medesimo e che sempre ha la rappresentanza del Consiglio in giudizio: ma non è meno vero che per gli art. 30 della legge 2 Giugno 1889 testo unico sul Consiglio di Stato e 6 del Regolamento per la procedura da seguirsi innanzi alla 4ª Sezione, la notificazione del ricorso deve essere fatta all'autorità della quale è emanato l'atto o il provvedimento impugnato, e ciò basta per la legalità del procedimento e la ricevibilità del ricorso, restando a carico del Presidente del Consiglio provinciale di dare le necessarie comunicazioni e provvedimenti, affinchè la rappresentanza provinciale possa, volendolo, comparire innanzi alla 4ª Sezione a dedurle le sue ragioni.

Operazioni elettorali - Nullità - Ricorso - Notifica - Deliberazione - Esame delle schede piegate in determinata forma.

Il ricorso per nullità delle elezioni non deve esser notificato a coloro che possono essere eventualmente chiamati in surrogazione per effetto dell'annullamento. Alle deliberazioni sulle operazioni elettorali, non si applica l'obbligo di cui all'art. 249 della legge comunale. È in facoltà del Consiglio riesaminare le schede che perciò si conservano e rifare il calcolo.

Consiglio di Stato — (Dec. n. 127. 29 Marzo 1893. — Presidente ff. BIANCHI - Relatore SERENA, — Ric. **Speciale Sebastiano** c. **Giunta Prov. Amm. di Palermo e Todaro**).

Attesochè non apparisce fondato il primo motivo del ricorso con cui si sostiene che il reclamo prodotto al Consiglio Comunale di Ficarazzi dall'elettore Todaro doveva esser notificato non solo ai tre candidati che l'uffizio elettorale proclamò eletti a Consiglieri Comunali, ma altresì a quelli che eventualmente avrebbero potuto surrogarli. L'art. 90 della legge Comunale e Provinciale, che i ricorrenti affermano violato o falsamente interpretato, dice che il ricorso dev'essere notificato alla parte che può avervi interesse, la quale avrà 10 giorni per rispondere. — Ora per la costante e pacifica giurisprudenza di questa 4ª Sezione, la parte a cui si deve far noto il ricorso è quella che ha interesse attuale a sostenere la efficacia e validità dell'atto contro cui si ricorre, perchè essa solamente ha la facoltà di presentare nel termine di dieci giorni le sue risposte e le sue controdeduzioni.

Nella fattispecie, essendosi prodotto reclamo contro la proclamazione a Consiglieri Comunali dei signori Speciale, Furia e Licciardi, a costoro soltanto dovevasi obbligatoriamente notificare il ricorso e non già a quei candidati che probabilmente potevano surrogarli, i quali, al momento della produzione del reclamo, non avevano altro interesse se non quello che hanno tutti gli elettori a ricorrere contro le operazioni elettorali. Nè vale il dire che nel caso concreto non si domandava soltanto la esclu-

sione degli eletti, ma altresì la proclamazione di coloro che dopo gli eletti avendo ottenuto il maggior numero di voti avevano perciò interesse a conoscere che si era presentato un reclamo. La notificazione a questi ultimi, oltrechè non necessaria, sarebbe stata inutile e superflua perchè il loro interesse essendo conforme a quello del ricorrente, essi al più, avrebbero potuto associarsi al ricorso, non già contraddirlo.

Attesochè non possa dirsi neppure validamente fondata la denunziata violazione dell'art. 249 della legge Comunale e Provinciale, perchè la Giunta Provinciale Amministrativa di Palermo ritenendo che alle deliberazioni che si riferiscono alla regolarità delle operazioni elettorali, possano prender parte i consiglieri interessati alle elezioni medesime, non fece che interpretare la legge in piena conformità con la giurisprudenza del Consiglio di Stato in via consultiva. Invero dal contesto e dallo spirito del citato art. 249 si desume che il legislatore vietando ai Consiglieri di prender parte a deliberazioni riguardanti il proprio interesse o quello dei loro congiunti ed affini sino al 4° grado civile, intese parlare di un interesse diretto, personale ed esclusivo. Ora le deliberazioni che si riferiscono alle operazioni elettorali quasi sempre si risolvono in un giudizio obbiettivo ed impersonale sulla regolarità delle operazioni medesime. Quando si provasse un tale giudizio evidentemente ispirato da sentimenti di parzialità, la deliberazione potrebbe essere possibile di censura; ma quando, come nella fattispecie, un Consiglio Comunale riconosce che alcune schede debbono essere annullate perchè affette da segni di riconoscimento, non si può dire che i Consiglieri che hanno ciò riconosciuto abbiano preso parte ad una deliberazione riguardante il loro privato interesse, quantunque gli effetti del loro voto ricadono necessariamente sulle loro persone, o su quelle de' loro congiunti od affini sino al 4° grado civile.

Attesochè apparisce destituito di ogni giuridico fondamento anche il terzo motivo di nullità eccepito dai ricorrenti. L'art. 82 della legge Comunale, a differenza di quanto era stabilito nella legge del 1865, ha disposto che tutte le schede debbono essere conservate in una busta suggellata; l'art. 90 ha statuito che si possa ricorrere al Consiglio Comunale contro tutte le operazioni elettorali senza la condizione della precedente contestazione innanzi all'ufficio elettorale; la giurisprudenza di questa 4ª Sezione è stata costante nell'ammettere che il Consiglio per risolvere sui ricorsi ad esso prodotti, abbia facoltà di aprire la busta delle schede, procedere a nuovo scrutinio, benchè nessuna protesta e contestazione sia, al riguardo stata sollevata avanti il seggio, e sia proposta per la prima volta nel ricorso — Segue da ciò che non regge in alcun modo l'affermazione dei ricorrenti che il paragrafo ultimo dell'articolo 44 del regolamento 10 Giugno 1889 n. 6107 sia in contradizione con gli art. 82 e 90 della legge e che la decisione della Giunta Provinciale Amministrativa di Palermo non meriti per questo motivo di essere censurata.

Attesochè con l'ultimo mezzo che riguarda il merito della impugnata decisione, i ricorrenti non solo censurano l'apprezzamento della Giunta Provinciale, la quale ritenne esser segni di riconoscimento le piegature triangolari e quadrangolari in 52 schede e le dichiarò nulle ai sensi degli articoli 74 e 81 della legge Comunale, ma lasciano altresì supporre che le piegature stesse furono fatte dopo che l'Ufficio elettorale aveva senza alcuna protesta proclamato l'esito della votazione. Ora non essendosi provato che ciò sia realmente avvenuto e non risultando dagli atti che il sospetto abbia un serio fondamento, non resta che il convincimento di fatto formatosi prima dal Consiglio Comunale di Ficarazzi e poscia dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Palermo.

Questo giudizio di fatto non è stato dimostrato erroneo, e però la 4ª Sezione, non avendo ragioni sufficienti per contraddirlo, ritiene infondato anche l'ultimo motivo di nullità proposto dai ricorrenti.

Chiese - ricostruzione - concorso dei comuni.

L'obbligo dei comuni di concorrere nella spesa di conservazione delle Chiese può estendersi ad ampliamenti o ricostruzioni, ma sempre in via sussidiaria.

Consiglio di Stato. (Dec. n. 133, 6 Aprile 1893 — Pres. ff. Bianchi Rel. Tiepolo — Ric. **Comune di Montegabbione** c. **Il Ministero dell'Interno**).

Attesochè non potrebbe certamente ammettersi in via di massima, una obbligazione principale e diretta dei Comuni di concorso a tutte le spese di ricostruzione degli edifici inservienti al Culto, comunque parrocchiali, lasciando piena balìa a chi cura gl'interessi puramente religiosi delle popolazioni di aggravare le finanze comunali con inattesi dispendi per opere alle quali la rappresentanza civica non abbia in modo legale prestato alcun assentimento nè preventivamente conosciuto e regolato sia la modalità d'esecuzione che l'ammontare della somma da impiegarsi, e quando a sostenere spese di questo genere il Comune non possa essere chiamato in virtù di speciali rapporti, d'indole patrimoniale o canonica, debitamente contratti o mantenuti coll'ente religioso. L'art. 145 della legge Comunale non parla fra le spese obbligatorie normali del Comune, quelle relative a qualsiasi culto. Nè di fronte a questa che per quanto concerne le basi delle amministrazioni e contabilità comunali, diviene regolatrice dell'intera materia, potrebbero ancora mantener effetto disposizioni o consuetudini consacrate dagli ordinamenti del passato, alle quali pur vorrebbe richiamarsi il Parroco resistente per sostenere anche per questa via che il Comune di Montegabbione è obbligato a concorrere nella spesa di che trattasi.

Atteso però che l'art. 271 della legge suddetta in via transitoria dispone che fino a che non sia approvata una legge che regoli le spese pel culto, sono obbligatorie pei Comuni quelle per la conservazione degli edifici servienti al culto pubblico, nel *caso d'insufficenza di altri mezzi*, obbligazione non principale nè assoluta, ma sussidiaria e subordinata alla mancanza od esaurimento di altri mezzi ordinari a cui ricorrere per sostenere la spesa, locchè importa una determinazione dell'obbligo del Comune, caso per caso, previa indagine se vi siano altre persone od enti obbligati al concorso, e se questi abbiano o meno adempiuto al loro obbligo.

Attesochè lo stato degli atti rileva che non mancò nel concreto il contributo delle persone direttamente interessate a provvedere a che quell'edificio di chiesa, insufficiente e per vetustà pericolante, fosse posto in condizione adeguata allo scopo cui dovea servire, sia per l'ampiezza richiesta dall'aumento di popolazione, che è elemento inseparabile da una costruzione destinata all'ufficio del culto; e la Parrocchia ed il parroco in sua specialità con altri enti concorsero alla spesa, anche con alienazioni di appezzamenti di pertinenza del beneficio, annuente ed approvante lo stesso Ministero dei Culti, e che l'appello al sussidio del Comune non ebbe luogo che quando si verificò la insufficienza dei mezzi

economici applicati alla spesa, non esclusa la prestazione d'opera gratuita da parte dei poveri ed un sussidio prestato dallo stesso governo rimanendo da estinguere il debito contratto dalla parroccia pel mutuo. Fu allora soltanto che il parroco, coadiuvato dai proprii parrocchiani si rivolse al Comune non con intendimento di riversare su questo l'aggravio di una spesa cimentata senza calcoli adeguati a liberazione delle obbligazioni proprie, ma per avere anche dalla rappresentanza comunale quell'aiuto e quel concorso che non era stato disdetto da nessuno degli enti interessati a quell'opera, e che nel ricorso fatto in sede amministrativa si scorgerebbe ridotto alla sola terza parte del residuo debito a questo fine incontrato dalla Chiesa ed ancora inestinto.

Attesochè l'impugnato R. Decreto nell'accogliere il ricorso del parroco di Motegabbione e nell'annullare la contraria, in diritto, decisione della Giunta Prov. Ammistrativa di Perugia, è partito dai due riconosciuti estremi: che il Comune è chiamato a concorrere alla spesa in via sussidiaria che non trattavasi di una nuova costruzione della Chiesa parrocchiale, ma di un'ampliamento dell'antica in modo da renderla adatta ai bisogni della popolazione. Con ciò ben lungi dal violare ha fatto piena osservanza del disposto dell'articolo 271 della legge Comunale e Provin. nel suo tenore letterale e nel suo spirito, anche perchè la parola *conservazione* ivi adoperata non può togliersi dal significato del mantenimento del sacro edificio in quella condizione che è necessaria perchè risponda al suo ufficio; al che possono rendersi necessarie anche le opere di ampliamento le quali pongano in essere parziali costruzioni nuove che aumentano la primitiva conformazione del fabbricato senza rifarlo di pianta, con farne uno nuovo in luogo dell'antico. Il R. Decreto ritiene per incontroverso in fatto l'antica chiesa senza l'eseguito ampliamento non poteva servire ai bisogni religiosi dell'accresciuta popolazione.

Attesochè niun pregio rimane dopo ciò al ragionamento della Giunta Provinciale che ora il ricorso del Comune fa proprio: quello cioè che il Parroco per poter legalmente chiamare il Comune al contributo avrebbe dovuto comunicargli prima il progetto per la sua approvazione e per la previsione della corrispondente somma da iscriversi nel bilancio Comunale. Ciò avrebbe il suo peso qualora l'obbligazione di contributo si facesse discendere da un qualche ordinario rapporto giuridico stretto fra il Comune ed il Parroco, ed anche nel caso che si dovesse stare agli effetti di una specie di *negotiorum gestio,* pretendendo il Parroco di avere incontrata una spesa la quale ridonda anche ad utilità comunale, non potrebbe questo francarsi dall'obbligo di dare quelle dimostrazioni e giustificazioni che sono consentanee all'indole di questo rapporto. Ma non regge più di fronte ad una spesa che sotto peculiari condizioni è dichiarata obbligatoria dalla legge per ragioni tutte proprie del regime amministrativo. La modalità della spesa non può essere deliberata ed approvata che da quegli istituti che sono preposti a quell'ordine di interesse per servire ai quali la spesa si contrae; nè le spese di fabbrica chiesastica, come sarebbe quella di cui si tratta, sono sottratte a regole e discipline che ne assicurino una provvida erogazione. Nel concreto poi nessuna questione è mai sorta che quei parrocchiani ispirati e diretti dal loro Parroco, si sieno accinti a quell'opera senza curare la osservanza di quanto prescrivano in questa non solo le norme canoniche, ma anche quelle civili. Lo stesso Ministero dei Culti poi dal quale dipendono gli economati preposti a questo ramo di vigilanza avrebbe contribuito all'opera con liberale sussidio. La regolarità della spesa nei limiti della efficienza sua propria è ciò che il Comune può pretendere, per soddisfare al di lui obbligo, ma non già anche l'approvazione della spesa secondo il suo beneplacito.

Attesochè la soccombenza del Comune ricorrente, i cui mezzi non appariscono per nulla fondati, porta di conseguenza la di lui condanna alla rifusione delle spese alla parte intimata giusta il disposto dell'articolo 50 del Regolamento di Procedura.

Elezioni provinciali - Regolarità delle deliberazioni del Consiglio provinciale - Verbale dell' ufficio elettorale.

Non è regolare, ma non rende nulla la deliberazione il fatto che nel verbale del Consiglio Provinciale non si sia esposto il numero dei voti pro e contro il ricorso presentato. Di due affermazioni diverse nel verbale dell'Ufficio può tenersi conto in modo che non tolgano la regolarità, in ispecie ove non vi siano state proteste.

Consiglio di Stato — (Decis. n. 111. 23 Marzo 1893. — Presidente Bianchi - Rel. Semmola. — Ric. **Mazzacane Pasquale** c. **Deputazione e Consiglio Provinciale di Benevento e d' Andrea Giuseppe** per la revoca di deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento).

Attesochè non possa ritenersi fondato quel motivo del ricorso, col quale si deduce che la deliberazione impugnata è viziata di nullità, perchè contro il disposto degli art. 251 e 252 della legge Comunale e Provinciale non indica il numero dei votanti pro e contro, ma contiene solo la dichiarazione che la proposta di rigetto dell'appello di alcuni elettori contro l'avvenuta proclamazione del Cav. Giuseppe d'Andrea a Consigliere Provinciale pel Mandamento di Cerveto Sannito fu approvata a *maggioranza*, la quale può *essere non assoluta, ma la relativa, insufficiente per la reiezione*. Ora si può ben riconoscere che di fronte all'articolo 252 costituisca una irregolarità del verbale contenente la deliberazione del Consiglio Provinciale l'essersi ommesso d'indicare il numero dei voti pro e contro; ma ciò non importa che l'ommissione sia una ragione di nullità della deliberazione, quando non possa dubitarsi dell'esistenza della condizione richiesta dal precedente articolo 251, cioè della maggioranza assoluta dei votanti. Troppo grave sarebbe il far dipendere la validità di una deliberazione da una imperfezione del relativo processo verbale nei casi, in cui da questa non rimangono punto menomate quelle sostanziali garantie di verità e di sincerità delle quali la legge ha provvidamente circondato i voti dei Corpi deliberanti. Questo concetto è già stato affermato dalla 4ª Sezione in altri casi, fra i quali basterà rammentare quello contemplato dalla decisione del 16 Luglio 1891 sul ricorso Stocco e Mazzei. Che poi nel caso attuale non possa dubitarsi dell'esistenza della maggioranza assoluta apparisce ovvio, considerando da un lato che l'art. 251 stabilisce la necessità della detta maggioranza in relazione ai votanti, non in relazione al numero dei Consiglieri assegnati al Consiglio, e da un altro lato che trattavasi di una proposta, come quella del rigetto dell'appello, sulla quale i Consiglieri erano chiamati a pronunziarsi unicamente coll'adottarla o col respingerla.

Attesochè non abbia maggior fondamento l'altro motivo del ricorso, col quale si censura la deliberazione denunziata in quanto al Consiglio Provinciale avrebbe negato la trasparenza delle schede, affermata dagli appellanti, *senza ombra di ragionamento* serio, *senza nemmeno guardare le schede contestate* ed esclusivamente *sul rapporto di una Commissione*. Ed invano non si riesce agevolmente ad intendere come l'esistenza della

dedotta circostanza di fatto avrebbe potuto essere il risultato di un qualsiasi ragionamento, come avrebbe potuto essere altrimenti accertata che con la spiegazione oculare delle schede, come avrebbe potuto essere ritenuta o respinta altrimenti che con una semplice affermazione. Il Consiglio Provinciale perciò quando ha dichiarato puramente e semplicemente, e senza alcuna motivazione, che le schede non erano trasparenti e che oltre a ciò erano piegate in modo, da non lasciar leggere il nome del candidato anche nell'ipotesi della trasparenza, non ha offeso alcuna disposizione di legge, ma ha ubbidito alla necessità delle cose. Nè può dirsi che abbia affermato senza aver prima direttamente ispezionate le schede, perchè l'essere stato respinto l'appello sul rapporto e sulla proposta di un' apposita Commissione non importa punto che le schede non sieno state osservate dai Consiglieri votanti e solo sull'altrui fede non siano state ritenute trasparenti; sicchè anche sotto questo aspetto apparisce gratuita ed ingiustificata la censura dei ricorrenti.

Attesochè nemmeno meriti di esser tenuto in alcun conto il motivo del ricorso, che biasima la deliberazione del Consiglio Provinciale perchè non riconobbe la nullità derivante dal fatto che nella 1ª Sezione elettorale del Comune di Faicchio fu assunto a Segretario del seggio il Notaio Pasquale Mario Olivieri, elettore, appartenente alla 2ª Sezione. Basterà richiamare qui le considerazioni, per le quali questa Sezione ha già avuta occasione di ritenere che l'assunzione di un elettore di una Sezione a Segretario del seggio definitivo di una Sezione diversa non vizia di nullità le operazioni elettorali compiutesi in questa. Si è considerato in proposito con la decisione del 17 Giugno 1892 sul ricorso Medico e Orecchio che secondo l'art. 67 della legge Comunale e Provinciale, l'ufficio definitivo nomina il Segretario *scegliendolo fra gli elettori presenti*; che non sarebbe lecito aggiungere a questa sola condizione richiesta dalla legge l'altra, che la scelta debba avvenire *tra gli elettori appartenenti alla Sezione elettorale* di cui si costituisca l'ufficio; che tanto meno sarebbe lecito aggiungerla a pena di nullità; che lo stesso art. 67 stabilisce quali degli elettori presenti debbono esser preferiti nella scelta del Segretario, e sarebbe manifestamente contrario allo scopo di questa disposizione il ricorrere ad Elettori diversi, quando fra i presenti, sebbene appartenenti ad un'altra Sezione, si trovassero di quelli designati a preferenza dalla legge; che infine il Segretario non fa parte veramente dell'Ufficio definitivo, ha un voto semplicemente *consultivo*, ed ha sostanzialmente la missione di compilare il processo verbale, sicchè quello che importa è che abbia l'attitudine necessaria all'uopo.

Queste considerazioni sono poi state confermate con la decisione del 12 Giugno 1892, sul ricorso Lupei nella quale si è ritenuto che non costituisca una ragione di nullità, quando si tratti di un Comune diviso in frazioni, nemmeno la nomina di un elettore, il quale appartenga ad una frazione diversa da quella, in cui la nomina stessa è avvenuta.

Attesochè da ultimo neppure meriti di essere accolto il motivo che nel verbale relativo alle operazioni elettorali del Comune di S. Lorenzello si dichiara che la *votazione fu chiusa* alle ore 1 e 36 pom. e ciò contro la prescrizione dell'art. 75 della legge Comunale e Provinciale.

È vero che il verbale contiene l'accennata dichiarazione, ma è vero pure che immediatamente dopo vi si leggono le *seguenti parole: « quelli che si presentarono dopo l' appello e nel tempo stabilito dall' art. 75 a dare il loro voto furono sessantasette »*. Ora l'art. 75 prescrive, *che la votazione a pena di nullità resta aperta fino alle 4 pomeridiane, e che tuttavia non può, egualmente a pena di nullità, esser chiusa se non sono trascorse almeno tre ore dalla fine dell' appello.*

Dunque il verbale contemporaneamente afferma che la votazione fu chiusa all'una e 36 minuti e che furono rispettate le condizioni di tempo stabilite dall'art. 75. Non potendosi negar fede a nessuna delle due affermazioni e non essendo lecito escludere nessuna di esse, non è difficile riconoscerne la compatibilità, col ritenere che la chiusura si riferisce alla votazione, che ebbe luogo sull'appello nominale ai termini dell'art. 73 della legge Comunale e Provinciale.

Certo sarebbe stato desiderabile una locuzione più esatta e precisa. la quale non rendesse possibile la deduzione dei ricorrenti e necessario questo ragionamento; ma d'altra parte non può con fondamento negarsi che, anche imperfetta quale è, lascia intendere con sufficiente chiarezza, e senza bisogno di sforzare il senso naturale delle parole, che si procedette in conformità delle prescrizioni della legge. In conseguenza si può con ragione ritenere infondato anche il motivo in esame, senza bisogno di servirsi come credono i ricorrenti, di circostanze estrinseche ed incapaci di far legittimamente dubitare delle risultanze di un atto pubblico, quale è il verbale, che non sia stato nei modi di legge impugnato di falso.

Questo però non esclude l'opportunità di osservare che le circostanze di non essere stata presentata alcuna protesta al seggio, non ostante la vivacità della lotta elettorale; e di non essersi fatta alcuna menzione dell'appariscente nullità; che sarebbe derivata da una eccessivamente anticipata chiusura della votazione, nei reclami presentati dopo pochissimi giorni alla Deputazione Provinciale, possono senza difficoltà essere spiegate solamente quando sia inteso il verbale nel senso indicato, e così riescono sussidiariamente a confermare la verità dell'adottata interpretazione.

Attesochè per l'art. 50 del Regolamento 17 Ottobre 1889 n. 6516 la parte soccombente è condannata nelle spese.

Domicilio di soccorso - Donna maritata.

Per le disposizioni dell'Art. 73 della legge 17 Luglio 1890 la donna maritata prende il domicilio di soccorso della nuova famiglia in cui entra e cessano affatto gli effetti di ogni precedente domicilio.

Consiglio di Stato — (Dec. n. 148, 13 Aprile 1893. Presidente ff. Bianchi - Rel. Perla. — Ric. **Comune di Povegliano Veronese** c. **Giunta Provinciale Amministrativa di Verona**).

Ritenuto in fatto: Che insorta controversia fra l'Ospedale civile di Verona e i Comuni di Villafranca Veronese e Povegliano sul rimborso delle spese di spedalità della indigente Sartori Angela accolta nel 25 Agosto 1891 nell'Ospedale anzidetto, la Giunta Provinciale Amministrativa di Verona con decisione del 7 Ottobre 1892 ritenne in fatto che la Sartori ebbe a dimorare in Villafranca dal 7 Gennaio 1880 al 9 Febbraio 1885, nel qual giorno passò a matrimonio con Bernardi Gaetano domiciliato a Povegliano fin dal 1876, convivendo col marito in Povegliano fino a che questi nel Giugno 1889 morì, e che nel successivo Dicembre dello stesso anno da Povegliano si trasferì a Verona, ove rimase fino al momento in cui fu accolta in quel civico Ospedale. E stabilite tali posizioni di fatto, la Giunta Amministrativa considerò che sebbene la Sartori avesse tenuto in Villafranca una quinquennale dimora, pure pel

fatto del suo matrimonio col nominato Bernardi, aveva acquistato il domicilio di soccorso in Povegliano, ove il Bernardi era domiciliato già da nove anni ed ove ella di fatto convisse col marito fino alla morte di lui; nè la successiva dimora in Verona minore di un quinquennio poteva importare la perdita di quel domicilio di soccorso; onde con la mentovata decisione pose a carico del Comune di Povegliano la spedalità di cui si tratta;

Che avverso una tale decisione notificata addì 3 Novembre 1892 il Comune di Povegliano con atto notificato addì 28 Dicembre stesso anno, al Comune di Villafranca Veronese e addì 31 detto mese ed anno al Prefetto di Verona ed al Consiglio Ospitaliero di quella città, ha prodotto ricorso a questa 4ª Sezione del Consiglio di Stato, sostanzialmente deducendo: che la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza nel fissare i criterî fondamentali del domicilio di soccorso, come risulta dagli atti parlamentari, dette assoluta prevalenza al fatto della dimora quinquennale non interrotta, — che di fronte a tale criterio la disposizione dell'art. 73 della citata legge per cui la moglie segue il domicilio di soccorso del marito, costituisce un' eccezione da limitarsi strettamente al caso contemplato; — che se il citato articolo dice che la donna **segue** il domicilio del marito, ciò importa che la donna non acquista assolutamente quel domicilio, ma lo conserva, solo finchè il marito esiste; — che se anche in circostanza di matrimonio per l'articolo anzidetto la moglie può acquistare col fatto della dimora un domicilio diverso da quello del marito, tanto più deve riprendere l'antico domicilio di soccorso alla morte del marito, se durante il matrimonio non ebbe ad acquistarlo con la dimora quinquennale nel sito ove abitava col marito; che altrimenti in caso di matrimonio cui segua subito la morte del marito il domicilio di soccorso della moglie potrebbe senza ragione rimanere stabilito nel Comune di domicilio del marito in virtù della semplice dimora di pochi giorni o anche senza alcuna dimora di fatto; — che in conseguenza di tali considerazioni dovea ritenersi che non avendo la Sartori effettivamente dimorato per un quinquennio in Povegliano dopo la morte del marito aveva riacquistato il suo antico domicilio di soccorso in Villafranca. Chiede quindi lo annullamento della impugnata decisione;

Che il ricorso con i relativi allegati fu depositato in Segreteria addì 16 Gennaio del corrente anno e di tale deposito fu fatta notifica al Ministero dell'Interno con atto del 18 detto mese ed anno.

Che la Giunta Provinciale Amministrativa di Verona addì 3 Febbraio ultimo fece pervenire in Segreteria una sua deliberazione in data del 27 Gennaio corrente anno, con cui dichiarò di fronte al ricorso prodotto dal Comune di Povegliano che essa intendeva tener ferma l'impugnata decisione.

Che alla pubblica udienza il difensore del Comune ricorrente agli altri argomenti addotti nel ricorso ha aggiunto a sostegno della sua tesi che l'art. 73, della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza non dichiarava punto, come l'art. 18 del Codice Civile, che la vedova conserva il domicilio del marito finchè non ne acquista un altro, e quindi non può una tale regola applicarsi nel riguardo speciale del domicilio di soccorso.

IN DIRITTO — Attesochè l'art. 73 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, prescrivendo che la donna maritata segua il domicilio di soccorso del marito, non attribuisce al mutamento di stato che deriva dal matrimonio il solo valore di sospendere gli effetti del precedente domicilio di soccorso tenuto dalla donna in altro Comune per dimora ultraquinquennale a tenore dell'art. 72 della stessa legge, come assume il ricorrente; ma in omaggio all'unità della nuova famiglia che

la donna concorre a formare dei rapporti giuridici che ne dipendono, senza esigere il concorso della dimora effettiva per la durata dell'indicato periodo stabilisce nel domicilio coniugale una forma specifica di domicilio di soccorso, di fronte a cui cessano interamente gli effetti di qualsiasi altro domicilio di soccorso che prima del matrimonio la donna stessa abbia per avventura acquistato in altro Comune. Certo non si contesta che per la dimora ultraquinquennale costituisca un criterio generale per la determinazione del domicilio di soccorso. Esso però non è un criterio assoluto ed esclusivo, ma trova un limite appunto nelle disposizioni speciali dell'art. 73 rispetto alla donna maritata ed ai minori dei quindici anni. Nella legge infatti non è punto scritto che la dimora per oltre i cinque anni sia l'unico modo di acquisto del domicilio di soccorso in Comune diverso dal luogo di origine e il solo correlativo modo di perderlo; ma il capoverso dell'art. 72, nel dire che il domicilio di soccorso acquistato per dimora di altri cinque anni non si perde che coll'acquisto del domicilio di soccorso in altro comune, non soggiunge affatto che l'acquisto del nuovo domicilio possa avvenire solo in base alla condizione di quel periodo di effettiva dimora, appunto perchè oltre a tal modo di acquisto comune ed ordinario del domicilio di soccorso, col seguente art. 73 si stabilisce un altro particolare modo di acquisto di un tale domicilio per le donne e per i minori dei quindici anni in base ai rapporti del matrimonio e della patria potestà.

Attesochè con un tale concetto non si viene punto a sconoscere che la citata legge, ispirandosi allo scopo speciale del domicilio di soccorso ed ai rapporti essenzialmente di fatto che debbono valere di base ai carichi della pubblica assistenza da parte dei Comuni, senza dar prevalenza all'elemento internazionale che è proprio del domicilio civile, abbia non solo assunto a principale criterio della competenza passiva dei Comuni circa le spese di soccorso e mantenimento, il fatto della dimora per oltre i cinque anni, ma col capoverso dell'art. 73 abbia altresì applicato un tale criterio allo stesso caso della donna maritata, come temperamento della presunzione del domicilio legale dipendente dal matrimonio. Questi criterî però non avvalorano punto la tesi del Comune ricorrente, perchè il fatto della dimora per oltre i cinque anni è contrapposto dalla citata disposizione di legge al domicilio legale come un fatto nuovo posteriore al matrimonio e capace di farne cessare gli effetti in riguardo al domicilio di soccorso unicamente quando l'*individua vitae consuetudo* sia in realtà surrogata dalla separazione personale di diritto, o anche della semplice separazione di fatto. Niun valore pertanto è conservato alla dimora ultraquinquennale anteriore al matrimonio: questo per se stesso ne fa venir meno ogni legale conseguenza, e perchè alla sua volta la condizione giuridica creata da quel vincolo possa essere distrutta ne' particolari riguardi del domicilio di soccorso della donna, occorre il fatto di una dimora che sia perdurata affatto distinta e separata da quella del marito per oltre cinque anni, cioè l'acquisto effettivo di un diverso domicilio di soccorso posteriormente al matrimonio.

Se dunque unicamente di fronte a tale fatto positivo puó venir meno l'efficacia del domicilio legale, la tesi del ricorrente si rivela repugnante al sistema della legge e affatto arbitraria, non potendo in mancanza di una precisa ed eccezionale disposizione ammettersi che ove la effettiva convivenza coniugale in un Comune sia durata meno di cinque anni, lo scioglimento dei vincoli matrimoniali per morte del marito possa per se stesso spezzare in riguardo alla superstite consorte i rapporti di diritto e di fatto già stabiliti nel domicilio coniugale e far risorgere *ipso iure* rispetto a lei, per effetto di una nuova specie di *postliminio*, il domicilio di soccorso tenuto prima del matrimonio in altro Comune.

Attesochè invano il ricorrente sostiene che il citato art. 73 dicendo che la donna maritata *segua* il domicilio del marito escluda con tale locuzione che essa acquisti assolutamente quel domicilio ed indichi solo che essa lo conservi finchè viva il marito, salvo se la dimora di lei nel luogo del domicilio coniugale fosse effettivamente durata oltre i cinque anni. Basta invece appena accennare che la parola *seguire* non è usata dalla legge che solo per designare il vincolo di dipendenza e il carattere pedissequo del domicilio di soccorso della donna di fronte a quello del marito; ma ciò non significa punto che morto il marito e cessata quindi ogni relazione di domicilio da parte di costui con un dato luogo, debba ritenersi cessato anche per la moglie il rapporto di domicilio già stabilito con lo stesso luogo, essendo naturale che un tale rapporto una volta determinato non possa che durare ed essere mantenuto a tutti gli effetti finchè per un fatto nuovo e spontaneo della donna, che è sciolta dalla maritale dipendenza, non sia rinunziato e mutato. Nè di fronte a tale norma di ragione ha valore l'argomento tratto dal confronto fra il citato art. 73 e l'art. 18 del Codice Civile, perchè se questo a differenza di quello dice espressamente che la vedova conserva il domicilio del marito finchè non ne acquisti un altro, non fa con ciò se non trarre in rapporto alla vedova una logica deduzione dal principio del domicilio legale già da lei acquisito col matrimonio: la qual regola per identità di motivi trova la sua applicabilità anche senza una dichiarazione espressa non solo nei riguardi ordinarî del domicilio civile, ma anche negli speciali rapporti del domicilio di soccorso.

Attesochè tanto meno può giovare alla tesi del ricorrente l'immaginare il caso di matrimonio che seguito subito da morte del marito faccia acquistare alla moglie il domicilio di soccorso nel Comune del defunto senza una congrua dimora da parte di lei nel Comune stesso. A prescindere infatti dal notare i ben più gravi e reali inconvenienti cui darebbe luogo in pratica l'applicazione della tesi del ricorrente, se la legge ha voluto che il fatto del matrimonio per sè stesso induca in riguardo alla donna l'acquisto del domicilio di soccorso nel luogo del domicilio coniugale, riesce affatto indifferente a tale acquisto il concorso di una più o meno lunga dimora della donna nel luogo medesimo, non potendo per le già fatte osservazioni venir meno la determinazione di un siffatto legale domicilio che solo nelle condizioni stabilite nel capoverso del citato art. 73; e però il caso rarissimo immaginato dal ricorrente, rientrando nei termini precisi della ritenuta interpretazione della legge, non ne scema punto la razionalità e la coerenza.

Attesochè per i motivi sin qui espressi il ricorso prodotto dal Comune di Povegliano manca di buon fondamento.

P. Q. M. — La Sezione rigetta il ricorso.

Vincolo forestale - Notifica.

Per gli art. 15 e 24 della legge 10 Febbraio 1878 è nulla la dichiarazione di vincolo fatta in seguito a visita, della quale non sia stato dato avviso formale e diretto all' interessato.

Consiglio di Stato — (Dec. n. 118. 23 Marzo 1893. — Presidente ff. Bianchi - Rel. Perla. — Ric. **Sorbi Geremia** c. **Comitato Forestale di Lucca**).

Attesochè se è indubitato che gli art. 15 e 24 del Regolamento forestale 10 Febbraio 1878 nel disporre che otto giorni prima che la Com-

missione delegata per dare il suo avviso sulla imposizione e sullo scioglimento dei vincoli forestali proceda alla visita dei luoghi, l'interessato per mezzo del Sindaco locale sia informato del giorno e dell'ora della verifica, una tale comunicazione, sebbene non imposta con forma determinata di legale notifica, non può consistere che in un avviso particolare e individuale al proprietario dei terreni che si tratta di vincolare o di svincolare, non potendo che appunto riferirsi a tale mezzo di personale comunicazione la precisa e particolare designazione della persona dell'interessato, di cui è parola nelle citate disposizioni del regolamento. Nè può a tale forma di avviso surrogarsi come un equipollente il mezzo della pubblicazione, perchè (a prescindere che la pubblicazione, pur essendo una cautela sufficiente per la notizia degli atti di interesse essenzialmente pubblico, non si ravviserebbe come il mezzo più idoneo di comunicazione nel caso di un avviso che importando un invito ad intervenire in una visita locale nei procedimenti per le proposte di sottoposizione al vincolo forestale o per le domande di svincolo non può essere rivolto se non a determinate persone direttamente interessate nei procedimenti medesimi) basta qui notare che se il regolamento avesse voluto contentarsi della pubblicazione, l'avrebbe precisamente disposta, come fa per altri atti del procedimento di vincolo e di svincolo; onde essendo affatto distinte non solo in sè, ma anche nelle positive disposizioni del citato regolamento, la pubblicazione e la individuale informazione, il surrogare l'una all'altra forma di comunicazione sarebbe cosa affatto illegale e arbitraria;

Attesochè nella specie mentre nel mese di Ottobre del 1891 fu dato avviso al ricorrente che la Commissione delegata per l'accertamento avrebbe proceduto alla verifica in designati giorni, non essendosi poi la Commissione nei giorni anzidetti recata sui luoghi e avendo invece stabilito di procedere alla verifica nei giorni 7 e 8 Gennaio 1892, la determinazione della visita locale per tali giorni non venne punto comunicata all'interessato predetto, ma invece pubblicata mediante l'affissione di un avviso; anzi (come risulta dalla relativa copia comunicata in atti in esecuzione della decisione interlocutoria di questa Sezione) in tale pubblico avviso non s'indicarono nemmeno i nomi dei singoli proprietari interessati, fra cui il ricorrente, essendosi invece rivolto l'invito senza alcuna specificazione e individuale designazione a'proprietari in genere de' fondi compresi nella Sezione. Onde per le ragioni già accennate non potendo la pubblicazione tener luogo della informazione prescritta dal regolamento, la mancanza di una tale essenziale garanzia non può che esser causa di nullità del procedimento. Nè di fronte alle citate disposizioni regolamentari le ragioni addotte dal Municipio di Lucca valgono a legittimare la seguita procedura. L'avere invece già la prima volta individualmente avvertiti gl'interessati della visita che poi non ebbe luogo, non obbligava costoro ad informarsi del giorno in cui la Commissione avrebbe effettivamente proceduto a quella verifica, anzi l'avviso già da essi direttamente ricevuto una volta li rendeva sicuri nell'aspettativa di altro consimile e diretto avviso allorchè la Commissione avrebbe determinato di recarsi sui luoghi. E d'altra parte la considerazione desunta dalle difficoltà incontrate la prima volta nella diramazione degli avvisi per gli errori esistenti nella designazione dei veri interessati, anzichè dispensare la seconda volta dall'avvertire singolarmente gl'interessati stessi, era una ragione di più per procedere accuratamente a tali avvisi e per eliminare ogni incertezza al riguardo.

Attesochè per i suespressi motivi devesi far diritto al proposto ricorso.

Impiegati - Maestro di Musica - Licenziamento - Insindacabilità del giudizio di merito della G. P. A.

In tema di licenziamento di impiegati è insindacabile innanzi alla 4.ª sezione il giudizio di merito della G. P. A. È impiegato il capo di una musica municipale.

Consiglio di Stato (Dec. n. 57, 9 Febbraio 1893 — Pres. Spaventa - Rel. Giorgi — Ric. **Comune di Ruvo di Puglia** c. **Giunta Prov. Amm. di Bari**).

Attesochè dai prodotti documenti risulta che la banda musicale cittadina di Ruvo di Puglia è un corpo di musica istituito e mantenuto dal locale Municipio collo scopo di servire al decoro della città e di procurare al pubblico un istruttivo divertimento; che essa dipende dall' Amministrazione Comunale, la quale nomina una speciale commissione per sopraintendere alla osservanza del regolamento a cui il corpo musicale si trova sottoposto.

Che il maestro direttore nominato dal Consiglio Comunale, deve essere ossequente a qualunque ordine, che per ragione di servizio municipale sia emanato dalla Commissione o dal sindaco o dal suo delegato, e comunicatogli dal Presidente della Commissione di sorveglianza (art. 1, 3, 10 del Regolamento 15 Settembre 1891 per la Banda Musicale di Ruvo di Puglia).

Che da queste circostanze di fatto dipende per logica conseguenza che il Signorelli, il quale nell' atto della sua ultima riconferma si sottopose a tutte le norme stabilite da questo regolamento municipale ha la qualità di vero impiegato comunale, essendo incaricato dell' adempimento di un pubblico servizio municipale. E si trova perciò rispetto al Municipio in una relazione la quale importa non dei puri rapporti di privato interesse, ma veri rapporti di diritto pubblico.

Che però ben decise la Giunta Prov. Amm. di Bari, quando si riconobbe competente a giudicare del ricorso sul licenziamento in questione, a norma delle combinate disposizioni degli art. 111 della legge Comunale e Prov. e 1 n. 12 della legge primo Maggio 1890 sulla Giustizia Amministrativa.

Che però manca di buon fondamento il primo motivo del ricorso proposto dal Comune.

Attesochè per quanto concerne il secondo motivo sia da riflettere che la impugnata decisione ha reputato non giustificato da congrue ragioni il licenziamento del maestro Signorelli, perchè ha riconosciuto insussistenti alcuni dei motivi allegati dal Comune; gli altri motivi che determinarono il Comune a prendere il contrastato provvedimento ha ravvisati non gravi abbastanza da giustificare la estrema misura del licenziamento, massime tenuto conto dei lunghi servigi prestati dal Signorelli. Ora, quand' anche questo ragionamento fosse stato dalla Giunta Prov. accompagnato dagli errori di fatto rimproveratisi dal ricorso, questi difetti non potrebbero costituire che degli erronei apprezzamenti incensurabili in questa sede: imperocchè non bisogna dimenticare, che la 4.ª Sezione è investita della cognizione di questo ricorso a termini dell' art. 24 della legge organica (testo unico 2 Giugno 1889) sul Consiglio di Stato, onde è che il suo esame deve restringersi alla illegitti-

mità, all'incompetenza ed all'eccesso di potere. Ora poichè i lamentati errori non potrebbero mai assumere, quando sussistessero, la figura di un eccesso di potere o di alcun altro dei vizi contemplati nel citato art. 24 è chiaro che anche questo secondo motivo del ricorso manca di fondamento.

Segretari Comunali - Licenziamenti - Ricorsi - Termini.

Contro il licenziamento i Segretari Comunali non possono ricorrere in via gerarchica, ma lo devono in via contenziosa alla G. P. A. Non basta la notizia di un provvedimento per far decorrere i termini pel ricorso, ma occorre la notifica.

Consiglio di Stato — (Dec. n. 132, 6 Aprile 1893. Pres. ff. BIANCHI Rel. SEMMOLA. — Ric. **Comune di Donada** c. **La Giunta Prov. Amm. di Rovigo e Belloni Marino).**

Attesochè non meno è privo di qualsiasi fondamento il secondo motivo, col quale si deduce che il ricorso del Segretario Belloni alla Giunta Ammin. in via contenziosa era inammessibile, perchè già era stato prodotto da lui ricorso in via amministrativa al Commissario distrettuale. Non è ora il caso di ripetere tutte le ragioni per le quali questo Consiglio tanto in sede consultiva, quanto in sede contenziosa ha ritenuto che nessuna disposizione di legge autorizzi i Segretari Comunali a ricorrere in via gerarchica ai Prefetti contro le deliberazioni consiliari di licenziamento. Invece è sufficiente avvertire che trovasi fra gli atti la memoria presentata in forma di lettera dal Belloni al Commissario distrettuale il 26 Aprile 1892, e che non solo essa non ha punto il carattere di un ricorso contro una deliberazione già perfetta di licenziamento, ma lascia intendere in modo chiaro che è diretta ad impedire che divenisse perfetta ed esecutiva col *visto* dell'autorità incaricata dalla legge di vigilare sulla amministrazione Comunale. Infatti, come non vi fu, nè avrebbe potuto esserci, un ricorso del Belloni, così non vi fu, nè avrebbe potuto esservi, uno speciale provvedimento del Commissario distrettuale, il quale dopo aver provocate ed ottenute le spiegazioni da lui ritenute necessarie intorno al licenziamento, non fece che esaurire la facoltà a lui spettante ai termini di legge rispetto alla deliberazione Comunale.

Attesochè nemmeno si possa tener conto del terzo motivo, col quale si crede di poter affermare che il ricorso del Belloni alla Giunta Amm. era irricevibile per decorrenza del termine, perchè rivolgendosi egli il 26 Aprile 1892 al Commissario distrettuale, dimostrò che fino da allora aveva piena conoscenza del licenziamento. Anche su questo punto non occorre richiamare i principii generali del diritto, le speciali disposizioni di legge e la giurisprudenza che non permettono di dubitare che la semplice notizia del licenziamento avuta dal Belloni non fosse sufficiente per far decorrere a suo danno il termine accordatogli dalla legge per impugnare il provvedimento. Solamente non sarà inutile osservare che lo stesso Comune ricorrente si è mostrato persuaso di ciò, quando ha sentito il bisogno di notificare regolarmente al Belloni la deliberazione di licenziamento il 15 Maggio 1892.

Società cooperativa - Dazio consumo.

Non hanno diritto all' esenzione le Società cooperative aperte a qualunque genere di persone e che ripartono utili fra i soci (1).

Corte d' Appello di Firenze, 26 Gennaio e 2 Febbraio 1893. — Miraglia P. P. - Angiolini Est. — Ric. **Unione cooperativa di Montalcino** c. **Consorzio per l' esazione del Dazio consumo.**

IN FATTO. — Con rogito Padelletti 8 Marzo 1891, 71 cittadini di Montalcino costituivano una società intitolata: « Unione cooperativa di consumo in Montalcino » col capitale formato da un numero illimitato di quote sociali da lire dieci, allo scopo di comprare all'ingrosso generi di consumo per fornirli in dettaglio ai soci al minimo prezzo possibile. Nello stesso atto veniva approvato lo statuto di tale società in relazione al quale nel successivo Agosto si apriva effettivamente il magazzino per lo spaccio dei generi alimentari.

L' appalto del Dazio-Consumo, assunto pel quinquennio 1891-1895, da un consorzio di esercenti, ritenne che la nuova società dovesse soddisfare la tassa sui generi che introduceva nel magazzino e sulla macellazione dei suini; ma la società vi si rifiutò, sostenendo godere, come società cooperativa della esenzione da tale imposta. Allora il Consorzio appaltatore con atto 18 Decembre 1891, Usciere Manini, citò la Società al Tribunale di Siena, a processo sommario debitamente autorizzato, per sentire dichiarare:

1.° non essere la convenuta società da comprendersi tra quelle società cooperative le quali, secondo il penultimo capoverso dell'Art. 5 della legge 11 Agosto 1870, N.° 5784, allegato L, non sono tenute al pagamento del dazio di consumo;

2.° dovere in conseguenza la società rifondere al Consorzio subappaltatore lire 720 o quella maggiore o minor somma che il Tribunale crederà di giustizia sia a titolo di refusione di danni, sia a titolo di pagamento di tasse arretrate;

3.° essere inoltre la società tenuta al pagamento del dazio di consumo, alla pari di qualunque altro esercente, per tutte le carni che macellerà e per tutti i generi soggetti a dazio che introdurrà per venderli e distribuirli al minuto nei suoi magazzini dal giorno della citazione in avanti.

Costituita la società in giudizio, la causa veniva discussa all' udienza del 16 Febbraio 1892, ed il Tribunale con Sentenza 25 Febbraio 17 Marzo (registrata a Siena il 28 Marzo 1892, Vol. 35, N.° 238, f.° 138) reietta ogni contraria eccezione, così incidentale come di merito, dichiarava la società obbligata al pagamento del dazio di consumo e conseguentemente la condannava:

a) Alla refusione per tasse arretrate a tutto il 17 Decembre 1891 dei danni arrecati al Consorzio con la illegale ed abusiva apertura del magazzino sociale e smercio dei generi soggetti a dazio, da liquidarsi successivamente.

b) Al pagamento del dazio di consumo per tutte le bestie che avrà macellato dal 18 Decembre 1891 giorno in cui fu iniziato il giudizio, al giorno in cui sarà portata ad esecuzione la sentenza, e per tutti i generi soggetti a dazio che in detto periodo di tempo saranno stati introdotti a scopo di vendita o distribuzione al minuto nei magazzini sociali.

(1) La questione sempre rinnovantesi dei limiti dell' esenzione del dazio delle cooperative mostra che certo il legislatore deve preoccuparsene, ma non ci pare giusta secondo la legge attuale la decisione riportata.

Da tale sentenza interponeva appello la società ed alla udienza 10 corrente di questa Corte chiedeva fosse riformata colla sua assoluzione dalle domande avversarie o quanto meno col limitare la condanna al pagamento dei dazi maturati a tutto il 17 Dicembre 1891, mentre il Consorzio instava per la conferma della Sentenza medesima in ogni sua parte, o quanto meno in quanto ha deciso non essere la Società di Montalcino da comprendersi fra le società cooperative non tenute al pagamento del dazio di consumo, giudicando nell'ultimo caso tenuta lo società: *a*) al pagamento del dazio sui generi che avrà introdotti ed esisterranno nel magazzino al momento della esecuzione della sentenza; *b*) ad uniformarsi immediatamente al disposto degli Art. 36 e 37 del Regolamento sui dazi, non che a qualunque altra disposizione di legge e di regolamento vigenti in tale materia.

IN DIRITTO. — Attesochè la Unione convenuta eccepiva pregiudizialmente in primo grado:

1.° la nullità della citazione per difetto di personalità giuridica nel Consorzio attore, non avendo il medesimo pubblicati i nomi dei suoi componenti;

2.° la nullità della stessa citazione per essere stata notificata da un Usciere che come socio della Unione aveva interesse in causa;

3.° la mancanza d'azione in sede civile, per essersi omesso di contestare mediante il prescritto verbale la contravvenzione alla società prima d'intraprendere il giudizio.

Attesochè avendo il Tribunale nell'accogliere le domande di merito del Consorzio respinte queste eccezioni, l'Unione rendendosi appellante dalla sentenza, pur dichiarando di non abbandonarle, non aggiungeva veruna ragione per sostenerle, ma discuteva e prendeva conclusioni specifiche soltanto circa il merito della contestazione.

Attesochè la Corte pur volendo discendere all'esame di dette eccezioni sebbene, di fronte al preindicato contegno dell'appellante potesse dispensarsene, trova che il Tribunale a ragione le respinse non avendo esse ombra di fondamento.

Non è fondata la prima. — È indubitato che nell'Art. 74 del Regolamento Daziario si legge: « il nome degli appaltatori e dei loro agenti deve esser pubblicato nell'albo dei Comuni nei quali abbiano ad esercitare le loro funzioni » come è indubitato altresì che tale pubblicazione non fu eseguita in Montalcino avanti il 1° Gennaio 1891 giorno in cui cominciò il contratto d'appalto del consorzio; ma tuttociò non ha relazione qualsiasi colla personalità giuridica del consorzio medesimo.

Questa trova la sua base e resulta dal rogito Costanti 27 Dicembre 1890 col quale fu costituito il Consorzio e vennero stabilite le condizioni del suo funzionamento nonchè nominate le cariche sociali; la pubblicazione preindicata è invece una disposizione regolamentaria avente lo scopo di far conoscere agl'interessati gli assuntori dell'appalto ed i loro agenti, affinchè possano sapere a chi si debbano rivolgere e con chi debbano trattare per stabilire e regolare i loro rapporti. E si noti che la esistenza in Montalcino di un Consorzio appaltatore del dazio consumo non poteva essere un mistero per alcuno, perchè dal 26 Novembre al 13 Dicembre 1890 rimase ivi affisso nei consueti luoghi delle pubblicazioni un avviso del Sindaco col quale si rendeva noto essersi costituito un Consorzio di esercenti per la riscossione del dazio consumo pel quinquennio 1891-95 e si invitano tutti gli esercenti che desiderassero formarne parte di dichiararlo entro 20 giorni, mentre poi effettivamente il consorzio entrò in rapporti col pubblico col 1° Gennaio 1891 esercitando le sue funzioni negli stessi locali usati dal precedente appaltatore.

Del resto anche la pubblicazioue speciale voluta dall' Art. 74 succitato venne eseguita dal 26 Gennaio al 3 Febbraio 1891 e così prima della contestazione della lite avanti il Tribunale per cui, nella peggiore ipotesi, la condizione dell' appalto di fronte all' avversario per gli effetti della lite stessa sarebbe rimasta pienamente regolarizzata.

Non regge la seconda eccezione; perchè l' essere l' Usciere Leopoldo Manini entrato a far parte della cooperativa dopo la sua costituzione non può renderlo interessato nella presente causa in modo da essergli interdetto di prestare in essa il proprio ministero.

L' Art. 41 del Codice di procedura civile vieta che l' Usciere faccia, sotto pena di nullità, atti *per se stesso*, ed è naturale; ma la citazione introduttiva del giudizio non riguardava personalmente l' Usciere, bensì l' ente Unione cooperativa. Ad ogni modo, fosse anche stata nulla la citazione l' Unione non potrebbe allegarla e giovarsene dal momento che comparve in giudizio al seguito della medesima (Art. 190 Cod. citato).

Non regge finalmente la terza; giacchè in nessuna legge è scritto che l' appaltatore non possa muover lite civile senza premettere il verbale di contravvenzione, specialmente in questioni del genere dell' attuale: la pratica giornaliera e costante dei Tribunali rende superflua ogni ulteriore dimostrazione in proposito.

Atteso, in merito, che per risolvere la questione elevatasi tra il Consorzio appaltatore e l' Unione cooperativa di Montalcino conviene far capo all' art. 5 della Legge 11 Agosto 1870, allegato L. N° 5784 il quale al riguardo così dispone: « Non sono tenute al pagamento del dazio le » Società cooperative pei generi che provvedono e distribuiscono fra i » soci esclusivamente per scopi di beneficenza e che si consumano alle » case di coloro cui la distribuzione è fatta ».

Ora la Corte non può ammettere la teoria sostenuta dall' Unione, che facendo una sottile distinzione fra *vendita e distribuzione*, vorrebbe far consacrare il principio che il riportato articolo in sostanza non fa che applicare alle cooperative il diritto comune e cioè la esenzione dal dazio nei comuni aperti delle provviste all' ingrosso, estendendolo in pari tempo alle carni pur comprese nella parola *generi*; avvegnacchè dalla dizione dell' articolo stesso, nel quale irriverente sarebbe il supporre delle frasi infelici, si deduce che della esenzione del dazio godono solo quelle cooperative le cui provviste e distribuzioni abbiano *uno scopo esclusivamente di beneficenza*. Ciò dimostra che tutte le altre, le quali tale scopo non hanno, sono soggette al pagamento del dazio, in quanto che quella distribuzione che si fa non a scopo di beneficenza assume sempre il carattere di vendita al minuto.

Che tale poi e non altra sia la portata dell' articolo in esame lo comprovano le discussioni che nel Parlamento precedettero la sua approvazione, le quali pongono in chiaro che l' inciso « *esclusivamente a scopo di beneficenza* » fu voluto ed espressamente mantenuto per il motivo che quando nella legge fosse stabilita la esenzione a favore delle cooperative, senza dire che queste Società devono avere un esclusivo scopo di beneficenza, ciò potrebbe dar luogo a numerose frodi.

Attesochè *beneficenza* non è soltanto *mancanza di ogni idea di lucro*, ma è qualche cosa di più: beneficare non è soltanto la negazione del lucro, ma l' affermazione di un aiuto, di un soccorso a chi ne abbia bisogno; in modo che quando nel fatto si possa indubbiamente argomentare dallo statuto organico della Società che essa sia stata costituita a maggior vantaggio di tutte indistintamente le condizioni sociali, ed anche quando la classe dei bisognosi non fosse pur rappresentata, sarebbe davvero strano accordare la esenzione del dazio, che si confonderebbe in una frode all' Erario del Comune ed a quello dello Stato, commessa

impunemente mercè la cooperazione che è sforzo con cui i deboli concorrono ad aiutarsi e soccorrere ai loro bisogni.

Non è lecito, giova ripetere colla Cassazione Romana (Sentenza 20 Marzo 1887, pag. 611) dare alla parola beneficenza un senso diverso da quello fatto palese dal proprio significato nell'uso comune e dall'intenzione del legislatore, poichè non è lecito confondere la beneficenza che soccorre le classi bisognose col favore che giova alle classi agiate.

A quelle classi unicamente era diretta la mente del legislatore, e lo si disse chiaro nelle suaccennate discussioni nelle quali il Ministro concludeva che non vi poteva essere beneficenza migliore di quella di ridurre il prezzo degli oggetti di prima necessità alle classi lavoratrici. Si volle in sostanza venire in aiuto di tali classi, procurando che esse colla cooperazione e colla esenzione dal dazio potessero avere i generi a prezzo minore di quello che dovrebbero pagare al rivenditore minuto e costituendole per tale guisa in condizione d'uguaglianza colla classe degli abbienti, i quali potendo colle singole loro forze acquistare i generi all'ingrosso, hanno modo di esimersi dalle spese di esercizio e dalla tassa del dazio consumo.

Questo scopo del beneficio alle classi bisognose spicca sempre anche nelle incertezze e nelle discrepanze della giurisprudenza, e di esso fa menzione altresì la sentenza 23 Maggio 1883 della Cassazione di Roma, formante la principale base della difesa dell'Unione appellante, sentenza che si chiude avvertendo, che uno dei mezzi efficaci e potenti per raggiungere lo scopo della istituzione delle cooperative è quello di facilitare ai soci la loro quotidiana sussistenza; concetto adattabile solo alle classi bisognose.

Con ciò non si vuole certamente sostenere, come obietta l'Unione, che la presenza di facoltosi nella cooperativa di consumo conduca senz'altro a privarla dell'esenzione del dazio; si vuole soltanto che una tale presenza si verifichi, abbia per scopo non già l'utile di questi facoltosi, ma esclusivamente il beneficio dei non abbienti.

Attesochè colla scorta degli esposti principii passando ad esaminare lo statuto della Unione cooperativa, approvato col rogito Padelletti 8 Marzo 1891, è agevole il persuadersi che in essa non si verifica punto lo scopo esclusivo della beneficenza nel senso soprastabilito. L'art. 4 dichiara che « la Società ha per scopo di comprare all'ingrosso generi di » consumo per fornirgli in dettaglio ai proprî soci al minor prezzo pos- » sibile » ed il successivo articolo 5 spiega che « sono in massima ac- » cettati come soci tutte le persone di buona condotta, non aventi in- » teressi contrari a quelli della Società e che dichiarino di aderire al » presente Statuto » aggiungendo che potranno anche esserlo le associazioni operaie od altri enti morali e collettivi mediante i loro legittimi rappresentanti.

Adunque la Società non si è costituita a beneficio della classe operaia e lavoratrice, ma a vantaggio di tutte le classi sociali di Montalcino, e le forniture dei generi che fa ai soci, sebbene *al prezzo minore possibile,* costituiscono sempre una vendita al minuto; manca quindi alla Società stessa lo scopo *esclusivo* di beneficenza voluto dalla legge e non può in conseguenza pretendere l'esenzione dal dazio consumo.

Nè vale all'Unione il dire che per escludere la esenzione dal dazio non basta la possibilità, derivante dallo Statuto, del preindicato vantaggio; giacchè è appunto dallo Statuto sociale e non da fatti transitori ed accidentali che si deve desumere la natura e lo scopo della Società. Del resto, ove ciò si ritenesse necessario, quì ricorre anche la effettività, avvegnachè i calcoli e le verifiche diligentemente istituite sui documenti della causa dalla appellata sentenza dimostrano come la Società conti

fra suoi soci individui d'ogni classe, tra cui anche un Istituto d'educazione femminile, il R. Convitto di S. Caterina, contribuente nelle tasse fabbricati e di fuocatico, non che per L. 200.94 in quella di ricchezza mobile.

E l'esclusivo scopo di beneficenza esala vie più ove si consideri che, giusta gli art. 22 e 23 dello Statuto, gli avanzi prodotti *della differenza tra il prezzo d'acquisto e quello di vendita,* detratte le spese d'amministrazione ecc. e l'interesse del 4 per cento delle azioni ed un fondo di riserva si devolvono ai soci in proporzione del consumo da loro fatto durante ogni esercizio. Non trattasi adunque neppure di distribuire i generi al solo prezzo di costo, ma havvi la mira e la possibilità di un lucro; ed anche la suprema Corte di Torino nella Sentenza 21 Gennaio 1888 (Foro Italiano 1888, Col. 150) insegnano, che ogni esenzione cesserebbe se dalla costituzione e dal modo di operare della Società risultasse che alla beneficenza va congiunta la speculazione, *come se agli azionisti fosse riservata una partecipazione negli utili.*

Che poi sia esatto l'apprezzamento fatto dalla Corte sulla natura della Società appellante lo addimostra il fatto della Società medesima, la quale con deliberazione 13 Marzo 1892, mandata pubblicare e trascrivere con decreto del 4 successivo Aprile del Tribunale di Siena, modificò gli art. 5 e 23 dello Statuto nel senso, che possono essere ammessi come soci solo coloro che appartengono alla classe lavoratrice e le associazioni operaie e che gli avanzi, dopo detratte le spese, l'interesse delle azioni ed il fondo di riserva, siano erogati in un fondo di beneficenza destinato al soccorso dei soci infermi ed impotenti al lavoro.

Però questo fatto non può avere influenza nella presente causa intrapresa e contestata in base al primitivo Statuto e sul quale sia emanata la sentenza del Tribunale e quindi la Corte non può occuparsi delle avvenute variazioni e della influenza che per avventura esse possano avere nei rapporti tra la Società e l'appalto del Dazio consumo.

Va quindi rigettato l'appello della Società di Montalcino, in quanto riflette l'esenzione da lei invocata di detto dazio.

Attesochè invece la Corte trova giuste le doglianze della medesima contro la Sentenza del Tribunale in quanto la condannò al pagamento dei danni per tasse arretrate al giorno della citazione, e del dazio alla pari di qualunque esercente sulle bestie macellate e sui generi introdotti nel magazzino da detto giorno a quello in cui sarà portata ad esecuzione la sentenza. Infatti la tassa di che trattasi, per disposizione della legge relativa, si riscuote in determinati momenti sulla quantità e qualità dei generi; è quindi necessaria la presenza del genere colpito affinchè si possa su di esso fare in contraddittorio del contribuente le necessarie verifiche e liquidare la tassa, e quindi riscuoterla od elevare verbale di contravvenzione; e ciò tutto non è più attuabile quando il genere sia già consumato. Per ciò, ed anche, come si esprime la Suprema Corte di Roma nella Sentenza 9 Agosto 1887. (Corte Suprema 1887, pag. 627) per evitare « la necessità di una procedura necessaria ed anormale » con la quale si tenterebbe ricostituire dopo il consumo la esistenza di » generi che si pretendono sottoposti alla riscossione del dazio » la giurisprudenza si è trovata concorde nel denegare la ricerca della tassa quando essa non sia stata esatta nel momento generativo fissato dalla legge ed il genere non sia più ritrovato.

Nè la condanna suindicata può reggere sotto l'aspetto di rifazione di danni generici a sensi dell'art. 1151. Codice civile; sia perchè, in vista della disputabilità della tesi, non si può ritenere a carico della Società il concorso di quella colpa che è richiesta dal citato articolo, sia perchè onde eseguire la liquidazione di questi danni dovrebbesi pur sempre ri-

correre a quella procedura anormale che la giurisprudenza ha voluto escludere nelle tasse arretrate per evitare arbitrii e vessazioni a pregiudizio dei consumatori.

Del resto poi il Consorzio non può che in gran parte imputare a sè stesso la esclusione dei dazi arretrati, non essendo egli stato diligente nello stabilire coll'apposito verbale le introduzioni che reputava contrarie alla legge ed ai suoi diritti.

Attesochè si presenta quindi accoglibile la prima ipotesi formulata nelle sue conclusioni dall'appellato Consorzio per il pagamento del dazio sui generi che esistevano nel magazzino sociale al momento della esecuzione della sentenza, essendo questa conseguenza naturale dell'aver ritenuto la Società non esente dal dazio; senza che per altro occorra aggiungere l'ordine di uniformarsi alle disposizioni di legge in materia, essendo questo un obbligo di ogni cittadino, che non occorre sia dichiarato dal giudice.

Frazioni - Riparto dei consiglieri - Poteri della G. P. A. - Ricorso.

In tema di riparto dei consiglieri per frazioni la G. P. A. emana un provvedimento definitivo pel quale ove si presenti ricorso al Re deve intendersi presentato a termini dell' art. 12 n. 4, ciò che rende inammissibile il ricorso alla 4ª sezione.

Consiglio di Stato (Dec. n. 22, 19 Gennaio 1893 — Pres. Spaventa - Rel Tiepolo — Ric. **alcuni elettori della frazione di Cellore nel Comune di Illasi** c. **Ministero dell'Interno, Comune d'Illasi, Giunta Prov. Amministrativa di Verona** e **Carrarini Antonio.**

Attesochè non occorra soffermarsi sulla dedotta irregolarità di rappresentanza della frazione di Cellore nella commissione eletta dalla Giunta Prov. Amministrativa colla designazione di cinque elettori per produrre e sostenere davanti a questa sede contenziosa il ricorso a nome della frazione suddetta e dell'altra frazione di Gasperino, avverso la decisione della stessa giunta colla quale nel Comune d'Illasi si revocava la misura del reparto dei Consiglieri; bastando osservare che anche senza assumere la rappresentanza del maggior numero degli elettori, i cinque elettori che figurano fra i promotori della riunione e che hanno tutti sottoscritto il ricorso alla 4ª Sezione, avrebbero potuto adire in proprio questa sede per l'interesse individuale che come membri della frazione aventi riparto di Consiglieri portavano nell'attuale materia del contendere.

Attesochè il ricorso degli elettori Ronazzi, Castello etc. trova però più serio ostacolo a procedere di fronte alla disposizione della seconda parte dell'art. 28 della legge 2 Giugno 1889 per la quale non è ammesso il ricorso alla 4ª Sezione quando contro il provvedimento definitivo siasi presentato ricorso al Re in sede amministrativa secondo la legge vigente.

È risaputo che questa disposizione col richiamarsi in materia di ricorso al Re alla legge vigente, non fa che riportarsi a quanto è statuito nell'art. 12 n. 4 della stessa legge, in ordine ai ricorsi contro la legittimità di provvedimenti amministrativi sui quali siano esaurite e non possano proporsi domande di riparazioni in via gerarchica;

È risaputo altresì che la Giunta Prov. Amministrativa in materia di riparto di Consiglieri fra diverse frazioni di un Comune, è rivestita dalla legge Comunale e Prov. di una giurisdizione propria che non è

a confondersi colle attribuzioni d'indole meramente tutoria, la quale giurisdizione che si collega sotto certi aspetti coll'ordinamento del diritto elettorale viene esercitata in presenza di certe condizioni di domanda, con facoltà discretiva di apprezzamento intorno ai motivi di opportunità e di convenienza che possono consigliare il riparto. D'onde consegue che un provvedimento emanato dalla Giunta Provinciale Amministrativa con questa veste di giurisdizione, sia che abbia per oggetto la statuizione del riparto, sia il ritorno alla regola normale, per cessazione delle cause che possono aver consigliato il riparto in precedenza, non è suscettibile di gravarne ad autorità superiore per via gerarchica, ma diventando definitivo, non comporta che lo straordinario rimedio del ricorso per illegittimità, al quale può essere contrapposto il ricorso alla sede contenziosa del Consiglio di Stato indetto dall'articolo 24 della legge 2 Giugno 1889.

Attesochè poste queste premesse il ricorso al Governo del Re prodotto contro la decisione 22 Gennaio 1892 della Giunta Prov. Amministrativa di Verona la quale accogliendo la domanda della maggioranza degli elettori della frazione di Cellore revocava il riparto dei consiglieri del Comune d'Illasi, già deliberato dalla Deputazione Prov. nel 1° Luglio 1887, deve considerarsi quale ricorso in via straordinaria prodotto a termini dell'art. 12 n. 4 della legge rammentata. Quando i caratteri formali coi quali la parte produce un ricorso non siano manifestamente tali da rendere indubbia la di lei intenzione di volersi valere del rimedio puramente gerarchico, e nel supposto che questo fosse ammessibile, non si può che prendere norma dal suo contenuto, da quell'obbiettivo finale che si rivela dalle circostanze di fatto e di diritto sotto le quali è venuto ad interporsi ed a provocare il Decreto Reale. Ora se quel ricorso s'interponeva contro un provvedimento che era per indole propria definitivo, è da dedurre che esso entrava nella categoria di quei ricorsi di cui parla l'art. 12 n. 4 come spesi contro la legittimità di provvedimenti contro i quali non possono proporsi domande di riparazione in via gerarchica. La questione poi di legittimità nel concreto non faceva diffetto dappoichè essa principalmente cadeva sull'applicazione dell'art. 62 della legge Comunale e Provinciale la cui osservanza s'imponeva tanto pel caso di ottenere il riparto, quanto per quello di far cessare il sistema del riparto già decretato. Ed il provvedimento ora impugnato è stato adottato appunto per la considerazione che come per decretare il riparto fra tutte le frazioni così per revocarlo occorre la domanda del Consiglio Comunale o di tutte le frazioni.

Attesochè anche il parere 17 Giugno 1892 del Consiglio di Stato, Sezione degl'Interni, che ha portato al Decreto Reale il tributo dei suoi motivi, parte dalla premessa che il ricorso deve ritenersi in via straordinaria a termini dell'art. 12 n. 4 della legge sul Consiglio di Stato, perchè le decisioni della Giunta Provinciale Amministrativa sono nella materia di cui si tratta definire. Che in argomento al ricorso non fu anche sentito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale come sarebbe a mente dell'art. 19 del Regolamento 17 Ottobre 1889 n. 6515, ciò non può essere influente per far mutare l'indole al ricorso medesimo.

Attesochè venendo ad essere con ciò posto in sodo che nella stessa questione che ora si propone col ricorso alla 4ª Sezione fu prodotto un ricorso che doveva essere disciplinato a termini dell'art. 12 n. 4 della legge 2 Giugno 1889, che sullo stesso ricorso emanò altresì il Decreto Reale a definizione della questione in sede amministrativa, la disposizione della 2ª parte dell'art. 28 di detta legge non può che spiegare il suo effetto con indurre la conseguenza della inammissibilità dell'attuale ricorso prodotto in sede contenziosa contro il disposto del detto articolo.

Deputazione provinciale - Ingiunzione di spedire mandati - G. P. A.

La Giunta Provinciale Amministrativa ha facoltà di ingiungere d'ufficio la spedizione di mandati alla Deputazione Provinciale.

Consiglio di Stato (Dec. n. 18, 12 Gennaio 1893. — Pres. Spaventa - Rel. Canna. — Ric. **Deputazione Provinciale di Parma** c. **Il Ministero dell'Interno.**

Attesochè in questo supremo stadio di giurisdizione, la ricorrente Deputazione di Parma ha dichiarato espressamente di abbandonare qualsiasi questione di merito in ordine alle L. 198.50 da quella Provincia dovute all'Istituto Vaccinagino dello Stato per provviste di linfa vaccinica durante l'esercizio 1890-91, ed ha circoscritto i suoi mezzi di attacco sulla retta intelligenza dell'art. 223 della legge comunale e provinciale che è del seguente tenore:

« Sono sottoposte all'approvazione della Giunta Provinciale Ammi-
» nistrativa le deliberazioni del Consiglio Provinciale quando riflettano
» atti della natura di quelli cui si riferiscono gli art. 142, 166, 167, 168,
» 139, 170, 171, 173, o siano relative alla erezione di stabilimenti pub-
» blici a spese della provincia ».

Dalla quale disposizione prendendo le mosse, assume essenzialmente il ricorso che il compito per forza della stessa disposizione alla Giunta Provinciale Amministrativa attribuito, consiste unicamente nell'approvare o non approvare gli atti della natura di quelli ivi richiamati, e che all'infuori di ciò qualunque altra attribuzione è arbitraria ed illegale, specialmente quando — come nel caso concreto — pretende di sostituirsi non al Consiglio Provinciale, ma alla Deputazione Provinciale, ed ordinare la spedizione di mandati d'ufficio senza che il Consiglio Provinciale sia neanco stato sentito.

Se non chè gli svariati argomenti stati a conforto di cosiffatta tesi escogitati particolarmente in base alle disposizioni degli art. 166, 167, 168 e 266 della legge Comunale e Provinciale, se valgono per avventura a dimostrare come i richiami di cui nel testo di legge dianzi riferito non siano stati espressi con perfetta esattezza di linguaggio, sono per altro ben lungi dall'apprestare un solido fondamento al ricorso.

Di vero: il testo di legge in esame fra le disposizioni da esso richiamate affine di estendere la applicazione alla Giunta Provinciale Amministrativa, fa espressa menzione degli art. 170, 171 i quali sono precisamente quelli che si occupano di proposito ed esclusivamente del potere attribuito alla Giunta Provinciale Amministrativa di sostituirsi al Consiglio Comunale per fare di ufficio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie e per provvedere sia alla spedizione dei mandati, sia ad ogni altra operazione obbligatoria per legge, ognora che la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale rispettivamente vi si rifiutino.

Ove niuno non vede che codesti richiami espressi dalla legge con formola così precisa e categorica, diventerebbero un non senso dato il sistema d'interpretazione messo innanzi dalla Provincia di Parma.

Attesochè la fallacia delle argomentazioni della ricorrente diventa vieppiù manifesta ove si ponga per poco mente alla economia generale delle disposizioni riflettenti gli attributi della Giunta Provinciale Amministrativa rispetto alle amministrazioni provinciali ed ai precedenti storici e parlamentari onde sorse cotesto nuovo istituto.

Emerge infatti da tali fonti come dopo svariate proposte e discussioni non poche abbia finito di prevalere il sistema di affidare alla Giunta

Provinciale Amministrativa quale trovasi oggidì costituita, quella ingerenza o tutela per certi determinati atti delle amministrazioni provinciali onde trovavasi dapprima investito il Prefetto, riserbando al Prefetto stesso solamente quel potere di semplice vigilanza per la retta osservanza della legge di cui si occupano gli art. 220, 221 e 222 della legge Comunale e Provinciale di guisa che, a parte la diversità degli atti a cui la ingerenza tutoria si riferisce, per tutto il resto vengono le amministrazioni provinciali a trovarsi nella identica condizione delle amministrazioni comunali nei loro giuridici rapporti colla Giunta Provinciale Amministrativa.

Attesochè non presenta migliore consistenza giuridica il secondo ordine di argomenti che la ricorrente ha tentato di trarre dalle circostanze che nella fattispecie la Giunta Provinciale Amministrativa anzichè al Consiglio Provinciale si sia sostituita alla Deputazione Provinciale e così abbia sotto un altro aspetto sconfinate dai litterali termini del più volte rammentato art. 223.

Imperocchè la Deputazione Provinciale rappresenta nell'intervallo delle sue riunioni, il Consiglio Provinciale il quale si raduna in sessione ordinaria solamente nel secondo lunedì di Agosto di ciascun anno (art. 210, n. 1 e 194 della legge Comunale e Provinciale). E codesta rappresentanza in ordine alle L. 198.50 per una spesa obbligatoria oggidì non più contraddetta, venne formalmente assunta dalla Deputazione Provinciale di Parma con due deliberazioni del Febbraio e 9 Aprile 1892 statuendo in merito e dichiarando in allora di non riconoscere il debito anzidetto a carico della Provincia.

Ora, poichè intorno ai poteri di essa Deputazione a deliberare sull'argomento non fu mai sollevato, nè potrebbe sollevarsi dubbio di sorta, ne deriva come conseguenza ineluttabile che le deliberazioni in parola si debbano a tutti gli effetti giuridici considerare siccome prese dal Consiglio Provinciale, e che quindi sono applicabili ad esse i rilievi superiormente svolti.

PER QUESTI MOTIVI. — La Sezione respinge il ricorso del quale si tratta.

Esattoria - Nomina su terna o per conferma - Aggio massimo.

Nella nomina degli esattori per terna o per conferma l' aggio non può mai superare il 3 %; è nulla la nomina che violi questa disposizione.

Consiglio di Stato. (Dec. n. 369. 29 Dicembre 1892. — Presidente Spaventa - Relatore Canna — Ric. **Ortale Giuseppe c. Prefetto di Caltanisetta** e **Mantegna Pietro**).

Attesochè secondo il preciso disposto dell'articolo 3° della legge organica sulla riscossione delle imposte dirette 20 Aprile 1871, il conferimento delle esattorie comunali o consorziali poteva avere luogo in due soli modi, cioè o per concorso ad asta pubblica o sopra terna proposta dalla Giunta comunale, o da una delegazione di rappresentanze consorziali, ma nel « *caso di nomina sopra terna la misura massima dell' aggio non può oltrepassare il tre per cento* » (parole testuali del terz' ultimo comma).

Che colle modificazioni apportate dalla legge 14 Aprile 1892, n. 189 alla primitiva legge anzidetta fu aggiunto un terzo metodo, quello cioè

della conferma dell'esattore in carica, e di esso si occupa il terzo comma del nuovo testo, che è del tenore che segue:

» Può infine essere confermato in carica di quinquennio in quin-
» quennio colle stesse condizioni od a quelle che saranno fissate dal
» consorzio o dai comuni senza aprire concorso per terna o per asta;
» con che le condizioni del contratto non sieno per nessun rispetto più
» onerose per i contribuenti di quelle del contratto vigente, e purchè
» non sia stata presentata al Consiglio Comunale o alla rappresentanza
» consorziale alcuna istanza offerente condizioni migliori » dopo la quale disposizione ed altre attinenti alle modalità di cotesto nuovo metodo, l'articolo in esame riproduce alla lettera la stessa limitazione dell'aggio pei casi di nomina sopra terna.

Niun dubbio quindi che la parola della legge nei termini generali ed assoluti in cui essa è formulata, male si presta a qualsiasi destinazione. E diventa vieppiù significativa ove il nuovo testo dell'art. 3 in esame venga risguardato nel suo complesso e nella stessa sua struttura. Perocchè esso regola nel primo comma la nomina per concorso all'asta, nel secondo la nomina per terna, ma non riproduce la disposizione limitativa dell'aggio, se non dopo di avere altresì stabilito e disciplinato in tutte le particolarità di esecuzione il novello sistema della riconferma. Per cui apparisce sempre più manifesto che il comma ostativo alla misura dell'aggio pel caso di nomina sopra terna regge tutte le parti dello stesso articolo che lo precedono.

Attesochè colla lettera consuona pienamente lo spirito della legge quale è rivelato sopratutto dalla sua generale economia. Essa infatti avendo per unico obbiettivo l'interesse dei contribuenti e di far pagare a questi il meno possibile, alla conferma dell'esattore sebbene colla opportuna garanzia deliberata ed approvata attribuisce un valore meramente eventuale, pel caso cioè che eseguite le pubblicazioni e le altre formalità disposte dal nuovo regolamento del 2 Giugno 1892 n. 253 (art. 9 e seg.) non venga presentata nel prescritto termine alcuna offerta migliore; ma se questa avviene, pur non essendo possibile il deliberato conferimento per terna si procede agli esperimenti d'asta (citati articoli 9 e 11 del Regolamento), senza che si possa parlare più di conferma. Val quanto dire che si rientra nella regola normale e si viene ad essere nella identica condizione dei casi ordinarî senza alcuno di quei particolari inconvenienti invocati dalla parte resistente come unico mezzo giustificativo sul sistema dell'amministrazione, sistema il quale offrirebbe invece d'essa lo inconveniente gravissimo di ammettere un quarto metodo diverso dai tre riconosciuti dalla legge ossia il conferimento dell'esattoria per terna con aggio superiore al 3 %.

Che del pari senza profitto si sono posti innanzi pretesi pericoli di limitazione alla facoltà dei Comuni circa il modo di conferimento delle esattorie, nel senso cioè che in molti casi il conferimento per terna sarebbe presso che impossibile, troppo ovvio parendo - dopo il suddetto - che la limitazione anche data per vera a nulla rileverebbe dal momento che essa dimana dalla chiara lettera della legge e dalla non meno perspicace ragione che la informa.

Consiglio Provinciale Scolastico - Ricorso - Provvedimento non definitivo.

È indubitato che dai provvedimenti del C. P. S deve ricorrersi al Ministero della Pubblica Istruzione e perciò non si tratta di provvedimenti definitivi contro cui possa ricorrersi alla IV Sezione.

Consiglio di Stato (Dec. n. 12, 12 Gennaio 1893 — Pres. Spaventa - Rel. Giorgi — Ric. **Comune di Casagiove** c. **deliberazione del Consiglio Provinciale Scolastico di Caserta**).

Attesochè per l'art. 4 della legge 13 Novembre 1859 è il Ministro della Pubblica Istruzione che pronuncia definitivamente sui ricorsi mossi contro le autorità a lui subordinate.

Che non potendosi muover dubbio che i Consigli Provinciali Scolastici siano autorità sottoposte al Ministero, è evidente, che i provvedimenti e gli atti dei suddetti consigli scolastici sono sottoposti al ricorso gerarchico innanzi al Ministero della Pubblica Istruzione.

Che pero l'attuale ricorso del Comune di Casagiove essendo proposto direttamente a questa Sezione, investe atti e provvedimenti che non sono definitivi, e quindi non è ricevibile per l'esplicita disposizione dell'art. 28 della legge 2 Giugno 1889 sul Consiglio di Stato (Testo unico). Questo articolo difatti dispone che quando la legge non prescrive altrimenti, il ricorso alla Sezione IV non è ammesso se non contro il provvedimento definitivo emanato in sede amministrativa nel ricorso presentate in via gerarchica. Vuole dunque il legislatore, che prima di esperimentare il ricorso alla IV Sezione, l'interessato abbia percorso tutti i gradi del procedimento gerarchico, e fa chiaramente comprendere che il senso attribuito alla parola definitivo nel citato articolo, non si riferisce all'esecutorietà del provvedimento; ma alla mancanza di altri rimedi nella via gerarchica amministrativa.

Che del resto tale è la massima adottata e seguita costantemente dalla Sezione nell'interpretazione del citato articolo e niuna ragione convincente concorre per abbandonarla.

Che da questa massima non si allontanò la Sezione nella decisione del 24 Marzo 1892, n. 86 tra il Comune di Montorio al Vomano ed il Ministero della Pubblica Istruzione: perchè allora ricorreva l'applicazione dell'art. 27 e non dell'art. 28 della legge; e però la Sezione ritenne che cotesto art. 27 autorizzando il Governo a chiedere l'assenso di coloro, a cui il provvedimento direttamente si riferisce, per provocare una decisione della IV Sezione, presuppone necessariamente che alla detta Sezione non possano ricorrere direttamente le parti interessate: e quindi produce l'effetto che mentre per regola questa non sarebbe competente a conoscere di un ricorso, contro un provvedimento non definitivo, diviene tale eccezionalmente in virtù dell'art. 27 col consenso degl'interessati.

PER QUESTI MOTIVI — La Sezione dichiara irrecevibile il ricorso.

Esattore - Prefetto - Facoltà - Annullamento - Ricorso.

Il prefetto ha una facoltà discrezionale di annullare per motivi di convenienza e di opportunità le nomine degli esattori per terna, e di nominarne altri. Contro l'esercizio di tale facoltà non può ricorrersi alla IV sezione.

Consiglio di Stato (Dec. n. 202, 9 Giugno 1893. — Pres. ff. Bianchi - Rel. Nardi-Dei. — Ric. **Orsatti Vincenzo** c. **Il Prefetto della Provincia di Chieti, Il Consorzio esattoriale di Fara S. Martino, Civitella Messer Raimondo** e **Verna Francesco**).

Attesochè ritenuti i fatti come sopra esposti, siano da risolvere le seguenti questioni:

I. Il Prefetto di Chieti procedè alla nomina del ricorrente Orsatti per motivi di diritto o per considerazioni di convenienza e di opportunità?

II. In questo secondo caso che deve dirsi della opposta nullità del Decreto Prefettizio?

III. La nomina ad esattore del sig. Francesco Verna, fatta dal Prefetto coll'altro successivo decreto è nulla per mancata giurisdizione del disponente;

IV. Nel caso negativo procedè correttamente o meno il Prefetto nel nominare il signor Verna ad esattore consorziale pel quinquennio 1893-1897?

Atteso, quanto alla prima questione, che leggendo attentamente il Decreto Prefettizio del 24 Novembre col quale si annullava la nomina dell'Orsatti, si rileva senza alcun dubbio, che esso nella sua prima parte null'altro contiene che considerazioni fatte dalla Giunta Provinciale Amministrativa, nell'opinare che l'Orsatti Ismaele padre dell'aggiudicatario, nella sua qualità di assessore effettivo anziano di Fara S. Martino potendo essere chiamato a far parte della rappresentanza consorziale dava luogo alla incompatibilità sancita dall'art. 14 della legge 20 Aprile 1871; ma le considerazioni che solo possono dirsi proprie del Prefetto e che solo debbono attendersi nel giudicare del provvedimento da lui emesso, seguono dopo codesto semplice *ritenuto* — ivi — « considerato nell'interesse del Consorzio che è inevitabile la influenza di » un assessore Comunale padre dell'esattore, influenza che non pare » estranea neppure alla nomina fatta dell'Orsatti a preferenza del si- » gnor Francesco Verna, l'attuale esattore, il quale ebbe ad offrire le » stesse condizioni dell'Orsatti, e nell'esercizio dell'esattoria non ha » dato motivo a lagnanze di sorta, decreta etc. »

Attesochè quindi sia innegabile che il Prefetto di Chieti procedè ad annullare la nomina dell'Orsatti non per motivi di diritto, ma veramente per ragioni di convenienza e di opportunità, senza che risulti minimamente quale fosse la opinione personale del Prefetto intorno all'applicabilità al caso dell'art. 14 della legge 20 Aprile 1871.

Atteso, rispetto alla seconda questione, che dalla premessa considerazione discende in primo luogo che rimane affatto ozioso nel fatto concreto risolvere la questione di diritto sollevata dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Chieti se cioè il congiunto fino al secondo grado con un assessore di uno dei Comuni consorziati, il quale nei casi d'impedimento o di assenza del Sindaco puó essere eventualmente chiamato a far parte della rappresentanza del Consorzio esattoriale sia effetto dalla incompatibilità contemplata dall'art. 14 della legge 20 Aprile 1871, ed in secondo luogo che l'annullamento di una nomina di esattore decretato dal Prefetto per ragioni di pura *convenienza* e di apprezzamento sfugge alla competenza di questa IV Sezione; la quale non può scendere ad esaminare, come mostra di volere il ricorrente, se avesse fondamento il dubbio enunciato dal Prefetto e impugnato dal ricorrente, che non fosse rimasta estranea l'influenza dell'assessore anziano Ismaele Orsatti alla stessa nomina del figlio Vincenzo, e molto meno se le condizioni offerte da Vincenzo Orsatti fossero diverse e più utili pel consorzio di quelle fatte dal Verna; imperocchè tutte codeste indagini attengano al merito e non sono ammissibili di fronte ad un ricorso proposto e proponibile soltanto in base all'art. 24 della legge sul Consiglio di Stato.

Atteso, quanto alla terza questione, che il ricorrente assume doversi annullare la nomina del Verna in esattore consorziale fatta dal Prefetto, perchè il Consorzio nel termine utile aveva proceduto alla nomina dell'esattore comunque fatta, e non si era nel caso previsto dalla legge di un consorzio che per negligenza avesse omesso di adempiere a codesto suo dovere; conseguentemente il Prefetto annullata la nomina dell'Orsatti,

veniva a mancare di giurisdizione per procedervi esso d'ufficio, ma doveva ritornare l'affare al Consorzio, perchè questo potesse valersi del suo diritto di nomina.

Atteso, rispetto a tale assunto, che esso non ha fondamento imperocchè è fuori di dubbio da un lato che col 31 Ottobre 1892 scadeva il termine utile pel consorzio a nominare l'esattore consorziale, e dall'altro che una nomina nullamente fatta, come quella eseguita nella persona dell'Orsatti, si deve ritenere secondo la giurisprudenza di questa IV Sezione come non fatta; e quindi essendo il consorzio virtualmente nel caso contemplato dalla legge bene potè il Prefetto di Chiesi procedere di ufficio alla nomina dell'esattore consorziale dei Comuni di Fara S. Martino e Civitella.

Atteso, rispetto alla quarta questione, che sebbene sia innegabile che per disposto dell'art. 2 della legge 30 Dicembre 1876, ove il Comune od il Consorzio non provvedano nel tempo prescritto dal regolamento alla nomina dell'esattore, il Prefetto è autorizzato a provvedere di ufficio per *un anno e secondo la convenienza fino anche ad un quinquennio*, è però vero altresì che la giurisprudenza costante del Consiglio di Stato interpretando lo spirito di codesta disposizione legislativa, che veniva a limitare il diritto dei Comuni e dei Consorzi, ha ritenuto che essendo la nomina Prefettizia di un anno *la regola* (nei casi in cui manchi la nomina per parte dei Comuni e Consorzi nel termine utile) è quella fatta per un periodo maggiore per ragioni di convenienza essendo *la eccezione*, i motivi per i quali si recede dalla regola e ricorrono i casi della eccezione, debbono dal Prefetto essere nel suo decreto fatti palesi; in altri termini la nomina per più di un anno deve per la sua efficacia essere motivata e che ove tale non sia, deve essa ridursi ad un solo anno.

E poichè nel caso in esame il Decreto del Prefetto di Chieti che provvide d'ufficio all' Esattoria del Consorzio di cui si tratta per un quinquennio, non contiene motivo alcuno nè espresso, nè virtuale per divenire a siffatto provvedimento quinquennale, merita perciò senz' altro di essere riformato e ridotto nel termine di ragione.

Esattoria delle imposte . Provvedimenti del Prefetto - Ricorsi.

I provvedimenti che il Prefetto prende per l'art. 13 della legge sulla esazione delle imposte sono definitivi: perciò presentato contro essi ricorso a termini dell'art. 12 della legge sul Consiglio di Stato, non può ricorrersi alla 4ª Sezione (1).

Consiglio di Stato — (Dec. n. 112. 23 Marzo 1893. – Presidente ff. BIANCHI - Rel. TIEPOLO. — Ric. **Tinello Giuseppe** c. **Colosimo Pietro**).

Per l'annullamento di R. Decreto.

Attesochè il Prefetto della Provincia di Calabria ultra secondo, nel conferire al sig. Colossino Pietro la esattoria del Comune di Settingiano ha trovato che fosse il caso di prevalersi della facoltà demandata ai Prefetti dell'art. 13 della legge 20 Aprile 1871 sulla riscossione delle imposte, dal momento che quella condizione di fatto che è dallo stesso articolo preveduta, veniva a porsi in essere per effetto delle circostanze sotto le quali avvenne la decadenza dell'aggiudicatario di prima, signor Rotella Luigi, decadenza che fu provocata da quest'ultimo, colla dichiarazione di non essere in grado di potersi prestare all'adempimento degli obblighi assunti.

(1) Sul carattere dei provvedimenti del Prefetto in tema di esazione delle imposte vedi pag. 38 e 57 parte Iª.

Atteso, dopo ciò, che l'attuale ricorso dello stesso Tinello non può trovar accesso alla sede contenziosa del Consiglio di Stato ostandovi il disposto dell'articolo 28 della legge 2 Giugno 1889, a tenore del quale il ricorso alla 4ª Sezione non è più ammesso quando contro il provvedimento definitivo siasi presentato il ricorso al Re in sede amministrativa. E nel concreto non solo vi fu un ricorso amministrativo portato alla sede suprema di legittimità, ma intervenne anche un Decreto Reale che statuì col rigetto della domanda.

Che se il Decreto Reale che ora si vorrebbe impugnare, non fu anche preceduto da un avviso del Consiglio di Stato in adunanza generale, come sarebbe disposto per questi casi dall' art. 19 n. 2 del regolamento 17 Ottobre 1889, ma da un semplice parere di Sezione, ciò non basta a menomare il carattere e gli effetti del provvedimento sovrano che intervenne, sotto i riguardi di quelle statuizioni che sono regolatrici di massima del procedimento contenzioso, salvo al ricorrente, come fu in altri incontri ritenuto da questa Sezione, il chiedere in via amministrativa, che il parere del Consiglio di Stato sia dato anche in adunanza plenaria.

Medico condotto - Provvedimento del Prefetto - Annullamento - Licenziamento.

Il Governo ha facoltà d'annullare d'uffizio anche i provvedimenti dei Prefetti in tema di licenziamento dei medici condotti. Per la legge del 1888 è in facoltà dei Comuni di licenziare durante il triennio di prova anche con effetto allo scadere di precedenti convenzioni.

Consiglio di Stato (Dec. n. 183, 19 Maggio 1893. — Pres. ff. Giorgi - Rel. Canna. — Ric. **Pistolese Dott. Michele** c. **Il Ministero dell'Interno** e **Il Comune di Muro Lucano**).

Atteso sul primo mezzo che con esso il ricorrente Dott. Pistolese argomentando dal contesto dell'art. 255 confrontato, cogli art. 165, 270 detta legge assuma essenzialmente che la facoltà straordinaria di annullamento accordata *in qualunque tempo* al Govreno del Re dall'art. 117 del relativo Regolamento possa colpire soltanto le deliberazioni contrarie alla legge che sieno state prese da un corpo amministrativo, come è il Consiglio Comunale, ma non gli atti spesi dal Prefetto nell'esercizio appunto dell'ingerenza governativa; atti i quali diventano perciò sotto ogni aspetto intangibili una volta decorsi i termini perentori dalla legge medesima prestabiliti per poterli utilmente impugnare.

Però niuno non vede che codesta teoria si manifesta innanzi tutto in aperto contrasto colla ragione a cui le anzidette disposizioni appariscano informate, in quantochè come conseguenza necessaria di esse si dovrebbero in molti casi lasciare sussistere deliberazioni che la stessa legge qualifica come nulle di pieno diritto; ed il semplice visto per approvazione opposto dal Prefetto e dal sotto Prefetto nei sensi dell' art. 164 di essa legge dovrebbe formare ostacolo all'esercizio delle facoltà in parola non ostante la patente illegalità delle deliberazioni a cui l'approvazione prefettizia si riferisce.

Oltre di che sarebbe flagrante incongruenza negare al Governo del Re nei riguardi dei Prefetti i quali da lui direttamente dipendono, l'esercizio di una facoltà che al Governo stesso non si disconosce rispetto agli atti delle amministrazioni provinciali e comunali non ostante l'autonomia di queste.

Del resto la tesi del ricorrente Dott. Pistolese è altresì condannata dal testo letterale della legge, la quale nell'ampiezza dei termini in cui è formulato ed in relazione allo scopo che essa si prefisse abbraccia tutte le deliberazioni affette da alcuno dei vizi indicati nell'art. 255,

senza veruna eccezione e senza distinzione di corpo o di autorità da cui la deliberazione promani. Onde è che la giurisprudenza consultiva del Consiglio di Stato fu sempre concorde a ritenere che nell'esercizio della suprema vigilanza ed ingerenza a lui affidate dai citati di legge, il Governo del Re estende la sua azione eziandio ai provvedimenti emessi dai Prefetti in merito alle deliberazioni dei Consigli Comunali e degli altri corpi amministrativi sottoposti alla vigilanza governativa.

Non occorre quindi di più per respingere il primo mezzo.

Attesochè il secondo mezzo non presenta di per sè solo alcuna giuridica importanza in quantochè per la singolarità della situazione, la rilevanza sua viene a confondersi con la questione di merito di cui nel mezzo che segue. Di vero, poichè il Prefetto di Potenza nell'impugnato suo decreto ha ritenuto che il Dott. Pistolese avesse già acquistato la stabilità sebbene al tempo della deliberazione consigliare 12 Novembre 1891, non fosse ancora decorso il triennio di cui parla l'art. 16 della legge sanitaria, ed ha creduto sotto siffatto aspetto di usare delle facoltà di annullamento nei sensi degli art. 162, 255 della legge Comunale e Provinciale, niuno non vede che il decidere se abbia con codesto procedere agito nei limiti della propria competenza oppure commesso un eccesso di potere, dipende naturalmente dalla inerpretazione dell'or detto art. 16 della legge sanitaria, cosicchè la questione di competenza rimane per necessità logica esaurita una volta risoluta la questione di merito che è concretata nel terzo mezzo.

Atteso su questo terzo mezzo, ossia sulla questione di merito, che anteriormente alla nuova legge sanitaria del 22 Dicembre 1888 quando altrimenti non disponevano gli speciali regolamenti municipali, la condizione giuridica dei medici condotti nei loro contrattuali rapporti coi Comuni era esclusivamente governata dai generali principii del Comune diritto.

Che a codesta condizione di cose innovò l'art 16 della legge sanitaria anzidetta attribuende il carattere di stabilità alla nomina dei medici chirurgi fatte dal Consiglio Comunale dopo tre anni di prova e *compiuto il triennio* (aggiunge il testo) il Comune non può licenziarli se non per motivi giustificati, coll'approvazione del Prefetto sentito il Consiglio Provinciale Sanitario.

E perchè al momento dell'entrata in vigore della legge tutti indistintamente i Comuni si trovassero in condizione identica nei riguardi della stabilità condizionata da essa creata per i medici condotti, dispose altresì in apposito capoverso che « il triennio per i medici condotti che » sono in attività di servizio (come appunto il Pistolese) decorre dal » giorno della promulgazione della legge ».

Se pertanto secondo la chiara e precisa lettera della legge il primo triennio non costituisce se non un periodo di prova, e la limitazione fatta Comuni nelle facoltà di dare la licenza ai medici condotti non sorge fuorchè dopo compiuto il triennio, ne discende altrettanto ovvio quanto indiscutibile la conseguenza che in pendenza del triennio che è il periodo di prova per entrambe le parti, e l'una e l'altra possano darsi reciprocamente licenza senza necessità veruna di giustificati motivi purchè il periodo della ferma contrattuale sia rispettato.

In altri termini quella eguaglianza contrattuale che sotto il regime della legislazione preesistente perdurava all'infinito nei rapporti fra Comuni e medici condotti, invece secondo la legge nuova può cessare dopo il triennio di prova, ove questo scada senza che il Comune abbia licenziato il medico, giacchè in siffatta ipotesi la costui nomina acquista *ope legis* carattere di stabilità. In caso diverso se il Comune si vale della facoltà di licenziamento, la stabilità non può sorgere se non dopo il compimento di un altro triennio.

Attesochè tutte le argomentazioni che si sogliono addurre in con-

trario dipendano dal confondere la conseguenza del contratto con quella creata dalla legge indipendentemente affatto dalla natura e dalla durata delle particolari convenzioni. Emerge infatti dalle disposizioni di sopra richiamate che la legge nel soggetto tema ha voluto costituire tutti indistintamente i Comuni in condizione identica, e far dipendere l'acquisto della stabilità da essa inaugurata unicamente dal fatto della prova triennale, senza altrimenti preoccuparsi se questa prova triennale fosse il risultato di altrettante tacite annuali riconferme, oppure non costituisca che la parte di un periodo ben più lungo risultante da speciale convenzione.

La legge non poteva negare in modo assoluto al naturale rappresentante negli interessi del Comune l'apprezzamento delle molteplici eventualità e degli svariati motivi di convenienza che possano indurre la opportunità di licenziare un medico anche benemerito del Comune; ma per non lasciare i medici in perpetua balía delle maggioranze essa volle che dell'ora accennata libertà di apprezzamento i Consigli Comunali si valgono prima che scada il triennio di prova ed ecco tutto.

Attesochè i premessi rilievi dimostrano come il Consiglio Comunale di Muro Lucano agì con prefetta correttezza quando non in frode della legge ma nell'esercizio di una facoltà che questa accorda, colla impugnata deliberazione 12 Novembre 1891 riputava conveniente per il comune di licenziare entrambi i medici condotti, con espressa dichiarazione però di rispettare i loro diritti contrattuali; e che tutti gli sforzi della difesa del Pistolese mirino a snaturare estendendone la portata, la limitata e condizionale stabilità introdotta a vantaggio dei medici del ripetuto art. 16 della legge sanitaria.

E la stessa circolare del Ministero dell'Interno stata citata dal Prefetto nel dispositivo del suo decreto, detta bensì in linea di consiglio delle norme dirette a frenare la eccessiva tendenza dei Consigli Comunali ad impedire l'acquisto della dianzi accennata stabilità mediante disdetta data ai medici prima della scadenza del triennio di prova ma non mette punto nè poteva mettere in forse che si trattasse di un positivo diritto da parte delle Comunali rappresentanze pur riprovandone lo smodato esercizio.

Laonde anche il terzo mezzo apparisce infondato senza mestieri di ripetere qui i maggiori argomenti stati svolti in identici incontri da molteplici uniformi decisioni del Consiglio di Stato, tanto in sede contenziosa, quanto in sede consultiva ed a Sezioni unite.

Attesochè il mezzo quarto si confuta da sè, avvegnachè pretenderebbe con esso il patrocinio del Pistolese che il Decreto Reale nello statuire sulla legalità o meno del provvedimento prefettizio concernente la deliberazione consigliare 12 Novembre 1891 dovesse prendere per base e criterio di giudizi eziandio il tratto di tempo posteriore decorso sino alla data di esso decreto; data in cui il triennio di prova sarebbe stato di gran lunga compiuto; troppo ovvio parendo che cotesta pretesa è inconciliabile coi rilievi addotti nell'esame del mezzo che precede ed impinge altresì colle più note massime del comune diritto, giusta le quali tutte attinenti al merito di un anteriore provvedimento di autorità inferiore si pronunciano *nue pro tune.*

Atteso infine che non è di tempra migliore il quinto ed ultimo mezzo del ricorso, per la perentoria ragione che trattandosi di provvedimento emanato in linea di denunzia nessun obbligo poteva incombere al Governo del Re di attendere fuori termine ai vizi di forma dedotti dal Pistolese avverso la originaria deliberazione consigliare, anche dato che la insussistenza di siffatti vizi non emergesse dagli stessi articoli di legge invocati a presidio di essi e dall'art. 54 del relativo regolamento quali furono interpretati dalla prevalente ed omai pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato in sede consultativa ed a Sezioni unite.

Tubi per la trasmissione del gaz - Imposta sui fabbricati.

I tubi per la trasmissione del gaz a scopo di illuminazione non sono compresi nella categoria degli apparecchi o meccanismi colpiti dall'imposta sui fabbricati a sensi degli articoli 1 e 5 della legge 26 Gennaio 1865 (1).

---

(1) La scarsezza di precedenti giurisprudenziali sull'argomento ci fa trovare opportuna la pubblicazione della sentenza del tribunale di Padova, confermata dalla surriferita. Eccola nella sua parte sostanziale:

« In ordine al merito si osserva che la relativa decisione dipende dal vedere se la tubulatura esterna del gazometro di Padova, quella cioè che passando sotterra per le vie della città serve a condurre il gaz prodotto nel gazometro ai relativi consumatori, sia o no parte integrante del gazometro stesso od almeno un suo accessorio.

» La convenuta r. Amministrazione delle finanze sostiene la affermativa, adducendo che il gazometro come opificio non può funzionare senza la tubulatura che distribuisce il gaz. Ma qualora ciò fosse vero, sarebbe logico di rimarcare che essendo inammessibile che nel calcolo presuntivo del reddito che fu praticato per la determinazione della tassa sul gazometro di lire 6100 colle norme dell'art. 6 cap. ultimo della citata legge del 1865 (stantechè la Società si serve del gazometro di sua ragione) non siasi tenuto conto di quanto tornava indispensabile per l'*effettivo* suo esercizio, la tassa riguardo alla tubulatura dovrebbesi ritenere necessariamente compresa in quella imposta, e non essere quindi suscettibile di nessun aumento, al pari fosse stato domandato l'aumento della tassa dei congegni meccanici destinati allo sprigionamento del gaz ed alla sua depurazione sotto il futile pretesto che non furono prima calcolati.

» Stà però invece che l'aumento in disputa non è dovuto per queste brevi considerazioni.

» L'industria della illuminazione a gaz nasce e si esplica mediante gazometri e la vendita del gaz. Cotali cespiti di produttore e di prodotto vengono colpiti da imposte disciplinate da leggi speciali e distinte: i gazometri, considerati opifici dalla legge 26 gennaio 1865 (art. 1 e 5) la quale nessuna modificazione al proposito ebbe a subire dalla successiva dell'11 Luglio 1889, sono soggetti alla tassa fondiaria; il gaz è soggetto alla tassa di ricchezza mobile di cui la legge 14 Luglio 1864. Affine pertanto di non confondere insieme gli oggetti che sono propri delle leggi fiscali dianzi cennate nel calcolo del reddito che giusta gli art. 1, 3 e 6 di quella del 1865 deve essere preso per norma nella determinazione della tassa d'un gazometro va computato soltanto ciò che concerne la sua virtù produttrice e quindi gli ordigni meccanici allo stesso infissi stabilmente, e che sono destinati alla produzione del gaz. Ora questo, come ognuno sa, si forma e perfeziona nel gazometro ad opera d'una serie complicata e molteplice di meccanismi, apparecchi e congegni, alla cui azione sono perfettamente estranei i tubi esterni, i quali dipendono bensì dall'ente produttore, ma per lo smercio del prodotto ricevendolo per trasmetterlo ai consumatori, *veicoli* perciò del cespite mobiliare, e come tali esclusi evidentemente dalla categoria degli oggetti tassabili alla stregua della legge organica 26 gennaio 1865.

» La r. Amministrazione tuttavia oltre alle speciali disposizioni di legge appella all'art. 414 del codice civile sostenendo che la tubulatura in disputa, è immobile per destinazione in quanto che venne dalla Società annessa al gazometro. Intorno a che d'uopo è di rilevare innanzi tutto che l'intenzione della Società nel collocamento dei tubi non poteva discordare dallo scopo proprio del loro naturale ufficio; in ogni modo mancherebbero le condizioni che si attengono all'istituto dal detto articolo contemplato. Occorre infatti che l'oggetto mobile sia stato annesso dal proprietario del fondo per rimanervi stabilmente; l'impianto e la rimozione dei tubi sono in cambio subordinati al volere anche dei consumatori. È necessario inoltre che l'oggetto mobile sia attaccato in modo che non si possa staccare senza rotture o deterioramento o senza rompere o guastare la parte del fondo o dell'edificio a cui sono attaccati, ma non potendosi tali effetti razionalmente supporre se non riguardo al primo tubo, seppure venisse questo rimosso, le funzioni del gazometro non sarebbero menomamente alterate, e dall'istruttoria della causa non rimane escluso che il detto tubo sia applicato al gazometro in guisa da lasciarne intatta la parte relativa nell'ipotesi che venisse levato.

Corte d'Appello di Venezia, 13 Giugno 1893 — Pres. BERTOLINI - Est. DALLA ROSA — Ric. **Finanze** (Avv. Tissi) c. **Società del gaz di Padova** (Avv. Indri ed altri).

LA CORTE — La r. Amministrazione sostiene, che i tubi sotterranei, ossia la rete tubulare per la trasmissione e distribuzione del gaz, costituisce una *stabile costruzione* suscettibile di reddito, *stabilmente connessa coll' opificio* (gazometro), *di cui è parte integrante e complementare;* e come tale colpita dall' imposta sui fabbricati, giusta l' art. 1.° della succitata legge. La società invece oppone, che i tubi sotterranei per la trasmissione del gaz non sono *suscettibili di reddito fondiario,* perchè mancano dei due caratteri essenziali voluti dalla legge, quello cioè di servire alla trasformazione di materia e di essere parte integrante o costitutiva dell' opificio; che invece questi tubi *servono soltanto allo smercio del prodotto già fabbricato*, quindi all' industria che si esercita colla vendita del gaz, la quale, come ogni altra industria, è colpita da una tassa diversa, dalla tassa di ricchezza mobile.

La legge 26 Gennaio 1865 n. 2136 per l'unificazione dell' imposta sui fabbricati così dispone agli articoli 1 e 5:

Art. 1. « I fabbricati ed *ogni altra stabile costruzione* saranno soggetti, in proporzione del loro reddito netto, ad una imposta, la cui aliquota uniforme sarà determinata con apposita legge ».

Art. 5. « Saranno considerate come opifizi tutte le costruzioni specialmente destinate all' industrie, e *munite di meccanismi e di apparecchi fissi.* Saranno pure considerati come opifizi i ponti soggetti a pedaggio, ed ogni specie di costruzione galleggiante assicurata a punti fissi nel suolo ».

Colla legge 11 Luglio 1889 n. 6214, nel mentre venne ordinata la revisione generale dei redditi dei fabbricati, al fine di togliere le incertezze cui diede luogo l' interpretazione dell' art. 5 della legge del 1865, venne dettata una disposizione speciale rispetto agli opifici coll' articolo 7 così concepito:

Art. 7. « Nell' accertamento del reddito degli opifici, debbono considerarsi *come parti integranti* dei medesimi i *generatori della forza motrice*, i *meccanismi ed apparecchi che servono a trasmettere la forza motrice stessa, quando siano connessi od incorporati col fabbricato.*

» *Non sono da considerarsi come tali le trasmissioni, le macchine lavoratrici.*

» Saranno da considerarsi come facienti parte dell' opificio anche i locali inservienti ed annessi al medesimo, compresi quelli per ricovero degli operai ».

In seguito all' approvazione di quest' ultima legge, il Ministero con circolare 13 Gennaio 1890 diramava le sue istruzioni ed avvertenze per l' accertamento del reddito degli opifici, ricordando in specialità: « che primo ed essenziale fra i criteri per i nuovi accertamenti è quello di *non confondere il reddito industriale*, ch' è *il prodotto dei meccanismi*

» Dovendosi quindi accogliere la conclusione principale della Società, incombe alla r. Amministrazione di restituirle le somme per titolo aumento della tubulatura indebitamente percette o che verranno percepite dal 1 Gennaio 1891 coi relativi interessi alla ragione annua del 5 p. 0|0 a partire dalla ridetta epoca, giusta il disposto dagli articoli 1237, 1231 e 1831 del codice civile ».

Si veggano però: Corte d' Appello di Aquila 21 Marzo 1871, e Corte di Cassazione di Roma 3 Giugno 1871, Società del gaz c. Finanze e Comune di Chieti (*La Legge*, 1871, II, 231 e *Foro it.* I, 773); e Commissione Centrale, 20 Luglio 1891, Gaz. di Savigliano (*Bollettino Madon*, 1891, I, 264).

quali essi siano, col reddito del fabbricato; di non investigare cioè *qual sia il prodotto che possa ritrarsi dalle macchine, quale il loro reddito industriale,* poichè *ciò fa parte della estimazione del reddito soggetto all' imposta di ricchezza mobile,* dovendosi considerare l' opificio *come tale soltanto in quanto è munito* di meccanismi ed apparecchi *connessi od incorporati alla costruzione, senza verun riguardo all' industria che con quei meccanismi ed apparecchi ivi si esercita* ».

L' art. 7 della legge 11 luglio 1889 rende più chiara la definizione degli opifici considerati nell' art. 5 della legge 26 Gennaio 1865 e nell' art. 3 del relativo regolamento, in quanto permette di dividerli nettamente in due categorie, e cioè:

a) « nei fabbricati che per loro natura e modo di costruzione non servono, nè possono servire che a determinate industrie, in ordine ai quali non accade di dover fare, attesa la speciale loro conformazione, la sopra avvertita separazione di meccanismi, come sarebbero i forni, le fonderie, le fornaci o fabbriche di latterizi, i *gazometri* ecc.

b) » nei fabbricati che sono muniti di un qualsiasi generatore di forza motrice, pei quali appunto la avvertita separazione è da farsi ».

Esaminando le succitate leggi nella loro finalità e virtuale concetto, si possono dedurre i seguenti caratteri:

a) che per l' imponibilità dell' imposta sui fabbricati occorre che il fabbricato sia suscettibile di un reddito;

b) che l' oggetto dell' imposta, ossia la materia tassabile, è unicamente il *reddito immobiliare;*

c) che i meccanismi od apparecchi suscettibili di reddito immobiliare devono essere *connessi* o *incorporati col fabbricato;*

d) che sono esclusi dall' imposta sui fabbricati le macchine o i *meccanismi quali essi siano, ancor che fissi* o incorporati, *i quali servono all' industria,* e che di conseguenza:

e) nella commisurazione dell' imposta non si possa tenere alcun conto, o avere alcun riguardo *all' industria che con quei meccanismi si esercita.*

La legge quindi colpisce d' imposta il fabbricato o l' opificio nella sua potenzialità come *fattore di un prodotto industriale,* e quindi l' imponibilità non riflette il prodotto industriale, ma unicamente i *mezzi coefficienti del prodotto.* Dunque l' imponibilità cessa quando comincia l' industria sul prodotto conseguito; e i meccanismi che servono unicamente allo sviluppo dell' industria sono colpiti, come ogni altra industria, da una tassa diversa, dalla imposta di ricchezza mobile.

Ora i conduttori del gaz, cioè quelle linee di tubi che partendo dal gazometro si interrano lungo le vie della città e s' internano nelle abitazioni per somministrare la materia infiammabile alla illuminazione pubblica e privata, saranno essi compresi nella categoria di quei meccanismi o apparecchi fissi o sia pure di quelle stabili costruzioni — come sostiene la r. Amministrazione — *connesse o incorporate col fabbricato* che danno un *reddito immobiliare* soggetto alla tassa sui fabbricati fissata dall' art. 1.° della legge del 1865?

Per rispondere adeguatamente alla domanda bisogna da prima esattamente definire cosa sia il gazometro nella sua costituzione organica e nelle sue funzioni industriali, per vedere quali rapporti abbia la tubulatura colle funzioni potenziali dell' opificio.

Il gazometro, nel significato comune o volgare che si dà a questo opificio, è un corpo di fabbricati con speciali meccanismi e congegni, mediante i quali viene estratto dal carbone minerale il gaz idrogeno, che dopo di essere passato negli apparecchi di depurazione, viene depositato e conservato in appositi serbatoi per quindi smerciarlo a scopo

d' illuminazione. Le funzioni pertanto del gazometro, come opificio di produzione del gaz, finiscono colla trasformazione della materia cui è destinato, quando cioè il gaz depurato entra nei serbatoi per il consumo; il gaz allora è destinato all' esercizio dell' industria, cioè allo smercio. Ma cessando col conseguimento del prodotto le funzioni potenziali del gazometro come opificio, cessa pure il *reddito immobiliare* dell' opificio, ossia la materia tassabile, e il prodotto industriale conseguito dall' opificio vá soggetto ad un nuovo e diverso accertamento in ragione dello smercio e vantaggio industriale in base all' imposta di ricchezza mobile.

Ora i tubi di trasmissione del gaz non hanno altri rapporti col gazometro che quello di ricevere il gaz dai serbatoi per trasmetterlo alla illuminazione pubblica e privata; sono quindi il *mezzo per smerciare il prodotto industriale.* Non sono quindi i tubi in rapporto colla virtù potenziale del gazometro perchè ricevono la materia già trasformata, e non sono nemmeno incorporati col fabbricato, perchè sortono dall' opificio per diramarsi sul suolo pubblico e sulla proprietà privata.

Sostanzialmente la tubulatura per il trasporto del gaz non rappresenta che un mezzo più economico e più appropriato per lo smercio del prodotto industriale; — chè altrimenti potrebbe esser fatto con mezzi portatili; — non serve che a scopo industriale, e non può quindi formar parte del *reddito immobiliare* dell' opificio, come i binari di ferrovia costrutti in prossimità delle fonderie, delle fornaci, dei molini, delle fabbriche, per trasportarne i prodotti al luogo di smercio o di consumo, non formano parte dell' edificio o fabbrica da cui sortono, sebbene siano con questi allacciati.

Ma se la tubulatura del gaz per lo scopo a cui serve, non è suscettibile di reddito immobiliare, manca allora la *materia tassabile* nei sensi dell' art. 1.° della legge 26 Gennaio 1865; e di conseguenza la tassazione fatta dall' agenzia delle imposte in Padova sul valore della tubulatura del gaz per l' illuminazione di quella città, è fuori della legge e venne illegalmente percetta.

Nè a diverso concetto possono guidare gli argomenti sviluppati in contrario dalla r. Amministrazione, che si possono così riassumere :

Che la tubulatura serve come magazzino di conservazione del gas, e che dessa è *coefficente necessario per provvedere la illuminazione:* — che la rete tubulare è una *stabile costruzione* suscettibile di reddito, che come tale può essere data in affitto, e che dessa è *stabilmente connessa* coll' opificio, di cui è parte integrante; — che l' indagine relativa allo smercio e alla produzione è affatto inconferente nell' applicazione dell' imposta fabbricati, perchè la tassa non è dovuta nè in considerazione dello smercio, nè della produzione, ma in considerazione dell' utilità che si ricaverebbe affittando lo stabile (reddito immobiliare); — che la canalizzazione è un immobile per destinazione del proprietario (art. 414 cod. civ.) e per natura annessa stabilmente all' opificio — è l' arteria che distribuisce nelle varie parti l' elemento essenziale al suo funzionamento, di modo che il gaz nell' officina rappresenta l' illuminazione in potenza, e la *tubulatura diviene l' attuazione della pubblica illuminazione.*

Osserva la Corte, che è un errore di principio quello di prendere a calcolo causa ed effetto nell' accertamento del reddito immobiliare di un opificio, poichè se c' è cosa che indubbiamente va distinta, è appunto questa: *la produzione del gaz dalla illuminazione,* imperocchè la prima è il risultato della potenzialità produttiva dell' opificio, mentre la seconda (l' illuminazione) non è che l'effetto fisico dell' uso o consumo del prodotto. La prima è colpita dall' imposta sui fabbricati, la seconda è soggetta a un' altra tassa. Altrimenti tutti i prodotti industriali hanno di mira l' uso o il consumo del prodotto, nè potrebbero avere vita senza

di questo, poichè nè le fonderie costruirebbero le ferramenta se queste non venissero adoperate, nè le fabbriche tessili fabbricherebbero le stoffe se queste non venissero usate. Ma a nessuno cadrà in mente che per determinare il reddito immobiliare della fonderia o della fabbrica, si deva avere riguardo, oltrechè alla *virtù potenziale* o produttiva dell'opificio, altresì al *coefficiente necessario per portare* il prodotto al consumo. È quindi necessario, per non cadere in un'erronea interpretazione della legge, di segnare una linea di demarcazione fra produzione del gaz e illuminazione; e allora apparirà con piena evidenza che appunto perchè la tubulatura serve *soltanto alla trasmissione del fluido per la illuminazione*, non può essere colpita dall'imposta sui fabbricati. E questa distinzione la pone nettamente la legge del 1889 all'art. 7 coll'escludere dall'imposizione della tassa le *trasmissioni* e *le macchine lavoratrici;* e lo dichiara ancora più esplicitamente la circolare ministerale del 1890, col raccomandare di non confondere il *reddito industriale*, ossia *il prodotto di meccanismi quali essi siano* col reddito del fabbricato e di non investigare quale sia il *prodotto che possa ritrarsi dalle macchine* perchè ciò fa parte della estimazione del reddito soggetto all'imposta di ricchezza mobile; ma di considerare soltanto *l'opificio come tale in quanto è munito di meccanismi ed apparecchi connessi o incorporati alla costruzione*, senza *verun riguardo all'industria che con quei meccanismi ed apparecchi si esercita.*

E sebbene la legge del 1889 e la circolare ministeriale non siano nella loro materialità strettamente applicabili al caso del gazometro, in quanto questo non ha, come hanno le fabbriche, macchine lavoratrici e di trasmissione, tuttavia la suddetta disposizione legislativa servirà sempre a interpretare lo spirito della legge del 1865, specie l'art. 5 che appunto per le svariate interpretazioni cui diede luogo, provocò la dilucidazione dell'art. 7 della legge del 1889 colle relative istruzioni ministeriali, e per ritenere come massima fondamentale nell'applicazione della legge sui fabbricati: *che non sia applicabile la tassa a tutto ciò che si riferisce all'industria e allo smercio del prodotto.* Da ciò ne consegue, che quando una costruzione, come la canalizzazione del gaz, è destinata unicamente a ricevere il gaz prodotto nell'opificio per trasmetterlo al consumo, non può questa costruzione esser colpita dalla tassa sui fabbricati, perchè essa serve *unicamente all'industria e allo smercio del prodotto.*

Nè ha serietà il paragone portato dalla r. Amministrazione, che anche i pubblici negozi sono destinati allo smercio dei prodotti industriali e manifatturieri, e sono tuttavia soggetti all'imposta sui fabbricati. Imperocchè la tassa che colpisce i pubblici negozi come fabbricati, è quella rappresentata dal loro *valore locativo*, mentre la r. Amministrazione ci insegna che quanto si riferisce allo smercio, cioè *all'andamento commerciale* del negozio, questo forma materia di un accertamento *a parte* sulla base del profitto ricavato dal commerciante, e come tale soggetto a tassa diversa. Lo smercio quindi di un prodotto industriale o manufatturiero è un fattore essenziale per l'applicazione di una imposta diversa e distinta da quella che colpisce l'oggetto nella sua formazione o composizione. Non è dunque vero, che ufficio della tubulatura sia quello di servire come magazzino per la conservazione del gaz, mentre esso ha per unico obbietto *la trasmissione del gaz a scopo di smercio*, e l'immagazzinamento e conservazione del gaz avviene invece nei serbatoi del gazometro; nè è vero che la rete tubulare sia *per sè stessa* suscettibile di *reddito immobiliare*, perchè stabilmente connessa coll'opificio, di cui è parte integrante.

Nel concetto dell'art. 5 della legge del 1865 e dell'articoto 7 della legge del 1889, viene considerato come parte integrante dell'opificio ogni

meccanismo od apparecchio *fisso, che sia connesso o incorporato col fabbricato.* Ora è evidente, che il meccanismo o apparecchio per costituire parte integrante dell'opificio deve stare nei rapporti di *fattore necessario o concorrente* alla formazione del prodotto, cui è destinato l'opificio, e deve pertanto trovarsi in *stabile connessione e formare un tutto col corpo del fabbricato.* Ma nessuno di questi caratteri si riscontra nella tubulatura *esterna* del gaz, perchè questa sorte dall'opificio e non è incorporata col fabbricato, non avendo con questo che una semplice *comunicazione o congiunzione;* e perchè non ha il *benchè minimo rapporto colla produzione dell' oggetto industriale a cui è destinato l' opificio.*

Ora, a parte la considerazione, che anche colla interpretazione la più estensiva si possa ritenere come *stabile costruzione* la tubulatura del gaz (che per lo scopo a cui serve va soggetta a tante variazioni e modificazioni) ripugna poi al senso logico e al senso giuridico il considerare come *stabilmente connessa e incorporata all' edificio* gazometro una tubulatura che si allontana per chilometri dall'edificio e si dirama e si interna con svariate direzioni sul suolo pubblico e sulla proprietà privata.

Tanto varrebbe dichiarare stabilmente connessi e incorporati i binari delle ferrovie colle stazioni ferroviarie, i fili del telegrafo cogli uffici telegrafici, e la rete telefonica colla sede principale del telefono, perchè anche i binari, come i fili telegrafici e telefonici, sono in *comunicazione stabile* colle relative stazioni, e perchè anche questi servono di veicolo di trasmissione per l'esercizio dell'industria. Ma certamente nessun agente delle imposte penserebbe di colpire colla tassa sui fabbricati questi mezzi di trasmissione.

Nè vale, per ultimo, l'invocare la finzione giuridica dell'immobilizzazione per destinazione del proprietario prevista dall'art. 414 del cod. civ. Poichè innanzi tutto è da osservarsi, che in materia d'imposte i criteri direttivi devonsi anzi tutto desumere dalla legge speciale, nè si deve ricorrere al diritto comune se non quando manchino nella legge speciale i concetti direttivi per l'interpretazione ed applicazione della legge. Ma la ragione principale che rende assolutamente inapplicabile al caso soggetto la disposizione dell'art. 414 c. c. si è questa, che l'ipotesi legislativa del suddetto articolo presuppone come condizione di fatto, che l'immobilizzazione per destinazione del proprietario avvenga *sulla sua proprietà*, mediante annessione dell'oggetto mobile *al suo fondo, al suo edifizio* per rimanervi stabilmente; mentre nel caso soggetto l'annessione avviene sulla *proprietà altrui, temporanea concessione dei diversi proprietari,* e quindi sempre revocabile. (Omissis)

Per questi motivi: — Riforma, in parte, la sentenza del tribunale civile di Padova.

Società cooperativa - Soci - Eleggibilità amministrativa.

Anche le società cooperative di credito a responsabilità solidale e illimitata dei soci vanno comprese tra le società commerciali, di cui l'art. 26 della legge comunale.

Corte d'Appello di Venezia - 20 giugno - SANTAMARIA NICOLINI P. P. - MERATI Est. — Ric. **Biasolo D.** (Avv. L. Tagliapietra) c. **Prefetto della Provincia di Venezia.**

LA CORTE: — Ritenuto constare dallo Statuto e documenti allegati che, nel 1890, nella forma legale costituivasi la Società cooperativa in

nome collettivo « *Cassa rurale di prestiti di Gambarare* » per la durata di novantanove anni. La Società ha per iscopo di migliorare la condizione materiale e morale dei suoi soci, fornendo loro nei modi determinati dallo Statuto il danaro necessario a migliorare la loro economia. La stessa Società se ne procaccia i mezzi contraendo prestiti fruttiferi, solidariamente garantiti ed assumendo in deposito a interesse il danaro sia dei suoi soci, sia dei terzi; è rappresentata mediante l'Assemblea generale, il Consiglio d'amministrazione, la Commissione di sindacato, oltre un cassiere e ragioniere. I soci rispondono con tutti i loro averi fra essi in parti eguali e solidalmente rispetto ai terzi dei prestiti passivi contratti dalla Società e per ogn'altra obbligazione per due anni a termini dell'art. 227 c. comm. ricostituendo gli eventuali civanzi il capitale della Società.

Ciò premesso, la Giunta Prov. Amm. di Venezia coll'impugnata decisione, osservando che la Cassa rurale dei prestiti in Gambarare non possa considerarsi quale una società commerciale all'effetto che i suoi componenti possano esercitare l'elettorato in nome collettivo a mente dell'Art. 26 della legge com. ordinava la cancellazione dei prenominati individui, comunque soci della società, dalla lista elettorale amministrativa del Comune di Mira per l'anno corrente.

Il ricorrente sosteneva che la tesi della Giunta P. A. non procede in diritto, perocchè la legge elettorale all'art. 26 sia esemplificativa e non tassativa.

Il P. M., riconoscendo in detta società il carattere commerciale, opponeva però all'accoglimento del ricorso la mancanza dell'estremo, ossia della prova, richiesta dall'art. 20 della legge com., che i sunnominati soci concorrono a pagare la quota di tributo da oltre sei mesi.

Considerato che le società cooperative, qualunque sia la forma che assumono, hanno carattere commerciale, tanto è vero che sono disciplinate dal codice commerciale, lo che vuol dire che le loro operazioni sono reputate d'indole mercantile. E nel caso, trattandosi di società cooperativa di credito, è manifesto lo scopo del lucro e della speculazione in quanto che viene alimentata da operazioni di prestito o deposito. Or bene: La stessa società benchè sia cooperativa e disciplinata da speciali disposizioni, tuttavia, per essere a responsabilità illimitata e solidale dei soci verso i terzi per tutte le obbligazioni della società, giusta gli art. 219, 76, 106 c. comm., dev'essere classificata per una società commerciale in nome collettivo, quale viene raffigurata dall'art. 26 della legge comunale.

Ritenuto essersi giustificato da bolletta dell'esattore che la società dal 1890 in avanti paga una contribuzione diretta per titolo di ricchezza mobile. *(Omissis)*

P. Q. M. — Ordina, in parziale riforma della decisione impugnata, la reiscrizione ecc.

Elezioni amministrative - Schede - Omonimia - Insufficienti indicazioni - Criteri estrinseci.

Per quanto si voglia escludere che a persuadere che nella scheda sono indicazioni sufficienti possa ricorrersi ad elementi estrinseci, pure non può tale principio estendersi tanto da togliere che non possano valutarsi circostanze gravi dimostranti che il voto fu dato a determinata persona.

Consiglio di Stato (Dec. n. 20, 12 Gennaio 1893 — Pres. Spaventa - Rel. Perla — Ric. **Gambini Giuseppe c. Giunta Provinciale Amministrativa di Pisa**).

Attesochè se la legge Comunale e Provinciale coll' art. 81 dispone che nelle elezioni si abbiano come non scritti sulle schede i nomi che non portino sufficiente indicazione delle persone alle quali si è dato il voto, essa è però ben lungi dal prestabilire quali tassative e specifiche indicazioni sieno necessarie a far ritenere legalmente individualizzate le persone stesse, ma senza altrimenti imporre alcun sistema di prove legali e richiedendo soltanto con formola generica e di valore non certo assoluto la sufficienza delle indicazioni, si affida per una tale valutazione al criterio di fatto ed all' apprezzamento degli uffici e dei collegi che sono istituiti per la decisione delle questioni elettorali. È però indubitato che nel compiere un tale apprezzamento se si riconoscono per sè stesso insufficienti le indicazioni delle schede, non si possa di regola far ricorso a circostanze estrinseche per integrarle o supplirle, essendo soltanto la scheda il mezzo dato per la manifestazione della volontà dell' elettore. Non di meno se un siffatto criterio si applicasse in modo così assoluto da prescindere in ogni caso da qualunque più grave circostanza e da più sicuri fatti che nel loro complesso unicamente valessero ad escludere sulla richiesta indicazione ogni dubbio, evidentemente sarebbe un voler convertire contro la sincerità delle elezioni quella stessa disposizione di legge che intende a garantirla e assicurarla.

Attesocchè nella specie i ricorrenti impugnano come prive di sufficiente indicazione attesa la esistenza di elettori omonimi una quantità di voti che nelle elezioni generali del 1889 in Cascina portavano il solo nome e cognome di Lemmi Angiolo e Del Punta Gio. Battista e che furono attribuiti ai proclamati eletti Lemmi Angiolo fu Sebastiano e Del Punta Gio. Battista fu Tommaso. Ma nel caso in esame si ha appunto un tale complesso di circostanze che elimina ogni preteso dubbio derivante dall' omonimo e rende più che sufficiente l' indicazione delle schede contestate, inducendo la morale certezza che le persone da esse designate siano proprio quelle degli anzidetti proclamati eletti. In primo luogo invero, come la Giunta Provinciale Amministrativa osservò nella impugnata decisione, fu dato a costoro un numero rilevante di voti con l'indicazione della paternità, mentre è incontestato che nemmeno un voto con l' indicazione della rispettiva paternità siasi dato agli omonimi.

Oltre di chè, come specialmente fu rilevato dall' ufficio elettorale e come la Sezione ha constatato mercè esame delle schede presentate in esecuzione della sua decisione interlocutoria del 27 Agosto 1892, le schede portanti i nomi dei mentovati Lemmi e del Punta sono in massima parte stampate, essendo tali nomi, contenuti in una uniforme lista di candidati. E questa circostanza tratta non propriamente da considerazioni estrinseche, ma dalla forma e dal contenuto stesso delle schede, acquista un' incontestabile valore quando si consideri che la detta lista di candidati nelle schede a stampa non era in sostanza che la lista dei Consiglieri scaduti d' ufficio, fra i quali appunto i mentovati Lemmi Angiolo fu Sebastiano e del Punta Gio. Battista fu Tommaso, essendo una tale posizione di fatto non impugnato dai ricorrenti, i quali anzi in una loro memoria a stampa, indirizzata alla Giunta Provinciale Amministrativa ed esibita fra gli atti allegati al ricorso, da una parte accennano che un elettore, presso la 1ª e 2ª Sezione elettorale in proposito di voti di cui si tratta, aveva dedotto che dagli uffici del Comune era stata trasmessa agli elettori insieme alle schede per la votazione anche la lista dei Consiglieri scaduti, fra i quali appunto il Lemmi e il Del Punta, con avver-

tenza di essere costoro rieleggibili, e d'altra parte non smentiscono punto un tale fatto, limitandosi a spiegarlo come una semplice informazione che gli uffici del Comune avevano creduto di dare agli elettori. Posto intanto come incontestato un tale fatto, non solo nella qualità di Consiglieri che il Lemmi e il Del Punta avevano già prima delle elezioni generali del 1889 si ha un argomento per ritenere la notorietà della loro candidatura, ma quello che è più importante, l'avere gli elettori votato i nomi di quelle due persone in massima parte mercè scheda a stampa contenente un'uniforme lista di candidati è una circostanza che fa quasi scomparire le designazioni individuali dei singoli votanti per fare invece emergere la volontà della massa degli elettori, che per la notorietà dei candidati già appartenenti al Consiglio Comunale, ritenne concordemente bastevoli le indicazioni stampate in quelle schede e non intese punto il bisogno di mettervi maggiori particolarità.

Al che si aggiunge finalmente il fatto della rielezione del Lemmi e del Del Punta nell'anno seguente 1890, dopo le dimissioni da essi date in pendenza del reclamo già prodotto dagli attuali ricorrenti, essendo manifesto che se a una tale immediata rielezione non può punto attribuirsi un valore legale per privare di base il reclamo già sporto contro la precedente elezione e per definire la relativa controversia, non gli si può disconoscere però una grave influenza morale nel senso che associato al complesso delle altre già rilevate circostanze concorre sempre più ad eliminare rispetto alle schede contestate nell'elezione del 1889 il dubbio che potesse derivare dall'esistenza degli omonimi. Per le quali considerazioni la Sezione non può avere sulla controversia un convincimento diverso da quello che ispirò la impugnata decisione.

Attesochè in quanto alle spese di cui i resistenti Lemmi e Del Punta hanno fatto espressa domanda per le speciali circostanze nelle quali si è svolta la controversia, è il caso di compensarle.

Impiegati - Dispensa dal servizio - Consiglio dei Ministri.

Consiglio di Stato (Dec. n. 10. 12 Gennaio 1893 — Pres. Spaventa - Rel. Giorgi — Ric. **Lo Curzio Giuseppe** c. **Decreto Reale 8 Luglio 1892** e **Ministero delle Poste e Telegrafi**).

Attesochè sta in fatto che l'estratto del R. Decreto 8 Luglio 1892, prodotto dal ricorrente, contiene esplicita la formola, *Sentito il Consiglio dei Ministri.*

Che questa formola non ebbe mai altro significato nella nostra pratica amministrativa, nè altra avrebbe potuto ragionevolmente averne, se non questa: che cioè il provvedimento non fu preso senza che prima fosse intervenuta sul proposito una deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Che però l'impugnativa del ricorrente non può essere attesa, se con questa esso intende negare, ciò che leggesi nell'estratto del R. Decreto, del contenuto del quale non è lecito dubitare, dal momento che è munito delle firme necessarie a dargli piena autenticità e pubblica fede: e nemmeno può la impugnativa stessa meritare accoglienza, se il ricorrente invece intende accusare il testo del provvedimento di una illegalità, in quanto non riporta esplicitamente il tenore della deliberazione presa dal Consiglio dei Ministri. Nè l'art. 5 della legge 14 Aprile 1864, nè l'arti-

colo 3 del Regolamento 24 Aprile 1864 per l'esecuzione della stessa richiedono siffatta formalità. L'uno esige soltanto che il provvedimento con cui viene collocato a riposo di ufficio un impiegato di nomina Regia venga preceduto da una deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'altro che di ciò si faccia menzione nel Decreto Reale; ora poichè il provvedimento impugnato ha fatta tal menzione, e della veridicità di essa non è dato dubitare, ne consegue che il Decreto Reale del 3 Luglio 1892 è al coperto da questa prima censura del ricorso.

Attesochè quanto al secondo motivo allegato dal ricorrente sia da osservare, che veramente nel Sovrano Decreto, con cui il Lo Curzio fu collocato a riposo non venne fatta la dichiarazione esplicita, che egli veniva dispensato dal servizio: dichiarazione che regolarmente avrebbe dovuto farvisi, perchè era la condizione indispensabile per poterlo collocare a riposo di ufficio di fronte agli art. 1 e 3 della citata legge e dal suo stato di servizio. Se nonchè la dispensa dal servizio è implicita nel Reale Decreto ed è preceduta dalla osservanza delle formalità che costituiscono la guarentigia dell'impiegato. Infatti dal procedimento amministrativo che lo precedette, e specialmente dal verbale 21 Giugno 1892 del Consiglio di amministrazione del Ministero delle Poste e Telegrafi risulta, che il Ministero atteso i non buoni precedenti del Lo Curzio ed i risultati dell'inchiesta amministrativa che li confermavano, non potendo più valersi dell'opera del Lo Curzio, volle rimoverlo dal servizio senza tuttavia privarlo dei diritti che poteano competergli al trattamento di riposo. Ora tutto ciò in sostanza vuol dire che il provvedimento impugnato contiene implicita, ma necessaria la dispensa dal servizio; e non può dunque considerarsi come atto illegale, avendo il Governo preso a riguardo del Lo Curzio un provvedimento che la legge gli permetteva di adottare.

Gestione amministrativa - Responsabilità - Norme applicabili.

Dei fatti contabili avvenuti in determinati periodi di una Gestione Economico-Amministrativo-Finanziaria debbono rispondere coloro che in quei periodi accudirono alla detta gestione.

Anche se trattisi di conti compilati a norma delle leggi anteriori a quella comunale e provinciale del 10 febbraio 1889 la statuizione sui medesimi deve farsi in base alle norme tracciate dall' art. 274.

In tema di procedura e di rito la nuova legge comunale e provinciale investe anche i fatti contabili accaduti sotto l'antica, cosicchè il giudizio sulla responsabilità degli amministratori anche se sorge su gestioni anteriori al 1889 spetta ai Consigli di Prefettura in primo grado ed alla Corte dei Conti in grado d' appello.

Per ragioni di merito non si può ricorrere in rivocazione contro un decreto del Consiglio di Prefettura avanti al medesimo, ma lo si deve impugnare nei trenta giorni dalla notifica avanti la Corte dei Conti che sola può riesaminare il merito delle controversie già decise in primo grado e addivenire a nuove statuizioni.

Corte dei Conti - Sezione III - 28 Marzo 1893. — (Pres. Finali - Rel. Breganze. — Ric. **Donelli, Fornaciari, Agostini, Lanzoni** e **Bonini** c. **Comune di Bagnolo in Piano**).

La Corte ha ritenuto in fatto:

Il Consiglio di Prefettura di Reggio Emilia esaminando il conto per l'esercizio 1889 del Comune di Bagnolo in Piano reso dallo esattore Giuseppe Mariani (il quale però fin dal 24 dicembre di quell'anno era decaduto dalla carica) mentre si associava alla Giunta ed al Consiglio comunale nel deplorare il disordine col quale aveva proceduto la gestione di quell'anno, dichiarava un credito nel Comune di L. 2163. 82. Il che risultava dal Decreto del 20 Ottobre 1890 regolarmente notificato all'esattore nel giorno 16 novembre 1890. In questo decreto però non si parlava che dei rapporti col contabile e solo per incidenza si accennava a due mandati irregolari pei quali dovevano rispondere i firmatari; ma nulla esplicitamente dicevasi degli amministratori dell'epoca.

Giunta e Consiglio Comunale ritornarono nel Gennaio del 1891, al Consiglio di Prefettura perchè rivedesse quel conto, il che venne fatto, onde un nuovo decreto in data del 10 Febbraio 1891, nel quale mentre si ritoccavano partite afferenti all'operato dell'esattore, altre se ne trovavano per le quali si dichiarava *doversi porre la responsabilità degli Amministratori pro tempore verso il Comune per l'obbligo che loro incombeva di salvaguardare gl'interessi dell'ente amministrato, cautandolo dalle malversazioni e dalle ommissioni di quanto ad esso andava dovuto.* Delle accennate partite il Consiglio faceva una particolare specificazione.

Questo secondo decreto del 10 Febbraio 1891 veniva sotto la data del 12 e 18 del successivo marzo notificato agli ex Amministratori i quali ricorsero al Consiglio di Prefettura come vi ricorse anche il Contabile querelandosi degli addebiti loro fatti.

Il Consiglio di Prefettura ripresa in esame la vertenza emetteva un nuovo decreto il 27 Settembre di quell'anno respingendo le ragioni degli ex Amministratori perchè non ravvisava concorrere nel caso in esame gli estremi voluti dall'art. 44 della legge sulla Corte dei conti, epperò il debito degli ex Amministratori era tenuto fermo in lire 574. 75. Il qual decreto veniva legalmente notificato sotto le date 11 e 18 Marzo 1892 agli interessati e questi con atto del 9 Aprile successivo notificarono al Comune un ricorso in appello dal decreto stesso a questa Corte, presso la quale lo depositavano nel 22 di quel mese ed anno.

Ai gravami per altro che investono le cinque partite di che nei due decreti già mentovati del 10 Febbraio e 27 settembre 1891 i Ricorrenti Donelli, Bonini e compagni premettono due pregiudiziali.

Ed anzitutto deducono che trattasi di una contabilità resa non da essi ma dal Tesoriere e nell'anno 1890, quando, adunque, essi erano usciti di carica fino dall'Ottobre del precedente anno in virtù delle elezioni generali eseguite in base alla nuova legge per il che protestano di non dover rispondere di un operato che seguì *inaudita parte.*

In secondo luogo eccepiscono che non possono essere dichiarati responsabili in virtù di una legge la quale non era in vigore all'epoca della loro gestione.

Ai loro tempi - essi dicono - le responsabilità degli Amministratori erano giudicate dai Tribunali ordinari: incompetente era quindi il Consiglio di Prefettura a condannarneli.

Alle quali eccezioni ha risposto il Comune appellato fino dal 2 Agosto 1892, e poi, fattosi parte diligente per chiedere la fissazione della udienza, quelle ragioni ha ripetuto con una comparsa a stampa del 25 Novembre il di lui procuratore sig. Pietro Tassi.

Deducesi dallo appellato che a nulla influisce se la presentazione dei conti si faceva nell'anno successivo a quello cui il conto si riferisce; quel conto riguarda sempre i soli Amministratori in carica durante quel

determinato esercizio. Aggiunge poi esso Comune che alla eccezione su la inapplicabilità ai vecchi Amministratori della nuova legge ha risposto ormai in reiterate occasioni questa Corte medesima la quale proclamò essersi cambiato il Giudice non la materia, solo essendosi circondata codesta di nuove garanzie.

Passando ai motivi specifici dello appello riguardano:

I La Partita di L. 25.50 importo di *canoni livellari.*

Il Consiglio di Prefettura attribuì a colpa degli Amministratori del tempo se non avevano diligentemente curata la riscossione da parte dell'esattore e l'analogo versamento nella Cassa comunale d'un canone dovuto in L. 8.50 all'anno da un tal Menozzi.

I ricorrenti sostennero che il detto Canone risguarda l'annata 1889 il cui conto si presentò nel 1890 allo infuori adunque giusta la prima della già enumerata pregiudiziale dell'opera di essi amministratori.

Il Comune insiste perchè si tenga fermo l'addebito avendo gli Amministratori trascurata la iscrizione di quel reddito nel Bilancio, il che potè agevolare la occultazione della riscossione fattane dal Tesoriere.

II Partita quella di L. 276.45 ricavo della vendita di 1730 fascine di legna.

Trattasi di un fatto che sembra risalire al 1885, comunque una ricevuta che a questa somma si riferisce sia compresa nel 1891. Giova conoscere come il Comune provvedesse legna per rivenderla ai poveri nel verno a prezzo di costo.

Fu operazione - dicono i Ricorrenti - che fece tutta di suo arbitrio il Sindaco di allora, tanto è vero che dei mandati spiccati in L. 300 per eseguire l'originario acquisto era ignara la Giunta.

III Partita I ricorrenti non intendono rispondere dello addebito loro fatto di L. 37.50, per rimborso di un lavoro detto Rodanello, dicono di trattarsi di partita di giro.

IV Partita L. 60 per tassa licenze.

Pare la esigesse l'Esattore del tempo, ma non ne desse conto.

Il Consiglio di Prefettura - invece col Comune dicono che se l'Esattore potè appropriarsele fu lo effetto del nessun controllo degli amministratori del tempo, e anzi perchè non si erano mai curati di compilare apposito Ruolo e darlo in riscossione regolare all'Esattore.

V Partita Finalmente: I ricorrenti dicono ingiusto lo addebito di L. 205.90 per sussidi scolastici assegnati dal Governo pel Bilancio 1887-88-89. Questo sussidio - lo dicono riscosso nel Dicembre di quell'anno, epperò quando già era in carica la nuova amministrazione dalla quale devesi render conto e non da essi.

Il Comune invoca per contraddire il ricorso in appello, la Decisione 10 Febbraio 1891 del Consiglio di Prefettura già citata dalla quale emergeva un debito per tale titolo negli amministratori di L. 212.88 e non di L. 205.90. Ma è lo stesso Consiglio di Prefettura che nell'ultimo Decreto revocatario fissa tale partita in L. 205.90 perchè attestata dalla stessa R. Intendenza delle Finanze.

Il Comune, dato pure che non si tratti che di L. 205.90 insiste perchè siano chiamati a risponderne i ricorrenti.

Alla pubblica udienza il Procuratore del Comune riportandosi alle sue conclusioni del 25 Novembre 1892 insiste specialmente sulla competenza di questa Corte, a decidere giusta la giurisprudenza fin qui affermata.

Il Pubblico Ministero concorda col prenominato deducente nella insostenibilità delle pregiudiziali accampate dai ricorrenti comechè già più volte siasi in contrario ad esse pronunciata questa Corte.

A sua volta piuttosto ritiene che per un' altra pregiudiziale non si debba scendere al merito dell' odierna causa, soffermandosi allo esame del decreto emesso in sede revocatoria, il quale a suo avviso è pienamente fondato in legge;

Ora dal momento che gli ex Amministratori non ricorsero a tempo debito in appello dal Decreto loro notificato, più non è dato loro ricorrere adesso.

Tutto ciò, adunque ritenuto.

Considerando che sussiste infatti come perciò che riguarda le due pregiudiziali messe innanzi dai ricorrenti la Corte abbia già assodata una giurisprudenza tutt' altro che favorevole alla tesi dai Ricorrenti sostenuta. Nessun valore, infatti, può accordarsi alla prima delle pregiudiziali su enumerate in base alla quale i Ricorrenti si farebbero schermo del fatto di essere esciti di carica nell' Ottobre 1889 per non rispondere di un conto che venne presentato qualche mese dopo, e cioè ad esercizio ultimato quando le nuove elezioni li avevano messi fuori dalla rappresentanza del Comune mentre, date pure queste circostanze, è irrefutabile che dei fatti contabili avvenuti in determinati periodi della Gestione Economico Amministrativa Finanziaria debbano rispondere appunto coloro che in quei periodi stessi alla detta gestione accudirono.

Quanto poi alla seconda pregiudiziale è ormai assodato il valore e l' estensione che ha il disposto dello art. 274 della nuova legge Comunale e Provinciale. Trattisi pure di conti compilati a norma delle leggi anteriori, ma lo statuire su di essi deve farsi in base alle norme tracciate dallo articolo precitato.

Nè maggior valore ha l' altra obbiezione della competenza dappoichè in tema di procedura e di rito è troppo ovvio come la nuova legge investa anche i fatti contabili passatisi sotto l' antica. Ora per la nuova legge la competenza anche pei casi di responsabilità è sotto determinate forme dei Consigli di Prefettura in primo grado, della Corte in 2° ed ultimo.

Considerando che assorbente invece sul merito è la pregiudiziale accampata dal Pubblico Ministero che cioè i ricorrenti non sieno assistiti dai termini di legge per appellare a questa Corte, dappoichè era dal decreto del 10 Febbraio 1891 loro regolarmente, come si vide, intimato che potevano far ricorso, a questa sede e così dinanzi ad essa discutere delle singole partite per le quali il Consiglio di Prefettura aveva pronunciato sulla responsabilità di essi amministratori. Essi preferirono invece di rivolgersi allo stesso Consiglio di Prefettura il quale non avrebbe potuto decidere che in via di revocazione, ma poichè i motivi che mettevano innanzi i ricorrenti, non investigavano che un apprezzamento di merito pronunziato dal Consiglio stesso, giustamente questi ritenne che non si era nei termini portati dalle disposizioni dell' art. 44 della legge 12 Agosto 1862 n. 800 e il Ricorso rigettava.

È, adunque di codesto rigetto che si lagnano gli ex Amministratori ma erroneamente perchè come si vede, suffragato dalle più evidenti ragioni di legge, laonde anche a questa Corte è precluso scendere al merito delle partite perchè per esse non v'ha più luogo, per dato e fatto delle parti ad un appello.

Epperò uniformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero.

Decide: — Il Ricorso come sopra interposto dagli ex Amministratori di Bagnolo in Piano contro il decreto 27 Settembre 1891 del Consiglio di Prefettura di Reggio Emilia è respinto.

Provincie - Spese pel mobilio degli uffici di P. S. (1).

Giunta Provinciale Amministrativa di Bologna, 1 Marzo 1893. — Pres. Comm. FRANCESCO PALOMBA - Segretario PALTRINIERI Dott. FEDERICO. — Ric. **Questura di Bologna** c. **Spesa pel mobilio degli Uffici circondariali e provinciali di pubblica sicurezza.**

Vista la nota 9 Gennaio u. s. della Questura con cui si fa la enunciata richiesta;

Richiamato il decreto di questa Giunta in data 28 Ottobre 1891, col quale mentre si invitava la Provincia di Bologna a stanziare apposito fondo per l'affitto dei locali ad uso delle sezioni di P. S., giudicandosi ad essa spettante per legge tale competenza passiva, si riteneva però fondata la deliberazione 23 Settembre precedente del Consiglio Provinciale in quanto aveva riguardo al rifiuto di sottostare alle spese di mobilia degli uffici provinciali e circondariali di P. S.

Ritenuto che in tale concetto venne questa Giunta sul riflesso:

1° che l'art. 16 del Reg. 5 Febbraio 1891 per l'esecuzione della legge di P. S. mette bensì a carico delle provincie il mobilio degli uffici provinciali e circondariali di P. S., ma tale disposizione non trova riscontro nella legge 21 Dicembre 1890, cui si riferisce, mentre anzi in questa all'art. 5 capov. è detto che « le spese d'affitto per gli uffici suddetti sono a carico delle provincie », ma non si parla di spese per mobilio:

2° che la soppressione dalla legge di un originario art. 54 che suonava così: « Sono a carico della provincia sino alla scadenza del quin» quennio di cui all'art. 272 della Legge Comunale e Provinciale del » 10 Febbraio 1889 le spese di mobilio degli uffici di P. S. » è la riconferma della volontà del legislatore di esonerare le provincie da questa spesa;

3° che quindi l'art. 16 del citato regolamento doveva ritenersi incostituzionale;

Su di che il Relatore Cav. Muzzi osserva:

L'art. 272 lett. A della legge Comunale e Provinciale dispone che le spese pel mobilio degli uffici di prefettura e sotto prefettura cessano di far parte delle spese poste a carico dei Comuni e delle Provincie dal 1° Gennaio 1893 (prorogato al 1° Gennaio 1895 dalla legge 3 Luglio 1892 n. 322) e l'art. 5 della legge di P. S. citata spiega che gli uffici provinciali e circondariali di P. S. fanno parte degli uffici di Prefettura e Sottoprefettura; dal che quindi pare emergere che le dette spese fino alla suindicata data rimanevano a carico delle Provincie. Un dubbio grave certo fa sorgere la soppressione dell'art. 54 di cui si è dato il testo; ma a volere ricercare la genesi di quella soppressione, non pare risulti la intenzione nel legislatore di esonerare le provincie dalle spese di mobilio per gli uffici provinciali e circondariali di P. S., ma ben altra cosa. Infatti esaminando gli atti parlamentari, risulta: 1° che il capoverso dell'art. 5 diceva in origine: « Le spese d'affitto per i locali di tutti gli » uffizi di P. S. sono a carico della Provincia »; e l'art. 54, come si disse, soggiungeva che « sino al 1° Gennaio 1893 erano a carico delle » Provincie le spese di mobilio degli uffici stessi ». Ora la Commissione senatoria (relatore Puccioni), proponendo l'emendamento dell'art. 5 così come ora figura e la soppressione dell'art. 54, così ragionava (vedi atti Parlamentari (Senato Legisl. XVI) 4 Sess. 1889-90 Doc. 9, A, p. s.):

(1) Vedi a pag. 61 p. 1ª la decisione in senso contrario della Deputazione Prov. di Palermo.

« Che per l'art. 272 della Legge Comunale e Provinciale dal 1° Gen-
» naio 1893 cesseranno di far parte delle spese poste a carico.... delle
» provincie.... per la mobiglia degli uffici di Prefettura e Sottoprefet-
» tura »:

« Che se poteva essere giusto mantenere l'obbligo nelle provincie stesse di fornire i locali per gli uffici provinciali e circondariali di P. S. perchè fan parte delle Prefetture e Sottoprefetture, per le quali anche attualmente esse sono tenute a provvedere i locali stessi, giusto non era dare alle medesime l'onere di procacciarli per tutti gli altri uffici di P. S. che al Governo del Re piacesse impiantare nei Comuni del Regno, e giusto non era aggravevole, sia pure per un periodo di tempo limitato, delle spese della mobilia per gli uffici stessi;

» Per queste ragioni la Commissione propone l'emendamento dell'art. 54 ».

E la Commissione della Camera nella tornata del 28 Marzo 1890 (relatore Curcio) accettava pure queste proposte, solo facendo qualche obbiezione alla modificazione dell'art. 5, e riguardo alla soppressione dell'art. 54 osservava: « Nè la Commissione vi fa alcuna proposta in
» rapporto alla soppressione dell'art. 54 perchè effettivamente le spese
» di cui sopra anche senza che si dica, saranno a carico delle provincie
» per quanto riguarda gli uffici provinciali e circondariali posti nei lo-
» cali di Prefettura e Sottoprefettura fino al 1° Gennaio 1893, e quindi
» la soppressione dell'art. 54 non può riflettere che gli uffici staccati e
» le delegazioni mandamentali ecc.... »

Così la Camera, e, su tali considerazioni, approvava nella tornata del 6 Giugno 1890 e la modificazione dell'art. 5 e la soppressione dell'art. 54.

Non si dica adunque che la soppressione di questo articolo significava intenzione del legislatore di liberare le provincie anche dalle spese pel mobilio degli uffici provinciali e circondariali di P. S.; esso non volle invece che liberarle dalle spese concernenti gli uffici staccati e le delegazioni mandamentali, sicchè fu dimenticanza se nell'emendare l'articolo 5 non si pensò di aggiungere alle spese di affitto quelle pure di mobilio, come si rendeva necessario quante volte si proponeva la soppressione completa dell'art. 54. Senonchè rimane l'art. 272 della Legge Comunale e Provinciale a cui niuna disposizione della Legge di P. S. ha derogato, il quale dispone che solo col 1° Gennaio 1893 (prorogato come si è detto sopra al 1° Gennaio 1895, dalla legge 3 Luglio 1892, n. 322) le spese pel mobilio degli uffici di Prefettura e Sottoprefettura (di cui fanno parte gli uffici provinciali e circondariali di P. S.) cessano di stare a carico delle Provincie.

Non sembra dunque vera la sostenuta incostituzionalità dell'art. 16 del Regolamento, il quale lungi dal contraddire alla legge di P. S. ed alla manifesta volontà del legislatore, quella completa ed a questa ottempera, appoggiato anche ad altre vigenti disposizioni legislative;

E la Giunta provinciale amministrativa udite queste considerazioni che riconosce basate su retto e giusto raziocinio, ritornando sulla precedente sua deliberazione 18 Ottobre 1891, e modificandola sostanzialmente dichiara tenuta la Provincia di Bologna alle spese pel mobilio degli uffici provinciali e circondariali di P. S.

Fiere - Ricorsi - Sede contenziosa - Sede amministrativa.

In via amministrativa è ancora competente per i ricorsi contro l'istituzione di fiere, la Deputazione provinciale e non la Giunta P. A.

Giunta Provinciale Amministrativa di Bologna, 14 Settembre 1892. — Pres. Comm. FRANCESCO PALOMBA - Segr. PALTRINIERI Dottor FEDERICO. — Ric. **Comuni di Savigno e di Zocca** c. **Istituzione di tre nuove fiere nel Comune di Vergato.**

Visti i due ricorsi presentati alla Giunta come Autorità tutoria;
Visto l'art. 1° della legge 17 Maggio 1866, N. 2933;
Udito il Relatore;
Attesochè detto articolo stabilisce in materia la competenza in sede amministrativa della Deputazione Provinciale in 1° grado e del Consiglio Provinciale in 2° grado;
Ritenuto che nelle facoltà passate dalla Deputazione Provinciale alla Giunta Provinciale Amministrativa per effetto delle nuove leggi amministrative non sia da comprendersi quella derivante dall'art. 1° della suaccennata legge, in quanto che tali facoltà sono quelle soltanto che erano esercitate dalla Deputazione in via di tutela, mentre la facoltà di che trattasi ha piuttosto lo scopo di conciliare fra loro gli interessi dei diversi Comuni, giudicando in base a peculiare conoscenza dei luoghi, peculiare conoscenza che la Provincia ente comprensivo di tutti i Comuni fu ritenuta meglio di ogni altro in grado di avere;
Attesochè si è ancor più indotti a ritenere che non sia questa una facoltà esercitata dalla Deputazione come Autorità tutoria dal fatto del ricorso in 2° grado al Consiglio Provinciale mentre contro decisioni emesse come Autorità tutoria vi è invece il ricorso al Governo del Re;
Ritenuto che la legge 1° Maggio 1890 sull'ordinamento della Giustizia Amministrativa coll'accordare all'art. 1° N. 11 la facoltà di ricorrere ma in sede contenziosa alla Giunta Provinciale Amministrativa, ha inteso soltanto di dare una maggiore e più solenne guarentigia ai Comuni;
Attesochè il ritenere che la Legge abbia invece inteso di precludere ai Comuni stessi la via di ricorrere amministrativamente nel modo suenunciato, non si concilia coi criterii di libertà che sempre debbono prevalere nella interpretazione delle leggi, in quanto che troppo ristrettivo sarebbe togliere ai Comuni la libertà di scelta ed obbligarli alle formalità ed alle spese di un regolare giudizio;
Ritenuto perciò che una tale interpretazione non sarebbe ammissibile se non di fronte ad una esplicita dichiarazione contenuta nella legge 1° Maggio 1890, dichiarazione che manca, non potendosi certo tenere come tale l'inciso portato dal N. 11 del summentovato articolo 1: « *omessa la decisione della Deputazione ecc.* » il quale inciso piuttosto induce a ritenere che rimanga la competenza della Deputazione stessa in sede amministrativa non mirando che ad escludere e ben naturalmente ogni sua ingerenza nel campo contenzioso,
Tutto ciò considerato la Giunta dichiara la sua incompetenza ad occuparsi dei ricorsi di che trattasi nella sede amministrativa adita.

Regolamento - Costituzionalità - Prevalenza di titolo - Pascolo abusivo - Disposizione del regolamento comunale - Consenso scritto dal proprietario.

Non è incostituzionale un regolamento che prevede un fatto contemplato nel Codice penale. In tal caso si applica al fatto la pena più grave portata nel Codice (C. P. art. 78). — L'art. 426 mira a proteggere il diritto di proprietà dei padroni dei fondi e dei pascoli; un regolamento, il quale proibisca di far pascolare animali a chi non è provvisto di un consenso scritto del proprietario, munito del visto del sindaco, costituisce una legittima misura di prevenzione. (*C. P., art. 426; Regol. del comune di Partanna, art. 15*) (1).

Cassazione di Roma, 4 Gennaio 1893 — Pres. De Cesare - Rel. Mosconi — Ric. **Atria**.

Il pastore Atria fu dichiarato contravventore all' art. 15 regolamento di polizia rurale del Comune di Partanna, perchè erasi introdotto nel fondo altrui e fattovi pascolare gli animali che couduceva, senza esser munito della licenza scritta del proprietario e sottoposta al visto del sindaco, secondo dispone quell'articolo del regolamento; pertanto egli fu condannato all'ammenda di polizia nella somma di lire 20. Egli ha prodotto ricorso contro tale sentenza, denunciando la violazione dell'articolo 6 dello statuto fondamentale, e degli art. 3 e 5 del Cod. civ. nonchè il Cod. proc. pen., il Cod. pen., la legge sul contenzioso amministrativo, la legge comunale e provinciale ed il relativo regolamento. Ma tutti questi articoli non sono indicati che per reggere questo solo concetto, cioè che la disposizione dell'art. 15 sopra indicato si occupa del medesimo fatto previsto e represso dall'art. 426 del Cod. pen. e da ciò si vuol dedurre l'incostituzionalità del regolamento nella disposizione più sopra indicata.

Osserva primieramente che se vero fosse quel che il ricorso assume, non ne seguirebbe la impunità del fatto commesso, ma una conseguenza opposta, cioè se al caso doveano applicarsi semplici pene di polizia che son proprie dei regolamenti municipali e ciò nella misura indicata nell'art. 20 delle disposizioni di coordinamento, ovvero se invece doveano applicarsi le pene sancite dall'art. 326 C. P. che in ogni ipotesi sono più gravi di quella applicata; sicchè il ricorso sotto questo aspetto risulterebbe assolutamente senza interesse per parte del ricorrente.

Osserva altresì che il riprodurre in un regolamento di polizia locale, le disposizioni del Cod. pen. che per avvertenza vi abbiano attinenza, tutt'altro può costituire che la incostituzionalità del regolamento perchè in tal caso l'autorità amministrativa non decretò una sanzione penale fuori della cerchia delle sue attribuzioni, ma invece richiama quella costituta dal potere legislativo.

Nè tal fatto conduce allo sconcio di sottoporre il medesimo fatto a due pene diverse, poichè salvo speciale derogazione della legge, in tal caso impera la disposizione dell'art. 78 Cod. pen. a norma del quale quando con medesimo fatto siano violate più disposizioni, non si applica che una sola pena, cioè la più grave.

(1) Riportiamo dall'ottima *Cassazione Unica di Roma* questa e la sentenza seguente specialmente interessanti per gli uffici di polizia municipale. A noi sembra opportuno far conoscere non i soli pareri delle autorità amministrative o le sentenze e decisioni in materia strettamente amministrativa, ma anche quelle decisioni in altre materie che possono guidare le autorità amministrative nelle deliberazioni o nei provvedimenti loro.

Nè per altro nella specie vi fu mai controversia circa l'unica pena da applicare.

Osserva che la disposizione dell'art. 15 del regolamento di polizia rurale fa tutt'altre ipotesi che non sian quelle previste dall'art. 426 del Cod. pen.; essa non mira a guarentire il diritto privato dei proprietari nel cui fondo si volesse introdurre il gregge per pascolare, anzi mira a regolare nell'interesse della polizia rurale l'esercizio del diritto di pascolare con buon diritto nel fondo altrui.

Il regolamento infatti non eleva a contravvenzione il fatto di esercitare il pascolo sul fondo altrui senza averne il diritto; ciò costituiva il delitto previsto dall'art. 426 del Cod. pen. ma regola il modo secondo il quale coloro che abbiano ottenuto il consenso del proprietario, debbano esercitare il loro diritto.

Trattasi adunque di una pura e semplice disposizione della polizia locale, per la quale nell'interesse pubblico è imposto lo adempimento di una formalità e che evidentemente mira a mantenere la polizia rurale nell'interesse generale, a rendere più agevole la vigilanza delle guardie, a prevenire i conflitti tra le guardie private ed i pastori, che facilmente sorgerebbero ove costoro non fossero muniti di una attestazione municipale.

Tutto questo non ha che vedere con una sanzione repressiva del pascolo abusivo; potrebbesi forse apprezzare come una disposizione preventiva contro i troppo noti, frequenti e pericolosi eccessi di caprai e dei pecorai; ma quando i regolamenti non escano da questi limiti stanno perfettamente nel campo della polizia rurale le cui norme, variando da luogo a luogo, debbono essere mercè regolamenti, dettate dai Comuni a seconda delle esigenze locali.

Nè questo potere è sfrenato poichè il fatto del Comune non assume la forza coercitiva, se non previa l'autorizzazione del Governo in cui risiede il potere regolamentare che lo esercita mediante i corpi amministrativi all'uopo istituiti. Osserva infine che vanamente si è denunziata la violazione dell'art. 434 Cod. pen. avvegnacchè se lo stesso trovasi indicato nella sentenza, non ne fu fatta applicazione per la definizione del reato, il quale fu concretato nella contravvenzione al regolamento.

P. Q. M. la Corte rigetta, ecc.

Verbale di contravvenzione - Giuramento - Trasmissione al Pretore - Termine.

Non è a pena di nullità che gli art. 176 e 178 della legge comunale e provinciale sanciscono che il verbale sia asseverato con giuramento nelle ventiquattr'ore dalla constatazione della contravvenzione ed entro le ventiquattr'ore trasmesso al Pretore. (Legge com. e prov. art. 176, 178, C. P. P. art. 389).

Cassazione di Roma, 7 Gennaio 1893 — Pres Canonico - Rel. Petrella — Ric. **Debole.**

Considerato che il pretore di Leonforte condannò Antonio Debole beccaio, a lire 2 di ammenda, come contravventore all'art. 7 del regolamento municipale di Leonforte, per avere in un giorno di Settembre 1892 tenuto il suo esercizio sprovvisto di carne.

Considerato che di detta sentenza del pretore, emessa il dì 4 Ottobre 1892, abbia il Debole chiesto lo annullamento per motivi tre e cioè: *a*) perchè il verbale di contravvenzione fu asseverato con giuramento

dopo 24 ore (violazione dell'art 176 legge com. prov.); *b*) perchè fu il medesimo trasmesso al pretore dopo 24 ore (violazione dell'art. 178 legge suddetta); *c*) perchè finalmente il reato non era provato.

Considerato essere manifesta la inopportunità di questo terzo motivo perchè la Corte di Cassazione essendo giudice del diritto e non del fatto, non può esaminare le prove, il cui apprezzamento è demandato incensurabilmente al giudice del merito.

Considerato che gli altri due motivi del ricorso e che furono pure dedotti come ragioni difensive dinanzi al pretore, sono infondati perchè è certo che gli art. 176 e 178 prescrivono che il verbale sia asseverato con giuramento nelle 24 ore dalla contestazione della contravvenzione; ma però nè l'una nè l'altra formalità sono dalla legge prescritte a pena di nullità, e la prima di esse influisce solo pel grado di forza probante che ha il verbale.

Ed in verità, nè provvido nè logico, sarebbe stato il legislatore se avesse sanzionata la nullità del verbale pel ritardo della severazione giurata, o dell'invio del verbale medesimo al pretore, quando poi per l'art. 339 Proc. pen. i reati provano non solo coi verbali e coi rapporti, ma anche coi testimoni, e i verbalizzanti che non giurarono i verbali entro le 24 ore innanzi al sindaco, possono, come è avvenuto nel caso concreto, essere chiamati al giudizio dinanzi al pretore per deporre sotto la santità del giuramento, ed avvalorare così ciò che avevano constatato col verbale. Essendo dunque infondati i motivi del ricorso. questo deve essere respinto.

P. Q. M. la Corte rigetta.

Pubbliche funzioni - Interesse e servizio privato - Guardia di finanza - Falso commesso da un privato.

Pubbliche funzioni sono quelle soltanto, che pongono in rapporto col pubblico chi ne è investito e vengono esercitate nello interesse e servizio pubblico, quantunque dall'abuso delle medesime possa anche derivare un privato nocumento. Non è quindi pubblico ufficiale ed è punibile ai sensi dell'art. 278 e non 275 C. P., la guardia di finanza che, essendo incaricata dal comandante del Circolo di riscuotere dall'ufficio postale i valori spediti da privati alle altre guardie, appone le firme false di quietanza del destinatario nelle cartoline-vaglia e converte in proprio uso le somme. (C. P. art. 207, 275, 278).

Cassazione di Roma, 27 Gennaio 1893 — Pres. e rel. Ghiglieri — Ric. **Manfrini.**

Il Procuratore generale osserva che Manfrini Cesare, nella sua qualità di guardia di finanza, era stato delegato dal comandante del Circolo di Chioggia, giusta il regolamento di disciplina delle guardie di finanza del 13 agosto 1882 a riscuotere dall'ufficio postale, che ne riconosceva la qualità e la delega, i valori spediti da privati a guardie addette a quel Circolo, previa autenticazione e col proprio *visto* e coll'apposizione del timbro e delle firme dei destinatarii nelle rispettive quietanze; in seguito alle quali formalità l'ufficio postale consegnava al solo Manfrini i valori da rimettersi alle guardie a cui erano diretti.

Che il Manfrini, nel 5 settembre 1892, abusando del mentovato incarico, appose due firme false di quietanza del destinatario in due cartoline-vaglia, l'una di lire dieci, e l'altra di lire quattro ed eseguite le

altre formalità, riscosse dall'ufficio postale e convertì in uso proprio le somme predette.

Che, istruitosi il processo penale, la Camera di Consiglio del Tribunale di Venezia con ordinanza del 3 dicembre 1892, ritenuto il fatto imputato al Manfrini costituire bensì una falsità in atto pubblico (cartolina-vaglia) ma commesso da chi non aveva veste di pubblico ufficiale ed era perciò punibile a senso dell'art. 278 Codice penale, lo rinviò al giudizio del tribunale, il quale con sentenza 22 dicembre stesso, ammesso il fatto come risultava dall'ordinanza di rinvio, accolse l'istanza della difesa che sosteneva trattarsi del reato previsto dall'art. 275 detto Codice « inquantochè — così la sentenza — il Manfrini quale guardia di » finanza con incarico di speciali funzioni rientra nel novero dei pub- » blici ufficiali indicati nell'art. 207 del vigente Codice ed il falso di » che è parola sarebbe stato da lui commesso appunto nell'esercizio di » dette funzioni e sopra atti pubblici, quali sono le cartoline-vaglia ». E, tutto ciò ritenuto, il tribunale dichiarò la propria incompetenza e trasmise gli atti a questa Corte Suprema per risolvere il conflitto.

Osserva che una sola questione sembra doversi esaminare: quella di vedere se le funzioni onde era incaricato il Manfrini, e che il tribunale si limitò a chiamare *speciali* avessero carattere di funzioni *pubbliche* come vengono definite dall'art. 207 Cod. Pen., oppure costituissero un semplice incarico fiduciario assegnato dal superiore d'ufficio ad un suo dipendente, per servizio interno, limitatamente ai rapporti delle guardie di finanza coll'ufficio postale per la riscossione dei valori a loro diretti. Sembra doversi escludere la prima ipotesi, avvisando che pubbliche funzioni siano soltanto quelle che pongono colui che ne è investito in rapporto col pubblico e vengono esercitate nell'interesse e a servizio pubblico, quantunque possa derivare dallo abuso di esse anche un privato nocumento.

Le funzioni affidate al Manfrini non pare che avessero questo carattere, e che perciò potessero qualificarsi *speciali* in confronto alle attribuzioni delle altre guardie di finanza ma non già *funzioni pubbliche*.

La pubblica fede, che la legge vuole provvidamente tutelare contro gli eventuali abusi dei pubblici ufficiali nello esercizio delle loro funzioni, non fu menomata dal fatto del Manfrini il quale abusò di un ufficio senza recare al pubblico danno alcuno, nè immediato, nè mediato.

Per le quali osservazioni ritiene che la Camera di Consiglio abbia fatto una retta applicazione dell'art. 278 Cod. Pen., quando rinviava l'imputato Manfrini al giudizio del tribunale penale di Venezia.

Chiede perciò che la Corte Suprema risolvendo il presente conflitto voglia annullare la sentenza del tribunale del 22 dicembre 1892, dichiarandone la competenza a giudicare il mentovato Giuseppe Manfridi, e mandando procedersi ad un nuovo giudizio in conformità di legge.

Oltraggio - Atti arbitrari del pubblico ufficiale - Questione nuova - Apprezzamento di fatto.

Non può sostenersi in Cassazione l'inesistenza del reato di oltraggio per avere il pubblico ufficiale dato causa al fatto eccedendo con atti arbitrarii i limiti delle sue attribuzioni, quando tale questione non fu portata avanti il giudice di merito, il quale in fatto ebbe a ritenere il contrario. (C. P. art. 199, C. P. P. art. 369).

Cassazione di Roma, 11 Febbraio 1893 — Pres. CANONICO - Rel. DE GUIDI — Ricor. **Brandolisio**.

Ha osservato il Supremo Collegio che il ricorrente, nel portare in appello la sentenza del pretore urbano di Venezia ebbe solo a dolersi genericamente dell'erroneo apprezzamento delle risultanze pocessuali, e non emerge poi dal verbale d'udienza del tribunale che egli abbia fatto assegnamento sull'art. 199 del C. P. per liberarsi da ogni responsabilità penale per gli ascrittigli reati di oltraggi e minaccie verso la guardia municipale Veronese Pietro; stando a vece che davanti il tribunale, come si rileva da detto verbale, si è limitato a contestare la sussistenza dei fatti attribuitigli; e non appare poi dallo stesso verbale che il suo difensore abbia propugnato l'applicazione del sucitato articolo.

Che, ciò stante, la violazione di cotale disposizione di legge che oggi lamenta il ricorrente, non avendo formato oggetto di speciale deduzione nel giudizio di appello, non potrebbe, a senso dell'art 369 C. P. P., essere proposta per la prima volta in questa Suprema Sede.

Che ad ogni modo torna opportuno di rilevare che, se sussiste che un qualche testimonio a difesa, stato sentito in primo giudizio davanti il pretore, abbia creduto di deporre che esso ricorrente sia trascorso ad ingiurie e minaccie verso la guardia municipale Veronese nell' atto che questa, contestando la contravvenzione al Zamboni per infrazioni del regolamento municipale, che pure era stato tratto in giudizio davanti il pretore alla medesima udienza per reati di oltraggi e minaccie commessi nelle stesse contingenze di tempo e luogo verso le guardie municipali, e fu condannato, avesse preso per collo il Zamboni, è per altro certo che tanto il pretore che il tribunale, con sovrano apprezzamento dalle emergenze della pubblica discussione, ritennero che detti testimoni defensionali non meritassero altra fede, adducendone all' uopo la ragione. E si aggiunge di più che detto Zamboni, coll' acquetarsi, come fece, alla sentenza di condanna del pretore, addimostrò fino all' evidenza, come principale interessato nei fatti che non vi era da calcolare per nulla sul valore di quelle deposizioni.

Ond' è che sotto l'aspetto propugnato nel mezzo di ricorso non regge la querelata violazione dell'art. 199 C. P. P.

P. Q. M. la Corte rigetta.

Azione di manutenzione in possesso - Provvedimento amministrativo - Ammissibilità.

È ammissibile l' azione di manutenzione in possesso contro atto del Sindaco.

Corte di Cassazione di Palermo (17 Giugno 1893. — P. P. Ciampa - Estensore Abrignano. — Ric. **Comune di Comiso** c. **Morso**).

Morso convenne il Sindaco di Comiso in via di spoglio violento e turbativa di possesso, ponendo in fatto che per sentenza passata in cosa giudicata trovavasi nel pieno possesso del bastione e del vallone ossia alveo del fiume a confinare con un orto di sua proprietà: che il Sindaco si era permesso di ammassare materiali, alzare muricciolі e fare altre opere che impedivano il defluire delle acque piovane nell'orto, che per lo innanzi vi entravano a mezzo di gore ivi esistenti. Il Sindaco oppose la inammessibilità dell' azione perchè rivolta contro un provvedimento amministrativo - 2°... - 3°... - 4° perchè Morso non poteva avere alcun possesso, nessun possesso nè prescrizione potendo vantarsi contro la cosa pubblica - 5° perchè il possesso della cosa pubblica è nel Sindaco e nell' Amministrazione Comunale. Il Pretore dichiarò ammessibile l' a-

zione ed ordinò perizia. Il Tribunale confermò la sentenza del Pretore - Ricorso del Sindaco di Comiso - *Omissis*.

Il tribunale non decise che un sol merito, quello cioè dell'ammessibilità dell'azione di spoglio e di manutenzione in possesso di fronte all'atto della pubblica amministrazione; ed avendola creduta ammessibile, sorge l'esame sollevato dal ricorso, se tale affermazione abbia violato la legge. — E pria d'ogni altro esame occorre fermare questo punto emergente dalla sentenza denunciata, e cioè, che l'azione fu dichiarata ammessibile sotto un doppio aspetto, tanto perchè l'ordine verbale del Sindaco non costituiva un atto amministrativo, quanto perchè, pur essendo un atto amministrativo, sarebbe in contraddizione della legge. Ciò valga per dimostrare come inutile sia la discussione provocata dal ricorso circa alla dimostrazione che quell'ordine verbale valga atto amministrativo, posto che sotto altra veduta, avendolo il Tribunale ritenuto tale, lo disse in contraddizione della legge; ed è questo esame di cui si occupa il Supremo Collegio con la odierna discussione. — Osserva che la legge sul contenzioso amministrativo abolendo i Tribunali speciali sino allora investiti della giurisdizione del contenzioso amministrativo, dichiarò devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorchè sieno emanati provvedimenti del potere esecutivo, o dell'autorità amministrativa. — Se non che, cadendo la contestazione sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, l'autorità giudiziaria può solamente conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, senza punto revocarlo o modificarlo, il che compete all'autorità amministrativa sopra ricorso delle parti interessate; quali autorità però debbono conformarsi al giudicato dell'autorità giudiziaria in quanto riguarda il caso deciso.

Tutto cotesto è la sintesi del concetto della legge, ispirato a delineare i poteri tra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, ed in esso di leggieri si scorge il fine cui mira, di garantire cioè nel più largo modo i diritti dei cittadini senza punto turbare il regolare sviluppo dell'azione amministrativa.

La indipendenza dei due poteri scientificamente è ben giustificata, ed essa verrebbe offesa, qualora il potere giudiziario potesse annullare o revocare un provvedimento amministrativo, perchè allora verrebbe a stabilirsi la preponderanza del potere giudiziario sul potere amministrativo, cosa che non è nè nella lettera, nè nello spirito della legge.

Però è indiscutibile che qualora si tratti di materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, o di un diritto leso da un atto dell'autorità amministrativa, è la sola autorità giudiziaria che vi provvede, senza punto revocare o modificare l'atto amministrativo ed applicando gli atti amministrativi ed i regolamenti generali o locali in quanto sieno conformi alle leggi, ai termini degli articoli 4 e 5 della sopra citata legge.

Così essendo, ed è innegabile, è palese come nella voce « diritto » sieno compresi i diritti di qualunque natura in modo assoluto e generale che il cittadino possiede o ai fini meramente patrimoniali, o ai fini di garantire quelli d'indole costituzionale. Ed in quanto ai diritti patrimoniali, niuno dubita che la legge garantisce la proprietà come cosa sacra ed inviolabile, e ne garantisce anco il possesso nelle mani di colui che legalmente ne è possessore, qualora questi ne venisse violentemente ed occultamente spogliato, o semplicemente molestato. E cotesta garanzia non è nei soli rapporti di privato a privato, lo è eziandio nei rapporti tra il privato e la pubblica amministrazione, nella quale non è mai con-

cepibile un interesse qualsiasi a spogliare o molestare il possesso altrui, quand'essa per lo svolgimento dei suoi fini di pubblica utilità può benissimo espropriare la cosa altrui mediante un correspettivo secondo legge. — L'azione personale di spoglio adunque, e quella reale di manutenzione in possesso sono esperibili anche contro la pubblica amministrazione per un atto amministrativo che costituisca lo spoglio o la molestia dell'altrui possesso, appunto perchè tali azioni sono lo svolgimento di diritti riconosciuti e garantiti dalla legge, che non possono intendersi esclusi dagli articoli 2 e 4 della legge sul contenzioso amministrativo, essendo essi comprensivi di qualsiasi diritto civile e di qualsiasi diritto leso. Si comprende bene che l'autorità giudiziaria siccome non può per la testuale disposizione di legge revocare o modificare l'atto amministrativo, così per argomento equipollente contrario non può neanche imporre alla pubblica amministrazione di compiere un determinato atto o fatto: pero la legge ha sufficientemente provveduto al caso in cui l'autorità giudiziaria dichiari la lesione del diritto avvenuto, con ordinare all'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso. E cotesta sapiente quanto provvida disposizione della legge mantiene la perfetta indipendenza tra i due poteri ed elimina qualsiasi apprensione di coloro che vedono non ammessibile l'azione possessoria per le turbative prodotte dalla pubblica amministrazione, solo perchè l'atto amministrativo non può essere nè revocato nè modificato; ma essi non vedono che nei rapporti del privato con la pubblica amministrazione la legge commette all'autorità giudiziaria solo lo esame della lesione del diritto del privato di fronte all'atto amministrativo, e quando cotesta dichiarazione è avvenuta, è la medesima pubblica amministrazione che per legge è tenuta a conformarsi al giudicato dei Tribunali per il caso deciso; e trattandosi di azione possessoria e di spoglio, l'autorità giudiziaria per lo istituto della legge del contenzioso amministrativo deve limitarsi a dichiarare che l'atto o il fatto della pubblica amministrazione costituisca lo spoglio o la molestia ai termini del Codice civile e perciò la lesione del diritto di colui che agisce in via possessoria.

P. Q. M. — Rigetta ecc.

Farmacie - Privilegi - Nuove concessioni - Leggi vigenti in Piemonte.

Consiglio di Stato (Dec. n. 220, 30 Giugno 1893 — Pres. ff. BIANCHI - Rel. CANNA — Ric. **Ariotti Ermenegildo** ed altri farmacisti legalmente esercenti in Torino, contro **Quattro decreti emanati dal Prefetto di Torino** in data 3 Gennaio 1893 mediante i quali si accordava l'autorizzazione per l'esercizio di nuove farmacie aperte in Torino da Boggio Paolo ed altri) (1).

---

(1) Riteniamo utile riportare dal *Foro Italiano* un accurato riassunto delle leggi vigenti tuttora in tema di farmacie:

Negli Stati sardi vigevano le Regie Patenti 16 Marzo 1839 pubblicate da prima in Piemonte, estese nella Liguria colla data del 16 Gennaio 1841, n. 321, ed alla Sardegna colle Regie Patenti 4 Ottobre 1842, n. 321. — Queste Regie Patenti distinguevano le farmacie piazzate dalle non piazzate.

FATTO — Per effetto di giudicati fra le parti intervenute in tutte le sedi della ordinaria giurisdizione rimase irrevocabilmente assodato

---

Le prime dipendevano da antiche concessioni sovrane. Il diritto di piazza farmaceutica era ritenuto immobile di proprietà privata dall'articolo 407 cod. civ. Albertino, come era immobile la piazza di attuaro, di droghiere, ed altre scaturienti da una concessione del Principe, abolite poi colla legge Sarda 3 Maggio 1857, n. 2185.
Di queste piazze farmaceutiche si è occupato l'art. 20 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del codice civile 30 Novembre 1865.
Le seconde erano le farmacie aperte nei luoghi dove non esistevano piazze, per concessione dell'autorità amministrativa, con determinate norme segnate negli art. 42 e 61 delle Regie Patenti 16 Gennaio 1841, che sono la riproduzione più completa delle precedenti.
Nel Lombardo-Veneto erano in vigore:
Il Decreto governativo veneto 30 Marzo 1828, n. 10773;
La Circolare governativa veneta 27 Dicembre 1833 n. 49152 — lombarda 23 Dicembre 1833 n. 40932;
La Circolare governativa veneta 9 Aprile 1834, n. 11818;
La Notificazione governativa veneta 10 Ottobre 1835, n. 34904 — lombarda 10 Ottobre 1835, n. 28766, contenenti le norme per il trapasso e la chiusura delle farmacie;
La Notificazione governativa veneta 1.° Agosto 1838, n. 28343, — lombarda 1.° Agosto 1838, n. 20709;
La Circolare 15 Febbraio 1808 della Direzione generale di istruzione pubblica del cessato Regno d'Italia, diretta alle Commissioni dipartimentali di sanità;
La Circolare governativa veneta 6 Dicembre 1832, n. 44021;
La Notificazione governativa veneta 15 Marzo 1834, n. 7535 — lombarda 15 Marzo 1834, n. 4037; e successiva Circolare 1.° Agosto 1834, n. 17708; istruzioni normali pei farmacisti.
Nelle provincie ex pontificie fu in vigore:
Il Breve di Clemente XIV del 5 Febbraio 1771;
La Circolare 8 Settembre 1831 del Cardinale Galeffi;
L'Editto 15 Novembre 1836 del cardinale Gamberini, oltre all'Editto 20 Maggio 1834, che avea istituito la Congregazione speciale di sanità con competenza nelle materie sanitarie.
Nelle provincie meridionali vigeva:
Il R. Decreto 10 Aprile 1850, n. 72 che agli art. 67, 68, 69, 70, 71, 80, 89, 90, 95 e 96 stabiliva il numero delle farmacie in ciascun Comune non dover essere maggiore del bisogno della popolazione; il modo di essere e di condursi delle farmacie e dei farmacisti;
Il Regolamento 29 Gennaio 1853, per l'amministrazione, la distanza e quanto altro concerne il servizio delle farmacie nella parte dei reali domini di quà dal Faro.
In Toscana non esisteva legislazione speciale sull'esercizio delle farmacie. Tutto si riduceva alle Circolari 28 Giugno 1782 e 11 Settembre 1815: al motuproprio 22 Marzo 1827; alle istruzioni 7 Ottobre 1828, che stabilivano delle visite alle farmacie, il cui esercizio era considerato di libero commercio.
Speciali disposizioni furono dettate per la provincia Grossetana dopo che si intraprese il prosciugamento delle maremme. Tali sono le istru-

che le farmacie piazzate del Piemonte, a norma dell'art. 68 della legge sanitaria 22 Dicembre 1888, continuano a godere dei privilegi assicurati dalle antiche leggi colà vigenti fino all'applicazione della nuova legge di abolizione e liquidazione promessa dallo stesso art. 68 anzidetto.

Di più con decisione di questa Sezione stata pubblicata alli 28 Gennaio 1892 e relativa ad una controversia in cui eziandio gli odierni contendenti figuravano tra le parti, mentre fu annullato un decreto 1° Luglio 1891 del Prefetto di Torino che si era rifiutato per difetto di giurisdizione, venne invece stabilito che nel periodo transitorio testè accennato spettasse al Prefetto medesimo di pronunziare sulla domanda di apertura di nuove farmacie coi criteri fissati dagli articoli 63 e 64 del regolamento approvato con RR. PP. 16 Marzo 1839 e dopo sentito il Consiglio provinciale di sanità a forma degli art 97 e 111 del regolamento 6 Settembre 1874 modificato col R. decreto 14 Gennaio 1877.

A seguito degli accennati nuovi precedenti, undici nuovi farmacisti ricorsero al Prefetto domandando l'autorizzazione a continuare lo esercizio d'altrettante farmacie che essi avevano creduto senz'altro di essere autorizzati ad aprire in base al sistema di libertà inaugurato dall' art.

---

zioni 25 Maggio 1839; la notificazione 30 Giugno 1840; l'editto 9 Maggio 1842.

Si trovavano però nel Regolamento di polizia amministrativa 22 Ottobre 1849 gli art. 210, 211 e 212 che regolavano il commercio dei veleni.

Nelle provincie parmensi vigeva il Decreto sovrano 11 Ottobre 1817, che stabiliva doversi dare avviso all' autorità sanitaria dell' apertura e trasloco degli esercizi farmaceutici perchè si potessero effettuare le visite cui erano soggetti, e concedeva alle vedove dei farmacisti il godimento per un anno dell' esercizio, coll' obbligo di preporvi un praticante approvato dall' autorità.

Nelle provincie modenesi il decreto del ministro interno 7 Luglio 1851, che lasciava libero l' esercizio farmaceutico sottoponendolo alle visite dell' autorità sanitaria.

Tutte queste legislazioni erano rimaste intatte col sopraggiungere delle nuove leggi. In Piemonte colla già menzionata legge 3 Maggio 1857, n. 1285, si abolirono le piazze di procuratore, liquidatore, misuratore, droghiere, fino allora esistenti; ma le piazze di farmacista per l' art. 1 della legge stessa non furono toccate, essendosi ivi stabilito: « saranno pure liquidate le piazze di speziale e farmacista: così per le norme di liquidazione, come per l' esercizio delle farmacie, sarà provveduto con legge speciale ».

Sopraggiunse la legge 20 Marzo 1865, alleg. C, e questa si limitò a demandare la sorveglianza delle farmacie ai Consigli sanitari ed ai prefetti; ma quanto all' esercizio dell' arte farmaceutica all' art. 30 dispose che: « fino a che una legge speciale provveda, nulla è innovato quanto all' esercizio dell' industria e commercio delle farmacie; » e tale disposizione si ripeteva nel successivo regolamento 6 Settembre 1874, n. 2120 modificato dal Decreto 11 Gennaio 1877, n. 3634 (2.ª Serie) che all' art. 111 richiamava le norme delle leggi e dei regolamenti sanitari in vigore nelle diverse provincie del Regno per lo stabilimento e l' esercizio del commercio e dell' industria delle farmacie.

26 della citata legge, assumendo che per esse concorrevano in ogni caso le condizioni richieste dalla leggi anteriori. Ed il Prefetto dietro conformi deliberazioni tanto del Consiglio comunale quanto del Consiglio provinciale, con altrettanti decreti colla stessa data del 3 Gennaio 1893 e tutti del preciso identico tenore (all'infuori dei nomi) accordò tutte le chieste concessioni.

L'Ariotti e gli altri antichi farmacisti piazzati declinati in epigrafe si acquietarono (per quanto sembra) alla decisione del Prefetto in quanto concerne sette dei farmacisti concessionari.

Insorsero invece contro la decisione medesima nei riflessi degli altri quattro che sono Boggio Paolo, Riccardini Giovanni, Tomatis Pio e Garelli Simone.

Indi l'origine ed il tema dell'odierno ricorso alla Sezione 4ª C. S. nei modi e termini di legge sottoscritto, intimato e depositato, ricorso a stampa che è perfettamente identico per tutti e quattro gl'intimati, sebbene abbia formato oggetto di quattro distinti atti di notificazione ed in cui l'Ariotti e consorti di lite conchiudono per l'annullamento dei decreti del Prefetto di Torino 3 Gennaio 1893, coi quali ciascuno degli intimati fu autorizzato a continuare l'esercizio della farmacia da esso aperta in Torino.

DIRITTO — Attesochè in linea d'ordine che merita sotto ogni rapporto di essere assecondata la istanza dei ricorrenti, non dissentita dalle parti intimate, onde i quattro ricorsi, di cui è caso sieno riuniti e risoluti con unica decisione.

Emerge infatti dalla narrativa premessa come sieno stati identici i precedenti di cui originarono i decreti prefettizi formanti oggetto dei quattro ricorsi in parola, e come identici del pari siano i mezzi spiegati contro i decreti medesimi che recano la stessa data, ed appariscono tutti plasmati sopra un'unica formola di motivazione; cosicchè ricorrono esuberanti quegli elementi di connessità i quali secondo le note regole di procedura, consigliano siccome opportuna la riunione delle cause.

Devono pertanto i detti quattro ricorsi essere cumulativamente esaminati in questa decisione.

E ciò premesso.

Attesochè primieramente che è del tutto infondata la eccezione di inammessibilità che i resistenti hanno desunto dal supposto difetto di giustificazione del titolo e della qualità in base a cui l'Ariotti e consorti in lite hanno preteso d'insorgere; giacchè questi hanno regolarmente prodotto i giudicati accennati in principio della esposizione del fatto; giudicati che dessi promossero e non hanno altrimenti potuto conseguire fuorchè nell'assunta di farmacisti *piazzati,* stata nei giudicati medesimi solennemente affermata in contradditorio degli stessi farmacisti nuovi, i quali per di più codesto titolo privilegiato riconobbero col fatto proprio, allorchè inoltravano dappoi ricorso all'autorità amministrativa per ottenere in via di speciale concessione la facoltà di tener aperte le rispettive farmacie.

Atteso in merito che i citati decreti del Prefetto di Torino sono suscettivi di denunzia alla 4ª Sezione del Consiglio di Stato unicamente per illegittimità nei sensi dell'art. 24 della relativa legge organica (T° U°) escluso ogni giudizio di merito. Anzi dopo la già ricordata decisione di questa Sezione, 9 Febb. 1892, rimane nel caso concreto eliminata eziandio qualsiasi questione di competenza, essendosi con quel giudicato sta-

bilito che in pendenza del quinquennio di cui parla l'art. 68 della nuova legge sanitaria, e sino alla pubblicazione della legge di liquidazione ivi promessa, continua nel Piemonte ad essere nelle attribuzioni dell'autorità amministrativa lo accordare la speciale autorizzazione la quale era prescritta dalle RR. PP. del 16 Marzo 1839, e che fu dall'autorità ritenuta tuttora necessaria non ostante il disposto dell'art. 26 della legge nuova.

Tant'è che tutte le deduzioni del ricorso appariscono unicamente dirette a dimostrare che il Prefetto ha violate le disposizioni degli articoli 63, 64, 65 e 67 delle RR. PP. or dette e che ha trascurato incombenti i quali nella economia della legge costituivano, secondo l'assunto dei ricorrenti, estremi indispensabili perchè egli potesse esplicare la propria giurisdizione in questa materia.

Quindi (come gli stessi ricorrenti dichiarano e gli avversari non contrastano) tutto il momento della disputa sta ora in vedere, se quelle licenze, nel caso attuale, potessero essere concesse, oppure se nel concederle il Prefetto abbia violate le disposizioni delle invocate RR. PP. 16 Marzo 1839 ed in ispecie degli art. 64 e 67 che sono del tenore che segue:

Art. 64. « Chiunque farà la domanda di aprire una nuova spezieria » dovrà presentare un atto consolare della città o terra nella quale vuolsi » stabilire la spezieria, confermata dal giusdicente sulle informazioni » prese a parte, nel quale atto si spieghi che per mancanza di spezierie » nel luogo o per l'insufficienza di quelle che vi sono stabilite, o per » la lontananza o difficoltà di comunicazione con le altre aperte nei » luoghi circostanti, la popolazione abbisogna della nuova spezieria della » quale chiedesi lo stabilimento. »

Art. 67. « Qualora nella capitale occorra il caso di traslocazione di » qualche spezieria o che qualche nuova se ne aprisse la scelta del sito » in cui lo speziale intende di stabilirsi deve essere approvato dal Protomedicato, il quale terrà conto delle distanze delle altre spezierie e » della popolazione del quartiere, in modo che restino conciliati coi bisogni del pubblico i riguardi che possono ragionevolmente pretendere » gli speziali posti nelle vicinanze: spetterà parimenti al Protomedicato » di decidere sulle emergenze di simile natura che possono occorrere » nelle altre città o terre. »

Attesochè le parti ricorrenti sostengono le denunziate violazioni di legge sotto un triplice aspetto e cioè:

1° Perchè fu pretermesso l'atto del giusdicente che confermasse l'atto consolare dietro il risultato di informazioni prese a parte.

2° Perchè l'autorità amministrativa anzichè scegliere dessa la località di ogni singola farmacia, approvò contemporaneamente l'esercizio di undici farmacie nelle medesime località dove erano state abusivamente aperte.

3° Perchè il Prefetto ai criteri oggettivi prestabiliti dalla legge, e consistenti nel bisogno della popolazione risultante da una delle tre cause dalla stessa legge determinate, ha sostituito vaghi criteri arbitrari e soggettivi di opportunità e di convenienza.

Attesochè la prima delle riferite eccezioni manca di base giuridica, e riposa sull'equivoco inquantochè suppone che sia ancora in vigore una disposizione la quale già derogata dalla legge sulla sanità pubblica 20 Marzo 1865, e dal relativo regolamento 6 Settembre 1877, non ha certo

potuto rivivere per virtù del R. decreto 14 Gennaio 1877 il quale non fece che modificare alcuni articoli del dianzi accennato regolamento.

Ed invero l'art. 30 della legge dopo di aver abrogato tutte le anteriori ad essa contraria, soggiunge nell'unico alinea: « Fino a che per » altro una legge speciale provveda nulla è innovato all'esercizio del » commercio e dell'industria delle farmacie. » Il che rende vieppiù manifesto come il riferito alinea alludesse unicamente alla conservazione delle discipline vigenti nelle varie parti del regno in ordine al sistema organico sul diritto di esercitare il commercio e l'industria delle farmacie. Invece dell'apertura di farmacie nuove in genere, si occupa di proposito il regolamento stato pubblicato secondo il dettame del successivo articolo 31 della legge medesima, e precisamente la disposizione dell'art. 111 di esso regolamento; disposizione la quale dopo di avere un'altra volta riaffermato in armonia all'art. 30 della legge, che le leggi e regolamenti sanitari in vigore nelle diverse provincie del regno non erano abrogate *in ciò che concerne l'esercizio del commercio e della industria delle farmacie*, soggiunge in via di generica disposizione di rito applicabile in tutto il regno che « l'istanza per lo stabilimento di una » farmacia dovrà essere diretta al Prefetto, il quale sentito il parere » del Consiglio provinciale di sanità, ne fa proposta al Governo — Ed » il Governo a mezzo del Ministero dell'interno, provvederà al riguardo » giusta gli articoli 97 e 112 dello stesso regolamento, e senza bisogno » di alcun intervento di qualsiasi giusdicente. »

Or bene colle modificazioni apportate dal già ricordato regio decreto 14 Gennaio 1877 agli or detti art. 111 e 112 del regolamento del 1874, non si è fatto altro che sostituire al Ministro dell'Interno l'autorità del Prefetto ripetendo che questi provvede e rilascia l'atto di autorizzazione di cui all'art. 97 del regolamento medesimo *sentito il Consiglio provinciale di sanità.*

È impossibile adunque interpretare la riportata generica disposizione dell'art. 111 del regolamento in modo che riceva una applicazione diversa secondo le diverse provincie del regno, mentre apparisce manifesto che consiffatta disposizione si ebbe in mira di stabilire — senza distinzione di provincie — delle norme di procedura le quali fossero consone colle nuove istituzioni amministrative, senza offendere la sostanza dei diritti inerenti, secondo le varie leggi, all'esercizio del commercio e della industria delle farmacie.

Si comprende quindi perfettamente che per rispetto a codesti diritti e per fare retto uso della facoltà di concessione ad essi attribuita nel diretto interesse dei Comuni, tanto il Ministero dell'Interno dapprima, quanto l'autorità prefettizia dappoi abbiano continuato ad osservare il dettato delle Regie Patenti, del 1839 in quanto richiedevano l'atto consolare della città o terra nella quale si voleva stabilire la nuova spezieria, ciò che nella fattispecie venne ad esuberanza eseguito, ma è un'assunto inconciliabile coll'innovato ordinamento amministrativo il pretendere ancora al giorno d'oggi e sotto pena di nullità che il voto collegiale, per ogni rispetto più rassicurante del Consiglio provinciale sanitario, debba essere subordinato al voto di un giusdicente unico la cui designazione non risponde nè all'ordinamento giudiziario odierno, nè a quello che già vigeva alla data della detta legge 25 Marzo 1865.

Attesochè a distruggere il secondo dei rilevati obbietti posti innanzi dalle parti ricorrenti basta l'attendere per poco al verbale della seduta consigliare 4 Luglio 1892 a cui si riferì negl'impugnati suoi decreti il Prefetto, giacchè emerge da esso come tanto la Giunta comunale dap-

prima (adunanza 15 Giugno 1892) quanto il Consiglio comunale dappoi non abbiano altrimenti approvato le località dove le nuove farmacie vennero impiantate se non dopo di avere di proposito discusso ed esclusa la opportunità di trasferirle in altre sedi.

Di guisa che il fatto di aver stabilito in quelle località le rispettive farmacie senza avere prima ottenuta la necessaria autorizzazione dell'autorità prefettizia, nell'attuale stato di cose, potrà per avventura costituire per argomento di danni da discutersi in altra sede, ma non mai indurre violazione delle disposizioni di legge state in proposito invocate.

Atteso infine che anche il terzo gruppo di argomentazioni in cui maggiormente si diffuse il ricorso non offre in questa sede miglior fondamento di giuridica attendibilità. In effetto per colorire i propri attacchi in guisa da farli rientrare nella ristretta cerchia determinata dal succitato art. 24 della legge sul Consiglio di Stato il patrocinio dei ricorrenti prende di mira ed investe quasi esclusivamente, non il decreto prefettizio che costituisce l'unico provvedimento impugnabile, sibbene gli atti delle altre autorità che il decreto stesso prepararono, ed in particolare le dichiarazioni espresse nelle deliberazioni della Giunta e del Consiglio municipale di Torino.

Ma che tale sistema sia fallace e che si debba invece aver presente e considerare in se stesso e nei suoi richiami il decreto prefettizio siccome il solo atto su cui la Sezione possa esercitare la sua giurisdizione nel senso di annullarlo o non, è cosa che non ha mestieri di dimostrazione.

Ora leggendo il decreto prefettizio in esame vi si scorge fra altri un espresso e formale richiamo al ripetuto art. 64 delle Regie Patenti del 1839, richiamo che sarebbe di per se solo sufficiente ad escludere che il Prefetto abbia sostituito criteri arbitrari a quelli dalla legge determinati, poichè è precisamente in siffatto articolo 64 che si parla del bisogno della popolazione e delle cause da cui il bisogno stesso può originare.

Di più nel decreto medesimo si trova del pari richiamata la deliberazione del Consiglio provinciale sanitario 19 Dicembre 1892, nella quale si leggono le seguenti testuali parole « Ritenuto che questa (la delibe-
» razione del Consiglio comunale) risponde ai *bisogni* della cresciuta
» popolazione, e che la ubicazione delle farmacie, presenta condizioni di
» opportunità e di convenienza, senza ledere gl' interessi delle farmacie
» piazzate. »

Per ultimo non sarà inopportuno richiamare le essenziali risultanze delle stesse deliberazioni consigliari e della Giunta che i ricorrenti hanno creduto di poterle invocare a sussidio della tesi loro.

Perocchè ciò che di rilevante risulta da tali documenti è che Giunta e Consiglio comunale in base a studi fatti dagli uffizi municipali, catasto, anagrafe ed igiene, dopo di avere ad uno ad uno vagliati gli elementi della questione, compreso quello della distanza di ciascuna delle farmacie nuove dalle preesistenti farmacie rispettivamente circostanti e sopra tutto il numero complessivo della popolazione attuale di Torino, fondandosi in particolar modo sopra un progetto di codice sanitario del 1855, che era sempre stato a guisa di autorevole norma rispettato, e dando perciò una prevalenza al criterio della popolazione, senza disconoscere che le farmacie, per quanto è possibile, devono essere collocate in prossimità di chi ne può *abbisognare*, finirono per deliberare a grande maggioranza che ragioni di opportunità e di convenienza consigliavano l'apertura delle dette farmacie; non senza mentovare in partico lar modo che secondo le norme comunemente, adottate ciascuna farmacia dovrebbe bastare per 2500 abitanti, mentre in Torino pur calcolando le undici

farmacie nuove per la accresciuta popolazione si verrebbe ad avere una farmacia per cinquemila abitanti approssimativamente.

Ed è sulle risultanze di codesti complessi elementi che il Prefetto di Torino ha emesso il proprio giudizio di merito; giudizio fondato sopra apprezzamenti i quali anche posto in via di ipotesi che sieno in se stessi discutibili, non potranno però mai rivestire il carattere di violazione di legge, nè di eccesso di potere, per essere da questa Sezione sindacati.

Onde è che i ricorsi devono esser respinti senza che occorra alcuna pronuncia circa le spese, non essendovene istanza.

P. Q. M. la Sezione riuniti i quattro ricorsi dei quali si tratta, senza attendere alla eccezione pregiudiziale d'inammissibilità li respinge in merito.

Nulla per le spese.

Impiegati - Licenziamento - Ricorso - Merito del provvedimento - Autorità incompetente - Termine.

È giurisprudenza costante che il ricorso presentato davanti autorità incompetente salva dalla decadenza del termine anche in sede amministrativa.

Sul licenziamento di impiegati la 4ª Sezione non può certamente giudicare del merito riserbato al giudizio della G. P. A.

Consiglio di Stato (Dec. n. 214. 23 Giugno 1893. — Presidente ff. BIANCHI - Relatore GIORGI — Ric. **Comune di Porto S. Giorgio** c. **Giunta Provinciale Amministrativa di Ascoli Piceno**).

Attesochè con deliberazione del 9 Aprile 1888 il Comune di Porto S. Giorgio nominò Belisario Pisilani maestro della banda musicale per la durata di un quinquennio; ma nell'art. 16 del Capitolato fu detto: « Ciò però non esclude che non adempiendo il Maestro ai proprii doveri » la Giunta debba richiamarvelo mediante ammonizione poi da riferir- » sene al Consiglio, il quale sarà arbitro secondo i casi di un licenzia- » mento senza verun indennizzo ».

Che sorte delle cause di disgusto fra il Sindaco ed il Maestro, a cui si imputavano negligenze nell'adempimento dei proprî doveri, contegno scorretto verso alcuni componenti il corpo musicale, e più ancora verso la rappresentanza comunale essendosi fatto agitatore e sobillatore dei bandisti contro il Comune, il Pisilani fu prima ammonito dal Sindaco e dalla Giunta e finalmente licenziato dal Consiglio, due anni prima che spirasse il quinquennio, e cioè nel 9 Luglio 1891, con deliberazione intesa a tutelare l'insegnamento musicale e gl'interessi del Municipio

Che il Pisilani denunciò questa deliberazione al Prefetto della Provincia e alla Giunta Provinciale Amministrativa in sede di tutela: dichiarando al Prefetto, che in proposito lo interpellava, di scegliere la via gerarchica, ma poi essendosi e l'una e l'altra autorità dichiarate incompetenti con Decreto del 29 Agosto. il Pisilani adì allora nel 26 Novembre 1891 la Giunta medesima in sede giurisdizionale a norma della legge 1º Maggio 1890.

Che il Comune a sua volta sollevò due eccezioni pregiudiziali e cioè: 1º l'incompetenza *ratione materiae*; 2º la decorrenza del termine; 3º l'inammessibilità del ricorso in base all'art. 3 della citata legge e 4 del suo regolamento. E nel merito sostenne la giustizia del licenziamento.

Che sulla prima eccezione di incompetenza pronunciò secondo l'articolo 15 della citata legge la Corte di Cassazione di Roma, respingendola e dichiarando la competenza dell'autorità amministrativa. Le altre eccezioni furono respinte dalla Giunta Provinciale Amministrativa, la quale scendendo nel merito, accolse il ricorso del maestro di musica, e revocò la deliberazione del licenziamento.

Sulla eccezione di decorrenza del termine a ricorrere la Giunta ritenne; che il termine non poteva esser decorso, perchè la deliberazione di licenziamento non era mai stata notificata: nè di notificazione potea tener luogo una lettera con cui il Sindaco nel 30 Settembre 1891, avvertiva il Pisilani della cessazione dell'ufficio e dello stipendio, ma senza comunicargli la deliberazione del Consiglio.

Sulla seconda osservò, che veramente l'art. 3 della legge 1° Maggio 1890 stabilisce, che prescelta la via del reclamo in via gerarchica, non sia più lecito ricorrere alla Giunta Provinciale Amministrativa in via giurisdizionale e contenziosa; ma che nel caso i due reclami presentati dal Pisilani prima al Prefetto, e poi alla Giunta stessa in sede di tutela, non poteano precludere l'adito al ricorso giurisdizionale, perchè non ebbero nè avrebbero potuto avere alcun effetto; non essendo ammesso ricorso in via gerarchica contro il licenziamento degli impiegati comunali.

Sul merito finalmente la Giunta esaminando partitamente i vari motivi del licenziamento addotti nella deliberazione del Consiglio, si convinse che non avessero fondamento valevole a giustificare il grave provvedimento.

Attesochè contro questa deliberazione il Comune di S. Giorgio ha proposto ricorso alla 4ª Sezione, ripresentando le due eccezioni pregiudiziali decise dalla Giunta, cioè a dire la tardività del ricorso Pisilani avanti la Giunta stessa, e la inammessibilità per aver prima presentato reclamo in via gerarchica.

Quanto alla prima osserva il ricorrente Municipio, che il Pisilani avendo esso stesso proposto ricorso al Prefetto e alla Giunta Provinciale Amministrativa in via di tutela, venne con ciò a chiarirsi notificato del provvedimento che lo licenziava: perchè i reclami importano conoscenza assoluta del deliberato. Laonde, non potendo allegarne mancanza di notificazione, ne conseguita che quando più tardi propose ricorso alla Giunta stessa in via contenziosa, il termine era scorso già da molto tempo, e comunque dalle deliberazioni del Prefetto e della Giunta Provinciale Amministrativa in sede di tutela, che respinsero il ricorso presentato in via gerarchica, deriva un diritto per il Municipio di Porto S. Giorgio. Aggiunge poi, che ad ogni modo la lettera del Sindaco in data 30 Settembre 1891 importava notificazione del licenziamento in modo che il ricorso proposto in via contenziosa dal Pisilani nella fine di Novembre era tardivo; e la Giunta Provinciale Amministrativa non dichiarandolo tale, ha violato l'art. 4 della legge 1° Maggio 1890.

Quanto alla seconda eccezione lo stesso ricorrente osserva, che furono violati l'art. 3 della legge 1° Maggio 1890 e 4 del regolamento 4 Giugno 1891, perchè fu accolto il reclamo in via contenziosa, dopochè il Pisilani avea presentato il reclamo in via gerarchica: questa specie di ricorso prima della legge citata era ammesso al Prefetto dagli impiegati licenziati, ed avendone il Pisilani approfittato, il Pisilani, si è precluso l'adito al ricorso in via giurisdizionale.

Osserva finalmente nel merito che la Giunta Provinciale Amministrativa ha male apprezzato i risultati del giudizio, e le cause di licenziamento che aveano provocata la deliberazione consigliare del Comune; e quindi violato l'art. 16 del capitolato 3 Marzo 1880;

Attesochè da altra parte il contro ricorrente combatte le due eccezioni pregiudiziali; e nel merito sostiene che il giudizio sfugge alla competenza di questa Sezione. Riproduce sulle due eccezioni le considerazioni della Giunta Provinciale Amministrativa.

Attesochè, anche tralasciando di risolvere, se la notificazione prescritta dall'articolo 6 del Regolamento 5 Febbraio 1891 per l'esecuzione della legge sull'ordinamento della giustizia amministrativa, possa essere supplita da equipollenti, e se la cognizione generica della deliberazione del licenziamento dimostrata dal Pisilani coll'aver proposto ricorso all'autorità prefettizia, possa costituire equipollente valevole a supplire al difetto della notificazione, concorre in fatto un'altra ragione addotta nella impugnata decisione, la quale basta a persuadere, che il Pisilani non era incorso nella decadenza, quando nel 26 Novembre 1891 propose il suo ricorso alla Giunta Provinciale in via contenziosa.

Che di fatti è massima oramai stabilita dalla giurisprudenza di questa Sezione in armonia con quella giudiziaria, che il ricorso proposto per errore scusabile innanzi ad un'autorità o giudice incompetente, sospende la decorrenza del termine. Ora il Pisilani avuta notizia del suo licenziamento propose ricorso all'autorità prefettizia, domandando al sotto Prefetto, che negasse il visto alle deliberazioni: al Prefetto che l'annullasse. L'autorità Prefettizia partecipò al Pisilani essere incompetente ad emettere qualsiasi provvedimento: e il Pisilani si rivolse allora alla Giunta Provinciale Amministrativa in sede tutoria; e la Giunta con deliberazione del 13 Novembre 1891 si dichiarò ugualmente incompetente. Ora da questo giorno al successivo, 26, in cui fu proposto il ricorso in via contenziosa il termine di 30 giorni assegnato dalla legge sull'ordinamento della Giustizia Amministrativa per interporre ricorso innanzi alla Giunta stessa, non era evidentemente decorso.

Che tali fatti non sono controversi, e le date sostanziali appariscono da due lettere l'una del sotto Prefetto di Fermo 28 Settembre 1891, l'altra del Prefetto di Ascoli-Piceno in data 23 Dicembre 1891. Laonde per tali considerazioni, indipendentemente anco dalle altre su cui si è fondata l'impugnata decisione, la censura elevata contro la stessa in ordine alla eccezione di decadenza per decorso di termine, non apparisce ben fondata in diritto.

Attesochè non più attendibile è a dirsi l'altra censura, con cui s'investe la decisione della Giunta Provinciale Amministrativa nella sua parte pregiudiziale. Invero, le disposizioni della legge citata sull'ordinamento della Giustizia Amministrativa all'art. 3, e quella del suo regolamento nell'art. 4, dicendo che il ricorso in via gerarchica esclude quello in via contenziosa, hanno in mira d'impedire la duplicazione dei rimedî tendenti allo stesso scopo e il conflitto tra varie pronuncie; prevedono dunque l'ipotesi in cui a correzione di un dato provvedimento siano aperte le due vie del ricorso gerarchico e di quello contenzioso. Ora, nella fattispecie il primo mancava perchè, qualunque fosse la competenza del Prefetto a giudicare sul licenziamento degl'impiegati comunali innanzi al 1° Luglio 1891, la sua giurisdizione in proposito cessò, dopo che in quel giorno entrò in vigore la legge sull'ordinamento della giustizia amministrativa. Non restò ai Prefetti che la ordinaria facoltà di annullare le deliberazioni illegali. Similmente, la Giunta Provinciale non ha in sede tutoria alcun potere gerarchico per rivedere tali deliberazioni di licenziamento. Questa giurisdizione non potea spettarle che in via contenziosa, quando fu adita dal Pisilani a mente della legge sull'ordinamento della giustizia amministrativa. Ciò posto perde ogni importanza il fatto che il Pisilani abbia, dietro interpellanza, dichiarato di adire, e adita nel presupposto erroneo, in cui versava, una via gerarchica che effettivamente non esisteva.

Attesochè respinti i motivi con cui vengono a risollevarsi le questioni pregiudiziali già proposte innanzi alla Giunta Provinciale, il compito di questa 4ª Sezione è finito; perchè l'art. 10 della legge più volte menzionata non la investe *in subiecta materia* di altre attribuzioni, se non quelle di giudicare per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge.

Ora, l'esaminare il concorso e la gravità dei motivi di licenziamento di un impiegato, il decidere se costituiscano ragioni sufficienti per giustificare siffatto provvedimento, è un giudizio tutto di merito, che verte nell'apprezzamento delle prove e dei fatti, che da quelle risultano. La Giunta Provinciale nella impugnata decisione fece questo esame e pronunciò il suo convincimento senza eccedere dalle attribuzioni insindacabili, che la legge le ha conferito. Non può dunque la 4ª Sezione rifare l'esame del processo, e sostituire il proprio convincimento a quello della Giunta per decidere se l'art. 16 del Capitolato fra il Municipio ed il Pisilani fu bene applicato nel caso dal Consiglio Comunale, come sostiene il ricorrente Municipio; o fu invece invocato quando i termini del fatto non corrispondevano alla indole di esso, come ebbe a convincersi la Giunta Provinciale nella impugnata decisione.

Attesochè pertanto il ricorso del Municipio deve essere respinto colla condanna alle spese.

P. Q. M. — Rigetta il ricorso e condanna il Municipio di Porto S. Giorgio nelle spese ecc.

Maestri elementari - Nomina - Decorrenza.

Consiglio di Stato (Dec. n. 12, 12 Gennaio 1893. — Pres. SPAVENTA - Rel. CANNA. — Ric. **Del Bianco Francesco** c. **Il Municipio di Sannicandro Garganico** ed **Il Ministero della Pubblica Istruzione**).

Attesochè il Del Bianco vorrebbe trattare a caso vergine ed in astratto la questione se un maestro di scuola elementare facoltativa abbia raggiunto l'età di 22 anni — anche nominato senza concorso — possa o no invocare utilmente la disposizione dell'art. 166 del regolamento unico per la istruzione elementare 16 Febbraio 1888, e così se in conseguenza della conferma ottenuta dopo la prima nomina che risale all'Ottobre del 1885 egli si debba intendere nominato per otto anni nei sensi dell'articolo medesimo combinato col successivo art. 168 attribuente ai maestri delle scuole obbligatorie, eccetto che per la misura degli stipendî, e salvo il caso di soppressione delle scuole medesime.

Per tal modo la tesi di esso Del Bianco presuppone come cosa certa, o quanto meno ancora oggidì disputabile che la prima nomina conferitagli senza concorso nell'Ottobre del 1885 si dovesse intendere biennale nei sensi del primo comma del dianzi citato art. 166 (identico all'articolo 7 del Decreto legislativo 19 Aprile 1885) e che la conferma sessennale stata deliberata dal Consiglio Comunale di Sannicandro nell'Aprile 1886 abbia incominciato a decorrere non dall'anno immediatamente successivo (1887) ma solo dal 1888, e che perciò termini coll'anno scolastico 1893 anzichè coll'anno scolastico in corso, — siccome ritenne il detto Consiglio Comunale coll'ultima deliberazione 15 Marzo 1892 stata dal denunciato decreto rispettata.

Però un così fatto modo di riguardare la questione non risponde punto alle risultanze degli atti, anzi trovansi in flagrante contrasto colla situazione giuridica concreta che dagli atti medesimi incontrovertibilmente emerge.

Di vero è pacifico fra le parti — lo confessa nei termini i più espliciti lo stesso Del Bianco sull'esordire del suo ricorso — che egli nell'Ottobre del 1885 veniva nominato senza concorso *per la durata di un anno*, e non risulta che cotesta prima nomina sia stata da chicchessia disapprovata combattuta od anche semplicemente discussa.

In quella vece egli è solo in esecuzione di essa che il Municipio di Sannicandro avanti che fosse decorsa la metà dell'unico anno di magistero in detta originaria nomina contemplato (ossia nell'Aprile 1886) prese fin da allora la deliberazione di confermare il Del Bianco per un sessennio, e questo sessennio — massime dopo gli esposti precedenti — non poteva altrimenti intendersi se non immediatamente successivo al periodo di tempo compreso nella prima nomina, cioè dall'anno 1887 all'anno 1892 inclusivi, — ed eziandio a tale seconda deliberazione il Del Bianco pienamente si acquietò. Ora dato pure che la nomina biennale come sopra disposta dalla legge sia applicabile eziandio ai casi di nomine senza concorso, ed ammesso ancora in linea di ipotesi che codesto precetto legislativo sia talmente assoluto da non potere essere modificato neppure da contrarî accordi delle parti successivi alla nomina, apparisce peraltro contrario ad ogni dettame della ragione e della logica che il Municipio di Sannicandro, il quale in qualsivoglia supposizione più favorevole al Del Bianco, sarebbe stato indubbiamente in diritto di licenziarlo alle scadenze del biennio (ossia per la fine del 1887) non abbia potuto efficacemente confermarlo fin da allora a tutto il 1893 e che esso Del Bianco — specialmente attesa la anormalità della sua nomina — abbia trovato il proprio tornaconto ad accettare cosifatta deliberazione, stata essa pure dal Consiglio Provinciale Scolastico rispettata.

Di più quando il Del Bianco insorse per la prima volta combattendo dinanzi al Consiglio Provinciale Scolastico la deliberazione 20 Marzo 1890, mercè la quale il Municipio di Sannicandro voleva licenziarlo in pendenza della ferma contrattuale sul riflesso che egli non fosse stato nominato per concorso, e che la scuola si fosse convertita in obbligatoria: anche allora poneva unicamente a cardine della sua impugnativa la nomina sessennale conferitagli nell'Aprile 1886 per il sessennio immediatamente successivo, senza punto estendere la materia della contestazione ad un'altra annata successiva (1893) siccome fa adesso per la prima voltà; — e quelle sue istanze vennero pienamente assecondate tanto dal Consiglio Provinciale Scolastico, il quale negò la propria approvazione al deliberato in parola, quanto dal ministero che rigettava il relativo reclamo sempre in base alla legge della convenzione intesa nel senso superiormente spiegato.

Attesochè così stando le cose niuno non vede che senza bisogno di fare ricorso all'art. 60 del Reg. di procedura — stato invocato dall'avvocatura erariale — è giuridicamente impossibile sollevare oggidì per la prima volta delle contestazioni postume in ordine alla durata dell'ope legis ed indipendentemente dai posteriori accordi avrebbe potuto avere la originaria prima nomina del Del Bianco, se cioè esso avesse di per se stessa efficacia biennale sebbene espressamente circoscritta dalla deliberazione consigliare ad un'annata sola.

Imperocchè ad investigazioni di simile natura resistono insuperabilmente i fatti compiuti, ed in ispecie l'acquiescenza del Del Bianco alle due prime deliberazioni consigliari (Ottobre 1885 e Aprile 1886 — l'atteggiamento da lui preso in occasione della impugnativa spiegata contro il licenziamento datogli nel 20 Marzo 1890, — ed il tenore dei provvedimenti al riguardo emanati nella precisa conformità delle sue istanze di

allora; — istanze che rimasero perciò in sede amministrativa perentoriamente esaurite.

Quindi il ricorso del Del Bianco deve essere rigettato siccome privo di fondamento colla condanna di lui, nelle spese effettive incontrate dall'avvocatura erariale per le difese dell'Amm.ne.

Ricorso alla 4ª Sezione - Notificazione all'autorità - Da chi emana il provvedimento - Sottoprefetto.

È irricevibile il ricorso notificato al sottopretto contro un decreto emanato dal ministero dei LL. PP.

Consiglio di stato (Dec. n. 201, 9 Giugno 1893 — Pres. ff. BIANCHI - Rel. GIORGI — Ric. **Comune di Pallanza** c. **Il R. Decreto 7 Agosto 1890** ed **Il Comune di Bieno.**

Attesochè la R. Avvocatura Generale Erariale nell'interesse del Ministero dei LL. PP., oppone la irricevibilità del ricorco osservando che esso fu notificato al Sotto Prefetto di Pallanza; ora il Sotto Prefetto non ha la rappresentanza del Ministero dei Lavori Pubblici e non è autorizzato a ricevere le notificazioni dei ricorsi. Nè d'altronde il Deposito poi direttamente notificato al Ministero potrebbe sanare l'incorsa decadenza, perchè tale notificazione di deposito venne fatta nel 13 Gennaio 1893: ma a quest'epoca il termine utile per notificare il ricorso era di gran lunga scaduto, tenuto conto che il provvedimento impugnato fu notificato al Comune di Pallanza non più tardi del 17 Ottobre 1892.

Attesochè per le combinate disposizioni dell'art. 30 della legge 2 Giugno 1889 e 6 del Regolamento di procedura 17 Ottobre 1889 e la costante giurisprudenza di questa Sezione 4ª, i ricorsi innanzi a questa Sezione stessa debbono sotto pena di decadenza essere notificati nel termine di giorni sessanta, tanto alla parte interessata, quanto all'autorità da cui fu emanato il provvedimento impugnato.

Che però il ricorso in esame essendo proposto contro un Decreto Reale promosso dal Ministero dei Lavori Pubblici, avrebbe dovuto essere notificato in tempo al Ministero in discorso;

Che invece fu notificato al Sotto Prefetto di Pallanza. Ma la Sotto Prefettura, ufficio distinto dal Ministero dei LL. PP., gerarchicamente inferiore alla Prefettura, incaricata di certe funzioni determinate dalla legge, non solo non si può confondere col Ministero, nè colla Prefettura, ma non ha alcuna reppresentanza dell'uno o dell'altra, per la notificazione degli atti avanzati a questa Sezione. Prendendo invece a norma per analogia le disposizioni del regolamento 25 Ottobre 1865, che in esecuzione della legge sul contenzioso amministrativo determina gli uffici autorizzati a ricevere le notificazioni relative alle controversie giudiziali, si trova che solamente i Prefetti delle Provincie in cui ha sede l'autorità competente a giudicare sono autorizzati a ricevere le notificazioni interessanti il Ministero dei Lavori Pubblici. I sotto Prefetti non hanno mai siffatta rappresentanza, nè per gli atti relativi ad autorità giudiciali, che risiedono nel luogo, nè molto meno per atti relativi a magistrature o collegi che risiedono altrove.

Che perciò il ricorso del Comune di Pallanza è irricevile e deve rigettarsi condannando il Comune stesso nelle spese a favore del Comune di Bieno che ne domanda la rifusione.

Esattorie - Aggiudicazione a chi offre un premio al comune - Validità.

È valida l'aggiudicazione per la quale disceso a zero l'aggio, uno dei concorrenti offre un premio al Comune.

Consiglio di Stato. (Dec. n. 205, 9 Giugno 1893. — Pres. ff. Bianchi - Rel. Serena. — Ric. **Comune di Rocca S. Maria** c. **Il Prefetto di Teramo e Bilanzola Luigi**).

Nella tornata del 24 Giugno 1892 il Consiglio Comunale di Rocca S. Maria confermava il precedente esattore Sig. Dotato De Nicola pel quinquennio 1893-97.

Il Prefetto di Teramo addì 8 Luglio 1892, sentita la Giunta Provinciale Amministrativa completava la deliberazione consigliare prescrivendo:

1.° che in caso di minori offerte dovesse esperimentarsi l'asta pubblica sulla base della minore offerta.

2.° Che all'esattore dovesse affidarsi il servizio della Cassa e la riscossione della entrate Comunali con lo stesso aggio e con l'obbligo del non riscosso come riscosso;

In seguito di ciò il Sig. Bilanzola Luigi offrì un ribasso dell'aggio dal 3 all'1 per cento e addì 31 Luglio il Consiglio Comunale deliberò conferirsi l'esattoria all'asta pubblica sulla base dell'offerta del Sig. Bilanzola cioè all'1 per cento. Deliberò altresì che il servizio di cassa dovesse affidarsi con altra deliberazione, e dopo conferita la esattoria, a persona di fiducia dell'Amministrazione comunale.

Il Prefetto ai 19 Agosto 1892 sull'avviso conforme della Giunta provinciale amministrativa dichiarò nulla e di niun effetto siffatta deliberazione perchè in opposizione al decreto prefettizio 8 Luglio, fuori termine e contraria al disposto degli art. 4 e 5 del regolamento vigente sulla riscossione delle imposte dirette.

L'asta seguì nel giorno 22 Settembre 1892: il precedente esattore De Nicola offrì di assumere gratis il servizio dell'esattoria, il Sig. Bilanzola offrì di corrispondere a favore del Comune un centesimo per ogni cento lire di riscossione.

L'ufficio quindi, presieduto dal Sindaco, aggiudicò l'appalto della esattoria pel quinquennio 1893-97 al Sig. Luigi Bilanzola, salva l'approvazione del Prefetto.

Il Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, con decreto 3 e 11 Ottobre 1892 dichiarò valida l'aggiudicazione e nominò il Bilanzola esattore-tesoriere pel quinquennio 1893-97 autorizzandolo con successivo decreto del 20 Ottobre 1892 a prestare la cauzione.

Il Consiglio Comunale di Rocca S. Maria, con deliberazione del 16 Ottobre 1882, deliberò di non accettare l'offerto dono di un centesimo da parte del Bilanzola e di ricorrere alla 4.ª Sezione per ottenere l'annullamento dei decreti prefettizi e la dichiarazione che la esattoria dovesse essere aggiudicata al Sig. De Nicola come quegli che aveva offerto maggior ribasso all'asta e per 15 anni aveva gestito l'esattoria con piena soddisfazione dell'amministrazione e del pubblico.

Per effetto di questa deliberazione fu presentato a questa Sezione un ricorso, regolarmente sottoscritto e notificato, col quale si chiede la revoca del decreto prefettizio 11 Ottobre 1892 per violazione di legge, eccesso di potere e per incompetenza;

Il ricorrente sostiene il suo assunto col seguente ragionamento: « Apertosi l'incanto dell'esattoria di Rocca S. Maria sull'aggio di una » lira per ogni cento lire, si discese dai concorrenti fino all'appalto gra- » tuito, avendo l'ultimo offerente (così lo chiama il ricorrente) ribas- » sata tutta la lira ». Il Bilanzola Luigi chiese di essere preferito pa-

gando al Comune un centesimo per ogni cento lire di riscossione, ed il Prefetto che avrebbe dovuto comprendere subito non trattarsi nella specie di generosità, ma di fini reconditi per ragioni amministrative e politiche, crede di approvare un atto che umilia la dignità del Comune. Il Consiglio comunale respinse il dono come offensivo e chiese la revocazione del decreto per violazione di legge, eccesso di potere ed incompetenza. Fu violata la legge che prescrive lealtà e buona fede nei contratti: fuvvi eccesso di potere perchè autorizzandosi la concessione dell'appalto per costituire al Bilanzola una posizione superiore a quella degli altri cittadini si venne a creare una prerogativa in favore di chi maggiormente può spendere. Vi fu incompetenza perchè i doni fatti al Comune debbono essere accettati dal Consiglio e non dal Prefetto. Vi fu infine (dice il ricorrente) un'insieme di brutture che si oppone agli ordini costituzionali e civili.

L'avvocatura Erariale nell'interesse del Prefetto di Teramo presentò alcune osservazioni con cui si cerca di dimostrare che le ragioni addotte dal ricorrente non hanno giuridica consistenza;

Dice innanzi tutto che il Consiglio comunale di Rocca S. Maria avrebbe potuto ricorrere giustamente solo nel caso in cui il Prefetto avesse nell'approvare l'aggiudicazione contravvenuto a qualche disposizione della legge: invece il Prefetto non fece che attenersi strettamente alle disposizioni degli articoli 3 della legge 20 Aprile 1871 n. 192 e 19 del regolamento 2 Giugno 1892 n. 253;

Rispetto alla legittimità dell'aggiudicazione l'avvocatura Erariale osserva che nessuna disposizione di legge vieta ai concorrenti di ribassare la propria offerta fino al punto di esibire un premio percentuale al Comune. La legge non richiede necessariamente per l'appalto della riscossione delle imposte un aggio, tutte le sue disposizioni essendo coordinate a rendere facile la gara e a far sì che l'aggio sia possibilmente tenue, e quindi se il Comune anzichè pagare un aggio all'esattore ne riceve un premio, lo scopo della legge non è frustrato ma nel miglior modo raggiunto.

All'osservazione del ricorrente che trattandosi, nel caso concreto di un dono che si vuol fare al Comune, al Consiglio comunale e non al Prefetto spettava di deliberarne l'accettazione, l'avvocatura erariale risponde che nella fattispecie il correspettivo che l'esattore paga al Comune è la conseguenza necessaria della pubblica gara e non di una vera e propria elargizione. Non siamo dunque in tema di donazione per la quale sia necessaria la accettazione del Comune, come non trova applicazione il noto aforisma *invito beneficia non conferuntur*.

DIRITTO. — Attesochè dai fatti esposti risulti che le operazioni per il conferimento della esattoria del Comune di Rocca S. Maria furono regolarmente e legalmente compiute, tutta la questione si riduce a vedere se il prefetto di Teramo, approvando l'aggiudicazione abbia violata la legge, o, in termini, se il Prefetto che è chiamato a rendere perfette e definitive le aggiudicazioni dell'esattorie, era nell'obbligo, come pretende il Comune ricorrente, di annullare quella di Rocca Santa Maria dichiarando illegale il fatto della continuazione della gara in base non più dell'aggio ma di un premio da largirsi al Comune.

Ora, prescindendo dai pareri emessi da questo Consiglio in sede consultiva, prescindendo dalla interpretazione data alla legge con la circolare del Ministero delle finanza del 25 Giugno 1892, non si può in astratto disconoscere che il concetto della legge è quello che il servizio dell'esattoria debba farsi mediante un corrispettivo. Ma nei contratti di esattoria non si può affermare che manchi il corrispettivo anche quando l'aggio si riduca a zero o si offra un premio od altre determinate age-

volezze. Il privato che assume il servizio della esattoria può fare assegnamento sopra un beneficio conosciuto e determinabile, qual'è l'aggio, e può altresì fare assegnamento sopra altre utilità non determinate o eventuali come sarebbero le multe e la disponibilità del danaro dal giorno dell'incasso a quello dell'effettivo pagamento. Se il servizio offerto al Comune non dovesse procurare all'offerente nè un compenso determinabile e conosciuto, nè un compenso non determinato nè lecito allora soltanto potrebbe dubitarsi se l'offerta sia contraria alla moralità o alla finalità della legge.

Nè può dirsi che il fare assegnamento sulle multe costituisca un fatto moralmente illegale, una illecita vessazione da parte dell'esattore verso i contribuenti perchè la legge (articolo 27) ha comminate le multe dell'esattore quando decorso il termine di otto giorni dalla scadenza della rata d'imposta dovuta, il contribuente non la paghi o solamente in parte.

Il contribuente quindi può evitare la multa pagando l'imposta alla relativa scadenza; ma se non la paga, dovendo l'esattore nel tempo stabilito fare inesorabilmente i suoi versamenti nelle casse dello Stato, della Provincia e del Comune, non si può ragionevolmente pretendere che egli non ricavi dalla multa tanto che possa servirgli di compenso per l'opera che presta e per l'interesse dovutogli sulle somme anticipate per conto del contribuente.

Attesochè sia inutile esaminare se nella nomina dell'esattore ad asta pubblica la dichiarazione che l'offerta debba limitarsi all'aggio ridotto a zero costituisca una indebita aggiunta alla legge, imperocchè se da una parte è vero che la legge, non ha stabilito alcun limite nel ribasso dell'aggio, dall'altra la legge stessa non ha preveduto neppure il caso dell'offerta di un premio. L'indebita aggiunta alla legge si avrebbe quindi tanto nel caso che si ritenesse doversi la gara arrestare all'aggio ridotto a zero, quanto nel caso che si ritenesse potersi offrire un premio per ottenere il servizio dell'esattoria.

E sebbene in favore della prima tesi si possa dire che il legislatore quando ha voluto stabilire un limite, un *minimum* oltre il quale non si possa più discendere, lo ha stabilito come nel caso dell'appalto di opere pubbliche, pure da ciò non può derivarne altra conseguenza senonchè nel silenzio ed in mancanza di un espresso divieto della legge, il decreto col quale il Prefetto di Teramo approvava l'aggiudicazione dell'esattoria di Rocca S. Maria non possa essere censurato per violazione di legge.

Senza dubbio, nell'interesse del contribuenti la legge 20 Aprile 1871 pone a base della nomina dell'esattore il concorso ad asta pubblica e quindi la migliore offerta senz'altro limite che quello proveniente dal risultato dell'asta medesima, ma ciò non vuol dire che la offerta di un premio sia contenuta nella legge medesima. Però se è facilmente dimostrabile che non vi è contenuta, non si potrebbe dire che sia contraria alla legge se non quando si mostrasse, il che non è possibile, che sia contraria al precipuo intendimento del legislatore che fu certamente quello di procurare, mediante la gara, il maggior interesse dei contribuenti.

Attesochè sebbene si possa a ragione temere che per il silenzio della legge, non potendosi ammettere alcun limite nelle offerte di premio, facilmente al sistema della concessione delle esattorie mediante aggio previsto dalla legge verrebbe a sostituirsi quello opposto del conferimento con premio, pure è da osservare che la legge stessa offre i mezzi per evitare le pericolose conseguenze che da un tal fatto potrebbero derivarne. Ed invero, se per regola generale l'esattore dev'essere

nominato per concorso ad asta pubblica, può anche pel disposto dell'art. 3 della legge 20 Aprile 1871 essere nominato dal Consiglio comunale sopra terna proposta dalla Giunta. Per ciò un Comune il quale tema che col concorso ad asta pubblica possa la esattoria rimanere aggiudicata a persona che voglia servirsene per fini reconditi, può procedere alla nomina mediante terna. Ma oltre a ciò anche nel caso della nomina ad asta pubblica il Prefetto che ha qualche dubbio sulla lealtà delle offerte può annullare la seguita aggiudicazione esercitando nell'interesse pubblico l'assoluta facoltà discrezionale accordatagli dali art. 3 della legge e 19 del relativo regolamento.

Ora, se nella fattispecie il Prefetto, che era chiamato a conoscere della convenienza dell'approvazione o meno dell'aggiudicazione, tenendo conto anche delle qualità morali dell'aggiudicatario, impartì la sua approvazione non fece altro che usare di un suo diritto ed il suo operato non può essere legalmente censurato da questa Sezione.

Attesochè dal verbale d'asta del 22 Settembre 1892 risulta che l'ufficio che presiedette l'asta medesima, composta, come per legge, dal sindaco da tre assessori e dal Segretario comunale non solo non dichiarò che l'asta dovesse arrestarsi all'aggio ridotto a zero, non solo non dichiarò inammessibile ogni ulteriore offerta di premio, non solo non impedì agli altri concorrenti di offrire un premio maggiore, ma dopo la estinzione della quarta candela « aggiudicò l'appalto della esattoria pel quinquennio 1893-97 al Sig. Luigi Bilanzola, salva l'approvazione dell'Ill.mo Sig. Prefetto della provincia ».

Il Consiglio comunale di Rocca S. Maria nella tornata del 16 Ottobre logicamente avrebbe dovuto deliberare di voler ricorrere contro l'operato del Sindaco e della Giunta che avevano presieduto l'asta, aggiudicato l'appalto e sottoscritto insieme coll'aggiudicatario il verbale di aggiudicazione. Invece esso si limitò ad impugnare il provvedimento del Prefetto (il quale altro non fece che approvare l'aggiudicazione regolarmente seguita) adducendo che il Prefetto avrebbe dovuto accorgersi che l'offerta del premio era dettata non da sentimenti di generosità a prò del Comune, ma da fini reconditi amministrativi e politici.

Attesochè nel caso concreto non mettendo in dubbio quel che dal Comune si afferma cioè che il premio offerto ammonta in tutto a centesimi quaranta, è da ritenere che il servizio di esattoria fu aggiudicato al Bilanzola presso a poco alle stesse condizioni alle quali sarebbe stato aggiudicato al precedente esattore.

Il Comune il quale nel suo ricorso chiede che la esattoria venga aggiudicata a chi offrì di volerla assumere senza alcun aggio, non può non riconoscere che l'offerta di soli 40 centesimi di premio equivale all'offerta del servizio senz'aggio. E non essendosi il premio offerto prima dell'asta, ma essendo stato il risultato della gara, non può costituire, come afferma il Comune ricorrente, una offesa alla dignità del Comune stesso, come non l'avrebbe costituita l'offerta di 80 centesimi se l'altro concorrente avesse fatto ulteriori ribassi da nessuno ostacolati ed impediti.

Attesochè non ha fondamento l'eccezione dedotta dal Comune ricorrente, che trattandosi di una largizione il Consiglio comunale e non il Prefetto avrebbe dovuto accettare il dono fatto al Comune. E per vero un servizio che si offre al Comune può procurare all'offerente un utilità per la quale l'offerente stesso sia indotto alla sua volta ad offrire un compenso. Però questo compenso non costituisce una vera e propria donazione, ma si risolve in un minore correspettivo dell'opera che si intende prestare al Comune. E a nulla gioverebbe esaminare se nella ipotesi di un premio oltre il limite del 4 per cento dovesse la offerta di premi ritenersi

contraria alla legge, perchè lasciando da parte che nel caso concreto la ipo, tesi non si verifica, rimarrebbe sempre a vedere se all'infuori delle multe, l'offerente non possa ripromettersi altre utilità le quali servano a giustificare l'offerta. D'altra parte anche quando si ammettesse che le offerte di premio costituiscono una vera e propria donazione, sarebbe sempre discutibile se la mancanza o il rifiuto di accettazione di siffatte donazioni da parte dei Consigli Comunali possa portare all'annullamento di aggiudicazioni regolarmente seguite e rese definitive dall'approvazione Prefettizia.

PER QUESTI MOTIVI. — La Sezione rigetta il ricorso del Comune di Rocca S. Maria contro il Decreto del Prefetto di Teramo dell'11 Ottobre 1892.

Esattoria - Facoltà del Prefetto - Illegalità.

È giurisprudenza costante che il prefetto negli atti di approvazione o no dell'asta per il conferimento delle esattorie è investito di facoltà discrezionali, ma qualora dal decreto risulti una motivazione basata su evidente illegalità, il decreto deve annullarsi.

Consiglio di Stato (Dec. n. 208, 9 Giugno 1893 — Pres. ff. Bianchi - Rel. Semmola — Ric. **Manes Emanuele** c. il **Prefetto di Cosenza** ed il **Comune di Rogiano Gravina** e **Caselli Valentino**).

Attesochè l'art. 3 della legge 20 Aprile 1871 n. 192 sulla riscossione delle imposte dirette prescriveva tra l'altro che la nomina dell'esattore comunale fatta sopra terna o col mezzo dell'asta pubblica, *deve riportare l'approvazione del prefetto, sentita la Deputazione provinciale.* In relazione a questa prescrizione l'art. 19 del regolamento 2 Giugno 1892 n. 253 per l'esecuzione di essa legge dichiara che *compiuto il procedimento dell'asta* (omissis) *il Prefetto sentita la Giunta provinciale amministrativa dà o rifiuta l'approvazione;* da queste due disposizioni apparisce chiaro il concetto, come già in altri casi è stato ritenuto da questa Sezione, che il Prefetto rispetto alla scelta degli esattori comunali trovasi investito di una speciale facoltà, il cui esercizio è subordinato alla condizione del previo parere della Giunta provinciale amministrativa, non a quella di render palesi i motivi del provvedimento. Ed in verità quello stesso interesse pubblico, che la legge ha avuto di mira accordando ai prefetti la grave e delicata facoltà di cui è parola, mal potrebbe non poche volte essere tutelato, ove essi avessero l'obbligo di manifestare in ogni caso le ragioni della loro risoluzione. Appena infatti occorre accennare che non di rado la nomina di un esattore merita di essere respinta non per vizi attinenti alla sua legalità, ma per un complesso ordine di giudizî e di apprezzamenti di fatto, dei quali non è possibile o non è agevole far menzione. Però se i prefetti in luogo di serbare il silenzio ad essi consentito, preferiscono addurre le ragioni del loro provvedimento, è evidente che questo non sia e non possa più essere garantito da quella presunzione di legalità e di giustizia, che è resa possibile dal silenzio, ma sia legale e giusto solamente in quanto sia tale anche la ragione, alla quale sia indissolubilmente legato e della quale unicamente sia l'effetto.

Nel caso in esame l'impugnato decreto prefettizio del 13 Dicembre 1892, col quale fu negata l'approvazione all'aggiudicazione dell'esattoria di Rogiano Gravina in favore di Emanuele Manes, espresse la ragione di questa risoluzione, dichiarando esser *nulla di pieno diritto* un'asta dalla quale era stato escluso Valentino Caselli come fratello dell'asses-

sore comunale Luigi Caselli, sebbene questi avesse presentato *in tempo debito* la sua dimissione da consigliere comunale. Si aggiunge nel decreto che il detto Valentino Caselli *avrebbe fatte migliori condizioni* al Comune, ma è chiaro che questa ragione di convenienza presuppone necessariamente che egli avesse il diritto di essere ammesso all'asta e di fare la sua offerta, sicchè potrebbe concorrere a giustificare il rifiuto dell'approvazione solamente quando quel diritto trovasse un fondamento nella legge. È dunque lecito affermare che la sola considerazione, dalla quale apparisce determinato il provvedimento, è contenuta nell'affermazione dell'illegittimità dell'esclusione di Valentino Caselli. Per giungere a questa affermazione, il Prefetto non ha certamente potuto mettere in dubbio nè che il Caselli avesse un fratello consigliere comunale ed assessore, nè che per gli art. 14 della legge e 17 del regolamento non possono nè divenire esattori nè essere ammessi all'asta, coloro, fra gli altri, *che sono congiunti* sino al *secondo grado civile* con alcuno *dei membri delle Giunte;* ma ha ritenuto che l'accennata ragione di incompatibilità fosse cessata per essersi dimesso in *tempo debito da consigliere comunale* il ricordato fratello. Ora non può mettersi in dubbio che questi fosse ancora assessore nel giorno dell'asta, cioè il 24 Agosto 1892, perchè fra i certificati presentati dallo stesso resistente ce ne ha uno del 5 Febbraio 1893, col quale il sindaco lo attesta; sicchè nell'ipotesi più favorevole all'asserto del decreto prefettizio la dimissione sarebbe stata presentata, come fu esposto nel ricorso, nè è stato impugnato dal resistente, nel giorno stesso dell'asta al presidente della Commissione, che dirigeva le operazioni dell'asta medesima, e che avrebbe dichiarato di non essere competente nè ad accettarla, nè a respingerla. Così essendo non si può ragionevolmente ritenere che fosse cessata nel Luigi Caselli la qualità di consigliere comunale e di assessore in quello stesso giorno, anzi in quella stessa ora, e che così fosse sparita rispetto al fratello Valentino ogni ragione d'incompatibilità. L'art. 110 del regolamento 10 Giugno 1889 n. 6107 per l'esecuzione della legge comunale e provinciale prescrive che « Le Giunte e le Deputazioni prendono atto delle rinunzie presentate dai loro membri, e quando non sono aperte le sessioni dei Consigli, anche di quelle dei consiglieri ». Ciò importa che la dimissione del Caselli da consigliere comunale, anche quando fosse stata presentata ad un'autorità competente a riceverne ed a prenderne atto, non avrebbe mai potuto essere considerata come perfetta e produttiva di tutti gli effetti giuridici nel giorno dell'asta. Sarebbe ad ogni modo mancata ad essa la deliberazione del Consiglio comunale, richiesta perchè potesse essere considerata come un fatto irremissibilmente compiuto, cioè tale da determinare senz'altro la vacanza di un posto di consigliere da provvedersi di titolare col mezzo di una nuova elezione. Per questa ragione non essendo dubbio che la semplice presentazione della dimissione non bastava a distruggere l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni degli art. 14 della legge e 17 del regolamento, non occorre indagare (nè del resto si potrebbe per difetto delle necessarie notizie di fatto) se poteva ritenersi presentata ad un'autorità competente la dimissione del Caselli, sol perchè la Commissione chiamata a presiedere l'asta è principalmente costituita dalla Giunta comunale ai termini dell'art 8 della legge e 16 del regolamento. In conseguenza delle premesse considerazioni è forza ritenere che l'aggiudicazione avvenuta il 24 Agosto 1892 in favore di Emanuele Manes non era punto affetta dal vizio di illegittimità attribuitole dall'impugnato decreto prefettizio, e che questo essendo unicamente fondato sopra un erroneo concetto giuridico, merita di essere annullato.

Attesochè l'annullamento del decreto 13 Dicembre 1892, col quale fu negata l'approvazione all'aggiudicazione suddetta, tragga con se la necessità di annullare anche l'altro decreto prefettizio della stessa data, col quale fu nominato esattore a Rogiano per il quinquennio 1893-1897 il resistente Valentino Caselli. È intuitivo che il secondo decreto presuppone il primo e non può il medesimo sopravvivere perchè giusta gli articoli 13 della legge e 22 del regolamento il Prefetto non può procedere alla nomina di ufficio, che quando sia mancata quella fatta nelle vie e nelle forme normali.

Attesochè dovendosi per l'accennato motivo annullare il decreto di nomina del Caselli sarebbe superfluo l'esaminare se, anche prescindendo da esso motivo, il decreto meriterebbe per altri vizî di essere censurato o corretto.

Attesochè per l'art. 50 del regolamento 17 Ottobre 1889 n. 5516 la parte soccombente è condannata nelle spese.

P. Q. M. la Sezione 4ª annulla i due decreti del 13 Dicembre 1892, coi quali il Prefetto di Cosenza negò la sua approvazione all'aggiudicazione dell'esattoria comunale di Rogiano Gravina e nominò d'ufficio l'esattore pel quinquennio 1892-97, fa salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa, e condanna la parte resistente nelle spese.

Esattore - Nomina per terna.

Adottato per la nomina dell' esattore il sistema della nomina per terna la Giunta è libera di comporre la terna anche escludendo chi offra miglior aggio senza incorrere in nullità.

Consiglio di Stato (Dec. n. 213, 23 Giugno 1893 — Pres. BIANCHI - Rel. PERLA — Ric. **Iovacchini Florindo** c. **Marcolongo Luigi e Comune di Atessa**).

Attesochè il ricorrente impugna per illegittimità ed eccesso di potere la nomina di Luigi Marcolongo ad esattore del Comune di Atessa pel quinquennio 1893-97, sostanzialmente asserendo che mentre la propria offerta di aggio più basso avrebbe dovuto per disposizione della legge sulla riscossione delle imposte dirette impedire la conferma del Marcolongo nell'ufficio esattoriale già da lui tenuto nel precedente quinquennio e far luogo al conferimento dell'esattoria o ad asta pubblica o col metodo della terna, quest'ultimo mezzo fu prescelto ed applicato in modo da violare la legge anzidetta e da eluderne lo scopo in quanto che con la esclusione di esso ricorrente, cioè dell'unico aspirante che aveva fatta un'offerta più vantaggiosa pel Comune, tutto il procedimento non fu indirizzato che al non legale scopo della pura e semplice conferma del Marcolongo nell'ufficio e con le stesse condizioni della già esercitata gestione.

Ciò posto, è fuori dubbio che se dal procedimento seguito risultasse direttamente offesa la ricordata disposizione di legge o se anche, salva la forma, ne fosse falsato lo spirito e sconosciuto il fine, cui essa si ispira, non potrebbe il denunziato provvedimento sfuggire alla dovuta censura e alla conseguente sanzione di nullità Se però l'art. 3.° della citata legge modificata da quella del 14 Aprile 1892, nel dare ai Consigli Comunali o alle rappresentanze Consorziali la facoltà di confermare in carica di quinquennio in quinquennio gli esattori senza sperimentare il concorso per terna o per asta, subordina tale facoltà alle condizioni

che il contratto nuovo non sia più oneroso del contratto vigente e che non sia presentata alcun istanza con offerte migliori, il concetto che può trarsi da una tale disposizione è che un'offerta di aggio più basso debba avere per sè stessa il solo effetto d'impedire la pura e semplice conferma dell'esattore e di determinare la necessità dello esperimento di un concorso per asta o per terna, rimanendo pel comma 6 del citato articolo alla stessa rappresentanza interessata la scelta fra questi due metodi di conferimento. Con tali disposizioni però la legge è ben lungi dal prescrivere che preferito il metodo della terna, a chi fece l'offerta di aggio più basso spetti sugli altri concorrenti una ragione qualsiasi di preferenza e che debba essere esclusa affatto la possibilità che fra tutti i varî concorrenti la persona dell'antico esattore, che chiegga di assumere l'esattoria colla stessa misura di aggio corrisposta di già durante la scaduta gestione, sia in fatto la più adatta all'ufficio o almeno venga ritenuta per tale nella discrezionalità dei loro apprezzamenti dalle autorità, cui la legge affida un tale giudizio e che meglio di ogni altra sono in grado di valutare le attitudini degli aspiranti e le garentie che essi offrono per la esattezza del pubblico servizio. Nè con ciò vuolsi escludere la possibilità che una maggioranza consiliare mal valutando le rispettive attitudini dei concorrenti e facendo cadere la scelta sulla persona dell'antico esattore, non ostante che altri pur meritevoli di fiducia abbia offerto un aggio meno elevato, spenda non nel modo più conveniente per l'interesse pubblico le facoltà deferitale dalla legge. — Ciò costituirebbe nondimeno non un eccesso di potere, ma un uso non opportuno di un potere di apprezzamento che concernendo qualità ed attitudini personali non può che rientrare essenzialmente nel campo riservato alla amministrazione attiva non trovando il voto del Consiglio Comunale o della rappresentanza consorziale in tali casi altro moderatore se non nel potere egualmente discretivo del Prefetto, cui spetta di dare o rifiutare l'approvazione alla nomina.

Attesochè nella specie il Consiglio Comunale di Atessa di fronte all'offerta di aggio più bassa proposta dal Iovacchini nel procedere al conferimento dell'esattoria col metodo della terna si giovò della facoltà che gli veniva dal citato art. 3 della legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Nè può essere censurata la Giunta Municipale per non avere incluso nella terna il Iovacchini non ostante che questi avesse chiesto un aggio meno elevato di quello richiesto dagli altri tre concorrenti, perchè il citato articolo nel comma secondo dà alla Giunta Municipale il diritto di proporre la terna scegliendo con piena libertà di criterio fra i vari concorrenti, quelli che credesse più meritevoli di fiducia.

Nè la Giunta Municipale era obbligata a motivare la sua scelta, come avrebbe desiderato la Giunta Prov. Amm. nel suo parere prodotto in atti in adempimento della decisione interlocutoria di questa Sezione, non essendovi alcuna disposizione di legge o di regolamento che glie ne facesse obbligo, ed essendo anzi la possibilità di una tale motivazione esclusa dalla necessità di formare la terna mercè designazione fatta da singoli assessori, non apertamente, ma a voti segreti. È tanto meno può essere censurato l'operato della Giunta Municipale in quanto con la esclusione del Iovacchini della terna abbia posto il Consiglio Comunale nella impossibilità di tener conto della rispettiva offerta più bassa, giacchè, a prescindere sempre che il potere di scelta spettante al Consiglio è per legge circoscritto alla proposta che credesse presentargli la Giunta Municipale, basta considerare nel caso in esame che il Consiglio Comunale in cui una siffatta circostanza fu rilevata da un Consigliere, anzichè mostrarsi poco soddisfatto dell'operato della Giunta e re-

spingere tutta la terna, non solo procedette senza difficoltà alla scelta dell'esattore in base alla terna stessa, ma vi procedette con notevole accordo, eleggendo il Marcolongo con voti sedici su 17 votanti. Nè con ciò vuolsi contestare che sia non lieve argomento contro il merito della impugnata nomina il ricordato parere della Giunta Prov. Amm. con cui esprimendosi, sul conto del Iovacchini, un giudizio molto favorevole, si opinava anche pel numero degli aspiranti essere opportuno venire allo esperimento dell'asta pubblica; ma il valore di un tale documento senza dubbio non esce da quel campo di convenienza, che fu altrimenti valutato dal Prefetto e che sfugge affatto al sindacato di questo Collegio. Non può pertanto ritenersi che il procedimento seguito nella predetta nomina urti contro le disposizioni della legge o contro i suoi fini, quando tutti gli atti di esso non furono compiuti che in applicazione della facoltà dalla stessa legge attribuiti alla Giunta Municipale al Consiglio Comunale e al Prefetto.

Laonde i motivi del ricorso fondati sulla circostanza di avere il Marcolongo già esercitato l'esattoria nello scaduto quinquennio alle stesse condizioni cui gli fu nuovamente attribuita col metodo della terna, anzichè dimostrare illegittimo o altrimenti viziato di eccesso di potere un tale provvedimento di nomina, non si convertono che in una censura al sistema della legge, la quale mentre pur vuole da una parte che le offerte di un aggio più basso impediscano la conferma pura e semplice dell'esattore, d'altra parte col permettere anche tal caso la scelta su concorso per terna lascia alle rappresentanze locali piena facoltà di non accettare siffatte offerte di aggio più basso e di preferire invece offerte più elevate in base ai criteri di convenienza che raccomandino qualunque altro aspirante, non escluso lo stesso esattore già scaduto di ufficio.

Attesochè per tali considerazioni non si può far luogo all'accoglimento del ricorso, ma in quanto alle spese, per le speciali circostanze della controversia è il caso di compensarle.

PER QUESTI MOTIVI. — Rigetta il ricorso del quale si tratta e compensa le spese fra le parti.

Elezioni amministrative - Schede in carta rigata.

Le schede in carta rigata a fondo bianco non sono nulle se non contengono segni di riconoscimento.

Consiglio di Stato. — (Dec. n. 215, 23 Giugno 1893. — Pres. ff. Bianchi - Rel. Tiepolo. — Ric. **Musitano Antonio ed altri** c. **La Giunta Prov. Amministrativa di Reggio Calabria e Votari Serafino ed altri.**

Attesochè le 44 schede contestate e contenenti quattro nomi identici per cadauna, appaiono tutte scritte sopra carta di fondo bianco uscite dalla fabbrica con uniforme e regolare tracciamento di linee azzurre.

Attesochè l'art. 74 della legge Comunale e Provinciale con prescrivere che le schede devono essere in carta bianca senza alcun segno che possa servire a farle riconoscere, ha inteso vietare nell'uso delle schede qualunque colore speciale, dovendo tutte essere deposte nell'urna vergate in carta a fondo bianco. La carta però non cessa di essere a fondo bianco quando anche nella sua manifattura originaria contenga, come nel concreto caso, qualche modalità puramente accessoria di forma, di contorno, di appariscenza, sia per una qualche eleganza o pregio di manifattura sia per agevolare la direzione dei caratteri, sia anche per contrasegno della fabbrica da cui esce.

Attesochè possono bensì quei tracciamenti lineari sul fondo bianco dare occasione o modo di riconoscimento dell'elettore che depone la scheda, quando concorrono circostanze per le quali una specialità di manifattura della carta, che per se stessa sarebbe del tutto indifferente, viene a convertirsi in altro dei mezzi coi quali si può indirettamente violare il segreto della votazione. Appunto di ciò ha mostrato preoccuparsi il legislatore coll'aggiungere che le schede scritte in carta bianca devono essere senza alcun segno che possa farle riconoscere. Ma in questa ipotesi non è quella specialità di manifattura che costituisce il vietato segno di riconoscimento; bensì la sua concomitanza e legame con altri indizî ed argomenti di presunzione, i quali possono essere coadiuvati per far scoprire l'artifizio che si vuol usare anche da quella speciale elaborazione d'arte che la carta, pur rimanendo bianca, presenta all'occhio scrutatore.

Attesochè una simile induzione dovrebbe però essere in qualche modo giustificata dall'esame dei fatti apparenti; ma la impugnata decisione della Giunta non ha punto convalidata con qualche ragione consentanea la sua convinzione che 44 schede contestate non potessero sfuggire alle nullità sanzionate dall'art. 81 di detta legge. Volle con sicurezza affermare che erano nulle, sia pel segno marcato, non importa se dalla macchina della fabbrica, sia pel loro numero importante, sia per l'uniformità della calligrafia. Ma il segno marcato, che altro non è che il tracciamento della carta a linee, non può per se solo considerarsi come mezzo al fine di riconoscimento, se, come già si disse, quella pura modalità di fattura non altera la essenza del fondo sul quale la linea è compressa e che rimane sempre carta bianca.

In quanto poi al numero considerevole delle schede scritte su carta vergata, la Giunta Provinciale ha posto in non cale che non è la pluralità, ma piuttosto la singolarità, quella che può costituire la caratteristica del segno di riconoscimento, il quale per sua natura implica una identificazione del particolare nel comune, qualche cosa che controdistingue la specie mancata nella uniforme collettività e la toglie dal maggior numero per farne oggetto di attenzione a parte. Ed a questo riguardo non si può che riconoscere di tutto pregio, l'argomentazione del Consiglio, che la possibilità di scoprimento del votante rimaneva esclusa nel caso in esame anche dal fatto che la carta rigata era stata usata non da uno solo, o da pochi, ma dal maggior numero dei votanti, d'onde non poteva che aversi testimonianza di spontanea manifestazione della maggioranza degli elettori nel riaffermare il loro voto alle persone indicate nelle schede. E da ultimo in quanto alla uniformità del carattere, appena occorre soggiungere che questa circostanza non può avere alcun peso quando la legge ammette che si possa anche far uso di scheda stampata, come è detto nello stesso art. 74.

Attesochè senza fondamento pertanto la Giunta Provinciale Amministrativa di Reggio Calabria ha dichiarato nulle le 44 schede, e rivedendo il computo dei voti ha sostituito alle persone alle quali per designazione nella scheda il voto dovea essere attribuito e che furono proclamate dal Consiglio per Consiglieri eletti, altri elettori sorretti da minor numero di voti. Con ciò ha violato il disposto del mentovato articolo di legge, e la sua decisione non può sfuggire alla censura e riparazione da parte di questa 4ª Sezione.

Attesochè nessuna statuizione occorre riguardo alle spese non essendo comparsi nella presente sede di controversia gl'intimati col ricorso.

PER QUESTI MOTIVI — La Sezione visti gli art. 25 n. 3 e 38 della legge 2 Giugno 1889 sul Consiglio di Stato.

Revoca la decisione della Giunta Provinciale amministrativa di Reggio Calabria del 20 Ottobre 1892, e conseguentemente dichiara di niun effetto la proclamazione da questa fatta per Consiglieri eletti nella votazione del 3 Luglio 1892 nel Comune di S. Luca di Calabria dei nominati dottori Sebastiano etc.

E facendo quello che la Giunta Provinciale Amministrativa suddetta far doveva, mantiene la deliberazione 21 Agosto 1892 del Consiglio del sudetto Comune pel rigetto dei reclami contro le elezioni, e preso atto che il primo eletto Stranges Gio. Battista fu Stefano si è reso defunto, definitivamente proclama eletti: 1.° Musitano Antonio ecc. Nulla per le spese.

Appalti - Ordine del prefetto di rilascio del cantiere - Sindacabilità.

Non può sostenersi che sia emanato nell' esercizio del potere politico e quindi insindacabile un decreto del prefetto per cui si ordina la consegna di un cantiere in adempimento di un contratto che l' appaltatore non ha eseguito.

Consiglio di Stato (Dec. n. 209, 9 Giugno 1893 — Pres. ff. Bianchi - Rel. Bianchi — Ric. **Basevi ing. Ettore** c. **Decreto del Prefetto di Roma**)

Attesochè l' Avv. Erariale in rappresentanza del Prefetto di Roma eccepisce l' inammissibilità del ricorso, a norma dell' art. 24, § 2 della legge sul Consiglio di Stato, perchè a suo avviso, il decreto impugnato costituirebbe un provvedimento emanato dal Governo nell' esercizio del potere politico;

Che però quel decreto si fonda sulle sole considerazioni seguenti:

« Che contro ogni ragione l' Impresa Basevi si ricusa di rilasciare » il cantiere, già proprio dell' amministrazione dello Stato, a sua intiera » disposizione ».

« Che pertanto questo contegno dell' Impresa non costituisce che » una violenza al buon diritto dell' amministrazione, la quale per ragioni » di ordine pubblico trovasi nella necessità di farla immediatamente » cessare ».

Che da ciò apparisce chiaramente come l' oggetto del decreto Prefettizio ora denunziato consistesse nel constringere in via amministrativa la ditta Belluni-Basevi a dare esecuzione al contratto, in virtù del quale dopo aver fatta nel 10 Aprile 1891 cessione al Governo di una parte dei lavori pel palazzo di giustizia, erasi poi obbligata con atto del 1.° Luglio 1892, ad eseguire imprescindibilmente la consegna dei materiali predetti nel 1.° Dicembre 1892.

Che dunque codesto provvedimento diretto a conseguire forzatamente l' adempimento di un patto contrattuale, non era certamente tale per sè medesimo da potere considerarlo come avente il carattere *di atto emanato dal Governo nell' esercizio del potere politico*, tanto che il Prefetto di Roma ebbe a porre per base del suo decreto l' affermazione che la Ditta Belluni-Basevi si fosse *contro ogni ragione ricusata di rilasciare il cantiere*, commettendo con ciò una *violenza al buon diritto dell' amministrazione*, con chè il Prefetto rendevasi in sostanza giudice in una controversia esistente tra l' amministrazione dello Stato e la Ditta Belluni-Basevi pronunziando essere destituite di ogni fondamento le ragioni che la Ditta medesima non aveva mancato di addurre nel processo verbale del 1° Dicembre 1892 per giustificare il proprio rifiuto alla consegnazione del cantiere.

Che nel decreto Prefettizio trovasi bensì accennato alla *necessità per ragioni d' ordine pubblico*, di far cessare immediatamente la ingiusta resistenza della Ditta Basevi al diritto dell' amministrazione, ma una tale generica asserzione di ragioni d'ordine pubblico che avrebbero dato motivo al provvedimento, non solo non sono dimostrate in modo alcuno, ma nemmeno specificatamente accennate nel decreto Prefettizio, non può certamente valere per attribuire al provvedimento quel carattere di atto politico che per la intera sua natura non ha.

Che pertanto manca di fondamento la eccezione di inammissibilità del ricorso opposta a senso dell' art. 24, § 2 della legge sul Consiglio di Stato.

Tassa di successione - Ufficio del registro competente a ricevere la denunzia - Provvedimento ministeriale.

È definitivo il provvedimento del ministero che decide a quale ufficio di registro competa ricevere una determinata denunzia di successione.

Consiglio di Stato (Dec. n. 211, 16 Giugno 1893 — Pres ff. BIANCHI - Rel. PERLA — Ric. **Beccario Edoardo Lorenzo** c. **Ministero delle Finanze** e **Vita Alessandro**).

Attesochè la risoluzione del 12 Luglio 1892 con cui il Ministero delle finanze, ritornando sulla disposizione già data a favore dell'ufficio del registro di Narni e ritenendo in base alle prove esibite dal ricevitore di Roma che il defunto Patrizi aveva sempre conservato in questa città il suo domicilio, ebbe a pronunciarsi per la competenza dell'ufficio di Roma a ricevere la relativa denuncia della successione, costituì un provvedimento cui non si potrebbe contestare il carattere di definitivo, non essendovi alcuna positiva norma di legge o di regolamento che riserbi avverso le risoluzioni date dal Ministero su tali conflitti d'amministrazione il ricorso in via gerarchica al Governo del Re. Onde contro il provvedimento anzidetto gl'interessati, avrebbero potuto direttamente sperimentare uno dei due rimedi stabiliti dalla legge contro i provvedimenti definitivi della pubblica amministrazione, cioè o il ricorso in sede contenziosa a questa 4ª Sezione o il ricorso in via straordinaria al Re a sensi degli art. 12 e 38 della legge sul Consiglio di Stato.

Attesochè un tale carattere di provvedimento non è contraddetto nè dalle rimostranze rivolte col reclamo del 25 Ottobre 1892 dal ricevitore dell'ufficio di Narni al Ministero per la revoca della risoluzione anzidetta, nè dalle nuove comunicazioni ministeriali del 13 Gennaio 1893, che ne furono la conseguenza. È evidente infatti che mentre la revocabilità, che di regola è propria di ogni atto od ordinanza dell' autorità amministrativa, nulla toglie al carattere definitivo che sia insito in un dato provvedimento, le rimostranze fatte allo stesso Ministero che aveva emanato quella risoluzione ne mostrano sempre più il valore di provvedimento definitivo, avendo il ricorrente riconosciuto con quelle insistenze di non poter contro la risoluzione medesima reclamare ad altra autorità gerarchicamente superiore, tanto che fallite tali nuove pratiche non trovò altra via che quella del ricorso contenzioso. Nè d'altra parte il dispaccio ministeriale provocato da tali rimostranze può avere valore di un vero provvedimento per se stesso impugnabile in questa sede, giacchè per quanto sia largo di spiegazioni sui motivi che avevano già indotto il Ministero a pronunziarsi per la competenza dell' ufficio di Roma, esso non contiene alcuna nuova e positiva disposizione limitandosi ad una pura e semplice dichiarazione confermativa della risoluzione precedente. Onde nulla aggiungendo o togliendo una

tale dichiarazione all'efficacia del già emanato provvedimento, non poteva nè prorogare, nè tanto meno riaprire il termine assegnato per l'impugnativa del provvedimento medesimo in questa sede.

Attesochè tale provvedimento fu comunicato al ricorrente ricevitore del registro di Narni con nota dell'Intendenza di finanza di Perugia del 18 Luglio 1892, onde il termine dei sessanta giorni stabilito dall'art. 30 della legge sul Consiglio di Stato non solo era già decorso allorchè fu notificato il gravame interposto a questa Sezione (25 Febbraio corr. anno): ma era già spirato fin da quando il ricorrente ebbe a rivolgere le sue rimostranze al Ministero (25 Ottobre 1892). E però è inevitabile la decadenza comminata dal citato art. 30.

Attesochè il soccombente è tenuto alla rifusione delle spese effettivamente sostenute dall'amministrazione e che si riducono a solo quelle relative alla stampa della memoria della R. avvocatura erariale in lire 40. 50 in conformità dell'esibita specifica, ritenendo la Sezione che per le particolari circostanze della controversia nei rapporti del resistente Vita le spese debbano essere compensate.

Elezioni amministrative - Uffici - Scrutatori di altre sezioni.

È motivo di nullità che in una sezione sieno scelti a scrutatori elettori di altre sezioni.

Consiglio di Stato (Dec. n. 197, 2 Giugno 1893 — Pres. ff. Bianchi - Rel. Bianchi — Ric. **Furitano Angelo** c. **Giunta Provinciale amministrativa di Caltanissetta**).

Attesochè consta in atti, e non è controverso, che nelle elezioni amministrative comunali avvenute in Pietraperzia il 24 Luglio 1892, in ciascuna delle due Sezioni elettorali nelle quali è diviso il Comune fu eletto fra gli scrutatori e ne esercitò le funzioni, un elettore appartenente all'altra Sezione.

Che, per massima già ritenuta in altri casi da questa Sezione, non può reputarsi legalmente costituito un seggio elettorale qualora nel numero dei quattro scrutatori che debbono entrare a comporlo, sia compreso un elettore iscritto in altra Sezione; e questo vizio di formazione del Seggio, siccome riguardante una condizione essenziale per la legale composizione del seggio stesso, trae seco la nullità delle operazioni elettorali, venendo in questo a mancare una sostanziale guarentigia.

Che non può essere sanata cotesta nullità dalla mancanza di qualsiasi protesta di elettori durante le operazioni elettorali stesse, poichè, giusta l'art. 44 § ultimo del Regolamento 10 Giugno 1889 n. 6107 Sezione 3ª « i Consigli Comunali conoscono dei ricorsi *ancorchè si aggirino su* » *questioni non sollevate nell'ufficio elettorale* ».

Che neppure ha base l'argomento che i ricorrenti vorrebbero dedurre dall'art. 69 della legge, giacchè l'essere ammesso che basti *la presenza di tre membri almeno dell'uffizio alle operazioni elettorali,* non implica che l'ufficio stesso possa reputarsi legalmente costituito colla nomina di tre soli scrutatori eleggibili.

Che infine non è il caso di allegare che il voto di quell'elettore appartenente ad altra Sezione che fu nominato scrutatore, non abbia potuto influire sulle risultanze delle elezioni, perchè, la questione non cade qui sulla eliminazione di quel voto dal computo, ma sulla illegale composizione dell'ufficio.

PER QUESTI MOTIVI — La Sezione rigetta il ricorso di cui si tratta.

Spese comunali non autorizzate o che non devono essere a carico del Comune - Applicabilità in entrambi i casi dell' art. 256 legge comunale e provinciale 10 Febbraio 1889 - Incompetenza dell' autorità giudiziaria.

La competenza data con le disposizione dell' art. 256 della vigente legge comunale e provinciale si deve esplicare senza distinguere tra fatti posteriori e fatti anteriori alla legge stessa.

Cassazione di Roma Sezione Unite (13 Maggio 1893. — Presidente Eula - Rel. Caselli — Ric. **Comune di Riparbella** c. **Paglianti Ulisse**).

Osserva che la Giunta comunale di Riparbella il 9 Agosto 1888, penetrata della urgenza, incaricava il Sindaco di far rimuovere la terra franata sulla via del Campo santo, e ricostruire la scarpata sul possesso Paglianti; e quindi con altra deliberazione del 20 ottobre, viste le note ed i documenti, stanziava a Francesco Belli in rimborso dei lavori eseguiti lire 71,10. Posteriormente nell' adunanza del 28 Ottobre il sindaco Paglianti riferiva alla Giunta che nel tempo passato vennero intrapresi i lavori di riordinamento di una frana avvenuta nella via suddetta di fronte al possesso di Pietro Paglianti; ma che tali lavori eransi limitati al solo movimento della terra, e quindi riusciti insufficienti senza la costruzione di un muro, per il quale esso sindaco non aveva creduto dare ordini senza attendere la formazione e la convocazione della nuova Giunta. Deliberava questa la costruzione del muro. Tale deliberazione era fatta eseguire dal Sindaco senza che venisse sottoposta all' approvazione del Consiglio Comunale ed al visto della Prefettura. Intanto con altra deliberazione del 16 Dicembre la medesima Giunta, dovendosi corrispondere a certo Dardini L. 292.02 per la valuta di un muro costruito, stornò da altri titoli del bilancio L. 89.77 e di questa deliberazione ne fu riferito al consiglio il 2 Maggio 1889, che ne prese atto ad unanimità di voti. Anche successivamente la Giunta con deliberazione del 18 Novembre 1889 fece altro stanziamento, per levare la terra e per restauri alla detta frana. E nel resoconto morale che la Giunta medesima fece al consiglio, disse che per la frana suddetta era occorsa la spesa di Lire 416.17, di cui L. 124.15 per movimento di terra e L. 228.02 per la costruzione del muro ed il consiglio lo approvò in ogni sua parte.

Rinnovatasi per le elezioni generali la rappresentanza municipale, il consiglio comunale con sua deliberazione del 16 Maggio 1890 autorizzò il sindaco a stare in giudizio per ottenere il rimborso della spesa indebitamente cagionata al comune con la deliberazione del 28 Ottobre 1888. Ed in esecuzione di tale deliberazione il sindaco di Riparbella convenne avanti il pretore di Rosignano i componenti di quella Giunta per ottenere la loro condanna al pagamento in solido di L. 428.27 per danno cagionato al comune con la spesa che al comune stesso non dovea far carico per la costruzione del mentovato muro.

Il pretore con sentenza del 22 luglio 1891 accoglieva la proposta dimanda. Appellava Ulisse Paglianti, insistendo sulla dedotta incompetenza dell' autorità giudiziaria. Ed il Tribunale di Pisa con pronunziato 6 Dicembre 1891 dichiarava l' incompetenza dell' autorità giudiziaria a conoscere della proposta azione.

Di detto pronunziato si chiede lo annullamento per violazione dell' art. 2 delle disposizioni preliminari del Codice civile, 126 della legge comunale e provinciale del 1865 e falsa applicazione dell' art. 256 della legge comunale e provinciale del 1889.

Dice il ricorrente che gli amministratori i quali hanno ordinato una spesa non autorizzata dal bilancio e non deliberata dal Consiglio comu-

nale sotto l'impero della legge del 1865 hanno un diritto acquisito ad essere giudicati da quella autorità a cui era deferito dalla legge stessa la cognizione di simigliante obbligazione. Le disposizioni della legge transitoria per l'applicazione del Codice di procedura civile non si possono applicare; riguardano esse la pura competenza e non le quistioni riflettenti la sostanza e gli effetti di una obbligazione. Inapplicabile perciò è alla specie la disposizione dell'art. 256 della nuova legge comunale e provinciale in quanto che le colpe in essa considerata non eran previste dalla legge precedente, la quale sottoponea al giudizio contabile i soli maneggiatori del danaro dei comuni e delle provincie. E la regola che le leggi le quali determinano la competenza, sono retroattive riceve applicazione solamente quando, mutando la competenza, restano intatti i diritti delle parti. Nè potrebbe ritenersi che fosse retrospettiva la competenza, ferma rimanendo la responsabilità giuridica secondo la precedente legge; stantechè la competenza alla nuova giurisdizione amministrativa è data dalla legge nuova per avere parificata la responsabilità degli amministratori alla responsabilità dei contabili.

Si sostiene inoltre che per un altro ordine di considerazioni sarebbe inapplicabile la disposizione dell'art. 256, posto mente che la spesa in questione non potea mai cadere a carico del Comune, non avendo potere la Giunta e lo stesso Consiglio di addossare al Comune la spesa medesima, e quindi era nulla di pieno diritto la relativa deliberazione. E così essendo si rientrava nell'ipotesi dell'art. 1151 del Codice civile e non potea applicarsi l'art. 256 della legge del 1889, il quale limita la responsabilità degli amministratori alle spese non autorizzate in bilancio e non deliberate dal Consiglio; e quindi per siffatta responsabilità soltanto è data la competenza ai Consigli di Prefettura e alla Corte dei Conti.

Osserva che varia è stata la giurisprudenza della Corte dei Conti nel risolvere la questione che non poche volte è stata chiamata ad esaminare, e che *ora per la prima volta si propone avanti a questo supremo collegio*. Non dubitò da prima quella Corte di affermare che la competenza data con la disposizione dell'art. 256 della nuova legge comunale e provinciale si dovesse indistintamente esplicare, senza poter distinguere tra fatti posteriori e fatti anteriori alla legge stessa. Indi mutò avviso, ed il ricorrente nello svolgere il suo ricorso riproduce gli argomenti che dalla Corte dei Conti si adottarono nel mutare d'opinione. Ma a questa giurisprudenza, che può dirsi intermedia, ha nuovamente contraddetto la Corte stessa, e con recente decisione è ritornata alla primitiva opinione. E questa opinione pare anche al supremo Collegio che sia la preferita.

E di vero tutta la ragione del dubitare sta in questo, che con la competenza data alla giurisdizione amministrativa è fatta più grave la responsabilità degli amministratori dei comuni e delle provincie con offesa dei dritti acquisiti. E quindi si è creduto di potere invocare la regola della non retroattività della legge, tuttochè si trattasse di mutata competenza.

Osserva che la regola suddetta va largamente intesa ed applicata relativamente alle leggi che statuiscono intorno ai dritti e le eccezioni al principio che la legge non dispone che per l'avvenire devono dal legislatore stesso essere determinate. Ma non può dirsi lo stesso per le leggi che regolano la competenza; esse hanno sempre effetto retroattivo, nel senso che quelle materie delle quali doveano conoscere determinati magistrati, non possono più essere agli stessi devolute, quando per una nuova legge ad altri ne è data la cognizione. Quella competenza che si avea in virtù della legge preesistente è esaurita, e non potrebbe in alcuna guisa ulteriormente esercitarsi a canto alla nuova giurisdizione,

sotto il pretesto che con la nuova legge intorno alla competenza si fossero modificati anche i rapporti di dritto, in modo da recare offesa a quelli che si sarebbero acquisiti all'ombra dell' antica legge.

Per la competenza data ad un magistrato d' ordine diverso tutti i giudizi innanzi a questo si svolgeranno; salvo a tener conto dei dritti quesiti in omaggio della ricordata regola che la legge, per ciò che riflette i dritti, non provvede che per l' avvenire, e però non può avere effetto retroattivo.

Osserva che opportunamente è stato notato che nessuna disposizione che il legislatore faccia in materia di giurisdizione e di competenza, può avere carattere eccezionale, ma ha sempre in vista l' interesse generale, il quale richiede l' immediata, e si dica pure, l' assoluta ed indistinta applicazione della mutata competenza.

Osserva che neanche può plaudirsi all' ultima deduzione del ricorrente con la quale assume di non potersi applicare la disposizione dell' art. 256 per le considerazioni che riguardando determinate ipotesi, non vi si potrebbe comprendere anche quella per la quale si contende. Imperocchè pur ammettendo che i componenti della giunta del comune di Riparbella avessero addossato al comune stesso una spesa che assolutamente non gli si potea addossare, non per questo ne potrà seguire che di siffatta spesa non dovranno rispondere i componenti della giunta medesima ai termini dell' articolo suddetto. La responsabilità indicata è per la spesa non autorizzata dal bilancio e non deliberata dai rispettivi consigli; ma nelle spese non autorizzate per le quali si assume responsabilità di cui dovranno conoscere i consigli di prefettura e la Corte dei Conti, *a fortiori* vanno comprese quelle altre spese che nullamente si imponessero a danno dei comuni o delle provincie dagli amministratori delle stesse.

Per siffatte considerazioni la Corte a Sezioni unite, rigetta il ricorso prodotto dal comune di Riparbella contro la sentenza del Tribunale di Pisa del 6 Dicembre 1891, condanna il detto comune alla perdita del deposito ed alle spese del giudizio liquidate oltre all' onorario d' avvocato in L. 150.

Commissario regio - Contratto - Ricorrenza dell' urgenza - Risoluzione - Danni (1).

Non sono dovuti i danni quando il Consiglio non ratifica un contratto stretto dal Commissario in materia in cui non ricorreva l' urgenza.

Cassazione di Palermo (17 Giugno 1893. — P. Pres. Ciampa - Est. Abrignani. — Ric. **Comune di Catania** c. **Laudani**).

Per l' art. 103 del regolamento di polizia urbana del Comune di Catania è in facoltà del Municipio di permettere gratuitamente o mediante un correspettivo le occupazioni temporanee del suolo pubblico. Nel 16 Agosto 1889 Agostino Laudani propose al R. Commissario straordinario del Comune di Catania di sottoporsi a pagamento la occupazione del terreno che si fa dai venditori ogni lunedì nel mercato in piazza Carlo Alberto e si offrì per toglierlo in appalto per L. 2500 annue. Il R. Com-

(1) Sulla quistione della competenza dei Regi Commissari a prendere deliberazioni d'urgenza, vedi il notevole articolo del comm. R. Drago pubblicato nel Fascicolo 10, Anno III (1892) pag. 359 di questa Rivista.

missario accolse in massima la offerta e chiese l'autorizzazione del Prefetto a mente dell'art. 157 legge comunale. Il Prefetto approvò permettendo l'appalto a trattativa privata, e con verbale del 16 Novembre 1889 l'appalto fu reso definitivo per anni tre con lo estaglio di L. 2550 e con L. 500 di cauzione che fu prestata. Il Prefetto rese esecutivo l'appalto. Però la Giunta Municipale di Catania con deliberazione 29 Novembre 1889 propose al Consiglio di non prendere atto della deliberazione di urgenza del R. Commissario, ed il Consiglio approvò l'ordine del giorno di non riconoscere nè approvare l'urgenza e la legalità della deliberazione del R. Commissario. Il Laudani mosse lite per la risoluzione del contratto e per avere i danni ed interessi. Il Tribunale dichiarò nullo il contratto per mancata ratifica del Consiglio Comunale. Sull'appello del Laudani la Corte di Catania riformando la sentenza dichiarò risoluto per fatto del Municipio di Catania lo appalto, e condannò il Comune ai danni ed interessi.

Ricorso del Comune. — Osserva sul merito del ricorso come sia indubitato che nel caso di scioglimento del Consiglio Comunale la amministrazione viene affidata ad un Commissario straordinario, il quale esercita le funzioni che la legge conferisce al Sindaco ed alla Giunta; e come sia anche indubitato che egli possa, rappresentando la Giunta, prendere sotto la sua responsabilità quelle deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio, quando però la urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza del Consiglio. Or la Corte del merito ritenne in punto di diritto che la responsabilità della quale si occupa l'art. 118 della legge comunale devesi mettere in relazione allo elemento dell'urgenza, che è un fatto interno amministrativo, estraneo alla materia contrattuale ed al terzo che contrae con l'amministrazione, dovendo il terzo conoscere sol questo: se la persona morale con la quale contrae agisca o meno in conformità dei suoi statuti e nei limiti della legge. Donde trasse la conseguenza che il contratto di appalto consentito dal Commissario straordinario di Catania con Laudani in via di urgenza dovea avere il suo effetto, e non avendolo avuto per colpa del Municipio, giacchè il Consiglio Comunale non solo non ratificò, ma espressamente disapprovò l'operato del Commissario, dovea il Municipio soggiacere ai danni interessi. Osserva però che essa svide il vero punto di vista della quistione, la quale sta riposta invece nel vedere se il Commissario straordinario, rappresentando la Giunta, poteva in linea d'urgenza venire ad un contratto che implicava la imposizione di una novella tassa a carico di una classe di cittadini, ovvero, se tale materia, che *in re ipsa* ripugna al concetto di urgenza, sia esclusivamente demandata al Consiglio Comunale. Il suddetto art. 118 nel permettere alla Giunta di prendere in via di urgenza quelle deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio non intese comprendervi quelle materie devolute esclusivamente al Consiglio, che non hanno nè aver possano l'impronta di urgenza; e fra coteste materie non è la meno importante quella che si riferisce ai dazî ed alle imposte da stabilirsi o da modificarsi nell'interesse del Comune, dei quali si occupa il N.° 11 dell'art. 111 della legge comunale e provinciale. — Ed è il Consiglio che rappresenta il supremo organo deliberativo del Comune, ed è per mezzo di esso che il Comune come ente morale e giuridico esprime la sua volontà in una materia così grave e delicata insieme, che richiede calma discussione e tempo opportuno al fine di conciliare lo interesse comunale colla compatibilità della imposta in rapporto agli amministrati che dovrebbero patirla. In questa materia dunque la parola urgenza, giacchè la urgenza la quale filologicamente significa stretto bisogno, necessità, occorrenza grave, ripugna al concetto

di un' imposta da adottare o da modificare. Or nella specie il contratto di appalto implica una novella tassa da imporsi per i minuti rivenditori di piazza Carlo Alberto in Catania, come emerge dal capitolato di appalto e dai verbali delle sedute consigliari, e quindi cotesta materia non rientrava nei poteri del Commissario, il quale non poteva provvedere sull' obbietto, posto che in tale materia la parola urgenza non ha alcun significato; ed il Consiglio Comunale provvedendo sulla deliberazione del Commissario era libero di disapprovarla, come fece, appunto perchè riguardava materia a lui espressamente devoluta dalla legge, e non volle aggravare una classe di cittadini, composta di misera gente di una novella tassa, ciò che era nei suoi poteri posto che *ejus est non nolle qui potest velle.*

Quale adunque le conseguenze giuridiche nei rapporti dello appaltatore la non esecuzione del contratto di appalto? Lo appaltatore deve presumersi che conosca la legge, nè potrebbe allegare di sconoscerla, *ignorantia juris neminem excusat*, e tanto vale conoscere realmente la legge, quanto vale averla potuto o dovuto conoscere. Egli adunque ben sapea o avrebbe dovuto sapere che il Commissario straordinario di Catania non poteva, anche col colore di urgenza, consentire un contratto che costituiva una esorbitanza dei suoi veri poteri, perchè implicava una materia per legge devoluta esclusivamente al Consiglio Comunale, nella quale la parola urgenza è un vero non senso. Il che lo rendea certo del difetto di capacità a contrattare nel detto Commissario; e se è vero che colui che contrae con altri *vel est vel debet esse non ignarus condictionis ejus*, egli ebbe piena coscienza che quel contratto valea nulla in faccia alla legge, imperocchè il Commissario non agiva in conformità alla legge, anzi usurpava poteri e facoltà devolute al Consiglio Comunale.

Ond' è che tra il Comune e l' appaltatore non si formò, nè formar si potea quel vincolo di diritto per il quale la legge concede la coercizione, sia per lo adempimento, sia per la risoluzione della convenzione con il rimborso dei danni ed interessi. Laudani adunque non aveva diritto a domandare la risoluzione di un contratto che valeva nulla in faccia alla legge per difetto di capacità del Commissario; e se egli, non ignaro di tal difetto di capacità, volle contrattare e ne sentì danno, ne imputi a se medesimo la colpa, che danno non si può chiamare quel che si risente da colui che si mette in condizione di patirlo senza diritto a rivalsa; *quis ex culpa sua damnum sensit, non intelligitur damnum sentire.*

P. Q. M. — Annulla.

Elezioni - Condanna per furto - Impero del codice austriaco - Ricorso - Amnistia - Riabilitazione.

Le questioni sulla ineleggibilità, per quanto importino risoluzione anche di questione di capacità elettorale si possono sollevare in ogni tempo, nè occorre aspettare l' annua revisione delle liste.

È la figura del reato e non la classificazione delle pene quella cui si deve avere riguardo in materia di ineleggibilità; perciò la condanna per furto è motivo di ineleggibilità anche se, a termini del codice per cui fu pronunciata, venne classificata fra le contravvenzioni.

La capacità elettorale deve essere piena, completa il giorno delle elezioni, e perciò un decreto di riabilitazione ottenuto dopo la elezione, anche se prima del giudizio di appello, non produce effetto alcuno in riguardo dell' avvenuta elezione.

Corte d'Appello di Milano (28 Marzo 1893. — Pres. SECCO SUARDO - Est. VOSGIEN — Ric. **C. . . . . Domenico** c. **Galvaligi Giovanni, Rizzetti Angelo, Riganti Angelo, Mazzetti Giuseppe** e **Prefetto della Provincia di Milano**).

FATTO. — Nelle elezioni amministrative state indette pel 17 Luglio 1892 tal Domenico C. . . . . fu eletto Consigliere Comunale di Albizzate.

Contro questa elezione insorsero gli elettori Risetti Angelo, Riganti Angelo, Galvaligi Giovanni, Riganti Giuseppe, Longhi Enrico, Longhi Ambrogio e Risetti Antonio, con ricorso diretto al R. Sotto-Prefetto in Gallarate, denunciando che il C. . . . . aveva nel 1854 riportata una condanna per furto, e chiedendo che per indegnità, venisse provveduto, anche a mezzo del sindaco, all'annullamento di detta nomina, in applicazione dell'art. 30 lettera *f.* della vigente legge Comunale e Provinciale.

Il Consiglio Comunale di Albizzate, a cui il Sotto-Prefetto trasmise il reclamo, in sua seduta del 28 Agosto 1892, deliberava su di esso la sospensiva, non senza però osservare che trattandosi di condanna lieve, rimontante all'età giovanile del C. . . . ., non sembrava giusto elevarla a titolo di ineleggibilità del medesimo.

Tre dei reclamanti si acquetarono a questa deliberazione, ma gli altri quattro, e precisamente il Risetti Angelo, il Galvaligi Giovanni, il Longhi Enrico, e l'Angelo Riganti si fecero ad impugnarla avanti la Giunta Provinciale Amministrativa di Milano con ricorso notificato al Domenico C. . . . . con atto 20 Settembre 1892 dall'usciere Bonomi.

La Giunta Provinciale Amministrativa, ritenuto il Consiglio Comunale di Albizzate non aveva presa una deliberazione definitiva e che quindi non si poteva in secondo grado conoscere di ciò che in primo grado non era stato deciso, respinse il gravame, mandando al Consiglio Comunale suddetto di deliberare definitivamente in proposito; — e quel Consiglio Comunale in sua seduta 30 Ottobre 1892, rigettò quindi il reclamo dei Risetti e soci pei motivi esposti nella precedente deliberazione.

Ricorsero però di nuovo costoro alla Giunta Provinciale Amministrativa, e questa, malgrado le ragioni esposte dal C. . . . . in una memoria presentata a sua difesa, con sua deliberazione 13 Dicembre 1892, accolse il reclamo suddetto, dichiarò il C. . . . . illegalmente proclamato Consigliere, e lo sostituiva con un tal Giuseppe Mazzetti che dopo di lui ebbe il maggior numero di voti.

Contro una tale dichiarazione si provvide il Domenico C. . . . . avanti questa Corte ed ottenuto il presidenziale decreto che fissava per la trattazione della causa l'udienza del 17 Gennaio p. p. lo fece notificare nei modi e a termini di legge, insieme al ricorso al Prefetto di Milano, e a tutti i singoli reclamanti sunnominati; e rinviata quindi la causa alla successiva udienza del 21 Marzo, estese, ad abbondanza, la stessa notificazione anche a quel Giuseppe Mazzetti che gli fu sostituito nella proclamazione a consigliere; producendo infine copia del Reale Decreto 16 Gennaio 1893 di sua riabilitazione dagli effetti della condanna di cui sopra.

In questo stato di cose, discussa la causa alla succitata udienza del giorno 21 Marzo, con intervento del P. M. presero le parti suddette le rispettive conclusioni sovraccennate.

DIRITTO. — Il prenominato Giovanni Galvoligi, unico comparso all'udienza di spedizione della causa a contraddire la domanda del

C. . ., oppose anzitutto l'eccezione pregiudiziale di irricevibilità del ricorso, in base agli articoli 90, 51 e 52 della Legge Comunale e Provinciale 10 Febbraio 1889, per difetto di notificazione in tempo utile al Giuseppe Mazzetti, proclamato Consigliere per effetto della impugnata deliberazione, e come tale interessato in causa, perchè intaccato in questa sua pubblica veste che dovrebbe dimettere ove il ricorso C. . . . . venisse per avventura accolto dalla Corte.

Siccome però il Mazzetti, comunque indirettamente interessato nella controversia sulla validità o meno della deliberazione che gli ha procurato la carica di Consigliere comunale in sostituzione del C. . . . ., non cade tuttavia nel novero degli interessati di cui parla il citato articolo 51, con evidente riferimento soltanto a coloro *a di cui istanza, o in confronto dei quali* siasi in qualsiasi modo provveduto colla contestata deliberazione, così non attesa la detta pregiudiziale eccezione, che non trovava appoggio nell'invocato art. 52, la Corte credeva di poter passare senz'altro a risolvere sul reclamo C. . . . ., le questioni così testualmente formolate;

1.° Il reclamo stato interposto da Risetti e compagni contro l'avvenuta proclamazione a Consigliere Comunale del C. . . . . fu ritualmente e tempestivamente proposto?

2.° Una sentenza penale pronunciata sotto la dominazione Austriaca, e prima della costituzione del Regno d'Italia, può avere influenza ed effetto sul diritto pubblico interno di questo Regno e sulla capacità elettorale di un cittadino italiano?

3.° A ridare la capacità elettorale ad un cittadino che l'ha perduta per condanna basta l'amnistia, od occorre tassativamente il decreto di riabilitazione?

4.° *Quid juris* della riabilitazione ottenuta dal C. . . . . dopo la sua proclamazione a Consigliere, ma durante il presente giudizio e prima del responso dell'Autorità Giudiziaria?

Delineate per tal modo le questioni da trattarsi, così e come piacque allo stesso reclamante C. . . . . di fare, nel supposto che la soluzione da darsi alla medesima dovesse portare all'accoglimento della sua domanda, era facile all'incontro dimostrare che sotto verun aspetto questa domanda meritava di essere assecondata.

Non lo meritava rapporto alla prima questione, concernente l'irritualità del reclamo dai Risetti e compagni stato diretto al sotto-prefetto di Gallarate anzichè al Sindaco di Albizzate quale rappresentante il Consiglio Comunale, ovvio essendo il riflesso che il C. . . . . non ha nè interesse di insorgere contro l'operato de' suoi avversarii che, non gli tornò pregiudizievole; ma gli valse anzi il riconoscimento, da parte della competente autorità amministrativa, della validità della di lui proclamazione a consigliere comunale, contro la quale erasi reclamato; e sussistendo del resto pur sempre che il voto della legge sarebbe rimasto adempito, colla emessa deliberazione consigliare precisamente a sfogo del reclamo presentato dagli interessati.

Quanto poi alla pretesa che, quel reclamo importi, non solo una questione di eleggibilità, ma anche una più grave questione di capacità elettorale la quale, per espressa disposizione di legge, non si poteva allora risolvere, ma dovevasi invece riservare all'annuale revisione delle liste, bastava per combatterla por mente all'assurdo, che si possa impugnare l'eleggibilità di chi abbia i requisiti per essere elettore, e che sia invece interdetto di ciò fare a riguardo di colui che sia sfornito persino di questa capacità, o che l'abbia perduta, come si verifica per il C. . . . . a titolo di indegnità.

Lo stesso era a dirsi rapporto alla seconda questione, in quanto che non contestandosi nemmeno dal C. . . . . di essere stato giudicato nel suo paese, e secondo le leggi in allora vigenti nel suo paese, certo non si può attendere alla di lui impugnativa della italianità della relativa sentenza penale, per essere stata pronunciata, quando il Regno d'Italia era bensì nelle aspirazioni di ogni italiano, ma in nome di un sovrano straniero, da magistrati che dal di lui *imperium* ritraevano la loro giurisdizione in un luogo che era in allora una provincia austriaca. Sono troppo noti i principi per cui malgrado quelle più che legittime aspirazioni, non è lecito contestare il vigore in Italia delle leggi qui imperanti durante la dominazione austriaca, e l'efficacia delle sentenze allora qui pronunciate, che davvero sarebbe un fuor d'opera spendere parole al riguardo; solo occorrendo avvertire che avendo la legge 10 Febbraio 1889 (Art. 30 lettera f) col parlare di furto, senza distinzione, voluto proclamare una incapacità che deriva dal movente del fatto tale da lasciar sospettare chi l'ha commesso non sia degno di far parte dei consigli del Comune, questa incapacità è a ritenersi sussistente, una volta accertata l'incorsa condanna per siffatto titolo, senza riguardo alla circostanza che, secondo la nomenclatura della legge allora imperante, il reato di cui il C. . . . . fu ritenuto convinto, sia stato qualificato semplice contravvenzione.

Quanto alla terza questione riflettente l'amnistia elargita coi RR. Decreti 15 Agosto 1859 N. 185 e 19 Gennaio 1878 N. 4260 Serie II, bastava osservare che, a termini dell'art. 86 Cod. Penale non avendo l'amnistia altro effetto che quello di estinguere l'azione penale e di far cessare l'esecuzione della condanna a tutti gli effetti penali di essa, nulla poteva influire nei riguardi del C. . . . . . contro il quale l'azione penale, non solo ebbe il completo suo corso prima che quei decreti venissero emanati, ma che anche la sua esecuzione mediante l'espiazione della inflitta pena di 15 giorni d'arresto, senza che perciò il condannato abbia potuto approffitarne, facendosi ammettere ad un beneficio, che è ben diverso da quello della riabilitazione di cui parla in modo speciale l'articolo 100 del Codice Penale riferendosi a quelle incapacità che rimangono sussistenti anche in presenza di una condanna favorita dall'amnistia.

Quanto infine alla quarta questione, stà bensì che il C. . . . . . durante le more del presente giudizio, ha potuto ottenere il Reale Decreto 16 Gennaio 1893 di sua riabilitazione dalle conseguenze giuridiche della condanna inflittagli dalla Pretura di Gallarate con Sentenza del 30 Novembre 1854, decreto che venne pubblicato nell'udienza di questa Corte del giorno 13 corrente Marzo; ma questo decreto non può giovargli perchè, per giudicare della validità della di lui elezione a Consigliere devesi aver riguardo soltanto al tempo in cui l'elezione avvenne, e siccome allora egli era ineleggibile, a nulla vale che la causa d'ineleggibilità sia ora cessata. Dispone infatti l'articolo 846 del vigente copice penale (modificato col decreto 1° Dicembre 1889) che la riabilitazione produce il suo effetto dal giorno in cui la Corte che pronunciò la Sentenza avrà data lettura del decreto in pubblica udienza a termini dell'allinea dell'Articolo 844; e con ciò ogni questione rimane senz'altro risolta nel senso di doversi appunto ritenere la ineleggibilità del C. . . . . all'epoca della sua elezione a consigliere comunale avvenuta nel 17 Luglio 1892, e la conseguente legittimità del deliberato 13 Dicembre 1892 della Giunta Provinciale Amministrativa di Milano contro del quale il C. . . . . ha reclamato.

PER QUESTI MOTIVI. — La Corte: Dichiara doversi respingere come si respinge il reclamo sporto da Domenico C. . . . . contro la deliberazione 13 Dicembre 1892 della Giunta Provinciale Amministrativa di Milano e manda la presente comunicarsi al P. M. a sensi e per gli effetti dell'art. 54 della vigente legge Comunale e Provinciale.

Lista degli eleggibili all'ufficio di conciliatori - Elenco dei giurati - Casi di ineleggibilità.

La facoltà discrezionale conferita alle Giunte distrettuali dall'art. 18 della legge sui giurati 8 Giugno 1874 per la quale le dette Giunte procedono ad esclusioni dalla lista dei giurati, non autorizza le Giunte comunali ad addivenire alle esclusioni stesse, dalla lista degli eleggibili all'ufficio dei conciliatori, poichè la legge 16 Giugno 1892 sui conciliatori in materia di ineleggibilità, nell'ultimo alinea dell'art. 5, non fa richiamo che agli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge sui giurati.

Corte di Appello di Milano. (15 Novembre 1882 — Pres. Cappa - Est. Biffi — Ric. **Pellegatta Santino** c. **Consiglio comunale di Viggiù**).

Attesochè per l'art. 3 della mentovata legge 16 Giugno 1892 n. 161 sui conciliatori e vice-conciliatori tutti i cittadini maggiori degli anni 25 purchè dimorino nel Comune e siano compresi nelle categorie ivi designate, fra le quali alla lettera *c)* sono nominati gli ufficiali del regio esercito e i professori di scuole tecniche.

Attesochè, mentre è certo che il ricorrente dimora in Viggiù, essendo il fatto implicitamente riconosciuto dalla stessa reclamata deliberazione del Consiglio comunale di detto luogo e d'altronde già constatata dalla precorsa sentenza di questa Corte 31 Dicembre 1887 che respingeva un ricorso che lo stesso Pellagatta aveva interposto contro la deliberazione 15 Novembre detto anno della Giunta distrettuale di Varese che lo aveva eliminato, comechè non idoneo, dalla lista dei giurati; appare poi pienamente stabilito dai prodotti documenti che il Pellegatta è assistito per l'iscrizione nella lista degli eleggibili all'ufficio di conciliatore e vice-conciliatore del duplice titolo di ufficiale del regio esercito e di cessato professore di scuole tecniche di cui alla succitata lettera c dell'art. 3 della legge in esame; tanto infatti rispettivamente risulta dalla copia dello stato di servizio rilasciato dal distretto militare di Varese il 12 Settembre 1885 e dal decreto 18 Marzo 1882 della Corte dei Conti assegnante al Pellegatta la pensione di L. 2,044 annue come professore di disegno nelle scuole tecniche. Conseguentemente la ragione del ricorrente di essere iscritto nella lista degli eleggibili all'ufficio di cui sopra non può essere posta in dubbio.

Attesochè a tale iscrizione non può formare ostacolo, come pensò l'ufficio comunale di Viggiù, la circostanza che il Pellegatta non figuri nell'elenco dei giurati. Di vero il Pellegatta che originariamente vi era stato iscritto dalla Commissione comunale, fu bensì da quell'elenco eliminato dappoi dalla Giunta distrettuale di Varese; ma ciò, non già perchè lo si fosse ritenuto escluso da quell'ufficio comunque incapace ad esercitarlo a norma degli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge sui giurati 8

Giugno 1874, che anzi la succitata sentenza di questa Corte d'Appello espressamente riconobbe concorrere nel Pellegatta i requisiti necessari per essere giurato; sibbene e soltanto perchè, valendosi del potere discrezionale e insindacabile che la legge stessa all'art. 18 le accorda, lo giudicò, non ostante i suoi titoli, non idoneo ad esercitare quell'ufficio.

Ora la legge attuale pei conciliatori dichiarava bensì (art. 5) ineleggibile all'ufficio di conciliatore o vice-conciliatore tutti coloro che sono dichiarati esclusi dall'ufficio di giurato, od incapaci dagli art. 5, 6, 7 e 8 della relativa succitata legge 8 Giugno 1874 colle modificazioni nei primi due articoli introdotte dall'art. 32 del decreto regio 1 Dicembre 1889 n. 6509 portante le disposizioni per l'attuazione del codice penale, non però anche quelli che per peculiari loro circostanze fossero stati giudicati non idonei, a mente del successivo art. 18 che la nuova legge sui conciliatori punto menziona. D'altronde non bisogna confondere la formazione della lista degli eleggibili incombente alla Giunta comunale colla nomina all'ufficio spettante al governo. Per la iscrizione bastano i titoli richiesti dalla legge, ed ove concorrono, l'iscrizione non può essere rifiutata. Per la nomina si dovrà naturalmente aver riguardo anche alle peculiari circostanze del cittadino, concernenti la condotta, il carattere e la sua attitudine all'ufficio.

Per tutto ciò, è ritenuto che la condanna a due mesi di carcere per libello famoso (condanna che non porta interdizione dall'ufficio di giurato) e di cui alla sentenza 27 Febbraio 1889 del tribunale di Varese, fu dal Pellegatta scontata nell'anno 1890 per cui non ricorrerebbe neppure l'applicazione dell'art. 7 della legge sui giurati.

La Corte, accogliendo il reclami del professore Santino Pellegatta, in riparazione della deliberazione 29 Settembre 1892 del Consiglio comunale di Viggiù, dichiara aver titolo il ricorrente Santino Pellegatta, quale già ufficiale del regio esercito e professore di scuola tecnica in pensione ad essere compreso nella lista degli eleggibili all'ufficio di conciliatore o vice-conciliatore del Comune di Viggiù, e doversi perciò il medesimo a cura del Sindaco iscrivere nella lista suddetta.

Riparto di Consiglieri - Art. 62 Legge Com. e Prov. - Maggioranza degli elettori di una frazione - Facoltà della Giunta Provinciale Amministrativa.

È da ritenersi che sia una retta interpretazione dell'art. 62 della vigente legge Com. e Prov. per parte delle Giunte Provinciali Amministrative il riparto che esse fanno dei consiglieri assegnati ad un comune fra le varie frazioni del medesimo, anche se dalla maggioranza degli elettori di due sole frazioni tale riparto sia stato domandato.

Consiglio di Stato (Dec. n. 309, 10 Novembre 1892. — Pres. Spaventa - Rel. Bianchi — Ric. **Adami Ing. Francesco c. Giunta Prov. Amm. di Catanzaro.**

Ritenuto in fatto che del Comune di Decollatura fanno parte 4 frazioni, distinte anche nel censimento ufficiale colle denominazioni di *Cerrisi, S. Bernardo, Casenove* e *Adami*, ciascuna delle quali è composta di varie borgate.

Che sotto le date 5 Settembre 1890, 6 e 28 Agosto, 2 e 3 Dicembre 1891 da molti elettori delle tre prime fra le sunnominate frazioni, furono fatte istanze alla Giunta Prov. Amm. di Catanzaro, affinchè a norma dell'art. 62 della legge Comunale e Provinciale ripartisse tra le frazioni stesse il numero dei venti Consiglieri assegnati al Comune; contro la quale domanda però furono prodotte proteste ed opposizioni di un numero considerevole di altri elettori; e fu pure deliberato a maggioranza, un voto favorevole del Consiglio Comunale in seduta del 27 Ottobre 1891;

Che la Giunta Prov. Amm. nella sua decisione ora impugnata del 18 Dicembre 1891, dopo avere verificato che 138 delle firme autenticate, apposte alla domanda pel riparto, corrispondevano alla maggioranza degli elettori relativamente alle sole frazioni di *S. Bernardo* e *Casenove* considerò potersi nondimeno, secondo il senso letterale dell'art. 62 della legge Comunale e Provinciale, procedere dalla Giunta Prov. Amm. a ripartire il numero dei Consiglieri fra tutte le frazioni componenti il Comune di Decollatura; e ciò divenire anzi necessario, perchè altrimenti la frazione chiedente il riparto, potrebbe nel conflitto colla rimanente parte del Comune trovarsi sempre sopraffatta dalla coalizione degli altri Consiglieri: considerò non aversi a riguardare come efficaci le proteste d'altri 220 elettori, perchè non risultando a quali delle frazioni del Comune appartenessero i firmatari ed avendo essi stessi dichiarato nelle dette proteste che l'istanza pel riparto era stata fatta *da altri elettori*, non rimaneva dunque alterata la maggioranza degli elettori chiedenti delle due frazioni S. Bernardo e Casenove; considerò che queste e altre due frazioni *Cerrisi* e *Adami* erano state da lungo tempo, ed anche nel censimento ufficiale, riguardate come aventi esistenza ed interessi distinti, e sono provvedute di servizi municipali separati, ed era quindi conveniente attribuire a ciascuna una propria rappresentanza nel Consiglio Comunale; considerò da ultimo che la circoscrizione di ciascuna delle quattro frazioni è determinata in fatto dai confini stessi di ognuna delle parrocchie da cui quelle prendono il nome; e fatto il computo nella ragione della popolazione rispettiva, conchiuse col dispositivo seguente:

« Ripartire il numero dei Consiglieri Comunali di *Decollatura* tra
» le frazioni, assegnando agli elettori della frazione *Cerrisi* la nomina
» di 4 Consiglieri — *S. Bernardo* 7 — *Casenove* 5 — *Adami* 4;

» Prescrivere che nel Comune predetto abbia subito luogo la rin-
» novazione dell'intero Consiglio, procedendosi alla elezione dei nuovi
» Consiglieri nella forma voluta dall'art. 62, ult.° comma, della legge;

» Determinare la circoscrizione di ciascuna frazione negli stessi
» limiti e confini dell'attuale circoscrizione parrocchiale, quale risulta
» dalla pianta topografica, che munita del visto del Presidente, rimane
» in atti con riserva, in caso di dubbii o contestazioni, di riesaminare
» e modificare ai soli fini dell'elettorato, l'attuale vigente circo-
» scrizione;

Ritenuto che contro la predetta decisione l'elettore amministrativo Ing. Francesco Adami propose un ricorso a questa Sezione regolarmente sottoscritto, notificato e depositato, con cui chiedevasi pure la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, alla quale domanda però fu in seguito fatta formale rinunzia in data del 16 Marzo 1892.

Che i motivi del ricorso erano i seguenti:

1.° Non potevasi, a tenore dell'art. 62 della legge, ordinare il riparto, perchè non vi era domanda proposta a tal fine dalla maggioranza degli elettori.

Infatti trattandosi di riparto fra tutte le frazioni del Comune, sarebbe stato indispensabile che lo avesse chiesto la maggioranza degli elettori di ciascuna frazione, non di due sole, come avvenne;

Anche nello stabilire la maggioranza per le due sole frazioni *S. Bernardo* e *Casenove*, fu male eseguito il computo escludendone quelli fra gli elettori iscritti, che si trovavano altrove per emigrazione o per cangiato domicilio. Avrebbero dovuto invece essere sottratti dal numero dei chiedenti coloro che posteriormente avessero sottoscritta la protesta d'altri elettori, verificazione questa che la Giunta Prov. Amm. avrebbe dovuto fare e non fece;

2.° Non è conforme alla legge l'avere stabilito il riparto seguendo la circoscrizione delle Parrocchie, non corrispondente alle divisioni topografiche del Comune, che contiene non quattro sole, ma dieciotto frazioni, come risulta anche dalla carta topografica dello Stato Maggiore: e il raggrupparle in soli quattro centri riesce a mantenere, in altre proporzioni, quei medesimi inconvenienti che il riparto tenderebbe a rimuovere;

3.° Le stessa distribuzione per gruppi di frazioni essendo stata assunta per base nell'accertare che la domanda di riparto fosse stata fatta dalla maggioranza degli elettori di due frazioni, si è lasciato luogo a poter dubitare che in nessuna delle varie frazioni la domanda di riparto sia stata fatta dalla maggioranza degli elettori di ciascuna delle frazione stesse;

Ritenuto che il Ministero dell'Interno in un memoriale depositato in Segreteria il 12 Aprile u. s., rilevò che il ricorso dell'Ing. Adami fosse irricevibile per diversi motivi, i quali furono però respinti dalla 4.° Sezione con decisione del 30 Maggio 1892, riconoscendo tuttavia che la notificazione del ricorso non era stata eseguita secondo le prescrizioni della legge a tutti gli interessati, laonde fu ordinato che tale notificazione si dovesse fare mediante pubblici proclami, il che venne poi puntualmente eseguito, come risulta dai documenti prodotti in atti;

Che richiamata la controversia alla discussione in udienza pubblica, la 4.ª Sezione addì 4 Luglio 1892 proferì una decisione interlocutoria, colla quale richiedeva la produzione di copia autentica della deliberazione 27 Ottobre 1891 del Consiglio Comunale di Decollatura, relativa al ripartimento del numero dei Consiglieri chiesto dagli elettori delle frazioni *S. Bernardo* e *Casenove*; ed una copia di quella deliberazione fu infatti trasmessa dal Ministero dell'interno con nota del 6 Ottobre corrente e depositata in Segreteria nel giorno 12 dello stesso mese;

Attesochè il primo dei proposti mezzi di ricorso si appoggia principalmente alla massima adottata da questa Sezione nella sua decisione 11 Giugno 1891 sul ricorso Masini ed altri, e richiamata nell'altra del 5 Maggio 1892 sul ricorso *Viviani Della Robbia* ed altri; alla massima, cioè, che il riparto della rappresentanza comunale a base dell'art. 62 della legge, non possa aver luogo fra tutte le frazioni formanti parte di un Comune, se non quando ne sia stata fatta istanza dal Consiglio Comunale o dalla maggioranza degli elettori di ognuna delle singole frazioni stesse, e in ogni altro caso possa effettuarsi soltanto rispetto a quelle frazioni, i cui elettori ne abbiano in maggioranza proposta la domanda;

Che quantunque il significato letterale della disposizione contenuta nel predetto art. 62 apparisse veramente diverso, essendovi espresso che la Giunta Prov. Amm., sulla domanda della maggioranza degli elettori *di una frazione*, potrà ripartire il numero dei Consiglieri *fra le diverse frazioni*, pure la interpretazione adottata da questa Sezione avrebbe potuto essere legittima, poichè è principio elementare, consacrato anche

espressamente nell'art. 3.° delle disposizioni generali premesse al Codice Civile, che vi sia luogo ad interpretare le leggi, allorchè le parole in cui sono concepite, sebbene appariscano chiare e precise, non corrispondano però esattamente al pensiero del legislatore, purchè si ricerchi soltanto la vera intenzione di lui, senza volerne restringere ed ampliare arbitrariamente la estensione.

Attesochè il concetto dominante nel ragionamento che condusse alla interpretazione suaccennata fu questo, che secondo lo spirito dell'articolo 62 della legge, il riparto della rappresentanza comunale, qualora non ne sia fatta domanda dal Consiglio debba dipendere *dal consenso* della maggioranza degli elettori di ciascuna delle frazioni rispetto alle quali il riparto medesimo abbia ad essere decretato; se non che ulteriori riflessioni persuadono della inesattezza di tale concetto. Non è alla volontà ed al consenso manifestato dalla maggioranza degli elettori di una o più frazioni di un Comune, che debba essere subordinata, secondo lo spirito dell'art. 62, l'effettuarsi o no il riparto del numero dei Consiglieri Comunali tra le frazioni stesse; tanto che la domanda può anche esser fatta dal solo Consiglio, nè allora è necessaria la volontà della maggioranza degli elettori di ogni singola frazione; è solamente la facoltà di promuovere il riparto; è la semplice iniziativa d'un provvedimento deferito al potere della Giunta Prov. Amm. come autorità tutrice delle amministrazioni comunali, acciocchè le rispettive rappresentanze vengano ordinate nel modo più opportuno contemperando equamente l'interesse generale del Comune colla protezione di quelli delle singole frazioni che ne facciano parte, e derogando quindi se occorra, al principio generale stabilito nel medesimo articolo che « gli » elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere ». Una volta che l'iniziativa del provvedimento se legalmente esercitato, sia dal Consiglio Comunale, sia dalla maggioranza degli elettori di una o di più frazioni, la Giunta Prov. Amm. è legittimamente investita dal potere conferitale dall'art. 62, e può ordinare il riparto in quel modo qualsiasi che nella prudenza sua riconosca più conveniente per quegl'interessi, o generali del Comune o speciali delle singole frazioni, la cui tutela è ad essa affidata. E come, fatta che fosse la domanda dal Consiglio Comunale, la Giunta Prov. Amm. avrebbe facoltà di stabilire per una o più frazioni soltanto, quantunque il Consiglio lo avesse chiesto per tutte, o di decretarlo per tutte, *sebbene domandato* per alcune, così per la stessa ragione può pure la Giunta, sulla istanza degli elettori di una frazione, ripartire il numero dei Consiglieri anche per altre frazioni del Comune, qualora lo riconosca necessario per provvedere convenientemente a quegl'interessi pei quali l'eccezionale ordinamento del riparto è dalla legge ammesso.

Attesochè per le predette considerazioni dovendosi riconoscere più che dubbio, che la intenzione del legislatore nella disposizione dell'articolo 62 sia stata di limitare il potere da esso conferito alla Giunta Prov. Amm. a ripartire il numero dei Consiglieri per quelle sole frazioni i cui elettori ne abbiano in maggioranza fatta domanda, e non per le altre delle quali non siavi nè domanda nè espresse consenso, è dunque imposto dalle regole fondamentali d'interpretazione delle leggi, di dover seguire il proprio significato delle parole colle quali il predetto art. 62 è formulato, ritenendo che la Giunta Prov. Amm. possa « sulla » domanda *della maggioranza* degli elettori di *una frazione*, ripartire » il numero dei Consiglieri *tra le diverse frazioni* di un Comune in ragione della popolazione rispettiva » come appunto ha fatto nel caso presente la Giunta Prov. Amm. di Catanzaro.

Attesochè poi non hanno fondamento le altre censure fatte nel ricorso all'operato della Giunta Prov. Amm. relativamente al computo della maggioranza degli elettori dalle due frazioni *S. Bernardo* e *Casenove* chiedenti il riparto.

La Giunta stessa nell'impugnata sua decisione dichiarò accertato che le domande di riparto per le frazioni *S. Bernardo* e *Casenove* erano sottoscritte dalla maggioranza degli elettori di quelle frazioni, nè questo fatto è contraddetto punto dalle risultanze degli atti. La Giunta volle anzi dimostrare esattamente gli estremi del computo da cui trasse l'accertamento di quella maggioranza rispetto alle due frazioni predette — e non rispetto all'altra di *Cerrisi*, di cui pure vi erano domande pel riparto — e da quella esposizione non risulta affatto ciò che il ricorrente asserisce, ma non prova, che cioè non siasi tenuto conto degli elettori che trovavansi temporaneamente fuori del territorio Comunale.

La Giunta non riguardò veramente le proteste di opposizione fatte da molti altri elettori come contenenti ritrattazione di una parte delle firme apposte alla domanda di riparto, ma ne addusse ragioni plausibili; che le sottoscrizioni delle proteste non erano autenticate, mentre lo erano quelle delle domande, nè risultava che fossero di elettori delle frazioni chiedenti, e che ad ogni modo *essendo di elettori diversi* da quelli che avevano chiesto il riparto, non potevano infirmarne la maggioranza. Ora tutto ciò riguarda punti di fatto, intorno ai quali non vi sono fondati motivi di elevar dubii.

Attesochè neppure ha fondamento il secondo mezzo di ricorso. L'art. 62 della legge lascia in facoltà della Giunta Prov. Amm. di determinare la circoscrizione di ciascuna delle frazioni tra le quali ordina il riparto della rappresentanza comunale; nè quindi può ritenersi che le sia vietato di adottare quella stessa circoscrizione che sia propria delle parrocchie, quando d'altronde — come risulta verificarsi nel caso presente — le frazioni s'identificano appunto nelle parrocchie dalle quali traggono il nome e le ragioni della separata loro esistenza e dei distinti loro interessi. D'altronde la stessa decisione impugnata contiene in sè la sicura e precisa determinazione di circoscrizione delle frazioni, essendovi unita una pianta topografica in cui la decisione stessa espressamente si riferisce dichiarandola sua parte integrante.

Atteso, quanto al terzo mezzo di ricorso, che la decisione impugnata non costituì arbitrariamente gruppi di frazioni, constando dagli atti che vere frazioni sono soltanto quelle costituite dalle parrocchie *Cerrisi*, *S. Bernardo*, *Casenove* e *Adami*, sebbene compongano ciascuna varie borgate che formano in totale il numero di 18; e così essendo, doveva la maggioranza degli elettori, per giustificare la legittimità della domanda di riparto, essere determinata in relazione alle singole quattro frazioni predette, non già con riguardo a ciascuna delle 18 borgate.

Attesochè non vi è luogo a condanna nelle spese, non essendo comparsa alcuna parte interessata a contraddire al ricorso.

PER QUESTI MOTIVI. — La 4.ª Sezione rigetta il ricorso di cui si tratta.

Tassa esercizi e rivendita - Mutui.

Non basta il fatto di posseder danaro mutuato per costituire un vero esercizio soggetto alla tassa d'esercizio.

Consiglio di Stato (Dec. n. 204, 2 Giugno 1893 — Pres. SPAVENTA - Rel TIEPOLO — Ric. **Berlingieri Pietro** c. **Giunta provinciale amministrativa**).

Attesochè l'art. 147 n. 8 della legge Comunale e provinciale nel dare ai Comuni facoltà, nei limiti ed in conformità delle leggi, di istituire la tassa di esercizio e di rivendita di generi non riservati al monopolio dello stato, non ha potuto che richiamarsi alla tassa contemplata dalla legge 11 Agosto 1870 Alleg. *O* la quale coll'art. 1° dichiara che alle facoltà accordate ai Comuni coll'art. 118 della legge 20 Marzo 1865 n.° 2249 si aggiunge quella d'imporre tasse speciali di esercizio o rivendita di qualunque merce ad eccezione dei generi riservati come sopra.

Dalla quale disposizione si appalesa spontaneo che ai Comuni è data facoltà di imporre tasse speciali tanto sull'esercizio quanto sulla rivendita di qualunque merce, escluse le riservate, semprechè questi esercizî che possono anche stare col parallelo delle rivendite in quanto queste indicano un doppio concambio, abbiano per oggetto un commercio, un'industria, un traffico di qualsiasi genere; non solamente quell'impiego utile della ricchezza propria che è consentaneo a qualunque stato di proprietà, ma quell'applicazione continua di mezzi materiali e morali che è diretta a dare ad un fondo produttivo nuovi e maggiori sviluppi ed incremento.

Attesochè per tale si rivela appunto il senso etimologico della parola *esercizio,* la quale come traente origine dal latino *esercere,* dinota attività constantemente rivolta ad un fine di guadagno con impiego di mezzi coordinati.

E la giurisprudenza è venuta a interpretarne in questo significato la portata, quando ritenne, come la Corte di Cassazione di Torino nella decisione 19 Luglio 1878 in causa *Rotti* contro Comune di Milano, che quell'*esercizio* il quale può essere colpito da tassa speciale a pro dei Comuni, e pei concetti che prevalsero nella discussione ed adozione della legge, e pel tenore letterale dell'art. 1.° della legge reso anche più efficace da quanto suona l'art. 1 del regolamento approvato con sovrano decreto 27 Dicembre 1870, vuole essere inteso nel senso più ampio comprendente ogni professione, arte, commercio od industria, senza distinzione.

Attesochè il regolamento del Comune di Cotrone per l'applicazione di detta tassa approvato dalla Giunta provinciale amministrativa in data 5 Marzo 1890, e omologato dal Ministero delle Finanze con dispaccio 25 Marzo 1890 n. 17121, si mantiene consono a questi principî in quanto determina coll'art. 2 che sono soggetti alla tassa tutti gli esercenti professioni, arti, commercio ed industria qualsiasi, nonchè i rivenditori di qualunque merce residenti nel Comune, o che vi tengano la sede principale degli affari come fabbriche, negozî e simili, facendo poi eccezione coll'articolo 3.° per l'impiego e l'opera retribuita con stipendio o salario presso amministrazioni pubbliche o private, e per la rivendita dei generi riservati al monopolio dello Stato.

Attesochè non fu però consona a tali principii nell'applicazione della tassa ai ricorrenti Berlingieri ecc. nè la deliberazione del Consiglio Comunale di Cotrone, nè la decisione della Giunta provinciale amministrativa di Catanzaro che ora costituisce il provvedimento impugnato.

Anzitutto occorre osservare che il Consiglio Comunale nel rispondere al reclamo di Berlingieri col rigetto non addusse altro motivo che quello

che anche i redditi di categoria *A* sono soggetti a tassa di esercizio, e che quantunque i ricorrenti figurino nei ruoli della ricchezza mobile intestati con unico articolo, nel fatto poi sono due distinti mutuanti.

Non è questione se i sigg. Berlingieri sieno possessori di redditi che per essere procedenti da crediti ipotecarî dati a mutuo, sieno compresi nella categoria *A* per l'imposta di ricchezza mobile. Ma la questione è se basti il semplice fatto dell'esistenza di un reddito tassabile a norma della legge sull'imposta di ricchezza mobile perchè si possa applicare a chi lo fruisce, anche la tassa d'esercizio autorizzata poi Comuni dall'art. 1.° dell'Alleg. *O* della legge 11 Agosto 1870. E la risposta non può essere che negativa per quanto più sopra si disse riguardo ai criterî di questa seconda tassa; imperocchè questa non colpisce direttamente la produzione del reddito, come la prima, ma richiede un congegno di mezzi e di applicazioni che possa costituire l'esercizio della professione atta a promuovere e modificare od accrescere il reddito. Nel che consiste veramente quell'esercizio che pone in essere non solo il produttore del reddito ma anche il commerciante non altrimenti definito dall'art. 8 del Codice di Commercio che per colui che esercita atti di commercio per professione abituale.

Attesochè più concretamente, se non più ampiamente, la Giunta provinciale amministrativa di Catanzaro, spiegò l'erroneo concetto col quale ha creduto giustificare l'applicazione della tassa. Disse risultare in modo evidente che i sigg. Berlingieri Pietro ecc. danno il danaro a mutuo facendo affari d'importanza e perciò solo ritenne che i loro ricorsi per essere cancellati dalla matricola della tassa esercizio e rivendita, fossero infondati. Non si nega che l'esercizio di una professione può manifestarsi anche con danaro a mutuo ad interesse pattizio o quanto meno riservato dalla legge, a chi offre per sicurezza di rimborso credito reale o personale. Appena occorre soggiungere che l'istituto bancario le cui funzioni possono esplicarsi tanto col mezzo di società o corpi morali, quanto da parte di singole persone, trae appunto alimento da una specie di commerciabilità del denaro considerato come merce; che nei postulati della dottrina economica sta anche questo: che le banche, con la serie di atti che intraprendono, tendono a fare un vero commercio di credito dal quale il banchiere attende la propria parte di rimunerazione e di profitto. Ma il ricorso stà nel vero quando sostiene che a porre in sodo l'esercizio dell'industria bancaria è necessario un'abitualità di operazioni che possano essere anche di mutuo, una serie costante di atti di questo genere che rivelino nel mutuante la professione rivolta al fine di lucro col risultato complesso di queste operazioni, e non basta a dimostrarlo l'aver fatto un mutuo nè parecchi mutui anche considerevoli. La Giunta provinciale amministrativa ha sorpassata del tutto questo essenziale carattere di qualunque *esercizio*, preso nel senso economico, per valutare unicamente singole operazioni non coordinate con colleganza di rapporti e di speculazioni, ad un risultato finale nel quale le perdite possono stare in bilancio coi lucri, perchè l'alea del rischio sotto certi riguardi dell'operazione ha per contrapposto la previsione di guadagni certi sotto altri. Con ciò ha violato il disposto dell'art. 1 della richiamata legge del 1870 nonchè quello degli art. 2 e 3 del regolamento Comunale relativo alla detta tassa.

Farmacia - Libero esercizio - Privilegi di mero interesse generale - Privilegi che assicurano ai farmacisti particolari vantaggi - Provincie meridionali.

Per l' art. 68 della legge sulla tutela dell' igiene e della sanità pubblica devono ritenersi mantenuti provvisoriamente, in rapporto alle farmacie già esistenti, quei vincoli e privilegi che fossero legalmente costituiti non pel solo interesse generale, ma per assicurare ai farmacisti particolari vantaggi, come mezzi ritenuti efficaci pel buon servizio pubblico.

Con lo stesso articolo fu riservato alla futura legge, da proporsi nel corso di cinque anni, la risoluzione del problema: se, come e in quali casi sia da accordare una indennità equitativa per l' abolizione di detti vincoli e privilegi.

Nei limiti sopraspecificati deve ritenersi mantenuta nel Napoletano la disposizione relativa alle distanze fra le diverse farmacie.

Corte di Cassazione di Roma (Sezioni unite) 18 Aprile 1893 — Presidente Eula - Estensore Ridolfi. — Ric. **Cutolo** c. **Denozza.**

Ritenuto in fatto, che, avendo il sig. Vincenzo Denozza aperto in Napoli nel 14 Marzo 1890 una farmacia in prossimità di quella esercitata dal ricorrente Costantino Cutolo, questi lo citava dinanzi il Tribunale di quella città, dicendo violato il regolamento 29 Gennaio 1853, che vieta di aprire una farmacia nuova se non disti 70 passi geometrici da ognuna delle esistenti, e chiedeva che previa dichiarazione non essere l' art. 26 della legge 22 Dicembre 1888, sulla tutela della igiene e della sanità pubblica, applicabile nei luoghi ove le farmacie sono regolate da speciali disposizioni, sino a quando non siasi a norma dell' art. 68 della legge stessa, provveduto per l' abolizione da' vincoli e privilegi esistenti nel Regno, si dichiari abusivo l' esercizio della nuova farmacia del Denozza e si ordini l' abolizione di questa con la di lui condanna ai danni ed alle spese.

Ritenuto che avendo il Tribunale rigettato la domanda con pronuncia 28 Giugno, 4 Luglio 1890 la Sentenza della Corte di Appello di Napoli Sezione III che avea confermato la pronuncia stessa, veniva cassato da quella Corte suprema con decisione 5 novembre 1891, e la Sezione 1ª della stessa Corte di Appello in sede di rinvio rigettava parimenti l' appellazione, confermando la suddetta sentenza del Tribunale.

Il ricorso prodotto a questa Corte regolatrice in virtù delle disposizioni dell' art. 8 della legge 6 Decembre 1888 n. 5825, (serie 3ª), deduce i mezzi seguenti:

I. Violazione e falsa applicazione degli art. 26 e 68 della legge 22 Dicembre 1888, n. 5489, serie 3ª, sulla tutela della igiene e della sanità pubblica e violazione dell' art. 3 delle disposizioni generali del Codice Civile.

II. Violazione dei citati articoli della legge suddetta, dell' art. 5 delle disposizioni preliminari del Codice Civile nonchè della Prammatica 17 Settembre 1706, e del Regolamento approvato con Regio Decreto 29 Gennaio 1853.

III. Violazione del citato articolo 68 della suddetta legge 22 Dicembre 1888, e dell' art. 3 delle surriferite disposizioni preliminari del Codice Civile — nonchè della Prammatica 17 Settembre 1706 e degli art. 38, 9 e 10 del suddetto Regolamento 29 Gennaio 1853.

Attesochè a derimere il dissidio reso manifesto dalle or riferite contraditorie decisioni nella risoluzione di una controversia dibattuta nella scienza e nella pratica non meno che nella oscillante giurisprudenza

della Corte suprema, ed ora devoluta a questo Collegio a norma dell'articolo 8 della legge 6 Dicembre 1888, perchè sollevata con ricorso sostanzialmente fondato a motivi identici a quelli che diedero luogo al primo annullamento, importa anzitutto di fronte ai sommi principî che s' invocano ed all' entità degli interessi che si propugnano dai sostenitori delle contrarie opinioni che i punti fondamentali della grave questione siano colla massima cura esattamente determinati.

La legge del 22 Dicembre 1888 sulla tutela dell' igiene e della salute pubblica nel titolo che tratta dell' esercizio delle professioni sanitarie ed affini, contiene parecchie disposizioni sull' esercizio dell' arte farmaceutica di cui la prima (art. 26) il divieto « *di aprire una far-* » *macia e assumere la direzione senza averne dato avviso 15 giorni pri-* » *ma al Prefetto* »; e fra le disposizioni generali contenute nel titolo VI il legislalore esprime (art. 68) la riserva seguente:

« Sarà presentato nel corso di cinque anni dalla promulgazione della » presente legge apposito progetto di legge per l' abolizione dei vincoli » e privilegi esistenti nel regno nell' esercizio delle farmacie affine di » regolare le indennità che potranno occorrere e provvedere i mezzi ne- » cessari a questo scopo ».

Queste sono le sole norme di legge che alla controversa questione possano riferirsi, e non è quindi dubbio, che la preferenza di quanto può raccogliersi dalle dichiarazioni sovente contradittorie, degli atti parlamentari, il concetto legislativo debba in esse, nel loro complesso e nella loro coesistenza essere ricercato.

La prima, benchè colla forma negativa di un divieto all' apertura di farmacia senza precedente avviso al Prefetto, esprime però a chiara evidenza il principio generale che l'esercizio farmaceutico sia libero a chiunque, adempiute le condizioni della legge stabilite, si assoggetti alle obbligazioni nell' interesse dell' igiene e della sanità pubblica imposte; — la seconda, di carattere manifestamente transitorio impone al governo di presentare nel corso di un quinquennio, un apposito progetto di legge per l' abolizione dei vincoli e privilegii esistenti, nel fine di regolare le indennità che potranno occorrere, e di provvedere i mezzi a ciò necessari.

Accanto adunque alla enunciazione di un principio generale, inspirato alle ragioni supreme del pubblico interesse, la legge pone un temperamento transitorio inteso a tutelare, sino all' abolizione definitiva dei vincoli e privilegi esistenti, gl' interessi particolari connessivi, e perciò le due disposizioni non si possono interpretare isolatamente, perchè tanto contraddice al concetto assoluto, che la legge abbia immediatamente voluto attuare la libertà dell' esercizio farmaceutico, la riserva fattasi dal legislatore di abolire quei vincoli con una legge futura; quanto al concetto assoluto, che tutti i vincoli esistenti siano mantenuti fino alla promulgazione di tale legge, contraddice l' affermazione del principio, che chiunque ne abbia la capacità possa aprire una farmacia nuova, sol che ne dia l' avviso 15 giorni prima al Prefetto.

A determinare pertanto la sfera di azione delle due coesistenti disposizioni di legge, importa anzitutto di riconoscere, che le limitazioni imposte dalle varie leggi anteriori, ove siano esclusivameate fondate a motivi di pubblico interesse, non possono ritenersi mantenute per effetto del temperamento di cui l' articolo 68, dacchè l' estinzione delle vere esigenze dell' interesse pubblico in questa materia sovranamente fatta dalla nuova legge, in base a quei diversi criteri che la indussero a proclamarè il principio di libertà toglie ai vincoli corrispondenti ogni ragione di essere, nè almeno coloro che dalla loro esistenza potessero averne indirettamente sentito una qualsiasi utilità, potranno mai dolersi dell' applicazione del principio medesimo egualmente stabilito nell'esclusivo interesse della generalità dei cittadini.

E così parimenti non può quel principio non essere immediatamente operativo, rispetto a tutte le farmacie che al tempo della promulgazione della nuova legge avessero già intrapreso l'esercizio della industria corrispondente, perchè nessun vincolo o previlegio potrà mai dai proprietari od esercenti di esse invocarsi sulla base della legislazione anteriore a detrimento del libero esercizio altrui, dal momento che tutte le disposizioni contrarie ai principii proclamati dalla legge nuova furono da essa espressamente abrogati (articolo 71).

La riserva adunque o il temperamento stabilito nell'art. 68 non può riferirsi se non a quei vincoli o previlegi che prima della promulgazione della nuova legge vi fossero, a titolo oneroso od anche gratuito, conseguiti per virtù di legge, regolamenti e concessioni speciali, che pur volendo provvedere al generale interesse abbiano però avuto in vista anche l'interesse particolare degli esercenti, nell'intento di promuovere la loro industria sì proficua alla sanità pubblica, colla gravante, già di un sicuro ed utile impiego dei loro capitali e dell'opera loro.

Non può infatti negarsi, che per effetto dei previlegi e dei monopolii in tal modo costituite, l'esercizio delle farmacie rappresentasse in alcune provincie d'Italia una vera e spesso rilevante attività patrimoniale; capace di formare oggetto di ogni genere di contratti, e che il pensiero delle gravi conseguenze economiche di un'abolizione immediata abbia potuto preoccupare il potere legislativo, così da indurlo a riconoscere la necessità di una disposizione transitoria intesa a riservare ad una legge futura il regolamento non solo delle indennità dei mezzi necessari, ma anche a tener sospesa con una dichiarazione che non poteva essere più esplicita, la stessa pronuncia dell'abolizione dei vincoli e privilegi esistenti.

Tale pronuncia, che implicava la necessità di raccogliere e di studiare numerosi elementi per la risoluzione di un problema difficile e complesso stante la molteplice varietà delle origini, della importanza della natura e del modo di essere dei vincoli e privilegii esistenti nelle diverse provincie del Regno, veniva dal potere legislativo riservata a sè stessa, specialmente perchè trattavasi di materia che sfugge alle norme rigorose del diritto in quanto la giurisprudenza avea già riconosciuto (Cassazione Roma 17 Marzo 1886 — Finanze e Provincia di Cagliari) che simili concessioni e privilegi, ancorchè ottenuti mediante corrispettivo non possono infirmare la suprema potestà di far leggi e di regolare i servizi pubblici secondo il migliore interesse dello Stato, e sono perciò di loro natura risolubili e revocabili quandocchessia, ove la pubblica autorità lo richiedeva, senza che alcun diritto possa competere ai privati nè per la restituzione di quanto avessero corrisposto per ottenerli, nè per un compenso al cessare di una utilità, fin dall'origine essenzialmente condizionata e soggetta alle esigenze del generale interesse.

Conseguentemente ogni diritto d'indennità obbligatoria per l'abolizione dei vincoli e privilegi dei quali si tratta, dovendo ritenersi insussistente, tanto più se risultino costituiti senza limite di tempo, per legge o per atto d'impero, e non in forma contrattuale ed a tempo, certamente il legislatore colla disposizione dell'articolo 68, ha voluto, in considerazione delle accennate circostanze provvedere in doppio modo all'interesse privato, sia col tenere sospesa pel corso di cinque anni l'abolizione dei vincoli che sieno stabiliti anche in riguardo agli interessi degli esercenti e sia col riservarsi di provvedere colla promessa legge alla risoluzione del problema, se, come, e in quali casi possa con giudizio prudenziale ed equitativo essere concessa agli esercenti per la cessazione dei corrispondenti vantaggi, una indennità puramente facoltativa, che

non sia già compensata dal godimento di essi nel tempo trascorso e nei cinque anni dalla vigente legge concessi, e che nel caso di concessioni ottenute a titolo oneroso potrebbe anche comprendere la restituzione della parte del prezzo che non sia compensata durante il tempo del godimento ottenuto.

Laonde non regge la distinzione accolta nella sentenza impugnata che siano stati mantenuti temporaneamente i vincoli e privilegi costituiti in modo da dar diritto ad una indennità e che tutti gli altri siano stati aboliti immediatamente. Ciò contrasta col concetto sostanziale dell'articolo 68, che è quello di un equo temperamento transitorio nell'interesse dei privati da completarsi prima dell'attuazione effettiva della proclamata libertà, ed inoltre verrebbe a far risolvere ora dal Magistrato un problema che il legislatore riserbava a sè stesso, e ad ammettere senza ragione, per l'abolizione dei privilegi riconosciuti incompatibili coll'interesse pubblico, casi possibili d'indennità per diritto.

Procedendo quindi all'esame delle norme emanate col R. Decreto delli 10 Aprile 1850 e del regolamento 29 Gennaio 1853, in quanto con esse fu mantenuto in vigore l'antico divieto di aprire in Napoli alcuna nuova farmacia se non alla distanza di 70 passi geometrici da ognuna delle esistenti, il Supremo Collegio ha già altre volte riconosciuto (11 Gennaio 1877 — Avena contro Baculo) e riconosce tutt'ora, che tale limitazione, lungi dall'essere esclusivamente stabilita nel pubblico interesse, comprende e protegge anche l'interesse privato dei farmacisti esercenti, come chiaramente apparisce, specialmente dalle varie disposizioni del regolamento, che dimostrano l'intento del legislatore, che il divieto sia mantenuto e regolarmente osservato anche a tutela dell'interesse dei proprietari e dei loro eredi, specialmente minorenni, a favore dei quali la sollecitudine del legislatore è evidente.

È d'uopo pertanto conchiudere:

a) che con l'articolo 68 della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica devono ritenersi mantenuti provvisoriamente in rapporto alle farmacie già esistenti, quei vincoli e privilegi che fossero legalmente costituiti, non pel solo interesse generale, ma per assicurare ai farmacisti particolari vantaggi, come mezzi ritenuti efficaci pel buon servizio pubblico;

b) che fu riservata alla futura legge da proporsi nel corso di cinque anni, la risoluzione del problema, se come e in quali casi fosse da accordare una indennità equitativa per l'abolizione dei detti vincoli e privilegi;

c) che infine nei limiti sopra specificati debba intendersi mantenuta nel Napoletano la disposizione relativa alle distanze tra le diverse farmacie.

P. Q. M. — La Corte di Cassazione di Roma a Sezioni unite, cassa la denunciata sentenza a termini dell'art. 547 del Codice di Procedura e rinvia la causa per un nuovo giudizio alla Corte di Roma che provvederà anche per le spese di Cassazione. Ordina la restituzione del deposito al ricorrente.

Elezioni amministrative - Condanna per tentata corruzione - Ineleggibilità.

Sono motivi di incapacità elettorale tutti i reati che sotto qualunque aspetto includono il carattere di frode sebbene questa non vi concorra che come elemento concomitante, ed è a ritenersi colpevole di frode, nel senso di cui all'art. 30 della legge 10 febbraio 1889, chi cerca di corrompere con promessa di denaro una guardia di finanza allo scopo che questa faciliti l'introduzione di generi di contrabbando.

Corte d'Appello di Milano, 6 Marzo 1893. — Pres. MALACRIDA - Est. VILLA — Ric. **Matteni Cav. Emilio c. R. Giovanni.**

Attesochè nella circostanza delle parziali elezioni amministrative seguite il 24 Luglio 1892 in Drezzo, quell'ufficio Elettorale ritenne ineleggibile l'odierno convenuto il quale con trentanove voti era riuscito il primo dei chiamati alla rappresentanza municipale, e gli sostituì nella carica di consigliere del Comune il Cav. Dott. Emilio Matteni che, dopo i signori Masciotti Luigi e Cav. Avv. Cetti Giuseppe, aveva riportato il maggior numero di suffragi; — e ciò per il motivo che esso R. aveva sofferto una condanna a tre mesi di carcere siccome colpevole del reato di corruzione.

Il R. insorse contro siffatto provvedimento e se ne lagnò presso il Consiglio Comunale; ma questo nella seduta del 25 u. s. Settembre respinse il di lui gravame: ragione per cui egli fece ricorso alla Giunta Amministrativa Provinciale di Como la quale, reputando che fino alla revisione da operarsi a norma dell'art. 32 della legge 10 Febbraio 1889 N. 5921 il reclamante non potesse essere radiato dalla lista, sebbene ammettesse la sussistenza del titolo di indegnità contro il medesimo addotto, con deliberazione 22 p. p. Dicembre, riformava il deciso dal prefato Consiglio invitando il Sindaco a provocare dal Sig. Procuratore Generale del Re giusta i poteri conferitigli dall'art. 139 della legge organica giudiziaria le pratiche necessarie all'uopo di escludere il R. dal novero degli elettori, e intanto ricostituiva costui nella carica di Consigliere Comunale.

Alla sua volta, entro il termine di cinque giorni dall'avutane notifica, il Cav. Matteni denunciava a questa Corte il sopra ricordato deliberato della Giunta Provinciale con ricorso 10 p. p. Febbraio a ministero dell'usciere Peduzzi poi significato al R. Prefetto di Como ed al R. in uno al decreto che fissò per la discussione della causa l'udienza del successivo giorno 27 nella quale le parti comparvero in persona dei prefati rispettivi procuratori assumendo le conclusioni qui sopra riferite.

Atteso che il Giovanni R. sostenne dinnanzi al Consiglio Comunale ed alla Giunta Amministrativa ed ancora oggi ha ripetuto, essere irregolare l'operato dall'ufficio elettorale perchè nel verbale del 24 Luglio non venne identificata la persona di colui che aveva eccepito la sua eleggibilità; perchè tale obbietto era stato desunto dall'art. 29 e non, come avrebbe dovuto, dall'art. 30 della legge; perchè venne ritenuto sussistente in base al semplice fatto della sua condanna a tre mesi di carcere senza specificazione del titolo del reato; soggiunse che il Consiglio Municipale non avrebbe potuto con una postuma istruttoria colmare le lacune e correggere i difetti che all'atto della sollevata eccezione impedivano all'ufficio elettorale di tenerne conto; e da ultimo, seguendo in ciò le traccie del provvedimento reclamato dal Cav. Matteni, disse che le liste elettorali sono permanenti e solo possono essere variate in seguito alla revisione da farsene annualmente, del che la stessa Giunta Comunale di Drezzo erasi mostrata convinta col fatto di averlo in seduta del 29 u. s. Gennaio eliminato dalla lista per il 1893.

Ora, siccome il contro ricorrente pur accettando nel risultato la deliberazione della Giunta Provinciale Amministrativa e domandandone la conferma ne combatte i motivi in quando contengono la confutazione degli argomenti da lui invocati per ottenere il rigetto del reclamo del Cav. Matteni, argomenti tra i quali quello non vi era che la Giunta predetta ha poi d'ufficio adottato desumendolo dal già citato art. 32 della legge, la Corte non può esimersi dall'esaminare le eccezioni in

origine sviluppate dal R. contro l'operato dall'ufficio elettorale e dal Consiglio del Comune e non esita a dichiararle assolutamente infondate; imperocchè:

1.° dal momento in cui l'accusa di indegnità, come risulta dal verbale relativo alle operazioni dell'ufficio elettorale, venne contro il R. formulata pubblicamente nell'assemblea ed al cospetto dell'ufficio elettorale, *da altro degli elettori presenti* vuolsi anche ritenere che l'ufficio stesso siasi accertato della qualità e del diritto all'accusatore spettante di sollevare la detta eccezione.

2.° punto non sussiste che tale accusa sia stata motivata unicamente in base al fatto generico della condanna a tre mesi di carcere subita dal R., ed è invece dal ridetto verbale accertato che venne specificata dipendentemente dal reato di corruzione.

3.° poco importa che il detto reato sia stato assunto come causa di indegnità a termini dell'art. 29 anzi che dell'art. 30 della legge, quando, come si dirà in appresso, costituiva sicuramente giusta la legge medesima un titolo di esclusione dalla rappresentanza comunale.

4.° una volta investito del reclamo contro l'operato dall'ufficio elettorale, per natura stessa delle cose, il Consiglio aveva piena competenza per accertare se ed in quanto sussistesse il motivo da cui *l'ufficio* medesimo era stato condotto a concludere per la nullità della nomina del R. il quale d'altronde *non ha mai contestato* di avere sofferto la condanna a tre mesi di carcere inflittagli con Sentenza 12 Agosto 1884 dal Tribunale di Como siccome colpevole del reato di tentata corruzione previsto dall'art. 226 Codice Penale in allora vigente, promettendo lire cinquanta al sotto brigadiere delle guardie di finanza Mambidelli Giuseppe se avesse facilitato l'introduzione di generi di contrabbando.

E poichè, giusta l'art. 30 f. della legge comunale e provinciale « *non sono nè elettori nè eleggibili . . . i condannati per reati di . . . frodi d'ogni . . . specie* » e conformemente allo spirito della legge e la costante giurisprudenza sono motivo di incapacità elettorale tutti i reati che sotto qualunque aspetto includono il carattere di frode sebbene questa vi concorra solo come elemento concomitante (Cassazione Romana 1.° Novembre 1889 R. Antonicola; idem 22 Febbraio 1890 R. Berta) rimane pienamente chiarita in merito la ineleggibilità del Giovanni R., non essendo necessario di soggiungere che nella colpevole industria del contrabbando predomina l'elemento appunto della frode e che questa si comunica al fatto di chi si attenta di corrompere gli agenti pubblici i quali hanno per mandato di impedire che vengano frodati i diritti di dogana e di dazio spettanti allo Stato.

Vuolsi pertanto discendere a parlare del ricorso prodotto dal Cav. Matteni; ed al proposito osserva la Corte che la massima in conseguenza della quale la Giunta Provinciale Amministrativa, pur riconoscendone l'indegnità, ebbe a mantenere il R. nella carica di consigliere del comune di Drezzo non può essere approvata, come che respinta dalle più ovvie considerazioni di convenienza e di giustizia cui dalla legge venne fatto il debito omaggio.

Non è esatto che l'art. 30 della legge dove si enumerano coloro che *non sono elettori nè eleggibili* sia stato dettato *unicamente* per norma da seguire nella formazione della lista; e che ciò non sia, risulta dal tenore dell'art; 87, imperocchè, mentre non si può ammettere che fino alla revisione della lista continui a far parte del Consiglio Comunale colui il quale risulta indegno di appartenervi vuoi per causa preesistente o per causa sopravvenuta, se ne raccoglie come dopo lo spoglio delle schede e prima della proclamazione dell'esito della votazione l'ufficio elettorale possa e debba quando l'elezione di chi ebbe maggiori voti è

nulla, sostituirgli quello che dopo gli eletti riportò il più gran numero di suffragi purchè non inferiore ad un ottavo dei votanti.

E già il Consiglio di Stato (3 Luglio 1890 R. Benassi Sbarigià) fu del parere che non è a dirsi violato ma invece osservato l'art. 82 della legge quando elevatasi contestazione sulla *eleggibilità* di un candidato, l'ufficio elettorale chiede al riguardo schiarimenti alla assemblea degli elettori ed avutili *emette il suo giudizio sull' insorta questione.*

Come risulta dal verbale 24 Luglio dai sessantuno votanti il Cav. Matteni, dopo il R., il Mascietti ed il Cav. Cetti che ne raccolsero rispettivamente trentanove, trentasei e ventisette suffragi, ottenne ventiquattro voti da nessuno degli altri candidati eguagliati non che superati; e deve quindi essere sostituito al R. risultato ineleggibile.

PER QUESTI MOTIVI — Veduti li articoli 54, 90, 91 della legge sopracitata, in riforma della deliberazione 22 p. p. Dicembre N. 1429-115 della Giunta Provinciale Amministrativa di Como; ha giudicato e giudica doversi confermare, come conferma, la deliberazione 25 Settembre 1892 del Consiglio Comunale di Drezzo e così dichiarare, come dichiara, valida ed operativa la proclamazione dei Consiglieri Comunali fatta dall' ufficio elettorale amministrativo di Drezzo nell' assemblea del 24 Luglio 1892 con sostituzione del Cav. Dott. Emilio Matteni all' ineleggibile R. Giovanni.

Casse depositi e prestiti - Deposito in sostituzione di un altro - Tassazione unica.

La Cassa depositi e prestiti è a ritenersi sempre un ramo dell' amministrazione dello Stato, per quanto riguarda almeno i depositi obbligatori per legge, e perciò quantunque i suoi statuti impongano il pagamento di una tassa fissa per ogni deposito, la tassa sarà sempre una sola, se il secondo deposito fatto non ha oggettività propria, nè titolo distinto, ma si risolve in una vera sostituzione del primo.

Corte d' Appello di Milano, 14 Aprile 1893 — Pres. Secco Suardo - Est. Spizzi — Ric. **Intendenza di Finanza di Milano per la Cassa Depositi e Prestiti del Regno c. Ditta Fratelli Feltrinelli.**

FATTO — L' Impresa, Calderai resasi deliberataria della costruzione del tronco ferroviario Gioia-Tauro della linea Eboli, Reggio, a termine del contratto d' appalto, nel 24 Marzo 1891, a mezzo della ditta Fratelli Feltrinelli di Milano, eseguì presso la locale intendenza il Deposito a cauzione di L. 58,000 di rendita italiana 5 % pari a L. 1,600,000, valore nominale, a resultanza della Polizza N. 2389 pagando la tassa di deposito per tutto l' anno 1891 nella somma di L. 1160.

Nell' Agosto 1891 la Ditta Feltrinelli domandò al Ministero del Tesoro la facoltà di sostituire alle dette L. 58,000 di rendita, altrettante obbligazioni ferroviarie del Tirreno per un uguale importo, cioè di Lire 1,600,000, valore nominale, — e questa domanda fu accolta, avendo il ministero con nota 13 Settembre 1891 ordinato la restituzione delle Lire 58,000 di rendita, tosto che fosse avvenuto il versamento dell' uguale importo in obbligazioni del Tirreno, che in fatto seguì nel 22 stesso Settembre, a risultanza della polizza N. 2984.

Se non che nel 10 febbraio 1892, presentatasi la Ditta Feltrinelli all' Intendenza suddetta, per riscuotere l' importo dei coupons delle obbligazioni del Tirreno, le fu trattenuta la somma di L. 2320; e cioè L. 1160 per tassa (1 %) di deposito dell' anno 1892 e le altre 1160 quale tassa

dell'anno 1891 sul versamento delle obbligazioni del Tirreno, avvenuto come si disse nel 22 Settembre 1891.

La Ditta Feltrinelli, ritenendo ingiusta la ulteriore tassa delle Lire 1160 sul deposito del 22 Settembre 1891, mentre fu già pagato sul deposito avvenuto nel 25 Marzo stesso anno, e che lo sostituiva dietro la suavvertita concessione ministeriale, ne domandò la restituzione; ed avutone un rifiuto, con atto di citazione 27 Giugno 1892, convenne la stessa Intendenza di Finanza di Milano; avanti il Tribunale in luogo, e chiese fosse giudicato:

« Essersi essa Intendenza trattenuta indebitamente la somma di L. 1600, sul pagamento dei coupons delle 2320 obbligazioni Tirreno ricevute il 22 Settembre 1891 in sostituzione delle L. 58,000 rendita italiana 5 % deposta 24 Marzo antecedente, a garanzia dei lavori ferroviari deliberati dalla Impresa Calderai, linea Eboli-Reggio tronco Gioja-Tauro, sul quale deposito in rendita era già stata pagata in L. 1,160, la tassa relativa di custodia per l'anno 1891. Di conseguenza doveva l'intendenza di Finanza, convenuta, pagare ad essa Ditta Attrice la detta somma di 1160, cogli interessi relativi dal giorno della trattenuta in avanti ».

Portata la causa all'udienza, la Ditta Feltrinelli instò come in citazione, sostenendo che nella fattispecie trattasi di un unico deposito, perchè quello del 22 Settembre 1891 avvenne, dietro concessione Ministeriale, in luogo e stato del precedente, per ugual somma e per l'identico titolo o contratto. La Intendenza in base alla legge ed ai Regolamenti che regolano la Cassa Depositi e Prestiti disse che questo Istituto, che funge come una Banca, è indipendente dal Governo, e come tale ha diritto di esigere una tassa per ogni singola operazione, qualunque ne sia la clausola; e che nel concreto due essendo state le iscrizioni di deposito, duplice era la tassa a pagarsi, quindi instò per la reiezione delle domande avversarie.

Il tribunale, accolto l'assunto della Ditta Feltrinelli, con sentenza 16 Dicembre 1892 condannò la Intendenza a rimborsare e pagare ad essa ditta Feltrinelli la somma di L. 1160 cogli interessi di mora dalla citazione in avanti, trattenuta quale tassa di custodia per l'anno 1891 sul deposito di cui alla Polizza 2984, eseguita in surroga dell'altro, e di cui alla polizza 2589 sul quale era stata, per lo stesso anno 1891, esatto la ugual tassa di L. 1160, compensate le spese.

Da questa Sentenza interpose appello la Intendenza che alla udienza instò come nelle premesse conclusioni.

DIRITTO — Attesochè il Tribunale nella appellata Sentenza ritenne in fatto che i surriferiti due depositi eseguiti dalla Ditta Feltrinelli, l'una nel 24 Marzo 1891, l'altro nel 24 Settembre successivo sono a considerarsi un deposito unico, perchè il secondo avvenne non altrimenti che in surrogazione di quello del 24 Marzo, cioè a garanzia degli obblighi inerenti al contratto di appalto assunto dall'impresa Calderai per la costruzione del Tronco ferroviario Gioja-Tauro, linea Eboli-Reggio, dietro concessione del Ministero del Tesoro. Ritenne ancora che nella fattispecie è caso di un dupplicato di tassa, in quanto, mentre sul deposito eseguito nel 24 Marzo 1891 venne esatta la relativa tassa di L. 1160 per l'annata 1891, un egual somma fu trattenuta sull'altro deposito del 22 Settembre successivo, per la stessa annata. Perciò ebbe a condannare la Intendenza di Finanza a rimborsare ad essa ditta Feltrinelli la somma di L. 1160 indebitamente percetta.

Attesochè un tale apprezzamento riassume ed esaurisce esattamente il vero stato dell'attuale contestazione. Di vero non può dubitarsi che nel concreto si tratta di un unico deposito, avvegnachè quello effettuatosi nel 22 Settembre, non ha un oggettività sua propria, vale a dire

un titolo distinto; ma si risolve in una vera sostituzione dell' altro operatosi il 24 Marzo precedente. In altri termini si tratta di una continuità di deposito, poichè il primo, e cioè quello del 24 marzo 1891, si congiungeva ed unificava col posteriore del 22 Settembre successivo, se, ripetesi, effettuato in via di semplice surrogazione essendo uguale la somma surrogata ed uguale il titolo della relativa cauzione. Ma una conferma di questo assunto la si desume dalla nota del Ministero del Tesoro, colla quale, come sopra si disse, autorizzò la Ditta Feltrinelli a surrogare con Obbligazioni Tirrene quelle della rendita italiana dapprima depositate, avente all' uopo ordinato che la restituzione dei titoli di rendita non avesse luogo che dopo il versamento delle Obbligazioni Tirrene. Con ciò è dimostrato all' evidenza che il deposito del 22 Settembre, in luogo e stato dell' altro 24 Marzo, non è che di pura forma, ed all' unico intento di svincolare e rendere disponibile nella Ditta Feltrinelli il deposito precedente, cioè le L. 58,000 di rendita italiana.

Attesochè la Intendenza, appellante, oppone e sostiene in contrario, che a termini della legge 17 Maggio 1863 N. 1270, la Cassa Depositi e Prestiti è un istituto a sè, autonomo, indipendente dall' Amministrazione dello Stato; che come tale funziona come una banca; e che per l' Art. 12 di detta Legge e per l' Art. 35 del Regolamento 9 Dicembre 1875 ha diritto di esigere la tassa di L. 1 % sui depositi, siano obbligatari siano volontari, per ogni distinta operazione di deposito, indipendentemente dal nesso contrattuale che un deposito possa avere eventualmente con un altro, a che un nuovo deposito surroghi nel suo scopo di garanzia altro anteriormente fatto.

Attesochè è facile il persuadersi che tale assunto è improprio ed erroneo. Infatti, anche ammesso che la Cassa Depositi e Prestiti sia un ente autonomo con una contabilità propria, ciò non ostante, nella sua efficienza, è sempre a riguardarsi un ramo dell' Amministrazione dello Stato, almeno per quanto riguarda i depositi obbligatari, e più precisamente per quelli ordinati o voluti a garanzia di contratti stipulati nell' interesse della pubblica amministrazione, di guisa che non può non ottemperare alle prescrizioni e modalità che in proposito fossero ingiunte. Ciò posto, era reso obbligatorio nel concreto di far luogo alla surrogazione dei depositi nel modo stabilito dal Ministero del Tesoro. E se così è, come non può dubitarsi, ne consegue che la coesistenza di questi due depositi nei registri della Cassa Depositi e Prestiti, nei suoi effetti, non fosse che temporanea onde dar luogo alla surrogazione giusta quanto fu ordinato nella surricordata concessione Ministeriale, mentre in sostanza è indiscutibile che il primo deposito ebbe sempre vigore, quantunque sotto altra forma. Quindi del pari deve aversi come indiscutibile, che si tratta di un unico deposito, come è unico il titolo per cui il deposito medesimo fu eseguito. Giova infine osservare che gli articoli, come sopra, invocati dalla Intendenza, prescrivono il pagamento della tassa sul deposito, senza alcuna altra aggiunta ed eccezione. Perciò è intuitivo come vi si contempli eclusivamente il deposito, considerato nella sua distinta natura e nello scopo percui viene effettuato. E sotto questo aspetto per nulla contraddicono colla tesi attuale, anzi la suffragono, in quanto, ripetesi, trattasi di un solo deposito, se quello del 22 Settembre avvenne in sostituzione dell' altro del 24 Marzo precedente.

Attesochè per queste considerazioni, merita piena conferma la sentenza in esame.

Respinto l' appello, conferma la Sentenza 13 Novembre 1892 del tribunale di Milano.

Maestro elementare - Regolamenti 11 Ottobre 1885 N. 3496 e 16 Febbraio 1888 N. 5292 sull' istruzione elementare - Nomina biennale - Licenziamento - Decorrenza.

Il regolamento 11 ottobre 1885 N. 3496 sulla istruzione elementare è stato sostituito dal successivo N. 5292 del 16 febbraio 1888, e poichè il periodo biennale di prova accordato ai maestri comprende bensì due anni scolastici, ma un tempo maggiore di essi, così il termine di sei mesi per la disdetta per fine di biennio a un maestro è pienamente osservato, se la disdetta è data sei mesi prima dal principio del nuovo anno scolastico fissato dalle disposizioni municipali.

Consiglio di Stato (Decisione n. 181, 19 Maggio 1893 — Pres. ff. Bianchi - Rel. Semmola — Ric. **Comune di Casarsa della Delizia** c. **Ministro dell' Istruzione** e **Praturlon Isaia**).

FATTO. — Il Comune di Casarsa della Delizia notificò il 18 Aprile 1892 al Maestro Isaia Praturlon il licenziamento per termine di convenzione; ma il Consiglio Prov. scolastico di Udine, con deliberazione del 25 Giugno successivo si rifiutò di approvare il licenziamento, perchè tardivamente notificato. Il Comune ricorse al Ministro della Pubblica Istruzione sostenendo che la notificazione era fatta in tempo utile, perchè a Casarsa il corso scolastico comincia non il 15 Ottobre, ma il 1.° Novembre, e tutti gl' insegnanti che si succedettero, avevano sempre accettato di percepire lo stipendio dal 1.° Novembre di un anno al 31 Ottobre dell' anno successivo, sicchè la notificazione del 18 Aprile doveva essere ritenuta anteriore di sei mesi allo spirare del biennio contemplato dall' art. 166 del Regolamento 16 Febbraio 1888 n. 5292 per l' istruzione elementare.

Ma il Ministro con risoluzione comunicata al Comune il 30 Agosto 1892 respinse il ricorso, considerando sostanzialmente che l' anno scolastico comincia a tutti gli effetti di legge dal 15 Ottobre, che anche il corso dell' insegnamento comincia di regola il 15 Ottobre, e a nulla approda che possa per circostanze speciali cominciare da una diversa data in forza dell' art. 36 del regolamento citato; che del resto nell' art. 33 del Regolamento 11 Ottobre 1885 n. 3496, non mai abrogato, o modificato per questa parte, è dichiarato espressamente non doversi tener conto dell' apertura e chiusura dei corsi, ma del principio e della fine dell'anno scolastico per gli effetti delle convenzioni fra i Comuni ed i maestri, ed infine che avendo la legge con la preventiva disdetta inteso di assicurare al maestro licenziato sei mesi di tempo per procurarsi un altro posto equivalente, è necessario mettere in relazione i termini della disdetta con quelli stabiliti dal Regolamento per l' apertura dei concorsi.

Nei modi e termini di legge il Comune di Casarsa denunziò alla 4ª Sezione la risoluzione Ministeriale del 30 Agosto 1892 con ricorso sottoscritto dal Sindaco e dall' Avv. G. Monti. Il 21 Dicembre 1892 l' Avv. Erariale Generale presentò nell' interesse del Ministero della Pubblica Istruzione una memoria a stampa, diretta a confutare il ricorso e chiederne il rigetto. Questa Sezione con decisione preparatoria del 16 Gennaio 1893 richiese la presentazione di diversi atti, che ritenne utile aver presenti. Essendosi corrisposto alla richiesta, si tratta ora di pronunciare definitivamente sul ricorso, col quale principalmente si deduce che per l' art. 36 del Regolamento ultimo del 1888 le Giunte Comunali hanno la facoltà di far cominciare l' anno scolastico da una data diversa da quella stabilita in via di regola, e che appunto perciò pensatamente non è stato riprodotto nel Regolamento medesimo l' art. 33 del precedente regolamento del 1885, articolo che deve ritenersi abrogato. La R. Avvocatura ha depositato il 1.° Aprile nella Segreteria una nuova me-

moria a stampa, con la quale svolge maggiormente gli argomenti della precedente ed insiste nella domanda di rigetto del ricorso colla condanna del ricorrente nelle spese.

DIRITTO. — Attesochè l'articolo 166 del Regolamento unico 16 Febbraio 1888 n. 5292 per l'istruzione elementare prescrive tra l'altro che, quando sei mesi *prima dello spirare del biennio di prova il Maestro non venga licenziato, si intenderà nominato per un sessennio.* Il successivo articolo 169 stabilisce che i Comuni, i quali vogliono licenziare i Maestri per scadenza di termine, debbono notificare il licenziamento agli interessati *almeno sei mesi prima della scadenza della nomina.* Ora non essendo contestato che il biennio, pel quale fu nominato il Maestro Isaia Praturlon con la deliberazione consigliare del 15 Agosto 1890, cominciò il 1° Novembre del detto anno e terminò il 31 Ottobre 1892, non essendo cioè contestato che, per la condizione giuridica dei rapporti legalmente costituiti fra il Comune di Casarsa ed il Maestro Praturlon, questi avesse il diritto di rimanere in ufficio, come rimase, fino al 31 Ottobre 1892, e di avere, come ebbe il pagamento dello stipendio fino al detto giorno, non s'intende come si possa prescindere da questa condizione giuridica e da questo diritto solamente quando si tratta di giudicare della tempestività della notificazione di licenziamento. Invece si presenta chiaro e spontaneo il concetto che in tempo utile fu notificato il licenziamento dal Comune il 18 Aprile 1892, poichè al 31 Ottobre dell'anno stesso, cioè dopo più di sei mesi spiravano giusta l'art. 166 i due anni, pei quali il Praturlon era stato nominato, e si verificava la scadenza della nomina contemplata dall'art. 169. Nè può bastare per far trascurare la verità dei fatti ed abbandonare il significato naturale dei due citati articoli, l'osservazione dell'Avvocatura Generale erariale che il biennio previsto dall'art. 166 debba essere come la ripetizione dell'anno scolastico, il quale comincia normalmente il 15 Ottobre, anche quando effettivamente il corso delle lezioni cominci come avviene a Casarsa, più tardi, sicchè dal detto giorno si debba retrocedere di sei mesi per non assottigliare il termine stabilito dal Regolamento a favore dei Maestri. In primo luogo ad escludere questa interpretazione del *biennio di prova* basterebbe avvertire che essa non solo riesce ad attribuire al regolamento l'intenzione di sconfessare gli effetti dei rapporti giuridici, che all'ombra della legge stessa si trovano costituiti fra Comune e Maestro, e di sostituire a questi rapporti un termine ipotetico ed astratto, ma è nettamente contraddetta dall'articolo 169, il quale parlando della *scadenza della nomina* accenna appunto non ad una astrazione, ma ad una condizione di fatto legalmente esistente. In secondo luogo si può notare che i due articoli sono concordi nel determinare come termine, dal quale devesi di sei mesi risalire per giudicare della tempestività della notificazione del licenziamento il giorno nel quale si esaurisce il secondo anno di prova, non il giorno, in cui incomincia un nuovo anno scolastico, sicchè muovendo dall'accennata interpretazione della parola *biennio* si dovrebbe logicamente giungere fino a sostenere (il che in verità non è stato fatto) che il termine dal quale devesi risalire sia non il 15 Ottobre, quando l'anno scolastico incomincia giusta l'art. 35 del Regolamento, ma il 15 Agosto quando per lo stesso articolo finisce; cioè si dovrebbe ritenere dovute ai maestri un termine di otto mesi, invece di quello di sei.

Appena occorre in proposito ricordare che, come in forza degli art. 169 e 258 della legge 13 Novembre 1859 sulla pubblica istruzione l'anno accademico delle Università è di nove mesi e quello dei Licei e dei Ginnasi è di dieci mesi, così l'anno scolastico per le scuole elementari, nel quale non solo si compie il corso delle lezioni, ma si procede anche per l'art. 37, alle iscrizioni agli esami di riparazione e di

ammissione ed a quelli finali di promozione, deve essere considerato di dieci mesi, sicchè lo spirare di un anno scolastico non coincide col principio di un altro ed il biennio di prova contiene bensì due anni scolastici, ma rappresenta un tempo maggiore di essi. Nemmeno può dirsi giustificato l'assunto della risoluzione Ministeriale del 30 Aprile 1892 dall'argomento che il termine di sei mesi accordato ai maestri deve essere inteso in maniera da escludere gli inconvenienti che deriverebbero dal non coordinarlo ai termini stabiliti con gli art. 146, 158, 120 del Regolamento per l'apertura dei concorsi e per le modificazioni alla classificazione delle scuole. Anche prescindendo dalla poca giuridicità di questo argomento, è ovvio che il periodo di sei mesi è così lungo, da comprendere sempre, utilmente e largamente i termini suddetti. Certamente dovrebbesi con pari sicurezza giungere ad una conclusione affatto diversa da quella ora dimostrata, quando si potesse ritenere tuttavia in vigore l'art. 33 del regolamento 11 Ottobre 1885 n. 3496 il quale esplicitamente e tassativamente disponeva che i Comuni, i quali intendevano di licenziare i maestri per termine di convenzione, dovessero far notificare al Maestro al più tardi entro il 14 Aprile l'atto di diffida del licenziamento. Ma in verità non è lecito alcun dubbio in proposito, quando si consideri che il regolamento del 16 Febbraio 1888 nel quale l'art. 33 non fu riprodotto, non servì ad accrescere il numero dei regolamenti precedentemente in vigore sulla materia, ma fu sostituito ad essi e venne perciò dichiarato *Regolamento unico* dal R. Decreto che lo approvò. Ciò risulta con non minore chiarezza anche dalla relazione che precede il decreto medesimo, nella quale il Ministro proponente, dopo aver fatta l'enumerazione dei vari regolamenti vigenti, fra i quali quelle del 1885, e dopo aver deplorato i danni derivanti da *tanto numero* e *tanta varietà di disposizioni*, dichiarava essere *una necessità per conseguenza un dovere* il sottoporre alla sovrana sanzione quel regolamento unico, che era il frutto dello studio di un'apposita Commissione, composta di esperte e competenti persone. Tutto ciò premesso, è forza riconoscere che il ricorso del Comune di Casarsa è fondato, e merita di essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI — La Sezione annulla la denunziata risoluzione Ministeriale del 30 Agosto 1892, nonchè la deliberazione presa il 26 del precedente mese di Giugno dal Consiglio Prov. Scolastico di Udine.

Elezioni amministrative - Ricorso per violazione dell'art. 103 reg. 10 Giugno 1889 - Notificazione irregolare - Giunta Provinciale Amministrativa - Competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato.

Anche l'operazione della Giunta Municipale che stabilisce il numero dei consiglieri comunali che va soggetto a rinnovazione, è una vera e propria operazione elettorale che ha per fine ultimo le elezioni e perciò è competente a giudicare di essa la G. P. A. e in appresso la IV Sezione del Consiglio di Stato.

Quando un ricorso sia irregolarmente stato notificato alle parti, la G. P. A. può richiedere che sia corretta la procedura del ricorso stesso, ma non può essa senz'altro dichiararlo rejetto.

Consiglio di Stato (Dec. n. 175, 5 Maggio 1893 — Pres. ff. BIANCHI - Rel. NARDI-DEI — Ric. **Taccone Pio c. La Giunta Prov. Amm. di Alessandria, Ricci Enrico, Bisio Edoardo ed altri, ed il Comune di Bosco Marengo.**

FATTO. — 1. Nel 31 Luglio 1892 si procedè nel Comune di Bosco Marengo in Prov. di Alessandria alle elezioni amministrative parziali pel rinnovamento del quinto dei consiglieri uscenti Cav. Avv. Egisto Manfredi, Maggior Generale Ricci, Cav. Pio Taccone e Carlo Patria estratti;

2. Nell'intervallo fra il giorno dell'estrazione e quello delle elezioni era venuto a mancare ai viventi il Consigliere Enea Frora, appartenente al numero dei Consiglieri già rieletti; perciò si procedè all'elezione di cinque anzichè di quattro Consiglieri;

3. Contro le eseguite elezioni reclamò al Consiglio Comunale il Cav. Pio Taccone perchè ne fosse dichiarata la nullità e fosse ordinato rifarsi le elezioni stesse con la nomina di quattro anzichè di cinque Consiglieri, sostenendo il reclamante che per l'avvenuta morte del Consigliere Frova nell'intervallo suddetto, doveva togliersi dal numero degli estratti l'ultimo estratto Sig. Carlo Patria e procedersi alla elezione di solo quattro consiglieri a forma del disposto dell'art. 103 del Regolamento per la esecuzione della legge Comunale e Prov. la cui violazione produsse per ciò la nullità delle eseguite elezioni;

4. Il Consiglio Comunale osservando che l'art. 103 del Regolamento posto in armonia con l'art. 229 della legge, contempla il solo periodo di tempo che corre fra le elezioni generali e la prima elezione parziale e non le elezioni parziali successive, con deliberazione 11 Settembre 1892 rigettò il reclamo del Cav. Taccone;

5. Il quale da questa deliberazione interpose ricorso alla Giunta Prov. Amm. di Alessandria notificando il ricorso nel 6 Ottobre d.° anno (così si legge nella relazione dell'usciere) ai Sigg. Ricci Maggior Gen. Enrico, Manfredi Cav. Evaristo etc. e al Sindaco del *Municipio* di *Bosco* nelle loro residenze in Bosco Marengo, rimettendolo uno per ciascuno a mani, quanto al Carena di sua figlia Angela, quanto al Polastri di suo padre Biagio, attesa la loro momentanea assenza e quanto agli altri a mani loro proprie. Nella copia poi notificata al sindaco si legge: rimettendola quanto al sig. Sindaco del Comune di Bosco Marengo al signor Manfredi Cav. Avv. Evaristo in detta sua qualità di Sindaco a mani proprie; mentre il Cav. Manfredi aveva cessato di essere tale.

6. La Giunta Prov. Amm. senza scendere all'esame del ricorso:

« ritenuto che dalla relazione dell'usciere deve risultare distinta- » mente la consegna della copia a ciascuno dei notificandi indicati in- » dividualmente;

« ritenuto esser nulla la notificazione dichiarata nel ricorso fatta al » *Sindaco in proprie mani* perchè non è fatta l'indicazione se la con- » segna venne fatta alla sede comunale e perchè da una dichiarazione » fatta dal ff. di Sindaco risulta che il ricorso non fu notificato alla » sede Comunale »;

per queste considerazioni, con pronuncia dei 26 Novembre 1892, la Giunta Prov. respinse, allo stato degli atti, siccome irricevibile il ricorso del Cav. Pio Taccone;

7. Contro tale pronunzia il Taccone ricorre a questa 4.ª Sezione per l'annullamento della medesima, assumendo:

a) Che la Giunta Prov. Amm. non poteva di ufficio elevare la pretesa eccezione di nullità sia perchè all'art. 90 della legge Comunale e Provinciale non è richiesta la notificazione all'autorità che ha emanato il provvedimento, sia perchè la nullità non poteva essere dedotta che dalla parte interessata, in relazione all'art. 57 della Proc. Civile;

b) Che la relazione dell'usciere non può essere impugnata se non con la iscrizione in falso, nè può essere invalidata con una dichiarazione del ff. di Sindaco.

c) Che la notificazione eseguita dell' usciere fu regolare;
d) Che in ogni peggiore ipotesi la Giunta doveva ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso, essendo questa opera dell'usciere e non della parte;
8. Avverso il ricorso del Taccone controricorrono le parti intimate Ricci, Bisio ecc., sostenendo in via pregiudiziale, la incompetenza di questa 4.ª Sezione, par ragione di materia a conoscere del merito della controversia, perchè la sua giurisdizione si limita a conoscere *delle operazioni elettorali*, fra le quali non può annoverarsi la deliberazione della Giunta nel chiamare il corpo elettorale ad eleggere cinque piuttosto che quattro consiglieri: cotesto non è che un atto di *amministrazione interna* dal quale la giurisdizione elettorale deve ritenersi indipendente e distinta; ed allegano in sostegno di questo loro primo assunto una decisione di questa 4.ª Sezione in data dal 2 Giugno 1892;
9. Sul merito della questione i controricorrenti sostengono:
a) Che sebbene nessuno degli interessati avesse elevata la eccezione della mancata notificazione al Comune di Bosco Marengo pure essendo questa voluta dall' art. 9 del Regolamento per la esecuzione della legge sulla Giustizia Amministrativa, poteva la Giunta elevarla di ufficio, nè da altra parte è richiamato dalla procedura avanti la Giunta Prov. Amm. l' art. 57 del Cod. di Proc. Civile.
b) Che il ricorso fu notificato al Cav. Manfredi, che in quel tempo non era più Sindaco, e dovea notificarsi al Cav. Stefano Piccone quale Assessore Anziano;
c) Che qualunque fosse la disposizione dell' art. 90 della legge Com. e Prov. certo è che a tenore dell'art. 9 del Regolamento 4 Giugno 1890 per la esecuzione della legge sulla Giustizia Amministrativa, il ricorso deve essere notificato tanto all'autorità che avea emanato l' atto impugnato quanto alle persone cui l' atto o provvedimento si riferisce;
d) Che non si tratta di semplice errore nell' atto di notificazione, ma di mancanza di notificazioni alla persona cui dovea per legge esser notificato, perciò nullità non sanabile;
10. I controricorrenti entrano anche a trattare del merito della deliberazione emessa dal Consiglio Consiglio Comunale e chiedono il ririgetto del ricorso in merito della controversia portata avanti il Consiglio Comunale.
DIRITTO. — Attesochè i controricorrenti sostengono in via pregiudiziale non appartenere alla 4.ª Sezione la cognizione del ricorso attuale perchè essa non è chiamata a conoscere se non delle operazioni elettorali in ordine all' art. 90 della legge Com. e Prov. fra le quali non può annoverarsi l' operazione della Giunta Municipale o del Consiglio Comunale nello stabilire il numero dei Consiglieri da eleggersi nel caso del rinnovamento del quinto dei Consiglieri. Infatti essi dicono: le operazioni elettorali sono contemplate dalla legge nelle disposizioni contenute dall' art. 32 all' art. 90, quindi quelle contemplate dall' art. 229 della legge stessa, e dall' art. 103 del Regolamento, sono sottratte alla giurisdizione della 4.ª Sezione del Consiglio di Stato e rientrano nella regola generale stabilita dall' art. 270;
Atteso, rispetto a tale assunto, che esso non ha fondamento. Ed invero; anzitutto si osserva che dall' intiero contesto dalla legge si rileva indubbiamente come questa abbia in modo assoluto sottratto alla ingerenza governativa la materia delle elezioni sotto qualunque aspetto esse si considerino, quindi è certamente inapplicabile al caso il disposto dell' art. 270 della legge com. e prov. che contempla unicamente i ricorsi in via gerarchica.
Attesochè in secondo luogo si osserva che le disposizioni degli articoli 229 della legge e 103 del regolamento riflettenti la estrazione a

sorte dei Consiglieri per il rinnovamento del quinto, sono contenute nella parte comune alle amministrazioni comunali o prov. e quindi debbono ravvicinarsi e considerarsi come si trovassero scritte ai rispettivi luoghi, secondo l'armonia e corrispondenza delle relative disposizioni;

Attesochè sia facile in terzo luogo osservare che sotto la dizione di *operazioni elettorali* viene compreso tutto ciò che può riferirsi al *modo* con cui deve procedersi per legge alle elezioni, sieno queste eseguite o da eseguirsi; nè occorre grande acume per vedere che il modo col quale deve procedersi all'estrazione del quinto dei Consiglieri e quali dei Consiglieri debbano rimanere in carica e quali perdere per *estrazione* cotesta qualità, rientra nelle operazioni elettorali perchè hanno per loro fine ultimo la *elezione*.

Attesochè non sia da revocarsi in dubbio che il rimedio stabilito dalla legge contro le deliberazioni comunali in operazioni elettorali, siano queste preparatorie o definitive, è il ricorso alla Giunta Prov. Amm., unica competente a conoscerne.

Attesochè ciò ritenuto ne segue che il rimedio contro la decisione della Giunta Provinciale non può essere altro che quello del ricorso alla 4.ª Sezione del Consiglio di Stato. Ed è quindi indubitata l'ammissibilità del ricorso a questa Sezione contro le decisioni della Giunta Provinciale in base all'art. 24 della legge 2 Giugno 1889. E poichè il ricorso del Cav. Taccone contro gli atti amministrativi impugnati, e in ispecie contro la decisione della Giunta Prov. Amm. di Alessandria del 26 Novembre 1892 è fondato unicamente sopra vere o supposte violazioni della legge, così non è meno certo che spetta a questa 4.ª Sezione a conoscerne e che deve perciò ritenersi ricevibile il ricorso stesso.

Attesochè non essendo contestato dai controricorrenti che il presente ricorso a questa 4.ª Sezione sia stato regolarmente notificato a tutte le parti interessate, compreso il Comune di Bosco Marengo, così l'asserta violazione dell'art. 3 del Regolamento di Proc. 17 Ottobre 1889 e dell'art. 10 del Regolamento 4 Giugno 1891 rientrano nell'esame dell'unico merito del ricorso attuale, nel vedere cioè se il ricorso prodotto avanti la Giunta Prov. Amm. di Alessandria fu regolarmente notificato al Comune di Bosco Marengo, o se in quella vece bene decise la Giunta stessa nel ritenerlo nullo, o se, in ipotesi della ritenuta irregolarità, avrebbe dovuto la Giunta provvedere per una nuova notificazione;

Atteso, quanto a tali questioni che non può controvertirsi dovere la notificazione di un ricorso prodotto in contraddittorio di un autorità e di un ente morale, essere notificato alla persona che lo rappresenta; e che mentre non è necessario per l'efficacia della notificazione del ricorso al rappresentante di un ente, che sia fatta anche nella sede ufficiale *ognora che gli è fatta in proprie mani*, è però indispensabile che la relazione dell'usciere contenga il nome della persona fisica che ha la rappresentanza dell'ente e che questa sia il vero rappresentante di esso;

Attesochè nel caso in esame o si abbia riguardo alla relazione originale, dalla quale non risulta la persona rappresentante il Comune a cui l'usciere dice di aver notificato il ricorso di cui si tratta, o si guardi alla copia notificata al Cav. Manfredi supposto ff. di Sindaco, e che effettivamente non lo era, la decisione della Giunta Prov. Amm. di Alessandria che ritenne irregolare la relazione stessa non meriterebbe seria censura. Ma l'operato della Giunta merita di essere corretto nella parte in cui dichiarando nulla la citazione del Comune, rigettò senz'altro il ricorso del Cav. Taccone; imperocchè sia che si consideri che il giudizio era stato introdotto legittimamente contro le altre parti interessate e che non rimaneva se non di essere integrato (lo chè impedisce la de-

cadenza); sia che si consideri il disposto dell'art. 21 del regol. per la esecuzione della legge Com. e Prov. 10 Giugno 1889 nonchè la giurisprudenza costante di questa 4.ª Sezione, la Giunta Provinciale aveva obbligo di ufficio di ordinare essa che per cura del Cav. Taccone venisse regolarmente fatta, nelle forme di legge, la notificazione al Comune di Bosco Marengo, tanto più nel caso presente in cui una notificazione al Comune erasi voluta effettivamente fare dal ricorrente, ed era stata in fatto eseguita sebbene irregolarmente, nè poteva ascriversi a colpa di lui se l'usciere non l'avea regolarmente eseguita;

Attesochè, concludendo, sia conforme all'equita ed alla giustizia accogliere l'istanza subordinata proposta dal ricorrente, rinviando gli atti alla Giunta Prov. di Alessandria, perchè sospeso l'esame dell'affare in merito, ingiunga intanto al Cav. Taccone di regolarizzare la procedura del giudizio e passi quindi alla definitiva risoluzione del ricorso di cui si tratta.

PER QUESTI MOTIVI — La 4.ª Sezione pronunziando sul ricorso del Cav. Pio Taccone contro la decisione della Giunta Prov. Amm. di Alessandria in data 26 Novembre 1892 lo accoglie in quanto di ragione ed in riparazione ordina il ritorno degli atti alla Giunta Prov. Amm. suddetta perchè proceda nel senso delle premesse considerazioni.

R. Commissario - Deliberazione d'urgenza.

Dovendo le deliberazioni dell'autorità tutoria considerarsi obbiettivamente, e non in riguardo all'autorità che le emette, le Giunte Provinciali Amministrative possono occuparsi del merito delle deliberazioni stesse lasciando impregiudicate le questioni di responsabilità a termini di legge.

Giunta Provinciale Amministrativa di Bologna (19 Luglio 1893 — Pres. Palomba Comm. Avv. Francesco Consigliere Delegato - Segr. Paltrinieri Dott. Federico — Deliberazione d'urgenza relativa a storno di fondi - R. Commissario d'Imola).

Visti gli atti, ritenuta l'urgenza nella deliberazione 2 Luglio 1893 del Sig. R. Commissario per il Comune di Imola: storno di fondi per spese contrattuali ed impreviste;

Riconosciuto che le deliberazioni che debbono essere sanzionate dall'autorità tutoria la legge le designa *obbiettivamente*, e non in riguardo ai corpi o persone che le emettono;

Ritenuto che l'esigere l'approvazione dell'autorità tutoria per le deliberazioni suindicate, anche quando siano prese dalle Giunte municipali, Deputazioni provinciali, Commissari straordinari, in forma di Consiglio, porta a due vantaggi;

1.° che la tutela giuridico-economica del funzionamento di detti enti sia completa;

2.° che loro si agevoli la contrattazione coi terzi.

Il Relatore Cav. Magri *propone* che la Giunta provinciale amministrativa deliberi di occuparsi in merito di dette deliberazioni, lasciando impregiudicata ogni responsabilità a termini di legge, e quindi l'*approvazione* pel caso concreto della deliberazione 2 Luglio 1893 del Commissario straordinario per il Comune d'Imola.

E la Giunta *convenendo nelle considerazioni del Relatore delibera di conformità.*

Registro - Tassazione provvisoria - Ricorso per rimborso - Prescrizione - Ragione della tassazione.

Qualunque tassazione, anche provvisoria, deve pur sempre avere un ente tassabile, un sostrato, un fondamento di ragione che valga a farla ritenere presuntivamente dovuta in una misura qualsiasi correlativa all'importo del contratto quale risulta dagli accordi intervenuti fra le parti.

Corte D'Appello di Milano, 17 Aprile 1893 — Pres. Secco Suardo - Est. Vosgieis — Ric. **Bellani Paolo** c. **Finanze dello Stato in persona dell'Intendente di Finanza di Como.**

FATTO. — Mediante atto 18 Marzo 1880 l'Ing. Paolo Bellani assunse dall'Amministrazione dei Lavori Pubblici l'appalto per la costruzione dei lavori del Tronco XI della ferrovia Novara Pino pel prezzo preventivato di L. 1,562,400, sotto il ribasso del 25 %

Tale contratto fu registrato presso l'Ufficio del registro di Como nel giorno 23 Marzo 1880, mediante pagamento fatto dall'Ing. Bellani (a cui carico era convenuto) della relativa tassa proporzionale di lire 9375.60).

Nel corso dell'appalto, in seguito ad alcune divergenze venute tra la Pubblica Amministrazione e l'Ing. Bellani stipulata in Arona la convenzione 14 Settembre 1882 colla quale fu riconosciuto a favore dell'appaltatore un credito di L. 500,000 in più dei prezzi dell'appalto, rimettendosi ad arbitri la definizione delle altre questioni insorte fra le parti, e siffatta convenzione fu registrata presso l'Ufficio del Registro di Arona, pagandosi dall'Ing. Bellani, a titolo di provvisoria liquidazione della tassa proporzionale, altre L. 3,000.

La Sentenza degli arbitri fu poi pronunciata nel giorno 29 Settembre 1883, ed anch'essa fu sottoposta alla formalità della registrazione, che avvenne presso l'Ufficio del registro in Milano il 19 Ottobre 1883, col pagamento fatto dal Bellani della tassa proporzionale in altre lire 3604.80.

Successivamente, in forza d'ingiunzione dell'Ufficio del registro di Como l'Ing. Bellani dovette nel giorno 28 Ottobre 1889 versare all'Ufficio stesso altre L. 6396,90 per tassa complementare per modo che il complessivo ammontare della tassa pagata dall'Ing. Bellani fu di lire 22377,30.

Siccome però dalla liquidazione definitiva dei lavori dell'appalto del tronco XI della ferrovia Novara-Pino eseguita dalla Pubblica amministrazione sarebbe rimasto stabilito l'importare totale dell'appalto in lire 2,700,977,25 danti la tassa proporzionale di sole L. 16,205,90 così per ottenere la differenza di L. 6171,40 pagata in più, l'Ing. Bellani, nel giorno 16 Ottobre 1891, presentò ricorso all'Ufficio del registro di Como, nel quale non mancò tuttavia di dichiarare, che non riteneva che colla liquidazione fatta dalla Pubblica amministrazione tutti i suoi crediti rimanessero compensati, e che riservavasi anzi di agire al riguardo nelle vie giudiziarie.

Ma non avendo tale ricorso avuto esito, perchè per effetto di quelle riserve la Pubblica amministrazione ritenne essersi dallo stesso Ing. Bellani riconosciuto che la somma portata dalla ripetuta situazione non poteva allo stato considerarsi come il prezzo ultimo definitivo dell'appalto, l'Ing. Bellani si provvide, per la restituzione di detta somma colla citazione 10 Novembre 1882 chiamando all'uopo le RR. Finanze a comparire avanti il Tribunale di Como, il quale, assecondando la difesa della

Pubblica amministrazione pronunciò Sentenza in data 6 Febbraio 1893 con cui l'assolse dall'osservanza del giudizio, condannando anche l'attore nelle spese.

Da qui l'appello di che trattasi stato interposto dall'Ing. Bellani coll'atto di citazione 25 Febbraio 1893 sul quale discussa la causa alla succitata udienza del giorno 31 Marzo u. s. presero le parti le rispettive conclusioni sovratenorizzate; avendo alla sua volta la Pubblica amministrazione dichiarato di appellare incidentalmente per ottenere di essere senz'altro assolta dalle domande avversarie.

DIRITTO. — La convenuta Pubblica amministrazione, prevalendosi del disposto dell'Art. 2110 Codice civile oppose per la prima volta in questa sede d'Appello l'eccezione di prescrizione dell'azione avversaria in base all'art. 123 n. 1 della legge di registro.

Da parte però il riflesso che stante le riserve come sopra fatte dall'Ing. Bellani sostenendosi dalla stessa Pubblica amministrazione che in concreto si tratta di tassa applicata e riscossa soltanto provvisoriamente, salvo a quest'ultimo di ripetere a termine dell'Art. 11 del capitolato d'appalto, il pagato in più del decreto, tale provvisorietà poco si concilia colla difesa fondata sulla prescrizione; la detta eccezione doveva essere respinta, neppure sussistendo, in linea di fatto che sia decorso, senza interruzione il termine dei due anni di cui al n. 1 dell'invocato Art. 123 della legge di registro.

Si dice che il ricorso presentato dall'Ing. Bellani all'Ufficio di registro in Como nel giorno 16 Ottobre 1891 non vale ad interrompere la prescrizione biennale, sia perchè doveva essere invece prodotto all'Intendenza di Finanza, sia perchè non aveva tassativamente per oggetto la restituzione della somma ingiunta e pagata nel 28 Ottobre 1889.

Ma a questi obietti era facile rispondere, come vi ha risposto l'Ing. Bellani, che, indipendentemente dall'Art. 11 del capitolato, il quale dove parla di ricorso da presentarsi alla rispettiva Intendenza di Finanza, si riferisce all'accertamento definitivo dell'ammontare dell'appalto, e non alla tassazione provvisoria; per la restituzione di somme indebitamente percette dalle finanze durante l'appalto, a titolo di aumento provvisorio della tassa di registro, non può concepirsi altro modo di ricorso all'infuori di quello stabilito dall'Art. 128 della legge di registro in cui è detto che la domanda del contribuente per il rimborso della tassa, che serve ad interrompere la prescrizione, deve essere presentata all'ufficio di registro che ha operato la registrazione, e che, quantunque esposta in via di richiamo alla somma complessivamente già pagata per l'appalto, quella di cui il Bellani si fece a chiedere la restituzione era chiaramente indicata nel ricorso per l'ultima soltanto portata dall'ingiunzione dell'Ottobre 1889.

Entrando quindi nel merito, poichè si tratta di tassa, la quale necessariamententе deve aver riscontro in un ente tassabile, sia pure provvisoriamente, la prima ed essenziale indagine a farsi si è quella di vedere in che consista l'ente che la Finanza ha colpito coll'imposta di cui il Bellani reclama la restituzione.

Dalla premessa narrativa di fatto si evince che in concreto oggetto dell'imposta altro non poteva essere che il contratto d'appalto intervenuto coll'atto 18 Marzo 1880, il quale diede luogo alla tassazione in L. 9375.60, ed alle successive di L. 3,000 sulla convenzione del 14 Settembre 1882 e di L. 3604.80 pella Sentenza arbitramentale 27 Settembre 1883, e così in totale di L. 15980.40.

Ora, in base a questo contratto, come si giustifica l'ulteriore tassazione in L 6,396.90 di cui all'ingiunzione dell'Ottobre 1889?

Per quanto sforzo si faccia non si arriva a comprenderlo.

Dissero bensì le Finanze che questa ingiunzione si basa sopra un complemento concordato di tassa sull'aumento non controverso di lire 1,065, 064.33 dell'appalto summenzionato, come da un campione n. 3,698 inscritto negli atti Civili dell'Ufficio di Como, ma, e di questo campione, e di questa cifra non seppero dare veruna spiegazione, o, per meglio dire, la diedero tale da convincere che non ne avevano alcuno di plausibile.

Non potendo infatti altrimenti dar ragione di detto campione le finanze si appigliarono al pretesto di dire che, siccome il Bellani, pur riferendosi alla definitiva liquidazione dei suoi lavori fatta dalla stazione appaltante, ha dichiarato di non accettarla, e di riservarsi anzi di agire in via giudiziaria per ottenere un maggior compenso, così, in difetto di liquidazione veramente definitiva, non può esservi luogo alla restituzione di una tassa, il cui vero e preciso ammontare non è ancora conosciuto.

Ma, ammesso pure il principio amministrativo, sanzionato dalla giurisprudenza, che negli appalti di opere e provviste, il cui valore non può essere determinato alla stipulazione del contratto se non in via approssimativa, la tassa si applica provvisoriamente sopra questo valore presunto e si regola poi definitivamente quando, al termine dall'impresa, i valori e corrispettivi rimangono alla loro volta definitivamente accertati, con sorgere da quel momento il diritto nelle parti di reclamare rispettivamente il supplemento o la parziale restituzione della tassa pagata; davvero non si sa comprendere come questo principio possa trovare applicazione per dar titolo alle finanze di trattenere una somma che, come tassa, non trova la benchè minima base, sia pure provvisoria, nella semplice generica riserva fatta come sopra dal Bellani.

È infatti fuor di dubbio che qualunque tassazione, anche semplicemente provvisoria, deve pur avere un sostrato, ossia un fondamento di ragione che valga a farla ritenere presuntivamente dovuta in una misura qualsiasi correlativa all'importanza del contratto quale risulta dagli accordi fra le parti intervenuti.

E si capisce quindi perfettamente come, dopo l'applicazione in concreto avvenuta dalla tassa di registrazione in L. 9,375.60 sull'originario contratto del 18 Marzo 1880, in cui l'ammontare dell'appalto venne preventivato in L. 1,592,400 questa tassa abbia poi potuto essere aumentata di altre complessive L. 6,604.80 in vista del corrispondente ulteriore aumento del prezzo preventivato colla convenzione del 14 Settembre 1882, e stabilito nella Sentenza arbitramentale del 27 Settembre 1883; ma non si comprende invece, lo si ripete, la ragione dell'obbligazione della tassa di cui è caso, in base ad una semplice riserva, che non ha nulla di concreto, in quanto al postutto si risolve in una mera aspirazione dell'appaltatore, per certo non suscettiva neppure di quella tassazione provvisoria che, se ha potuto aver luogo sugli ulteriori accreditamenti di cui sopra, da cui deriva la legittima presunzione della esistenza del debito relativo, si presenta invece e tutt'affatto ingiustificata in base ad un cosidetto campione non avente riscontro in un atto veruno che dia ragione, non che di quella espostavi, di altra qualsiasi diversa cifra.

Ritenuto che ciò bastava a convincere della necessità di accogliere senz'altro l'appello dell'Ing. Bellani, il quale, sempre in relazione al fondato suo assunto di aver diritto a ripetere ciò che ha pagato, sia pure in via semplicemente provvisoria, sull'ultima ingiunzione del 1889, all'infuori di qualsiasi legittima base di tassazione, anzichè chiedere il rimborso di tutta la somma di L. 6,395,90 si è limitata a quella minore di L. 6,171,40 che corrisponde al di più sborsato a titolo di tassa, non

solo sull'importo di L. 15,980.40 portato dai tre titoli suindidati, ma ciò altresì che dovrebbe pagare tenuto conto dell'accreditamento fattogli dalla stazione appaltante colla definitiva liquidazione di cui sopra.

Ritenuto che, conseguentemente, era giusto detrarre altresì, dalla detta somma di L. 6,171.40, quella di 602.40, la quale rappresentando la tassa graduale dovuta per la sentenza arbitramentale suaccenata in forza degli Articoli 58 della legge e 130 della Tariffa, nulla ha a che fare colla tassa relativa all'appalto su cui unicamente qui si discute.

Ritenuto che gli interessi erano dovuti soltanto dalla domanda giudiziale.

Ritenuto quanto alle spese che, se, stante la difformità dei giudizi, potevasi compensare quelle del primo, era però anche giusto caricare alla Pubblica amministrazione soccombente quelle almeno d'appello per l'evidente insostenibilità della tesi fiscale da essa propugnata (Art. 370 Codice Penale Civile).

PER QUESTI MOTIVI. — Reietta ogni maggiore diversa istanza ed eccezione, la Corte in riparazione dell'appellata Sentenza 6 Febbraio 1893 del Tribunale di Como, giudica dovere la Pubblica amministrazione Ramo finanze pagare all'Ing. Paolo Bellani la somma di L. 5,569 per tassa di registro indebitamente percetta sull'appalto dell'XI tronco della linea ferroviaria Novara-Pino cogli interessi legali dal 10 Novembre 1892; poste a carico della stessa Pubblica amministrazione le spese di questo giudizio d'appello liquidate sulla dimessa parcella in L. 300, oltre quelle della presente Sentenza, sua spedizione e notificazione; e compensate fra le parti quelle del primo giudizio.

Divorzio - Giudizio di delibazione - Sentenza pronunziata da tribunale estero non suscettiva di esecuzione forzata - Ufficiale dello Stato Civile - Art. 941.

Non è necessario il giudizio di delibazione per potere chiedere l'annotazione a margine di un atto di matrimonio della sentenza di divorzio emessa da un tribunale estero essendochè il giudizio di delibazione occorre solo per le sentenze estere delle quali si debba far uso in Italia come titoli esecutivi per procedere ad espropriazioni forzate.

Se l'ufficiale dello Stato Civile si rifiuta ad eseguire l'annotazione richiestagli, sarà il caso di provvedersi in via giudiziaria contro l'ufficiale stesso.

Corte d'Appello di Milano. 2 Giugno 1893 — Pres. ed Est. Secco Suardo — Ric. **Monzani contessa Erminia** c. **De Sahugnet d'Armazet d'Espagnac conte Onorato Carlo.**

Ritenuto in fatto, che con sentenza 31 Giugno 1891 del tribunale civile di 1ª istanza del dipartimento della Senna in Parigi fu pronunziato il divorzio tra Onorato Carlo de Sahugnet d'Armazet conte d'Espagnac, cittadino francese, e la contessa Erminia Monzani, già cittadina italiana, il cui matrimonio era stato celebrato nel Maggio 1878 davanti all'ufficiale dello Stato Civile di Reggio Emilia.

Passata la detta sentenza in cosa giudicata, la contessa Monzani con atto di citazione 9 Gennaio 1892 convenne il conte d'Espagnac innanzi alla Corte d'Appello di Parma, chiedendo che a termini dell'articolo 941 del codice di procedura civile fosse autorizzata la esecuzione

della sentenza medesima in Italia, con ordinarsi all' ufficiale dello Stato Civile di Reggio Emilia di farne annotazione in margine all'atto di matrimonio. Il conte d' Espagnac aderì alla domanda, ma la Corte di Parma con sentenza 26-29 Aprile 1892 respinse la domanda medesima all'effetto di cui nella citazione.

La contessa Monzani ricorse in cassazione e la Corte Suprema di Torino con decisione 28 Febbraio e 28 Marzo 1893 annullò la detta sentenza di Parma con rinvio della causa a questa Corte d'Appello.

A seguito di che la contessa Monzani ripropose l' istanza innanzi a questa Corte medesima, come alle premesse di lei conclusioni.

Il conte d' Espagnac, benchè regolarmente citato, non comparve.

Atteso in diritto, che la contessa Monzani spiega la ragione della sua domanda diretta ad ottenere l' esecutività della sentenza 30 Giugno 1891 del tribunale di Parigi, che pronunziò il divorzio fra essa ed il conte d' Espagnac, dicendo essere suo desiderio di fissare e regolarizzare il proprio stato anche in Italia di fronte specialmente al registro di Stato Civile in relazione all' art. 95 del R. decreto legislativo 15 Novembre 1865, quantunque non apparisca ben certo, che trattandosi di sentenza semplicemente modificativa dello stato personale e di famiglia e non destinata per propria natura ad esecuzione forzata, la dichiarazione di esecutività sia necessaria.

Ora ciò che per la richiedente è semplice dubbio, per la Corte è intima convinzione e ciò per la ragione appunto, che si tratta di sentenza semplicemente modificativa dello stato personale e non destinata ad esecuzione forzata.

Per quanto infatti l' articolo 10 delle disposizioni preliminari al codice civile, statuendo che le sentenze pronunciate da autorità giudiziarie straniere hanno esecuzione nel regno semprechè siano dichiarate esecutive nelle forme stabilite dal codice di procedura civile, sembri a primo tratto stabilire per regola generale, che nessuna sentenza di giudice straniero possa spiegare effetti giuridici in Italia se non sia dichiarata esecutiva dal magistrato italiano, le stesse norme però di procedura a a cui la legge civile si richiama, chiaramente addimostrano, come alle parole *avranno esecuzione* debba attribuirsi un significato più ristretto e concreto.

Codeste norme sono scritte negli articoli 559, 941 e seguenti del codice di rito.

Il primo ripete sostanzialmente la disposizione del predetto articolo 10 del codice civile, dichiarando, che le sentenze dei tribunali stranieri e gli atti autentici ricevuti fuori del regno non sono esecutivi nel regno senza l' autorizzazione data in conformità del titolo XII del libro terzo, vale a dire degli articoli 941 e seguenti.

Ma ove si ponga mente, che il detto articolo 559 è collocato nel libro II titolo I fra *le regole generali sull' esecuzione forzata*, è agevole convincersi, che a senso dell'articolo medesimo la dichiarazione di esecutività non è richiesta se non quando alla sentenza straniera voglia conferirsi qualità di titolo esecutivo all'effetto di procedere ad atti di esecuzione forzata sui beni o contro la persona del debitore (giacchè anche l'esecuzione personale era in origine permessa) a norma dei titoli seguenti dello stesso libro II.

Siffato concetto è poi raffermato dagli articoli 941 e 944, ove si parla di *forza esecutiva* da imprimersi alle sentenze pronunciate, agli atti autentici ricevuti in paese straniero.

E ciò risponde precisamente al principio, a cui pel sistema della legge vigente è informato l' istituto della delibazione.

Imperocchè sta benissimo quanto venne affermato dalla difesa della contessa Monzani, essere cioè merito grandissimo del legislatore italiano di avere ripudiati i gretti principii della territorialità, della reciprocità e del riesame della causa, per ispirarsi a più larghi concetti di fratellanza, solidarietà e convenienza reciproca, fra le nazioni, proclamando l'esecutività in massima dei giudicati stranieri, semprechè l'esecuzione loro non rechi turbamento all'ordine pubblico o importi violazione dei principii che reggono il diritto pubblico interno o la sentenza stessa non costituisca una flagrante lesione del diritto di difesa della parte soccombente, perchè pronunciata da giudice incompetente, o senza regolare citazione o senza che la parte fosse regolarmente rappresentata in giudizio; indagine questa, che è riservata, non in via di riesame della causa, ma di semplice delibazione, ad una giurisdizione speciale. Ma fedele appunto al menzionato principio il legislatore non estese la necessità della delibazione a tutte le sentenze straniere, bensì distinguendo fra decisione ed esecuzione, fra efficacia giuridica che emana dalla *jurisdictio* e forza esecutiva che ha fonte nell'*imperium*, non richiese la delibazione se non per quelle sentenze, che siano realmente suscettive di esecuzione materiale e coattiva in Italia, altrimenti mancherebbe sia la ragione politica sia la ragione giuridica del giudizio di delibazione, e questo non avrebbe nè obbiettivo, nè scopo.

Sono principii codesti, non solo concordemente proclamati dalla dottrina ma ripetutamente sanzionati dalla giurisprudenza delle Corti Supreme e da questo stesso collegio recentemente applicati (12 maggio 1893, Lavol contro Peviani).

E quando pure si potesse consentire nell'opinione di certi scrittori, secondo i quali le norme che si leggono negli articoli 941 e seguenti del codice di rito, se più specialmente si attagliano all'esecuzione mobiliare ed immobiliare ed al rilascio di beni mobili ed immobili, tornano tuttavia applicabili ad ogni sentenza, che importi una obbligazione di dare o di fare, verrebbesi pur sempre alla conseguenza, che allora soltanto l'*exequatur* è necessario, quando la sentenza straniera si invoca per costringere un terzo in via giuridica a compiere obbligazioni incontrate.

Si avvera un tale estremo riguardo alla sentenza di che si tratta? No; essa in quanto pronuncia il divorzio, non fa che constatare un patto stabilito dal giudice straniero, e la contessa Monzani non indicò altro scopo della sua domanda d'esecutività fuori di quello di ottenere l'annotazione della sentenza medesima nei registri dello Stato Civile in margine all'atto di suo matrimonio.

È questa un'operazione a cui secondo la ricorrente debba o possa essere costretto il già suo marito? No; avendo essa medesima domandato, che l'annotazione sia direttamente ordinata all'ufficiale dello Stato Civile. Ma non è contro gli ufficiali incaricati di un servizio pubblico qualunque, che si promuovano i giudizi di delibazione. L'ufficiale dello Stato Civile procede bensì alle registrazioni ed annotazioni che la legge gli affida o d'autorità propria o dietro sentenza di giudice; le annotazioni in margine, dice l'art. 133 del R. decreto 49 Ottobre 1865, si eseguiscono per disposizione di legge o di regolamento o di sentenza. Ma la sentenza a cui questo articolo allude non può essere una sentenza di delibazione, la quale non fa che autorizzare, non ordinare l'esecuzione di una sentenza straniera, sibbene una sentenza di merito pronunciata in giudizio di cognizione.

Anche le sentenze di rettificazione propriamente dette benchè regolate da norme di procedimento speciali, sono pur sempre sentenze di cognizione, non di esecuzione. E il modo di ottenere la rettificazione o

l'annotazione in margine è nettamente determinato dall'articolo 138 dello stesso R. decreto. La parte che vi ha interesse, non ha che a farne domanda all'ufficiale presso cui sta il registro, presentando in copia autentica il titolo su cui la domanda si fonda. Nè a questa norma è fatta eccezione per i titoli di provenienza straniera, accontentandosi l'art. 42, che siano debitamente legalizzati.

Si provveda quindi la contessa Monzani nel modo indicato dalla legge; se l'ufficiale dello Stato civile si rifiuterà di annotare in margine del suo atto di matrimonio la sentenza di divorzio, allora bisognerà decidere se tale sentenza sia fra quelle di cui l'articolo 95 di detta legge, dalla richiedente invocato, ordina od autorizza la trascrizione nei registri di matrimonio e la sentenza che emanerà sarà obbligatoria anche per l'ufficiale dello Stato Civile a norma dell' art. 4 della legge sul contenzioso amministrativo. Ma l' istanza relativa dovrà essere proposta in sede di cognizione e con osservanza delle norme ordinarie di giurisdizione, non in sede di delibazione. La giurisdizione conferita alla Corte d'Appello come unica istanza dall'art. 941 del codice di procedura civile, è giurisdizione affatto speciale, eccezionale, e non può quindi estendersi oltre i casi dalla legge tassativamente contemplati, per solo comodo delle parti.

Dopo ciò è appena il caso di rilevare l' inconcludenza di alcuni argomenti che a sostegno del contrario sistema furono addotti.

Si disse che anche le sentenze riflettenti lo stato delle persone possono avere effetti patrimoniali e che domandandosi l' esecutività di una sentenza straniera contenente l' annullamento di un matrimonio allo scopo dichiarato di farne eseguire l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, l'annotazione costituisce per se stessa un atto di esecuzione.

Se e di quali effetti patrimoniali possa essere produttiva la sentenza di divorzio in questione, veramente la stessa richiedente non ha saputo e non ha trovato necessario indicare, essendosi limitata a dire, essere suo desiderio di regolarizzare il proprio stato anche in Italia. Ad ogni modo è dottrina costante anche fra coloro che estendono la necessità dell'*exequatur* a tutte in genere le sentenze che importano obbligazioni di dare o di fare, non essere fra queste comprese le sentenze riflettenti lo stato o la capacità delle persone benchè anche queste possano essere indirettamente produttive di effetti patrimoniali, a meno che, come già fu avvertito, siano prodotte al preciso scopo di costringere un terzo all' adempimento di un'obbligazione. Come poi un' annotazione, la quale non fa che constatare l' esistenza del giudicato straniero per effetti futuri che ancora non si conoscono, possa qualificarsi atto di esecuzione, per verità non si comprende.

Fu pure invocato, per dimostrare che la necessità dell *exequatur* non è ristretta ai soli casi contemplati dalla legge di procedura, l'articolo 1973 del codice civile. Intanto potrebbe dirsi, che se il legislatore per l'ovvia ragione, che il caso dell' iscrizione dell' ipoteca giudiziale non rientrava nella regola generale dell'art. 559 del codice di procedura, trovò necessario di espressamente dichiarare che le sentenze pronunciate da giudici stranieri per produrre ipoteca sui beni situati nel regno, devono essere dichiarate esecutive dalle autorità giudiziarie del regno, avrebbe pur fatto lo stesso per le sentenze relative allo stato personale, se anche per queste avesse creduto necessaria la dichiarazione di esecutività.

Ma a parte ciò, il caso è essenzialmente diverso. Una sentenza per produrre ipoteca giudiziale deve portare condanna al pagamento di una somma, alla consegna di cose mobili o all'adempimento di altra obbligazione, la quale possa risolversi nel risarcimento dei danni (art. 1970

codice civile), ciò che non è di una sentenza di divorzio, e l' ipoteca giudiziale, imprimendo un vincolo reale sui beni del debitore, produce un'effettiva diminuzione del di lui patrimonio, per cui a maggior ragione potrebbe dirsi costituire un principio di esecuzione

Fra l'uno e l'altro caso non corre dunque analogia di sorta, locchè dispensa dall'osservare, come una disposizione di *jus singulare* non possa mai trovare applicazione per analogia.

E se ciò è, se per le dette cose non si verificano gli estremi dalla legge voluti perchè possa farsi luogo ad un giudizio di delibazione, ne viene da sè, che la Corte non può nè deve addentrarsi nella disamina della questione di diritto dalla richiedente proposta, la quale si riassume sostanzialmente in vedere, se e quale efficacia giuridica possa esercitare in Italia e nei rapporti di stato personale una sentenza di divorzio straniera, in relazione specialmente agli art. 12 disposizioni preliminari e 102 del codice civile. Facendolo invaderebbe un campo non suo, violando il principio del doppio grado di giurisdizione.

P. Q. M. dichiara non essere luogo a provvedere sulla proposta domanda; spese compensate.

Liste elettorali amministrative - Notificazione dei ricorsi - Competenza della Corte d'Appello.

In materia di ricorsi contro la formazione delle liste elettorali amministrative non è prescritto che prima di reclamare alla Corte d'Appello si debba esperimentare l'azione presso il Consiglio Comunale e la Giunta Provinciale Amministrativa, poichè l'art. 52 della vigente legge comunale dà facoltà di ricorso alla Corte a qualunque cittadino.

È però irricevibile il reclamo che non sia stato notificato in tempo debito alle parti minacciate nello interesse della loro difesa.

Il reclamo notificato al Prefetto riguarda solo un'azione intesa ad impugnare una indebita esclusione, e perciò solo per questa parte potrà essere esaminato e discusso.

Corte d'Appello di Milano. 7 Luglio 1893. — Pres. SECCO SUARDO - Est. SAVONAROLA. — Ric. **Annoni Giovanni** c. **Giunta Provinciale Amministrativa di Milano.**

Il Consiglio Comunale di Affori ed Uniti adunatosi regolarmente nel giorno 26 Febbraio u. s. per deliberare sulla revisione della lista elettorale Amministrativa dello stesso Comune, in seguito alla relativa discussione, alla quale prese parte fra gli altri il Consigliere Giovanni Annoni, facendo diverse proposte di aggiunte e radiazioni, non state accolte, deliberava con tredici voti contro uno di approvare detta lista così e come era stata predisposta dalla propria Giunta. La Giunta Provinciale Amministrativa, cui venne sottoposta per le sue deliberazioni a norma di legge, dopo averla esaminata minutamente agli atti relativi, occupandosi oltre che delle accennate proposte del Consigliere Annoni, anche di due speciali ricorsi ad essa presentati l'uno dal Nobile Giovanni Litta Modignani, per la reiscrizione nella lista di Mazzola Giuseppe fu Teodoro, l'altro per la iscrizione di sette altri comunisti, presentati da Luigi Tessera dietro sua deliberazione risultante dal decreto 15 Maggio u. s., dichiarava di approvare la lista elettorale in parola colle aggiunte e radiazioni specificate nello stesso decreto.

Pubblicata la lista, nei termini prescritti, insorse contro la medesima il prenominato Consigliere comunale, Giovanni Annoni mediante ricorso 8 Giugno corrente presentato a questa Corte in base all' art. 52 della vigente legge comunale, reclamando direttamente

1.° Perchè abbiasi ad ordinare la *iscrizione* nella lista elettorale tanto Amministrativa che Politica del Comune di Affori del signor Astoni Angelo Giuseppe, stato indebitamente cancellato, avendo il medesimo diritto a rimanervi inscritto a tenore dell' art. 20 della legge comunale e dell' art. 2 N. 5 della legge elettorale politica, per avere prestato servizio di oltre due anni sotto le armi e possedere il grado di istruzione richiesta.

2.° Perchè, in mancanza di documenti giustificativi della loro capacità abbiano ad essere sottoposti all' esperimento di cui all' art. 40 del Regolamento annesso alla legge comunale innanzi a questa stessa Corte i seguenti comunisti che vogliońsi indebitamente iscritti nella lista per essere i medesimi notoriamente analfabeti e cioè: Bonalumi Enrico di Ambrogio, Messa Gaetano Carlo, Oggioni Alberto di Giovanni, Oggioni Giuseppe fu Angelo, Oggioni Ambrogio fu Augusto, Ostoni Paolo fu Giuseppe, Terragni Carlo fu Domenico, Mazzola Giuseppe fu Teodoro, tutti coloni.

3.° Perchè illegalmente furono mantenuti iscritti nella frazione di Bruzzano: Oggioni Enrico fu Antonio ed Oggioni Angelo fu Antonio, pel *solo motivo* che essi sappiano leggere e scrivere, senza che consti colla presentazione del certificato scolastico, che i medesimi abbiano superata la seconda classe elementare.

4.° Perchè nella stessa lista, frazione di Dergano, furono iscritti indebitamente, Ghezzi Andrea e Legnani Natale i quali sono in paese notoriamente ritenuti analfabeti a sensi di legge.

5.° Perchè in generale nella lista del Comune trovansi inscritti in base agli art. 21 N. 1 e 27 della legge comunale, diversi coloni, in dipendenza di contratti d' affitto intestati collettivamente, senza che siasi fornito la prova dell' ammontare per ciascuno di essi del rispettivo contributo, nella somma voluta dalla legge.

6.° Perchè la lista infine è difettosa in massima, mancando per la maggior parte degli iscritti i dati di nascita, di paternità, di censo ecc. prescritti, motivo per cui il reclamante, *impugna* la iscrizione di dieci elettori della frazione di Affori, e di quattro della frazione di Dergano, nel ricorso distintamente nominati, nonchè di tutti i coloni mancanti della giustificazione di contribuire pel loro terreno la somma voluta dalla legge.

Su tale ricorso dell' Annoni venne con Presidenziale Decreto 8 corrente prefissa l' udienza del giorno 27 dello stesso mese per la relativa discussione innanzi alla Corte.

Tanto il ricorso in esame che l' accennato relativo decreto presidenziale vennero notificati in copia ad istanza dello stesso ricorrente, al signor Prefetto in luogo e in rappresentanza della Giunta Provinciale Amministrativa, come da relazione di quest' usciere Lattuada.

Nessun' altra notificazione venne richiesta.

Dietro di che udita nella prefissa udienza la relazione del Consigliere delegato; essendo alla medesima intervenuto il ricorrente Annoni in persona, che conchiuse in contumacia del signor Prefetto, col riportarsi al proprio ricorso.

Considerato anzitutto nei riguardi generali della procedibilità del ricorso, che se analogamente alle massime affermate dalla Corte Suprema Romana, colle Sentenze 11 Ottobre e 28 Dicembre 1892, citate dall' Annoni nel ricorso stesso, non è d' uopo in materia di liste elettorali che

prima di ricorrere alla Corte d'Appello, siasi reclamato contro le operazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Provinciale, dacchè la facoltà di promuovere istanza alla Corte d'Appello per impugnare una decisione pronunciata dalla Giunta Provinciale Amministrativa o dolersi di denegata giustizia, è concessa dall'art. 52 della legge comunale vigente a qualunque *cittadino* e non soltanto agli interessati — non può peraltro scindersi dal rilevare che a termini dell'articolo medesimo è prescritto che qualora *si impugni* la iscrizione di uno o più elettori, il ricorso col relativo decreto, deve sempre a cura dell'appellante, e sotto pena di nullità essere notificato alla parte interessata nel termine di legge; termine, che nel caso concreto avrebbe dovuto essere quello di giorni 15 dalla pubblicazione della lista; dovendo invece essere il ricorso medesimo notificato *soltanto al Prefetto*, ove si *reclami contro la esclusione* di taluno dalla lista.

Considerato che come fu premesso, il ricorso in esame col relativo decreto non venne notificato ad altri fuorchè al Signor Prefetto rimasto contumace, per modo che il reclamo giusta la citata disposizione dell'art. 52 della Legge Comunale, non può ritenersi efficacemente spiegato che in confronto e nei riguardi del nominato Astoni Angelo Giuseppe, di cui al N. 1, *contro la esclusione* del quale il reclamo stesso presentasi fondato.

Perocchè pel medesimo Astoni, come risulta dal foglio di congedo prodotto in atti, è fornita la prova, che avendo egli compiuto servizio sotto le armi, con fedeltà ed onore per due anni e mesi otto, e di *saper leggere* e *scrivere*, possiede i requisiti prescritti dall'art. 2 N. 5 e seguenti della Legge Elettorale, che gli danno diritto ad essere inscritto nella lista Amministrativa. Essendo ritenuto appunto dalla giurisprudenza ormai costante, appoggiata anche alla spiegazione che ne diede lo stesso ministro Zanardelli nella relazione alla detta Legge elettorale politica, che la dichiarazione espressa nel congedo di un militare di *saper leggere e scrivere, equivale a quella di aver frequentato con profitto la scuola reggimentale e di esserne stato esonerato pel grado della sua istruzione.*

Considerato che in confronto di tutti gli altri elettori di Affori ed Unite frazioni, nominati nel ricorso di cui ai successivi N. 2, 3, 4 e 5 che si pretendono illegalmente iscritti, e la di cui iscrizione viene perciò in sostanza impugnata — il ricorso dell'appellante Annoni si presenta improcedibile e deve essere senz'altro respinto in difetto appunto di quella notificazione che la legge ha prescritto entro un dato termine che attualmente sarebbe anche già scaduto, sotto pena di nullità, a tutela evidente dei diritti degli *interessati*, e nello scopo che non ne siano spogliati inscientemente, senza che possano cioè provvedere alla loro difesa ed alle necessarie loro giustificazioni, come di ragione.

Considerato che ciò stante, non può essere compito della Corte quello di correggere d'ufficio gli errori che eventualmente sussistessero nella lista elettorale Amministrativa in esame in seguito alla pubblicazione che della medesima è già avvenuta dietro le deliberazioni delle competenti Autorità Amministrative.

PER TALI MOTIVI. — Sentito il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni e visto l'art. 54 della legge Comunale e Provinciale, più volte ripetuto.

La Corte accolto il ricorso nei soli riguardi del prenominato Astoni Angelo e respinto il ricorso stesso nei riguardi ed in confronto di tutti gli altri interessati dei quali il ricorrente Annoni, ha preteso di impugnare la iscrizione nella lista Amministrativa del Comune di Affori, pel corrente anno 1893.

Ordina sia inscritto nella lista stessa il nominato Astoni Angelo di Giuseppe.

E manda al Pubblico Ministero di provvedere per la comunicazione ed esecuzione della presente sentenza a norma del succitato art. 54 della Legge Comunale e Provinciale, nonchè per la restituzione degli atti e documenti alle persone cui spettano.

Liste elettorali politiche - Consiglio Comunale - Commissione provinciale degli Appelli - Ricorso in via giudiziaria - Art. 26, 31 e 37 legge sull' elettorato politico.

Le proposte che i consiglieri fanno in consiglio relative alla formazione delle liste elettorali non si possono considerare come ricorsi nel senso dell' art. 26 della legge sull' elettorato politico; manca perciò contro l' operato del Consiglio, fondamento di ricorso alla Commissione provinciale degli Appelli. Resta nondimeno aperta la via al ricorso alla Corte d'Appello, dovendo ritenersi che anche la dichiarazione di non ricevibilità del reclamo emessa da detta Commissione provinciale sia una decisione contro cui si può ricorrere a senso dell' art. 37 della citata legge 24 Settembre 1882.

Corte d'Appello di Milano, 4 Settembre 1893 — Pres. ed Est. VILLA — Ric. **Annoni Giovanni** c. **Prefetto della Provincia di Milano.**

Attesochè procedendosi nel 29 p. p. Marzo dalla rappresentanza municipale di Affori ed Uniti alla revisione di quella lista elettorale politica giusta l' art. 27 della legge 24 Settembre 1882 N. 999, il Consigliere Annoni Giovanni propose che vi fossero iscritti i sopranominati Figini, Ranzoni e Tarricelli: ma siffatto partito venne respinto ed il Sig. Annoni reclamò alla Commissione Provinciale di Milano la quale, nell' adunanza del 20 Giugno avvisava che il di lui ricorso fosse irricevibile perchè non avendo egli fatto uso del rimedio apprestato dall' art. 26 della legge anzidetta mancava l'oggetto dell' appello, e cioè non esisteva nè poteva esistere la decisione del Consiglio comunale da essere sottoposta alla Commissione a norma del successivo art. 31.

Contro il soprariferito deliberato della Commissione Provinciale statogli rimesso il 20 Luglio, provvedevasi il Sig. Annoni presso questa Corte con ricorso 22 stesso mese stato poi nel successivo giorno 27 notificato al R. Prefetto in uno al Decreto del Primo Presidente che fissava l'udienza del 17 Agosto per la spedizione della causa.

Attesochè se è vero, giusto quanto ritenne la Suprema Corte di Cassazione Romana li 5 Novembre 1892 sul ricorso Mauro, che le proposte presentate in Consiglio Comunale dai Consiglieri in tale loro qualità e non quali privati cittadini, non possono considerarsi come reclami, è però altrettanto certo e sicuro, conformemente alla dottrina dalla stessa Suprema Corte professata nella suddetta Sentenza e nella precorsa del 2 Novembre stesso anno sul ricorso Morelli (vedi *Rivista Universale di Giurisprudenza e Dottrina*, anno IV, parte I, pag. 610, 611) non potersi ammettere che, in mancanza di reclamo d' innanzi al Consiglio Comunale contro la lista elettorale compilata dalla Giunta, la Corte debba arrestarsi di fronte all'eccezione di irricevibilità del ricorso prodotto alla Commissione Provinciale, bastando avvertire che la legge coll' art. 37 in modo espresso attribuisce a qualunque cittadino, indipen-

dentemente da condizione veruna, (e cioè senza che da lui o da altri siano state impugnate le deliberazioni del Consiglio Comunale) il diritto di reclamare contro i deliberati della Commissione d'appello.

Atteso che il ricorso del quale si tratta venne prodotto nel termine prefisso del citato articolo 37 ed è quindi pienamente procedibile in ordine.

Attesochè non fu mai contestato e risulta dagli atti della causa e, tra questi, dalle dichiarazioni fatte dal Sindaco di Affori al R. Prefetto (vedi rapporto 12 Agosto p. p. N. 3 Div. 3 al Procuratore Generale) qualmente li Figini, Ranzoni e Torricelli siano residenti in quel Comune ed ivi tengano inoltre il proprio domicilio civile da vari anni, e cioè il primo dal 1883, il secondo dal 1886, e l'ultimo dal 1884 (vedi certificati 6 e 5 p. p. Agosto N. 410 N. 287 del Municipio di Cormanno e di Milano).

Attesochè il domicilio politico si presume nello stesso luogo dove l'elettore ha il domicilio civile (Art. 18 legge citata); d'altronde è stabilito in causa per le analoghe dianzi accennate attestazioni 5 e 6 Agosto p. p. dei Comuni di Milano e Cormanno che il Figini, il Ranzoni ed il Torricelli furono nella circostanza del loro trasferimento nel Comune di Affori cancellati dalle liste elettorali politiche di Milano e Cormanno e non vi sono attualmente iscritti.

Atteso che non vi è dubbio sul possesso da parte dei detti cittadini dei requisiti voluti dall'art. 1 della legge elettorale e, come risulta dai certificati 4 e 7 andante dell'Agenzia Superiore delle imposte, essi pagano annualmente un tributo diretto superiore alla somma determinata dall'art. 3 N. 1 della legge anzidetta.

PER QUESTI MOTIVI — In riforma del deliberato 20 Giugno 1893 N. 93 della Commissione Elettorale Provinciale di Milano, ha giudicato e giudica doversi i nominati Figini Luigi, Ranzoni Vito, Torricelli Vincenzo inscrivere sulle liste elettorali politiche del Comune di Affori ed Uniti per l'anno 1893.

Elezioni amministrative - Reparto in frazioni - Segretario dell'Ufficio.

A segretario dell'ufficio elettorale di una sezione può essere nominato un elettore del Comune inscritto in un' altra Sezione, e nei comuni divisi in frazioni con riparto di consiglieri, l'elettore di una frazione può essere legalmente nominato segretario dall'ufficio elettorale di un' altra frazione.

Consiglio di Stato. — (Dec. n. 3, 7 Gennaio 1893. — Pres. SPAVENTA - Rel. BONASI — Ric. **Lupi Avv. Oreste** c. **La Giunta Provinciale amministrativa di Mantova, Sindaco di Curtatone Carlo Mazzacchi ed altri** e **Dario Bonetti**).

FATTO. — Ritenuto che il Comune di Curtatone in Provincia di Mantova cui sono assegnati 20 Consiglieri, trovasi suddiviso nelle tre frazioni di Buscoldo, Montanarade S. Silvestro, la 1.ª delle quali nomina 8 consiglieri, la 2.ª 7 e la 3.ª 5.

Nelle elezioni amministrative seguite il 26 Giugno u. s. gli elettori della frazione Buscoldo, procedettero alla nomina di due Consiglieri che risultarono eletti nelle persone dell'Avv. Oreste Lupi e Carlo Mazzocchi.

Su ricorso di Dario Bonetti ed altri, il Consiglio comunale di Curtatone con deliberazione 27 Luglio 1892 annullò le operazioni elettorali della frazione Buscoldo perchè a segretario del seggio definitivo era stato chiamato il Sig. Tommaso Mambrini il quale non era elettore della detta frazione, ma di Montanara.

Contro codesta deliberazione interpose ricorso alla Giunta provinciale amministrativa l'Avv. Lupi deducendo che era erronea la interpretazione data dal Consiglio comunale all'articolo 67 della legge Comunale e provinciale e che conseguentemente venisse ritenuta valida la elezione delle persone state proclamate. Ma la Giunta provinciale amministrativa respinte le eccezioni di rito, considerando che se non è all'art. 67 succitato esplicitamente detto che all'ufficio di segretario non possa essere assunto chi è inscritto nella lista degli elettori assegnati alla sezione, tale però ne è lo spirito che risulta dal contesto dell'articolo e dalle discussioni parlamentari, rigettò il ricorso confermando la deliberazione del Consiglio comunale.

Avverso la decisione della Giunta provinciale amministrativa ha prodotto ricorso a questa sezione l'Avv. Lupi deducendo i seguenti motivi.

Che la legge Comunale e provinciale alla alinea 3 dell'art. 67 dispone che l'ufficio elettorale definitivo nomina il Segretario scegliendolo fra gli elettori presenti. Che il Mambrini era elettore del Comune, era presente a quell'adunanza, venne scelto, accettò e funse da Segretario dell'ufficio definitivo, e quindi il voto della legge venne esaudito. Che il sostenere dovere il segretario essere un elettore della frazione, è aggiungere alla legge quella che essa non dice. La legge partendo dal concetto non essere indifferente che all'ufficio di segretario sia chiamata una persona qualsiasi, vuole che se non si trovava nell'assemblea all'atto della costituzione dell'ufficio definitivo, niun elettore della frazione che vestisse la qualità indicata dalla legge il seggio per completarsi legittimamente chiami un elettore di altra frazione, ma dello stesso Comune, avente tale qualità.

Che dagli atti parlamentari nessun argomento può dedursi in contrario, perchè mentre in quelli si parla degli elettori che possono votare in una frazione diversa dalla propria, nel caso in questione non si tratta di votazione non avendo il Mambrini votato, ma semplicemente esercitato l'ufficio di segretario. Che a ciò neppure contraddice la decisione 17 Giugno 1892 della IV Sezione del Consiglio di Stato.

Conclude domandando che in riparazione della decisione 25 Agosto 1892 della Giunta provinciale amministrative di Mantova che confermò la deliberazione 27 Luglio precedente, del Consiglio comunale di Curtatone, sia giudicato 1°. Venire respinto il ricorso 2 Luglio 1892 dei signori Giovanelli Aristodemo, Gaffaldoni Giusto, Rossini Massimo, Bonetti Dario prodotto al Consiglio comunale di Curtatone per l'annullamento delle operazioni elettorali alla nomina di Consiglieri comunali in Buscoldo avvenute il 26 Giugno 1892.

2.° Restare conseguentemente valide le operazioni elettorali medesime, e così valida la elezione a Consiglieri comunali di Curtatone dei sig. Avv. Oreste Lupi, e Carlo Mazzocchi.

3.° Dovere i ricorrenti prenominati rifondere ad esso Avv. Lupi le spese dell'occorso giudizio.

La parte resistente sostiene il bene giudicato dal Consiglio comunale e dalla Giunta provinciale amministrativa deducendo che pel combinato disposto degli articoli 62 e 67 della legge comunale e provinciale e 46 del regolamento, è inammessibile che in un comune diviso in frazioni all'effetto del riparto dei consiglieri, come quello di Curtatone, l'ufficio elettorale possa scegliere il segretario tra gli elettori dello stesso comune, ma di una frazione diversa; giacchè tra gli elettori di due diverse frazioni, non vi ha più un qualsiasia vincolo o comunanza di interessi fra loro, in quanto se pure appartengono al medesimo comune, non concorrono però a nominare gli stessi consiglieri, mentre ognuna delle frazioni elegge i propri e gli elettori di una frazione riescono af-

fatto estranei alle operazioni elettorali che avvengono in un' altra frazione, alla quale non sono chiamati a partecipare che elettori della circoscrizione all'uopo assegnata. Conseguentemente poichè all'art. 67 si dispone che il segretario del seggio definitivo *va scelto fra gli elettori presenti*, così non vi ha dubbio che nel caso di Comune in cui il numero di consiglieri è diviso per frazioni, la scelta del segretario del seggio definitivo di una frazione deve cadere *esclusivamente* fra gli elettori della frazione medesima. Perciò per gli elettori della frazione Buscoldo essendo stato scelto a segretario un elettore di una diversa frazione, il seggio deve considerarsi illegalmente, costituito e le operazioni elettorali devono annullarsi.

Soggiunge il controricorrente che la sua tese trova appoggio nella stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Conclude, piaccia alla 4.ª Sezione respingere il ricorso dell'Avv. Oreste Lupi e conseguentemente confermare la decisione 25 Agosto 1892 della Giunta provinciale amministrativa di Mantova, colla condanna del ricorrente nelle spese.

DIRITTO. — Attesochè già altra volta la Sezione IV in un caso nel quale trattavasi di un Comune non diviso in frazione, giudicò che l'avere l'ufficio definitivo di una Sezione assunto alle funzioni di Segretario un elettore appartenente ad altra sezione, non costituiva una violazione dell'art. 67 della legge Comunale e provinciale e non viziava perciò di nullità le operazioni elettori (decisione 7 Giugno 1892).

Attesochè ora trattasi del caso diverso di un Comune diviso in frazioni e della nomina a Segretario fatta dall'ufficio di una di esse in persona di un elettore appartenente ad una frazione diversa, ma le ragioni nella citata decisione desunte dalla lettera e dallo spirito della legge a sostegno della validità delle operazioni elettorali, valgono anche pel caso presente.

Non v'ha infatti ragione di differenza fra il Comune diviso in sezioni e il comune ripartito in frazioni, rispetto alla facoltà di ciascun elettore di entrare a scopo di vigilanza nelle sedi di tutte indistintamente le sezioni o frazioni, poichè se nel caso della divisione del Comune in frazioni, ciascuna di queste elegge esclusivamente i propri consiglieri, ciò non toglie che una volta seguita la elezione tutti gli eletti rappresentino l'intero comune e votino nelle deliberazioni riflettenti l'interesse generale di esso, d'onde l'interesse e il diritto di ciascun elettore, qualunque sia la frazione cui appartenga, di invigilare e sindacare personalmente così in tutte le frazioni come in tutte le sezioni, per la leggittimità dei provvedimenti elettorali, e conseguentemente di impugnare nei modi di legge il risultato dei procedimenti stessi.

Ed è appunto per questo interesse e questa facoltà che è riconosciuta in tutti indistintamente gli elettori, sia o non sia il Comune diviso in frazioni, che l'art. 67 della legge Comunale e provinciale si è limitato, senza distinzione di sorta, ad esigere che l'elettore il quale vogliasi dall'ufficio nominare Segretario *sia presente*, e non altrimenti che esso appartenga alla sezione o frazione nella quale la nomina deve farsi. Attesochè del resto per accogliere il contrario concetto, seguito nella specie dal Consiglio comunale e dalla Giunta provinciale amministrativa, oltrechè si dovrebbe aggiungere al testo della legge per creare una nullità e andare contro il manifesto intento di essa, lo si potrebbe senza, potere neppure addurre un motivo di convenienza o di opportunità, mentre anzi circoscrivendo la scelta del segretario ai soli elettori appartenenti alla frazione si incorrerebbe nello sconcio di rendere in molti casi impossibile l'uso delle prescrizioni della Legge rispetto all'ordine che nella nomina si deve seguire in relazione alle categorie prestabilite dal legislatore.

Attesochè in fine anche nel caso di Comune diviso in frazioni valgono le considerazioni che il segretario non fa parte della composizione dell'ufficio, perchè secondo la testuale espressione della Legge, egli è nominato dall'ufficio dopo che esso è gia composto, che il Segretario ha voto semplicemente consultivo e non esercita presso l'ufficio che le funzioni di notaio per dare al verbale carattere di autenticità, che finalmente rimane sempre salvo ciò che veramente è essenziale, quando trattasi di Comune divisi in frazioni, e cioè che non voti in una frazione un elettore appartente ad un'altra, precetto che nella specie si è appunto osservato, essendosi il segretario Mombrini della frazione Buscoldo astenuto dal votare in essa.

Atteso rispetto alle spese che nelle condizioni nelle quali la vertenza è stata portata davanti alla 4.ª sezione si ravvisa un giusto motivo per dichiararle compensate.

PER QUESTI MOTIVI. — La sezione accoglie il ricorso, annulla la decisione della Giunta provinciale amministrativa di Mantova delli 25 Agosto 1892, non che la deliberazione del Consiglio comunale di Curtatone delli 27 Luglio precedente, e dichiara dovere rimanere ferma la elezione del ricorrente Avv. Oreste Lupi e di Carlo Mazzocchi proclamati eletti dall'ufficio elettorale della frazione Buscoldo il 20 Giugno 1892; spese compensate.

Ufficiale Sanitario - Nomina - Consiglio comunale - Prefetto.

La proposta di nomina dell' Ufficiale Sanitario spetta al Consiglio Comunale; il Prefetto può non approvarla se essa fu fatta in violazione del regolamento che prescrive i requisiti per la nomina stessa, ma non ha diritto di sostituirsi al consiglio nominando Ufficiale Sanitario chi non sia stato proposto dal Consiglio,

Consiglio di Stato (Dec. n. 314, 17 Novembre 1892 — Pres. SPAVENTA - Rel. BONASI — Ric. **Carvelli dott. Luigi** c. **Prefetto di Catanzaro** e **dott. Vito Madia**).

FATTO — Con provvedimento delli 16 Gennaio 1892 il R. Commissario straordinario per la temporanea Amministrazione del Comune di Petiglia Policastro proponeva il Dott. Luigi Carvelli quale ufficiale sanitario per l'anno 1892, dopo avere avvertito nella motivazione *che il Comune per le sue ristrettezze economiche deve prendere in considerazione* l'offerta gratuita (espressa nella relativa domanda da esso Carvelli). Ma il Prefetto di Catanzaro con decreto del 4 Marzo 1892, dopo udito il Consiglio provinciale sanitario, disponeva invece che il Sig. Vito Madia, attuale ufficiale sanitario del Comune di Petiglia Policastro fosse confermato nell'ufficio pel triennio 1892-94.

Contro tale provvedimento prefettizio ricorre il dott. Carvelli adducendo i seguenti motivi.

1.° Violazione degli art. 12 della legge sanitaria 12 Dicembre 1888 n.° 5849 e 26 del relativo regolamento approvato con R. Decreto 9 Ottobre 1889 n.° 6442 e 24 della legge 2 Giugno 1889 sul Consiglio di Stato.

Per le mentovate disposizioni la proposta dell'ufficiale sanitario spetta al Consiglio Comunale, ed il Prefetto può non accoglierla quando riconosce che nel presentato non concorrano i titoli stabiliti dal regolamento, ma non può nominare uno non proposto dal Consiglio.

2.° Violazione dell'art. 267 della legge 16 Febbraio 1887.

Pel testo di questo articolo il Commissario straordinario esercita le funzioni di Sindaco e della Giunta. La legislazione vigente non gli conferisce la podestà del Consiglio. Ora quand'anche il Prefetto si fosse

uniformato alla proposta del R. Commissario questi non aveva il potere di farla e quindi il R. Prefetto tanto meno poteva procedere alla nomina.

Conchiude chiedendo che sia annullato l'impugnato decreto del Prefetto, salvo gli ultimi provvedimenti dell'autorità amministrativa con la condanna per la spese e gli onorari.

Il controricorrente dott. Madia deduce:

Che esso ha presentato una serie di certificati dai quali resulta come sia versato negli studi igienici e che per dichiarazione stessa del R. Commissario è provato che questi propone altro invece di lui solo perchè il Dott. Carvelli si offriva a prestare gratuitamente il servizio.

Ora se la legge vuole che sia fissata una indennità per l'ufficio sanitario e se d'ufficio l'autorità può iscriverla in bilancio, bene fece il Prefetto ad allontanarsi da una proposta poggiata solo sopra questo motivo, tanto più che anche il Madia offriva il servizio gratuito, e con voto unanime del Consiglio sanitario è giudicato idoneo a disimpegnarlo.

Conclude pel rigetto del ricorso colla condanna nelle spese.

DIRITTO — Attesochè a termini della disposizione sancita dall'articolo 269 della legge 10 Febbraio 1889 n. 5921 nel caso di scioglimento del Consiglio Comunale il R. Commissario straordinario nominato per la temporanea amministrazione del Comune è investito delle funzioni che la legge conferisce al sindaco ed alla Giunta.

Che il R. Commissario straordinario del Comune di Petiglia Policastro avendo col suo atto delli 16 Gennaio 1892 deliberato di urgenza la nomina dell'ufficiale sanitario nella persona del dott. Luigi Carvelli, non vi ha dubbio che si sostituì legittimamente al Consiglio Comunale e però la proposta da esso presentata ha la stessa efficacia giuridica come se fosse stata deliberata dal Consiglio medesimo.

Che ciò stante è manifesto il buon fondamento del 1.° mezzo addotto dal Dott. Carvelli nel suo ricorso per l'annullamento dell'impugnato provvedimento prefettizio, imperocchè l'art. 12 della legge 12 Dicembre 1888 sulla tutela della igiene e della sanità pubblica investe bensì il Prefetto del diritto di nominare l'ufficiale sanitario, ma però alla condizione che la proposta gli sia stata fatta dal Consiglio.

Conseguentemente il Prefetto qualora trovi che la persona designata dalla rappresentanza comunale non riunisca i titoli prescritti dal regolamento per l'esecuzione della legge sanitaria, vale a dire che manchi dei necessari studi speciali e pratici di pubblica igiene o che per altri motivi non dia sufficiente garentigie di prestare un regolare servizio, potrà non accogliere la proposta, ma non ha il potere di sostituirsi al Consiglio procedendo alla nomina fuori della proposta, la quale altrimenti come fu già ripetutamente deciso, rimarrebbe un diritto senza pratico valore.

Attesochè questo concetto formalmente sancito dalla legge, trova perfetto riscontro eziandio nel regolamento emanato per la sua esecuzione, ove sotto l'art. 26 si dispone che negli stessi casi nei quali si rende necessario di provvedere provvisoriamente che l'esercizio, per fino la nomina, dell'incaricato a disimpegnare le funzioni di ufficiale sanitario debba seguire su proposta del Consiglio Comunale.

Ora siccome il R. Commissario aveva proposto il Dott. Carvelli poteva il Prefetto non sancire la proposta, ma non aveva facoltà di nominare il Dott. Vito Madia che non era stato proposto.

Attesochè quest'ultimo controricorrendo per sostenere il provvedimento del Prefetto, non ha cagionato al Dott. Carvelli nessuna spesa maggiore della necessaria per oppugnarlo, e per ciò non è il caso di condannarlo alla chiesta rifusione.

P. Q. M. — La Sezione annulla il decreto del Prefetto di Catanzaro in data 4 Maggio 1892 col quale nominava il Dott. Vito Madia ufficiale sanitario del Com. di Petiglia Policastro, e dichiara compensate le spese.

Giurati - Legge 8 giugno 1874 - Giunta distrettuale.

I criteri seguiti dalle Giunte Distrettuali nelle cancellazioni dalle liste dei Giurati sono del tutto soggettivi e perciò incensurabili in sede di appello.

Corte d'Appello di Milano, 26 Gennaio 1892. — Presidente Malacrida - Est. Villa — Ric. **Garolini Lazzaro** c. **Giunta Distrettuale per la Lista dei Giurati di Como, 1892.**

Ritenuto che se è vero, come afferma il ricorrente, che, per l'art. 2 N. 15 della legge 8 Giugno 1874 N. 1937, nella lista dei giurati devono essere inscritti « *coloro che sono stati conciliatori* »; e se, comunque non provato, può anche essere vero che il Garolini ha prima d'ora adempiuto l'ufficio di conciliatore e per tale titolo fu antecedentemente inscritto nella detta lista, tutto ciò non poteva impedire che la Giunta Distrettuale, usando delle facoltà impartite dall'articolo 18 N. 4 della legge dianzi citata, eliminasse per l'anno 1892 il Garolini dal novero dei giurati.

Ritenuto che la prefata Giunta stimando, da ultimo, non idoneo il Garolini all'ufficio di giurato, ebbe a pronunciare un giudizio incensurabile davanti la Corte; come che informato a criteri del tutto soggettivi dalla legge intieramente abbandonati alla scienza e coscienza dei componenti essa Giunta medesima.

Veduto l'art. 14 del Regolamento approvato col R. Decreto 1° Settembre 1874 N. 2061.

P. Q. M. — Ha giudicato e giudica — Doversi respingere, come respinge, perchè improcedibile il suddetto ricorso 8 Dicembre 1891 di Lazzaro Garolini per la sua iscrizione nella lista dei giurati per il 1892 (Circolo di Como).

Dazio di consumo - Società cooperativa - Tassa di macellazione - Esenzione - Legge 3 luglio 1864.

Per legge 3 luglio 1864 sul Dazio consumo e per ciò che riguarda la riscossione delle tasse relative alle carni, la macellazione di esse carni o la loro introduzione nei luoghi di vendita equivale alla vendita al minuto, e perciò le società cooperative che per legge sono esenti dal dazio di consumo sulla vendita al minuto, sono esenti anche da quella di macellazione.

Corte d'Appello di Milano, 3 Novembre 1892 — Pres. Cappa - Est. Torra — Ric. **Società Cooperativa di Lavoro e consumo « Fratellanza dei lavoratori di S. Nicolò a Po »** c. **Sivelli Lodovico.**

FATTO — Sivelli Lodovico sub appaltatore del Dazio consumo di Bagnolo S. Vito (Mantova) nel 5 Dicembre 1889 faceva ingiunzione alla rappresentanza della Società Cooperativa di lavoro e consumo denominata *Fratellanza dei lavoratori di S. Nicolò al Pò*, di pagamento entro 15 giorni della somma di L. 72.80 per tassa macellazione di 6 suini *per uso esercizio* e di altri 4 *per uso privato.*

Di fronte a questo atto, la Società ritenendosi indebitamente tassata, ma pur volendo scongiurare la esecuzione fiscale, ed agire in giudizio, nel 20 detto Dicembre pagava quella somma, ma in paritempo con atto 21 Dicembre 1889 conveniva il Sivelli dinanzi il Tribunale Civile di Mantova, per far giudicare la nullità dell'atto di ingiunzione di cui

sopra colla conseguente condanna di esso Sivelli alla restituzione della tassa pagata, interessi e spese.

Discussa la causa, il Tribunale di Mantova con Sentenza 1-8 Marzo 1890, dichiarando non tenuta la Società a pagare la tassa di lire *otto*, ma soltanto quella imposta ai privati in ragione di lire *due* per macellazione d'ogni animale suino, ritenne valida ed efficace solo in parte, e cioè fino a concorrenza di L. 26.05, la suddetta ingiunzione, e condannò Sivelli a retrodare il di più esatto di L. 46, 80, e l'attrice a pagare due terzi delle spese di lite, oltre quelle di Sentenza ed inerenti.

Appellò la Società, ma la pronuncia del Tribunale ebbe piena conferma dalla Sentenza 26 Maggio 3 Giugno 1890 della Corte di Brescia, colla condanna dell'appellante nelle spese di secondo grado.

Se nonchè la Suprema Corte di Cassazione in Roma cui la stessa Società produceva ricorso, e davanti la quale il Sivelli non è comparso, riconoscendo il diritto della Società cooperativa alla piena esenzione della tassa di dazio consumo di cui sopra, con Sentenza 11-25 Aprile 1892 cassò la decisione della Corte d'Appello Bresciana, e rinviò la causa per un nuovo giudizio dinanzi la Corte d'Appello di Milano, ordinando alla stessa di provvedere anche per le spese del giudizio di Cassazione.

Dopo ciò la Società chiesto ed ottenuto il gratuito patrocinio, con atto 13 Giugno 1892 riprendeva il giudizio avanti questa Corte di rinvio, citando il Sivelli all'udienza fissa del 11 successivo Luglio, ma la causa venne poi rinviata all'altra udienza del 11 andante Ottobre, ed in questa non essendo comparso l'appellato il procuratore della Società appellante prese le conclusioni riportate in capo della presente.

DIRITTO — Tutto il momento della questione si riduce a vedere se la Società Cooperativa appellante si debba ritenere completamente esente dalla tassa di dazio consumo per macellazione di suini di cui nella ingiunzione che le venne fatta dalla parte appellata.

L'Art. 5 allinea 4 all. L della Legge sul dazio di consumo 11 Agosto 1870 n. 5784 testualmente dispone quanto segue: « *Non sono tenute al* » *pagamento del dazio le Società cooperative per generi che provvedono* » *o distribuiscono fra i soci esclusivamente per scopo di beneficenza e si* » *consumano nelle case di coloro cui la distribuzione è fatta* ».

Ora non si disconosce, anzi si ammette che la Società appellante costituita col rogito Azzini 3 Giugno 1889 da poveri operaj ed agricoltori di S. Nicolò a Pò sia una vera e propria Società Cooperativa nelle condizioni previste dalla citata disposizione di legge, come, in massima fu anche ritenuto dalla appellata Sentenza.

Ma i primi giudici richiamandosi alle altre disposizioni della legge fondamentale sul dazio consumo 3 Luglio 1864 n. 1827 fecero pei Comuni aperti, qual è quello di Bagnolo S. Vito, ed a riguardo delle carni di animali suini, una distinzione fra tassa di minuta vendita, e tassa di macellazione, e creando così due tasse diverse di consumo, mentre hanno ritenuto esente la Società Cooperativa appellante dal dazio di minuta vendita, dichiararono tenuta la stessa di macellazione ridotta per l'uso particolare dei privati a norma dell'art. 13 della menzionata legge del 1875.

Questa distinzione però non regge perchè non trova riscontro nella suddetta legge del 1864, mentre ivi si parla in genere di una sola tassa, di dazio consumo, ed è respinta in ispecie dall'art. 8 ove è detto che il dazio di consumo pei Comuni aperti, ed al di fuori del recinto daziario, si riscuote sulla vendita al minuto comunque fatta, del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool, e dei liquori; sulla macellazione delle carni

e sulla introduzione da altri Comuni delle carni fresche nei luoghi di vendita.

E ciò si rende ancora più manifesto dal riflesso che la legge volendo colpire in qualunque luogo oltre gli altri generi, anche le carni, e mancando nei Comuni aperti i recinti per superare i quali devesi pagare il dazio di consumo, doveva scegliere, come ha scelto, un altro modo e momento, quello cioè di colpire il dazio in quei Comuni, le carni all' atto della macellazione, e dalla loro introduzione nei luoghi anzidetti, ma lo si ripete, sia dal citato art. 8 che dalle altre disposizioni di quella legge organica art. 1, 3, 4, 5, 6, si evince abbastanza chiaramente che sul consumo sia delle carni, come degli altri generi alimentari, non si volle mai imporre più di una sola tassa o dazio di consumo.

Quindi è che la legge perciò che ha tratto alla riscossione della tassa relativa alle carni, la loro macellazione, od introduzione di cui sopra, equivale alla vendita al minuto, e ciò perchè sono questi i fatti dai quali sorge il diritto alla tassa, essendochè appunto in tali momenti si considera avvenuto il consumo del genere soggetto al dazio.

L' art. 13 della ripetuta Legge del 1870 non era, e non è applicabile alla specie, perchè se con esso il legislatore volle favorire anche i privati che all' infuori di ogni idea di lucro e di speculazione, per semplice previdenza ed economia domestica, macellano suini per uso particolare della famaglia, riducendo nei loro rapporti la tassa di dazio consumo, non ha certamente inteso di derogare al disposto del precedente art. 5 con cui esonerò completamente le Società cooperative, nel concorso di determinate condizioni, dal pagamento di quella tassa sui generi ivi indicati, e poichè questa disposizione è concepita in termini generali, e non distingue da genere a genere di cui si provvedono le Società Cooperative, così naturalmente comprende tanto il vino, i liquori ecc. come le carni.

Ciò stante, unica essendo la tassa o dazio di consumo stabilita dall' art. 8 della Legge 3 Luglio 1864 il favore accordato alle Società cooperative colla disposizione di cui sopra riguarda tanto il dazio di consumo sulla vendita al minuto propriamente detta, che quello sulla macellazione delle carni. Un diverso giudizio trarrebbe seco la conseguenza che mentre la legge ha voluto favorire le Società cooperative, queste invece si troverebbero nelle medesime condizioni, ed allo stesso livello di trattamento d' ogni altro privato, e non godrebbero così di quella completa esenzione del dazio di consumo che per speciali considerazioni di ordine pubblico, la legge volle loro accordare.

Ciò è conforme alla costante giurisprudenza in ispecie della Corte d' Appello di Torino, confermata nella causa attuale dalla Corte Suprema Romana al cui autorevole responso anche questa Corte per le premesse considerazioni trova di accedere, facendo luogo per conseguenza alla riforma dell' appellata Sentenza.

Ritenuto che per l' indole della causa, e per la difformità dei giudizi, malgrado la soccombenza in definitiva dell' appellato, crede giusto la Corte di compensare per intero fra le parti le spese dei precorsi e del presente giudizio, ma di porre quelle delle Sentenze tutte ed inerenti a carico esclusivo del sub appaltatore Sivelli.

PER QUESTI MOTIVI — La Corte, giudicando in sede di rinvio, accolto il proposto appello, e rejetta ogni contraria istanza, od eccezione, in riforma della appellata Sentenza del Tribunale di Mantova, ed in assenza dell' appellato non comparso, giudica essere nulla ed inefficace la ingiunzione 5, 7 Dicembre 1889 n. 176 di Repertorio Usciere Spotti e non essere dovuta dalla attrice appellante Società Cooperativa

le chieste, e da essa pagate L. 72.80 nè somma qualsiasi a titolo di dazio o tassa di macellazione di suini, ed essere perciò tenuto il convenuto appellato Sivelli quale sub-appaltatore del dazio consumo di Bagnolo S. Vito a retrodare alla rappresentanza della Società stessa la anzidetta somma, cogli interessi legali dal 20 Dicembre 1889 in appresso.

Ricchezza mobile - Vendita di immobile - Residuo prezzo da non pagarsi in pagamento di debito.

Se nella vendita di immobile il venditore abbandona al compratore una parte del prezzo pattuito, affinchè questi paghi debiti rimasti a carico del fondo acquistato, non si può su questo residuo prezzo imporre la tassa di R. M. al venditore perchè a costui, che ha rinunziato al suo credito in corrispettivo dell'impegno assunto dal compratore, è venuto di fatto a mancare il cespite produttivo su cui applicare l'imposta di ricchezza mobile.

Corte d'Appello di Milano, 7 Aprile 1893 — Presid. Rel. Secco Suàrdo — Ric. **Amministrazione finanziaria dello Stato** c. **Rovida Ing. Francesco.**

La Corte — Ritenuto in fatto che con Rogito 20 Dicembre 1889 l'Ingegnere Francesco Rovida vendette ad Antonio Groppelli una sua casa posta in questa città pel prezzo di Lire 80,000, di cui Lire 9,000 si dichiaravano già prima ricevute dal venditore, altre Lire 11,468 si pagavano all'atto stesso e per le rimanenti Lire 59,532 il venditore delegava al compratore il pagamento di quattro passività iscritte sulla casa venduta, rilasciando conforme ampia finale quitanza, con promessa di nulla più chiedere o pretendere dal compratore medesimo in dipendenza del detto contratto. E in relazione a ciò si conveniva che dal 29 Marzo 1890, mentre s'intendeva trasferito nel compratore il possesso e il materiale godimento della proprietà acquistata, sarebbero state a di lui carico oltre le imposte, gli interessi tutti sui capitali delegati in pagamento.

Sul predetto importo di Lire 59,532 rappresentanti la somma delegata in pagamento, l'Agente delle Imposte accertò d'ufficio a carico del venditore un reddito di Lire 2,850 da sottoporsi alla tassa di ricchezza mobile.

L'Ingegnere Rovida ricorse alla Commissione Comunale che con deliberazione tenuta ferma dalla Commissione Provinciale, annullò l'accertamento; ma questo fu invece confermato dalla Commissione Centrale.

L'Ingegnere Rovida ricorse quindi con citazione 28 Gennaio 1892 al Tribunale civile di questa città, il quale coll'appellata Sentenza 23-24 Novembre 1892 dichiarò illegale l'inscrizione dell'Ingegnere Rovida nel ruolo dei contribuenti per l'indicata somma e condannò la Finanza alla restituzione di L. 221.19 già percette, cogli interessi del 5 % dal 26 Gennaio 1892 e alla rifusione delle spese.

Atteso in diritto, che la legge 24 Agosto 1877 sull'imposta di ricchezza mobile colpisce agli art. 2, 3, 4 e 8 tutti in genere i redditi non fondiarii, che ogni individuo o corpo morale ha nello Stato.

Prima indagine pertanto per decidere se siavi luogo ad applicazione dell'imposta di ricchezza mobile è sempre quella di vedere se un reddito dell'indicata natura sussiste.

L'Amministrazione appellante crede di risolvere la questione in favore delle Finanze col dire che nel caso in esame è bensì vero che il venditore Ingegnere Rovida delegò al compratore Groppelli il pagamento delle Lire 59,532, residuo prezzo della casa venduta, ma che non essendo intervenuti i creditori a liberare il debitore Rovida, la delegazione da esso fatta non produsse novazione, e mentre per tale stato di cose rimase vivo il debito del venditore verso i terzi, ne sorse un nuovo pel residuo prezzo dovuto dal compratore al venditore, d'onde l'esistenza a favore di questo di un reddito soggetto a tassa.

Ma un simile ragionamento non corrisponde per nulla alle condizioni di fatto e di diritto create dall'atto di vendita 20 Dicembre 1889.

Sta benissimo, che non essendo i creditori ipotecari intervenuti ad accettare il nuovo debitore con liberazione del debitore originario, i rapporti di debito e credito fra questo e i creditori iscritti rimasero inalterati. Ma da ciò non dipende ed è affatto gratuito asserire, che in forza del detto atto sia sorto un nuovo rapporto di debito e credito fra venditore e compratore, che possa essere colpito dall'imposta di ricchezza mobile.

Un tale effetto potrebbe ritenersi avverato qualora si fosse in presenza di un atto di compra-vendita puro e semplice, in conseguenza del quale il compratore fosse rimasto debitore di una parte qualunque del prezzo convenuto. In tal caso, anche senza espressa stipulazione, trattandosi di vendita di cosa fruttifera, decorrevano a carico del compratore per virtù di legge (Art. 1509 Codice Civile) gli interessi compensativi fino al giorno del pagamento del prezzo; e su questi potrebbe l'Amministrazione Finanziaria misurare la tassa di ricchezza mobile. Ma contemporaneamente sarébbe pur sorto nel compratore il diritto a pretendere la cancellazione delle ipoteche esistente sulla casa venduta, cancellazione che non altrimenti poteva ottenersi fuorchè mediante il pagamento dei debiti iscritti. E fu precisamente per estinguere in germe queste obbligazioni reciproche che fu tra venditore e compratore convenuto, che il residuo prezzo sarebbesi dal compratore convertito nel soddisfacimento del debito di capitale e d'interessi verso i creditori ipotecarii. Fu in sostanza una rinunzia al proprio credito fatta dal venditore in corrispettivo dell'obbligo che il compratore si assumeva di soddisfare i creditori del primo, e il compratore pagando non pagava o non pagherà quale semplice mandatario, ma come procuratore in *rem suom*, perchè interessato egli medesimo al pagamento per avere libero il fondo delle iscrittevi ipoteche.

Non giova quindi all'Amministrazione venir a dire che il Rovida non poteva obbligare i suoi creditori a farsi pagare dal Groppelli e che se il Rovida escusso personalmente avesse dovuto pagare il Groppelli avrebbe dovuto rimborsargli la somma corrispondente. Non è questo il caso creato dall'atto 20 Dicembre 1889. Se mai avverrà che il Groppelli non paghi e il Rovida malgrado la fatta delegazione, debba pagare egli medesimo, sarà allora che a favore del Rovida sorgerà un'azione d'indennità pel mancato adempimento del contratto. Ma questa è, almeno era alla data del contralto, una mera eventualità futura ed incerta e non è sulla semplice possibilità di un credito futuro che si può pretendere di imporre una tassa attuale di ricchezza mobile. Intanto sta che in conseguenza dell'obbligo assuntosi dal compratore di pagare in capitale ed interessi i debiti iscritti, il venditore rilasciò piena e finale quitanza per l'intero prezzo di vendita e di nulla rimase creditore verso il primo, essendosi anche espressamente obbligato a nulla più pretendere in dipendenza dell'intervenuto contratto. Prese quindi le cose come sono e non come all'Amministrazione piacerebbe foggiarle, è impossibile

far sorgere dal contratto medesimo il preteso cespite produttivo per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile.

In questa parte pertanto l'impugnata Sentenza merita conferma.

Attesochè non altrettanto è a dirsi dell'altra parte della Sentenza medesima, con cui furono all'Ing. Rovida aggiudicati gli interessi sulla somma domandata dal 26 Gennaio 1892, corrispondente al giorno in cui la somma medesima fu dall'Ingegnere Rovida versata all'Esattoria Comunale. Intanto anche secondo le norme generali gli interessi non dovrebbero decorrere che dalla costituzione in mora, ossia dalla domanda giudiziaria, non da altra data precedente. Ma a parte ciò la Corte non può non condividere l'opinione ripetutamente manifestata dal Magistrato Supremo conformemente al disposto dell'articolo 112 del Regolamento 24 Agosto 1887, che in materia di imposte la mora semprechè si tratti di restituzione d'indebito, non si verifica se non quando l'indebito sia riconosciuto con Sentenza passata in giudicato e solo da questo momento decorrono quindi gli interessi moratori.

Questa parziale soccombenza dell'Ingegnere Rovida trae seco una corrispondente compensazione delle spese. Al quale riguardo però è debito avvertire, che mentre già in primo giudizio il Rovida avea chiesto gli interessi dalla giudiziale domanda posteriore di due soli giorni al 26 Gennaio 1892 (e fu una svista materiale del Tribunale l'avere indicato come punto di partenza questa data) l'Amministrazione finanziaria non fece in proposito osservazione di sorta, onde l'errore dei primi giudici va in parte attribuito a sua negligenza.

P. Q. M. — Rejetta ogni contraria istanza ed eccezione.

In parziale riforma della Sentenza 23-24 Novembre 1892 del Tribunale Civile di Milano della quale si tratta.

Dichiara non dovuti gli interessi legali sulla somma di Lire 221.19, fuorchè dal giorno del passaggio in giudicato della presente Sentenza e compensate per un quinto le spese, di primo giudizio già liquidate in Lire 160 e nella stessa porzione quelle della Sentenza di primo grado e relative.

Conferma nel resto la detta Sentenza.

Dichiara le spese d'appello che liquida in Lire 150 per un quinto compensate e per quattro quinti a carico dell'Amministrazione finanziaria, oltre nella stessa proporzione quelle della presente Sentenza e relative.

Liste elettorali amministrative - Contratto di mezzadria - Registrazione - Data certa - Art. 21 e 23 legge 10 Febbraio 1889.

La data certa che fa fede dell'anteriorità dei sei mesi a cui risale un contratto per gli effetti di cui all'art. 21 della vigente legge comunale è quella portata dalla registrazione del contratto stesso.

Corte d'Appello di Milano, 18 Luglio 1893 — Pres. Secco Suardo - Est. Vosgien — Ric. **Pessina Edoardo** c. **Il Prefetto di Milano.**

La Giunta Provinciale Amministrativa di Milano, provvedendo sulla domanda di iscrizione nella lista elettorale amministrativa del Comune di Sedriano, per l'anno 1893, presentata dai cittadini, Oldani Giuseppe, Grossini Alessandro, Grossi Alessandro, Fagnani Giuseppe, Chiappa Alessi, Torretta Paolo e Fagnani Gaetano, deliberava, in seduta del 26 Aprile 1893, di respingerle, perchè le prodotte denuncie dei contratti

verbali di mezzadria e d'affittanza, apparivano registrate solo il 27 Marzo 1893, contrariamente al disposto dell'art. 23 della legge.

Contro siffatta deliberazione ricorse a questa Corte d'Appello il cittadino Pessina Edoardo chiedendo che in riforma della medesima, venisse ordinata l'iscrizione nella lista elettorale amministrativa del Comune di Sedriano dei sette sovracitati individui, e ciò a sensi ed in appoggio al disposto dei combinati articoli 52, 53, 54 della legge Comunale 10 Febbraio 1889.

Questo ricorso col relativo Decreto Presidenziale 14 Giugno p. p. che fissava l'udienza del giorno 11 andante Luglio per la spedizione della causa, venne notificato al Prefetto di Milano con atto dell'Usciere Lattuada del successivo giorno 16 Giugno; notandosi che da certificato 17 Giugno stesso dal Sindaco di Sedriano, risulta che la lista elettorale amministrativa del 1893 di quel Comune, venne, a sensi dell'art. 51, pubblicata all'albo pretorio del Comune medesimo nel giorno 31 Maggio 1893 e vi rimase affissa a tutto il 16 Giugno detto, per cui il reclamo è a dirsi notificato in tempo utile.

La causa venne quindi spedita alla prefissa udienza del giorno 11 andante Luglio, senza l'intervento di alcuna parte, presente però il Pubblico Ministero.

DIRITTO — Pretende il reclamante che per determinare la capacità elettorale, a termine dell'art. 21 della legge, non debbasi tener conto della data dell'atto di denuncia del contratto verbale d'affittanza, ma bensì unicamente del contratto in sè stesso; e che, siccome i contratti degli individui sunnominati, secondo il tenore della denuncia sarebbero anteriori all'anno civile durante il quale la Giunta Comunale rivede le liste, giusta l'ultima parte dell'art. 23, così resti legalmente stabilito in base ai medesimi il diritto alla chiesta iscrizione.

Ma appunto perchè l'ultima parte del citato art. 23 richiede la data certa che risulti da atti e contratti anteriori all'anno civile durante il quale la Giunta Comunale forma e rivede le liste elettorali, si presenta manifesta l'infondatezza della pretesa che si abbia ad aver riguardo non alla data certa, ma a quella qualunque fatta figurare dalle parti nella denuncia.

Se così fosse, tanto varebbe cancellare una disposizione la quale, onde impedire che per opportunità del momento, si possa ottenere l'iscrizione denunciando contratti d'affitto in date non vere, volle che si avesse a tener conto solamente della data certa, risultante dalla registrazione, da cui potersi arguire trattarsi veramente di un contribuente che ha diritto di essere collocato fra gli elettori per aver pagata la relativa quota di tributo almeno da sei mesi.

PER QUESTI MOTIVI — La Corte dichiara di respingere il reclamo interposto da Pessina Edoardo contro la deliberazione 26 Aprile 1893 della Giunta Prov. Amm. di Milano sulla parte che riguarda i sette individui sunnominati ecc. — Manda la presente comunicarsi al Pubblico Ministero a sensi e per gli effetti dell'art. 54 di detta legge.

Salariati - Guardie municipali - Art. 117 legge Com. Art. 1 legge 1.° Maggio 1892 - Ricorso alla G. P. A.

È fuori di dubbio che nelle materie in cui la Giunta comunale delibera per competenza propria, la Giunta stessa possa anche produrre reclamo contro l'annullamento del proprio deliberato.

La distinzione fra impiegati e salariati accennata negli art. 111 e 117 della vigente legge Com. non è che relativa alla competenza di nomina e di licenziamento: ma anche i salariati purchè non avventizi, ma in servizio durevole e permanente, hanno diritto, a senso dell' art. n. 12 della Legge sulla Giustizia amministrativa 1.° Maggio 1890, a ricorrere alla G. P. A. contro il suo licenziamento.

Consiglio di Stato, (Dec. 242, 18 Luglio 1893 — Pres. Bianchi - Rel. Serena — Ric. **Comune d'Imola** c. **Giunta Provinciale Amministrativa di Bologna,** e **Aloisi Giovanni** e **Castagnoli Giovanni**).

FATTO — In seguito a verifiche fatte dal Sig. Cesare Mirri Sindaco d'Imola nell'ufficio di Polizia Municipale nelle sere delli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 Ottobre 1892 si sarebbero constatate alcune alterazioni nel quadrante di un orologio guardia in guisa da fargli segnare in anticipazione le ore notturne in cui doveva constare della presenza del funzionario in servizio, e precisamente nelle sere in cui il servizio stesso doveva prestarsi rispettivamente dalle guardie Aloisi, Battaglioli e Castagnoli. La mattina del 14 Ottobre il Sindaco sospendeva queste tre guardie dal servizio e dal soldo ed il 19 stesso la Giunta Municipale deliberava il loro definitivo licenziamento.

Le tre guardie ricorsero alla G. P. A. di Bologna la quale con decisione del 17 Febbraio rigettò il ricorso interposto da Battaglioli Ludovico contro la deliberazione 19 Ottobre 1892 della Giunta Comunale di Imola che ne ordinava il licenziamento dal corpo delle guardie municipali; revocò la deliberazione stessa per quanto riguardava il licenziamento delle guardie Aloisi Giovanni e Castagnoli Giovanni. Contro questa deliberazione ricorre alla 4.ª Sezione la Giunta Municipale d'Imola in persona del Sindaco.

Il ricorso fu sottoscritto dall'Avv. Nicolò Gallo in seguito a speciale mandato ricevuto con atto del Notaio Aloisi Luigi dal detto Sig. Mirri nella qualità di Sindaco d'Imola *ed in base alla deliberazione Consigliare del 18 Marzo* ult. s.° che non è allegata agli atti.

Il ricorso stesso, in tempo debito notificato agli interessati, si fonda sui seguenti motivi:

1.° Violazione dell'art. 1 n. 12 della legge 1.° Maggio 1880 in relazione all'art. 19 della legge stessa per avere la G. P. A. di Bologna affermata la propria giurisdizione a conoscere del ricorso delle tre guardie Municipali, che appunto perchè tali, non sono *impiegati* ma *salariati* comunali.

2.° Eccesso di potere previsto dall'art. 19 della citata legge 1 Maggio 1890 perchè mentre le tre guardie con unico ricorso notificato il 19 Ottobre 1892 e firmato dal loro procuratore speciale avvocato Zotti Nicola, reclamarono contro la deliberazione 19 Ottobre 1892 della Giunta Comunale d'Imola, la G. P. A. decise come se si trattasse di tre provvedimenti distinti.

3.° Violazione degli art. 11 e 12 della legge suddetta in relazione dell'art. 6 di essa per avere la G. P. A. di Bologna nella stessa sentenza riconosciuta incompleta l'istruttoria dell'affare e d'avere di ufficio acquisito i documenti prodotti dalle parti oltre il termine dell'art. 6 della legge 1.° Maggio 1890, usandone come elemento precipuo di decisione definitiva senza un'istruttoria supplementare e senza nuova discussione.

I Signori Aloisi e Castagnoli con un controricorso presentato alla Segreteria della 4.ª Sezione il 24 Maggio 1893 hanno innanzi rilevato che il ricorso è affetto da alcuni vizî essenzialmente di forma che lo rendono a parer loro irrecivibile.

È nullo e irrecivibile per violazione degli articoli 5 n. 1 e 13 n. 2 del regolamento di procedura innanzi la IV Sezione del Consiglio di Stato, perchè è proposto a nome della Giunta Municipale in persona del Sindaco, cioè a nome e nell'interesse di una immaginaria persona giuridica che non esiste e come tale non è dalla legge riconosciuta. Secondo i ricorrenti nel novo ordinamento municipale l'unico corpo morale, cui la legge riconosce una esistenza speciale e una personalità giuridica distinta è il Comune, che a sua volta comprende Consiglio, Giunta e Sindaco. L'art. 6 del regolamento di procedura disponendo sotto pena di nullità la specifica designazione della persona del ricorrente ed esclusa la esistenza come persona giuridica nella Giunta Municipale non si sa quale ente sia rappresentato come ricorrente dal Sig. Cesare Mirri.

È altresì nullo e irricevibile il ricorso, affermano i resistenti, per violazione dell'art. 30 della legge sul Consiglio di Stato e art. 13 e 14 del regolamento di procedura, perchè manca in atti la deliberazione con la quale il Consiglio (o la Giunta in caso d'urgenza) doveva autorizzare il Sindaco a rappresentare l'ente Comune nell'odierno giudizio.

Passando al merito del ricorso i controricorrenti fanno le seguenti osservazioni.

Sulla incompetenza della G. P. A. a conoscere del ricorso di salariati e non d'impiegati del Comune affermano che la distinzione è soltanto agli effetti degli art. 111 e 117 della legge Comunale e Provinciale e cioè per quanto riguarda le attribuzioni rispettive del Consiglio e della Giunta. Che nella legge 1.º Maggio 1890 la distinzione non è riprodotta, anzi parlandosi nell'art. 1.º degl'impiegati debbono comprendersi tutti coloro che hanno rapporti di locazione e conduzione di opera permanenti col Comune. Rispetto all'eccesso di potere, i controricorrenti riconoscano che la decisione della G. P. A. possa essere impegnata per eccesso di potere ai termini dell'art. 19 della legge 1.º Maggio 1890, ma osservano che l'art. 5 n. 3 del Regolamento di procedura dispone espressamente che il ricorso deve contenere sotto pena di nullità i motivi su cui si fonda con le condizioni degli articoli di legge violati. « Nella specie s'ignora quale disposizione di legge si sia violata, ma ad ogni modo i controricorrenti fondandosi sopra alcune decisioni di questa 4.ª Sezione sostengono, che ammesso in rito il ricorso collettivo ed accettato per economia di spesa e di tempo, non cambia i rapporti giuridici dei singoli ricorrenti rispetto all'amministrazione ed al provvedimento emanato, e molto meno impone che identica sia la decisione per tutti.

Infine sulla violazione degli art. 11 e 12 della legge 1.º Maggio 1890 in relazione all'art. 6 cioè sull'esame fatto dalla G. P. A. di documenti tardivamente prodotti, i controricorrenti osservano che cotesta irregolarità di forma fu rilevata innanzi alla G. P. A. ma la Giunta Comunale espressamente concluse perchè fosse respinto ogni eccezione », e segnatamente quella di illegittimità di produzione dei documenti presentati nell'udienza del 23 Gennaio scorso. « La G. P. A. quindi avendo accolta la domanda della Giunta Imolese e ritenuta legittima la produzione dei documenti, non si sa intendere quale interesse abbia la ricorrente ad accampare siffatta violazione e ad insorgere contro il proprio operato, e perciò i controricorrenti invocano la massima sancita nell'art. 57 del Codice di Procedura Civile.

La parte non può opporre la nullità di forma quando essa, o chi agisce per essa, vi abbia dato causa ».

DIRITTO — Attesochè manca di fondamento la eccezione d'irricivibilità del ricorso opposta dalle parti intimate, perchè, a prescindere dalla questione se si possa disconoscere la esistenza di una personalità giuridica nella Giunta Comunale, a cui la legge affida speciali attribu-

zioni e poteri e propri e distinti da quelli affidati al Sindaco e al Consiglio Comunale, è indubitato che nel caso concreto il ricorso non poteva essere prodotto se non dalla Giunta Comunale. Ed invero, siccome per il disposto dell'art. 117 n. 2 della legge Comunale e Provinciale appartiene alla Giunta di nominare e licenziare, sulla proposta del Sindaco, i serventi del Comune, così è evidente che la Giunta impugnando un provvedimento col quale si annulla una deliberazione di sua esclusiva competenza, non fa che usare di un proprio incontestabile diritto.

Attesochè, ciò premesso, la 4.ª Sezione non ha mestieri di avvalersi della facoltà conferitale dall'art. 37 della legge organica sul Consiglio di Stato per ordinare la produzione della deliberazione consigliare 18 Marzo ultimo semplicemente accennata nel ricorso del quale si tratta.

Attesochè avendo l'Avv. del sindaco e della Giunta d'Imola alla pubblica udienza dichiarato di non insistere sul secondo e sul terzo motivo del ricorso, non resta che esaminare se sia fondato l'unico motivo col quale si deduce che la Giunta Prov. Amm. di Bologna ha violato l'art. 1.° n. 12 della legge 1 Maggio 1890 in relazione dell'articolo 19 della legge stessa affermando la propria giurisdizione a conoscere del ricorso delle tre Guardie Municipali, che appunto perchè tali, non sono *impiegati* ma *salariati*;

Ora accennando soltanto che la distinzione tra *impiegati* e *salariati* bisogna ricercarla nella legge Comunale e Provinciale 23 Ottobre 1859 qui giova innanzi tutto osservare che nelle posteriori leggi 20 Marzo 1865 e 10 Febbraio 1889 la distinzione tra *impiegati* e *servienti* fu fatta al solo ed unico scopo di determinare le attribuzioni del Consiglio nella nomina dei primi e quelle della Giunta nella nomina dei secondi. Anzi, non essendosi più parlato d'impiegati e di salariati, ma d'impiegati e di servienti, nacque in sulle prime il dubbio che il legislatore avesse voluto restringere le facoltà di nomina della Giunta soltanto a quei salariati che prestano servigi puramente materiali. Ma fin dalla pubblicazione della legge 1865 fu dalla giurisprudenza costantemente ritenuto che per servienti debbono ritenersi le guardie daziarie, municipali e campestri, i pompieri, il pedone postale, i messi comunali, il portiere ecc. ecc.

L'origine di una efficace tutela a pro di tutti coloro che hanno rapporti permanenti di locazione e conduzione d'opera coi Comuni anzichè in esplicite e tassative disposizioni delle varie leggi comunali bisogna rintracciarla prima nella giurisprudenza e poscia nelle leggi colle quali si è provveduto all'ordinamento della giustizia amministrativa.

Com'ebbe già ad osservare il Consiglio di Stato col parere a Sezioni riunite del 20 Maggio 1891, « Avendo la Suprema Corte di Cassazione di Roma, in caso di licenziamento fuori termine ed in corso di contratto, escluso in modo assoluto le garenzie giudiziarie, se l'autorità amministrativa nell'applicazione degli art. 3, 162, 163, 164 e 255 della legge Comunale e Provinciale avesse persistito nella interpretazione restrittiva e letterale dapprima adottata, gl'*impiegati* e *salariati* Comunali sarebbero rimasti privi di qualsiasi garanzia tanto giudiziaria quanto amministrativa.

Fu perciò che fin dal 16 Maggio 1885 venne inaugurata presso il Consiglio di Stato la giurisprudenza, da allora in poi sempre osservata e dal Governo raccomandata col mezzo di circolari conformi, secondo la quale, anche indipendentemente dal ricorso degli interessati, i prefetti non dovevano altrimenti rendere esecutorie le deliberazioni portanti licenziamento d'impiegati fuori termine ed in corso di contratto se non con decreto motivato sui risultati di apposita inchiesta praticata allo

scopo di appurare la sussistenza o meno delle cause addotte per giustificare il licenziamento ».

Questa giurisprudenza non ebbe più ragione di essere per i Segretari Comunali e per i medici condotti dopo la pubblicazione della legge Comunale 10 Febbraio 1889 e della legge sanitaria 22 Dicembre 1888 e non ha più ragione di essere per ogni altro impiegato comunale in genere dopo la pubblicazione della legge sulla Giustizia amministrativa.

Però se la parola impiegati comunali si dovesse interpretare restrittivamente, come pretende il ricorrente, molti salariati comunali, che per effetto della citata giurisprudenza potevano ricorrere per vedere garentiti i loro legittimi e vitali interessi, rimarrebbero privi di qualsiasi garanzia;

Attesochè da quanto finora si è detto risulta chiaramente che la distinzione fra impiegati e servienti, fatta soltanto agli effetti degli articoli 111 e 117 della legge Com. e Prov., non solo non fu, ma non poteva essere riprodotta nella legge sulla Giustizia Amministrativa, la quale veniva a stabilire una normale e più efficace garanzia giurisdizionale dopo che per lunga e costante giurisprudenza erasi riconosciuto il diritto a ricorrere contro le deliberazioni di licenziamento tanto negl' impiegati nominati dai Consigli Comunali, quanto in quelli nominati dalla Giunta. Però, trattandosi di una garanzia di giudizio di diritto pubblico, era evidente che non si potesse ritenere accordata indistintamente a tutti i salariati comunali, e quindi con decisione del 29 Dicembre 1892 questa 4.ª Sezione sancì la massima « che fra gl' impiegati a cui l' art. 1 n. 12 della legge 1 Maggio 1890 concede il ricorso giurisdizionale contro il licenziamento non sono compresi che quelli soli, il cui officio o *servizio* non sia temporaneo e revocabile a piacimento dell' amministrazione da cui dipende, ma permanente in modo da non poter esser tolto se non per giusti motivi ».

Ora, applicando al caso in esame i principi sinora enunciati, apparisce evidente che alle guardie municipali in genere e quelle d' Imola in ispecie non si possa negare il diritto al ricorso giurisdizionale.

Sebbene si sia ritenuto che le Giunte Comunali abbiano la facoltà di nominare le guardie municipali in virtù dell' art. 117 della legge Comunale, pure la legge stessa fa di esse speciale menzione nel solo articolo 176, dove sono chiamate non già *servienti* ma *agenti comunali*. E veramente le guardie municipali sono agenti necessarî all' amministrazione comunale, necessario compimento della polizia locale, perchè ad esse spetta il vegliare alla esecuzione dei regolamenti di polizia urbana e rurale, alla esecuzione di tutti i decreti ed ordini dell' autorità comunale e all' accertamento delle contravvenzioni. Non essendo destinate a servigi puramente materiali, le Guardie mal si trovano comprese sotto la denominazione di servienti. Esse nella qualità di agenti di polizia giudiziaria hanno un carattere pubblico, dovendo accertare le contravvenzioni mediante deposizione asseverata con giuramento che fa fede fino a prova contraria (art. 176).

Le guardie municipali adunque e per il loro carattere e per la natura del servizio che prestano non possano essere private della garanzia del ricorso giurisdizionale, specialmente quando sono nominate colle norme e coi diritti e doveri stabiliti in un regolamento come quello deliberato dal Consiglio Comunale d' Imola nelle sedute del 6 e 12 Novembre 1873 e modificato in quello del 29 Marzo 1889.

A prescindere dal fatto che in quel regolamento al salario delle Guardie si dà il nome di *stipendio* (art. 7) e al loro servizio la qualifica di *impiego* (art. 36), è indubitato che per il disposto dell' art. 37 le guar-

die municipali d'Imola non possono essere licenziate se non dopo di aver subite le seguenti pene:

1.° l'ammonizione, 2.° la multa e 3.° la sospensione. Oltre a ciò risulta dalla deliberazione di licenziamento dei controricorrenti che le guardie d'Imola rilasciano un tanto sui loro salarî o stipendi ed hanno diritto alla pensione.

Tutto ciò basta a provare che esse prestano non già un servizio temporaneo e revocabile a piacimento dell'amministrazione, ma permanente in modo da non poter esser tolto se non per giusti motivi.

Attesochè dalle premesse considerazioni emerge come non abbia alcun fondamento la eccezione di incompetenza apposta dal ricorrente e che la Giunta Prov. Amm. di Bologna ben fece ad affermare la sua giurisdizione a conoscere del ricorso prodotto dalle tre guardie ai sensi dell'art. 1 n. 12 della legge 1.° Maggio 1890.

Atteso, rispetto alle spese, che le speciali circostanze del fatto consigliano a dichiararle compensate fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI — La Sezione 4.ª rigetta il ricorso della Giunta Comunale d'Imola contro la decisione della Giunta Prov. Amm. di Bologna del 14 Febbraio 1893 e compensa le spese fra le parti.

Segretari comunali - Licenziamento - Art. 12 legge 10 febbraio 1889 - Art. 1 n. 12 legge 1 maggio 1890 - Ricorso alla G. P. A.

La competenza dei prefetti a pronunciarsi sul licenziamento dei Segretari comunali è cessata colla nuova legge comunale e provinciale che ha trasmesso tale competenza in sede di giurisdizione alla G. P. A. e successivamente alla IV Sezione del Consiglio di Stato. La legge 1 maggio 1890 sulla Giustizia amministrativa se ha stabilito un sistema più completo e più perfetto di procedimento contenzioso, tale sistema però non potrebbe applicarsi alla materie attribuite da altre leggi alla giurisdizione contenziosa della G. P. A. se non in quanto dalle leggi precedenti non fu preveduto e regolato. Epperò la G. P. A. sui ricorsi presentati dai segretari provvede con le norme stabilite dall'art. 12 della legge comunale e dagli art. 21, 22 e 24 del relativo regolamento.

Consiglio di Stato (Dec. n. 234, 18 Luglio 1893 — Pres. Serena - Rel. Bianchi — Ric. **Comune di Farra d'Alpago c. La Giunta Provinciale Amministrativa di Belluno e Da Re Alfonso**).

FATTO — La Giunta Municipale di Farra d'Alpago nella seduta del 10 Luglio 1892 proponeva a quel Consiglio Comunale il licenziamento del Segretario Alfonso da Re (che copriva tal carica fin dal 1870) per varie ragioni di indisciplina nonchè per altre mancanze ai proprii doveri; ed il Consiglio coll'intervento di dodici sopra quindici consiglieri deliberava alla unanimità siffatto licenziamento.

Contro cotesta deliberazione Consigliare il Da Re ai 17 dello stesso mese di Luglio 1892 inoltrava ricorso al *Prefetto per la Giunta Provinciale Amministrativa* senza notificare al Comune il ricorso stesso, che veniva comunicato al Sindaco di Farra con nota prefettizia dello stesso giorno 17 Luglio detto anno.

Il Consiglio comunale nella tornata del 7 Agosto preso in esame il reclamo del Segretario Comunale comunicato dal Prefetto e sui risultati di una inchiesta a cui il Sindaco era nel frattempo addivenuto colla unanimità dei « dieci Consiglieri presenti stabiliva di mantenere ferma

» la sua precedente deliberazione 10 Luglio 1892 e di rimettere la pra-
» tica con tutti gli atti d'inchiesta alla superiore Autorità invocando
» la sollecita approvazione ».

Con altra deliberazione del 25 Settembre il Consiglio Comunale in base all'art. 164 della legge Comunale e Provinciale « riconosciuta l'ur-
» genza e non ostante il ricorso prodotto dal Segretario licenziato, ap-
» provava ad unanimità la proposta della Giunta perchè fosse data im-
» mediata esecuzione alla deliberazione del 10 Luglio ».

La G. P. A. di Belluno addì 13 Ottobre 1892 prendeva la seguente deliberazione:

» Veduti i ricorsi 17 Luglio e 31 Agosto 1892 presentati in *sede*
» *gerarchica* (parole testuali) dal Sig. Alfonso Da Re etc. ».

» Visto che il ricorso 21 Agosto venne dalla R. Prefettura comuni-
» cato al Consiglio comunale, il quale dopo di essersene occupato dif-
» fusamente ebbe a confermare le sue precedenti delibere, in seguito
» al che quel Sindaco fece assumere a verbale varie persone, onde te-
» stimoniassero della verità dei fatti addebitati al Da Re ».

» Veduta la propria ordinanza 25 Agosto p.° p.° con cui s'incaricava il segretario di Prefettura Dott. Gino Sartori di eseguire un'inchiesta allo scopo di appurare gli addebiti imputati al Segretario;

» Esaminati i verbali delle deposizioni assunte, gli atti prodotti ed udita la relazione del funzionario suddetto;

E dopo di avere ragionato a lungo sui singoli addebiti e sulla condizione giuridica del Segretario Da Re siccome nominato a tempo indeterminato anteriormente alla nuova legge, termina testualmente così « veduto l'art. 12 della legge Comunale e Provinciale. Decide 1.° Sono accolti i ricorsi 17 Luglio e 21 Agosto p.° p.° presentati dal Segretario Da Re avverso le deliberazioni 18 Luglio 7 Agosto p.° p.° colle quali il Cosiglio comunale di Farra d'Alpago ne stabiliva il licenziamento.

2.° Le deliberazioni consiliari sopracitate sono revocate ».

Contro la dianzi riferita decisione della G. P. A. (notificata con nota Prefettizia delli 19 stesso Ottobre) il Sindaco di Farra d'Alpago in base a conforme deliberazione di quel Consiglio comunale del 1.° Novembre ultimo inoltrò ricorso a questa 4.ª Sezione, ricorso che munito delle prescritte forme venne con atto di usciere del successivo Ottobre, notificata tanto al Presidente della G. P. A. di Belluno, quanto all'interessato Da Re, conchiudendo:

» Piaccia a questo Supremo Tribunale Amministrativo » In via principale annullare la decisione 13 Ottobre 1892 della G. P. A. di Belluno, mantenendo ferme così le decisioni consigliari 10 Luglio, 7 Agosto e 25 Settembre 1892 mandando - se del caso - rinnovarsi il giudizio colle forme legali. Condanna nelle spese chi di ragione.

Ed i motivi di queste conclusioni sarebbero che, secondo il ricorso, la G. P. A. di Belluno ha emesso la sua decisione:

1.° con violazione di potere in quanto che essa non avrebbe dovuto occuparsi del ricorso perchè presentato alla Giunta in *sede gerarchica* nel mentre chi decide in via gerarchica è il Prefetto.

2.° Con violazione degli art. 9 e 10 del Regolamento 4 Giugno 1891 n. 273 e 21 e 30 del Regolamento 10 Giugno 1889 n. 6107 essendosi essa Giunta occupata del ricorso Da Re non notificato nei termini e colle forme prescritte al Comune interessato, non potendo tener luogo di notifica la comunicazione data dal Prefetto con semplice lettera quando il regolamento prescrive tassativamente le forme a seguirsi, e tanto più poi che il ricorso 7 Agosto p.° p.° del Da Re non venne in alcun modo portato in tempo a conoscenza dell'amministrazione comunale di Farra d'Alpago.

3.° Con violazione dell'art. 36 del Regolamento 4 Giugno 1891 n. 273 perchè l'ordinanza della Giunta Provinciale Amministrativa colla quale stabilivasi l'inchiesta per parte di un funzionario da essa Giunta richiesta non venne notificata al Comune di Farra d'Alpago, nè tanto meno venne comunicato il giorno in cui l'inchiesta avrebbe avuto luogo, con pregiudizio dell'amministrazione Comunale.

4.° Con violazione dell'art. 9 della legge 1.° Maggio 1890 sulla giustizia amministrativa perchè non venne notificata al comune il giorno in cui sarebbesi discussa la causa innanzi la Giunta Provinciale amministrativa di Belluno.

5.° Con violazione infine dell'art. 12 del testo unico della legge Comunale e Provinciale 10 Febbraio 1889 n. 5621 e dell'art. 1 paragrafo 12 della legge 1.° Maggio 1890 n. 6837 non avendo la G. P. A. seguita la via del contenzioso, sibbene quella dell'autorità tutoria e della sede gerarchica.

6.° Entrando nel merito per non aver tenuto calcolo dei motivi che spinsero il Comune di Farra d'Alpago a licenziare il Segretario Da Re, motivi che trovano piena giustificazione nei fatti che risultano provati ad esuberanza.

Il Da Re con controricorso firmato da lui e dall'Avvocato Bastanzi (depositato in Segreteria il 6 Febbraio) oppose anzitutto la irricevibilità del ricorso avversario in quanto l'atto impugnato come provvedimento emanato in sede gerarchica non sarebbe definitivo (art. 28 della legge sul Consiglio di Stato in relazione agli art. 172 e 270 della legge Comunale e Provinciale) e come decisione contenziosa avrebbe dovuto essere reclamato entro 30 giorni dalla notificazione (art. 19 della legge 1.° Maggio 1896 sulla Giustizia Amministrativa). Quanto al merito combattè tanto in fatto quanto in diritto le deduzioni del Comune riccorrente e conchiuse di conformità.

Con nota del 2 e 18 Gennaio p.° p.° il Prefetto di Belluno quale presidente della G. P. A. trasmetteva alla Segreteria del Consiglio di Stato alcune delle carti attinenti alla vertenza e specialmente la relazione del Dott. Sartori ed i verbali della inchiesta da lui assunta.

La difesa del Segretario Da Re tanto nelle deduzioni scritte quanto nella discussione orale fattagli all'udienza del 23 Marzo ultimo, affermò che i ricorsi da lui prodotti in *via gerarchica* non erano rivolti alla G. P. A., sibbene al Prefetto di Belluno nei sensi dell'art. 172 e 270 della legge Comunale e Provinciale.

Fu perciò che questa Sezione con decisione interlocutoria pubblicata il 29 Marzo richiese il Ministero dell'Interno onde far pervenire alla Segreteria del Consiglio di Stato nel termine di giorni 45 i due ricorsi presentati dal segretario Da Re, l'ordinanza 25 Agosto 1892 della G. P. A. nonchè gli altri titoli attinenti alla vertenza.

DIRITTO — Attesochè non occorra soffermarsi sul primo motivo col quale il Comune ricorrente deduce che, spettando al Prefetto di decidere in via gerarchica, la G. P. A. di Belluno non avrebbe potuto occuparsi di un reclamo presentato in via gerarchica. Un tale motivo si dimostra destituito di ogni fondamento sol che si consideri che sotto l'impero della legge 20 Marzo 1865 fu, è vero, ritenuto che spettasse ai Prefetti di provvedere sui ricorsi degli impiegati comunali contro il loro licenziamento, però i decreti prefettizi sui reclami medesimi non rivestivano il carattere di semplici atti o provvedimenti amministrativi ma costituivano vere proprie pronunzie in materia giurisdizionale. È quindi erroneo il dire che siffatti ricorsi erano presentati ai Prefetti in via gerarchica, come è erroneo affermare che il Segretario Da Re abbia prodotto il suo reclamo alla G. P. A. in sede gerarchica.

Con la pubblicazione della nuova legge Comunale e Provinciale cessò la giurisdizione dei Prefetti nella speciale materia dei ricorsi per il licenziamento dei Segretari Comunali e ne fu investita la G. P. A.

Risultando dagli atti che il Segretario Da Re addì 17 Luglio 1892 inoltrava il suo ricorso al Prefetto *per la Giunta Provinciale Amministrativa* è evidente che egli produceva un reclamo non già in via gerarchica ma in sede giurisdizionale secondo le norme stabilite negli articoli 12 della vigente legge Comunale e 21, 22, 23 e 24 del relativo regolamento.

Attesochè i motivi 2, 3, 4, 5, del ricorso si possono riassumere in un solo, cioè che con la impugnata decisione si sono violate le disposizioni della legge 1.° Maggio 1890 e del regolamento 4 Giugno 1891.

Ora a dimostrare che queste eccezioni pregiudiziali opposte dal Comune non hanno alcun fondamento, basterà osservare che in tema di Segretari Comunali debbonsi ritenere tuttora vigenti le disposizioni della legge Comunale e Provinciale e del relativo regolamento.

La legge Comunale e Provinciale dopo aver provveduto alla composizione della G. P. A. (art. 10) nell'art. 12 stabilisce, che contro le deliberazioni di licenziamento dei Segretari Comunali si possa ricorrere alla G. P. A. e, da questa al Consiglio di Stato. Il regolamento 10 Giugno 1889 negli art. 21, 22, 23 e 24 fissa le norme che debbono seguirsi nei procedimenti avanti la G. P. A. a norma dell' art. 10 della legge. Per effetto di queste disposizioni un Segretario Comunale può ricorrere alla G. P. A. e, da questa, al Consiglio di Stato, con modi ed in termini diversi e più estesi, i quali senza una espressa disposizione non hanno potuto essere derogati dalla posteriore legge sulla Giustizia amministrativa e relativo regolamento.

Non vi ha dubbio che con la legge 1.° Maggio 1891 si stabilì un sistema più completo e più perfetto di procedimento contenzioso, ma siffatto sistema non potrebbe applicarsi alle materie attribuite da altre leggi alla giurisdizione contenziosa della G. P. A. se non in tutto ciò che dalle leggi precedenti non fu preveduto e in quanto si trovi in armonia con le speciali disposizioni delle leggi medesime.

Quando si consideri che per effetto della legge Comunale e Provinciale la G. P. A. chiamata a decidere sui ricorsi pel licenziamento dei Segretari Comunali è composta diversamente da quella che decide sui ricorsi di cui all'art. 1.° della legge 1.° Maggio 1890; quando si rifletta che diverse sono le formalità che debbono seguirsi nei due procedimenti; quando infine si ponga mente che non avendo l'art. 12 della legge Comunale stabilito un termine speciale per ricorrere alla 4.ª Sezione, i Segretari Comunali possono ricorrervi osservando i termini stabiliti dalla legge organica sul Consiglio di Stato, e che i loro ricorsi non sono circoscritti ai soli motivi di illegittimità, si vede chiaramente che le disposizioni della legge sulla Giustizia Amministrativa e del relativo regolamento, nel caso speciale dei ricorsi dei Segretari Comunali, non sono in armonia con le categoriche disposizioni dell'ultimo alinea dell'art. 12 della legge 10 Febbraio 1889.

Attesochè, dopo quanto fin ora si è detto, resta solo ad esaminare se con la impugnata decisione la G. P. A. di Belluno abbia violato le disposizioni della legge Comunale e provinciale e del relativo regolamento.

Prescindendo dalla espressione poco esatta adoperata dalla G. P. A. quando affermò che il ricorso Da Re era presentato in *sede gerarchica*, è indubitato che per l'art. 21 del regolamento 10 Giugno 1889 la G. P. A., allorchè un ricorso che le viene presentato riguarda l'inte-

resse diretto dei terzi, deve ordinarne la notificazione agli interessati. La G. P. A. di Belluno avrebbe dovuto perciò notificare al Comune di Farra d'Alpago il ricorso 17 Luglio 1892, invece la notifica fu fatta dal Prefetto senza che la Giunta l'avesse ordinata. Tutto ciò, costituisce, è vero, una irregolarità, un vizio di forma, il quale però fu sanato dal fatto stesso del Comune. Il Prefetto non si limitò a dare una semplice notizia del ricorso, ma lo trasmise originalmente al Comune, e il Consiglio comunale dopo di averlo preso in esame nella tornata del 7 Agosto 1892 confermò la precedente deliberazione senza parlare della non avvenuta regolare notificazione. Ora non si sa intendere come il Comune stesso possa opporre siffatta nullità di forma disconoscendo il proprio operato. In ogni modo, si può riconoscere nella comunicazione data dal Prefetto una irregolare notificazione, non quella assoluta mancanza di notifica a cui soltanto si potrebbe infliggere la pena della decadenza.

Rispetto poi alle eccezioni che riguardano la mancata notifica al Comune dell'ordinanza con la quale la G. P. A. dispose ed incominciò la inchiesta e l'omessa notizia del giorno in cui la Giunta stessa avrebbe discusso il reclamo, è da osservare che l'art. 22 del Regolamento 10 Giugno 1889 è così concepito: « La Giunta prende le sue decisioni in base agli atti prodotti. Essa può, quando lo crede utile, invitare tutte le parti interessate a comparire personalmente, o per mezzo di rappresentanti legali, per ottenere schiarimenti e ragguagli circa i fatti relativi di sua competenza ecc. ».

Ora è evidente che se la Giunta Provinciale lo avesse creduto, avrebbe potuto invitare il Comune a difendersi, ma essa non aveva altro obbligo che di prendere la sua decisione in base agli atti prodotti, ed avendo ciò fatto il suo operato non può essere menomamente censurato.

Da ultimo mal si oppone il Comune ricorrente quando rimprovera la G. P. A. « di non aver seguita la via del contenzioso, sibbene quella dell'autorità tutoria e della sede gerarchica, perchè le attribuzioni conferite dalla legge comunale e provinciale alle Giunte Provinciali in tema di Segretari Comunali non sono semplicemente amministrative, ma sono vere e proprie attribuzioni giurisdizionali, sicchè le Giunte Provinciali decidono sempre in sede contenziosa anche quando seguono le norme tracciate dalla legge Comunale e dal relativo regolamento.

Attesochè, passando ad esaminare in merito il ricorso, è facile convincersi che non hà alcun fondamento la eccezione con la quale si deduce che nella impugnata decisione non si sia tenuto conto dei motivi che spinsero il Comune di Farra d'Alpago a licenziare il Segretario Da Re Alfonso. La G. P. A. ragionò a lungo su tutti gli addebiti fatti al Segretario dopo di aver ordinata un'inchiesta, dalla quale risultò evidentemente provata che se le mancanze commesse dal segretario rendevano necessaria l'applicazione di misure disciplinari anche severe, non erano però tali da giustificare il provvedimento che parve alla Giunta, come di fatti è, eccessivo, perchè sproporzionato alle mancanze stesse.

Atteso rispetto alle spese, che per le speciali circostanze del fatto, è il caso di compensarle.

PER QUESTI MOTIVI — La Sezione rigetta il ricorso del quale si tratta e compensa le spese fra le parti.

Elezioni amministrative - Marito di subappaltatrice del dazio - Eleggibilità - Art. 29 legge com. e prov. vigente.

È da ritenersi eleggibile a consigliere comunale il marito della subappaltatrice del dazio comunale, quando il contratto di subappalto sia stato stipulato esclusivamente dalla moglie, il che distrugge ogni elemento di partecipazione diretta di cui è cenno nell' articolo 29. Nè il semplice fatto dell'unione matrimoniale può dirsi crei l'elemento della participazione indiretta, poichè detta partecipazione in un appalto sia ad intendersi soltanto di coloro che concorrono in linea secondaria al contratto stipulato dall'assuntore, o vengano a trovarsi altrimenti (come sarebbero il garante personale o ipotecario, o un rappresentante dall' esercizio di appalto) immischiati nell'appalto medesimo.

Corte d'Appello di Milano, 24 Ottobre 1892 — Pres. ed Est. Cappa — Ric. **Procura Generale del Re** c. **Lovati Michele ing. Gerolamo, Radice-Fossati e Redaelli Luigi.**

Considerato in merito che la questione sottoposta alla Corte consiste tutta nel vedere, se al Michele Lovati, stante la sua qualità di marito della Clementina Crespi sub-appaltatrice in forza all' atto 12 Gennaio 1891 per un quinquennio del dazio consumo di macellazione in Sedriano torni applicabile l'articolo 29 della legge comunale e provinciale, nel quale articolo dopo il novero di varie altre categorie di persone, che non possono venir elette a membri dei Consigli municipali, e nell' intento di sempre più assicurare il retto funzionamento di tali Consigli, furono nell' ultimo capoverso dichiarati ineleggibili anche coloro, *che direttamente od indirettamente hanno parte in servizii, esazioni, somministranze od appalti concernenti l' interesse del Comune* ecc. con essersi mediante tale esplicita dichiarazione eliminate alcune dubbiezze, alle quali aveva dato luogo l'articolo 227 della antecedente legge 20 Marzo 1865. Trattasi cioè di decidere se il Lovati possa ravvisarsi quale un avente parte in modo diretto od indiretto nel preindicato sub appalto. Giova qui subito notare che il contratto di cui trattasi, come appare dalla relativa scrittura 12 Gennaio 1891, fu stipulato esclusivamente dalla Clementina Crespi, senza che il marito Lovati vi sia intervenuto nemmeno all'effetto di concedere la sua autorizzazione alla moglie. Nè tale autorizzazione infatti abbisognava, poichè ad onta della contraria opinione sostenuta dall' ing. Radice-Fossati nel suo reclamo 20 Maggio alla Giunta provinciale amministrativa, non può dirsi che la convenzione in discorso entri nel novero degli atti tassativamente indicati nell' articolo 134 del codice civile, e risultando dalla scrittura 12 Gennaio 1891 che il contratto non saria stato obbligatorio per l' amministrazione comunale se non dopo l'approvazione dell'autorirà superiore, convien credere che anche questa non abbia ritenuto necessaria l' autorizzazione maritale dal momento che non consta essere stato fatto alcun rimarco per il mancato intervento del Lovati alla scrittura 12 Gennaio 1891. Posto per tanto che il contratto fu conchiuso unicamente dalla Crespi, e poichè non appare punto che esista tra i coniugi Lovati una comunione universale d'utili in senso dell'articolo 1433 del codice civile, non è a parlarsi di una diretta partecipazione del marito nel contratto di cui è caso, appena occorrendo di soggiungere che non si ha il benchè minimo motivo di ritenere o sospettare, che la Crespi pur figurando quale assuntrice del sub appalto altro non abbia fatto, come suolsi dire, che prestare il proprio nome ed abbia in realtà agito per conto del marito.

Rimane ora però ad esaminare se il Lovati non abbia indirettamente una partecipazione od interessenza sul sub appalto assunto dalla moglie, ed è appunto su questo terreno che il pubblico ministero ha portato la questione osservando nella sua richiesta, che i vincoli necessariamente intercedenti fra la Crespi ad il Lovati attesa la loro condizione di coniugi non possono a meno di rendere indirettamente interessato anche il marito nell'appalto stipulato dalla moglie, avuto specialmente riguardo alla circostanza che egli esercita macelleria.

In quanto però a tale circostanza non sembra che la medesima possa avere un' influenza sulla risoluzione della controversia, imperocchè a parte il riflesso che il Lovati nel suo memoriale 28 Maggio indirizzato alla Giunta provinciale amministrativa avria negato, che si trovasse a lui intestato il negozio di macelleria, e sostenuto invece essere la moglie quella che si occupa degli acquisti, vendite, esazioni, contabilità, e vigilanza di siffatto negozio, e fatta parimenti astrazione dal rimarco, che nella convenzione del sub appalto la firma dell' assuntrice Clementina Crespi vedesi preceduta dalle parole *esercente convenzionata*, locchè lascia credere che la macellaria sia realmente da lei esercitata (col consenso anche meramente tacito del marito a mente dell' articolo 13 del codice di commercio trattandosi di esercizio pubblico e notorio) quando pure la macelleria fosse realmente intestata al Lovati, non potrebbero sorgere da questo fatto che dei rapporti particolari fra lui e la moglie appaltatrice, nei quali il Comune non si troverebbe mescolato.

Grave per contro si presenta l' argomento dedotto dalla natura per se stessa del vincolo coniugale intercedente fra la Crespi ed il Lovati, e dalle conseguenze che non solo moralmente ma anche legalmente derivano da tale vincolo nei riguardi della convivenza e del vicendevole aiuto nei bisogni della vita; ma quantunque siffatto argomento offra, come si ripete, un aspetto di gravità non sembra che l' interesse sorgente dal semplice fatto dell'unione matrimoniale possa dirsi contemplato nell'ultimo capoverso dell'articolo 29 della vigente legge comunale e provinciale. Opina cioè la Corte che l' ivi accennata indiretta partecipazione in un appalto riflettente il Comune sia ad intendersi soltanto di coloro, che concorrono in linea secondaria al contratto stipulato dall'assuntore, o vengono a trovarsi in altra maniera effettivameute immischiati nell' esercizio dell' appalto medesimo. Così per esempio sarebbe di chi rendendosi garante personale o fideiussore ipotecario per l'esecuzione degli obblighi incombenti a chi assunse l'appalto può a seconda dell'esito del contratto trovarsi esposto ad una propria responsabilità verso il Comune, e lo stesso potrebbe anche dirsi di colui che essendo stato dall'appaltatore delegato a rappresentarlo nell'esercizio dell'appalto, verrebbe, qualora facesse parte del Consiglio comunale, a trovarsi nella condizione di dover come consigliere esercitare un controllo sovra le operazioni che egli stesso compie quale privato rappresentante dell'appaltatore. Ma diversamente stanno le cose all'attuale fattispecie, in cui la partecipazione od interessenza del Lovati la si vorrebbe desumere da un rapporto affatto estraneo all'appalto stipulato dalla Clementina Crespi od al relativo esercizio, e cioè meramente dall'essere egli il marito della appaltatrice, tornando qui pressochè superfluo l'avvertire, che la cauzione imposta nella convenzione 12 Gennaio 1891 alla Crespi deve in mancanza di prova contraria reputarsi da lei stessa fornita, e che del pari non consta essere dalla Crespi stato affidato al marito Lovati l'esercizio del sub appalto a lei concesso dal Comune. La indiretta partecipazione insomma avutasi di mira nell' ultimo capoverso del succitato articolo 29 della legge comunale e provinciale deve trarre la sua origine da quelli stessi atti sui quali poggia l' interessenza di chi si è in modo

diretto e principale obbligato verso il Comune, non già da circostanze estranee a tali atti; poichè altrimenti si verrebbe a dare una eccessiva estensione alla disposizione di legge in discorso, la quale sebbene stata introdotta *propter publicano utilitatem* è pur sempre di carattere eccezionale. Non reputa quindi la Corte di dover colpire d' ineleggibilità il Michele Lovati pel fatto dell'essere egli il marito della sub appaltatrice Clementina Crespi, giovando per ultimo ricordare che essendo li consiglieri comunali in obbligo giusta l'art. 249 della legge di astenersi dal prender parte alle deliberazioni riflettenti interessi, liti o contabilità dei loro congiunti od affini fino al quarto grado, può dirsi così abbastanza tutelato il Comune, contro il pericolo di una parzialità del Lovati in ciò che concerne il sub appalto della moglie.

Per questi motivi ecc.

Conciliatori - Liste degli eleggibili - Dimora.

Per la dimora di cui è cenno nell' art. 3 della legge 16 Giugno 1892 per i conciliatori si deve intendere il luogo di dimora abituale, nè basta a provare la dimora abituale in un luogo il fatto di esercitarvi una professione libera.

Corte d' Appello di Milano. 15 Novembre 1892 — Pres. CAPPA - Est. BIFFI — Ric. **Annoni Ing. Luigi** c. **Consiglio Comunale di Affori.**

Ritenuto che a termini dell' art. 3.° della legge sui conciliatori 16 Giugno 1892 N. 161, sono eleggibili all' ufficio di Conciliatore e Vice Conciliatore tutti i cittadini maggiori degli anni venticique che siano compresi nelle categorie ivi designate, *purchè dimorino* nel Comune.

Evidentemente il legislatore attesa l'indole dell' ufficio, il quale avuto riguardo ai bisogni di chi deve ricorrervi, richiede la permanenza ordinaria in luogo della persona chiamata ad esercitarlo, intese riferirsi, non già ad una dimora accidentale o temporanea, ma alla dimora abituale, ossia alla residenza, la quale, giusta la definizione data dall' art. 17 del Codice Civile, è appunto nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Ritenuto che il Consiglio Comunale di Affori, non assecondò la domanda dell' Ing. Luigi Annoni di essere compreso nella lista degli eleggibili all' ufficio di Conciliatore e Vice Conciliatore per l' addotto motivo che l' istante non *dimora costantemente nel Comune.*

Nè la circostanza di possedere in un determinato Comune qualche stabile, per cui si paghino imposte erariali, provinciali e comunali non prova per se sola che ivi il proprietario tenga eziandio la sua dimora abituale, la quale può non ostante aversi altrove comecchè determinata da altre condizioni peculiari del cittadino.

Ritenuto, ciò posto, che poichè in concreto il Consiglio Comunale ha dichiarato che il ricorrente non tiene in Affori dimora abituale e il valore di una tale affermazione, avuto riguardo alla natura dell' ente d' onde è partita, non può andar scossa, per quanto si disse, dalle mentovate allegazioni, e nemmeno può venire infirmata dall' asserto che in Affori il ricorrente stesso esercitò la sua professione d' Ingegnere, perchè l' esercizio di una professione libera non implica dimora abituale; ecco così che allo stato delle cose mal potrebbe la Corte far buon viso all' interposto reclamo.

Esattoria - Conferimento su terna - Materiale indicazione dell'aggio - Busta aperta.

Nel conferimento di esattoria a concorso su terna non è obbligatorio la scelta della migliore offerta, nè è caso di nullità del conferimento stesso l'essere le domande state consegnate su schede in foglio aperto e non in buste chiuse, nè il fatto che nelle schede stesse mancava la misura dell'aggio, quando dal contesto della domanda risulta implicitamente l'accettazione del massimo dell'aggio indicato nell'avviso di concorso.

Consiglio di Stato (Dec. n. 7, 7 Gennaio 1893 — Pres. Spaventa - Rel. Bianchi — Ric. **Domenico Menegari** c. **Decreto del Prefetto di Mantova**).

FATTO — Con deliberazione del 31 Luglio 1892 la rappresentanza del Consorzio di Castelgoffredo, Casaloldo e Casalmoro, in seguito a concorso per terna bandito con un avviso che non è prodotto in atti, conferì l'esercizio dell'esattoria pel quinquennio 1893-1897 a Carlo Lazzari esattore dello stesso Consorzio sul quinquennio ancora in corso coll'aggio del due per cento, sulle imposte sovraimposte e tasse, e dell'uno per cento sulle entrate comunali, che era il massimo prefisso nell'avviso di concorso;

Che Domenico Menegari, esattore del Comune di Guidizzolo, presentò al Prefetto di Mantova un reclamo contro la nomina del Lazzari, eccependo la irregolarità della scheda di costui, perchè non presentata in busta chiusa, ma rilasciata aperta al Segretario del Comune di Castelgoffredo, e perchè non contenente la determinazione dell'aggio; e lagnandosi inoltre che si fosse conceduta la esattoria al Lazzari per l'aggio massimo stabilito nell'avviso di concorso mentre l'offerta del reclamante limitava l'aggio all'1.39 per cento.

Che la dichiarazione di offerta del Lazzari era scritta così: « dichiara di assumere l'esercizio per l'aggio di Lire .... per ogni 100 lire » di riscossione.

» È inutile soggiunga *che non offrendo ribasso*, come sopra indicato » sull'aggio indicato dall'avviso, saranno integralmente mantenute tutte » le prescrizioni dell'avviso stesso, e che anche nel quinquennio 1893- » 1897 sarà tenuto, in caso di nomina, il medesimo metodo fin qui pra- » ticato ».

Che il Prefetto, nel decreto, ora impugnato, ammessi per veri tutti i fatti esposti dal reclamante, li ritenne però insufficienti a produrre la nullità della scheda di offerta del Lazzari, e della nomina di lui ad esattore, osservando che nè la legge, nè il regolamento, nè l'avviso di concorso richiedevano la presentazione dell'offerta in busta chiusa;

Che se nella scheda del Lazzari non era espresso lo ammontare dell'aggio, rilevavasi però dal contesto della offerta che egli intendeva di assumere la esattoria per l'aggio massimo stabilito nell'avviso di concorso;

Che poi il Consorzio non era tenuto a nominare quello degli offerenti dal quale fosse proposto l'aggio più basso e la preferenza data al Lazzari, a fronte del Menegari offerente per un aggio minore, era giustificata dalla considerazione che il precedente esercizio della esattoria tenuto dal Lazzari stesso dava le più sicure garanzie morali che anche nel venturo quinquennio tanto i contribuenti che i comuni interessati avrebbero continuato a godere di notevoli facilitazioni e vantaggi da parte dell'esattore;

Che per tali ragioni avendo il Prefetto, col decreto ora denunciato, respinto il ricorso ed approvata la nomina del Lazzari, il Menegari nei giorni 26 e 30 Settembre 1892 fece notificare al Presidente del Consorzio ed al Prefetto un ricorso a questa quarta sezione del Consiglio di Stato, il deposito del quale ricorso fu pure significato nel giorno 13 Ottobre 1892 al Ministro delle Finanze; e il ricorrente chiede lo annullamento del Decreto prefettizio predetto e della nomina di Carlo Lazzari ad Esattore del Consorzio di Castelgoffredo, Casaloldo, e Casalmoro pel quinquennio 1893-1897, per i motivi seguenti:

1.° che la scheda di offerta Lazzari non contenendo la indicazione dell'aggio, era da considerarsi come nulla, essendo quella indicazione essenziale;

2.° che la stessa scheda era pure nulla per essere stata rilasciata aperta nelle mani del Segretario Comunale di Castelgoffredo, mentre, se non è formalmente prescritto in espressa disposizione di legge o di regolamento, è però di consuetudine, ed è ragionevole, che le offerte debbano essere prodotte in buste chiuse e vengano aperte soltanto dal Capo dell' Amministrazione;

3.° che i pregi morali ritenuti a favore del Lazzari non potevano esser titoli di preferenza assoluta per lui, a fronte di chi offriva un notevole ribasso dell' aggio, ed al tempo stesso aveva dato prove di capacità ed onestà non minori nello esercizio di altra esattoria, come il ricorrente dimostra con certificati prodotti in atti; tanto più poi avendo il Consorzio bandito un concorso per terna, mentre, avrebbe potuto, volendolo, confermare senz' altro l' esattore che scadeva, valendosi della facoltà consentita dalla Legge 14 Aprile 1892 e dal regolamento relativo;

4.° che se la misura dell' aggio non deve essere l' unico criterio per la nomina dell' esattore — come è avvertito nella circolare ministeriale 25 Giugno 1892 n. 30048 — la circolare stessa ricorda poi come la regola debba essere di conferire l' esattoria a chi offra l' aggio più vantaggioso, e perciò i criterii della solvibilità, della capacità, della meritata fiducia non possono essere assunti come ragioni per preferire chi richieda un aggio maggiore, quando un migliore offerente presenti egli pure eguali garanzie morali, come era appunto nel caso;

Ritenuto che nello stesso ricorso era proposta la domanda incidente di sospensione; la quale però venne respinta con decisione profferita da questa Sezione nel giorno 19 Ottobre ultimo scorso.

Ritenuto che l' Avvocatura Generale Erariale, in rappresentanza del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Imposte Dirette, presentò e depositò in questa Segreteria addì 26 Novembre prossimo passato, un memoriale a stampa corredato di documenti, nel quale osserva innanzi tutto che le ragioni per cui nella nomina *sopra terna* per l' esattoria consorziale di Castelgoffredo, fu preferito il Lazzari al Menegari, non sono suscettibili di esame e sindacabili innanzi a questa quarta Sezione; espone poi le considerazioni dimostranti, a suo avviso, che « nel » procedimento di nomina del Lazzari, per parte della rappresentanza » del Consorzio e del Prefetto, non sono incorse irregolarità che possano » costituire quella violazione di legge od eccesso di potere contemplato » dallo articolo 24 del testo unico del Consiglio di Stato ».

e perciò conchiude:

» piaccia all' Eccellentissimo Consiglio di Stato dichiarare inammis- » sibile, o quanto meno, respingere il ricorso prodotto dal Signor Me- » negari Domenico, colle conseguenze di legge ».

Ritenuto che addì 19 Dicembre corrente fu depositato in Segreteria nello interesse del ricorrente un nuovo memoriale in cui si insiste con ulteriori sviluppi sui motivi del ricorso, aggiungendovi le considerazioni che a senso dell'art. 10 del regolamento addì 2 Giugno 1892, in relazione agli articoli 87 e 95 del regolamento 4 Maggio 1885, non potrebbesi considerare come *legalmente presentata* la offerta del *Lazzari*, perchè fu il Segretario Comunale che avendola in sue mani la protocollò arbitrariamente dopo che era stata presentata la scheda di un altro oblatore, senza che nè l'offerente, nè altri per lui si fosse presentato a domandarne la protocollazione.

Attesochè quando per la nomina di un esattore comunale o consorziale sia aperto concorso per terna, la legge sulla riscossione delle imposte dirette ed il relativo regolamento approvato col Decreto reale del giorno 2 Giugno 1892, n. 253, non altro impongono agli aspiranti che di « *presentare le loro domande* col certificato del deposito richiesto dal» l'art. 7 e determinato in base ai dati forniti dall'intendenza »; come è testualmente disposto dall'art. 10 del regolamento predetto;

Che però non è prescritto che le domande debbano essere presentate personalmente dai concorrenti; ed essere contenute in buste chiuse, della quale ultima norma è necessaria l'osservanza soltanto nelle aste ad offerte segrete; e d'altronde trattandosi di concorso per terna, erano da seguire le relative istruzioni speciali, in cui non erano contenute le prescrizioni predette;

Che nel caso presente avendo il concorrente Carlo Lazzari fatto pervenire a chi era incaricato dal Consorzio esattoriale di ricevere le offerte, la domanda da lui sottoscritta ed accompagnata dal certificato dello eseguito deposito, era con ciò eseguito ed adempito quanto è richiesto dal regolamento; nè può trovarsi una violazione di esso ed un conseguente motivo di nullità dell'offerta nel fatto d'essere stata quella domanda consegnata in foglio aperto e fuori dell'ufficio al Segretario Comunale di Castelgoffredo;

Che certamente è requisito essenziale nelle domande dei concorrenti ch'esse contengano la dichiarazione dell'aggio sul quale i concorrenti medesimi intendano di assumere la esattoria, ma non può riguardarsi come inadempito cotesto requisito, qualora dalle parole in cui sia concepita la istanza risulti accertato che chi la scrisse intese di offrirsi per quello stesso aggio che fu stabilito come massimo nell'avviso di concorso;

Che ciò appunto ritennero rispetto alla domanda del Lazzari, tanto la rappresentanza del consorzio esattoriale di Castelgoffredo quanto il Prefetto di Mantova; e poichè una tale interpretazione non è infatti incompatibile colla dicitura della domanda predetta, e sebbene la circostanza notata dal ricorrente, dello spazio lasciato in bianco nella scrittura di quella istanza, potesse per verità lasciar luogo a sospettare di un adoperamento non perfettamente leale, non può farsene in questa sede oggetto di quello esame, che potrebbe solamente aver luogo soltanto qualora la quarta Sezione del Consiglio di Stato fosse nell'attuale controversia chiamata a pronunciare anche in merito.

Che la migliore offerta fatta dal Menegari Domenico non obbligava per nulla la rappresentanza del Consorzio (trattandosi di concorso sopra terna) a conferirgli la esattoria, e nell'apprezzamento dei motivi pei quali fu data la preferenza al Lazzari, il Prefetto ha usato legittimamente un potere discretivo che gli attribuisce la legge nello approvare o rifiutare la nomina degli esattori;

Attesochè pertanto nessuno dei mezzi proposti offre bastante fondamento al ricorso, ai sensi dell'art. 24 della legge addì 2 Giugno 1889, n. 6166;

Attesochè, in forza dell'art. 50 del Regolamento addì 17 Ottobre 1889, n. 6516, deve il soccombente essere condannato nelle spese, delle quali l'Avvocatura Generale Erariale ha fatto domanda ed effettivamente essa ha sostenute.

PER QUESTI MOTIVI — La 4.ª Sezione del Consiglio di Stato rigetta il ricorso del Sig. Domenico Menegari, di cui si tratta, e condanna esso ricorrente Menegari, alle spese liquidate in Lire Ventidue e Centesimi Cinquanta.

Esattoria comunale - Approvazione prefettizia - Nomine fatte dal prefetto - Durata.

Il prefetto nell' approvare o meno il verbale di aggiudicazione pel conferimento di una esattoria comunale esercita un potere discrezionale che per sua natura è insindacabile e non suscettibile di esame in sede di ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Negata l'approvazione ad un'aggiudicazione di incanto e mancando il tempo per procedere ad un nuovo, il prefetto può provvedere per nomina diretta al servizio dell' esattoria, ma se non occorrono motivi di speciale convenienza amministrativa la nomina fatta dal prefetto non può avere la durata maggiore di un anno.

Consiglio di Stato. (Dec. n. 255, 8 Agosto 1893. Pres. Semmola - Rel. Perla — Ric. **Zupi Angelo** c. **Il Prefetto di Cosenza** e **Di Geneva Gerolamo.**

(*Omissis*). Attesochè, passando al merito del ricorso, non sussiste punto l'eccesso di potere che il ricorrente ravvisa nell'avere il Prefetto negata l'approvazione agli atti d'asta in base a considerazioni personali all'aggiudicatario. L'art. 3 della legge sulla riscossione delle imposte dirette del 20 Aprile 1871, modificata dalla legge 14 Aprile 1892, disponendo che i contratti di appalto dell'esattoria debbano riportare l'approvazione del Prefetto, evidentemente conferisce a questa autorità non un semplice sindacato di leggitimità, ma un ufficio moderatore in base a discrezionali criteri di apprezzamento. Altro è infatti il puro ufficio di *vigilanza* che sugli atti degli enti locali si concreta o nel *visto* in caso di piena regolarità o nel potere di *annullamento* se vi siano violazioni di leggi; altra è la riserva dell'*approvazione* di alcuni determinati e più importanti atti di quelle rappresentanze o di quegli atti che interessino non solo gli enti locali, ma anche lo Stato, come sono appunto gli appalti per l'esercizio dell'esattorie, in quanto che la facoltà di approvare o negare l'approvazione, che è condizione necessaria all'integrazione e al complemento degli atti stessi, è di sua natura una facoltà affatto prudenziale e discretiva. Del resto lo stesso ricorrente ammette che nel conferimento dell'esattore col metodo della terna il potere del Prefetto di approvare o non approvare abbia un tale carattere di discrezionalità; ma di fronte al disposto del citato art. 3, che salva l'approvazione del Prefetto in ogni contratto per appalto di esattoria senza distinzione del metodo in base a cui si procede al conferimento, ogni limitazione non potrebbe che riuscire affatto illegale ed arbitraria,

tanto più che l'art. 19 del regolamento 2 Giugno 1892 appunto in rapporto al conferimento dell'esattorie col metodo dell'asta pubblica dichiara che trasmesso il verbale di aggiudicazione al Prefetto, questi, sentita la Giunta Provinciale Amministrativa *dà o rifiuta l'approvazione*, ponendo con tale recisa formula anche meglio in evidenza la discrezionalità di quel potere prefettizio;

Attesocchè dato un tale carattere nel potere spettante al Prefetto sulle aggiudicazioni delle esattorie riesce inutile il seguire il ricorrente nelle varie deduzioni contenute nei motivi 2, 3, 4 e 5 del ricorso, mercè i quali vorrebbe far ritenere la nullità della negata approvazione agli atti d'asta di cui si tratta per avere il Prefetto nel suo decreto ritenuto la illegittimità dell'aggiudicazione seguita in persona del ricorrente in base ad un aggio di riscossione da corrispondersi non in favore di lui, ma da lui in favore del Comune. Senza infatti valutare l'esattezza delle considerazioni giuridiche contenute nel decreto prefettizio e senza bisogno di vedere in tesi astratta se sia o no consentito il collocamento di esattorie senza aggio a favore dell'esattore o anche mercè offerte di aggio a favore del Comune, basta qui rilevare che lo stesso ricorrente specialmente nella memoria esibita a sviluppo del suo ricorso, riconosce che l'approvazione fu nella specie realmente negata in base a considerazioni personali all'aggiudicatorio e per apprezzamenti subbiettivi, essendo anzi appunto su ciò fondato il primo e già esaminato motivo del ricorso. Sebbene adunque possano sembrare impersonali ed astratte le considerazioni, in base a cui fu emesso il decreto di rifiutata approvazione, pure è incontestato e può anche argomentarsi dal complesso degli atti che esso fu effettivamente determinato da apprezzamenti affatto concreti e da motivi di fiducia e di locale convenienza e opportunità, e però il decreto stesso per quanto potesse nella forma delle suespresse considerazioni apparire censurabile, nella sostanza si converte in un provvedimento discretivo, di sua natura sottratto ad ogni sindacato e ad ogni censura in questa sede;

Attesochè per quanto riguarda il successivo decreto con cui fu provveduto alla nomina dell'esattore in persona del Di Geneva, non può affatto ritenersi che il Prefetto mancasse di ogni potere ed emanare un tale provvedimento in quanto il Comune non aveva trascurato di procedere per suo conto al collocamento dell'esattoria. Senza dubbio il potere di nominare d'ufficio l'esattore non è dato espressamente ai Prefetti che ove i Comuni o i Consorzi lasciassero trascorrere i termini loro assegnati senza provvedere a quella nomina, essendo naturale che in tal caso di omissione l'azione del potere governativo si surroghi a quello della rappresentanza locale (art. 13 della citata legge 20 Aprile 1871 modificata dalla legge 30 Dicembre 1876). Ma quando pure i Comuni e i Consorzi abbiano provveduto in tempo, e intanto negata dal Prefetto per motivi di convenienza amministrativa l'approvazione al contratto, siano scaduti i termini per un nuovo procedimento ordinario di nomina da parte dei Comuni o dei Consorzi stessi, per analogia fra questo caso e quello di mancata nomina e per il bisogno e l'urgenza del pubblico servizio è a ritenere che i Prefetti abbiano la facoltà di provvedere da se a quella nomina. Nè certamente è escluso che il trascorrimento del termine assegnato alle rappresentanze locali possa essere dovuto non a colpa di queste, ma a notevole ritardo nel riesame deferito al Prefetto, come è accaduto appunto nella specie, essendo trascorsi ben cinquanta giorni tra l'aggiudicazione seguita per effetto dei pubblici incanti e la negata approvazione degli atti d'asta. Non essendo però nè dalla legge, nè dal regolamento assegnato alcun termine all'esercizio di tale facoltà prefettizia e potendo d'altra parte concorrere

speciali motivi d'indugio nella valutazione della convenienza amministrativa del contratto e delle attitudini e condizioni personali dell'aggiudicatario, non si può da tale circostanza inferire che pel trascorrimento del termine, mentre è reso impossibile alle rappresentanze locali, di procedere al nuovo conferimento dell'esattoria, debba essere negato al Prefetto il mezzo di provvedere direttamente alla necessità del pubblico servizio e all'adempimento di tutte le cautele prescritte dalla legge in tempo debito prima dell'apertura del periodo esattoriale;

Attesochè però il citato art. 13 contenendo il leggittimo esercizio di un tale straordinario potere appunto nei limiti segnati dalla necessità, limita la nomina di ufficio ad un anno, e soltanto *secondo la convenienza* accorda al Prefetto la maggiore facoltà di estendere la nomina fino ad un quinquennio.

È chiaro quindi che in conformità del suo carattere di eccezione alla procedura normale, il provvedimento d'ufficio non può estendersi alla nomina per un quinquennio se non in base a motivi di speciale convenienza amministrativa, mancando i quali la facoltà della nomina diretta non può essere spesa che ne' più ristretti limiti, che sono tracciati dalla mentovata disposizione di legge: limiti che tanto più occorre rispettare allorchè la facoltà di provvedere di ufficio come nella specie, non è nemmeno espressamente sancita dalla ricordata disposizione di legge ma è soltanto determinata dai bisogni amministrativi e legittimata dall'applicazione analogica della disposizione anzidetta. Ora nel caso in esame non solo il decreto Prefettizio di nomina, che manca di qualsiasi motivazione, non rileva affatto le ragioni di convenienza che avrebbero potuto consigliare l'uso di quella eccezionale facoltà, ma non risulta nemmeno dagli atti alcun elemento o alcuna circostanza attinente alla peculiare condizione del servizio esattoriale nel Comune di Fiumefreddo Bruzio che potesse in qualche modo giustificare nei rapporti della rappresentanza comunale la nomina dell'esattore non per un anno solo, ma per un quinquennio. Dovendo quindi, per questa parte, ritenersi viziato di eccesso di potere l'impugnato decreto di nomina, non si può che limitarne gli effetti alla gestione di un anno soltanto;

PER QUESTI MOTIVI. — La Sezione IV rigetta il ricorso proposto da Zupi Angelo contro il Decreto del Prefetto di Cosenza del 15 Novembre 1892 che negò l'approvazione agli atti d'asta per l'appalto dell'esattoria di Fiumefreddo Bruzio pel quinquennio 1893-97.

E in parziale accoglimento del ricorso dello stesso Zupi contro l'altro decreto dello stesso Prefetto del 16 detto mese ed anno, annulla il decreto stesso in quanto estese la nomina d'ufficio ad esattore del Di Genova Gerolamo oltre un anno e per tutto il quinquennio 1893-97, fermi rimanendo gli effetti del decreto stesso per la gestione di un anno e salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa in esecuzione della presente decisione.

Ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato - Interesse.

Non basta quel generico interesse che ha ogni cittadino di veder procedere la pubblica cosa con ordine, con legalità e secondo giustizia a dare diritto di ricorrere, ma occorre l'esistenza di un vero interesse che l'atto contro il quale si ricorre, pregiudichi ed offenda.

Consiglio di Stato (Dec. n. 257, 8 Agosto 1893 — Pres. ff. Semmola - Rel. Semmola — Ric. **Colombi Antonio** c. **Comune di Orbetello e Prefetto di Grosseto**):

FATTO — Il Comune di Orbetello proprietario delle peschiere di quel lago, tenute in fitto da Raimondo Danesi, dopo aver riconosciuta la necessità di ricostruire il così detto *bandanone* della peschiera Bassa, deliberò il 27 Ottobre 1892 che la ricostruzione avesse luogo sulla base del progetto predisposto dall'assessore Ettore Berni, e che fosse data in appalto per il prezzo previsto allo stesso affittuario Danesi, a condizione però che il progetto prima fosse riveduto ed approvato dall'ufficio tecnico governativo della provincia. Essendosi poi ammessa dal Genio Civile di Grosseto la bontà tecnica del progetto e la convenienza amministrativa di affidarne l'esecuzione al Danesi, il Consiglio Comunale, con una seconda deliberazione del 30 Gennaio 1893, approvò definitivamente l'aggiudicazione dell'appalto dell'opera al detto Danesi, con dichiarazione che questi riceverebbe solamente al termine del suo affitto il prezzo relativo in L. 9210,77 e che allora il prezzo medesimo sarebbe messo a carico del nuovo affittuario delle peschiere. Il sig. Antonio Colombi, il cui nome figurava fra i consiglieri dell'adunanza del 27 Ottobre, ma non fra quelli della successiva del 30 Gennaio, produsse ricorso contro l'accennata deliberazione del 30 Gennaio al Prefetto di Grosseto, il quale però, il giorno 2 del successivo Marzo, dichiarando che codesto ricorso non meritava accoglimento, restituì al Comune, debitamente vistata, la deliberazione medesima, ed il 15 Marzo sentito il Consiglio di Prefettura, dispensò il Comune dalla formalità degl'incanti.

Il ricordato Antonio Colombi, con ricorso sottoscritto da lui e dall'avv. Luigi Callaini, ha denunziato alla 4.ª Sezione la deliberazione 30 Gennaio 1893 del Consiglio Comunale di Orbetello per i motivi seguenti:

1.° Facendosi eseguire il progetto di un'opera abbastanza importante ad un semplice perito agrimensore, quale è il Berni, si è offesa la prescrizione del N. 3 dell'art. 159 della legge Comunale e prov.

2.° Concedendo l'appalto al Danesi, che non può in modo alcuno giustificare con i necessarî documenti la sua idoneità, si è offeso l'art. 157 della legge stessa combinato con gli art. 75 e 77 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

3.° In sostanza il Comune approvava un mutuo senza interesse, sicchè, in omaggio alle disposizioni del già invocato art. 159, il Consiglio avrebbe dovuto deliberarlo due volte e provvedere contemporaneamente all'ammortamento del debito.

Il 12 Maggio 1893 il Comune ha presentato insieme a diversi atti un controricorso sottoscritto dagli Avv. Felice Becchini ed Enrico Pasini, Deduce in primo luogo la irricevibilità del ricorso perchè prodotto contro un atto, che sarebbe stato suscettivo di ricorso in via gerarchica, e che non costituirebbe perciò un provvedimento definitivo; ed in via subordinata svolge diverse ragioni dirette a confutare nel merito il ricorso. Il 10 Luglio 1893 i due avvocati del Comune hanno presentata una memoria stampata con la quale si tace affatto dell'eccezione di irricevibilità. e si svolgono largamente le ragioni del controricorso.

Il 14 Luglio l'avv. Luciano Luciani in sostituzione dell'avv. Callaini, ha presentato nell'interesse del ricorrente una memoria stampata, con la quale fa sapere che intanto il bandanone è stato già costruito, ed insiste sui motivi del ricorso.

DIRITTO — Attesochè non si è mai dubitato, nè in verità potrebbe dubitarsi, che il ricorso a questa Sezione contro un provvedimento dell'autorità amministrativa possa esser prodotto solamente da chi abbia una ragione di ritenersi offeso e pregiudicato dal provvedimento medesimo. Certo in molti casi non è agevole il giudizio sulla sufficienza dell'offesa e del pregiudizio, per pronunciare sull'ammessibilità del ricorso; ma quello che si può affermare senza timore di errare, e che infatti è

stato riconosciuto da una costante giurisprudenza, è questo, che assolutamente non basti a dare il diritto di ricorrere quel generico interesse, che ha ogni cittadino, di veder procedere con ordine, con legalità e secondo giustizia, la cosa pubblica. Ora nè il ricorso, nè la difesa orale alla pubblica udienza hanno messo in chiaro alcun interesse atto a render legittima la impugnativa della deliberazione 30 Gennaio 1893 del Consiglio Comunale di Orbetello, ed invece hanno solamente fatto apparire che il ricorrente Antonio Colombi si è determinato a denunziare la deliberazione medesima per la sola ragione che la crede illegale e nociva agl'interessi del Comune.

Attesochè, oltre a ciò, lo stesso ricorrente nella memoria a stampa presentata il 14 Luglio 1893, ha fatto sapere che intanto la costruzione del *bandanone* della peschiera Bassa, la quale fu l'oggetto della denunziata deliberazione comunale, è già avvenuta. Così essendo, è ovvio che manchi oramai la materia del contendere, e che non possa questa Sezione discutere le quistioni sollevate col ricorso per giungere ad una pronunzia priva di qualsiasi pratico effetto.

Attesochè per l'art. 50 del Regolamento 17 Ottobre 1889 n. 6516 la parte soccombente è condannata nelle spese.

PER QUESTI MOTIVI — La Sezione dichiara irricevibile il ricorso del quale si tratta, e condanna il ricorrente nelle spese.

Segretario - Biennio di prova - Conferma tacita - Conferma esplicita - Equipollente.

Scaduto il biennio di prova, il silenzio del Comune a proposito del segretario non è da interpretarsi come conferma che dia diritto al segretario stesso alla seconda nomina per sei anni; ma perchè il segretario possa ritenersi confermato per sei anni non occorre nemmeno che intervenga una esplicita nomina per parte del Consiglio, potendo questa intenzione del Consiglio di confermare per sei anni il segretario, rivelarsi anche con altri mezzi.

Consiglio di Stato. (Dec. n. 262, 17 Agosto 1893 — Pres. ff. SEMMOLA - Rel. PERLA — Ric. **Massi Cesare c. G. P. A. di Perugia ed il Comune di Terni).**

Attesochè se l'art. 12 della legge comunale e provinciale del 10 Febbraio 1889 dispone che i segretari comunali nominati la prima volta durano in ufficio due anni e che le conferme successive debbono esser date almeno per sei anni, è fuori dubbio che per verificarsi a favore dei segretari stessi la conferma in ufficio non basti che dopo l'indicato biennio di prova siano di fatto lasciati in servizio, in quanto che il silenzio serbato da parte dei Consigli comunali in rapporto alla posizione di essi non può certamente convertirsi in quell'atto di positiva conferma, che è richiesto perchè i segretari acquistino quel relativo grado di stabilità, non potendo l'omissione di ogni provvedimento al riguardo importare altra conseguenza che di far tacitamente continuare d'anno in anno i rapporti dipendenti dall'esercizio di quell'ufficio. La legge però è lungi dal richiedere che tale positiva conferma debba esser data in modo espresso formale, essendo naturale che, giusta l'ormai assodata giurisprudenza, la volontà di confermare il segretario in ufficio possa risultare anche da fatti od atti della rappresentanza municipale, che in modo non dubbio presuppongono o altrimenti rivelino una tale volontà.

Attesochè posti siffatti criteri ed avendo nella specie il Massi già compiuto al momento della promulgazione della citata legge, in qua-

lità di segretario del Comune di Terni, il biennio di servizio richiesto come previo sperimento per la conferma sessennale, tutta la questione sta nel vedere se le invocate deliberazioni consiliari del 14 Settembre 1889, 21 Agosto e 4 Settembre 1890 abbiano importato la conferma di lui in ufficio. A determinare intanto il senso ed il valore di tali atti occorre innanzi tutto rilevare che godendo già il Massi fin dal 1887, data della sua nomina, non solo dello stipendio, ma anche dei diritti di segreteria, ed essendo stato il municipio di Terni richiamato dal prefetto di Perugia all'osservanza delle disposizioni che avevano devoluto in modo esclusivo ai Comuni siffatti emolumenti, la Giunta municipale con deliberazione del 26 Luglio 1889 stabilì di proporre al Consiglio la modificazione dell'organico della segreteria nel senso che il segretario dovesse riscuotere quei diritti per conto del Comune e di aumentare lo stipendio del sig. Massi di L. 1200 annue dal 1° Gennaio 1890: e il Consiglio con la mentovata deliberazione del 14 Settembre 1889 approvò una tale proposta.

Ma essendo stato sciolto indi a poco il Consiglio, il prefetto con sua nota del 2 Gennaio 1890 avvertì il R. Commissario che il divisato aumento di stipendio al segretario ed altri impegni continuativi deliberati già dalla rappresentanza comunale non essendo stati votati nel modo voluto dall'art. 159 della legge comunale e provinciale non avrebbero tutto al più potuto impegnare il Comune che soltanto per l'anno 1890; e la G. P. A. con deliberazione dell'11 stesso mese ed anno avvertì espressamente che quando siffatti aumenti e spese si volessero *consolidare dando loro una decorrenza ultraquinquennale, si avrebbe dovuto adempiere quanto prescrive il citato art. 159 e ottenere poscia la speciale approvazione richiesta dall'art. 167.* In seguito a tali avvertimenti il ricostituito Consiglio comunale nella seduta del 21 Agosto 1890 con intervento della maggioranza dei consiglieri Comunali agli effetti appunto del citato art. 159, comma 3° deliberò ad unanimità di voti di concedere al *segretario, in surrogazione dei diritti di segreteria* a lui concessi con l'atto di nomina e passati per intero al Comune, L. 1200, ed in seguito, ad abbreviazione del termine per la seconda votazione in conformità dell'ultimo comma del predetto art. 159 con successiva deliberazione del 4 Settembre 1890 e con intervento della stessa maggioranza, ed anche ad unanimità di suffragi approvò nuovamente il mentovato maggiore assegno a favore del segretario suddetto. Tati deliberazioni poi vennero regolarmente approvate dalla Giunta provinciale amministrativa con deliberazione del dì 11 Ottobre stesso anno. Ora dopo il semplice accenno di tali fatti si potrebbe innanzi tutto rilevare che l'aver modificato la posizione del segretario Massi in rapporto al Comune con la concessione di un maggiore assegno in compenso degli eventuali emolumenti già da esso percepiti, importando l'implicito mantenimento del segretario medesimo in ufficio, costituisce un fatto che già per se stesso, senza tener conto della durata del relativo impegno, difficilmente potrebbe far ritenere che il servizio di lui sia continuato in modo affatto precario e nelle condizioni di una tacita riconduzione annuale. Ma a prescindere da ciò, basta qui considerare che dai surricordati atti emerge nel modo più chiaro e sicuro che il Consiglio comunale avendo voluto provvedere al predetto maggiore assegno verso del Massi con l'osservanza delle cautele e delle condizioni che a garantia della più matura e ferma considerazione degl'interessi dei Comuni sono imposte dalla legge nei casi in cui si tratti di deliberare spese che vincolino i bilanci comunali per più di cinque anni, anzichè mantenersi libero da ogni vincolo, non potette che impegnarsi verso il segretario anzidetto appunto per un periodo ultraquinquennale, cioè pro-

priamente pel periodo di un sessennio che, per virtù del citato art. 12 della comunale e provinciale è il periodo minimo di durata in ufficio nei casi di conferma. Avendo invece la G. P. A. rilevato nella impugnata decisione che il Consiglio non tenne conto nemmeno incidentalmente delle disposizioni della legge comunale e provinciale in ordine alla conferma dei segretari per escludere con tale argomento che i mentovati atti importassero la conferma del ricorrente, è chiaro che un tale criterio si concreta nella richiesta di una formale ed esplicita dichiarazione di conferma: il che nega la giuridica possibilità di una conferma implicitamente risultante da fatti delle rappresentanze comunali e contraddice a quanto la stessa Giunta provinciale in tesi astratta ritiene ed afferma sulla possibilità di equipollenti di una esplicita conferma. Nè meno fallace è il presupposto da cui la Giunta provinciale amministrativa muove nella sua decisione, quando ritiene che l'aumento s'intese accordare, non per un sessennio ma per l'anno 1891, essendole così perfettamente sfuggito il valore giuridico ed amministrativo della doppia votazione del maggiore assegno mercè le condizioni del citato art. 159 e mercè l'approvazione dell'autorità tutoria, giusta l'art. 167: complesso di atti che non solo per se stessi, ma anche in rapporto agli avvertimenti e agli eccitamenti del prefetto e della G. P. A. che li determinarono, mostrano che la rappresentanza comunale fu perfettamente conscia della portata ed estensione del vincolo che andava a contrarre. Onde (pur prescindendo, affatto dalle estrinseche e postume dichiarazioni rilasciate in occasione del presente giudizio al ricorrente da parecchi di coloro che in qualità di consiglieri comunali presero parte alle mentovate deliberazioni e che concordemente attestano di aver inteso appunto di concedere al Massi la conferma in ufficio) è chiaro che quegli atti obbligando il Comune verso il Massi a un assegno ultraquinquennale, non potrebbero avere causa legittima senza il corrispettivo suo servizio come segretario comunale, non possono che importare appunto l'implicito e necessario mantenimento del Massi in ufficio almeno pel periodo di un sessennio.

Attesochè non giova il mettere in dubbio che siano stati concessi al Massi prima della sua nomina nel 1887 anche i diritti di segreteria per dedurre che il mentovato maggiore assegno in compenso di tali diritti avocati al Comune fosse stato deliberato in base all'erroneo presupposto che il Massi come segretario avesse titolo a quei proventi. Anche infatti a non voler tener conto che di tale concessione fu fatta menzione espressa nella partecipazione della nomina fattagli con nota del sindaco del 20 Giugno 1887 (la cui minuta fu preparata di mano dello stesso Massi per la semplice ragione che egli già trovavasi a reggere la segreteria come sostituto segretario), basterebbe notare che il titolo di quegli emolumenti in favore del segretario risulta da espresse disposizioni dell'organico già approvato dalla Deputazione provinciale nel 3 Gennaio 1887 (come è riferito nella ricordata deliberazione della Giunta municipale del 26 Luglio 1889), mentre d'altra parte è incontestato che il Massi godette sempre di tali proventi e che fu riconosciuto nel legittimo possesso di essi dalla rappresentanza comunale mercè le mentovate deliberazioni con le quali gli fu in compenso conceduto il maggiore assegno. Ma checchessia di ciò, ogni questione al riguardo è affatto estranea all'attuale controversia, essendo compito di questo giudizio non il vedere se effettivamente all'atto della nomina nel 1887 fossero stati o no concessi al Massi anche i diritti di segreteria, ma soltanto l'interpretare i surricordati atti consigliari del 1889 e del 1890, agli effetti di constatare se implicitamente importassero, come in effetti importarono, la volontà di mantenere il Massi tuttora in ufficio come segretario comunale pel minimo termine prescritto dalla legge in caso di conferma.

Attesochè neppure giova il dedurre che il maggiore assegno fosse stato concesso al Massi non pel deliberato proposito di migliorare la sua posizione, ma solo nell'intento di evitare in rapporto a lui delle contestazioni tanto in via giudiziaria, che amministrativa. Si potrebbe infatti notare che malamente la resistente amministrazione invoca la più volte mentovata deliberazione della Giunta, pur protestando di non volere, per allora almeno, fare un giudizio in proposito, da una parte dichiarò di voler provvedere a quella concessione *col dovuto rispetto a' patti di buona fede ed ai diritti acquisiti* e dall'altra motivò la sua proposta, accolta dal Consiglio, non pel solo desiderio di evitare questioni e litigi, ma anche in base a speciali riguardi verso il Massi « *per* » *l'abilità, solerzia ed attaccamento grandissimo* con cui trattava gli af- » fari del Comune e dirigeva il non facile lavoro di tutta la segreteria ». Ma anche mettendo da parte siffatte considerazioni, è opera vana voler confondere i motivi che possono predisporre un Collegio o una rappresentanza qualsiasi a una data deliberazione con l'effettivo obbietto e col dispositivo della deliberazione stessa. Quale che sia stato infatti il motivo o motivi che consigliarono la rappresentanza comunale a concedere al Massi il maggiore assegno, rimane sempre fermo e certo che essa si obbligò effettivamente a corrispondergli quell'assegno per oltre un quinquennio, modificando tale nuova forma di corrisponsione i rapporti dipendenti dalla nomina di lui ed impegnandosi implicitamente a mantenerlo nel suo ufficio pel sessennio stabilito come minimo dalla legge.

Attesochè del pari è inutile obbiettare che l'aumento deliberato in favore del Massi con i suddetti atti consigliari non fosse parte di stipendio e quindi non fosse concessione equiparabile a conferma, sibbene un assegno personale non pensionabile.

Giova in proposito appena accennare che (oltre alla deliberazione della Giunta municipale del 26 Luglio 1889, che definisce il maggiore assegno come aumento di stipendio) la surricordata deliberazione consigliare del 21 Agosto 1890 riferisce la detta concessione fra le variazioni concernenti appunto gli *stipendi* degli impiegati e che in effetti anche su tale aumento fu sempre detratta a carico del Massi fino al 1892 la ritenuta per la pensione. Ma a prescindere da ciò, nulla rileva l'addurre l'atto posteriore del R. Commissario straordinario del 18 Marzo 1892 che deliberò di dividere l'assegno stesso dallo stipendio del Massi e la consecutiva deliberazione di ratifica del Consiglio comunale, per la semplice ragione che a qualunque titolo debba intendersi concesso l'aumento, o di parte di stipendio pensionabile, o di mero assegno personale, rimane sempre la stessa conseguenza di essersi il Comune in surrogazione di eventuali e variabili proventi obbligato a pagare al Massi, nella sua qualità di segretario comunale, un assegno fisso e consolidato per oltre un quinquennio, garantendogli così quella posizione per sei anni.

Attesochè tanto meno giova al resistente municipio il dedurre che un tal vincolo era del tutto eventuale, nel senso che il maggiore assegno dovesse intendersi duraturo finchè piacesse all'amministrazione di mantenere il Massi nell'ufficio. Questa deduzione altro non importa che riconoscere da una parte che il vincolo vi sia e negare dall'altra il vincolo stesso nella sua intrinseca efficacia, risolvendosi così in una pura e semplice contraddizione. Se infatti potesse ritenersi che l'amministrazione sia rimasta libera da ogni impegno verso il Massi ed abbia conservata piena facoltà di licenziarlo a fine di ogni anno, come nei casi di tacita continuazione in servizio, non si comprenderebbe più quale significato e qual pratico valere rimarrebbe al deliberato consolidamento del maggiore assegno con vincolo per oltre i cinque anni, essendo inconcepibile ed assurdo che un tal vincolo volontariamente assunto mercè

l'adempimento di tutte le cautele e condizioni di legge potesse cessare e svanire ad arbitrio della stessa rappresentanza che volle contrarlo.

Attesochè per le premesse considerazioni deve ritenersi che il Massi per effetto delle ricordate deliberazioni del 21 Agosto e del 4 Settembre 1890 abbia conseguito la conferma nell'ufficio di segretario del Comune di Terni per un sessennio e però l'impugnata deliberazione consigliare di non conferma del 18 Novembre 1892 è senza dubbio intempestiva e illegittima, onde per questa parte merita accoglimento il gravame interposto contro la decisione della G. P. A. che rigettò il ricorso contro la deliberazione stessa.

Attesochè rispetto alle spese, ferma rimanendo la compensazione di quelle di primo grado, giusta la dichiarazione fattane dalla G. P. A. in vista delle particolari condizioni in cui si svolse presso di essa la controversia, non vi è motivo rispetto al giudizio in questa sede, per sottrarre il soccombente Comune alla rifusione delle spese ripetibili sostenute dal Massi.

P. Q. M. la 4ª Sezione accogliendo per quanto di ragione il ricorso del dott. Cesare Massi, revoca la impugnata decisione della G. P. A. di Perugia del dì 11 Marzo 1893 in quanto rigettò il ricorso da esso interposto contro la deliberazione del 18 Novembre 1892 con cui il Consiglio comunale di Terni dichiarò di non confermarlo nell'ufficio di segretario del Comune e revoca del pari la deliberazione anzidetta.

Dichiara invece per virtù delle deliberazioni del 21 Agosto e 4 Settembre 1890 dello stesso Consiglio comunale, già confermato il Massi nell'anzidetto ufficio per un sessennio.

Rigetta il ricorso in quanto la impugnata decisione della G. P. A. compensò fra il Massi e il Comune le spese della contestazione svoltasi presso la Giunta stessa.

Condanna il Comune di Terni al rimborso delle spese sostenute dal Massi in questa sede, giusta la tassazione che ne sarà fatta dal relatore.

Rimette gli atti all'autorità amministrativa per gli ulteriori provvedimenti in esecuzione della presente decisione.

Medico condotto - Licenziamento - Legge sanitaria 22 Dicembre 1888 - Promulgazione - Pubblicazione - Decorrenza del triennio.

La decorrenza del triennio di prova dopo il quale i sanitari acquistano diritto a nomina stabile si deve calcolare dal giorno della promulgazione della legge stessa e cioè dal 22 Dicembre 1888, e non dal giorno della sua pubblicazione avvenuta il giorno 24 successivo.

Consiglio di Stato (Dec. n. 268, 12 Settembre 1893 — Pres. ff. Semmola - Rel. Motta — Ric. **Magri Felice** c. **Ministero dell'Interno** e **Comune di S. Maria di Licodia**).

Omissis. — Attesochè, per converso, sia ben fondato il secondo motivo del ricorso Magri. E per verità il precitato art. 16 della legge 22 Dicembre 1888 sulla sanità pubblica dispone che la nomina dei medici-chirurghi stipendiati dai comuni, fatta dai consigli municipali acquista carattere di stabilità dopo tre anni di prova; che per i medici condotti in attività di servizio, il triennio dovesse decorrere *dal giorno della promulgazione;* e che compiuto il detto triennio, il Comune non potesse licenziarli, se non per *motivi giustificati*, con l'approvazione del Prefetto e sentito il consiglio provinciale di sanità. Ciò posto, è di tutta evidenza che, siccome la legge in parola fu sanzionata e *promulgata* dal Re ai 22 Dicembre 1888, da questa data cominciò a decorrere il triennio di prova richiesto per l'acquisizione della *stabilità* dei medici condotti allora

in servizio. Onde, essendo stato il Dottor Magri licenziato per fine di ferma con deliberazione consigliare del 23 Dicembre 1891, è manifesto che tale congedo, pur prescindendo dalla intimazione fattone al Dott. Magri, come l'art. 44 del summenzionato regolamento esige, parecchi giorni dopo la pubblicazione della legge, fu serotino; poichè egli collo spirare del triennio dalla promulgazione della legge medesima, che è quanto dire dalla data di essa, si trovava già di avere acquistato la stabilità ai 22 Dicembre 1891, e cioè un giorno innanzi al licenziamento di lui.

Che mal si obbietta doversi il triennio di prova, invece computare dal dì della *pubblicazione* della legge in parola, seguita nella Gazzetta Ufficiale del Regno dei 24 Dicembre 1888; imperocchè cotesto assunto contradirebbe al testo preciso del rimentovato articolo 16, là ove espressamente è detto che quel periodo dovesse cominciare dal giorno della *promulgazione*, ammenochè non si voglia ravvisare, contro ogni legittima presunzione, una inammessibile inesattezza giuridica nel linguaggio del legislatore. Sembra pertanto che debba attribuirsi ad un mero equivoco l'avere scambiato, nella definitiva risoluzione della vertenza, in via gerarchica, due cose affatto distinte fra loro, cioè la *promulgazione* e la *pubblicazione* della legge; essendo ovvio che quella è contemporanea alla *sanzione*, che le conferisce il Re come parte integrante del *potere legislativo*, apponendovi la propria firma controsegnata dal Ministro proponente e corredata del visto del Guadasigilli; però la promulgazione stessa, emana parimenti dal Re ma in virtù del *potere esecutivo*, che soltanto a lui appartiene; ed essa consiste nell'attestazione formale e solenne, che il capo supremo dello Stato fa al corpo sociale della *esistenza* della legge, e nell'ordine a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come tale. La legge Sarda del 25 Giugno 1854 n. 1731, ancora vigente per questa parte, determina con l'art. 1.° la formola in cui deve essere espressa la *promulgazione* delle leggi, ed è appunto quella che si riscontra tuttora in ciascuna legge del nostro Reame. È ben diversa poi la *pubblicazione*, la quale secondo l'art. 1.° delle disposizioni generali che stanno in fronte al Codice Civile, ha luogo inserendo ciascuna legge nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, ed annunziando siffatta inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Però lo stesso articolo 1.° pocanzi citato mentre stabilisce, come regola, che le leggi *promulgate dal Re* divengono *obbligatorie* in tutto il Regno nel 15.° giorno dopo quello della loro *pubblicazione*, soggiunge « *salvo che nella legge promulgata sia altrimenti disposto* » la quale amplissima e comprensiva dizione importa che possa il legislatore allargare od accorciare il predetto termine dei 15 giorni, ed altresì *disporre diversamente*, dichiarando, per esempio: che la legge debba aver vigore in tutto, od anche in qualche parte soltanto dal dì della promulgazione stessa, ovverosia dalla sua data. Or col 1.° alinea dell'art. 16 della legge 22 Dicembre 1888 sulla pubblica sanità fu prescritto che il triennio dopo la cui scadenza i medici condotti avrebbero acquistato la stabilità dovesse decorrere dal dì della *promulgazione* della legge medesima, come questa sezione ha ritenuto in casi analoghi. Ed era certamente nella indiscutibile potestà del legislatore stesso statuire nel modo che fece; tanto più se si consideri che la suaccennata prescrizione fu circoscritta al *solo punto* della *decorrenza* di quel termine. Il che mentre ridondava a vantaggio dei medici condotti facendo cominciare dalla data della legge stessa il *dies a quo* di un periodo lungo, da non far temere inconvenienti di sorta nell'intercapedine brevissima fra la promulgazione e la pubblicazione di essa legge, non avrebbe d'altra parte recato alcun nocumento ai Comuni liberi, come essi rimanevano, di licenziarli per fine di contratto prima che spirasse il triennio utile per il conseguimento della loro stabilità.

PER QUESTI MOTIVI — La Sezione ecc.

Elezioni comunali - Schede - Sopranomi - Validità.

Non sono da ritenersi nulle le schede in cui al nome del candidato sia fatto seguire un sopranome, chè se il sopranome può talvolta costituire un' aggiunta arbitraria esclusa dalle indicazioni di cui all' art. 74 della legge comunale, può dirsi invece faccia parte integrale del cognome e nome del candidato quante volte sia da questo come riconosciuto ed accettato negli atti della vita pubblica e privata, e negli atti e documenti che vi si riferiscono, quali sarebbero per esempio il catasto, i ruoli delle tasse, avvisi dell' esattore, liste elettorali politiche ecc.

Consiglio di Stato. (Dec. n. 271, 12 Settembre 1893 — Pres. SEMMOLA - Rel. PERLA — Ric. **Garibotti Valente** c. **Giunta Provinciale Amministrativa**).

FATTO. — Ritenuto che, in conformità di quanto fu in fatto rilevato nella impugnata decisione, nelle elezioni parziali amministrative avvenute nel 3 Luglio 1892 nel Comune di Carro fu dall' ufficio elettorale proclamato eletto a Consigliere per la frazione Ziona Garibotti Antonio fu Antonio con voti 18, contro 17 voti riportati da Garibotti Valente.

Contro tale proclamazione vari elettori ricorsero al Consiglio Comunale per nullità dei voti dati al nominato Garibotti Antonio, chiedendo la surrogazione di Garibotti Valente; ma avendo il Consiglio Comunale con deliberazione del 20 successivo Agosto respinto il loro reclamo, ricorsero alla G. P. A. di Genova, deducendo che delle 18 schede portanti il nome di Garibotti Antonio 16 erano nulle perchè portanti, in contraddizione dell'art. 74 della legge Comunale e Provinciale e allo scopo di riconoscimento in contraddizione dell'art. 81 della stessa legge l' indicazione del sopranome con le parole *detto Brunetto*; un' altra non poteva computarsi a favore di quel candidato perchè non vi si leggeva nemmeno tale sopranome ma invece le parole *detto Bunetto* e l'ultima non portava sufficiente indicazione, leggendovisi le parole di *Garibotti Antoi fu Antoi*. Ma la G. P. A. con sua decisione del 20 Ottobre 1892 ritenne, che nella specie il sopranome di **Brunetto** risultava universalmente e comunemente dato a Garibotti Antonio fu Antonio come indicazione della sua famiglia da costituire quasi una cosa sola col nome e cognome di lui; che in tale stato di cose l'indicazione non poteva dirsi vietata dall'articolo 74, essendo ammesso in giurisprudenza che quell'articolo colla parola *nomi* non esclude i *sopranomi* e gli *agnomi* che fanno quasi un' appendice dei nomi stessi; che i lievi errori materiali delle altre due schede con la parola *Bunetto* invece di *Brunetto* e coi nomi di *Antoi fu Antoi* non lasciano dubbio sulla intenzione dei votanti, e che per tali circostanze non poteva nemmeno sospettarsi che si trattasse di segni di riconoscimento; laonde respinto il proposto reclamo, mantenne ferma la proclamazione di Garibotti Antonio a Consigliere del Comune di Carro;

Che avverso una tale decisione con atto notificato addì 29 e 30 Gennaio 1893 al mentovato Garibotti Antonio fu Antonio e al Prefetto Presidente della G. P. A. il suddetto Garibotti Valente ha prodotto ricorso a questa 4.ª Sezione del Consiglio di Stato, sostanzialmente deducendo:

1.° Che le schede col nome *Garibotti Antonio fu Antonio* e il sopranome di *Brunetto* dovevano ritenersi nulle pel citato art. 81 della legge Comunale e Provinciale contenendo una indicazione diversa da quella permessa dall' art. 74, nè potendo ammettersi che i sopranomi si confondano con i nomi propri e con i cognomi di cui costituiscono un' appendice non necessaria; 2.° Che nella specie il sopranome non era necessario

per identificare la persona, non essendo iscritto nella lista alcun'altro elettore con le generalità di *Garibotti Antonio fu Antonio;* 3.° Che la scheda con l'aggiunta *Bunetto* indicherebbe altra persona e che quella portante i nomi *Antoi fu Antoi* non dà sufficiente indicazione del candidato. Che la giurisprudenza corrobora la tesi di esso ricorrente; e che nella specie l'aggiunta del soprannome non ebbe altro scopo che di dare un segno di riconoscimento, deducendosi ciò dacchè le parole detto *Brunetto* sono scritte da mano diversa da quella che sulle stesse schede scrisse il nome, il cognome e la paternità del candidato. Per i quali motivi l'istante Garibotti Valente chiede che sia annullata la proclamazione di Garibotti Antonio fu Antonio a Consigliere del Comune di Carro, e sia invece proclamato eletto esso ricorrente per avere dopo del nominato Garibotti Antonio riportato i maggiori voti.

Che portata già altra volta la causa all'udienza la Sezione ritenendo conveniente di procedere alla oculare ispezione delle schede relative all'elezione di cui si tratta, con decisione interlocutoria del 15 Aprile corr. anno dispose la produzione delle schede stesse.

Adempiuto intanto un siffatto mezzo istruttorio, la causa è stata riprodotta per i definitivi provvedimenti.

DIRITTO. — Attesochè l'art. 74 della legge Comunale e Provinciale, vietando di aggiungere sulle schede elettorali ai nomi altra indicazione che non sia quella della paternità, della professione, del titolo onorifico o gentilizio, del grado accademico e degli uffici sostenuti, senza dubbio esclude l'aggiunzione dei sopranomi che costituiscono contrassegni arbitrariamente e volgarmente usati a designare le persone, da non confondersi con i cognomi e i nomi legalmente riconosciuti e consacrati negli atti concernenti lo stato delle persone stesse e negli altri pubblici documenti e destinati in modo costante a distinguere le famiglie e gl'individui in tutte le relazioni della vita civile.

Nel caso concreto però le circostanze eccezionali rilevate nell'impugnata decisione fanno ritenere che la parola *Brunetto* più che un semplice soprannome volgarmente dato a *Garibotti Anonio fu Antonio* costituisca un appellativo non solo accettato da lui stesso, ma per la costanza dell'uso comune, riconosciuto quasi come parte integrale del suo cognome nei rapporti della vita pubblica e privata e negli atti e documenti che vi si riferiscono. Basta infatti notare per ciò che attiene alle private relazioni che quell'aggiunta vedesi usata finanche nei telegrammi a lui diretti, mentre la condizione che è propria di tali comunicazioni non consiglierebbe l'uso di un appellativo che non fosse ormai quasi immedesimato nel cognome del destinatario, e d'altra parte occorre appena ricordare che con lo stesso appellativo egli trovasi designato in importanti documenti di carattere ufficiale, come il catasto, i ruoli delle tasse e gli avvisi dell'esattore e con quella indicazione è iscritto nelle liste elettorali politiche e con essa pure eletto nel 1889 senza contestazione consigliere Comunale. Dal complesso quindi di tali circostanze può agevolmente argomentarsi che se quell'appellativo non era per se stesso necessario a identificare il candidato per mancanza di altro elettore ononimo, di fronte però all'uso comune e alle stesse designazioni ufficiali dovette sembrare tale agli elettori che votarono per lui, tanto più che delle diciotto schede che portano il suo nome ben diciassette si trovano d'accordo in quella indicazione, dovendo calcolarsi fra queste anche la scheda data a Garibotti Antonio fu Antonio coll'aggiunta *Bunetto,* perchè quest'ultima parola non è che una materiale scorrezione della parola *Brunetto,* nè può ritenersi che indichi altra persona diversa dal candidato anzidetto una volta che è incontestato non essere iscritto altro Brunetto Antonio fu Antonio nelle liste elettorali, in base a cui si procedette alla votazione.

Attesochè se pertanto è a ritenersi che le schede contestate per aggiunzione dell'appellativo suddetto non cadono sotto la sanzione dell'articolo 81 della legge Comunale e Provinciale per indicazioni diverse da quelle permesse nel citato art. 74, non possono cadere d'altra parte sotto la sanzione medesima per vizio di riconoscimento. Mentre infatti il numero di elettori che concordemente usarono quella aggiunta, toglie per se stesso ogni possibilità d'individuale manifestazione, l'oculare ispezione delle schede ha escluso in modo assoluto che quell'aggiunta fosse di mano diversa da quella che scrisse sulle singole schede le altre indicazioni del candidato come fu malamente asserito nel ricorso per argomentare che fosse usata a scopo di riconoscimento;

Attesochè mancando per le premesse considerazioni ogni fondamento agli allegati motivi è da respingersi l'interposto ricorso, senza far luogo a verun provvedimento in riguardo alle spese per non essere alcuna parte resistente comparsa in giudizio.

PER QUESTI MOTIVI. — La Sezione 4.ª rigetta il ricorso di cui si tratta. Nulla per le spese.

Elezioni Amministrative - Sezioni - Uffici elettorali - Scrutatori elettori in altre Sezioni.

È irregolarmente costituito il seggio elettorale definitivo di una sezione di cui fanno parte scrutatori inscritti in altre sezioni, e la votazione relativa della detta sezione è nulla.

Consiglio di Stato, Dec. n. 249, 28 Luglio 1893 — Pres. ff. SEMMOLA - Rel. TIEPOLO — Ric. **Sgariglia Marco ed altri** c. **Giunta provinciale Amministrativa di Ascoli-Piceno e Aubert Wirrone.**

DIRITTO — Attesochè dal certificato 18 Febbraio 1893 del Sindaco di Ascoli-Piceno, consono alle risultanze dei dimessi processi verbali, emerge che nelle elezioni amministrative seguite nel 4 Dicembre 1892 in quel Comune lo scrutatore della prima Sezione Palombari Antonio era iscritto nella lista della 5.ª Sezione, e De Angelis Emidio nella lista della 3.ª Sezione; lo scrutatore della 2.ª Sezione Tolvecchio Luigi era iscritto nella 7.ª; lo scrutatore della 3.ª Costantino Nupremo era iscritto nella 2.ª; gli scrutatori nella 4.ª Monticelli Francesco e Capponi Domenico il primo era iscritto nella 5.ª, ed il secondo nella 2.ª; lo scrutatore Castelli Giovanni della 5.ª era iscritto nella 2.ª; lo scrutatore Perroni Luigi della 6.ª era iscritto nella 5.ª, e Ferrari Giovanni parimenti della 6.ª era iscritto nella 3.ª; gli scrutatori Petroni Pietro e Piccione Francesco della 7.ª, erano ambedue iscritti nella 6.ª

Attesochè se davanti alla anormalità di questo fatto complesso che in tutte le Sezioni elettorali nelle quali sarebbe diviso quel Comune i seggi rimasero composti con individui non iscritti nella lista della rispettiva Sezione, ma appartenenti ad altra, la Giunta provinciale amministrativa accogliendo il ricorso di Aubert Wirrone, ha ritenuto doversi annullare le seguite elezioni, ha fatta giusta interpretazione e retta applicazione della legge.

Ed anzitutto è conforme allo spirito della legge che una volta costituita la Sezione elettorale distinta, sia pure che la legge determini questa misura per comodità degli elettori quando vi sia eccedenza al numero di 400 (articolo 63 della legge Comunale e provinciale), la stessa Sezione debba cercare e trovare nel proprio seno, e non anco in quello delle

altre Sezioni che hanno un'orbita elettorale loro propria, gli elementi per comporre quel seggio che deve funzionare pienamente in tutte le operazioni elettorali, che si svolgono. Ed è indubitato che la costituzione del seggio è necessaria per dare pienezza ed integrità alla manifestazione del voto. La votazione, fatto solenne e complesso, non consiste soltanto nell'atto materiale dell'elettore iscritto che presenta la scheda perchè sia deposta nell'urna, ma bene altresì nell'adempimento di tutto ciò che la legge ha voluto per concomitante e per susseguente alla consegna della scheda, locchè appartiene alle funzioni del seggio; funzioni di vigilanza, di controllo di scrutinio ecc.... Ma come non s'impugna, e non si potrebbe impugnare, che il votante debba essere in quella lista di elettori che sono parzialmente compresi in quella determinata Sezione, così per logica naturale di questo processo deve essere iscritto in quella e non in altra, quell'elettore che chiamato a far parte del seggio concorre ad operazioni che sono complementari alla consegna e deposizione della scheda. Così la giurisprudenza di questa Sezione ha anche in altri riscontri ritenuto che la divisione del Comune in più Sezioni elettorali nel caso previsto dall'art. 63 non solo richiede per ogni Sezione la composizione di un ufficio elettorale nel numero legale prescritto dall'art. 67 senza di che non si potrebbe avere nei comuni ripartiti in Sezioni un processo regolare e normale di elezione, ma che non può dirsi legalmente costituito l'ufficio elettorale di una Sezione colla nomina a scrutatore di un elettore appartenente ad altra Sezione (Decisione 25 Giugno 1891, Pozzuoli).

Attesochè le osservazioni dedotte col ricorso non sono tali da prevalere alla forza di questo principio. Non sussiste infatti che con ritenere che le parole *elettori presenti*, usate nella prima parte dell'art. 67, debbono intendersi nel senso che tali elettori sieno non solo presenti, ma anche appartenenti alla Sezione di cui si va a compiere l'ufficio, si venga ad aggiungere alla legge una condizione da essa non detta e non voluta.

L'art. 67, a parte che esso non si occupa in modo speciale del caso che si abbia una costituzione di Sezione elettorale distinta con ufficio proprio, non aggiunge di più alle dette parole perchè non aveva alcun motivo d'aggiungere.

Quella espressione *fra i presenti* ha un significato evidente di correlazione ad una determinata presenza: a quella cioè che può essere giustificata dalla qualità della persona che si trova in quel luogo, non casualmente, non accidentalmente, ma con fine e motivo consentaneo allo scopo della riunione. È presente nel luogo di riunione, in senso proprio, quell'elettore che ivi si trova per esercitare le funzioni correlative, o in altri termini per prender parte alla elezione. Se si tratta di unica assemblea come è previsto nella prima linea dell'art. 63, qualunque elettore iscritto nella lista parimenti unica può essere chiamato a comporre il seggio. Se si tratta di Sezione distinta, quel che di speciale e di circoscritto che questa mantiene per riguardo al concorso degli elettori, deve riflettersi sulla persona dell'elettore presente e cioè deve esser compresa in quel novero di elettori che compongono la Sezione. Con ciò il tenore letterale dell'art. 67 che è abbastanza spiegativo nella sua portata, non porge alcun suffragio al dedotto mezzo. In ogni caso poi se pure una qualche concisione dell'articolo potesse lasciar luogo a dubbiezza, non è aggiungere arbitrariamente alla legge, ma sanamente interpretarla ed applicarla, il tener conto del significato proprio delle parole fatto palese dalla connessione di esse ed anche dalla intenzione del legislatore. Con ciò si osserva anzi il precetto fatto dall'art. 3 delle disposizioni fondamentali premesse al Codice patrio. E la Giunta provinciale amministra-

tiva di Ascoli-Piceno si è bene informata alla intenzione della legge, quando disse che sarebbe strano il supporre che il legislatore, dopo di aver stabilito pel regolare andamento della votazione il riparto del numero degli elettori per Sezioni e determinato dove ciascun elettore debba dare il suo voto, potesse poi permettere che l'ordine da esso stabilito venisse in ogni parte violato e sconvolto. E che il ritenere che elettori appartenenti ad una determinata Sezione possano in altra concorrere alla formazione del seggio, sia provvisorio che definitivo, *la cui costituzione è la base e la garanzia della regolarità delle operazioni elettorali,* equivale a mettere il legislatore in contradizione con sè stesso e con quanto ebbe a disporre.

Attesochè a nulla può approdare la distinzione che il ricorso si studia di fare fra l'ufficio provvisorio e l'ufficio definitivo. L'ufficio provvisorio non solo precede quello definitivo, ma si tramuta in questo quando si verifica, ciò che dall'art. 68 è preveduto. E nel concreto si hanno appunto uffici provvisori, irregolarmente costituiti che si tramutavano in definitivi. È ovvio pertanto che una stessa stregua deve reggere tanto per gli uni quanto per gli altri. Non si sana e non si corregge la irregolarità col fatto che l'ufficio provvisorio sia poi *ope legis* divenuto definitivo. L'art. 68 non può che essere coordinato alla disposizione dell'art. 67 che lo precede, ed è da questo che si desume il fondamentale motivo d'irregolarità nella composizione del seggio. Se poi il provvisorio ed il definitivo terminano col diventare una cosa sola, se gli elettori non presentandosi in numero sufficiente all'ora indicata mostrano di star paghi alla costituzione del seggio quale avvenne dal principio, ciò non basta a tor di mezzo il vizio di origine il quale dalla formazione ancora provvisoria si imprime nel seggio reso definitivo con caratteri ancora più gravi per le conseguenze che può portare sul processo e sul finale risultato delle operazioni.

Attesochè se la giurisprudenza è venuta a ritenere che il Segretario può essere scelto fra gli elettori di altre Sezioni elettorali, ciò non induce alcuna influenza di parallello coll'importante ufficio degli scrutatori, mentre è risaputo che il Segretario non è un vero membro dell'ufficio, il quale procede alla sua nomina dopo di essersi già *composto* come dispone lo stesso art. 67. Il Segretario assiste l'ufficio in tutte le operazioni elettorali con voto consultivo e colla missione di compilare il processo verbale dandogli la fede di atto pubblico. Non si scorge pertanto incompatibilità od anomalia che il Segretario, quando scelto fra gli elettori, possa anche essere estraneo alla Sezione alla quale è chiamato ad assistere. Nel concreto poi la impugnata decisione non avrebbe indotto alcun motivo di nullità delle elezioni anche dal fatto che in una Sezione sia stato eletto a scrutinio persona estranea alla medesima; anzi avrebbe respinto quel mezzo col quale si deduceva una nullità anche per questo motivo.

Attesochè una irregolarità produce nullità quando sia d'importanza tale da influire sul risultato finale delle elezioni. E di questa importanza non era a dubitarsi nel caso concreto nel quale tutti gli uffici delle sette Sezioni che compongono il corpo elettorale amministrativo di Ascoli-Piceno furono infetti dallo stesso peccato. Quello cioè di avere alterato e confuso nella composizione dei seggi quell'ordine di ripartizione degli elettori che era legalmente prestabilito. Con che non si può a meno di andare pensosi gravemente sulle sorti di queste elezioni che, quale che sia l'urto dei partiti venuti a disputarsele, non ebbero in tutti i loro centri di manifestazione il presidio di un seggio regolarmente costituito. E la Giunta provinciale Amministrativa di Ascoli-Piceno non ha pertanto violato la legge, ma vi ha reso omaggio pronunziandone la nullità.

Attesochè l'indòle della controversia consiglia la compensazione delle spese fra le parti.
PER QUESTI MOTIVI — La Sezione, rigetta il ricorso e compensa le spese.

Riparto di elettori in frazioni - Annullamento della G. P. A. - Ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato - Questioni di diritto e di merito.

In materia di riparto degli elettori in frazioni a senso dell'art. 62 della vigente legge comunale e provinciale, la decisione della G. P. A. non è suscettiva di ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato che per eccesso di potere, ed alla IV Sezione non appartiene la cognizione del merito.

Consiglio di Stato — Dec. n. 185, 19 Maggio 1893 — Presidente ff. Bianchi - Rel. Tiepolo. — Ric. **Romano Domenico** c. **Giunta P. A. di Genova** e **Comune di Uscio.**

(Omissis). — DIRITTO. Attesochè l'art. 62 della legge Comunale e Provinciale considerato nella sua dicitura non meno che nella sua genesi e nel suo spirito, interpretato, come fu, da una costante giurisprudenza, attribuisce alla Giunta Provinciale Amministrativa una facoltà discretiva, in virtù della quale nei Comuni divisi in frazioni quando vi sia domanda o del Consiglio o della maggioranza degli elettori di una frazione, può sostituire alla regola che è premessa nella disposizione, e secondo la quale gli elettori Comunali dovrebbero concorrere tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere, la eccezione di cui nel contesto, e ripartire il numero dei Consiglieri fra le diverse frazioni in ragione della popolazione. Nell'usare questa facoltà la Giunta Provinciale non potrebbe essere sottoposta a sindacato riguardo ai motivi di convenienza amministrativa, d'interesse comunale, d'influenza di cause o di ragioni peculiari dedotte dalla situazione e dai rapporti economici e morali delle varie frazioni, per ammettere o no che in luogo della rappresentanza unica e diretta, debba aver luogo la subordinata misura della rappresentanza proporzionale;
Attesochè il ricorso, pure non disconoscendo una siffatta indole nelle facoltà attribuite alla Giunta Provinciale, locchè importerebbe la conseguenza che la impugnata decisione della Giunta Provinciale di Genova non è soggetta a revisione nel suo merito, ritiene però che questa debba essere redarguita, perchè, sia pure insindacabile una facoltà nei motivi morali che possono determinare l'accoglimento ed il rigetto della domanda, essa si spende però illegittimamente quando l'autorità investita ed il corpo amministrativo deliberante parte da principî o da criterî che sono colla legge in aperto contrasto, quando con illogica deduzione si vizia e si contrappone allo scopo pel quale fu dalla legge la facoltà impartita, o quando le risultanze non controverse sulle quali quel giudizio deve basarsi, si manomettono del tutto per porre in luogo dell'apprezzamento discretivo l'assoluto errore ed ignoranza dei suoi elementi concreti.
Con ciò, il potere, fuorviando da quella missione che ne traccia l'orbita legittima, entra in quella sfera di eccesso che può dar luogo ad argomento di censura a dettame dell'art. 24 della legge 2 Giugno 1889 sul Consiglio di Stato, sotto i riguardi del quale unicamente può cadere il presente ricorso.

E la Giunta Provinciale Amministrativa di Genova sarebbe incorsa in cosifatto eccesso a mente del ricorso, fraintendendo del tutto il concetto della legge intorno all'istituto amministrativo del riparto e pronunciando in aperta contraddizione con risultanze acquisite negli atti.

Attesochè se può ammettersi in massima che quel controllo di legittimità degli atti amministrativi che l'art. 24 affida alla 4ª Sezione, non si arresta alla linea oltre la quale comincia il potere discretivo, ma penetra nelle sfere di questo per indagare se l'esercizio di potere siasi mantenuto in conformità allo scopo pel quale fu conferito, e che fuorviando e sorpassando le intenzioni della legge si eccede necessariamente nei limiti discrezionali della facoltà attribuita, d'onde la conseguenza di nullità dell'atto, pel motivo specifico di eccesso di potere, non era però da scorgere la rilevanza di cosiffatto eccesso nei termini della impugnata deliberazione;

La Giunta Provinciale Amministrativa avrebbe invece sviato dai suoi poteri, o per dire una formola più recisa, commessa una violazione dello spirito della legge, qualora avesse ritenuto che la legge vieta assolutamente di provvedere al riparto ogniqualvolta vi sia la possibilità pei richiedenti abitanti di una frazione di conquistare la maggioranza dei seggi nel Consiglio ed imporre la loro volontà alle altre frazioni.

E sarebbe un calunniare il legislatore l'attribuirgli nella provvida misura del riparto della quale ha dato facoltà alle Giunte colle condizioni dell'art. 62, non altra intenzione e non altre vedute che quelle dirette ad assicurare alla rappresentanza elettorale l'interesse della maggioranza numerica sparsa per le singole frazioni, onde quando questa si abbia già in una sola frazione cessa il motivo legittimo della stessa facoltà. Non va dimenticato anzitutto che la maggioranza di una frazione che aspira a farsi prevalente nel voto, può far sorgere da parte delle altre frazioni quelle coalizioni di minoranze le quali non giovano, ma perturbano la vera economia degl'interessi dolla comunanza.

Oltre di ciò non è solo per la maggioranza che la legge ha inteso provvedere, ma con saggio e liberale consiglio ha curato che quando nell'ambito di un Comune si abbiano quelle speciali unioni di popolo e colleganze d'interessi che costituiscono le frazioni, vi possa essere anche per queste, comunque non rappresentino che una minoranza locale, una proporzionale rappresentanza onde nel Consiglio tutti gl'interessi ed i sentimenti legittimi del Comune abbiano la loro voce.

Ma non può dirsi che la Giunta Provinciale Amministrativa di Genova abbia negato il riparto per la sola considerazione che il capoluogo di Uscio, dal seno del quale partiva la domanda, essendo formato dalla maggioranza degli abitanti, poteva portare anche la maggioranza dei suoi rappresentanti nel Consiglio, su di che il ricorso verrebbe appunto a fondare principalmente la censura di eccesso di potere.

Essa non ha fatto che aggiungere alle altre considerazioni per le quali era sconsigliata dal riparto, anche questa: che se realmente i tre quartieri da cui gl'istanti vorrebbero costituita la frazione di Uscio formassero una distinta individualità avente interessi esclusivamente proprii, sarebbe assai strano che mentre essi comprendono riunitamente la grande maggioranza degli abitanti del Comune non riuscissero a trovare le forze per conseguire nelle lotte elettorali, anche a scrutinio unico, la rappresentanza loro spettante. Quello che sia a dirsi del valore intrinseco di questa osservazione, essa non potrebbe condurre ad altro che a far ritenere un difetto d'interesse nei richiedenti a proporre quella domanda, e ciò non usciva dalla cerchia di quegli apprezzamenti dentro la quale la Giunta poteva liberamente aggirarsi per fondare il suo giudizio sulla convenienza del riparto.

Quel rimprovero pertanto mosso alla Giunta di aver conformato il suo giudizio a concetti contradditori allo scopo della legge non aveva sufficiente consistenza per meritarsi ascolto.

Attesochè la pretesa violazione dell'art. 62 non sarebbe nemmeno spiegata dagli altri argomenti di censura dedotti nel ricorso.

Per quanto concerne la esistenza delle frazioni occorre osservare che la Giunta non disse che questo: *non fosse provato nel Comune di Uscio a senso dei documenti versati in atti*, come il ricorso espone, ma disse precisamente che *dall' esame di tutti gli atti emerge in modo chiarissimo che non esistono nel Comune di Uscio vere e proprie frazioni*, le quali abbiano fra loro una reale e costante differenza d' interessi, sia per ragioni topografiche, sia per ragioni sociali od altre. Non è quindi che la Giunta siasi soffermata davanti ad un difetto od insufficienza di dimostrazione per ritenere che non concorreva una delle condizioni prescritte dalla legge perchè il riparto possa aver luogo: quella cioè che il Comune sia diviso per frazioni.

Ma è che invece ha trovato data ad esaurienza la dimostrazione che questa condizione non esisteva.

Ciò posto non si ha che a soggiungere che il valore ed i risultati delle dedotte prove non potrebbero cadere in esame nella presente sede alla quale non appartiene la cognizione di merito.

Che se il ricorso si diffonde a sostenere che la Giunta non doveva considerarsi come tribunale spettatore passivo fra due contendenti coll' obbligo di giudicare solo *secundum acta et prolata*, ma come consesso amministrativo che deve provvedere all' interesse pubblico, doveva indagare e scoprire anche ciò che il ricorso non avesse saputo dimostrare. giovandosi all' uopo della facoltà che dava l'art. 22 del Regolamento per la legge Comunale e Provinciale che dice violato, è anche ovvio rispondere che ciò potrebbe valere nel caso d' insufficienza di prove dirette a stabilire un presupposto di legge.

Ma più non regge quando invece il corpo deliberante nel suo giudizio di fatto, riconosce pienamente assodati gli estremi intorno ai quali la prova si aggira. Con ciò non può nemmeno essere attendibile la domanda che ora il ricorso propone in via subordinata per una maggiore istruzione dell' affare a mente dell'art. 37 della legge 2 Giugno 1889, il quale articolo stà nella ipotesi che si abbia una istruzione incompleta, locchè è ben lungi dalle ricognizioni esplicite fatte dalla Giunta, nè alla presente sede, che non prospetta che la questione di diritto, apparterrebbe il far luogo a nuove valutazioni sulla sufficienza delle prove.

Attesochè non presenta miglior fondamento l'accusa che la Giunta Provinciale Amministrativa per diniegare il riparto abbia ritenuto che non esistono nel Comune di Uscio frazioni distinte partendo da un erroneo concetto giuridico della frazione, e confondendo la frazione che ha già raggiunto certe condizioni statistiche per poter aspirare ad essere costituita in Comune distinto a mente dell' art. 17 della legge Comunale e Provinciale colle più semplici frazioni naturali che devono esistere nel Comune al momento del riparto, senza poter essere create da questo a dettame dell' art. 62. Le surriportate espressioni della impugnata deliberazione dimostrano ad evidenza che la Giunta nel ricercare se il Comune di Uscio fosse diviso in frazioni, come la legge richiede, si è attenuta a quel concetto morale della frazione che risponde ad una delle condizioni prestabilite dall' art. 62, perchè il riparto dei Consiglieri possa aver luogo, e se ha aggiunto che le frazioni esistenti per avere il beneficio del riparto debbono anche avere fra loro una reale e costante differenza d' interessi, sia per ragioni topografiche sia per ragioni sociali od altre, non ha fatto che spiegare quel criterio che era

suo ispiratore nel valutare i motivi di convenienza per ammettere, o no, la domanda. Nel concreto non ha riconosciuto per sussistenti i motivi ed ha opposto il diniego alla domanda.

Per tutto ciò il giudizio della Giunta sfugge a censura perchè materia di apprezzamento ed uso di legittima facoltà. Da nessuna parte però della deliberazione risulta che la Giunta abbia inteso raffrontare i caratteri della frazione che invoca il riparto a quelli specialmente richiesti per la frazione che può anche staccarsi dal Comune per avere una vita a se.

Attesochè la Giunta Provinciale Amministrativa di Genova non ha disconosciuto nè disposizioni, nè principî di legge, quando ha ritenuto che quel raggruppamento per frazioni appariscenti che ha potuto avvenire anche nel Comune di Uscio in occasione delle operazioni di censimento del 1881 non aveva efficacia per determinare i criterî coi quali l'autorità tutoria esercita il potere di apprezzamento deferito esclusivamente alla sua competenza in materia di riparto.

Le operazioni di censimento hanno difatti uno scopo loro proprio e non fa meraviglia che per renderne più agevole l'attuazione si ricorra in certe circostanze allo spediente di configurare la popolazione di un comune come ripartita per centri subalterni ai quali si dà il nome di frazione. Ma se ciò può valere agli effetti del censimento, non può spiegare alcuna influenza per creare vere circoscrizioni governate da rapporti naturali aventi interessi propri e distinti e tali da poter rendere opportuna ed equa, nell'interesse comune, la misura amministrativa del riparto di rappresentanza. Nè l'assoluto errore od ignoranza degli elementi sui quali si doveva basare quel giudizio, può essere ammesso solo perchè la Giunta ha arguito della esistenza di una sola parrocchia nel Comune, mentre dai certificati dimessi si farebbe constare che le parrocchie sono due. La Giunta non avrebbe in ogni caso tratto da questo apparente equivoco che una maggiore presunzione che il Comune non è territorialmente diviso in frazioni, ma non ha costituito su di ciò la base del suo giudizio.

Attesochè sia di fatto massima conforme alla legge ed alla giurisprudenza che il riparto dei Consiglieri comunali non si deve concedere se prima non viene accertato in linea di fatto che trattasi di Comuni divisi effettivamente in frazioni le quali non si possono costituire in occasione del riparto mediante raggruppamenti ed altre combinazioni artificiali, anche se sussistessero temporanei interessi e motivi di opportunità che potessero giustificare siffatte combinazioni e la deliberazione che si è ispirata a questo fondamentale concetto, supera pertanto quel biasimo che il ricorso si sforzerebbe cogli acuti ragionamenti d'infliggerle.

P. Q. M. — La Sezione 4ª: Visto l'art. 38 della legge 2 Giugno 1889 sul Consiglio di Stato, senza soffermarsi davanti alla domanda per nuova istruttoria dell'affare, rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese.

Guardie municipali - Impiegati - Licenziamento - Ricorso in sede contenziosa - Inchiesta comunale.

Le guardie municipali sono da ritenersi come impiegati comunali agli effetti del diritto che hanno di adire la via contenziosa a senso dell'art. 1 della legge 1 Maggio 1890, in caso di licenziamento.

Durante il giudizio contenzioso amministrativo non può tenersi calcolo dei risultati di una inchiesta ordinata dalla autorità municipale.

Consiglio di Stato. Dec. 258, 8 Agosto 1893 — Pres. ff. SEMMOLA - Rel. PERLA — Ric. **Comune di Campobasso** c. **La G. P. A. di Campobasso** e **Tammaro Nicola.**

(Omissis) — DIRITTO. Attesochè la Giunta Municipale impugna innanzi tutto la competenza della G. P. A. a conoscere del reclamo ad essa interposto dal Tammaro contro la deliberata dispensa dal servizio o meglio il diritto del Tammaro a ricorrere a quel Collegio in sede contenziosa in quanto nega alle guardie municipali la qualità di veri impiegati del Comune e quindi la garentia derivante agli impiegati stessi dall'art. 1 della legge 1.° Maggio 1890, sia perchè ritiene che la nomina ed il licenziamento di tali guardie sieno deferiti alla Giunta Municipale in base al criterio formale della distinzione dei salariati dagl'impiegati; sia perchè ritiene che l'ufficio di cui si tratta non abbia carattere di pubblico impiego nè per la natura dell'incarico nè per la stabilità della posizione. Ora in quanto alla prima considerazione basta appena rilevare che la facoltà di ricorrere in sede contenziosa contro i provvedimenti di dispensa dal servizio, destituzione o altra forma di licenziamento, che agl'impiegati delle amministrazioni locali è concessa dalla mentovata disposizione di legge, non puo affatto dipendere dal criterio estrinseco dell'autorità cui ne sia riservata la nomina e a cui ne spetti la disciplina ed il licenziamento. Certo la legge Comunale e Provinciale mentre da una parte distingue nell'art. 111 gli stipendi dai salarî, dall'altra riserba al Consiglio Comunale la nomina, la sospensione ed il licenziamento degli *impiegati*, dei maestri, degli addetti al servizio sanitario, dei cappellani, degli esattori e dei tesorieri, lasciando nell'art. 117 alla Giunta Municipale la nomina ed il licenziamento dei servienti del Comune. Ma poichè nella legge non corrisponde a tale distinzione formale un criterio intrinseco di distinzione e poichè anche a parecchi fra gli agenti che la pratica amministrativa comprende nel personale di nomina della Giunta Municipale spettano incarichi e mansioni che non sono di basso servizio, ma assumono carattere ed importanza di pubbliche funzioni, è naturale che la semplice nomina da parte della Giunta Municipale non sia per sè stesso elemento bastevole a stabilire il vero carattere dell'ufficio e la vera misura dei diritti e delle guarentigie ad esso inerenti. Non può quindi il concetto degl'impiegati, cui è concesso il mentovato rimedio contenzioso, essere determinato altrimenti che in base all'indole propria dell'ufficio e alla natura dei rapporti intercedenti nella varietà dei casi concreti, dovendo estendersi quella facoltà a tutti coloro, che nominati sia dai Consiglieri, sia dalle Giunte Municipali sono in veri rapporti di diritto pubblico coll'amministrazioni dei Comuni in quanto esercitano funzioni che non siano puramente materiali e nelle quali si rifletta in una misura maggiore o minore l'autorità di cui sono investite le amministrazioni medesime, e godono di un maggiore o minor grado di stabilità nell'ufficio;

Attesochè, applicando alla specie siffatti criterî occorre appena considerare che quantunque si ritenga nella pratica amministrativa che la nomina ed il licenziamento delle guardie municipali siano di competenza della Giunta e non del Consiglio Comunale, nondimeno essi, anzichè essere meri inservienti, per l'art. 176 della legge Comunale e Provinciale hanno carattere e nome di *agenti del Comune*, mentre nell'art. 145 il loro assegno è definito stipendio e non salario. E difatti non sono adi-

biti all'esecuzione puramente manuale degli ordini contenuti nella sfera delle operazioni materiali di basso servizio, ma sono per loro principale istituto incaricati di vegliare all'osservanza dei regolamenti e delle ordinanze di polizia locale e all'accertamento delle relative contravvenzioni e in quanto siano addetti anche alla polizia rurale, hanno qualità e funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria; mansioni tutte che non solo presuppongono la cognizione delle norme di cui debbono curare l'attuazione e il criterio necessario a vigilare e a constatare le trasgressioni, ma non possono altresì esplicarsi senza che gli agenti non siano rivestiti di un carattere pubblico e di un certo grado di autorità e di pubblica fiducia. Anzi pel più esatto adempimento delle loro funzioni questi agenti sono ordinariamente costituiti in corpi organizzati ed armati con i relativi rapporti di subordinazione, graduazione e disciplina e per l'art. 84 del regolamento per l'esecuzione della legge Comunale e Provinciale, i Comuni sono anche autorizzati a stabilirne la pianta organica nei loro regolamenti; onde tanto più emerge il carattere pubblico del loro ufficio e si rivela la necessità che a speciali e più rigorosi doveri corrisponda un sistema di particolari garentie e di più efficace tutela. E di fatti giova a tal proposito ricordare soltanto che pel citato art. 176 della legge Comunale e Provinciale per l'accertamento delle contravvenzioni ai regolamenti locali la deposizione di uno di tali agenti asseverata con giuramento basta fino a prova contraria all'accertamento delle contravvenzioni ai regolamenti locali, e la resistenza alle intimidazioni degli agenti stessi come ogni atto di violenza contro di essi nell'esercizio delle loro funzioni ed a causa di esse, assume il carattere di resistenza o violenza contro la pubblica autorità entrando tali agenti nel novero dei pubblici ufficiali designati nell'art. 207 del Codice Penale. Questo determinato carattere trova poi nel caso concreto il più sicuro riscontro. Basta in effetti considerare che pel regolamento del 23 Febbraio 1871 debitamente approvato le guardie municipali della città di Campobasso sono costituite in Corpo organizzato ed armato con divisa e con vincolo di giuramento per vegliare all'esatta osservanza del regolamento di polizia urbana e rurale ed all'esecuzione delle relative deliberazioni della Giunta, con incarichi e prescrizioni che esigono una prestazione di opera non semplicemente manuale e mostrano sempre più il carattere pubblico del loro ufficio. Occorre poi appena aggiungere come pel Capo delle Guardie più rilevanti siano le mansioni e spiccata la figura di funzionario pubblico, spettando a lui di mantenere colla propria autorità l'ordine e la disciplina fra i suoi subordinati ed essendo egli responsabile di tutto il servizio tenuto, a spiegare alle guardie il regolamento di polizia urbana e rurale, a compiere le ispezioni di regola, a fare un rapporto giornaliero all'autorità Municipale sul servizio e finanche obbligato alla tenuta di quattro registri, di matricola, di servizio giornaliero, degli ordini ricevuti e delle contravvenzioni accertate. Oltre di che per tutti i componenti del corpo è ordinato un completo sistema disciplinare per virtù del quale, mentre sono promessi speciali premi per le azioni di merito, sono dall'altra parte determinate speciali punizioni in rapporto a precise ipotesi di trasgressione, non essendo stabilito il licenziamento che in ultimo luogo, dopo le altre misure graduate della ammonizione, della sospensione e della degradazione (art. 33 e seg.). Non potendosi pertanto negare al resistente come Capo delle Guardie Municipali la qualità di vero impiegato del Comune, è fuori dubbio che gli competesse la facoltà del ricorso alla G. P. A. contro la deliberazione che per motivi disciplinari lo dispensò dal servizio.

Attesochè non giova impugnare i criteri della decisione della Giunta Provinciale Amministrativa in quanto questa nel valutare la prova dei trascorsi attribuiti al Tammaro nella deliberazione di dispensa dal servizio ebbe a ritenere inattendibili le affermazioni della Giunta Municipale mentre aggiustò piena fede alle cose affermate dal Tammaro a propria discolpa. Ma senza entrare nella valutazione di fatto che è riserbata alla Giunta Provinciale Amministrativa non può ritenersi che questa abbia proceduto in tale apprezzamento con falso criterio giuridico in quanto che basta leggere l'impugnata decisione per vedere che questa non negò fede a fatti che fossero affermati dall'autorità municipale, ma con particolare analisi di vari capi d'imputazione contenuti nella deliberazione di dispensa dal servizio rilevò che questa non conteneva che vaghe asserzioni senza la determinazione di alcun fatto specifico che in un procedimento disciplinare valesse a far misurare con sicuro convincimento se e quali colpe facessero carico al Tammaro; laonde anche a prescindere dalle particolareggiate discolpe di costui, mancava la base necessaria per l'applicazione della estrema e più grave delle misure disciplinari comminate dal regolamento. D'altra parte non vi è alcuna contradizione nell'avere la Giunta Provinciale Amministrativa rilevato di non essere suo compito lo esaminare se le cose affermate dal Tammaro fossero in tutto o in parte attendibili, ma fondate le sue discolpe per la semplice ragione, che la Giunta Provinciale Amministrativa non volle entrare nell'esame dei fatti da esso affermati in quanto tali deduzioni riversavano su altri la colpa della trascuranza dei pubblici servizî, ma vi entrò e li apprezzò in quanto si limitarono alla difesa di lui: il che è perfettamente corretto, essendo il compito della Giunta Provinciale Amministrativa diretto a conoscere delle responsabilità del Tammaro, non delle accuse per avventura rivolte contro altre persone estranee al giudizio. Nè contro il convincimento di merito della Giunta Provinciale Amministrativa possono valere i risultati della inchiesta che la Giunta Municipale con la memoria esibita a sviluppo del ricorso dice di essersi fatta a carico delle guardie municipali nel Marzo del corrente anno, e che vorrebbe essere autorizzata ad esibire a questa Sezione per maggiore istruzione della controversia. A prescindere infatti dall'osservare che una inchiesta compiuta dall'autorità comunale, dopo che avverso la sua deliberazione era stato già interposto ricorso alla Giunta Provinciale Amministrativa e dopo che da questa era già stata emessa la impugnata decisione, non potrebbe valer punto nell'attuale giudizio senza perturbare l'ordine della giurisdizione amministrativa (non competendo che alle Magistrature decidenti il disporre inchieste o altri mezzi istruttori, quando esse già siano investite delle controversie) basta qui osservare che i novelli elementi di prova risultanti da tale inchiesta non potrebbero avere effetto contro il Tammaro in questa sede, essendo il compito di questa Sezione limitato a conoscere dei motivi d'illegittimità e di eccesso di potere contro le decisioni delle Giunte Provinciali Amministrative nella materia di cui si tratta, nè potendo questa Sezione emettere provvedimenti di merito su tali controversie se non quando le decisioni impugnate siano viziate da violazioni di legge diverse da quelle di pura forma e ritenuto anche in tal caso il fatto come è stabilito nelle decisioni stesse (art. 19 della legge 1.° Maggio 1890).

Attesochè tanto meno può ammettersi che (sostenendo l' Amministrazione Comunale di doversi intendere fatta per un anno solo la nomina del Tammaro e annualmente continuata per tacita conferma) la Giunta Provinciale Amministrativa anche ritenuti infondati i motivi disciplinari della dispensa dal servizio, avrebbe dovuto almeno conside-

rare la deliberazione di dispensa dal servizio come deliberazione di puro e semplice licenziamento per fine della ferma, cioè per la scadenza dell'anno in corso, salvo a stabilire soltanto la concessione dello stipendio per un termine congruo allo scopo di dare al licenziato il tempo sufficiente per trovare un'altra occupazione. È chiara infatti che data l'indole dei motivi invocati a base della dispensa dal servizio, la Giunta Provinciale Amministrativa ben si contenne nella sfera delle proprie attribuzioni col limitarsi ad esaminare il merito dei motivi stessi ed a considerare la deliberazione nel suo proprio carattere di un provvedimento disciplinare cui, per l'indole di una vera ed esemplare punizione per trasgressioni e colpe nel servizio, non potevano attribuirsi gli effetti di puro e semplice licenziamento per fine di ferma. Sarebbe stato altrimenti eccessivo ed illegittimo provvedimento quello di un magistrato decidente che invece di restringersi ad esaminare la controversia ed a vagliare il merito della impugnata deliberazione, avesse voluto surrogare a questa, di sua iniziativa, una deliberazione di valore morale e giuridico affatto diverso, con invasione nelle facoltà amministrative dell'autorità municipale e con evidente confusione fra queste e i propri poteri in sede contenziosa.

Attesochè, rispetto alle spese della controversia, a prescindere dal vedere se l'amministrazione del Comune potesse essere condannata alle spese stesse di fronte al disposto dell'art. 16 della legge 1.° Maggio 1890, che parla solo di condanna del ricorrente che soccombe e non delle amministrazioni contro cui si ricorre, basta qui osservare che non essendo l'amministrazione comparsa avanti la Giunta Provinciale Amministrativa a sostenere il suo provvedimento non era il caso di ritenere ripetibili in rapporto ad essa le spese sostenute dalla parte ricorrente, giusta la giurisprudenza di questa Sezione; onde per questa parte si deve accogliere il ricorso e riformare la impugnata decisione. E in quanto finalmente alle spese presso questa sede, tenuto conto delle speciali circostanze della controversia, ritiene la Sezione che convenga compensarle.

PER QUESTI MOTIVI. — La Sezione 4.ª, in parziale accoglimento del ricorso prodotto dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Molise del dì 11 Marzo 1893, che annullò la deliberazione della stessa Giunta Municipale del 6 Dicembre 1892 relativa alla dispensa dal servizio del Capo delle Guardie Municipali Tammaro Nicola, annulla la decisione stessa in quanto condannò, a favore di costui, l'amministrazione Comunale di Campobasso alle spese del giudizio ed all'onorario di avvocato.

Rigetta in quanto agli altri capi il ricorso stesso. E dichiara compensante fra le parti le spese nella controversia presso questa sede.

Comune - Parrocchie - Spese di culto - Trentennio - Presunzione.

La più che trentennaria corrisposta di spese di culto da parte del comune alle parrocchie crea a favore di queste la presunzione che tale prestazione si fondi sull' esistenza di un titolo; ed una volta sorta tale presunzione spetta al comune l' onere di provare l' insussistenza del titolo quante volte voglia esimersi dalla prestazione stessa.

Nè vale a mutare il carattere dell' obbligatorietà di tali spese il fatto che il Comune, nell' erogazione delle spese stesse, non avesse rapporti diretti col parroco, giacchè le spese di culto per lo scopo stesso cui sono destinate, si intendono sempre fatte a favore della parrocchia che è l'ente

che rappresenta gli interessi della chiesa locale, e gli interessi religiosi della popolazione.

Consiglio di Stato, Dec. n. 260, 8 Agosto 1893 — Pres. Bianchi - Rel. Schanzer — Ric. **Comune di Torino del Sangro** c. **Ministero dell' Interno e De Martinis Giuseppe Economo Curato.**

Omissis — DIRITTO. Attesochè col primo mezzo si chiede l'annullamento del Decreto Reale 27 Novembre 1891 perchè con esso l'autorità amministrativa avrebbe esorbitato dai limiti stabiliti alla sua azione, pretendendo di troncare *jure impere* una questione puramente patrimoniale, di vero diritto civile, e però di assoluta competenza dell'autorità giudiziaria, quale sarebbe la questione della sussistenza o meno di un obbligo del Comune a sopportare le controverse spese di culto. Ma una simile deduzione è fondata sopra un inesatto concetto dei limiti tra la competenza amministrativa e la giudiziaria. È un errore infatti il credere che l'una competenza escluda l'altre in guisa che quando un obbietto rientra nella sfera amministrativa non possa più formar materia di cognizione giudiziaria o viceversa che una questione posta sotto la competenza giudiziaria non possa dar luogo per ciò solo ad apprezzamenti e provvedimenti amministrativi. Le due competenze non si escludono necessariamente, ma sono di frequente fra loro coordinate, esplicandosi con diversità di fini, di effetti e di forme rispetto ai medesimi obbietti, come accade appunto in materia di contestazioni su debiti dei comuni verso terzi e di stanziamento delle somme relative nei bilanci comunali.

Certo, ogni quistione di debito, è quistione d'indole civile che può dar luogo a controversia giudiziaria ma ciò non significa che non possa l'autorità amministrativa in sede tutoria apprezzare la sussistenza o meno del debito, poichè, se questa facoltà le fosse negata, essa non avrebbe modo di esercitare quella vigilanza sulla gestione finanziaria dei Comuni che la legge com. e prov. espressamente le commette col combinato disposto degli art. 145, 170, e 172 di cui il primo enumera le spese obbligatorie comprendendovi i debiti esigibili, mentre che il secondo ed il terzo fanno obbligo alla G. P. A. in via diretta ed al Governo del Re in sede di ricorso di stanziare d'ufficio in bilancio le somme necessarie per le spese obbligatorie.

Con siffatti stanziamenti che hanno carattere puramente amministrativo e mirano allo scopo di assicurare il regolare andamento dei pubblici servizi e l'adempimento degl'impegni derivanti ai comuni sia dalla legge sia da altre fonti d'obbligazione, non si preclude affatto la via all'azione giudiziaria che i comuni possono sempre sperimentare per la definitiva pronuncia del magistrato circa la sussistenza del debito, pronuncia alla quale l'autorità amministrativa deve conformarsi in quanto riguarda il caso deciso.

Appare chiaro quindi che il Governo con l'impugnato reale decreto, agendo come autorità tutoria, salve sempre ed impregiudicate le eventuali ragioni da farsi valere dal Comune in sede giudiziaria, non ha punto varcato i confini della sua competenza, nè ecceduto dai suoi poteri.

Attesochè per gl'identici argomenti non può esservi dubbio sulla competenza di questo collegio a conoscere della legalità del Reale decreto, anche quando questa cognizione importi l'esame di questioni di indole civile, perocchè sarebbe irrazionale che fosse negato al Supremo Magistrato amministrativo ciò che è consentito alle Giunte Prov. Amm. e al Governo del Re.

La procedura Amministrativa in questa materia viene appunto ad

integrarsi e ad esaurirsi colla decisione della 4.ª Sezione che non è produttiva neppur essa di effetti civili, bensì unicamente di effetti amministrativi, e quindi non invade punto il campo riservato all'autorità giudiziaria.

Attesochè, venendo al merito, il reale Decreto fu emanato su parere del Consiglio di Stato, Sezione Interni, col quale, in base ad un certificato dal De Martinis prodotto, si ritenne assodato in fatto che dal 1820 al 1869 fu stanziata pel predicatore quaresimalisla la somma di L. 127. 50 e dal 1870 al 1873 quella di L. 30; che di più dal 1820 al 1863 era stanziata la somma di L. 255 per la celebrazione della festività di S. Pietro Martire e del Santo Legno della Croce e che dal 1864 al 1875 la somma per tali feste fu ridotta tra le 170 e le L. 100. Ora, sebbene nella memoria a stampa il patrocinio del Comune ricorrente elevi tardivamente dei dubbi circa la forza probante dell'anzidetto certificato, il ricorso stesso non contesta punto i dati di fatto or ora riportati, anzi pienamente li accetta, di guisa che la Sezione non può prendere a base del suo giudizio dati diversi e però non ravvisa punto la necessità di una più ampia istruttoria della causa.

Attesochè il parere del Consiglio di Stato e il Reale Decreto si sono informati alla nota massima di giurisprudenza amministrativa, secondo cui la più che trentennaria corrisponsione di somme per spese di culto da parte del Comune alla parrocchia fa sorgere a favore di quest'ultima la presunzione che siffatta prestazione si fondi sopra l'esistenza di un titolo che non sia riconosciuto o non sia reperibile, ma questa presunzione basta a legittimare il provvedimento con cui si rende obbligatoria la spesa agli effetti amministrativi, salva la definitiva ricognizione sulla sussistenza del titolo nella sede competente.

Attesochè il ricorso oppone in primo luogo che la sussistenza di un titolo appare esclusa dal fatto che l'erogazione delle spese di cui è controversia non diede mai luogo a rapporti diretti tra Comune e Parroco perchè il predicatore quaresimalista fu nominato sempre dal consiglio comunale e le somme per le feste furono costantemente pagate non al parroco ma ad altre persone incaricate della loro celebrazione. Quindi non avrebbe potuto costituirsi alcun *vincolum juris* tra Comune e Parroco e questi non avrebbe veste per chiedere la reintegrazione delle dette somme in bilancio.

Se non che un tale ragionamento confonde un elemento puramente estrinseco ed accidentale, cioè la modalità dell'erogazione, con la ragione giuridica su cui l'erogazione stessa devesi presumere fondata.

Che il parroco non nominasse egli stesso il predicatore e che non avesse il maneggio del denaro per le feste non vale punto a mutare il carattere delle spese, che per la loro destinazione a scopi di culto debbono intendersi fatte a favore della parrocchia come l'ente che legittimamente rappresenta gl'interessi della Chiesa locale e gl'interessi religiosi della popolazione; ma, ciò posto, è evidente che il parroco *pro tempore* rappresentante fisico dell'ente morale interessato, abbia veste per rivendicarne i diritti.

Attesochè non è meglio fondato l'assunto del Comune ricorrente che le spese da esso sostenute ebbero sempre carattere facoltativo ossia di spontanea elargizione, il che escluderebbe che la parrocchia abbia mai potuto acquistare il possesso legittimo del diritto di esigerle.

Ed infatti, se è vero che la presunzione di titolo può sorgere solo di fronte ad un possesso che abbia tutti i caratteri di legittimità voluti dal Codice Civile e se per l'art. 688 di esso Codice non si acquista il possesso legittimo in base ad atti meramente facoltativi o di semplice tolleranza, conviene però che la natura facoltativa della prestazione che

si vorrebbe improduttiva del *jus possessionis* a favore dell'apparente creditore, sia chiaramente dimostrabile e venga provata da chi la allega per trarne, conseguenze giuridiche a proprio vantaggio, nè bastano all'uopo semplici affermazioni, come nella specie quelle del Comune ricorrente, ma occorrono allegazioni concrete e positive, come ad esempio deliberazioni della rappresentanza comunale le quali esplicitamente dimostrino che la erogazione si fa *nullo jure cogente* o titoli contrari alle pretese della parrocchia o fatti o circostanze di altro genere che non lascino dubbio intorno alla spontaneità della spesa. Che, se si venisse in sentenza contraria, non potrebbe mai ammettersi a favore delle parrocchie, nè possesso legittimo nè presunzione di titolo neppure trattandosi di prestazioni corrisposte da tempo immemorabile, il che significherebbe introdurre nelle disposizioni del diritto comune una eccezione del tutto arbitraria.

Attesochè non regge nemmeno l'altra deduzione, cioè che, supposto pure nella parrocchia il possesso del diritto di esigere fino alla data delle avvenute riduzioni negli stanziamenti, cioè fino all'anno 1870 per la spesa del predicatore e fino al 1864 per quella delle due feste, nella mancanza di reclami contro tali riduzioni da parte dei parroci predecessori dell'attuale debbasi ravvisare una tacita rinunzia al diritto della parrocchia quale avesse potuto fino allora possederlo e quindi non si possa computare un nuovo termine agli effetti della presunzione di titolo se non a partire dalla data delle riduzioni fino a quella delle definitive soppressioni (1873 e 1876), termine che per entrambe le prestazioni resta di molto inferiore al trentennio.

Ed invero, se si ammette, come è giusto ammettere, secondo le premesse considerazioni, che alla data delle avvenute riduzioni fosse già sorta la presunzione di titolo a favore della parrocchia, il solo fatto della poca diligenza dei parroci nel salvaguardarne gl'interessi non può certo importare gli effetti di una tacita rinuncia. La presunzione, una volta sorta, riversava sul Comune l'onere di provare la non sussistenza del titolo e costituiva a favore della parrocchia un diritto quesito il quale coll'azione competente per farlo valere, non potrebbe a sua volta essersi estinto che col decorso di trent'anni; ma nella specie il trentennio dalla data delle riduzioni non è spirato nè per l'una, nè per l'altra spesa, onde non può contestarsi all'odierno resistente economo curato De Martinis, la tempestività delle sue rivendicazioni.

Attesochè infine non può influire sulla risoluzione della controversia l'affermazione del Comune ricorrente che si potrà far fronte alle spese di cui trattasi con una porzione delle rendite delle soppresse ricettizie, retrocesse per gli effetti della legge 15 Agosto 1867 al Comune; perocchè pur lasciando affatto impregiudicata la questione se in vista dell'espresso disposto dell'art. 2, capoverso 4.° della legge citata sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico, possano le rendite delle soppresse ricettizie applicarsi ad usi diversi da quelli ivi specificatamente contemplati, cioè la dotazione delle fabbricerie parrocchiali e la costituzione del supplemento di assegno ai parroci di cui è parola nel n. 4 dell'art. 28 della legge 7 Luglio 1866, è fuor di dubbio ad ogni modo che nell'odierno giudizio, non si tratta già di vedere con quali fondi potrà il Comune sopperire alle controverse spese di culto, ma bensì unicamente se sussista o meno l'obbligo del Comune a provvedervi.

Atteso, in quanto alle spese che, a termini dell'art. 50 del regolamento di procedura innanzi a questa Sezione la soccombenza col giudizio trae seco la condanna nelle spese.

PER QUESTI MOTIVI — La Sezione 4.ª rigetta il ricorso e condanna il Comune ricorrente alle spese.

Ricorso alla IV Sezione - Sospensiva del ministero equivalente a provvedimento definitivo - Deliberazione del Consiglio comunale - Doppia sede di gravame - Annullamento per l'art. 255 legge com. e prov.

Potendosi considerare quali definitive (come quelle che non ammettono alcun rimedio in via gerarchica) le risoluzioni sospensive ministeriali o del Governo del Re, è ricevibile contro di esse il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Per massima costante di giurisprudenza adottata dal Consiglio di Stato, un ricorso presentato, senza grave colpa e senza grave ignoranza, davanti ad una sede incompetente vale a interrompere la prescrizione dei termini del ricorso stesso; ma questa massima però non si applica alla impugnativa che si risolve in una semplice denuncia.

La facoltà attribuita al Governo dall'art. 255 della legge comunale è discrezionale, e l'esercizio di esso non può essere provocato o imposto da privati per mezzo di ricorso nel senso giurisdizionale della parola.

Consiglio di Stato, Dec. n. 244, 18 Luglio 1893 — Pres. ff. BIANCHI - Rel. SCHANZER — Ric. **Mencacci Lorenzo c. Il Consiglio comunale di Porto d'Anzio, il Prefetto di Roma e il Ministero dell'Interno.**

Omissis — DIRITTO. Attesochè il ricorso investe la risoluzione ministeriale, comunicata al Mencacci con nota 9 Marzo u. s. della prefettura di Roma pel tramite del sindaco di Porto d'Anzio, colla quale il Ministero dell'Interno sospendeva ogni decisione sulla domanda avanzata dal Mencacci stesso per lo annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Porto d'Anzio del 24 Agosto 1892 fino a quando non fosse stata definita con sentenza dell'autorità giudiziaria la lite vertente tra il ricorrente ed il Comune; ma investe anche la medesima deliberazione consigliare 24 Agosto 1892, rispetto a cui si chiede che la 4ª Sezione del Consiglio di Stato, facendo quanto il Governo del Re far doveva, ne pronunci la nullità.

Attesochè fa d'uopo quindi esaminare in primo luogo se sia ricevibile il ricorso contemporaneamente proposto contro entrambi questi provvedimenti.

Non può sorgere dubbio intorno alla ricevibilità del ricorso in quanto è diretto contro la risoluzione ministeriale, perocchè, sebbene essa abbia carattere sospensivo, non per questo può essere confusa con quei provvedimenti non definitivi contro i quali l'art. 28 della legge 2 Giugno 1889 sul Consiglio di Stato nega il ricorso alla 4ª Sezione. Ed invero richiedendo come presupposto del ricorso il provvedimento definitivo l'art. 28 ha inteso stabilire che non si può ricorrere se non contro gli atti di quell'autorità la quale in una determinata sfera di competenza e per una determinata categoria di provvedimenti non è subordinata ad altra autorità gerarchica superiore, ma non ha preclusa la via al ricorso contro le risoluzioni ministeriali o del Governo del Re, le quali, sebbene per il loro contenuto siano preparatorie o sospensive, possono tuttavia, agli effetti del ricorso a questa sede, considerarsi come provvedimenti definitivi, perchè manca contro di essi qualunque rimedio ordinario da sperimentarsi in via gerarchica.

Attesochè non appare ugualmente fondata la pretesa ricevibilità del ricorso in quanto esso prende di mira la deliberazione consigliare 24 Agosto 1892 di cui si vorrebbe ottenere lo annullamento.

Secondo la costante giurisprudenza di questo collegio dalle deliberazioni dei Consigli comunali, è aperto l'adito direttamente al ricorso in via contenziosa innanzi alla 4ª Sezione ovvero al ricorso in via straordinaria al Re, ai termini dell'art. 12 n. 4 della legge sul Consiglio

di Stato, e quindi avrebbe potuto il Mencacci, liberamente sperimentare l'uno o l'altro di questi rimedi paralleli, senza alcun bisogno di rivolgersi prima al Governo del Re. Senonchè il diritto di ricorrere alla 4ª Sezione, a differenza di quanto vale pei ricorsi in via straordinaria al Re, è condizionato all'osservanza del termine perentorio di 60 giorni dalla data il cui provvedimento fu notificato alla parte interessata (art. 30 della legge sul Consiglio di Stato), e questo termine rispetto alla deliberazione consigliare che oggi si vorrebbe impugnare, risulta da gran tempo decorso. Nè varrebbe nella specie l'obbiettare che il reclamo dal Mencacci presentato al Governo del Re in data 18 Settembre 1892 possa salvarlo dalla decadenza per la decorrenza del termine e restituirlo nel diritto di ricorrere a questa sede, imperocchè sebbene la 4ª Sezione, seguendo la prevalente giurisprudenza giudiziaria, abbia altre volte ritenuto che l'impugnativa dedotta innanzi ad un' autorità incompetente valga a sospendere il termine, perchè lo sbaglio della giurisdizione non apparisca l' effetto di colpa grave o di supina ignoranza, è chiaro che la applicazione di questa benigna massima è subordinata sempre alla condizione che si tratti di un vero e proprio ricorso proposto innanzi ad un'autorità competente, mentre che non vi è certo luogo ad applicarla, quando l'atto che si vorrebbe sospensivo del termine non riveste punto i caratteri di un ricorso nè contenzioso, nè gerarchico, ma si risolve in una semplice denunzia.

Ora, nel caso in esame, la domanda diretta dal Mencacci al Governo del Re perchè annullasse la deliberazione consiliare 24 Agosto 1892 non può, alla stregua delle disposizioni della legge comunale e provinciale, considerarsi in alcun modo come ricorso, perchè la legge medesima (art. 165) ammette bensì il ricorso contro l'annullamento di siffatte deliberazioni, ma non già il ricorso per ottenerne l' annullamento. Nè occorre spender parole per dimostrare che l'atto in parola non rientra in alcun'altra categoria di ricorsi contemplati dalla legge e particolarmente non potrebbe valere come ricorso in via gerarchica ai termini dell' art. 270, essendosi più e più volte riconosciuto da questo collegio che i Consigli comunali non si trovano col Governo del Re in rapporto di subordinazione gerarchica.

La facoltà data nell' interesse pubblico al Governo di annullare le deliberazioni delle rappresentanze locali prese in adunanze illegali o sopra oggetti estranei alle loro attribuzioni o viziate da violazione di legge (art. 255 della legge comunale e provinciale e 117 del relativo regolamento), è una facoltà discretiva che il Governo esercita con piena autonomia quale suprema autorità di vigilanza, sia per iniziativa propria, sia sopra denunzia, ma l'esercizio di questa facoltà non può mai essere prevocato o imposto dai privati per mezzo di ricorso nel senso giurisdizionale amministrativo della parola, di guisa che, se l'art. 117 del regolamento dispone « che il provvedimento del Re potrà essere preso sopra ricorso o denuncia » è giuocoforza considerare in questo caso l'espressione « ricorso » come usata piuttosto con riguardo alla forma, che alla sostanza dell'atto e quale equipollente di denuncia, anzichè nel senso specifico di rimedio giurisdizionale in cui è adoperata negli art. 165, 172 e 270 della legge, poichè altrimenti si verrebbe a disconoscere il principio costantemente ritenuto anche dalla giurisprudenza amministrativa, che cioè il Governo del Re, in quanto annulla le deliberazioni illegali dei Consigli, opera come suprema autorità gerarchica a cui spetta la vigilanza sulle amministrazioni locali, ma non come autorità decidente investita di giurisdizione contenziosa.

Attesochè non potendosi per le premesse ragioni considerare il reclamo del Mencacci al Governo del Re se non come semplice denuncia,

viene meno la condizione che sola avrebbe potuto impedire la sua decadenza dal diritto di adire questa Sezione, e quindi devesi dichiarare irricevibile l'odierno ricorso in quanto investe la deliberazione del Consiglio comunale di Porto d'Anzio in data 24 Agosto 1892.

Attesochè non resta quindi che vedere se sia fondata o meno l'impugnativa per denegata giustizia, dedotta contro la risoluzione ministeriale notificata al ricorrente il 9 Marzo 1893, colla quale si dichiarava di sospendere ogni provvedimento in ordine al chiesto annullamento della più volte ricordata deliberazione consiliare, fino alla pronunzia dell'autorità giudiziaria.

A questo proposito la sezione deve prescindere dall'esaminare se il Governo, passando sopra al carattere pregiudiziale del provvedimento dal Mencacci invocato e subordinando le sue definitive risoluzioni all'esito di una causa civile, abbia fatto buono o cattivo uso della facoltà discretiva affidatagli. Con ciò il magistrato amministrativo varcherebbe i confini della sua competenza. Esso deve limitarsi ad un giudizio di pura legittimità.

Ma, ciò posto è chiaro che di denegata giustizia non si può parlare se non nella sfera di una giurisdizione e nei rapporti con un'autorità decidente, laddove invece di fronte all'esercizio di un potere discrezionale di cui il Governo liberamente usa nell'interesse pubblico, resta affatto escluso il concetto del diniego di giustizia nel senso in cui lo intende il ricorso.

La denuncia al Governo non dà alcun diritto al cittadino che la fa di pretendere che il Governo emetta su di essa una risoluzione, perchè s'intende fatta nell'interesse pubblico, non nel privato. E quindi, se il Governo per ragioni di convenienza, di cui è solo giudice, si astiene dal provvedere sopra una denuncia o, non essendo tenuto all'osservanza di alcun termine, dichiara come nella specie, di sospendere ogni provvedimento, non può questa Sezione annullare siffatte risoluzioni e tanto meno ordinare al Governo di provvedere, il che facendo essa verrebbe ad invadere la sfera riservata all'amministrazione attiva, responsabile innanzi a' poteri politici.

Attesochè è da considerarsi infine che tanto meno appare giustificato il gravame del Mencacci per denegata giustizia, in quanto egli non ha sperimentato, ma è sempre in tempo di sperimentare il rimedio del ricorso in via straordinaria al Re.

P. Q. M. la 4ª Sezione rigetta il ricorso del quale si tratta.

Nulla per le spese.

Ufficiale Sanitario - Proposta del Consiglio non approvata dal prefetto - Insistenza del Comune nella stessa proposta - Art. 171 legge comunale e provinciale vigente - Sostituzione della G. P A. al Consiglio.

A termini dell' art. 12 della legge sanitaria 22 Dicembre 1888 n. 5849 il prefetto, a proposito degli ufficiali sanitari, esercita un vero e proprio diritto di nomina. Ma poichè questa nomina non può non avere a base una proposta del Consiglio comunale, così il prefetto non può fare cadere la nomina che su colui che il Consiglio ha proposto. Se però il Consiglio comunale, malgrado ripetuta negata approvazione alla nomina del sanitario da esso proposto, insiste nella proposta stessa, questa insistenza è a ritenersi un vero e proprio rifiuto all' adempimento di una operazione obbligatoria, ed è da applicarsi l'art. 171 della legge comunale e provinciale.

Consiglio di Stato, Dec. n. 269, 12 Settembre 1893 — Pres. SEMMOLA - Rel. PERLA — Ric. **Comune di S. Miniato** c. **G. P. A. e Prefetto di Firenze.**

Ritenuto in fatto che il Consiglio comunale di S. Miniato con deliberazione del 6 Agosto 1892 propose al prefetto di Firenze per la conferma ad ufficiale sanitario del Comune il dott. Vincenzo Cianetti, medico condotto di S. Miniato città che avea già esercitato quell' ufficio per incarico annuale. Ma il Consiglio provinciale di sanità con sua deliberazione del 17 Novembre detto anno espresse parere contrario a tale proposta per essere il Cianetti sprovveduto di titoli richiesti dall' art. 26 del regolamento vigente, rilevando che fra i medici-condotti del Comune vi era il dott. Francesco Bernardi fornito del certificato della direzione della scuola di perfezionamento nella pubblica igiene di Roma. E il prefetto significando, in vista di tal parere, di non avere accolto la proposta, invitò il Consiglio comunale a farne un'altra. Il Consiglio comunale però nella seduta del 30 Novembre 1892 deliberò d' insistere nella già fatta proposta.

Se nonchè avendo la prefettura di fronte a tale persistenza, provocato i provvedimenti di cui all'art. 171 della legge comunale prov. la Giunta provinciale amministrativa con ordinanza del dì 11 Gennaio 1893 rinviò nuovamente l'affare al Consiglio comunale, assegnandogli il termine di giorni venti perchè deliberasse una volta in proposito. Ma il Consiglio nell'adunanza del dì 8 Febbraio 1893, udito il parere di una sua Commissione che opinò essere la proposta in persona del Cianetti nè irregolare, nè contraria alla legge, tenne ferme le deliberazioni già prese in ordine a tale proposta.

Ma in seguito a tale deliberato la G. P. A. con proprio deliberato del 1° Marzo 1893, ritenendo illegale la proposta del Cianetti e considerando come rifiuto di compiere una operazione obbligatoria per legge la insistenza del Consiglio comunale nella sua proposta non ostante la dichiarazione del prefetto di non poterla accettare, ritenne inattendibile e come non avvenuta la proposta fatta dal Consiglio comunale per la nomina del Cianetti e facendo ciò che il Consiglio medesimo avrebbe dovuto fare propose a ufficiale sanitario il suddetto dott. Bernardi medico condotto del Comune per la frazione di Cigoli; e il prefetto udito il parere del Consiglio provinciale sanitario, accolse tale proposta e con suo decreto del 7 Marzo 1893 nominò il Bernardi all' anzidetto ufficio per un triennio.

Omissis — DIRITTO. Attesochè l'articolo 12 della legge sanitaria del 22 Dicembre 1888 (n. 5849) col disporre che nei comuni ove risiedono più medici esercenti, l'ufficiale sanitario sia nominato dal prefetto sulla proposta del Consiglio comunale, udito il Consiglio provinciale di sanità, attribuisce al prefetto medesimo, non una semplice verifica delle condizioni legali cui va subordinata la proposta, ma un vero e proprio diritto di nomina, che per sua natura importa la valutazione del merito della proposta stessa mercè il discretivo ed insindacabile apprezzamento delle qualità della persona designata per quell'ufficio. Nè con ciò vuolsi ritenere che ove il prefetto creda di non poter accogliere l'indicazione fattagli dal Consiglio comunale gli sia consentito di nominare altra persona che non sia con altro voto previamente designata dal Consiglio stesso, perchè tanto importerebbe nominare una persona diversa da quella indicata dal Consiglio, quanto procedere alla nomina indipendente da qualsiasi proposta. Ma appunto perchè sulle attitudini e sulle qualità della persona da nominare è richiesta a garanzia della scelta la piena conformità dei due giudizi risultante dall' accordo fra la proposta e l' approvazione, è chiaro che il prefetto non sia tenuto punto ad impartire senz'altro la nomina al candidato del Consiglio comunale, ma possa rifiutarla in caso di dissenso e richiedere che frattanto il Consiglio anzidetto proceda ad una nuova proposta, senza di che i criteri delle rappresentanze locali avrebbero assoluta prevalenza su quelli del-

l'autorità governativa, cui spetta la tutela dell' igiene e della sanità pubblica ed a cui in rappresentanza appunto di un tale superiore interesse è riserbata una siffatta libertà di apprezzamento e di giudizio nella provvista di quell' ufficio.

Attesochè ciò premesso, e considerato inoltre che avverso i provvedimenti di cui si tratta è aperto ricorso a questa sede non in merito, ma solo ai termini dell'art. 24 della legge sul Consiglio di Stato, è chiaro che in primo luogo esorbitano tali confini tutte le deduzioni relative ai motivi di convenienza e di opportunità che secondo il Comune ricorrente avrebbero reso preferibile la nomina del dott. Cianetti. D' altra parte senz'alcun pratico scopo il ricorrente impugna, in relazione dell' art. 12 della citata legge sanitaria la costituzionalità dell' art. 26 del relativo regolamento 9 Ottobre 1889 per argomentarne che non poteva dirsi illegale la proposta respinta dal prefetto in persona del Cianetti per non essere questi munito del titolo degli studi speciali e pratici d'igiene richiesto dal citato art. 26, ed invano altresì il ricorrente stesso cerca subordinatamente di mostrare che bastasse anche in confronto di tale articolo l'esame d' igiene sostenuto dal Cianetti per conseguire la laurea e l' essersi frattanto iscritto alla scuola d'igiene di Firenze. A prescindere anche infatti dal notare che il provvedimento investito dal ricorso non è che quello del 9 Marzo 1893 con cui fu nominato ad ufficiale sanitario il dott. Bernardi e che quindi affatto tardiva ed estranea all' obbietto della controversia, sarebbe ogni deduzione relativa al procedimento già esaurito nel Novembre 1892, con la reiezione della proposta già fatta in persona del Cianetti, occorre qui rilevare soltanto che al Comune non basta dimostrare la legalità della proposta stessa per indurne la illegalità del provvedimento prefettizio che la respinse. Anche cioè ammessa in ipotesi la piena regolarità di quella proposta, non perciò il prefetto era obbligato a seguirla, tanto più che anche a prescindere dal rilievo di illegalità fatta in riguardo ad essa dal Consiglio sanitario provinciale e in seguito al cui parere la proposta stessa fu respinta, non pare che a tale provvedimento di rigetto siano state affatto estranee anche considerazioni di merito, avendo il prefetto col suo rapporto del 26 Dicembre 1892 espresso un giudizio poco favorevole sulla prova fatta dal Cianetti in quell' ufficio da esso esercitato per semplice incarico, siccome è anche rilevato dal Ministero dell' Interno col suo controricorso.

Attesochè non essendo per le premesse considerazioni affatto censurabile il provvedimento con cui fu respinta la mentovata proposta fatta nel 6 Agosto 1892 in persona del Cianetti, tutta la questione si riduce a vedere se la rappresentanza comunale dopo l'esito negativo di tale designazione potesse legalmente persistere nella proposta medesima, come fece per ben due volte con le successive deliberazioni del 30 Novembre 1892 e del dì 8 Febbraio 1893, e se una tale persistenza equivalesse a rifiuto di un' operazione obbligatoria da autorizzare il provvedimento di cui all'art. 171 della legge comunale e provinciale. Ora occorre appena notare che dato il diritto del prefetto di esaminare il merito della proposta e di rifiutare la sua approvazione, il persistere in una proposta respinta non importerebbe che negare quel diritto, giacchè un tale contegno non potrebbe mirare ad altro che a costringere il prefetto ad accettare senz'altro la primitiva e già rigettata proposta, togliendo così ogni valore a quell'attribuzione e risolvendola in una semplice istituzione e in un riconoscimento puramente formale del candidato che al Consiglio comunale piacesse presentargli. Non potendo però una tale persistenza legalmente vincere il diniego opposto dal prefetto e tanto valendo il ripetere una proposta già respinta quanto il ri-

fiutarsi a fare ogni ulteriore proposta, l'unico effetto pratico sarebbe quello di porre un ostacolo alla nomina dell'ufficiale sanitario, paralizzando così il funzionamento di un servizio pubblico di tanto interesse, quale è la vigilanza sanitaria nel Comune e convertendosi un tal contegno in un vero e proprio rifiuto di un'operazione obbligatoria. Legalmente adunque la G. P. A. si surrogò al Consiglio comunale ai termini dell'art. 171, proponendo nella persona del dott. Bernardi un candidato al posto di ufficiale sanitario diverso da quello già persistentemente indicato dal Consiglio comunale e non approvato dal prefetto.

Attesochè messa fuori dubbio la legalità della sostituzione della G. P. A. al Consiglio comunale nella proposta, non rimane alcun'altra deduzione d'illegittimità contro il decreto prefettizio del 9 Marzo 1893, che udito il Consiglio provinciale senitario nominò il dott. Bernardi, non essendo contestato che questi si trovasse in possesso dei requisiti di legge ed essendo anzi il Bernardi, a differenza del Cianetti, munito del certificato dei compiuti studi speciali e pratici di igiene, secondo il voto della succitata disposizione del regolamento per l'esecuzione della legge sanitaria. Manca quindi ogni base all'interposto ricorso.

P. Q. M. la Sezione rigetta il ricorso — Nulla per le spese.

Impiegati governativi - Scuole di veterinaria - Professore-direttore - Dispensa dell' ufficio di Direttore - Consiglio superiore di P. I.

Il professore di una regia scuola superiore di medicina veterinaria che fu nominato Direttore della scuola stessa può essere dispensato da questo secondo ufficio senza che occorra il parere preventivo del Consiglio Superiore di P. I. essendo stato il detto posto di professore-direttore soppresso col ruolo organico del 26 Febbraio 1871.

Consiglio di Stato. Dec. n. 217, 23 Giugno 1893 — Pres. ff. BIANCHI - Rel. SEMMOLA — Ric. **Prof. Oreste Pietro** c. **Il Ministero della Pubblica Istruzione.**

(Omissis) — Attesochè la sola quistione di diritto, alla quale dà luogo l'esame del ricorso prodotto dal Prof. Oreste ai termini dell'articolo 24 della legge sul Consiglio di Stato contro il R. Decreto del 25 Gennaio 1893, che lo dispensò dall'ufficio di direttore della R. Suola superiore di Medicina veterinaria in Napoli, conservandogli così unicamente il posto di Professore ordinario nella Scuola medesima, sia questa: se quando fu emanato il detto Decreto potesse, almeno rispetto a lui, ritenersi tuttavia efficace la disposizione del R. Decreto 26 Febbraio 1871 n. 161, la quale accordava ai *Professori Direttori* delle Scuole superiori di Medicina veterinaria, *il grado, lo stipendio* ed i diritti riconosciuti ai Professori ordinarî delle maggiori Università del Regno. Fra questi diritti il Professore universitario ha certamente quello, risultante dagli art. 105-106 e 107 della legge 13 Novembre 1859 sulla pubblica istruzione, di non poter essere rimosso che per determinate e specificate cause ed in seguito a giudizio conforme del Consiglio Superiore. In conseguenza è evidente, che ove il ricorrente potesse utilmente invocare in proprio favore la ricordata disposizione del 1871, per la quale essendo unite le qualità di Direttore e di Professore, si trovano necessariamente circondate dalle stesse garentie legali, apparirebbe manifestamente viziato di nullità l'impugnato Decreto, il quale fu provocato senza il precedente giudizio conforme del Consiglio Superiore, nè il vizio potrebbe essere sanato dalla menzione etc. aggiunta nel preambolo del Decreto medesimo, di essere stato sentito il Consiglio dei Ministri. Però, tenendo presenti i diversi decreti successivamente emanati intorno alle Scuole Superiori di Medicina veterinaria, è forza persuadersi che

non sopravviveva la disposizione del 1871 nemmeno ad esclusivo benefizio dei *Professori Direttori* nominati sotto l'impero di essa, fra i quali certamente va annoverato il Prof. Oreste. Ed invero con la data del 2 Luglio 1890 e sotto il n. 6995 fu pubblicato un Regio Decreto, col quale modificandosi i ruoli organici del personale delle Regie Scuole superiori di medicina veterinaria di Milano, Napoli e Torino, fu istituito in ciascuna di esse il posto di Direttore con l'annuo stipendio di L. 1600, e separatamente da esso furono determinati il numero e lo stipendio dei Professori. Con ciò rimase indubbiamente soppresso quel posto di *Direttore Professore*, che era stato creato dal R. Decreto del 1871, e si ritornò al sistema precedentemente in vigore rispetto alla direzione delle scuole in quistione. Appena occorre avvertire, per rispondere ad un concetto espresso dal ricorrente, che la soppressione avvenne il 1890 nella forma stessa, che era stata adottata il 1871 per la creazione del posto di *Direttore Professore*, cioè col mezzo del ruolo organico approvato dal relativo Regio Decreto ed unito ad esso. Come il 1871 non si disse di istituire, ma si istituì in effetto l'accennato posto con la tabella; così il 1890, dichiarandosi di modificare i ruoli organici esistenti, non fu detto di eliminare, ma di fatto si eliminò il posto medesimo; sicchè se un dubbio fosse possibile sulla chiarezza e sull'efficacia della seconda disposizione, riuscirebbe pregiudizievole anche alla precedente del 1871, sulla quale sostanzialmente il ricorso è fondato. Tanto si intese di far disparire e tanto disparve il posto suddetto, che, non essendosi creduto di aggiungere nel nuovo Decreto organico alcuna disposizione transitoria in favore dei *Direttori Professori* nominati sotto l'impero della disposizione del 1871, si sentì il bisogno di confermare la condizione del Prof. Oreste alle prescrizioni del 2 Luglio 1890, cioè di applicare queste anche a lui; e così fu provocato il Regio Decreto del 22 Settembre 1890, che gli assegnò per la qualità di Direttore lo stipendio di L. 1000, e separatamente determinò l'ammontare dello stipendio e degli averi per la qualità di Professore. Dunque egli già aveva cessato di essere *Direttore Professore*, già aveva invece acquistate le due distinte qualità di Direttore e di Professore, già aveva perduto il diritto di invocare per la prima le garanzie, dalle quali è accompagnata la seconda, quando fu emanato il regolamento unico del 29 Gennaio 1891 n. 120 per le Scuole Superiori di Medicina veterinaria del Regno. Da ciò deriva chiara e necessaria la conseguenza che egli, come gli altri i quali fossero nella stessa condizione, non possa, per sostenere il suo assunto, giovarsi dell'ultimo comma dell'art. 5 di questo regolamento, che prescrive così: *Sono rispettati i diritti acquisiti per i direttori attualmente in carica e nominati a vita.* I commi precedenti dello stesso articolo, inaugurando un nuovo sistema per la direzione di simili scuole, statuiscono che il Direttore sia temporaneo e sia scelto fra i professori ordinarî sopra una terna presentata dai Professori ordinarî e straordinarî; sicchè è ovvio che i *diritti acquisiti* rispettati in forza dell'ultimo comma sono unicamente quelli riferibili alla durata dell'ufficio ed alla terna, e si riassumono nella possibilità di rimanere Direttore a vita senza l'adesione dei Professori. Non si può in modo alcuno sostenere che con le riferite parole si sia inteso di conservare uno stato di diritto, il quale già non esisteva, sicchè avrebbe potuto essere richiamato in vita, non mai essere rispettato in omaggio ai diritti quesiti. Tanto le parole medesime sono lungi dal pensiero di mantenere la condizione di cose veramente eccezionale creata dal Decreto del 1871 coll'estendere alle funzioni amministrative del Direttore le garanzie accordate per un'alta ragione di civile progresso all'insegnamento impartito dai Professori, che contemplano unicamente i *Direttori*, non i *Direttori Professori*, riuscendo così a confermare che hanno di mira i diritti quesiti dei primi, non i già

estinti diritti dei secondi. Queste osservazioni obbligano a ritenere che il Prof. Oreste, in quanto col Decreto del 22 Settembre 1890 era stato nominato Direttore della Scuola superiore di Napoli, trovavasi nella stessa condizione di tutti i pubblici ufficiali, che non sono tutelati da speciali disposizioni; avrebbe cioè potuto conservare a vita il detto ufficio, ma al pari di essi non era sottratto, fra l'altro alla possibilità di esserne dispensato. Ciò premesso, appena è necessario ricordare che già in più casi questa Sezione ha dovuto riconoscere che allo stato del nostro diritto pubblico l'esercizio della facoltà del Governo di dispensare per ragioni di servizio i pubblici ufficiali non è ordinariamente disciplinato da apposite disposizioni, ma è affidato al prudente arbitrio, agli onesti apprezzamenti ed al sereno giudizio dei Ministri; sicchè quasi sempre sfugge alla possibilità di un gravame in sede di pura leggittimità. Lo stesso ricorrente si è mostrato persuaso della cosa, perchè tanto nel ricorso, quanto nella memoria aggiunta si è astenuto dal discutere i criterî amministrativi, dai quali è stata determinata la grave misura presa sul suo conto, e si è contentato di lasciare intendere che non li crede attendibili e giustificati.

Attesochè dovendosi, per le accennate condizioni, rigettare il ricorso, sia il caso di accogliere la domanda della Regia Avvocatura Erariale Generale pel rimborso delle spese a termini dell'art. 50 del Regolamento di procedura.

PER QUESTI MOTIVI. — La Sezione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente nelle spese che rimangono liquidate in L. 36 a favore dell'Amministrazione.

Farmacie - Privilegi - Antiche provincie venete - Autorità giudiziaria - Autorità amministrative.

È di competenza della autorità giudiziaria, e non della autorità amministrativa il decidere se debbano o no ritenersi tuttora in vigore gli antichi vincoli e privilegi relativi all'esercizio delle farmacie. L'autorità amministrativa ha solo diritto di accordare o negare il permesso per l'apertura delle farmacie una volta che l'autorità giudiziaria si sia pronunciata sullo stato di diritto circa il vigore attuale dei vincoli e privilegi stessi.

Consiglio di Stato. Dec. n. 272, 14 Settembre 1893 — Pres. ff. SEMMOLA - Rel. TIEPOLO — Ric. **Pittiani Maria** c. **il Prefetto di Udine** ed il **Ministero dell'Interno** e **Sandri Luigi.**

FATTO. — La Sig.ª Maria Pittiani di Fagogna è proprietaria ed esercente di una farmacia di vecchia istituzione in quel Capoluogo comunale.

Nel decorso anno certo Luigi Sandri aprì una nuova farmacia nello stesso luogo, datone semplicemente avviso al Prefetto a norma della nuova legge 22 Dicembre 1888. La Sig.ª Pittiani ricorreva al Prefetto il quale rispondeva di non avere facoltà per opporre divieti. Ricorreva al Ministero dell'Interno il quale con nota comunicata li 18 Marzo 1893, significava che non avendo la interessata data la prova di avere un diritto acquisito a titolo oneroso, che solo dall'autorità si ritiene *rimborsabile*, non trovava di dare alcun provvedimento.

Indi ricorso della detta Pittiani alla 4.ª Sezione del Consiglio di Stato.

(Omissis) — DIRITTO. Attesochè non è questione soltanto degli effetti di privilegi che sarebbero sanzionati da leggi e da disposizioni speciali non per anco derogate nelle provincie venete, per riguardo all'esercizio di farmacie di vecchia fondazione, ma altresì della esistenza legale degli stessi privilegi in quella regione, e quindi della facoltà che

la Sig. Pittiani di Fagagna proprietaria di antica farmacia, abbia di farli valere di fronte al fatto che una nuova farmacia sarebbe stata aperta in quel centro comunale ad opera del Sig. Sandri Luigi, con semplice notizia data al Prefetto in conformità al disposto dell'articolo 26 della legge sanitaria 22 Dicembre 1888 e senza tener conto per nulla della riserva fatta dal successivo art. 68 della stessa legge.

Difatti nel mentre il ricorso della Sig.a Pittiani sostiene che per virtù di una serie di richiamate disposizioni nelle provincie già soggette all'Austria, le farmacie esistenti prima del 1835 erano di *diritto reale*, che costituivano un privilegio per i proprietari, che era trasmissibile per contratto e per successione, riguardate come ente economico e giuridico capace di produrre un'utilità perpetua, come un bene immobile, e che l'autorità amministrativa non poteva in alcun modo permettere una perturbazione di così fatti diritti quesiti, tranne il caso di pubblica necessità, a determinare la quale erano fissate norme tassative per riguardo all'aumento di popolazione, delle distanze etc.; dall'altra parte il Sig. Sandri nella sua risposta al ricorso, impugnando ogni preteso diritto della ricorrente, invoca l'appoggio di una giurisprudenza anche Suprema per affermare che per la notificazione austriaca 10 Agosto 1835 cessarono di essere proprietà *patrimoniale* nel veneto le farmacie di antica istituzione e fu espressamente abolito qualsiasi vincolo o privilegio eventualmente preesistente, per la legislazione veneta, a favore dei proprietari di farmacie; e che in quanto all'abolizione del vincolo e del privilegio non avrebbe portato deroga la successiva notificazione 1.° Agosto 1838. Per conchiudere colla più sopra richiamata decisione della Corte Suprema di Firenze avente giurisdizione nelle venete provincie che, per quanto riguarda le farmacie di antica istituzione in quella regione, è inutile indagare se l'art. 68 della legge sanitaria 22 Dicembre 1888 abbia sospeso solamente di regolare le indennità derivanti dall'abolizione dei vincoli e privilegi esistenti, o abbia anche sospeso la immediata attuazione del principio di libertà di esercizio di cui l'art. 26 della legge stessa; e che i proprietari di farmacie di antica istituzione nel veneto non hanno diritto d'impedire l'apertura di nuove farmacie.

Negli speciali rapporti attuali di controversia però nulla si avrebbe di deciso da parte della competente autorità giudiziaria in ordine al contestato privilegio.

Attesochè in presenza di questo stato di controversia e di giurisprudenza, se vuolsi speciale a quella regione, non può essere censurabile in diritto l'impugnata deliberazione del Ministero che dichiarava di non avere alcun provvedimento da dare sul ricorso interposto dalla Pittiani in opposizione all'apertura della nuova farmacia da parte dei Sandri, nella quale opposizione il Prefetto di Udine dapprima non aveva trovato che fosse il caso che l'Autorità amministrativa dovesse ingerirsi. Il provvedimento Ministeriale che senza dubbio ha carattere di definitivo sia per la competenza del Ministro, emanante da disposizioni di legge e di regolamento, sia per l'esaurienza in sede amministrativa della materia del gravame parte dal concetto che l'opposizione non si fondava sulla dimostrazione di alcun diritto quesito a titolo oneroso da parte della Pittiani per mantenere il privilegio, nel qual caso ovvia e diretta sarebbe stata la conseguenza del rimborso anche per quanto può spettare colla cognizione dell'autorità amministrativa; del resto fa riserva alla stessa opponente, pel caso che si ritenga lesa in qualche suo diritto, dall'apertura della nuova farmacia, di rivolgersi all'autorità giudiziaria la quale deciderà la controversia nei suoi rapporti col Sandri.

Il ricorso sostiene che oltre all'acquisizione del privilegio a titolo oneroso, vi sono altri modi di acquisto legalmente proteggibili e rispettati dall'art. 68 della legge, e che il Consiglio di Stato ebbe già a de-

cidere che non in base alla pretesa libertà di farmacia, ma bensì a senso delle antiche leggi le quali sancivano e regolavano privilegi e vincoli, si deve risolvere la questione che insorga fra il vecchio ed il nuovo esercente. Ma con ciò fraintende principii e giurisprudenza. Quando la esistenza del privilegio sia in controversa, come avviene là dove fu dominante il sistema delle *piazze da speziale* costituenti un vero diritto patrimoniale e quando le pretese degli antichi farmacisti oppugnanti alla libera concorrenza dei nuovi, sieno state anche riconosciute in diritto per autorità di cosa giudicata, bene allora si dovrà ritenere che non ostante sia stato proclamato in via di massima, il principio della libertà di esercizio dell' arte farmaceutica, l'attuazione di così fatto principio rimane provvisoriamente sospeso in quei determinati luoghi dove siano accampati i vincoli e privilegi riconosciuti, continuando questi a rimanere in vigore fino a tanto che non siano tolte di mezzo dalla nuova legge riservata a pubblicarsi. Con ciò si apriva il campo alla logica e legale conseguenza che anche in pendenza del periodo transitorio, nei luoghi dove esiste l' accennato sistema, l'art. 68 della nuova legge, debba esser applicato in tutta la sua integrità compreso il richiamo alle discipline regolatrici dei privilegi per intanto rispettati ed anche, ciò che più importa, alla facoltà attribuita all'autorità amministrativa di accordare nelle circostanze eccezionali riconosciute dalle leggi speciali, l' autorizzazione di aprire nuove farmacie non ostante la esistenza delle piazze privilegiate. Ciò è quanto ritenne la decisione 28 Gennaio 1892 della 4.ª Sezione con riferimento ad un sistema di piazze privilegiate farmaceutiche, riconosciute per esistente nelle provincie del Piemonte ed in ordine agli effetti di un giudizio istituito da 28 proprietari ed esercenti di farmacie piazzate in Torino in confronto di altri tredici i quali avevano aperte nuove farmacie con semplice avviso al Prefetto, nel quale giudizio le domande in opposizione furono riconosciute per fondate in tutti gli stadî di giurisdizione ordinaria ed accolte meno che nei riguardi del Prefetto ritenuto estraneo ad una controversia dibattutasi fra contrari diritti ed interessi di parte. Ma la Sig.ª Pittiani ora fuori di luogo invoca una siffatta decisione e le altre che susseguirono in conformità agli stessi principî, essendo manifesto dalle premesse ragioni di fatto che del tutto diverso è lo stato dei suoi rapporti di contestazione col Sandri. Ora il privilegio non è pacifico ma controverso, ed il definire la controversia anche sul punto se esista o meno quel privilegio, che possa tradursi in esperimento di diritto concreto nei rapporti fra un farmacista esercente ed un farmacista concorrente, non appartiene all' autorità amministrativa.

Attesochè è ormai costante il principio affermato dalla giurisprudenza ordinaria e principalmente dalla Corte Suprema di Roma, regolatrice della materia di competenza, con decisioni anche emanate in sede di conflitto, che appartiene alla competenza giudiziaria tanto lo statuire caso per caso, se siano tuttodì vigenti le restrizioni disposte dai regolamenti anteriori alla nuova legge sanitaria, quanto l'ordinare in caso affermativo la chiusura delle farmacie aperte in dispregio del diritto di privilegio acquisito, e queste massime sono richiamate non solo dalla sovrariportata decisione della 4.ª Sezione, ma anche da altre recenti e fra queste da quella 19 Gennaio 1893 in causa *Foglia* e *Fumagalli*. E non potrebbe essere ritenuto diversamente quando si rifletta che la questione di violazione di privilegio legalmente protetto, involge controversia di diritto civile.

Donde consegue che se all' autorità amministrativa è riserbata la estimazione delle condizioni speciali richieste per concedere o per negare l'autorizzazione di detta apertura, secondo le norme della legge antica, questo giudizio ha per presupposto il riconoscimento di uno stato di di-

ritto, sia dichiarato nella sede competente, sia ammesso per concordia fra le parti che comporti, nel campo amministrativo, una siffatta ispezione per regola e tutela dell'interesse pubblico, mentre quando nulla vi sia di definito nella sede di diritto, l'autorità amministrativa non può che rimettere la parte opponente, come fece il Ministero dell'Interno colla Sig.ª Pittiani, a far valere le sue ragioni davanti al giudice ordinario.

Attesochè ben è vero che anche all'autorità amministrativa si addice, ogni qualvolta si tratti di interpretare e di applicare disposizioni di legge, comunque vi possa essere coinvolto un interesse giuridico, fare la sua parte d'indagine sulla vera portata della legge in questione e sugli effetti che le si debbono attribuire e ciò per confermare a quei criteri di legalità che trova di dedurre quei provvedimenti che sono di sua attribuzione.

Ma nel concreto, qualora per riserbarsi una facoltà di concedere o di negare la concessione di apertura di una nuova farmacia a norma delle leggi antiche, l'autorità amministrativa venisse anche a dichiarare ed a statuire nei rapporti fra due contendenti che conservano ancora pieno effetto in quella regione le stesse leggi e che con ciò vengono a porsi in essere certe considerazioni di diritto a riguardo di determinati soggetti, verrebbe a risolvere ad effetti pratici una questione che forma appunto l'oggetto di controversia fra due interessati a far valere opposti diritti e con ciò a preoccupare un campo di giudizio che non è quello suo proprio. La non per anco riconosciuta legale esistenza del diritto privato a favore dell'esercente antico, alla quale esistenza soltanto può aver riguardo la disposizione dell'art. 68 della legge sanitaria, impone all'autorità amministrativa una unica osservanza di legge, ed è quella dell'art. 26 che vuole che i Prefetti sieno notiziati, quindici giorni prima, dell'apertura di una nuova farmacia, perchè devono essere posti in grado di conoscere se la nuova farmacia risponda alle esigenze di ordine pubblico che sono prestabilite da altre disposizioni della stessa legge. All'infuori di ciò la legge non impone ai Prefetti di scandagliare altresì le eventuali pretese di opposizini che possano sorgere nel campo dei diritti particolari, fino a tanto che non si abbia uno stato riconosciuto di diritti acquisiti, specialmente quando non vi sia alcuna dimostrazione di un titolo corrispettivo nell'aquisto dei diritti inerenti all'esercizio farmaceutico; pel qual caso lo stesso impugnato decreto Ministeriale sarebbe rimasto sulla riserva.

Attesochè venendo per quest'ordine di ragioni ad emergere la piena legittimità dell'impugnato provvedimento, il ricorso rimane nello stato di rigetto, ma d'altra parte l'indole della controversia la quale nei suoi sommi punti ha potuto dar luogo anche davanti a Magistrati supremi alle ardue divergenze, consiglia il temperamento della compensazione delle spese.

PER QUESTI MOTIVI. — La 4.ª Sezione rigetta il ricorso del quale si tratta e compensa le spese fra i contendenti.

Elezioni provinciali - Schede con nomi eccedenti gli eleggibili - Carta rigata - Decisioni della Deputazione Provinciale e del Consiglio Provinciale - Ricorso alla IV Sezione.

In materia di elezioni provinciali in cui il Consiglio Provinciale decide in maniera definitiva, il ricorso presentato alla IV Sezione non può essere esaminato nella parte del merito.

Consiglio di Stato. Dec. n. 233. 18 Luglio 1893. — Pres. ff. BIANCHI - Rel. SEMMOLA — Ric. **Battendieri Raffaele c. Consiglio e Deputazione Provinciale di Cosenza e Selvaggi Carlo.**

FATTO — Il 3 Luglio 1892 ebbe luogo nei Comuni costituenti il

mandamento di S. Marco Argentano la votazione per la elezione del Consigliere Provinciale, e fu ritenuto che Carlo dei baroni Selvaggi avesse riportato voti 383 e Raffaele Battendieri voti 357. Questo secondo il 26 Luglio presentò alla Deputazione Provinciale di Cosenza un reclamo, col quale sostenne che 74 delle schede attribuite al Selvaggi fossero viziate di nullità perchè contenenti un secondo nome, il quale nel caso, per diverse circostanze, costituiva un segno di riconoscimento, e domandò in conseguenza di essere proclamato Consigliere Provinciale per aver riportato maggior numero di voti. Il 2 Agosto successivo la Deputazione Provinciale, svolgendo le ragioni per le quali credeva che nel caso il secondo nome non potesse essere considerato come segno di riconoscimento, respinse il reclamo Battendieri e proclamò eletto il Selvaggi. Il Battendieri appellò allora al Consiglio Provinciale, ma questo il 30 Gennaio 1893 rigettò l'appello.

Il Battendieri ha denunziato questa deliberazione del Consiglio Provinciale di Cosenza alla 4ª Sezione con ricorso sottoscritto da lui e dagli avvocati Lanza e Conflenti. Non solo insiste nella nullità di 74 schede attribuite al Selvaggi per la ragione desunta dal n. 1 dell'art. 81 della legge Comunale e Provinciale, e dedotta innanzi alla Deputazione ed al Consiglio Provinciale; ma aggiunge che alcune schede del Comune di Fagnano sono anche nulle, ai termini dell' art. 74 della legge medesima, perchè scritte sopra una carta rigata, la quale era un vero segno di riconoscimento. Questa seconda deduzione è accompagnata dalla dichiarazione che la circostanza della carta rigata dette luogo a regolari proteste nel giorno della elezione.

DIRITTO — Attesochè giovi innanzi tutto ricordare che il ricorso Battendieri trova il suo fondamento unicamente nell' art. 24 della legge sul Consiglio di Stato, il quale esclude la possibilità di qualsiasi esame sul merito della vertenza. Ora, ciò premesso, è evidente che nessuna considerazione possa meritare il primo motivo del ricorso medesimo, diretto a sostenere che erroneamente il Consiglio Provinciale ha ritenuta la validità di 74 schede attribuite dalla Deputazione Provinciale al Selvaggi, sebbene contenessero anche un altro nome, mentre trattavasi dell'elezione di un solo Consigliere. Ed invero il Consiglio Provinciale, come chiaramente apparisce dalla impugnata deliberazione, non ha punto dimenticata ed offesa la prescrizione del n. 1° dell' art. 81 della legge Comunale e Provinciale, per la quale *sono nulle le schede, nelle quali l' elettore si è fatto conoscere;* non ha nemmeno messo in dubbio che l' ultronea aggiunzione di un nome nella scheda possa talora essere fatta a scopo di riconoscimento, e che in questo caso costituisca una ragione di nullità della scheda stessa; ma solamente ha creduto di non doversi allontanare dal giudizio della Deputazione Provinciale, la quale in base ad apprezzamenti sopra mere circostanze di fatto ritenne che nel caso speciale il secondo nome non rappresentasse un segno di riconoscimento, e richiedesse l'applicazione solamente dell' ultimo comma del citato articolo 81, il quale stabilisce di doversi avere come *non scritti gli ultimi nomi eccedenti il numero dei Consigtieri da eleggersi.*

Attesochè anche meno può meritare alcuna considerazione il secondo ed ultimo motivo, col quale si deduce la violazione dell' art. 74 della legge Comunale e Provinciale, perchè non sono state annullate alcune schede, provenienti dal Comune di Fagnano, che erano scritte sopra carta rigata. Prescindendo affatto dall'esaminare l'attendibilità di una deduzione simile in un giudizio, che deve contenersi nei limiti della pura legittimità, basterà ora osservare che la deduzione medesima non ha formato oggetto di discussione nè innanzi alla Deputazione, nè innanzi al Consiglio Provinciale, e che invano è stata ora presentata in questa sede.

P. Q. M. — La Sezione IV — Rigetta il ricorso del quale si tratta.

PARTE TERZA

CIRCOLARI, PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO, PROVVEDIMENTI MINISTERIALI VARI

CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

(Ministero dell'Interno, direzione della sanità pubblica, ai signori Prefetti).

Colla Circolare 30 Dicembre del decorso anno n. 1000 Gabinetto, questo Ministero notando quante e quali benemerenze avesse acquistata l'Associazione della Croce Rossa Italiana verso la patria e l'umanità, eccitava vivamente le SS. LL. a valersi dell'influenza loro sui corpi morali, specialmente sulle Provincie e sui Comuni, per invitarli a contribuire nel limite delle loro forze a pro di quella nobilissima Istituzione.

Con rincrescimento si è dovuto però constatare che, mentre quarantasette fra le 69 Deputazioni provinciali eransi volontariamente ascritte fra i contribuenti per quest'anno, ben venti non hanno rinnovate le loro offerte per il 1893, egualmente si sono contenuti 568 Comuni, per cui a meno del quarto (1861 su 8253) sono ridotte le amministrazioni comunali che ancora mantengono il loro contributo.

E poichè tale contributo è molto esiguo in rapporto alle pure meno floride condizioni dei bilanci comunali e provinciali, confido che le SS. LL. apprezzando lo scopo ed i servigi di sì nobile sodalizio e conscie delle ragioni che ne fanno desiderare il mantenimento e lo sviluppo, vorranno nuovamente adoperarsi onde non gli manchi dagli Enti locali quello appoggio e quell'incoraggiamento di cui abbisogna per raggiungere il proprio fine.

Gradirò un cenno di ricevuta della presente

Pel Ministro: ROSANO.

IMPORTAZIONE DEI RITAGLI DI LANA NUOVA

(Ministero dell'Interno, direzione della sanità pubblica, ai signori Prefetti delle Provincie marittime e di confine).

Per corrispondere ad analoghe domande pervenute a questo Ministero ed a scanso di erronee interpretazioni dannose agli interessi commerciali, il sottoscritto fa presente che non devono essere compresi nei divieti esistenti circa la importazione degli stracci, i ritagli di stoffe di lana nuova, inquantochè, a differenza dei cenci usati, non possono considerarsi come mezzi propagatori delle infezioni.

La S. V. vorrà far conoscere quanto sopra alle autorità marittime e di confine, incaricate della esecuzione delle ordinanze sanitarie in vigore, con preghiera di uniformarvisi.

Favorirà intanto di segnare ricevuta della presente.

Pel Ministro: ROSANO.

EMIGRAZIONE AGLI STATI UNITI

(Ministero dell'Interno, direzione generale di Pubblica sicurezza, ai Signori Prefetti del Regno).

Il Governo federale degli Stati Uniti dell'America del Nord ha apportato nuove misure restrittive dell'immigrazione. In seguito alle quali il prezzo di passaggio di terza classe è stato elevato da lire 120 a lire 175 pel solo trasporto di mare, e sono respinti da quei porti tutti i passeggieri della classe stessa che non si trovino in una delle condizioni seguenti:

1° Essere cittadino americano;

2° Risiedere negli Stati Uniti, nella città e stato da dichiararsi.

3° Avere acquistato il proprio biglietto o il « prepaid licket » anteriormente al 1° Settembre 1892;

4° Recarsi agli Stati Uniti per visitare parenti e amici, dei quali si deve indicare la dimora;

5° Intraprendere un viaggio agli Stati senza intenzione di stabilirvisi definitivamente.

Analoga dichiarazione deve essere firmata dal viaggiatore che viene unita al contratto di passaggio.

Questo Ministero prega i Signori Prefetti di curare che questa notizia sia diffusa tra gli emigranti per loro norma.

Ad impedire poi che costoro, dopo essere partiti dai loro paesi ignari o non curanti delle surriferite disposizioni, rimangano in troppo numero agglomerati nella città di porto per non essersi potuti imbarcare, lo scrivente raccomanda, che, ai termini dell'articolo primo del regolamento 21 Gennaio 1892 n. 39 per l'esecuzione della legge sulla emigrazione, non si rilascino agli emigranti per gli Stati Uniti i passaporti, se non sia prima esibito il certificato di assicurato imbarco, vistato dall'Autorità di P. S. di uno dei tre porti di Genova, Napoli e Palermo.

Si gradirà un pronto cenno di ricevimento della presente.

Pel Ministro: Ramognini

MILIZIA COMUNALE.

(Ministero dell'interno, Direzione generale di Pubblica sicurezza, ai signori Prefetti).

Ai sensi dell'art. 5 § 32, comma 3, delle istruzioni approvate col R. Decreto del 19 Ottobre 1889, la chiamata in servizio della milizia Comunale per ragione di ordine pubblico, deve essere ordinata dal prefetto e solo eccezionalmente dai sotto Prefetti o dai Sindaci (se Ufficiali di P. S.) in caso di assoluta urgenza.

È però evidente che questa chiamata, quando non concorrano circostanze tali che la rendano assolutamente necessaria, oltrechè si risolve in un provvedimento inopportuno, viene ad arrecare un ingiustificato aggravio al bilancio di questo Ministero, al quale è imputabile il pagamento delle indennità spettanti ai militi comunali, comandati in seguito a richiesta promossa d'iniziativa dell'Autorità politica.

Non può pertanto il sottoscritto esimersi dal raccomandare ai signori prefetti di voler curare che allo intervento della milizia comunale nel servizio per la tutela dell'ordine pubblico non s'abbia a ricorrere che in quei soli casi nei quali tale misura si imponga come indispensabile e quando cioè non si possa sopperire al bisogno o con un rinforzo di carabinieri o con altro provvedimento meno dispendioso.

Di ogni richiesta che, tenuto conto delle suesposte avvertenze, sia da farsi per avere il concorso della milizia comunale nei servizi di S. P. vorranno i signori Prefetti preventivamente informare questo Ministero o per lettera o per telegramma, a seconda dei casi, indicando i motivi della chiamata e la quantità della forza da richiedersi affinchè si possa tener calcolo dell'impegno che si viene ad assumere pel pagamento delle indennità.

Che se la chiamata della milizia comunale occorresse invece per sostituire in tutto od in parte la forza temporaneamente assente della truppa di presidio e per servizî che, pure interessando la sicurezza pubblica, fossero da annoverarsi tra quelli obbligatorî di piazza, in tali casi l'autorità politica del luogo dovrà riferirne prontamente al Prefetto il quale, a sua volta, dovrà renderne edotta l'autorità militare acciò provveda, nella sua competenza, alla richiesta della milizia stessa.

Gradirà questo ministero un cenno di ricevuta della presente.

Pel Ministro: Ramognini.

SERVIZI DI CANCELLERIA

Risoluzioni di quesiti - Istruzioni.

(*Art. 1 della legge 10 Aprile 1892, n. 191, Carta bollata da centesimi 10 per gli uffici di conciliazione.* — Roma, 7 Gennaio 1893 - N. 405-508, div. 6ª).

È stato sollevato il dubbio se alla carta bollata da centesimi 10, in uso presso gli uffici di conciliazione, sia applicabile l'art. 1 della legge 10 Aprile 1892, N. 191, secondo cui gli originali e le copie degli atti giudiziarii in carta da bollo devono essere scritti in modo che ogni linea non contenga meno di 14 nè più di 28 sillabe.

Per risolvere tale dubbio occorre tener presente che la detta legge non ha fatto che richiamare in vigore l'antica disposizione contenuta negli art. 239 e 240 della tariffa in materia civile, approvata col decreto legislativo 23 Dicembre 1865, n. 2700.

Ora, cotesta disposizione, sebbene fosse generica e dichiarata comune a tutti i cancellieri, ed avesse la sua base nell'art. 15 della abolita legge sulle tasse di bollo 21 Aprile 1862, n. 586, non riguardava gli atti dei conciliatori pei quali allora facevasi uso di carta libera ai termini degli art. 182 e 183 del regolamento generale giudiziario 14 Dicembre 1865, fatta eccezione soltanto dei verbali di conciliazione per oggetto eccedente il valore di lire 30 o di valore indeterminato.

Posteriormente, cioè col decreto legislativo 14 luglio 1866, n. 3122, gli atti di causa avanti i conciliatori furono assoggettati alla tassa di bollo di cent. 10 per ogni foglio, ma la disposizione limitativa delle sillabe non fu estesa agli atti medesimi nè dal citato decreto nè dalla vigente legge di bollo 13 settembre 1874, n. 2077, nè da altra qualsiasi.

La detta disposizione venne in seguito abrogata colla legge 29 Giugno 1882, n. 835, che riformò le tariffe giudiziarie, e poi ristabilita da quella del 10 Aprile 1892 numero 191.

Ciò premesso è chiaro che la ripristinazione del limite massimo e minimo delle sillabe deve intendersi fatta da quest'ultima legge solamente per gli atti giudiziari pei quali era stabilita dagli art. 239 e 240 della tariffa civile, vale a dire per gli atti avanti le preture, i tribunali e le Corti.

Si è quindi ritenuto, d'accordo col Ministero delle finanze, che i provvedimenti di competenza dei conciliatori possono scriversi sulla piccola carta da cent. 10 senza limitazione di sillabe per ogni linea del foglio.

Siccome però col 1° gennaio corrente è andata in vigore la nuova legge 16 Giugno 1892, n. 261, secondo la quale i conciliatori nelle cause eccedenti il valore di lire 50 devono far uso della carta di dimensione ordinaria e col bollo da una lira, si è riconosciuto, pure d'accordo col prefato Ministero, che a questi atti è applicabile la limitazione portata dalla legge 10 Aprile 1892, mancando per essi qualsiasi motivo di esenzione.

Prego pertanto i signori procuratori generali a voler partecipare quanto sopra ai cancellieri dei conciliatori del rispettivo distretto per loro norma.

Pel Ministro - Il Sotto-Segretario di Stato: NOCITO.

CIRCOLARE SULL'ASSISTENZA OSPEDALIERA IN CASI D'URGENZA

L'art. 79 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, con intento altamente civile ed umanitario, assicura l'assistenza ospedaliera ai malati, feriti, alle donne nella imminenza del parto che ne abbiano urgente bisogno astrazione fatta da qualunque ostacolo derivante dalla spesa o dal domicilio di soccorso, questioni da risolvere poi con le norme e la procedura degli articoli 80 e 97 della legge stessa.

Ma la benefica disposizione non deve, per imperfetta applicazione, esser causa di soverchio ed indebito peso agli enti cui fa carico la spesa di cura; epperò la condizione dell'urgenza deve, in ogni singolo caso essere rigorosamente osservata, riconosciuta ed a sufficienza provata.

Per le donne che non hanno abitazione propria e si trovano nella imminenza del parto nulla v'ha da eccepire: l'urgenza è questione di fatto. Ma non è lo stesso pei malati in genere o pe' feriti; riguardo ai medesimi l'urgenza della cura dentro l'ospedale dipende da varie circostanze, sicchè parte va lasciata al prudente criterio delle autorità locali.

Queste però devono regolarsi in base al certificato del medico circa la natura e gravità del male e devono pure tener presente le condizioni economiche e famigliari dell'ammalato e quelle relative all'assistenza pubblica locale, onde scientemente riconoscere e determinare se sia possibile la cura al domicilio o la momentanea assistenza negli ambulatori.

Allorchè trattasi d'ammalato che ha il domicilio di soccorso nel luogo stesso dov'è lo spedale che dovrebbe accoglierlo, l'ente interessato per la spesa di cura essendo sul posto, ha gli elementi necessari per sostenere, occorrendo, il difetto di urgenza ed in ogni caso per far valere le proprie ragioni opportunamente avanti l'autorità politica. Ma non così avviene quando l'ammalato od il ferito abbiano altrove il domicilio di soccorso, e quindi la spesa di cura dovrebbe cadere a carico di un ente lontano ed inconscio. Questo non ha sul luogo una rappresentanza in difesa del proprio interesse, sovente ignora, per un pezzo, il provvedimento adottato e ne ha notizia a cose inoltrate o finite, allorquando gli si fa la domanda di rimborso.

Or in questo caso sopratutto, è debito di giustizia e di convenienza andar cauti nel dichiarare l'urgenza; e quando di fatto esista, deve

risultare da chiara ed autentica dimostrazione, cioè, dalla fede medica e da un rapporto circostanziato dell'ospedale, del sindaco o dell'autorità politica, secondo i casi. I quali documenti devono corredar sempre la richiesta del rimborso a cura finita, mentre è pure necessario che il Comune interessato sia, senza ritardo, previamente avvertito del provvedimento adottato.

Operando a questo modo, mentre si ubbidisce alla legge e si osservano le convenienze dovute fra gli enti morali, si possono evitare contestazioni e spese giudiziali, che tornano sempre di sicuro danno tanto ai creditori che ai debitori.

Prego la S. V. di dar la massima pubblicità alla presente e di curarne l'osservanza.

Pel Ministro: Rosano.

(Divisione terza, Sezione seconda, 4 novembre 1892, n. 25279-8, inserita nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, n. 4, pag. 252).

CIRCOLARE SULLE VACANZE NELLE SCUOLE ELEMENTARI

Varia è l'interpretazione che i Consigli scolastici provinciali sogliono dare alla disposizione contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 38 del regolamento 16 febbraio 1888, concernente la vacanza del giovedì nelle scuole elementari; e molti Comuni del Regno rivolsero già al Ministero osservazioni, e proposte che per rispetto all'igiene e alla didattica, apparvero giustamente fondate. Anzi il Ministero stesso, accogliendo alcune di tali proposte, ebbe già occasione di fare qua e là parziali concessioni, le quali chiarivano l'intento che con quella disposizione si voleva conseguire.

Ora per la piena e compiuta intelligenza di essa, reputo opportuno dichiararne alle potestà scolastiche il più preciso significato, avvertendo che nelle scuole la vacanza del giovedì deve essere osservata, anche se nella settimana cada un'altra vacanza straordinaria tutte le volte che i giorni consecutivi di scuola siano più di tre.

Molte sono le ragioni, ed è agevole indovinarle, che consigliano di concedere una vacanza a metà della settimana; la quale riuscirà profittevole anche nei rispetti educativi ove gl'insegnanti sappiano valersene per occupare i giovinetti e i fanciulli in quei salutari esercizi che non debbono per l'educazione fisica ormai trascurarsi.

Non si tratta di dar riposo al corpo, bensì alla mente: e la vacanza sarà perciò bene impiegata sia nelle esercitazioni ginnastiche, sia, ed anche meglio, in passeggiate, le quali ricreando l'animo e porgendo occasione ad utili insegnamenti, conferiscano a crescere la reciproca benevolenza fra i docenti e gli scolari.

Il Ministro: Martini.

Consiglio Comunale - Rinnovazione - Decadenza. — Anche quando i consiglieri sono eletti ripartitamente per frazioni devesi fare un unico sorteggio. — Non può un consigliere ritenersi decaduto per mancato intervento senza sentire le sue giustificazioni e senza neppur segnare la sua decadenza all'ordine del giorno del Consiglio. — (Consiglio di Stato, 17 Agosto 1892). Ric. Comune di Costa di Serina.

Trattative private - Facoltà del prefetto - Farmacie - Concessione di fornitura di privativa di medicinali. — A termini dell'art. 157 della legge Comunale e provinciale è nelle facoltà discrezionali del Prefetto di concedere l'autorizzazione di trattativa privata: nello esercizio di tale facoltà il Prefetto è insindacabile in via gerarchica salvo i casi di abuso o di violazione di legge. — (Consiglio di Stato, 3 Agosto 1892). Ric. Comune di Montubecccaria.

Pensioni - Termini - Liberalità. — In tema di pensioni l'equità non ha ragione di essere; poichè un termine perentorio deve necessariamente stabilirsi pel decorso dei diritti; e potrebbe risolversi in palese ingiustizia contro altri quel sentimento che mirasse a distruggere i termini perentori, sotto il pretesto d'una prossimità di tempo che potrebbe essere così di giorni, come di mesi, come di anni, e rendere quindi perpetuamente incerta, a libito delle Amministrazioni, la data di questi diritti. — (Consiglio di Stato, 27 Luglio 1892). Ric. Comune di Conselice.

Voti - Registrazione del numero. — La registrazione del numero dei voti deve considerarsi come essenziale, perchè è l'unico modo col quale i poteri di vigilanza possono verificare la regolarità delle votazioni; e tale è stata sempre la giurisprudenza del Consiglio di Stato in simili casi. — (Consiglio di Stato, 10 Agosto 1892). Ric. Comune di Sepino.

Medico condotto - Licenziamento - Autorità competente. — Non è devoluto all'Autorità giudiziaria, secondo l'articolo 1165 del Codice Civile, il pronunciare sulla natura e sulla durata del contratto fra il Comune ed il suo medico. Le leggi 22 Dicembre 1888, del 10 Febbraio 1889, del 1° Maggio 1890 regolano in sede Amministrativa quali siano i magistrati e quali siano i metodi di procedura applicati alle nomine, alle sospensioni, ai licenziamenti del personale adibito ai vari servizi del Comune; riservato sempre l'appello ai Tribunali ordinari per quei diritti civili che pigliassero radice dai rapporti d'affari durati fra gli amministratori e i loro ufficiali.

L'articolo 63 del Regolamento 4 Giugno 1891 per applicazione della legge 6 Marzo 1890 è esplicito su tale argomento, e le contestazioni sorte per deliberazioni amministrative anteriori all'andata in vigore di quella legge, debbono regolarsi secondo le disposizioni della legge 22 Dicembre 1888 e di quella 10 Febbraio 1889. — (Consiglio di Stato, 10 Agosto 1892) Ric. Comune di Boscotrecase.

Consiglio comunale - Compenso al segretario - Votazione - Forma. — Dovendosi deliberare un compenso è illegale anzichè far votare una proposta concreta invitare i consiglieri a scrivere ciascuno la cifra che vuol dare, sommare le cifre esposte dai vari poi dividere per il numero degli intervenuti. — (Consiglio di Stato, 3 Agosto 1892). Ric. Comune di Preone.

Appalto di opera pubblica - Risoluzione del contratto - Prezzo dei lavori già eseguiti - Indennizzo - Legge 20 Marzo 1865, allegato F, art. 345. — Quando l'amministrazione esercita il diritto di rescindere l'appalto d'un opera pubblica a mente dell'art. 345 della legge 20 Marzo 1865, il pagamento dei lavori eseguiti e del decimo delle opere non eseguite, stabilito nel citato articolo, deve farsi al prezzo determinato nel contratto e col ribasso d'asta.

Però il magistrato ha obbligo di prendere in esame i titoli di indennizzo posti innanzi all'appaltatore per conseguenza della ordinata risoluzione. — (Cassazione di Napoli, 5 Agosto 1892). Ric. Rescio c. Dell'Arma. Giurisprudenza Italiana, Anno XLIV, pag. 1046.

Assegni per scopi religiosi o di culto - Largizione sovrana - Revocabilità - Diritto pubblico interno - Variazioni - Successione di Stati - Obblighi trasmissibili - Legge del bilancio - Imposte - Azione per ripetizione d'indebito - Prescrizione. — Ove si tratti di una mera ed annuale largizione sovrana, fatta aere pubblico, con denaro erariale, è in essa insita la condizione della revocabilità, nel senso che può farsi cessare se diventa incompatibile, coll'ulteriore svolgimento del diritto pubblico che informa e regola l'organismo di uno Stato.

Quello della legge sul bilancio è il luogo opportuno per esaminare la natura della concessa largizione annuale; e la cancellazione di una spesa, fatta dal potere esecutivo ed approvata dalla legge suddetta, se non vale a fare venir meno il diritto dei privati, tanto che possono reclamare dinanzi l'autorità giudiziaria, vale ad estinguere una prestazione che non corrisponde ad alcun diritto.

I danni patrimoniali, derivanti dalla esecuzione di una legge, salvo una speciale disposizione, non sono risarcibili dallo Stato; e uno Stato, che succede ad un altro, è tenuto di ciò che costituisce vincolo contrattuale, non a riparare i danni di una legge emanata ed attuata da uno Stato che l'abbia preceduto.

La prescrizione speciale stabilita da una legge finanziaria a carico dei contribuenti per poter chiedere la restituzione di imposte indebitamente pagate, decorre dalla sentenza che ritiene inesistente il cespite attivo dal quale traeva origine l'imposta, non dalla data del pagamento di questa. — (Cassazione di Bologna, 30 Dicembre 1891). Ric. Demanio, Miotti, Tessari, Economato Generale dei B. V. delle provincie lombarde e parmensi c. Fondo per il Culto. Giurisprudenza Italiana, Anno XLIV, pag. 568.

Carne salata - Vendita - Istigazione a contravvenire. — È colpita da dazio la vendita di 20 chili di carne salata.

Non è vietato l'invio di qualcuno a comprare, nello scopo di vedere se si froda. — Il Dazio Consumo, Anno XVIII, pag. 386.

Competenza giudiziaria - Comune - Ufficiale sanitario - Contratto di locazione d'opera a tempo determinato - Codice civ. art. 1218-1627 - Legge 20 Marzo 1865, alleg. E art. 2. — Appartiene alla competenza dell'autorità giudiziaria l'azione promossa dall'ufficiale sanitario per costringere il comune che lo ha assunto in servizio per un tempo determinato a corrispondergli lo stipendio durante tale tempo nella misura stabilita, e per impugnare la legalità delle deliberazioni amministrative che li riducono a minore somma. — (Cassazione di Roma, 17 Settembre 1892). Ric. Corrado, G. P. A., di Reggio Calabria c. Comune di Caulonia. Giurisprudenza Italiana, Anno XCIV, pag. 1074.

Elezioni amministrative - Consigliere comunale - Lite pendente - Sede penale - Ineleggibilità - Legge comunale e provinciale 10 Febbraio 1889 art. 29. — È titolo d'ineleggibilità amministrativa la pendenza di azione civile fra il comune e il cittadino, anche se tale azione sia stata proposta ad occasione d'un procedimento penale e nel giudizio a questo relativo.

Nè ha influenza alcuna la circostanza che l'azione civile pendente abbia per obbietto definitivo la semplice dichiarazione di un debito del cittadino verso il comune.

Del pari non ha influenza alcuna il fatto che il giudizio siasi svolto in primo grado in contumacia del cittadino occupato, tanto più se al tempo della elezione pende l'appello da lui proposto. — (Cassazione di Roma, 25 Agosto 1892). Ric. D'Agostino c. Comune di Vicalvi. Giurisprudenza Italiana, Anno LXIV, pag. 279.

cidere che non in base alla pretesa libertà di farmacia, ma bensì a senso delle antiche leggi le quali sancivano e regolavano privilegi e vincoli, si deve risolvere la questione che insorga fra il vecchio ed il nuovo esercente. Ma con ciò fraintende principii e giurisprudenza. Quando la esistenza del privilegio sia in controversa, come avviene là dove fu dominante il sistema delle *piazze da speziale* costituenti un vero diritto patrimoniale e quando le pretese degli antichi farmacisti oppugnanti alla libera concorrenza dei nuovi, sieno state anche riconosciute in diritto per autorità di cosa giudicata, bene allora si dovrà ritenere che non ostante sia stato proclamato in via di massima, il principio della libertà di esercizio dell'arte farmaceutica, l'attuazione di così fatto principio rimane provvisoriamente sospeso in quei determinati luoghi dove siano accampati i vincoli e privilegi riconosciuti, continuando questi a rimanere in vigore fino a tanto che non siano tolte di mezzo dalla nuova legge riservata a pubblicarsi. Con ciò si apriva il campo alla logica e legale conseguenza che anche in pendenza del periodo transitorio, nei luoghi dove esiste l'accennato sistema, l'art. 68 della nuova legge, debba esser applicato in tutta la sua integrità compreso il richiamo alle discipline regolatrici dei privilegi per intanto rispettati ed anche, ciò che più importa, alla facoltà attribuita all'autorità amministrativa di accordare nelle circostanze eccezionali riconosciute dalle leggi speciali, l'autorizzazione di aprire nuove farmacie non ostante la esistenza delle piazze privilegiate. Ciò è quanto ritenne la decisione 28 Gennaio 1892 della 4.ª Sezione con riferimento ad un sistema di piazze privilegiate farmaceutiche, riconosciute per esistente nelle provincie del Piemonte ed in ordine agli effetti di un giudizio istituito da 28 proprietari ed esercenti di farmacie piazzate in Torino in confronto di altri tredici i quali avevano aperte nuove farmacie con semplice avviso al Prefetto, nel quale giudizio le domande in opposizione furono riconosciute per fondate in tutti gli stadî di giurisdizione ordinaria ed accolte meno che nei riguardi del Prefetto ritenuto estraneo ad una controversia dibattutasi fra contrari diritti ed interessi di parte. Ma la Sig.ª Pittiani ora fuori di luogo invoca una siffatta decisione e le altre che susseguirono in conformità agli stessi principî, essendo manifesto dalle premesse ragioni di fatto che del tutto diverso è lo stato dei suoi rapporti di contestazione col Sandri. Ora il privilegio non è pacifico ma controverso, ed il definire la controversia anche sul punto se esista o meno quel privilegio, che possa tradursi in esperimento di diritto concreto nei rapporti fra un farmacista esercente ed un farmacista concorrente, non appartiene all'autorità amministrativa.

Attesochè è ormai costante il principio affermato dalla giurisprudenza ordinaria e principalmente dalla Corte Suprema di Roma, regolatrice della materia di competenza, con decisioni anche emanate in sede di conflitto, che appartiene alla competenza giudiziaria tanto lo statuire caso per caso, se siano tuttodì vigenti le restrizioni disposte dai regolamenti anteriori alla nuova legge sanitaria, quanto l'ordinare in caso affermativo la chiusura delle farmacie aperte in dispregio del diritto di privilegio acquisito, e queste massime sono richiamate non solo dalla sovrariportata decisione della 4.ª Sezione, ma anche da altre recenti e fra queste da quella 19 Gennaio 1893 in causa *Foglia* e *Fumagalli*. E non potrebbe essere ritenuto diversamente quando si rifletta che la questione di violazione di privilegio legalmente protetto, involge controversia di diritto civile.

Donde consegue che se all'autorità amministrativa è riserbata la estimazione delle condizioni speciali richieste per concedere o per negare l'autorizzazione di detta apertura, secondo le norme della legge antica, questo giudizio ha per presupposto il riconoscimento di uno stato di di-

ritto, sia dichiarato nella sede competente, sia ammesso per concordia fra le parti che comporti, nel campo amministrativo, una siffatta ispezione per regola e tutela dell'interesse pubblico, mentre quando nulla vi sia di definito nella sede di diritto, l'autorità amministrativa non può che rimettere la parte opponente, come fece il Ministero dell'Interno colla Sig.ª Pittiani, a far valere le sue ragioni davanti al giudice ordinario.

Attesochè ben è vero che anche all'autorità amministrativa si addice, ogni qualvolta si tratti di interpretare e di applicare disposizioni di legge, comunque vi possa essere coinvolto un interesse giuridico, fare la sua parte d'indagine sulla vera portata della legge in questione e sugli effetti che le si debbono attribuire e ciò per confermare a quei criteri di legalità che trova di dedurre quei provvedimenti che sono di sua attribuzione.

Ma nel concreto, qualora per riserbarsi una facoltà di concedere o di negare la concessione di apertura di una nuova farmacia a norma delle leggi antiche, l'autorità amministrativa venisse anche a dichiarare ed a statuire nei rapporti fra due contendenti che conservano ancora pieno effetto in quella regione le stesse leggi e che con ciò vengono a porsi in essere certe considerazioni di diritto a riguardo di determinati soggetti, verrebbe a risolvere ad effetti pratici una questione che forma appunto l'oggetto di controversia fra due interessati a far valere opposti diritti e con ciò a preoccupare un campo di giudizio che non è quello suo proprio. La non per anco riconosciuta legale esistenza del diritto privato a favore dell'esercente antico, alla quale esistenza soltanto può aver riguardo la disposizione dell'art. 68 della legge sanitaria, impone all'autorità amministrativa una unica osservanza di legge, ed è quella dell'art. 26 che vuole che i Prefetti sieno notiziati, quindici giorni prima, dell'apertura di una nuova farmacia, perchè devono essere posti in grado di conoscere se la nuova farmacia risponda alle esigenze di ordine pubblico che sono prestabilite da altre disposizioni della stessa legge. All'infuori di ciò la legge non impone ai Prefetti di scandagliare altresì le eventuali pretese di opposizini che possano sorgere nel campo dei diritti particolari, fino a tanto che non si abbia uno stato riconosciuto di diritti acquisiti, specialmente quando non vi sia alcuna dimostrazione di un titolo corrispettivo nell'aquisto dei diritti inerenti all'esercizio farmaceutico; pel qual caso lo stesso impugnato decreto Ministeriale sarebbe rimasto sulla riserva.

Attesochè venendo per quest'ordine di ragioni ad emergere la piena legittimità dell'impugnato provvedimento, il ricorso rimane nello stato di rigetto, ma d'altra parte l'indole della controversia la quale nei suoi sommi punti ha potuto dar luogo anche davanti a Magistrati supremi alle ardue divergenze, consiglia il temperamento della compensazione delle spese.

PER QUESTI MOTIVI. — La 4.ª Sezione rigetta il ricorso del quale si tratta e compensa le spese fra i contendenti.

Elezioni provinciali - Schede con nomi eccedenti gli eleggibili - Carta rigata - Decisioni della Deputazione Provinciale e del Consiglio Provinciale - Ricorso alla IV Sezione.

In materia di elezioni provinciali in cui il Consiglio Provinciale decide in maniera definitiva, il ricorso presentato alla IV Sezione non può essere esaminato nella parte del merito.

Consiglio di Stato. Dec. n. 233. 18 Luglio 1893. — Pres. ff. Bianchi - Rel. Semmola — Ric. **Battendieri Raffaele** c. **Consiglio e Deputazione Provinciale di Cosenza** e **Selvaggi Carlo.**

FATTO — Il 3 Luglio 1892 ebbe luogo nei Comuni costituenti il

Consiglio Comunale - Ordine del giorno erroneo - Indicazione. — L'errore di citazione di un articolo, nell'ordine del giorno del Consiglio non è siffatto da indurre violazione dello articolo 242. — (Parere del Consiglio di Stato, 18 Novembre 1892, N. 6102 - 2559). Ric. Comune di Ormelle.

Bilanci comunali - Facoltà della Giunta Provinciale Amministrativa. — È giurisprudenza riaffermata del Consiglio di Stato che nello esercizio della tutela la Giunta Provinciale Amministrativa deve avere ampie facoltà non sindacabili negli apprezzamenti che determinarono le sue decisioni, se queste non siano contrarie alla legge ed alle risultanze degli atti, o destituiti di ogni motivazione. — (Parere del Consiglio di Stato, 20 Ottobre 1892, N. 6144 - 2278). Ric. Comune di San Giovanni Gemini.

Bilanci comunali - Facoltà della Giunta Provinciale Amministrativa. — La Giunta Provinciale Amministrativa, segnati al Comune i gravi difetti del suo bilancio lo può invitare a provvedere al deficit coi mezzi consentiti dalla legge, ottemperando così all'art. 169 della legge Comunale e Provinciale e se il Comune ciò malgrado, non se ne cura, è ben in diritto la Giunta Provinciale di provvedervi d'uffizio come meglio stima, poichè certamente riconosciuta l'indispensabilità delle spese, è necessario che l'attivo sia tale da pareggiare con esse. — (Parere del Consiglio di Stato, 18 Novembre 1892, N. 6653 - 2492). Ric. Comune di Casaletto Spartano.

Congrue parrocchiali - Comuni di Sicilia - Limiti dell'obbligo — I Comuni di Sicilia aventi una popolazione inferiore a 2000 abitanti sono tenuti soltanto al supplemento di congrua in lire 425, non potendo per l'oggetto sopportare una spesa maggiore che rivestirebbe il carattere di spesa facoltativa. — (Parere del Consiglio di Stato, 3 Agosto 1892, N. 4336 - 1597). Ric. Comune di Campofelice.

Consiglio Comunale - Ricorsi contro la G. P. A. - Termini. — L'articolo 270 della Legge Comunale e provinciale assegna, in genere, un termine di trenta giorni per ricorsi *in via gerarchica*; ma l'art. 172 che regola tassativamente i ricorsi contro le decisioni della Giunta Provinciale Amministrativa, non prescrive nessun termine, malgrado che nel Capitolo VII « altre disposizioni relative a termini perentori si trovino, come, per esempio, quello d'un mese assegnato ai Prefetti dall'art. 164 e quindici giorni assegnato ai Consigli Comunali dall'art. 165. Può quindi ritenersi che i rapporti speciali fra i Consigli Comunali e le Giunte Provinciali Amministrative siano regolati dal Capitolo VII Titolo II della legge Comunale e Provinciale che non prevede termini a questi ricorsi; mentre l'art. 270, compreso nel Titolo IV provvede a molti altri casi fra i quali i ricorsi dei privati contro le varie autorità deliberanti. E questa interpretazione è anche suffragata dalla giurisprudenza della IV Sezione di questo Consiglio di Stato, la quale non ammette che siano i Comuni *in via gerarchica* subordinati ai Prefetti od alle Giunte provinciali Amministrative. — (Parere del Consiglio di Stato, 27 Luglio 1892, N. 4533 - 1661). Ric. Monticelli Pavese.

Licenziamento d'impiegati - Competenza prima dell'attuazione della legge 1° Maggio 1890. — Prima dell'attuazione della legge 1° Maggio 1890 gli atti di licenziamento dovevano essere esaminati ed apprezzati in forza della legislazione antecedente, la quale, negli articoli 162, 164, 255 e 270 della legge Comunale e Provinciale, investiva il Prefetto del diritto di prendere provvedimenti, anche in merito, sul ricorso e denun-

cia del Giovanni Massari. — (Parere del Consiglio di Stato, 27 Luglio 1892, N. 4461 - 1036). Ric. Com. di Ragusa.

Bilanci comunali - Debito liquido - Facoltà della G. P. A. — La Giunta Provinciale Amministrativa giudicando con sicuro criterio della opportunità ed urgenza di eseguire lo stanziamento di ufficio in un esercizio piuttosto che in un altro, può talvolta, in casi veramente straordinari, astenersi dall'applicare rigorosamente la disposizione dell'articolo 170 della legge Comunale e Provinciale.

Ma di questa eccezionale facoltà, riconosciuta alla Giunta da un parere di questo Consiglio del 10 Marzo 1880, non si deve, nè si può far uso quando col rifiuto di stanziare di ufficio una somma nel bilancio comunale, si è certi di esporre il Comune ad altre spese (1). — (Parere del Consiglio di Stato, 3 Agosto 1892, N° 4460 - 1635). Ric. Comune di Trenta.

Segretario Comunale - Condanna - Riabilitazione. — È nulla l'elezione a segretario di un condannato riabilitato e ciò per l'art. 30 della legge Comunale e Provinciale e 32 del regolamento. — (Parere del Consiglio di Stato, 3 Agosto 1892, N. 4577 - 1684).

Banda musicale - Spese facoltative. — Nessuna disposizione di legge comprende la spesa per la banda musicale fra le spese obbligatorie del Comune ed essendo perciò da ritenersi spesa facoltativa non può essere consentita ad un Comune il cui bilancio eccede il limite legale della sovrimposta fondiaria; erroneamente s'invoca la giurisprudenza sulla presunzione che nasce dalle prestazioni ultra trentennarie, perchè questa si fonda sulla mancanza di un titolo originario che provi l'indole facoltativa della spesa, quindi si tratta di spesa che ebbe sempre carattere facoltativo nonostante duri da molti anni. — (Parere del Consiglio di Stato, 9 Luglio 1892, N. 81 - 3275 - 1212). Ric. Com. di Sorano.

Impiegati - Licenziamento - Riammissione - Danno - Responsabilità. — Licenziato da un Consiglio un impiegato e richiamato da un altro che gli accorda gli arretrati dello stipendio, il danno che il Comune risente dal pagare chi non ha prestato l'opera non può dar luogo a responsabilità. — (Parere del Consiglio di Stato, 23 Giugno 1892, N° 3576 - 1357). Ric. Com. di Balzola.

Beni comunali - Regolamento per l'uso - Reclami - Competenza. — È ormai costante giurisprudenza che, data la esistenza d'un regolamento per l'uso dei beni comunali, le controversie a cui può dar luogo la sua applicazione sono di competenza dell'Autorità giudiziaria e non di quella amministrativa. — (Parere del Consiglio di Stato, 10 Agosto 1892, N. 4778 - 1746). Ric. Com. di Ofena.

Tesoriere speciale - Spesa facoltativa. — Dovendo per l'articolo 93 della legge 20 Aprile 1891 l'Esattore adempiere l'ufficio di Tesoriere Comunale senza correspettivo, la spesa relativa ad un tesoriere speciale diviene facoltativa. — (Parere del Consiglio di Stato, 10 Agosto 1892, N. 4701 - 1723). Ric. Comune di Fiumefreddo Bruzio.

---

(1) Nel caso concreto, trattandosi di un debito liquido proveniente da sentenza passata in cosa giudicata, si andrebbe inevitabilmente incontro ad un altro giudizio innanzi ai magistrati ordinari e il Comune dovrebbe necessariamente soccombere. La giurisprudenza delle varie Magistrature del Regno ha ritenuto che il rifiuto dello stanziamento di ufficio non pregiudica il diritto dei creditori di agire innanzi ai Tribunali per la condanna del Comune al pagamento. (Corte di Appello di Macerata 10 Giugno 1876 nella causa tra il Comune di Cingoli, Sanseverino e Comune di Macerata: Corte di Appello di Napoli 14 Maggio 1888 e Cassazione di Roma a sezioni riunite 8 giugno 1889 nella causa Norante, Comune di Termoli e Cattaneo).

Impiegato - Fissazione di stipendio - Seduta segreta. — Le considerazioni sul merito, sulla qualità, sui precedenti dello impiegato non possono essere circostanze estranee quando si tratta di stabilirne lo stipendio che non risulti da un organico approvato, e perciò il farlo in seduta segreta non fa incorrere in nullità. — (Parere del Consiglio di Stato, 3 Agosto 1892 N. 4646 - 1705). Ric. Comune di Cetara.

Segretario comunale - Conferma sessennale - Modalità della deliberazione - Conferma prematura. — Le deliberazioni concernenti la conferma sessennale dei Segretari comunali, senza aumento di stipendio, quantunque vincolino il bilancio oltre un quinquennio, non vanno soggette alle formalità dell'articolo 159, nè all'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa di cui all'articolo 467 della legge comunale.

Quando nei singoli casi, i Consiglieri assumono in Ufficio un Segretario, che abbia prestato l'opera sua per un periodo assai breve di tempo, in guisa che non si ha sufficiente garenzia della sua deligenza ed attitudine all'Ufficio, la conferma dello stesso per 6 anni è prematura ed in opposizione alla parola ed allo spirito del citato articolo 12. — (Parere del Consiglio di Stato, 8 Luglio 1892, N. 3805 - 1427). Ric. Comune di Castiglione della Valle.

Segretario comunale - Capitolato per la nomina - Concessione di pensione - Doppia deliberazione. — La pensione conferita col capitolato al Segretario comunale, in quanto impegni il bilancio del Comune per più di un quinquennio, deve essere approvata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati, e dopo la doppia deliberazione sottoposta alla Giunta Provinciale Amministrativa. — (Parere del Consiglio di Stato, 28 Ottobre 1892, N. 6227 - 2327). Ric. Comune di Brescello.

Appalto di lavori pubblici - Risoluzione ad nutum dell' Amministrazione appaltante - Indennità dovute all'appaltatore - Rifacimento dei danni per ritardata consegna dei lavori - Appalto indetto d'ufficio dal Prefetto del Comune - Interessi sulla cauzione dell'appaltatore - (Legge sui lavori pubblici, 20 Marzo 1865, art. 345; cod. civ., art. 1641). — Quando la pubblica Amministrazione, come in ispecie un Comune, risolve volontariamente un appalto di lavori pubblici, l'appaltatore non soltanto ha diritto al pagamento dei lavori già eseguiti e dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importare delle opere non eseguite, a senso dell'art. 345 della legge sui lavori pubblici; ma può chiedere inoltre il rifacimento dei danni da lui risentiti per l'indebito ritardo nella consegna dei lavori, oppure per la sospensione od il rallentamento nei lavori stessi, secondo il disposto generale del Cod. Civ. (Art. 1641).

Il Comune non potrebbe esimersi da questo obbligo di risarcire i danni cagionati all'appaltatore dal ritardo nella consegna dei lavori, attribuendo la causa di tale ritardo alla vertenza, che si stava dibattendo fra il Comune e la superiore autorità amministrativa circa l'obbligatorietà e l'esecuzione d'ufficio di quell'opera pubblica.

L'appalto indetto dal Prefetto per l'esecuzione d'ufficio di una strada obbligatoria comunale, obbliga il Comune al risarcimento dei danni, quand'anche in seguito il Comune, ricuperata la sua libertà di azione, deliberi di risolvere il contratto.

L'appaltatore non può domandare per la prima volta in sede di appello il pagamento degli interessi sulla somma da lui depositata a titolo di cauzione. — (Corte d'Appello di Torino, 9 Maggio 1892). Ric. Comune di Trivero c. Macchetto. La Legge, Anno XXXII, pag. 734.

Competenza - Eccezione d'incompetenza per materia - Cosa giudicata - Competenza della Corte di Cassazione di Roma - Tasse dello Stato

- Tasse comunali. — Non può più proporsi in Cassazione l'eccezione d'incompetenza per materia quando, essendo stata essa regolarmente opposta davanti ai giudici di merito, abbia sulla medesima statuito l'autorità adita, e la sua pronunzia abbia acquistato nei modi di legge il valore di cosa giudicata.

La competenza eccezionale attribuita alla Cassazione sedente in Roma dall'art. 3 n. 5 capov. A, della legge 12 Dicembre 1875 n. 2837 è limitata e ristretta ai ricorsi contro le sentenze pronunziate tra i privati e le Amministrazioni dello Stato, che siano impugnate per violazione e falsa applicazione delle Leggi sulle imposte o tasse dello Stato, dirette o indirette.

Tale giurisdizione essendo affatto eccezionale, non può essere estesa per via d'interpretazione alle tasse o imposte esclusivamente comunali. — (Cassazione di Roma, 28 Giugno 1892). Ric. Comune di Napoli c. Marchini. La Legge, Anno XXXII, Vol. II, pag. 721.

Imposta di Ricchezza Mobile - Art. 12 regolamento 24 Agosto 1877 - Sua costituzionalità - Commissione mandamentale per l'applicazione delle imposte dirette - Rifiuto di prendervi parte - Membro - Presidente - Accettazione dell'incarico - Dimissioni per lettera - Possibilità di pentimento. — L'art. 12 del regolamento 24 Agosto 1877, n. 4022 è costituzionale (Regolamento 24 Agosto 1877, n. 4022, art. 12).

Chi rifiuta senza giustificato motivo di far parte come presidente della Commissione mandamentale per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile commette la contravvenzione di cui all'art. 12 Regolamento 24 Agosto 1877; al modo istesso che si fosse rifiutato di pigliar parte alla detta Commissione nella qualità di membro.

Commette la contravvenzione, di cui all'art. 12 della legge citata, chi eletto a Presidente della Commissione mandamentale per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, e, avendo accettato l'incarico si dimetta con lettera al Prefetto nulla importando che egli avrebbe potuto malgrado ciò pentirsi e presentarsi alla Commissione non appena fosse stata convocata. — (Udienza 2 Maggio 1892). Ric. Bartolini. La Cassazione Unica, Anno V, pag. 75.

Note aggiunte all'udienza - Eccezioni o istanze - Regolamento generale giudiziario, art. 259 - Ferrovie - Passaggi a livello privati - Custodia - Regolamento per le strade ferrate approvato con R. decreto 31 Ottobre 1873, art. 13. — È vietato alle parti di dedurre domande od eccezioni nuove nelle note presentate dopo la discussione della causa; qualora ne deducano, il magistrato non deve tenerne conto.

Le società ferroviarie non hanno obbligo di tenere guardiani per la custodia dei passaggi a livello privati; questi devono essere chiusi mediante chiave affidata al privato sotto sua responsabilità, ovvero al capo della stazione più vicina. — (Cassazione di Torino, 19 Febbraio 1892). Ric. Bonacini c. Ferrovia Sassuolo-Modena. Giurisprudenza Italiana, Anno LXIV, pag. 1037.

Costruzione di strade consorziali - Pretesa illegalità di atti dell'Ente Amministratore del Consorzio - Competenza giudiziaria. — Il Comune unito in consorzio colla Provincia per la costruzione d'una strada, che rifiuta di pagare la sua quota di spesa impugnando tutti gli atti della Provincia quale amministratrice del Consorzio in quanto violano le leggi comunali e provinciali e sui lavori pubblici, e mancano delle forme richieste dalle leggi speciali, viene a proporre questioni d'indole essenzialmente giudiziaria. — (Corte di Cassazione di Roma, 28 Maggio 1892). Comune di Catanzaro c. Prov. di Catanzaro. La Legge, Anno XXXII, pag. 652.

Consorzio - Strade - Contributi - Riscossione - (Legge 20 Marzo 1865, alleg. F. art. 52). — La disposizione dell' art. 52 della legge 20 Marzo 1865, sui lavori pubblici, per cui i contributi dovuti dagli utenti delle strade consorziali si riscuotono nei modi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, riguardo le forme speciali del procedimento, non i privilegi fiscali.

Quindi non può applicarsi alla riscossione dei tributi consorziali il principio del *solve et repete.*

Le disposizioni stabilite dalla legge sui lavori pubblici per l'esecuzione dei lavori stradali e per il riparto delle spese si applicano tanto ai consorzi temporanei, quanto ai permanenti. — (Corte di Cassazione di Napoli, 1 Giugno 1892). Ric. Comune di Napoli c. De Fèo. Il Foro Italiano Anno XVII, pag. 1220.

Dazio consumo - Carni - Macellazione - Introduzione in esercizio - Società cooperative (Legge 11 Agosto 1870, art. 5). — Il dazio dovuto sulle carni, sia che si paghi al momento della macellazione, o al momento dell' introduzione nell' esercizio se le carni sono state macellate in altro Comune è sempre dazio di consumo, dal quale, a norma dell' art. 5 della legge 11 Agosto 1870, sono completamente esenti le società cooperative. — (Corte di Cassazione di Roma, 25 Aprile 1892). Ric. Fratellanza lavoratori a S. Nicolò al Piano c. Lirelli. Il Foro Italiano, Anno XVII, pag. 1214.

Elettorato amministrativo - Abbonato al dazio di consumo - Appaltatore dell' intero dazio - Ineleggibilità a Consigliere comunale. — Il semplice abbonamento di un esercente al dazio di consumo non si può elevare a ragione di ineleggibilità a Consigliere comunale.

Però l' esercente abbonato diventa ineleggibile quando sia nello stesso tempo l' appaltatore del dazio intero. — (Corte di Cassazione di Roma, 13 Giugno 1892). Ric. Fraizzoli. La Legge. Vol. XXXII, pag. 759.

Elezioni comunali - Eleggibilità - Azioni del Pubblico Ministero senza previo reclamo alla Giunta provinciale - Appaltatore del dazio di macellazione - Cessione dell' appalto - Persistenza della ineleggibilità. — Il Pubblico Ministero ha azione propria per reclamare direttamente alla Corte d' Appello senza udire preliminarmente la Giunta provinciale. È ineleggibile l' appaltatore del dazio di macellazione nel Comune.

La cessione dell' appalto fatta senza l' intervento del Comune e senza che quest' ultimo abbia liberato l' appaltatore cedente, non gli restituisce l' eleggibilità, mentre l' assunzione dell' appalto produce la immediata decadenza che non può venir meno per la successiva cessione. — (Appello di Torino, 11 Giugno 1892). Ric. Pubblico Ministero c. Jacquemet. Rivista Amministrativa Anno XLIII pag. 906.

Fallimento - Istituto di credito fondiario - Rendite di fondi ipotecari a favore dell' Istituto - Obbligo del curatore - Mutui fondiari contratti precedentemente alla legge 17 Luglio 1890. — La disposizione dell' art. 33 della legge 17 Luglio 1890, che obbliga il curatore del fallimento a versare nelle casse dell' Istituto di credito fondiario le rendite dei fondi ipotecati a favore dell' Istituto stesso, dedotte le spese d' amministrazione ed i tributi pubblici, riguarda il diritto procedurale e non il diritto sostanziale, e per conseguenza si applica anche ai mutui fondiari precedentemente contratti. — (Tribunale Civile di Roma - 25 Ottobre 1892). Ric. Istituto di credito del Banco di Napoli c. Borghi. La Legge 1892, Vol. II, pag. 770.

Farmacie - Esercizio - Libertà - Titolari di farmacie preesistenti - (Legge sanitaria 22 Dicembre 1888, art. 26. — La legge 22 Dicembre

1888 rese immediatamente libero l'esercizio delle farmacie, rimandando soltanto alla promulgazione della nuova legge la determinazione della indennità, che possa, o meno, esser dovuta ai titolari delle farmacie preesistenti, rimasti privati del privilegio di cui godevano quando ne era limitato il numero. — (Corte di Cassazione di Roma, 23 Maggio 1892). Ric. Tomassucci c. Tulliani. La Legge, 1892, Vol. II, pag. 726.

Eleggibilità - Conciliatore - requisito della dimora - (art. 3 della legge 16 giugno 1892 sui conciliatori). — Il requisito della dimora richiesto dall'art. 3 della legge 16 giugno 1892 sui Conciliatori per la eleggibilità all'ufficio di conciliatore e vice-conciliatore non è soddisfatto che quando si tratti di una dimora che sia abituale.

A termini dell'art. 3 della legge sui Conciliatori 16 giugno 1892, n. 161, sono eleggibili all'ufficio di conciliatore e vice-conciliatore tutti i cittadini maggiori degli anni 25 che siano compresi nelle categorie ivi designate, purchè dimorino nel Comune. — Monitore dei Pretori 1892, pag. 395.

Elezioni - Esperimento grafico - Notaio a ciò delegato - Sindaco - Trasmissione degli originali - Onorario - (Art. 39, 40 Regolamento 10 Giugno 1889, n. 6017). — Qualora il Notaro sia stato delegato dalla Corte di appello di procedere all'esperimento grafico a scopo elettorale, il Sindaco non può intromettersi nelle operazioni anche a fine di facilitarle e di accelerarle, costituendo tale intromissione un atto arbitrario, illegale e dannoso al regolare andamento delle operazioni medesime.

In conseguenza, come nella fattispecie, il Sindaco non può, di autorità, pubblicare gli avvisi per l'esperimento, e, protestando il notaio, l'esperimento rimane annullato; dee quindi rinnovarsi.

Il notaio, dopo apposta l'autenticazione agli originali grafici, non può consegnarli agli interessati, ma deve trasmetterli all'autorità delegante.

Al notaio che ha autenticato le domande elettorali, compete l'onorario di cent. 50 per ogni individuo, quantunque, egli non sia stato chiamato dalle parti, ma autorizzato dalla Corte d'appello. — (Sentenza della Corte d'appello di Palermo 9 Settembre 1892 in causa Melelli contro Giunta prov. amm. di Caltanisetta). — Le Massime, 1892, pag. 555.

Enfiteusi - Devoluzione - Valore dei miglioramenti - Arretrati del canone - Prelevazione - Spese per l'accertamento dei miglioramenti - Contribuzione - Possesso del fondo - Interessi compensativi. — In caso di devoluzione del fondo enfiteutico *ob canones non solutos* il domino diretto ha diritto di prelevare per via di separazione i canoni arretrati, compensandoli sulla somma da lui dovuta all'enfiteuta per i miglioramenti; e tale diritto sussiste anche di fronte ai creditori ipotecari dell'enfiteuta.

Le spese occorse nel giudizio per la liquidazione dei miglioramenti, essendo comuni tanto al domino diretto che ai creditori dell'enfiteuta, sono a carico di tutti e quindi debbono prelevarsi dal prezzo dei miglioramenti.

Il domino diretto che ha goduto il fondo enfiteutico durante il giudizio per la liquidazione dei miglioramenti e per l'attribuzione del prezzo deve gli interessi compensativi dal giorno della presa di possesso. — (Corte d'Appello di Palermo, 16 Settembre 1892). Ric. Licata di Baucina c. Palizzolo e Finanze. La Legge, Vol. II, 1892, pag. 767.

Esazione d'imposte - Atti esecutivi in corso - Sospensione - Ordinanza motivata del Prefetto - Opposizione davanti l'autorità giudiziaria - Inammissibilità - Solve et repete - Pagamento della tassa - Condizione

essenziale perchè possa essere eccitata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria - Controversia d'imposta - Legittimità dell'esecuzione fiscale - Incompetenza giudiziaria - Risarcimento di danni. — Ai termini dell'art. 72 della legge 20 Aprile 1871, gli atti esecutivi in corso possono essere sospesi unicamente in forza di ordinanza motivata del Prefetto, e nessuna opposizione può esser fatta avanti l'autorità giudiziaria all'oggetto di arrestarli e di impedirne il componimento.

L'art. 6 della legge 20 Marzo 1865 sul contenzioso amministrativo sancisce esplicitamente la regola del *solve et repete*, ed in base ad essa il preventivo pagamento della tassa costituisce condizione essenziale perchè possa essere eccitata e possa esplicarsi la giurisdizione dell'autorità giudiziaria.

Agli effetti degli articoli 71 e 84 del Cod. di proc. civ. si ha causa in materia d'imposta tanto quando si contesta l'esistenza e la legittimità in tutto o in parte del debito d'imposta, quanto allorchè si contende a chi e come faccia carico il pagamento del debito stesso.

E però costituisce controversia in materia di imposta il definire se un debito di imposta debba essere pagato per l'intiero o solo per la sua quota da uno dei coeredi del contribuente.

L'autorità giudiziaria è sempre incompetente a conoscere della legittimità degli atti della esecuzione fiscale privilegiata all'oggetto di pronunziarne l'annullamento e arrestarne il corso: può essa essere adita unicamente al limitato effetto di ottenere dall'esattore il risarcimento dei danni e delle spese.

La parte che si crede lesa dagli atti della procedura esecutiva in corso non ha che due vie per potere efficacemente eccitare la giurisdizione dell'autorità giudiziaria al limitato effetto surriferito, la via cioè dell'ordinanza prefettizia di sospensione, e quella del pagamento giustificato con la quietanza dell'esattore; senza la esibizione di uno di questi due documenti, l'autorità giudiziaria non può spiegare giurisdizione alcuna rispetto agli atti esecutivi in corso, neppure al ristretto effetto specificato nell'art. 373 della legge 20 Aprile 1871. — (Cassazione di Roma, 19 Giugno 1892). Ric. Buongiorno c. Terranova. La Legge, Vol. II, 1892, pag 722.

Esecuzione - Pignoramento - Delegazione per più facile soluzione - Concorso per contributo del delegatario col pignorante. — La delegazione per più facile soluzione non impedisce che altro creditore del delegante possa pignorare il cespite delegato, salvo concorso per contributo del delegatario col pignorante. — (Cassazione di Napoli, 17 Maggio 1892). Ric. Barilla c. Canale. La Legge, Vol. II, 1882, pag. 766.

Espropriazione per pubblica utilità - Terreno boschivo - Cava di pietra non produttiva - Stima. — In tema di espropriazione per pubblica utilità e nella estimazione di un terreno boschivo, non puossi tener conto del sottosuolo come cava di pietra, quando risulti dalla perizia che l'estrazione della pietra medesima non sarebbe nè utile, nè conveniente, e che perciò in comune commercio il valore del fondo si determinerebbe soltanto dal suo stato attuale boschivo. — (Corte d'Appello di Genova, 26 Ottobre 1892). Ric. Ministero della Guerra c. Paoletti.

Violazione dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio - Interesse privato - Non è necessario il danno dell'amministrazione pubblica - Cod. pen. art. 176. — A rendere perfetto il reato preveduto nell'articolo 176 del cod. pen. basta il fatto che colui che presta la sua opera come ufficiale di una pubblica amministrazione prenda un interesse privato in uno qualsiasi de' suoi atti, senza che si esiga altresì che sia derivato un danno materiale ed effettivo all'amministrazione medesima. — (Cassazione di Roma, 27 Giugno 1892). Ric. Torroni ed altri. Giurisprudenza Italiana, Anno XLIV, disp. 15.

Abrogazione del comma n del R. Decreto 25 Aprile 1891 N. 221 e del comma 4 e 5 del R. Decreto 11 Giugno N. 296. — Fra le facoltà che vennero delegate ai Prefetti coi RR. decreti del 26 Aprile 1891 n. 221 e dell' 11 Giugno stesso anno n. 296, havvi la nomina dei membri dei Consigli prov. sanitari, che per l' articolo 8 della legge 22 Dicembre 1888 n. 5849 doveva farsi per decreto reale e vi sono quelle dei veterinarii provinciali, di confine e di porto come pure la designazione del Consigliere sanitario incaricato delle funzioni di medico provin., nelle provincie ove questo funzionario manca; provvedimenti, che per la stessa legge e per il regolamento generale del 6 Ottobre 1889 sarebbero stati di spettanza Ministeriale.

In seguito però ad alcuni inconvenienti verificatisi nell' esercizio di tale facoltà delegata, ed imponendosi d' altra parte la necessità che a tutte quelle nomine e designazioni si proceda con unità di criterio, specialmente ora che esse hanno acquistato una importanza maggiore per effetto dei menzionati decreti e d' altri recenti provvedimenti, il Ministero ha dovuto considerare se non fosse opportuno nuovamente concentrarle nella diretta competenza del potere centrale. E conseguenza di tale esame è stato il decreto Reale in data 1.° corrente mese, pubblicato nella *Gazzetta uff.* di ieri n. 284, in quale abroga il comma *n* nel primo ed il comma 4 e 5 del secondo dei più volte citati decreti.

Mi pregio quindi richiamare su tale decreto la attenzione delle SS. LL. per opportuna norma.

Anzi, poichè coll' anno che ormai volge al suo termine scadono tutti i membri dei Consigli prov. di sanità del Regno e la regolarità ed il buon andamento del servizio esigono che colla maggiore possibile prontezza si proceda alla rinnovazione di detti Concessi, interesso le prefate SS. LL. a volere a tale uopo inviare subito al Ministero le relative proposte. — (Circolare del Ministero dell' Interno dir. della sanità pubb., sez. 3ª n. 20185-2, in data 5 Dicembre 1892, ai Prefetti).

Visite alle farmacie - Liquidazione delle indennità spettanti ai visitatori. — Richiamandomi alla Circolare 24 Aprile 1891 N. 20500. 13, con cui si trasmetteva alle Prefetture un modulo per la uniforme redazione dei verbali di visita delle farmacie, avverto le SS. LL. che d'ora innanzi, per rendere più spedito il servizio, potrà prescindersi dal chiedere il voto del Consiglio provinciale sanitario prima di liquidare le specifiche dei visitatori. Cosicchè dal modulo suddetto dovrà essere tolta la espressione « Udito il Consiglio provinciale sanitario »

Perchè poi non abbia a mancare a quest' ultimo l' occasione di prendere conoscenza del modo col quale ogni visita fu praticata, le SS. LL. cureranno che del relativo verbale sia sempre comunicata copia allo stesso Consesso nella sua prima adunanza successiva. — (Circolare del Ministero dell' Interno ai Signori Prefetti del Regno dell' 8 Gennaio 1893).

Tariffa dei medicinali compresi nella Farmacopea - Prezzo unico massimo. — La tariffa dei medicinali compresi nella Farmacopea, approvata col Decreto Ministeriale 31 Luglio 1892, non recando i due limiti di prezzo massimo e minimo, ma un prezzo unico, devesi riguardare quest' ultimo, giusta anche il parere dato di recente dal Consiglio Superiore di Sanità, quale prezzo massimo, che non può essere oltrepassato, stante il divieto derivante dall' art. 65 del Regolamento 9 Ottobre 1889.

Si prega le SS. LL. di recare ciò a conoscenza dei Municipii dipendenti e delle altre pubbliche Amministrazioni della provincia, alle quali

la presente dichiarazione potesse interessare. — (Circolare del Ministero dell'Interno ai Signori Prefetti del Regno delli 8 Gennaio 1893).

Esercizio della farmacia secondo gli articoli 26 e 68 della legge 22 Dicembre 1888. — Di fronte alla contraria giurisprudenza delle diverse Corti di Cassazione del Regno sulla interpretazione degli art. 26 e 68 della Legge di Sanità pubblica 22 Dicembre 1888, relativi all'apertura di nuove farmacie ed al rispetto dei vincoli e privilegi creati da antiche disposizioni, il Ministero ha creduto bene promuovere l'avviso del Consiglio di Stato a sezioni riunite intorno alla via da tenersi dall'autorità governativa.

Quell'eminente Consesso nell'adunanza generale del 19 Gennaio corrente esprimeva come appresso il suo autorevole parere:

1.° Che per massima generale debba essere osservata in tutte le provincie del Regno indistintamente la disposizione dell'art. 26 della Legge 22 Dicembre 1888, che accorda a chiunque eserciti legalmente la professione di farmacista libera facoltà di aprire una farmacia ed assumere la direzione, sotto la sola condizione di farne avviso 15 giorni prima al Prefetto.

2.° Che solo per eccezione in quelle provincie nelle quali per disposizioni anteriori aventi forza di legge, esistano vincoli e privilegi nello esercizio della farmacia, finchè non sia prolungata la nuova legge abolitiva prenunziata dall'art. 68 di detta legge 22 Dicembre 1888, tali vincoli e privilegi debbano essere rispettati a favore di coloro che abbiano acquistato correlativamente diritti *mediante correspettivo.*

3.° Che qualora, in seguito agli avvisi dati a norma dell'articolo 26, vengano da altri esercenti prodotte opposizioni fondandole sul disposto dell'art. 68, debbano i Prefetti emanare i provvedimenti che siano di ragione, secondo le norme sopra indicate; salvo agli interessati, che pretendano essere lesi i loro diritti, di promuovere azione innanzi alla competente autorità giudiziaria.

4.° Che alle decisioni le quali vengano pronunciate dall'autorità giudiziaria debbano i Prefetti conformare gli ulteriori loro provvedimenti per quanto solo riguardi i singoli casi decisi, giusta la regola consacrata dall'art. 4° della legge 20 Marzo 1865 allegato E.

Nel rendere di ciò avvertiti i Signori Prefetti per loro notizia e norma si aggiunge in riguardo al secondo quesito del parere soprariportato, che la prova del diritto acquisito mediante correspettivo dovrà essere fornita dagli interessati e che i Signori Prefetti non potranno ritenerla se ad essi non risulti pienamente attendibile fuori d'ogni dubbio o contestazione, salvo agli interessati stessi di adire in proposito l'autorità giudiziaria.

Ciò è tanto più da tener presente attesochè, per quanto si ha in vista, non esisterebbero nel Regno altri vincoli o privilegi acquistati *mediante corrispettivo* all'infuori dai privilegi inerenti alle farmacie piazzate del Piemonte. — (Circolare del Ministero dell'Interno ai Signori Prefetti del Regno del 20 Gennaio 1893).

Ufficio del Medico Provinciale. — Col 1° del corrente mese avendo cominciato a funzionare, anche presso codesta Prefettura il Medico Provinciale, credo opportuno indirizzare alla S. V. Ill.ma alcune istruzioni circa all'ordinamento del di lui Ufficio.

Secondo l'art. 1° del Regolamento Generale per la esecuzione della legge sulla tutela dell'Igiene e della Sanità Pubblica, approvato con decreto reale 9 Ottobre 1889, i Prefetti nell'esercizio delle loro attribuzioni sanitarie debbono valersi di detto funzionario; da ciò emerge che

a questo debbono affidare la trattazione di tutti gli affari concernenti le indicate attribuzioni, niuno escluso nè eccettuato, e tanto dal lato amministrativo che dal lato tecnico. In conseguenza le materie relative alla tutela dell'igiene e della sanità pubblica debbono essere staccate dalla 3ª Divisione costituita come è presentemente in base al regolamento per l'attuazione della legge comunale e provinciale, ed ordinate in speciale divisione sotto la guida del Medico Provinciale il quale è equiparato in onore, grado e stipendio ai Consiglieri di Prefettura e deve avere sotto di sè quel numero di Segretari che è necessario, data la quantità ed importanza delle pratiche da trattarsi. Nè inconvenienti possono derivare in questo ordinamento per insufficienza di cognizioni giuridiche ed amministrative, che avesse per avventura a riscontrarsi in quel funzionario, specie nei primi tempi, perchè a tale difetto potrà ampiamente sopperire la nota dottrina ed esperienza della S. V. Ill.ma e dell'egregio Consigliere Delegato.

È poi inutile aggiungere che i rapporti del Medico Provinciale di fronte alla S. V. Ill.ma non possono gerarchicamente essere diversi da quelli degli altri Consiglieri, soltanto al Prefetto spettando la direzione e responsabilità del servizio, salvo la facoltà della speciale corrispondenza che il detto Medico Provinciale può avere, a termine di legge, cogli Ufficiali Sanitari Comunali e che deve limitarsi alla richiesta di informazioni sulla polizia sanitaria o sulle condizioni igieniche dei Comuni e alle istruzioni in riguardo.

Mi riprometto che, affidata per tal modo a persona di speciale competenza tecnica, sotto l'alta direzione di V. S. Ill.ma, l'esecuzione della legge sanitaria — anche codesta Provincia ne risentirà lo sperato vantaggio nel suo benessere igienico. — (Circolare del Ministero dell'Interno ai Signori Prefetti del Regno delli 22 Gennaio 1893).

Medici Provinciali. — Con Ordinanza Ministeriale del 29 Dicembre u. s. diciannove Medici Provinciali sono stati incaricati di prestar servizio, oltrechè nelle Provincie di loro residenza, anche in altra finitima. Sebbene in queste ultime il Medico Provinciale non abbia abituale residenza, pure la direzione del servizio sanitario dovrà sempre essere affidata al detto funzionario il quale dovrà avervi ufficio ed un adatto aiuto e dovrà recarvisi almeno in due giorni fissi della settimana per disimpegnarvi le proprie incombenze. È poi in facoltà dei Prefetti di queste ultime Provincie di chiamarlo al capo-luogo od inviarlo in ispezione tutte le volte che riterranno ciò necessario, prendendo, ove d'uopo, i relativi concerti col Prefetto della Provincia ove quegli risiede.

Si crede anzi a questo proposito opportuno di invitare i Signori Prefetti sì delle Provincie ove il Medico Provinciale risiede che dell'altra ad accordarsi preventivamente fra loro sull'epoca di convocazione dei Consigli Provinciali Sanitari e delle varie Commissioni nelle quali il Medico Provinciale ha seggio per ragione del suo ufficio, essendo indispensabile che in tali consessi non manchi mai l'avviso di chi per la speciale competenza in materia è in grado di meglio indicare il partito più conveniente ed opportuno.

Quanto poi alla corrispondenza degli Ufficiali Sanitari Comunali, autorizzata dall'art. 11 lettera *a* della legge 22 Dicembre 1889 N. 5849, essa potrà essere diretta al Medico Provinciale alla sua residenza e questi potrà sempre, per il tramite del Prefetto della Provincia ove risiede, corrispondere con quelle delle altre Provincie affidate alla propria vigilanza.

Il Ministero si riserva di dare all'occasione altre istruzioni sul presente oggetto: frattanto gradirà che alla presente sia data la maggior

possibile pubblicità nelle Provincie ove il Medico Provinciale non risiede abitualmente, per norma dei funzionari ed amministrati. — (Circolare del Ministero dell'Interno ai Signori Prefetti del Regno delli 22 Gennaio 1893).

Ricorso contro deliberazione del Consiglio comunale - Interessati - Denunzia - Facoltà discrezionali del governo per l'annullamento. — Non è punto riconosciuto dalle leggi diritto di ricorso ad ogni singolo individuo avverso i provvedimenti o le deliberazioni dei Consigli e delle Giunte Comunali, ma a coloro solamente di cui i diritti o gli interessi fossero o si credessero lesi dagli atti che si vogliono impugnare. Ora non compete al ricorrente tale qualità. Le condizioni alle quali il Consiglio invitava di offrire per ottenere la concessione degli Omnibus erano a pubblica notizia, ma il ricorrente fece un'offerta radicalmente contraria a quelle condizioni dunque la sua offerta non può altrimenti essere considerata che come non avvenuta, dunque il ricorrente non avendo qualità di offerente non ha pur quella di interessato, dunque non può ricorrere.

Tenuto come denunzia un gravame il Governo però non ha affatto dovere di annullare gli atti Consigliari o di Giunta se pur si fosse con essi trascurata una disposizione di legge, quando la convenienza amministrativa richieda il contrario. — (Parere del Consiglio di Stato, 23 Dicembre 1892, N. 7153-2689). Ric. Comune di Napoli.

Spese facoltative - Doppia deliberazione - Termini. — Non si delibera regolarmente una spesa facoltativa quando tra le due deliberazioni non vi fu la distanza di 20 giorni come prescrive l'art. 159 della legge comunale e provinciale, nè risulta dagli atti che il termine fosse stato abbreviato dal Prefetto con Decreto motivato. — (Parere del Consiglio di Stato, 30 Dicembre 1892, N. 7552-2829). Ric. Comune di Fratterosa.

G. P. A. - Obbligo di comunicare le osservazioni al Comune prima di deliberare. — Anche quando non si disconosca la ragionevolezza dei motivi che indussero la Giunta Provinciale a dare un provvedimento sospensivo è però da avvertire che la Giunta medesima viola l'art. 169 della legge comunale e provinciale, poichè era in dovere di comunicare anzitutto all'Amministrazione Comunale le ragioni per le quali rimandava ad altro tempo l'esame del merito delle deliberazioni di conferma a vita del Segretario, salvo poi, sulla replica del Consiglio Comunale di emettere la sua definitiva decisione e quindi la impugnata decisione deve essere annullata. — (Parere del Consiglio di Stato, 7 Gennaio 1893, N. 7654-2877). Ric. Comune di Bassanello.

Conti - Responsabilità degli amministratori - Votazione pubblica - Competenza del Consiglio di prefettura (1). — La deliberazione per approvazione di rendiconti deve essere presa in seduta pubblica e scrutinio segreto, ai sensi dell'art. 240 e 250 della legge 10 Febbraio 1889 e dell'art. 54 del Regolamento per la esecuzione della detta legge.

Il Consiglio di Prefettura, cui è deferito l'esame dei Conti Comunali, non compie solo un'operazione di contabilità, ma esercita altresì

---

(1) L'oggetto posto all'ordine del giorno era: *Istanza presentata dal Signor Finizio Enrico ed altri sull'inchiesta Dazio consumo per gli anni* 1882-86 *onde essere esonerati dal pagamento verso il Municipio* e quantunque la resa di tali conti potesse interessare delle persone, pure non era necessario e non ebbe luogo nessuno apprezzamento sulle persone dei Signori Finizio Enrico ed altri, dopo di che si addivenne alla approvazione dei conti.

una vera e propria funzione giurisdizionale che si esplicita nell'esaminare e risolvere in via amministrativa tutte le questioni nascenti dalla gestione dei Contabili.

In conseguenza avendo nel caso in esame il Consiglio di Prefettura ordinato a parecchi Consiglieri che avevano maneggiato il denaro del Comune di presentare nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione, i Conti delle somme da essi riscosse e non versate nella Cassa comunale per sopratassa di dazio consumo, gl'interessati dovevano produrre i documenti giustificativi di detta contabilità, non al Consiglio comunale, ma al Consiglio di prefettura, chiamato a decidere in proposito, salvo al Comune di presentare tutte le osservazioni che credesse del caso. — (Parere del Consiglio di Stato, 6 Dicembre 1892, N. 6813-2549). Ric. Comune di Casalincontrada.

Segretario comunale - Disposizioni di legge relativa - Non si estendono ai vice segretari anche se muniti della patente. — La disposizione di favore dell'art. 12 della legge riguarda esclusivamente i Segretari comunali e quindi non è al caso presente applicabile il parere emesso in adunanza generale del 27 Febbraio 1892, perchè non si tratta della conferma sessennale senza variazioni di stipendio di un Segretario comunale.

I Consigli comunali sono liberi di poter nominare i Vice Segretari e gli altri impiegati municipali senza le condizioni obbligatoriamente prescritte per la nomina dei Segretari comunali dal 2.° alinea dell'art. 111 della legge e dall'art. 32 del relativo regolamento.

Se un Consiglio ha stabilito che il Vice Segretario debba avere la patente e sostituire il Segretario, questo fatto eccezionale non può costituire a favore del V. Segretario di quel Comune una posizione privilegiata di fronte agli altri vice-segretari ed impiegati degli altri municipi del Regno.

La legge, parlando tassativamente del Segretario quale titolare e capo dell'ufficio comunale non ha inteso di estendere le disposizioni a favore del Segretario comunale agli altri impiegati, essendosi per questi provveduto specialmente con la legge sulla giustizia amministrativa. — (Parere del Consiglio di Stato, 2 Dicembre 1892, N. 6028-2227). Ric. Comune di Fontana Elice.

Sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio - Materia da trattare. — L'art. 111 della vigente legge comunale prescrive su quali determinati oggetti debbano provvedere le rispettive amministrazioni nelle tornate ordinarie dei Consigli e ciò perchè si ha la presunzione che i Consiglieri siano presenti in maggior numero in quel periodo e possano trattare gli affari più importanti, per assicurare il regolare andamento dell'Amministrazione pubblica.

Tale scopo, cui mira il legislatore, non si raggiungerebbe qualora fosse in tutti i casi vietato ai Consigli comunali di occuparsi nelle sessioni straordinarie di qualcheduno degli oggetti indicati nel predetto art. 111 e perciò non è vietato agli stessi di occuparsi straordinariamente, quando ragioni di urgenza rendano indispensabile di deliberare senza attendere il periodo ordinario. — (Parere del Consiglio di Stato, 9 Dicembre 1892, N. 7089-2659). Ric. Comune di Faicchio.

Spese mandamentali - Comune capoluogo . Obbligo della giustificazione. — Ad evitare abusi nel riparto delle spese mandamentali è necessaria la documentazione e giustificazione delle spese che si incontrano dal Comune capoluogo, il quale è bensì vero che ne ha l'amministra-

zione in virtù dell'articolo 75 del regolamento comunale, ma condizionatamente a patto cioè di renderne un conto regolare. (Parere del Consiglio di Stato, 21 Settembre 1892, N. 5620-2081). Ric. Comune di Castell'Umberto e Tortorici.

Calmiere - Generi di prima necessità - Pesce fresco. — Per il n. 2 dell'art. 81 del regolamento 10 Giugno 1889 per l'esecuzione della legge comunale e provinciale è in facoltà dei Comuni di determinare con i regolamenti di polizia urbana; le norme per le mete o calmieri dei generi annonari di prima necessità, « quando le circostanze locali e le » consuetudini ne giustificano temporaneamente l'opportunità. »

Il regolamento, col conferire alle amministrazioni comunali la facoltà di stabilire mete o calmieri per oggetti di prima necessità ha evitato con cura non solo qualsiasi classificazione tassativa, di generi alimentari ma altresì qualsiasi indicazione anche generica, volendo lasciare a ciascun Comune di provvedere secondo le circostanze e i bisogni locali (1). (Parere del Consiglio di Stato, 13 Settembre 1892, N. 5287-1947). Ric. Comune di Patti.

Trasporti funebri - Facoltà dei Comuni. — I Comuni non possono obbligare i cittadini a servirsi pei trasporti funebri esclusivamente dei carri somministrati dal Comune stesso o da determinati impresari, pagando tasse stabilite, perchè ciò sarebbe contrario allo spirito della nostra legislazione, vincolando la libertà dei cittadini stessi, impedendo loro di valersi dei mezzi propri o somministrati da altre imprese, quando quei mezzi corrispondano pienamente a tutte le esigenze della igiene pubblica, della convenienza e del decoro in conformità delle prescrizioni regolamentari e creando una specie d'imposizione consentita dalla legge. (Parere del Consiglio di Stato, 28 Settembre 1892, N. 5507-2031). Ric. Comune di Taranto.

Medico condotto - Prestazioni come ufficiale sanitario - Obbligo assunto senza compenso speciale. — Quando un medico condotto abbia assunto prima della promulgazione della legge 22 Dicembre 1888, di compiere altresì le funzioni ora assegnate all'ufficiale sanitario, e si adempia a ciò che la legge esige, non vi è ragione di costringere il Comune a pagare al medico l'indennità togliendo così ogni efficacia ai contratti in corso, nè poteva essere nell'intendimento del legislatore (2). (Parere del Consiglio di Stato, 28 Ottobre 1892, N. 6303-2360). Ric. Comuni Vodo-Borca e S. Vito.

---

(1) Si trattava nel caso di pesce fresco.

(2) L'articolo *b* del capitolato in base al quale il dottore era stato assunto al servizio del Comune era così concepito: « Il medico è obbligato all'osservanza indiminuta di tutte le leggi, regolamenti e circolari governative, nonchè regolamenti municipali pubblicati o che si pubblicheranno in avvenire in materia di pubblica igiene e di sanità, di polizia giudiziaria circa le visite necroscopiche e di quanto altro avvi di correlativo agli incumbenti nelle materie obbligatorie, inerenti alla qualità di medico. » Il Consiglio ebbe a ritenere che per tale esplicita clausola contrattuale non può nascere dubbio che il medico condotto si obbligo a disimpegnare, per lo stipendio convenuto. tutti i servizi inerenti alla qualità di medico che la legge o i regolamenti in avvenire, avessero potuto rendere obbligatori.

Che in conseguenza se la legge citata ha creato pel medico condotto una nuova qualità con nuovi obblighi speciali, ma che tutti si riferiscono alla materia della pubblica igiene e della sanità, si sono avverate le condizioni prevedute nel contratto ed il medico condotto non ha il diritto di pretendere il compenso pel nuovo servizio che egli si è obbligato di compiere senza aumento di stipendio.

Ufficiale sanitario - Compenso - Misura. — Nè la legge sanitaria nè il regolamento relativo stabiliscono in quale misura si debba corrispondere l'assegno all'ufficiale sanitario e poichè gli viene corrisposto per far fronte alle spese che lo stesso può incontrare nell'esercizio delle sue attribuzioni, è evidente che tale assegno deve essere proporzionato alle spese, che deve effettivamente sostenere, che possono variare secondo l'importanza e l'estensione dei Comuni. (Parere del Consiglio di Stato, 11 Novembre 1892, N. 6557-2452). Ric. Comune di Raffadali.

Liti - Stanziamenti in bilancio. — In pendenza di una decisione dell'Autorità giudiziaria, non potrebbe l'Autorità amministrativa considerare come spesa obbligatoria, a termini dell'art. 170 della legge com. e prov. un debito, ma l'art. 145 N. 7, contemplando anche lo stanziamento in bilancio, come semplice deposito, in caso di liti, lo stanziamento può farsi per tale motivo. — (Parere del Consiglio di Stato, 9 Dicembre 1892, N. 6479-2429). Ric. Comune di Ponticelli.

Pensione - Liquidazione - Sufficienza di una sola deliberazione quando esista un regolamento. — La cautela imposta dell'art. 159 della legge comunale ha per iscopo di assicurare piena maturità di deliberazioni quando sia da vincolare il Comune per oltre cinque anni, e che nell'argomento delle pensioni agli impiegati ed agenti, tanto per la ragione giuridica della concessione, quanto per la misura degli assegnanti e i periodi di tempo relativi il vincolo più che quinquennale, cioè il termine vitalizio, è elemento della deliberazione del regolamento organico sulle pensioni, così che, approvato questo, il vincolo oltre il quinquennale, è eventualmente stabilito a favore di tutti gli impiegati ed agenti del Comune, e quando il Consiglio comunale liquida una pensione, dopo avere nella propria competenza deliberato il collocamento a riposo non costituisce un diritto nuovo e vitalizio in una persona singola, ma solo in questa riconosce le condizioni di fatto per le quali possono esserle applicate le disposizioni generali preventivamente stabilite per la università degli impiegati ed agenti del Comune.

L'obbligo delle forme prescritte dall'art. 159 della legge comunale e provinciale che si volesse imporre alle deliberazioni per le quali sia liquidata una pensione, farebbe supporre la necessità, ad ogni liquidazione, di quelle considerazioni di giustizia, di interesse del Comune e di necessità della sua amministrazione, di equilibrio tra queste condizioni e il suo stato finanziario, che sono la sostanza giuridica ed economica della deliberazione del regolamento organico sulle pensioni e della sua approvazione per parte dell' autorità tutoria, e la ripetizione dell'obbligo di quelle forme non sarebbe nè necessario, nè rispondente alla semplicità e alla economia di tempo, che debbono essere curate nelle aziende affidate alle rappresentanze comunali. — (Parere del Consiglio di Stato, 9 Dicembre 1892, N. 7266-2730). Ric. Comune di Verona.

Consiglieri comunali - Decadenza - Procedura - Ricorso - G. P. A. — Per invalsa giurisprudenza ai casi di decadenza, sono applicabili il procedimento e la competenza prescritta dall'art. 90 della legge comunale e provinciale per la eleggibilità e l'elettorato.

La via più naturale e più regolare è quella di sottoporre alla Giunta provinciale amministrativa, il ricorso medesimo e non di valersi dell'articolo 255 della citata legge e 117 del regolamento per la sua esecuzione. — (Parere del Consiglio di Stato, 9 Dicembre 1892, N. 7065-2651). Ric. Comune di Gallo.

Verbale - Indicazione - Congetture in contrario. — Di fronte alla dichiarazione contenuta nei processi verbali di dette deliberazioni, che erano *sedute di 2.ª convocazione*, non si può, per via di congetture, considerare quelle *sedute di 1.ª convocazione*, imperocchè i verbali stessi fanno piena fede sino ad inscrizione in falso. — (Parere del Consiglio di Stato, 23 Giugno 1892, N. 3634-1297). Ric. Comune di Papasidero.

Impiegato comunale - Sospensione - Ratifica del Consiglio. — Anche pel riferimento al Consiglio della sospensione deliberata dal Sindaco devono rispettarsi i termini fissati per la convocazione del Consiglio cui non può riferirsene in un'adunanza imminente. — (Parere del Consiglio di Stato, 23 Dicembre 1892, N. 7392-2785). Ric. Comune di S. Pietro a Patierno.

Elezioni comunali - Farmacista - Somministrazione di medicinali ai poveri - Pagamento a parcella - Eleggibilità. — Non è ineleggibile a Consigliere comunale il farmacista che, senza alcuna nomina o contratto colla Congregazione di carità somministra i medicinali ai poveri del Comune che gli sono poi pagati dalla Congregazione sopra la relativa nota liquidata. — (Corte d'Appello di Torino, 13 Maggio 1892). Ric. Vayr c. Grand. La Legge, 1892, Vol. 2°, pag. 208.

Espropriazione per causa di pubblica utilità - Competenza amministrativa e giudiziaria - Modificazione dell'opera prescritta dall'autorità amministrativa - Indennità. — Trattandosi di espropriazione per causa di pubblica utilità, la competenza principale è sempre dell'autorità amministrativa, la quale, nel provvedere al pubblico interesse, non deve omettere di dare pubblicità agli atti della istruzione preparatoria, per avvertire gl'interessati, e sentire le loro opposizioni; ma le risoluzioni da lei prese, dopo l'adempimento delle prescritte formalità, diventano definitive ed assolute, per la parte attinente all'interesse pubblico, e rimangono intangibili le condizioni che sono imposte all'esercizio della servitù, che, dall'effettuazione dell'opera pubblica, viene a costituirsi sui fondi circostanti.

Può farsi bensì ricorso all'autorità giudiziaria, in quanto agli interessi meramente privati, relativamente all'indennizzo, ed al minor pregiudizio da recarsi ai fondi serventi, sia pei danari da pagarsi in pecunia, sia per i mezzi supplettivi, che valgano a rendere minore l'incomodo di detti fondi, ed a meglio tutelarli da futuri danni eventuali, a condizione però che non siano toccate o vulnerate le prescrizioni amministrative, per la qualificazione delle opere di pubblica utilità, per la espropriazione dei beni occorrenti e pei lavori principali ed accessori, che, alla esecuzione di esse, sieno necessari.

Chiesta quindi l'esecuzione di alcune opere accessorie ad un canale. le quali debbano naturalmente, e di necessità, portare delle modificazioni al medesimo, la domanda involge una quistione di estimazione tecnica sottratta alla competenza giudiziaria, e la effettuazione di tali opere rientra nella esclusiva valutazione dell'autorità amministrativa, dalla quale soltanto possono le opere medesime essere ordinate.

L'incompetenza giudiziaria sussiste anche nel caso in cui siasi chiesta una indennità in danaro in via però subordinata alla esecuzione delle chieste opere, intaccandosi pur sempre con tale domanda l'atto amministrativo, in quanto diretta essa ad ottenere, prima che l'indennità, una perizia di tecnici giudiziali, per avere poi, fallite le opere con essa disposte, l'indennizzo. — (Cassazione di Roma, 23 Aprile 1892).

Ric. Sanseverino c. Canale di Mazzano e Villoresi. La Legge, 1892, Volume II, pag. 795.

Istituzioni dello Stato - Leggi - Differenza - Verdetto - Contraddizione inesistente. — Le istituzioni costituzionali sono cosa ben differente dalle leggi; onde non vi è contraddizione nel verdetto dei giurati, che affermi aver l'accusato vilipeso le istituzioni e neghi avere lo stesso mancato al rispetto dovuto alle leggi. (C. P. art. 126). — (Corte di Cassazione di Roma, 12 Dic. 1892). Ric. Rappini Raffaele. La Cassazione 1892 N. 9, pag. 157.

Liste elettorali politiche - cancellazione. — Chi trovasi inscritto nella lista elettorale politica non può esserne cancellato dal Consiglio Comunale per asserito difetto di taluno dei requisiti dalla legge voluti, se il Consiglio stesso non dà la dimostrazione di questo difetto, — massime trattandosi di un requisito, che per sua natura non può venir meno in chi lo possiede, qual' è quello della istruzione — Art. 21 legge elettorale politica 24 Settembre 1882, n. 999. — (Corte d'Appello di Casale, 7 Settembre 1892). Ric. Genovesi. Giurisprudenza Casalese, 1892, p. 612.

Opere pie - Leggi anteriori - Riconoscimento per parte dello Stato - Presidente della Congregazione di carità - Rappresentanza in giudizio - Amministrazione affidata al Comune. — Le Opere pie speciali sotto l'impero delle leggi anteriori erano autonome indipendentemente da un esplicito e formale riconoscimento da parte dello Stato.

Quindi il capitale di dotazione, anche in mancanza di detto riconoscimento, non potrà intendersi lasciato genericamente ai poveri del Comune.

Il Presidente della Congregazione di carità in virtù degli art. 4 e 29 della legge sulle Opere pie 3 Agosto 1862 non avea veste legittima a stare in giudizio, benchè autorizzato dalla Deputazione provinciale per il conseguimento del capitale stesso, quando l'amministrazione era stata invece affidata al Comune nelle tavole di fondazione, e quand' anche la lite la si considerasse come un atto meramente conservativo.

Ciò vale anche di fronte all'art. 7 della nuova legge 17 Luglio 1890 sulle Opere di beneficenza, sopravvenuta in pendenza di giudizio, la quale al riguardo ha mantenuto le amministrazioni speciali stabilite nelle tavole di fondazione.

La regola è costante altresì nell'ipotesi che la Congregazione di carità abbia inteso di domandare il capitale come lascito incorporato ai beni del proprio istituto, non essendo applicabile al caso la regola « jus superveniens confirmat actionem et exceptionem ». — (Corte d'Appello di Macerata, 25 Agosto 1892). Ric. Congregazione di carità di Monteleone. La Legge, 1892, Volume II, pag. 805.

Opere pubbliche - Appalto - Somme dovute all'appaltatore - Sequestro. — Solo dopo la collaudazione definitiva dell'opera appaltata, essendo consentito per la legge sulle opere pubbliche di procedere a sequestro delle somme che siano dovute all'appaltatore, resta inefficace il sequestro preventivo che, in pendenza della esecuzione dell'opera, siasi eseguito su tutte le somme che potessero rimaner poi dovute dopo il collaudo medesimo. — (Corte di Cassazione di Napoli). Ric. Manes-Rossi Salvetti - Società Risanamento Napoli. La Giurispr. Amm., 1892, p. 519.

Industrie pericolose ed incomode - Decreti della autorità amministrativa - Incompetenza dell'autorità giudiziaria - Danni. — Dichiarato che sia uno stabilimento industriale non salubre, nè pericoloso, nè incomodo dalla competente autorità amministrativa sul ricorso degli interessati, non è più competente l'autorità giudiziaria ad ordinarne la chiusura siccome lesivo dei diritti dei proprietari vicini, ma deve limitarsi a conoscere della esistenza del danno ed a provvedere al suo risarcimento (art. 88 legge Pubblica Sicurezza, 20 marzo 1865 - art. 32 a 36 testo unico approvato con R. decreto 30 giugno 1889). — (Corte di Cassazione di Roma, 23 Agosto 1892). Ric. Ditta Raggio e Ratto c. Pittaluga. Temi Genovese Anno V, n. 1, pag. 6.

Insequestrabilità - Stipendi - Maestri Elementari - Legge 26 Luglio 1888, Art. 3, Sez. 1, Marzo 1865, Art. 2. — La legge del 26 Luglio 1888 (N. 539 Sez. 3) che estese la insequestrabilità degli stipendi assegni e pensioni dovute dal fondo pel culto, dai comuni dalle provincie, e da altri enti, oltre il quinto del loro ammontare, non abrogò l'art. 4 del R. Decreto 19 Aprile 1885, N. 3099 Ser. 3, che approva il testo unico della legge 9 Luglio 1876 N. 3250 (Serie 2) e 1 Marzo 1888 N. 5579 (Serie 3) approvato con R. Decreto del 19 Aprile 1885 che aveva già statuito di non potersi cedere o sequestrare gli stipendi dei Maestri elementari, tranne per assegni dovuti per legge. — (Tribunale di Ariano di Puglia 18-27 Giugno, 1892). Ric. Albanese c. Fallimento della Banca Agricola ed Industriale di Ariano di Puglia. Rivista Sannitica Irpina, Anno I, Settembre e Ottobre, pag. 98.

Strade - Classificazione - Strade vicinali - Autorità amministrativa o giudiziaria - Competenza - (Legge 20 Marzo 1865, alleg. F, art. 1, 17-20). — Tutto ciò che concerne la classificazione e tutela delle strade è di competenza esclusiva dell'autorità amministrativa, non dell'autorità giudiziaria.

Questa disposizione deve applicarsi non solo alle strade provinciali e comunali, ma anche a quelle vicinali. — (Corte di Cassazione di Roma, 10 Giugno 1892). Ric. Rosciano c. Fissoni. Il Foro Italiano, Anno XVII, Pag. 1329.

Sicurezza pubblica - Esercizio - Fallimento - Licenza - (Legge pubblica sicurezza art. 53 e 54). — La licenza dell'esercente caduto in fallimento non giova a chi subentra nell'esercizio, se anche ciò faccia per cura e disposizione del curatore del fallimento. — (Corte di Cassazione di Roma, 30 Agosto 1892. Ric. Occelli. Il Foro Italiano, Anno XVII, pag. 501.

Appalto a prezzo anticipatamente fissato - Basolate di strade con pietre da ricavarsi da una determinata cava - Errore di previsione sulle spese di estrazione e lavorazione - Esaurimento dell'oggetto dell'obbligazione - Estinzione dell'obbligazione medesima - Indole aleatoria del contratto d'appalto - Diritto dell'appaltatore a indennizzo - Danni derivanti dalla cattiva qualità della pietra scelta col contratto. — In un contratto d'appalto, a prezzo anticipatamente fissato per basolato di strade con pietre lavorate da ricavarsi da una determinata cava, l'errore di previsione sulla spesa di estrazione e lavorazione non costituisce errore sulla sostanza della cosa e però non può riprodurre la nullità del contratto medesimo.

L'obbligazione si estingue anche quando però non si trovi, o sia esaurita la cosa che altri si è obbligato a consegnare e che si supponeva esistente al momento del contratto.

Il contratto d'appalto a prezzo fatto è d'indole aleatoria, e come chi dà in appalto non avrebbe diritto a rinfranco di prezzo per una spesa effettiva inferiore al prezzo stabilito, così l'appaltatore non può aver diritto al rimborso del maggior dispendio nell'ipotesi contraria.

Quando in un contratto d'appalto si convenga fra le parti contraenti, che siano a carico del committente i compensi per danno alle opere derivanti da forza maggiore, ma dai compensi stessi siano esclusi i danni che si riferiscono a perdita o deterioramento di materiali non ancora messi in opera, l'appaltatore non ha diritto ad indennizzo, pei danni derivanti dalla cattiva qualità della pietra che, in forza del contratto, era tenuto ad adoperare. — (Corte d'Appello d'Aquila, 17 Luglio 1891). Ric. di Girolamo c. il Comune di Teramo. Il Foro Abruzzese, 1891-92 pag. 190.

Campane - Contravvenzione - Complicità del Governo. — In casi peculiari, la teorica della sciente cooperazione è applicabile anche alle contravvenzioni; epperò il Parroco che, potendo con la sua diligenza impedire il suono abusivo delle campane, non lo abbia impedito, risponde insieme al campanaro della contravvenzione all'art. 457 codice penale. — (Cassazione di Roma, 3 Ottobre 1892). Ric. Paronzini Ottavio. Il Foro Abruzzese, 1891-92, Pag. 41.

Comune - Condanna a indennizzo di danni - Comunisti - Opposizione di terzo - Inamissibilità. — È inammissibile l'opposizione di terzo da parte dei cittadini di un Comune avverso la sentenza con la quale il Comune medesimo sia stato condannato ad indennizzo di danni a favore d'altri. — (Corte d'Appello d'Aquila, 9 Luglio 1891). Pansera e Scoppetti c. Comune di Rivisondoli, e Comune di Roccaraso. Il Foro Abruzzese, 1891-92, pag. 186.

Deposito di polveri piriche - Autorizzazione del prefetto - Licenza dell'ufficio tecnico dell'Intendenza di Finanza. — Per la legge 14 Luglio 1891, onde potere tenere un deposito di polvere piriche, è necessario avere ottenuto non pure l'autorizzazione prefettizia, ma la licenza dell'ufficio tecnico dell'Intendenza di Finanza. (Legge 14 Luglio 1891 art. 19, 21; Decreto 17 Dicembre 1891, art. 6). — (Cassazione di Roma 22 Novembre 1892. Ric. La Cassazione Unica 1892, N. 9, pag. 151.

Sanità pubblica - esercizio abusivo della professione di levatrice. — Non incorre nella contravvenzione di esercizio abusivo della professione di levatrice una donna, qualora non consti che abbia fatto prescrizioni terapeutiche od operazioni manuali o chirurgiche. (Art. 23 legge sanitaria 22 Dicembre 1888; art. 62 regolamento relativo). — Corte d'Appello di Casale, 26 Ottobre 1892). Ric. Corradi Rosa. Giurisprudenza Casalese, 1892, pag. 625.

Servitù pubbliche - usi civici - competenze. — Gli usi civici e così i diritti di uso pubblico o di servitù per pubblica utilità sopra un fondo privato, a favore degli abitanti di un Comune uti universi costituiscono una di quelle servitù che rivestono il carattere delle prediali e sono indicate in via d'esempio dall'art. 534 c. c.

Nelle servitù pubbliche, a differenza di quanto è richiesto per le private, non occorre la coesistenza o contiguità di due fondi.

Anche nelle azioni negatorie di servitù pubblica la competenza si misura dal tributo complessivo del fondo e non dalla sola parte che si pretende essere soggetta alla servitù.

Agli effetti della competenza per valore (art. 79 c. p. c.) non sono sindacabili i criteri che presiedettero all'accertamento del reddito di un fabbricato.

L'unione materiale di un portico ad una casa ne importa anche l'unione giuridica per la presunzione che, salva prova contraria, i portici sono di ragione del proprietario dell'edificio soprastante.

La domanda accessoria proposta dall'attore in giudizio per negazione di servitù sovra un portico onde gli sia riconosciuto il diritto di chiuderne le arcate, non altera la competenza. — (Cassazione di Torino, 10 Novembre 1892). Ric. Com. di Chignolo Verbano c. Russoni Pietro. Monitore dei Tribunali, 1893, pag. 3.

Tasse bollo - Somme dovute per sentenza - Quietanza in conto. (Legge 18 Settembre 1874). — Le ricevute per pagamenti, anche parziali, di somme, dovute in forza di sentenza, devono scriversi sulla carta filigranata da lire 1.20 a sensi dell'art. 19, § 4, n. 7, della vigente legge di bollo. (Corte di Cassazione di Roma). Giurisprudenza Tributaria e Amministrativa, 1892, pag. 509.

Via pubblica - proprietà privata soggetta a servitù di passaggio. — Agli effetti dell'art. 588 c. c. deve aversi per via pubblica anche il terreno di proprietà privata, ma soggetto a pubblico passaggio. — (Corte d'Appello di Bologna, 19 Luglio 1892). Ric. Calzolari c. Savioli. Monitore dei Tribunali, 1893, pag. 12.

Espropriazione - prezzo convenzionale. — Il prezzo convenzionale di espropriazione di cui all'art. 25 giugno 1865 sulla espropriazione per pubblica utilità non può essere stabilito che in concorso delle persone che hanno la proprietà dei beni soggetti ad esproprio. (Art. 27 legge succitata). — (Tribunale di Tempio, 16 Dicembre 1892). Ric. Garibaldi-Canzio Teresita e Canzio generale Stefano c. Ministero della Marina, Ministero del Tesoro e Prefetto di Sassari. — Monitore dei Tribunali, 1893, pag. 17.

Guardie daziarie - Pubblico ufficio. — La guardia daziaria è un pubblico ufficiale, e non un agente di forza pubblica e perciò le parole oltraggiose ad essa rivolte, costituiscono il delitto di cui al n. 2 dell'art. 194 cod. pen. — (Corte di Cassazione di Roma, 29 Ottobre 1892). Il Foro Abruzzese 1891-92, pag. 43.

Prostituzione - Causa di violazione di contratto per gli altri inquilini. — L'avere il proprietario affittato alcuni locali del proprio immobile a donne esercenti la prostituzione costituisce titolo per gli altri inquilini ad ottenere la risoluzione del loro affitto.

E ciò in ispecie ove il locatore non abbia fatto tutte le pratiche opportune per l'allontanamento di tali prostitute, o la loro dimora siasi tanto prolungata in detta casa che questa, nonostante il seguitone allontanamento ne sia rimasta screditata. — (Corte d'Appello di Roma, 27 Giugno 1892). Ric. Alfani c. Leoncilli. Monitore dei Tribunali, 1893, pag. 8.

Amministrazioni pubbliche - Rito sommario - Comuni e provincie. Tra le pubbliche Amministrazioni designate nell'art. 10 della legge 20 Marzo 1865 alleg. E sul contenzioso amministrativo i cui giudizi vanno trattati a rito sommario, si comprendono anche i Comuni e le provincie. — (Corte di Cassazione di Torino, 19 Maggio 1892). Ric. Cora c. Comune di Torino. Monitore de' Tribunali 1893, pag. 31.

Opere idrauliche - Spese - Riparti. — Tra le spese contemplate dall' art. 95 della legge sui lavori pubblici 20 Marzo 1865 poste per metà a carico dello Stato e ripartite per l' altra metà in eguali porzioni fra la provincia e il consorzio degli interessati nelle opere idrauliche di seconda categoria, non vanno comprese quelle per le imposte che si pagano pei terreni delle arginature e pei fabbricati inservienti alle opere stesse. — (Corte di Cass. di Torino, 10 Dicembre 1892). Ric. Consorzio di Pio e Lambro c. Prov. di Pavia e finanze. Monitore de' Trib., 1893, N. 2, pag. 21.

Consiglio di famiglia - Zii. — Tra i consulenti di diritto indicati nell' art. 252 n. 3 c. c. sotto il nome di zii si comprendono anche i prozii. — (Corte d'Appello di Torino, 10 Maggio 1892). Ric. Emanuelli c. De Lachenel. Monitore dei Tribunali, 1893, pag. 8.

Autorità giudiziaria - Competenza - Comune - Impiegati - Nomina - Concorso. — L' autorità giudiziaria è competente a giudicare sopra una questione di danni-interessi in dipendenza di un atto amministrativo.

L' apertura del concorso ad un pubblico impiego non attribuisce diritto per la nomina in favore di colui che ha vinto la prova; l' amministrazione pubblica (nella specie comunale) può far cadere la scelta anche su altra persona che abbia ottenuto minor numero di punti di merito. — (23 Dicembre 1892). Ric. Sgadari e Santuccio. La Giurisprudenza, Anno XXIII, Disp. 1, Pag. 13.

Autorità giudiziaria - Competenza. — L' autorità giudiziaria è incompetente a conoscere di qualunque azione civile diretta contro lo Stato, dipendente da esami sopra la condotta dell' opera pubblica, e fondata su colpa presunta dell' amministrazione pubblica, nel provvedere alla sua esecuzione, quand' anche trattasi di strade disposte per legge a carico comune dello Stato e delle provincie. — (Corte di Cassazione di Roma, 2 Luglio 1892). Ric. Ministero Lavori Pubblici e Provincia di Parma. La Giurisprudenza, Anno XXIII, Disp. 1, Pag. 14.

Comune - Regolamento col quale si stabilisce tra il Comune e l' impresa teatrale di adibire allo spettacolo gli alunni di un Istituto musicale - Mancanza d' obbligo diretto da parte del Comune - Insperibilità d' azione giudiziaria contro di esso. (Legge sul contenzioso amministrativo, art. 2, 4). — Se tra il Comune ed un' Impresa teatrale si addivenga ad una stipulazione per la quale si stabilisca di adibire allo spettacolo gli alunni di un Istituto musicale alle condizioni che sia lasciato in facoltà della Giunta lo stabilire l' ammontare della retribuzione da corrispondersi per un tale servizio, e in quella della Commissione direttrice della scuola di escluderne gli allievi, semprecchè lo ravvisi conveniente, tale provvedimento è di puro interesse amministrativo, quindi è un semplice impegno morale che non puó farsi valere davanti all' autorità giudiziaria. — (Corte di Cassazione di Roma). Ric. Comune di Pavia c. Pizzocaro. Rivista Universale di Giurisprudenza e Dottrina, Anno VII, pag. 45.

Competenza amministrativa e giudiziaria - Volture catastali - Controversie fra privati - Legge 20 Marzo 1865, all. E, art. 2 - Regolamento catastale 24 Dicembre 1870, art. 22 e 51 - Appello civile - Domanda nuova - Codice procedura civile art. 490 - Strade pubbliche - Competenza amministrativa e giudiziaria - Modificazioni alle opere stradali - Domanda di indennizzo - Legge 20 Marzo 1865, all. F. art. 20, 27 - Legge comunale e provinciale 10 Febbraio 1889, art. 145 - Legge 20

Marzo 1865, all. E, art. 2 e 4. — Il compratore di un immobile, al quale ne sia ricusata la voltura catastale per trovarsi quell'immobile allibrato a persona diversa dal venditore, propone azione di competenza giudiziaria allorchè trae in giudizio il venditore stesso, perchè sia condannato a procurargli la esecuzione della voltura e il regolare documento di essa.

Non costituisce domanda nuova, vietata dall'art. 490 del codice di procedura civile, il riproporre in appello una conclusione formulata già in prima istanza nell'atto di citazione e abbandonata nel seguito del giudizio, se non ostante tale abbandono, il giudice di primo grado aveva su di essa, ad istanza della parte avversaria, pronunziato.

In materia di strade pubbliche (nella specie comunali), l'autorità giudiziaria è affatto incompetente a decidere su domande di modificazioni di tracciato; ma è invece competente sopra le domande proposte per ottenere dalla pubblica amministrazione il risarcimento dei danni arrecati al privato, eseguendo un determinato tracciato, in luogo d'altro a cui erasi, in confronto del privato stesso, contrattualmente obbligata. — (Cassazione di Roma, 13 Dicembre 1892). Comune di Rocca di Papa c. De Rossi. Giurisprudenza Italiana, 1ª Disp, Anno 45, pag. 18.

Certificati dei Sindaci. — I certificati dei sindaci non provano di per sè il fatto della residenza che consiste nella dimora abituale in un determinato luogo, e non è sindacabile il giudizio con cui in base ad altri atti e documenti si ritiene residente una delle parti in luogo diverso da quello indicato nei certificati. — (Cassazione di Firenze, 9 Dicembre 1892). Ric. Da-Filicaia Dotti-Guarducci. Giurisprudenza Italiana, Anno XXXXV, Pag. 41 (1).

Comune - Regolamenti edilizi - Spese di primo selciato e di copertura di canali - Obbligo di contributo dei proprietari frontisti - Sua indole - Codice Civile art. 584; Codice di procedura civile art. 699; regolamento 18 Giugno 1862 per la polizia edilizia della città di Torino, art. 146 e 147, a relativa appendice 24 Novembre 1875, art. 4. — Il concorso imposto da un regolamento comunale di polizia edilizia ai proprietari di case frontostanti, per la formazione del primo selciato e per la copertura di canali nelle vie e piazze pubbliche, non dà al comune *jus in re* ma un *jus ad rem*, un credito semplicemente personale, per cui nella graduazione sul prezzo di subasta di tali case, esso non può aspirare a collocazione in via di prelievo, ma solo in via chirografata. — (Torino, 7 Ottobre 1892). Ric. Banca Industria e Commercio c. Municipio di Torino. Giurisprudenza Italiana, Anno XXXXV, pag. 12.

Consiglio comunale - Consigliere nuovo eletto - Annullamento delle elezioni - Intervento alle sedute - Nullità. — Tanto se vengano annullate le operazioni elettorali, quanto se sia dichiarata nulla la proclamazione fatta dal seggio surrogando altro consigliere al proclamato, non può il nuovo eletto prendere parte alle adunanze del Consiglio comunale, quando la sua elezione sia stata annullata prima dell'apertura della sessione autunnale.

La deliberazione presa col suo intervento, allorchè tale intervento era necessario per legalizzare la seduta, è nulla. — (Consiglio di Stato, 9 Dicembre 1892). Ric. Comune di Caulonia. Il Foro Italiano. Anno XVIII, Fasc. 2, pag. 16.

---

(1) Ci pare assai grave questa decisione che si rannoda all'intricata materia della residenza e del domicilio sulla quale ormai potrebbe esser utile qualche riforma di complemento delle disposizioni del Codice Civile.

Comune - Convenzione per celebrazione di funzioni religiose - Validità. — È tuttora valida ed efficace la convenzione stipulata sotto l'impero del diritto comune da un municipio coi rappresentanti di una chiesa per la celebrazione di alcune funzioni religiose, mediante il corrispettivo di una data quantità di cera. — (Consiglio di Stato, 4 Giugno 1892). Annali della Giurisprudenza Italiana, 1893, pag. 36.

Deliberazioni dei Consigli e delle Deputazioni provinciali - Esecutorietà - Art. 221 legge comunale e provinciale. — L'esecutorietà delle deliberazioni della Deputazione e del Consiglio provinciale può ottenersi o con la decorrenza del termine di 20 giorni, ovvero col visto apposto alle stesse, essendo da preferirsi il mezzo del visto in caso di deliberazioni da allegarsi a contratti. Quando occorra dare immediata esecuzione a tali atti, prima della decorrenza del termine legale, deve procurarsi d'urgenza il visto prefettizio. — (Parere del Consiglio di Stato, 6 Dicembre 1892). Il Consultore Amministrativo, 1893, n. 5, pag. 33.

Elezioni politiche - Giudizio elettorale - Intervento di terzo - Domanda di rinvio per prendere cognizione dei documenti - Rigetto - Insindacabilità in Cassazione - (Legge elettorale politica art. 37, 38 codice di procedura civile, art. 201, 358. — È insindacabile in Cassazione il provvedimento col quale la Corte d'appello, in giudizio elettorale. respinge la domanda di rinvio avanzata da chi volendo intervenire in causa chiede di poter prima prender conoscenza dei documenti che furono prodotti. — (Corte di Cassazione di Roma). Ric. Buffa c. Rossino. Rivista Universale di Giurisprudenza e Dottrina, Anno VII, pag. 42.

Elezioni politiche - Iscrizione nelle liste del 1882 - Cancellazione dalle liste successive - Nuova iscrizione - (L. elett. polit. 25 settembre 1882, art. 102). — Coloro che trovavansi inscritti nelle liste elettorali politiche del 1882, quantunque non iscritti nelle liste successive, hanno diritto di chiedere la reiscrizione, a meno che abbiano perduto alcuno dei requisiti per l'elettorato — (Corte di Cassazione di Roma, 28 Dicembre 1882). Ric. Del Grosso c. Commissione provinciale di Avellino. Il Foro Italiano, 1893, pag. 70.

Eleggibilità amministrativa - Parentela - Fideiussore ipotecario dell'Esattore. — L'affinità in materia di elettorato amministrativo, è causa d'ineleggibilità nel solo caso che gli affini chiamati a far parte nel medesimo tempo del Consiglio comunale si trovassero nella relazione di suocero e genero.

Il fideiussore ipotecario dell'esattore non è ineleggibile a consigliere comunale. — (Corte di Appello di Catania, 25 Novembre 1892). Licciardello c. Giunta prov. amm. di Catania. La Giurisprudenza Vol. XXIII, Disp. 1ª, pag. 1.

Esazione d'imposte - Esecuzione immobiliare - Previa esecuzione sui mobili e crediti del debitore - Tardiva deduzione della nullità - Incidente di falso civile contro il verbale del messo esattoriale - Irresponsabilità dell'esattore pel fatto di quello. — Anche alle esecuzioni immobiliari intraprese per la esazione delle imposte sono applicabili le norme generali fissate nell'art. 695 cod. proc. civ.; per cui la eccezione di nullità della espropriazione immobiliare, per non avere l'esattore sperimentata previamente la esecuzione sui mobili e crediti del debitore, non è altrimenti attendibile, se non proposta prima della udienza per l'incanto.

Se dedotta tardivamente la nullità, ed intentata contro l'esattore, l'azione pel rifacimento dei danni, sia proposto incidente di falso civile contro il verbale del messo, il quale aveva riferito essere riuscita infruttuosa la esecuzione mobiliare; e l'esattore oltre opporre la sua irresponsabilità pel fatto colposo o doloso del messo, opponga anche la improponibilità della tardiva eccezione di nullità, onde inutile l'incidente di falso — la sentenza che, respinta la eccepita irresponsabilità dell'esattore, ricusa di esaminare l'altra indipendente eccezione, ed ammette l'incidente di falso, merita censura per mancata motivazione, omessa pronunzia, denegata giustizia, e violazione del principio: « quae probata non relevant, ad probandum non admittuntur ».

In quanto poi sia giudicata applicabile all'esattore comunale, per tenerlo responsabile del fatto colposo o doloso del messo esattoriale, la disposizione dell'art. 1153 del codice civile che stabilisce essere responsabili i committenti per il fatto doloso dei loro commessi nell'esercizio delle funzioni cui l'hanno destinati, ed in quanto sia ritenuto che i messi esattoriali sieno commessi dipendenti dell'esattore — la pronunzia merita censura per violazione delle regole generali di diritto sulla materia, e delle disposizioni speciali della legge 20 Aprile 1871, non che del regolamento 14 maggio 1882; mentre per contrario avrebbe dovuto riconoscersi la irresponsabilità dell'esattore per il fatto doloso del messo incaricato dalla legge di funzioni sue proprie. — Annali della Giurisprudenza Italiana, 1893, pag. 32.

Elettorato amministrativo - Eleggibilità - Lite pendente - Espropriazione per causa di pubblica utilità - Procedimento anteriore al decreto del prefetto. — L'art. 29 della legge comunale provinciale, quando ha parlato di lite vertente, ha inteso designare una lite effettivamente istaurata e già pendente avanti l'autorità giudiziaria.

Non può dirsi quindi che vi sia lite vertente tra l'espropriando per causa di pubblica utilità e la causa espropriante finchè continua quel procedimento preparatorio, d'indole esclusivamente amministrativa, che ha termine col decreto prefettizio di che nell'art. 48 della legge 25 Giugno 1865.

La stazione sperimentale per l'industria delle pelli, fondata in Napoli col regio decreto dell'8 Febbraio 1885, non può dirsi un istituto sussidiato e neppure amministrato dal comune di detta città, dipendendo esclusivamente l'istituto medesimo dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il direttore dell'istituto suddetto è quindi eleggibile all'ufficio di consigliere del comune di Napoli. — (Cassazione di Roma, 29 Dicembre 1892). Ric. Penna e LL. CC. c. De Mita e Vetere. Annali di Giurisprudenza Italiana, 1893, pag. 10.

Elettorato politico - Ricorso in Cassazione - notificazione al reclamante - Abbandono del domicilio politico - Prova. — Il ricorso in Cassazione in materia di elettorato politico non è necessario che sia notificato a colui che, dopo aver reclamato innanzi alla Commissione provinciale non partecipò al successivo giudizio innanzi alla Corte d'Appello.

La prova della dichiarazione di abbandono del domicilio politico non può essere fornita altrimenti che mediante il certificato rilasciato dal sindaco del domicilio abbandonato. — (Cassazione di Roma, 2 Dicembre 1892). Annali di Giurisprudenza Italiana, 1893, pag. 15.

Contabilità speciale delle Prefetture. — In applicazione dell' art. 18 alinea, delle Istruzioni approvate col decreto ministeriale 20 giugno 1890, N. 8418 - Div. X Sez. 1ª, per la tenuta della contabilità speciale delle Prefetture, si pregano i signori Prefetti di trasmettere a questo Ministero (Ragioneria Centrale), nei primi cinque giorni di marzo prossimo, il bilancio di verificazione, che, in conformità all'art. 16 delle Istruzioni medesime, avranno cura di elevare alla fine del corrente mese di Febbraio.

Nel raccomandare l'esatto adempimento di questa disposizione, ricordo che a corredo del documento suddetto dovrà unirsi, come di consueto, il riassunto Modello C dell' Intendenza di Finanza. — (Circolare del Ministero dell' Interno, ragioneria centrale, ai Signori Prefetti del Regno in data 18 Febbraio 1893).

Abusivo esercizio delle professioni sanitarie - Esito dei provvedimenti penali. — Questo Ministero per completare le statistiche riguardanti le contravvenzioni accertate sull' esercizio abusivo delle professioni sanitarie, ha bisogno di conoscere l' esito dei rispettivi procedimenti giudiziari.

Si prega perciò la S. V. di voler indicare il risultato dei processi iniziati durante l'anno 1892 e successivamente degli altri a misura che l' autorità giudiziaria pronunzierà il giudizio. — (Circolare del Ministero dell' Interno, Direzione della Sanità Pubblica, ai Signori Prefetti del Regno in data 7 Febbraio 1893).

Debito illiquido - Stanziamento d' ufficio - Bilanci. — Un debito non liquido, non può essere di ufficio stanziato nel bilancio Comunale. — (Parere del Consiglio di Stato, 17 Agosto 1892, N. 4870-1785). Ric. Comune di Minucciano.

Avanzi dei bilanci - Erogazione (1). — In nessun caso le rendite appartenenti al Comune ed i corrispondenti avanzi di cassa verificatisi negli esercizi finanziari, possono essere erogati diversamente da quanto dispone l' art. 143 della legge comunale. — (Parere del Consiglio di Stato, 16 Dicembre 1892, N. 7194-2712). Ric. Comune di Piazzatorre.

Ufficiale sanitario - Compenso cumulato collo stipendio del medico condotto. — Per i Comuni è obbligatoria la indennità da corrispondere all' Ufficiale sanitario, ma non è vietato ai Consigli Comunali di stabilire che nello stipendio, che assegnano ai medici condotti, debba essere anche compresa l'indennità per l'incarico di Ufficiale sanitario e quando i medici liberamente accettano tale condizione, essi sono obbligati a compiere le funzioni di Ufficiale sanitario come fu stabilito nel contratto. — (Parere del Consiglio di Stato, 23 Dicembre 1892, N. 7450-2798). Ric. Comune di Cassiglio-Ornica e Valtorta.

Segretario comunale - Sospensione - Competenza. — La Giunta Municipale, non ha facoltà di sospendere gli impiegati comunali, essendo ciò di esclusiva competenza del Sindaco; giusto il disposto dell' art. 102 n. 4 della legge comunale 20 Marzo 1865, Allegato *A*, e perciò nel caso di cui trattasi, non può ritenersi per legittima la deliberazione della Giunta Municipale di Latiano, con la quale, ad unanimità di voti, approvò la proposta fatta dal Sindaco relativa alla sospensione del ricor-

(1) Si trattava del Comune di Piazzatorre ricorrente contro la decisione della Giunta Provinciale Amministrativa di Bergamo che non approvava le deliberazioni consigliari colle quali si stabiliva di distribuire L. 12 a ciascun comunista prelevando la relativa somma, ascendente a L. 6000 dagli avanzi delle rendite comunali. Conf. parere 13 Settembre 1889.

rente. — (Parere del Consiglio di Stato, 10 Dicembre 1892, N. 132-5597-2069). Ric. Comune di Latiano.

Oneri di culto - Presunzioni d'obbligo - Variazioni. — La diminuzione della somma dell'assegno, avvenuta negli ultimi anni, e la mutazione del titolo, se possono valere per fissare l'assegno nella somma minore ultimamente concordata, nulla tolgono alla presunzione dell'obbligo che rimane dal pagamento più che trentennale. — (Parere del Consiglio di Stato, 23 Dicembre 1892, N. 7265-2729). Ric. Comune di Cilavegna.

Vaccino - Spese relative - Obbligo nelle provincie - Durata. — Il parere del Consiglio di Stato, a Sezioni unite, del 9 Gennaio 1891, va inteso nel senso che le Provincie erano obbligate alle spese dell'antico personale Vaccinico, finchè non si fosse attivato nei modi previsti dal Regolamento relativo, il nuovo servizio della Vaccinazione.

In questo senso ha pure deciso la Sezione 4ª con decisioni 31 Luglio, 21 e 27 Agosto u. s., sui ricorsi delle Deputazioni provinciali di Bologna, di Porto Maurizio e di Cuneo, la motivazione delle quali decisioni si intende qui richiamata. — (Parere del Consiglio di Stato, 26 Novembre 1892, N. 122-4350-1606). Ric. Comune di Perugia.

Servizio medico per la generalità degli abitanti del Comune - Spesa facoltativa. — Quando anche sia provato che il Comune per un trentennio ha stanziato nei bilanci la somma per il servizio medico per la generalità, non perciò la spesa muta il carattere di facoltativa, essendo solo obbligatorio per legge il servizio sanitario a vantaggio dei poveri. — (Parere del Consiglio di Stato, 23 Dicembre 1892, N. 7451-2802). Ric. Comune di S. Nicola dell'alto.

Medici condotti - Organizzazione dell'assistenza medica - Facoltà del Consiglio Comunale e del Consiglio Provinciale Sanitario. — Senza dubbio i Consigli comunali hanno pieno diritto, ai sensi di legge, di nominare i loro medici condotti, ma non di organizzare il servizio in guisa che non si possa rendere l'assistenza medica gratuita ai poveri, al cui solo scopo la legge rese obbligatorio ai Comuni di stipendiare i medici condotti

Per l'art. 14 della vigente legge sanitaria, tale assistenza deve essere fatta *almeno* da un medico in ciascun Comune, e da ciò chiaramente si deduce che quando un solo sanitario non può disimpegnare il servizio della cura gratuita pei poveri, il Comune deve stipendiarne altri, e l'art. 34 del Regolamento sanitario prescrive che in tali casi il Consiglio Provinciale Sanitario ha facoltà di determinarne il numero. — (Parere del Consiglio di Stato, 30 Dicembre 1892, N. 7584-2851). Ric. Comune di Casalecchio.

Giunta comunale e provinciale - Rinnovazione - Sorteggio - Anzianità (1). — La legge comunale e provinciale all'art. 229 prescrive chia-

(1) La fattispecie era la seguente: nella sessione autunnale del 1890, la Giunta Municipale di Veroli ha dovuto essere rinnovata per intiero nei suoi quattro Assessori effettivi che tutti mancavano, o per volontarie dimissioni o per sorteggio dall ufficio di Consiglieri.

Per tale circostanza, il Consiglio omise di procedere all'estrazione degli Assessori da rinnovarsi, come si sarebbe altrimenti dovuto fare poichè era quello il primo anno che si compieva dalle elezioni generali.

Dei quattro eletti, tre riportarono 14 voti per uno, e l'ultimo ne ebbe 13 favorevoli.

Dovendosi nell'ultima sessione autunnale rinnovare la Giunta per metà, ed essendo un posto già naturalmente vacante per seguito sorteggio fra i Consiglieri di uno dei tre Assessori che avevano riportato 14 voti, si procedette il 19 Settembre ultimo scorso alla estrazione di un secondo Assessore, e così si pose l'Assessore, che al momento della nomina, aveva ricevuto soli 13 voti in pari condizione a quelli che ne avevano riportati 14 favorevoli.

ramente che la scadenza dei membri della Giunta Municipale deve essere determinata dalla sorte nel solo primo anno dopo l'elezione generale del Consiglio, e non anche dopo la eventuale elezione totale della Giunta, e ciò emerge anche dal disposto dell'art. 104 del Regolamento relativo.

Non è affatto da ritenersi nulla la elezione di tutti gli Assessori effettivi; per ciò solo che non si fosse fatta prima la estrazione fra gli uscenti per dimissioni od altro, poichè a determinare l'anzianità dei nuovi eletti si doveva pur sempre ricorrere al numero dei voti riportati e subordinatamente alla loro età. — (Parere del Consiglio di Stato, 10 Dicembre 1892, N. 5806-2147). Ric. Comune di Veroli.

Carni salate - Strutto bianco - Vendita al minuto. — Lo strutto bianco è carne salata. Introducendosi in un esercizio al minuto o all'ingrosso, come tutte le carni, dev'essere sdaziato. — (Cassazione di Roma, 23 Giugno 1892). Ric. Simone-Ruggieri. Rivista Daziaria, Anno IX, n. 1, Pag. 7.

Comune - Convenzione per celebrazione di funzioni religiose - Validità. — È tuttora valida ed efficace la convenzione stipulata sotto l'impero del diritto comune da un Municipio coi rappresentanti di una chiesa per la celebrazione di alcune funzioni religiose, mediante il corrispettivo di una data quantità di cera. — (Cassazione di Roma, 4 Giugno 1892). Il Circolo Giuridico, N. X, 3.ª Serie, Pag. 274.

Conciliatori - Compilazione delle liste degli eleggibili - Consigli comunali - Legge 16 Giugno 1892 art. 8. — Non dà titolo a reclamare avanti la Corte d'appello contro la formazione della lista degli eleggibili a conciliatori, il fatto che il consiglio comunale nel deliberare la iscrizione di un cittadino avente i requisiti legali, abbia voluto aggiungere la menzione, che attualmente egli trovasi sotto le armi, essendo stato richiamato dalla posizione ausiliaria al servizio attivo. — (Corte d'Appello Torino, 22 Novembre 1892). Ric. Micheletti. Giurisprudenza Italiana, Anno XXXXIV, Pag. 313.

Contravvenzione all'art. 4 e 16 legge forestale - Terreno dissodato meno esteso di un ettaro - Coltivazione continuata. — Non sussiste che, per rispondere della contravvenzione di cui all'art. 4 e 16 legge forestale, debbasi aver dissodato un terreno vincolato dell'estensione di un ettaro almeno. (Legge cit. art. cit.).

Alla sussistenza della suddetta contravvenzione basta che il proprietario, il quale abbia dissodato in contravvenzione alla legge, abbia continuato a coltivare il terreno vincolato (Legge cit. art. cit.). — (Cassazione di Roma, 14 Ottobre 1892). Ric. De Cata. La Cassazione Unica, Vol. IV, N. 6, Anno V, Pag. 108.

Competenza giudiziaria - Rapporti contrattuali del comune col suo segretario - Responsabilità personale del Sindaco - Autorizzazione sovrana pel procedimento - Legge 20 Marzo 1865, alleg. E, sul contenzioso amministrativo, art. 2, 4 - Legge com. e prov. 10 Febbraio 1889, art. 8, 139. — È di competenza giudiziaria l'azione proposta dal segretario del comune il quale afferma che i doveri d'ufficio impostigli per recenti disposizioni della autorità municipale eccedono dal limite contrattuale stabilito, e perciò chiede il risarcimento dei danni che gli derivano dalla lesione del contratto.

Il Sindaco che agisce in rappresentanza del comune può essere chiamato responsabile anche in proprio degli atti compiuti nell'interesse del comune, alla stessa guisa che il commesso lo può essere in proprio

degli atti compiuti per conto del committente, senza che ciò escluda la rispettiva corresponsabilità del comune o del committente.

Per iniziare un giudizio di responsabilità contro il comune, e in rappresentanza di esso contro il sindaco, non occorre autorizzazione sovrana, tanto rispetto al sindaco che agli altri funzionari a cui si estende concerne non meno i procedimenti civili che i penali.

La predetta garanzia amministrativa ricuopre il sindaco come ufficiale del governo, non già come capo dell' amministrazione comunale e per gli atti compiuti in tal qualità. — (Cassazione di Torino, 7 Ottobre 1892). Ric. Lubatti-Conti c. Comune di Carrù. Giurisprudenza Italiana, Anno XXXXIV, Pag. 600.

Competenza giudiziaria e amministrativa - Questione di stato - Consiglio di leva - Legge 6 Agosto 1888 n. 5655, art. 13 e 14. — L' autorità giudiziaria è incompetente a decidere, per gli effetti concernenti il servizio militare, sulla questione, se la legittimazione per decreto reale, ottenuta soltanto dalla madre, produca l' assegnazione alla terza categoria, come se si trattasse di figlio unico di madre vedova. — (Cassazione di Roma, 18 Giugno 1892). Ric. Papini e Pernici c. Amministrazione della Guerra. La Giurisprudenza Italiana, Anno XXXXIV, Pag. 1168.

Competenza giudiziaria e amministrativa - Diritto di proprietà - Vicinanza di stabilimenti industriali - Incomodo e danno - Cod. civ., art. 436, 574 - Legge 20 Marzo 1865, all. E sul contenzioso amministrativo, art. 4. — Autorizzato dalla Deputazione provinciale e dalla Prefettura lo stabilimento di un opifizio come scevro di pericoli per le proprietà vicine, non è competente l' autorità giudiziaria a ordinare la chiusura dell' opifizio medesimo, in segnito a constatazione che essa abbia fatto di quei pericoli e dell' impossibilità di farli altrimenti cessare.

È però competente l' autorità giudiziaria a conoscere dei danni recati da un tale opifizio alle proprietà vicine, e del relativo risarcimento.

Devono però tali danni essere effettivi, per dar titolo a risarcimento e non aver natura di semplice incomodo. — (Cassazione di Roma, 23 Agosto 1892). Ric. Raggio e Ratto c. Pittalunga, Anno XXXXIV, Pag. 1151.

Competenza giudiziaria e amministrativa - Consiglio di Stato IV Sezione - Cassazione di Roma - Acque pubbliche - Acque private - Dichiarazione di pertinenza - Autorità giudiziaria. — Rinviati dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, alla Cassazione di Roma, gli atti, perchè questa decida sulla competenza, la decisione devesi emettere non ostante il ricorrente con foglio comunicato solamente alla Corte dichiari di restringere le prime istanze alla competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato.

Compete esclusivamente all' autorità giudiziaria la conoscenza e la decisione relativa, alla pertinenza di un corso d' acqua, se cioè pubblico o privato. — (Cassazione di Roma, 25 Maggio 1892). Ric. Raisini-Bentivoglio c. Ministero lavori pubblici. Il Consulente Amministrativo. Anno XXXIII, Pag. 393.

Dazio consumo - Vini di transito per imbarco e pel commercio - Esenzione. — La esenzione del dazio, ammessa in un regolamento e relativo capitolato di appalto per i vini che s' immettono e transitano nel comune per l' imbarco e per il commercio, non comprende i vini che preventivamente vengono introdotti in uno stabilimento enologico per

essere manifatturati. — (Corte d' Appello di Catania). Ric. Accetta c De Salvo. Il Foro Catanese, Anno XII, Pag. 83.

Dazio consumo - Verificazione nei locali di fabbrica degli alcool - Intervento dell' autorità giudiziaria - Mancanza - Assistenza del Sindaco o di un suo delegato - Oltraggio - Resistenza ad atti arbitrari - Atto regolare nella forma - (Legge sul dazio consumo, art. 28; cod. pen. art. 199). — Le verificazioni, di cui all' art. 28 della legge sul dazio consumo possono farsi, coll' assistenza del Sindaco o di un suo delegato nella mancanza di un funzionario dell' autorità giudiziaria.

Tale mancanza non deve intendersi come mancanza fisica, ma tale che comprenda un impedimento qualsiasi pel quale il funzionario dell' autorità giudiziaria anche presente sul luogo, non abbia potuto o creduto d' intervenire.

Per l' applicazione dell' art. 199 del Cod. pen. occorre che l' atto del pubblico ufficiale sia indubbiamente illegale ed arbitrario ed eccedente i limiti delle di lui funzioni, ciò che non può ritenersi quando l' atto abbia la regolarità e la forma richiesta dalla legge. — (Cassazione di Roma, 19 Luglio 1892). Ric. P. M. c. Marchetti. La Legge, Anno XXXIII, Pag. 21.

Distributori di stampati, o manoscritti - Licenza dell' autorità di P. S. — Non si possono distribuire in luogo pubblico stampati, o manoscritti, senza averne ottenuta licenza dall' autorità di P. S., e ciò, tanto nel caso che lo stampato, o il manoscritto, si distribuisca gratuitamente, quanto nel caso che sia esposto in vendita.

Sono obblighi diversi e distinti quello della previa iscrizione in apposito registro presso l' autorità locale di P. S., da parte di chi voglia esercitare il mestiere di venditore ambulante, o distributore di merci, stampati e disegni, e quello di ottenere la licenza dell' autorità di P. S. da parte di chi distribuisca, o ponga in vendita in luogo pubblico, o aperto al pubblico, stampati e manoscritti. (Art. 65 e 72 legge di P. S., art. 443 Cod. pen.) — (Cassazione di Roma, 9 Luglio 1892). Ric. P. M. c. Romanzini Teodoro. Il Circolo Giuridico, N. X, 3.ª Serie, Pag. 113.

Elezioni comunali - Rettore di uno spedale - Eleggibilità - (Legge com. e prov. testo unico 10 Febbraio 1889, art. 29). — È eleggibile a consigliere comunale il rettore di uno spedale, quando dallo statuto dell' opera pia apparisca che le sue mansioni sono di amministratore e non d' impiegato. — (Corte d'Appello di Firenze, 10 Dicembre 1892). Ric. Redditi ed altri c. Facci. La Legge, Anno XXXIII, Pag. 17.

Elezioni politiche - Ricorso in Cassazione - Notificazione al reclamante - Abbandono del domicilio politico - Prova - (Legge elettorale politica 24 Settembre 1882, art. 18). — Il ricorso in Cassazione in materia elettorale non occorre sia notificato a colui che, dopo aver reclamato innanzi alla Commissione provinciale, non partecipò al successivo giudizio innanzi alla Corte d' appello.

La prova della dichiarazione di abbandono del domicilio politico non può essere fornita altrimenti che mediante il certificato, il quale deve essere rilasciato del sindaco del domicilio abbandonato. — (Cassazione di Roma, 2 Dicembre 1892). Ric. Giunta c. Lo Ciura. La Legge, Anno XXXIII, Pag. 2.

Elezioni politiche - Liste elettorali - Reclamo alla Commissione provinciale - Prova di saper leggere e scrivere - Legge elettorale politica, art. 26, 31 e 37. — Non è necessario avere ricorso prima al Consiglio co-

munale, per potere reclamare alla Commissione provinciale e indi alla Corte d'appello contro la formazione delle liste elettorali politiche.

Chiedendosi la cancellazione di alcun cittadino dalla lista elettorale per difetto dei requisiti legali, è a lui che spetta la prova di possedere tali requisiti per difendersi contro la domanda di cancellazione. — (Cassazione di Roma, 5 Novembre 1892). Ric. Mauro. Giurisprudenza Italiana, Anno XXXXIV, Pag. 311.

Elezioni politiche - Lista elettorale - Reclamo alla Commissione di appello - Difetto di documenti - Forme della sentenza - Legge elettorale politica, art. 26, 29, 35, 37, 38; Cod. proc. civ. art. 360, 361. — Il ricorso alla Commissione provinciale per gli appelli elettorali, contro la lista deliberata dal consiglio comunale, può essere proposto anche da chi non reclamò preventivamente allo stesso consiglio.

Il successivo reclamo alla corte d'appello è ammissibile anche se con esso non siano prodotti i documenti giustificativi, una volta che la Corte riconosce di poter decidere la causa senza di essi.

Le sentenze in materie elettorali non sono nulle se anche contengono in semplice riassunto le domande e conclusioni delle parti, in modo da riferirne chiaramente il concetto. — (Cassazione di Roma, 2 Novembre 1892). Ric. Morelli c. Ruggero. Giurisprudenza Italiana, Anno XXXXIV, Pag. 310.

Elezioni amministrative - Consiglio comunale - Abbonati al dazio consumo - Legge com, e prov., art. 29. — È causa di ineleggibilità al consiglio comunale il partecipare come socio alla conduzione dell'esazione del dazio consumo, pur avendo la qualità di esercente e di abbonato. — (Cassazione di Roma, 13 Giugno 1892). Ric. Fraizzoli. Giurisprudenza Italiana, Anno XXXXIV, Pag. 298.

Esercizi aperti - Verifiche di notte - Violazione di domicilio. — Viola il domicilio l'agente daziario che procede a verifiche di notte in esercizi aperti e abitazioni annesse, senza essere accompagnati dall'autorità giudiziaria, sia pure che si tratti di flagrante contravvenzione al dazio. — Il Dazio Consumo, Anno XIX, Pag. 16.

Elettorato politico - Diritto elettorale - Più convenuti - Nuova citazione ai contumaci - Deposito del ricorso - Alfabetismo - Grado di istruzione. — Il diritto all'elettorato politico è per eccellenza un diritto esclusivamente inerente alla persona, rispetto al quale non è concepibile nè solidarietà, nè comunanza di interesse, per modo che, qualunque sia il numero dei convenuti in una medesima causa, si hanno sempre tanti giudizii affatto indipendenti l'uno dall'altro quanti sono i detti convenuti Conseguentemente in siffatte cause manca la ragione e lo scopo del rinnovamento della citazione ai contumaci voluto dall'art. 382 del cod. di proc. civ.

Il deposito del ricorso deve ritenersi avvenuto nel termine stabilito dall'art. 38 della legge elettorale politica, quando di ciò non sia stata fatta questione avanti il giudice di merito.

La condizione di saper leggere e scrivere voluta dall'art. 1.° della legge elettorale e il requisito della capacità o grado d'istruzione contemplato nell'art. 2.°, sono due cose distinte, e debbono concorrere ambedue nella persona dell'elettore quando la sua capacità o grado di istruzione è l'unico titolo della sua iscrizione nella lista. Annali della Giurisprudenza Italiana, Anno XXVI, Pag. 181.

Esercizi pubblici - Licenza - Proprietario fallito - Continuatore dell'esercizio nominato dal curatore. — Chi assume la continuazione di

un esercizio per incarico del curatore del fallimento del precedente esercente, non può mai giovarsi della licenza, già tenuta dal proprietario fallito, ma deve ottenere la licenza in proprio nome. — Annali della Giurisprudenza Italiana, Anno XXVI, Pag. 283.

Elettore politico - Ricorso in cassazione - Parte soccombente - Facoltà di ricorrere - Più soccombenti - Onere della prova - Ultra petizione. — È inammissibile il ricorso in cassazione di chi non ha fatto parte del giudizio avanti la Corte d'appello.

Le contestazioni che possono sorgere sull'esistenza del diritto elettorale interessano unicamente la persona a riguardo della quale sono fatte; e da ciò deriva che anche quando più sono le persone convenute nella medesima causa, si hanno sempre tanti giudizi affatto indipendenti l'uno dall'altro quante sono le dette persone.

Conseguentemente il ricorso proposto da uno dei soccombenti non può ritenersi comune agli altri rimasti inattivi.

Non è vietato all'attore di chiedere che le prove, che fanno carico a lui, siano istruite nel corso del giudizio.

Il pubblico ministero non è vincolato dai termini stabiliti nell'articolo 37 della legge elettorale politica.

Non può esistere vizio di ultra petizione in una pronunzia interlocutoria che ha ammesso dei mezzi probatorii, i quali potevano essere ordinati anche d'uffizio.

Quando il termine a fare le prove viene assegnato all'attore, la parte convenuta non ha interesse a dolersi della disposizione che fa partire quel termine dal giorno della pubblicazione della sentenza. — Annali della Giurisprudenza Italiana, Anno XXVI, Pag. 177.

Elettorato amministrativo - Condannato per contrabbando - Capacità. — La condanna per reato di contrabbando non toglie all'autore il diritto elettorale amministrativo. — (Corte d'Appello di Venezia, 15 Settembre 1892). Annali di Giurisprudenza Italiana, Anno XVII, pag. 15.

Liste elettorali amministrative - Reclamo. — L'approvazione della lista elettorale amministrativa fatta dalla Giunta provinciale ha caratteri e forza di decisione ed è soggetta a reclamo giudiziario.

Per promuovere tale reclamo non occorre che il reclamante alla Corte di Appello lo sia stato pure avanti la Giunta contro le deliberazioni del Consiglio comunale. — (11 Ottobre 1892). Ric. Cigno Pietro. La Giurisprudenza, Anno XXIII, pag. 17.

Opere pie - Concentramento - Inapplicabilità alle disposizioni dei privati che anche potessero eventualmente dar luogo ad una istituzione di beneficenza (Legge sulle Opere pie 54, 56, 57, 61). — Il concentramento di cui è parola nella legge sulle Opere pie si riferisce ad enti già giuridicamente costituiti e legalmente disciplinati, non a disposizioni di privati, le quali potessero solo eventualmente dar luogo alla costituzione di un ente di beneficenza in base alla legge. — (Consiglio di Stato). Ric. Peracchini c. Ministero dell'Interno. Rivista Universale di Giurispr. e Dottrina, Anno VII, pag. 2.

Opere pie - Cause di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa - Competenza dei tribunali ordinari. (Legge sulle Opere pie, art. 80). — Le cause di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono di competenza dei tribunali ordinari. — (Corte dei Conti). Ric. Gilio e Saluzzi c. Monte frumentario di Aurenza. Rivista Universale di Giurisp. e Dottrina, Anno VII, pag. 4.

Bollettari tenuti da appaltatori - Non corrispondenza della bolletta figlia alla matrice - Se ricorra il falso in atto pubblico. — I bollettari a madre e figlia tenuti dagli appaltatori del dazio consumo non sono documenti pubblici. (Corte d'Appello di Napoli, 18 Ottobre 1892). Ric. P. M. c. Milanese, Di Leonardo ed altri. Rivista Daziaria, Anno VIII, pag. 365.

Opere pie - Concentramento di un'opera avente per iscopo il soccorso dei poveri solo quando siano infermi e inabili al lavoro - Ammissibilità (Legge citata art. 55, 56). — Un'opera pia non può sottrarsi alle norme che regolano il concentramento sol perchè non distribuisca sussidi ed elemosine ai poveri come tali; ma soccorra i poveri in quanto siano infermi, o convalescenti, o divenuti inabili. — (Consiglio di Stato) Ric. Opera Pia Genesi di Prato Sesia c. Ministero dell' Interno. Rivista Universale di Giurisprudenza e Dottrina, Anno VII, pag. 13 e 14.

Reclamo elettorale amministrativo - Ricorso. — Avverso le deliberazioni delle Giunte prov. amm., che ordinano depennazioni dalle liste elettorali a titolo d' incapacità, non è permesso reclamare alla Corte d'Appello per motivi di puro ordine, e che riguardano la procedura da seguirsi avanti le Giunte medesime. — (Corte di Appello di Aquila, 30 Giugno 1891). Ric. Piazza Carlo. Il Foro Abruzzese, Anno VI, pag. 208.

Spese provinciali - Ispezioni scolastiche e pensioni agli alunni delle scuole normali - Art. 236 della legge com. 1865. — Giusta l' art. 236 della cessata legge com. 1865, le spese per l' ispezione delle scuole elementari e per le pensioni agli allievi delle normali, non poterono mai passare a carico delle Provincie, non essendo stata mai emanata la legge che doveva regolare tale passaggio. L'art. suddetto non venne abrogato dalle successive leggi sui Comuni e Provincie, epperò la competenza passiva di tali spese spetta sempre allo Stato. — (Parere del Consiglio di Stato, 19 Novembre 1892). Il Consultore Amministr., Anno XXXIV, pag. 25.

Tasse di bollo - Domande per ottenere l' iscrizione nell'albo dei periti - Provvedimento del presidente del tribunale. — È stato chiesto se i ricorsi, che si presentano ai presidenti dei tribunali da coloro i quali domandano di essere iscritti nell'albo dei periti, debbano essere compilati sopra carta col bollo di lire tre e cent. 60.

Di concerto col ministro delle finanze venne riconosciuto che tali ricorsi possono scriversi in carta da cent. 50 a termini dell'art. 20, n. 15, della legge 13 Settembre 1874, n. 2077, perchè si tratta di atti meramente amministrativi e quindi non sono compresi nella disposizione contenuta nell' art. 3 della legge 29 Giugno 1882, n. 835. Fu inoltre riconosciuto che il provvedimento del presidente va scritto non in foglio a parte, ma di seguito al ricorso a senso dell'art. 32, n. 4, della citata legge sul bollo.

Siccome le cancellerie dei tribunali non hanno finora seguito su questo punto una pratica uniforme, invito i signori primi presidenti delle corti d' appello a dare le necessarie disposizioni affinchè i dipendenti uffici si attengano alla premessa risoluzione — (Risoluzioni di quesiti — Istruzioni). Bollettino ufficiale, Anno XIV, pag. 50.

Carni - Comune chiuso - Frazione aperta. — Chi esercita la rivendita delle carni nel Comune chiuso può senza ulteriore pagamento di dazio venderle od andarle a somministrare ad un reclusorio sito nella frazione aperta dello stesso Comune. — Il Dazio Consumo, Anno XIX, pag. 19.

Ufficio del medico provinciale. — Col 1.° del corrente mese avendo cominciato a funzionare, anche presso codesta Prefettura il Medico Provinciale. credo opportuno indirizzare alla S. V. Ill.ma alcune istruzioni circa all' ordinamento del di lui Ufficio.

Secondo l' art.° 1.° del Regolamento Generale per la esecuzione della legge sulla tutela dell' Igiene e della Sanità Pubblica, approvato con decreto reale 9 Ottobre 1889, i Prefetti nell' esercizio delle loro attribuzioni sanitarie debbono valersi di detto funzionario; da ciò emerge che a questo debbano affidare la trattazione di tutti gli affari concernenti le indicate attribuzioni, niuno esluso nè eccettuato, e tanto dal lato amministrativo che dal lato tecnico. In conseguenza le materie relative alla tutela dell' igiene e della sanità pubblica debbono essere staccate dalla 3.ª Divisione costituita come è presentemente in base al regolamento per l' attuazione della legge comunale e provinciale, ed ordinate in speciale divisione sotto la guida del Medico Provinciale il quale è equiparato in onore, grado e stipendio ai Consiglieri di Prefettura e deve avere sotto di se quel numero di Segretari che è necessario, data la quantità ed importanza delle pratiche da trattarsi. Nè inconvenienti possono derivare in questo ordinamento per insufficienza di cognizioni giuridichè ed amministrative, che avesse per avventura a riscontrarsi in quel funzionario, specie nei primi tempi, perchè a tale difetto potra ampiamente sopprimere la nota dottrina ed esperienza della S. V. Ill.ma e dell' egregio Consigliere Delegato.

È poi inutile aggiungere che i rapporti del Medico Provinciale di fronte alla S. V. Ill.ma non possano gerarchicamente essere diversi da quelli degli altri Consiglieri, soltanto al Prefetto spettando la direzione e responsabilità del servizio, salvo la facoltà della speciale corrispondenza che il detto Medico Provinciale può avere, a termine di legge, cogli Ufficiali Sanitari Comunali e che deve limitarsi alla richiesta di informazioni sulla polizia sanitaria o sulle condizioni igieniche dei Comuni e alle istruzioni in riguardo.

Mi riprometto che, affidata per tal modo a persona di speciale competenza tecnica, sotto l' alta direzione di V. S. Ill.ma, l'esecuzione della legge Sanitaria, anche codesta Provincia ne risentirà lo sperato vantaggio nel suo benessere igienico.

Frattanto gradirò un cenno di ricevuta della presente. — (Circolare del Ministero dell' Interno, direzione della Sanità Pubblica, ai Signori Prefetti del Regno in data 22 Gennaio 1892).

Prospetto delle ordinanze di sanità marittima in vigore. — Si trasmettono a cotesta Prefettura esemplari del nuovo prospetto delle ordinanze di sanità marittima attualmente in vigore, con preghiera di volerli distribuire agli Uffici di porto di cotesta Provincia invitandoli ad apportarvi tutte le variazioni che di mano in mano si renderanno necessarie in seguito alla emanazione di nuove ordinanze. — (Circolare del Ministero dell' Interno, Direzione della Sanità Pubblica, ai Signori Prefetti delle Provincie Marittime del Regno, in data 28 Gennaio 1893).

N.° d'ordine	DATA E NUMERO DELL'ORDINANZA	STATI, LOCALITÀ E PORTI CUI SI RIFERISCE
1	14 Febbraio 1879 N. 4	Impero Ottomano - Egitto . . . .
2	20 Febbraio 1879 N. 5	Stati Uniti di America . . . .
3	6 Maggio 1879 N. 13	Paesi esteri in genere . , ...
4	31 Dicembre 1881 N. 4	Turchia - Egitto - Bombay - Porti Russi mari Nero ed A Bulgaria - Grecia . . . .
5	9 Febbraio 1884 N. 3	Algeria e Dalmazia . . . .
6	21 Agosto 1886 N. 15	Isola di Malta - Rumania . . . .
7	20 Giugno 1887 N. 5	Paesi al di là dello stretto di Bab-el-Mandeb . . . . . .
8	21 Giugno 1887 N. 7	Navi infette per vajuolo, morbillo, scarlattina ecc. . . . .
9	23 Gennaio 1888 N. 1	Paesi pei quali esiste il divieto d'importazione degli animali
10	3 Febbraio 1888 N. 2	Paesi dei Somali - Zanzibar . . . .
11	13 Febbraio 1888 N. 4	Turchia Europea ed Asiatica . . . .
12	13 Febbraio 1888 N. 5	Paesi al di là del Canale di Suez . . . .
13	18 Aprile 1888 N. 6	Turchia Europea ed Asiatica . . . .
14	8 Maggio 1888 N. 7	Porti del Mediterraneo e dell'Adriatico, i quali non siano colp divieto d'importazione delle merci indicate nella colonna qui a f
15	12 Agosto 1888 N. 9	Isola di Malta . . . .
16	26 Settembre 1888 N. 11	Paesi infetti da febbre gialla . . . .
17	27 Novembre 1888 N. 13	Turchia Europea . . . .
18	24 Dicembre 1889 N. 3	Rumania . . . .
19	23 Settembre 1890 N. 3	Siria e Caramania (Asia Minore) da Iaffa ad Adalia . . . .
20	29 Novembre 1890 N. 5	Impero Germanico . . . .
21	29 Dicembre 1890 N. 6	Porti della Spagna . . . .
22	17 Ottobre 1891 N. 2	Stati Uniti d' America . . . .
23	57 Agosto 1892 N. 3	Russia - Turchia Europea - Francia - Impero Germanico .
24	31 Agosto 1892 N. 5	Svizzera . . . .
25	4 Ottobre 1892 N. 6	Porti Austro-Ungarici . . . .
26	28 Ottobre 1892 N. 8	Francia - Austria-Ungheria . . . .
27	11 Novembre 1892 N. 9	Porti del mar Nero - Porti francesi, belgi e olandesi - Porti manici sul Mar del Nord, compreso Amburgo - Porti austr garici, Porti russi del mar Baltico. Navi di qualunque proven le quali portino patente brutta per colera . . . . .

Roma, li 24 Gennaio 1893.

TTIMA IN VIGORE

MISURE ADOTTATE	OSSERVAZIONI
d'importazione degli animali suini e delle loro carni arate o conservate.	
sopra.	Revocata per quanto riguarda il divieto d'importazione delle carni (V. Ordinanza 17 ottobre 1892 N. 2).
d'importazione delle carni suine.	Revocata per l'Austria-Ungheria e la Germania (V. Ordinanza 16 agosto 1888 N. 10 e 29 novembre 1890 N. 5) e per la Svizzera (V. Ordinanza 31 agosto 1892 N. 5).
d'inportazione degli animali bovini ed ovini.	
del bestiame e disinfezione delle lane.	
d'importazione degli animali bovini ed ovini.	Revocata per la Rumania (V. Ordinanza 24 dicembre 1889 N. 3).
zione degli effetti d'uso.	Fatta eccezione per i piroscafi della linea Inglese di navigazione, Zanzibar-Londra.
zione degli effetti d'uso ed altre misure.	
d'importazione dei cuoi salati.	Revocata per Malta (V. Ordinanza 12 agosto 1888 N. 9).
d'importazione degli animali bovini e delle loro pelli conciate.	
d'importazione degli stracci ed abiti usati destinati al mercio.	Revocata per la Turchia Europea (V. Ordinanza 21 Novembre 1888 N. 12). Fatta eccezione per i ritagli di stoffe di lana nuova e per gli stracci carbonizzati.
d'importazione degli strecci e degli abiti ed effetti letcci usati.	
d'importazione delle pelli non conciate, corna, unghie, lana e degli altri avanzi di animali bovini ed ovini.	Revocata per la Turchia Europea (V. Ordinanza 27 novembre 1888 N. 13). — Fatta eccezione per le lane lavate o calcinate (Teleg. 11 maggio 1888) e per le budella salate (V. Ordinanza 10 novem-1891 N. 1).
ritto il certificato di origine per gli stracci ed abiti usati, che per le pelli non conciate, la lana, le ossa, unghie e gli altri avanzi di animali bovini ed ovini.	Fatta eccezione per le budella salate e la lana lavata o calcinata. — Per le provenienze dai porti Austro-Ungarici dell'Adriatico fu tolto l'obbligo della vidimazione consolare nei certificati.
ritto il certificato di origine per i cuoi salati.	
zioni di massima.	
ritto il certificato di origine per le pelli non conciate, la , le corna, unghie ecc. e gli altri avanzi di animali bo-i ed ovini.	Fatta eccezione per la lana lavata o calcinata.
ritto il certificato di origine per gli animali bovini ed ni, per le pelli non conciate, la lana, le corna, unghie e gli altri avanzi degli animali predetti.	Fatta eccezione per la lana lavata o calcinata.
medica e disinfezione degli effetti d'uso.	
ritto il certificato sanitario per le carni suine salate, af-ficate od in altro modo preparate per la conservazione.	
d'importazione degli stracci ed abiti usati destinati al mercio.	Fatta eccezione per i ritagli di stoffe di lana nuova e per gli stracci carbonizzati.
ritto il certificato d'origine per le carni suine preparate conservate.	
d'importazione degli stracci, degli abiti ed effetti let-cci usati, destinati al commercio.	Fatta eccezione per i ritagli di stoffe di lana nuova e per gli stracci carbonizzati.
ritto il certificato sanitario per le carni suine salate, af-ficate od in altro modo conservate.	
d'importazione degli stracci, degli abiti ed effetti let-cci usati, destinati al commercio.	Revocato l'art. 1 (V. Ordinanza 11 novembre 1892 N. 9). Fatta eccezione per i ritagli di stoffe di lana nuova e per gli stracci carbonizzati.
il divieto anche agli effetti letterecci usati non destinati commercio.	
visita medica e disinfezioni.	Revocata per i porti francesi del Mediteraneo (V. Ordinanza 26 Dicembre 1892 N. 10).

IL DIRETTORE DELLA SANITÀ

Norme per l'applicazione dell'art. 2 della legge 11 aprile 1886 sugli stipendi dei maestri elementari. — L'art 2 della legge 11 aprile 1886 sugli stipendi dei maestri elementari dispone:

« Gli stipendi fissati nell'annessa tabella si accresceranno di un decimo ad ogni sessennio di effettivo servizio nel medesimo Comune. Ai maestri i quali per effetto di questa legge, ottengono aumento di stipendio, saranno computati gli anni utili per l'aumento sessennale dalla promulgazione di essa legge.

« I maestri che da dodici anni anteriori a quello in cui andrà in vigore la presente legge insegnano nell'istesso Comune, i quali non abbiano per disposizione di esso l'aumento sessennale o uno stipendio che equivalga già al minimo obbligatorio secondo la presente legge, e che non ottengano per effetto di questa un miglioramento equivalente a un decimo dell'attuale loro stipendio, godranno di un primo aumento sessennale l'anno dopo che andrà in vigore questa legge.

« L'aumento di un decimo avrà luogo allo scadere di ciascun sessennio, per quattro volte e non più e sempre sulla base dello stipendio iniziale, per modo che sia sempre assegnato al maestro lo stipendio minimo portato dalla tabella, aumentato progressivamente dei decimi corrispondenti a ciascuno dei quattro sessenni ».

Al compiersi del primo sessennio dalla promulgazione della legge 11 Aprile 1886, non poche autorità scolastiche si rivolsero a questo Ministero esponendo le difficoltà occorrenti nell'applicazioni della legge stessa, e chiedendo precise istruzioni per la risoluzione dei numerosi quesiti proposti dai Comuni e dai maestri elementari.

Sopra uno dei più importanti di tali quesiti ebbe già a pronunziarsi il Consiglio di Stato con parere del 12 Febbraio 1892, opinando che « i « maestri i quali, per effetto della legge 11 Aprile 1886, ottennero un « miglioramento di stipendio, hanno diritto all'aumento del decimo dopo « sei anni dal giorno della pubblicazione di essa legge, cioè dal 23 « Aprile anzichè dal 1.° Novembre 1892, giorno in cui sono andate in « vigore le altre disposizioni sancite nella legge medesima ». Su alcuni quesiti rispose il Ministero via via che i dubbi occorsero; ma per altri, che involgevano questioni di diritto sulle quali più vivo era sorto il dibattito, fu richiesto, prima di prendere una decisione, l'avviso autorevole della Commissione Consultiva per le controversie dell'istruzione primaria, ed averne lume nello stabilire norme sicure che non lasciassero più luogo ad incertezze o dubbi di sorta intorno all'applicazione della legge.

Gli studi diligenti della Commissione, aiutati dalle savie considerazioni dei RR. Provveditori intorno ai quesiti proposti, mettono ora il Ministero in grado di sciogliere la promessa fatta con la Circolare del 27 Febbraio 1892 n. 28, e di riassumere i risultati di questi studi in poche massime fondamentali, che serviranno di guida alle autorità scolastiche par applicare rettamente l'art. 2.° della legge 11 Aprile 1886 alle svariate condizioni di fatto in cui possono trovarsi i maestri elementari, e nel rispondere alle domande degli interessati.

Queste massime sono le seguenti:

1.° Non hanno diritto all'aumento sessennale gli insegnanti che prestano servizio nelle Scuole mantenute dai Comuni oltre il numero ad essi assegnato dal Drecreto di classificazione o di posteriori deliberazioni della competente autorità, nè quelli che prestano servizio nelle scuole, che, sebbene obbligatorie per legge, sono dichiarate *fuori classe*.

2.° Pei maestri, i quali durante il sessennio di servizio nel medesimo Comune ottennero un aumento di stipendio per essere stata mutata la classificazione della Scuola in cui insegnano o per essere passati da

una Scuola di grado inferiore ad un' altra di grado superiore, il tempo utile al conseguimento del decimo incomincia a decorrere dalla prima nomina, e non da quella dell' aumento dipendente da una delle cause anzidette, per analogia a quanto è prescritto dell' art. 215 della legge 13 novembre 1859 per gli aumenti sessennali degl' insegnanti nelle Scuole secondarie. S' intende che in questi casi il decimo di aumento sarà computato sullo stipendio legale goduto dal maestro al momento in cui il sessennio di servizio si compie.

3.° I maestri, i quali insegnano in una Scuola che per decreto dell' autorità competente viene assegnata a una classe inferiore a quella cui prima apparteneva od hanno conservato per l'articolo 121 del regolamento 16 febbraio 1888 lo stipendio fissato per detta Scuola dalla classificazione vigente all' epoca della nomina, conservano il diritto all' aumento del decimo sul loro stipendio effettivo, trattandosi di un diritto acquistato in forza di una convenzione che ha vigore di legge tra le parti fino alla sua scadenza.

4.° I maestri, che da una Scuola classificata sono trasferiti ad una scuola fuori classe, non hanno diritto di ottenere alla fine del sessennio l' aumento del decimo, perchè questo trasferimento non potendo esser fatto senza il consenso degli insegnanti (art. 161 del regolamento 16 febbraio 1888), essi nell' accertarlo vengono implicitatmene a rinunciare agli eventuali vantaggi che potevano ad essi derivare dalla qualità di maestri di Scuola classificata.

5.° Non hanno diritto all' aumento del decimo a cominciare dal 1.° novembre 1892 quei maestri che per concessione del Comune godono già di uno stipendio uguale o superiore al minimo legale accresciuto di un decimo. Qualora i maestri abbiano uno stipendio superiore al minimo aumentato di un decimo, dovrà loro concedersi a partire dal 1.° novembre 1892 un aumento che valga ad elevare lo stipendio effettivo ad una somma ugnale allo stipendio legale accresciuto del decimo.

Nel determinare il diritto dei maestri e gli obblighi dei Comuni circa l' aumento del decimo, dovranno per altro i Consigli provinciali scolastici tenere presenti le seguenti avvertenze:

a) Debbano essere osservate le disposizioni dei regolamenti speciali deliberati da Comuni e approvati dall' autorità superiore, per modo che i Comuni stessi sieno tenuti a corrispondere ai propri maestri quei maggiori stipendi che, indipendentemente dalle disposizioni di legge, avessero stabiliti a favore dei loro insegnanti coi predetti regolamenti.

b) Vanno rispettate del pari le convenzioni o capitolati particolari stipulati tra Comuni e maestri, quando in tal modo sia stato assicurato a questi ultimi un trattamento migliore di quello che la legge ha stabilito.

c) Non deve computarsi a sgravio del decimo di aumento sessennale quel maggiore assegno di stipendio o di alloggio che i Comuni concedono ai maestri per ottenere il diritto sancito dall' art. 6.° del R. Decreto legislativo 19 aprile 1885, perchè in questo caso il maggiore assegno, piuttosto che una concessione del Comune, rappresenta un corrispettivo della facoltà di bandire direttamente il concorso e di formare la graduatoria degli eleggibili.

6.° Finchè non sia in tutti i Comuni, che hanno scuole superiori facoltative, attuato l' ordinamento normale voluto dall' art. 25 del regolamento 16 febbraio 1888, i maestri che prestano l' opera loro in una classe inferiore obbligatoria e nella scuola facoltativa di grado superiore, istituita dal Comune con l' assenso dell' autorità competente, hanno diritto all' aumento del decimo sessennale sullo stipendio assegnato dalla

classificazione vigente alla Scuola obbligatoria, e non su quello ad essi corrisposto per la Scuola facoltativa, non avendo questo assegno il carattere di minimo fisssato dalla legge.

7.° Nel computare il servizio utile all'aumento sessennale deve tenersi in conto non solo quello del biennio di prova, ma anche l'opera prestata in via di esperimento nel caso previsto dell'articolo 8, capoverso 2.° del R. Decreto 19 aprile 1885, purchè la nomina sia avvenuta coll'osservanza delle formalità volute dal decreto stesso e la durata di essa sia stata limitata ad un anno per il solo fatto che il maestro non aveva raggiunta l'età legale.

8.° Sebbene la legge non dica che il servizio sessennale che dà diritto all'aumento del decimo debba essere continuato, questa condizione risulta implicita dal fatto che l'interruzione del servizio in seguito a licenziamento o dimissione scioglie il vincolo giuridico che legava il Comune al Maestro, sicchè quest'ultimo, ripresentandosi al concorso in condizioni pari a quelle di tutti gli altri aspiranti e riuscendo eletto, deve considerarsi come di prima nomina, e come non può far valere i servigi precedenti rispetto alla durata della nomina o della conferma, così non può invocarli per conseguire l'aumento sessennale.

I signori Prefetti e i R. Provveditori agli studi parteciperanno, per mezzo del Foglio ufficiale della Prefettura, le presenti istruzioni ai Comuni e ne cureranno l'osservanza, vigilando, affinchè nei bilanci comunali sieno stanziate le somme necessarie per provvedere al pagamento del decimo dovuto ai maestri elementari e delle corrispondenti quote di contributo per il Monte Pensioni. — (Circolare del Ministero d'istruzione primaria e popolare ai signori Prefetti Presidenti dei Consigli provinciali scolastici e ai RR. Provveditori agli studi, in data del 20 febbraio 1892).

Tasse di registro e bollo - Procedimenti avanti i conciliatori. — È stato domandato se dopo la legge 16 giugno 1892, n. 271, che ha elevata la competenza dei conciliatori, continuino ad essere esenti da registrazione le sentenze da essi emanate, specialmente quando trattasi di controversie infra le lire cento, ma eccedenti le lire cinquanta.

Pel disposto dell'art. 18 della legge 16 giugno 1892 nelle cause di competenza dei conciliatori, le quali abbiano un valore superiore alle lire 50, gli originali e le copie delle sentenze, i verbali di udienza, i decreti e tutti gli atti di qualsiasi natura debbono essere scritti su carta da lire 1. Ciò non può però portare alla conseguenza che gli atti e le sentenze di cui sopra, relative a controversie anche se eccedenti le lire 50, ma nei limiti di lire 100, debbano assoggettarsi alla registrazione. Soggetti all'obbligo della registrazione sono i verbali di conciliazione eccedenti il valore di lire 100, o quando il valore sia indeterminato; poichè in questo caso l'art. 12 della legge 16 giugno 1892 dichiara che l'atto di conciliazione ha forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio, e come scrittura privata ne è obbligatoria la registrazione nei 20 giorni col pagamento della tassa a seconda della natura della convenzione in essa racchiusa.

Quanto però alle sentenze dai conciliatori emanate per questioni limiti delle lire 100 rimane in pieno vigore il disposto dell'articolo 143, n. 29 della legge 13 settembre 1874, n. 2076, che esplicitamente dichiara esenti da registrazione gli atti e le sentenze nei procedimenti di competenza dei giudici conciliatori; quantunque con la nuova legge del 16 giugno 1892, questa competenza sia stata elevata a lire 100.

Relativamente agli atti che si producono avanti i conciliatori pel

disposto del ricordato art. 143, n. 29, non ne è obbligatoria la registrazione *per l' uso* che ne vien fatto avanti i conciliatori: ma se erano soggetti a registrazione obbligatoria *fino dalla origine*, debbono essere in regola con la legge, perchè ne possa prendere cognizione il conciliatore.

Così anche nelle controversie concernenti residui o rate d' affitto, se il canone ragguagliato ad anno supera il minimo fissato dall' art. 150 della legge di registro, deve esser data la prova della registrazione della scrittura o della fatta denunzia della convenzione verbale.

Rispetto ai mandati di procura per comparire avanti il giudice conciliatore con la risoluzione inserita al vol. 7, pagina 564, n. 58 (1866), della collezione demaniale, fu allora ritenuto che fossero soggetti al bollo da centesimi 10 come atti contemplati dall' articolo 19, n. 1. della legge sul bollo. E così quali atti relativi al procedimento avanti al conciliatore furono ritenuti esenti da registrazione in applicazione dell' art. 143, n. 29, della legge di registro.

Anche dopo la legge 16 giugno 1892, n. 261, rimane l' esenzione da registrazione di queste procure per comparire avanti al conciliatore, quantunque contengano la facoltà di transigere e di conciliare (articolo 13 del regolamento approvato con regio decreto 26 dicembre 1892 n. 728), perchè questa facoltà è propria e necessaria pel procedimento avanti i conciliatori e non costituisce una maggiore o più lata facoltà accordata dal mandante per sua volontà al mandatario delegato a rappresentarlo avanti il conciliatore.

Siccome poi per l' esplicito disposto dell' art. 18 della citata legge 16 giugno 1892, nelle cause di valore superiore alle lire cinquanta si debbano scrivere su carta bollata da una lira *tutti gli atti di qualsiasi natura*, ne consegue, che a tale trattamento, nei rapporti del bollo, si dovranno assoggettare anche le procure da presentarsi ai giudici conciliatori in cause di valore superiore a detta somma. Si avverte però che nelle cause d' indole commerciale di competenza dei conciliatori le procure della specie non possono stendersi in calce alla citazione per biglietto, esente da tassa di bollo, non essendo in questa parte applicabile il disposto dell' art. 32, n. 19, della legge 13 settembre 1874, n. 2077, il quale presupone che la citazione sia scritta su competente foglio di carta bollata. (Normale del Ministero delle Finanze, in data del 19 febbraio 1893).

Impiegati-organici - Seduta pubblica - nullità - Intervento di parenti. — Quando un organico fu approvato obbiettivamente, in relazione cioè alla determinazione degli uffici senza veruna designazione di persone, e non fu addotto alcun motivo per giustificare la deroga al precetto della pubblicità della seduta, è manifesto che la deliberazione presa in seguito a seduta fu presa in aperta violazione delle disposizioni contenute negli articoli 240 e 250 della legge comunale e provinciale.

L' intervento di un parente tanto più se abbia presieduto l' adunanza basta per se solo, a termini della costante giurisprudenza, a produrre la nullità della deliberazione. — (Parere del Consiglio di Stato, 13 Gennaio 1893, N. 98-29). Ric. Comune di Misilmeri.

Trattative private - Autorizzazione - Rifiuto del prefetto - Insindacabilità. — La legge vuole tutte le alienazioni dei Comuni si facciano all'asta pubblica: e se permette al Prefetto di autorizzare la trattativa privata soggiunge però in via eccezionale cioè pel concorso di eccezionali circostanze che possono legittimare la deviazione dalla norma comune.

Ora se è lasciato al prudente arbitrio del Prefetto il riconoscere quando vi sia concorso di tale circostanze, tanto più insindacabile deve essere la sua dichiarazione che non sia opportuna una eccezione alla disposizione generale della legge ed il rifiuto non potrebbe in alcuna maniera essere impugnato di illegittimità. — (Parere del Consiglio di Stato, 28 Gennaio 1893, N. 1-7653-2876). Ric. Comune di Poggio Nativo.

Impiegati - Licenziamento - Delegazione di facoltà dal Consiglio alla Giunta. — I Consigli cui spetta di licenziare gli impiegati municipali, non possono certo delegare tale facoltà alla Giunta comunale. — (Parere del Consiglio di Stato, 23 Dicembre 1892, N. 7449-2797). Ric. Comune di Montefusco.

Medico condotto - Ufficiale sanitario - Licenziamento. — Il Consiglio non può licenziare dal posto di ufficiale sanitario, spettando al Prefetto, ai sensi di legge, di provvedere in proposito, udito il Consiglio sanitario ma può cionostante dare la disdetta necessaria ad interrompere il termine per acquistare l'inamovibilità come medico condotto. — (Parere del Consiglio di Stato, 10 Dicembre 1892, N. 137-6123-2273). Ric. Comune di Oria.

Deliberazione comunale - Annullamento - Termini - Ordine del giorno. — Posta all'ordine del giorno la frase, provvedimenti pel corpo musicale, non si può dire che lo scioglimento di codesto Corpo ed il licenziamento del suo maestro non possono essere compresi nella indicazione succitata. I termini nei quali il Prefetto ha il diritto di annullare non possono farsi decorrere dal giorno che la Sotto-Prefettura comunica alla Prefettura la deliberazione speditagli da un Consiglio Comunale. — (Parere del Consiglio di Stato, 30 Dicembre 1892, N. 7547-2824). Ric. Comune di Canosa di Puglia.

Medico condotto - Capitolato - Contratto - Compenso come ufficiale sanitario. — Quando non si tratta di un vero capitolato ma di un progetto di contratto fra il Comune ed un determinato medico non ha facoltà la Giunta provinciale amministrativa di negare la sua approvazione a quel progetto di contratto per ragioni di interesse del medico.

Solo nel caso che aperto il concorso, nessun candidato si presenti, può intervenire l'autorità tutoria per imporre quelle modificazioni al capitolato, che avesse stimato necessario ad assicurare il servizio sanitario.

Si comprende che l'assegno al medico condotto quale ufficiale sanitario debba avere maggiore proporzioni quando il Comune si riserva di conferire il posto volendo, ad altri che al medico condotto, ma se si obbliga di affidarlo a lui collo stesso contratto col quale lo assume a medico condotto, è ragionevole ne faccia dipendere le proporzioni dallo stipendio che già corrisponde per la condotta. — (Parere del Consiglio di Stato, 13 Gennaio 1893, N. 85-24). Ric. Comune di Malcenise.

Concorso - Età prescritta - Verbale - Dichiarazioni del segretario. — Poichè il Segretario comunale è uffiziale pubblico quando funge in detta sua qualità, così non si può con una semplice asserzione togliere valore alle sue dichiarazioni.

L'età richiesta dall'avviso di concorso, deve aversi quando si concorre. — (Parere del Consiglio di Stato, 23 Dicembre 1892, N. 7389-2782). — Ric. Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Segretario comunale - Compenso per aver fatto le veci d'altro impiegato - Spese obbligatorie. — Attribuendo al Segretario comunale un compenso straordinario per servizio di scrivano, a cui non era obbligato dal suo capitolato, per l'assenza effettiva di questo scrivano il Consiglio comunale non decreta punto una nuova spesa facoltativa, ma compensa un servizio obbligatorio già inscritto nel suo bilancio, sostituendo soltanto alla persona che non aveva potuto prestare servizio la persona che, senza averne l'obbligo, lo aveva effettivamente prestato.

Perciò, colla deliberazione a ciò relativa, quel Consiglio comunale compie un atto nei limiti della sua facoltà e non sottoposto a giurisdizione della Giunta provinciale amministrativa. — (Parere del Consiglio di Stato, 30 Dicembre 1892, N. 7572-2847). Ric. Comune di Monzambano.

Consorzio per medici condotti - Medico proprio - Facoltà del prefetto. — L'art. 14 della vigente legge sanitaria dispone come regola generale che l'assistenza medica deve essere fatta almeno da un medico chirurgo condotto residente nel Comune, coll'obbligo della cura gratuita dei poveri, e il successivo articolo 15 prescrive per eccezione che quando i comuni non sono in grado di provvedersi di un proprio medico chirurgo, sono obbligati a stipendiarli, uniti in consorzio con altri Comuni.

In conseguenza se un Comune è in grado di provvedersi di un proprio medico condotto il Prefetto non può certo obbligarlo ad unirsi in consorzio con altri Comuni, quand'anche fosse dimostrata l'opportunità del consorzio proposto: Non può però nominarsi un medico residente in altro Comune senza consorziarsi con questo. — (Parere del Consiglio di Stato, 20 Gennaio 1893, N. 181, 73). Ric. Comune di Roccaciglie.

Segretari comunali aggiunti - Non applicabilità dell'art. 12. — Non prevedendo la legge in nessun articolo l'esistenza di un Segretario aggiunto, la nomina di un tale funzionario deve considerarsi come avente gli stessi caratteri e soggetta alle stesse norme che reggono la nomina degli altri impiegati comunali; dei quali nulla vieta che uno possa essere specialmente destinato a sussidio del Segretario. — (Parere del Consiglio di Stato, 30, Dicembre 1892, N. 7193, 2711). Ric. Comune di Barbata.

Ricorso - Effetto sospensivo. — Secondo la costante giurisprudenza non ha effetto sospensivo il ricorso prodotto a termini dell'articolo 172 della legge comunale. — (Parere del Consiglio di Stato, 13 Gennaio 1893, N. 89, 20). Ric. Comune di Farra D'Alpago.

Spese pel vaccino - Onere delle provincie. — Anche le spese di produzione del vaccino, ossia della linfa vaccinica, debbono andare a carico delle Provincie. — (Parere del Consiglio di Stato, 20 Gennaio 1893, N. 200, 79.) Ric. Comune di Brescia e provincia.

Anticipazioni dell'esattore - Prestiti. — Le anticipazioni fatte dall'esattore comunale sono veri prestiti e devono essere contratti nei modi voluti dalla legge. — (Parere del Consiglio di Stato, 27 Gennaio 1893, N. 323, 114). Ric. Comune di Gaggiano.

Impiegato ferroviario - Licenziamento ingiusto - Azioni di danni - Competenza giudiziaria. — L'azione promossa da un impiegato ferroviario contro la Società esercente che lo ha licenziato dal servizio, allo scopo di dimostrare l'ingiustizia del licenziamento e far valere il diritto al risarcimento dei danni, appartiene alla competenza del giudice ordinario civile. — (Corte d'Appello di Milano, 25 Luglio 1892). Ric. Ferrovie del Mediterraneo c. Cappellini. Giurispr. Italiana 1893, p. 617.

Impiegati - Stipendio non riscosso - Insequestrabilità parziale - Legge 26 Luglio 1888, art. 1.° — La insequestrabilità degli stipendi, assegni e pensioni oltre i limiti stabiliti dalla legge 27 Luglio 1888, si estende anche agli arretrati dei medesimi, che per avventura alla scadenza non fossero stati riscossi; e ciò in conformità delle disposizioni contenute nella legge 14 Aprile 1864. — (Corte d'Appello di Trani, 21 Giugno 1892). Ric. Orlando-Sbisà c. Fondo per il Culto. Giurisprudenza Italiana, 1893, pag. 607.

Maestri elementari - Nomina - Approvazione del Consiglio scolastico provinciale - Periodo biennale di prova - Prolungamento - (Legge 1° Marzo 1885 sulle nomine e licenziamenti dei maestri elementari art. 4). — La nomina d'un maestro elementare deliberata dal Comune, mentre vigeva la legge 9 Luglio 1876, ma approvata dal Consiglio provinciale scolastico soltanto dopo che era già entrata in vigore la legge 1° Marzo 1885, va regolata secondo quest'ultima legge, nè il maestro potrebbe invocare a suo favore le disposizioni della legge anteriore.

Così in ispecie è applicabile ad una tal nomina il disposto dell'articolo 4 della detta legge 1° Marzo 1885, che dà facoltà al Comune di prolungare di uno o due anni il periodo di prova per l'insegnante, che non abbia tenuto l'ufficio nel Comune stesso per l'intero biennio. — (Corte di Cassazione di Torino, 30 Dicembre 1891). Ric. Gandolfi c. Comune di Ghidizzolo. La Legge, 1893, pag. 11.

Medici, chirurghi, levatrici ed altri ufficiali di sanità - Assistenza della propria professione - Referto negativo - Omissione di referto - art. 439 del Codice penale. — Due sono le condizioni essenziali perchè sorga nel medico, nel chirurgo e negli altri ufficiali di sanità la obbligazione del referto o denunzia all'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione cioè che abbia prestato l'assistenza della sua professione ad una persona, e la condizione di un caso patologico che presenti i caratteri di un possibile delitto contro la detta persona.

È quindi inconcepibile la obbligazione di un referto negativo escludente di per sè i caratteri d'un possibile delitto e il bisogno di qualsiasi assistenza professionale. — Annali della Giurisprudenza Italiana, 1892, pag. 273.

Riunione sediziosa - Ordinanza prefettizia - Disobbedienza - Legge di P. S. art. 8, Codice penale art. 434. — Per qualificare come sediziosi gli assembramenti e le riunioni, non è necessario che dai medesimi siano emesse grida sediziose.

Allorquando con ordinanza prefettizia si è disposto che in un determinato giorno non abbiano ad aver luogo assembramenti o riunioni sulla pubblica via, coloro che trovandosi assembrati o riuniti non obbediscono all'ordine di scioglimento degli agenti di P. S. sono responsabili del reato previsto dall'art. 434 Codice penale. — (Cassazione di Roma

2 Settembre 1892). Ric. P. M. c. Marco. Giurisprudenza Italiana, 1893, pag. 377.

Regolamento sul dazio consumo - Deliberato dalla Giunta - Norme che obbligano solo i macellai che aderiscono - Infrazioni a detto regolamento - Loro carattere. — Non han carattere penale le infrazioni a un regolamento sul dazio consumo deliberato dalla Giunta municipale, il quale non contenga norme che indistintamente obblighino tutti i macellai, ma soli quelli fra essi che vi aderiscono per attò scritto, obbligandosi di osservarle quali patti contrattuali (Leggc 3 Luglio 1864, articolo 21 C. P., art. 1 Legge com. e prov. art. 117, n. 7). — (Cassazione di Roma, 20 Ottobre 1892). Ric. Ceruti. La Cassazione Unica, 1892, p. 86.

Società cooperative - Carni - Esenzione. — Le Società cooperative che macellano suini per distribuirne le carni fra soci a scopo di beneficenza e per consumarle nelle loro case non sono tenute al pagamento della tassa di macellazione. — (Cassazione di Roma, 25 Aprile 1892). Ric. Società S. Nicola Pò. Rivista Daziaria 1892, pag. 364.

Strade vicinali - Contributo degli utenti - Riscossione privilegiata - Inapplicabilità del " solve et repete " - Consorzio permanente - Legge 20 Marzo 1865, alleg. 7 - art. 52, 53, 54. — La disposizione finale dell' art. 52 della legge sulle opere publiche, che stabilisce esigersi dal Comune a carico degli utenti le quote di spese relative alle strade vicinali nei modi stabiliti per le imposte dirette, non comprende i privilegi fiscali a queste inerenti e tanto meno la regola del - Solve et repete.

L' essere gli utenti di una strada vicinale costituiti in consorzio permanente, a norma dell' art. 54 della legge sulle opere pubbliche, non dispensa il Comune dall'osservare, rispetto alle spese ed alle esecuzioni di ufficio, le regole e modalità stabilite all' art 52 della stessa legge. — (Cassazione di Napoli, 1° Giugno 1892). Ric. Comune di Napoli c. De Feo. Giurisprudenza Italiana, 1893 pag. 1183.

Tassa di manomorta - Enti morali - Cespiti temporanei - Tassabilità. — La tassa di manomorta colpisce tutti i cespiti patrimoniali e redditizii d' un corpo morale, anche se temporanei.

Quindi sono soggetti a tassa di manomorta i legati fatti ad un ente per determinato scopo, da raggiungersi in un certo tempo, come ad esempio per il rinnovamento della facciata del Duomo di Milano. — Annali della Giurisprudenza Italiana, 1892, pag. 179.

Vendita di vino - Obbiettività della multa. — Vendendosi al minuto in frode al dazio, la multa va applicata a tutto il genere che si trova nel deposito, ancora invenduto. — (Corte d' Appello di Palermo, 19 Settembre 1891). Ric. Di Marco c. Panciotta. Rivista Daziaria, 1892, p. 363.

Vendita di sostanze medicinali a forma e dose di medicamento - Che s' intende per dose. — La vendita ed il commercio delle sostanze medicinali è, sotto l' osservanza delle prescritte cautele, permessa a chiunque, e perciò nella contravvenzione all' art. 27 legge sanitaria incorre solo chi, non essendo farmacista, venda sostanza medicinale in dose e forma di medicamento; intendendo per dose quella reale nella quantità precisa da darsi al malato.

Applicazione al caso di un droghiere che aveva venduto una bottiglia di sciroppo Pagliano, accompagnata dalle istruzioni stampate per farne uso. (Legge sulla tutela della igiene della sanità pubblica, art. 27. — (Corte di Cassazione di Roma, 1° Dicembre 1892). Ric. P. M. c. Malatesta. La Cassazione Unica, 1892, pag. 129.

Vie comunali - Transito - Impedimento - Azione del cittadino - Incompetenza giudiziaria. — Il transito sulla pubblica via non costituisce pel cittadino un diritto civile, la cui eventuale lesione possa dar luogo all'esperimento d'un'azione giudiziaria di fronte al Comune, risolvendosi invece semplicemente in una facoltà civica regolata dall'autorità amministrativa.

....Laonde l'autorità giudiziaria è incompetente a conoscere dell'azione di danni intentata da un cittadino contro l'autorità municipale, per aver questa lasciata ignorata e impraticabile una strada comunale. — Annali della Giurisprudenza Italiana, 1892, pag. 403.

Tiro a segno - Responsabilità - Amministrazione - Colpa - Prova. — L'amministrazione della guerra è responsabile se per lo scoppio di un proiettile lanciata da un campo di esercitazioni di tiro ne avvenga l'uccisione di una persona fuori del campo di tiro, a meno che essa provi che in ciò non vi fu colpa alcuna da sua parte, e che il fatto derivò puramente da caso fortuito o da forza maggiore.

Non vale a salvare l'amministrazione da responsabilità lo accertamento che furono osservate nel tiro le prescrizioni regolamentari. — (Corte d'Appello di Torino, 25 Ottobre 1892). Annali di Giurisprudenza Italiana, Anno XVII, pag. 23.

Comune chiuso - Fornitura militare - Consumo nella frazione. — Assodato in fatto che il fornitore consegna i viveri nei depositi militari siti entro cinta e chè, a cura della amministrazione militare poi si portano e consumano dalle truppe, nella parte aperta del Comune, non vi è obbligo di sdaziamento a carico del fornitore. — Il Dazio Consumo, Anno XIX, pag. 21.

Canone - Offerta reale - Decadenza - Appaltatore. — La offerta reale del debito daziario deve contenere, oltre il debito scaduto prima e dopo la ingiunzione, ma prima della offerta, ma anche gl'interessi pattuiti e scaduti.

Come lo Stato può dichiarare decaduto il Comune abbonato, del pari il Comune può dichiarare in simile condizione di cose, decaduto l'appaltatore. — Il Dazio Consumo, Anno XIX, pag. 16.

Corte dei conti - Attribuzioni amministrative e giudiziarie - Indipendenza delle une dalle altre - Competenza - Eccesso di potere - Sentenze - Ricorso in Cassazione - Deposito non necessario. — Le attribuzioni amministrative e politiche della Corte dei conti, concernenti la vigilanza sulle spese, e la registrazione degli atti del Governo, vanno distinte da quelle giudiziarie, ad essa pure spettanti, in materia di conti.

Perciò i fatti amministrativi compiuti nell'esercizio della prima specie di attribuzioni non limitano i poteri giurisdizionali che essa esercita di sua competenza.

Nella specie, la registrazione di decreti della direzione del fondo pel culto, portanti liquidazione di annuali a favore di un ricevitore per riscossioni eseguite d'incarico della medesima, non toglie facoltà e competenza alla Corte dei conti esaminare in sede contenziosa la legalità e validità delle liquidazioni.

La questione, se una deliberazione già emessa dalla Corte dei conti fornì cosa giudicata sulla nuova controversia avanti ad essa proposta, è pure di competenza della detta Corte.

L'eccesso di potere si verifica o quando una materia non appartenga a qualsiasi giurisdizione, o quando un'autorità, sia giudiziaria, sia amministrativa, abbia oltrepassato limiti della propria competenza.

Per ricorrere contro le sentenze della Corte dei conti alla Corte di Cassazione non occorre deposito per multa, e, se eseguito, deve essere restituito non ostante il rigetto del ricorso. — Annali della Giurisprudenza Italiana, Anno XXVII, pag. 182.

Tassa di registro - Contratto d'assunzione di negoziazione di obbligazioni municipali - Prezzo - Conto corrente. - Art. 6, 7, 31 e 149 legge 18 Settembre 1874 n, 2076). — L'atto col quale una ditta assume a suo rischio e spese la negoziazione di obbligazioni emesse da un municipio per un determinato prezzo, che viene in parte pagato ed in parte lasciato alla ditta in conto corrente, è soggetto alla tassa proporzionale di obbligazione stabilita dall'art. 28 della tariffa sulla quota non pagata e rimasta in conto corrente. — (Cassazione di Roma, 25 Novembre 1892). Ric. Anaclerio. Le Massime, Anno XXXI, fasc. 3°, pag. 55.

Elettorato politico - Reclamo - Competenza della Corte di appello. — Dichiarato dalla Commissione provinciale inamissibile un reclamo elettorale politico, perchè fuori termine, non può lo stesso ex novo proporsi avanti la Corte di appello. — (Corte d'Appello di Catania, 26 Agosto 1892). Ric. Lo Monaco c. Commis. Prov. di Siracusa. Il Foro Catanese, Anno XII, fasc. 9-10-11, pag. 245.

Concessioni governative - Porto d'armi - Penalità - Convertibilità in pena sussidiaria - (Art. 1, 2, legge 13 Settembre 1874 n. 2086; n. 50 della tabella annessa alla legge 19 Luglio 1880, n. 5536 alleg. 7; art. 10, 19, 23 e 464 cod. pen.). — La penalità del quintuplo della tassa, comminata dalla legge sulle concessioni governative, è una vera pena di indole penale, convertibile, in caso d'insolvenza, in pena sussidiaria restrittiva della libertà personale. — (Cassazione di Roma, 23 Giugno 1892). Ric. Tattoli. Le Massime, Anno XXXI, fasc. 3, pag. 58.

Abusivo esercizio dell'arte sanitaria - Levatrice - Autorizzazione in via provvisoria a esercitare nel capoluogo - Nuova legge sanitaria - Autorizzazione a esercitare in una frazione. — Incorre nella contravvenzione prevista dall'art. 23 Legge sanitaria la levatrice la quale eserciti nel capo luogo mentre è autorizzata solo ad esercitare in una frazione. Nè vale il dire che la levatrice, autorizzata in via provvisoria con Decreto anteriore alla nuova legge sanitaria, fu al soppravvenire di questa, a norma dell'art. 60 regolamento 9 Ottobre 1889, mantenuta nei diritti acquisiti e compresa nell'elenco degli esercenti formato dal prefetto: quando poi, essendosi indetto un esame, la levatrice fu autorizzata ad esercitare solo in una data frazione e nei successivi elenchi il suo nome non apparve fra quelli delle levatrici esercenti nel capoluogo. (Legge

sanitaria 22 Dicembre 1888 art. 23; Regolamento approvato con R. decreto 9 Ottobre 1889 art. 60-61). — (Cassazione di Roma, 25 Novembre 1892). Ric. Falsetti. La Cassazione Unica, Anno V, vol. 4, pag. 202.

Comunisti - Bosco vincolato - Contravvenzione forestale - Furto - Conflitto - Caso in cui non può essere elevato. — I comunisti di un bosco sottoposto a vincolo forestale, i quali lungi di usare del diritto, che hanno, di usufruire cioè dei rami secchi che si trovano nel bosco comunale, recidano e si appropriano piante non secche, commettano oltre che la contravvenzione forestale, il delitto di furto. (C. P. art. 402). Però se l'Istruttore nella sua ordinanza dichiarò non farsi luogo a procedere per inesistenza del reato di furto, il Pretore che tale reato ritiene, non può sollevare conflitto, essendo l'ordinanza istruttoria passata in cosa giudicata (C. P. articolo 345). — (Risoluzione di conflitto in causa Crea ed altri). La Cassazione Unica, Anno V. vol. IV, pag. 229.

Guardie municipali - Agenti della forza pubblica - Pubblici ufficiali. — Se le guardie municipali possono in taluni casi rivestire la qualità di agenti della forza pubblica, sono però a ritenere pubblici ufficiali, a sensi del n. 1 dell'art. 207 allorchè invigilano per l'osservanza dei regolamenti municipali, constatando le contravvenzioni.

L'oltraggio però ad esse diretto, nell'esercizio di tali funzioni è previsto e represso dal n. 2 anzichè dal n. 1 dell'art. 194; ed è reato da non potersi rinviare al Pretore, neppure in base all'art. 252 C. P. P. (C. P. art. 194, 207, C. PP. art. 11, 252). — Risoluzione di conflitto in causa Fantinato). La Cassazione unica, Anno V, vol. IV, pag. 232.

Pesi e misure - Verificazione periodica - Società cooperativa - Presidente.

A) Anche le Società cooperative hanno obbligo di presentare i pesi e le misure di cui fanno uso, alla verificazione periodica (Decreto Reale 23 Agosto 1890, art. 16).

B) Dell'ommessa presentazione dei pesi e delle misure alla verificazione periodica risponde anche il Direttore della Società cooperativa (C. P., art. 60). Ric. Cercia-Vacase. La Cassazione unica, Anno V. vol. IV, pag. 234.

Modi di caccia proibiti - Caccia fatta in quei modi e senza licenza - Non si contravviene alla legge sulle concessioni governative, ma alla legge proibitiva. — Incorre nella contravvenzione precisa dell'art. 51 della legge sulle concessioni governative chi esercita la caccia nei modi che non sieno proibiti, altrimenti contravviene invece alla legge proibitiva.

Nell'Umbria la caccia coi lacci essendo proibita, chi la esercita senza licenza contravviene non alla legge sulle concessioni governative ma alla notificazione 14 Agosto 1839 tuttora in vigore in quelle provincie. — (Legge 19 Luglio 1880 sulle concessioni governative art. 51; notificazione 14 Agosto 1839). Ric. Baldelli. La Cassazione unica, Anno V. Vol. IV, pag. 225.

Dazio - Obblighi contrattuali - Contravvenzione - Pena - (L. 8 Luglio 1864, art. 21). — Le norme stabilite dalla Giunta municipale per agevolare la vigilanza sulla riscossione del dazio, se subordinate ad

esplicita adesione da parte degli esercenti ai quali si promettono delle agevolezze in vista di detta adesione, hanno carattere contrattuale, la cui violazione non può dar luogo ad azione penale. — (Cassazione di Roma). Ric. Ceruti. Il Foro Italiano, Anno XVIII, fasc. 1°, pag. 17.

Pubblica amministrazione - Deliberazione - Atto di gestione - Nullità - Impugnazione - Competenza dell' autorità giudiziaria. — L'autorità giudiziaria, a norma dell'art. 2 della legge sul contenzioso amministrativo, è competente a conoscere delle cause nelle quali si faccia quistione di un diritto civile, non soltanto a tutela dei diritti dei privati, ma anche nello interesse della pubblica amministrazione, e malgrado che l'autorità amministrativa abbia approvato e riconosciuto tali atti.

Compie atto di gestione, non d'imperio un comune od una provincia, obbligandosi come garante verso un terzo, impegnando eventualmente le proprie sostanze patrimoniali e ciò quantunque fosse animato da un fine d'interesse pubblico. — (Cassazione di Roma, 3 Giugno 1892). Ric. Cassa Principe Umberto c. Deputazione Provinciale di Catania. Il Foro Catanese, Anno XII, Fasc. 9-10-11, pag. 223.

Art. 106 della legge Com. e Provinciale - Opere pie. — L'art. 106 della legge com. e prov. non è applicabile che a quei soli istituti di generale utilità, che non hanno secondo le loro tavole di fondazione costituita una loro propria e particolare amministrazione.

Perchè si abbia un'opera pia occorre essenzialmente il substrato di una fondazione, ossia la destinazione di un patrimonio ad una o più opere di beneficenza; donde la necessità che esso venga amministrato.

L'Istituto del Bambin Gesù fondato in Roma con altre case impiantate in altre città dell'ex Stato Pontificio non costituisce opera pia, ma è un sodalizio avente autonomia e patrimonio proprio, quantunque le persone che lo compongono per le costituzioni del sodalizio medesimo abbiano ad esercitare opera di benefieenza.

Estremo caratteristico dell'opera pia è il fine speciale di soccorrere alle classi meno agiate.

Il decreto Pepoli 29 ottobre 1860 contemplò le opere pie che trovavansi sotto la esclusiva dipendenza di qualsiasi autorità o funzionario ecclesiastico, ossia che non avevano direzione ed amministrazione propria; ed anche la legge sarda del 1859 pubblicata dallo stesso Pepoli nell'Umbria il 26 dicembre 1860, nonchè la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie dispongono espressamente che l' amministrazione di queste debba rimanere ai corpi morali, consigli, direzioni collegiali o singolari istituiti dalle rispettive tavole di fondazione.

E perciò l'amministrazione devoluta per le dette leggi alle Congregazioni di Carità, non può comprendere che quelle sole Opere pie che non hanno personalità, rappresentanza ed amministrazione propria. — (Corte d'Appello di Perugia 23 giugno 1892). Ric. Congregazione di Carità di Spoleto c. Convitto del Bambin Gesù. Il Consultore Giuridico. Serie V. Anno II Pag. 248.

Società ferroviarie - Impiegati - Loro mantenimento - Azione verso le società concessionarie. — Gli impiegati ferroviari quantunque provenienti dalle cessate amministrazioni, hanno azione verso le attuali Società concessionarie per far valere le loro ragioni quando si credano lesi nei loro diritti.

A conoscere di tali azioni è competente l' Autorità giudiziaria.

Le attuali Società esercenti le ferrovie italiane non sono obbligate a mantenere gli impiegati ad esse provenienti dalle cessate amministra-

zioni nelle zone territoriali alle quali erano limitate le reti ferroviarie delle cessate amministrazioni stesse. — (Milano 24 gennaio 1893). Ric. Pernaso Pietro c. Ferrovie del Mediterraneo. Monitore dei Tribunali. Anno XXXIIII, pag.

Imposta di R. M. - Ricorso all' Autorità Giudiziarie. — In materia di imposta di ricchezza mobile non può adirsi l' Autorità giudiziaria se prima non siasi reclamato alle Commissioni amministrative. — (Roma (Sezioni unite) 15 luglio 1892) Ric. Ferrovie secondarie di Bruxelles c. Finanze. Monitore dei Tribunali Anno XXXIIII, pag. 102.

Coadiutorie - Tassa di mano morta. — Le coadiutorie d' ufficio non costituiscono enti morali autonomi e non sono quindi soggetti a tassa di mano morta. — (Roma 20 aprile 1893). Ric. Fin. c. Magni. Monitore dei Tribunali Anno XXXIII Pag. 989.

Mete o calmieri - Norme transitorie e revocabili - Assesore - Può decretare l' assisa. — I comuni hanno facoltà di determinare nei regolamenti di polizia urbana le norme per le mete o calmieri dei generi annonarii di prima necessità; ma altro è affermare che tali provedimenti sono temporanei e revocabili, altro è pretendere che i Consigli comunali e le Autorità Amministrative superiori, decretata una volta quella misura, debbano riconoscerne a piè sospinto la opportunità e validità (Regolamento 8 giugno 1865 per l' attuazione della Legge com. e prov. 20 marzo 1865, art. 67, regolamento 10 giugno 1889 per l' esecuzione della legge com. e prov. 10 febbraio 1889 art. 81, n. 2 regolamento municip. di Galatina, art. 62).

Il Sindaco o chi ne fa le veci come l'Assessore, ha il diritto di decretare l' Assisa (Regolamento Municipale di Galatina art. 62). — Cassazione di Roma, 15 dicembre 1892). Ric. Ripa. La Cassazione Unica. Vol. IV. Anno V. Pag. 200.

Istituzioni di Beneficenza - Parrocchie - Erezione in corpo morale. — Non può dirsi che le istituzioni di beneficenza, che fanno carico alle Parrocchie, siano enti intimamente collegati alle parrocchie medesime, e quindi non concentrabili, quando tali istituzioni sono state riconosciute ed erette in corpo morale, con Decreto Regio. E del pari non può sostenersi che tali Istituzioni possano ritenersi come enti che completano ed integrano la beneficenza di ente non soggetto a concentrazione, giacchè la Parrocchia è un istituto essenzialmente preordinato al culto, e non può ritenersi Istituto di beneficenza. (Corte di Cassazione di Roma, 21 giugno 1892). Ric. Ospedale di Brescia c. Ministero dell' interno. Il Consultore Giuridico, Serie V, Anno II, Pag. 252.

Deliberazioni amministrative - Consigli comunali e provinciali - Ricorsi e denunzie - Competenza di diversi Ministeri e delle varie Sezioni del Consiglio di Stato. — Sui ricorsi contro deliberazioni di Consigli comunali e provinciali e sulle denuncie per provvedimenti di ufficio, ai sensi dell' art. 255 della legge com. prov. 10 febbraio 1889, deve provvedere il Ministero competente sulla quistione principale per ragione di materia, e dare parere la corrispondente Sezione del Consiglio di Stato anche quando siano allegate violazioni di forma seguite nelle relative deliberazioni consigliari e si invochi l' applicazione della legge comunale e provinciale. — (Parere del Consiglio di Stato 19 novembre 1892). Ric. Ministero dell' Interno. Il Foro Italiano. Anno XVIII. Fasc I.° pag. I.

Contravvenzioni in materia di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti. — Avviene talvolta che i verbali di contravvenzione a disposizioni relative alle polveri piriche od altri prodotti esplodenti, compilati dagli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza, accennino soltanto alla violazione degli articoli 462, 468, 469, del codice penale e degli articoli 21 e 22 della vigente legge di Pubblica Sicurezza, quantunque dal contesto dei verbali stessi risulti che vi fu pure violazione della legge 14 Luglio 1891 N. 682, la quale regola appunto la materia delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti.

In conseguenza di questa mancata citazione non è infrequente il caso che l'Autorità giudiziaria. alla quale dagli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria sono trasmessi i verbali di contravvenzione, ometta di applicare le penalità comminate nella citata legge del 14 Luglio 1891, e che i contravventori alla medesima non siano assoggettati al pagamento della tassa defraudata.

Per togliere siffatto non lieve inconveniente, questo Ministero, giusta concerti presi con quello delle Finanze, ha determinato che gli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza ogni qualvolta occorra loro di contestare alcuna delle contravvenzioni delle quali si tratta, nel tempo stesso che inviano il relativo verbale all'Autorità giudiziaria, ne rimettano un esemplare alle Intendenze di Finanza competenti, perchè possano fare esse all'Autorità giudiziaria quei rilievi che credano del caso, a completamento dei verbali. — (Circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, Div. 5ª, Sez. 2ª, Ai signori Prefetti e ai Colonnelli Comandanti le legioni dell'Arma dei Reali Carabinieri, in data 21 Marzo 1893).

Tassa di concessione governativa sui decreti dei Prefetti per l'esercizio dell'ostetricia. — Alcune Prefetture hanno chiesto a questo Ministero se, e in quale misura, debba essere applicata la tassa delle concessioni governative sui decreti dei Prefetti per le autorizzazioni all'esercizio dell'ostetricia, date alle abusive esercenti in virtù del Regio decreto 11 Giugno 1891 N. 296.

D'accordo col Dicastero delle Finanze, devesi confermare per norma dei signori Prefetti che la tassa sulle dette autorizzazioni è da applicarsi, e nella misura stabilita dall'articolo 30 della tabella annessa alla legge 13 Settembre 1874, N. 2086. — (Circolare del Ministero dell'Interno, Divisione della Sanità pubblica, Sezione 1ª, Ai signori Prefetti del Regno, in data 22 Marzo 1893).

Ricevute di ritorno per le corrispondenze ufficiali raccomandate od assicurate con esenzione di tassa. — « Sono state fatte a questo Ministero vive premure, affinchè acconsenta, che per le corrispondenze ufficiali raccomandate od assicurate con esenzione di tassa siano ammesse *ricevute di ritorno*, ugualmente esenti da tasse.

« Aderendo a tali premure, il sottoscritto ha disposto, che, a datare dal 1° Aprile 1893, le corrispondenze raccomandate od assicurate che, giusta le vigenti tabelle relative ai vari Ministeri, sono ammesse a circolare in esenzione dalle tasse postali, possano, a richiesta degli uffici mittenti, essere accompagnate con *ricevute di ritorno*, senza il pagamento della relativa sopratassa.

« Nello scopo però di prevenire il pericolo, che in qualche caso tale innovazione possa aggravare di lavoro gli ufizi postali, rimane inteso che gli uffici governativi cui possa occorrere di spedire in notevole quantità o frequentemente corrispondente con ricevute di ritorno, dovranno presentare i relativi stampati, già predisposti.

« A tale uopo i detti uffici potranno chiedere ai locali ufizi di posta sufficienti provviste di tali stampati (modello di N. 24), che saranno somministrate loro gratuitamente ». — (Circolare del Ministero delle Poste e Telegrafi, in data 5 Febbraio 1893).

Telegrammi di Stato e corrispondenza telegrafica in cifra. — Una recente verifica dei telegrammi di Stato ha dimostrato che parecchi funzionarî usano troppo largamente della facoltà loro concessa di spedire telegrammi con quella qualifica, mentre che, o per persona cui sono diretti, o per la natura delle comunicazioni in essi contenute dovrebbero essere considerati come veri e propri telegrammi privati.

Si è dovuto inoltre riconoscere che l'invio dei telegrammi in cifra ha preso una estensione soverchia, moltissimi di tali telegrammi essendo eccessivamente lunghi e potendo molte parole di essi venir segnalati in lettere anzichè in cifra.

Deriva da tali fatti anzitutto un danno diretto all'Erario e uno non minore, sebbene indiretto, ne risente il pubblico servizio poichè la trasmissione di telegrammi troppo lunghi e soverchiamente cifrati ritarda considerevolmente la partenza dei telegrammi privati.

Questo Ministero pertanto raccomanda vivamente alle SS. LL. di usare e di far usare dalle Autorità dipendenti la corrispondenza telegrafica solamente quando l'importanza e l'urgenza degli affari di servizio lo richieggano, procurando di limitare ai soli casi necessari la corrispondenza telegrafica in cifra e di adoperare tanto in questa come in quella il linguaggio più possibilmente conciso.

Sperasi che l'osservanza di queste norme eviterà il bisogno di ulteriori raccomandazioni. — (Circolare del Ministero dell'interno, Divisione 1ª, Sezione 3ª, Ai signori Prefetti del Regno, in data 1° Marzo 1893).

Servizi di cassa presso i comuni e le provincie. — Le irregolarità e gli inconvenienti che, troppo di frequente, si hanno a deplorare nei servizi di tesoreria dei comuni e delle provincie, provengono bene spesso dalla inosservanza delle prescrizioni del regolamento comunale relative alle verifiche di cassa ed alla prestazione delle cauzioni.

Le verifiche di cassa sono considerate ed eseguite come formalità, senza riguardo alla loro importanza ed al loro scopo. Perchè i signori Prefetti nei casi più gravi e quando abbiano sospetti di irregolarità ed abusi, devono disporre verifiche improvvise ai contabili, con l'intervento, occorrendo, di funzionarî della Prefettura, curando in special modo che siano riscontrate nello stesso tempo tutte le contabilità degli enti, dei quali i tesorieri hanno gestione, affinchè i fondi di uno di essi non possano supplire alle deficenze di cassa dell'altro.

A tutela degli interessi dei comuni e delle provincie e degli stessi amministratori responsabili, il Ministero reputa necessario che i fondi esuberanti ai bisogni ordinari del servizio siano versati in una Cassa governativa, oppure in una cassa speciale, della quale una chiave deve essere tenuta dal tesoriere, l'altra nal Capo della Amministrazione.

Specialmente il Ministero deve richiamare l'attenzione dei signori Prefetti sull'obbligo dei tesorieri di prestare una congrua cauzione. Vogliansi i tesorieri considerare come impiegati pel modo con cui si è proceduto alla loro nomina o come appaltatori, i loro obbligi devono risultare da un regolamento o capitolato d'oneri, e le Prefetture, per le combinate disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 del decreto legislativo 6 Luglio 1890 N. 1890 N. 7036 e 65 del regolamento comunale, devono assicurarsi, prima di accordare l'esecutorietà alle deliberazioni ed ai contratti, che gli interessi dei comuni e delle provincie siano garantiti sufficientemente.

A questo intento sarà bene che non siano lasciati in servizio tesorieri rimasti in debito per precedenti gestioni, come pur troppo si è verificato in passato, per la deplorevole incuria delle Amministrazioni di non far notificare ai contabili le decisioni del Consiglio di Prefettura o della Corte dei Conti, sospendendone così la esecutività con danno della pubblica cosa.

I signori Prefetti provvederanno a che le decisioni suddette siano notificate entro un mese dalla loro pronuncia, allo scopo di poter escutere i tesorieri *morosi* giusta le disposizioni date con Circolare 30 Gennaio 1891 N. 15100-12, e farli decadere dall'ufficio, quando non soddisfacciano agli obblighi assunti.

I mezzi, che fornisce la legge per tutelare gli interessi dei comuni e delle provincie sono così molteplici, che non potrebbero le Prefetture declinare, di fronte ad inconvenienti, la loro responsabilità; ed il Ministero non mancherebbe di farla ricadere completa sui funzionarî, che venissero meno ai loro doveri. — (Circolare del Ministero dell'Interno, Divisione 2ª, Sezione 1ª, Ai signori Prefetti del Regno, in data 2 Marzo 1893).

Strade provinciali di serie - Inserzione di decreti ed avvisi nel foglio degli annunzi legali. — È stato fatto il quesito se la inserzione sul foglio degli annunzi legali dei decreti ed avvisi riguardanti la costruzione delle strade provinciali sovvenute debba esser gratuita o a pagamento.

Interpellato in proposito, d'accordo col competente Ministero dei Lavori pubblici, il Consiglio di Stato, questi, con parere 17 Febbraio p. p., Sezione Interni, adottato, ha opinato che le inserzioni di cui trattasi debbano essere a pagamento e che le relative spese siano da ripartirsi tra lo Stato e le Provincie in relazione al contributo che a senso di legge fa carico a ciascuno di tali enti, prescindendosi, onde evitare un inutile giro di fondi, dal riscuotere la quota di spesa che fa carico allo Stato. — (Circolare dell'Interno, Divisione 2ª, Sezione 2ª, Ai signori Prefetti del Regno, in data 4 Marzo 1893).

Esposizione internazionale di medicina e d'igiene in Roma. — In occasione del XI Congresso medico internazionale che si terrà in Roma nel Settembre p. v. avrà pur luogo un'esposizione internazionale di medicina e di igiene promossa e diretta da apposito Comitato cui presiede il Direttore della Sanità Pubblica del Regno.

Credo superfluo insistere nella grande importanza di tale mostra non solo per i vantaggi che indiscutibilmente arrecherà al progresso delle scienze e delle industrie, ma anche perchè è destinata a far risaltare il notevole miglioramento conseguito in questi ultimi anni nelle condizioni igieniche di tutte le parti del Regno.

Onde renderla quindi più cospicua e completa, occorre la cooperazione dei Comuni e delle Provincie nel cui interesse e per cui deliberazione vennero compilati i tanti grandiosi progetti relativi a bonifiche, a risanamento di suolo e d'abitato, a costruzione d'ospedali, di acquedotti, di fabbricati scolastici e di cimiteri e ad altrettali opere. La esposizione di tutti questi progetti pur riuscendo di decoro per l'intiera Nazione sarà di particolare onore a quelli Enti i quali avranno così una prima soddisfazione dei sacrifizii fatti a pro della pubblica igiene.

Per questo riflesso prego le SS. LL. di invitare tutti i Comuni in grado di prender parte alla mostra con onore a voler rispondere volonterosi all'appello che vien loro fatto; lo stesso invito potranno anche rivolgere, se sarà del caso, alla Onorevole Deputazione Provinciale.

Accludo per notizia qualche copia del programma; è inutile però

che le LL. SS. vi diano pubblicità perchè la diffusione di esso viene fatta direttamente dal Comitato promotore succitato. — (Circolare del Ministero dell'Interno, Direzione della Sanità Pubblica, ai Signori Prefetti del Regno, in data 10 Marzo 1893).

Atti della Giunta Provinciale Amministrativa in sede contenziosa. — Di seguito alle Circolari 6 Febbraio e 23 Maggio 1892, N. 15900.4 e 15500, si crede opportuno comunicare ai Signori Prefetti per norma altre risoluzioni prese di accordo col Ministero delle finanze circa l'applicazione della legge sul bollo agli atti della Giunta Provinciale Amministrativa in sede contenziosa.

1° Il Decreto che il Prefetto quale Presidente della Giunta Provinciale Amministrativa emette a termini dell'articolo 9 della legge 1° Maggio 1890 N 6837, può scriversi in calce all'istanza stessa dalla parte, su competente carta bollata, essendo ciò espressamente consentito dall'art. 32 N. 4 della legge 13 Settembre 1874, N. 2077.

2° La ricevuta, che viene ritirata dal Segretario per il deposito del ricorso, della domanda di fissazione di udienza e degli occorrenti fogli di carta bollata, può rilasciarsi in carta libera, non essendo tale documento contemplato per una tassa di bollo qualsiasi da veruna disposizione della citata legge 13 Settembre 1874.

3° L'estratto in forma esecutiva delle decisioni della Giunta, di cui all'art. 52 del Regolamento, deve essere scritto in carta bollata da lire una. — Quando poi alla notificazione dell'estratto medesimo si proceda a mezzo di usciere giudiziario, tanto il referto di eseguita notifica, quanto le copie da notificarsi dall'usciere dovranno redigersi sulla carta bollata da lire 2 a termini dell'art. 9 del Regolamento per l'esecuzione della legge 29 Giugno 1882, N. 835.

4° Gli atti e documenti, che si producono alla Giunta Provinciale Amministrativa non vanno bollati solo per effetto della loro produzione alla Giunta stessa, ma, giusta le dichiarazioni altra volta fatte (vedasi Circolare 6 Febbraio 1892) devono trovarsi in regola colla legge di bollo, tenuto conto dell'intrinseca loro natura, e cioè, scritte sulla competente carta bollata, se fino dall'origine lo devono essere.

La stessa regola si applica ai verbali delle inchieste, siano ordinate dalla Giunta Amministrativa ovvero eseguite in precedenza.

5° Il Decreto originale che a termini dell'art. 9 della legge 1° Marzo 1890 fissa il giorno della discussione della causa, deve rimanere presso il Segretario della Giunta, che deve curarne la notifica nei modi di legge alle parti interessate. — (Circolare del Ministero dell'Interno ai Signori Prefetti del Regno in data 12 Marzo 1893).

Vacanze abusive e straordinarie. — Accade talora che qualche Preside di Liceo o Direttore di Ginnasio, cedendo alle insistenti domande degli alunni, conceda loro qualche vacanza, mezza od intera, oltre quelle segnate nel calendario scolastico della provincia; ciò in particolar modo nei giorni che precedono o seguono le vacanze più lunghe, di Natale, di carnevale, di Pasqua, ecc.; allegandosi dai petenti, a sostegno della loro domanda, usi antichi del luogo o altre speciose ragioni.

Degli usi del luogo nessuno è miglior giudice del Consiglio Provinciale Scolastico, al quale spetta la compilazione del calendario; e perciò i capi degli Istituti, alla cui autorità è affidata l'osservanza del calendario stesso, si guarderanno bene dal concedere sotto l'acccennato pretesto, vacanze o mezze vacanze abusive.

Può bensì occorrere qualche caso straordinario, nel quale sia veramente opportuno dare una vacanza non segnata nel calendario. Questo occorrendo, il capo dell'Istituto dovrà, di regola, rivolgersi all'autorità

scolastica superiore; soltanto ove a ciò manchi il tempo, potrà concedere egli stesso, d'autorità propria e sotto la sua responsabilità, la vacanza che non potrà mai eccedere la durata di un giorno, ma dovrà avvisarne subito il R. Provveditore agli studi, esponendogli le ragioni che determinarono la concessione.

I RR. Provveditori agli studi e i capi degl'Istituti d'istruzione secondaria classica cureranno l'esatta osservanza di queste disposizioni. — (Circolare del Ministero dei lavori pubblici ai RR. Provveditori agli studi, ed ai Presidi dei Licei e Direttori dei Ginnasi regi e pareggiati, in data 20 febbraio 1893).

Esami pratici di Ostetricia. — Con Regio Decreto 5 Febbraio u. s., inserito nel N. 60 della *Gazzetta Ufficiale*, sono state prorogate di un altro anno le sessioni di esami pratici per le donne che esercitano abusivamente l'ostetricia.

Le condizioni per l'ammissione a tali esami sono quelle stesse del Regio Decreto 9 Febbraio 1888. Soltanto, col nuovo provvedimento si richiede che l'esercizio abusivo duri da un decennio anzichè da un quinquennio.

I Signori Prefetti poi nel fare uso della facoltà loro delegata col Regio Decreto 11 Giugno 1891, potranno ammettere all'esame anche le esercenti abusive che pur non avendo compiuto il 35° anno di età al momento in cui presentano la domanda, dovessero compierlo nell'anno stesso in cui saranno chiamate a subire la prova. — (Circolare del Ministero dell'Interno, Direzione della Sanità Pubblica, ai Signori Prefetti del Regno in data 22 Marzo 1893).

Regolamenti edilizi comunali - Conservazione dei monumenti. — Poco più di 300 sono i Comuni che fino ad ora corrisposero al suggerimento loro dato per mezzo dei signori Prefetti, di provvedere alla tutela dei monumenti con disposizioni da inserirsi nei regolamenti edilizi, giusta la mia circolare 29 Giugno 1892 n. 96, forse perchè gli altri Comuni non avranno avuto agio di inscrivere l'argomento all'ordine del giorno delle ordinarie riunioni dell'autunno p. p. dei Consigli comunali, o di discuterle.

Credo tuttavia necessario di richiamare su ciò l'attenzione dei signori Prefetti, perchè si adoperino che tale argomento si discuta nelle prossime riunioni di Primavera. — (Circolare del Ministero dell'Istruzione pubblica ai signori Prefetti, Presidenti delle Commissioni conservatrici dei monumenti, in data 4 Marzo 1893).

Cimiteri - Divieto di costruire entro la zona di rispetto pel raggio di 200 metri. — Come è noto alle SS. VV. secondo l'art. 116 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato col R. Decreto 25 Luglio 1892 N. 448, dal momento che un'area si trovi destinata ad uso di cimitero, nel raggio di 200 metri attorno ad essa, a termini dell'art. 57 della vigente legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, non solo non possono innalzarvisi abitazioni nuove, templi, fabbriche, o pubblici stabilimenti, ma le stesse costruzioni ad uso di abitazioni o di riunioni sia permanenti che temporanee, ivi esistenti non possono essere in alcun modo ingrandite.

Ma la ricordata prescrizione, secondo che il Ministero ha avuto occasione di rilevare, non viene sempre e dovunque rigorosamente osservata. Di tal che in alcuni luoghi si sono lasciate erigere costruzioni, a distanza vietata dai cimiteri, senza che si procedesse a carico dei contravventori; in altri le contravvenzioni vennero accertate quando i la-

vori di costruzione erano finiti o di molto avanzati. Per la qual cosa non si è potuto intimare la demolizione delle costruzioni indebitamente eseguite, se non con grave lesione degli interessi privati, o dando motivo a proteste e questioni, ora più ora meno infondate, ma sempre incresciose e da prevenirsi.

Si ha intanto ragione di supporre che la lamentata inosservanza delle disposizioni onde trattasi possa derivare piuttosto dalla mancata precisa conoscenza di esse, che dallo effettivo proposito di contravvenirvi. Epperò il Ministero, allo scopo di assicurare la stretta osservanza delle accennate disposizioni, nello interesse della pubblica igiene, giudica utile e conveniente di pregare le SS. VV., perchè nei Comuni delle rispettive provincie facciano determinare la zona di rispetto, che entro il raggio di 200 metri del perimetro dei cimiteri rimane soggetta alla servitù imposta dall' art. 57 della legge sanitaria in vigore.

Determinata che sarà tale zona occorrerà pure che ne vengano indicati i limiti con segni apparenti, nel modo che si reputerà meglio adatto, affinchè sia eliminata ogni possibile scusante di ignoranza in caso di trasgressioni alla disposizione succitata. Nello stesso tempo si curerà che siano esattamente rilevate le case esistenti e l'attuale loro stato di costruzione per servire di base alle eventuali contravvenzioni che si avessero in seguito ad accertare.

Sarà poi bene che le SS. VV. raccomandino ai Sindaci dei Comuni da loro dipendenti, che con apposita notificazione, avvertano i loro amministrati della estensione della zona precitata, richiamando i medesimi alla osservanza del citato articolo, con avvertenza, che se potranno essere usati dei riguardi nello apprezzamento delle contravvenzioni che risultino avvenute finora in buona fede, e appaiono tollerabili senza inconvenienti, sarà proceduto in avvenire rigorosamente ai termini di legge a carico dei trasgressori.

Le SS. VV. sono infine pregate di disporre una diligente ed assidua vigilanza per la esecuzione del ripetuto articolo 57 e vorranno frattanto accusare ricevimento della presente. — (Circolare del Ministero dell' interno, Direzione della Sanità pubblica, ai Signori Prefetti del Regno in data 5 Marzo 1893).

Nomina di medici condotti per concorso. — L' articolo 37 del Regolamento generale sanitario 9 Ottobre 1890, prescrive che nel caso di nomina dei medici condotti per concorso, sui relativi avvisi siano indicati alcuni dati di fatto, intesi a rendere i concorrenti pienamente consapevoli delle condizioni principali, nelle quali, se nominati dovrebbero assumere il servizio.

Può avvenire che per non essersi adempiuto completamente a tale tassativa prescrizione, le deliberazioni di nomina del medico condotto debbano essere annullate; e allora dovendosi rinnovare gli atti del concorso, si avrebbe a lamentare un ritardo inevitabile nella regolare sistemazione del servizio sanitario comunale.

Il Ministero ritiene che potrebbero essere facilmente prevenuti simili inconvenienti, sempre dannosi all' interesse pubblico, ove i Signori Prefetti e Sotto Prefetti invitassero i Municipi del rispettivo Circondario ad inviare loro in uno al verbale della deliberazione che dispone l'apertura del concorso per la nomina del medico, un esemplare del relativo manifesto, onde aver modo di accertarsi che niuno dei dati prescritti fu pretermesso, e al caso di richiamare opportunamente le Amministrazioni comunali.

Epperò questo Dicastero è venuto nella determinazione di raccomandare alle SS. LL. la precisa osservanza di una tale pratica. — (Circolare del Ministero dell' interno, Direzione della Sanità pubblica, ai Signori Prefetti del Regno, in data 5 Marzo 1893).

Congrue parrocchiali - Nuove istruzioni ai parroci. — Il Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto, riprendendo in esame, nella seduta del 13 marzo corrente, le norme che regolano l'accertamento delle attività e delle passività dei benefizi parrocchiali, allo scopo di determinare quale ne sia la *rendita netta* e quale in conseguenza debba essere il supplemento da assegnarsi a ciascun parroco, affinchè consegua le lire 800 annue stabilite come *minimum* nell'articolo 28, n. 4, della legge 7 Luglio 1866, e nell'articolo 3 della legge 30 Giugno 1892, ha risoluti taluni dubbi che erano sorti tanto sui proventi o redditi da comprendersi nell'*attivo*, quanto sugli oneri da portarsi in deduzione nel *passivo*, ed ha deliberato che, in modificazione delle istruzioni pubblicate nella circolare di questa Direzione Generale del 1° Gennaio 1887, siano portate a cognizione di tutti i parroci del Regno le nuove norme ora adottate, e che d'ora in poi saranno seguite per l'accertamento dei redditi beneficiari e per l'assegnazione dei supplementi di congrua.

In esecuzione di tale deliberazione, questa Direzione Generale, presi gli ordini da S. E. il Ministro Guardasigilli, rende noto quanto segue:

1° L'accertamento delle rendite di ciascun beneficio parrocchiale, provenienti da beni stabili, da canoni, da censi, da interessi di capitali, da titoli di debito pubblico, o da qualsivoglia altro cespite di spettanza del beneficio, si fa in base alla denunzia compilata dal parroco agli effetti della tassa di manomorta ed alla liquidazione del ricevitore del registro;

2° Fra le attività non saranno comprese le case di abitazione parrocchiali;

3° Ai redditi accertati colla denunzia di manomorta si dovrà aggiungere l'ammontare dei proventi casuali o di stola, i quali dovranno calcolarsi sempre nella somma fissa di lire 30, a meno che nella denunzia per la imposta di ricchezza mobile e nell'accertamento fatto dall'agente delle imposte o dalle competenti Commissioni non siano stati ritenuti in somma maggiore. In questo caso si dovrà ammettere la somma accertata, con che però non sia superiore alle lire 300, rimanendo stabilito che qualora fosse superiore, dovrà essere ridotta alla predetta somma di lire 300, limite massimo che il Consiglio ritenne doversi ammettere come proventi di stola;

4° Non si deve tener conto fra le attività del provento delle messe avventizie;

5° Non si terrà conto nemmeno dei redditi mobiliari riconosciuti inesigibili in seguito a sentenza o ad atti esecutivi infruttuosi, oppure in base ad altri documenti di indubbia fede, da esaminarsi e valutarsi di caso in caso dall'Amministrazione;

6° Tra l'attivo si dovranno comprendere gli assegni obbligatori a carico dei Comuni, oppure del Fondo per il culto per gli oneri che già erano a carico dello Stato, delle soppresse casse ecclesiastiche, o degli enti soppressi;

7° Dall'*attivo* risultante dai coefficienti ora indicati si devono dedurre:

a) le passività gravanti il patrimonio, cioè canoni, censi, ed altri debiti reali;

b) le imposte fondiarie;

c) l'imposta di ricchezza mobile nella parte afferente ai redditi patrimoniali del beneficio;

d) la tassa di manomorta pure nella parte che colpisce le rendite proprie del beneficio;

e) gli altri oneri legittimamente imposti sulle rendite beneficiarie;

f) le spese obbligatorie per l'adempimento dei legati.

Relativamente a quest' ultima categoria di spese, giova avvertire che sin qui si è dubitato se fossero deducibili, o no, ma il Consiglio ha ritenuto che allorquando l' adempimento di un legato di messe, o di altre funzioni religiose obblighi il parroco ad una spesa effettiva, o per fare eseguire da altri l'adempimento, o per trasferirsi ad adempierlo personalmente fuori della propria chiesa, o per altro giustificato motivo, sia giusto ammettere in deduzione le spese effetttive.

Dedotte queste *passività* dall' attivo, l' Amministrazione accerta il reddito netto, e ordina il pagamento del supplemento sino a raggiungere le lire 800.

Ma affinchè i parroci possano conseguire tutto ciò a cui hanno diritto, deve essere loro cura di formulare esattamente, in concorso dei ricevitori del registro e degli agenti delle imposte, le denunzie per tassa di manomorta e per imposta di ricchezza mobile, tenendo presente che per ciò che si riferisce alla tassa di manomorta potranno ricorrere contro l' operato del ricevitore del registro all' Intendenza di finanza, ai termini degli articoli 11 e seguenti della legge 13 Settembre 1874, n. 2078 e seguenti del regolamento 25 Settembre 1874, n. 2129; e per l' imposta di ricchezza mobile potranno del pari ricorrere contro gli accertamenti degli agenti delle imposte alle Commissioni secondo quanto è disposto negli articoli 83 e seguenti del regolamento 24 Agosto 1877, n. 4022.

Quei parroci i quali, giusta le premesse norme ed avvertenze, credessero di aver diritto al supplemento, oppure ritenessero non esattamente fatte le precedenti liquidazioni, potranno produrre le loro documentate domande a questa Direzione generale, la quale procederà immediatamente ai necessari accertamenti.

Per l' esatta esecuzione di quanto è disposto nella presente circolare, il *prospetto* (Mod. 253) finora in uso, viene modificato conformemente all' esemplare che si comunica per norma ai signori Intendenti che dovrà d' ora in poi essere adottato da essi e dai dipendenti ricevitori.

Avvertesi che, a seconda degli accordi testè presi col Ministero delle finanze, soltanto le domande per supplementi di congrua dovranno essere stese sovra carta da bollo da centesimi 50, mentre i documenti tutti di corredo potranno essere prodotti in carta libera.

Si raccomanda infine ai signori Intendenti di finanza, Ricevitori del registro, Ispettori provinciali del Fondo per il culto, ed ai Sindaci dei comuni del Regno di dare la maggiore possibile pubblicità alla presente circolare, affinchè le benefiche disposizioni della legge abbiano piena esecuzione. — (Circolare della Direzione Generale del Fondo Culto ai signori Intendenti di Finanza, Ricevitori del Registro, Ispettori provinciali del Fondo pel Culto, Sindaci dei Comuni del Regno, in data 16 Marzo 1893).

Consegna delle corrispondenze dirette a pubblici uffizi, nel caso di assenza dei rispettivi titolari. — Il Consiglio di Stato al quale dal Ministero delle poste e dei Telegrafi fu sottoposto il quesito « se la cor- » rispondenza diretta a pubblici uffizi debba essere consegnata obbliga- » toriamente a chi supplisca i rispettivi titolari, nel caso di assenza » di questi, o se si debba aderire al desiderio che i titolari stessi pos- » sano avere manifestato, che sia tenuta ferma alla Posta, tutta od in » parte, fino al loro ritorno, oppure sia mandata loro in altre località », espresse nella sua tornata del 9 Dicembre corrente il seguente parere:

« Vista la relazione in data del 26 Novembre p. p., N. 261-418, con » la quale il Ministero delle Poste e dei Telegrafi propone il seguente » quesito: a chi debba essere consegnata, dagli uffici postali, la corri- » spondenza diretta ad uffici governativi, quando i titolari di essi sono » assenti dalla residenza;

» Udito il relatore;

» Ritenuto che il Ministero si è determinato a proporre il dianzi » esposto quesito, perchè ripetute volte alcuni titolari di uffici governa- » tivi, essendosi assentati dalle loro residenze, chiesero all'ufficio di » posta di tenere giacenti fino al loro ritorno le corrispondenze di ser- » vizio ad essi dirette, ovvero recapitarle al loro domicilio privato, o » anche inviarle altrove.

» Che lo stesso Ministero osserva che logicamente colui che dirige » un pubblico ufficio in luogo e vece del titolare, dovrebbe avere il di- » ritto di ricevere e aprire la corrispondenza di servizio, salvo, forse, » quella *riservata;* ma non disconosce che questo principio, applicato » in modo assoluto, potrebbe essere causa di gravi inconvenienti, essendo » facile che l'assenza del capo di ufficio avvenga repentinamente, e » quindi possano venire a cognizione di chi lo sostituisce cose che do- » vrebbe ignorare;

» Ciò premesso, la Sezione ha considerato;

» Che la legge sul servizio postale del 20 Giugno 1889 (testo unico), » nulla prescrive circa la consegna delle corrispondenze in genere, salvo » nell'articolo 40 dove fa cenno di quella delle lettere assicurate, e il » regolamento 2 Luglio 1890 (articoli 15, 42 e 44), disciplina solo la con- » segna della corrispondenza ai privati e non si occupa di quella diretta » agli uffici pubblici, onde mancano disposizioni positive che possano » servire in qualche modo di base per la risoluzione del proposto que- » sito, ed è duopo ricorrere ad altri argomenti per trovarne una razio- » nale e pratica;

» Che è da considerarsi che il pubblico ufficiale, il quale viene dalla » legge o da disposizioni regolamentari investito delle funzioni del ti- » tolare quando questi è assente o impedito, deve logicamente, e per la » necessità delle cose, essere posto in grado di esercitare tali funzioni;

» Che la consegna della corrispondenza è condizione necessaria ac- » ciò il pubblico ufficiale, sostituito al Capo dell'ufficio possa esercitare » le attribuzioni delle quali è temporaneamente investito, e dare i prov- » vedimenti che occorrono per il buon andamento del servizio. Il ri- » tardo della consegna porterebbe ritardo nei provvedimenti, con danno, » talvolta gravissimo, della pubblica Amministrazione o anche dei pri- » vati;

» Che una eccezione alla regola generale può e deve farsi dove si » tratti di lettere d'ufficio *riservate alla persona del titolare*, ma non » già quando le lettere stesse sono semplicemente *riservate*, in quanto » che possano riferirsi a materie ed affari sui quali occorre provvedere » con sollecitudine;

» Che, per evitare gli inconvenienti additati nella relazione mini- » steriale, parrebbe opportuno che il Ministero delle Poste e dei Tele- » grafi prendesse accordi con gli altri Ministeri riguardo all'annotazione » di *riservata alla persona*, e di semplicemente *riservata*, da apporre » agli indirizzi, secondochè s'intende che gli uffici postali facciano re- » capitare le lettere ufficiali ai titolari degli uffici delle varie Ammini- » strazioni governative, oppure le consegnino a coloro che li sostitui- » scono in caso di assenza o di impedimento;

» E in queste considerazioni sta la soluzione del proposto que- » sito ».

Questo Ministero, convenendo pienamente nel parere espresso dal prefato Onorevole Consiglio, si pregia di partecipare il tenore alle SS. LL, con preghiera di uniformarvisi e di rivolgere le opportune avvertenze ai Capi degli affici dipendenti. — (Circolare del Ministero dell'Interno, Divisione 1ª, Sezione 3ª, Ai signori Prefetti del Regno in data 2 Febbraio 1893).

Licenza di vendita per gli esercenti dei tiri a segno privati. — Fu mosso il dubbio se gli esercenti bersagli con carabine Flaubert od armi congeneri, i quali somministrano ai tiratori le munizioni loro occorrenti, debbano per ciascun luogo ove essi si trasferiscono, munirsi di licenza di vendita, a termini dell'articolo 18 della legge sulle polveri piriche 14 Luglio 1891 N. 682, seguendo la procedura stabilita dall'articolo 114 del Regolamento per l'esecuzione di detta legge 17 Dicembre stesso anno, N. 694.

In base a conformi dichiarazioni del Ministero delle Finanze, che fu sulla quistione appositamente interpellato, lo scrivente rende noto alle SS. LL. che l'esercente, il quale abbia ottenuto la suddetta licenza dall'autorità politica del circondario, con le modalità volute dall'articolo 111 del succitato Regolamento, non è obbligato a farla rinnovare con le stesse formalità per ogni singola località ove trasporta temporaneamente il bersaglio, sempre che ciò si verifichi solo da un comune all'altro del medesimo circondario. È tuttavia da avvertire che anche in questo caso, come pure nei trasferimenti da un luogo all'altro di uno stesso comune, l'esercente deve indicare, mediante dichiarazione, la nuova località ove intende impiantare il bersaglio, all'autorità di pubblica sicurezza, la quale consentendovi, ne farà annotazione sulla licenza, e vi opporrà il nulla osta, che varrà senz'altro come titolo legale di esercizio in quel dato luogo.

Prego le SS. LL. di dare in tale senso opportune istruzioni ai dipendenti di Pubblica Sicurezza. — (Circolare Ministero dell'Interno, Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, Div. 5ª, Sez. 2ª, Ai signori Prefetti del Regno in data 4 Febbraio 1893).

Statistica della vaccinazione e dei casi di vaiuolo per l'anno 1892. — Con la Circolare 17 Luglio 1892 N. 21200-1, si avvertiva che dopo la pubblicazione del nuovo regolamento sulla conservazione del vaccino e sulla vaccinazione obbligatoria, approvato col decreto Ministeriale 29 Marzo di detto anno, la compilazione dei quadri statistici delle operazioni vacciniche e dei casi di vajuolo riferibili all'anno precedente, doveva essere affidata ai medici provinciali e in difetto di essi, al personale amministrativo delle Prefetture.

Si pregano ora le SS. LL. di voler dare le disposizioni necessarie perchè i detti quadri per l'anno 1892 siano compilati con tutta la possibile sollecitudine, tenendo presente che dovranno essere rimessi al Ministero non più tardi del mese di Maggio p. v.

Si avverte che i dati statistici dovranno essere riassunti sulla scorta dei prospetti Mod. *A* compilati dal Sindaco, B^1 B^2 compilati dalle sottoprefetture, in mancanza del medico circondariale, sui consueti quadri C^1 C^2, il primo dei quali deve servire pel riassunto delle operazioni vacciniche ed il secondo per quelli dei casi di vaiuolo.

Si ricorda che gli stampati relativi potranno ottenersi, dietro domanda, da questa Amministrazione centrale, cui dovrà essere indicato il numero approssimativo occorrente per ogni modulo.

Il Ministero si attende dalle SS. LL. che il lavoro sia ultimato pel termine sopra stabilito. — (Circolare del Ministero dell'Interno, Direzione della Sanità pubblica, Sezione 1ª, ai signori Prefetti del Regno in data 21 Febbraio 1893).

Verificazione facoltativa dei termometri e degli alcoolometri. — In relazione all'articolo 35 del testo unico delle leggi metriche 23 Agosto 1890 N. 7088 (serie 3ª), con Reale decreto 3 Luglio 1892 veniva approvato l'accluso Regolamento per la verificazione facoltativa dei termometri, compresi quelli per uso metrico, e degli alcoolometri, da ese-

guirsi, a richiesta, nel laboratorio centrale annesso agli uffici della Commissione superiore metrica e del saggio dei metalli preziosi in Roma (1).

Nell'art. 25 del regolamento medesimo sono specificate le condizioni cui devono soddisfare gli anzidetti strumenti per essere accettati dagli uffici metrici del Regno, incaricati di trasmetterli al laboratorio centrale.

A questo proposito è da tener presente che il pubblico potrà avere ogni maggiore schiarimento rivolgendosi ai titolari degli uffici stessi.

Ritenuta la minima entità della tariffa fissata per la citata verificazione, e considerato d'altra parte l'importante servizio che con essa il laboratorio centrale è in grado di rendere a coloro che vi abbiano interesse, sopratutto agli Istituti scientifici, nonchè ai sanitari del Regno, importa che le nuove disposizioni siano largamente diffuse, sia col *Bollettino ufficiale* delle Prefetture, sia mediante accenno col mezzo della stampa locale.

È a questo fine che io mi rivolgo alla S. V., persuaso che vorrà, nel miglior modo,corrispondere alla mia preghiera. — (Circolare del Ministero di Agricoltrra, Industria e Commercio, ai signori Prefetti del Regno, in data 25 Febbraio 1893).

Sorveglianza per la esecuzione della legge sul lavoro dei fanciulli (2). — L'articolo 5 della legge 11 Febbraio 1886 sul lavoro dei fanciulli, affida agli ispettori delle industrie e agli ingegneri delle miniere la sorveglianza sugli opifici industriali, sulle cave e le miniere, e l'ufficio di accertare le contravvenzioni alla legge stessa.

La sorveglianza, affidata ad un limitato numero di ingegneri delle miniere e a tre ispettori delle industrie, non ha potuto dare fin qui i risultati che si attendevano. Si manifesta perciò la necessità che i signori Prefetti coadiuvino più efficacemente l'Amministrazione e alla vigilanza concorrano anche gli ufficiali di polizia giudiziaria.

Il legislatore, nell'affidare all'ingegneri delle miniere ed agli ispettori delle industrie la vigilanza sul lavoro dei fanciulli, non ha però inteso di sottrarre questo lavoro alla vigilanza generale, che gli ufficiali di polizia giudiziaria esercitano in forza della legge comune, per lo scoprimento delle contravvenzioni. E siffatta vigilanza non deve limitarsi a raccogliere le informazioni intorno agli opifici e alle miniere, in cui si impieghino fanciulli contrariamente alle disposizioni della legge, ma deve estendersi all'accertamento delle contravvenzioni, perchè essa non ha tolte agli ufficiali di polizia giudiziaria le attribuzioni loro affidate dall'articolo 58 del Codice di procedura penale.

In conseguenza, le autorità politiche e gli ufficiali di polizia giudiziaria debbono vegliare sull'osservanza delle dette discipline nelle cave, nelle miniere e negli opifici industriali della rispettiva residenza e accertare nelle forme legali i fatti di violazione commessi contro le disposizioni in vigore.

I signori Prefetti, nel provvedere nel senso sopra espresso, avranno cura di ordinare altresì che gli ufficiali suddetti, dopo aver comunicati direttamente all'autorità giudiziaria i verbali delle contravvenzioni da essi accertate, ne trasmettano copia sollecitamente a questo Ministero col mezzo delle Prefetture o Sotto-Prefetture. — (Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Divisione 2ª, Sezione 2ª, ai signori Prefetti del Regno, in data 10 Marzo 1893).

(1) Il R. decreto e il Regolamento anzidetto furono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del Regno in data 29 Luglio 1892 N. 177, pag. 3089.

(2) Circolare diramata dal Ministero di Agricoltura in seguito a concerti presi col Ministero dell'Interno.

Atti della Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa. — Di seguito alle Circolari 6 Febbraio e 23 Maggio 1892 N. 15900-4 e 15500, si crede opportuno comunicare ai signori Prefetti per norma altre risoluzioni prese di accordo col Ministero delle Finanze, circa l'applicazione della legge sul bollo agli atti della Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa.

1.° Il Decreto che il Prefetto quale Presidente della Giunta provinciale amministrativa emette a termini dell'articolo 9 della legge 1° Maggio 1890 N. 6837, può scriversi in calce all'istanza stessa dalla parte, su competente carta bollata, essendo ciò espressamente consentito dall'art. 32 N. 4 della legge 13 Settembre 1874, N. 2077.

2.° La ricevuta, che viene ritirata dal Segretario, per il deposito del ricorso, della domanda di fissazione di udienza e degli occorrenti fogli di carta bollata, puó rilasciarsi in carta libera, non essendo tale documento contemplato per una tassa di bollo qualsiasi da veruna disposizione della citata legge 13 Settembre 1874.

3.° L'estratto in forma esecutiva delle decisioni della Giunta di cui all'articolo 52 del Regolamento, deve essere scritto in carta bollata da L. 1. Quando poi alla notificazione dell'estratto medesimo si proceda a mezzo di usciere giudiziario, tanto il referto di eseguita notifica, quanto le copie da notificarsi dall'usciere dovranno redigersi sulla carta bollata da L. 2, a termini dell'articolo 9 del Regolamento per l'esecuzione della legge 29 Giugno 1882 N. 835.

4.° Gli atti e documenti, che si producano alla Giunta provinciale amministrativa non vanno bollati solo per effetto della loro produzione alla Giunta stessa, ma, giusta le dichiarazioni altra volta fatte (vedasi Circolare 6 Febbraio 1892), devono trovarsi in regola colla legge di bollo, tenuto conto dell'intrinseca loro natura e cioè, scritti sulla competente carta bollata, se fino dall'origine lo devono essere.

La stessa regola si applica ai verbali delle inchieste, siano ordinate dalla Giunta amministrativa ovvero eseguite in precedenza.

5.° Il Decreto originale che a termini dell'articolo 9 della legge 1° Marzo 1890 fissa il giorno della discussione della causa, deve rimanere presso il Segretario della Giunta, che deve curarne la notifica nei modi di legge alle parti interessate. — (Circolare del Ministero dell'Interno, Divisione 2ª, Sezione 1ª, ai signori Prefetti del Regno, in data 12 Marzo 1893).

Impiego di capitali degli enti morali in rendita nominativa. — A questo Ministero ed a quello del Tesoro sono pervenute lagnanze per i danni che Comuni ed Istituzioni pubbliche di beneficenza hanno subito in causa del ritardo frapposto dagli uffici competenti allo investimento di loro capitali in titoli di rendita nominativa. Dalle indagini praticate è risultato che nella maggior parte dei casi il ritardo dovevasi attribuire alla poca sollecitudine colla quale le domande di investimento di detti capitali erano state trasmesse dalle Prefetture alla Direzione generale del Tesoro, giacchè questo Dicastero provvede a tale servizio colla massima regolarità e non impiega nel disbrigo delle operazioni di sua competenza che il tempo strettamente necessario, cioè due o tre giorni appena.

Ad evitare che l'accennato inconveniente abbia a ripetersi, il sottoscritto richiama l'attenzione dei signori Prefetti sulla Circolare a tale riguardo loro diretta dal Ministero del Tesoro in data 23 Giugno 1892 N. 33462-6917, e li invita a curare che da ora in poi le domande per gli accennati investimenti di capitali siano trasmesse alla Direzione generale del Tesoro *nella giornata stessa* nella quale vengono presentate alle Prefetture dagli enti interessati.

Trattasi di disposizione che concerne in modo direttissimo il patrimonio dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, ed il sottoscritto non dubita che i signori Prefetti, valutandone tutta l'importanza, vorranno curarne in modo rigoroso la osservanza. (Circolare del Ministero dell'Interno, Divisione 3ª, Sezione 1ª, Ai signori Prefetti del Regno, in data 17 Marzo 1893).

Prestazione della cauzione da parte degli inservienti comunali incaricati delle funzioni di usciere presso gli Uffici di conciliazione. — Con Regio Decreto del 19 corrente mese, pubblicato nel n. 12 del *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero, fu prorogato a tutto il corrente anno il termine per la prestazione della cauzione di cui all'articolo 24 del regolamento 26 Dicembre 1892, n. 728.

Sebbene giovi ritenere che, in seguito a detta proroga, gli inservienti comunali saranno in grado di somministrare la cauzione, tuttavia non sarà superfluo che sieno loro rivolti eccitamenti in proposito, non senza diffidarli che in caso contrario si provvederà per la sostituzione.

A facilitare, poi, in quanto è possibile, l'adempimento dell'obbligo di cui trattasi, vorranno le SS. LL. dare istruzioni ai dipendenti Uffici, perchè agli inservienti comunali, che ne facciano domanda, sia concesso di costituirsi la cauzione mediante versamenti mensili al loro nome presso la Cassa postale di risparmio in misura tale, però, che entro il termine prorogato la cauzione stessa sia prestata.

I relativi libretti verranno consegnati al pretore del mandamento, il quale invigilerà pel versamento delle successive rate, e, raggiunta la somma necessaria, i titolari dei libretti chiederanno all'Ufficio postale di addivenire a' termini dell'articolo 44 del regolamento 27 Maggio 1875, n. 2779, all'acquisto di una rendita di lire dieci sul debito pubblico dello Stato mediante certificato nominativo da vincolarsi a titolo di cauzione. — (Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia, ai signori procuratori generali presso le Corti di appello in data 27 Marzo 1893).

Segretario comunale - Conferma per periodo minore del sessennio - Nullità del termine apposto. — Allorquando un Consiglio comunale ha confermato il Segretario comunale, dopo il primo biennio, per un altro biennio, o per un triennio invece del sessennio stabilito dall'art. 12 della legge comunale, tale deliberazione deve ritenersi valida nella sola parte nella quale ha provveduto alla conferma del Segretario comunale, ma è viziata di nullità in quanto restringe la conferma alla durata di un biennio o di un triennio, poichè per legge la conferma non può essere minore di un sessennio (1). — (Parere del Consiglio di Stato, 7 Gennaio 1893). Ric. Comune di Montecastello.

G. P. A. - Ricorso - Prefetto. — Quando un ricorso sia diretto alla Giunta Prov. Amm.va il Prefetto deve dar corso all'istanza e non sostituirsi alla Giunta stessa, alla quale solo spetta di stabilire se ha la competenza di decidere in proposito, o se il ricorso sia presentato nelle forme volute dalla legge e se possa esaminarlo in merito. — (Parere del Consiglio di Stato, 20 Gennaio 1893, N. 210-83). Ric. Comune di Verona).

Legge sulla sanità pubblica - Data in cui ebbe attuazione. — La legge sulla sanità pubblica, fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 Dicembre 1888, nel qual giorno deve ritenersi promulgata e non avendo

(1) In questo senso si pronunziò anche il Consiglio nella adunanza generale del 27 febbraio 1892 — Ric. Comune di Liveri.

altrimenti disposto divenne obbligatoria, giusta l'art. 1° del Codice Civile, in tutto il Regno, nel decimoquinto giorno dopo quello della sua pubblicazione (8 Gennaio 1889). — (Parere del Consiglio di Stato, 3 Febbraio 1893, N. 389-148). Ric. Comune di Taranto.

Medico condotto - Cura dei soli poveri - Diritto acquisito alla stabilità - Variazioni allo stipendio. — Quando tanto il Consiglio sanitario, quanto la Giunta Prov. Amm.va ritengono che non si verifichi nessuna delle eccezionali condizioni per cui la giurisprudenza ha ritenuto obbligatoria anche la spesa per la cura medica estesa alla generalità degli abitanti, devono essi come autorità tutoria richiamare il Comune alla osservanza della legge, che non consente spese facoltative, quando si eccede il limite legale della sovraimposta, innanzi che il medico pel compiuto triennio acquisti il diritto alla stabilità, perchè quando sia acquistato il diritto alla stabilità, non si può ridurre il suo stipendio pel motivo che esistono altri concorrenti all'ufficio di medico condotto, che si offrono di prestare l'opera loro a condizioni meno onerose pel Comune. — (Parere del Consiglio di Stato, 1892, N. 397-156). Ric. Comune di Soverato (1).

Medico condotto - Capitolato - Termine del contratto. — Quando la capitolazione è a tempo fisso, la nomina vien meno con la scadenza del termine stabilito nel contratto, senza nessun obbligo al Comune di dare il preventivo avviso di congedo al predetto sanitario. — (Parere del Consiglio di Stato, 27 Gennaio 1893, N. 299-109). Ric. Ruota Fuori.

Prefetto - Annullamento di deliberazione comunale - Termine - Nullità. — È nullo il decreto proferito dal prefetto trascorso il termine dei 30 giorni di cui all'art. 164 legge com. e prov. — (Parere del Consiglio di Stato, 3 Marzo 1893, N. 1040-379). Ric. Comune di Borbona.

Bilanci - Provvedimenti della G. P. A. - Notificazione preventiva - Mancanza - Nullità del provvedimento. — Gli atti di tutela dei Comuni che si risolvono in una vera limitazione della loro libertà, non ponno essere legittimamente compiuti se non colla rigorosa osservanza delle forme dalla legge prescritte.

Le decisioni della Giunta Provinciale Amministrativa non procedute dalla notificazione al Comune ricorrente dei motivi che la determinavano al rifiuto della sua approvazione sono nulle. — (Parere del Consiglio di Stato, 3 Marzo 1893 N. 1039-378). Ric. Comune di Rivalta Bormida.

Impiegati comunali - Licenziamento - Ricorso in via giudiziaria - Dichiarazione d'incompetenza - Ricorso in via amministrativa - Tardività. — Che il Sig. De Pestel non ricorse a S. M. il Re, ai sensi dell'art. 12 N. 4 della legge sul Consiglio di Stato per impugnare la legittimità delle deliberazioni 23 Dicembre 1885 e 14 Dicembre 1888 del Consiglio Comunale di Ferrara, ma a termini dell'art. 255 della legge comunale e 117 del relativo Regolamento, denuncia i due predetti atti Consigliari per ottenere riparazione dall'ingiustizia che dice aver sofferto.

---

(1) È conforme ad altro parere su un provvedimento del Comune di Corniglio emesso il 27 Gennaio 1893 al N. 319-110.

Si trattava di due dottori per cui il capitolato stabiliva che: non mancando ad alcuna delle assunte obbligazioni fino a che il contratto non tocchi al suo termine, l'ufficiale sanitario non potrà essere licenziato, nè potrassi diminuire lo stipendio nè aumentare i suoi obblighi, senza che esso vi aderisca;

Il Consiglio comunale avea deliberato di ridurre lo stipendio dei detti sanitari da L. 3000 a L. 2500, esonerandoli però dall'obbligo assunto delle tre visite gratuite agli ammalati non poveri del Comune.

Che quand' egli nel 1885 e nel 1888 si credette leso nei suoi interessi, poteva reclamare al Prefetto, al quale in conformita della giurisprudenza allora in vigore, spettava provvedere sui ricorsi degli impiegati comunali contro il loro licenziamento per causa di servizio o di disciplina e poteva poi esperire azione in via giudiziaria, quando il Prefetto avesse dichiarato la insussistenza o insufficienza dei motivi addotti dal Comune ed il licenziamento fosse risultato atto di mero capriccio.

Che il ricorrente non credette di esperimentare le sue ragioni, in via amministrativa, ma chiese riparazione pel diritto leso all' autorità giudiziaria, la quale pronunziò in proposito con sentenza 27 Gennaio 1890 del Tribunale di Ferrara e 23 Agosto 1890 della Corte di Bologna.

Che essendo trascorso oramai il tempo utile per ricorrere in merito in sede Amministrativa e non contenendo le due impugnate deliberazioni nessun vizio di forma o violazione di legge. — (Parere del Consiglio di Stato, 6 Dicembre 1892 N. 6803-2543). Ric. Comune di Ferrara.

Lista amministrativa - Cancellazione di ufficio da parte della G. P. A. - Notificazione - Omissione - Condannati per allontanamento da incanti pubblici. — La mancanza di notificazione preventiva della cancellazione d'ufficio d'un elettore, per decisione della G. P. A., non importa nullità e dà solo diritto a ricorso alla Corte d'Appello.

Il condannato alla multa per allontanamento di oblatori dai pubblici incanti non può essere elettore. — (Cass. di Roma 31 Agosto e 6 Settembre 1892). Ric. Mancini. Rassegna Amministrativa, Anno XVII, pag. 305.

Lista amministrativa - Revisione annuale - Cambiamento di residenza dell' elettore - Dichiarazione. — La revisione della lista essendo annuale non attribuisce possesso di stato all'elettore. E quindi la mancanza di dichiarazione di cambiamento di residenza può essere rilevata in ogni tempo, non ostante lo individuo stia inscritto da cinque anni nella lista medesima. — (Cass. di Roma 5 e 17 Settembre 1892). Ric. Burro. Rassegna Amministrativa, Anno XVII, pag. 304.

Lista amministrativa - Elettori iscritti in quella politica - Comuni diversi - Requisiti. — Gli elettori politici possono per ciò solo essere iscritti nella lista elettorale amministrativa, ma limitatamente però al Comune ove hanno il loro domicilio civile. — (Cass. di Roma 4 e 25 Ottobre 1892). Ric. Fabrizi. Rassegna Amministr., Anno XVII, p. 303.

Lista politica - Guardie municipali e daziarie - Corpi organizzati - Elenco. — Per vedere se le guardie municipali e daziarie siano o pur no da iscriversi nell' elenco degli elettori sospesi dal voto, la legge non richiede che le medesime siano riunite in caserma, nè ferma, nè giuramento e nè disciplina militare, ma basta invece un' organizzazione, un ordinamento tale da costituire un corpo composto da capi e da dipendenti, con norme e regole determinate le quali debbono essere osservate a fine di eseguire per altrui volontà o autorità un qualche servizio mercenario che direttamente o indirettamente riesca a vantaggio della Provincia o del Comune. — (Cass. di Roma 2-5 Novembre 1892). Ric. Ercolani del Comune di Lanciano. Rassegna Amministrativa, Anno XVII, pag. 302.

Lista amministrativa - Elettore cancellato dal Consiglio - Omesso reclamo alla G. P. Amministrativa - Ricorso alla Corte d' Appello. — L' elettore che sia stato cancellato dalla lista amministrativa dal Consiglio comunale, anche quando non abbia reclamato alla Giunta P. A., può in seguito produrre ricorso alla Corte di Appello contro la decretazione

definitiva della detta lista. — (Cass. di Roma 11-18 Ottobre 1892). Ric. Cigno del Comune di Botera. Rassegna Amministrativa, Anno XVII, pag. 298.

Lista amministrativa - Rifiuto di esperimento grafico - Cancellazione - Prova d'alfabetismo - Riammissione. — Coloro che siano stati cancellati dalla lista per non essersi presentati all'esperimento grafico a cui erano stati invitati dalla Giunta provinciale amministrativa, possono provare di saper leggere, scrivere ed essere quindi riammessi dalla Corte d'Appello. — (Cass. di Roma 25 Ottobre e 17 Novembre 1892). Ric. Recchi di Castignano. Rassegna Amministrativa, Anno XVII, pag. 297.

Lista amministrativa - Elettori cancellati da quella politica. — Gli elettori iscritti nella lista elettorale amministrativa pel requisito di essere riportati in quella politica, se vengono poscia da questa esclusi, non possono essere radiati anche dall'altra se non a seguito della decretazione definitiva di detta lista politica per parte della Commissione provinciale. — (Cass. di Roma 25 Ottobre e 16 Novembre 1892). Ric. Bianco di Guardia Lombarda. Rassegna Amministrativa, Anno XVII, pag. 296.

Lista elettorale amministrativa - Condannati per contravvenzione - Elementi di falsità. — Gli amministratori di una Cassa di risparmio, ritenuti colpevoli di avere, nelle relazioni e comunicazioni indirizzate all'assemblea ed al Governo, circa l'istituto medesimo, scientemente enunciati fatti falsi sulle condizioni di questo, ed in conseguenza per commessa contravvenzione all'art. 29 n. 4 della legge 15 Giugno 1888, perpetrando un reato continuato a sensi dell'art. 79 del Codice Penale, condannati alla multa ed al risarcimento dei danni, non possono ritenersi incorsi nella incapacità elettorale per radiarli dalla lista. — (Cass. di Roma). Ric. Bottoni di Bondeno. Rassegna Amministrativa, Anno XVII, pag. 295.

Opere pie - Decreto di concentramento - Competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato - Scopo dell'Opera Pia - Concetto della parrocchia - Opere Pie amministrate dal parroco - Scopo del concentramento. — La giurisdizione della IV Sezione del Consiglio di Stato si estende anche al merito del provvedimento che ha ordinato il concentramento di una istituzione di beneficenza nella Congregazione locale di Carità.

È istituzione pubblica di beneficenza quella che ha essenzialmente per fine di prestare assistenza ai poveri, anche se vi è prestabilito un metodo di amministrazione e se è data la preferenza ai parenti del fondatore, occorrendo, perchè tale istituzione possa essere sottratta alla nuova legge sulle opere pie, che sia esclusa in modo assoluto la possibilità di devoluzione in favore della beneficenza pubblica.

La parrocchia è un ente essenzialmente preordinato all'esercizio del culto, e non può considerarsi il ministero parrocchiale come una speciale forma di beneficenza nel senso ed agli effetti previsti nell'ultimo inciso dell'art. 54 della nuova legge sulle opere pie.

Quindi il fatto che il parroco sia amministratore di un'opera pia non basta a sottrarla al concentramento.

È contrario agli scopi che il legislatore si è prefisso il concentramento di una istituzione elemosiniera che esige separata amministrazione, quando per tale concentramento non ne venga alcuna utilità nè all'opera pia stessa nè alla Congregazione locale di Carità. — (Consiglio di Stato 9 Dicembre 1892). Ric. Opera Pia Fermariello c. Ministero Interni e Congr. di Carità di Napoli. La Legge, Anno XXXIII, Vol. 1°, n. 3, pag. 97.

Documenti e certificati scolastici. — Affinchè in tutti i Ginnasi e Licei regi e pareggiati del Regno siano osservate le stesse norme, sia per ciò che concerne la restituzione di documenti presentati a corredo di domande di ammissione agli esami o d'iscrizione alle classi, e il passaggio di un alunno da uno ad altro Istituto, sia per quanto riguarda la forma dei certificati che si rilasciano dalle autorità scolastiche e il bollo a cui vanno soggetti, giudico opportuno significare alla S. V. quanto appresso:

1. I documenti, che, in forza delle disposizioni in vigore, debbono accompagnare le istanze, delle quali sopra è parola, rimarranno costantemente negli atti dell'Istituto, fatta eccezione per i diplomi originali di licenza, i quali possono essere restituiti, semprechè vengano surrogati da un certificato legale della stessa autorità che rilasciò il diploma.

2. L'alunno, che abbandona un'Istituto per far passaggio ad un altro, non è tenuto a presentare domanda di ammissione, nè ad esibire alcun altro documento all'infuori della pagella legalmente bollata, la quale, com'è prescritto dall'art. 54 del Regolamento per i Ginnasi e Licei, approvato col R. Decreto 24 Settembre 1889, deve portare, oltre l'indicazione delle tasse pagate e delle medie bimestrali pel tempo trascorso, la dichiarazione del preside o Direttore dell'Istituto, da cui l'alunno è uscito, che *nulla osta* per il suo passaggio ad altro Ginnasio o Liceo.

Tale pagella, ritirata dal capo dell'Istituto nel quale il giovane entra, è conservata come documento giustificativo dell'ammissione, e sostituita da quella del nuovo Istituto debitamente legalizzata.

3. I certificati provvisori di licenza ginnasiale o liceale debbono essere scritti su carta da bollo da centesimi cinquanta e muniti del visto del R. Provveditore agli studi. Per tale *visto*, in analogia a quanto è stato riconosciuto per i diplomi originali, non è richiesta l'applicazione di alcuna marca da bollo, poichè esso non importa autenticazione della firma di chi li ha rilasciati. (Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione, ai RR. Provveditori agli studi, ai Presidi dei Licei regi e pareggiati e ai Direttori di Ginnasi regi e pareggiati del Regno, in data 20 Febbraio 1893).

Promesse di sussidio per edifici scolastici. — Discutendosi recentemente il bilancio della Pubblica Istruzione ebbi occasione di dichiarare in Parlamento che i fondi stanziati in quell'esercizio per sopperire al concorso dello Stato nell'ampliamento o restauro di edifici scolastici sarebbero erogati nel soddisfare agli impegni assunti verso quei Comuni che già avevano compiuto i lavori per i quali vi era promessa di sussidio governativo.

Aggiunsi che per l'insufficienza delle somme disponibili alcuni di tali pagamenti potevano farsi solo in parte e che il saldo ne doveva essere rimandato al futuro esercizio, a carico del quale sarebbero eziandio le somme dovute per lavori già incominciati e che si compiessero nell'intervallo fra il presente ed il futuro anno finanziario.

Omisi di trattenermi intorno agli altri Comuni i quali, non ostante la promessa avuta, non hanno peranco posto mano ai lavori, poichè pensavo di farne argomento della presente circolare.

È necessario infatti che cessi oramai ogni indugio in proposito da parte degli enti locali, e tale necessità si fa manifesta sol che si rifletta che il tenere l'amministrazione obbligata a tempo indefinito da promesse anteriori, mentre non giova ai Comuni poco diligenti, nuoce agli altri, che vorrebbero e non possono trarre profitto dal fondo dei sussidi; data la tenuità delle somme disponibili.

Importa quindi avvertire quei Comuni che non abbiano ancora cominciato i lavori, pe' quali chiesero ed ottennero la promessa di un sussidio, che il Ministero si riterrà sciolto dal concorso promesso qualora entro sei mesi dalla data della presente circolare non siano iniziati i lavori e compiuti nel termine di due anni.

Questo provvedimento non solo è imposto dalla necessità di meglio regolare la contabilità dei sussidi, ma è conforme anche allo spirito del Regolamento 1° Settembre e di quello vigente del 29 Gennaio 1891, i quali, prescrivendo che nelle domande di sussidio sia indicato il termine entro il quale dai Comuni s' intende compiere i lavori, chiaramente dimostrano che gli obblighi presi dall' ammistrazione sono temporanei, mal conciliandosi un diverso procedere colle buone norme contabili e coll' interesse stesso dell' istruzione. (Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione, ai RR. Provveditori agli studi, ai Presidi dei Licei regi e pareggiati e ai Direttori di Ginnasi regi e pareggiati del Regno, in data 27 Febbraio 1893).

Credito fondiario ed espropriazioni per utilità pubblica. — Prima della promulgazione della legge sul credito fondiario del 17 Luglio 1890, n. 6955 (serie 3.ª), poteva aver fondamento il dubbio che di fronte agli articoli 30, 48 e 56 delle leggi 25 Giugno 1865 e 18 Dicembre 1879 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, non avesse alcuna efficacia giuridica l' articolo 7, comma 4°, del regolamento 24 Luglio 1885, per la esecuzione della legge (testo unico) 22 Febbraio 1885. Si poteva infatti sostenere che il citato comma del regolamento, sebbene emanato per delegazione del potere legislativo, avesse disposto in aggiunta alla legge sul Credito fondiario e contro la legge sulle espropriazioni per pubblica utilità.

A porre riparo a questo inconveniente il legislatore stesso ha provveduto in occasione della legge 17 Luglio 1890, riproducendo integralmente nell' articolo 35 di essa il comma controverso dell' articolo 7 del regolamento 24 Luglio 1885. Di questa maniera dovevasi ritenere eliminato qualsiasi dubbio sulla condotta tracciata ai signori Prefetti cui spetta per legge di ordinare il deposito delle indennità. Pur non di meno in vista della pratica sinora seguita da alcuni di essi, nonostante l' esplicita disposizione della citata legge 17 Luglio 1890, d' accordo col Ministro dell' interno, ho voluto interpellare in proposito il Consiglio di Stato, il quale nell' adunanza del 28 Ottobre u. s. ha emesso il parere che per la espressa disposizione dell' articolo 35 della legge 17 Luglio 1890, *le somme dovute per causa di espropriazione forzata per pubblica utilità debbano essere versate nelle casse dell' Istituto di credito fondiario creditore, non già nella Cassa dei depositi e prestiti.*

Assodato così il principio di massima, restavano ancora da escogitare i provvedimenti per la sua attuazione, e più specialmente per trovare il mezzo di fare acquistare ai Prefetti la legale notizia della esistenza delle ipoteche a favore dell' Istituto di credito fondiario, onde ordinare il versamento della indennità nelle casse di questo, sino a concorrenza del suo credito. A tal fine, d' accordo coi Ministeri del l' interno, dei lavori pubblici e del tesoro si è stabilito quanto segue.

Se prima che sia stato ordinato il deposito delle indennità per pubblica utilità presso la Cassa di depositi e prestiti, l' Istituto di credito fondiario che ne ha diritto arriva a giustificare il suo credito ipotecario al Prefetto, questi ordinerà il versamento di quella indennità nelle casse dell' Istituto creditore e sino a concorrenza del suo credito.

Se il deposito presso la Cassa depositi e prestiti è stato già effettuato, il Prefetto, previa sempre la giustificazione del credito dell' Istituto fon-

diario, ordinerà in suo favore il pagamento di quel credito, senza attendere l'accordo degli interessati o la decisione dell'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 56 della legge di espropriazione.

La prova che l'Istituto deve fornire per dimostrare la sussistenza del credito deve risultare dal certificato del competente conservatore delle ipoteche e da un estratto autentico dei registri dell'Istituto, portante la liquidazione del credito sino a quella data.

Infine stimo opportuno ricordare che la indennità di espropriazione eccedente il credito dell'Istituto resta regolata dalle norme comuni, e che il versamento dell'altra parte dell'indennità nelle casse dell'Istituto s'intende fatto colla riserva dei diritti dei terzi a norma dell'articolo 28, lettera *f*, della legge 22 Febbraio 1885, n. 2922.

Quanto precede ho creduto opportuno di portare a conoscenza dei signori Prefetti col fine di assicurare nell'interesse del Credito fondiario l'esatta osservanza della legge in tutte le provincie del Regno. (Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Divisione 2ª, Sezione 3ª, ai signori Prefetti del Regno, in data 6 Aprile 1893, N. 10138-VIII-III-I-4).

Privative industriali. — Dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio (Divisione I, Sezione II, Sottosegretariato di Stato) sono state diramate alle Prefetture del Regno, in data 26 Marzo 1893, le seguenti: Norme concernenti i pagamenti delle tasse annuali di privativa industriale e di prolungamento.

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, ad evitare nel. l'interesse di coloro che hanno conseguito attestati di privativa industriale, decadimenti, per mancanti o incompleti pagamenti delle tasse siano esse annuali che di pagamento, crede opportuno pubblicare qui appresso le norme che disciplinano questa materia, desunte dalla legge 30 Ottobre 1859 n. 3731, e dal regolamento approvato con R. decreto del 31 Gennaio 1864 n. 1674.

Le tasse da pagarsi per un attestato di privativa, all'atto del deposito, vengono indicate nella seguente:

TABELLA

delle tasse da pagarsi per un attestato di privativa

Durata — Anni	Somma da pagarsi all'atto della domanda	Durata — Anni	Somma da pagarsi all'atto della domanda	Durata — Anni	Somma da pagarsi all'atto della domanda
1	L. 50	6	L. 100	11	L. 150
2	» 60	7	» 110	12	» 160
3	» 70	8	» 120	13	» 170
4	» 80	9	» 130	14	» 180
5	» 90	10	» 140	15	» 190

In questa tabella non sono comprese le tasse annuali per mantenere in vigore la privativa a partire dal 2° anno di durata inclusivo, le quali debbono essere pagate anticipatamente in ragione di L. 40 per il 2°; di L. 40 per il 3° anno; di L. 65 per ciascuno dei tre anni successivi; di L. 90 degli anni 7ª, 8° e 9°; di L. 115 per ciascuno dei tre anni successivi e di L. 140 per ciascuno degli ultimi tre anni.

L'articolo 58 della legge sulle privative industriali stabilisce però che ove uno di questi pagamenti non venga effettuato entro tre mesi dopo il giorno della decorrenza, l'attestato, per mancanza di pagamento della tassa annuale, cessa di essere valido. Gl'interessati, per non vedere il loro brevetto decaduto, dovranno badare ad eseguire i pagamenti integralmente, tenendo presente la data della decorrenza di un attestato; data che non ha che vedere con quella del deposito e con quella del rilascio (1). Ed il Consiglio di Stato, cui si sono rivolti in addietro alcuni inventori, ha espresso il suo avviso nel senso che le tasse per privative industriali debbono essere pagate *integralmente ed in tempo utile.*

Quegli inventori che hanno conseguito attestati di privativa industriale per una durata inferiore ai 15 anni, e che volessero prolungarli, dovranno versare all'atto del deposito della domanda di prolungamento, una tassa fissa di quaranta lire, oltre ad una proporzionale corrispondente ad una somma di tante volte dieci lire, quanti sono gli anni per cui si chiede, ed una tassa annuale corrispondente alla prima annualità del prolungamento.

Per esempio: se si volesse chiedere un attestato di prolungamento per dieci anni di una privativa concessa per cinque anni colla decorrenza del 31 Dicembre 1890, si dovrebbe presentare la domanda di prolungamento non più tardi del 31 Dicembre 1895, e all'atto del deposito, presentare una ricevuta demaniale che constati l'eseguito versamento delle seguenti tasse:

L. 40 per tassa fissa di prolungamento,
» 100 per tassa proporzionale corrispondente a 10 anni,
» 65 per tassa annuale del 6° anno,

L. 205 in totale

Gl'interessati porranno mente a non far passare mai il termine della decorrenza perchè è nullo un prolungamento chiesto dopo spirato il termine della privativa, a norma dell'art. 57 n. 8 della legge.

Riepilogando, per chiedere nelle forme volute un attestato di prolungamento, occorre pagare integralmente le tasse e presentare la domanda in una Prefettura o Sotto Prefettura del Regno in tempo utile.

A questo Ministero tornerà gradito un cenno di ricevuta della presente da parte dei signori Prefetti del Regno: e che le norme suindicate sieno inserite nel bollettino degli atti amministrativi di codesta provincia. Così pure sarà opportuno che i signori Sotto Prefetti vengano subito a cognizione di questa circolare per mezzo delle Prefetture.

---

(1) L'articolo 10 della legge 30 Ottobre 1859 n. 3731, stabilisce che: la durata di una privativa non sarà maggiore di anni 15 nè minore di un anno cominciando sempre a contare dall'ultimo giorno di uno dei mesi di Marzo, Giugno, Settembre o Dicembre successivo e più prossimo al di in cui esso attestato fu chiesto; nè conterrà mai frazione d'anno.

Così hanno la decorrenza dal 31 Marzo, le privative chieste dal 1° Gennaio al 31 Marzo; hanno la decorrenza del 30 Giugno quelle chieste nel 2° trimestre; del 30 Settembre quelle chieste nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre; del 31 Dicembre quelle chieste nel 4° trimestre.

Le Prefetture e Sotto Prefetture avranno pure cura di esaminare se ne' prolungamenti di privative industriali presentati in questi ultimi giorni, vi siano pagamenti da eseguire prima del 31 Marzo corrente a complemento delle tasse versate. Ed in tal caso ne sarà avvertito d'urgenza l'interessato, perchè decorso questo termine, per gli attestati aventi decorrenza dal 31 Marzo, senza che le tasse siano versate completamente, il Ministero non rilascierebbe il prolungamento chiesto (1).

Impiegato comunale - Rinunzia - Gratificazione - Spese facoltative. — La concessione di una gratificazione a chi abbia rinunziato al posto, se non costituisce un vero e proprio atto di liberalità, certamente costituisce una spesa facoltativa la quale, eccedendo il Comune il limite legale della sovraimposta, deve essere votata ai sensi dell'articolo 159 della detta legge. — (Parere del Consiglio di Stato, 3 Marzo 1893, N. 880-322. Ric. Comune di Ottaiano.

Consiglieri comunali - Dimissioni - Ritiro di esse per atto d'usciere - Accettazione - Nullità. — La giurisprudenza relativa all'efficacia e revocabilità delle dimissioni date dai consiglieri comunali, si può dire oggi costante nel senso di ritenere revocabile la rinunzia sino a che essa non sia diventata operativa, ciò che si avvera, secondo la stessa giurisprudenza, solo allorchè il Consiglio o la Giunta abbiano preso atto.

Ciò posto è indubitato che quando i Consiglieri dimissionari dichiarino di ritirare la loro rinunzia prima che di questa sia stato preso atto la Giunta non può, dopo, deliberare di accettarla.

Nè varrebbe l'osservare in contrario che l'atto col quale si dichiarava dai Consiglieri dimissionari di ritirare la rinunzia, non portando la firma degli interessati era inattendibile, in quanto che quando la notifica sia stata fatta per ministero di usciere. l'atto di lui fa fede fino ad iscrizione in falso. — (Parere del Consiglio di Stato, 17 Marzo 1893, N. 1216-454). Ric. Comune di Connole.

Levatrice - Concorso - Abilitazione all'esercizio. — Quando un Comune richiede coll'avviso di concorso al posto di levatrice, che le concorrenti siano munite di diploma di libero esercizio, dimostra già da se stesso di non voler essere collocato fra i Comuni pei quali puossi tollerare una levatrice solamente dal Ministero autorizzata per subito esame pratico e assume impegno di nominare una concorrente che di regolare diploma sia provveduta. — (Parere del Consiglio di Stato, 17 Marzo 1893, N. 1265-482). Ric. Comune di Montegabbione.

Competenza giudiziaria e amministrativa - Opere perniciose al regime dei fiumi - Incompetenza dell'autorità giudiziaria - Distruzione di tali opere - Indennità - Competenza dell'autorità giudiziaria - Legge sui lavori pubblici 20 Marzo 1865, alleg. F. art. 124, 186, 368. — L'autorità giudiziaria è incompetente a decidere se le opere fatte sulle sponde dei fiumi dai proprietari riveraschi a difesa delle proprietà rechino danno al buon regime delle acque ai termini della legge sui lavori pubblici.

(1) L'avvertenza fatta pei depositi eseguiti entro il 1° trimestre, vale anche pel 2°, 3° e 4° trimestre, pei quali la decorrenza sarà rispettivamente del 30 Giugno, del 30 Settembre e del 31 Dicembre.

Essa è invece competente a decidere, quando tali opere siano state distrutte per ordine della autorità amministrativa, se pei proprietari riveraschi siavi luogo a indennità, inquanto le opere siano state costrutte nel legittimo esercizio del diritto di proprietà e a difesa di beni minacciati da opere precedenti fatte dall' autorità amministrativa, e in quanto, essendo tali opere state eseguite sotto l'impero di una legge che le permetteva, l'applicazione retroattiva della legge d'ordine pubblico che le vieta rechi un pregiudizio patrimoniale ai proprietari riveraschi. — (Cassazione di Roma, 15 Giugno 1892). Ric. Basile-Sabucchi c. Ministero dei lavori pubblici. Giurisprudenza Italiana, Anno XLV, pag 94.

Competenza amministrativa e giudiziaria - Espropriazione per utilità pubblica - Domanda di indennizzo per nullità del procedimento, e di riparazioni per vizi della esecuzione - Legge 25 Marzo 1865 allegato E, art. 4, 5. — È di competenza giudiziaria la domanda proposta contro l'esecutore di un'opera di utilità pubblica, da parte dell'espropriato, che denunziando violazioni di forma nel procedimento di espropriazione, e difetti nella esecuzione dell'opera, domanda il risarcimento dei danni e le riparazioni materiali necessarie a far salva la sua proprietà. — (Corte d'Ap. di Bologna, 28 Ottobre 1892). Ric. Consorzio Canale di Cento c. Medici. Giurisprudenza Italiana, Anno LXV, pag. 106.

Danneggiamento - Deteriorazione di monumenti - Rimozione di corone - Insussistenza - (Cod. pen. art. 424, n. 3°). — Non commette il delitto di danneggiamento sopra monumenti pubblici chi strappa una corona di fiori da un monumento commemorativo in un pubblico giardino.

E quand' anche si volesse ritenere il delitto di danneggiamento, non potrebbe mai procedersi senza querela di chi fece l'omaggio della corona, o del sindaco locale, quale rappresentante l'amministrazione comunale del giardino. — (Corte di Cassazione, 13 Ottobre 1892). Rivista Penale, Disp. 95, pag. 42.

Elettorato politico - Iscrizione nelle liste - Alfabetismo - Prova. — La sola iscrizione nella lista elettorale eseguita in base all'articolo 100 della legge elettorale politica, se è presunzione della capacità di leggere e scrivere, non ne costituisce la prova, e nemmeno vale ad esonerare da questa colui che vuole essere nella lista mantenuto. — Annali della Giurisprudenza Italiana, Anno XXVII, fasc. 2, pag. 19.

Contravvenzioni - Polizia stradale - Azione penale - Verbale di contravvenzione - Sindaco - Pretore - (Regolamento 10 Marzo 1881 sulla polizia stradale, art. 59, 62, 64). — A termini degli art. 62 e 64 del regolamento 10 marzo 1881 sulla polizia stradale, la facoltà di promuovere l'azione penale per le contravvenzioni relative ad opere pubbliche dei Comuni è devoluta al Sindaco.

Sussiste quindi la violazione dei citati articoli quando il pretore abbia proceduto a giudizio dietro la trasmissione di un verbale di contravvenzione elevato dai RR. carabinieri e fatta direttamente da essi, senza che l'azione penale fosse stata promossa dal Sindaco. — (Corte di Cassazione, 18 Febbraio 1893). Ric. Cavicchioli. La Legge, Anno XXXIII, Vol. I, Pag. 345.

Bollo - Registro - Verifiche ammesse - Atti scoperti in privato archivio - Illegalità della ricerca - Atto tassabile - Prova a carico delle finanze - Mandato ad esigere - Delegazione - Estremi per la tassazione

dell' atto - (Legge sulle tasse di registro, 18 Settembre 1874, art. 4, 115; - Tariffa art. 29, 28, 20; - Legge sul bollo, 25 Settembre 1874, art. 21, 22; - Cod. civ., art. 1271, 1267, 1128, 1278). — Secondo la legge del registro le ispezioni e ricerche eseguibili dagli ufficiali del registro riflettono unicamente gli archivi dei pubblici funzionari ed altri aventi carattere ufficiale.

Perciò è illegale la sottoposizione a tassa di registro di atti privati conservati in un privato archivio, solo scoperti in occasione di una verifica fatta per altro scopo.

In ogni caso le finanze devono dare la prova rigorosa della esistenza dell' atto tassabile.

Agli effetti dell' art. 28 della legge sul registro, data una lettera in cui dal creditore sia fatta indicazione di una persona che debba in sua vece ricevere l' importo del credito, non si verifica una vera delegazione operata da un debitore (delegante) che per pagare un proprio creditore (delegatario) gli assegni un credito che ha verso un terzo (delegato).

La pubblica Amministrazione deve gli interessi dal giorno della domanda giudiziale sulle tasse indebitamente percette. — (Corte d' Appello di Milano). Ric. Marangoni e Anselmi c. Finanze. La Legge, Anno XXXIII, Vol. I, Pag. 341.

Beni demaniali - Spiaggie. — La spiaggia non è il lido che è occupato dal mare nei massimi flutti invernali; ma il terreno che in Sicilia « per jactum balistae » estendevasi, e che ora per le nuove leggi è limitato a metri sessantacinque. — (Corte di Cassazione di Palermo, 9 Luglio 1892). Ric. Seminara c. Intendente di Palermo, Capitano del Porto, e Municipio. La Legge, Anno XXXIII, Vol. I, Pag. 338.

Elezioni politiche - Inscritti nella lista - il Consiglio com. non può cancellarli per asserito difetto di taluno dei requisiti di legge - il difetto deve dimostrarsi - Requisito dell' istruzione. — Chi trovasi inscritto nella lista elettorale politica non può esserne cancellato dal consiglio comunale per asserito difetto di taluno dei requisiti dalla legge voluti, se il Consiglio stesso non da la dimostrazione di questo difetto, — massime trattandosi di un requisito, che per sua natura non può venir meno in chi lo possiede, qual è quello della istruzione — Art. 21 legge elettorale politica 24 settembre 1882 n. 999. — (Corte d' Appello di Casale, 7 Settembre 1892). Ric. Genovesio. Il Consultore Amministrativo, Anno XXXIV, n. 9, Pag. 65.

Pesi e misure - Società cooperativa - Omessa verifica - Responsabilità del presidente - (Cod. pen. art. 60; R. D. 28 Agosto 1890, art. 16). — Una Società cooperativa non può dirsi esente dall' obbligo della verificazione dei pesi e delle misure.

Il presidente, essendo egli la prima autorità dell' associazione ed esercitando la suprema vigilanza su gl' investiti delle cariche sociali, è responsabile penalmente delle contravvenzioni. — (Corte di Cassazione, 17 Dicembre 1892). Ric. Cercia c. Varale. Giurisprudenza e Dottrina, Anno VII, Fasc. 4, Pag. 59.

Elezioni politiche - Rappresentante della Società del risanamento di Napoli - Ineleggibilità - (Legge 18 maggio, 1877 sulle incompatibilità parlamentari, art. 3). — È ineleggibile a deputato al Parlamento un rappresentante della Società del risanamento della città di Napoli. — (Giunta per le elezioni 2 Febbraio 1893). Giurisprudenza e Dottrina, Anno VII, Fasc. 4, Pag. 25.

Esecuzione mobiliare - Pignoramento presso terzi - Somme depositate presso Casse pubbliche - Somme a conto corrente - Giudizio di esecuzione - Eccezione - Interesse legale - Misura civile o commerciale. — È valido il pignoramento delle somme esistenti presso il cassiere provinciale, se dalla dichiarazione dello stesso e dagli atti della causa non rilevasi essere le somme stesse provenienti da imposte e sovraimposte provinciali, anzichè da redditi patrimoniali.

La insequestrabilità dei depositi stabilita dagli istituti di credito, nella specie Banco di Sicilia, non può aver principio finchè le somme non sono versate nel conto corrente.

Nei giudizi esecutivi non può innestarsi un giudizio di cognizione per accertare l'esistenza e la quantità di un credito opposto in compensazione.

A determinare la misura, se civile o commerciale, dello interesse legale, deve aversi riguardo all'indole dell'obbligazione e non all'autorità che pronunziò la sentenza.

Trattandosi d'obbligazione commerciale l'interesse legale è al 6 per cento, sebbene la sentenza sia emanata da un Tribunale civile. — (Corte d'Appello di Catania, 5 Settembre 1892). Ric. Specchi c. Angelico. Il Foro Catanese, Anno XII, Fasc. 12, Pag. 250.

Liste elettorali - Contestazioni - Esperimento grafico ordinato dalla Corte d'appello - Delega a notaio - Attribuzioni - Emolumento. — Ordinato da Corte d'appello l'esperimento grafico di cui all'art. 40 del regolamento 10 Giugno 1889, per l'esecuzione della legge com. e prov., e delegato dalla Corte medesima il notaio che deve autenticare le domande degli elettori, con mandato a lui di fissare il luogo e le ore per l'eseguimento delle operazioni; commette atto arbitrario, che induce sospetto sulla sincerità della prova, il sindaco che designi per l'esperimento luogo diverso da quello fissato dal notaio. E se l'esperimento è eseguito nel luogo voluto dal sindaco, è nullo e deve rinnovarsi.

Il notaio delegato dalla Corte per la prova suindicata deve ritirare dagli interessati le domande da lui autenticate e trasmetterle direttamente all'autorità delegante.

Anche per le autenticazioni fatte in esecuzione di ordine dell'autorità, a mente del succitato articolo 40, ha diritto il notaio all'emolumento di cent. 50 per ogni domanda autenticata.

Il notaio, infine, per l'oggetto sopra enunciato non ha obbligo di trasferirsi per il suo esaurimento nei Comuni di residenza degli elettori da esaminare. — Il Giornale dei Notai, Anno XVIII, Disp. 2.ª, Pag. 105.

Demanio dello Stato - Voltura catastale - Rimborso d'imposte - Titolo di prova - Annotazione dell'articolo a campione. — Il demanio dello Stato pei beni che gli furono devoluti, di cui prese possesso, e mise in vendita, non ha mestieri di voltura catastale o di bollette a provare la sua domanda per rimborso di imposte, bensì è titolo di prova a suo favore del pagamento che ripete, l'annotazione dell'articolo a campione e sopra i ruoli, contro il deliberatario che omise dopo l'aggiudicazione di quei beni di fare la voltura a proprio nome. — (Tribunale di Sassari, 23 Giugno 1892). Ric. Demanio dello Stato c. Sini. Giornale Giuridico dell'Italia Centrale, Anno VIII, Fasc. 2, Pag. 121.

Inabili al lavoro - Incostituzionalità - Rendite delle Congregazioni di carità. — La Giunta prov. amm. non è competente a decidere sulla costituzionalità o meno di una legge.

L'apparire una legge poi evidentemente modificabile, per le lamentate conseguenze nella sua applicazione, e l'essersi ciò detto e ripetuto in seno alle assemblee legislative, non costituiscono un motivo per sfuggire alle regole che essa ha imposto, e che sono in pieno vigore.

Nè può reputarsi conforme allo spirito e alla lettera della legge l'affermare che le destinazioni delle rendite, stabilite amministrativamente, e non in base a speciali fondazioni, dalle Congregazioni di Carità, costituiscono quelle peculiari erogazioni, che sono esenti da qualunque onere per concorso della spesa del mantenimento degli inabili al lavoro ed in mancanza di disposizioni testamentarie debbono, alle deliberazioni delle Congregazioni stesse, sostituirsi le norme di legge.

E se mancassero i fondi necessari nell'esercizio, le quote scadute saranno da iscriversi in bilancio siccome un debito nell'esercizio successivo. — (Giunta Prov. Amm. di Bologna, 26 Novembre 1892). Ric. Congregazione di carità di Bologna. Giornale Giuridico dell'Italia Centrale, Anno VIII, Fasc. 2, Pag. 114.

Istituzione pubblica di beneficenza - Opere pie dotali - Trasformazione e concentramento - (Legge 17 Luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, art. 54, 56 e 93). — Le opere pie dotali, sebbene siano di regola soggette alla revisione obbligatoria dei loro statuti, possono pure venir assoggettate alla trasformazione od al concentramento nella Congregazione di carità, a senso degli art. 56 e 57 della legge 17 Luglio 1890. — (Consiglio di Stato, Sezione IV, 18 Novembre 1892). Ric. Tolamo c. Congregazione di Carità di Positano. La Legge. Anno XXXIII, Vol. I, Pag. 351.

Appalto - Dazio - Atto commerciale - Appello. — È obbligazione essenzialmente civile il debito per tributi (dazio) e quindi l'appello da sentenza del Tribunale va proposto nel termine ordinario. — Il dazio Consumo, Anno XIX, pag. 29.

Beni pubblici - Feudo - Sentenza. — La concessione dell'acqua di un fiume, quand'anche fatta in tempi remoti e compresa nella investitura di un fondo, non importa mai traslazione di proprietà, ma deve sempre riguardarsi una concessione precaria e perciò revocabile dallo Stato, senza che il concessionario possa pretendere indennizzo veruno, salvochè la restituzione del prezzo, nel caso che la concessione sia stata ottenuta a titolo oneroso, art. 427, 430 civ.

Pubblico interesse e pubblica utilità sono termini equipollenti, e quindi la concessione di un'acqua pubblica fatta ad un privato senza pregiudizio del pubblico interesse non toglie allo Stato il diritto di ledere con opere di pubblica utilità la fatta concessione, senza obbligazione di risarcimento pei danni.

Comune - Acquisto di materiali per rivenderli - Approvazione della Giunta prov. amm. - Contratto verbale - Sindaco - Articoli 166, 117 e 131 legge comunale. — L'acquisto fatto da un comune di merci o materiale da rivendersi ai suoi amministrati e nell'interesse generale degli stessi non è un atto per cui sia necessaria la approvazione della Giunta prov. amm. (art. 166 n. 2, legge com. e prov.).

Cosifatto acquisto, ottenuta l'approvazione del Consiglio comunale, può essere validamente conchiuso dal sindaco anche verbalmente. — (Corte d'Appello di Genova, 23 Dicembre 1892) Ric. Semiglia c. Comune di Bussana. Temi Genovese, Anno V, n. 2, pag. 58.

Competenza - Pretesa violazione delle leggi d'imposte o di tasse - Controversia vertente fra privati - Competenza della cassazione territoriale (Legge 12 Dicembre 1875 art. 8 n. 5). — La disposizione contenuta nell'art. 3 n. 5 lettera A della legge 12 Dicembre 1875 non può mai essere intesa nel senso, che anche quando si tratti di sentenza pronunziata tra privati e sopra materia non riflettente il pagamento dei tributi al pubblico erario, basti solo nel ricorso il dire violata o male applicata una qualche disposizione delle leggi d'imposta, per sottrarlo allo esame della Corte territoriale e deperirlo al giudizio di quella di Roma; ma occorre invece che si versi in realtà nella ipotesi in detto articolo tassativamente contemplata. — (Cassazione di Roma, 9 Marzo 1893). Ric. Izzo c. Giordano. Rivista Universale di Giurisprudenza e Dottrina, Anno VII, pag. 167.

Competenza amministrativa e giudiziaria - Voltura catastale - Azione in garanzia - Appello civile - Domanda nuova - Strade pubbliche - Domanda d'indennità (Cod. di proc. civ. art. 490 - Regol. 24 Dicembre 1870, art. 22 e 51.). — L'acquirente di un immobile che, non potendo ottenere la voltura catastale, per essere l'immobile stesso allibrato a persona diversa dal venditore, chiami questo in giudizio per farlo condannare ad ottenergli la voltura e a fargli tenere il corrispondente documento, propone una vera e propria azione di garanzia di competenza dell'autorità giudiziaria.

L'autorità giudiziaria è incompetente a decidere sopra domande di modificazioni al tracciato di una strada che venga costruita nell'interesse pubblico; ma è competente a giudicare della domanda per risarcimento dei danni che si pretendono arrecati al privato da un atto della pubblica amministrazione. — (Cassazione di Roma, 18 Dicembre 1892.) Ric. Comune di Rocca di Papa c. De Rossi. La Legge, Anno XXXIII, Vol. I, pag. 253.

Competenza - Opere pubbliche - Sentenza dell'autorità giudiziaria che oltre di accordare al privato l'indennità pel danno sofferto ordina all'Amministrazione determinate opere sul impedire i danni futuri - Nullità per difetto di competenza (Legge pel contenz. amm. art. 4; Legge sui lav. pubb. art. 1, 206). — L'autorità giudiziaria può bensì accordare al privato un indennizzo per il danno derivato al suo fondo per la costruzione di opere pubbliche; ma non può giammai ordinare all'amministrazione pubblica di modificare il piano delle sue opere nè di attuarne altra per impedire possibili danni futuri. — (Cassazione di Roma). LL. PP. c. Addone. Rivista Universale di Giurisprudenza e Dottrina. Anno VII, fasc. 3, pag. 68.

Competenza - Ricorsi contro sentenze pronunciate fra privati ed il Demanio su controversie relative alla soppressione di enti ecclesiastici - Competenza speciale della Corte di Cassazione di Roma - (Legge 12 Dicembre 1875 art. 5). — Sono deferiti esclusivamente alla cognizione della Cassazione di Roma i ricorsi contro sentenze pronunciate tra privati e l'Amministrazione dello Stato, che siano impugnate per violazione e falsa applicazione delle leggi sulla sopressione delle corporazioni religiose e di altri enti morali ecclesiastici e sulla liquidazione e conversione dell'asse ecclesiastico. — (Cassazione di Roma). Rivista Universale di Giurisprudenza e Dottrina. Anno VII, fasc. I, pag. 2.

Competenza - Controversie relative non all'accertamento, ma al modo di riscossione delle tasse - Competenza speciale della Cassazione di Roma (Legge 12 dicembre 1875 art. 8.). Si tratta di controversia di tasse non solo quando si contende se queste sieno ovvero no dovute, ma pure quando si disconosce nella pubblica Amministrazione il diritto di riscuotere con la procedurale privilegiata forma di loro esazione. — (Cassazione di Roma). Ric. Gerbasio c. Finanze. Rivista Universale di Giurisprudenza e Dottrina. Anno VII, fasc. 1, pag. 2.

Comune - Lite passiva - Autorizzazione non necessaria - Ricorso in cassazione senza autorizzazione - Validità - (Legge com. e prov. art. 178) — L'autorizzazione della Giunta prov. amm. non è necessaria al Comune neppure per appellare o ricorrere in Cassazione quando in origine egli fu convenuto in causa. — (Cassazione di Torino, 16 Marzo 1892). Ric. Ditta Rosazza c. Comune di Robassomero. Rivista Universale di Giurisprudenza e Dottrina, Anno VII, fasc. 1°, pag. 19.

Consorzio - Ente misto d'interesse pubblico e privato - Azione popolare - Liste elettorali - Analogia col procedimento elettorale amministrativo (L. com. prov. art. 52) - Elezioni amministrative - Azione popolare - Giunta prov. amm. - Impugnativa di decisione resa sopra reclamo. — L'azione popolare, introdotta dall'art. 52 della legge com. e prov. per l'esercizio del diritto elettorale amministrativo, non può essere estesa per analogia alle elezioni di un consorzio, quantunque nello statuto del medesimo si dica che le relative liste elettorali debbano essere approvate dalla Giunta prov. amm. e che le elezioni sono regolate dalla legge com. prov. in quanto non sia diversamente disposto dallo statuto.

L'azione popolare è ammessa solo per denegata giustizia, o contro la cancellazione d'uffizio delle liste elettorali amministrative, o contro le decisioni della Giunta provinciale pronunciate sopra reclami amministrativi. Essa non è ammessa avverso le deliberazioni relative alla semplice approvazione dalle liste che non contengano la risoluzione di alcun reclamo. — (Corte di Appello di Bologna, 31 Dicembre 1892). Rivista Universale di Giurisprudenza e Dottrina, Anno VII, fasc. 1°, pag. 222.

Comune chiuso - Frazione - Dazi comunali - Depositi - Minuta vendità. — La proibizione dei depositi di generi daziabili nei 500 metri dalla cinta è a cautela del comune chiuso.

Quando il comune non ha specificato, che i dazi sieno esigibili solo nella cinta, vanno esatti nella parte chiusa e nella aperta. — Il Dazio Consumo, n. 4-5, Anno XIX, pag. 36.

Competenza amministrativa e giudiziaria - Espropriazione per pubblica utilità - Decreto prefettizio - Sua legalità - Legge sulle espropriazioni per pubblica utilità 25 Giugno 1865 art. 16-24 e 31-51 - Legge sul contenzioso amministrativo 20 Marzo 1865, articoli 2, 4, 5. — L'autorità giudiziaria è competente a giudicare della legalità e degli effetti civili di un decreto prefettizio, che in materia di espropriazione per pubblica utilità, basandosi solo sul parere del perito giudiziale chiamato a valutare l'indennità, ordina l'espropriazione di un'estensione di terreno maggiore di quella considerata negli atti preparatori e determinata nel piano particolareggiato. — (Cassazione di Roma, 3 Dicembre 1892). Ric. Ferrovie Mediterranee c. Società industriale Napoletana Hawthorn Guppy. Giurisprudenza Italiana, Anno XLV, pag. 50.

Comune - Territorio amministrativo - Mare territoriale. — L'amministrazione di un comune non si può estendere sul mare territoriale.

Il lido del mare, le spiagge marine, i porti, i seni di mare sono suscettivi di dominio, ma esclusi dalla proprietà privata; appartengono al pubblico demanio.

Come tali, essi non sono neppure sottoposti all'amministrazione del comune limitrofo. — (Cassazione di Napoli, 10 Dicembre 1892). Ric. Società Acque del Serino c. Municipio di Napoli. Giurisprudenza Italiana, Anno XLV, pag. 70 (1).

Requisizioni di guerra - Provincie venete e Mantovane - Congregazione centrale - Congregazioni provinciali - Commissione di stralcio - Incompetenza dell'autorità giudiziaria. — I comuni del veneto e del mantovano non hanno azione giudiziaria per impugnare le liquidazioni eseguite dopo la guerra del 1859 dalla Commissione centrale e da quella dello stralcio.

La Deputazione provinciale per espressa disposizione e per delegazione della Commissione dello stralcio ha la potestà di formare in modo obbligatorio per tutti, ed inoppugnabile davanti ai tribunali, il conguaglio dei debiti e crediti dei diversi comuni veneti per le requisizioni di guerra operate dalle truppe austriache nel 1859 e 1866. — (Cass. di Roma 19 Dicembre 1892). La Legge, Anno XXXIII, Vol. 1° n. 3, p. 73.

Stradella - Comunista - Costruzione di acquedotto nell'asse stradale - Aumento di dritti - Servitù. — Il comproprietario di una stradella non può nel sottosuolo della stessa costruire un acquedotto, perchè ció importerebbe una servitù nella cosa comune, ed un aumento di diritti nel costruttore. — (Corte d'App. di Palermo 3 Febbraio 1893). Perrone Biondo contumace. Il Foro Siciliano, Anno I, fasc. II, p. 25.

Lista amministrativa - Contratti - Anno - Iscrizione. — Sono validi e valgono per la iscrizione nella lista elettorale amministrativa, i contratti di fitto stati registrati nel Novembre o Dicembre dell'anno che precede la revisione della medesima lista, qualora l'anno locativo sia cominciato sei mesi prima dell'iscrizione nelle liste. — (Cass. di Roma) Ric. Pavarone di Casoria. Rassegna Amministr., Anno XVII, p. 294.

Strada - Appalto - Passaggi - Obbligo - Servizio - Sicurezza - Dritti patrimoniali - Manomissione - Zona espropriata - Indennità - Rinuncia ad altri dritti - Costruttori - Comunicazioni - Ristabilimento - Allacciamento. — Sono a carico degli assuntori di una strada tutte quelle obbligazioni nascenti dal fatto della costruzione o sistemazione, compresa quella per la conservazione dei passaggi.

La ragione della sicurezza del servizio di una strada ferrata non può manomettere i dritti patrimoniali di un cittadino, che debbono espropriarsi, occorrendo, con la forma della espropria per pubblica utilità.

La indennità accettata dal proprietario per la zona espropriata non importa rinunzia alla pretensione di tutti gli altri dritti, che indipendentemente dal valore della zona espropriata potesse avanzare.

(1) Come già fu notato anche nella Giurisprudenza italiana ci pare incomprensibile il concetto che mosse questa decisione. Invero tutto il territorio dello Stato essendo diviso in Provincie, Mandamenti e Comuni, non vi può essere parte qualsiasi che non faccia parte di un Comune.

I costruttori delle strade ferrate hanno l'obbligo di ristabilire le comunicazioni preesistenti, allacciandole in tutto o in parte, ove si possa, in unico punto. — (Corte d'Appello di Palermo 6 Febbraio 1893). Ric. Prefetto di Palermo c. Costantini. Il Foro Siciliano, Anno I, fasc. II, pag. 29.

Vendita immobiliare promossa dall'esattore - Unica offerta - Consiglio erroneo del messo - Responsabilità. — Per deliberare un immobile subastato dall'esattore, non si richiede pluralità d'offerte, ma basta una sola.

Il messo dell'esattore, assistente all'incanto, non contrae responsabilità civile verso colui, al quale risponde che per dar luogo al deliberamento occorra pluralità di offerte. Se egli fosse per tale dichiarazione imputabile di colpa, la colpa sua verrebbe paralizzata dalla colpa di chi avesse seguito il consiglio erroneo di lui, perchè a niuno è lecito d'ignorare la legge. — (Conciliatore di Sarnano, udienza 8 Marzo 1893). Causa Belli-Alessandrini-Cimarelli. Il Conciliatore, Anno I, n. 10, p. 153.

Abuso di autorità - Sindaco - Autorizzazione sovrana per il procedimento penale - Atti per i quali è necessaria l'autorizzazione sovrana. — La garanzia amministrativa accordata dalla legge comunale e provinciale ai prefetti e sotto prefetti ed ai sindaci, per la quale non possono essere sottoposti a penale procedimento per un atto delle loro funzioni senza autorizzazione sovrana, non costituisce un privilegio personale inerente alla qualità di prefetto, di sottoprefetto o di sindaco, ma intende a tutelare gli atti e poteri di questi funzionari amministrativi, e quindi deve essere applicabile a quel funzionario del Comune che in luogo e vece del Sindaco è dalla legge chiamato a compierne le funzioni.

Detta garanzia non si estende a tutti gli atti che il Sindaco o chi legittimamente ne fa le veci, compiano nell'esercizio delle loro funzioni, ma solo agli atti compiuti nella qualità di uffiziale del Governo.

Quindi è imputabile di reato di abuso di autorità il Sindaco che nella qualità di presidente del Consiglio comunale impedisce ad un consigliere comunale l'esercizio della sua carica. — (Cassazione di Roma, 1 Dicembre 1892). Ric. Martini. La Legge, Anno XXXIII, Vol. I, n. 3, pag. 97.

Disturbo della quiete pubblica - Stallaggio - Contravvenzione inesistente. — Non commette la contravvenzione di cui all'articolo 457 del Codice Penale colui che autorizzato ad esercitare lo stallatico al fine di ricoverarvi bestiame senza alcuna distinzione, introduce nelle stalle dei vitelli, i quali, muggendo, disturbano il sonno dei vicini (C. P. art. 457, Legge sulla Pubblica Sicurezza, art. 36) — (Cassazione di Roma, 14 Dicembre 1892). Ric. Stefanini. La Cassazione Unica, Anno V, n. 15, pag. 245.

Elettorato politico - Iscrizione nelle liste elettorali - Prova dei titoli per l'elettorato. — La sola iscrizione nelle liste elettorali politiche degli anni anteriori non è titolo all'elettorato, dovendo gli iscrittti in caso di impugnativa provare l'esistenza dei titoli occorrenti per essere mantenuti nella lista.

Perciò la sola iscrizione nella lista elettorale eseguita in base all'art. 160 della legge elettorale politica, se è presunzione della capacità di leggere e scrivere, non ne costituisce la prova, e nemmeno vale ad esonerare da questa colui che vuole essere nella lista mantenuto. —

(Cassazione di Roma, 5 Maggio 1892). Ric. Ronsivalle c. Torricelli ed altri. La Legge, Anno XXXIII, Vol. I, n. 2, pag. 41.

Elezioni politiche - Ricorso alla Corte d'appello - Reclamo al Consiglio comunale - Obbligo di giustificare i requisiti per l'elettorato. — In materia di liste elettorali politiche per potersi ricorrere alla Corte di appello non occorre che vi sia stato un precedente reclamo davanti al Consiglio comunale, potendosi sempre ricorrere contro qualsiasi indebita inscrizione o cancellazione fatta nella lista.

Quando si negano agli elettori inscritti nella lista i requisiti richiesti per l'elettorato, è ad essi che incombe l'obbligo di giustificarne la esistenza. — (Cassazione di Roma, 28 Dicembre 1892). La Legge, Anno XXXIII, Vol. I, n. 3, pag. 77.

Elezioni comunali - Campanaro - Deliberazioni a scrutinio segreto. — Le deliberazioni del Consiglio Comunale in ordine all'eleggibilità o meno di un consigliere devono essere prese a scrutinio segreto.

Non è ineleggibile a consigliere comunale il campanaro che presta come tale l'opera propria in occasione di adunanze comunali ricevendone una gratificazione precaria ed esigua. — (Corte d'Appello di Milano, 15 Dicembre 1892). Ric. Invernizzi c. Manzoni. Monitore dei Tribunali, Anno XXXIV, pag. 129.

Esercente fallito - Obbligo di nuova licenza nei continuatori. — La licenza dell'esercente caduto in fallimento non giova a chi subentra nell'esercizio, sebbene vi subentri per cura e disposizione del curatore del fallimento.

Per la continuazione dell'esercizio occorre una nuova licenza a sensi della legge di P. S. — (Cassazione di Milano 13 Agosto 1892). Ric. Occelli. Monitore dei Tribunali, Anno XXXIV, pag. 134.

Osti - Albergatori - Conduttori di buffet - Loro responsabilità verso effetti depositati dai viaggiatori. — La responsabilità stabilita a carico degli osti ed albergatori dall'art. 1866 c. c. per gli effetti presso di loro depositati dai viaggiatori, si estende anche ai semplici esercenti caffè ristorante (nella specie, un buffet annesso a una stazione ferroviaria).

Caso nel quale fu tuttavia ritenuto che l'esercente il caffè ristorante di una stazione ferroviaria non fosse tenuto a rispondere di taluni effetti dal viaggiatore consegnati ad un aiuto-cameriere. — (VII Pretura di Milano, 16 Dicembre 1892). Ric. Puricelli c. Cometti e Burgeois. Monitore dei Tribunali, Anno XXXIII, pag. 134.

Elezioni politiche - Iscrizione nelle liste del 1892 - Cancellazione nelle liste successive - Nuova iscrizione. — Coloro che trovansi iscritti nelle liste elettorali politiche del 1882, quantunque non sieno stati iscritti nelle liste successive, hanno diritto di chiedere la reiscrizione, a meno che abbiano perduto alcuno dei requisiti per l'elettorato. Annali di Giurisprudenza Italiana, Anno XXVII, 1893, Pag. 21.

Elettorato amministrativo - Deliberazioni della Giunta prov. amm. - Reclamo alla Corte d'Appello - Termine - Giudizî elettorali - Documentazione delle domande (Legge com. e prov. art. 52). — Il reclamo avanti la Corte d'Appello avverso una deliberazione della Giunta prov. in materia elettorale amministrativa deve proporsi nel termine di giorni quindici dalla pubblicazione della lista definitiva quando il ricorrente è persona diversa dagli interessati.

L' obbligo di presentare documentate le domande al magistrato che deve decidere è assai più rigoroso che negli altri giudizî in materia elettorale, che va spedita sollecitamente e senza intercapedini istruttorie. (Cassazione di Roma, 12 Gennaio 1892). Ric. Greco e Riccione c. Proc. Gen. del Re in Catania. Il Foro Catanese, Anno XIII, 1893, Pag. 5.

Eleggibilità amministrativa - Parentela - Fidejussore ipotecario dell' esattore. — L' affinità in materia di elettorato amministrativo, è causa d' ineleggibilità nel solo caso che gli affini chiamati a far parte nel medesimo tempo del Consiglio comunale si trovassero nella relazione di suocero e genero.

Il fideiussore ipotecario dell' esattore non è ineleggibile a consigliere comunale. (Corte d' Appello di Catania, 25 Novembre 1892). Ric. Licciardello c. Giunta prov. amm. di Catania. Il Foro Catanese, Anno XIII, 1893, Pag. 21.

Elezioni ammistrative - (Eleggibilità). — L'appaltatore di una strada consortile è eleggibile a consigliere del Comune facente parte del consorzio stradale. (art. 29 legge com. e prov.). (Corte d' Appello di Casale 22 Novembre 1892). Ric. Mogliazza. Giurisprudenza Casalese, Anno XII, Pag. 635.

Esercente - Bollette del dazio - Obbligo di presentarle agli agenti. — L' esercente ha obbligo di conservare le bollette relative ai generi sdaziati fin che sia avvenuta la verifica da parte degli agenti del dazio oppure la verifica siasi fatta su bollette posteriori, in guisa da ritenere come siasi rinunziato al diritto di ritirarle. (Regol. daz. 25 Agosto 1870, art. 39, 41). (Cassazione di Roma 10 Marzo 1893). Ric. P. M. c. Marinucci. La Cassazione Unica, Anno V, Pag. 477.

Esercente - Abitazione - Deposito - Marito solo religioso. — Contravviene l' esercente che immette nella sua abitazione, a distanza minore di 500 metri dall' esercizio, un ettolitro di vino, sia pure deducendo che esso s' appartenga a colui che con lei convive e col quale è legata da solo vincolo religioso. Il Dazio Consumo, Anno XIX, 1893, Pag. 64.

Esercizio - Moglie - Marito. — È giudizio di fatto incensurabile in Cassazione, in ritenere come esercente contravventore il marito, mentre l' esercizio si trovava intestato alla moglie. Il Dazio Consumo, Anno XIX, 1893, Pag. 70.

Eleggibilità - Rappresentante della Società di risanamento di Napoli. — Il rappresentante della Società del risanamento di Napoli si trova colpito dalla sanzione dell' art. 3 della Legge 13 Maggio 1877 sulle incompatibilità parlamentari, e quindi la sua elezione deve essere annullata. (Tornata 2 Febbraio 1893. Collegio di Treviso, Elezione Giacomelli). Rivista Amministrativa, Disp. 518ª, 5ª Serie, Pag. 102.

Elezioni comunali - Campanaro - Eleggibilità - Deliberazione relativa del Consiglio comunale - Voto segreto. — Devono prendersi a voto segreto le deliberazioni del Consiglio comunale relative all' eleggibilità o meno di un consigliere.

È eleggibile a consigliere comunale il campanaro che presta in tale sua qualità qualche servizio al Comune ricevendo una gratificazione annua di L. 10 senza che esista contratto col Comune. (Sentenza della Corte d' Appello di Milano, 15 Novembre 1892, Invernizzi c. Manzoni). Rivista Amministrativa, Disp. 518, Serie 5ª Pag. 109.

Elezioni comunali - Appaltatore di strada consortile - Eleggibilità. — L'appaltatore di una strada consortile è eleggibile a consigliere del Comune facente parte del consorzio stradale. (Sentenza della Corte d'Appello di Casale, 22 Novembre 1892. Ric. Migliazza). Rivista Amministrativa, Disp. 518, Serie 5ª, Pag 111.

Elezioni amministrative - Ineleggibilità - Per lite vertente col Comune - Possibilità - di lite futura - Espropriazione per utilità pubblica - Istituto sussidiato dal Comune - Conflitto d'interessi - Astensione dal voto - (L. com. e prov. testo unico, 10 Febbraio 1889, art. 29 e 249). — L'ineleggibilità a motivo di lite vertente col Comune si ha soltanto allora che, mediante una domanda proposta sotto forma di citazione o di comparizione volontaria o sotto qualsiasi altra forma, sia stata provocata la giurisdizione del magistrato, non bastando la minaccia od il pericolo, più o meno prossimo, di una lite futura.

Così non può dirsi che abbia lite vertente col Comune il proprietario di uno stabile espropriato dal Comune per causa d'utilità pubblica, allorchè il procedimento di espropriazione si trovi ancora in quel primo stadio, che precede il decreto prefettizio di espropriazione.

Non è ineleggibile a consigliere comunale il direttore o professore d'un istituto (nel caso stazione sperimentale per l'industria delle pelli fondata in Napoli col R. decreto 8 Febbraio 1885) che sia mantenuto dal Governo col concorso obbligatorio del Municipio e degli enti locali (Provincia o Camera di commercio) sebbene al Consiglio comunale spetti di nominare uno dei membri del Consiglio di direzione dell'Istituto medesimo.

Un possibile conflitto d'interessi fra il Municipio ed un ente od Istituto da esso amministrato o sussidiato non costituisce motivo d'ineleggibilità per gli stipendiati o salariati di quell'ente od istituto, allorchè tale conflitto possa verificarsi una sola volta ogni triennio, potendosi in questo caso provvedere mediante l'astensione dalla deliberazione, a senso dell'art. 249 della legge com. e prov. (Cassazione di Roma, 13 Novembre 1892). Ric. Penna e Noviello c. De Mita e Vetere. La Legge. Anno XXXIII, 1892, Vol. I. n. 4, Pag. 187.

Elezioni politiche ed amministrative - Ricorso del Pubblico Ministero - Termini procedurali - Deposito in cancelleria - (Legge elettorale politica 24 settembre 1882, art. 88 - Legge com. e prov. testo unico 10 febbraio 1882, art. 88 Legge com. e prov. testo unico 10 Febbraio 1889, art. 58). — Il ricorso del P. M. in materia di elettorato, mentre non è soggetto ad alcun termine riguardo alla presentazione, va però sottoposto nel suo svolgimento ai termini di procedura prescritti dalla legge, ed in particolare a quello dei cinque giorni pel deposito in cancelleria del ricorso coi relativi documenti. (Cass. di Roma 13 Gennaio 1893). Ric. P. M. c. Cucca ed altri. La Legge, Anno XXXIII, Serie 4ª Vol. I n. 8, Pag. 255.

Elezioni politiche - Liste - Termine per ricorrere contro l'iscrizione - Inapplicabilità al P. M. - Termine per il deposito del ricorso - Applicabilità al P. M. - (Legge elettorale politica art. 87, 88 - Ordinamento generale giudiziario, art. 139). — In forza dell'art. 139 dell'Ordinamento generale giudiziario il P. M. non è vincolato all'osservanza dei termini per ricorrere contro l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Ma anche il P. M. è però vincolato dall'art. 88 della legge elettorale politica ad effettuare entro cinque giorni dalla notifica del ricorso, il deposito del medesimo coi relativi documenti nella cancelleria della Corte. (Cass. di Roma 30 Gennaio 1893). Ric. P. M. c. Cucca. Rivista Universale di Giurisprudenza e Dottrina. Anno VII, Pag. 65.

Ordinanza di sanità interna e marittima N. 2, 1898. — Il Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri: Viste le conclusioni della Conferenza internazionale sanitaria di Dresda e le proposizioni accolte nella Convenzione in essa firmata;

Tenuto conto dei gravi interessi commerciali che possono essere senza pericolo della pubblica salute agevolati;

Vista la legge 22 dicembre 1888 N. 5849 (serie 3ª);

DECRETA:

A parziale modificazione delle Ordinanze, 14 febbraio 1888 N. 4 e 5, 29 dicembre 1890 N. 6, 27 agosto 1892 N. 3 e 4 ottobre 1892 N. 6, sarà d'ora in avanti permesso d'introdurre nel Regno, qualunque ne sia la provenienza:

a) gli stracci compressi colla forza idraulica, trasportati, come mercanzia a grosse partite, in balle cerchiate di ferro e portanti marche o numeri di Ditte riconosciute dalle Autorità del luogo di importazione come esercenti tale commercio in grosso;

b) i cascami e i ritagli di tessuti nuovi, provenienti direttamente dalle filande, dalle tintorie, sartorie e lavanderie, le lane artificiali e i ritagli di carta nuova.

I signori Prefetti delle Provincie marittime e di frontiera, le Capitanerie e gli Uffici doganali ai confini di terra sono incaricati dell'esecuzione della presente.

Spese di ricovero per gli indigenti inabili al lavoro - Esercizio 1892-93. — Il ritardo col quale dopo la chiusura dell'esercizio 1891-92 pervennero le contabilità di spesa per il ricovero degli inabili al lavoro ha recato per conseguenza che anche al giorno d'oggi esistono rendiconti di spese non ancora pagate, d'onde un sensibile discapito per gli istituti di ricovero e non lieve imbarazzo alla regolare chiusura delle contabilità relative al fondo speciale delle Prefetture.

È intendimento del Ministero di far si che siffatti inconvenienti non abbiano a verificarsi per le spese riferibili al 1892-93, poichè se per le eccedenze di impegno denunziate subito dopo scaduto l'esercizio e prima della chiusura del conto consuntivo si ottengono i fondi verso il Marzo dell'anno successivo, per le altre che si denunziano tardivamente occorre attendere il consuntivo dell'esercizio seguente e quindi un lasso di circa due anni prima che i creditori possano essere soddisfatti, giacchè è massima che dal Ministero del Tesoro non si presentano al Parlamento disegni di legge per maggiori spese altrimenti che in sede di consuntivo.

Nel duplice intento della regolarità dei servizi contabili affidati alle Prefetture e nell'interesse economico di tante istituzioni pubbliche di beneficenza alle quali non è conveniente far attendere ciò che ad esse è dovuto, il Ministero prega la S. V. di disporre fin d'ora affinchè non più tardi del 15 p. v. Luglio tutte le contabilità della specie riferibile all'esercizio 1892-93 siano trasmesse a questo Ministero.

Per quelle, al cui rimborso si potrà far luogo con i fondi all'uopo concessi a V. S. in anticipazione Ella provvederà al pagamento. Le altre poi verrranno inviate ugualmente ed il Ministero se avrà fondi ordinerà il diretto rimborso; in caso diverso lo comprenderà negli elenchi per le eccedenze di impegno.

In ogni modo, se non fosse possibile per giustificati motivi di esibire la contabilità (liquidate s'intende dalle Intendenze di finanza) per il termine predetto del 15 Luglio, la S. V. manderà un elenco delle con-

tabilità stesse con dichiarazione che relativamente all'esercizio 1892-93 non esistono per tutta la provincia altri rendiconti di spese da soddisfare

Si confida nella esatta osservanza delle predette disposizioni e di quelle che V. S. crederà per tale oggetto impartire alle dipendenti autorità e si attende un cenno di ricevuta della presente. — (Circolare del Ministero dell'Interno, ai signori Prefetti del Regno in data 21 Aprile 1893.

Giunte provinciali amministrative - Osservanza dell'articolo 169 della legge comunale e provinciale. — Nell'esame dei ricorsi contro decisioni delle Giunte provinciali amministrative, che negano o sospendono l'approvazione richiesta per alcuni fra i più importanti atti dei Comuni e delle Provincie, frequentemente deve questo Ministero deplorare la inosservanza dell'articolo 169 della legge comunale vigente, inquantochè la decisione viene presa senza che in precedenza abbia avuto luogo una ordinanza di rinvio per far conoscere all'Amministrazione interessata i motivi che inducono l'Autorità tutoria a negare o sospendere la domandata approvazione.

Oltre a ciò qualche volta la motivazione dell'ordinanza è così generica, che il fine cui palesemente mira il disposto dell'art. 169 non è raggiunto. Negasi o sospendesi l'approvazione perchè si afferma non opportuno, non utile il deliberato provvedimento; ma della inopportunità od inutilità sua nessuna speciale dimostrazione.

Prego i signori Prefetti, quali Presidenti delle Giunte provinciali amministrative, di provvedere a che non abbiano a ripetersi tali inconvenienti. — (Circolare del Ministero dell'Interno, ai signori Prefetti del Regno in data 24 Aprile 1893).

Vidimazione di passaporti per la Rumenia. — Il Regio Incaricato d'affari a Bucarest, in esecuzione delle istruzioni ricevute dal Ministero degli Affari Esteri, fece presso il Governo rumeno le pratiche opportune per ottenere che i nostri connazionali siano esentati dalla tassa di franchi cinque stabilita per la vidimazione dei passaporti italiani da parte delle Autorità diplomatiche e consolari rumene.

Il Governo rumeno ha aderito al desiderio espressogli, ed ha già disposto perchè le dette Autorità accordino gratuitamente la vidimazione, la quale è pur sempre necessaria in forza delle prescrizioni comunicate con la Circolare di questo Ministero del 17 luglio 1891 N. 11900-34-151168.

Nell'informare di quanto sopra i signori Prefetti, li prego di procurare che siano diffuse principalmente nei Comuni dai quali sono soliti partire emigranti per la Rumenia, le notizie suddette, cioè dell'obbligo di fare vidimare i passaporti in conformità della precitata Circolare e della concessa esenzione da ogni spesa per tale vidimazione. — (Circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Gen. di Pubblica Sicurezza, Div. 5ª, Sez. 3ª, Ai Signori Prefetti del Regno, in data 4 Maggio 1893).

Farmacie - Vincoli e privilegi perduranti nelle provincie lombardo-venete - Concessione fatta dal prefetto secondo i criteri della legislazione austriaca - Validità - (Legge sanitaria, art. 26, 68). — Se in seguito a sentenza dell'autorità giudiziaria competente, che dichiara essere la legislazione austriaca sempre in vigore e costituire un impedimento alla libertà dell'esercizio farmaceutico nel Lombardo-Veneto, il prefetto autorizza l'apertura di una nuova farmacia secondo i modi e i criterii della legislazione austriaca, l'autorizzazione prefettizia non può

essere impugnata come illegittima. — (Parere del Consiglio di Stato). Ricorrente Turrina c. Prefetto di Milano e Fumagalli. Rivista Universale di Giurisprudenza e Dottrina, Anno VII, pag. 41.

Falso - Foglio di congedo militare - Atto pubblico - Uso per scopo elettorale - Competenza - Codice penale, art. 278, 281-282 - Legge com. e prov. art. 92 - Codice di proc. pen. art. 9 n. 2 e 5. — La falsificazione operata in un foglio di congedo militare, se costituisce falsità in atto pubblico non compendia però l'altro estremo che l'atto stesso faccia fede sino ad iscrizione in falso, epperciò il reato rientra nella competenza del tribunale.

Quando di un tale atto falsificato si faccia uso per ottenere la iscrizione nelle liste elettorali, sorge il reato speciale previsto dall'art. 92 della legge comunale e provinciale e il reato è di competenza delle Assise. — (Corte di Cassazione, 15 giugno 1892). Conflitto in causa di Nardi. Giurisprudenza Italiana, 1893, Anno 45, pag. 22.

Guardia daziaria - Ufficiale pubblico - Oltraggio. — La guardia daziaria è pubblico ufficiale e non un agente di forza pubblica e perciò le parole oltraggiose ad essa rivolte, costituiscono il delitto di cui al n. 2 dell' art. 194 Cod. penale. — Il Dazio Consumo, 1893, n. 4-5 pag. 31.

Giustizia amministrativa - Giunta provinciale - Eccezione d'incompetenza - Sospensione del giudizio - Invio degli atti alla Corte di Cassazione - Inapplicabilità di tale norma di procedura quando l'eccezione si basi sulla insindacabilità del provvedimento impugnato (L. 1 maggio 1890 art. 15). — Perchè la Giunta Provinciale Amministrativa debba sospendere il giudizio e disporre il rinvio degli atti alla Corte di Cassazione fa d' uopo che si sollevi l' incompetenza dell' autorità amministrativa che, val dire, si assuma dalle parti o d' ufficio essere competente a decidere della controversia recata alla conoscenza della Giunta non l' autorità amministrativa, sibbene un autorità giurisdizionale diversa.

Quindi non è il caso di ricorrere a tale provvedimento quando l' eccezione di incompetenza si eleva deducendo che l' autorità amministrativa inferiore potesse prendere in modo insindacabile la deliberazione che poi venne impugnata davanti alla Giunta Provinciale Amministrativa. — (Corte di Cassazione di Roma, 22 marzo 1893). Ric. Comune di Casal Monferrato c. Ubertis. Rivista Universale di Giurisprudenza e Dottrina, Anno VII, pag. 166.

Imposta fabbricati - Case cantoniere per la manutenzione delle strade - Soggezione alla imposta. — Non è applicabile alle case cantoniere per la manutenzione delle strade l' esenzione della tassa stabilita dall' art. 8 della legge 6 Giugno 1877 alle case rurali, perchè queste contribuiscono alla produzione agraria, e le altre provvedono invece alla conservazione di strade che rappresentano fondi improduttivi al servizio del pubblico. — Il Consulente Commerciale, 1893, pag. 13.

Imposte dirette - Questioni relative - Incompetenza del pretore. — Sono questioni di imposte, tutte ugualmente sottratte alla competenza dei pretori e da giudicarsi in primo grado, qualunque ne sia il valore, dai tribunali collegiali, così quelle che si riferiscono al diritto di imporre, che quelle che in qualunque modo implicano un esame delle leggi le quali disciplinano e governano l' esazione fiscale.

Entra quindi nel novero di cosiffatte questioni quella che rifletta la esecuzione tributaria sotto il rispetto delle condizioni necessarie alla sua

regolarità. (Corte di Cassazione di Roma 24 novembre e pubblicata il 7 dicembre 1892). Ric. Banca di Torino c. Società anonima Brugnami, Borgarelli e Finanze - Direzione generale demanio. Il Consulente Commerciale, 1893, pag. 21.

Ingiunzione - Appaltatori - Ricevitori - Esecutorietà. — Anche i Comuni e gli appaltatori possono avvalersi del Regolamento 15 Novembre 1868 per la esazione dei canoni e multe daziarie.

Non è indispensabile, essendovi appalto, la vidimazione dell'ingiunzione. — Il Dazio Consumo, 1893, pag. 63.

Inobbedienza ad un ordine dell'autorità - Estremi - Necessità che l'ordine sia dato per ragioni di giustizia civile o penale o di sicurezza pubblica - (Cod. penale art. 434). – Ambedue le ipotesi contemplate nell'art. 434 del Codice penale sono subordinate alla condizione che l'ordine e il provvedimento sia stato emanato dall'autorità per ragione di giustizia penale o civile, oppure di sicurezza pubblica.

Quindi non è responsabile di siffatta contravvenzione colui che si ricusa di consegnare la patente di ricevitore del dazio consumo comunale, nonchè le chiavi dell'ufficio per cessazione d'esercizio in conformità agli ordini ricevuti dall'autorità superiore. — (Corte di Cassazione 10 Dicembre 1892) Ric. Spada. Rivista Universale di Giurisprudenza e Dottrina, Anno VII, pag. 40.

Legge sui lavori pubblici - Opere idrauliche - Imposte gravanti sui terreni delle arginature e relativi fabbricati - Ripartizione - (Legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, art. 94, 95, 106, 118, 116). — Le imposte che vengono pagate pei terreni delle arginature e relativi terreni, non vanno comprese fra le spese che secondo l'art. 95 della legge 20 Marzo 1865 alleg. F., sui lavori pubblici e riguardo alle opere idrauliche di seconda categoria, devono essere ripartite, in quanto eccedono le rendite nette patrimoniali, fra lo Stato, la Provincia e il Consorzio dei singoli interessati.

Lo Stato e la Provincia non sono comproprietari dei beni soggetti al Consorzio. — (Corte di Cassazione di Torino). Ric. Consorzio Po e Lambro c. Provincia di Pavia e Finanze. La Legge, Anno 33, pag. 121.

Medicina e Chirurgia - Esercizio abusivo - Atti operatori - insussistenza - apprezzamento di fatto - (Legge sanitaria 22 Dicembre 1888, art. 23 Cod. di proc. pen. art. 823, n. 8° 642, 646. — È apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione il ritenere che non costituisca contravvenzione alla legge sanitaria l'estrazione di una spina di un patereccio eseguita da un barbiere. — (Corte di Cassazione di Roma). Ricorrente P. M. in causa Porrone. Riv. Penale, 1893, pag. 78.

Multe daziarie - Pertinenza. — Le multe ed ogni altra condanna irrogata ai contravventori alle leggi daziarie, spettano essendovi appalto, alla amministrazione appaltatrice. — Il Dazio Consumo, 1893, pag. 63.

Mutui dei Comuni - Debiti onerosi - Articoli 159 e 160 legge comunale - Termini per la duplice deliberazione. — Fra i debiti onerosi pei quali la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a concedere mutui ai Comuni, devono comprendersi quelli, che si rendono necessari per impedire atti giudiziali ed una lite rovinosa.

I debiti onerosi ai quali è inapplicabile il limite sancito dall'articolo 160 della legge comunale e per cui non occorre un'apposita legge,

giusta il parere 11 Maggio 1889 del Consiglio di Stato, sono quelli contratti anteriormente alla entrata in vigore della legge comunale 1889.

I venti giorni di distanza fra l'una e l'altra deliberazione fissati dall'art. 159 legge comunale, debbono essere liberi. — (Parere del Consiglio di Stato). Il Consultore Amministrativo, 1893, pag. 49.

Oltraggio - Guardie municipali - Momento della constatazione della contravvenzione - Pubblici ufficiali e non agenti della forza pubblica - (Cod. pen. art. 194, 206, 207). — Le guardie municipali nel momento che constatano le contravvenzioni vanno riguardate come pubblici ufficiali anzichè come agenti della forza pubblica. — (Corte di Cassazione di Roma). Conflitto in causa Fantinato. Rivista Universale di Giurisprudenza e Dottrina, Anno VII, pag. 94.

Opere pie - Cause di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa - Competenza dei tribunali ordinari - (Legge sulle Opere Pie, art. 80). — Le cause di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono di competenza dei tribunali ordinari. — (Corte dei Conti). Ric. Giulio e Saluzzi c. Monte frumentario di Acerenza. Rivista Universale di Giurisprudenza e Dottrina, Anno VII, pag. 4.

Porzioni dei Comuni chiusi fuori cinta - Dazio sul vino - Vendita. — Tanto pei Comuni aperti, quanto per le porzioni dei Comuni chiusi fuori del recinto daziario, il dazio sul vino deve sempre pagarsi sulla vendita. — Il Dazio Consumo, Anno 19, pag. 31.

Privilegio (tributo fondiario) - Esecuzione immobiliare. — Anche per le imposte prediali posteriori alla trascrizione del precetto l'esattore ha diritto di oppignorare i frutti pendenti e di conseguirne il pagamento in via di privilegio. E quindi il deliberatario che trova colpiti dal pignoramento dell'esattore i frutti del fondo aggiudicatogli e che paga l'esattore per evitarne la vendita, ha diritto a collocazione privilegiata per questo suo credito; nè regge la eccezione, che il privilegio assicuri soltanto il tributo dell'anno in corso e dell'antecedente, e non già quello degli anni successivi alla trascrizione del precetto (Art. 1962 Cod. civ., art. 65 della legge 2 Aprile 1882 n. 674). — (Corte d'Appello di Casale). Ric. Capone-Dell'Aglio c. Banca Agricola di Alessandria. Giurisprudenza Casalese, Anno XIII, 1893, pag. 26

Regolamenti di polizia urbana - Facoltà dei Comuni - Carri che offendono il selciato pel soverchio peso - Prescrizioni limitative - Pubblicazione - Affissione. — I Comuni hanno facoltà, coi loro regolamenti di polizia urbana, di stabilire che le vetture, i carri ecc., debbano essere caricati in modo da non offendere o danneggiare le cose a cui passano vicino e il selciato per soverchio peso, e l'autorità comunale può prescrivere quelle cautele o dimensioni di carichi che ravvisi necessarie allo scopo di prevenire i detti inconvenienti (Legge comunale e provinciale art. 111 n. 6, Regolamento relativo 10 Febbraio 1889, art. 81 n. 9, Regolamento polizia stradale 10 Marzo 1881 art. 32). — (Cassazione di Roma, 17 Febbraio 1893). Ric. Bondi. La Cassazione Unica, 1893, p. 481.

Rifiuto d'obbedienza all'Autorità - Divieto prefettizio di riunioni - Partecipazione ad assembramenti - (Cod. pen. art. 434). — Chi trasgredendo un divieto generale prefettizio, intervenga a formare un assembramento, riunione o processione, risponde di rifiuto d'obbedienza all'Autorità a sensi dell'art. 434 del Codice penale. — (Corte di Cassazione di Roma 2 Settembre 1892). Rivista Penale, 1893, pag. 74.

Sanità pubblica - Apertura di nuove farmacie - Competenza amministrativa — Ordine di chiusura - Competenza giudiziaria - (L. 22 dicembre 1888 sulla sanità pubblica, art. 26 e 68). — L'Autorità giudiziaria, se ritiene lesiva dei diritti di esercenti di antiche farmacie l'apertura d'una farmacia nuova, è competente ad ordinare la chiusura come riparazione delle lamentate lesioni.

Ma il permettere l'apertura di farmacie nuove nelle provincie, dove sono tuttora in vigore vincoli e privilegi in questa materia, è di competenza dell'Autorità amministrativa. — (Corte di Cassaz. di Roma, 10 Dicembre 1892). Ric. Casazza c. Barni vedova Maldifassi. La Legge, 1892, pag. 113.

Sindaco - Comune - Responsabilità - Autorizzazione sovrana. — L'autorizzazione sovrana richiesta dagli art. 8, 139 legge com. e provinciale riguarda soltanto la persona del Sindaco, non le azioni d'indennità che si propongono contro il Comune per fatto del Sindaco.

È di competenza giudiziaria l'azione di danno contro il Comune proposta dal segretario comunale, al quale il sindaco abbia, contro i patti della capitolazione, interdetto e reso impossibile l'esercizio della sua professione di notaio e procuratore.

L'autorizzazione sovrana di cui ai citati articoli 8 e 139 è richiesta non solo per procedere contro il Sindaco in via penale, ma anche per agire contro di lui in via civile.

Essa però riguarda soltanto gli atti del Sindaco, come ufficiale del Governo, non quelli da lui compiuti come capo dell'Amministrazione comunale.

Onde non è necessaria tale autorizzazione per l'ammessibilità dell'azione contro al Sindaco proposta dall'impiegato comunale per provvedimenti da quello emanati e lesivi dei suoi diritti, nell'esercizio della funzione che gli spetta di sovrintendere a tutti gli uffiziali comunali.

L'azione in responsabilità per fatto del Sindaco come capo dell'Amministrazione comunale è proponibile non solo contro il Comune, ma anche contro il Sindaco in proprio. — (Corte d'Appello di Torino, 7 Ottobre 1892). Ric. Lubatti c. Conti e Comune di Carrù) Il Consultore Amministrativo, 1893, pag. 57.

Sanità pubblica. — Il semplice uso di materie coloranti, dichiarate nocive alla salute, per adulterare bevande o alimenti, non basta per dar vita al reato di cui l'art. 319 Codice penale essendo a tale effetto necessario, che quell'uso fosse atto in concreto a produrre un grave pericolo alla salute delle persone.

Perciò se i periti si limitarono a dichiarare, che una data sostanza (vinolina) meschiata con un altra (vino) è pericolosa alla salute, senza spiegare quali effetti malefici essa produca nè in quale quantità sia stata adoperata, non deve applicarsi la grave sanzione dell'art. 319, ma bensì quella più mite dell'art. 322. (Art. 319-322 Codice penale). — (Corte di Appello di Casale 6 Dicembre 1892). Ric. Tartara. Giurisprudenza Casalese, 1893, pag. 34.

Società di beneficenza - Vendita - Prova - Ricorso del Pubblico Ministero. — Quando il Tribunale ha giudicato che mancava la prova della vendita al minuto fatta da una società, il ricorso del Pubblico Ministero che si poggia sul se la società fosse o meno di beneficenza e regolarmente costituita, non merita accoglimento. — Il Dazio Consumo, 1893, pag. 34.

Tasse registro - Convenzione tra un municipio ed il Ministero dell'istruzione pubblica - Tassabilità - (Legge 18 settembre 1874). — È passibile della semplice tassa fissa, di cui all'art. 32 secondo capoverso della tariffa annessa alla legge 13 Settembre 1874 sulla tassa di registro, l'atto per virtù del quale un comune si obblighi per tempo indeterminato al pagamento verso il pubblico erario di una somma annua in corrispettivo dell'obbligo che il Governo assuma di istituirvi e mantenervi un ginnasio governativo. — Il Consulente Commerciale, 1893, pag. 27.

Università israelitiche - Contribuzioni forzate - Legge Rattazzi 4 Luglio 1857, articoli 2, 17, 18, 19. — L'israelita il quale per ragione di domicilio appartiene ad una delle università israelitiche regolate dalla legge Rattazzi del 4 Luglio 1857 cessa d'aver l'obbligo delle contribuzioni imposte da detta legge quando dichiari di non voler professare la religione israelitica, senza che sia necessaria una vere abiura e tanto meno una formale apostasia.

Nessuna legge vieta ai cittadini italiani, nati in qualsivoglia culto, di repudiarlo e di non professarne alcuno, e di educare i propri figli senza veruna professione di fede religiosa.

L'israelita che senza cessare di essere e riconoscersi tale dichiara semplicemente di non voler appartenere all'università israelitica del luogo di suo domicilio, non si sottrae con questo al pagamento dei contributi.

E nemmeno vale a dispensarnelo la circostanza che egli non approffitti delle istituzioni mantenute a comodo del culto israelitico dalla rispettiva università, siccome scuole, cimiteri, tempii. — (Cassazione di Torino 5 Dicembre 1862). Ric. Goano c. Salvetti. Giurisprudenza Italiana, 1893, pag. 123.

Uso del contrassegno ufficiale per corrispondenza privata - Inesistenza del reato. — Non incorre nella contravvenzione prevista dall'articolo 52 della legge postale del 20 Giugno 1889 per aver fatto uso del contrassegno ufficiale per trasmissione di corrispondenza privata il cancelliere della pretura che rimanda al segretario comunale avanti cui era stata fatta la vendita all'asta di alcuni mobili, gli atti della vendita stessa onde sieno redatti in carta da bollo per essere sottoposti alla registrazione. (Legge postale 20 Giugno 1889). — (Corte di Cassazione di Roma, 5 Gennaio 1893). Ric. San Severino. La Cassazione Unica, 1893, pag. 494.

Usi civici - Diritti di uso pubblico - Servitù per pubblica utilità - Competenza per valore - Tributo imposto sul fondo - Portico di una casa privata - (Cod. di proc. civ. art. 79). Gli usi civici, al pari dei diritti di uso pubblico o servitù per pubblica utilità stabiliti sopra un fondo privato a favore degli abitanti di un Comune uti universi, sono riconosciuti dalla vigente legislazione, e regolati nel loro esercizio da leggi o regolamenti speciali.

In materia di usi civici, come per le servitù prediali, la competenza per ragion di valore si determina in base al tributo, secondo l'art. 79 del Codice di procedura civile.

E trattandosi di una servitù gravante sopra una parte di un fondo deve tenersi conto del tributo imposto sul fondo intero.

Così nel caso di un diritto di uso pubblico gravante sopra un portico d'una casa privata la competenza per valore è determinata dall'imposta dell'intera casa; e non può quindi ammettersi che, mancando una

imposta speciale sul portico, la causa debba considerarsi di valore indeterminato, ed eccedente perciò la competenza del pretore. — (Corte di Cassazione di Torino, 10 Novembre 1892). Ric. Comune di Chignolo c. Ruffoni. La Legge, 1892, pag. 120.

Violazione dei doveri d'Ufficio - messo esattoriale - concorso all'asta (Cod. di proc. pen. art. 176. — Non commette il reato preveduto nell'art. 176 del Codice penale il messo esattoriale, che acquista oggetti venduti all'asta indetta dall'esattore, quando non ebbe l'incarico di sorvegliare o di assistere l'asta medesima. — (Corte di Cassazione, 19 Agosto 1892). Ric. Stella e altri. Rivista Penale, 1893, pag. 57.

Farmacia - Contravvenzione - Droghieri - Vendita a forma e dose di medicamento - sciroppi in bottiglie - (L. Sanitaria 22 dicembre 1888, art. 27). — La vendita dei sciroppi (nella specie sciroppo Pagliano) in bottiglie, ancorchè munite d'istruzione indicante la dose a seconda dell'età, del sesso e della costituzione, non è a reputarsi vendita abusiva di sostanze medicinali a forma e in dose di medicamento Ric. P. M. in causa Malatesta. (Cass. di Roma. (Seconda sessione) 1° Dicembre 1892). Rivista Penale Serie III, Disp. 95 Pag. 135.

Farmacia - Contravvenzione - Assistenti - Ricette - Spedizione in assenza del titolare - (L. Sanitaria 22 dicembre 1888, art. 28; Regol. per l'esecuzione di detta legge 9 ottobre 1889, art. 67). — Il direttore di una farmacia non basta che assuma la responsabilità dell'esercizio, ma occorre che vi attenda effettivamente con la sua ordinaria se non continua presenza.

Quindi è in contravvenzione l'assistente che da solo vi accudisca, stante la imbecillità derivante da apopplesia del direttore. Ric. P. M. in c. Mignozzi. (Corte di Cass., Sez. II, 5 Maggio 1892). Rivista Penale, Serie III, 1893, Disp. 95, Pag. 164.

Elettorato amministrativo - Condannati per frode - Perdita dell'elettorato - Reato di allontanamento dai pubblici incanti. — Fra le condanne per frode, che sono causa di esclusione dal diritto elettorale, vanno compresi non soltanto i delitti denominati *frode* dal Codice Penale, ma anche tutti gli altri fatti fraudolenti da qualunque titolo preveduti: e fra questi il reato di allontanamento dai pubblici incanti. (Cass. di Roma 24 Febbraio 1893). La Legge, Vol. I, N. 16.

Comune - Vendita del suolo di una strada - Azione possessoria a favore degli utenti - Competenza giudiziaria. — Venduto dal Comune il suolo di una strada con tutte le servitù attive e passive che si trovano annesse, è semplice azione possessoria e non sfugge alla competenza del pretore quella di chi per sostenere il proprio diritto di passaggio impugna il diritto della rappresentanza del Comune di disporre d'un terreno comunale di uso pubblico. — (Cass. di Roma (Sezioni Unite) 11 Febbraio 1893). La Legge, Vol. I, N. 16 Pag. 541.

Sanità pubblica - Esercizio abusivo della professione di levatrice. — Non incorre nella contravvenzione all'art. 23 della legge sanitaria 23 Dicembre 1888 e 62 del regolamento relativo, per esercizio abusivo della professione di levatrice, una donna che assista anche abitualmente le partorienti, qualora non consti che abbia fatto prescrizioni terapeutiche od operazioni manuali o chirurgiche. — (Sentenza della Corte d'appello di Casale, 26 ottobre 1892). Ric. Corradi. Rivista Amministrativa, Disp. 518, 5ª Serie Pag. 121.

Farina - Vendita. — L'art. 5 della legge 11 Agosto 1870 si applica anche alle farine. Dazio Consumo n. 4-5, 1893, Anno XIX, Pag. 31.

Documenti dei ricorsi in appello avverso le decisioni della Corte dei Conti nei giudizi sui conti delle Provincie. — Da alcune Amministrazioni provinciali, o dai rispettivi tesorieri, sono da tempo pervenuti reclami od appelli alle Sezioni unite della Corte dei Conti avverso a deliberazioni della Sezione 2ª pronunziate sul giudizio di primo grado, relativamente ai conti giudiziali consuntivi delle provincie stesse, a sensi dell'art. 257 della legge 10 Febbraio 1889 n. 5921.

Nell'interesse del servizio, e perchè la legge citata possa avere tutta la sua efficacia, la Sezione 2ª della Corte crede utile che alle Amministrazioni provinciali, si ricordi come, trattandosi in caso di giudizi di appello, è necessario per parte loro, oltre la presentazione del ricorso entro 30 giorni dalla notificazione della decisione, anche la domanda di fissazione di udienza, a termini dell'art. 43 del Regolamento di procedura approvato col R. decreto 5 Ottobre 1862 n. 884, onde non incorrere nella perenzione stabilita dalla legge 26 Maggio 1887 n. 4504.

Aderendo al desiderio manifestato dalla prelodata Corte, prego i signori Prefetti di fare analoga partecipazione alle onorevoli Deputazioni provinciali, affinchè possano regolarsi per la produzione in tempo dei documenti, che devono corredare l'appello contro le decisioni emesse sui conti provinciali. — (Circolare del Ministero dell'Interno, Div. 2ª, Sez. 1ª, n. 15400-2, in data 23 Maggio 1893, ai Prefetti).

Relazione sui pubblici servizi provinciali e comunali. — Le recenti leggi che hanno discentrato molti servizi amministrativi (1) hanno reso più rigoroso il dovere dell'Autorità centrale di vigilare a che i pubblici servizi che appartengono ai Comuni ed alle Provincie procedano regolarmente.

Il potere centrale non può compiere tale suo dovere se non conosca con esattezza il vero stato delle Amministrazioni comunali e provinciali.

Allora soltanto potrà illuminare, indirizzare, correggere l'azione amministrativa; potrà moderare gli interessi locali in collisione tra loro, e con opportuni provvedimenti ovviare ai gravi disordini che troppo di frequente turbano le pubbliche Amministrazioni e rendono necessarie misure eccezionali.

Con tali intendimenti prego i signori Prefetti di trasmettermi entro il prossimo Luglio una particolareggiata relazione sui pubblici servizi, e sulle questioni principali che interessano le Amministrazioni della rispettiva Provincia e dei singoli Comuni che la compongono; sui mezzi che essi reputano, atti a migliorare le Amministrazioni: sui veri bisogni e sulle legittime aspirazioni delle popolazioni.

Prego inoltre i signori Prefetti di comunicarmi subito che si avverino quei fatti che possono interessare le Amministrazioni dei Comuni e delle Provincie.

Raccomando ai signori Prefetti accuratezza nelle indagini, ponderazione nelle proposte, affinchè si possa con sicuro giudizio avviare le Amministrazioni locali a quel migliore assetto che, come condizione di vita e di progresso, è desiderabile in uno Stato libero. — (Circolare del Ministero dell'Interno, Div. 2ª, Sez. 1ª, n. 15800-5, in data 25 Maggio 1893, ai Prefetti).

Elenchi dei Giurati. — Si richiama l'attenzione dei signori Prefetti sulla seguente lettera del Ministero di Grazia e Giustizia, circa la com-

---

(1) Lo dice il ministro e noi dobbiamo crederlo, ma di leggi discentratrici recenti non ne conosciamo.

pilazione degli elenchi dei Giurati, e si prega di dare le necessarie istruzioni alle autorità dipendenti:

« La Commissione per la statistica giudiziaria in varie sessioni, dal 1884 al 1888, ebbe a rilevare le lagnanze esposte da parecchi Procuratori generali nelle loro relazioni annuali, circa la poca accuratezza che usano le Commissioni comunali nel compilare lo elenco permanente dei Giurati, e circa l'omissione di molti, i quali avrebbero i requisiti occorrenti per esservi iscritti, lagnanze le quali risultarono confermate dalle notizie appositamente richieste su tale argomento nel 1889 dalla detta Commissione di statistica.

» Oltre a ciò essa osservò che non si può facilmente valutare l'età delle persone iscritte nel detto elenco, perchè tale età vi è indicata colla cifra numerica degli anni, la quale incertezza si eviterebbe se, invece, vi fosse segnato l'anno di nascita.

» Il che reputo anch'io non solamente consentito dalla testuale disposizione dell'art. 10 della legge 8 Giugno 1874 n. 1937 sui Giurati, ma anzi meglio conforme al contesto ed al fine di essa; imperocchè, disponendosi che *l'elenco è permanente*, è naturale che per essere certi della età indicatavi, ogniqualvolta si voglia consultare l'elenco, sia necessario farne risultare l'anno di nascita.

» Conformemente alle proposte rivoltemi dalla mentovata Commissione, io prego l'E. V. di voler insistere vivamente presso le Commissioni comunali per mezzo dei rispettivi Sindaci acciò usino la più scrupulosa diligenza nell'appurare quali cittadini abbiano le condizioni necessarie per l'ufficio di Giurato, e nell'iscriverli tutti sull'elenco permanente: onde non continui a verificarsi il grave sconcio delle molte indebite omissioni che ora, pur troppo, si lamentano.

« Vorrà inoltre raccomandare alle Commissioni stesse che vi facciano risultare sempre l'anno di nascita dell'iscritto, e non soltanto la cifra numerica degli anni di sua età ». — (Circolare del Ministero dell'Interno, Div. 2ª, Sez. 1ª, n. 15900-9, in data 25 Maggio 1893, ai Prefetti).

Istruzioni circa le domande di dichiarazione di pubblica utilità. — Accade spesso che le dichiarazioni di pubblica utilità soffrano ritardi a cagione dellla mancanza od irregolarità di qualche atto od inosservanza di formalilà prescritte dalle vigenti leggi.

Nell'intento d'impedire che siffatti inconvenienti si ripetano, si danno le seguenti istruzioni a completamento di quelle impartite con circolare 16 Marzo 1875 n. 10.

1. Alle domande per la dichiarazione di pubblica utilità devono unirsi due esemplari della planimetria, perfettamente uniformi nella scala, nelle tinte, nella data, nelle firme e nelle indicazioni.

Uno dei due esemplari deve essere munito della prescritta marca da bollo, annullata o dall'ufficio del registro, ovvero con le norme stabilite dall'art. 16 della legge 13 Settembre 1874, n. 1077, a tenore delle quali, è bene avvertire, devono reputarsi irregolari gli atti sui quali la marca da bollo è annullata con data scritta in cifre, oppure in più linee.

2. Devesi inoltre unire un certificato comprovante che gli atti furono depositati nei luoghi stabiliti dalla legge almeno per 15 giorni interi, coll'indicazione se siansi o no fatte opposizioni contra la domanda.

Quando la data di pubblicazione dell'avviso nell'albo pretorio non corrisponda a quella del foglio periodico per gli annunzi legali della provincia, nel quale fu inserito l'avviso stesso, la predetta dichiarazione deve farsi sia pei 15 giorni decorsi dalla pubblicazione che pei 15 giorni corsi dalla inserzione: giacchè durante ambedue questi periodi gli atti debbono rimanere depositati e gl'interessati possono fare opposizione.

3. Quando il costo dell'opera superi le L. 500, i Comuni debbono osservare le norme prescritte dall'art. 259 della legge comunale, e quando per l'esecuzione della medesima occorra impegnare il bilancio per un quinquennio, ovvero contrarre un mutuo, debbono osservarsi le formalità stabilite dall'art. 159 della stessa legge.

Se poi alla spesa si provvede con mutuo, non basta per dimostrare la disponibilità dei mezzi, il deliberarlo, ma è necessario che il Municipio provi di averlo contratto o che nessuna difficoltà si oppone alla sua effettuazione entro breve termine.

4. Nel trasmettere al Ministero le domande, i Prefetti devono esprimere il loro avviso sulla pubblica utilità dell'opera, sulle opposizioni insorte, nonchè sulla disponibilità dei mezzi di esecuzione e sul termine in cui l'opera può intraprendersi e compiersi. — (Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici. Segretariato generale, Div. 1ª, n. 4261, in data 7 Aprile 1893, ai Prefetti).

Medici provinciali. — Colla Circolare Ministeriale 23 Gennaio p. p. inserita nel N. 3 del Bollettino Ufficiale per il corrente anno - pag. 226 - fu regolato nelle sue modalità il servizio da prestarsi dai medici provinciali, che, per l'Ordinanza 22 Dicembre 1892, esercitano le loro funzioni in più di una Prefettura. Ed in tale circolare stabilivasi che ognuno di quei pubblici Ufficiali dovesse recarsi nella provincia nella quale non ha l'abituale residenza: 1° in via ordinaria, almeno due volte per settimana ed ogni qualvolta vi sia adunanza del Consiglio provinciale sanitario, o delle Commissioni nelle quali essi medici provinciali hanno seggio per ragione di ufficio; 2° in via straordinaria, tutte le volte che il Prefetto lo ritenga necessario.

La breve esperienza dei pochi mesi scorsi dalla data di quella Circolare ha però fatto palese come questi molteplici trasferimenti di sede dei Medici provinciali, oltre ad importare un aggravio non sopportabile nelle attuali condizioni del bilancio di questo Ministero, sia anche ragione di soverchia perdita di tempo e disagio non indifferente per i funzionari stessi.

Tali considerazioni rendono necessario di regolare per ora diversamente il servizio, in attesa che si abbia mezzo di completare l'ordinamento determinato dalla legge.

Rimane quindi stabilito che d'ora innanzi i medici provinciali incaricati di prestar servizio in più d'una provincia hanno obbligo in via ordinaria di recarsi in quelle ove non risiedono solo durante il tempo delle sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Provinciale Sanitario. Ed i signori Prefetti vorranno interessarsi perchè in tale epoca siano possibilmente fissate anche le sedute delle varie Commissioni nelle quali il medico provinciale ha seggio.

In via straordinaria però i signori Prefetti delle Provincie su menzionate potranno chiamare il Medico Provinciale al Capoluogo, quando l'indole e l'importanza degli affari in corso esiga l'opera personale di quel funzionario, o quando vi siano ispezioni o missioni da compiersi nei Comuni soggetti alla loro giurisdizione.

Nelle Prefetture ove non risiede abitualmente il Medico Provinciale dovranno tuttavia non solo essere da lui trattati tutti gli affari da sottoporsi al Consiglio Provinciale Sanitario per l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento generale Sanitario, approvato col R. Decreto del 9 Ottobre 1889, ma anche tutti gli altri previsti dagli articoli 11 della legge 22 Dicembre 1889, n. 5869 e 22 del Regolamento succitato ed in genere tutti quelli nei quali il di lui intervento sia tassativamente richiesto o possa essere consigliato per l'indole tecnico della pratica.

Gli incartamenti relativi dovranno all'uopo essere ad esso spediti per il tramite della Prefettura ove risiede. Anche le corrispondenze degli Ufficiali sanitari dovranno essergli inviate direttamente; per il che, si è ottenuto dal competente Ministero, possano godere pure la franchigia postale.

Si fa assegnamento sulla cooperazione attiva dei Signori Prefetti per la retta e proficua applicazione delle norme contenute nella presente circolare. — (Circolare del Ministero dell'Interno, Direzione della Sanità Pubblica, ai Signori Prefetti del Regno in data 20 Maggio 1893).

Notizie sulle concessioni di appalti alle società cooperative di produzione e lavoro. — Malgrado la richiesta contenuta nella circolare 29 Dicembre 1892, n. 6300-56, inserita nel Bollettino Ufficiale N. 2 del 16 Gennaio 1893 - molte sono a tutt'oggi le Prefetture del Regno che hanno omesso d'inviare ai singoli Ministeri l'Elenco generale delle società cooperative di produzione e lavoro fino allora inscritte nei rispettivi registri, ovvero che non hanno completamente fornite le notizie relative ai lavori appaltati a ciascuna di dette società, siccome era prescritto dalla circolare stessa.

Si pregano quindi nuovamente le SS. LL. di disporre affinchè l'Elenco di cui trattasi, debitamente compilato colle indicazioni necessarie, sia spedito entro breve termine a tutti i Dicasteri, non tralasciando di farlo compilare e trasmettere, anche se dovesse contenere solamente indicazioni negative. — (Circolare del Ministero dell'Interno, ai Signori Prefetti del Regno in data 6 Maggio 1893).

Emigrazione. — Consta a questo Ministero che in molte provincie del Regno, non pochi individui, che fanno da intermediari in affari di emigrazione, vanno eccitando l'emigrazione nei diversi Stati d'America, con lusinghe di larghi e subiti guadagni.

Siccome a questo Ministero risulta invece che in molte regioni transoceaniche gli emigranti si trovano in disagiate condizioni, perchè o manca loro il lavoro, o sono troppo scarsamente retribuiti, o perchè debbono anche lottare contro l'insalubrità dei climi, così si raccomanda ai signori Prefetti la più attenta vigilanza sugli intermediari suddetti, allo scopo di impedire loro di eccitare l'emigrazione, e di raccogliere le maggiori prove possibili per poterli, ove ne sia il caso, denunziare all'Autorità Giudiziaria. — (Circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, ai Signori Prefetti del Regno in data 17 Maggio 1893).

Rimpatrio di indigenti. — Approssimandosi la fine dell'Esercizio finanziario 1892-93, prego fin d'ora la S. V. di voler dare le necessarie disposizioni affinchè le contabilità relative al rimpatrio degli indigenti, dei trimestri già scaduti - e non ancora inviate - siano trasmesse a questo Ministero con la maggiore possibile sollecitudine.

Siccome poi dai calcoli fatti risulta che il rimanente fondo non sarà sufficiente per rimborsare tutte le contabilità delle spese relative a tale servizio, e non intendendosi di chiedere, nelle attuali condizioni del bilancio, nuovi fondi al Parlamento, prego vivamente la S. V. di voler dare subito le occorrenti disposizioni ai dipendenti Uffici, affinchè le dette spese, per i rimanenti due mesi dell'esercizio, siano contenuti nei più stretti limiti, non facendo luogo a concessioni di mezzi gratuiti, che nei soli casi preveduti dal Regolamento. — (Circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, ai Signori Prefetti del Regno in data 4 Maggio 1893 — Urgente).

Tesoriere comunale - Impiego - Appalto - Caratteri distintivi. — Occorre anzitutto risolvere la questione di massima, se i Comuni possono considerare il tesoriere come un impiegato comunale, e quali siano i criteri per desumere tale volontà; in altri termini se i Comuni procedendo alla nomina del proprio Tesoriere, possono provvedere per mezzo di appalto, come si fa per gli esattori, o con nomina con stipendio fisso, al pari di quanto si pratica per tutti gli altri impiegati del Comune.

La Sezione ha considerato che la legge comunale e provinciale all'art. 111 stabilisce che il Consiglio comunale, procede alla nomina dei tesorieri *dove esistono*; e all'art. 149; che l'esazione delle rendite ed il pagamento delle spese compete all'esattore delle contribuzioni dirette, *ove manchi il tesoriere* del Comune.

Che l'art. 93 della legge 20 Aprile 1871 stabilisce che l'esattore adempie l'ufficio di tesoriere del Comune senza correspettivo.

Che l'art. 65 del Regolamento comunale, stabilisce che il tesoriere comunale è tenuto a prestare una congrua cauzione in beni stabili od in rendita dello Stato e che il Comune non può esonerarlo da tale obbligo.

Che gli art. 157 della legge comunale, 10 al 14 del decreto legislativo 6 Luglio 1890, stabiliscono che i progetti di contratti, tanto comunali, quanto provinciali, eccedenti le lire 2000, devono essere previamente esaminati dai Consigli di Prefettura; che gli appalti devono conferirsi colle norme di legge e regolamento generale di Contabilità; che le licitazioni e trattative devono previamente autorizzarsi dai Prefetti; che i contratti devono essere vistati dall'Autorità governativa; che infine i servizi che per la loro natura, devono farsi ad economia debbono esser determinati e retti da speciali regolamenti, approvati nei modi di legge.

Ha considerato che dalla sovra combinata disposizione consegue che il servizio di Tesoreria comunale può esser considerato come un ufficio e come un appalto: che cioè; allorquando i Comuni vogliano, per ragioni di opportunità nominarsi un tesoriere speciale, e tenere separato il servizio di cassa da quello esattoriale, nulla si oppone a questa spesa facoltativa quando beninteso, non eccedano il limite legale della sovraimposta.

Che, in questo caso, hanno aperte due vie pel conferimento della tesoreria, cioè quella dell'appalto o la nomina del Tesoriere con stipendio fisso, considerato questo come altro fra gli impiegati o dipendenti del Comune.

Che però entrambi questi due provvedimenti devono essere approvati in conformità delle sovra indicate disposizioni.

Che, volendo seguire la via dell'appalto, il Comune deve previamente deliberare apposito capitolato di oneri, stabilire una congrua cauzione e sottoporre al parere del Consiglio di Prefettura il contratto, quante volte abbia un'importanza superiore alle lire 8000.

Che le stesse norme si debbono seguire nel caso di gestione diretta del servizio di Tesoreria per mezzo di un impiegato o, per esser più esatti, di un dipendente dell'Amministrazione a stipendio fisso, con la differenza che le garanzie che questo impiegato deve dare e gli oneri ai quali si deve sottoporre, per la responsabilità, che anche gli incombe in caso di esazioni non fatte o di pagamenti irregolarmente eseguiti, devono risultare da un regolamento di servizio, approvato secondo che si tratti di Tesoriere comunale o provinciale, dai rispettivi Consigli comunali o provinciali, e colla condizione, *sine qua non*, che anche in questo causo la cauzione, in *misura congrua*, e sempre dovuta, poichè

anche che si tratti di veri e proprî impiegati comunali con stipendio fisso, l'obbligo della cauzione e imprescindibile a garanzia del Comune, che li ha nominati e per il maneggio che hanno del danaro comunale.

Ha considerato ancora che dalle premesse considerazioni consegue che il Tesoriere comunale, non può sempre considerarsi come un vero e proprio impiegato del Comune, dovendosi nei singoli casi esaminare, in quale dei due modi sovraindicati gli fu conferita la Tesoreria, se cioè in base ad un appalto con capitolato di oneri, od in base ad un regolamento di servizio.

Che in questo senso vuol essere interpretata la decisione della 4ª Sezione di questo Consiglio del 13 Giugno 1892, richamata nel parere di questa Sezione del 3 Febbraio 1893, con la quale quella Sezione ha considerato il Tesoriere comunale, come un impiegato del Comune, appunto perchè nella fattispecie il Consiglio comunale, nominandolo, lo aveva per tale considerato, assegnandogli stanza d'ufficio nel Comune ed uno stipendio fisso e che, in conseguenza, contro il suo licenziamento aveva diritto di ricorrere, al pari di tutti gli altri impiegati del Comune, alla Giunta Provinciale Amministrativa, a' termini dell' art. 1°, n. 12 della legge sulla Giustizia amministrativa.

Che, ove invece si trattasse di licenziamento intempestivo del Tesoriere, nominato in seguito ad appalto, allora tale licenziamento equivarrebbe alla pronuncia di decadenza del contratto ed il Tesoriere non avrebbe veste per ricorrere alla Giunta Provinciale Amministrativa considerandosi come un impiegato comunale.

Ha considerato che, risoluta nel senso suespresso la questione di massima, consegue che il ricorso del Comune di Rose, manca di fondamento. Infatti è da osservare che il cessante Tesoriere Annunziato Docimo, con la sua offerta, aveva dichiarato di riassumere la Tesoreria in base al contratto stipulato nel 1882 ed il Consiglio comunale accettò puramente e semplicemente l'offerta stessa, senza che si faccia alcun cenno di *regolamento di servizio*, che in ogni caso avrebbe dovuto essere deliberato in linea generale e senza riguardo alla persona del Tesoriere, per modo da potersi applicare a chiunque fosse stato nominato. Dall'insieme dei fatti risulta che si è voluto dare vita ad un rapporto *contrattuale*, anzichè ad un impiego, che avrebbe dovuto pur sempre risultare da apposito stanziamento in bilancio, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa sotto il titolo degli stipendi. Non pare pertanto che possa cadere dubbio che si riscontra nel caso un vero *appalto* per trattativa privata (essendosi revocata la precedente deliberazione che stabiliva l'asta pubblica) fra il Comune e l'offerente, appalto che cadeva sotto il disposto degli articoli 157 della legge comunale ed 8 del decreto legislativo 6 Luglio 1890, per cui la mancanza della preventiva autorizzazione prefettizia viziava di nullità tutto il provvedimento.

Ha considerato ancora che, indipendentemente dalle suespresse considerazioni, eccedendo il Comune di Rose il limite legale della sovraimposta fondiaria, non avrebbe, a rigore, potuto procedere alla nomina del Tesoriere speciale, trattandosi, come sopra si è opinato coi pareri di questa Sezione, 13 Settembre e 5 Ottobre 1892, mentre avrebbe potuto realizzare una possibile economia affidando il servizio di cassa all'esattore e che, quando pure, per considerazioni di oportunità, il Comune avesse voluto avere un tesoriere speciale, non avrebbe dovuto licenziare, senza giustificati motivi, offerte più vantaggiose. — (Parere del Consiglio di Stato, 7 Aprile 1893, N. 1521-556). Ric. Comune di Rose.

Medico condotto - Pensione - Assegni speciali. — In mancanza di speciali regolamenti la pensione deve assegnarsi sullo stipendio e non su proventi estranei al compenso assegnato dal Comune. — (Parere del Consiglio di Stato, 19 Aprile 1893. N. 2081-738). Ric. Comune di Gavorrano.

Asta - Deliberazione a persona per altra persona da dichiarare - Consigliere comunale - Nullità. — Quando la persona in cui favore è seguita la delibera per persona da nominare è un consigliere comunale colpito dell'incapacità di cui all'art. 1457 Codice Civile è nulla tutta l'asta, e non la sola dichiarazione posteriore.

Non vale il dire, come asserisce il Sindaco di Urbania, che per gli effetti dell'art. 92 del Regolamento 4 Maggio 1885, per l'applicazione della legge sulla contabilità di Stato, sia da annullare solamente il contratto passato fra l'aggiudicatario provvisorio e l'aggiudicatario stabile, rimanendo il primo come legalmente obbligato rimpetto al Comune. Prescindendo dalla riflessione che è naturale che un Regolamento, inteso a disciplinare quistioni di contabilità, non può essere posto di fronte ad una legge di così alta indole come il Codice Civile, bisogna anche mettere in relazione l'ultimo capoverso dell'art. 92, citato dal Sindaco di Urbania col capoverso che lo precede. — Questo infatti dice che « non sono valide le dichiarazioni per le persone.... che non hanno la capacità civile ». Sicchè il capoverso successivo, obbligando l'offerente come vero aggiudicatario, nel caso che la persona dichiarata « non abbia i requisiti voluti per concorrere all'asta » ha voluto evidentemente riferirsi al capoverso antecedente, e difendere l'Amministrazione o il corpo morale appaltante contro il pericolo di trovarsi vincolato con persona incapace per le sue attitudini personali a tener fede ai suoi impegni. Ben altra portata ha invece l'articolo 1457 del Codice Civile il quale mira a tutelare un grande interesse di moralità sociale ed a garantire, non già un contraente contro l'altro, ma la società civile contro avidità illegittime, il cui abuso toglierebbe ogni fede alle pubbliche amministrazioni. Se dunque, nel primo caso, il fine della legge si raggiunge anche soltanto attribuendo ad uno dei deliberatarî gli obblighi assunti per l'altro, nel secondo caso il vizio della persona si estende a tutta l'operazione e la rende, fino dai suoi primordî illegittima. È quel notissimo assioma: *quod ab initio nullum est non potest tractu temporis convalescere.* — (Parere del Consiglio di Stato, 23 Dicembre 1892. N. 7192-2710). Ric. Comune di Urbania.

Comuni - Depositi. — Non può un Comune accettare a cauzione libretti di deposito di una Cassa del luogo: ogni deposito deve farsi alla Cassa depositi e prestiti (1).

Ritenuto che il Prefetto di Verona con Decreto 17 Dicembre 1892 annullava la deliberazione 18 novembre stesso anno del Comune di Cerea con cui accettavansi in cauzione pei contratti di affittanza dei beni comunali, libretti di deposito rilasciati dalla Cassa di Depositi e Prestiti istituita in detto Comune;

Che contro tal decreto ricorre al Governo del Re il Sindaco di Cerea sostenendo che erroneamente il Prefetto ha ritenuto che a tale ac-

(1) Crediamo nel caso potesse ritenersi che non si trattasse di un vero e proprio deposito, ma di un valore dato in pegno: ci parrebbe equo e giovevole all'interesse pubblico mitigare una interpretazione rigorosa.

cettazione ostino le leggi 17 Maggio 1863 e 27 maggio 1875, sulla Cassa Depositi e prestiti e sulla contabilità generale dello Stato imperocchè tali leggi non possono riferirsi ad istituti di credito posteriormente attuati e che hanno vita giuridica dall' Aprile 1892.

Ciò premesso la Sezione ha considerato:

Che non ha alcun valore la distinzione che il ricorrente Comune vuol fare tra istituti di credito esistenti alla promulgazione della legge 17 Maggio 1863, N. 1270 ad istituti di credito creati dopo. Nel 17 Maggio 1863, oltre la Cassa dei Depositi e Prestiti esistevano molti altri istituti di credito aventi personalità giuridica riconosciuta dal Governo e tutti furono esclusi dal poter ricevere i depositi d' interesse delle pubbliche amministrazioni, in modo diverso da quello prescritto dalla citata legge 17 Maggio 1863, la quale con l'art. 8 dispone che tutti i depositi prescritti dalle leggi, regolamenti od in qualunque caso dalla Autorità giudiziaria ed amministrativa debbano farsi nella Cassa dei Depositi e Prestiti e l' art. 7 tassativamente stabilisce quali sono i titoli che le Casse ricevono in Deposito. Nè a tale disposizione venne derogato negli anni successivi in favore di Casse rurali od altri consimili istituti e perciò non può nascere dubbio che anche oggi siano esclusi tutti indistintamente dalla facoltà di ricevere depositi d' interesse delle pubbliche amministrazioni o di presentare titoli diversi da quelli stabiliti dalla legge.

Che giustamente ritenne l' Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti, di concorso colla Direzione generale del Tesoro e col Ministero dell' Interno, che, in relazione a quanto dispongono gli articoli 94 e 615 del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, non potersi per parte delle provincie, Comuni ed Opere Pie, prescindere dalla osservanza delle regole sancite dalla surriferita legge 17 Maggio 1863, e con circolare del Ministero dell' Interno 9 Marzo 1892 furono in conformità invitate le pubbliche amministrazioni all' osservanza rigorosa delle norme che regolano tale servizio.

P. Q. M. — La Sezione opina che il ricorso del Comune di Cerea si debba respingere. — (Parere del Consiglio di Stato, 24 Marzo 1893. N. 1519-564). Ric. Comune di Cerea.

Medico condotto - Licenziamento - Acquisto della stabilità. — Licenziato un medico prima del compiuto triennio, anche se per precedente contratto debba durare in carica per maggior periodo, non acquista diritto alla stabilità. — Parere del Consiglio di Stato, 7 Aprile 1893, N. 1643-594). Ric. Comune di Gagliole.

Consiglio comunale - Adunanza indetta dal Sindaco. — Non sussiste vizio di nullità quando il Sindaco valendosi di una facoltà che non gli si può negare determina il giorno e l' ora delle adunanze straordinarie da lui medesimo stabilite, perchè altrimenti si renderebbe illusoria la facoltà conferitagli dall' art. 103 della legge Comunale. — (Parere del Consiglio di Stato, 7 Aprile 1893. N. 1873-669). Ric. Com. di Laviano.

Spese per festeggiare un deputato - Responsabilità degli Amministratori (1). — Visto ecc...., sul ricorso del Comune di Avola contro il decreto del Prefetto di Siracusa, che annullava la deliberazione colla quale la Giunta municipale prelevava dal fondo delle spese impreviste

(1) Riportiamo per intiero questo parere giustissimo per la specialità del fatto cui si riferisce.

la somma di L. 359. 71 per sopperire alle spese incontrate per concorrere alle feste in onore del Cav. d' Agata eletto a deputato.

Ritenuto che la Giunta municipale di Avola con deliberazione 11 Gennaio 1893 deliberava di prelevare dal fondo delle causali L. 359. 71 per sopperire alle spese incontrate per concorrere ai festeggiamenti fatti dalla popolazione in onore del neo eletto Deputato cav. D'Agata.

Che il Prefetto con decreto del 1° Febbraio successivo annullava siffatta deliberazione perchè contraria al disposto dell' articolo 260 della legge comunale e provinciale.

Che contro tale provvedimento la Giunta in dunanza del giorno 11 dello stesso mese deliberava di interporre ricorso sostenendo che la spesa era utile perchè richiesta dalla popolazione per festeggiare il fausto avvenimento della pacificazione avvenuta sul nome del nuovo eletto, fra i partiti in cui si divideva il Comune.

Ciò premesso la Sezione ha considerato:

Che l' articolo 260 della legge comunale e provinciale dispone in modo tassativo che le spese facoltative devono avere per oggetto servizi ed uffizi di utilità pubblica.

Che non può tollerarsi dubbio che la spesa di che trattasi abbia carattere di facoltativa poichè non è meno evidente che non ha per oggetto *nè un servizio, nè un ufficio* di utilità pubblica, così è manifesto che la deliberazione colla quale veniva ordinata era emessa in aperta violazione del disposto del citato articolo 260:

Che, ciò posto la conseguenza che ne deriva è che non solamente deve ritenersi legale l' impugnato provvedimento del prefetto, ma che ricorre il caso della applicazione dell' articolo 256 della stessa legge comunale e provinciale a termini del quale gli amministratori che ordinano spese non autorizzate dal bilancio e non deliberate dai respettivi Consigli ne rispondono in proprio ed in solido.

P. Q. M. e colle premesse avvertenze la Sezione è di parere che il ricorso di che trattasi sia da respingere. — (Parere del Consiglio di Stato, 7 Aprile 1893. N. 1808-658). Ric. Comune di Avola.

Spese facoltative - Compensi - Promessa di singoli amministratori. — Se qualche Amministratore del Comune ha dato affidamento, non in via legale, che il Municipio avrebbe pagato per prestazioni fatte insegnando musica ai giovani del paese, è questo un affidamento che non può in alcun modo obbligare il Comune, salvo al ricorrente di esperire la sua azione personalmente contro chi può avergli dato tale affidamento. — (Parere del Consiglio di Stato, 14 Aprile 1893. N. 1968-698). Ric. Comune di Acri.

Tesoriere del Comune - Anticipazioni - Divieto. — L' anticipazione di fondi da parte del Tesoriere si risolve in un mutuo contratto in spregio della legge, la quale prescrive talune condizioni impreteribili perchè mutui si possono contrarre.

La corrisponsione d' interesse sopra tale anticipazione costituisce un premio al Tesoriere per avere apertamente postergato all' utile il suo dovere, poichè dall' articolo 42 del R. Decreto 6 Luglio 1890 gli è formalmente inibito di estinguere mandati oltre la capienza di fondi stanziati in bilancio. — (Parere del Consiglio di Stato, 7 Aprile 1893, N. 1809-659). Ric. Comune di Ostra.

Elezioni provinciali - Giorno diverso pei vari Comuni del Mandamento. — È assolutamente nulla l' elezione del consigliere provinciale

avvenuta in giorni diversi nei vari comuni del mandamento (1). — (Parere del Consiglio di Stato, 28 Aprile 1893, N. 2105-751). Ric. Provincia di Messina.

Sindaco - Inflizione ed attuazione di pena non acconsentita dalla legge - Reato di abuso d'autorità. — Risponde del reato di abuso d'autorità previsto dall' art. 175 cod. pen. il Sindaco che infligge e fa pagare una multa non stabilita da alcuna legge o regolamento. — (Corte di Cassazione di Roma, 15 Dicembre 1892). Ric. Montemurri. Rivista Amministrativa, Disp. 518, pag. 126.

Opere pie - Gestione amministrativa - Responsabilità - Interessi d' un debito - Competenza. — Le cause di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono di competenza dei Tribunali ordinari, eccettuati due casi, di competenza della Giunta prov. amm., tassativamente stabiliti dalla legge 17 Luglio 1890, e fra questi due casi non può essere compreso il pagamento degli interessi composti sopra un residuo debito degli amministratori. — (Corte dei conti 20 Dicembre 1892). Ric. Giglio e Saluzzi, amministratori c. Monte frumentario di Acerenza. Rivista Amministrativa, Dispensa 518, pag. 121.

Professore d' Università - Ineleggibilità - Dichiarazione di rinuncia - Prova. — Per tutti i funzionari e gli Istituti dipendenti dal Ministero della P. I. i documenti pubblici nella parte ufficiale del Bollettino hanno forza di partecipazione ufficiale.

Quindi il Professore di Università resta ufficialmente notificato degli incarichi che gli vengono affidati colla pubblicazione del relativo Decreto nel Bollettino, senza che occorra gli venga fatta altra comunicazione.

Il detto Professore il quale nell' incarico così affidatogli trova un ostacolo alla sua eleggibilità e vuole eliminarlo colla rinuncia, non può dare la prova di averla data, affermando semplicemente di avere scritto al Ministero una lettera che la conteneva, quando al Ministero non risulta che questa lettera sia pervenuta ed il preteso mittente non si è curato di sollecitarne la ricevuta.

Anche l'incarico di un insegnamento temporaneo è ragione di ineleggibilità, di fronte alla rigorosa disposizione dell' art. 2 della legge 3 Luglio 1875.

---

(1) La Sezione considerò: Che l'articolo 188 contiene una disposizione precisa d' interesse pubblico che non può essere, per nessuna ragione, violata.

Che nel caso attuale la causa principale della violazione sta nella cattiva volontà dimostrata dall' amministrazione Comunale di Mistretta, contro la quale s' è dovuto fare appello alla Giunta Provinciale Amministrativa.

Che questa, trovatasi nella necessità di esercitare funzioni ad essa imposte dalla legge, dovette esercitarle nelle condizioni di tempo e di diritto in cui si trova, e col rispetto dei termini voluti dalla legge stessa.

Che collo stabilire pel Comune di Mistretta un giorno diverso da quello già stabilito per gli altri due comuni del Mandamento, la Giunta Provinciale Amministrativa provvedeva almeno alla legalità dei termini per le elezioni comunali e non poteva essere chiamata responsabile se questo termine aveva già cessato d' essere legale quanto all' elezione del Consigliere provinciale.

Che però dinanzi alla tassativa disposizione dell' articolo 188, non possono aver valore considerazioni desunte dai fatti accessori, come l' unanimità dei voti o la mancanza di competitori.

D' altra parte poi la rinuncia all' incarico non deve essere condizionata, ma netta e precisa. Sarebbe quindi priva di effetto tale rinuncia quando fosse subordinata all' impossibilità di continuare a tenere l' incarico senza emolumento. — (Corte di Cassazione di Roma, 25 Febbraio 1883). Ric. Collegio di Nuoro c. Elezione Chironi. Rivista Amministrativa, Disp. 518, pag. 104.

Pesi e misure - Utente autorizzato dal verificatore all' uso di bilancia altrui - Contravvenzione. — Cade in contravvenzione colui che, sebbene autorizzato dal verificatore, fa uso di bilancia appartenente ad altra persona. — (Corte di Cassazione di Roma, 6 Ottobre 1892). Ric. Cergosimo. Rivista Amministrativa. Disp. 518, pag. 128.

Liste elettorali amministrative - Esperimento d' alfabetismo - Notaio - Sindaco - Trasmissione degli originali - Onorario. — Allorquando il Notaio sia stato delegato dalla Corte d' appello a procedere all' esperimento grafico a scopo elettorale, il Sindaco non può intromettersi nelle operazioni anche allo scopo di facilitarle o di accelerarle, perchè tale intromissione costituisce un atto arbitrario, illegale e dannoso al regolare andamento delle operazioni medesime.

Non può quindi il Sindaco di sua autorità pubblicare gli avvisi per l' esperimento e sulla protesta del Notaio l' esperimento deve annullarsi e rinnovarsi.

Il Notaio dopo apposta l' autenticazione agli originali grafici non può consegnarli agli interessati, ma deve rimetterli all' Autorità delegante.

Il Notaio che autenticò le domande elettorali ha diritto all' onorario di Centes. 50 per ogni cittadino, quanto egli non sia stato chiamato dalle parti, ma sia stato autorizzato dalla Corte d' Appello. — (Corte d' Appello di Palermo, 9 Settembre 1892). Ric. Mellilli c. Giunta Provinciale Amministrativa di Caltanisetta. Rivista Amministrativa, Disp. 518, pag. 105.

Liste elettorali amministrative - Reclamo alla Giunta provinciale - Procedimento contenzioso - Inammissibilità. — Il procedimento contenzioso stabilito dalla legge 1° Maggio 1890 pei ricorsi alla Giunta Provinciale Amministrativa è inapplicabile ai reclami ad essa diretti in materia di liste elettorali amministrative. — (Corte di Cassazione di Roma, 31 Dicembre 1892). Ric. Frascatore. Rivista Amministrativa, Disp. 518, pag. 122.

Liste elettorali amministrative - Alfabetismo - Prova. — Non è sufficiente prova dell' alfabetismo richiesto dalla legge il solo saper scrivere la propria firma per dimostrare che un cittadino sa leggere e scrivere allo scopo di ottenere la iscrizione nella lista elettorale. — (Corte di Cassazione di Roma, 5 Gennaio 1893). Ric. Gialanella. Rivista Amministrativa, Disp. 518, pag. 123.

Liste elettorali politiche - Reclamo alla Corte d' Appello - Alfabetismo - Prova. — In materia di liste elettorali politiche per potersi ricorrere alla Corte d' appello non occorre che vi sia stato un precedente reclamo davanti al Consiglio Comunale potendosi sempre ricorrere contro qualsiasi indebita iscrizione o cancellazione fatta nella lista.

Quando si negano agli iscritti nella lista i requisiti richiesti per l' elettorato, è ad essi che incombe l' obbligo di giustificarne l' esistenza.

— (Corte di Cassazione di Roma, 25 Dicembre 1892). Ric. Mauro c. Mauro, Prefetto di Catania e Pubblico Ministero. Rivista Amministrativa, Dispensa 518, pag. 124.

Maniaci poveri - Ricovero definitivo per ordine dell' Autorità giudiziaria - Competenza passiva dello Stato. — La competenza passiva delle spese di mantenimento dei mantecatti poveri, accusati o imputati prosciolti, ma ricoverati d'ordine dell'Autorità giudiziaria in un manicomio, spetta allo Stato in base al combinato disposto degli articoli 46 Codice penale e 14 del R. Decreto 1° Dicembre 1889 per la sua attuazione, e quindi non solamente dalla data del R. Decreto 1° Febbraio 1891 che istituì i manicomi giudiziari. — (Corte d'Appello di Torino, 30 gennaio 1893). Ric. Ministero dell'Interno c. Provincia di Torino. Rivista Amministrativa, Disp. 518, pag. 116.

Camere di commercio - Elezioni commerciali - Ricorso contro le deliberazioni della Camera di commercio - Competenza del Tribunale - Competenza della Corte d' Appello — (Legge 6 Luglio 1862 sulle Camere di commercio, art. 13, 18 e 21). — Spetta al Tribunale civile in sede commerciale decidere definitivamente, come fa ora per le elezioni amministrative comunali la Giunta prov. amm., per ricorso contro le deliberazioni prese dalle Camere di commercio per tutte le questioni sulle operazioni elettorali, salva la competenza della Corte d'appello per ciò che riguarda la capacità elettorale.

Spetta pertanto al Tribunale proclamare l'elezione di chi per maggior numero di voti succede ad un membro della Camera di commercio, quando non l'abbia fatto la stessa Camera a termini dell'art. 21 della legge 6 Luglio 1862. (Corte d'Appello di Aquila, 25 Novembre 1892). Bonalis c. Camera di commercio di Teramo, La Legge. Anno XXXIII, Serie 4.ª, 1893, n. 12, pag. 413.

Colpa civile - Funzionario pubblico - Atti ingiusti - Responsbilità personale - Competenza giudiziaria - Cod. Civ. art. 1151. — Il pubblico funzionario, il quale agisce con animo deliberato di far ingiuria e recare danno altrui, valendosi dei poteri derivanti dal suo ufficio, è personalmente responsabile pel risarcimento della ingiuria e del danno.

L'azione contro di lui proposta per tale oggetto è di competenza ordinaria civile. Genova, 9 Dicembre 1892. D'Alfonso c. Pavesio. Giurisprudenza Italiana, 1893, pag. 72.

Competenza amministrativa e giudiziaria - Impiegati di Opere Pie - Poteri disciplinari degli amministratori - Sindacato - (Legge 1.° Maggio 1890 sulla Giustizia amministrativa, art. 1.° n. 12). — Appartiene alla competenza del contenzioso amministrativo e non a quella dell'autorità giudiziaria, esercitare sindacato sull'esercizio dei poteri disciplinari in virtù dei quali l'Amministrazione di un'Opera Pia, per ritenuta gravità delle mancanze commesse da un impiegato lo esonera dall'impiego. (Cass. di Roma, 7 Febbraio 1893), (Sezioni unite). Albergo orfani mendicanti di Reggio Emilia c. Armani. Giur. Ital., 1893, pag. 306.

Competenza amministrativa e giudiziaria - Garanzia prestata da una provincia a privati - Atto di gestione - Validità delle deliberazioni - Impugnabilità di esse per parte dell' autorità amministrativa - Competenza dell' autorità giudiziaria - (Legge 20 Marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, art. 2 e 5). — Siccome negli atti di gestione i comuni

e le provincie si trovano in eguali condizioni giuridiche dei privati, l'autorità giudiziaria è competente a conoscere se il loro consenso legalmente esista e quindi se le deliberazioni, colle quali lo esplicano, siano valide, quando anche la superiore autorità amministrativa le abbia approvate.

La nullità di tali deliberazioni, può essere invocata davanti all'autorità giudiziaria dall'autorità amministrativa stessa da cui sono emanate.

Non è atto d'impero ma di gestione la deliberazione con cui un Comune o una Provincia si obbliga come garante verso un terzo impegnando eventualmente le proprie sostanze patrimoniali. (Cass. di Roma, 3 Giugno 1892), (Sezioni unite). Trignona ed altri c. Deputaz. Prov. di Catania. Giuris. Ital., 4.ª Disp., 1893, Anno XLV, pag. 145.

Competenza dell'autorità giudiziaria - Dazi comunali - Indebita percezione - Restituzione - (Legge sul contenzioso amministrativo, 20 Marzo 1865, alleg. E. art. 2, 4 e 6). — In materia dei dazii comunali l'autorità giudiziaria è competente a giudicare, se una tassa sia stata legalmente imposta, e ad ordinarne la restituzione nel caso d'indebita percezione. (Cass. di Roma, 6 Marzo 1892) (Sezioni unite). Ditta Scheiler, Grasso e Valenza c. Comune di Catania. La Legge, Anno XXXIII, Serie 4.ª, 1893, n. 12, pag. 403.

Competenza amministrativa e giudiziaria - Guardia municipale licenziata per motivi disciplinari - Indennità - Competenza giudiziaria - (Legge sul contenzioso amministrativo, 20 Marzo 1865, all. E, art. 2). — L'autorità giudiziaria è competente a conoscere se ed in qual misura in forza dei regolamenti per le guardie municipali di un dato Comune e delle leggi sulle pensioni spetti ad una guardia licenziata, sia pure per motivi disciplinari, un'indennità. (Cass. di Roma, 30 Gennaio 1893), (Sezioni unite). Papante e Pallone c. Comune di Catanzaro Giurisprudenza Italiana, Disp. 4.ª, 1893, Anno XLV, pag. 218.

Comune - Transazione conchiusa dal Commissario straordinario - Ratifica del Consiglio comunale - Nullità della transazione - Confessione stragiudiziale - (Legge com. e prov. testo unico 10 Febbraio 1889, art. 111, 117 e 131; - Legge 25 Giugno 1865, sull'espropriazione per l'utilità pubblica, art. 49). — Una transazione conchiusa per conto del Comune dal Commissario straordinario non vincola il Comune, se non dopo che abbia riportata la ratifica dal prossimo Consiglio comunale tanto più quando con clausola espressa inserita nella transazione medesima il Commissario abbia fatto dipendere da tale ratifica la validità della transazione.

La transazione rimasta inefficace per la mancata ratifica del Consiglio comunale non può neppure valere come confessione stragiudiziale a carico del Comune. (Cass. di Roma, 31 Gennaio 1893). Comune di Roma c. Glori. La Legge, Anno XXXIII, Serie 4.ª, 1893, n. 14, Pag. 469.

Competenza amministrativa e giudiziaria - Lavori pubblici - Pericolo di danni ai Privati - Incompetenza giudiziaria a provvedere - Indennità per danni arrecati - Competenza giudiziaria - (Legge sui lavori pubblici 20 Marzo 1865, all. F, art. 1, 4, 822, 379 - Legge sul contenzioso amministrativo, art. 1 e 4, Cod. civ., art. 1151. — L'autorità giudiziaria è competente a prescrivere all'autorità amministrativa temperamenti o misure nella esecuzione di lavori pubblici compiuti conformemente alle leggi, allo scopo di impedire la possibilità di lesioni future a danno delle proprietà private.

Essa è solo competente a valutare la congrua indennità a favore dei privati per i danni che tali lavori abbiano già arrecato. (Cass. di Roma, 17 Gennaio 1893), (Sezioni unite). Ministero dei LL. PP. c. Addone. Giurisprudenza Italiana, Disp. 4.ª, 1893, Anno XLV, pag. 221.

Responsabilità degli agenti daziari. — L'agente daziario che agisce jure imperii nell'esercizio delle sue funzioni, non è responsabile dei danni ed interessi.

Ma quando egli compie un atto che non avea il diritto di fare diviene responsabile di ogni danno di cui può esser causa per colpa, imprudenza o negligenza. 16 Marzo 1893. La Riforma Giuridica, Anno II, fasc. 4.°, pag. 118.

Liste elettorali amministrative - Cancellazione di ufficio da parte della Giunta prov. amm. - Notificazione - Omissione - Condannati per allontanamento da incanti pubblici. — La mancanza di notificazione preventiva della cancellazione d'ufficio d'un elettore, per decisione della Giunta prov. amm. non importa nullità, e dà solo diritto a ricorso alla Corte d'Appello.

Il condannato alla multa per allontanamento di oblatori dai pubblici incanti non può essere elettore. (Cass. di Roma, 31 Agosto, 6 Settembre 1892), n. 655. Ric. Mancini. Il Consultore amministrativo, Anno XXXIV, 1893, n. 16, pag. 121.

Monopolio dei tabacchi - controversie - Incompetenza dei Pretori. — La privativa, coltivazione e vendita dei tabacchi costituisce per lo Stato un'imposta indiretta, e perciò le controversie che insorgano per l'applicazione delle leggi e dei regolamenti che a detto monopolio si riferiscono sono escluse dalla competenza dei pretori.

Tali sono le questioni concernenti gli obblighi di coloro che si resero fidejussori di chi ebbe licenza di coltivare tabacco. Annali della Giurisprudenza Italiana, Anno XXVII, 1893, pag. 28.

Monumenti - antichità ed oggetti d'arte - Provincie ex pontificie - Editto Pacca - Competenza giudiziaria - Classificazione di un monumento o di un oggetto d'arte - Commissione di belle arti - (Editto Pacca, 7 Aprile 1820 sulla comprovazione ed alienazione dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità, art. 8, 9 e 60). — Se le prescrizioni dell'editto Pacca, 7 Aprile 1820 sui monumenti ed oggetti d'antichità ed arte sono tuttavia in vigore nelle Provincie ex pontificie in tutte le parti relative alla conservazione ed alienazione dei monumenti ed oggetti predetti, però in quanto riguarda la giurisdizione e la procedura per le controversie che insorgono nell'esecuzione dell'editto stesso, debbono osservarsi le leggi del Regno.

Sorta perciò controversia di diritto civile in ordine ad un provvedimento dell'autorità ammistrativa deve conoscerne l'autorità giudiziaria.

La Commissione delle Belle Arti ha facoltà di dichiarare se un monumento o un oggetto d'arte e d'erudizione è o no compreso fra quelli che l'Editto Pacca, 7 Aprile 1820 contempla senza che occorra ricercare se il carattere monumentale od artistico sia stato già riconosciuto prima della costituzione del Regno. (Corte d'Appello di Bologna, 12 Aprile 1892). Prosperi c. Ministero della Pubblica Istruzione. La Legge, Anno XXXIII, Serie 4.ª, 1893, n. 14, pag. 483.

Sindaco - Appalto - Dazio - Agevolazioni. — Il Sindaco che fa credere ad un privato che il Dazio su di una data cifra è rimuneratore, e

che l'agevola a concorrere all'asta esonerandolo dal deposito, non deve rispondere di nulla di fronte al privato, quando questi, rimasto aggiudicatario, ha subito una rilevante perdita negl'introiti daziarii. Il Dazio Consumo. Anno XIX, 1893, n. 15, pag. 116.

Deposito del bilancio - Società cooperative. — L'obbligo del deposito del bilancio e dell'atto di sua approvazione riguarda anche le Società cooperative (Cod. comm. art. 180, 221, 248, 249). (Cass. di Roma, 28 Novembre 1892). Ric. Pozzolino ed altri. La Cassazione Unica, n. 23, Anno V, 1893, pag. 447.

Dazio consumo - Bollette di sdaziamento - Esercenti - Obbligo di conservare le bollette - (Regol. daziario, 25 Agosto 1870, art. 89, 41). — Il semplice ritardo di pochi giorni da parte dell'agente daziario a ritirare le bollette di sdaziamento, non autorizza l'esercente a cessare dall'obbligo di conservarle e non lo esonera dalla responsabilità penale. (Cass. di Roma, 10 Marzo 1893). P. M. c. Marinucci. La Legge, Anno XXXIII, Serie 4.ª, 1893, n. 14, pag. 495.

Eccesso di potere - Sua nozione - Incompetenza - Giurisdizione della Corte dei Conti. — Non può scambiarsi con l'avere ecceduti i confini della propria giurisdizione, l'avere per avventura giudicato male d'una questione.

L'eccesso di potere si verifica solo quando un'autorità amministrativa, esercitando atti d'imperio, viola un diritto o commette nell'arbitrio, con violazione della legge o della podestè spettante ad un'altra amministrazione.

Se nell'esercizio di atti giurisdizionali di propria competenza, una giurisdizione speciale venga a conoscere di un diritto individuale su la cui esistenza si è formata la contestazione, non eccede i limiti del proprio potere, perchè non invade il potere altrui.

Qualora esistano disposizioni sovrane le quali neghino la proponibilità di determinati titoli di credito verso lo Stato, la Corte dei Conti non viola il dominio della competenza giudiziaria rifiutandosi a discutere il conto presentato per giustificare siffatte ragioni creditorie. (Cass. di Roma, 22 Febbraio 1893), (Sezioni unite). Faicco c. Finanza. Giurisprudenza Italiana, Disp. 5.ª, 1893, Anno XLV, Pag. 318.

Farmacie - Vincoli - Regolamenti vigenti in Liguria - Danni dovuti da chi aprì la nuova farmacia. — Colla disposizione dell'art. 26 della legge sanitaria del 22 Dicembre 1888 il legislatore non há proclamato la libertà di apertura e di esercizo delle farmacie, ma ritenuto che questo esercizio fosse costituito in istato di libertà, detto alcune norme semplici e d'indole generale per esplicare in modo consentaneo al suo scopo il principio di libertà.

Perciò il servizio farmaceutico rimane vincolato e privilegiato in quelle parti del Regno dove lo Stato di libertà non esisteva, finchè la legge promessa dall'art. 68 non abbia derogato agli anteriori ordinamenti

In Liguria non esistette mai vero monopolio per l'arte farmaceutica, ma era stabilito un vantaggio economicamente valutabile a favore dei farmacisti, consistente nell'obbligo che aveva l'autorità amministrativa, concedendo e regolando l'esercizio farmaceutico, di tener conto dei riguardi, dovuti ai farmacisti posti nelle vicinanze.

Non può l'autorità giudiziaria ordinare la chiusura della farmacia aperta senza la autorizzazione dell'autorità amministrativa, e tanto meno

autorizzare a far procedere a tale chiusura il proprietario della farmacia privilegiata, ma solo applicare la sanzione del risarcimento dei danni a favore del proprietario stesso. (Corte d'appello di Genova, 4 Marzo 1893). Tosi c. Prati. Temi Genovese, Anno V, 1893, n. 7, pag. 218.

Impiegati comunali - Sospensione - Sindaco - Ricorso alla Giunta Prov. Amm. - Quando ammissibile - Regolamenti comunali - (Legge com. e prov., art. 131, n. 11 - Legge 1.° Maggio 1890, art. 1.°, n. 12). — Il ricorso alla Giunta prov. amm. contro un provvedimento del sindaco il quale sospese un impiegato dall'ufficio e dallo stipendio, basandosi sull'art. 131 n. 11 della vigente legge com. e prov., e su consimile disposizione di un regolamento comunale proprio del luogo, è ammissibile, non ostante che la sospensione sia stata inflitta per meno di tre mesi, quando per effetto dell'applicazione delle norme del regolamento locale la sospensione può influire sulla posizione dell'impiegato e fargli perdere, ad esempio, la pensione. Giunta prov. di Ascoli Piceno, 26 Novembre 1892, Tronelli c. Comune di Montappone. Giurisprudenza Ital., Disp. 5.ª, 1893, Anno XLV, pag. 78.

Libertà individuale - Statuto - Regolamento municipale sulle corse degli omnibus. — Il regolamento municipale, che dispone le corse degli ommibus debbonsi fare in ore determinate, non lede la libertà individuale in rapporto all'universalità dei cittadini e per ragioni di polizia cioè d'indole generale e d'ordine pubblico (Statuto art. 26, Regol. di polizia del Comune di Maglianico, art. 19). (Cass. di Roma, 27 Febbraio 1893), ric. Sevoso. La Cassazione Unica, 1893, Anno V, n. 23, pag. 433.

Lavori pubblici - Costruzione di botti sotterranee - Sottosuolo di torrente demaniale - Permessi e concessioni - Autorità amministrativa - Competenza - Diritti dei terzi - Danni - Competenza ordinaria - (Codice civ. art. 613, 614 - Legge sui lav. pub., 30 Marzo 1865, art. 132, 189, 124, 167, 169 - Legge 10 Agosto 1884, sulle deriv. delle acque pubb., art. 8, 20 - Legge 20 Marzo 1865, sul cont. amm., 20 Marzo 1865, art. 3, 4). — La ricostruzione di una botte sotterranea attraverso il sottosuolo di un torrente demaniale, regolata dalla legge sui lavori pubblici 30 Marzo 1865 e non dalla legge 10 Agosto 1884 sulle derivazioni di acque pubbliche.

Pei lavori eseguiti con permesso dell'autorità amministrativa nell'alveo di un corso di acqua demaniale, è di competenza esclusiva della stessa autorità amministrativa lo statuire e provvedere anche in caso di contestazione, per la modificazione o distruzione dell'opera, salvo i diritti dei terzi da sperimentarsi secondo la competenza ordinaria nel caso di risarcimento di danni. (Cass. di Firenze, 16 Gennaio 1893). Forini, Lippi c. Parenti. La Legge, Anno XXXIII, Serie 4.ª, n. 12, pag. 407.

Legge - Regolamento - Interpretazione - Utente pesi e misure - Contravvenzioni distinte. — Nel contrasto fra disposizioni del regolamento fatto per l'esecuzione di una legge, e le disposizioni della legge stessa deve darsi alle disposizioni del regolamento la interpretazione che lasci integro il concetto della legge.

L'utente pesi e misure se non si presenta alla verificazione periodica nel tempo stabilito, cade in contravvenzione all'art. 16 della legge 23 Agosto 1890, n. 7088: se non si presenta neanco nel termine stabilito per gli utenti morosi, cade nella contravvenzione prevista dall'art. 116, n. 7 del regol. 7 Novembre 1890, n. 7249 (Legge metrica, 23 Agosto, art. 16 regol. 7 Nov. 1890, art. 116, n. 7. 26 Gennaio 1893, ric. Proc. del Re di Gerace. La Cassazione Unica, Anno V, 1893, n. 25, pag. 518.

Esami di patente elementare - Età - Candidati. — Giungono al Ministero molte domande di aspiranti alla patente elementare, i quali chiedono di essere dispensati dalla condizione dell'età prescritta dall'art. 152 del regolamento approvato con R. decreto del 14 settembre 1889.

Tenuto conto delle concessioni già fatte negli anni scorsi, ho deliberato di attenermi alla disposizione dell'art. 331 della legge 13 novembre 1859. Per conseguenza, nella prossima sessione estiva e nell'autunnale potranno sostenere l'esame di patente inferiore o superiore i candidati e le candidate, che entro l'anno corrente compiranno rispettivamente i 18 e i 17 anni.

S'intende, però, che gli allievi e le allieve delle scuole normali governative o pareggiate, inscritti alla seconda classe normale, potranno presentarsi all'esame di patente inferiore non a quello di patente superiore: e resta fermo che a nessuno sarà rilasciata la patente prima che abbia raggiunta l'età prescritta dal citato art. 152 del regolamento. — (Circolare del Ministero dell'Istruzione Pubblica, in data 29 maggio 1893, n. 66, ai RR. Provveditori agli studi).

Sessione ordinaria degli esami per la patente di segretario comunale. — La sessione ordinaria degli esami per ottenere la patente di segretario comunale avrà luogo quest'anno nei giorni 25 e seguenti del mese di settembre.

I requisiti per esservi ammmessi sono quelli che a termini dell'art. 32 del Regolamento 10 giugno 1889 n. 6107, si richiedono per la nomina a segretario comunale, e cioè:

1.° di non essere mai stato condannato per reati contemplati dall'art. 30 della legge comunale e provinciale;

2.° di avere conseguita la licenza ginnasiale o quella di scuola tecnica.

Giova però avvertire che, in conformità al parere della Giunta del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, il diploma di maestro di grado superiore è equipollente a quello della licenza tecnica.

Per le modalità, e la disciplina della sessione si seguiranno le norme stabilite dalle istruzioni Ministeriali 26 maggio 1890, modificate col decreto Ministeriale 2 agosto 1892. — I lavori degli esaminandi saranno trattenuti in Prefettura.

La S. V. è pregata di dare la massima pubblicità alla presente circolare. — (Circolare del Ministero dell'Interno, div. 2.ª sez. 1.ª, in data 10 giugno 1893, n. 65775, ai Prefetti).

Azione popolare (1) **Responsabilità degli amministratori.** — Visto ecc... sul ricorso del Comune di Palazzolo della Stella contro decisione della Giunta provinciale amministrativa di Udine che autorizzava il sig. Bertoli ed altri ad esperire l'azione popolare contro gli Amministratori di quel Comune.

Premesso in fatto:

Che il Consiglio Comunale di Palazzolo della Stella in data 30 Dicembre 1887 deliberava quanto segue: « Considerato che il rialzo della strada Peludo venne effettuato con materia stramina escavata dai fondi laterali, che le radici dello strame sono ora quasi interamente putrefatte; che in conseguenza di ciò il piano della strada medesima abbisogna di nuova materia per raggiungere le livellette del progetto relativo;

(1) Trattandosi di tema importante e nuovo pubblichiamo per esteso il parere.

trova la necessità di far trasportare la terra occorrente, prelevandola sia da fondi comunali, presso il Bosco Brussa, ovvero da ritaglio stradale ora di proprietà privata.

Visto che il Sindaco, essendo ingegnere, può provvedere alla bisogna con risparmio di spese a vantaggio del Comune

» Delibera di autorizzare il Sindaco sig. Giovanni Bertoli, coll'assistenza della Giunta, a provvedere al rialzo della strada Padulo, per economia, nei modi e nelle forme più opportune e di maggiore convenienza del Comune ».

Che in base a questa deliberazione - resa esecutoria dal Prefetto di Udine - il Bertoli mise mano all'opera; ed avendo riconosciuta la necessità d'inghiaiare la strada, trattava per la fornitura di 950 m. c. di ghiaia a L. 4 il m. c. con certo Guglielmo Loigo, al quale vennero pagate L. 400, prelevate dalle L. 1500 stanziate in bilancio pel lavoro predetto.

Che, sciolto il Consiglio Comunale, il R. Commissario ordinava bensì lo spargimento della ghiaia; ma richiesto di altro pagamento parziale dal Loigo, si limitò a chiedere il conto della misurazione della ghiaia fornita.

Che, ricostituitosi il Consiglio Comunale composto in maggioranza di Consiglieri ostili alla cessata amministrazione, questo, in seduta 27 Gennaio 1890, ricusava di soddisfare al Loigo il resto del prezzo, dichiarando responsabile della spesa fatta il Bertoli, per aver esso impiegato ghiaia, mentre il Consiglio gli aveva imposto di usare terra, nel modo stesso da esso determinato:

Che il Prefetto di Udine, cui ricorse il Bertoli, sentito il Consiglio di Prefettura ed avuto l'avviso dell'ufficio tecnico provinciale favorevole all'operato del Bertoli, con nota 18 Aprile 1890 restituiva senza visto la deliberazione predetta, avvertendo gli Amministratori del Comune della responsabilità cui si sarebbero esposti qualora, contro il parere che comunicava loro, dall'ufficio tecnico predetto, avessero persistito nelle loro opposizioni alla ammessione della spesa per la ghiaia, provocando una lite da parte del fornitore.

Che il Consiglio Comunale fermo nella sua risoluzione, in seduta 22 Giugno 1890, incaricava il Sindaco di sentire il parere dell'avvocato C. Morossi, il quale, con memoria presentata il 21 Settembre 1890, opinava che se a rigore di diritto avrebbe il Comune potuto ricusare il pagamento, non lo doveva in linea d'equità; ed in ogni caso non avrebbe evitata un'azione *de in rem verso*, che fosse stata promossa pel prezzo della ghiaia fornita e volta a beneficio del Comune.

Che il Loigo, con atto 15 Novembre 1890 citava il Bertoli ed il Comune davanti al Pretore di Latisana, ed il Consiglio chiedeva un nuovo parere all'avv. G. B. Billia, il quale dichiarava infondate le pretese del Comune avvertendo per altro avere già dato parere conforme al Loigo.

Che il Consiglio in seduta 3 gennaio 1891 deliberava di sentire il parere di altro legale l'avv. F. Leitemburg di Udine e di autorizzare il Sindaco a stare in giudizio.

Che l'avv. Leitemburg esprimeva l'avviso che il Bertoli non dovesse rifondere la spesa ordinata.

Che il Pretore di Latisana con sentenza 23 Giugno 1891 respingeva l'azione proposta dal Loigo e sostenuta in principale dal Comune contro il Bertoli, condannandoli solidalmente nelle spese.

Che il Tribunale di Udine in sede di appello, con sentenza 28 Dicembre 1891, passata ingiudicato, dichiarò fuori di causa il Bertoli, con-

dannando il Comune di Palazzuolo al pagamento della ghiaia fornita dal Loigo ed alle spese;

Che l'Ingegnere Bertoli, insieme ad altri contribuenti di Palazzolo, per impedire che il Comune avesse a sottostare alle spese giudiziali predette, che appaiono piuttosto gravi, con istanza 23 luglio 1892 chiesero alla Giunta provinciale amministrativa di Udine l'autorizzazione di esperire l'azione popolare contro gli amministratori del Comune responsabili di una lite temeraria e dispendiosa.

Che il Consiglio comunale, interpellato in proposito, in seduta 28 Agosto 1892, impugnava l'ammissione dell'azione predetta e l'assessore anziano, Angelo Zuliani, uno di quelli contro i quali l'azione si sarebbe promossa, presentava una memoria in questo senso;

Che la Giunta provinciale amministrativa in data 5 Novembre 1892, dall'esame degli atti rilevava che l'azione non si presentava senza fondamento e concedeva l'autorizzazione di cui all'art. 114 della legge comunale.

Che contro questo provvedimento ricorrono in base a deliberazione consigliare 5 Dicembre 1892, così in nome del Comune come anche proprio l'assessore Zuliani e 8 Consiglieri adducendo:

1° Che le sentenze del Pretore di Latisana e del Tribunale civile d'Udine non hanno tenuto conto delle risultanze degli atti e non corrispondono quindi alla verità delle cose.

2° Che ai Consiglieri, che autorizzarono la lite non può imputarsi cosa alcuna e ciò perchè è accertato dai documenti che il Bertoli esorbitò dal mandato avuto, facendo acquisto di ghiaia per riattare la via, mentre il Consiglio con la deliberazione 30 Dicembre 1887, gli aveva imposto tassativamente l'uso della terra.

3° Che non si ha in atti veruna deliberazione della Giunta Municipale, che abbia approvato, come si afferma, la sostituzione della ghiaia alla terra.

4° Che a torto si fa colpa al Consiglio Comunale di non essersi astenuto dalla lite, dopo che ebbe pareri dei consulenti legali, poichè a questi pareri erano incerti e dubbi o venivano come quello dell'avvocato G. B. Bilia — da chi dichiarava di aver già dato parere favorevole alla parte avversaria.

5° Che l'azione proposta è inammessibile poichè l'art. 114 della legge contempla e riconosce solamente l'azione popolare *suppletiva*, quella cioè che si esperisce contro terzi col concorso dei rappresentanti del Comune e non già l'azione *correttiva*, quella, cioè, che si svolge contro gli amministratori di un pubblico istituto, come si rileva dal confronto dell'art. 114 citato cogli articoli 82 e 83 della legge 17 Luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, la quale distinzione fra azione supplettiva ed azione correttiva risulta chiaramente dalla relazione dell'onorevole Luchini sugli articoli predetti fatta alla Camera dei Deputati, sicchè mentre l'azione popolare *correttiva*, è ammessa per la legge delle istituzioni pubbliche di beneficenza, non lo è affatto dall'art. 114 della legge comunale e provinciale, e tale essendo appunto l'azione che si vuole esperire contro i ricorrenti, errò la Giunta provinciale amministrativa nell'accordare l'autorizzazione.

6° Che l'ex Sindaco Bertoli, nel promuovere questa azione, obbedisce a sentimenti partigiani.

7° Che fra i sottoscritti nell'istanza, alcuni non sono contribuenti e gli altri non rappresentano che una lieve contribuzione, cioè quella di L. 954.91 su L. 28,759.48 dell'ammontare del contributo comunale.

8° Che l'esercizio dell'azione popolare espone il Comune a molte spese giudiziarie.

9° Che i membri di un Consiglio comunale non possono essere dichiarati responsabili di una deliberazione collegiale, poichè altrimenti ne verrebbe vincolata la libertà del voto, e quando la legge ha voluto stabilire responsabilità individuali, lo ha chiaramente espresso, come si rileva dagli articoli 118, 179 e 256.

Che su questa questione il Ministero con la notevole relazione 22 marzo ultimo scorso chiede il parere di questo Consiglio.

Ciò premesso la Sezione ha considerato:

Che prescindendo dal ricercare col Ministero se sia ammessibile il ricorso di un Consiglio comunale « contro provvedimento della Giunta Provinciale Amministrativa » con cui, nello esercizio di un potere discrezionale d'apprezzamento, essa autorizza l'esperimento di una azione popolare a sensi dell'articolo 114 della legge comunale e provinciale, non v'ha dubbio che nel caso in esame, i sostenitori del ricorso, indipendentemente dalla respettiva qualità di componenti il Consiglio comunale hanno interesse diretto e quindi veste per impugnare il provvedimento predetto: per cui anche senza la deliberazione consigliare, che stabilisce il ricorso, questo non potrebbe non essere ammesso ed esaminato.

Che però nessuno dei motivi del ricorso apparisce fondato.

Che non è il caso di soffermarsi sul primo, col quale s'impugnano le considerazioni, che hanno servito di base alla sentenza del Pretore di Latisana ed a quella del Tribunale di Udine in sede di appello, perchè essendo quest'ultima divenuta irrevocabile, è coperta dalla presunzione *iuris et de iure*, di verità, che, per gli articoli 1350 e 1351 del Codice civile, è attribuita alla cosa giudicata.

Che in questa sentenza essendo stato ritenuto che il Bertoli non aveva incorso responsabilità alcuna, perchè non aveva ecceduto i limiti del mandato conferitogli con la deliberazione consigliare 30 Dicembre 1887, l'affermazione contraria dei ricorrenti cade dinanzi ad una decisione, *che pro veritate accipitur;*

Che a nulla rileva che non esista in atti alcuna deliberazione della Giunta Municipale, con cui questa abbia autorizzato il Sindaco Bertoli ad impiegare la ghiaia per reattare la strada Padulo; poichè, anche fatta astrazione dai due giudicati, basta l'esame della sopracitata deliberazione consigliare per ritenere che l'ampiezza del mandato conferito al Sindaco non escludeva l'impiego dei mezzi ritenuti necessari al riattamento predetto.

Che basta un semplice esame dei tre pareri legali, sollecitati dal Consiglio Comunale per convincersi. che nessuno dei tre consulenti interrogati eccitò o consigliò la lite, percui nessun argomento può trarsi dai pareri stessi per dedurne come pretendono i ricorrenti — che la Giunta provinciale amministrativa, nell'autorizzare l'azione popolare non ha tenuto conto della precauzione usata dal Consiglio nell'invocare prima il voto di autorevoli consulenti.

Che non regge la distinzione, invocata, circa l'azione popolare *suppletiva* e l'azione popolare *correttiva;* distinzione, che i ricorrenti desumono dagli atti parlamentari relativi, non all'art. 114 della legge 17 Luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, perchè, senza ricercare quale sia il valore ermeneutico delle dichiarazioni fatte dal relatore di un progetto di legge in uno dei due rami del Parlamento, ma non sancite espressamente in un testo legislativo, certo è che nè la lettera, nè lo spirito dell'art. 114 della legge comunale e provinciale, au-

torizzano la distinzione in base della quale i ricorrenti ritengono inammessibile l'azione popolare proposta contro di loro.

Che quanto all'allegazione loro circa i moventi partigiani dai quali sarebbero stati indotti il Bertoli e compagni nello esperire l'azione popolare, è questa una questione di fatto rimessa all'apprezzamento della Giunta Provinciale Amministrativa, la quale ha esclusa l'allegazione, nè del resto, questo suo giudizio apparisce contraddetto dagli atti prodotti.

Che l'art. 114 nel conferire a ciascun contribuente « il diritto di esperire l'azione popolare » non determina la misura del contributo da pagarsi per l'esercizio di detta azione, per cui non ha valore alcuno il motivo che desumono i ricorrenti dalla poca entità delle imposte pagate da quelli che hanno sottoscritto l'istanza alla Giunta Provinciale Amministrativa.

Che non è serio il motivo che l'azione popolare esporrebbe eventualmente il Comune a sottostare a spese giudiziarie, essendo evidente che il testo dell'articolo 114 « ciascun contribuente puó *a suo rischio e pericolo.....* » esclude l'ipotesi di un rischio e pericolo del Comune.

Che quanto alle conseguenze, che, secondo i ricorrenti possono derivare circa la libertà di voto, nelle deliberazioni in Consiglio, dalla possibilità di un giudizio di responsabilità per atti deliberati in adunanze consigliari, quindi, alla giuridica inammessibilità di una azione contro i Consiglieri per le deliberazioni da loro collegialmente prese, è ovvio l'osservare che non è in sede amministrativa che si ha competenza per pronunciare, essendo tale questione di prima ed esclusiva cognizione dell'autorità giudiziaria.

Che solo è da rammentare in linea di fatto come la giurisprudenza, sì italiana che straniera abbia sancito ripetutamente il principio della responsabilità in cui possono incorrere i membri di Consigli amministrativi, per atti compiuti e discorsi pronunziati in adunanze o discussioni consigliari.

Che del resto il principio della responsabilità individuale di pubblici amministratori per deliberazioni collegiali era già stato sancito dalle leggi romane, come risulta dalla nota costituzione dell'Imperatore Maiorano, che disponeva « *numquam curiae a provinciarum retoribus generali condemnatione mutelentur, cum utique hoc et aequitas suadeat et regula juris antiqui, ut, noxa, tantum caput segnatur, ne propter mius fortasse delictum aliis dispendiis affligantur* » (*Nov. Majorani* Tit. VII § 5).

Che, come venne già altre volte avvertito da questo Consiglio, nessuna disposizione di legge estende ai Consiglieri comunali e provinciali l'irresponsabilità che l'art. 81 dello Statuto concede ai Senatori ed ai Deputati.

Che senza dubbio non manca di una apparente gravità l'obbligazione, che si deduce dalle parole dell'articolo 114, il quale col conferire a ciascun contribuente la facoltà di far valere azioni spettanti al Comune, escluderebbe l'azione promossa contro i ricorrenti, in quanto essi sono ora Assessori e Consiglieri comunali, e quindi rappresentanti attuali del Comune, per cui l'azione dei signori Bertoli e compagni non risponderebbe alle parole della legge, la quale « accorda ai contribuenti l'esercizio di quelle sole azioni, che spettino al Comune »; quelle azioni, cioè, che il Comune potrebbe sempre e dovrebbe direttamente esperire.

Che però questo argomento perde ogni efficacia dinanzi alla considerazione decisiva che la personalità giuridica amministrativa del Comune e gli interessi di esso, come ente morale, sono distinti ed indipendenti dalle persone dei Consiglieri.

Che male quindi s'invocherebbe la disposizione dell'art. 114 per la quale, quando la Giunta Provinciale Amministrativa, abbia autorizzato l'esercizio dell'azione popolare, il magistrato deve ordinare al Comune d'intervenire in giudizio; ed erroneamente se ne deduce che, trattandosi di azione promossa contro i membri, che rappresentano il Consiglio e resistenti all'azione stessa, non si potrebbe praticamente eseguire questa disposizione di legge.

Che a questa obbiezione ha ripetutamente risposto la giurisprudenza con lo stabilire che, quando il Consiglio Comunale non può o non vuole deliberare di agire o di stare in giudizio, in questi casi prende il posto del Consiglio stesso e ne fa le veci l'autorità tutoria, la quale assume legalmente la veste di attore e di convenuto per l'amministrazione comunale.

Che se non sarebbe dubbio il diritto del Comune di agire contro i cessati amministratori, che abbiano colposamente recato danno all'azienda municipale, non si comprende come il Comune perderebbe questo diritto in ordine alla responsabilità degli Ammistratori attuali, solo perchè, essendo in maggioranza, delibererebbero di non volere intervenire in giudizio, malgrado l'ordine del magistrato ed anzi di opporsi al giudizio stesso.

Che ritenuto così il diritto del Comune in quanto ente morale e pubblica amministrazione di far valere in giudizio le sue ragioni, ne segue che tale diritto spetta anche *ipso jure* a' sensi e nei modi stabiliti dall'art. 114 a ciascun contribuente.

Che nulla quindi facendo ostacolo all'esercizio dell'azione popolare promossa contro i ricorrenti, non può non ritenersi pienamente conforme alla legge la impugnata deliberazione della Giunta Provinciale Amministrativa di Udine.

P. Q. M. — La Sezione è di avviso che il ricorso in esame non meriti accoglimento. — (Parere del Consiglio di Stato, 19 Aprile 1893. N. 1730-627). Ric. Comune di Palazzolo della Stella.

Calmiere pubblicato dalla G. P. A. - Criteri. — Veduto ecc... sul ricorso del Comune di Stradella avverso la decisione 8 Marzo 1892 della Giunta Provinciale Amministrativa di Pavia di revocare il provvedimento di quella Giunta municipale pel ristabilimento del Calmiere sulle carni;

Premesso che il Regolamento (non unito agli atti sebbene figuri nell'elenco degli allegati) di polizia urbana del Comune di Stradella all'art. 58 dispone, secondo viene concordemente riferito dal Ministero e dalla Giunta Provinciale Amministrativa;

« La Giunta Municipale potrà stabilire il calmiere del pane e della » carne che si smerciano al pubblico ogni qualvolta circostanze ecce» zionali esigono codesto provvedimento e pel solo tempo della loro du» rata »;

Che la Giunta di Stradella il 6 Gennaio; ritenuti esagerati i prezzi correnti delle carni e considerato le circostanze sanitarie, ristabiliva il calmiere su tal genere, che modificava poi in parte il 15 stesso mese;

Che sopra reclamo di taluni macellai la Giunta Provinciale Amministrativa nell'adunanza 8 Marzo u. s. essendosi rifiutata la Giunta Comunale ad un precedente invito di revocare quei provvedimenti, li revocò d'ufficio, ordinando contemporaneamente che « ritenuto di nessun » effetto ulteriore il calmiere per la vendita delle carni, ne sia procla» mato libero lo smercio »;

Che avverso questi provvedimenti ricorre il Comune di Stradella adducendo: 1° che non aveva competenza la Giunta Provinciale Amministrativa di fare quella decisione; 2° che le circostanze locali igieniche e la eccessiva cupidità dei macellai giustificano il suo provvedimento;

Ha considerato:

Che non si può contendere alla Giunta Provinciale Amministrativa, dalla cui sola autorizzazione discende nei Comuni la facoltà di stabilire mete sui generi annonari, competenza a riconoscere in sede tutoria se di tale autorizzazione siasi abusato.

E tale competenza, che fu già dichiarato non spettare alla Autorità giudiziaria, è tanto più legittima allora che nel regolamento comunale non si è prestabilito il rapporto da mantenersi colle mete fra il prezzo d'acquisto e il prezzo della vendita in dettaglio dei generi sottoposti alla meta, non si è cioè preordinato il metodo da osservare per fissare i confini del lucro degli esercenti la misura della meta;

Che parimente non si può disconoscere la facoltà nella Giunta Provinciale Amministrativa che ha autorizzato l'istituto della meta, di revocare tale concessione, quando siano mutate le circostanze che ne mostravano prima la opportunità, ma sentito il Consiglio Comunale nelle sue deduzioni;

Che però nell'esercizio della prima di tali facoltà la Giunta Provinciale Amministrativa deve adoperare grande prudenza e moderazione, onde non sostituire il proprio all'apprezzamento dell'Autorità Municipale in oggetto di interessi e bisogni locali, e violando il diritto dalla Amministrazione Comunale acquistato, colla conseguita approvazione dello istituto della meta;

E della seconda di quelle facoltà deve valersi allora solamente che, fatti nuovi intervenuti, come sarebbe la costituzione di Società cooperative di Consumo dei generi assoggettati alla meta, mostrassero la convenienza di tornare ai principii generali del nostro diritto pubblico interno per la libertà di commercio, e senza il pericolo di aprire la via a quei mali che colla concessa facoltà della istituzione eventuale della meta si vollero prevenire.

Dopo di che la Sezione,

Ha considerato che non ha esorbitantemente fatto uso della facoltà concessole dal sopra riferito articolo del regolamento di polizia locale, la Giunta di Stradella, se infierendo colà l'epidemia dell'influenza ha ristabilito la meta sulle carni era ben quella una circostanza nella quale importava di facilitare alla popolazione, sano nutrimento, mentre la maggiore richiesta del genere allettava gli esercenti macellai a trarre maggiore profitto dalla loro industria;

Che il fatto istesso di avere fissato la meta sui prezzi quasi identici a quelli in corso nei paesi circostanti, come risulta dai documenti prodotti, dimostra non essere stata esorbitante l'azione della Giunta Municipale; che non depone a carico di quell'amministrazione se nel lasso di pochi giorni riconoscesse la giustizia di aumentare la tariffa delle carni i retti ed equi intendimenti suoi, mentre poi l'instabilità delle mete è carattere inerente alla natura istessa del loro istituto;

Considerato che non è luogo a discutere ora sull'ultima parte della decisione 8 Marzo 1892 della Giunta Provinciale Amministrativa colla quale si ordinava che ritenuto « di nessun ulteriore effetto il calmiere » per la vendita delle carni ne fosse proclamato libero lo smercio », sia perchè manca ogni motivazione a così radicale ed improvvisa misura, sia perchè di ciò non era fatto alcun cenno nell'ordinanza del 9 Febbraio e non era quindi stato inteso il Consiglio Comunale nelle sue opposizioni.

È di avviso

Che la sopra riferita decisione 8 Marzo 1892 della Giunta Provinciale Amministrativa di Pavia debba essere revocata. — (Parere del Consiglio di Stato, 14 Aprile 1893, N. 1967 - 699). Ricorrente Comune di Stradella.

Spese - Riparto fra comuni - Decreto del Prefetto - Nuovo riparto - Ricorso. — Reso esecutivo dal Prefetto un riparto di spese fra comuni non può il prefetto approvare un nuovo riparto. Anche ai riparti si applica l'art. 270 della legge comunale e provinciale.

Reso esecutorio quel ruolo e soddisfatto dal Comune di Tufo il debito proprio, non poteva di poi la Prefettura medesima, senza che pur consti dagli atti di regolare ricorso da parte di altro Comune e senza sentire il Comune di Tufo che si andava ad aggravare di maggior somma approvava una seconda ripartizione trascurando anche di revocare la prima.

Considerato che certamente ai riparti di cui si tratta come ad ogni altro provvedimento della Prefettura è applicabile l'articolo 270 della legge Comunale e Provinciale, onde in caso il reclamo del Capoluogo, che non si sa se pur esista, non era ricevibile dopo trascorso un mese dalla comunicata approvazione del primo provvedimento.

Che adunque dopo trascorso un mese dal 7 Aprile 1892, se anche il Comune Capoluogo, il quale aveva spontaneo prodotto per la sanzione prefettizia i quadri di assegnazione a ciaschedun Comune della quota dovuta, fosse risultato effettivamente creditore di somma maggiore, non aveva altro mezzo che l'azione giudiziale, se amichevolmente e previa i necessari schiarimenti giustificativi non otteneva la rifusione dal più anticipato. — (Parere del Consiglio di Stato, 14 Aprile 1893, N. 1985-711). Ric. Comune di Tufo.

Bilanci - Deliberazioni - Variazioni d'assegni - Votazione ripetuta. — In sede di bilancio il Consiglio Comunale è necessariamente investito della facoltà di deliberare tutte le modificazioni che crede agli stanziamenti preesistenti, che tutti sono di fatto all'ordine del giorno, poichè è all'ordine del giorno il bilancio del quale fanno parte.

Mancando la maggioranza alla prima votazione su una proposta riduzione di assegno, si deve votare una seconda volta. Non essendovi la maggioranza prescritta dall'articolo 251 per la proposta non vi è nemmeno maggioranza per lo stanziamento nella somma di prima, dunque una nuova votazione non solo non è illegittima, ma è necessaria. — (Parere del Consiglio di Stato, 19 Aprile 1893, N. 2080-737). Ric. Comune di Adernò.

Deliberazioni annullate - Stipulazioni conseguenti. — Si può per Decreto Regio annullare una deliberazione di pubblica amministrazione, ma non l'atto pubblico che in conseguenza dell'annullata deliberazione si sia già stipulato.

Non si può provvedere all'annullamento di un istrumento pubblico poichè non si tratta di un atto amministrativo soggetto alle norme della legge Comunale, ma l'annullamento può esser superfluo, poichè annullate le deliberazioni consigliari che hanno dato vita al medesimo, questo necessariamente rimane privo di qualsiasi efficacia. — (Parere del Consiglio di Stato, 28 Aprile 1893, N. 2083-740). Ric. Comune di Roccascalenga.

Asta - Annullamento parziale di incanti fra gli stessi contraenti (1). — Se non è dubbio il potere di apprezzamento delle autorità incaricate di approvare le aggiudicazioni seguite all' asta pubblica e la facoltà di darvi corso anche se si riscontra negli atti qualche irregolarità di forma, qualora l' approvazione risulti utile all' amministrazione contraente, è però evidente che, quando in una seria di atti intervenuti fra le stesse parti si sia verificata la medesima violazione di legge, non può l' autorità predetta, a suo arbitio, dichiarare validi gli uni e nulli gli altri.

Tale provvedimento non è conforme nè a giustizia nè ad equità, le quali debbano essere norma anche nei rapporti fra le pubbliche amministrazioni ed i privati. — (Parere del Consiglio di Stato, 17 Marzo 1893, N. 1394-533). Ric. Comune di Sessa Aurunca.

Contratto - Nullità - Ricorso - Diritto di terzi - Denunzia - Facoltà discrezionale del governo. — Non è in facoltà del Consiglio comunale di dichiarare nulli i diritti dei terzi, i quali sebbene fondatamente impugnabili, devono rimanere integri finchè, per mezzo di regolare ricorso o di denuncia, non siano annullati dall' autorità competente gli atti amministrativi, dai quali nascono.

È nulla la deliberazione presa a voti segreti quantunque non si dovesse portare alcun giudizio sopra una o più persone.

---

(1) A maggior schiarimento riportiamo le circostanze di fatto.

Con atto 1° Agosto 1892, in seguito a pubblici esperimenti d' asta il Signor Mazzucchi Antonio rimaneva aggiudicatario dell' affetto di due fondi, facienti parte del patrimonio del Comune di Sessa Aurunca per la durata di anni 4, e pel canone annuo di L. 5,310 per l' uno e di lire 4,230 per l' altro;

Il Sotto-Prefetto di Formia con Decreto 20 Agosto 1892 sospendeva gli atti di asta, avendo incontrato in essi la violazione dell' art. 76 del Regolamento per l' esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato il quale prescrive la pubblicazione degli avvisi d' asta nel bollettino ufficiale della Provincia quando il valore dei contratti eccede la somma di lire 8,000, pubblicazione che non era stata eseguita.

Il Prefetto di Caserta con Decreto 30 Agosto 1892 annullava gli atti predetti.

Frattanto lo stesso Mazzucchi, con altri due distinti atti d' asta del 16 Agosto 1892 diveniva aggiudicatario di altri due fondi di proprietà dello stesso Comune, per anni 4, l' uno per l' annuo canone di L. 5750 e l' altro per l' annuo canone di lire 3250.

Il Sotto Prefetto di Formia muniva del suo visto queste due aggiudicazioni, sebbene viziate della stessa illegalità, per la quale erano state dichiarate nulle le due precedenti aggiudicazioni, e ciò pel motivo che è rimesso al prudente apprezzamento dell' autorità cui è affidata l' approvazione degli atti e contratti che riguardano le amministrazioni Comunali il decidere se, malgrado qualche illegalità verificatasi, l' interesse delle dette Amministrazioni consigli o no di approvarle, specialmente quando sono state osservate le altre formalità dalla legge prescritte.

Per tali motivi il Sotto Prefetto rigettava la istanza del Mazzucchi, il quale dichiarava di essersi deciso agli ultimi affitti, per lui poco convenienti, in vista dei vantaggi ch' egli sperava dalle due prime aggiudicazioni, per cui annullate queste, e riscontrandosi la stessa illegalità anche nelle due successive aveva chiesto che le une e le altre seguissero la stessa sorte.

Il Prefetto di Caserta, cui il Mazzucchi si era rivolto, con Decreto 29 Novembre 1892, pur « non disconoscendo in massima l' ammissibilità del reclamo presentato, e fondata sopra inconte- » stabili ragioni di equità » lo respingeva pel motivo che gli atti di aggiudicazione, pel visto del Sotto Prefetto di Formia, siano divenuti esecutivi, e che era cessata nel Prefetto la competenza per provvedere.

Contro i decreti del Sotto Prefetto di Formia ricorre ora il Mazzucchi al Governo del Re.

Quando si tratta di una vera e propria denuncia e non di un ricorso sporto nel debito termine può il Governo non valersi della facoltà concessagli dagli articoli 255 della legge comunale e 117 del regolamento per la sua esecuzione; ed è conveniente che non ne faccia uso se si tratta di permuta di poca importanza divenuta un fatto compiuto da parecchi anni, perchè tanto il Consiglio comunale, quanto il Genio civile e l'Autorità tutoria la ritennero opportuna e vantaggiosa pel Comune, accogliendo la denuncia si aprirebbe l'adito a litigi i quali di certo non gioverebbero agli interessi del Comune. — (Parere del Consiglio di Stato 27 Gennaio 1893, n. 7655-2878). Ric. Comune di Piedimonte S. Germano.

Strada obbligatoria - Facoltà e responsabilità del prefetto - Concorso ingiusto - Azione popolare - Annullamento di deliberazione - Rappresentanza pel Comune in giudizio. — Delle operazioni amministrative per costruzioni d'ufficio di strade obbligatorie i Prefetti non hanno a rispondere che ai loro superiori gerarchici, non certo ai Comuni, i quali avrebbero così modo di arrestarne l'azione.

La spesa facoltativa, per un giudizio, moralmente biasimevole, giuridicamente insostenibile, non si incontra certo come si richiede dallo art. 260 per pubblica utilità, ma per pubblico danno e disdoro del Comune, e perciò un cittadino può valersi dell'azione popolare che la nuova legge concede a chi abbia persuasione di diritti conculcati con danno del Comune.

La rappresentanza del Comune in giudizio, non la conferisce già il Consiglio Comunale nè la può togliere, ma la conferisce la legge, onde la delegazione fatta dal Consiglio ad un Assessore di rappresentare il Consiglio e di nominarsi un procuratore è illegittima e violatrice dell'articolo 131 n. 9 della legge comunale e provinciale.

I Prefetti prima di annullare le deliberazioni contrarie alla legge non hanno obbligo di sentire i Comuni altrimenti sarebbe in balia di questi l'impedire tale provvedimento, il quale è consaputo, emesso dopo 30 giorni della ricevuta deliberazione è irremissibilmente nullo. — (Parere del Consiglio di Stato, 17 Marzo 1893, n. 1242-470). Ric. Comune di S. Pietro al Natisone.

Comitato forestale - Ricorso - Autorità competente. — Contro le decisioni del Comitato Forestale non è ammesso che il ricorso in via contenziosa alla Sezione 4.ª di questo Consiglio, non al Consiglio provinciale. — (Parere del Consiglio di Stato, 12 Maggio 1893. N.° 3411-331). Ric. Comune di Ronciglione.

Asta - Scheda - Autenticità - Diritto - Quesito. — Non si può in via amministrativa, da Autorità ammininistrativa, e senza querela di parte dichiarare apocrifa una scrittura che costituisce un'obbligazione.

Nessun diritto può acquistare un deliberatario prima che gli atti d'asta siano resi esecutori dall'Autorità competente. — (Parere del Consiglio di Stato, 5 Maggio 1893. N.° 2315-797). Ric. Antonucci Francesco.

Medici condotti - Decorrenza del triennio. — La legge sanitaria con l'art. 16 non riconosce il diritto alla stabilità ai medici condotti in attività di servizio, ma solo a quelli stipendiati dai comuni con nomina fatta dai Consigli e che abbiano compiuto un trienno di prova dalla pubblicazione di detta legge.

Da tali disposizioni chiaramente si rileva che il legislatore vuole che abbia luogo una nomina regolare, con incarico dato individualmente a medico condotto di cui il Consiglio ha potuto apprezzare le qualità morali e scientifiche ed in conseguenza stipulare con lo stesso un capitolato che regoli i rapporti giuridici fra le parti, e non si può sostenere che fosse stata una nomina regolare l'incarico dato a tutti i medici della Città di prestare servizio per la cura dei poveri, con le norme seguite negli anni precedenti ed accordando agli stessi una semplice gratificazione. — (Parere del Consiglio di Stato, 12 Maggio 1893. N. 2394-821). Ric. Comune di Gravina di Puglia.

Ordine del giorno - Modificazioni all' oggetto - deliberazione nuova. — Quando dagli atti risulta che per un' adunanza, era posto all' ordine del giorno « nomina del medico condotto per un biennio » e nel corso della discussione si stabilì di estenderla a quattro anni con tale modificazione che nel corso della seduta il Consiglio apportò all' ordine del giorno, esso introdusse e deliberò una proposta affatto nuova, violando così il disposto degli articoli 104, 112, 242 della vigente legge Comunale. — (Parere del Consiglio di Stato, 13 Gennaio 1893, N. 67-14). Ric. Comune di Misilmeri.

Impiegati comunali - Licenziamento anteriore alla legge 1 Maggio 1890 - Ricorso del Comune contro decreto del prefetto. — Trattandosi del licenziamento non già del Segretario ma di un Impiegato comunale deliberato dal Consiglio anteriormente all' entrata in vigore della legge sull' ordinamento della giustizia amministrativa, pel disposto dell' art. 63 del Regolamento di procedura 4 Giugno 1891 N. 273, il Prefetto giusta la giurisprudenza assodata, è indubbiamente competente a conoscere.

Regolare perciò è anche il ricorso che contro il provvedimento del Prefetto il Comune presenti al Governo del Re in via gerarchica, ma esso deve interporsi entro 10 al più 30 giorni dalla notificazione dal decreto al Comune (art. 165, 270 legge com. e prov.).

Non regge la obbiezione che il termine decorra dalla comunicazione del Decreto al Consiglio e non dalla notificazione di esso all' Ufficio Municipale perchè a prescindere da ogni altra considerazione, se fosse altrimenti, resterebbe in balia del Sindaco di tenere indifinitamente sospesa la decorrenza dei termini. — (Parere del Consiglio di Stato, 7 Gennaio 1893, N. 7718-2889). Ric. Comune di Valsinni.

Segretario comunale - Conferma sessennale - Art. 159 - Termini - Biennio di prova. — La conferma sessennale dei Segretari Comunali senza aumento di stipendio, come nella fatti specie, non va soggetta al procedimento stabilito dall' articolo 159 della legge com. e prov.

È vero che nessuna esplicita disposizione di legge vieta ai Consigli Comunali di provvedere alla conferma dei Segretari prima che scada la nomina precedente, ma è altresì evidente che il legislatore, con lo stabilire il biennio di prova, volle che i Consigli Comunali non concedessero la conferma sessennale ai Segretarii se non quando li avessero per un tempo sufficiente esperimentati e riconosciuti degni della loro fiducia. Ora, la deliberazione, con la quale, dopo solo otto mesi, si accorda al Segretario la conferma per un sessennio, è senza dubbio contraria alla intenzione del legistatore. — (Parere del Consiglio di Stato, 25 Novembre 1892, N. 4240-1572). Ric. Comune di Castelcivita.

Giunta Prov. Amm. - Tutela dei comuni - Deliberazioni - Facoltà del Governo — Il Governo non è investito nell'esame delle decisioni della Giunta Prov. Amm., della facoltà di sostituire apprezzamenti proprii a quelli fatti dalle Giunte medesime in esercizio della tutela sui Comuni. La tutela dei Comuni è dalla legge affidata all'istituto della Giunta Prov. Amm., non al Governo, e questi farebbe atto illiberale anzi illegittimo dove volesse a quelle Giunte sostituirsi, salvo i casi di evidente errore, di abuso o di violazione di legge. — (Parere del Consiglio di Stato, 31 Marzo 1893, N. 1711-624). Ric. Comune di Celico.

Consiglieri comunali - Decadenza - Notifica giudiziaria. — La costante giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ritenuto che le formalità di cui all'art. 90 della vigente legge comunale, che furono stabilite a garenzia di coloro cui si vuole impedire di entrare nel possesso di un diritto conferito dagli elettori, sia obbligatorio osservare anche quando si vuol togliere l'esercizio del diritto che già si possiede, il che si avvera quando trattasi di deliberare la decadenza dei Consiglieri.

Coll'invitare, ma inutilmente, un consigliere ad intervenire alle adunanze, non si adempie al prescritto della legge, la quale ha stabilito che la proposta di decadenza si debba preventivamente notificare all'interessato in via giudiziale. — (Parere del Consiglio di Stato, 7 Aprile 1893, N. 1871-667). Ric. Comune di Palazzuolo.

Boschi - Utilizzazione - Parere dell'ispettorato forestale - Decisione della G. P. A. (1). — Veduta ecc. . . . sul ricorso del Comune di Zoldo Alto avverso le decisioni 7 Aprile e 9 Giugno della Giunta Prov. Amm. di Belluno colle quali mentre si acconsentiva l'utilizzazione dei boschi comunali per il combustibile occorrente ai comunisti nell'invernata 1892-1893 si designavano talune località diverse da quelle segnalate dal Comune nella sua deliberazione 11 Marzo stesso anno;

Ritenuto che alle impugnate decisioni, la Giunta Prov. Amm.; fu indotta dalla relazione 30 Marzo 1892 della Ispezione forestale, confermata coll'altra 27 Maggio, la quale pur non riconoscendo alcun pregiudizio al buon governo delle foreste comunali dalla invocata concessione, soggiungeva però che dessa non dovesse estendersi alle piante mercantili onde proponeva la sostituzione dei boschi denominati Colonnelli di Col Torando ai boschi Fratazza Valgrande e Canazzè.

Che allora il Consiglio Comunale colla deliberazione 31 Luglio ed il Sindaco di Zoldo Alto con ufficiale 21 Agosto rappresentavano al Prefetto ed alla Giunta Prov., come i cosidetti Colonnelli di Col Torando non fossero di proprietà comunale ma di talune determinate frazioni, onde non si poteva senza incontrare contestazioni autorizzare tutti i comunisti alla *curazione* in tale località, oltre che contestavano la allegata depauperazione dei boschi Fratazza, Valgrande e Canazzè.

Che ciò malgrado la Giunta Prov. Amm. non credette recedere dalle citate risoluzioni, dalle quali il Comune si grava ora al Governo del Re;

Considerato che inopportunamente come ha già avvertito il Ministero di Agricoltura e Commercio, l'Ispezione forestale richiesta di pa-

(1) Pubblichiamo questa decisione che riguarda una questione di fatto solo perchè si veda come il nostro sistema di accentramento e di *regolarità burocratica* giunge a far decidere nell'aprile la validità di una deliberazione su un taglio di boschi che si è già fatto nel precedente inverno.

rere sulla domanda del Comune escluse dalla utilizzazione i boschi Fratazza Canazzè e Valgrande perciò che dessa avrebbe a suo giudizio condotto all'abbattimento di piante mercantili;

Il suo mandato non poteva essere altro che di dichiarare se alla richiesta concessione si apponeva l'economia Silvana;

Che intanto ciò condusse la Giunta Prov. Amm. ad appoggiare il suo rifiuto ad un parere che credeva determinato da ragioni tecniche e che era invece di ordine puramente economico pel Comune.

Che infatti la Giunta Prov. Amm. poteva bensì autorizzare la consueta *curazione*, ed escludere l'abbattimento di piante mercantili, se così riteneva che richiedesse l'interesse del Comune, ma non doveva allora appoggiare il suo rifiuto a ragioni tecniche che non esistevano, ma all'interesse amministrativo del Comune di non conservare le piante mercantili;

Che del resto esistendo contestazioni fra l'amministrazione forestale, la quale riteneva che la solita *curazione* in quei boschi non avrebbe dato prodotti onde prevedeva l'abbattimento di piante mercantili, ed il Comune che asseriva precisamente l'opposto, e per di più sosteneva la proprietà di singole frazioni dei Colonnelli di Col Torando, cosa che esponeva il Comune a dimostrare giudizi e spese autorizzandone la *curazione* a tutti i comunisti avrebbe meglio la Giunta Prov. Amm. acconsentendo alla solita curazione, come era stata richiesta, escludere espressamente all'Ispezione forestale le condizioni della concessione per la necessaria sorveglianza.

Che in questi termini presentandosi la questione sarebbe da ritornare l'affare alla Giunta Prov. Amm. se oggimai ciò non fosse diventato inutile per essere trascorsa la stagione invernale;

Considerato però che non si può lasciar sussistere le decisioni della Giunta Prov. Amm. le quali indurrebbero a ritenere demanio comunale ciò che pare contestabile e che in ogni evento dovrebbe trattarsi specificamente e non risolversi in modo incidentale, cosa che certamente neppure la Giunta Prov. Amm. ebbe intenzione di fare;

È di parere. — Che accolto il ricorso del Comune di Zoldo Alto debbano essere annullate le riferite decisioni della Giunta Prov. Amm. di Belluno. — (Parere del Consiglio di Stato, 7 Aprile 1893, N. 1689-612). Ric. Comune di Zoldo Alto.

Commissione comunale per le imposte dirette - Segretario - Assegno - Facoltà della Commissione - Ricorso. — Alle Commissioni Mandamentali per le imposte dirette spetta non solo la nomina del proprio segretario, ma ben'anche l'assegno della conveniente retribuzione. Tale facoltà si estende anche a stabilire la misura della retribuzione stabilita e a ricorrere al Governo del Re, cui si appartiene di regolare tutto che si riferisce alla esazione delle imposte. — (Parere del Consiglio di Stato, 28 Aprile 1893, N. 2165-761). Ric. Comune di Lentini (1).

(1) Il Consiglio di Stato fu di quest'avviso per la prima volta nell'adunanza generale 3 Aprile 1880 e successivamente la giurisprudenza si è mantenuta costante in questo senso.

Ricorso - Termini - Conoscenza della deliberazione contro cui si ricorre. — Quando l'interessato ha con suo ricorso fornito la prova di aver avuto intera cognizione di un provvedimento amministrativo che lo concerne, non può trincerarsi dietro il difetto dell'intimazione del medesimo, poichè lo scopo di questa voluto dalla legge è stato in altro modo raggiunto.

Non è il caso di ritenere come denuncia un ricorso fuori termine, quando non è in questione un interesse pubblico. — (Parere del Consiglio di Stato, 30 Dicembre 1892, N. 7638-2867). Ric. Comune di Cassino.

Comuni - Vendita a trattative private - Consigliere Comunale - Deliberazioni - Nullità. — Sono violati gli art. 112, 241, 254 legge Comunale e Provinciale e vi è nullità quando è accertato dagli atti prodotti che un oggetto non venne posto all'ordine del giorno di prima convocazione, nè la proposta depositata con i relativi documenti nella sala della adunanza, 24 ore prima della deliberazione definitiva e il verbale della deliberazione impugnata non è sottoscritto dal Segretario assunto.

Approvata una compra-vendita a trattativa privata, la Giunta Provinciale Amministrativa, non può dare ad un Consigliere l'autorizzazione di concorrervi poichè ciò è contrario all'art. 1457 del codice civile il quale ammette il concorso degli amministratori Comunali alla compra-vendita nel solo caso che essa sia fatta ai pubblici incanti.

Per la stessa ragione il Prefetto non ha, in questa condizione di cose la facoltà di autorizzare la trattativa privata con un Consigliere comunale. — (Parere del Consiglio di Stato, 23 Dicembre 1892, N. 7451-2799). Ric. Comune di Bosaro.

Medici condotti - Licenziamento - Notifica - Ricorso. — Quando non si è compiuto il triennio di prova e perciò non acquistò il diritto alla stabilità, chi si crede gravato dal provvedimento consigliare, non deve produrre reclamo al Prefetto, ma alla Giunta Provinciale Amministrativa, che ai sensi dell'articolo 1.° N. 12 della legge 1.° Maggio 1890, è investita di giurisdizione a pronunciare anche in merito su tali ricorsi.

Il licenziamento dev'essere notificato con le forme richieste dall'articolo 44 del Regolamento per l'esecuzione della legge sanitaria solo quando i medici vengono licenziati dopo di aver compiuto il triennio di prova. — (Parere del Consiglio di Stato, 13 Gennaio 1893, N. 86-25). Ric. Comune di S. Lorenzo.

Medico condotto - Acquisto della stabilità - Due bienni. — Avendo il Prefetto ritenuto che il ricorrente non avesse acquistato la stabilità, doveva dichiararsi incompetente, a provvedere, dovendo in tal caso pronunciare la Giunta Provinciale Amministrativa, giusta il disposto dell'art. 1 N.° 12 della legge 1 Maggio 1890 N.° 6837.

Però l'articolo 16 della vigente legge sanitaria stabilisce in modo tassativo che il medico condotto, compiuto il triennio di prova, non può essere licenziato se non per giustificati motivi. Le due nomine separate non possono certo impedire che il medico acquisti la stabilità, quando sia riconosciuto che egli abbia per un triennio non interrotto prestato servizio nel Comune.

Non potendosi mettere in dubbio che il ricorrente per due bienni consecutivi esercitò le funzioni di Medico condotto, si verifica il caso contemplato dalla legge e perciò il Prefetto, sul gravame del ricorrente

doveva provvedere con le formalità prescritte dall' articolo 16 della legge sanitaria e dall' articolo 45 del Regolamento 9 Ottobre 1889. — (Parere del Consiglio di Stato, 5 Maggio 1893. N.° 2411-793). Ric. Comune di Tursi.

Impiegati comunali - Pensione - rilascio di Ritenuta. — Se il rilascio della ritenuta non sia avvenuto o sia cessato per fatto dell' amministrazione ciò non può menomare il diritto dell'impiegato alla pensione (1). — (Parere del Consiglio di Stato, 31 Dicembre 1892. N. 7546-2823). Ric. Dott. Dionisio Vespasiani c. Comune di Rocca di Mezzo.

Comune - Giudizio in Cassazione - Notifica del ricorso - Servitù - Piantagioni sulla via comunale - Distanze. — È valida la notifica del ricorso per cassazione a un comune, fatta, per assenza precaria del sindaco, ad un assessore trovato dall' usciere nell' ufficio comunale in funzioni di sindaco, quand' anche egli non fosse l' assessore anziano. E ciò perchè la presunzione milita per la validità della notifica piuttosto che per la sua nullità. — Art. 138, 525 procedura civile.

Il Municipio può piantare alberi lungo la via comunale confinante con le proprietà private senza osservare la distanza prescritta dall' art. 579 codice civile. — Art. 534, 579, 581 codice civile.

Il proprietario latistante alla pubblica via, sebbene non possa pretendere che le piante sovra esse sorgenti sieno portate a distanza legale, ha però diritto di recidere le radici che si inoltrano nel suo terreno nonchè i rami che si protendano sul suo fondo. - Art. 582 codice civile. — (Corte di Cassazione di Torino, 25 Febbraio 1893). Ric. Alberame Massone c. Comune di Sestri Levante. Giurispudenza Casalese, Anno XIII, 1893, N. 6.

Espropriazione per pubblica utilità - Competenza giudiziaria amministrativa. — In materia di espropriazione per pubblica utilità, quando l' autorità giudiziaria non è competente ad ordinare all' espropriante la esecuzione di determinate opere per evitare danni all' espropriato, non è neppure competente a giudicare sulla domanda dei danni derivanti dalla non esecuzione di quelle opere. - Art. 4, legge 26 Marzo 1865 Alleg. E. — (Corte di Cassazione di Torino, 30 Dicembre 1892). Ric. Sanseverino c. Consorzii Cremonesi. Giurisprudenza Casalese. Anno XIII, 1893, N. 6.

---

(1) Si trattava di un medico a cui era stata fatta la ritenuta dal 1855 al 1871 e non posteriormente, ma il Sindaco, con nota 21 Novembre 1892, dichiara che non esiste nessun documento da cui si possa desumere la ragione per la quale non fu esatto dal 1872 in poi il 2 1/2 % che doveva il ricorrente; che però trovasi negli atti una dichiarazione consigliare, 12 Settembre 1870, con la quale si stabiliva di concedere a detto Sanitario un compenso una volta tanto di L. 951. 88 e la restituzione di L. 290. 05 ammontare della ritenuta dal 1850 al 1872, ma tale deliberazione non ebbe effetto;

Da ciò è facile argomentare (opina il Consiglio di Stato) come il Municipio voleva esonerarsi dall' obbligo di corrispondere la pensione al ricorrente, ma poichè questi non accettò la somma offertagli, l'Amministrazione comunale sospese ogni ulteriore ritenuta sullo stipendio dello Stesso- nella persuasione che non avrebbe pototo essere obbligata se non a pagare l' ammontare della ri, tenuta dal 1850 al 1872.

Commissione dell' imposta di ricchezza mobile - Presidente - Dimissione sragionevole - Pena - Art. 12 decreto legislativo 24 Agosto 1877. — L' art. 12 del decreto legislativo 24 Agosto 1877, testo unico, sull'imposta di ricchezza mobile desunto tale articolo da leggi precedenti, è costituzionale.

La pena pecuniaria da L. 50 a 200 comminata dal detto art. 12 ai membri componenti la commissione per l' applicazione dell' imposta di ricchezza mobile che si rifiutano di prestar servizio è applicabile tanto ai membri nominati dai consigli comunali o dalle rappresentanze consorziali, quanto al Presidente nominato dal Prefetto.

Deve perciò essere punito a norma dell' art. 12 del R. Decreto 24 Agosto 1877 il Presidente della Commissione mandamentale per l'applicazione dell' imposta di ricchezza mobile che senza ragionevole motivo, si dimetta dall' ufficio con lettera diretta al Prefetto, e ciò quantunque possa pentirsi e presentarsi alla Commissione alla sua prima convocazione. — (Sentenza 2 maggio 1892). Ric. Bartolini. Rivista Amministrativa Disp. 518, 5ª Serie, pag. 126.

Proprietà comunale - Passaggio - Concessione - Nullità di determinazione della Giunta comunale. — Non è di competenza della Giunta, ma del Consiglio Comunale il dare disposizioni relative al modo di usare di una proprietà del Comune; trattandosi di una concessione il cui valore complessivo supera le Lire 500 deve farsi per asta pubblica giusta il tassativo disposto dell' articolo 157 della legge Comunale e Provinciale. — (Consiglio di Stato, 19 Aprile 1893, N. 2047-728). Comune di Bari.

Appalto - Illuminazione di una città - Diritto esclusivo dell' appaltatore - Sostituzione di sistema diverso d' illuminazione - Servizio pubblico - Servizio dei privati - Interpretazione dei patti stipulati. — Stabilito per interpretazione della volontà dei contraenti, che la concessione in appalto della illuminazione di una città fatta dal comune ad una impresa, tanto per il servizio pubblico, quanto per il servizio dei privati, dovesse costituire una privativa o diritto esclusivo della impresa appaltatrice, ne deriva per giuridica necessità che la impresa medesima abbia acquistato il diritto, di fronte al comune, di escludere per tutta la durata dell' appalto, e finchè non sia rescisso il contratto, l' impianto di qualsiasi illuminazione con sistema diverso, tanto assunto dal comune per sè, quanto da lui permessane ad altri l' attuazione con occupazione di suolo o area pubblica comunale. — (Corte d' appello di Lucca, 7 Marzo 1893). Annali della giurisprudenza Italiana, Anno 27, fasc. 4.°, pag. 128.

Bollo - Contravvenzioni - Prescrizione - Termine - Art. 41, 58, n. 8 e 54 legge 13 Settembre 1874 n. 2077, art. 91 cod. pen. — La prescrizione dell' azione penale per le contravvenzioni alla legge sul bollo non è quella comune stabilita dall' art. 91 del vigente cod. pen. ma l' altra speciale di cinque anni, a termini dell' art. 54 della legge predetta. — (Cassazione di Roma, 24 Gennaio 1893). c. Argenta Maurizio. Le Massime, Anno XXXI, fasc. IX, pag. 205.

Spese - Eccedenza della sovraimposta - Facoltà della Giunta Prov. Amm. — Non si deve confondere la eccedenza al limite massimo della sovraimposta, indicato nell'art. 50 della legge 1 Marzo 1886, con quella della media triennale 1884-1886 a cui accenna l'art. 52 della medesima legge. Da queste disposizioni legislative emerge che quando il Comune e la provincia insieme eccedono il 100 % dell'imposta principale, la sovraimposta comunale eccedente questo limite dev' essere autorizzata dalla Giunta Prov. Amm. finchè non oltrepassa la media triennale 1884-1886 ed oltrepassando questa media, occorre una legge o un R. Decreto, secondo i casi, per autorizzare la eccedenza.

Quando la sovraimposta del 1893 è inferiore alla predetta media triennale, ma la Giunta afferma che insieme alla sovraimposta provinciale essa è superiore al 100 % della imposta erariale, è necessario che l'eccedenza sia sottoposta alla approvazione dell'Autorità tutoria la quale, per l'art. 3 della legge 14 Giugno 1874, ha la facoltà di contenere nei limiti del necessario le spese facoltative non aventi carattere continuativo ed in pari tempo non dipendenti da impegni precedenti alla pubblicazione della legge medesima. — (Parere del Consiglio di Stato, 19 Maggio 1893, N. 2624-902). Ric. Comune di Bagnara.

Trattativa privata - Necessità di speciale autorizzazione. — Per addivenire a trattativa privata occorre avere esplicita preventiva autorizzazione prefettizia, non potendo tenere luogo il visto per la forma apposta dal Prefetto alla deliberazione suddetta del 22 Marzo u. s.

In questo senso è costante la giurisprudenza del Consiglio di Stato e la mancanza di tale autorizzazione può essere rilevata in qualunque tempo. — (Parere del Consiglio di Stato, 19 Maggio 1893, N. 2643-909). Ric. Comune di Melfi.

Assessori - Elezioni - Ballottaggio - Mancanza di competitori - Schede bianche (1). — Se la legge comunale all'art. 125 ha accolto per la nomina della Giunta Municipale il metodo del ballottaggio, già introdotto nel regolamento della legge preesistente, gli è stato per la necessità che la Giunta Municipale alla quale è commessa la gestione dell'Amministrazione sia sempre completa nel numero dei suoi membri e siano tolti gli ostacoli che a ciò si potessero incontrare.

---

(1) Il fatto cui si riferisce questo parere è il seguente: Dovendosi procedere dal Consiglio Comunale di Casaluce alla rinnovazione periodica di metà della Giunta Municipale intervenivano N. 14 Consiglieri, dei quali, in una prima votazione N. 7 davano voto al ricorrente De Martino, assessore effettivo scadente, e N. 7 deponevano scheda bianca, e questo risultato non si mutò nè alla seconda nè alla terza votazione che avrebbe dovuto essere il ballottaggio.

Il caso si rinnovò perfettamente identico nella votazione per l'Assessore supplente dove ebbe 7 voti l'altro ricorrente Pasquale Natale assessore scadente, contro sette voti bianchi, in tre votazioni consecutive, onde furono proclamati il De Martino assessore effettivo ed il Natale assessore supplente.

Il Prefetto di Caserta con Decreto del 17 Ottobre u. s. annullava tale deliberazione perchè i proclamati non avevano conseguito la maggioranza favorevole dei voti, e la terza votazione non si poteva considerare di ballottaggio essendo uno solo il candidato.

Avverso tale decreto ricorsero il De Martino ed il Natale contestando in sostanza che la mancanza di altro candidato alla terza votazione le togliesse il carattere di ballottaggio onde la proclamazione dell'unico che aveva ricevuto voti favorevoli sarebbe nulla, come si afferma nell'impugnato Decreto.

Avendo presente questo principio cardinale, che la Giunta deve sempre essere al completo, per il quale principio la legge ha sorpassato alla massima della maggioranza assoluta e la giurisprudenza ha dichiarato che dopo due votazioni libere senza maggioranza assoluta, ed una di ballottaggio con parità di voti, l'età dei candidati deve risolvere l'elezione; l'operato del Consiglio comunale di Casaluce apparisce legale.

Infatti il caso ora verificatosi in Casaluce potrebbe rinnovarsi ogni volta che il Consiglio si trovasse composto di numero pari di Consiglieri, mentre il rinvio della nomina ad altra adunanza potrebbe tornare vano per rimuovere i Consiglieri dal primo proposito, con che il compimento della Giunta non sarebbe possibile.

Non poteva essere motivo valido di annullamento della deliberazione di cui si tratta se contro i sette voti favorevoli ai ricorrenti nessuna altra scheda era nominativa, imperocchè non si comprende come la mancanza di competitore debba generare la nullità della elezione mentre con egual numero di voti favorevoli ed avendo nominativamente contrario alcuna delle schede bianche, l'elezione sarebbe valida.

Adunque nel caso concreto le esigenze della legge furono osservate e cioè si fecero due votazioni libere senza risultato per difetto di maggioranza assoluta ed alla terza fu proclamato chi aveva favorevole la maggioranza relativa dei votanti. — (Parere del Consiglio di Stato, 5 Maggio 1893, N. 2238-786). Ric. Comune di Casaluce.

Asta - Aggiudicazione - Nullità. — È nulla un' aggiudicazione quando il Sindaco non abbia osservate le disposizioni che sotto pena di nullità vengono richieste dagli art. 93 e seguenti e particolarmente dall' art. 95 del Regolamento Generale di contabilità dello Stato, approvato con R. Decreto 4 Maggio 1885, non avendo atteso che scadessero i termini per le offerte di miglioramento che si potevano presentare non inferiori al medesimo. — (Parere del Consiglio di Stato, 19 Maggio 1893, N. 2495-864). Ric. Comune di S. Caterina Villarmosa.

Maestro - Pensione - Modificazione - Diminuzione - Imposizione di riprender servizio - Nullità. — Un collocamento a riposo di maestro, deliberato alla unanimità dal Consiglio Comunale, approvato dalla Autorità scolastica e susseguito dalla votazione, pure unanime, fissante la somma di *assegno annuo per pensione*, attribuisce alla persona che fu oggetto di questa doppia deliberazione un vero diritto che non può essere nè soppresso nè limitato per la semplice volontà della parte che ha assunto l'obbligo corrispettivo al diritto.

Che se a quella deliberazione è mancata l'opprovazione della Autorità tutoria amministrativa, a cui quella deliberazione non fu sottoposta, non ne può scaturire la conseguenza che debba essere liberata degli obblighi suoi quella parte che a sifatti obblighi doverosamente doveva prestarsi e a cui spettava unicamente richiedere tutte le approvazioni richieste dalla legge per le deliberazioni sue.

L'approvazione dalla stessa Autorità tutoria amministrativa agli stanziamenti di bilancio dipendenti da quella deliberazione, e cio per 10 anni consecutivi, dimostra come agli occhi di quella Autorità nessuna eccezione presentasse la misura deliberata a favore del maestro, al quale rimangono intatte le ragioni del diritto e della buona fede.

L'avere il Consiglio Comunale, dopo dieci anni da quella deliberazione, fatto pressione sul pensionato, perchè riprendesse l'insegnamento della prima classe inferiore, malgrado le gravi ragioni d'infermità che, dieci anni prima, lo avevano già reso impotente, dimostra nel Consiglio

l'intenzione di dare una applicazione affatto derisoria all'art. 25 del regolamento sulla Istruzione Elementare, e di illudere in certo modo l'Autorità scolastica per ottenerne l'assenso all'istituzione della scuola superiore.

Dopo il giusto rifiuto del maestro di prestarsi a questa esigenza la deliberazione del Consiglio Comunale di sopprimere la metà dell'*assegno di pensione per provvedere allo stipendio di altro maestro*, assume il carattere quasi di rappressaglia, che non può essere giustificato di nessuna considerazione relativa alle condizioni economiche del Comune; oltredichè appare manifestamente illegittima per violazione dei diritti del pensionato. — (Parere del Consiglio di Stato, 5 Maggio 1893, N. 2257-785). Ric. Comune di Palazzuolo.

Comuni - Spese eccedenti le L. 500 - Trattativa privata - Progetto e perizia - Sanatoria - Nullità - Responsabilità degli amministratori. — La Sezione ha considerato:

Che pel combinato disposto degli art. 157 e 259 della Legge Com. e Prov. e 28 del Regolamento 6 luglio 1890, N. 7036 riguardante l'Amministrazione e la contabilità dei Comuni, la Giunta Municipale di Pecetto non poteva presentare la proposta della spesa per un nuovo peso pubblico eccedente le L. 500, nè il Consiglio deliberarla senza che fosse accompagnata dal progetto e dalla perizia che fissassero l'ammontare della spesa stessa e senza indicare i modi di esecuzione ed i mezzi per soddisfarla, nè si poteva appaltarne la esecuzione a trattativa privata senza la espressa autorizzazione del Prefetto.

Che a queste condizioni non avendo ottemperato la deliberazione 16 Ottobre 1892, ne è evidente la nullità, come di conseguenza nulli debbono ritenersi altresì gli atti tutti da essa dipendenti, e ciò in conformità della costante giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Che a sanare il difetto della speciale autorizzazione del Prefetto ad appaltare a trattativa privata la esecuzione del lavoro in questione non varrebbe l'osservare che il visto da esso apposto alla relativa deliberazione può considerarsi tenerne le veci giacchè nel concetto della legge la dispensa dell'asta pubblica dev'essere chiesta dal Consiglio con deliberazione motivata e concessa dal Prefetto in modo espresso della stipulazione del contratto. (Pareri 15 Febbraio 1872 e 20 Marzo 1885).

Che ugualmente nulla è la deliberazione 12 Marzo 1893, colla quale il Consiglio Comunale di Pecetto accordava la sanatoria all'operato della Giunta e alla spesa da essa arbitrariamente fatta in somma di tanto superiore alla stabilità. Si tratta infatti di spesa indubbiamente facoltativa, e poichè il Comune eccede il limite della sovraimposta, la deliberazione dovea essere presa nei modi prescritti dall'art. 157 della legge Com. e Prov. mentre invece fu deliberata in seconda convocazione con soli 6 sopra nove votanti.

Che di fronte a sì manifeste e flagranti violazioni della legge, le quali avrebbero per effetto di inasprire sempre più le condizioni finanziarie di un Comune già enormemente gravi, è evidente il dovere del Governo di accogliere la denunzia e di annullarla, lasciando la responsabilità pecuniaria degli atti illegalmente compiuti a carico degli amministratori a sensi del disposto dell'art. 256 della legge Comunale e Provinciale. — (Parere del Consiglio di Stato, 5 Maggio 1893, N. 2331-801). Ric. Comune di Pecetto.

Impiegati comunali - Licenziamento. — Per le questioni relative al licenziamento di impiegati comunali deve ricorrersi alla G. P. A. in sede contenziosa e non in sede tutoria.

Nel caso in esame trattasi di controversia relativa al licenziamento d'impiegato Municipale. In fatto il Consiglio Comunale di Frugarolo sostiene che il Patria non ha alcun diritto allo stipendio degli anni 1890-1891, perchè non ebbe la conferma, non si stipulò con lo stesso nessuna capitolazione e con ciò fu regolarmente licenziato, ed il ricorrente alla sua volta impugna le affermazioni del Municipio adducendo che la sua nomina del 12 Ottobre 1874, era senza determinazione di tempo, e che se al licenziamento poteva equivalere l'altra deliberazione del 15 Maggio 1890, tale atto avrebbe dovuto essergli notificato, ciò che non fece il Comune di Frugarolo.

In tale stato di cose il Patria, ai sensi della legge 1° Maggio 1890, N. 6837, art. 1, N. 12 avrebbe dovuto produrre il suo gravame in via contenziosa alla Giunta Prov. Amm. competente a pronunziarsi in proposito, e non alla stessa in via tutoria, che non aveva veste di decidere su detto ricorso. — (Parere del Consiglio di Stato, 12 Maggio 1893, N. 2338-805). Ric. Comune di Frugarolo.

Medico condotto - Diminuzione di stipendio. — Non può diminuirsi lo stipendio al medico che avendo acquistato il diritto alla stabilità ha con esso acquistato il diritto a percepire lo stipendio, che gli era assegnato al tempo in cui divenne inamovibile. — (Parere del Consiglio, 19 Maggio 1893, N. 2623-901). Ric. Comune di Offile.

Segretari comunali - Collegio convitto per i figli - Accordi del Comune di Lonato col Comitato per l'erezione del Collegio (1). — Sul ricorso del Comune di Lonato contro la deliberazione colla quale la Giunta Provinciale Amministrativa di Brescia ricusò di approvare gli accordi presi col Comitato costituitosi in Bologna per promuovere l'istituzione di un Collegio Convitto per i figli dei Segretari ed impiegati Comunali del Regno.

Ritenuti i fatti esposti nella relazione Ministeriale e considerato che il Comitato di Bologna non ha alcun carattere ufficiale nè giuridica esistenza, e se nutre molte speranze di giungere alla meta propostasi, non ha però giustificato in nessun modo di averne i primi mezzi ed è probabilmente per questo difetto assoluto di mezzi; che non è stato finora in grado di chiedere la erezione in ente morale della istituzione ed aspetta per farlo la approvazione delle deliberazioni 30 Aprile e 31 Maggio 1892 del Consiglio Comunale di Lonato per parte della autorità tutoria.

Che il Comitato non offre che garanzie morali, e queste non bastano quando si tratta per un Comune di prendere impegni formali per somme cospicue e senza determinazione di tempo, talchè esso rimarrebbe indefinitivamente obbligato con grave detrimento della sua gestione finanziaria senza corrispettivo di una garenzia reale nè affidamento di una non lontana esecuzione dei progetti del Comitato di Bologna.

Che male a proposito sono citati i casi dei Collegi Convitti di Assisi e di Anagni, i di cui Comitati iniziatori avevano già riunite somme ingenti e si erano assicurato il concorso di molti enti morali e del Governo per assicurare l'esistenza dei due Istituti, ciò che non risulta siasi fatto dal Comitato di Bologna.

(1) Pubblichiamo questo parere che non ha importanza giuridica riguardando circostanze di fatto, perchè è relativo a tema che interessa assai i Segretari comunali, augurando che presto si possa dire che il Collegio promosso con tanto spirito di carità sia un fatto compiuto.

Che questi soli motivi a prescindere dagli altri che si potrebbero addurre, bastano per giustificare la impugnata deliberazione della Giunta Provinciale Amministrativa di Brescia.

Che questa deliberazione non è provvedimento definitivo il quale impedisca di riprendere in esame la questione quando il Comitato di Bologna avrà giustificato di avere i mezzi (comprendendovi quelli offerti dal Comune di Lonato) di dare vita durante entro un determinato tempo al Collegio Convitto progettato:

Opina che sia da respingersi il ricorso del Comune di Lonato. — (Parere del Consiglio di Stato, 12 Maggio 1893, N. 2127-753). Ric. Comune di Lonato.

Impiegati comunali - Vedove e figli - Sussidi - Modificazione di concessione - Regolamento approvato (1). — Non giova il dire che la concessione di un sussidio fatto da un Comune alla vedova o figli di un impiegato comunale ha carattere di spesa facoltativa; che al momento in cui essa spesa fu deliberata le finanze comunali potevano sostenerne l'aggravio, ma che in seguito venute queste in angustie le spese facoltative furono ridotte e conseguentemente ridotto anche il sussidio; che a fronte

---

(1) A miglior intelligenza riportiamo il fatto:

La ricorrente è vedova del Segretario comunale Crispino Rastelli ed ha due figli; a suo riguardo il Consiglio Comunale di Urbisaglia nel 14 Marzo 1884, dopo aver ricordato i servigi resi dal marito con esemplare assiduità per quasi 25 anni, adottava la deliberazione seguente: « È sovvenuta la vedova e famiglia del fu Segretario Crispino Rastelli con un annuo sussidio fissato in L. 500, fino a che Leonida, il più piccolo dei figli, nato addì 13 Maggio 1867, non abbia compiuto anni 25; dopodichè la vedova del Rastelli, vita naturale durante percepirà annue L. 366 »; deliberazione che la Deputazione Provinciale di Macerata, nell'esercizio della Autorità tutoria allora attribuitale, approvava il dì 9 Aprile 1884.

Il Consiglio Comunale nel bilancio del 1890 riduceva il sussidio concesso alla vedova Rastelli da L. 500 a L. 300, ma su ricorso della sussidiata, con deliberazione 20 Gennaio 1890 ne ripristinava la cifra in L. 500, riconoscendo che la riduzione era lesiva di un interesse convertito in diritto che si doveva rispettare e deliberava altresì di procurarsi con un prestito di L. 200 occorrenti per soddisfare integralmente la vedova Rastelli e la Giunta Provinciale Amministrativa considerando che le economie nel bilancio di Urbisaglia non potevano farsi a danno dei diritti quesiti degli interessati, approva le due deliberazioni ultime ricordate di quel Consiglio Comunale.

Nel 1° Agosto 1891 il Sindaco di Urbisaglia, notificò alla vedova Rastelli che su proposta della Commissione parlamentare, il bilancio Comunale era stato ridotto di L. 848.56 e che sotto la riduzione cadevano i sussidi alla Vedova ed agli Orfani degli Impiegati Comunali, onde preveniva una riduzione del sussidio a lei concesso da L. 500 a L. 366.66; ma la vedova Rastelli ricorreva ed il Ministro dell'Interno riconoscendo che i suoi reclami non erano infondati ed osservando che fra pochi mesi, cioè nel 13 Maggio 1892, il minore dei figli di lei avrebbe compiuto il suo 25° anno, così che il sussidio a termini della stessa deliberazione 14 Marzo 1884 sarebbe ridotto a L. 366, invitava il Comune a provvedere al pagamento della differenza per cui la Rastelli reclamava.

Nel 9 Maggio 1892 il Consiglio Comunale provvedeva in conformità dell'invito del Ministero, dichiarando però di non riconoscere il diritto che la vedova Rastelli vantava e nel tempo stesso deliberava che a decorrere dal 13 Maggio 1892, dal giorno cioè in cui il sussidio concessole doveva a termini della deliberazione 14 Marzo 1881 essere ridotto a L. 366 fosse invece ridotto a sole L. 200. Il pagamento della differenza reclamata dalla Rastelli era approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa con deliberazione 22 Giugno 1892; ma la Giunta rifiutava di pronunciarsi sulla riduzione del sussidio da L. 366 a L. 200.

Questa riduzione il Sindaco di Urbisaglia notificava alla Rastelli con foglio in data 21 Dicembre 1892 e contro di essa la Rastelli sporgeva il ricorso.

delle strettezze del Comune sorge l'altro fatto che i 2 figli sono provveduti entrambi di uno stipendio come telegrafisti dello Stato e che la vedova per conseguenza non è più in misere circostanze; che una spesa facoltativa, quando le finanze dell'ente che l'ha assunta siano assorbite da altri carichi prevalenti, può sempre esser ridotta, quando il sussidio costituisce un obbligo preciso nella quantità e nel tempo del Comune e la deliberazione relativa fu resa perfetta coll'approvazione dell'Autorità tutoria; di fronte a questi diritti cessa nel Consiglio Comunale la facoltà di revocare e modificare le proprie precedenti deliberazioni, tanto più quando nella deliberazione di concessione è tenuto conto del tempo in cui il minore dei figli doveva compiere il suo 25° anno e sono stabilite due diverse cifre di sussidio prima e dopo questo compiersi del 25° anno; ma non vi è cenno delle eventualità — sufficiente agiatezza dei figli per concorrere al mantenimento della madre e deperimento delle condizioni finanziarie del Comune — sulle quali esso Comune vorrebbe adesso fondarsi per ridurre il sussidio. — (Parere del Consiglio di Stato, 26 Maggio 1893, N. 2701-930). Ric. Comune di Urbisaglia.

Giunta - Nomina - Revocazione della deliberazione relativa - nullità. — Non possono ritenersi revocabili le nomine già fatte per uffici, ai quali la legge assegna la durata, senza di che sarebbe in troppo frequente balia delle mutabili coalizioni, che possono formarsi in seno dei Consigli Comunali, la costituzione della Giunta Comunale, con offesa della legge e con grave danno della cosa pubblica. — (Parere del Consiglio di Stato, 19 Maggio 1893, N. 2714-936). Ric. Comune di Cirò.

Impiegato - Conferma tacita - Stipendio. — La costante giurisprudenza ha ritenuto che si debba corrispondere all'impiegato, che si trova in servizio per conferma tacita, lo stipendio per l'anno cominciato, con l'obbligo al Comune di tenerlo in ufficio pel resto dell'anno. — (Parere del Consiglio di Stato, 5 Maggio 1892, N. 2192-769). Ric. Comune di Correzzola.

Spese non obbligatorie - Visto del Prefetto nella deliberazione relativa - Facoltà della G. P. A. — Se il Prefetto ha resa esecutoria la deliberazione colla quale si stabiliva un laboratorio di igiene, nè ha con ciò menomato nè poteva menomare le facoltà anzi i doveri della Giunta Provinciale Amministrativa, di eliminare dal bilancio le spese non obbligatorie, mentre il Comune raggiunge tal cifra di sovraimposta da imporre la massima economia. — (Parere del Consiglio di Stato, 5 Maggio 1893. N. 2286-790). Ric. Comune di Marsala.

Medico - Servizio prestato senza incarico. — Ha diritto a compenso il medico che, quantunque non espressamente incaricato, pure in buona fede disimpegnò un servizio obbligatorio pel quale il Municipio avrebbe dovuto sostenere la spesa necessaria. — (Parere del Consiglio di Stato, 5 Maggio 1893, N. 2335-802). Ric. Comune di Alice Castello.

Spesa facoltativa - Onere contrattuale. — Non può sostenersi avere carattere facoltativo la spesa per compenso concesso per l'adempimento di un onere contrattuale. — (Parere del Consiglio di Stato, 19 Aprile 1893, N. 2088-745). Ric. Comune di Pedrosa.

Asta - Norme - Prefissione - Nullità. — L'art. 75 N. 8 del Regolamento per la Contabilità dello Stato stabilisce dovere l'avviso di asta indicare se l'aggiudicazione sia definitiva ad unico incanto, oppure sog-

getta ad offerta di ribasso o di aumento, e da tale prescrizione apparisce manifesto come sia indispensabile che l'Amministrazione, innanzi di pubblicare l'avviso, abbia deliberato quale dei due metodi creda necessario adottare nell'interesse del pubblico servizio. — (Parere del Consiglio di Stato, 19 Aprile 1893, N. 2027-719). Ric. Comune di Roccadimezzo.

Elezioni politiche - Spese - Chiamatori - Refezione. — È inammissibile la spesa per persone incaricate di far la chiama degli elettori e per refezione ai componenti il seggio.

La legge del 24 Settembre 1882 prescrive all'art. 64 che sia il Presidente dell'Ufficio quello che chiama o fa chiamare da uno degli scrutatori o dal Segretario — non da qualsiasi persona estranea, ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nelle liste. La legge impone ai cittadini di rendere gratuito alla patria il servizio di dirigere le elezioni per tutto il tempo che queste possono durare. — (Parere del Consiglio di Stato, 12 Maggio 1893, N. 2393-820). Ric. Comune di Avola.

Segretario comunale - Condanna. — È ineleggibile a Segretario chi sia condannato alla pena della relegazione per omicidio, il precedente Codice penale.

L'articolo 32 del Regolamento 10 Giugno 1889 richiede per la capacità a coprire l'ufficio di Segretario comunale di non esser mai stato condannato pei reati contemplati dall'art. 30 della legge.

Non si è mai dubitato in diritto e fu riaffermato in giurisprudenza, che la disposizione dell'art. 26 della legge 20 Marzo 1865, all. A, che concerne anche i condannati a pene criminali, sia virtualmente compresa per effetto dell'art. 11 della legge 30 Dicembre 1888 N. 5865 nella disposizione dell'art. 30 lettera *f* della attuale legge comunale e provinciale.

La relegazione era, pel cessato codice penale, fra le pene criminali. — (Parere del Consiglio di Stato, 17 Marzo 1893, N. 1344-507).

Sindaco - Apertura della corrispondenza - Intromissione d'altri (1). — Le attribuzioni dalla legge affidate alle varie autorità e rappresentanze dalla legge medesima costituite sono d'ordine pubblico e come tali, nè possono rinunziarsi, nè essere da altri assunte.

Lo aprire la corrispondenza ufficiale del Comune è dovere del Sindaco quale capo dell'Amministrazione Comunale, e nessuno ha diritto, dal Sindaco non richiesto, di assistere a tale operazione, sia per la disposizione dell'articolo 131 della legge comunale e provinciale, sia perchè il Sindaco è pure ufficiale del Governo e può interessare che la corrispondenza che gli perviene in tale qualità sia riservata alla sua sola conoscenza.

Gli interessi giudiziali dal Comune affidati, come per necessità di procedura deve essere fatta, a speciale procuratore non ponno che dipendere dalla solerzia di esso procuratore e dal buon diritto del Comune, nè il Sindaco può avervi influenza. — (Parere del Consiglio di Stato, 19 Aprile 1893, N. 2090-747). Ric. Comune di Castelnuovo Val di Cecina.

(1) Si trattava di un ricorso del Comune di Castelnuovo Val Cecina avverso i Decreti 13 Luglio e 24 Settembre 1892 del Prefetto di Pisa coi quali si annullavano le deliberazioni 14 Giugno e 5 Settembre di quel Consiglio Comunale che commettevano ad un Assessore di assistere giornalmente all'apertura della corrispondenza officiale per ritirare quelle concernenti le liti del Comune con parenti del Sindaco.

Spese - Facoltà discrezionali dell' autorità tutoria. — L' art. 3 della legge 14 Giugno 1874, N. 1961 concede alla Autorità tutoria ampie facoltà discretive per sopprimere le spese facoltative e ridurre le obbligatorie ed i suoi apprezzamenti non sono sindacabili che in caso di manifesto errore. — (Parere del Consiglio di Stato, 12 Maggio 1893, N. 2255-783). Ric. Comune di Arcevia.

Cimiteri - Nicchie - Spessore dei muri. — Il Prefetto, prima di rendere esecutori gli atti dell' Asta bandita dal Comune di Firenze per la costruzione delle nicchie per le tombe distinte nel Cimitero di Trespiano, credè di dovere richiamare quel Sindaco alla osservanza della disposizione contenuta nell' art. 63 del Regolamento speciale di polizia mortuaria 25 Luglio 1892 N. 418 circa lo spessore delle pareti divisorie delle nicchie;

Il Sindaco di Firenze avendo osservato che l' anzidetta disposizione doveva applicarsi soltanto alle tombe a forma di colombari *sopra terra* e non alle altre, il Prefetto in conformità del parere espresso dal Ministero notificò al Comune che si poteva prescindere dall' osservanza rigorosa della disposizione relativa allo spessore dei muri qualora venissero sostituiti da lastre di pietra legate con saldature di piombo;

Il Sindaco però non mostrandosi disposto ad adottare neppure un tale sistema, il Prefetto negò la propria autorizzazione tanto allo atto di aggiudicazione, quanto a quello di sottomissione stipulati dal Comune con l' impresario Biondi;

Contro tali provvedimenti il Sindaco, regolarmente autorizzato dal Consiglio, ha presentato formale ricorso al Governo del Re sostenendo: che lo spirito e la lettera del Regolamento col quale si prescrive che lo spessore delle pareti delle nicchie non debba essere mai minore di 40 centimetri erano pienamente rispettati con la costruzione di riparti i cui muri perimetrali erano dello spessore di metri 1,20 perchè se a tutela della salute pubblica fu ritenuto sufficiente per impedire dai cimiteri qualsiasi filtrazione, un muro perimetrale di 40 centimetri, ognuno vede quale maggiore garenzia offriva il sistema di costruire le tombe speciali con muri perimetrali della profondità di metri 1,20; che lo spirito della disposizione regolamentare è quello esclusivamente di impedire l' inquinamento e dell' aria con filtrazione esterne e che ad una più lata interpretazione della Legge offrirebbero seria garenzia i muri di divisione degli scompartimenti interni dello spessore di 15 centimetri, dovendosi tenere nel debito conto che le salme debbono essere rinchiuse in Casse metalliche convenientemente saldate;

Ciò premesso la Sezione ha considerato:

Che l' art. 123 del Regolamento di polizia mortuaria dispone che « le sepolture a tumulazione devono essere costrutte e cementate in » modo da impedire qualsiasi filtrazione e devono essere divise in tanti » scompartimenti per la deposizione dei feretri isolati secondo le pre- » scrizioni dell' art. 63. »

Che l' art. 63 poi prescrive che « lo spessore delle pareti delle nic- » chie non potrà mai essere inferiore di centimetri 40, a meno che non » si impieghino all' uopo lastre di pietre unite fra loro con saldature di » piombo ».

Che il combinato disposto di questi due articoli risulta evidente come sarebbe arbitraria la distinzione che vorrebbe introdurre il Comune ricorrente tra pareti perimetrali esterne e pareti divisorie interne fra nicchia e nicchia, per indurne che per quelle e non per queste lo spessore non può essere inferiore di centimetri 40.

Che non è ora il caso di discutere se la distinzione propugnata dal Comune di Firenze non fosse stata conveniente di adottarla nel regolamento per stabilire uno spessore minore di 40 centimetri per le divisioni interne, ma dal momento che non fu adottata, non potrebbe arrivarci per via di una interpretazione che, oltre essere contraria alla lettera, verrebbe a ferire anche lo scopo delle citate disposizioni. Imperocchè ammesso che lo spessore di 40 centimetri fosse obbligatorio soltanto per le pareti perimetrali, ne verrebbe per necessaria conseguenza che in difetto di speciale disposizione nessun limite di spessezza potrebbe legalmente imporsi per le pareti divisorie, mentre non vi ha chi non vegga a quali danni per l'igiene si potrebbe andare incontro lasciando affatto liberi i Comuni di costruire a loro posta le divisorie interne delle nicchie, tanto più che non è a dimenticarsi che le disposizioni interne diventano pareti esterne relativamente alle nicchie laterali non ancora occupate.

P. Q. M. — La Sezione avvisa che il ricorso del Comune di Firenze sia da respingersi. — (Parere del Consiglio di Stato, 12 Maggio 1893, N. 2466-849). Ric. Comune di Firenze.

Elezioni amministrative - Presidente o amministratore d' Opera Pia - Eleggibilità a consigliere comunale. (Legge Comunale provinciale 10 Febbraio 1889, art. 29). — È eleggibile a consigliere comunale il presidente od amministratore d'un' Opera pia, tanto se questa dipenda dalla Congregazione di carità, quanto se abbia amministrazione autonoma. — (Corte di Cassazione di Roma, 18 Aprile 1893). Ric. Redditi ed altri c. Tocci. Il Foro Italiano, Anno XVIII, fasc. 11, pag. 589.

Elezioni amministrative - Mutuante del Comune - Eleggibilità. — Non è ineleggibile a consigliere comunale chi ha mutuato danari o valori al Comune, sia pure a lunga scadenza e con vincolo del bilancio e delle entrate comunali, non potendo un contratto di mutuo convertirsi in un servizio, o in una somministrazione al comune, implicante, l'idea di prestazione e conferimenti successivi e continuati. (Art. 29, capo ultimo legge comunale).

Per la stessa ragione non è ineleggibile il tutore del mutuante, quando questo sia un minore. — (Corte d' Appello di Genova, 31 Dicembre 1892). Ric. Levrero c. Camagna. Temi Genovese Anno V, pag. 382.

Fabbricati - Revisione parziale - Variazioni derivanti dalle mutate condizioni di transito di una strada - Diminuzione posteriore alla revisione generale - Causa preesistente. — Deriva da causa con effetto continuativo, e quindi dà diritto a revisione parziale, la diminuzione del reddito di un fabbricato, nella misura non inferiore al terzo, quando essa diminuzione dipenda dall' apertura di nuova strada e trasloco della linea tramviaria; i quali fatti abbiano resa secondaria la strada dove il fabbricato stesso è situato, deviandone completamente il commercio in modo permanente.

Purchè il fatto della diminuzione del reddito, con effetto continuativo e nella misura del terzo, sia posteriore alla revisione generale, si ha sempre diritto alla revisione parziale, quando anche la causa della diminuzione preesistesse alla revisione generale. — (Decisione della Comm. centrale del 27 Febbraio 1893, n. 22378). Le imposte Dirette, Anno X, pag. 190.

Fabbricati - Sfitti - Necessità che il fabbricato resti chiuso e non occupato. — Agli effetti dello sgravio di cui all' art. 9 della legge 11

Luglio 1889, fa d'uopo che il fabbricato sia non solo non affittato ma anche interamente chiuso, e non occupato. — (Decisione della Comm. centrale del 25 Ottobre 1892, n. 19212). Le Imposte Dirette, Anno XVI, pag. 192.

Pesi e misure - Esercenti - Verificazione periodica - (Legge 23 Agosto 1890 n. 7088, art. 16 e 31; Reg. 8 Novembre 1890 n. 7249, art. 75 e 116 n. 7). — Se l'utente non si presenta alla verificazione periodica cade in contravvenzione a senso degli art. 16 e 31 della legge sui pesi e misure (23 Agosto 1890, n. 7088), e se non si presenta neppure entro il mese stabilito per gli utenti morosi cade in contravvenzione a senso degli articoli 75 e 116 n. 7 del reg. 7 Novembre 1890, n. 7249.

È quindi erroneo ritenere che l'utente non sia in contravvenzione sino a che non sia passato il termine di un mese prefisso dal regolamento per gli utenti morosi, con che verrebbe a ritenersi che la legge fosse stata modificata dal regolamento. — (Corte di Cassazione di Roma, 26 Gennaio 1893). Ric. P. M. Il Foro Italiano, Anno XVIII, fasc. 11, pag. 241.

Polizia stradale - Contravvenzioni - Azione penale - Sindaco - Verbale dei carabinieri. — Per le semplici contravvenzioni al regolamento sulla polizia stradale 10 Marzo 1881, spetta al sindaco il promuovere, ove lo creda utile e necessario, l'azione penale contro il trasgressore; ed è quindi nullo il giudizio iniziato in base ad un verbale di carabinieri trasmesso direttamente al pretore. — (Roma, 18 Febbraio 1893). Annali della Giurisprudenza Italiana, Anno XXVII, fasc. 4.° pag. 74.

Pubblici ufficiali - Guardie municipali - Art. 207 del Codice penale, — La guardia municipale è pubblico ufficiale, nè a ritenerla tale ostano gli art. 18 e 45 della legge 21 Dicembre 1890 sul personale di pubblica sicurezza. — (Roma, 3 Febbraio 1893). Annali di Giurisprudenza Italiana. Anno XXVII, fasc. 4.°, pag. 79.

Riscossione - Esattore - Stranieri. — Lo straniero non ha la capacità giuridica ad assumere l'appalto delle esattorie delle imposte dirette. Tale regola, per altro, per benigna interpretazione dell'art. 19 della vigente legge comunale e provinciale non si estende ai cittadini svizzeri del Canton Ticino. — (Parere del Consiglio di Stato, Sezione Finanza). Le imposte dirette, Anno XVI, pag. 188.

Servitù legali - Strade comunali - Piantagione d'alberi - Distanza - Diritto dei confinanti. — I Comuni, nelle piantagioni che facciano eseguire nelle strade di loro pertinenza, non sono tenuti ad osservare le distanze prescritte dall'art. 579 Codice civile.

I proprietari latistanti però hanno il diritto di recidere le radici, ed i rami che s'inoltrano e si protendono ne' loro fondi. — (Corte di Cass. di Torino, 28 Febbraio 1893). Ric. Massone c. Comune di Sestri Levante. Temi Genovese, Anno V, pag. 353.

Tassa di registro - Avviamento commerciale - Privative industriali - Cessione - Legge 13 Settembre 1874 sulle tasse di registro, articolo 21. — L'avviamento di un esercizio commerciale e il diritto all'uso di certe privative industriali, non hanno indole di credito ma di beni mobili; ed essendo essi eminentemente commerciabili, la compra-vendita che ne abbia luogo fra commercianti va sottoposta alla tassa di registro in ragione del mezzo per cento. — (Roma, 5 Marzo 1893). Ric. Finanza c. Bodmer. Giurisprudenza Italiana, Anno XLV, pag. 262.

Tasse sulle concessioni governative - Porto d'armi senza licenza - Sparo nell'abitato - Reati distinti - Penalità del quintuplo - Convertibilità in pena sussidiaria - (Art. 10, 19, 24, 464, 77 Codice penale, Art. 1, 2 Legge 13 Settembre 1874 n. 2086; n. 50 della tabella annessa alla legge 19 Luglio 1880 n. 5586 Alleg. E). — Colui che spara un'arma da fuoco nell'abitato, senz'essere munito della licenza, commette due distinte pene, non potendo trovar applicazione l'art. 78 del codice penale che stabilisce una pena sola, allorquando con un medesimo fatto si violano diverse disposizioni di legge.

La penalità del quintuplo della tassa, comminata dalla legge sulle concessioni governative, è una vera pena di indole penale, convertibile, in caso d'insolvenza, in pena sussidiaria restrittiva della libertà personale. — (Massime desunte dalla sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 14 Dicembre 1892 in causa contro Fantoni). Le Massime, Anno XXXI, fasc. IX, pag. 207.

Istituzioni di beneficenza e di previdenza - Criteri distintivi. — Agli effetti di cui all'art. 1 della legge 17 Luglio 1890 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza devono considerarsi come Istituti di previdenza quelli i cui soci cercano di assicurarsi un vantaggio futuro in contraccambio d'un sacrificio presente.

Nè questo carattere l'Istituto di previdenza lo può perdere per la circostanza che lo statuto suo preveda e contempli fra i mezzi onde raggiungere lo scopo che ne costituisce il fine, i doni e le elargizioni di persone benefiche, giacchè tali elargizioni e doni sono affatto avventizi e straordinarî, e non valgono a cambiare la natura originaria delle Associazioni di previdenza.

Invece l'Istituto di beneficenza è caratterizzato dallo scopo di soccorrere i poveri con mezzi raccolti facendo appello alla carità, alla filantropia.

Per le pratiche del riconoscimento giuridico delle istituzioni di previdenza è competente il Ministero di agricoltura, industria e commercio a differenza di quelle di beneficenza, per le quali la competenza spetta al Ministero dell'interno. — (Consiglio di Stato, 8 Giugno 1892). Ric. Ministero di Agricoltura Industria e Commercio. Monitore dei Tribunali, 1893, N. 8, pag. 153.

Belle arti - Editto Pacca - Procedura - Competenza - Antichità. — L'Editto Pacca 7 Aprile 1829, riguardante la vigilanza e la conservazione degli oggetti di antichità e di Belle Arti, non ha oggi efficacia, atteso l'attuale forma di Governo, per ciò che riguarda il metodo procedurale. All'autorità giudiziaria invece è deferita la cognizione di tutte le cause in cui si faccia questione di diritti civili o politici. Legge 20 Marzo 1865, Alleg. F.

Quindi nel caso di rendere obbligatorie, o di far eseguire le deliberazioni della Commissione permanente delle Belle Arti, deve farsi ricorso al Giudice ordinario.

In quanto poi l'Editto Pacca non sia stato abrogato, esso ha piena ed assoluta efficacia per i lavori d'arte e di erudizione che, in seguito al nuovo ordine di cose, fossero riconosciuti dalla Commissione di Belle Arti meritevoli di tutela e vigilanza al fine di conservarli come illustrazione nazionale. — (R. Corte d'Appello di Bologna) Ric. Prosperi c. Ministro della Pubblica Istruzione. La Rivista Giuridica, 1892, N. 7-8, pag. 108.

Chiesa - Rovina - Danni - Responsabilità. — I danneggiati dalla rovina d'una chiesa parrocchiale che si trovava in istato di ricostruzione, hanno diritto di convenire in giudizio la Chiesa come ente morale rappresentata nelle province lombarde dalla Fabbriceria - Art. 2 e 433 C. C.

Che se la rovina possa in qualche modo attribuirsi alla responsabilità dei fabbriceri, anche questi potranno venire personalmente evocati nel giudizio - art. 1152 e 1153 C. C. — (Corte d'Appello di Milano, 20 Dicembre 1892). Ric. Fabbriceria della chiesa di Cassano d'Adda c. Cesarani. Monitore dei Tribunali, 1893, N. 14, pag. 269.

Incendio - Aiuto all'estinzione - Conferma da parte della Società assicuratrice. — Colui il quale, per ordine dell'Autorità comunale, ha, in occasione di incendio, somministrato i mezzi necessari alla estinzione del medesimo, ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento dei danni verso la Compagnia assicuratrice, entro i limiti del vantaggio che dall'estinzione dell'incendio sia effettivamente stato risentito. — (Cassazione di Torino, 28 Dicembre 1892). Ric. Società l'Italia c. Società Acquedotto De Ferrari. Monitore dei Tribunali, 1893, N. 10, pag. 183.

Competenza amministrativa giudiziaria - Danni di guerra - Requisizioni militari - Legislazione austriaca - Carattere dell'obbligo di risarcimento da essa stabilito - Successione di Stati - Istruzioni governative austriache 14 Maggio 1861 § 4 - Trattato di Vienna 3 Ottobre 1866, art. 8. — Quantunque per la legislazione austriaca vigente nelle provincie venete e di Mantova fino all'Ottobre 1866, fosse obbligatorio per lo Stato il pagamento delle requisizioni eseguite a carico dei privati per approvvigionamento di truppe nell'imminenza o nel corso di una guerra, tuttavia tale obbligazione vuolsi ritenere d'indole politica e non civile. — (Cassazione di Roma, 11 Marzo 1893). Ric. Comune di San Vito al Tagliamento ed altri c. Ministero del Tesoro. Giurisprudenza Italiana, Anno XLV, Pag. 577.

Consorzio - Onere reale - Nuovo consorziato - Debiti consortili anteriori - Contribuzioni arretrate - Creditori del consorzio - Azione contro i singoli consortisti. (Codice Civile art. 657-661, Legge sui Consorzi di derivazione 2 Febbraio 1888, n. 5192). — I consorzi di derivazione d'acque a scopo industriale sono associazioni di beni e non di persone; socio è il fondo consorziato, e come tale è debitore del contributo occorrente per sopperire al pagamento dei debiti e delle spese comuni.

I fondi consorziati sono rappresentati dai loro possessori, i quali devono pagare i contributi consortili non già per un rapporto diretto col consorzio, ma come rappresentanti i fondi consorziati da essi posseduti.

I nuovi possessori dei fondi consorziati sono tenuti al pagamento dei contributi arretrati.

Essi debbono in ogni caso contribuire al soddisfacimento di tutte le passività dell'ente consorzio, senza distinguere fra quelle assunte ed incontrate anteriormente o posteriormente alla data della trascrizione del loro atto d'acquisto dei fondi consorziati.

I creditori del consorzio possono all'uopo agire in giudizio direttamente contro i singoli consortisti, per ottenerne condanna al pagamento della quota di debito incombente al fondo da essi posseduto. — (Corte d'Appello di Torino, 7 Febbraio 1893). Ric. Bona c. Banca di Torino. Foro Italiano, Anno XVIII, Fascicolo 11, pag. 621.

Comune - Transazione stipulata dalla Giunta - Mancanza di ratifica - confessione stragiudiziale - Espropriazione per causa di pubblica utilità - Indennità - Aree fabbricabili - Sottosuolo - Deposito - Interessi. — Dalle dichiarazioni contenute in un atto di transazione stipulato dalla Giunta Comunale e dal commissario straordinario, ma non ratificato dal Consiglio nè approvato dalla autorità tutoria, non può desumersi una confessione stragiudiziale a danno del comune.

Valutato un terreno come area fabbricabile agli effetti della determinazione dell'indennità dovuta per l'espropriazione in causa di pubblica utilità, non si può nello stesso tempo aver riguardo al valore del sottosuolo.

Sulle somme depositate incondizionatamente dall'espropriante presso la cassa dei depositi e prestiti, a titolo di indennità d'espropriazione, l'espropriato, che avrebbe potuto chiedere l'immediato pagamento o la conversione in rendita pubblica, non può pretendere un interesse maggiore di quello corrisposto dalla cassa medesima.

Ma egli ha diritto di chiedere gli interessi legali compensativi su quelle maggiori somme, determinate con perizia e impugnate dall'espropriante, delle quali abbia questi eseguito il deposito per essere immesso nel possesso del fondo espropriato. — (Roma, 20 febbraio 1893). Annali della Giurisprudenza Italiana, Anno XXVII, fasc. 4.° pag. 132.

Calmiere - Revocabilità - Durata - Autorità competente - contravvenzione. — Il giudizio sulla opportunità delle mete o calmieri, che sono provvedimenti essenzialmente temporanei e revocabili, spetta all'autorità amministrativa, e una volta decretato il provvedimento, finchè dall'autorità non siasi riconosciuta la cessazione di quelle speciali condizioni che ne consigliarono l'adozione, quello deve ritenersi in vigore.

La fissazione del prezzo dei generi annonarii di prima necessità è più propria del sindaco o di chi ne fa le veci, anzichè della giunta municipale o del consiglio comunale.

Commette la contravvenzione alla disposizione del calmiere, non chi nega di vendere, ma chi pretende di vendere a prezzo maggiore del fissato. — (Roma, 19 Febbraio 1892). Annali della Giurisprudenza Italiana, Anno XXVII, fasc. 4.° pag. 73

Competenza giudiziaria ed amministrativa - Comune - Impiegati - Nomina - Concorso. — L'autorità giudiziaria è competente a giudicare sopra una questione di danni-interessi, in dipendenza di un atto amministrativo.

L'apertura del concorso ad un pubblico impiego non attribuisce diritto per la nomina in favore di colui che ha vinto la prova; l'amministrazione pubblica (nella specie comunale) può far cadere la scelta anche su altra persona che abbia ottenuto minor numero di punti di merito. — (Corte d'Appello di Catania, 23 Dicembre 1892). Ric. Scadari c. Santuccio. Foro Catanese, Anno XIII, fasc. 4.° pag. 81.

Danni - Sindaco - Comune - Responsabilità - Atti d'impero e di gestione. — Il Sindaco nella esecuzione dei regolamenti sulla pubblica igiene, e nel dare dei provvedimenti d'urgenza a tale materia attinenti, fa atto d'impero come ufficiale del governo e non impegna la responsabilità del comune al quale presiede. Si rende responsabile in proprio nome in caso di abuso. — (Corte d'Appello di Catania, 31 Dicembre 1892). Ric. Ditta Stecher c. Comune. Foro Catanese, Anno XIII, fasc. 4.° pag. 77.

Dazio consumo - Minuta vendita - Voce di tariffa carne macellata fresca - Significato - Licenza d'esercizio. — La tassa di consumo si fonda sopra il consumo presunto del genere tassato; quella di minuta vendita colpisce il fatto della vendita al minuto del genere tassato.

Imposta da un Comune chiuso una tassa sulla minuta vendita della carne macellata fresca, la stessa colpisce tanto la carne macellata fresca introdotta da altri comuni, quanto quella macellata nel recinto daziario del Comune.

Per poter quindi esercitare la vendita al minuto della carne macellata in detto comune, è d'uopo all'esercente munirsi della licenza d'esercizio prescritta dall'art. 31 del regolamento sui dazi interni di consumo del 25 Agosto 1870. — Temi Genovese, Anno V, pag. 364.

Consorzi - Elezioni - Azione popolare - Inammessibilità. — L'art. 52 della legge com. e prov. che concede l'azione popolare a chi non è elettore nè domiciliato nel Comune, non è applicabile alle elezioni dei consorzi, per quanto i loro statuti, in quanto alle elezioni, richiamino espressamente le disposizioni della legge medesima.

Pertanto quando gli altri elettori consorziali siano divisi in più circoscrizioni, non è dato agli elettori di una circoscrizione impugnare le iscrizioni nelle liste di altra circoscrizione. — (Corte d'appello di Bologna 27 Dicembre 1892). Ric. Spisani ed altri c. Società delle bonifiche ferraresi e Società immobiliare Lodigiana. Rivista amministrativa Dispensa 158, pag. 115.

Ricorsi elettorali - Notizie. — È valida in materia elettorale amministrativa la notifica del ricorso e decreto fatto mediante rilascio all'intimato di copia sottoscritta semplicemente dall'usciere, a sensi dell'art. 135 c. p. c. — (Cassazione di Roma 4 Luglio 1892). Monitore dei Tribunali, Anno XXXIII pag. 864.

Marciapiedi - Norme speciali per le antiche provincie. — Nelle antiche provincie del regno Sardo le disposizioni dei regolamenti com. di polizia urbana che stabilivano il contributo dei proprietari di case fronteggianti le vie o le piazze nella spesa di costruzione e manuntenzione dei selciati e marciapiedi (in base agli art. 134 e 116 della legge com. e 7 prov. Ottobre 1848) si devono ritenere tutt'ora legittime ed efficaci, non ostante le nuove leggi com. e prov. 1865 e 1889, le quali, se hanno posto a carico del Comune la spesa di mantenimento e restauro delle vie interne comunali, hanno però soggiunto che ciò debba valere laddove i regolamenti non provvedono diversamente, art. 145 n. 8 e 10 della legge testo unico 19 Febbraio 1889. — (Cassazione di Torino 30 Dicembre 1891). Ric. Cupotto c. Comune d'Asti. Monitore dei Tribunali. Anno XXXIII, N. 41, pag. 859.

Maestro - Legge che regola i rapporti col Comune - Momento della nomina e dell'approvazione. — I rapporti del maestro col Comune da cui esso dipende, sono regolati dalla legge vigente al tempo in cui la nomina venne approvata dall'Autorità scolastica distrettuale, non da quella vigente precedentemente quando la nomina venne deliberata dall'Autorità comunale. — (Cassazione di Torino 1891). Ric. Gandolfi c. Com. di Ghidizzolo. Monitore dei Tribunali. Anno XXIII, pag. 857.

Dazio consumo - Appaltatore - Azione contro il contribuente - Carattere civile. — L'azione promossa dall'appaltatore del dazio consumo in confronto del contribuente pel pagamento del dazio ha carattere civile

e non commerciale. — (Corte di Cassazione di Torino 14 Settembre 1892). Società Agricola Cooperativa di Costigliole d'Asti c. Società esercenti per la riscossione del dazio Consumo di Costigliole d'Asti. Monitore dei Tribunali. Anno XXXIII N. 44, Pag. 857.

Farmacie - Privilegi - Conservazione. — Agli effetti dell'art. 68 della legge sanitaria 22 Dicembre 1888 non è luogo a far distinzione fra privilegi e vincoli risarcibili e non risarcibili, cadendo tutti nella categoria di privilegi mantenuti fino all'approvazione di una apposita legge di svincolo. — (Corte di Cassazione di Torino 20 Gennaio 1893). Ric. Majon e Maffei c. Guarello. Monitore dei Tribunali. Anno XXXIV, N. 10, pag. 181.

Cassazione - Dispensa del deposito - Certificato del sindaco - Condizioni di validità - Codice di procedura penale art. 656 - Legge comunale e prov. art. 131 n. 8 - Legge sul gratuito patrocinio, 6 Dicembre 1865, art. 10. — È insufficiente per ottenere la dispensa dal deposito per ricorrere in Cassazione il certificato del Sindaco, dal quale emerga soltanto che due individui attestano che il ricorrente non può sostenere le spese di lite. — (Cassazione di Roma, 2 Febbraio 1893). Ric. Gamba e Griffa. Giurisprudenza Italiana. Anno XLV, pag. 157.

Comune - Frazione - Autorizzazione della Giunta prov. amm. a stare in giudizio - Beni immobili e beni mobili - Legge comunale e prov. 10 Febbraio 1889, art. 178. — L'autorizzazione della Giunta prov. amm. non è necessaria ai commissari di una frazione, di comune che ottenuta a favore dei frazionisti sentenza dichiarativa di comproprietà su un fondo comunale, senza che il difetto della necessaria autorizzazione fosse opposto, richiedono poi la rappresentazione dei frutti per la quale, trattandosi di beni mobili, tale autorizzazione non è richiesta dalla legge. — (Cassazione di Torino, 28 Febbraio 1893). Ric. Burlando c. Comune di Struppo. Giurisprudenza Italiana, Anno XLV, pag. 440.

Cassazione di Roma - Competenza speciale - Giustizia amministrativa - Eccezione di incompetenza della Giunta prov. amm. - Legge 1.° Maggio 1890, art. 15 - Legge 31 Marzo 1877 sui conflitti, art. 3. — Solo quando in un affare sottoposto alla cognizione della Giunta prov. amm. si ritenga da alcuna delle parti, o di ufficio, che esso spetti invece alla cognizione dell' autorità giudiziaria, vi ha quel conflitto in contemplazione del quale l'art. 15 della legge 1.° Maggio 1890 prescrive che si rimettano gli atti alla Corte di Cassazione per decidere sulla competenza.

Ma quando, sotto il nome di eccezione d'incompetenza della Giunta prov. amm. venga opposta da una delle parti l'insindacabilità del provvedimento impugnato, che esclude necessariamente la ipotesi della competenza giudiziaria, il decidere in proposito non s'appartiene alla Corte di cassazione ma alla stessa Giunta prov. — (Cassazione di Roma, 22 Marzo 1893). Ric. Comune di Casale Monferrato c. Ubertis. Giurisprudenza Italiana. Anno XLV pag. 385.

Camera di commercio - Consiglieri - Incompatibilità - Mancata citazione - Rifiuto a provvedere - Amministratori della Banca Nazionale - Legge 6 Luglio 1862 - Sulle Camere di commercio, art. 10, 18 - Legge comunale e prov. 52 e 90. — *A)* Trattandosi di questioni d'ineleggibilità o di incompatibilità è ammesso il reclamo davanti la Camera di commercio che dichiarò l'elezione impugnata, proposto entro i trenta giorni dalla deliberazione relativa.

B) La mancata citazione, nella discussione del reclamo avanti la Camera di commercio, degli interessati a difendere la validità dell'elezione, non può dai medesimi invocarsi ed opporsi nel successivo giudizio d'appello introdotto avanti la Corte.

C) L'avere la Camera di commercio dichiarato di non far luogo a deliberazione in merito all'introdotto reclamo non impedisce alla Corte d'entrare nel merito del reclamo stesso in sede d'appello.

D) Gli amministratori, anche di diverse sedi succursali della Banca Nazionale non possono contemporaneamente essere consiglieri di una medesima Camera di commercio: quindi, ferma la nomina di quella che riportò maggior numero di voti, va annullata per incompatibilità la elezione dei successivi — (Casale, 8 Febbraio 1893). Ric. Gobba e Guerci, c. Borsalino, Gualco, Savio e Michel. Giurisprudenza Italiana, Anno XLV pag. 210.

Competenza amministrativa e giudiziaria - Tasse comunali in misura illegale - Competenza giudiziaria - Legge sul contenzioso amministrativo 20 Marzo 1865, all'E. art. 2, 4, 6. — L'autorità giudiziaria è competente a conoscere se e in qual misura una tassa comunale sia legalmente imposta e ad ordinare al caso, la restituzione di ciò che fu illegalmente percetto. — (Cassazione di Roma, 6 Marzo 1893). Ric. Scheittlin e Valenza c. Comune di Catania. Giurisprudenza Italiana, Anno XLV, pag. 360.

Comune - Illuminazione pubblica e privata a gas - Concessione di esclusivo diritto per le condutture nel suolo pubblico - Natura di essa - Nuovi mezzi d'illuminazione - Loro applicazione - Diritto dell'appaltatore - Statuto, art. 26 e 29 - Codice civile - art. 1124, 1128, 1165, 1641. — La concessione temporanea fatta da un comune ad una impresa per l'illuminazione pubblica a gas, e il conseguente diritto esclusivo accordato per attraversare il suolo comunale con le necessarie condutture sia pel servizio pubblico come per quello privato, non è costituzione di privilegio ma semplice contratto.

Se, non ostante tale esclusiva concessione, il comune fa illuminare da altri e con sistema diverso alcune parti della città, non può pretendere di mantenere vincolato l'appaltatore al contratto, nel mentre che esso di tal guisa se ne scioglie, ma esercitando così di fatto la facoltà riserbata ad ogni committente dall'art. 1641 cod. civ. incontra l'obbligo di tenere indenne l'appaltatore stesso di tutte le spese, di tutti i lavori e di tutto ciò che avrebbe potuto guadagnare nella impresa, giusta la citata disposizione.

La concessione del pubblico servizio dell'illuminazione a gas d'una città e dell'esclusivo diritto di attraversare il suolo comunale con le necessarie condutture anche pel servizio dei privati, non rappresenta la costituzione di un illecito monopolio, non esistendo libertà d'uso privato, a scopi industriali o commerciali, rispetto alle aree comunali d'uso pubblico.

La concessione dell'esclusivo diritto di porre condutture nel suolo comunale per la somministrazione di gas ai privati non include alcuna promessa in nome dei privati stessi, fatta dal comune concedente alla impresa concessionaria.

Simile concessione d'esclusivo diritto, qualora formi parte integrante del complesso di vantaggi assicurati dal comune all'impresa, in rimunerazione dell'accollo del pubblico servizio di illuminazione, non può essere qualificata di privilegio nè distinta dall'accollo suddetto. — (Cassazione di Firenze, 6 Marzo 1893). Ric. Comune di Firenze c. Società Lionese per l'illuminazione a gas di Firenze. Giurisprudenza Italiana, Anno XLV, pag. 340.

Cattedratico - Indole speciale di questa prestazione - Caratteri differenziali con le decime - Debito dell'ente - Parrocchia - Prescrittibilità - Atti amministrativi - Autenticità. — Il cattedratico è una prestazione annua che il Vescovo ha diritto di esigere da ogni chiesa della sua diocesi; e a differenza delle decime sacramentali, dovute dai parrocchiani ai parroci, non fu mai abolito da alcuna disposizione legislativa.

L'onere del pagamento del cattedratico non grava il Sacerdote investito, bensì le chiese componenti la Diocesi.

Sebbene per diritto canonico il cattedratico non potesse mai prescriversi, devesi ora ritenere prescrittibile in forza dell'articolo 2144 del cod. civ.

La circostanza, che la firma di una nota amministrativa sia illeggibile, non ne infirma, l'autenticità; quando la nota stessa presenti altri caratteri per ritenerla vera ed attendibile, quali sarebbero il timbro d'ufficio, i numeri di protocollo e di posizione. — (Tribunale Civile di Aquila 18 Aprile 1893). Ric. Vicentini c. Subeconomato dei benefici vacanti di Aquila. La Legge Anno XXX, Vol. I, pag. 639.

Comune - Emissione di cambiali - Giunta municipale - Autorizzazione tutoria - Proventi del dazio consumo - Inalienabilità ed insequestrabilità - Parte sopravanzante ai pubblici servizii (Legge com. e prov. 10 Febbraio 1889, art. 166; Cod. di Comm., art. 7). — Se non è vietato ai Comuni di emettere cambiali, queste non sono però valide ed obbligatorie pel Comune, se vennero emesse dalla Giunta municipale senza l'autorizzazione della competente autorità tutoria.

I proventi del dazio consumo sono inalienabili ed insequestrabili, ad eccezione di quella parte, che sopravanzando all'adempimento dei pubblici servizii, sia diventata patrimoniale. — (Cassazione di Roma, 7 Aprile 1893). Ric. Compagnoni c. Comune di Rosa. La Legge Anno XXXIII, Vol. I, pag. 577.

Competenza giudiziaria ed amministrativa - Concessione del Comune per il servizio degli omnibus - Ricorso per illegittimità - Competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato. (Legge testo unico 2 Giugno 1889 sul Consiglio di Stato, art. 24). — Spetta all'autorità amministrativa, e non già a quella giudiziaria, il conoscere di un ricorso, con cui si impugni, come creatrice di un illegittimo monopolio, la concessione fatta da un Comune per l'esercizio esclusivo degli omnibus ad uso del pubblico nella città.

Deve quindi ritenersi competente a giudicare su tale ricorso la IV Sezione del Consiglio di Stato. — (Cassazione di Roma, 2 Maggio 1893). Ric. Società degli Omnibus Napoletana c. Prefetto di Napoli, Ferrara Vincenzo e Proto-Pisani. La Legge. Anno XXXIII, Vol. I, pag. 21.

Competenza - Autorità giudiziaria e autorità amministrativa - Strade ferrate - Danni - Risarcimento (L. cont. amm. 20 Marzo 1865 art. 4; L. sui lav. pubb. 20 Marzo 1865, art. 206). — L'autorità giudiziaria è incompetente a ordinare provvedimenti il cui espletamento vincolerebbe la libera esecuzione di un atto amministrativo, come per es. una perizia tendente a modificare o a impedire nei modi determinati l'esecuzione d'una ferrovia.

È invece d'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria il conoscere dei danni e delle lesioni apportate ai privati dall'atto amministrativo e l'ordinarne il risarcimento, senza per altro imporre all'autorità amministrativa l'esecuzione di opera alcuna che serva ad ovviare danni futuri. — Il Foro Italiano, Anno XVIII, p. 407.

Competenza (amministrativa e giudiziaria). — Le controversie che sorgono fra il concessionario di una miniera e il proprietario della superficie, il quale con atti arbitrari gliene impedisca l'esercizio, sono di competenza dell'autorità giudiziaria, quand'anche per risolvere occorra d'interpretare l'atto sovrano di concessione. — (Corte di Appello di Casale 7 Settembre 1892). Ric. Stoppani c. Molo. Giurisprudenza Casalese, Anno XXXIII, n. 4-5 148.

Comune e provincia - Responsabilità degli amministratori - Competenza dei Consigli di Prefettura e della Corte dei Conti - Applicabilità ai fatti anteriori alla legge com. e prov. 10 Febbraio 1889 - (art. 256). — La disposizione dell'art. 256 della legge com. e prov. 10 Febbraio 1889, che stabilisce la competenza dei Consigli di Prefettura e della Corte dei Conti a giudicare della responsabilità degli amministratori com. e prov. per le spese illegalmente ordinate, si applica anche alle responsabilità incorse anteriormente alla detta legge.

Fra le spese arbitrarie, per le quali gli amministratori assumono siffatta responsabilità a giudicarsi dai Consigli di Prefettura e della Corte dei Conti, si comprendono a fortiori quelle, che siano state poste indebitamente a carico del Comune o della provincia. — Corte di Cassazione di Roma, 14 Maggio 1893). La Legge, Anno XXXIII, Vol. II, pag. 39.

Dazio consumo - Agenti daziarii - Atti iure imperii - Responsabilità. — Gli agenti daziari allora solo non possono riscontrare responsabilità per gli atti che compiono, quando agiscono iure imperii.

Sono considerati come compiuti *iure imperii* quegli atti che *emanando dalla legge* sono di questa un'esecuzione, ma se gli agenti eccedono nell'uso delle facoltà che ad essi sono accordate, in questo caso se *colpa* si riscontri nel loro operato, gli stessi e per essi gli appaltatori, in applicazione dell'art. 1153 cod. civ. sono tenuti ai danni.

Applicazione al caso in cui gli agenti daziari non si limitarono a dichiarare il sequestro del vino esistente in una cantina, ma oltre a ciò *apposero i sigilli* alle botti e chiusero con sbarre di ferro la cantina. — (Corte d'appello di Genova 4 Aprile 1893). Ric. Chiambretto c. Gilibert. Temi Genovese. Anno V, pag. 279.

Competenza amministrativa e giudiziaria - Opifici incomodi o pericolosi - Danni alle proprietà contigue - L. 20 Marzo 1865 alleg. E. art. 2, 4 Cod. civ. art. 436-1151. — È di competenza dell'autorità giudiziaria l'azione promossa per ottenere provvedimenti idonei ad evitare gli incomodi e i danni che l'esercizio di un opificio reca alle proprietà vicine, o per conseguire almeno il pecuniario risarcimento dei danni medesimi; e ciò, anche nel caso, in cui la erezione di quell'opificio e la sua destinazione abbiano avuto luogo in virtù di provvedimento amministrativo e in seguito a regolare procedura di espropriazione per utilità pubblica. — (Cassazione di Roma, 31 Dicembre 1892). Ric. Armstrong, Mithell e C. c. Manzi. Giurisprudenza Italiana Anno XLV, pag. 110.

Delitti e quasi delitti - Responsabilità - Enti morali - Comuni - Atti di gestione - Illuminazioni e festeggiamenti - Locazione d'opera - Appalto - Rapporti ai terzi - Rapporti fra locatore e conduttore. — L'ente morale, sebbene astrattamente, considerato sia incapace di compiere atti lesivi degli altrui diritti, pure risponde ex delicto vel quasi delicto per la colpa dei suoi rappresentanti.

La illuminazione sia pure straordinaria di una strada ed i pubblici festeggiamenti promossi da un Comune non sono funzioni di imperio,

ma di gestione; e quindi il Comune risponde delle colpe commesse dai suoi dipendenti ed impiegati nell'esecuzione delle operazioni relative. — (Corte d'Appello di Genova 26 Maggio 1893). Ric. Comune di Genova c. Cuirlo e Parodi. Temi di Genovese, Anno V, pag. 433.

Dazio consumo - Contravvenzione - Agenti - Danni - Responsabilità. — Gli agenti daziari compilando un verbale di contravvenzione agiscono *iure imperii* e non possono incorrere in alcuna responsabiliià, eccettuato il caso in cui, abusando del loro potere, abbiamo ecceduto i limiti del mandato che la legge loro ha presunto, ovvero abbiano usato trascuranza nella custodia delle cose sequestrate. — (Corte d'appello di Genova, 3 Giugno 1893). Ric. Gilberti c. Grosso e Marcellino. Temi Genovese, Anno V, pag. 447.

Dazio consumo - Contratto. — Il contratto di abbonamento al dazio consumo cessa *ipso jure* col cessare dell'esercizio da cui ebbe causa. E quindi colui che esercitava in un comune aperto uno spaccio di vino e che in tale qualità contrasse con l'appaltatore del dazio un abbonamento per 5 anni obbligandosi a corrisporgli un tanto all'anno, se chiude l'esercizio prima dello spirare del quinquennio non è più tenuto a pagare all'appaltatore le annualità successive; e, ove sia stato costretto a pagarle, ha diritto il ripeterle Art. 1119 cod civ., art. 43 regol. daz. 25 Agosto n. 5840. — (Corte d'Appello di Casale 2 Maggio 1893). Ric. Prinetti c. Maguliani. Giurisprudenza Casalese, Anno XIII n. 8. pag. 274.

Impiegati - Provincia - Salariati - Licenziamento per motivi disciplinari - Incompetenza giudiziaria - Legge 20 Marzo 1865, alleg. E, art. 2 e 4 - Legge com. e prov. art. 210. — Il licenziamento per motivi disciplinari, inflitto ad un impiegato e salariato di pubbliche amministrazioni, dall'autorità amministrativa a ciò competente e nelle forme legali, non soggiace a sindacato per parte dell'autorità giudiziaria, rispetto ai motivi che lo determinarono, ma solo può dar luogo a ricorso presso le autorità superiori nell'ordine e nelle forme regolate dalle leggi.

Nè l'autorità giudiziaria può entrare nella indagine intorno alla giustizia del licenziamento, quando anche la pubblica amministrazione, convenuta in giudizio, abbia in modo subordinato offerto di provare, mediante documenti e tsteimoni i motivi del suo provvedimento. — (Cassazione di Roma, 27 marzo 1893). Ric. Provincia di Genova c. Simonetti. Giurisprudenza Italiana. Anno XLV, pag. 432.

Farmacie - Legislazione antica napoletana - Vincoli e privilegi - Loro indole - Effetti della nuova legge sanitaria - Legge 22 Dicembre 1888, art. 26 e 68. — Per effetto della disposizione dell'art. 68 della legge sulla sanità pubblica devono ritenersi mantenuti provvisoriamente, in rapporto alle farmacie già esistenti quei vincoli e privilegi che fossero legalmente costituiti non pel solo interesse generale, ma per assicurare ai farmacisti particolari vantaggi, come mezzi ritenuti efficaci pel buon servizio pubblico.

Fu riservata alla futura legge da proporsi nel corso di cinque anni, la risoluzione del problema se, come e in quali casi, fosse da accordare una indennità equitativa per l'abolizione dei detti vincoli e privilegi.

Nei limiti sopra specificati devono intendersi mantenute nelle provincie napoletane le disposizioni relative alle distanze fra le diverse farmacie. — Cassazione di Roma 18 Aprile 1893). Ric. Cutolo c. De Nozza. Giurisprudenza Italiana. Anno XLV, pag. 455.

Questua illecita - Frati - Domanda tacita dell'elemosina - Legge di P. S., art. 84. — Fuori dei luoghi destinati al culto sono proibite anche le questue religiose senza il permesso dell'autorità di pubblica sicurezza.

Come tale deve ritenersi il fatto di un frate che si va aggirando per la campagna a raccogliere l'elemosina, anche se la richiesta viene larvata collo scambio di immagini religiose, o quale retribuzione per preghieri e suffragi. — (Cassazione di Roma 1 Marzo 1893). Ric. Scolacchia. Giurisprudenza Italiana. Anno XLV, pag. 152.

Sali e tabacchi - Compera del sale al prezzo ordinario - Libertà d'uso - Legge sulle privative 15 Giugno 1865, art. 18, 16, 24, 27. - Regolamento 14 Luglio 1887, art. 28. — Non può costituire contravvenzione alla legge e regolamento sulle privative dei sali e tabacchi il fatto di colui che provvedutosi regolarmente di sale al prezzo ordinario, ne abbia poi fatto uso per le operazioni del suo commercio, anche se questo uso sia stato reiterato. — (Cassazione di Roma 28 Gennaio 1893). Ric. Di Giovanni. Giurisprudenza Italiana, Anno LXV, pag. 130.

Atti amministrativi - Decreti del Sindaco - Regolamenti edilizi - Provvedimenti della Giunta - Competenza dell'autorità giudiziaria. — Non è competente l'autorità giudiziaria a conoscere della legalità di un decreto del Sindaco, il quale in base al regolamento edilizio del Comune abbia ordinato la sospensione di una costruzione intrapresa senza la prescritta licenza.

Neppure sarebbe competente a pronunziarsi sopra un provvedimento della Giunta municipale, col quale si neghi o si sospenda l'approvazione del progetto di una nuova costruzione, quando esso fosse motivato da ragione, di sicurezza pubblica o di estetica; ma lo è, quando il provvedimento sia invece motivato da ragioni affatto estranee alle disposizioni ed ai fini del regolamento edilizio. — (Corte di appello di Genova 17 Marzo 1893). — Ric. Mameli, sindaco del Comune di Voltri c. Parodi. Temi Genovese, Anno V, pag. 275.

Appalti comunali - Inosservanza - Danni - Competenza dell'autorità giudiziaria - Primo deliberamento - Risoluzione - Prova - Offerta - Verbale posteriore - Inefficacia. — L'autorità giudiziaria è competente a conoscere della domanda di danni derivati a un appaltatore dal fatto che il Comune credette di poter nuovamente accordare ad altri l'appalto.

Deliberatosi l'appalto in un primo incanto, spetta al comune appaltante di provare al deliberatario che reclama l'appalto, che il primo deliberamento si risolvette per valida offerta posteriore fatta entro i termini fatali stabiliti.

Non sarebbe valida tale offerta se fatta verbalmente, o se di essa non consti da verbale regolamento fatto e sottoscritto dal segretario comunale. — (Corte d'appello di Genova 3 Giugno 18893). Ric. Raimondi c. Comune di Ricchetta Nervina. Temi Genovese, Anno V. pag. 435.

Abuso di autorità - Sindaco - Multa non stabilita da legge o regolamento. (Cod. pen. art. 175). — È responsablile del reato di abuso di autorità il Sindaco che fa pagare una multa, non comminata da legge o regolamento, a persone di altro Comune, che hanno attinto acqua in una fonte alla quale, ab immemorabili, gli abitanti di quel Comune erano avvezzi ad attingere acqua. — (Cassazione di Roma 15 Dicembre 1892). Ric. Montanari. La Legge Anno XXX, Vol. I, n. 21, pag. 673.

Associazione - Società di mutuo soccorso - Trascrizione dello statuto - Provvedimento del tribunale - Reclamo (Cod. com., art. 91; L. 15 Aprile 1886, n. 3818, art. 7; cod. proc. civ. art. 781). — Contro il provvedimento della Camera di consiglio del tribunale che ordina la trascrizione ed affissione dello statuto di una società di mutuo soccorso è consentito il reclamo in sede volontaria avanti la Camera di consiglio della Corte, o il giudizio contenzioso per annullamento avanti il tribunale.

È inammissibile l'istanza di annullamento proposta dal P. M. mediante citazione avanti la Corte. — Corte d'appello di Venezia 7 Settembre 1893. — Ric. Pubblico Ministero c. Società mutuo soccorso tecnici e maestri di conterie in Murano. Il Foro Italiano, Anno XVII, fasc. 8 pag. 454.

Appalto daziario - Avvisi d'asta - Inserzione - Nullità - Danni. — La irregolarità negli atti d'appalto, ove induca all'annullamento dell'appalto stesso (mancanza d'inserzione degli avvisi d'asta nel bollettino) espone il comune all'emenda dei danni a favore dell'appaltatore. — Il Dazio Consumo, Anno XIX, pag. 63.

Azione possessoria - Manutenzione - Compossesso - Cose d'uso pubblico - Strade - Inammissibilità d'azione. — Il possesso di cose di uso pubblico (strade) non è produttivo d'effetti giuridici, e però la manutenzione di un tale possesso non è accordata neppure ne' rapporti fra compossessore e compossessore. — (Cassazione di Torino 20 Gennaio 1893). Ric. Allaria Oliveri c. Allaria. La Legge, Anno XXXIII, Vol. I, pag. 372.

Espropriazione per pubblica utilità - Sorgente essiccata - Indennità - Scavi nel proprio fondo - Resecazione delle vene acquee - Art. 578 cod. civ. — Non è dovuta indennità al proprietario di una sorgente, che a seguito dello scavo di una galleria vicina venga privato dell'acqua che la stessa alimentava, tuttavolta che non abbia legalmente acquistato il diritto di tale acqua.

L'art. 578 cod. civ. prescrive quali distanze siano da osservarsi per non nuocere agli altrui fondi, sorgenti. capi od aste di fonte; ma non impedisce che il proprietario possa, scavando nel suo fondo, resecare le vene acquee che alimentano, la fontana del vicino. (Corte d'Appello di Genova, 10 Marzo 1893). Ric. Ministero dei lav. pub. c. il Comune di Fornovo-Taro. Temi Genovese. Anno V, pag. 270.

Esattorie - Esecuzione forzata del Ricevitore provinciale contro l'Esattore moroso - Opposizioni alla vendita - Inammissibilità dell'istanza di garanzia proposta contro lo Stato. — Nè l'intendente di finanza per l'amministrazione finanziaria, nè il prefetto pel Governo sono tenuti a veruna garanzia rimpetto al ricevitore prov. a causa delle opposizioni di qualunque natura che egli incontri nel giudizio di vendita forzata dei beni si mobili che immobili che costituiscono la cauzione dell'Esattore moroso, perchè tanto la legge che il regolamento sulle Esattorie rimettono all'intera responsabilità dell'esattore i procedimenti esecutivi verso i contribuenti, e a quella del ricevitore prov. quelli promossi verso l'esattore. (Corte d'Appello di Genova 27 Febbraio 1893). Ric. Intendenza di finanza e prefettura di Massa c. Giumelli ed altri. Temi Genovese. Anno V, pag. 267.

Foreste - Contravvenzioni ai regolamenti comunali - Costituzionalità di un regolamento comunale (Legge com. e prov. 10 Febbraio 1889 art. 141, legge forestale, 20 Giugno 1877 art. 29). È costituzionale ed

ha forza di legge un regolamento formato da un Comune per la utilizzazione ad uso civico del legname risultante dal taglio di sezioni di un bosco comunale.

Viola la legge la sentenza che dichiari non farsi luogo a procedimento penale per inesistenza di reato, contro un imputato di contravvenzione ad un regolamento comunale, per essere stato sorpreso a trasportare fuori del Comune una quantità di carbone proveniente da un bosco comunale, contro il divieto del regolamento medesimo. (Corte di Cassazione, 10 Marzo 1893). Ric. P. M. c. Conti. La Legge. Anno XXXIII Vol. I, pag. 457.

Impiegato comunale - Violazione di patto contrattuale - Risarcimento dei danni - Competenza giudiziaria - Comune - Sindaco - Responsabilità del Comune - (Legge com. e prov. testo unico 10 Febbraio 1889, art. 8 e 189). — È di competenza dell'autorità giudiziaria l'azione proposta da un impiegato comunale per risarcimento di danni, che egli pretende di aver risentito per la violazione di un patto contrattuale stipulato all'atto della sua nomina.

Quando il sindaco agisce a nome e nell'interesse del Comune egli impegna tanto la responsabilità di questo quanto la propria per i danni che altri abbia risentito dal suo atto o provvedimento. (Corte di Appello di Torino, 7 Ottobre 1892). Ric. Lubatti c. Conti e Comune di Carrù. La Legge. Anno XXX, Vol. I, pag. 629.

Monumenti, antichità ed oggetti d'arte - Editto Doria - Pamphily - Validità - Editto Pacca - Vendita ed esportazione di quadri. (Editto Doria-Pamphily 2 Ottobre 1802 art. 2, 4 16 - Editto Pacca 7 Aprile 1820, art. 61). L'editto Doria-Pamphily del 2 Ottobre 1802 non è stato abolito dall'editto Pacca del 7 Aprile 1820, il quale è tuttora in vigore.

Conseguentemente è punibile a norma dei citati editti colui che, senza licenza, ha venduto dei quadri ad una persona che li esportava da Roma e dallo Stato, mentre l'esportazione di tali opere d'arte era vietata per legge. (Tribunale penale di Roma 1893). Sciarra principe Maffeo imputato. La Legge. Anno XXXIII, Vol. I, pag. 745.

Prestito civico - Titolo nominativo - Smarrimento - Duplicato - Forme - Pubblicazioni. — In mancanza di speciale regolamento, che disciplini il caso dello smarrimento di un titolo nominativo di prestito civico, il Comune, che non sia stato notificato di una regolare cessione del titolo stesso, è tenuto a rilasciarne un duplicato a favore del titolare o suoi eredi, compiute che siano le pubblicazioni di cui all'art. 136 regolamento sul debito pubblico dello Stato e trascorsi sei mesi da tali pubblicazioni senza oppizioni da parte di terzi. (Corte d'Appello di Genova 31 Marzo 1891). Ric. Municipio di Genova c. Capurro e Galeazzo. Temi Genovese. Anno V, pag. 278.

Ricchezza mobile - Comune - Prestiti a premi - Legge 14 Luglio 1864 - Tassabilità (L. 14 Luglio 1864 sulla ricchezza mobile, art. 6). — Anche per la legge 14 Luglio 1864 i premi estratti a sorte fra i portatori delle obbligazioni d'un prestito comunale sono soggetti alla imposta di R. M. (Corte di Cass. di Roma). Ric. Comune di Barletta c. Spinazzola ed altri. Il Foro Italiano, Anno XVIII, pag. 401.

Sanità pubblica. — Anche chi non è farmacista può vendere una sostanza medicinale approvata dal Consiglio Superiore di sanità (nella specie: lo sciroppo Pagliano), purchè non la venda a dose di medicamento (cioè nella dose precisa destinata ad essere introdotta nel corpo

dell'ammalato), e purchè non le attribuisca nelle etichette o in annunzi al pubblico una composizione diversa da quella che ha.

A costituire la vendita a dose di medicamento non vale la circostanza, che il medicinale sia accompagnato da una istruzione stampata, nella quale si indica la quantità a prendersi volta in volta secondo il sesso, l'età del malato — poichè per dose nel senso dell' art. 27 della legge sanitaria s' intende la dose reale, che viene somministrata, e non già quella ideale che viene indicata. Art. 27 legge 22 Dic. 1888. (Corte di Cassazione, 1 Dicembre 1892). Ric. P. M. c. Malatesta. Giurisprudenza Casalese, Anno XIII, pag. 302.

Servitù di passaggio - Terreno privato - Uso pubblico. — Un passaggio sopra terreno privato non può avere mai il carattere di strada pubblica, da chiunque sia esercitato, ma è sempre una servitù discontinua, la quale pel disposto dell'art. 630 cod. civ. non può essere stabilita che mediante un titolo.

Il carattere di servitù non è immutato dall' essere il passaggio classificato fra le vie vicinali nell'elenco formato dalla Giunta municipale.

La legge sulle opere pubbliche regola l' esercizio delle servitù di passaggio stabilite a vantaggio del pubblico, ma quanto al modo e titolo di acquisto deve sempre applicarsi la legge comunale. (Corte di Cassazione di Torino 31 Maggio 1893). Ric. Barabino c. Comune di Sant'Alcese. Temi Genovese, Anno V, pag. 419.

Sicurezza pubblica - Spesa per gli uffici provinciali - Onere della Provincia - Costituzionalità del regolamento 5 Febbraio 1891 - Città capoluogo di provincia - Popolazione inferiore ai 100,000 abitanti (Legge 21 Dicembre 1890 sul personale di P. S. art. 8, 4., 5 e relativo regolamento 5 Febbraio 1891, art. 10). — Il regolamento 5 Febbraio 1891 per l'esecuzione della legge sul personale di S. P. 21 Dicembre 1890 non è punto incostituzionale in quanto pone a carico delle provincie la spesa dei locali per gli uffici prov. di S. P. e relative sezioni.

Però, ove si tratti di una città, avente una popolazione non superiore a 100,000 abitanti, dovendovi essere, secondo la nuova legge, un solo ufficio di ispettorato senza alcuna sezione staccata, l'onere della pigione per il locale di una sezione affittato dal questore anteriormente alla nuova legge rimane tuttavia a carico dello Stato, senza che si possa riversarlo sulla provincia. (Corte di Cass. di Roma 9 Maggio 1893). Ric. Deputazione provinciale di Bari c. Prefetto e Violante. La Legge, Anno XXXIII, Vol. II, pag. 42 (1).

Vino annacquato - Acqua nell' esercizio — Oltraggio. — Commette il reato di frode al commercio chi vende vino annacquato.

Contravviene chi ritiene brocche d'acqua nell'esercizio.

Risponde di oltraggio chi offende gli agenti daziari appellandoli impostori. Il Dazio Consumo, Anno XIX, n. 20, pag. 79.

Abuso di autorità - Impedimento a un consigliere comunale di sedere in Consiglio per parte del sindaco - Procedimento senza autorizzazione sovrana - Codice penale, art. 175 - Legge com. e prov. art. 8, 52, 59, 139. — L'autorizzazione sovrana non è necessaria per procedere penalmente contro il sindaco, allorquando abbia agito come capo dell'amministrazione comunale, e non già come ufficiale del governo.

E pertanto essa non è necessaria nell' ipotesi di procedimento contro un sindaco il quale, in pendenza del ricorso sporto alla Deputazione

(1) V. a pag. 270 e 319, Rivista, Anno III

prov. da un consigliere comunale avverso la deliberazione del Consiglio comunale che ne dichiarava la decadenza, commettendo abuso d'autorità, abbia impedito a quel consigliere di sedere in Consiglio. (Cassazione 1 dicembre 1892). Ric. Martin. Giurisprudenza Italiana,Anno XLV, pag. 46.

Competenza amministrativa e giudiziaria - Esecuzione fiscale - Azione di riscatto successiva - Termine di appello - Legge 20 aprile 1871 art. 57, 72, 78 - Legge 20 marzo 1865 all. E, art. 4; cod. proc. civ. art. 485, 708. — Sono di competenza dell'autorità giudiziaria le controversie che sorgono, dopo consumata una esecuzione fiscale su beni immobili, rispetto all' esercizio del diritto di riscatto.

Nelle controversie relative al riscatto di immobili stati venduti per debito d' imposta il termine per appellare è quello ordinario dell' art. 485 cod. proc. civ. (Cass, di Roma 28 dicembre 1892). Ric. D'Alessandri-Montefiori. Giurisprudenza Italiana, Anno XLV, pag.127.

Competenza amministrativa e giudiziaria - Strade vicinali non classificate - Controversia sulla proprietà - Legge 20 marzo 1865, alleg. E art. 4 - Legge suddetta alleg. F, art. 19-20, 378. — È di competenza dell'autorità giudiziaria la controversia sulla proprietà del suolo di una strada, che sebbene indicata come vicinale in un pubblico documento non risulta iscritta negli elenchi prescritti dalla legge sulla opere pubbliche. (Cass. di Roma 31 dicembre 1892). Ric. Comune di Esperia-Rasi. Giurisprudenza Italiana, Anno XLV, pag. 114.

Competenza - Questioni di confinazione e di apposizione di termini fra terre demaniali di comuni diversi - Competenza del prefetto - (Legge sul contenzioso amministrativo, art. 2, 4, 5). — Sono di competenza del prefetto le questioni di confinazione e di apposizione di termini fra terre demaniali di comuni diversi. (Cass. di Roma 7 aprile 1893). Comune di Collelongo c. Comuni di Balsorano e di San Vincenzo. Rivista Universale di Giurisprudenza e Dottrina, Anno VII, pag. 200.

Dazio di consumo - Comuni aperti - Carni - Lardo - Introduzione - Bollatura. — Le carni salate sono equiparate a quelle fresche e quindi sottoposte a tutte le discipline stabilite per queste

La bollatura ordinata o permessa, secondo le prescrizioni speciali dei regomenti locali, non è limtata agli animali bovini, ma si estende ad ogni specie di animali, ed anche alle carni in genere ed a quelle salate. (Cass. di Roma 23 febbraio 1892). Ric. Rapelli. Il Consulente Commerciale, Anno X, pag. 46.

Scavo di oggetti di antichità - Profondità degli scavi - Bosco vincolato - Permesso del proprietario e dell' autorità. — Contravviene all' art. 9 del Regolamento di polizia forestale 1° Maggio 1882, colui che in contrade sottoposte a vincolo forestale compie degli scavi di profondità tale che sia vietata dal regolamento, malgrado il permesso del proprietario del terreno e della legittima autorità, che non potè esser stato dato per fatti illeciti. (Regol. di polizia forestale, 1 Maggio 1882, art. 4). — Corte di Cassazione, 20 Aprile 1893). Ric. Spada Pittau. La Cassazione Unica, 1893, pag. 646.

Elezioni amministrative - Condanna per reato contro la regolarità de' pubblici incanti avvenuta sotto il cessato codice - Incapacità ad essere attualmente elettori (L. com. e prov. art. 80).

Sentenza ricognitiva in allora della persistente capacità del condannato ad essere elettore - Nuova legislazione - Ulteriore sentenza che ne

dichiara la incapacità - Violazione della regiudicata inesistente. (Cod. civ., art. 180, 1351). — Una condanna patita per aver allontanato oblatori dal pubblico incanto rientra nella ipotesi della frode che a senso dell'art. 30 della legge com. e prov. dà luogo alla cancellazione dalle liste elettorali amministrative.

Non viola la cosa giudicata quella sentenza che sotto l'impero della vigente legislazione, ordina la radiazione dalle liste di persona condannata sotto il cessato codice penale, sebbene vigente la cessata legge, altra sentenza definitiva ne avesse riconosciuta la capacità a rimanere iscritto, e ciò perchè i due giudizii, avendo a fondamento una diversa legge vien meno la identità dell'oggetto e della casuale.

L'art. 30 della legge com. e prov. che determina i casi d'incapacità elettorali, ha effetto retroattivo perchè le leggi costituzionali che regolano il godimento dei diritti politici e le condizioni di capacità alle pubbliche funzioni, si applicano immediatamente senza riguardo se la legge precedente richiedesse più o meno di quelle condizioni. (Corte di Cass. di Roma 24 febbraio 1893). Ric. S. c. Giunta prov. amm. di Verona. Rivista Universale di Giurisprudenza e Dottrina, Anno VII, pag. 141.

Mutamento di circoscrizione dei Comuni - Aggregazione di una frazione a un Comune appartenente al altro circondario. — Non essendo riprodotta nel testo unico della legge com. 10 febbraio 1889 la limitazione di tempo stabilita dall'art. 250 della precedente, la facoltà del Governo di mutare le circoscrizioni comunali, da transitoria è divenuta permanente. (Parere del Cons. di Stato 26 agosto 1891, adottato. Ric. Comuni di Castellano e Berceto).

Al distacco di una frazione da un Comune per la sua aggregazione ad un altro non fa ostacolo il fatto che i comuni pei quali ha luogo la variazione, appartengano a circondari, mandamenti e collegi elettorali diversi. (Parere del Cons. di Stato 26 agosto 1891 sopra indicato: e dec. 4ª Sez. del Cons. di Stato 6, 23 febbraio 1893). Ric. Comune di Casalduni. Manuale degli amministratori comunali e prov. e delle Opere Pie, Anno XXXII, pag. 105.

Sindaco - Procedimento penale - Autorizzazione sovrana - Garanzia non personale ma estensibile ai facenti-funzioni (Legge com. e prov. art. 8, 139).

Sindaco procedimento penale - Autorizzazione sovrana necessaria solo trattandosi di imputazione di reato commesso nell'esercizio delle funzioni di ufficiale del governo (L. succit. art. succit.) — La garanzia amministrativa accordata dagli art. 8 e 139 della legge com. e prov. ai sindaci deve essere applicabile a quel funzionario del comune, che in luogo e vece del sindaco è dalla legge chiamato a compierne le funzioni.

Non occorre l'autorizzazione sovrana per istituire procedimento penale contro di un sindaco quando l'imputazione rifletta un atto commesso non già nell'esercizio delle funzioni di ufficiale del governo, ma nella qualità di presidente del Consiglio comunale. (Corte di Cass. 5 dicembre 1892) Ric. P. M. c. Nino. Rivista Universale di Giurisprudenza e Dottrina, Anno VII, pag. 77.

Sindaco - Turbativa. — L'azione per turbato possesso per fatti ed opere ordinata dal sindaco, non può dirsi inammessibile se pria non si esamini in fatto se vi furono eccessi o abusi in danno della proprietà privata e del legittimo possesso (art. 2, 4 legge 1865 Contenzioso amministrativo). (Cass. di Roma 13 dicembre 1892). Ric. Sindaco di Corleone e Sarzana. La Giurisprudenza, Anno XXIII, pag. 59.

Tasse di registro - Decreti prefettizi per svincolo di cauzioni. — Alcune prefetture, in relazione alla Circolare delli 8 Maggio p. p. Divisione 1ª, Sezione 2ª, N. 5010-1, mossero il dubbio se debbano essere sottoposti a registrazione, a cura dei Segretari delle Prefetture, e quindi iscritti nel prescritto repertorio:

1° i decreti prefettizi o le dichiarazioni di svincolo dei depositi fatti in garanzia di tombole pubbliche;

2° gli atti di svincolo o di restituzione di depositi emanati da altre autorità, e che dai Prefetti vengono semplicemente muniti di visto o di approvazione.

Su tali quesiti il Ministero delle Finanze ha stabilito che l'obbligo della iscrizione nel repertorio tenuto dai Segretari delegati ai contratti e della conseguente registrazione a loro cura, sia applicabile in genere a tutti i decreti e provvedimenti prefettizi, coi quali venga consentito lo svincolo di cauzioni o la restituzione di depositi cauzionali, ancorchè i depositi o le cauzioni non si riferiscano a contratti.

Quindi anche i decreti o dichiarazioni di svincolo dei depositi fatti a garanzia di tombole pubbliche, soggiaciono a registrazione obbligatoria entro termine fisso. Epperò incombe al Segretario delegato ai contratti presso le Prefetture di curare che i decreti prefettizi per lo svincolo di dette cauzioni, vengano annotati a repertorio e sottoposti a registrazione nei termini prescritti.

Per gli atti invece di svincolo e di restituzione di depositi emanati da altre autorità e che dai Prefetti vengano semplicemente muniti di visto o di approvazione, l'obbligo della iscrizione a repertorio e della registrazione spetta ai Segretari delegati, o Capi delle Amministrazioni o Stabilimenti, che autorizzarono la restituzione o consentirono lo svincolo; e le Prefetture hanno solo obbligo di dare notizia alle Intendenze di Finanza dell'intervenuta approvazione o visto, a tenore dell'articolo 14 del Regolamento 25 settembre 1874, N. 2127.

Anche di queste disposizioni di massima, prego i signori Prefetti di dare notizia ai dipendenti impiegati. — (Circolare del Ministero dell'Interno ai signori Prefetti del Regno in data 12 Luglio 1893).

Certificato d'esito della leva militare. — Venne fatta domanda a questo Ministero di conoscere quale è la disposizione che obbliga i concorrenti ad un esame per l'ammissione ad impiego governativo, a produrre, fra gli altri documenti richiesti, il « certificato d'esito della leva militare ».

La risposta a detta domanda trovasi negli articoli 4 e 5 del testo unico della Legge sul reclutamento, approvato con R. Decreto 6 Agosto 1888, N. 5655 (serie 3ª); articoli, che per ogni buon fine, si crede opportuno di trascrivere appresso:

« Art. 4. Tutti i cittadini dello Stato sono soggetti alla leva. Ciascuno fa parte della leva dell'anno in cui nacque ecc. ecc.

« Art. 5. Nessuno degli individui contemplati nel precedente articolo 4 può essere ammesso a pubblico ufficio, se non prova di avere soddisfatto all'obbligo della leva, ovvero non fa risultare di avere chiesta l'inscrizione nella lista di leva, qualora la classe cui appartiene non fosse ancora chiamata ». (Bollettino ufficiale del Ministero dell'Interno, Luglio 1893).

Corte dei conti - Attribuzioni amministrative e giudiziarie - Indipendenza delle une dalle altre - Competenza - Eccesso di potere - Sentenza - Ricorsi in Cassazione - Deposito non necessario. — Le attribuzioni amministrative e politiche della Corte dei conti, concernenti la

vigilanza sulle spese e la registrazione degli atti del governo, vanno distinte da quelle giudiziarie, ad essa pure spettanti, in materia di conti.

Perciò i fatti amministrativi compiuti nell'esercizio della prima specie di attribuzioni, non limitano i poteri giurisdizionali, che essa esercita nella materia di sua competenza.

Nella specie, la registrazione di decreti del Fondo pel Culto, portanti liquidazioni di aggi annuali, a favore di un ricevitore per riscossioni eseguite d'incarico della medesima, non toglie facoltà e competenza alla Corte dei conti, di esaminare in sede contenziosa la legalità e validità delle liquidazioni.

La questione, se una deliberazione già data dalla Corti, formi cosa giudicata sulla nuova controversia avanti ad essa proposta, è pure di competenza della detta Corte.

L'eccesso di potere si verifica, o quando una materia non appartenga a qualsiasi giurisdizione, o quando un'autorità, sia giudiziaria, sia amministrativa abbia oltrepassato i limiti della propria competenza.

Per ricorrere contro le sentenze della Corte dei conti alla Corte di cassazione, non occorre deposito per multa, e, se eseguito, deve essere restituito non ostante il rigetto del ricorso. — (Corte di Cassazione di Roma, 14 Giugno 1892). Il Circolo Giuridico, N. 3-4, pag. 14.

Liste elettorali amministrative - Iscrizione nella lista amministrativa degli iscritti nella lista politica - É de jure - Poteri della Giunta prov. amm. - Cancellazione. — In base all'art. 20 della legge com. e prov. è elettore amministrativo l'iscritto nella lista politica dell'anno precedente.

La Giunta prov. amm. esorbita dalla sfera delle sue attribuzioni, quando ordina la prova di alfabetismo per gl'iscritti nelle liste politiche ed invade i poteri della Commissione prov. degli appelli, alla quale soltanto è dato rivedere e modificare le liste politiche.

Il sistema contrario attenta ai due principii fondamentali della legge elettorale politica ed amministrativa, che sono la permanenza delle liste e la revisione annuale.

E se questa commissione ha ulteriormente disposto la cancellazione di varî elettori iscritti nella lista politica dell'anno precedente, ciò non può servire a legittimare il fatto antecedente della Giunta prov. amm.

La cancellazione ordinata dalla Commissione prov. degli appelli, per le liste politiche non può privare del diritto elettorale, se non quando è esaurito lo stadio giudiziario. — (Corte d'Appello di Palermo). Ric. Merlo c. Giunta prov. amm. di Girgenti e Battaglia e Morello c. Giunta prov. amm. di Palermo. — Il Circolo Giuridico, N. 3-4 pag. 9.

Medico - Denunzia di reato - Cura - Delitto contro le persone. — Perchè sorga nel medico l'obbligo della denunzia all'autorità giudiziaria ai termini dell'art. 439 cod. pen. occorre: 1.° che egli abbia assistito colle cure della sua professione, e non semplicemente visitato l'ammalato; 2.° che trattisi di caso patologico, che possa presentare i caratteri di delitto contro le persone. — (Corte di Cassazione di Roma, 25 Ottobre 1892). Ric. Conti. Il Circolo Giuridico, N. 3-4, pag. 17.

Fondo per il Culto - Ricevitore demaniale - Corporazioni religiose soppresse - Demanio dello Stato. — L'amministrazione del fondo per il culto è rappresentata dal ricevitore demaniale al solo effetto di curare la riscossione delle sue rendite.

Unico successore a titolo universale delle soppresse corporazioni religiose è il Demanio dello Stato.

Il Fondo per il Culto è un ente autonomo affatto indipendente dal demanio dello Stato, e tanto indipendente da avere un bilancio speciale, il quale deve essere annualmente approvato dai poteri legislativi.

Conseguentemente lo stesso Fondo per il Culto non può essere condannato al pagamento di un debito, il quale, quando sussistesse farebbe carico al Demanio. — (Corte d'Appello di Palermo, 13 Marzo 1893). Ric. Giardina c. Giardina. Il Circolo Giuridico N. 3-4, pag. 135.

Competenza amministrativa e giudiziaria - Strade vicinali non classificate - Controversia sulla proprietà - Art. 4 legge 20 Marzo 1865, Alleg. F, stessa legge. — È di competenza dell'autorità giudiziaria la controversia sulla proprietà del suolo di una strada, che, sebbene indicata come vicinale in un pubblico documento, non risulta iscritta negli elenchi prescritti dalla legge sulle opere pubbliche. — (Corte di Cassazione di Roma, 31 Dicembre 1892). Ric. Comune di Esperia c. Rasi. Il Circolo Giuridico, N. 3-4, pag. 135.

Imposta sulla ricchezza mobile - Vendita di un immobile - Rilascio di una parte del prezzo per il pagamento dei debiti ipotecarii - Esazione d'imposte - Restituzione dell'indebito - Interessi di mora - Legge 24 Agosto 1877 sull'imposta di r. m. art. 1, 2, 3, 8, 53 e 58 e relativo regolamento della stessa data, art. 112. — Se nella vendita di un immobile una parte del prezzo sia rilasciata nelle mani del compratore per essere da questo impiegato a pagare i creditori ipotecarii inscritti sull'immobile venduto, la somma così rilasciata non costituisce pel venditore un cespite di reddito tassabile come ricchezza mobile.

In caso d'indebita esazione d'imposta, quando ciò non provenga da alcuna colpa la finanza è tenuta a corrispondere gl'interessi di mora non già dal giorno della domanda, ma soltanto a partire dal giudicato che riconosce l'indebito e ne ordina la restituzione. — (Corte di Cassazione di Roma, 5 Dicembre 1892). Ric. Finanze c. Sartorelli. Il Circolo Giuridico N. 3-4, pag. 135.

Asse ecclesiastico - Quota di concorso - Maramme della Sicilia - Fabbricerie parrocchiali - Fidecommissarie - Deduzione delle passività - Oneri di culto - Art. 31, Legge 7 Luglio 1866 - Art. 20, Legge 15 Agosto 1867. — Per ciò che riguarda le così dette maramme, che sono istituzioni corrispondenti alle fabbricerie parrocchiali, ha forza di legge in Sicilia il decreto di regia visita di Monsignor De Ciocchi confermato dal R. D. borbonico del 3 Giugno 1833.

Per gli effetti della quota di concorso una fidecommissaria le cui rendite vengono impiegate in spese di culto, deve considerarsi non già come una fabbriceria, a senso del n. 2 dell'art. 31 della legge 7 Luglio 1865, ma bensì come uno di quegli stabilimenti inservienti al culto, di cui è parola nel n. 4 delle stesso articolo.

Dal reddito imponibile per la quota di concorso non sono deducibili gli oneri di culto, che costituiscono lo scopo dell'ente ma soltanto debbono detrarsi le annualità e gli interessi di debiti legittimamente contratti. — (Corte di Cassazione di Roma, 23 Febbraio 1893). Ric. Parrocchia di Piazza Armerina c. Finanze. Il Circolo Giuridico, N. 3-4 pagina 132.

Consiglio comunale - Riunioni - Fissazione del giorno - Competenza del Sindaco (art. 108 legge comunale 10 Febbraio 1889). — Per le convocazioni straordinarie del Consiglio comunale fatte ad iniziativa del Sindaco può egli stesso fissare il giorno dell'adunanza. — (Parere del Consiglio di Stato, 7 Aprile 1893, pel comune di Laviano). **Rassegna** Amministrativa, Anno XVIII, pag. 174.

Competenza amministrativa e giudiziaria - Opifici incomodi o pericolosi - Danni alle proprietà contigue - Legge 20 Marzo 1865, alleg. E. art. 2, 4 - Cod. civ. art. 436, 1151. — È di competenza dell'autorità giudiziaria l'azione promossa per ottenere provvedimenti idonei ad evitare gli incomodi e i danni che l'esercizio di un opificio reca alle proprietà vicine, o per conseguire almeno il pecuniario risarcimento de' danni medesimi; e ciò, anche nel caso in cui la sua destinazione abbia avuto luogo in virtù di provvedimento amministrativo e in seguito a regolare procedura di espropriazione per utilità pubblica. — (Corte di Cassazione di Roma, 31 Dicembre 1892). Ric. Ditta Armstrong. e cons. c. Manzi. Il Circolo Giuridico. N. 3-4, pag. 129.

Imposte dirette - Esecuzione immobiliare - Mancata esecuzione mobiliare. — L'esattore che procede alla esecuzione immobiliare, deve provare al contribuente, che la impugna per incompiuta esecuzione mobiliare, non solamente d'avere oppignorato le pigioni a costui dovute mediante l'ordine intimato dal messo, ma di non averne ottenuto il pagamento, onde possa dirsi tornata insufficiente l'esecuzione mobiliare ai sensi dell'art. 43 legge 20 Aprile 1871. — (Cassazione di Roma, 20 Novembre 1892). Ric. Esattore di Palermo c. Benso. Il Circolo Giuridico. N. 3-4, pag. 124.

Lista elettorale politica - Condannato per corruzione (art. 86 legge 24 settembre 1882; art. 13-20 e 217 cod. pen. del 1859; art. 11 e 171 cod. pen. in vigore; art. 20 legge transitoria). — Chi sia stato condannato, sotto l'impero del vecchio codice penale, per reato di corruzione d'un pubblico funzionario, non perde il diritto di essere iscritto nella lista elettorale politica. — (Cassazione di Roma, 16 Maggio 1893). Ric. Talarico del Comune di Rose. Rassegna Amministrativa, Anno XVIII, pag. 169.

Lista elettorale politica - Iscrizione per censo - Cessazione - Cancellazione - Domanda autenticata (art. 3 e 100 della legge 24 settembre 1882). — L'elettore che trovandosi iscritto nella lista elettorale politica per censo, ne venga poi cancellato per cessazione di questo, non può domandare di esservi mantenuto per avere il requisito di saper leggere e scrivere. — (Cassazione di Roma, 16 Maggio 1893). Ric. Orsi del Comune di Capannori. Rassegna Amministrativa, Anno XVIII, pag. 170.

Elezioni comunali - Strade vicinali - Consorzio - Amministratori - Ineleggibilità (art. 29 legge 10 Febbraio 1889; art. 51 e 54 legge 20 Marzo 1865, alleg. F). — Gli amministratori di un consorzio per la manutenzione di alcune strade vicinali, nel quale il Comune concorra con sua quota nelle spese ed abbia la sorveglianza dei relativi lavori, sono ineleggibili a consiglieri comunali. — (Cassazione di Roma, 8-23 Maggio 1893). Ric. Lanterri del Comune di Trino. Rassegna Amministrativa, Anno XVIII, pag. 171.

Giunta - Nomina d'assessori - Ballottaggio - Maggioranza relativa - Proclamazione (art. 115 e 250 legge comunale 10 Febbraio 1889). — Anche quando nella terza votazione di ballottaggio, per la nomina dei componenti la Giunta municipale, niuno dei candidati abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti, deve proclamarsi eletto non pertanto chi abbia avuto quella relativa. — (Parere del Consiglio di Stato, 5 Maggio 1893, pel Comune di Casaluce). Rassegna Amministrativa, Anno XVIII, pag. 174.

Tassa di registro - Diritto d'accessione - Costruzione sul suolo altrui - Vendita dell'area, al costruttore - Valore imponibile, (art. 1, 6, 23, 81 legge 13 Settembre 1874, n. 2076 art. 446, 448, 450, 1314, 1341 cod. civ. — La vendita di un'area sulla quale sono state eseguite costruzioni dà diritto ad esigere la tassa di trapasso anche sul valore delle costruzioni, da accertarsi, ove d'uopo, mediante la stima, nè può essere ammessa la prova testimoniale per dimostrare che dette costruzioni furono eseguite dall'acquirente dell'area, nonostante che nell'atto il venditore abbia dichiarato che la consegna era in precedenza avvenuta e che sulle costruzioni che si fossero elevate egli non poteva vantare alcun diritto di proprietà, essendo state fatte a cura e spese del compratore. Nè è ammissibile la deduzione del debito. — (Cassazione di Roma, 23 Gennaio, e 3 Marzo 1893 in causa contro Lancerotti, riportata nel Bollettino Demaniale al n. 62). Le Massime, Anno XXXI, fasc. 13, pag. 314.

Funzionari dello Stato - Passaggio ad altra Amministrazione - Diminuzione di stipendio - Sessennio. — Il passaggio da una ad altra Amministrazione e da maggiore a minore stipendio non interrompe il sessennio per il conseguimento dell'aumento sull'ultimo stipendio; aumento che sta a compenso della lentezza nello svolgersi della carriera, e che è tanto più dovuto quando, anzichè restar fermo, sia nel passaggio diminuito lo stipendio. — (Parere del Consiglio di Stato 27 Gennaio 1893). Ric. Ruoppoli. Le Massime, Anno XXXI, pag. 324.

Beni demaniali - R. Rescritto 26 Febbraio 1858 per le due Sicilie - Spiagge - Tonnare. — Il R. Rescritto 26 Febbraio 1853 sospendendo la proposta rivendicazione di terreni usurpati nelle spiaggie marittime di Sicilia, non conteneva una rinunzia al diritto di rivendicazione.

Può ammettersi la prova per dimostrare il possesso immemorabile di terreno, come accessorio e dipendente da antica sovrana concessione di tonnare nella spiaggia. — (Cassazione di Palermo 23 Agosto 1892). Ric. Finanze c. Mantegna. Il Circolo Giuridico, N. 3-4 pag. 93.

Congregazione di Carità - Ente morale - Patrimonio - Responsabilità verso i terzi. — La Congregazione di Carità risponde verso i terzi coi quali ha rapporti giuridici, con tutto il suo patrimonio ch'è composto dei beni degli enti scomparsi, da essa amministrati. — (Cassazione di Palermo, 22 Marzo 1892). Congregazione di carità di Girgenti c. Finanze. Il Circolo Giuridico, N. 3-4, pag. 89.

Impiegati collocati a riposo - Testimoni in cause penali - Attinenza alle loro funzioni - Indennità - (RR. decreti 11 Settembre 1862 n. 840-25 Agosto 1863, n. 1146 8 Luglio 1878, n. 4459). — Non spetta agli impiegati governativi collocati a riposo la indennità di missione, quando sono chiamati a deporre in cause penali attinenti alle funzioni da essi esercitate. — (Parere del Consiglio di Stato, 29 Marzo 1893). Le Massime, Anno XXXI, fasc. 13, pag. 324.

Tassa di registro - Diritto di accessione - Condizione risolutiva - Sentenza che ordina il rilascio di aree fabbricabili e delle fattevi costruzioni (art. 1, 6, 28, 31, 48, 58, 61 legge 13 settembre 1874 n. 2076; art. 116 e 130 tariffa; art. 448, 450, 1158, 1159, 1170 cod. civ.). — È soggetta a tassa di trasferimento immobiliare sul valore delle costruzioni fatte su aree fabbricabili la sentenza che ordina il rilascio di queste e delle costruzioni a favore del venditore che aveva fatte sovvenzioni sotto determinate condizioni e col patto che in caso d' inadempi-

mento il sovventore avrebbe avuto il diritto o di continuare i lavori a spese dell'acquirente o riprendere di pieno diritto tanto le aree vendute quanto le costruzioni già eseguite.

Non è dovuta invece, tassa proporzionale per la detta sentenza in rapporto al valore delle aree, perchè queste ritornano al venditore per effetto di condizione risolutiva espressa nell'atto di vendita e che dai giudici di merito fu ritenuta non dipendente dalla sola volontà dei contraenti. (Sentenza della Corte di Cass. di Roma 22 febbraio e 27 marzo 1893 in causa contro Società edilizia italiana, riportata nel Bollettino Demaniale al n. 63 del 1893). Le Massime, Anno XXXI, pag. 308.

Contravvenzione - Frode Amnistia. — Ove la pena applicabile in base all'art. 11 del decreto legislativo 28 giugno 1866 sia inferiore a lire 1800, la contravvenzione commessa prima del 22 aprile p. p. è colpita dall' amnistia di quel giorno. — Il Dazio Consumo, Anno XIX, pag. 223.

Comune chiuso - Mancata consegna di registri depositi - Danni - Liquidazione. — Ove il cessante appaltatore non consegni tempestivamente al successore, i registri relativi ai depositi daziarii, ma li esibisce con ritardo, i danni vanno liquidati sulle partite di deposito, passate in consumo, in esenzione da dazio, durante il nuovo appalto, e quando questo non poteva agire per difetto di titoli, non già sulle partite rimaste inesatte per indolenza degli appaltatori subentranti. — Il Dazio Consumo, Anno XIX, pag. 218.

Molino - Macinazione notturna - Sdaziamento del grano - Delle farine - Vincoli. — È legale la convenzione pattuita tra il comune ed il mugnaio, di poter macinare di notte, ma il comune può imporre che il molino in quelle ore resti chiuso

Il pagamento del dazio sui grani che si immettono nel molino in comune chiuso, è definitivo, salvo che non si dichiari che si riserva il diritto dell'esportazione della farina.

Per farina s' intende il grano triturato nei suoi prodotti cumulativi e non la sola farina abburattata.

Lo sdaziamento delle farine in esportazione ed estrazione, deve farsi all' ufficio indicato dall'amministrazione e non assolutamente nel molino. — Il Dazio Consumo, Anno XIX, pag. 215.

Deposito - Estrazione - Prova. — Risponde di dazio frodato il depositario in comune chiuso che estrae vino dalla cinta e non sa indicare e non dimostra in qual modo l'abbia esitato. — Il Dazio Consumo, Anno XIX, pag. 215.

Proprietà dell' alveo dei torrenti. — Essendo i fiumi ed i torrenti di demanio pubblico, anche l'alveo è demaniale. (Corte d'Appello di Messina 14 marzo 1883). La Riforma Giuridica, Anno II, pag. 175.

Calce - Dazio esagerato. — Colui il quale abbia pagato una somma maggiore di quella dovuta, per dazio di consumo, ha diritto di dimandarne la restituzione.

La tariffa daziaria del comune di Napoli se eccedente la percentuale fissata dalla legge dell'agosto 1870 non può dirsi sanzionata dalle leggi posteriori di maggio 1881 e gennaio 1885.

Delle conseguenze dell'eccesso di riscossione del dazio in dippiù della percentuale stabilita dalla legge, debbono rispondere verso il contribuente, il Municipio e l' Intendenza di finanza e ne' rapporti poi tra costoro l'obbligato è il Municipio. — Il Dazio Consumo, Anno XIX, pag. 182.

Dazio non pagato - Condanna - Appello - Ricorso. — Devesi prodursi appello e non ricorso avverso una sentenza del Pretore che condanna per dazio non pagato. — Il Dazio Consumo, Anno XIX, pag. 182.

Multe - Attribuzioni del quarto agli agenti scovritori - Circolari ed istruzioni ministeriali - Esecuzione. — La circolare 12 maggio 1878, la quale stabilisce la distinzione tra le contravvenzioni derivanti da leggi e regolamenti speciali e quelle derivanti dalla legge penale generale, non ha dettato norme contrarie alla legge 26 gennaio 1865 n. 2134, ma si è limitata a risolvere un dubbio nato occasionalmente per la esecuzione della legge stessa.

Da ciò consegue che gli agenti della forza pubblica hanno diritto di partecipare al quarto delle multe, soltanto per le contravvenzioni, per violazioni di leggi e regolamenti speciali, non già per quelle relative alla legge penale generale.

Le circolari e le istruzioni ministeriali sono sempre obbligatorie per gli ufficiali pubblici; nè il subalterno può rifiutarvi esecuzione, perchè a suo modo di vedere, sieno contrarie alle leggi. — Il Dazio Consumo, Anno XIX, pag. 181.

Dazio di fabbricazione - Ghiaccio - Valore - Imposizione - Comuni chiusi - Dazio all'introduzione. — Il dazio di consumo a differenza del dazio di fabbricazione, deve gravare sul prezzo reale ed effettivo che l'oggetto, (nella specie il ghiaccio) ha sulla piazza al momento dello spaccio e non sul prezzo di costo o di produzione.

La massima vale anche pel dazio che, nei Comuni chiusi, è riscosso all'introduzione del genere, dovendosi ritenere il dazio come pagato in anticipazione dal fabbricante in vista del consumo. — Il Dazio Consumo, n. 23, 1893, pag. 178.

Rifiuto di obbedienza all'autorità - Ordini dati dall'autorità per casi singoli determinati - Ragioni di giustizia e di sicurezza pubblica. — La contravvenzione di rifiuto di obbedienza all'Autorità, non si commette col trasgredire i precetti contenuti in una legge o in un regolamento municipale, ma consiste nell'inosservanza di provvedimenti, dati dall'autorità competente per casi singoli determinati e per ragioni di giustizia e di sicurezza pubblica. (C. P. art. 434). — (Cassazione di Roma, 1 Dicembre 1892). Ric. Cravero. La Cassazione Unica, 1893, pag. 656.

Teste dimorante in Vaticano - Legge sulle guarentigie - Lettura della deposizione - Motivazione. — Non potendosi per la legge sulle guarentigie della Santa Sede citare un testimone già esaminato nell'istruttoria scritta, ora dimorante in Vaticano, è lecito dare lettura della sua deposizione al pubblico dibattimento (C. P. art. 311, Legge 13 Maggio 1871 sulle guarentigie art. 7). — (Corte di Cassazione di Roma, 25 Marzo 1893). Ric. Bosano. La Cassazione Unica, 1893, pag. 651.

Appropriazione - Affidamento di un'azienda - Somme riscosse. — Commette appropriazione indebita l'esattore, che converte in uso proprio le somme riscosse nell'amministrazione di un'azienda a lui affidata. (C. P. art. 417, 419). — (Corte di Cassazione di Roma, 19 Gennaio 1893). Ric. Cheli. La Cassazione Unica, 1893, pag. 648.

Venditore di spiriti - Cangiamento di bottega - Obbligo di nuova licenza. — Il venditore di spiriti e di bevande alcooliche che senza ottenere una nuova licenza, tramuta il suo esercizio di vendita da uno a un altro sito, commette la contravvenzione di cui all'art. 76 della legge sugli spiriti. (Legge sugli spiriti art. 53, 54, 76; Regolamento alla detta legge art. 72, 74). — (Corte di Cassazione di Roma, 14 Aprile 1893). Ric. Terlizzese. La Cassazione Unica, 1893, pag. 647.

Elezioni comunali - Ricorsi contro le deliberazioni del Consiglio - Termini - Presentazione alla Giunta provinciale amministrativa (art. 9 legge comunale 10 Febbraio 1889) — Il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa contro le deliberazioni del Consiglio comunale in materia elettorale, proposto nel termine di un mese e notificato giudiziariamente agl' interessati, nel termine predetto, non può dichiararsi nullo perchè presentato alla stessa Giunta dopo il decorso di trenta giorni. — (Corte di Cassazione di Roma, 10-22 Maggio 1893, n. 344). Ric. Del Gaudio del Comune di Lauria. Rassegna Amministrativa, Anno XVIII, pag. 172.

Esattore - Impiegato comunale - Incompatibilità - (art. 15 legge 20 aprile 1871). — La legge nel prescrivere che non possono essere esattori delle imposte dirette gl'impiegati comunali, non istabilisce già un motivo d' incapacità assoluta, ma d' un' incompatibilità relativa, la quale può eliminarsi con le dimissioni dell' impiegato predetto dall' ufficio, senza che possa dirsi originariamente nulla la di lui nomina ad esattore. — (Decis. della IV Sezione del Consiglio di Stato, 16 Marzo 1893, n. 107, pel comune di Montiglio). Rassegna Amministrativa, 1893, pag. 175.

Esattore - Approvazione del Prefetto - Nomina di ufficio - Limitazione ad un anno - (art. 8 e 18 legge 20 Aprile 1871; e legge 30 Dicembre 1876, n. 3591). — Essendo il conferimento della Esattoria soggetto all' approvazione del Prefetto, che vi provvede con facoltà di sua natura discretiva, non è ammesso ricorso contro il relativo provvedimento se non per motivi di legittimità, escluso ogni apprezzamento di merito.

Quando il Prefetto deve provvedere d' ufficio alla nomina dell' Esattore di regola deve limitarla ad un solo anno, e solo per eccezione, in casi di speciali motivi, che debbono essere spiegati, può estenderla a cinque anni. — (Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, 13 Aprile 1893, n. 142, pel comune di Nardò). Rassegna Amministrativa, 1893, pag. 176.

Impiegati comunali - Licenziamento - Competenza della Giunta provinciale amministrativa a conoscerne la legittimità - Stipendi - Riammissione in servizio - (Art. n. 12 e 8 legge sulla giustizia amministrativa. — La Giunta provinciale amministrativa è competente a giudicare se un impiegato comunale sia stato licenziato in tempo congruo, ed in mancanza stabilire fino a che tempo dovesse rimanere in ufficio col relativo stipendio, ma non può condannare il Comune a riammettere in servizio l' impiegato licenziato ed a pagargli gli stipendi arretrati. — (Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, 16 Marzo 1893, n. 110 pel comune di S. Maria di Licodia). Rassegna Amministrativa, 1893, pag. 180.

Mutui - Comuni - Conversione - Debiti nuovi - (Art. 159 e 100 legge comunale 10 Febbraio 1889). — Sempre quando il Comune sia gravato da un debito oneroso legalmente sussistente, se per attenuarne le conseguenze voglia contrarre un nuovo mutuo, o meglio fare un' operazione di conversione, a questa non è di ostacolo l' art. 160 della vigente legge comunale.

Quando dalla estrazione d' un debito vecchio non si ottiene col nuovo una minorazione d' interessi, il mutuo non può essere fatto che soltanto pel pagamento di quelli scaduti, o a cui fosse stato condannato il Comune, o dipendente da transazione regolarmente approvata. — (Parere del Consiglio di Stato, 8 Aprile 1893 a sez. unite). Rassegna Amministrativa, 1893, pag. 182.

Dazio di consumo - Cinta daziaria - Provvedimenti della Giunta municipale - Atti d'impero - Incompetenza giudiziaria - (Art. 15, 17,

21 e 24 legge 3 Luglio 1864; art. 8, 45 e 79 regol. 25 Agosto 1870, e articoli 55, 60 a 74 e 110 Istruzioni ministeriali 20 Ottobre 1870). — È atto d'impero, e non di gestione, la deliberazione presa dalla Giunta municipale in ordine ad alcune porte di un molino, a fine d'impedire l'abusiva e vietata comunicazione fra l'esterno e l'interno della cinta daziaria attraverso il molino medesimo.

Il Comune, anche nel caso in cui riscuota il dazio di consumo per cessione in appalto avutane dal Governo, agisce sempre e necessariamente come autorità, e nel pubblico interesse, non già come semplice appaltatore, e nel suo esclusivo interesse patrimoniale, sia quando determina la cinta daziaria, sia quando provvede alla tutela ed integrità della medesima. — (Corte di Cassazione di Roma, 4 Aprile 1893). Ric. Fontana e Comune di Massa. Rassegna Amministrativa, 1893, pag. 186.

Dazio di consumo - Comuni aperti - Introduzioni straordinarie in fine d'anno - Appaltatore - Danni - Rivalsa - (Art. 21 legge 3 Luglio 1864; ed art. 38 regolamento 25 Agosto 1870). — Il nuovo appaltatore dei dazi di consumo ha diritto a promuovere azione di danni contro il cessato appaltatore a causa di dolosi maneggi da costui adoperati sul finire della gestione per conseguire straordinari sdaziamenti. — (Corte di Cassazione di Roma, 6 Febbraio 1893). Ric. Cerri c. Banca Generale. Rassegna Amministrativa, 1893, pag. 187.

Mentecatti - Idioti - Mantenimento - Obbligo della Provincia - (Articolo 203, n. 8 legge com. e prov. 10 Febbraio 1889). — L'idiotismo va considerato come una delle molteplici specie di demenza; e però pel mantenimento di coloro che ne sono affetti non è ammissibile la distinzione tra dementi furiosi e tranquilli, e la spesa perciò va a carico della Provincia. — (Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, 6 Aprile 1893, pel comune di Pisogne). Rassegna Amministrativa, 1893, pag. 189.

Congregazioni di carità - Scioglimento - Gestione affidata ad un Regio Commissario invece che alla Giunta municipale. — Quando una Congregazione di carità si trova da molti mesi in istato di crisi per le ripetute e costanti dimissioni dei cittadini chiamati dal Consiglio comunale a dirigerla; — quando dall'insieme delle notizie raccolte risulta non infondato il sospetto doversi questa ripugnanza dei migliori cittadini attribuire alla facoltà di vincere qualche abuso; — quando la Giunta ha dichiarato che male si acconcierebbe all'idea di sostituirsi, pure temporaneamente, a norma della legge 17 Luglio 1890, alla Congregazione di carità; — quando anche si rende inapplicabile l'art. 47 della detta legge pei rapporti di interessi che esistono fra i componenti di essa Giunta municipale e l'Amministrazione di beneficenza; — e quando infine occorre provvedere sollecitamente a che il rilevante patrimonio amministrato dalla Congregazione non rimanga senza un'accurata vigilanza, — è il caso di accogliere la proposta della Giunta provinciale amministrativa, e di sciogliere la Congregazione di carità, nominando un Commissario, senza pregiudizio delle altre disposizioni che la legge prescrive a tutela del patrimonio de' poveri. — (Parere del Consiglio di Stato, 20 Gennaio 1893, n. 30, adott. — Congreg. di carità di R.). Rassegna Amministrativa, 1893, pag. 190.

Segretario comunale - Patente ottenuta anteriormente al nuovo Regolamento comunale - Mancanza di licenza di studi - Effetti. — L'articolo 32 del Regolamento 10 Giugno 1889 nulla ha innovato, nè poteva innovare, a danno di coloro, che, in forza della legge 20 Marzo 1865, avendo ottenuto la patente di Segretario comunale, hanno il diritto di

esercitare una tale qualità, tanto nel comune in cui prestano servizio, quanto in altri dove concorrano, senza obbligo di produrre la licenza ginnasiale o tecnica, obbligatoria soltanto per quelli che non avevano conseguito la patente di Segretario al momento in cui entrava in attività il nuovo regolamento del 1889. — (Parere del Consiglio Stato, 5 Maggio 1893, adott. pel Comune di Serravalle del Chienti). Rassegna Amministrativa, 1893, pag. 191.

Responsabilità civile degli amministratori comunali - Liti temerarie - Azione popolare - (Art. 114 legge comunale) - Sua ammessibilità - Ricorso. — La decisione della Giunta provinciale amministrativa ammette l'esperimento dell'azione popolare contro gli amministratori del Comune, per dichiarare la responsabilità civile in virtù dell'art. 114 della legge comunale, è passabile di ricorso al Governo.

Non possono in sede amministrativa discutersi fatti e questioni già accertate e risolute con sentenza passata in giudicato.

La Giunta provinciale ha una certa larghezza di apprezzamento nell'autorizzare l'azione popolare e deve ritenersi giustificato il suo provvedimento quante volte l'azione stessa sia diretta a far ricadere sugli amministratori le spese di una lite inconsultamente deliberata, contro i pareri tecnici e legali.

Non è escluso che i Consiglieri comunali possano incontrare una responsabilità civile deliberando a danno dell'ente amministrato e tale responsabilità possa farsi dichiarare in loro confronto coll'azione popolare promossa dal contribuente a nome del Comune. — (Parere del Consiglio di Stato in data 14 aprile 1893, adottato). Il Corriere dei Comuni, 1893, n. 23-24.

Elezioni provinciali - Omessa surrogazione - Ricorso - Competenza - Sezione. — Il Candidato che segue immediatamente colui, di cui si discusse circa la validità dell'elezione, ha veste per ricorrere contro la decisione, che, annullando l'elezione del proclamato, non provvede alla sostituzione, senza che occorra che egli abbia fatto parte del giudizio precedente.

Le deliberazioni dei Consigli provinciali in materia di elezioni provinciali sono provvedimenti deferiti, passibili del solo ricorso alla 4ª Sezione del Consiglio o del ricorso straordinario al Re per l'art. 12 n. 4 della legge sul Consiglio di Stato.

La surrogazione prevista dall'art. 87 della legge comunale ha luogo in ogni caso di nullità di voti che vizi l'elezione di alcuno dei candidati senza involgere la nullità di tutte le operazioni.

Constatata l'illegittimità della deliberazione impugnata, la 4ª Sezione deve annullarla rimettendo alla competente autorità i provvedimenti per la surrogazione. — (Decisione della 4ª Sezione del Consiglio di Stato, 9 Marzo 1883). Ric. Cattaneo c. Consiglio provinciale di Novara e Mittino. Il Corriere dei Comuni, 1893, n. 23-24.

Consiglieri comunali - Decadenza per mancato intervento alle sedute - Procedura. — Le formalità di cui all'art. 90 della legge comunale che furono stabilite a garanzia di coloro, cui si vuole impedire di entrare nel possesso di un diritto conferito dagli elettori, sono obbligatorie, anche quando si vuole togliere l'esercizio del diritto che già si possiede, il che si avvera quando trattasi di deliberare la decadenza dei Consigli per mancato intervento alle sessioni consigliarii — art. 236 legge suddetta.

Non può tener luogo della notificazione giudiziale l'invito ad intervenire alle sedute fatto al Consigliere da dichiararsi decaduto. — (Pa-

rere del Consiglio di Stato, in data 7 Aprile 1893, adottato pel Comune di Palazzuolo). Il Corriere dei Comuni, 1893, n. 23-24.

Operazioni elettorali - Schede - Omonimi. — Se in massima non è ammesso indagare la volontà dell' elettore in base a circostanze estrinseche, non è però escluso che i Corpi giudicanti sui ricorsi elettorali possano e debbano tener conto dell' ambiente elettorale, per conoscere se l' omonimia di alcuni elettori possa influire sulla validità delle schede portanti il loro nome.

È valido il voto dato ad un canditato conosciuto, se il suo omonimo affatto ignoto apparteneva a frazione diversa a quella che votava. — (Decisione della 4ª Sez. del Consiglio di Stato in data 6 Aprile 1893 per le elezioni di Vellano). Il Corriere dei Comuni, 1893, n. 23-24.

Segretario comunale - Licenziamento - Motivi - Ricorso - Notifica. — Non può addursi alla 4ª Sezione la mancata notifica della deliberazione di licenziamento, se è in atti la prova della notifica stessa fatta per mezzo dell' usciere comunale e se contro la misura presa fu dall' interessato prodotto ricorso.

Se il regolamento interno comunale prescrive per le mancanze in esso contemplate che prima del licenziamento debbano precedere altre misure disciplinari, non è vietato al Consiglio per le altre mancanze far luogo al licenziamento in base alla legge comunale (art. 12), che richiede solo per licenziare il segretario la deliberazione motivata e l' intervento di almeno due terzi dei consiglieri.

È giustificato il provvedimento preso quando risulti che il segretario benchè ammonito, abbia permesso ad una sua domestica di frequentare l' ufficio comunale ed ingerirsi negli affari dello stesso e della Congregazione e di tenere un contegno provocante verso gli amministratori sì da creare disordini ed abusi.

Se invero la 4ª Sezione con altra decisione ebbe a dichiarare che a rendere legittimo il licenziamento non basta affermare l' assoluta incompatibilità del segretario cogli amministratori, ritenne però che giustizia ed equità volevano che si tenesse conto della incompatibilità del segretario solo in quanto ad esso era imputabile, cioè solo in quanto sia una conseguenza necessaria degli addebiti a lui fatti, come appunto si è verificato nel caso, per aver consentito l' ingerenza nell' ufficio di persona estranea che provocò Sindaco ed assessori, al punto che se potè evitare una condanna penale rese però incompatibile il suo protettore e padrone con gli Amministratori del Comune. — (Decisione della 4ª Sezione del Consiglio di Stato, 28 Aprile 1893). Ric. Faravelli e Municipio di Pegli. Il Corriere dei Comuni, 1893, n. 23-24.

Porto d' arma insidiosa - Inesistenza della contravvenzione. — Il trasporto materiale dalla ferrovia all' albergo di un bastone animato, avviluppato in un fazzoletto e legato con cordicella, e di cui è permessa la detenzione, non costituisce la contravvenzione di porto d' arma insidiosa. (C. P. art. 45, 464). — (Corte di Cassazione di Roma, 15 Marzo 1893). Ric. Borda. La Cassazione Unica, 1893, pag. 692.

Quietanza - Marca da bollo - Nutrice - Pagamento del baliatico. — Anche alla quietanza rilasciata da una nutrice per il pagamento del baliatico fatto in suo favore dalla Congregazione di carità deve essere apposta la relativa marca da bollo. (Legge sul bollo, art. 20, n. 7, 21, n. 13). — (Cassazione di Roma, 3 Marzo 1893). Ric. P. M. c. Armellini. La Cassazione Unica, 1893, pag. 693.

Ricorso amministrativo - Motivi - Fatti accertati con sentenza irrevocabile - Consiglieri comunali - Responsabilità verso il Comune per atti della loro gestione - Azione popolare - Ricorso contro la G. P. A. che autorizzi l'azione - Azione popolare correttiva e suppletiva - Se la definizione abbia base nell'art. 114 legge comunale e provinciale - Contribuenti ammessi all'esercizio dell'azione popolare - Spese a pericolo della lite - Azione popolare contro gli amministratori in funzioni per rifacimento del danno arrecato al Comune - Intervento in causa del Comune - A chi ne spetti la rappresentanza quando l'azione sia volta contro gli amministratori. — Non può essere oggetto di esame in un ricorso in sede amministrativa un motivo col quale si contraddicano fatti irrevocabilmente accertati dall'autorità giudiziaria con sentenza passata in cosa giudicata.

I consiglieri comunali hanno interesse diretto, e quindi veste per impugnare il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa con cui dichiari esperibile contro di essi l'azione popolare per responsabilità verso il Comune incorsa a causa di atti della loro amministrazione.

Nè la lettera, nè lo spirito dell'art. 114 della legge comunale e provinciale autorizzano la distinzione fra l'azione popolare suppletiva e quella correttiva, in base alla quale si voglia sostenere improponibile l'azione popolare, per responsabilità contro gli attuali amministratori del Comune.

L'art. 114 conferisce a ciascun contribuente il diritto di esperire l'azione popolare, qualunque sia la misura del contributo pel quale sia scritto nei ruoli delle imposte.

L'art. 114 esclude l'idea di ogni rischio e pericolo del Comune per le spese giudiziali da esso sostenute in dipendenza dell'azione popolare esercitata dal contribuente.

La giurisprudenza così italiana come straniera ha sancito ripetutamente il principio della responsabilità in cui possono incorrere i membri dei Consigli amministrativi per atti da essi compiuti in adunanze e disposizioni consigliari.

Nessuna disposizione di legge estende ai consiglieri comunali e provinciali l'irresponsabilità che l'art. 51 dello Statuto concede ai Senatori e Deputati.

Compete al Comune il diritto di spiegare l'azione di responsabilità contro i suoi attuali amministratori per rimborso delle spese di una lite alla quale inconsideratamente esposero il Comune; e tale azione spetta anche ipso jure nei sensi e ne' modi stabiliti dall'art. 114 a ciascun contribuente.

In questo caso, essendo necessario l'intervento del Comune nel giudizio contro i suoi amministratori, la rappresentanza del medesimo in siffatto giudizio è assunta dall'autorità tutoria. — (Consiglio di Stato, 19 Aprile 1893). La Legge, 1893, pag. 818.

Ricchezza mobile (imposta di) - Deposito del capitale dotale presso il padre dello sposo - (Legge 24 Agosto 1877, testo unico, sull'imposta di R. M., art. 58 e 54). — Non costituisce un reddito soggetto all'imposta di R. M. il deposito del capitale dotale fatto presso il padre dello sposo con incarico di impiegarlo ad esigerne le rendite da erogarsi nel mantenimento degli sposi, o da consegnarsi allo sposo stesso, qualora venga a cessare la convivenza dei coniugi nella casa paterna. — (Cassazione di Roma. 8 Maggio 1893). Ric. Ministero delle Finanze c. Iacovone. La Legge, 1893, pag. 795.

Ricorso alla Sezione IV - Interesse a ricorrere - Rifiuto della Giunta provinciale amministrativa di revocare una sua deliberazione. — Non

vi è interesse a ricorrere, e non può quindi impugnarsi innanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato la decisione della Giunta provinciale amministrativa, che, dichiarando di non potersi revocare altre sue precedenti deliberazioni, abbia fatto salvo al Comune il diritto di ricorrere nei gradi superiori contro la deliberazione medesima. — (IV Sezione del Consiglio di Stato, 28 Ottobre 1892). Ric. Comune di Battaglia c. Ministero delle Finanze e Giunta provinciale Amministrativa di Padova. Il Circolo Giuridico, 1893, pag. 22.

Stampa - Giornali - Inserzioni coattive - Sentenza di condanna - Pubblicazione in una volta sola - (Editto sulla stampa, art. 45 e 49). — La pubblicazione coattiva della sentenza di condanna, per gli art. 45 e 49 dell'editto sulla stampa, deve avvenire in unico contesto, a meno che lo spazio del periodico non basti a contenerla integralmente.

.... Diritto di risposta - Limiti e condizioni - Espressioni ingiuriose Rifiuto d'inserzione - (Editto cit., art. 43). — Il diritto di risposta, conceduto alle persone nominate in un giornale, deve essere contenuto nei limiti di una legittima difesa, e ove la risposta contenga espressioni ingiuriose al giornalista, è giustificato il rifiuto d'inserzione. — (Cassazione di Roma, 9 Febbraio 1893). Ric. P. M. in causa Lucignano. Rivista penale, 1893, pag. 461.

Spedalità - Normali austriache - Domicilio di soccorso. — Se prodotto ricorso in via gerarchica da una parte, l'altra non abbia prodotto opposizione nel termine di 15 giorni prescritto dall'art. 4 del regolamento 4 Giugno 1891 per la giustizia amministrativa decade dal diritto di esigere il procedimento contenzioso.

Le Normali austriache sono conservate provvisoriamente in vigore nelle provincie in cui erano osservate per la rifusione dei Comuni delle spese di ricovero e cura dei loro ammalati, eccetto per alcune malattie in esse Normali indicate.

Però la pertinenza del malato è stabilita col criterio dettato dall'art. 97 della legge sulle Opere pie, quindi il malato si ritiene in primo luogo appartenente al Comune in cui abbia dimorato più di 5 anni senza notevoli interruzioni, ed in difetto di tale dimora al Comune di origine.

La donna maritata ed i figli legittimi di età inferiore ai 15 anni seguono il domicilio di soccorso del marito e del padre. — (Dec. della 4ª Sez. del Consiglio di Stato, 29 Ottobre 1892). Ric. Comune di Ospitaletto c. Giunta provinciale amministrativa di Brescia e Comune di Rezzato. Il Consultore Amministrativo, 1893, pag. 183.

Segretario comunale - Conferma - Restrizione del termine legale - Decreto prefettizio. — La conferma del Segretario comunale per un termine inferiore al legale, vale come conferma agli effetti della legge comunale, salvo all'Autorità competente il valutarne gli effetti. — (Parere del Consiglio di Stato, 7 Gennaio 1893, adottato). Ric. Comune di Montecastello. Il Consultore Amministrativo, 1893, pag. 178.

Segretario comunale - Licenziamento - Motivi - Ricorso alla Giunta provinciale ed alla 4ª Sezione - Sostituzione di provvedimento. — Non deve guardarsi alla tenuità delle somme abusivamente esatte dal Segretario comunale, ma al modo con cui venivano prelevate e cioè in occasione di servizî comunali ed a carico di persone di più che ristretta condizione finanziaria, per valutare la colpa dell'impiegato e la necessità di allontanarlo dall'ufficio comunale, stante il pericolo di maggiori e più gravi abusi e l'esperimento inutilmente fatto d'una emendazione,

a nulla essendo valsa una sospensione precedentemente inflitta. Così stando le cose, è giustificato il licenziamento d'un tale impiegato che si è reso indegno del posto, e revocata perciò la sospensione sostituita dalla Giunta provinciale amministrativa al licenziamento deliberato dal Consiglio, deve l'impiegato condannarsi nelle spese del giudizio. — (Decisione della 4ª Sezione del Consiglio di Stato 12 e 29 Dicembre 1892). Ric. Comune di Afragola c. Segretario Tuccillo. Il Consultore Amministrativo, 1893, pag. 177.

Licenziamento impiegati comunali - Nomina senza garanzie - Inammissibilità di ricorso alla sede contenziosa. — Non sono da riguardarsi come impiegati ai quali sia applicabile la garanzia del ricorso in sede contenziosa, coloro che non hanno una posizione fissa presso un'amministrazione pubblica, potendo essere licenziati ad ogni evenienza.

Non vi è condanna di spese se, mancando la garanzia del contenzioso trovasi respinto un controricorso che era solo diretto a sostenere la decisione di 1° grado. — (Decisione del Consiglio di Stato, 16-29 Dicembre 1892). Ric. Dep. prov. di Lecce. Il Consultore Amministrativo, Anno XXXIV, pag. 179.

Notaro sospeso - Effetti immediati della sospensione - (Legge, not. 115 e 131). — Considerato, sul primo mezzo, che la Corte d'appello di Modena, condannando il notaro Vieti quale contravventore al disposto dell'art. 115 della legge notarile, per aver continuato a rogare atti dopo che gli era stata notificata la sentenza che lo condannava alla sospensione, sebbene ciò fosse avvenuto nel termine per appellarne, non violò, come lo si appunta, il detto articolo, nè il 131 della stessa legge, ma ne fece per contro la più esatta e giusta applicazione. — Rolandino, Anno XIII-XVIII, pag. 146.

Oltraggio contro l'autorità - Qualità ufficiale - Guardie municipali (Cod. pen. art. 194, 207, n. 1, L. 21 Dicembre 1890 sul personale di p. s. art. 18 e 45). — Costituisce oltraggio l'ingiuria diretta a una guardia municipale, senzachè possano invocarsi in contrario gli art. 18 e 45 della legge 21 Dicembre 1890 sul personale di p. s. — (Corte di Cassazione, 3 Febbraio 1893). Ric. Barlotta Corrado. Rivista Penale, Serie 3.ª, Disp. 98, pag. 488.

Nomina di Notaio - Impugnazione - Quarta Sezione - Insufficienza della pratica notarile - Concetto della continuità della pratica. — Non può impugnarsi dinanzi la Sez. IV la nomina di un notaio per non aver fatto la pratica per due anni continui, poichè avendo esso pel n. 6 dello stesso articolo dovuto sostenere l'esame di idoneità, pel quale tale pratica è prescritta, questa ha dovuto essere valutata dal collegio competente e ritenuta perfetta, secondo dispone l'art. 6 della legge.

Per aversi la pratica dei due anni continui, prescritta, dall'art. 5 della legge notarile, non occorre una continuità assoluta dei giorni di frequenza allo studio, ma la naturale continuità per la quale un processo di atti non subisce cambiamenti, comunque incontri delle sospensioni giustificate, spesso inevitabili. — (IV Sezione del Consiglio di Stato, 11 Agosto 1892). Ric. Mulè c. Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti. Il Circolo Giuridico, Vol. 24, n. 5 pag. 20.

Opere pie - Amministratori impediti di deliberare per essere parenti degli interessati - Facoltà del Prefetto. — Non avendo la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza preveduto il caso che gli Amministratori degli Istituti stessi possono per ragioni di parentela o di affinità, giusta il disposto dell'art. 15 di detta legge trovarsi nella condi-

vi è interesse a ricorrere, e non può quindi impugnarsi innanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato la decisione della Giunta provinciale amministrativa, che, dichiarando di non potersi revocare altre sue precedenti deliberazioni, abbia fatto salvo al Comune il diritto di ricorrere nei gradi superiori contro la deliberazione medesima. — (IV Sezione del Consiglio di Stato, 28 Ottobre 1892). Ric. Comune di Battaglia c. Ministero delle Finanze e Giunta provinciale Amministrativa di Padova. Il Circolo Giuridico, 1893, pag. 22.

Stampa - Giornali - Inserzioni coattive - Sentenza di condanna - Pubblicazione in una volta sola - (Editto sulla stampa, art. 45 e 49). — La pubblicazione coattiva della sentenza di condanna, per gli art. 45 e 49 dell'editto sulla stampa, deve avvenire in unico contesto, a meno che lo spazio del periodico non basti a contenerla integralmente.

.... **Diritto di risposta - Limiti e condizioni - Espressioni ingiuriose Rifiuto d'inserzione - (Editto cit., art. 43).** — Il diritto di risposta, conceduto alle persone nominate in un giornale, deve essere contenuto nei limiti di una legittima difesa, e ove la risposta contenga espressioni ingiuriose al giornalista, è giustificato il rifiuto d'inserzione. — (Cassazione di Roma, 9 Febbraio 1893). Ric. P. M. in causa Lucignano. Rivista penale, 1893, pag. 461.

Spedalità - Normali austriache - Domicilio di soccorso. — Se prodotto ricorso in via gerarchica da una parte, l'altra non abbia prodotto opposizione nel termine di 15 giorni prescritto dall'art. 4 del regolamento 4 Giugno 1891 per la giustizia amministrativa decade dal diritto di esigere il procedimento contenzioso.

Le Normali austriache sono conservate provvisoriamente in vigore nelle provincie in cui erano osservate per la rifusione dei Comuni delle spese di ricovero e cura dei loro ammalati, eccetto per alcune malattie in esse Normali indicate.

Però la pertinenza del malato è stabilita col criterio dettato dall'art. 97 della legge sulle Opere pie, quindi il malato si ritiene in primo luogo appartenente al Comune in cui abbia dimorato più di 5 anni senza notevoli interruzioni, ed in difetto di tale dimora al Comune di origine.

La donna maritata ed i figli legittimi di età inferiore ai 15 anni seguono il domicilio di soccorso del marito e del padre. — (Dec. della 4ª Sez. del Consiglio di Stato, 29 Ottobre 1892). Ric. Comune di Ospitaletto c. Giunta provinciale amministrativa di Brescia e Comune di Rezzato. Il Consultore Amministrativo, 1893, pag. 183.

Segretario comunale - Conferma - Restrizione del termine legale - Decreto prefettizio. — La conferma del Segretario comunale per un termine inferiore al legale, vale come conferma agli effetti della legge comunale, salvo all'Autorità competente il valutarne gli effetti. — (Parere del Consiglio di Stato, 7 Gennaio 1893, adottato). Ric. Comune di Montecastello. Il Consultore Amministrativo, 1893, pag. 178.

Segretario comunale - Licenziamento - Motivi - Ricorso alla Giunta provinciale ed alla 4ª Sezione - Sostituzione di provvedimento. — Non deve guardarsi alla tenuità delle somme abusivamente esatte dal Segretario comunale, ma al modo con cui venivano prelevate e cioè in occasione di servizî comunali ed a carico di persone di più che ristretta condizione finanziaria, per valutare la colpa dell'impiegato e la necessità di allontanarlo dall'ufficio comunale, stante il pericolo di maggiori e più gravi abusi e l'esperimento inutilmente fatto d'una emendazione,

a nulla essendo valsa una sospensione precedentomente inflitta. Così stando le cose, è giustificato il licenziamento d'un tale impiegato che si è reso indegno del posto, e revocata perciò la sospensione sostituita dalla Giunta provinciale amministrativa al licenziamento deliberato dal Consiglio, deve l'impiegato condannarsi nelle spese del giudizio. — (Decisione della 4ª Sezione del Consiglio di Stato 12 e 29 Dicembre 1892). Ric. Comune di Afragola c. Segretario Tuccillo. Il Consultore Amministrativo, 1893, pag. 177.

Licenziamento impiegati comunali - Nomina senza garanzie - Inammissibilità di ricorso alla sede contenziosa. — Non sono da riguardarsi come impiegati ai quali sia applicabile la garanzia del ricorso in sede contenziosa, coloro che non hanno una posizione fissa presso un'amministrazione pubblica, potendo essere licenziati ad ogni evenienza.

Non vi è condanna di spese se, mancando la garanzia del contenzioso trovasi respinto un controricorso che era solo diretto a sostenere la decisione di 1° grado. — (Decisione del Consiglio di Stato, 16-29 Dicembre 1892). Ric. Dep. prov. di Lecce. Il Consultore Amministrativo, Anno XXXIV, pag. 179.

Notaro sospeso - Effetti immediati della sospensione - (Legge, not. 115 e 131). — Considerato, sul primo mezzo, che la Corte d'appello di Modena, condannando il notaro Vieti quale contravventore al disposto dell'art. 115 della legge notarile, per aver continuato a rogare atti dopo che gli era stata notificata la sentenza che lo condannava alla sospensione, sebbene ciò fosse avvenuto nel termine per appellarne, non violò, come lo si appunta, il detto articolo, nè il 131 della stessa legge, ma ne fece per contro la più esatta e giusta applicazione. — Rolandino, Anno XIII-XVIII, pag. 146.

Oltraggio contro l'autorità - Qualità ufficiale - Guardie municipali (Cod. pen. art. 194, 207, n. 1, L. 21 Dicembre 1890 sul personale di p. s. art. 18 e 45). — Costituisce oltraggio l'ingiuria diretta a una guardia municipale, senzachè possano invocarsi in contrario gli art. 18 e 45 della legge 21 Dicembre 1890 sul personale di p. s. — (Corte di Cassazione, 3 Febbraio 1893). Ric. Barlotta Corrado. Rivista Penale, Serie 3.ª, Disp. 98, pag. 488.

Nomina di Notaio - Impugnazione - Quarta Sezione - Insufficienza della pratica notarile - Concetto della continuità della pratica. — Non può impugnarsi dinanzi la Sez. IV la nomina di un notaio per non aver fatto la pratica per due anni continui, poichè avendo esso pel n. 6 dello stesso articolo dovuto sostenere l'esame di idoneità, pel quale tale pratica è prescritta, questa ha dovuto essere valutata dal collegio competente e ritenuta perfetta, secondo dispone l'art. 6 della legge.

Per aversi la pratica dei due anni continui, prescritta, dall'art. 5 della legge notarile, non occorre una continuità assoluta dei giorni di frequenza allo studio, ma la naturale continuità per la quale un processo di atti non subisce cambiamenti, comunque incontri delle sospensioni giustificate, spesso inevitabili. — (IV Sezione del Consiglio di Stato, 11 Agosto 1892). Ric. Mulè c. Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti. Il Circolo Giuridico, Vol. 24, n. 5 pag. 20.

Opere pie - Amministratori impediti di deliberare per essere parenti degli interessati - Facoltà del Prefetto. — Non avendo la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza preveduto il caso che gli Amministratori degli Istituti stessi possono per ragioni di parentela o di affinità, giusta il disposto dell'art. 15 di detta legge trovarsi nella condi-

zione di non poter deliberare validamente sopra affari che gli riguardano, occorre provvedere coi criteri stabiliti dell'art. 3 delle disposizioni preliminari del Codice civile, avendo riguardo alle disposizioni che regolano casi consimili o materie analoghe.

Quindi se gli Amministratori della Congr. di carità, sebbene più volte convocati, non hanno potuto deliberare in numero legale sopra un affare perchè parenti coll'interessato, si deve provvedere a norma dell'art. 265 della legge com. il quale, stabilisce che quando malgrado la convocazione dei Consigli non possa aver luogo alcuna deliberazione, il Prefetto provvede a tutti i rami di servizio e dà corso alle spese obbligatorie tanto per disposizione di legge, quanto per antecedenti deliberazioni esecutorie. E questo compito spetta di preferenza al Prefetto, sia in relazione agli art. 50, 52, 66 della legge sulle istituzioni di beneficenza, i quali stabiliscono quando l'autorità politica possa sostituirsi alle Amministrazioni trascuranti i propri doveri, sia anche in relazione alla legge comunale che affida all'autorità politica l'alta vigilanza sulle Amministrazioni com. e prov. — (Parere del Consiglio di Stato, 28 Settembre 1892). Ric. Congr. di Carità di Campagnano Romano. Il Consultore Amministrativo, Anno XXXIV, pag. 183.

Opere Pie - Significato del vocabolo " povertà „ secondo la legge 17 luglio 1890. — Sebbene l'art. 1 della legge 17 Luglio 1890 definisca quali istituzioni di beneficenza quelle che abbiano in tutto od in parte il fine di prestare assistenza ai poveri, mentre l'art. 1 della legge 3 Agosto 1862 qualificava Opere pie gl'Istituti aventi in tutto o in parte il fine di soccorrere le classi meno agiate, tuttavia questa diversità di locuzione non importa che sia diverso il concetto cui, nelle due leggi, il legislatore si è ispirato; e quindi la qualifica di classi meno agiate è equipollente di quella di poveri. — (Parere del Consiglio di Stato, 10 Marzo 1893). Ric. Casalmaggiore, Opera pia Molosi. Il Consultore Amministrativo, Anno XXXIV, pag. 182.

Polizia stradale - Acque - Delitto - Contravvenzione. — Lo scaricamento di acque in una via pubblica presenta il pericolo di turbare il diritto dei cittadini di servirsi della via stessa, e, non ledendo diritti altrui, costituisce contravvenzione e non delitto. — (Cassazione di Roma, 25 Aprile 1893). Ric. Neri. La Legge, Anno XXXIII, pag. 817.

Porto d'arma - Giustificazione vana - Contravvenzione - Volontà di violare la legge. — A giustificare l'indebito porto d'armi, non è valevole la causa consistente nell'affermare che le armi si portavano, per ordine ricevuto di perlustrare la campagna in cerca di un individuo pericoloso, quando è provato che colui che diè l'ordine non era il sindaco, nè consigliere comunale, nè altri cui fossero state delegate le funzioni di ufficiale del governo (C. P. art. 464).

Alla sussistenza della contravvenzione basta la volontà di violare la legge, non si richiede la buona fede (C. P. art. 45). — (Corte di Cassazione, 11 Gennaio 1893). Ric. Filippi. La Legge, Anno XXXIII, pagina 817.

Provvedimenti del consiglio scolastico - Ricorso - Art. 27 e 28 legge pel Consiglio di Stato. — I consigli prov. scolastici sono Autorità sottoposte al Ministro della P. Istruzione, per cui è evidente che i provvedimenti e gli atti da essi emanati sono sottoposti al ricorso gerarchico al Ministero, nè possono, non essendo definitivi, essere impugnati avanti alla 4ª. Sezione.

La 4.ª Sezione, incompetente per regola a pronunziarsi sopra ricorso relativo a provvedimento non definitivo, lo può quando coll'assenso della parte interessata, il Ministero promuova la decisione della Sez. stessa, trattandosi allora dell'applicazione non dell'art. 28, ma dell'art. 27 legge sul Consiglio di Stato. — (Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, 12 Gennaio 1892). Ric. Comune di Casagiove. Il Consultore Amministrativo, Anno XXXIV, pag. 188.

Cassiere di una banca - Non è pubblico ufficiale - Competenza - Reato continuato. — Le Banche sono Istituti di mera ragione privata sui quali lo Stato non esercita tutela di sorta ma una semplice sorveglianza.

Il cassiere di una Banca non è pubblico ufficiale.

La continuazione, come il concorso dei reati, non vale a spostare la competenza (C. P. P. art. 12). — (Cass. di Roma 27 Maggio 1893). Risoluzione di conflitto in causa Serafini. La Cassazione Unica, Anno V, pag. 707.

Locomozione sui velocipedi - Velocipedi condotti a mano - Marciapiedi. — A termini dell'art. 12 del regolamento di Polizia urbana del Comune di Lecco è vietato di percorrere i marciapiedi riservati ai pedoni, sul velocipede, ma non di condurre a mano un velocipede sui marciapiedi. — (Cass. di Roma 12 aprile 1893). Ric. P. M. c. Merenda. La Cassazione Unica, Anno V, pag. 709.

Capellania - Servitù - Obbligo del pagamento dei pesi. — L'obbligo di pagare un'elemosina per mese non costituisce servitù gravante su di una stabile, ma onere di pagamento.

Lo svincolo delle somme destinate ad una capellania fatto in virtù della legge 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'asse ecclesiastico non esclude l'obbligo dell'adempimento dei pesi. — (Corte di Cass. di Palermo 21 febbraio 1893). (Concl. conf.) De Michele Ferrantelli c. De Micheli Ferrantelli. Il Circolo Giuridico, Vol. 24, pag. 148.

Sanità pubblica - Farmacie - Legge sanitaria - Vincoli e privilegi - Abolizione - Riserva di indennità - Provincie napoletane - distanza fra le diverse farmacie - Sospensione del libero esercizio - Legge sanitaria 22 dicembre 1888, art. 26 e 68. — Per l'art. 68 della legge sanitaria devono ritenersi mantenuti provvisoriamente in rapporto alle farmacie già esistenti, quei vincoli e privilegi che fossero legalmente costituiti, non pel solo interesse generale, ma per assicurare ai farmacisti particolari vantaggi, come mezzi ritenuti efficaci pel buon servizio pubblico.

Alla futura legge da proporsi nel corso di cinque anni fu riservata la risoluzione del problema se, come e in quali casi fosse da accordare una indennità equitativa per l'abolizione dei detti vincoli e privilegi.

Nei limiti suddetti deve intendersi mantenuta nel napolitano la disposizione relativa alle distanze tra le diverse farmacie. — (Corte di Cassazione di Roma, 18 aprile 1892). Ric. Cutolo c. Denozza. Il Circolo Giuridico, Vol. 24, pag. 157.

Consiglio di Stato - Decisioni della IV Sezione - Ricorso in Cassazione per incompetenza od eccesso di potere - Violazione di un diritto civile o politico - Dichiarazione preventiva della competenza della IV Sezione - Legge 31 marzo 1877 sui conflitti di attribuzione, art. 3, n. 3 - Legge teste unico sul Consiglio di Stato 2 giugno 1889 art. 25, 40, 41. — Le decisioni della IV Sezione del Consiglio di Stato possono essere

impugnate col ricorso alla Corte di Cassazione a sezioni unite, per motivi d'incompetenza o di eccesso di potere, in quanto cioè con quelle decisioni siasi violato od offeso un diritto civile o politico di competenza dei tribunali ordinarii.

Il ricorso per incompetenza od eccesso di potere è ammissibile tanto nel caso che l'eccezione d'incompetenza non sia stata mai sollevata, quanto nel caso che la Corte di Cassazione abbia già preventivamente dichiarato la competenza della stessa IV Sezione del Consiglio di Stato. — (Corte di Cass. di Roma, 21 marzo 1893). Ric. Società per le Opere pubbliche del mezzogiorno d'Italia c. Comune di Taranto e Ministero dei lav. pubb. Il Circolo Giuridico, Vol. 24, pag. 161.

Accessione fluviale - Alveo abbandonato - È del patrimonio dello Stato. — Se il fiume viene essiccato, l'alveo si appartiene al patrimonio dello Stato, specialmente se l'essiccazione è il risultato proprio e diretto di lavori fatti eseguire dallo Stato. — (Corte d'Appello di Messina. 20 marzo 1893). Ric. Demanio c. Forzano. Il Circolo Giuridico, Vol. 24, pag. 173.

Oltraggio contro guardie municipali - Competenza. — L'oltraggio contro le guardie municipali invigilanti per l'osservanza dei regolamenti municipali, è previsto e punito dal n. 2 anzichè dal n. 7 dell'art. 194 cod. pen., ed è reato, da non potersi rinviare al Pretore, neppure in base all'art. 252 cod. proc. pen. — (Corte di Cass. di Roma 19 ottobre 1892). Conflitto nella causa c. Fontinato Pietro. Il Circolo Giuridico, Vol. 24, pag. 37.

Società cooperativa - Direttore - Pesi e misure - Contravvenzione. — Anche le società cooperative hanno obbligo di presentare i pesi e le misure di cui fanno uso, alla verificazione periodica; e della contravvenzione in proposito risponde anche il presidente della società. — (Corte di Cass. di Roma 17 dicembre 1892). Ric. Cercia-Verale Antonino. Il Circolo Giuridico, Vol. 24, pag. 38.

Elezioni amministrative - Consiglio comunale - Abbonati al dazio consumo - Legge com. e prov. art. 29. — È ineleggibile a consigliere comunale chi partecipa come socio alla conduzione dell'esazione del dazio consumo, pur avendo la qualità di esercente e di abbonato. — (Corte di Cass. di Roma 13 giugno 1893). Ric. Fraizzoli. Il Circolo Giuridico, Vol. 24, pag. 17.

Segretario comunale - Licenziamento - Termine per ricorrere alla IV Sez. del Cons. di Stato - Conferma tacita - Diritto al biennio o ad una sola annata - Legge com. e prov. testo unico, 10 febbraio 1889 art. 12; Legge 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato, art. 30; Legge 1 maggio 1890 sulla giustizia amministrativa, art. 19. — Il termine per ricorrere alla IV Sez. del Cons. di Stato contro la decisione della Giunta prov. amm. concernente il licenziamento del segretario comunale è quello di 60 giorni, stabilito dall'art. 30 della legge 1 maggio 1890.

Il segretario comunale, se alla scadenza della prima nomina biennale non viene riconfermato con espressa deliberazione, o con un atto qualsiasi, che dimostri nell'amministrazione comunale l'intenzione di confermarlo, ma viene semplicemente lasciato in carica, non acquista con ciò il diritto di rimanere in ufficio per altri due anni, ma soltanto per un'altra annata intera, e di essere poi congedato in tempo congruo. (Consiglio di Stato 27 giugno 1892) Ric. Comune di Rocca Bernarda c. Giunta prov. amm. di Catanzaro e Riccio. Il Circolo Giuridico, Vol. 24, pag. 18.

Cappellania laicale - Requisiti - Legato - Nullità - Art. 831-833 codice civile. — Per l'art. 833 cod. civ. è nullo ogni legato di messe da celebrarsi perpetuamente in luogo designato e con dote propria. — (Corte d'Appello di Catania, 6 Settembre 1893). Ric. Mancuso c. Narciso e Cons. Il Foro Cataniese, Anno XIII, fasc. 4°, pag. 84.

Camera dei deputati - Giunta delle elezioni - 12 Aprile 1893. — La incompatibilità stabilita dall'art. 235 legge com. prov. 10 Febbraio 1889 fra le funzioni di deputato al parlamento e di deputato provinciale, si deve ritenere che sussista anche fra le funzioni di deputato al parlamento e di presidente della deputazione prov. — Ric. Bianchi Prof. Emilio (coll. di Lari) — Monitore dei Tribunali, Anno XXXIV, n. 25, pag. 494.

Dazio consumo - Manicomio con pagamenti di pensioni da parte dei ricoverati. — Un manicomio in Comune aperto non è tenuto a pagare il dazio per i generi che somministra ai propri ricoverati, quantunque questi paghino una retta annua. — (Corte d'Appello di Torino, 31 Ottobre 1892). Ric. Manicomio di Torino e Basevo c. Casalegno. Il Consultore Amministrativo, Anno XXXIV, n. 23, pag. 180.

Assegno al Sindaco - Comune che non eccede la sovrimposta. — Anche in virtù della legge comunale vigente l'assegno al Sindaco è ammesso pei Comuni che non eccedono il limite della sovraimposta fondiaria. — (Parere del Consiglio di Stato, 30 Dicembre 1892). Il Consultore Amministrativo, Anno XXXIV, n. 23, pag. 179.

Apertura di esercizio - Generi proprii - Pagamento del dazio - Dichiarazione di apertura all'ufficio daziario. — Chiunque apra vendita di generi soggetti a dazio, deve anche se i generi siano provenienti dai proprii fondi, non solo pagare il dazio, ma fare la dichiarazione dell'apertura dell'esercizio all'ufficio daziario. — (Cassazione di Roma, 21 Gennaio 1893). — Ric. De Amicis e Di Egidio. La Legge, Anno XXXIII, Vol. 1.°, pag. 817.

Contravvenzioni - Responsabilità di terzi - Obbligo specialmente assunto - (Cod. pen. art. 60) - Forestali (contravvenzioni) - Taglio arbitrario di piante - Deliberatario - Obblighi assunti nelle condizioni di vendita - Responsabilità penale - (Cod. pen. Art. 60, Legge forestale, art. 4, 18, e 20). — Colui, che si assume verso la competente Autorità l'obbligo di invigilare perchè in una determinata sfera di attribuzioni non si commettano contravvenzioni concernenti la specialità delle attribuzioni medesime, è tenuto a rispondere, a termini dell'art. 60 codice pen. delle contravvenzioni commesse.

Quindi è responsabile penalmente del taglio abusivo di piante in un bosco vincolato, colui, che, in qualità di deliberatario di un lotto di dette piante, si assunse, fra le condizioni dell'acquisto, l'obbligo di rispondere delle contravvenzioni forestali che vi si commettessero. — (Cassazione di Roma, 11 Febbraio 1893). Ric. Bron Nicola Baldassarre. Rivista Penale, Disp. 98, pag. 482.

Deliberazioni comunali - Fede - Concorso per nomina d'impiegato - Requisito dell'età. — Non può impugnarsi una deliberazione comunale per inesistenza di formalità (lettura del verbale, pubblicazione ecc.) che dal verbale risultano avvenute; poichè il segretario comunale è ufficiale pubblico quando funge in detta sua qualità, e la deliberazione fa fede sino ad inscrizione in falso.

Se l'avviso di concorso per la nomina di un impiegato comunale (nel caso ingegnere) richiede l'età non minore di 30 anni nei concor-

renti, e fu nominato, chi avendo oltrepassato i 29 non aveva compiuti i 30, è nulla la nomina stessa essendo equipollenti le frasi; non minore di 30 anni, e 30 anni compiuti. — (Parere del Consiglio di Stato, 23 Dicembre 1892). Ric. Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Il Consultore Amministrativo, Anno XXXIV, n. 23, pag. 183.

Archivi notarili mandamentali - Stipendio dei conservatori - (Leg. not. 88, 80 e 101). — Attesochè, passando al merito del ricorso, è a ritenersi che non poteva il Consiglio comunale di Acerra sopprimere dal suo bilancio lo stanziamento di annue L. 720 per lo stipendio assegnato al conservatore del rispettivo archivio mandamentale ed assegnargli invece la metà degli eventuali introiti dell'archivio liquidabile in fine d'anno, avendo la suddetta spesa carattere di obbligatorietà non solo per la sua causa e pel suo giuridico fondamento, ma anche per la sua forma determinata di stipendio fisso e per la precisa misura in cui fu con decreto reale stabilita. — (Parere del Consiglio di Stato). Rolandino, Anno XIII, n. 10, pag. 150.

Competenza giudiziaria ed amministrativa - Comune - Impiegati - - Nomina - Concorso. — L'autorità giudiziaria è competente a giudicare sopra una quistione di danni-interessi, in dipendenza di un atto amministrativo.

L'apertura del concorso ad un pubblico impiego non attribuisce diritto per la nomina in favore di colui che ha vinto la prova; l'amministrazione pubblica (nella specie comunale) può far cadere la scelta anche in altra persona che abbia ottenuto minor numero di punti di merito. — (Corte di Appello di Catania, 23 Dicembre 1892). Ric. Sgadari c. Santuccio. Il Foro Catanese, Anno XIII, fasc. 4.° pag. 81.

Comune - Mutuo - Emissioni di obbligazioni al portatore - Condizione risolutiva tacita per inadempimento - Prova dell'assoluta insolvenza del Comune (Cod. civ. art. 1165 e 1176). — Il mutuo essendo un contratto unilaterale, non va soggetto alla condizione tacita risolutiva, di cui all'art. 1165 del Cod. Civ.

L'emissione da parte di un Comune di obbligazioni al portatore, garantite con ipoteca, produttive d'interessi, e rimborsabili mediante periodiche estrazioni a sorte entro un determinato termine, costituisce un contratto di mutuo.

Quindi, in mancanza di una espressa clausola di risoluzione per il caso di inadempimento, i portatori di tali obbligazioni non possono chiedere la risoluzione del contratto, quand'anche il Comune mutuario sia caduto in mora così per il pagamento degli interessi come per le periodiche estrazioni stabilite.

Per poter chiedere la risoluzione del contratto, in virtù dell'art. 1176 cod. civ. i portatori delle obbligazioni dovrebbero provare l'assoluta insolvenza del Comune. — (Corte di Appello di Cagliari, 4 Febbraio 1893). Ric. Scartezzini c. Comune di Brosa. La Legge, Anno XXXII, Vol. 1,° pag. 812.

Cassazione - Sepoltura - Proprietà inviolabile - Sepolcreto - Camposanto comunale - Chiave - Sindaco - Opportunità di fatto - Incensurabilità. — La proprietà di una sepoltura è inviolabile come il domicilio dei cittadini.

Anche proclamata la pertinenza privata d'un sepolcreto dentro un camposanto comunale, il magistrato per misura di pratico espediente, secondo i casi ed i luoghi, può reputare opportuno che sia dal proprietario consegnata al Sindaco una chiave consimile della porta esterna

del monumento, per esercitarvi la ufficiale sua sorveglianza, e questo apprezzamento d'opportunità di fatto, eccede la missione competente al Supremo Collegio. — (Corte di Cassazione di Palermo, 16 Marzo 1893). Ric. Società Cattolica di Agira c. Comune di Agira. Il Foro Catanese, Anno XII, fasc. 5.° pag. 104.

Quiete pubblica - Abuso delle campane - Responsabilità. — Si incorre dal parroco nella contravvenzione di cui all'art. 457 cod. pen. per abuso di campane, sia che ciò avvenga per suo incarico, sia che, pur non avendone dato l'incarico al campanaro, non lo abbia impedito. (Corte di Cass. di Roma 3 Ottobre 1892). Ric. Parantini. Il Segretario Comunale, n. 22, pag. 170

Questua illecita - Questua religiosa - Frati mendicanti - Eccezioni inammissibili - (Legge di P. S. art. 84). — È questua illecita, a termini dell'art. 84 L. di P. S. anche quella abusivamente fatta dai frati per conto proprio o del convento.

Nè vale in contrario che essi non facciano che raccogliere le oblazioni spontanee dei conoscenti e amici.

Nè tampoco la circostanza che tal fiata agli oblatori si donino delle medaglie, crocette e sacre immagini, e tanto meno il preteso corrispettivo dei consigli, delle preghiere e dei suffragi. (Corte di Cass. di Roma 1° Marzo 1893). Ric. Fra Sgolacchia. Rivista Penale, disp. 98, pag. 477.

Ricchezza mobile - Competenza delle Commissioni amministrative nella valutazione del reddito fondiario - Detrazione della quota colonica - Motivazione delle decisioni delle Commissioni comunali e consorziali. — Le Comissioni amministrative conoscono le controversie che sorgono per la valutazione del reddito fondiario che deve essere tenuto a calcolo nella determinazione del reddito minimo non imponibile od imponibile colle detrazioni di legge. Nella valutazione del reddito di un fondo dato a colonia perpetua si deduce, ai fini della determinazione dell'imponibile dell'imposta di R. M. dovute dal concedente, la quota spettante al colono. Le Commissioni com. e consorz. non hanno obbligo d'indicare i motivi delle loro decisioni. (Commissione D'App. delle imposte dirette della provincia di Messina, 2 Marzo 1893). La Riforma Giuridica, Anno II, pag. 218.

Riscossione - Conto - Giudizi del Consiglio di prefettura - Revocazione. — Una volta pronunciato dal Consiglio di prefettura un decreto su un conto, è assolutamente precluso alle parti di rimaneggiarne i risultati.

Il Consiglio di prefettura non può pronunciare la revocazione d'un proprio decreto, quando contro questo decreto medesimo già siasi incoato un giudizio di appello. (Dec. della Corte dei Conti, 31 Gennaio 1893). Ric. Falanchi c. Comune di S. Prospero. Le Imposte Dirette, Anno XVI, pag. 174

Riscossione - Responsabilità dell'esattore - Giudizio speciale promosso dal Procuratore generale - Pendenza dell'appello relativo al conto - Somme indebitamente riscosse - Restituzione. — Il giudizio speciale che, nell'interesse dello Stato, venga promosso dal Procuratore generale presso la Corte dei conti contro un esattore per responsabilità da costui incorse per aver eseguite indebite riscossioni, non ha alcuna relazione col conto dell'esattoria che l'esattore rende nel proprio interesse e in confronto con gl'interessi del Comune. Quindi tale giudizio speciale non deve es-

sere sospeso in pendenza dell'appello dall'esattore prodotto contro il decreto del Consiglio di prefettura che giudicò del suo conto.

Lo Stato ha il diritto di vegliare a che i contribuenti non paghino più di quanto debbono, e ha l'obbligo di restituire ai contribuenti ciò che dai medesimi risultasse pagato in più del loro dare. Ma tale restituzione non può, nè deve aver luogo se non quando il contabile che ha eseguite le indebite riscossioni abbia versate le relative somme nella cassa erariale. (Dec. della Corte dei Conti del 24 Genn. 1893) Ric. Procuratore generale c. Zerilli. Le Imposte Dirette, Anno XVI, pag. 173.

Riscossione - Imposta di ricchezza dovuta per esercizio di industria - Privilegio sui mobili dell'esercizio - Domanda in separazione - Quistioni di privilegio - Intervento in causa della Finanza. — Il privilegio consentito dall'art. 62 della legge 24 Agosto 1877, testo unico, sopra i mobili che servono all'esercizio dell' industria per cui è dovuta la tassa, sussiste anche quando non siano di proprietà del debitore dell'imposta.

Conseguentemente, e in forza di detto privilegio, può l'esattore, per tassa di R M. iscritta a carico di un appaltatore e cottimista dell'esercizio di una cava di pietra, pignorare quelle pietre le quali per l' industria e per l'opera di esso appaltatore fossero state estratte dalla cava, quantunque la proprietà di esse pietre si appartenga ad altri.

Non è fondata la chiamata in causa della Finanza, fatta dall' esattore, allorchè trattisi di dimanda in separazione proposta contro l' esattore medesimo per l'eseguito pignoramento che servono all' esercizio dell' industria tassata, e quindi venga contestata non la irregolarità della iscrizione a ruolo, ma bensì la validità e regolarità degli atti esecutivi. (Corte d'Appello di Napoli 20-27 Marzo 1893). Ric. Angelillo c. Società per costruzioni di Napoli, Santella e Finanza. Le Imposte Dirette, 1893 pag. 171.

Ricchezza mobile - Vendita di stabili con accollazione di prezzo - Delegazione imperfetta - Non esiste reddito pel venditore. — Dato un atto di vendita di stabili in cui il venditore faccia assegno al compratore di pagare il prezzo in tutto od in parte ai suoi creditori aventi ipoteca sugli stabili venduti, al fine di tacitarli delle loro ragioni per capitale ed interessi, e dato anche che i creditori non abbiano dichiarato di accettare l'assegno e liberare il venditore dal suo debito verso di loro, non può esistere alcun reddito di R. M. a favore del venditore medesimo per interessi del prezzo lasciato nelle mani del compratore. (Corte d'Appello di Milano 5 Dic. 1892). Ric. Finanze c. Giani Giuseppe. Le Imposte dirette. 1893, pag. 167.

Riscossione - Messo esattoriale - Fatto illecito - Irresponsabilità dell'esattore. — L'esattore non può essere chiamato a rifondere i danni per un fatto illecito commesso dal messo esattoriale nel disimpegno delle proprie funzioni. (Corte di Cass. di Firenze 29 Dicembre 1892). Ric. Banca Veneta c. D' Intri. Le Imposte Dirette, 1863, pag. 163.

Responsabilità dei contabili demaniali per le annate di fitto non riscosse dall'erario - Negligenza per aver omesso di chiedere la garanzia dell'approbatore. — È responsabile il contabile per l'annata di fitto di uno stabile demaniale non potuto riscuotere dal debito o dal suo fideiussore, se per sua negligenza trascurò di richiedere nel contratto di affitto, oltre alla garanzia del fideiussore, anche quella di un approbatore prescritta dai regolamenti vigenti all'epoca del contratto. (Dec. della Corte dei conti 17 Genn. 1893). Ric. Procuratore generale c. Vitetti. La Legge, 1893, pag. 822.

Danni - Sindaco Comune - Responsabilità - Atti d'impero e di gestione. — Il sindaco nella esecuzione dei regolamenti sulla pubblica igiene, e nel dare dei provvedimenti di urgenza a tale materia attinenti, fa atto d'impero come ufficiale del governo e non impegna la responsabilità del comune al quale presiede. Si rende responsabile in proprio nome in caso di abuso. — (Corte d'Appello di Catania, 31 Dicembre 1892). Ric. Ditta Stecher c. Comune. Il Foro Catanese, Anno XIII, pag. 77.

Elettorato politico - Indegnità - Contravventori alla legge sulle casse di risparmio - Motivo insussistente - (Legge elettorale politica 24 Settembre 1882, art. 86; Legge sul riordinamento delle casse di risparmio 15 Luglio 1888, art. 29, n.° 4). — La condanna per contravvennire all'art. 29 n.° 4 della legge 15 Luglio 1888 sul riordinamento delle casse di risparmio non equivale a condanna di falso, — che importi nel condannato l'indegnità all'elettorato politico a termini dell'art. 80 della legge elettorale 24 Settembre 1882. — Ric. Bottoni Dott. Tullio. Cassazione civile di Roma 12 gennaio 1893. Rivista Penale, Serie III, disp. 98, pag. 479.

Esecuzione - Sentenza - Notificazione - Effetti - Residenza - Impiegati dello Stato - Moglie - Beni indivisi - Precetto - Perito - Indennità - - Dote - Fondo ipotecato. — La notificazione della sentenza fatta per tutti gli effetti di legge, vale tanto per la decorrenza dei termini di appello, quanto per procedere alla esecuzione.

La residenza dell'impiegato è nel luogo ove dimora a causa delle sue funzioni. — La stessa residenza deve presumersi per la moglie in mancanza di prova in contrario.

È legittima la notificazione degli atti fatta alla residenza, a preferenza del domicilio.

Trattandosi di esecuzione immobiliare su beni indivisi, la dicisione deve precedere la citazione per vendita, non la notificazione del precetto.

Il perito ha diritto alla indennità indipendentemente dalla bontà della perizia da lui eseguita.

È dotale il fondo ipotecato al credito della dote con la condizione dell'impiego, se viene acquistato in pagamento dello stesso credito dotale. — (Corte d'Appello di Catania, 3 Marzo 1893). Ric. Curzio c. Lanzerotti. Il Foro Catanese, Anno XIII, pag. 89.

Espropriazione per causa di utilità pubblica - Decreto di dichiarazione - Impugnativa per illegittimità - Mancanza assoluta del pubblico vantaggio - Apprezzamento dell'autorità amministrativa - Legge 25 Giugno 1865 sulla espropriazione per utilità pubblica, art. 2 — Il decreto, con cui un'opera è dichiarata di pubblica utilità, può essere impugnato per titolo di illegittimità davanti alla IV Sezione del Consiglio di Stato, quando risulti che l'opera stessa, anzichè essere connessa più o meno direttamente al pubblico vantaggio, sia di puro ed esclusivo interesse privato.

Spetta però unicamente all'autorità amministrativa il valutare il grado e l'importanza dell'utilità pubblica, che va connessa all'opera proposta. — (Cons. di Stato, IV Sezione 27 Settembre 1892). Ric. Zoppoli-Rulli c. Ministero dei lavori pubblici e Dini. Il Circolo Giuridico, Vol. XXIV, pag. 20.

Fabbricati - Casa abitata dal lavoratore del fondo - Esenzione - Fabbricati destinati all'esercizio dei culti, quali siano. — Una casa rurale, che sia in fatto abitata da chi attende alla manuale coltivazione della

vi è interesse a ricorrere, e non può quindi impugnarsi innanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato la decisione della Giunta provinciale amministrativa, che, dichiarando di non potersi revocare altre sue precedenti deliberazioni, abbia fatto salvo al Comune il diritto di ricorrere nei gradi superiori contro la deliberazione medesima. — (IV Sezione del Consiglio di Stato, 28 Ottobre 1892). Ric. Comune di Battaglia c. Ministero delle Finanze e Giunta provinciale Amministrativa di Padova. Il Circolo Giuridico, 1893, pag. 22.

Stampa - Giornali - Inserzioni coattive - Sentenza di condanna - Pubblicazione in una volta sola - (Editto sulla stampa, art. 45 e 49). — La pubblicazione coattiva della sentenza di condanna, per gli art. 45 e 49 dell'editto sulla stampa, deve avvenire in unico contesto, a meno che lo spazio del periodico non basti a contenerla integralmente.

.... **Diritto di risposta - Limiti e condizioni - Espressioni ingiuriose Rifiuto d'inserzione - (Editto cit., art. 48).** — Il diritto di risposta, conceduto alle persone nominate in un giornale, deve essere contenuto nei limiti di una legittima difesa, e ove la risposta contenga espressioni ingiuriose al giornalista, è giustificato il rifiuto d'inserzione. — (Cassazione di Roma, 9 Febbraio 1893). Ric. P. M. in causa Lucignano. Rivista penale, 1893, pag. 461.

Spedalità - Normali austriache - Domicilio di soccorso. — Se prodotto ricorso in via gerarchica da una parte, l'altra non abbia prodotto opposizione nel termine di 15 giorni prescritto dall'art. 4 del regolamento 4 Giugno 1891 per la giustizia amministrativa decade dal diritto di esigere il procedimento contenzioso.

Le Normali austriache sono conservate provvisoriamente in vigore nelle provincie in cui erano osservate per la rifusione dei Comuni delle spese di ricovero e cura dei loro ammalati, eccetto per alcune malattie in esse Normali indicate.

Però la pertinenza del malato è stabilita col criterio dettato dall'art. 97 della legge sulle Opere pie, quindi il malato si ritiene in primo luogo appartenente al Comune in cui abbia dimorato più di 5 anni senza notevoli interruzioni, ed in difetto di tale dimora al Comune di origine.

La donna maritata ed i figli legittimi di età inferiore ai 15 anni seguono il domicilio di soccorso del marito e del padre. — (Dec. della 4ª Sez. del Consiglio di Stato, 29 Ottobre 1892). Ric. Comune di Ospitaletto c. Giunta provinciale amministrativa di Brescia e Comune di Rezzato. Il Consultore Amministrativo, 1893, pag. 183.

Segretario comunale - Conferma - Restrizione del termine legale - Decreto prefettizio. — La conferma del Segretario comunale per un termine inferiore al legale, vale come conferma agli effetti della legge comunale, salvo all'Autorità competente il valutarne gli effetti. — (Parere del Consiglio di Stato, 7 Gennaio 1893, adottato). Ric. Comune di Montecastello. Il Consultore Amministrativo, 1893, pag. 178.

Segretario comunale - Licenziamento - Motivi - Ricorso alla Giunta provinciale ed alla 4ª Sezione - Sostituzione di provvedimento. — Non deve guardarsi alla tenuità delle somme abusivamente esatte dal Segretario comunale, ma al modo con cui venivano prelevate e cioè in occasione di servizî comunali ed a carico di persone di più che ristretta condizione finanziaria, per valutare la colpa dell'impiegato e la necessità di allontanarlo dall'ufficio comunale, stante il pericolo di maggiori e più gravi abusi e l'esperimento inutilmente fatto d'una emendazione,

a nulla essendo valsa una sospensione precedentomente inflitta. Così stando le cose, è giustificato il licenziamento d'un tale impiegato che si è reso indegno del posto, e revocata perciò la sospensione sostituita dalla Giunta provinciale amministrativa al licenziamento deliberato dal Consiglio, deve l'impiegato condannarsi nelle spese del giudizio. — (Decisione della 4ª Sezione del Consiglio di Stato 12 e 29 Dicembre 1892). Ric. Comune di Afragola c. Segretario Tuccillo. Il Consultore Amministrativo, 1893, pag. 177.

Licenziamento impiegati comunali - Nomina senza garanzie - Inammissibilità di ricorso alla sede contenziosa. — Non sono da riguardarsi come impiegati ai quali sia applicabile la garanzia del ricorso in sede contenziosa, coloro che non hanno una posizione fissa presso un'amministrazione pubblica, potendo essere licenziati ad ogni evenienza.

Non vi è condanna di spese se, mancando la garanzia del contenzioso trovasi respinto un controricorso che era solo diretto a sostenere la decisione di 1° grado. — (Decisione del Consiglio di Stato, 16-29 Dicembre 1892). Ric. Dep. prov. di Lecce. Il Consultore Amministrativo, Anno XXXIV, pag. 179.

Notaro sospeso - Effetti immediati della sospensione - (Legge, not. 115 e 131). — Considerato, sul primo mezzo, che la Corte d'appello di Modena, condannando il notaro Vieti quale contravventore al disposto dell'art. 115 della legge notarile, per aver continuato a rogare atti dopo che gli era stata notificata la sentenza che lo condannava alla sospensione, sebbene ciò fosse avvenuto nel termine per appellarne, non violò, come lo si appunta, il detto articolo, nè il 131 della stessa legge, ma ne fece per contro la più esatta e giusta applicazione. — Rolandino, Anno XIII-XVIII, pag. 146.

Oltraggio contro l'autorità - Qualità ufficiale - Guardie municipali (Cod. pen. art. 194, 207, n. 1, L. 21 Dicembre 1890 sul personale di p. s. art. 18 e 45). — Costituisce oltraggio l'ingiuria diretta a una guardia municipale, senzachè possano invocarsi in contrario gli art. 18 e 45 della legge 21 Dicembre 1890 sul personale di p. s. — (Corte di Cassazione, 3 Febbraio 1893). Ric. Barlotta Corrado. Rivista Penale, Serie 3.ª, Disp. 98, pag. 488.

Nomina di Notaio - Impugnazione - Quarta Sezione - Insufficienza della pratica notarile - Concetto della continuità della pratica. — Non può impugnarsi dinanzi la Sez. IV la nomina di un notaio per non aver fatto la pratica per due anni continui, poichè avendo esso pel n. 6 dello stesso articolo dovuto sostenere l'esame di idoneità, pel quale tale pratica è prescritta, questa ha dovuto essere valutata dal collegio competente e ritenuta perfetta, secondo dispone l'art. 6 della legge.

Per aversi la pratica dei due anni continui, prescritta, dall'art. 5 della legge notarile, non occorre una continuità assoluta dei giorni di frequenza allo studio, ma la naturale continuità per la quale un processo di atti non subisce cambiamenti, comunque incontri delle sospensioni giustificate, spesso inevitabili. — (IV Sezione del Consiglio di Stato, 11 Agosto 1892). Ric. Mulè c. Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti. Il Circolo Giuridico, Vol. 24, n. 5 pag. 20.

Opere pie - Amministratori impediti di deliberare per essere parenti degli interessati - Facoltà del Prefetto. — Non avendo la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza preveduto il caso che gli Amministratori degli Istituti stessi possono per ragioni di parentela o di affinità, giusta il disposto dell'art. 15 di detta legge trovarsi nella condi-

vertenza non debba tenersi conto della decorrenza dei termini prescritti, quando siano già perenti.

Ciò premesso le Sezioni hanno esaminato i due quesiti proposti dal Ministero.

1. L'articolo 1 n.° 11 della legge 1 Maggio 1890 sulla giustizia amministrativa, ha modificato le disposizioni dell'art. 1 della legge 17 Maggio 1866 sulle istituzioni di fiere e mercati e quelle dell'art. 205 della legge comunale e provinciale?

2. Nei ricorsi in materia di fiere e mercati è applicabile il disposto dell'articolo 3 della legge 1 Maggio 1890, o deve ritenersi che per questi ricorsi l'unica via a seguirsi sia la contenziosa.

Sul primo quesito le Sezioni hanno fatto le seguenti considerazioni.

L'art. 1 della legge 17 Maggio 1866 è così concepito: « Spetta ai Consigli Comunali di stabilire le fiere ed i mercati nelle località dipendenti dalla loro amministrazione. La rispettiva deliberazione sarà trasmessa al Prefetto perchè ne ordini la pubblicazione nei Comuni limitrofi. In caso di opposizione da parte dei medesimi, deciderà la Deputazione provinciale che pronuncierà inappellabilmente ». L'art. 205 della legge comunale e provinciale dice, che il Consiglio provinciale « *a termini delle leggi* delibera sullo stabilimento e sulla soppressione di fiere o di mercati e sul cambiamento in modo permanente dell'epoca dei medesimi ». Fu osservato che questo art. 205 era in contraddizione con la legge 17 Maggio 1866; ma il Consiglio di Stato a Sezioni riunite col citato parere del 6 Aprile 1889 ritenne che non vi era contradizione, perchè se per la legge 17 Maggio 1866 il Consiglio provinciale pronuncia in appello, l'art. 205 dice espressamente che il Consiglio delibera di legge, cioè in appello. Le disposizioni però delle due menzionate leggi vennero indubbiamente modificate dall'art. 1 n.° 11 della legge 1 Maggio 1890. Difatti quell'articolo dice che la Giunta provinciale amministrativa decide « sui ricorsi ed opposizioni contro le deliberazioni dei Consigli Comunali » in materia di fiere e mercati a termini dell'art. 1 della legge 17 Maggio » 1866, *omessa* la decisione della Deputazione provinciale preveduta nel » secondo capoverso del detto articolo ». È evidente adunque che qui si tratta non solo di modificazione, ma di espressa abrogazione delle disposizioni dell'art. 1 della legge sull'istituzione di fiere e mercati e dello articolo 205 della legge comunale e provinciale. Omessa la decisione della Deputazione provinciale vuol dire, soppresso il primo grado di giurisdizione della Deputazione e quindi sostituita la Giunta provinciale amministrativa al Consiglio provinciale, o, se non si voglia parlare di sostituzione, si deve dire che è stata soppressa anche la giurisdizione del Consiglio provinciale, il quale prima pronunciava inappellabilmente sui ricorsi in materia di fiere e mercati, mentre ora contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa si può ricorrere soltanto alla IV Sezione del Consiglio di Stato, a' sensi dell'art. 18 della legge 1 Maggio 1890. Nè si potrebbe più riconoscere la giurisdizione del Consiglio provinciale anche quando contro la esplicita disposizione della legge, si ammettesse il ricorso in via gerarchica, poichè essendosi sostituita la Giunta provinciale amministrativa alla deputazione provinciale in tutti gli affari di tutela, il ricorso in materie di fiere e mercati dovrebbe sempre farsi alla Giunta e contro la decisione della Giunta si potrebbe ricorrere al Governo del Re, non mai al Consiglio provinciale.

Sul secondo quesito le Sezioni hanno considerato:

Che la giurisdizione della Deputazione e del Consiglio provinciale in materia di fiere e mercati fu stabilita dall'art. 1-2 capoverso della legge 17 Maggio 1866. Ora quel capoverso essendo stato espressamente abrogato dalla posteriore legge del 1.° Maggio 1890 è evidente che l'unica

via che rimanga è quella contenziosa istituita dalla legge stessa. E ciò risulta vieppiù chiaro da un periodo della relazione parlamentare, in cui è detto, che il progetto di legge (quello appunto sulla giustizia amministrativa) *lasciava intatte tutte le attribuzioni giurisdizionali affidate a collegi o corpi speciali da leggi precedenti, meno una sola eccezione*, il n.° 11 dell' articolo 1.

PER QUESTI MOTIVI — Le Sezioni sono d' avviso che i due quesiti debbano risolversi secondo le suesposte considerazioni. — (Parere del Consiglio di Stato, Sezioni riunite, Adunanza 27 Maggio 1892, N.° 2082-742. Ric. Comune di Roverchiara.

Segretario comunale - Riordinamento dell' archivio - Lavoro ordinario - Gratificazione - Spese facoltative. — Il riordinamento dell' Archivio comunale secondo le nuove discipline amministrative è obbligatorio pel Segretario comunale, e va annoverato fra i suoi lavori ordinari per i quali non sono ammissibili compensi pecuniari quando il Comune eccede il limite legale della sovrimposta, sovra tutto quando raggiunge la media triennale 1884-86, rivestendo simili elargizioni il carattere di vera spesa facoltativa non permessa ai Comuni che si trovano nelle dette condizioni. — (Parere del Consiglio di Stato, 23 Giugno 1893, N. 3388-1193). Ric. Segretario Comunale di Orani.

Medico condotto - Capitolato - Tariffa di visite pei clienti non poveri - Incompetenza del Consiglio. — La giurisprudenza, più volte confermata, ha riconosciuta l' incompetenza dei Consigli comunali di regolare le convenzioni tra medico e privati, non avendo essi altro obbligo che solo quello di disciplinare la cura medica dei poveri. — (Parere del Consiglio di Stato, 23 Giugno 1893, N. 3380-1185). Ric. Prefetto di Novara c. Comune di Valdengo.

Segretario comunale - Nomina a vita - Facoltà della G. P. A. — Non può negarsi (tranne il caso di manifesto arbitrio) alla Giunta provinciale, un potere discrezionale nell' approvare o meno le conferme a vita del Segretario comunale, poichè diversamente, non si comprenderebbe la necessità del suo intervento, quando dovesse, in ogni evento, rimettersi alla volontà del Consiglio comunale.

Ed appare tanto più giustificato il diniego dell' approvazione tutoria ad una conferma deliberata, con pochi voti di maggioranza, per cui sia a dubitare che un lieve spostamento nella costituzione dell' attuale Consiglio comunale, faccia perdere al Segretario stesso l' appoggio e la fiducia che ora gode. — (Parere del Consiglio di Stato, 16 Giugno 1893, N. 3197-1128). Ric. Comune di Sesto-Campano.

Spedalità - Art. 79 e 97 legge 17 Luglio 1890 - Ammissioni di urgenza - Incompetenza dei Questori ad emettere ordinanze. — Dai termini ond' è concepito l' art. 78 della legge 17 Luglio 1890 si scorge che due sono le Autorità alle quali la legge ha data la facoltà di ordinare il ricovero d' urgenza negli Ospedali, il Sindaco in via ordinaria, ed in via quasi straordinaria ed in seguito a ricorso, le Autorità politiche. Fra quest' ultime non sono compresi i Questori od altri Ufficiali di Pubblica Sicurezza. Nella nostra legislazione si è sempre fatta una marcata distinzione fra queste due Autorità, politica e di pubblica sicurezza, non attribuendo la legge a quest' ultima che funzioni di esecuzione piuttosto che di direzione. Infatti dice l' art. 1° della legge 21 Dicembre 1890 che il servizio di Pubblica Sicurezza dipende dal Ministero dell' Interno, dai Prefetti e Sottoprefetti ed è eseguito sotto la loro direzione dagli Ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza. Potrebbe obbiettarsi che il ricovero di ammalati è sovente necessitato da ragioni di ordine pubblico e

che per conseguenza agli Ufficiali di Pubblica Sicurezza, che ne hanno la continua sorveglianza, debba esser lecito provvedervi; ma l'obbiezione non è fondata, in primo luogo perchè le competenze quando sono chiaramente indicate dalla legge non possono essere mutate per la sola ragione della natura del provvedimento; in secondo luogo, sebbene in molti casi vi sia un interesse di ordine pubblico nel ricovero di un ammalato o di un infermo in un istituto ospitaliero, nondimeno prevale nel provvedimento il carattere di beneficenza obbligatoria, il di cui onere grava i bilanci comunali ed è per questo carattere complesso che la legge ha voluto dare il potere di ordinare al Sindaco, al Prefetto ed al Sottoprefetto, i quali sono le Autorità politiche, che nei Comuni e nelle Provincie sovraintendono a tutti i pubblici servizi tanto della Pubblica Sicurezza che della beneficenza e dell'Amministrazione comunale.

Un altro argomento si deduce dal 2° comma del citato art. 79, il quale, investendo una stessa Autorità delle due facoltà di ordinare direttamente i ricoveri di urgenza e di provvedere sui ricorsi contro l'operato del Sindaco, dovrebbe, nella tesi contraria attribuire al Questore non solo la prima, ma anche la seconda, ciò che non è ammissibile. — (Parere del Consiglio di Stato, 23 Giugno 1893, N. 3205-1133). Ric. Comune di Milano c. Spedale Pammatone di Genova.

Mutamento di rappresentanza - Condizioni - Aumento di popolazione - Mancato censimento 1891. — Per le combinate disposizioni degli articoli 228 della legge com. e prov. e 9 della legge 15 Luglio 1881, i Comuni e le provincie non possono mutare la rappresentanza se non col concorso delle seguenti due condizioni e cioè: 1° che la variazione di popolazione per la quale si domanda l'aumento, o la diminuzione di rappresentanza, sia mantenuta costante per un quinquennio secondo le resultanze dei registri anagrafici regolarmente tenuti; 2° che tale variazione non sia contradetta, vale a dire sia confermata dal posteriore censimento decennale del Regno. — Col parere a Sezioni unite di questo Consiglio del 9 Novembre 1889 è stata pure stabilita la massima che la prova dell'aumento di popolazione derivante dai registri anagrafici, non sia sufficiente per mutare la rappresentanza del Comune, se non nel solo caso che le resultanze dei registri anagrafici di 5 anni siano confermate da un successivo censimento o che l'aumento di popolazione risultante dal censimento sia confermato dai registri anagrafici. — E sia comunque la ragione per cui il Governo del Re ha creduto di prorogare il nuovo censimento decennale, non è dato per questo ai Comuni di violare intanto le combinate disposizioni dei citati articoli 228 della legge comunale e 9 della legge 15 Luglio 1881, interpretate finora nel senso sovra ricordato. — È del resto, di fronte alle difficoltà pratiche di accertare quando veramente i registri di anagrafe possono dirsi *regolarmente tenuti*, come vuole la legge, si fa atto prudenziale a non dare a siffatti registri, anche quando si pretendano regolarmente tenuti, tale efficacia da fare a meno, per l'aumento della rappresentanza comunale della prescritta prova conforme di un censimento ufficiale od anteriore, o posteriore. — (Parere del Consiglio di Stato. Ric. Comune di Torre del Greco, 20 Ottobre 1892, N. 6103-2260).

Comuni delle provincie meridionali - Privilegi di esazione - Crediti verso altri comuni - Legge del 1816. — I comuni delle provincie meridionali possono valersi delle norme di cui nella legge del 1816 anche contro altri Comuni renitenti al pagamento.

Premesso in fatto che il Comune di Chiaravalle ottenuto dal Prefetto il riparto esecutivo fra i Comuni del Mandamento delle spese da

Lui anticipate pel carcere mandamentale, per la Pretura e per la commissione delle imposte, instava inutilmente presso le Amministrazioni debitrici onde essere soddisfatto del suo credito.

Che perciò ricorreva alla G. P. A. la quale gli rilasciava mandati d'ufficio a carico di tali amministrazioni.

Che ciò malgrado non gli riusciva di essere reintegrato del suo credito:

Che allora il Comune ricorrente si valse dei mezzi coattivi accordatigli dall'art. 242 della legge organica 12 Dicembre 1816.

Che però alla coazione spedita in conformità di tale articolo, tutti o taluni dei Comuni debitori fecero opposizione a termini dell'art. 243 della legge medesima, onde fu necessità per Chiaravalle procurarsi la Autorizzazione Consigliare a comparire in giudizio, la quale fu appunto dal Consiglio ampiamente accordata colla deliberazione 10 Settembre 1892;

Che il Prefetto di Catanzaro annullò quella deliberazione col Decreto 16 Ott. successivo assumendo che coi R. Decreti borbonici 27 Agosto 1827 e 18 Ott. 1859 rettificato poi in 18 Ottobre 1819 tuttora vigenti nell'ex reame di Napoli, fu stabilito il principio che tra persone giuridiche egualmente privilegiate, non può esservi il mandato di coazione, e quindi non è ammessibile la procedura che il Comune intendeva seguire;

Che di questo provvedimento Prefettizio si grava il Comune di Chiaravalle allegando che il decreto 17 Agosto 1827 concerne solo i luoghi pii e che non si conosce il decreto allora erroneamente citato del 18 Ottobre 1859:

Considerato che non è a dubitare che i citati articoli 242 e 243 sono applicabili a tutte indistintamente le entrate Comunali, siano desse provenienti da rendite patrimoniali o da qualsiasi altra ragione. Basta, a persuadersi di ciò, considerare tutta la legge del 1816, la quale dà una unica procedura per la riscossione di qual si sia entrata Comunale. Se l'art. 63 dichiara che il Cassiere è incaricato della riscossione dell'introito a norma dello stato discusso; se l'art. 193 comprende, sotto la parola di rendita, ogni qualunque introito comunale; se i ratizzi figurano nel bilancio in introito o fra le partite di giro a compensazione dell'intera somma per spese mandamentali che il Comune capoluogo deve anticipare e quindi iscrivere in bilancio, manca ogni ragione per ritenere che alla riscossione di tale credito del Comune non si possa accordare il metodo privilegiato di cui ai citati articoli 242, 243.

Considerato che neppure regge il motivo assunto dal Prefetto pel citato suo Decreto per annullare quella deliberazione. Il Decreto del 1827 riguarda solo i luoghi pii. Intanto però quel decreto serve a riaffermare ciò che già si disse, che pure ai crediti dei Corpi morali sono applicabili i sovra ripetuti articoli, poichè gli è appunto della riscossione di crediti che in esso decreto si parla e non di riscossione d'imposte. Nel Decreto poi del 18 Ottobre 1819, nulla si trova che giustifichi il provvedimento prefettizio impugnato dal Comune, e nemmeno si parla di Amministrazioni Comunali, ma del Demanio pubblico, ed agli art. 26 e seguenti si ingiunse ai percettori di valersi nelle esazioni dei mandati di coazione contro i debitori morosi.

Che adunque se il legislatore disponeva esplicitamente dal 1827 che i luoghi pii non potessero valersi dell'uso dei ruoli contro altri luoghi pii e nulla di ciò dispose pei Comuni, sembra chiaro che non volle estendere ai Comuni il benefizio che aveva accordato ai luoghi pii;

Che quindi il decreto del Prefetto di Catanzaro manca di base legale, non essendo ai Comuni applicabile il primo dei decreti da Lui

citati e nulla contenendosi nel secondo che legittimi il suo provvedimento.

Che dopo ciò torna inutile esaminare se dato pure fosse estensibile ai Comuni l'aforisma: *privilegiatus contra aeque privilegiatum privilegio uti non potest* — troverebbe la sua applicazione nel caso presente in cui chi agisce è creditore per anticipazione d'imposta, e colui contro cui agisce non può mai per eguale titolo essere creditore del Comune capoluogo.

Per questi motivi è di avviso che, accolto il ricorso di Chiaravalle, il Decreto 17 Ottobre 1892 del Prefetto di Catanzaro debba essere revocato. — (Parere del Consiglio di Stato, 19 Aprile 1893, N. 2089-746). Ric. Comune di Chiaravalle Centrale.

Provincie - Assegno per un educandato - Revocabilità. — Vista ecc. . . . sul ricorso della Deputazione Provinciale di Catanzaro, deliberato in via d'urgenza contro il decreto 2 Dicembre p. p. col quale il Prefetto annullò la deliberazione 14 Settembre precedente che eliminò dal bilancio provinciale la spesa di Lire 8,285 per l'educandato femminile.

Ritenuto che con deliberazione 3 Ottobre 1862 il Consiglio Provinciale di Catanzaro istituì un Educandato femminile in quella città stanziando a tal scopo nel bilancio della Provincia la somma di L. 8,500.

Questa deliberazione e quella 13 Dicembre successivo della Deputazione provinciale per la sua esecuzione vennero approvate con R. Decreto del 12 Febbraio 1863 a' sensi dell'articolo 181 della legge comunale del 23 Ottobre 1859. La Deputazione provinciale con atto del 21 Maggio 1863 prese gli opportuni accordi colle Suore della Carità per affidare loro la Direzione ed Amministrazione dello Istituto e le cose procedettero regolarmente per parecchi anni. Se non che nella seduta 8 Novembre 1888 del Consiglio provinciale molte furono le lagnanze manifestate contro l' indirizzo dato dalle Suore all' insegnamento e all'educazione delle giovani educande tanto che fu proposta la soppressione della istituzione. La proposta non venne approvata ma si ridusse l'assegno a L. 8,285. 01;

Che in seguito alle sollecitazioni fatte dal Ministero, in seguito a pareri di questa Sezione per la migliore istituzione del bilancio provinciale manifestamente oberato di spese facoltative, il Consiglio provinciale in adunanza 14 Settembre u. s. radiò a voti unanimi l'assegno delle L. 8,285 per l'educandato femminile anche per colmare i disavanzi verificatisi fra le entrate e le spese del bilancio del 1893, il Prefetto però sopra semplice denunzia annullò la sua deliberazione perchè l'istituto essendo fondato dalla provincia con un annuale assegno, questo, non essendo un sussidio, ne costituisce la *dotazione* e quindi è spesa ordinaria obbligatoria, perchè sopprimendo la dotazione si sopprime una istituzione creata dalla Provincia a senso dell'art. 201 N. 1 della vigente legge comunale; nè muta il carattere obbligatorio della spesa la sua iscrizione fra le facoltative, perchè finalmente anche le spese facoltative stanziate per molto tempo e per scopo di utilità generale della provincia acquistano carattere legale e permanente finchè rispondono al loro fine.

Che contro il Decreto Prefettizio ricorre in via d'urgenza la Deputazione Provinciale di Catanzaro pei seguenti motivi; la legge non imponendo alla provincia di mantenere o sussidiare istituti d'istruzione o educativi, l'onere che ne derivi non è obbligatorio, nè può chiamarsi dotazione l'assegno dato annualmente all'educandato femminile non essendo questo ente morale autonomo, nè la provincia contrasse obbli-

ghi perpetui verso le Suore della Carità, in quanto colle medesime esisteva un contratto di locazione di opera non a tempo determinato e quindi risolvibile per volontà delle parti e d'altronde le Suore medesime accettarono la risoluzione del contratto. Le sole spese alle quali sia tenuta la provincia sono quelle previste dall'art. 203 della legge Comunale e quelle previste dall'art. 201, il Consiglio provinciale ha la facoltà di stabilirle come di sopprimerle. Non vi è neppure la convenienza di mantenere l'educandato sia per lo indirizzo datogli, sia perchè è divenuto inutile dopo la creazione di una scuola normale femminile con annesso convitto.

Ha considerato che le sole spese alle quali le provincie siano obbligate sono quelle previste dall'art. 203 della legge comunale e da altre disposizioni speciali legislative ed il N. 1 del precedente art. 201 non dichiara obbligatoria la creazione di stabilimenti pubblici provinciali che non sia imposta dalla legge, solo prescrive che spetta al Consiglio provinciale deliberare in proposito quando si tratta d' istituirli.

Che nessuna legge impone alla Provincia di Catanzaro di avere un educandato femminile, quindi essa come poteva crearlo quando glielo permettevano le sue condizioni finanziarie, così può sopprimerlo ora che queste condizioni sono di molto peggiorate. Ed essendo facoltativo l'Istituto, uguale carattere deve rivestire la spesa del medesimo e per conseguenza il Consiglio provinciale aveva la facoltà di radiarla dal bilancio della provincia.

Che il R. Decreto del 12 Febbraio 1863 messo su proposta del Ministero dello Interno, era un semplice provvedimento tutorio prescritto dall'art. 181 della legge Comunale allora vigente per l'approvazione delle deliberazioni per l'istituzione di stabilimenti pubblici a spesa della provincia e non poteva aver virtù di creare un ente autonomo per la erezione del quale sarebbe occorso un provvedimento Reale speciale, dato sopra proposta del Ministero dell'Istruzione Pubblica, solo competente quando si tratta di erigere istituzioni d'istruzione e di educazione. Non è dunque vero che l'assegno annuo dato dalla provincia di Catanzaro pel mantenimento dello Educandato femminile fosse una vera e propria dotazione di un corpo morale per sè esistente.

Che non è ammissibile che una spesa, la quale tutto dimostra esser stata fin dal principio sempre facoltativa possa perdere questo carattere e diventare obbligatoria, solo perchè stanziata annualmente da molti anni, e la prescrizione acquisitiva, non sarebbe nella specie sostenibile nè in fatto, nè in diritto. In fatto, perchè la spesa venne soppressa prima del compimento di 30 anni, in diritto perchè è provato dalle deliberazioni della Deputazione e del Consiglio provinciale e dai Bilanci annui che la spesa medesima non ha origine nè da un obbligo della legge, nè da una convenzione, nè da sentenza passata in giudicato, nè da altro titolo obbligatorio, e che tale ha continuato ad essere.

Che per queste ragioni sembra pienamente fondato il ricorso della Deputazione provinciale di Catanzaro.

Opina che sia da revocare l'impugnato Decreto del Prefetto di quella Provincia. — (Parere del Consiglio di Stato, 17 Marzo 1893, N. 1117-420). Ric. Comune di Catanzaro.

Debito litigioso - Art. 169 e 145 legge comunale. — In conformità del parere del Consiglio di Stato 20 febbraio 1891 veniva emesso il R. decreto 5 marzo successivo con cui si dichiaravano obbligatorie per il Comune di Cervia alcune spese di culto reclamate dal vescovo.

In seguito al rifiuto del Comune di stabilire in bilancio la relativa somma e di provvedere al pagamento, la Giunta provinciale amministra-

tiva di Ravenna emise le sue decisioni previa l'osservanza dell'art. 169 della legge comunale e provinciale, ordinando che fosse staccato mandato d'ufficio.

Il Comune ha ricorso contro tale provvedimento sostenendo che la Giunta provinciale ha ecceduto i limiti delle sue facoltà perchè non poteva emettere il mandato d'ufficio, per un debito nè liquido, nè esigibile avendo il Consiglio comunale deliberato in seduta del 17 agosto 1891 di adire i tribunali per far dichiarare di non essere tenuto a tali prestazioni.

La Giunta provinciale amministrativa nelle sue deduzioni in data 27 maggio 1892 osserva che non potevasi ritenere litigioso il credito del vescovo di Cervia verso il Comune pel solo fatto che il Consiglio comunale aveva deliberato di stare in giudizio, mentre la citazione con cui indicevasi la causa ha data posteriore ai provvedimenti coattivi dell'autorità tutoria.

Ciò premesso la Sezione ha considerato:

Che se al tempo, in cui la Giunta provinciale amministrativa emise il provvedimento impugnato, il credito del vescovo di Cervia non poteva dirsi litigioso, giacchè non era ancora stato iniziato dal Comune il giudizio diretto ad ottenere la dichiarazione di non essere tenuto alle prestazioni reclamate dal vescovo, il credito di questo è ora indubbiamente contestato giudiziariamente risultando dagli atti che attualmente verte lite in proposito dinanzi ai tribunali.

Che così stando le cose, è evidente, che come non potrebbe oggi la Giunta provinciale amministrativa provvedere d'ufficio pel pagamento delle prestazioni in questione, giacchè non si versa più nelle condizioni volute dalla legge per la coattiva spedizione dei relativi mandati, così non si potrebbe mantenere fermo il provvedimento dell'autorità tutoria dal momento che gli è venuto a mancare la base legale che lo legittimava; e perciò il solo obbligo che incombe al Comune precedente la vertenza è quello impostagli dal n. 7 dell'articolo 145 della legge comunale e provinciale, e cioè di stanziare in bilancio le somme relative da tenersi in deposito fino alla decisione della causa.

P. Q. M. la Sezione avvisa che sia da revocarsi l'impugnato provvedimento della Giunta provinciale amministrativa di Ravenna con l'obbligo però nel Comune di stanziare in bilancio le somme di che trattasi da tenersi in deposito fino alla decisione della causa. (Parere del Consiglio di Stato, 17 Febbraio 1893, n. 749-276). Ric. Comune di Cervia.

Comizio agrario - Rappresentante del Comune - Rimborso di spese. — Il fatto di avere un Comune nominato, a' termini dell' art. 5 del R. Decreto 23 Dicembre 1866, un suo rappresentante per il Comizio Agrario non può portare la conseguenza che il nominato possa recarsi ad ogni seduta del Comizio, ad insaputa del Comune, e a spesa di esso. Chi accetta questo incarico, lo disimpegna di regola a tutte sue spese; e quando crede di fare diversamente, deve prima interpellare l' Amministrazione Comunale, se è disposta a sopportare l' onere, non essendo ammissibile che si possano fare spese ad insaputa del Comune, e quando per siffatto servizio, non obbligatorio ai Comuni per legge, non ha stanziato alcuna somma in bilancio. Non è applicabile al caso l' art. 238 della legge comunale, il quale si riferisce al rimborso ai Consiglieri Comunali delle spese forzose sostenute per la esecuzione di speciali incarichi relativi alla azienda Comunale, mentre nel caso di rappresentanza del Comune nel Comizio Agrario, si tratta di incarico diverso. — (Parere del Consiglio di Stato, 7 Gennaio 1893, N. 7635-2864). Ric. Comune di Ornago.

Segretario Comunale - Concorso - Nomina. — Adottando il sistema del concorso e avendo col relativo avviso data autorizzazione o se si vuole fatto invito ai concorrenti di presentare oltre i documenti tassativamente prescritti dal Regolamento 10 Giugno 1889, per la esecuzione della legge Comunale, quegli altri che avessero creduto opportuno, il Consiglio Comunale non menoma per verun modo la propria libertà di scelta. Perciò nominando Segretario Comunale un candidato fornito dei requisiti legali, il predetto Consiglio non ha fatto che esercitare legittimamente il proprio diritto, e contro tale nomina male si lagna altro concorrente che abbia presentato documenti comprovanti le sue qualità di Avvocato, di Vice-Pretore, di conoscitore di lingue straniere ecc., dappoichè questi documenti non creano per lui un titolò di preferenza, nè il Comune gli ha dato alcun affidamento in proposito. — (Parere del Consiglio di Stato, 3 Febbraio 1893, N. 375-141). Ric. Comune di Cà di Stefani.

Ricorso - Autorità incompetente - Termini - Interruzione di prescrizione. — L'appello avanti un giudice incompetente vale ad interrompere la decorrenza del termine per l'appello nello stesso modo in cui per l'articolo 2125 del codice civile una domanda proposta avanti un giudice incompetente vale ad interrompere il corso della prescrizione. — (Parere del Consiglio di Stato, 27 Maggio 1892, N. 2032-742). Ric. Comune di Roverchiara.

Consigliere comunale - Ingegnere - Nullità della nomina - Secondo comma dell'articolo 222 della legge 20 Marzo 1865. — Non si può confondere un incarico gratuito dato ad un assessore, qualunque ne fosse il suo titolo, colla inclusione nella pianta normale degli impiegati comunali, provveduti di stipendio fisso, imposto in bilancio (1). Sotto tale forma la deliberazione consigliare è effettivamente in contrasto col 2° comma dell'art. 222 della legge 20 Marzo 1865, che la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato ha dichiarato tuttora in vigore anche dopo la pubblicazione del testo unico 10 febbraio 1889. Ed è invano che si tenta di negare l'applicabilità al caso attuale, sostenendo doversi invece osservare la disposizione prescritta dall'art. 234 della legge comunale e provinciale e 111 del suo regolamento generale, mediante i quali il consigliere comunale divenuto incompatibile deve dimettersi o deve essere rimosso dall'ufficio elettivo a cui la legge non lo ritiene più idoneo; essendo ovvio ripetere che la legge provvede, come deve, in modo diverso a due casi essenzialmente diversi. Nel primo caso sono i Consigli comunali stessi, che prendono volontariamente deliberazioni atte a creare condizioni di cose, riprovate dal legislatore; e la legge le vieta con disposizione preventiva. Nel secondo caso qualche fatto d'incompatibilità può nascere, malgrado i Consigli comunali e malgrado la volontà stessa dell'individuo, e la legge lo elimina con disposizione repressiva. Non si possono confondere le due situazioni, che escono da due cause perturbatrici affatto diverse. Nè l'art. 222 della legge 20 marzo 1865 potrebbe bastare a tutti casi disciplinati dall'art. 234 delle legge 20 febbraio 1889, che additò il modo di sanare illegalità com-

---

(1) Si tratta nella fattispecie di una deliberazione del Consiglio comunale di Terranova, colla quale venne promosso ad ingegnere comunale titolare con lo stipendio assegnato in bilancio, l'ing. Angelo di Bartolo, consigliere ed assessore del Comune, il quale prima di detta deliberazione fungeva gratuitamente da ingegnere comunale onorario.

piute, nè questo potrebbe sostituirsi, in tutti i casi, al primo che è diretto ad impedire il compiersi di una illegalità. Molto più che, quando la legge ha voluto permettere all' individuo la scelta fra due uffici incompatibili, lo ha detto espressamente, com' è il caso del comma terzo del successivo art. 235. Il che vuol dire che in tutti gli altri casi l' incompatibilità riconosciuta dalla legge, colpisce l' individuo nello stesso istante in cui cade sopra lui la nomina al nuovo ufficio e rende questa illegittima *ope legis*. Questo modo d' interpretazione è l'unico che possa conciliare il rispetto ad entrambe le disposizioni legislative, oltrechè risponde meglio a quegli scopi di rigidezza, che il legislatore ha voluto guarentire ed a cui non par giunto il tempo di opporre più benigna indulgenza. — (Parere del Consiglio di Stato, 30 giugno 1893, N. 3335-1174). Ric. Comune Terranova di Sicilia.

Esattore - Pignoramento - Tassa già pagata - Rifusione di danni. — L' esattore che procede ad atti esecutivi in confronto del contribuente per una tassa già pagata risponde del danno recatogli sebbene il contribuente non abbia arrestata la esecuzione coll' esibire la quitanza a sensi dell' art. 66 della legge sulla riscossione delle imposte.

La rifusione delle spese non ripetibili non può attribuirsi alla parte vincitrice se non a titolo di danno nel caso di lite temeraria. — (Torino, 21 maggio 1893). Ric. Savio c. Mantellero. Monitore dei Tribunali, anno 34-1893, n. 23 pag. 442.

Dazio consumo - Società Cooperative - Esenzione per distribuzioni di beneficenze - Responsabilità - Multa. — Perchè possa aver luogo la esenzione del dazio consumo di cui all' art. 5 della legge 11 agosto 1870 a favore delle società cooperative, è necessario che queste sieno regolarmente costituite di conformità alle disposizioni del codice di commercio.

A questi effetti non basta, agli effetti del dazio consumo, che un decreto del tribunale abbia ordinato la trascrizione e affissione dell' atto sociale.

A ogni modo, la esenzione dal dazio riguarda soltanto le distribuzioni fatte a scopo di beneficenza.

Delle trasgressioni al dazio consumo commesse nella gestione di una Società cooperativa rispondono non solo gli amministratori, ma anche coloro che scientemente si ingerirono nei fatti costituenti la trasgressione.

La multa di cui all' art. 21 della legge 3 luglio 1864 si applica a ciascuno dei contravventori: quella proporzionale di cui all' art. 11 del decreto legislativo 28 giugno 1866, collettivamente.

Quando una società cooperativa compia atti per legge equivalenti all' apertura di un esercizio non autorizzato, la multa si applica a tutto il genere esistente in magazzino e non soltanto a quello che cade materialmente in frode.

L' applicazione delle multe non toglie che a favore degli appaltatori del dazio, si possa inoltre pronunziare il rifacimento di danni. — (Genova, 20 nov. 1892). Ric. Ramoino e altri. Monitore dei Tribunali, anno 34-1833, n. 29, pag. 578.

Questua illecita - Frate laico. — Va punito secondo l' art. 84 della legge di P. S. anche il frate laico che senza permesso dell' autorità fa la questua per sè o per il convento. — (1 marzo 1893). Ric. Sgolacchia. Monitore dei Tribunali, anno 34-1893, n. 29, pag. 577.

Concorsi notarili - Anzianità - Condotta. — Il Governo ha, come l'hanno i Consigli notarili, la facoltà di giudicare sulla condotta dei concorrenti ai posti notarili e di derogare per essa al principio dell'anzianità.

E ciò anche ne' rapporti ai notai già esercenti. (Dec. della 4ª Sez. del Consiglio di Stato, 26 Gennaio 1893). Ric. Gentili Ettore c. Ministero di Grazia e Giustizia. Giornale dei Notari, 1893, pag. 336.

Cimiteri - Visite dei commissari - Spese. — Le spese per le indennità da corrispondersi ai commissari incaricati, ai sensi dell'art. 85 del regolamento di polizia mortuaria, di visitare la località proposta dal Comune per la costruzione di un cimitero, sono a carico di esso Comune.

Ai detti commissari spetta l'indennità di lire 15 al giorno, applicando la regola generale di cui all'art. 119 del regol. sanitario. (Parere del Consiglio di Stato, Sez. Interni, 24 Febbraio 1893, adottato). Il Segretario Comunale, 1893, pag. 170.

Esattorie - Esecuzione immobiliare - Amministrazione pubblica - Responsabilità. — Anche nell'esecuzione immobiliare, promossa dall'esattore, l'avviso d'asta deve essere notificato a tutti i creditori ipotecari iscritti sul fondo, sia contro il debitore, sia contro i precedenti possessori.

L'amministrazione dello Stato non è rappresentata dall'esattore, e quindi non è responsabile degli atti da esso malamente eseguiti. (Cass. di Roma, 6 Maggio 1892). Ric. Sotta Giudice c. Firenze. Corriere dei Comuni, 1893, N. 19-20.

Elettorato amministrativo - Guardie daziarie e ricevitori del dazio. — La sospensione dell'esercizio del diritto elettorale, di cui all'art. 28 della legge comunale e provinciale, si estende eziandio alle guardie daziarie, sebbene non organizzate militarmente e non disciplinate da apposito e formale regolamento.

Lo stesso non è a dire dei ricevitori del dazio, i quali non sono che impiegati comunali. (Corte d'Appello di Genova, 26 Giugno 1893). Ric. Chichero. Temi Genovese, 1893, pag. 476.

Giunta provinciale amministrativa - Sede contenziosa - Supplenti - Intervento. — I membri supplenti e i meno anziani della Giunta provinciale amministrativa non possono prender parte alle discussioni e deliberazioni della Giunta stessa in sede contenziosa, salvo il caso che siano chiamati a sedervi in supplenza dei membri effettivi od anziani assenti od impediti. (Ministero dell'Interno, dispaccio 6 Marzo, n. 15500, al Prefetto di Perugia). Il Segretario Comunale, 1893, pag. 170.

Guardie municipali - Pubblici ufficiali - Oltraggi. — Le guardie municipali, in quanto invigilano per l'osservanza dei regolamenti municipali, constatando le relative contravvenzioni, sono pubblici ufficiali e non semplici agenti della forza pubblica. Perciò le offese a loro fatte nell'esercizio di tali funzioni vanno punite a norma del n. 2 e non del n. 1 dell'art. 194 cod. pen. (Corte di Cass. di Roma, 19 Ottobre 1892). Ric. Fantinetto. Il Segretario Comunale, 1893, pag. 170.

Inabili al lavoro - Ricorso - Notifica. — Il ricorso alla 4ª Sez. contro la decisione della Giunta amministrativa che dichiarò il diritto dello Stato di ottenere il rimborso di parte della somma anticipata pel mantenimento dei poveri inabili al lavoro, deve essere notificato a pena di nullità allo Stato stesso e quindi all'Intendenza di Finanza che ha la rappresentanza negli interessi finanziari nella provincia.

Il fatto che l'Intendenza di Finanza avesse proceduto al riparto delle spese con suo decreto impugnato avanti alla 4ª Sez. non toglie che essa oltre che un'autorità fosse anche rappresentante lo Stato nella fattispecie, per cui non bastava notificare il ricorso diretto alla 4ª Sez, alla Giunta provinciale amministrativa, ma occorreva farlo, ne' termini di legge, alla stessa Intendenza, a pena di nullità. (Dec. della 4ª Sez. del Cons. di Stato, 17 Novembre 1892). Ric. Fabbriceria della Cattedrale di Adria. Corriere dei Comuni, 1893, N. 19-20.

Notaio - Contravvenzione - Residenza. — La contravvenzione del notaio all'obbligo della residenza nel Comune assegnatogli, per stabilirsi invece in altro Comune limitrofo, non è eliminata dalle condizioni topografiche dei luoghi, per le quali il Comune nel quale il notaio si è stabilito si trovi in mezzo alle varie e sparse borgate che compongono il Comune assegnato per residenza al notaio, per modo che a tutti riesca più comoda la residenza del notaio in quel Comune centrale, al quale non è stata assegnata veruna piazza notarile, ed in tal senso abbiano opinato i Consigli dei due Comuni ed il Consiglio notarile, proponendo la rettificazione della tabella notarile. (Corte d'Appello di Torino, 6 Maggio 1892). Ric. Moise Stefano. Giornale dei Notai, 1893, pag. 332.

Segretario comunale - Esercizio delle proprie funzioni - Mandato di pagamento. — È da ritenersi commesso dal segretario comunale, nell'esercizio delle proprie funzioni, il falso consistente nell'emettere a proprio favore un mandato in base a una non mai esistita deliberazione della Giunta.

Non così l'alterazione che il segretario comunale commetta sopra mandati già emessi regolarmente. (26 Ottobre 1892). Conflitto in causa Moriggia. Monitore dei Tribunali, 1893, pag. 358.

Regolamenti municipali - Polizia locale - Orario servizio omnibus. — È costituzionale un regolamento municipale di polizia locale in quanto fissa l'orario per il servizio degli omnibus. (27 Febbraio 1893). Rel. Ferro-Luzzi Severo. Monitore dei Tribunali. 1893 pag. 356.

Elettorato politico - Uso sciente di un certificato medico falso - Inapplicabilità dell'art. 86 legge 22 Settembre 1882. — A sensi dell'art. 86 della legge elettorale politica 22 Settembre 1882 non costituisce motivo di ineleggibilità la condanna per uso sciente d'un falso certificato medico. (Camera dei deputati, Giunta delle elezioni). Ric. De Felice Giuffrida (collegio di Catania e di Paternò). Monitore dei Tribunali, 1893, pag. 355.

Ferrovie - Impiegati - Ordini di servizio N. 288 del 1886, e 157 del 1888. — Le norme sul personale ferroviario contenute nell'ordine di servizio n. 288 del 1886 e 157 del 1888 costituiscono il regolamento del contratto di locazione intervenuto fra la Società per le Ferrovie Mediterranee e gli impiegati che alle medesime sono addetti.

Il passaggio di un agente ferroviario dalle funzioni di capo-conduttore a quelle di assistente in una stazione (specialmente se motivato a ragioni di servizio e per la poca diligenza e attitudine dell'agente al primo di detti uffici) non costituisce degradazione (art. 56 dell'ordine di servizio n. 288 suind.), ma semplice regolarizzazione di qualifica (art. 81 di detto ordine di servizio). (Milano, 13 Febbraio 1893). Ric. Ferrovie del Mediterraneo c. Negro. Monitore dei Tribunali, 1893, pag. 349.

Decisioni della IV Sezione del Consiglio di Stato - Ricorso per incompetenza o eccesso di potere - Cassazione di Roma, Sezioni unite. — Le decisioni della IV Sezione del Consiglio di Stato possono essere denunciate alle Sezioni unite della Cassazione di Roma per incompetenza o per eccesso di potere — art. 3 n. 3 legge 31 Marzo 1877. (Roma (Sezioni unite) 21 Marzo 1893). Ric. Società per le opere pubbliche del Mezzogiorno c. Comune di Taranto e Ministero dei lavori pubblici. Monitore dei Tribunali, 1893, pag. 483.

Entrate comunali - Provento del dazio - Insequestrabilità. — I proventi del dazio consumo di un Comune sono inalienabili ed insequestrabili nonostante patto in contrario. (Roma, 7 Aprile 1893). Compagnoni c. Comune di Bosa. Monitore dei Tribunali, 1883, pag. 486.

Pubblici trasporti - Consiglio comunale - Società - Competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato. — È di competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato di decidere se sia valida la deliberazione di un Consiglio comunale colla quale fu concesso ad una Società l'esercizio esclusivo nel territorio del Comune dei pubblici trasporti. (Roma, 2 Maggio 1893). Ric. Società degli Omnibus di Napoli c. Comune di Napoli. Monitore dei Tribunali, 1893, pag. 488

Notaio - Nomina anteriore alla legge sul notariato - Residenza soppressa - Obbligo di Residenza - Contravvenzione. — Non è responsabile di contravvenzione all'art. 27 del testo unico 25 maggio 1879 sul riordinamento del notariato, per avere abbandonato la propria residenza, il notaio nominato prima che fosse publicata la legge 25 Luglio 1875 n. 2786 in una residenza notarile che fu soppressa poi in virtù delle tabelle pubblicate coi Regi decreti 28 Novembre 1875 n. 2803 e 3 Aprile 1879 n. 4816.

I notari nominati anteriormente alla legge sul notariato, ai quali fu soppressa la residenza originaria, rimangono in sopranumero nel distretto del rispettivo Collegio notarile, e finchè ad essi non sia stata assegnata una residenza stabilita dalla nuova tabella, non possono essere nominati nuovi notai nei casi di vacanze. — (Cassazione di Firenze, 29 Dicembre 1892). Ric. Sperotti. Il Giornale dei Notari, Anno XVIII, pag. 328.

Notari - Sentenza della Corte - Appello in materia disciplinare - Ricorso in cassazione - Termine perentorio di giorni trenta. — Il ricorso dei notari contro le sentenze rese dalla Corte d'Appello in materia disciplinare va proposto e presentato sotto pena di decadenza, nel termine di giorni trenta dalla notifica della sentenza impugnata. — (Cassazione di Napoli, 21 Dicembre 1892). Ric. Fasanaro c. P. M. Il Giornale dei Notari, Anno XVIII, pag. 327.

Spedalità controversa fra Comuni e ospedali appartenenti a diverse provincie - Decisione d'una Giunta provinciale amministrativa - Procedimento. — Trattandosi di materia giurisdizionale non può il Ministero provvedere sopra una controversia, per rimborso di spese di spedalità, sorta fra ospedale e Comuni di diverse Provincie, dopo che una Giunta provinciale amministrativa ha già emesso, sebbene incompetente, una decisione in proposito. Non rimane altra via che quella del ricorso ai sensi del penultimo comma dell'art. 80 della legge 17 Luglio 1890. —

(Parere del Consiglio di Stato Sez. Int. 17 Febbraio 1893, adottato). Ric. Comuni di Verona e Vicenza c. Spedalità Marostegani. Il Corriere dei Comuni, Anno XVI, n. 19-20.

Tassa di successione - Crediti di difficile esazione - Giustificazione - Termine - Pagamento - Irrepetibilità. — Per godere della sospensione del pagamento della tassa, la giustificazione della dubbia esigibilità di crediti ereditari deve essere data, prima della scadenza del termine stabilito, per il pagamento della tassa di successione.

Nel difetto di tale giustificazione in termine, non può ripetersi la tassa pagata. — (Cassazione di Roma, 5 Settembre 1892). Ric. Ministero delle Finanze c. Mari-Laghi. Il Giornale dei Notari, Anno XVIII, p. 352.

Illuminazione - Quando è pubblico servizio. — Una lanterna a petrolio non costituisce apparecchio destinato a pubblico servizio.

La sua rottura costituisce il reato di cui alla prima parte e non al n. 4 dell' art. 424 cod. pen. — (Cassazione di Roma 9 Gennaio 1893). Conflitto in causa Marini. Monitore dei Tribunali, 1893, pag. 499.

Tassa di registro - Tassa di successione - Fallito defunto - Obbligo degli eredi di pagarla, anzichè del curatore - Art. 53 della legge - Inammissibilità di equipollenti - Interessi su tassa indebitamente pagata. — Quantunque al momento della morte di un commerciante sussista il suo fallimento, la tassa di successione va pagata dagli eredi, e non dal curatore del fallimento.

Per tassativo disposto dell' art. 53 della legge di registro la prova per far dedurre i debiti deve risultare dai libri del fallito regolarmente tenuti, e di conseguenza nessuna efficacia può avere la prove per equipollenti, in ispecie, desunta dai verbali di verifica seguiti nel giudizio di fallimento.

In proposito è inammissibile la distinzione tra commerciante fallito e non fallito.

Per le detrazioni portate in sentenza è necessario che questa sia di data anteriore alla morte del fallito.

Gl' interessi sulla tassa di successione indebitamente pagata non decorrono se tempestivamente non fu giustificata la detrazione da eseguirsi. — (Corte d'Appello di Genova, 21 Aprile 1893). Ric. Ministero delle Finanze c. Fallimento Massa e Pontremoli. Il Giornale dei Notari, 1893, pag. 352.

Tassa di registro - Diritto d'accessione - Costruzione su suolo comune - Vendita del suolo al comunista - Valore imponibile. — La costruzione fatta da un comunista sul suolo comune, diventa, per accessione, comproprietà di tutti i comunisti.

L'unico mezzo di escludere l' accessione della cosa costruita è una precedente concessione da parte degli altri comunisti mercè atto scritto.

L' atto quindi con cui un comunista acquista la metà del suolo comune indiviso, va soggetto alla tassa di registro non solamente sul prezzo convenuto per il semplice suolo, ma anche sul valore della costruzione, sebbene le parti abbiano dichiarato non essere compreso nella vendita la casa costruita. — (Cassazione di Roma, 11 Gennaio 1893). Ric. Ministero delle Finanze c. Mercalli. Il Giornale dei Notari, 1893, pag. 351.

Esazioni indebite - Corrisposta dell'interesse. — Sulle somme indebitamente percette a titolo di tassa, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla corresponsione degli interessi di mora dalla data della citazione, non da quella dell'effettuato indebito pagamento. — Corte d'Appello di Milano, 13 Febbraio 1893). Ric. Ministero delle Finanze c. Banca Lombarda. Monitore dei Tribunali, 1893, pag. 371.

Entrate Comunali - Concessione tram - Suolo pubblico - Ricchezza Mobile. — A sensi della legge 24 Agosto 1877 sono soggetti all'imposta della R. M. anche i redditi procedenti da beni stabili quando per qualsiasi ragione non siano colpiti dalla contribuzione fondiaria o prediale.

Conseguentemente è soggetto ad imposta anche quanto percepisce un Comune dal concessionario di linee di tramways a titolo di tassa per occupazione di suolo pubblico. — (Cassazione di Roma, 3 Febbraio 1893). Ric. Ministero delle Finanze c. Comune di Milano. Monitore dei Tribunali, 1893, pag. 229.

Ferrovie - Costruzione - Attribuzioni dell'autorità amministrativa - Improponibilità d'azione - Incompetenza. — Spetta all'autorità amministrativa il concedere la costruzione delle ferrovie, sorvegliarne la manutenzione, introdurvi le modifiche necessarie, fissare il numero delle stazioni e loro ubicazione. La legge 29 Luglio 1879 nel classificare le linee in essa contemplate mirò solo a determinare la spesa ed i mezzi di farvi fronte, nè può formare oggetto di contestazione giudiziaria un ricorso contro i tracciati adottati e i sistemi seguiti per la costruzione ed esercizio di una linea. — (Cassazione di Roma, 11 Marzo 1892). Ric. Prov. di Como c. Ministeri Lavori pubblici e del Tesoro. Il Consultore Amministrativo, Anno XXXIV, pag. 182.

Fabbricati (imposta sui) - Accertamento del reddito - Esperimento amministrativo - Azione giudiziaria - Quando sia ammissibile . (Legge 11 Agosto 1870 sull'imposta sui fabbricati, art. 10 - (Regolamento 24 Agosto 1877, per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati, art. 81 e 57). — Come per l'imposta di R. M. così per l'imposta sui fabbricati non è esperibile l'azione giudiziaria senza il precedente esperimento del ricorso innanzi alle commissioni amministrative pel conteso accertamento dei redditi. — Corte di Cassazione di Roma, 28 Aprile 1893. Ric. Avati c. Finanze. La legge, Anno XXXIII, pag. 797.

Sanità pubblica - Acque gazzose - Saccarina - Delitto - Contravvenzione - Perizia. — Commette il delitto previsto dall'art. 319 cod. pen. chi nella fabbricazione di acque gazzose per vendere vi frammischia scientemente saccarina, anche in piccola dose ritenuta nociva alla salute.

Nella fabbricazione per vendere o posizione in commercio di sostanze alimentari con miscele pericolose o nocive alla salute, si riscontra un delitto quando vi concorra la scienza nell'agente, e si riscontra una contravvenzione agli art. 42 della legge sanitaria, 106 del relativo regolamento generale, e 162 del regolamento speciale, quando risulta la scienza nell'agente.

Il giudice ha facoltà di deferire ad una pinttosto che ad un'altra perizia e di adottarne le conclusioni.

Non è sindacabile in cassazione il giudizio con cui si ritiene essere

inutile una nuova perizia. (Cass. di Roma, 4 Maggio 1893). Ric. Rolando. La Legge, 1893, pag. 817.

Strade vicinali - Consorzi per manutenzione - Deliberazione dei Consigli comunali - Ricorso alla Giunta prov. amm. - Legge sui lavori pubblici, 20 Marzo 1865, all. F. art. 51, 54; Legge 1 Maggio 1890 sulla giust. amm. art. 1 e relativo regol. 26 Febb. 1891, n. 104, art. 68, R. Decreto 26 Febb. 1891, art. unico. — La decisione dell' art. 54 della legge sui lavori pubblici 20 Marzo 1866, all. F. che ammette il ricorso alle Deputazioni provinciali contro le deliberazioni dell' autorità municipale concernenti i consorzi permanenti per la conservazione di strade vicinali, è riferibile a tutto il contesto dello stesso art. 54, e quindi il ricorso alla Deputazione provinciale (ora Giunta prov. amm.) è ammissibile anche per le deliberazioni dei Consigli concernenti la costituzione dei Consorzi permanenti per la conservazione delle strade vicinali.

L' art. 1, n. 6 della legge 1 Maggio 1890, n. 6837, attribuisce alla Giunta prov. amm. giurisdizione per decidere, pronunciando anche in merito, dei ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli Comunali in materia di strade vicinali, senza limitazione alcuna, e senza distinzioni se tali deliberazioni riguardino Consorzi temporanei, o Consorzi permanenti. (Parere del Cons. di Stato, 9 Dicembre 1892). Ric. Boncompagni-Ludovisi c. Giunta prov. amm. di Grosseto, Comune d' Orbetello e Vivarelli-Colonna. Circolo Giuridico, 1893, pag. 22.

Tassa registro - Vendita - Sentenza - Risoluzione di contratto per simulazione - Tassa dovuta. — Non è dovuta tassa proporzionale di trasferimento su sentenza che dichiara svincolato un atto di compra-vendita. (Corte d' Appello di Catania, 3 Marzo 1893). Ric. Intendenza delle Finanze c. Fichera. Foro Catanese, 1893, pag. 83.

Codice penale - Rumori notturni. — A costituire la contravvenzione di cui all' art. 457 c. p. basta che i rumori siano tali da disturbare: non si richiede la prova dell' effettivo disturbo della quiete di persone determinate. — (26 Novembre 1892). Rel. Nazari - Ric. Quirino. Monitore dei Tribunali, 1893, pag. 378.

Codice Penale - Contravvenzioni - Rumori notturni - Esercizio di stallaggio. — Non risponde della contravvenzione di cui all' art. 457 c. p. per il muggito notturno dei vitelli, colui che è regolarmente autorizzato senza limitazione a un esercizio di stallatico. — (14 Dicembre 1892). Rel. De Guidi - Ric. Stefanini. Monitore dei Tribunali, 1893, pag. 238.

Contabile - Mandato di pagamento - Ruolo di contribuenti. — Quando dal raffronto delle date risulta che malgrado l' ingiunzione dell' Ufficio del Registro il Comune ritarda a emettere il mandato la colpa del ritardato pagamento non è attribuita al contabile, ma allo stesso Comune.

Quando si sono inviati atti di esecuzione contro taluni contribuenti e che si è riscossa la maggior parte dell' importo di un ruolo non giova accampare le condizioni economiche disastrose degli altri per averne l' abbuono, ma bisogna invece produrre gli atti che la legge all' uopo prescrive per giustificare l' infruttuoso operato del contabile. — (Corte dei Conti Sez. 3ª, 21 Febbraio 1893). Ric. Alberto Monaco c. Comune di Faggiano. Il Corriere dei Comuni, 1893, n. 19-20.

Ufficiale sanitario - Proposta del Consiglio comunale - Competenza del Prefetto. — Ritenuto in linea di fatto che il Prefetto di Venezia invitava il Consiglio comunale di Mirano a deliberare la proposta, giusto l'art. 12 della legge 22 Dicembre 1888, dell'Ufficiale sanitario essendo imminente la scadenza dall'ufficio del Dottore Graziani che era già stato nominato per un triennio nel 27 Luglio 1889;

Il Consiglio comunale in adunanza 31 Agosto u. s. propose il Dottore Giuseppe Canova, anche egli medico condotto di Mirano, ma il Consiglio provinciale sanitario ritenne doversi preferire il Dott. Graziani per avere lo stesso prestato lodevoli servizi per tre anni, e fu invitata la rappresentanza comunale a far nuova proposta, ma il Consiglio in due adunanze successive, cioè nel 24 Febbraio e 31 Marzo anno corrente, deliberò d'insistere nella precedente proposta per la nomina del Dottore Canova fatta in seduta 28 Ottobre 1892.

Allora il Prefetto con decreto 29 Aprile u. s. non credendo di accogliere la detta proposta incaricò delle funzioni di ufficiale sanitario per un anno il Dottore Graziani.

Contro siffatto provvedimento prefettizio, ricorre al Governo del Re il Comune di Mirano, sostenendo che il Prefetto con l'accennato decreto ha leso un diritto dalla legge concesso alla rappresentanza comunale.

Ciò premesso la sezione ha considerato;

Che la Giurisprudenza ha costantemente ritenuto che giusta l'articolo 12 della vigente legge sanitaria, il Prefetto che ha il diritto di nominare l'ufficiale sanitario ha altresì la facoltà di non accogliere la proposta del Consiglio comunale, ma non il potere di sostituirsi al Consiglio procedendo alla nomina fuori proposta.

Infatti se per l'art. 26 del regolamento, il Prefetto può nei comuni ove non siano medici forniti del titolo di aver fatto studii speciali e pratici di pubblica igiene, nominare per un anno un incaricato a disimpegnare le funzioni di ufficiale sanitario, deve sempre sceglierlo tra i medici residenti nel Comune ed in seguito a proposta del Consiglio comunale.

Che però la rappresentanza municipale invitata a presentare altra proposta aveva l'obbligo di attenersi alla decisione dell'autorità governativa, investita in proposito di una attribuzione definitiva che non può essere riveduta e sindacata. Se il prefetto dovesse necessariamente accogliere ogni proposta, il suo diritto non avrebbe nessun pratico valore e la nomina dell'Ufficiale sanitario verrebbe in sostanza fatta dal Consiglio comunale, contro il tassativo disposto della legge.

Che il Comune ricorrente insistendo per tre volte sopra una proposta che il Prefetto sempre respinse, su parere conforme del Consiglio provinciale sanitario, si ricusò a compiere una operazione fatta obbligatoria della legge. In tal caso doveva essere invitata la Giunta provinciale amministrativa a provvedere in conformità dell'art. 171 della legge Comunale e provinciale col fare essa una nuova proposta, sostituendosi alla rappresentanza comunale, che il prefetto avrebbe potuto accogliere o meno, ma in ogni modo egli non aveva facoltà di nominare il Dottore Graziani in opposizione al voto espresso dal Comune.

E PER TALI MOTIVI. — Opina che si debba revocare l'impugnato decreto 29 Aprile u. s. del Prefetto di Venezia. — (Parere del Consiglio di Stato, 14 Luglio 1893, N. 3809-1349). Ric. Comune di Mirano.

Segretario comunale - Esattore - Parentela - Conto presentato ma non definitivamente approvato - Nullità della nomina. — Ritenuto in fatto quanto segue:

Con Decreto R. 21 Dicembre 1890, su conforme parere del Consiglio di Stato, fu confermato il provvedimento del Prefetto di Sassari che

annullò la deliberazione di nomina a Segretario comunale di Gavoi di Antonio Satta-Lai ritenendolo incompatibile a tale ufficio per essere interessato nella esattoria comunale, avendo sua madre assunta la garanzia dell'esattoria per l'esercizio 1888-1892.

Il Consiglio comunale di Gavoi nell'adunanza dei 18 Febbrario u. s. nuovamente nominava il Satta-Lai, e la relativa deliberazione veniva sospesa dal Sotto-prefetto di Nuoro con decreto del 4 Marzo 1892, e quindi annullata dal Prefetto di Sassari con decreto del 13 del mese stesso;

Contro tali provvedimenti ha presentato ricorso il Sindaco di Gavoi, debitamente autorizzato dal Consiglio, ed il Satta-Lai sostenendo che l'incompatibilità prevista dalla legge 20 Aprile 1871 è cessata a suo riguardo con la scadenza del quinquennio esattoriale, e con la presentazione del conto dell'ultimo esercizio.

Interpellato sulla questione dal Ministero dell'Interno il Ministero delle finanze, questo si è espresso in senso favorevole ai ricorrenti.

Ciò premesso la Sezione ha considerato:

Che non è il caso di riesaminare la questione relativa alla incompatibilità del Satto-Lai ad esercitare le funzioni di Segretario comunale di Gavoi pel grado di parentela che lo lega al cauzionante dell'esattore comunale, poichè tale questione venne risoluta col R. Decreto 21 Dicembre 1891 contro il quale non fu interposto ricorso:

Che stabilita nella fattispecie siffatta incompatibilità anche per la diretta ingerenza che risultava avere presa il Satta-Lai nel servizio di esattoria, è manifesto che non può cessare se non colla cessazione degli effetti giuridici del relativo contratto, giusta quanto dispone l'articolo 115 del regolamento 23 Dicembre 1886 n. 4256;

E poichè a questo effetto non basta l'approvazione del conto per parte del Consiglio comunale, ma occorre che anche le Autorità superiori abbiano riconosciuto che la gestione fu regolare, così fino a che la relativa procedura non sia esaurita il Satta-Lai non può essere nominato Segretario del Comune di Gavoi essendo sempre possibile un conflitto di interesse fra lui ed il Comune per la ingerenza diretta che esso ebbe nell'esattoria e per gli stretti vincoli di parentela che lo legano con la persona che prestò la fidejussione, tanto da fare ritenere che pel Satta-Lai si trattasse piuttosto di interposta persona che di garanzia di terzo. — (Parere del Consiglio di Stato, 14 Luglio 1893, N. 3782-1330). Ric. Comune di Gavoi.

Segretario Comunale - Cancelliere del Giudice Conciliatore. — La giurisprudenza ha ammesso che quando il Segretario comunale non voglia o non possa disimpegnare colle proprie di Segretario, anche le funzioni di cancelliere del conciliatore, possono queste essere affidate ad altro impiegato comunale ma non ha però mai disconosciuto che desse spettano di diritto al Segretario comunale. E questa massima è tanto più necessaria sia osservata ora che alle nuove attribuzioni date al Conciliatore dalla legge 16 Giugno e regolamento 26 Dicembre 1892 devono corrispondere anche maggiori garanzie nel cancelliere.

Quindi la nomina fatta di un nuovo commesso coll'incarico preciso di funzionare da cancelliere del Conciliatore, e quando non risulta che il Segretario comunale non intenda di esercitare egli tale funzione, è illegittima, sia perchè viola eventualmente il diritto del segretario, sia perchè, (e questo è l'essenziale) è necessario che la qualità di impiegato comunale preceda come garanzia l'incarico di cancelliere, e non si può affidare l'incarico di cancelliere a chi non ancora ha fatto prova quale impiegato comunale di avere le qualità morali necessarie a coprire il delicato uffizio. — (Parere del Consiglio di Stato, 19 Maggio 1893, N. 2577-885). Ric. Comune di Terlizzi.

Registro - Società - Conferimento d'appalto a un socio. — Agli effetti dell'art. 77 della tariffa annessa alla legge di registro non può aversi per conferito in una società il valore dell'appalto assunto da uno dei soci che la compongono, se la società preesisteva all'appalto ed anzi era stata costituita espressamente allo scopo di assumerlo. — (Milano, 8 luglio 1892. Ric. Calegari e Visconti c. Ministero Finanze. Monitore dei Tribunali, anno 34-1893, num. 23, pag. 445.

Mentecatti - Manicomi criminali - Spese a carico dello Stato. — La spesa di mantenimento dei mentecatti poveri stati prosciolti da accusa o da imputazione e ricoverati d'ordine dell'Autorità giudiziaria in un determinato manicomio (art. 46 c. p. e 13-14 D. R. 1 dic. 1889) incombe allo Stato, e non alla Provincia (art. 201 n. 6 e 203 n. 10 legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889).

La competenza passiva dello Stato non ebbe ad incominciare dall'attuazione del regolamento carcerario 1.° febbr. 1891, col quale (art. 469) furono istituiti i manicomi penali, ma dall'attuazione del codice penale. — (Torino 30 genn. 1893). Ric. Min. dell'Interno c. Prov. di Torino. Monitore dei Tribunali, anno 34-1893, num. 23, pag. 452.

Decime - Competenze dell'autorità giudiziaria - In quale caso può esercitarsi. — La decima sacramentale è dovuta al parroco come una parte della prebenda o congrua, non in dipendenza d'un contratto commutativo fra esso e i fedeli e come corrispettivo dei servizi religiosi che loro presta.

Conseguentemente non è competente l'autorità giudiziaria a giudicare se il parroco sia venuto meno ai suoi doveri sacerdotali all'effetto di impartire qualche provvedimento a favore dei debitori della decima: e perciò non può frattanto il debitore della decima ritenersi dispensato dal prestarla.

Tuttavia se le mancanze del parroco ai suoi doveri sacerdotali fossero constatate regolarmente dalla stessa podestà ecclesiastica, sarebbe competente l'autorità giudiziaria a statuire sugli effetti civili che ne conseguirebbero verso i debitori della decima. — (Torino 30 dic. 1892). Ric. Rossini c. Mongini. Monitore dei Tribunali, anno 34-1893, num. 23, pag. 443.

Art. 75 e 95 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato - Osservanza negli appalti comunali. — È nulla l'aggiudicazione di un lotto d'area comunale fatta in via definitiva senza che fossero decorsi i termini stabiliti dal regolamento generale di contabilità dello Stato per l'offerta di vigesima, quando non è stata stabilita la aggiudicazione definitiva al 1° incanto — (Parere del Consiglio di Stato, Sez. Int., 19 Maggio 1893, adottato). Ric. Comune di S. Caterina Villarmosa. Manuale degli Amministratori comunali e provinciali e delle Opere pie, Anno XIX, pag. 272.

Annullamento d'ufficio anche dei decreti prefettizi - Medico condotto - Prova triennale. — La facoltà spettante al Governo del Re di annullare all'infuori d'ogni termine e sopra denuncia gli atti delle autorità amministrative, si estende altresì ai provvedimenti emessi dai Prefetti in merito alle deliberazioni dei Consigli comunali o degli altri corpi amministrativi sottoposti alla vigilanza governativa.

Prima che si compia il periodo della prova triennale i Comuni sono liberi di licenziare i medici condotti, senza essere tenuti a darne un giustificato motivo.

Il periodo di prova, in seguito al quale la nomina del medico condotto diventa stabile, si compie col decorrere del triennio, senza distin-

guere se questo sia il risultato di altrettante conferme annuali, oppure non costituisca che una parte d'un periodo più lungo risultante da speciale convenzione. — (Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, 19 Maggio 1893). Ric. Pistolese c. Comune di Muro Lucano e Ministero dell'Interno. Manuale degli amministratori comunali e provinciali e delle Opere pie, Anno XIX, pag 272.

Annullamento d'ufficio di deliberazioni - Facoltà del Governo - Limiti. — La facoltà di semplice annullamento per illegalità attribuita al Governo del Re dall'art. 117 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale, non può equipararsi ne' suoi effetti alla giurisdizione piena onde il Governo medesimo rimane investito per decidere anche in merito nel caso ben diverso disciplinato dalla categorica disposizione dell'art. 173 della ora citata Legge, e conseguentemente l'esercizio della prima delle facoltà anzidette, rimane esaurito colla declaratoria di annullamento, senza che in mancanza di qualsiasi impugnativa da parte del Prefetto, possa il relativo decreto emettere positive prescrizioni, le quali di loro natura presuppongono l'esercizio di una giurisdizione attribuita dalla legge con pieno effetto dissolutivo, solo nel caso che contro la decisione sia stato presentato ricorso o dal Consiglio comunale, o dal Prefetto. — (Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, 15 Dicembre 1892). Ric. Provincia di Milano. Manuale degli amministratori comunali e provinciali e delle Opere pie, Anno XIX, pag. 271.

Assolutoria - Danni - Competenza. — Il giudice penale pronunciando, per la discriminante infermità di mente, l'assolutoria dell'accusato, non può più provvedere sulla domanda dei danni, proposta dalla parte civile, alla quale, per questi danni, non rimane altra via che di adire il giudice civile in altra sede di giudizio — (Cass. di Roma, 27 Febbraio 1893). Monitore dei Pretori, Anno XIX, pag. 231.

Comuni - Azione in giudizio - Urgenza. — La prova dell'autorizzazione avuta dal Sindaco per sostenere una lite può essere data in qualunque tempo e quindi anche quando la controparte oppone la mancanza dell'autorizzazione medesima.

L'autorizzazione in caso d'urgenza è validamente data dalla Giunta amministrativa in base all'art. 118 della legge comunale bastando a stabilire l'urgenza il visto del Prefetto, nè occorre, per il suo effetto in giudizio, che la relativa deliberazione sia già stata ratificata dal Consiglio comunale. — (Cassazione di Torino 28 Novembre 1892). Ric. Coda c. Comune di Biella. Manuale degli amministratori comunali e provinciali e delle Opere pie, Anno XIX, pag. 275.

Commissario straordinario - Transazione - Ratifica del Consiglio comunale - Mancanza. — Una transazione conchiusa per conto del Comune dal Commissario straordinario non vincola il Comune se non dopo che abbia riportata la ratifica del nuovo Consiglio comunale tanto più quando, con clausola apposita inserita nella transazione, lo stesso Commissario straordinario, abbia fatto dipendere la validità dell'atto da quella ratifica — (Cassazione di Roma, 31 Gennaio 1893). Ric. Comune di Roma c. Glori Manuale degli Amministratori comunali e provinciali e delle Opere pie, Anno XIX, pag. 274.

Conciliatore - Lista degli eleggibili - Reclamo - Certificato di penalità. — Colui che reclama alla Corte d'appello per essere stato escluso dalla lista degli eleggibili a Conciliatore deliberata dal Consiglio comunale per supposta mancanza di qualità, non è tenuto ad esibire il certificato di penalità. — (Cassazione di Roma 8 Marzo 1893). Ric. Telese.

Manuale degli Amministratori comunali e provinciali e delle Opere pie, Anno XIX, pag. 274.

Congregazione di carità - Se possa farne parte un impiegato di altra Opera pia. — Niuna disposizione di legge esiste, per cui sia da ritenere ineleggibile a membro della Congregazione di carità l'impiegato d'una opera pia locale da quella non dipendente.

Ogni argomentazione di analogia — per ciò che riguarda gl'impiegati comunali — e di convenienza, si frange contro il canone di diritto, richiamato dall'art. 4° delle disposizioni preliminari del Codice Civile. — (Parere del Consiglio di Stato, Sezione Interni, 23 Giugno 1893, adottato). Ric. Congregazione di Carità di Fabriano. Manuale degli amministratori comunali e provinciali e delle Opere pie, Anno XIX, pag. 279.

Controversia in materia d'imposta. — Non è controversia d'imposta sottratta alla competenza del conciliatore quella, che, pur avendo per oggetto un'imposta, non tende a compromettere in qualunque modo gl'interessi della Finanza e de' suoi legittimi cessionari. — (Art. 70 Codice di procedura civile). (R. Pretura di Linguaglossa, udienza del 7 Maggio 1893). Ric. Leonardi e Pollicina. Il Conciliatore, Anno I, pag. 378.

Convenzioni ferroviarie - Tariffe - Trasporti - Maggiore distanza. — A termini del Regolamento 27 Aprile 1875, n. 3048 sulle convenzioni ferroviarie, i trasporti nelle strade ferrate si effettuano in base alle tariffe e condizioni in vigore, le quali misurano il correspettivo in proporzione di un tanto per chilometro e della distanza effettivamente percorsa.

Quando per ragioni di servizio o per qualunque altra causa la società delle strade ferrate trasporta la merce su di una linea, dopo avere avvertito il pubblico che un'altra linea, quantunque più breve, non può essere adibita, il prezzo del trasporto è commisurato sul chilometraggio della linea percorsa. (Legge 27 Aprile 1885 per l'esercizio delle reti mediterranea, adriatica e sicula e per la costruzione delle strade ferrate complementari, alleg. D. art. 7 e 92). — Ufficio di conciliazione della città di Verona, Udienza 26 Maggio 1893). Ric. Guglielmini c. Società delle ferrovie meridionali. Il Conciliatore, Anno I, pag. 385.

Contravvenzione al regolamento di polizia ferroviaria - Pagamento del biglietto col doppio per ammenda - Estinzione dell'azione civile - Permane l'azione penale. — Il pagamento del prezzo del biglietto col dippiù a titolo di ammenda fatto da chi abbia preso posto in un treno ferroviario senza essere munito di biglietto, estingue l'azione civile della Società ferroviaria, ma non anche l'azione penale per la contravvenzione di cui all'art. 51 del regolamento 31 Ottobre 1873 sulla polizia delle strade ferrate — (Cassazione 13 Dicembre 1892). Monitore dei Pretori, Anno XIX, pag. 230.

Commesso daziario - Consigliere Comunale. — È incompatibile il Commesso Daziario nella carica di Consigliere Comunale. — Il Dazio Consumo, Anno XIX, pag. 103.

Eleggibilità a Consigliere Comunale - Tutore che ha mutuato somme al Comune per conto del minore. — È eleggibile a consigliere comunale il tutore che per conto del minore ha mutuate somme al Comune in cui fu eletto; ancorchè a garanzia del pupillo abbia richiesto il vincolo del bilancio e delle entrate comunali; e ciò perchè in alcun modo può riguardarsi compreso nella disposizione dell'art. 29 ultimo capoverso, della legge comunale e provinciale.

Solo per le deliberazioni interessanti il pupillo dovrà astenersi a senso dell' art. 249 di detta legge. — (Corte Appello di Genova 31 Dicembre 1892). Ric. Levero c. Camagna. Manuale degli Amministratori comunali e provinciali, Anno XXXII, pag. 265.

Consiglieri comunali - Riparto in frazioni. — Le decisioni della Giunta provinciale in materia di riparto dei Consiglieri tra le frazioni d' un Comune costituiscono il provvedimento definitivo di cui all' art. 24 della legge 2 Giugno 1889 n. 6166.

Quindi contro le dette decisioni non può ritenersi ammissibile il ricorso in via gerarchica, ma soltanto in via contenziosa, ovvero il ricorso straordinario, per illegittimità previa notificazione alle parti interessate ai sensi degli art. 24 e 12 n. 4 della citata legge.

Se invece è stato presentato ricorso in base all' art. 72 della legge comunale, deve essere dichiarato irricevibile; e per lo stesso motivo il ricorso non può essere sottoposto all' esame del Consiglio di Stato in adunanza generale, ovvio essendo che per tal modo si verrebbe, senza il consenso delle altre parti interessate, a precludere loro l' adito al ricorso in via contenziosa. — (Parere del Consiglio di Stato, Sezione Interna, 9 Giugno 1993, adottato). Ric. Comune di Monbasiglio. Manuale degli Amministratori comunali e provinciali, Anno XXXII, pag. 265.

Commissioni per le imposte dirette - Liquidazione indennità - Eccesso - Controllo dell' Autorità comunale. — Per la liquidazione delle indennità di viaggio spettanti a un membro della Commissione mandamentale per le imposte dirette, la percorrenza da calcolarsi è quella che intercede dal luogo della abituale dimora del membro alla sede della Commissione senza riguardo al Comune che lo ha eletto, e sempre quando il commissario abbia domicilio in uno dei comuni componenti il mandamento.

Le deliberazioni delle Commissioni riguardanti liquidazioni di spese non sono soggette al controllo o sindacato delle Autorità comunali, ma tuttavia è ammesso per giurisprudenza ormai assodata, che contro gli eventuali eccessi nelle medesime, possono i Comuni proporre formale ricorso al Re, da risolversi poi mediante decreto, sentito il parere del Consiglio di Stato. — (Nota del Ministero delle Finanze, 19 Giugno 1893 n. 15,619 al Prefetto di P.). Manuale degli amministratori Comunali e Provinciali, Anno XXXII, p. 270.

Dazio consumo - Comune chiuso - Minuta vendita sulle carni macellate - Tassazioni per capi e per peso. — Se un comune chiuso, in virtù dell' art. 13 della legge 3 luglio 1864, senza distinzioni, ha imposto una tassa di minuta vendita sulle carni macellate fresche, si deve intendere che la tassa colpisca tanto le carni che dal di fuori s' importano nel recinto daziario, quanto quelle macellate nel recinto stesso.

Contro una tale interpretazione non vale eccepire nè l' art. 6 della legge, dacchè altro è la tassa di consumo, altro quella di minuta vendita; nè il fatto che le vacche e tori verrebbero a pagare due tasse, dacchè per ragioni igieniche a favore di altre carni si è appunto creato tale disposto.

L' avere nella tariffa designato le vacche e tori come colpiti per capi implica che gli altri animali sono esclusi da siffatta tassazione, potendo coesistere in una tariffa le due diverse tassazioni per capi e per peso.

Per l' identica *ratio juris* e per l' art. 103 del regolamento 25 Agosto 1876 sui dazi interni di consumo, chi esercita in un comune chiuso la minuta vendita di carni macellate deve essere munito del permesso di

esercizio richiesto pei Comuni aperti dall'art. 36 del regolamento stesso, sotto pena di incorrere nei danni verso l'appaltatore.

Il Comune essendo obbligato a garantire l'*jus ad esigendum*, non l'esazione, non incontra responsabilità, se altri si è rifiutato di pagare la tassa stante un'erronea interpretazione della tariffa data dalla Giunta municipale, tanto più se questa avea consigliato il reclamante di rivolgersi all'Autorità giudiziaria. — (Corte Appello di Genova, 28 Aprile 1893). Ric. Pendola c. Ghersi e Comune d'Albissola Marina. Manuale degli Amministratori comunali e provinciale e delle Opere pie, Anno XIX, pag. 276.

Dazio consumo - Cooperativa - Qualità dei soci che la compongono - Prova testimoniale. — Una società cooperativa non perde il diritto alla esenzione della tassa del dazio consumo pel solo fatto che appartengono alle medesime persone agiate; ma non può godere tale beneficio se fu costituita per far sfuggire alla tassa persone agiate.

Quindi è ammissibile la prova testimoniale con la quale si vuole stabilire che tutti i soci della cooperativa, costituita fra i maggiori abbienti del luogo, fanno acquisti presso la società. — (Corte di Cassazione di Roma 28 Aprile 1893). Ric. Società anonima cooperativa « La Previdente » c. Frola. Il Consulente Commerciale, Anno X, pag. 157.

Decisioni della Giunta provinciale amministrativa - Art. 169 legge comunale - Osservanza - Procedura. — È nulla la decisione della Giunta provinciale amministrativa che prima di negare l'approvazione ad un atto consigliare non ha sentito il Consiglio comunale nelle sue deduzioni. — (Parere del Consiglio di Stato, Sezione Int., 19 Maggio 1893, adottato). Ric. Comune di Ricadi. Manuale degli Amministratori comunali e provinciali e delle Opere pie, Anno XIX, pag. 274.

Deliberazioni comunali - Annullamento per parte del Prefetto - Termini. — Non può il Prefetto, trascorso il termine tassativamente assegnato dall'art. 164 della legge comunale e provinciale, annullare le deliberazioni consigliari che crede contrarie alla legge, e soltanto può denunziarle al Governo per l'annullamento d'ufficio con decreto reale.

Non merita esame la tesi sostenuta dal Prefetto che allorquando contro una deliberazione sia prodotta in termine utile regolare ricorso, il Prefetto sia competente a pronunziarne l'annullamente, ancorchè siano decorsi 30 giorni. — (Parere del Consiglio di Stato, a sezioni unite, 8 Aprile 1893, n. 446, adottato). Ric. Comune di Marzi. Manuale degli amministratori comunali e provinciali ed Opere pie, Anno XIX, pag. 271.

Dazio consumo - abbuonamento - dichiarazione d'apertura dello spaccio. — Due sono gli obblighi imposti a chi vuole spacciare al minuto generi soggetti a dazio, compreso il vino proveniente dai propri fondi, cioè dichiarazione dell'apertura dello spaccio all'ufficio daziario e pagamento del dazio.

Cade perciò in contravvenzione chi paga col metodo d'abbuonamento il dazio per vendere a minuto vino proveniente dai propri fondi, ed omette di fare la dichiarazione dell'apertura dello spaccio all'ufficio daziario. — (Cassazione di Roma, 21 Gennaio 1893). Monitore dei Pretori, Anno XIX, pag. 231.

Dazio comunale sul fieno - Distribuzione interna. — Anche per il dazio comunale sul fieno si deve, in comune chiuso, un mese prima del raccolto fare la dichiarazione del raccolto approssimativo. — Il Dazio Consumo, Anno XIX, p. 100.

Disturbo della pubblica quiete con suoni e canti. — La contravvenzione all' art. 457 Codice di procedura si può commettere anche con suoni e canti, lo schiamazzo può farsi anche con suoni e canti senza che vi sia d'uopo di speciali regolamenti per vietarli, specialmente quando avvengono di notte, bastando a ciò la disposizione dell' art. 457 codice di procedura, la quale vieta l' abuso delle campane o di altri strumenti. Rimaneva soltanto ad accertare se con quei suoni gli imputati avessero disturbato il riposo dei cittadini, ciò che il pretore ritenne in fatto, con giudizio incensurabile, perchè disse essere risultato al dibattimento che gli imputati non solo con suoni, ma anche con schiamazzi avevano disturbato il riposo dei cittadini.

Era vano pertanto l' invocare il permesso del sindaco, il quale non poteva nè aveva certo voluto autorizzare la violazione della legge. — (Cassazione, 11 Febbraio 1893). Monitore dei Tribunali, Anno XXXIV, pag. 337.

Disturbo della pubblica quiete - Natura dei rumori. — A costituire la contravvenzione di cui all' art. 457 codice di procedura basta che i rumori siano tali da disturbare: non si richiede la prova dell' effettivo disturbo della quiete di persone determinate. — (Cassazione, 26 Novembre 1892). Monitore dei Pretori, Anno XIX, pag. 230.

Deliberazioni consigliari - Quando sono contrarie alla legge - Annullamento - Riduzione per parte del Consiglio provinciale del numero delle Guardie Forestali - Ingerenza del Prefetto. — Si viola anche la legge, quando la si eseguisce incompletamente e si rende impossibile il conseguimento dei fini che il legislatore si è proposto. E in questo caso l' Autorità governativa, ossia il Prefetto che ha il potere di vigilanza, è investito delle facoltà d' esaminare e giudicare se fu eseguito un precetto di legge e di annullare le relative deliberazioni.

Quindi se un amministrazione provinciale ha ridotto il numero degli agenti forestali per la sorveglianza delle terre vincolate, ad un numero così esiguo da rendere impossibile la custodia, il Prefetto ha facoltà di annullare la deliberazione, senza che occorra l' intervento della Giunta provinciale amministrativa. — (Parere del Cons. di Stato, Sezione unite, Finanze ed Interno, 31 Marzo 1893. Manuale degli Amministratori comunali e provinciali, Anno XXXII, pag. 248.

Domicilio di soccorso - Documenti - Prova. — Fra i documenti equipollenti che possono essere prodotti a termini dell' art. 110 del regolamento 5 Febbraio 1891 a prova del domicilio di soccorso, non è possibile ritenere compresa l' attestazione del Sindaco di un comune diverso da quello nel quale il domicilio di soccorso sarebbesi verificato, e tanto meno poi del Sindaco di quel Comune che ha interesse nella controversia, perchè su di esso ricadrebbe il carico della spedalità, qualora non fosse dovuta dall' altro Comune in cui si afferma essere il domicilio di soccorso.

L' art. 125 del citato regolamento che prescrive alla Giunta provinciale di assegnare all' Amministrazione convenuta un termine non minore di 15 giorni per inviare le osservazioni ed i documenti che stimi opportuni, deve essere osservato in ogni stadio del procedimento in cui si presentino nuovi mezzi d' istruzione della controversia. — (Decisione della Sezione IV del Consiglio di Stato, 9 Febbraio 1893). Ric. Comune di Novara c. Ospedale Maggiore di Vercelli. Manuale degli Amministratori comunali e provinciali e delle Opere pie, Anno XIX, pag. 257.

Domicilio di soccorso - Scopo. — Il legislatore colla istituzione del domicilio di soccorso si prefisse un doppio scopo, cioè stabilire quando

un povero debba dirsi appartenente ad un Comune per aver diritto a chiedere la pubblica carità; e determinare quali Comuni e quali provincie sono tenute al rimborso delle spese relative quando queste siano obbligatorie per gli uni o per le altre.

Pel mantenimento dei mentecatti poveri della provincia di cui all'**art.** 203 n. 10 della legge comunale e provinciale sono applicabili le norme anzidette sul domicilio di soccorso. — (Decisione 4ª Sezione del Consiglio di Stato, 6 Aprile 1893). Deputazione provinciale di Bologna e Modena e Ministero dell'Interno. Manuale degli Amministratori comunali e provinciali ed Opere pie, Anno XIX, pag. 257.

Esattore - Atti esecutivi - Sospensione - Competenza giudiziaria. — Soltanto il magistrato ordinario conosce e giudica delle nullità incorse nel giudizio di esecuzione fatta dal pubblico esattore, e non il Prefetto, il quale per i vizi del procedimento potrà decretare le sospensione degli atti, e paralizzare così l'efficacia del *solve et repete*, non già intervenire come magistrato.

Le disposizioni degli articoli 72 e 73 della legge 20 Aprile 1871 non creano una competenza speciale, contengono soltanto due limitazioni, una al principio del *solve et repete*, l'altra al diritto competente alle parti di sperimentare intera l'azione avanti l'autorità giudiziaria dopo il pagamento del debito dell'imposta.

Dopo il deliberamento non è più applicabile la disposizione dell'art. 72 per la stessa ragione che non sarebbe applicabile il principio del *solve et repete* — (Cassazione di Roma, 26 Aprile 1893). Ric. Sonnino c. Società credito immobiliare ed altri. Manuale degli Amministratori comunali e provinciali e delle Opere pie, Anno XIX, pag. 275.

Esecuzione di strade obbligatorie - Collaudo dei lavori. — Riconosciuto legittimo il pagamento di lavori collaudati per la costruzione di una strada obbligatoria, non può sollevarsi dubbio sulla legalità del collaudo ordinata dalla Prefettura d'ufficio come esecutrice dei lavori, benchè il Comune abbia ricusato di intervenirvi.

Il collaudo dei lavori essendo un operazione obbligatoria e che deve essere concesso ad opera compiuta, non può il Comune ricusarsi al pagamento della relativa spesa al Genio Civile, accampando ragioni sulla regolarità o meno del procedimento d'ufficio seguito dalla Prefettura. — (Parere del Consiglio di Stato. 19 Maggio 1893, adottato). Ric. Comune di S. Pietro al Natisone. Manuale degli Amministratori comunali e provinciali e delle Opere pie, Anno XIX, pag. 274.

Esecuzione di deliberazioni - Art. 164 n. 2 Legge comunale - Atti d'asta - Violazione di legge - Facoltà del Governo. — Non può dedursi che una deliberazione consigliare dovesse essere immediatamente esecutoria dal bisogno di provvedere alla continuità del servizio, se il Consiglio non si è valso della facoltà di cui all'art. 164 della legge comunale e cioè dichiarare con la maggioranza di due terzi dei votanti che vi è evidente pericolo o danno a ritardarne l'esecuzione.

Tale facoltà non è nemmeno esercibile, od anche esplicata non avrebbe effetto per le deliberazioni soggette a speciali approvazioni, e così all'autorizzazione prefettizia per gli effetti dell'art. 74 del regolamento generale di contabilità dello Stato e 157 legge comunale essendo il suddetto art. 164 n. 2 applicabile alle sole deliberazioni soggette semplicemente al visto prefettizio.

Sono nulli gli atti d'incanto se non siasi eseguita la pubblicazione dell'avviso nel foglio degli annunzi, che per l'importanza dell'appalto era prescritta per legge.

Il Governo del Re se è in facoltà di valersi o no del diritto di annullamento di atti d'asta irregolari, non può esimersi dal confermare un annullamento decretato dal Prefetto sopra una violazione di legge manifesta, perchè operando diversamente commeterebbe un abuso di potere. — (Parere del Consiglio di Stato, Sezione int., 19 Maggio 1893, adottato. Ric. Comune di Nettuno. Manuale degli Amministratori comunale e provinciale e delle Opere pie, Anno XIX, pag. 271.

Esattore - Anticipo di fondi ai Comuni - Mutuo - Approvazione - deliberazioni. — L'anticipo di somme da parte dell'esattore costituisce un mutuo che deve essere previamente autorizzato dalla Giunta provinciale amministrativa. Non è censurabile il diniego di questa a ricusare la sua approvazione domandata in via di sanatoria, specialmente se contro le prescrizioni di legge l'esattore pagò con somme intestate fuori del limite dei fondi stanziati in bilancio.

Se respinto con R. decreto il ricorso contro la decisione che negò l'approvare lo stanziamento fatto pel pagamento degli interessi delle somme come sopra anticipate, il Comune non abbia nuovamente reclamato, ed invece abbia riprodotto lo stanziamento aumentando il fondo delle spese impreviste, la relativa deliberazione deve annullarsi d'ufficio. — (Parere del Consiglio di Stato, Sezione interni, 17 Agosto 1892 e 27 Gennaio 1893, n. 4812 e 323, adottato). Il Segretario Comunale, Anno XVI, pag. 235.

Elezioni comunali - Ricorso al Consiglio Comunale ed al Consiglio di Stato - Notificazione - Firma dell'Avvocato - Termini - Schede - Segni di riconoscimento. — Nè l'art. 29 della legge 2 Giugno 1889, nè altre disposizioni prescrivono che, oltre l'originale del ricorso, debbono essere sottoscritte dalle parti e dall'avvocato, le copie da consegnarsi all'Autorità dalla quale emana il provvedimento od atto impugnato ed alle parte interessate. La notificazione del ricorso eseguendosi per l'art. 7 del regolamento di procedura 17 Ottobre 1889 per mezzo dell'usciere, esso fa fede come del contenuto, così delle sottoscrizioni apposte al ricorso originale. Quando la legge volle la firma autografa dell'avvocato nelle copie lo prescrisse (art. 163 codice di procedura civile).

Non può sollevarsi avanti la IV Sezione la eccezione che il ricorso prodotto al Consiglio non venne notificato nel termine di tre giorni alla controparte, perchè doveva tale eccezione essere fatta al Consiglio per modo da formare oggetto della decisione di questo, nè può occuparsene perciò la Giunta amministrativa stante il divieto fatto dall'art. 44 del Regolamento comunale di risolvere questioni nuove.

Non è da notificarsi il ricorso a persona che non vi ha interesse, rimanendo sempre eletta anche dopo l'annullamento delle schede contestate.

Una lacerazione uniforme in molte schede può essere ritenuta come segno di riconoscimento.

L'aggiunzione di un titolo al nome del candidato che generalmente è chiamato con esso, benchè non lo possegga, non è causa di nullità. — (Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato 30 Giugno 1893). Ric. Fiordellisi c. Giunta provinciale amministrativa di Avellino e Garavita ed altri di Sirignano. Manuale degli amministratori comunali e provinciali, Anno XXXII, pag. 264.

Pubblicità - Adunanze consigliari. — Deve essere annullata d'ufficio, quando non lo fu in tempo dal Prefetto, la deliberazione consigliare, che per ristrettezza della sala delle adunanze consigliari determina di tenere le sedute segrete, non potendo scrivere di scusa la ragione ad-

dotta della mancanza di spazio specialmente se superabile con espedienti di muratura. — (Parere del Consiglio di Stato, Sez. Int., 26 Maggio 1893, adottato). Ric. Comune di Sasso Feltrio. Manuale degli amministratori comunali e provinciali, Anno XXXII, pag. 270.

Questioni elettorali - Informazioni assunte dalla Giunta provinciale amministrativa. — Le informazioni stragiudiziali e quelle assunte dalla Giunta provinciale amministrativa a termini dell'art. 22 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale non possono in tema di questioni elettorali in sede giudiziaria contenziosa invocarsi come prove, non avendo in questo la legge derogato al sistema generale probatorio. — (Corte d'Appello di Genova 10 Aprile 1893). Causa Siffredi. Manuale degli amministratori comunali e provinciali, Anno XXXII, pag. 265.

Regolamento municipale - Costituzionalità - Vetture pubbliche. — Il regolamento municipale, che fissa le ore per le corse delle vetture pubbliche, limitando solo l'esercizio dell'attività individuale in rapporto all'universalità dei cittadini e per ragioni di polizia, cioè d'indole generale e d'ordine pubblico, è costituzionale, e l'osservanza perciò del medesimo è obbligatoria. L'art. 26 dello Statuto costituzionale, il quale a garantire la libertà individuale, vieta all'autorità pubblica il procedere all'arresto dei cittadini per tradurli a giudizio, fuori dei casi previsti dalla legge e dalle forme che essa prescrive, nessuna relazione può avere con la disposizione dell'art. 19 del regolamento che fissa l'orario degli omnibus. Vorrebbe dire il ricorrente che quella disposizione lede il suo diritto privato come conduttore di omnibus locchè certamente non costituirebbe un attentato alla libertà individuale. Però è da osservare che la libertà dell'esercizio dei diritti individuali dei privati non è sconfinata come pare che immagini il ricorrente; tali diritti, quando escono dai rapporti individuali tra singoli per mettersi in esercizio in rapporto all'universalità dei cittadini, divengono essenzialmente sottoposti ai vincoli prescritti dai regolamenti di polizia locale. È ben libero il cittadino, come dice l'art. 436 cod. civ. di godere e disporre delle cose sue nella maniera più assoluta, ma non gli è lecito di farne quell'uso che sia vietato dalle leggi o dai regolamenti. — Dire adunque, che un regolamento vincoli il libero esercizio di un diritto privato non è dire che lo leda, poichè questo è l'ufficio del regolamento; potrebbe lederlo quando lo vincolasse senza una ragione sufficiente di polizia, cioè d'indole generale; ma nessuno certamente vorrà mettere in forse che il diritto del Comune di regolare l'andamento delle vetture pubbliche, provenga da ragioni di polizia locale di vario genere che sono d'ordine pubblico.

Non è poi serio il discutere se un regolamento di polizia urbana possa anche colpire coloro che non abitano nel Comune, quando nel territorio del medesimo commettano i fatti che vieta il regolamento. — (Cass. 27 Febb. 1893). Monitore dei Pretori, Anno XIX, pag. 230.

Registro - Appalti - Opere di pubblica utilità. — Le concessioni aventi per oggetto la costruzione di un'opera di pubblica utilità, sono di duplice specie: unilaterali alcune e atti di impero, e sono colpite dalla tassa fissa indicata nell'art. 58 della tariffa annessa alla legge di registro; altre contrattuali, e di gestione, o miste, e queste, se contengono gli elementi del contratto di appalto, sono colpite dalla proporzionale, di cui negli articoli 49 e 50 della tariffa.

Elementi del contratto di appalto sono l'obbligo dell'appaltatore di costruire un'opera dietro un correspettivo pattuito in suo favore.

L'opera costruita, per sua natura e per virtù di legge, appartiene dal primo istante alla pubblica amministrazione concedente, e l'appaltatore non ne ha che il godimento in via di esercizio.

L'obbligazione dell'amministrazione di una Società anonima personalmente assunta è fideiussione, soggetta alla tassa graduale. — (Corte di Cass. di Roma, 28 Novembre 1892). Ric. Società anonima funicolare di Genova c. Municipio di Genova. Il Segretario Comunale, Anno XVI, pag. 234.

Registro - Atto fatto all'estero - Uso nel regno - Tassabilità. — Agli effetti della tassa di registro gli atti fatti all'estero che si eseguano nel regno, sono parificati a quelli fatti nello Stato.

A termini dell'art. 74 della legge, sul registro, l'uso nel regno dell'atto fatto all'estero si ha nella sua produzione in giudizio o nella inserzione negli atti di un pubblico ufficio, indipendentemente dall'intenzione che si abbia avuto nel farla.

Tuttavia la tassa non è dovuta quando per mero caso fortuito od equivoco, e senza averne l'intenzione, l'atto sia stato esibito dalla parte interessata. (Corte di Cass, di Roma. 1° Maggio 1892). Ric. Finanze c. Balestra. Il Consulente Commerciale, Anno X, pag. 153.

Ricchezza mobile - Titoli dati in deposito - Tassabilità - Competenza. — È questione di diritto, e quindi soggetta alla competenza dell'autorità giudiziaria, il vedere se una quantità di rendita data in deposito ad una data persona per un uso determinato possa produrre un reddito imponibile fino a che la rendita non venga impiegata nell'uso prestabilito.

Si applica al caso la consegna della rendita fatta al padre della sposa per impiegarla nell'acquisto di stabili o di rendita nominativa col vincolo dotale, con la intelligenza di non pagare interessi fino a che gli sposi convivano in famiglia. — (Corte di Cassazione di Roma, 8 Maggio 1893). Ric. Finanze c. Jacovoni. Il Consulente Commerciale, Anno X, pag. 154.

Restituzione - Dazi comunali indebitamente pagati - Competenza. — L'autorità giudiziaria è competente a giudicare sulla domanda con cui si chiede la restituzione della tassa indebitamente pagata sia perchè il Comune non era autorizzato ad imporla, sia perchè la impose in misura eccedente quella dalla legge permessa. — (Corte di Cass. di Roma, Sez. unite, 28 Genn. 1893). Ric. Scheittlin e Valenza c. Comune di Catania. Il Consulente Commerciale, Anno X, pag. 158.

Ricchezza mobile - Avviso del giorno della discussione - Contribuente - Impedimento a presentarsi. — Le commissioni, dopo avere avvisato del giorno della discussione il contribuente che domandò di essere inteso di persona, non sono tenute a differir il loro pronunziato, se il contribuente per sue circostanze non possa intervenire nel giorno stabilito. — (Commissione centrale di ricchezza mobile, 10 Aprile 1893). Ric. Filardi. Il Consulente Commerciale, Anno X, pag. 159.

Ricorso al Re - Decreto del Ministero della pubblica istruzione. - Provvedimento definitivo - Ricorso alla 4ª Sezione. — Il ricorso al Re indicato nell'art. 28 della legge 2 Giugno 1889, è quello disciplinato dal n. 4 dell'art. 12 della legge sul Consiglio di Stato, essendo ivi appunto contemplati i ricorsi fatti al Re contro la legittimità di provvedimenti amministrativi sui quali siano esaurite e non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica. Quindi il detto ricorso al Re preclude la via di ricorrere alla 4ª Sez. del Consiglio di Stato.

Il decreto ministeriale emesso su conforme parere della Commissione consultiva per le vie controversie sulla istruzione primaria, riveste il carattere di provvedimento definitivo, giusta l'art. 4 della legge 13 Nov. 1859; quindi il ricorso prodotto contro di esso non può altrimenti qualificarsi che ricorso al Re per illegittimità.

L'essersi emanato il detto decreto sopra parere di Sezione semplice anzichè dal Consiglio di Stato in adunanza generale, non potrà mai aver per effetto di far rivivere una facoltà irremissibilmente perduta, col semplice fatto del ricorso al Re in via amministrativa.

Esaurita la via gerarchica i rimedi straordinari per illegittimità son due, ricorso al Re o ricorso alla 4ª Sezione. — (Dec. della 4ª Sezione del Consiglio di Stato, 19 Genn. 1893). Ric. Comune di Stellanello. Manuale degli amministratori comunali e provinc., Anno XXXII, pag. 265.

Ricorsi alla Sez. 4ª - Rinvio - Parere del Consiglio di prefettura. — Non è ammissibile la domanda di rinvio delle parti all'autorità competente, perchè un tale rinvio non entra nelle attribuzioni demandate dalla legge alla 4ª Sez. all'infuori dei casi di già seguito annullamento di un atto per incompetenza (art. 38, legge del Consiglio di Stato).

Neppure è ammissibile un ricorso contro il parere dato dal Consiglio di prefettura al Prefetto, sopra una deliberazione relativa al licenziamento di un medico.

È ammessa la doppia via del ricorso in via gerarchica o in via contenziosa, per le materie nelle quali la legge dava questa facoltà; ma la istituzione della giustizia amministrativa, non ha potuto far sorgere il diritto di ricorrere in via gerarchica, per quelle materie sulle quali non era ammesso questo ricorso. — (Dec. della 4ª Sez. del Consiglio di Stato, 16 Marzo 1893). Ric. Bianchi c. Comune di Fontanarosa. Manuale degli amministratori comunali e provinciali, Anno 32, pag. 266.

Sanità - Regolamento locale - Filanda. — La proibizione, fatta nei regolamenti locali d'igiene, di esercitare filande, concierie ed altre manifatture insalubri, pericolose od incomode, se non sotto certe e determinate condizioni, colpisce tanto le filande, conciere e manifatture da impiantarsi, quanto quelle già impiantate, ed in attività d'esercizio. — (Cass. di Roma, 14 Aprile 1893). Causa Cravero. Manuale degli amministratori comunali e provinciali e delle Opere Pie; Anno XIX, pag. 276.

Spedalità - Idioti - Mentecatti. — L'art. 203 n. 10 della legge comunale è applicabile anche agli idioti, dovendosi considerare l'idiotismo come una delle molteplici specie di demenza.

Allo scopo di esonerare la Provincia dalla spesa dei mentecatti, non si può fare distinzione fra dementi furiosi e tranquilli, distinzione che non essendo nella lettera, nè nello spirito della legge, riuscirebbe arbitraria. — (Dec. della 4ª Sez. del Consiglio di Stato, 6 Aprile 1893). Ric. Comune di Pisogne c. G. P. A. di Brescia. Manuale degli amministratori comunali e provinciali e delle Opere Pie, Anno XIX, pag. 257.

Espropriazione per P. U. - Trasmissione di proprietà - Momento determinativo - Risanamento - Indennità - Capitalizzazione dell'immobile. — Nelle espropriazioni per pubblica utilità il trasferimento di proprietà dall'espropriato all'espropriante si verifica al momento della pronunzia dell'espropriazione per decreto prefettizio.

Epperò per la determinazione del valore venale di un'immobile espropriato in base alla legge sul risanamento 15 Gennaio 1885, deve capitalizzarsi l'imponibile catastale al momento della emanazione del detto decreto di espropriazione, non quello dell'epoca in cui fu appro-

vato il piano particolareggiato o in cui fu fatta l'offerta dell'indennità — (Corte di Cassazione di Napoli, 25 Gennaio 1893). Ric. Società risanamento di Napoli c. D'Elia e Varchetta. Manuale degli Amministratori comunali e provinciali e delle Opere pie. Anno XIX, pag. 276.

Fondazioni miste di culto e di beneficenza. — Trattandosi di una fondazione di culto comprendente in minima parte la beneficenza, riesce eccessivo il concentramento dell'intiero patrimonio della fondazione nella Congregazione di carità, dovendo il concentramento limitarsi alla sola parte destinata alla beneficenza.

Erogate per lunga consuetudine in un determinato modo le rendite di un legato misto di culto e di beneficenza, senza che siano mai sorte opposizioni, non si può porre in discussione, fondandosi, sulle tavole di fondazione, la quota spettante al culto e quella spettante alla beneficenza — (Parere del Consiglio di Stato Sezione interna 31 Ottobre e 26 Novembre 1892). Ric. Congregazione di carità di Nuvolera c. Legato Bonfadini. Manuale degli Amministratori comunali e provinciali e delle Opere pie, Anno XIX pag. 258.

Fondazioni di studio - Fondazioni per l'istruzione superiore - Criteri per determinare quando siano Opere pie - Competenza - Ministero pubblica istruzione. — In caso di dubbio sulla natura di una fondazione per posti di studio è decisivo il criterio dell'osservanza, che è sempre l'interprete più autorevole dei titoli di fondazione; e perciò dovrà ritenersi istituzione pubblica di beneficenza quella che in fatto conferisce pensioni a giovani poveri.

Gli istituti qualificati dalla legge come fondazioni di beneficenza, per quanto abbiano un nesso con altro ente morale di natura diversa o una relazione di dipendenza da esso non conservano meno una entità propria; e quand'anche da codesto altro ente siano amministrati non è meno obbligatoria la separazione così dei due patrimoni come delle due gestioni.

Gli istituti di privata fondazione i quali siano diretti a favorire e propagare la istruzione nell'interesse di una maggiore diffusione della coltura sono soggetti esclusivamente al Ministero dell'istruzione pubblica non solo per la parte tecnica, didattica e disciplinare, ma altresì per la parte amministrativa, quand'anche le tavole di fondazione stabiliscano che a parità di merito dei concorrenti debbano essere preferiti i candidati più poveri.

Al contrario le fondazioni colle quali sono istituiti collegi o borse di studio o sussidi di altra maniera per aiutare giovani poveri ad abilitarsi a qualche professione, arte o mestiere, debbono considerarsi come istituzioni pubbliche di beneficenza, anche quando la forma colla quale s'imparte il beneficio è l'istruzione superione.

Le fondazioni per l'istruzione superiore, e in generale tutte le fondazioni a scopo di studi, abbiano o no il carattere di istituti di beneficenza, per la parte tecnica e didattica dipendono sempre ed esclusivamente dal Ministero dell'istruzione.

A termine dell'art. 1 della legge 17 Luglio 1890, il vocabolo istruzione comprende anche gli studi superiori e il vocabolo professione comprende anche le professioni per l'esercizio delle quali è richiesta una laurea. — (Parere del Consiglio di Stato, 8 Aprile 1893). Ric. Collegi Universitari di S. Marco ed Engleschi c. Giunta provinciale amministrativa di Padova. Manuale degli Amministratori comunali e provinciali e delle Opere pie, Anno XIX, pag. 277.

Giunta provinciale amministrativa - Competenza contenziosa - Regolamento municipale - Ricorso alla 4.ª Sezione - Termini. — L'esclu-

sione della competenza della Giunta amministrativa a decidere dei ricorsi di spettanza dell'autorità giudiziaria o dei collegi speciali, non importa la competenza della Giunta stessa a pronunciarsi sugli altri ricorsi che sfuggono alla giurisdizione ordinaria e dei detti corpi speciali. La Giunta provinciale amministrativa per vero ha attribuzioni determinate dagli art. 1 e 2 della legge 1 Maggio 1890, e non esistono quindi nella sua competenza i ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli comunali importanti approvazione di regolamenti di loro pertinenza.

La deliberazione che approva un regolamento, come provvedimento definitivo, può impugnarsi direttamente davanti la 4.ª Sezione senza che occorra l'esperimento del ricorso in via gerarchica a senso dell'articolo 270 della legge comunale.

Il termine per impugnare i regolamenti municipali diretti a disciplinare un pubblico servizio, non decorre dal giorno in cui sia stata eseguita la notificazione individuale ai singoli interessati. ma dal giorno in cui la deliberazione consigliare di approvazione sia stata pubblicata all'albo pretorio a senso dell'art. 113 della legge comunale e provinciale. — (Decisione della 4.ª Sezione del Consiglio di Stato, 3 Febbraio 1893). Ric. Campani, c. Caciagli e Sabatino. Manuale degli amministratori comunali e provinciali e delle Opere pie, Anno XIX, pag. 275.

Giunta municipale - Scadenza straordinaria - Surrogazione - Criteri. — L'art. 229 della legge comunale prescrive che la scadenza dei membri della Giunta municipale deve essere determinata dalla sorte nel solo primo anno dopo la elezione generale del Consiglio, e non anche dopo la eventuale elezione totale della Giunta stessa avvenuta per altre cause.

Non è nulla l'elezione dei quattro assessori effettivi pel solo motivo che non fu preceduta dall'estrazione, perchè a determinare l'anzianità dei nuovi eletti, in surrogazione dei cessanti per dimissioni e sorteggio, si procede col criterio stabilito dall'art. 104 del regolamento comunale prendendo cioè per base il numero dei voti riportati e subordinatamente la loro età. — (Parere del Consiglio di Stato a Sezioni unite, 10 Dicembre 1892 adottato). Ric. Comune di Veroli. Manuale degli amministratori comunali e provinciali e delle Opere pie, Anno XIX, pag. 271.

Impiegati di Opere Pie - Licenziamento - Incompetenza dell'Autorità giudiziaria - Competenza amministrativa. — La sola autorità amministrativa, ad esclusione del potere giudiziario, è competente a conoscere di una quistiene riguardante il licenziamento, per motivi disciplinari, di un impiegato di Opera pia. — (Cassazione di Roma, Sezioni unite, 7 Febbraio 1893). Ric. Opera pia Albergo Orfani Mendicanti c. Armanni. Manuale degli Amministratori comunali e provinciali e delle Opere pie, Anno XIX, pag. 278.

Industrie insalubri o pericolose - Decisioni dei Prefetti - Revoca per parte dei medesimi. — Le decisioni dei Prefetti in ordine alle industrie ed agli stabilimenti insalubri o pericolosi, di cui agli articoli 32 e segg. della legge di P. S, emesse in sede di giurisdizione, dopo sentito il Consiglio provinciale sanitario, non possono essere impugnate altrimenti presso l'Autorità superiore, che nei modi e forme stabilite dalla legge stessa, e dal relativo regolamento.

I Prefetti non hanno facoltà di revocare e modificare da sè dette decisioni, nè il Ministero dell'Interno può dare istruzioni e disposizioni in tal senso, ed intervenire nella controversia se non quando la sua ingerenza è eccitata da formale ricorso, nel qual caso si devono osservare

le formalità prestabilite dalla legge a tutela degli interessi della pubblica sanità.

Se il Ministero, non eccitato da ricorso, ha modificato la decisione del Prefetto, senza sentire il Consiglio superiore di sanità, il suo provvedimento è illegittimo, e deve essere annullato, del pari che ogni altro atto posteriore emanato sia dal Prefetto sia dall'autorità municipale in quanto entri nella sfera di esecuzione del provvedimento medesimo. — (Decisione della 4.ª Sezione del Consiglio di Stato, 23 Febbraio 1893). Ric. Cicarelli c. Ministero Interni. Manuale dell'amministrazione comunale e provinciale e delle Opere pie, Anno XIX, pag. 273.

Inabili al lavoro - Art. 81 legge di P. S. - Deroga parziale. — La disposizione dell'art. 81 legge di P. S. in quanto addossa il carico sussidiario del mantenimento degli inabili al lavoro ai soli Comuni di origine, senza prima chiamare i Comuni di loro effettivo ed attuale domicilio, è incompatibile coll'assolutezza dei diversi criteri stabiliti con l'art. 75 della posteriore legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza; ed ha quindi per questa parte trovato in questa legge una deroga in conformità della regola contenuta nell'art. 5 delle disposizioni preliminari al cod. civ. e per virtù dell'art. 103 della stessa legge 17 Luglio 1890 che deroga ogni altra contraria disposizione.

Essa però non può applicarsi che alle spese di ricovero avvenute posteriormente al Luglio 1890, dovendosi pel tempo precedente applicare l'art. 81 della legge di P. S. — (Decisione della 4.ª Sezione del Consiglio di Stato, 19 Aprile 1893). Ric. Comune di Lodi. Manuale degli Amministratori comunali e provinciali e delle Opere pie, Anno XIX, pag. 276.

Istituzione di un collegio convitto per i Segretari ed altri impiegati comunali - Impegni contratti da un Comune col Comitato promotore - Inammissibilità. — Non sono da approvarsi le deliberazioni che stabiliscono il concorso di un Comune per l'impianto nel paese di un nuovo istituto (nel caso trattavasi del collegio dei figli degli impiegati comunali) e che accorda all'istituto stesso speciali agevolazioni subordinate alla costruzione del fabbricato relativo, quando l'istituto stesso non ottenne ancora l'erezione in ente morale, ma è rappresentato da un Comitato che non ha alcun carattere ufficiale, nè giuridica esistenza, e non offre che garanzie morali di fronte agli obblighi reali che assume l'amministrazione comunale. — (Parere del Consiglio di Stato, Sezione Interna, 12 Maggio 1893, adottato). Ric. Comune di Lionato. Manuale degli Amministratori comunali e provinciali, Anno XXXII, pag. 269.

Imposte dirette o indirette - Competenza - Rimborso. — La competenza esclusiva dei Tribunali, nelle questioni relative al pagamento delle imposte dirette o indirette, fu stabilita per riflesso delle maggiori garanzie che il magistrato collegiale offre anche nel procedimento più maturo di quello che si osserva davanti al giudice singolo.

Però tale considerazione si ebbe dal legislatore in vista delle controversie che potessero insorgere sulle imposte tra lo Stato, le Provincie, i Comuni ed i contribuenti, non già per il caso, in cui una terza persona reclami dal contribuente il rimborso della imposta pagata per conto e vece di costui, quando anche quegli che chiede il rimborso sia un Ricevitore del registro.

In tal caso è competente il Conciliatore, sempre che la somma in disputa non ecceda le lire cento (art. 78 cod. proc. civ.). — (R. Pretura del 2.° Mandamento di Venezia in grado di Appello, Udienza 23 Maggio 1893). Ric. Lizier e Cernasconi. Il Conciliatore, Anno I, pag. 381.

Competenza amministrativa e giudiziaria - Comune - Disposizioni di regolamenti - Impugnazione per illegittimità - Incompetenza giudiziaria - Legge sul Consiglio di Stato 2 Giugno 1889, art. 24. — Appartiene alla competenza dei giudici del contenzioso amministrativo e non dei tribunali, il pronunciare sopra i reclami che vengono proposti contro disposizioni di regolamento municipale di cui per asserita illegittimità si chieda la revoca o l'annullamento, senza che il reclamante adduca lesione di diritto quesito, della quale gli possa competere il risarcimento. (Cassazione di Roma, 2 Maggio 1893 Sez. unite) Ric. Società degli Omnibus napoletana, G. P. A. e Com. di Napoli c. Ferrara e C. — Giurisprudenza Italiana, Anno XXXXV, disp. 8,ª pag. 510.

Atti pubblici - Copie - Competenza dell'ufficiale che le rilascia - Codice Civile art. 1886 - Esecuzione fiscale - Verbale di primo esperimento d'asta - Nullità - Effetto di essa sui verbali successivi - Esattore aggiudicativo - Nullità - Persone interposte - Legge 20 Aprile 1871, art. 51, 58, 54. — Il conservatore delle ipoteche non è autorizzato a rilasciare copie autentiche degli atti pubblici depositati nel di lui ufficio.

Essendo nullo, per mancanza della firma del pretore, il processo verbale di 1° esperimento d'una esecuzione fiscale sopra immobile, ne deriva la nullità dei verbali successivi, compreso quello di deliberamento, quantunque in sè stesso non irregolare.

L'esattore non può mai essere aggiudicatario dei beni che fa porre all'asta, neppure per interposta persona; e la questione se il terzo che acquistò i beni, e poi li trasmise a qualunque titolo all'esattore, abbia agito come interposta persona, è di puro fatto e non sindacabile in cassazione. — (Cassazione di Roma, 20 Febbraio 1893). Ric. Alessi ed altri c. Finanza. Giurispudenza Italiana, Anno XXXXV, disp. 8°, pag. 522.

Testimoni assenti dal Regno - Vaticano - Territorio estero - Lettura delle disposizioni - Codice di procedura penale art. 81 - Legge sulle prerogative, 18 Maggio 1871. — Si considerano come assenti dal Regno le persone che si trovano nel Vaticano, ove è impedito all'autorità nazionale di entrare per compiere atti del proprio ministero, e perciò nel dibattimento si può dare lettura delle loro deposizioni scritte. — (Cassazione, 25 Marzo 1893, Sezione II). Ric. Rosano-Ielis. Giurisprudenza Italiana, Anno XXXXV, disp. 8.ª, pag. 162.

Deputato - Incaricato d'insegnamento universitario - Rinunzia - Prova e tempo di essa - Condizioni appostevi - Legge 18 Luglio 1877, art. 1 - Legge 8 Luglio 1875 art. 2. — L'incarico temporaneo d'un insegnamento universitario è causa di ineleggibilità politica.

Tutti i funzionari e istituti dipendenti dal Ministero della istruzione pubblica ricevono partecipazione ufficiale degli atti che li riguardano, mediante la inserzione di essi nel Bollettino del d.° Ministero.

Perciò il professore incaricato d'un insegnamento ne ha notizia dal dì di codesta inserzione e se intende rinunziarvi non ha d'uopo di attendere altre comunicazioni.

La rinunzia ad un incarico universitario, per riacquistare l'eleggibilità politica deve risultare da una dichiarazione effettivamente giunta al Ministero avanti l'elezione; nè può bastare che il candidato affermi di avere spedita in tempo utile tale dichiarazione di rinunzia, se essa non è giunta a destino.

Non basterebbe, per riacquistare l'eleggibilità politica, una rinunzia condizionata, nemmeno se la condizione consistesse nel proporre la continuazione dell'ufficio senza emolumenti. — (Giunta per le elezioni, 25

Febbraio 1893). Elezioni Chironi. Giurisprudenza Italiana, Anno XXXXV. disp. 8°, pag. 137.

Deputato - Rappresentanza di società sovvenuta dallo Stato - Ineleggibilità - Risanamento di Napoli - Legge 18 Maggio 1877, art. 3. — La Società pel risanamento di Napoli è una impresa sovvenuta dallo Stato, e soggetta al governo in modo assoluto; perciò i rappresentanti di essa non possono essere, per incompatibilità, eletti deputati al parlamento. (Giunta per le elezioni 2 Febbraio 1893). — Elezione Giacomelli. Giurisprudenza Italiana, disp. 8ª, Anno XXXXV, pag. 136.

Istituzioni pubbliche di beneficenza - Fondi per elemosine - Mancanza di autonomia - Legge 17 Luglio 1890, art. 54. — Il concentramento nella Congregazione di carita può aver luogo anche rispetto a fondi destinati ad elemosine, non aventi carattere autonomo e stati amministrati fino ad ora da altro ente; e così può essere ordinato rispetto a fondi lasciati ad una parrocchia per la erogazione delle rendite in dispensa di elemosine. — (Consiglio di Stato, 12 Dicembre 1892). Ric. Parroco di Torre Boldone. Giurisprudenza Italiana, Anno XXXXV disp. 8ª pag. 129.

Comune - Emissione di obbligazioni - Mutuo - Contratto unilaterale risoluzione. — L'emissione da parte di un comune di obbligazioni a titolo di prestito ipotecario con decorrenza di interessi a favore dei portatori, e con estrazione parziale di rimborso fino a completa estinzione in un periodo di tempo determinato, costituisce un contratto di mutuo.

Il mutuo, sebbene ad interesse ed a termine, è sempre contratto unilaterale; quindi è inapplicabile al medesimo l'art. 1165 del codice civile.

La mancanza del sorteggio e la mora nel pagamento degli interessi non danno diritto ai possessori delle obbligazioni di chiedere la risoluzione del contratto e perciò la restituzione immediata del capitale, ma solo la condanna del comune al pagamento degli interessi scaduti ed alla prosecuzione del sorteggio secondo il piano di rimborso risultante dalle tabelle proposte al tempo dell'emissione.

Per poter chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1176 del codice civile sarebbe necessario provare l'assoluta insolvenza del comune, o la mancata concessione delle promesse garanzie. — Annali della Giurisprudenza Italiana, Anno XXVII, fasc. 5.°, pag. 141.

Comune - Vendita del suolo di una strada - Azione possessoria a favore degli utenti - Competenza giudiziaria. — Venduto dal comune il suolo di una strada con tutte le servitù attive e passive che vi si trovano annesse, è semplice azione possessoria, e non sfugge alla competenza dell'autorità giudiziaria quella di chi, per sostenere il proprio diritto di passaggio, impugna il diritto della rappresentanza del comune di disporre d'un terreno comunale di uso pubblico. — Annali della Giurisprudenza Italiana, Anno XXVII, fasc. 5°, pag. 69.

Demani comunali ed ex feudali - Reintegrazione e ripetizione - Compenso al perito agrimensore - Incompetenza dell'autorità giudiziaria. — L'autorità giudiziaria, non è competente per l'esecuzione di un'ordinanza, con la quale il prefetto, nella qualità di commissario ripartitore, liquida il compenso dovuto dal comune al perito agrimensore che ha prestato il suo ufficio nelle operazioni per la verificazione di usurpazioni demaniali e per la confinazione di un demanio comunale e di terreni ex-feudali.

Sarebbe invece competente l'autorità giudiziaria qualora le operazioni, in cui il perito ebbe a prestare il suo ufficio, si fossero riferite alle attribuzioni prefettizie d'indole puramente economica, come, per esempio, casi di divisione o suddivisione dei demani comunali. — Annali della Giurisprudenza Italiana, Anno XXVII, fasc. 5°, pag. 79.

Enti ecclesiastici - Azione per farli dichiarare esenti dalla soppressione - Prescrizione quinquennale - Beni del demanio pubblico - Beni assegnati alla corona - Chiese palatine - beni patrimoniali. — La prescrizione quinquennale colpisce ogni azione giudiziale diretta a far dichiarare immune dalla soppressione l'ente ecclesiastico, così quando sia stato effettivamente soppresso, come quando sia stato conservato.

I beni assegnati alla real corona non fanno più parte del demanio pubblico ma costituiscono una proprietà patrimoniale della corona, e sono quindi prescrittibili ed alienabili in conformità delle leggi che li riguardano.

Le chiese palatine sono oratorii privati che rientrano nel patrimonio particolare della corona. — Annali della Giurisprudenza Italiana, Anno XXVII, fasc. 5°, pag. 80.

Gerente responsabile - Scienza degli articoli pubblicati. — A termini dell'art. 4 della legge 22 Novembre 1888 l'art. 48 della legge sulla stampa è rimasto in pieno vigore.

Il gerente è considerato complice dei reati commessi con pubblicazioni fatte nel giornale ancorchè non ne abbia avuto sentore. (Legge 22 Novembre 1888 art. 4. Legge sulla stampa art. 48). — (Udienza 17 Febbraio 1823). Ric. Vaccaro ed altri. La Cassazione Unica, Anno V, pag. 731.

Segretario comunale - Licenziamento pronunciato per indebite riscossioni operate a danno degli amministrati - Recidività - Pena non eccessiva - (Legge comunale e provinciale art. 12). — Non può dirsi eccessiva la pena del licenziamento inflitta al Segretario comunale che dopo esser stato una volta sospeso per indebite riscossioni operate a danno degli amministrati perdura in tale colpa, sebbene le singole riscossioni siano di minima entità economica. — (Consiglio di Stato, Sezione IV, 20 Dicembre 1892). Ric. T. Rivista Universale di Giurisprudenza e Dottrina, Anno VII, fasc. 10, pag. 84.

Messo esattoriale - Pubblico ufficiale - Dichiarazione di competenza - Conflitto. — Il messo esattoriale è un pubblico ufficiale e dell'oltraggio a lui diretto il pretore è incompetente a conoscere.

Il Tribunale, il quale, dichiarando l'incompetenza del Pretore, per diversa definizione del reato, ordina di procedersi a forma di legge, non esclude, anzi intende che gli atti debbansi inviare alla Cassazione onde decida la questione in linea di conflitto. (C. P. art. 194, n. 2,207, C. P. P. art. 10, 364). — (Udienza 2 Febbraio 1893). Risoluzione di conflitto in causa Mastroeni. La Cassazione Unica. Anno V, Vol. IV, pag. 737.

Appello del P. M. presso la pretura - Del P. M. presso il Tribunale - Richiesta di citazione - Termine perentorio - Medico condotto - Pubblico ufficiale. — Il Procuratore del Re, solo nel caso d'appello del P. M. presso la pretura, deve richiedere, a pena di decadenza, entro quindici giorni dall'interposizione, la citazione dell'imputato avanti il Tribunale.

Se l'appellante è il P. M. presso il Tribunale la legge non stabilisce verun termine perentorio per la richiesta di citazione (C. P. art. 360).

Il medico condotto è pubblico ufficiale, e una sentenza del Consiglio di Stato che fissi il giorno del licenziamento del medico condotto in un epoca anteriore all'oltraggio contro lui commesso, non ha influenza agli effetti penali, se nel momento dell'oltraggio il medico esercitava di fatto le funzioni di medico condotto, e un decreto R. poi annullato dal Consiglio di Stato, aveva stabilito che il licenziamento doveva avvenire posteriormente. (C. P. art. 207). — (Udienza 24 Giugno 1893). Ric. Baixin ed altri. La Cassazione Unica, Anno V, Vol. IV, pag. 835.

Amnistia - Fine di lucro - Circostanza costitutiva - Elemento aggravante - Pena stabilita dalla legge - Pena inflitta in concreto. — Sono esclusi dall'amnistia i reati aggravati o qualificati pel fine di lucro, non quelli in cui il fine del lucro sia elemento costitutivo. (R. decreto di amnistia art. 3 lett. c.).

Il criterio per decidere se il caso sia compreso fra quelli di vera e propria amnistia non è la pena stabilita dalla legge per il fatto specifico ritenuto dal magistrato, ma quella in concreto applicata dal magistrato stesso. (R. Decreto di amnistia art. 2). — (Udienza 12 Giugno 1893). Ric. Baldi, La Cassazione Unica, Anno V, Vol. IV, pag. 833.

Dazio consumo - Genere venduto - Genere introdotto nell'esercizio. — Il genere caduto in contravvenzione alle leggi sul dazio consumo non è solo quello venduto, ma quello introdotto nell'esercizio senza le occorrenti dichiarazioni (Legge 11 Agosto 1870, art. 5). — (Udienza 14 Gennaio 1893). Ric. Renaldo. La Cassazione Unica, Anno V, Vol. VI, pag. 743.

Consiglio di leva - Cancellazione dalla lista dei renitenti - Primo e secondo periodo della sessione - Autorità giudiziaria. — Ammesso pure che l'autorità giudiziaria non possa più conoscere sull'imputazione di renitenza allorchè il Consiglio di leva abbia cancellato taluno dalle note di renitenza, tale teoria si applicherebbe soltanto allorchè la decisione del Consiglio di leva sia stata fatta nei modi e termini e sotto le condizioni prescritte dalla legge.

Il Consiglio di leva nel secondo periodo della sessione non ha facoltà di cancellare alcuno dalla lista dei renitenti, nei casi dell'articolo 612 lett. C. ma solo nei casi dell'art. 646 modificato dal regolamento sul reclutamento dell'esercito. (Regolamento sul reclutamento dell'esercito, modificato col R. decreto 16 Agosto 1891 art. 611, 612, 646). — (Udienza 5 Aprile 1893). Ric. P. M. contro Milanese. La Cassazione Unica, Anno V, Vol. IV, pag. 763.

Fabbricazione clandestina di spirito - È delitto - Tassa e multa abusiva. — Il reato previsto dall'art. 70 della legge sugli spiriti 29 Agosto 1889 costituisce delitto (Legge sugli spiriti 29 Agosto 1889 articolo 70).

Nel caso di fabbricazione clandestina di spirito in frode dell'Erario dello Stato, tutte le materie prime alcooliche ed alcoolizzabili esistenti nei locali della fabbrica ed annessi, devono concorrere a commisurare la tassa dovuta e la multa corrispondente (L. cit.) — (Udienza 12 Gennaio 1893). Ric. Manfredi Pasqua. La Cassazione Unica, Anno V, Vol. IV, pag. 764.

Guardia municipale - Pubblico ufficiale - Legittimità dell'azione. — Agisce legittimamente, e in qualità di pubblico ufficiale anzichè di agente della forza pubblica la guardia municipale che in forza d'una antica consuetudine esistente in paese, richiede a un venditore di erbaggi

sulla pubblica piazza una tassa il cui introito è destinato a solennizzare la festa del protettore del paese (C. P. art. 207).

L'oltraggio, commesso contro di essa è previsto dal n. 2 anzichè dal n. 1, dell'art. 194 (Cod. P. art. 194, 207). — (Udienza 24 Aprile 1893). Risoluzione di conflitto in causa Di Crescenzo. La Cassazione Unica, Anno V, Vol. IV, pag. 769.

Arruolamento per emigrazione - Momento consumativo. — L'arruolamento per emigrazione è compiuto allorchè l'agente abbia dato opera all'arruolamento degli emigranti e ritirato il relativo prezzo (C. P. art. 61). — (Udienza 10 Gennaio 1893). La Cassazione Unica, Vol. IV, Anno V, pag. 772.

Arresto arbitrario - Pubblico Ufficiale. — È applicabile l'art. 147 e non l'art. 146 del cod. pen. al fatto del pubblico ufficiale il quale si prevale di tale sua qualità onde far arrestare persona con cui ebbe, la sera innanti, un diverbio. — (Udienza, 19 Gennaio 1893). Ric. P. M. c. Talamanca. La Cassazione Unica, Vol. IV, Anno V, pag. 784.

Atto pubblico - Faciente fede sino ad iscrizione in falso - Falsa licenza ginnasiale - Registri col resultato dell'esame inalterato - Falsità in copia di atto pubblico - Competenza del Tribunale. — Non ogni atto pubblico fa fede sino a querela di falso, ma solo quello ricevuto da un pubblico ufficiale autorizzato nel luogo ove l'atto è seguito, ad attribuirgli la pubblica fede.

La falsificazione di un documento che viene rilasciato da una pubblica autorità, come sarebbe la falsificazione di un certificato di licenza ginnasiale fatta da chi non è pubblico ufficiale, costituisce falso in atto pubblico, tale però che non fa fede sino a querela di falso.

Ove poi le false licenze ginnasiali siano state create senza punto alterare e sopprimere i registri da cui si poteva e doveva desumere il vero resultato dell'esame, la sanzione applicabile è quella del capoverso dell'art. 278, e la figura giuridica è quella di falsità di copia di atto pubblico di cui non esiste e non è mai esistito l'originale.

Competente a conoscere del reato è sempre il Tribunale, C. P. P. art. 10 (C. P. art. 278; C. C., art. 1315). — (Udienza 12 Maggio 1893). Risoluzione di conflitto in causa Iaselli. La Cassazione Unica, Vol. IV, Anno V, pag. 795.

Anarchici - Associazioni a delinquere - Esplosione di dinamite - Pubblica intimidazione - Danno lieve. — Le associazioni degli anarchici, dirette come sono contro l'incolumità pubblica, l'ordine delle famiglie e contro le persone e le proprietà, entrano nel novero delle associazioni per delinquere.

È applicabile l'art. 301 C. P. e non l'art. 255 stesso Cod. allorchè le esplosioni di dinamite siano state compiute a fine di distruggere edifizi e non d'incutere pubblico timore. (C. P. art. 248, 255, 301).

Se la cosa non sia di lieve entità, e il mezzo adoperato a distruggerla sia capace a produrre danno anche ad altre cose estranee o ad arrecare pericolo alle persone, l'art. 310 C. P., riesce inapplicabile, anche quando l'effetto seguito non sia grave (C. P. art. 310). — (Udienza 24 Febbraio 1893). Ric. Bertucci ed altri. La Cassazione Unica, Vol. IV, Anno V, pag. 811.

Pensioni parmensi agli impiegati comunali - Liquidazione e riparto - Competenza dei Prefetti. — Spetta ai Prefetti delle Provincie parmensi di accordo cogli Intendenti di finanza di esercitare le funzioni

già devolute al Governo parmense circa la liquidazione delle pensioni degli impiegati comunali giusta la sovrana risoluzione 24 Dicembre 1825 e circa il riparto del relativo onere fra Comuni interessati. (Parere del Consiglio di Stato, Sez. Interni, 23 Dicembre 1892, adottato). — Il Consultore Amministrativo, Anno XXXIV, n. 22, pag. 169.

Inabili al lavoro - Obbligo dei Ricoveri di mendicità - Mancanza di locali - Ricoveri in altri Istituti o Comuni. — L'obbligo dei Ricoveri di mendicità di ricoverare e mantenere, nei limiti delle proprie rendite, gli indigenti del luogo, comprende anche quello del mantenimento in altri Ricoveri del Comune o di Comuni diversi, in cui siano inviati dall'autorità quando, per mancanza di locali, non possano provvedervi direttamente. (Dec. 4.ª Sezione del Consiglio di Stato, 19 Gennaio 1893. Ric. Ricovero di mendicità V. E. II. in Pistoia). — Il Consultore Amministrativo, Anno XXXIV, n. 21, pag. 172.

Tassa di registro e bollo - Visita agli uffici di Società ferroviaria - Scoperta di atto non registrato - Incompetenza dell'ispettore demaniale ad autenticare la copia - Prova a carico della finanza - Ordine a pagare - Inapplicabilità della legge di registro - Restituzione - Interessi - (Art. 46, 73, 115 e 116 legge 13 Settembre 1874 n. 2076; art. 20, 28, 29 tariffa; art. 21 n. 22 e 52 legge 13 Settembre 1874, n. 2077; art. 1123, 1267, 1271, 1278, 1333 Cod. civ.). — Non è attendibile nè capace a far prova della esistenza della convenzione la copia autenticata dall'Ispettore demaniale, desunta da lettere trovate negli archivi di una Società ferroviaria in occasione di verifica fatta agli effetti della legge di bollo, per applicarvi la tassa di registro.

D'altronde la indicazione di una persona o Ditta a cui debbasi fare pagamenti di somme non induce novazione od altra forma di contratto soggetto a registro.

Sono dovuti dalla finanza, nel caso di restituzione di tassa, gli interessi dal giorno della domanda giudiziale. — (Sentenza della Corte di Appello di Milano 13 Dicembre 1892 in causa contro Banca di Torino e ditta Colla). Le Massime, Anno XXXI, fasc. 10, pag. 230.

Tassa di registro e bollo - Carta comprensiva - Data - (Art. 9 legge 13 Settembre 1874 n. 2077, art. 7 legge 14 Luglio 1887 n. 4702). — L'uso della carta comprensiva delle tasse di registro e di bollo permessa per certi determinati contratti dall'art. 9 della legge 13 Settembre 1874 e abolita con l'art. 7 della legge 14 Luglio 1887, non faceva acquistare all'atto o contratto quella certezza di data che solamente può renderla meritevole di fede rimpetto ai terzi. — (Massima desunta dalla sentenza della Corte di Cassazione di Roma 2 Luglio 1891 in causa contro Compagnia Singer). Le Massime, Anno XXXI, fasc. 10, pag. 239.

Impiegati dello Stato - Dispensa - Decreto - Mancanza della causa - (Art. 1, 5 legge 14 Aprile 1864, art. 3 regol. 24 Aprile 1864 sulle pensioni). — Non è proponibile ed oppugnabile innanzi al Consiglio di Stato il provvedimento del governo, che dispensa dall'impiego un funzionario dello Stato, provocato da considerazione di insufficiente attitudine, non espressa però nel decreto di dispensa. — (Massima desunta dalla decisione del Consiglio di Stato 1 Dicembre 1892). Le Massime, Anno XXXI, fasc. 10, pag. 248.

Scrittura privata - Autenticazione - Indicazione del luogo - Legge notarile 25 Maggio 1879, art. 49, 66. — Negli atti di autenticazione notarile di scritture private non è necessario indicare la casa nella

quale vengono redatti, bastando l'indicazione della città o del comune. — (Cass. di Roma, 28 Dicembre 1892). Ric. Narici c. Bertone. Giurisprudenza Italiana, Anno XXXXV, Disp. 8ª pag. 491.

Esecuzione fiscale - Infruttuosità d'atti d'esecuzione mobiliare - Prova - A chi spetti - Legge 20 Aprile 1871, art. 48. — Quando l'esattore, procedendo in via d'esecuzione mobiliare ha oppignorato a carico del contribuente i fitti o le pigioni che gli si devono da terzi, spetta poi all'esattore stesso di provare la inesistenza o inesigibilità di tali crediti, prima di poter passare alla esecuzione sopra i beni immobili. — (Cass. di Roma, 20 Dicembre 1892). Ric. Bonanno c. Benso. Giurisprudenza Italiana, Anno XXXXV, Disp. 8ª, pag. 505.

Deputato - Presidente della deput. prov. - Ineleggibilità - Legge com. e prov. art. 235. — Il presidente della deput. prov. non è eleggibile a deputato al Parlamento in un collegio della provincia dove esercita il proprio ufficio, se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza o dalla rinunzia al medesimo. — (Giunta per le elezioni, 23 Marzo 1893). Elezioni Bianchi. Giurisprudenza Italiana, Anno XXXXV, Dispensa 8.ª pag. 142.

Deputati - Direttori generali, membri del Consiglio superiore di Sanità - Legge sulle incompatibilità, 13 Maggio 1877, art. 1 - Legge sanitaria, art. 4. — Sono eleggibili a deputati i membri del Consiglio superiore di sanità che appartengono al medesimo per la loro qualità di direttori generali dell'agricoltura, della marina mercantile e statistica, senza che la loro eleggibilità sia condizionata al precedente abbandono di codeste direzioni generali. — (Giunta per le elezioni, 28 Febbraio 1893). Elezione Miraglia. Giurisprudenza Italiana, Disp. 8ª, Anno XXXXV, pag. 138.

Comune - Pagamento di mandato - Rifiuto del tesoriere - Medico condotto - Stipendio ad anno - Si matura giorno per giorno - Rescissione di contratto per mutuo consenso. — Il rifiuto del tesoriere a pagare un mandato emesso dal comune dà luogo ad azione contro il comune e non soltanto contro la persona del tesoriere.

Sciogliendosi per mutuo consenso il contratto di condotta medica stipulato ad anno, il comune deve al medico il pagamento dello stipendio proporzionato al numero di giorni in cui prestò servizio, anche se essi non formano un mese completo. — (Cass. di Napoli, 17 Gennaio 1893). Ric. Nocimo c. Comune di Placànica. Giurisprudenza Italiana, Anno XXXXV, Disp. 8ª, pag. 150.

Conciliatore - Eleggibilità - Residenza nel comune - Legge 16 Giugno 1892, art. 8. — Per la eleggibilità all'ufficio di conciliatore o vice conciliatore, non basta possedere beni e soggiornare di tratto in tratto nel comune, ma occorre tenervi dimora abituale ossia residenza. — (Corte di Appello Milano, 19 Novembre 1892). Ric. Annoni. Giurisprudenza Italiana, Anno XXXXV, Disp. 8ª, pag. 151.

Giustizia amministrativa - Sezione quarta del Consiglio di Stato - Decisione provocata dal Governo in difetto di parere in adunanza generale - Assenso degli interessati - Legge sul Consiglio di Stato, 2 Giugno 1889, art. 27. — Allorquando il Governo, non potendo per l'art. 27 della legge sul Consiglio di Stato richiedere sopra un dato provvedimento l'esame del consiglio in adunanza generale, provoca invece la decisione della Sezione IV, le persone interessate e di cui è richiesto,

a tal uopo, l'assenso, sono non solo quelle contro cui il provvedimento è preso, ma anche quello che di esso direttamente si avvantaggiano. — (Cons. di Stato IV Sezione, 16 Febbraio 1893). Ric. Comune di S. Mauro Forte c. Prefetto di Potenza. Giurisprudenza Italiana, Anno XXXXV, Disp. 8ª, pag. 155.

Giustizia amministrativa - Ricorso alla Sezione IV del Consiglio di Stato - Sindaco ricorrente - Necessità dell'autorizzazione del Consiglio comunale - Nullità. — È effetto di nullità insanabile il ricorso di un comune alla Sezione IV del Cons. di Stato contro una decisione della Giunta prov. amm. proposto dal Sindaco senza autorizzazione del Consiglio comunale o della Giunta deliberante d'urgenza. — (Consiglio di Stato IV Sezione, 16 Febbraio 1893). Ric. Comune di Monselice c. Comune di Vò. Giurisprudenza Italiana, Anno XXXXV, Disp. 8ª, pag. 157.

Eccesso di potere - Violazione di legge - Decreto prefettizio in materia di remozione di fabbriche insalubri - Risoluzione ministeriale revocante tale decreto - Difetto di regolare reclamo - Mancanza di forme - Nullità - Legge sulla P. S., 30 Giugno 1889, art. 32, 33, 136. — È viziata di eccesso di potere e violazione di legge per mancanza di giurisdizione e difetto di forme la risoluzione ministeriale che, sotto il nome di opinamento, senza reclamo degli interessati in via gerarchica e senza il parere del consiglio superiore di sanità, modifica le disposizioni emanate dal prefetto con regolare decreto in materia di edilizia e di igiene revocando una deliberazione del regio commissario comunale. — (Consiglio di Stato, IV Sezione, 23 Febbraio 1893). Ric. Ciccarelli c. Ministero dell'Interno. Giurisprudenza Italiana, Anno XXXXV, Disp. 8ª, pag. 158.

Comune - Spedizione d'ufficio di un mandato comunale per parte della Giunta prov. amm. - Estremi - Produzione del titolo - Esigibilità attuale del credito - Legge com. e prov. 10 Febbraio 1889, art. 171. — Per la spedizione d'ufficio di un mandato da parte della Giunta prov. amm. in difetto e sostituzione della Giunta com. è necessaria, oltre il titolo producente l'obbligatorietà della spesa, la provata esigibilità attuale del credito a soddisfazione del quale abbiasi a spedire il mandato. — (Consiglio di Stato, IV Sezione, 23 Febbraio 1893). Ric. Comune d'Orbetello c. Giunta prov. amm. di Grosseto. Giurisprudenza Italiana, Anno XXXXV, Disp. 8ª, pag. 160.

Espropriazione per pubblica utilità - Fondi urbani - Azione intentata per ottenere l'immediato pagamento dell'indennizzo, sebbene una deliberazione comunale ne stabilisca il pagamento in un decennio - Competenza dell'autorità giudiziaria. - (Legge sul Contenzioso amministrativo art. 2). — È di competenza dell'autorità giudiziaria l'azione intentata da colui che avendo subita una espropriazione di fondi urbani per pubblica utilità si fa a chiedere l'immediato pagamento dell'indennizzo sebbene vi sia una deliberazione comunale che stabilisce doversi il pagamento effettuare in un decennio. — (Corte di Cassazione di Roma, Sezione unite, udienza 29 Maggio 1893). Ric. Consorzio della nuova strada Barra S. Giov. a Tetuccio c. Punzo. Rivista Universale di Giurisprudenza e Dottrina, Anno VII, pag. 292.

Competenza - Divieto opposto dal sindaco alla sopra elevazione di una casa - Ragione del divieto consistente in esigenze del piano regolatore - Reclamo contro tale provvedimento - Competenza dell'autorità giudiziaria - (Legge sul contenzioso amministrativo art. 2). — È compe-

tente l'autorità giudiziaria a conoscere del reclamo avanzato contro il provvedimento del Sindaco che in base ad esigenze del piano regolatore vota la sopraelevazione — (Corte di Cassazione di Roma, Sezione unite, udienza 29 Maggio 1893). Ric. Concheddu c. Comune di Cagliari. Rivista Universale di Giurisprudenza e Dottrina, Anno VII, pag. 294.

Ferrovie - Trasporti a rischio e pericolo del mittente - Perdita della merce - Responsabilità delle Ferrovie - (Tariffe ferroviarie art. 108). — Le Ferrovie rispondono della perdita della merce quand'anche si tratti di cose che per la loro natura viaggiano a rischio e pericolo del committente e il trasporto sia stato stipulato in base alle tariffe speciali. — (Corte di Cass. di Torino, udienza 2 Maggio 1893). — Ric. Ditta F. Avandero c. Ferrovie del Mediterraneo. Rivista Universale di Giurisprudenza e Dottrina. Anno VII, pag. 308.

Servitù civiche - Contrasto di interessi fra il Comune e gli utenti - Obbligo della Giunta d'arbitri di provvedere alla legittima rappresentanza in giudizio degli utenti - (Legge 8 Agosto 1891 art. 10). — Il Comune non può rappresentare in giudizio i cittadini utenti delle servitù civiche quando esista fra il primo ed i secondi opposizione d'interessi. Verificandosi questa ipotesi la Giunta d'arbitri deve provvedere giusta il disposto della legge all'art. 10 testo unico 3 Agosto 1891 N.° 510. — (Corte d'Appello di Roma, udienza 10 Aprile 1893). Ric. Comune di Canale Monterano e Monte Virginio c. Principe Altieri. Rivista Universale di Giurisprudenza e Dottrina, Anno VII, pag. 314.

Istruzione pubblica - Corso libero di filosofia del diritto dettato da un professore della facoltà di lettere - Effetti legali per gli studenti di lettere non per quelli di giurisprudenza - (Legge Casati art. 93, 102). — I corsi liberi tenuti nelle Università non possono avere effetti legali per gli studenti inscritti in una facoltà diversa da quella a cui appartiene il professore che detta il corso medesimo. — (Consiglio di Stato IV Sezione, dec. 30 Settembre 1892). Ric. Turbiglio prof. Sebastiano c. Ministero della pubblica istruzione. Rivista Universale di Giurisprudenza e Dottrina, Anno VII, pag. 82.

Liste elettorali amministrative - Alfabetismo - Prova. — Non è sufficiente prova dell'alfabetismo richiesto dalla legge il solo saper scrivere la propria firma per dimostrare che un cittadino sa leggere e scrivere allo scopo di ottenere la iscrizione nella lista elettorale. — (Cassazione di Roma, 5 Gennaio 1893). Ric. Gialanella. Manuale degli Amministratori comunali e provinciali, Anno XXXII, pag. 264.

Liste politiche ed amministrative - Ricorso del P. M. alla Corte d'Appello - Termine - Deposito entro cinque giorni. — In materia elettorale il ricorso del P. M. alla Corte d'Appello, se non va soggetto ad alcun termine riguardo alla sua presentazione, una volta presentato deve seguire le norma di procedura stabilite dalla legge speciale; e quindi va soggetto a decadenza se, entro cinque giorni dalla presentazione, non sia depositato insieme coi documenti nella cancelleria della Corte. — (Cassazione di Roma 16 Marzo 1893). Ric. Meli e Barozzi c. P. M. Manuale degli Amministratori comunali e provinciali, Anno XXXII, pag. 265.

Nomina d'impiegati comunali - Consiglieri parenti - Votazione - Ballottaggio. — Per giurisprudenza costante del Consiglio di Stato non basta che i consiglieri parenti di un candidato si astengano dal votare

quando trattasi di questo, ma è d'uopo che si astengano da qualunque votazione anche relativa ai competitori dei medesimi.

Non sono ammessi ballottaggi nella nomina dei segretari comunali. — (Parere del Consiglio di Stato Sezione Interna 26 Maggio 1893 adottato). Ric. Comune di Attigliano. Manuale degli amministratori comunali e provinciali, Anno XXXII, pag. 269.

Messo esattoriale - Acquirente all' asta pubblica - Mancanza di reato. — Non commette il reato preveduto e previsto dall'art. 176 cod. penale il messo esattoriale che abbia acquistato oggetti venduti all'asta pubblica, tenuta coll'assistenza del segretario comunale, e stata indetta dall'esattore, presso il quale il messo eserciti il suo ministero, quando la legge sulla riscossione delle imposte dirette non attribuisce al messo l'incarico di sorvegliare ed assistere all'asta. — (Sentenza della Corte Cassazione di Roma, 10 Agosto 1892). Ric. Stella ed altri. Il Segretario Comunale, Anno XVI, pag. 234.

Opere pie - Bilanci - Giunta provinciale - Modificazioni. — Anche dopo che è stato approvato il bilancio di un Opera pia, la Giunta provinciale amministrativa ha la facoltà di modificarlo se rileva qualche stanziamento di spese non contemplate dalle tavole di fondazione. La facoltà dell'autorità tutoria non può più esplicarsi quando l'Opera pia abbia già contratti degli impegni sui capitoli che si vorrebbero modificare. — (Parere del Consiglio di Stato, Sezione Interna, 26 Gennaio 1893 adottato). Ric. O. P. Galletti in Domodossola. Manuale degli Amministratori comunali e provinciali e delle Opere pie, Anno XIX, pag. 279.

Opere pie - Amministratori dichiarati responsabili del conto. — A termini dell'art. 11 lett. e della legge sulle istituzioni di beneficenza, sono ineleggibili all'ufficio di membri della Congregazione, coloro, che vennero dichiarati responsabili di una somma nell'esame del conto, quantunque tale decisione non sia mai stata loro notificata, nè il tesoriere abbia mai esperite le pratiche necessarie per la riscossione. — (Parere del Consiglio di Stato, Sezione Interna, 20 Gennaio 1893 adottato. Ric. Sementini, Congregazione di carità di Castelbruno. Manuale degli Amministratori comunali e provinciali e delle Opere pie, Anno XIX, pag. 279.

Opere pie - Prevalenza del culto. — Non può essere concentrata nella Congregazione di carità una istituzione destinata principalmente a scopo di culto, essendovi la beneficenza rappresentata solo in via accessoria ed eventuale. — (Decisione della 4.ª Sezione del Consiglio di Stato 23 Marzo 1893). Ric. Opera pia Maggi in Cremona. Manuale degli Amministratori comunali e provinciali e delle Opere pie. Anno XIX, pag. 257.

Opere pie - Amministratore membro nato - Decadenza per l'art. 32 della legge - Facoltà di nominarsi un successore. — La disposizione dell'art. 32 della legge 17 Luglio 1890, avendo in mira di assicurare il regolare andamento delle pubbliche istituzioni di beneficenza, non poteva fare e infatti non fece distinzione alcuna fra amministratori nominati per disposizioni testamentarie o in forza di prescrizioni di legge o di particolari statuti, ma stabilì invece che di tutti indistintamente gli amministratori, i quali non adempiono per 3 mesi consecutivi e senza giustificato motivo il loro obbligo d'intervenire alle adunanze, si debba pronunciare la decadenza dalla carica. Perciò incorre nella decadenza anche il membro nato, inquantochè la di lui nomina a vita non lo può

esonerare dal compiere un dovere comune a tutti gli amministratori, nè essendo nella specie motivo giustificato della sua astensione alle sedute il fatto di dissidi insorti in seno al collegio amministrativo.

Ammesso pertanto che le particolari disposizioni testamentarie debbonsi sempre rispettare quando non siano in aperta opposizione alla legge, il membro nato, del quale fu pronunciata la decadenza, serba, non ostante ciò, il diritto di nominare il proprio successore se tale diritto gli deriva dalle tavole di fondazione del suo istituto. — (Parere del Consiglio di Stato, Sezione Interni, 9 Giugno 1893, adottato). Ric. Casa maschile di lavoro, Piacenza. Manuale degli Amministratori comunali e provinciali e delle Opere pie, Anno XIX, pag. 257.

Opere pie - Conti - Amministratori. — Gli amministratori che produssero i conti della gestione da essi tenuta del denaro di una pia opera, sono eleggibili, benchè per una deplorevole incuria dell'autorità tutoria i conti stessi non siano stati approvati. — (Parere del Consiglio di Stato Sezione interni, 24 Agosto 1892, adottato). Ric. Confraternita del S. Cuore di Maria in Piedimonte S. Gennaro. Il Segretario Comunale, Anno XVI, pag. 235.

Sanità pubblica - Latte anacquato - Buona fede - Contravvenzione. — L'art. 42 della Legge sanitaria vieta non solo l'adulterazione dei generi alimentari anche se fatta soltanto con sostanze assolutamente innocue, ma eziandio il semplice fatto materiale volontario della vendita, o della ritenzione per vendere, di generi adulterati come fossero genuini.

Quindi cade in contravvenzione chi vende, o ritiene per vendere, latte anacquato, quand'anche ciò faccia in buona fede e coll'inscienza della miscela. — (Cass. di Roma, 9 Gennaio 1893), Monitore dei Pretori, Anno XIX, Pag. 231.

Subappaltatore - Pubblico ufficiale - Rifiuto d'atto d'ufficio - Venditore avventizio - Dichiarazione d'apertura d'esercizio. — Il subappaltatore daziario è un pubblico uffiziale.

Quindi rifiutando per astio personale, sotto colore di disposizioni legislative, di sdaziare del vino, commette il reato previsto dall'articolo 178 cod. pen.

La dichiarazione da eseguirsi all'ufficio daziario 30 giorni prima dell'apertura dell'esercizio, non è necessaria pei venditori avventizii in occasione di fiere o mercati.

In ogni ipotesi poi l'appaltatore del dazio potrà negare il permesso di esercizio, ma non mai rifiutarsi di sdaziare il vino. — Dazio Consumo, Anno XIX, Pag. 98.

Sospensione e licenziamento del Segretario com. - Notificazione - Ricorso in via amm. contenziosa - Art. 12 Legge com. n. 19, Legge sulla Giustizia amm. — La sospensione ripetuta ed estesa al tempo pel quale il segretario com. deve ancora durare in servizio, deve essere presa con le norme prescritte dall'art. 12 della legge com., essendo da parificarsi al licenziamento.

La decisione della Giunta prov. amm. che si pronunciò in sede contenziosa su tale licenziamento è passibile di ricorso alla 4.ª Sez. per l'art. 19 della Legge 1.° Maggio 1890.

La mancanza di regolare notificazione della deliberazione di licenziamento lascia sempre libero all'interessato il termine per ricorrere.

È ammesso il ricorso alla via contenziosa in materia di licenziamento non essendo esperibile il ricorso in via gerarchica, ancorchè siasi

inutilmente tentato quest'ultimo mezzo. — (Dec. Sez. 4.ª Cons. di Stato, 16 Giugno 1893. Ric. Com. di Montemaso Lombardo). Manuale degli Amministratori Com. e Prov., Anno XXXII, Pag. 267.

Segretario com. - Sospensione - Competenza del Consiglio - Licenziamento - Ordine del giorno - Pubblicazione e notifica della deliberazione presa in tale senso su proposta del Sindaco. — La Giunta municipale non ha facoltà di sospendere gli impiegati com., essendo ciò di esclusiva competenza del Sindaco, giusta il disposto dell'art. 102 n. 11 della Legge com. 20 marzo 1865 alleg. A (131 n. 11 della vigente). Quindi è nulla la deliberazione presa in tale senso su proposta del Sindaco.

Se nell'avviso di convocazione del Consiglio fu enunciato tra gli oggetti all'ordine del giorno — riferimento al Consiglio circa la sospensione del Segretario com. e provvedimenti al riguardo — non può dirsi estraneo all'oggetto così indicato il provvedimento che il Consiglio prese, cambiando la sospensione in licenziamento.

Nessuna disposizione di legge prescrive che, innanzi di riferire al Consiglio circa un impiegato, sia da invitare lo stesso a presentare le sue difese, poichè il diritto di difesa è assicurato col ricorso. È motivata la deliberazione di licenziamento se risulta che il Sindaco ha specificatamente riferito le ragioni dell'assoluta incompatibilità del segretario per disimpegnare l'ufficio che gli era affidato, in seguito di che il Consiglio deliberò tale provvedimento.

È legale il certificato di pubblicazione della deliberazione rilasciato dal vice Segretario nominato con regolare deliberazione vistata dalla Sottoprefettura.

È pure regolare la notificazione di tale deliberazione fatta per estratto all'interessato quando tale estratto conteneva la data, la proposta, la discussione e la deliberazione.

È giustificato il licenziamento deliberato, in pendenza di processi penali a carico del Segretario, se altri fatti concorrono a dimostrare la condotta scorretta tanto dall'impiegato come dal cittadino, e la sua incompatibilità col posto occupato.

Non può dirsi abbia abusato del suo potere il Prefetto, cui secondo la giurisprudenza precedente spettava risolvere sui ricorsi, se assunte informazioni, e chiariti meglio i fatti li accennò nel Decreto per dimostrare che la deliberazione consigliare non era arbitraria, ma giusta, non avendo con questo preso per base considerazioni diverse da quelle addotte dal Consiglio, o giudicato extra petita, ma confermate le stesse. — (Pareri del Cons. di Stato 2 Novembre 1888 della Sez. Interno, e 10 Dicembre 1892, Sezioni unite. Comune di Latiano). Manuale degli Amministratori Com. e Prov., Anno XXXII, Pag. 268.

Tassa di famiglia - Rinuncia - Comune eccedente il limite legale della sovrimposta - Inammissibilità. — Il Comune che eccede il limite triennale della sovrimposta ai tributi diretti, non può in considerazione del maggior provento avuto da un reddito patrimoniale rinunciare alla tassa di famiglia. — (Pareri del Consiglio di Stato, Sez. Int. 28 Aprile 1893 adott. Comune di Rasaluzzo). Manuale degli Amministratori Com. e Prov. e delle Opere Pie, Anno XIX, Pag. 273.

Strade vicinali soggette a servitù pubbliche - Elenco obbligatorio - regol. 8 Giugno 1865 e 10 Giugno 1889 - Legge sui lavori pubblici, titolo II, Sezione IV, epigrafe, art. 20 e art. 84 e 374 - Formalità dell'elenco - Pubblicazione - Omologazione del prefetto - Denominazione di vie comunali - Comprensione delle vicinali di uso pubblico - Proprietà privata del suolo. — È obbligatoria pei comuni la formazione

dell'elenco delle vie vicinali soggette a servitù pubbliche per il letterale disposto dell'art. 22 n. 4 del regol. 8 Giugno 1865, n. 2321 alla legge com. 20 Marzo 1865 e dell'art. 38 del regol. 10 Giugno 1889, n. 6107 alla nuova legge com. 10 Febbraio anno stesso.

Tale obbligo è imposto implicitamente anche dalla legge sui lavori pubblici 20 Marzo 1865, titolo II, sezione IV con l'art. 20, interpretato con la epigrafe o rubrica, come pure si desume dallo spirito della legge stessa emergente in specie dagli art. 19, 84 e 374, non che dalla convenienza di avere a base uno stato di consistenza o elenco dove si contengano tutti gli elementi necessarii ad esercitare la vigilanza dell'autorità comunale, e remuovere con atti amministrativi o d'impero gli impedimenti al transito pubblico, le usurpazioni, deviazioni ed alterazioni.

Essendo obbligatorio l'elenco alla pari di quello delle vie propriamente comunali, esso deve compilarsi con le forme stabilite con gli art. 17 e 18 della legge sui lavori pubblici che mirano allo stesso scopo rispetto alle vie comunali e per l'art. 20 hanno la stessa efficacia, facendo prova della servitù pubblica per tutti gli effetti, e rimanendo soltanto devoluta alla autorità giudiziaria la questione sulla proprietà del suolo (detto art. 20).

Le formalità sostanziali dell'elenco consistono nella pubblicazione nel modo e per il tempo stabilito dagli art. 17 e 18 della legge sui lavori pubblici e nella omologazione del prefetto; il giudizio di fatto sul modo regolare di pubblicazione è incensurabile avanti alla Corte di Cassazione.

Il senso di una sentenza si rileva non dalle nude parole prese isolatamente, ma dall'insieme e dal concetto che anima le diverse argomentazioni; nè può qualificarsi come contradditorio se afferma che una via è vicinale soggetta a servitù pubblica e dichiara nello stesso tempo che non è nel dominio del frontista, dovendosi intendere esclusa la proprietà libera del suolo nel frontista, e non la proprietà gravata di servitù pubblica. — Annali della Giurisprudenza Italiana, Anno XXVII, fasc. 5, pag. 190.

Camere di commercio - Tassa camerale - Società ferroviaria - Sede sociale - Stazioni. — La legge d'imposta si deve interpretare per sè stessa; non è lecito interpretarla estensivamente o argomentando da caso a caso. L'esercizio di una rete ferroviaria è complesso, ma unico, e non si può distinguere in altrettanti stabilimenti quante sono le stazioni e i luoghi in cui sono le officine inservienti al suo esercizio, essendo necessario, per l'esistenza di una succursale o sede filiale, che nel luogo risieda una rappresentanza dell'ente sociale, con amministrazione autonoma.

Le società ferroviarie sono tenute a denunciare un reddito di R. M. nel luogo dove hanno la loro sede, ma non nel luogo dove tengono stazioni e officine.

Stabilito dagli speciali regolamenti che la tassa camerale debba gravare coloro che sono iscritti nei ruoli della R. M. se la società ferroviaria non ha denunciato un reddito di R M. speciale per la stazione e le officine di un dato luogo, rettamente il magistrato annulla la iscrizione della società fatta d'ufficio dalla Camera di commercio locale nei luoghi della tassa camerale.

La tassa camerale è d'indole personale, dovuta nel luogo in cui la persona fisica o morale ha il suo domicilio. — Annali della Giurisprudenza Italiana, Anno XXVII, fasc. 5, pag. 198.

Tassa di registro - Cessione di quota sociale - Computo degli oneri. — Agli effetti della tassa di registro, nella cessione di una quota so-

ciale deve computarsi il solo correspettivo ricevuto dal cedente, e non anche gli oneri e i pesi passati nel cessionario, che costituiscono una inscindibile passività della quota ceduta. — Annali della Giurisprudenza Italiana, Anno XXVII, fasc. 5, pag. 67.

Elettorato amministrativo - Condannati per frode - Reati contro la libertà degli incanti. — Secondo l'art. 30, lett. F. della vigente legge comunale e provinciale, non sono nè elettori nè eleggibili i condannati per qualsiasi specie di frode, e così i condannati per fraudolenti impedimenti frapposti alla libertà degli incanti. — Annali della Giurisprudenza Italiana, Anno XXVII, fasc. 5, pag. 68.

Registro - Donazione con riserva d'usufrutto - Tassa sulla trasmissione dell'usufrutto - Estinzione - Consolidamento - (Legge 13 Settembre 1874 art. 16, 17). — Nelle donazioni con riserva d'usufrutto la tassa di registro che colpisce la trasmissione dell'usufrutto al donatario è dovuta fino dal momento in cui l'atto è stipulato, sebbene ne venga dalla legge dilazionato il pagamento al momento in cui l'usufrutto si estinguerà.

Quindi, qualunque sia la ragione dell'estinzione dell'usufrutto, quando questa avvenga, la tassa deve esser pagata ancorchè non si verifichi il consolidamento con la proprietà.

In conseguenza, se prima che avvenga la consolidazione, l'usufrutto sia ad altri ceduto, devesi pagare non solo la tassa di registro sulla nuova trasmissione, ma anche quella per la trasmissione dal donante al donatario, sebbene il consolidamento non possa più verificarsi. — (Corte di Cassazione di Roma 19 Giugno 1893). Ric. San Pietro c. Finanze. Il Foro Italiano, Anno XVIII, pag. 699.

Ricchezza mobile - Crediti - Insolvibilità del debitore - Mezzi di prova - (Legge 28 Agosto 1877 art. 8, 64). — I crediti non sono colpiti dalla imposta di ricchezza mobile quando è provata l'insolvibilità del debitore.

Possono servire a questa prova i registri censuari e il certificato di povertà rilasciato dal municipio, senza che sia necessario avere sperimentato l'esecuzione immobiliare contro il debitore. — (Corte di Cassazione di Roma, udienza 18 Maggio 1893). Ric. Finanze c. Poggi. Il Foro Italiano, Anno XVIII pag. 714.

Ricchezza mobile - Insolvenza del debitore - Prove - Competenza - (Legge 24 Agosto 1877, art. 58). — È competente l'autorità giudiziaria a decidere se l'insolvenza del debitore possa esonerare il creditore ed a determinare come questa insolvenza debba esser provata. — (Corte Cas. di Roma, Sezione unite, udienza 18 Maggio 1893). Ric. Finanze c. Poggi. Il Foro Italiano. Anno XVIII, pag. 713.

Competenza - Comune - Concessione per il servizio degli omnibus - Competenza amministrativa - Sezione IV del Consiglio di Stato - (Legge Consiglio di Stato 2 Giugno 1889, art. 24). — Spetta all'autorità amministrativa, e non all'autorità giudiziaria, il conoscere di un ricorso con cui si impugni, come creatrice di un illegittimo monopolio, la concessione fatta da un Comune per l'esercizio degli omnibus.

È quindi competente a giudicarne la IV Sezione del Consiglio di Stato. — Il Foro Italiano, Anno XVIII, pag. 759.

Dazio - Bottiglie - Diritto degli agenti di sturarle tutte - Obbligo del proprietario - (Regolamento daziario, art. 6). — Trattandosi di liquidi contenuti in bottiglie gli agenti non sono tenuti per verificarne la qua-

lità del contenuto ad assaggi saltuari, ma possono, semprechè non agiscano per spirito di vessazione, sturare anche tutte le bottiglie una per una.

Ma il proprietario non è tenuto a sturare egli stesso i recipienti, e quindi non contravviene se, non accettata la sua proposta di sturarne soltanto alcune a scelta degli agenti, si rifiuta di sturarle tutte, salvo agli stessi agenti di compier essi quell'operazione. — (Corte di Cassazione di Roma, udienza 21 Gennaio 1893). — Ric. Crescenti. Il Foro Italiano. Anno XVIII, pag. 290.

Comune - Azione popolare - Esercizio - Contribuenti - Consiglio comunale - Responsabilità - (Legge comunale provinciale 10 Febbraio 1889 art. 114). — L'azione popolare di cui all'art. 114 della legge comunale e provinciale può esser tanto suppletiva quanto correttiva, e quindi può rivolgersi anche contro gli amministratori del Comune.

I Consigli amministrativi sono responsabili per le deliberazioni prese collegialmente e può contro di essi esercitarsi un'azione di risarcimento.

Quest' azione, per quel che riguarda i Consigli comunali, spetta al Comune, e quindi, come azione popolare, anche ai singoli contribuenti.

Se gli amministratori sono ancora in carica, il Comune viene rappresentato in giudizio dalla autorità tutoria. — (Parere del 19 Aprile 1892). Ric. Juliani ed altri. Il Foro Italiano. Anno XVIII. pag. 97.

Provincia - Carabinieri - Spese di casermaggio - Riparto - Legge comunale e provinciale art. 208). — Le spese di casermaggio dei carabinieri reali addetti in via provvisoria al Comando d'una legione debbono essere ripartite fra le diverse provincie comprese nel territorio della legione stessa anche se il casermaggio sia stato necessario per ragioni di transito o di servizio straordinario di pubblica sicurezza nel luogo ove ha sede il comando. — (Consiglio di Stato Sezione IV dec. 16 Febbraio 1893). Ric. Deputaz. prov. di Foggia c. Deput. prov. di Roma Il Foro Italiano, Anno XVIII, pag. 102.

Esazione - Aggio - Conferimento per terna e per riconferma - (Legge 20 Aprile 1871, art. 8, Legge 14 Aprile 1892 art. 3). — La limitazione dell'aggio sulla riscossione delle imposte dirette ad un massimo del 3 % si deve applicare non solo nel caso di nomina dell'esattore per terna, ma anche in quello di riconferma preveduto dall'art. 3 della legge 14 Aprile 1892. — (Consiglio di Stato Sez. VI dec., 30 dicembre 1892). Ric. Ortale c. Prefetto di Caltanisetta. Il Foro Italiano, Anno XVIII, pag. 103.

Imposta fabbricati - Agro romano - Fabbricati costruiti fuori della cinta daziaria di Roma - Esenzione dall'imposta per un decennio - Distinzione inammessibile fra fabbricati destinati direttamente al bonificamento o meno - (Legge sulla Bonifica dell'agro romano, art. 17). — Tutti i fabbricati costruiti nell'agro romano fuori della cinta daziaria di Roma godono in forza dell'art. 17 della legge sul bonificamento dell'agro romano l'esenzione per un decennio dall'imposta fabbricati senza distinguere fra fabbricati destinati direttamente al bonificamento o meno. — (Corte di Cassazione di Roma, udienza 6 Giugno 1893). Ric. Partini c. Finanze. Rivista Universale di Giurisprudenza e Dottrina. Anno VII, pag. 289.

Tassa di successione - Volture catastali - Certificato di eseguita denunzia. — Con la normale n. 14 del 1876, confermata dalla normale n. 49 del 1878 (§ 3°) fu ammesso e dichiarato che, nel caso di successioni intestate, la denunzia o nota dei passaggi dei ricevitori del registro o

delle successioni era titolo sufficiente per procedere alle volture di ufficio.

La maggior parte delle agenzie delle imposte del regno ha continuato a considerare sin qui in vigore tale disposizione, ma il Ministero con dispaccio del 29 Aprile 1893, n. 18338-4063, div. 3ª, diretto alla Intendenza di Finanza di Napoli, ha manifestato che la disposizione stessa deve ritenersi come revocata, e che conseguentemente anche per le volture a titolo di successioni intestate occorre il certificato di eseguita denuncia, di cui all'art. 16 del regolamento 24 Dicembre 1870 sulla conservazione dei catasti. — Le Massime, Anno XXXI, pag. 294.

Tassa di registro - Opere di bonifica - Appalti. (Art. 56 legge 25 Giugno 1882, n. 869 - Art. 40 legge 13 Sett. 1874, n. 2076 - Art. 49-50 tariffa). — Il privilegio concesso dall'art. 56 della legge 25 Giugno 1882, n. 869, sulla bonificazione delle paludi e terreni paludosi non si estende alle bonifiche di 1ª categoria; e gli atti di appalto delle relative opere conclusi dallo Stato, sono soggetti alla tassa normale fissata dalla legge 13 Settembre 1874, n. 2076, e successive modificazioni. — (Corte di Cass. di Roma, 6-27 Marzo 1893 in causa c. Mion; riportata al n. 64 del Bollettino Demaniale, 1893). Le Massime, Anno XXXI pag. 338.

Tassa di registro - Vendita di aree fabbricabili - Costituzione di Società - Conferimento. (Art. 1 legge 13 Sett. 1874 n. 2076 - art. 77 tariffa - Art. 1697, 1706 cod. civ. - Art. 76, 82 cod. comm.). — L'atto col quale viene venduta la metà di un terreno fabbricabile e contemporaneamente si convengono le condizioni ed i patti per utilizzare e vendere il terreno a comune profitto dei due soci, contiene due convenzioni; l'una di compra-vendita della metà del terreno, l'altra di conferimento in Società dell' intiero terreno, imponibili ambedue della tassa di trasferimento immobiliare. (Corte di Cass. di Roma, 3-23 Febbraio 1893 in causa c. Banca Tiberina). Le Massime, Anno XXXI, pag. 331.

Visto della bolletta di transito. — L'esibitore della bolletta di transito sfornita di visto, che asserisce che ciò avvenne perchè non rinvenne l'agente, deve ciò provare. — Il Dazio Consumo, Anno XIX, pag. 99.

Archivi notarili - Conservatore - Stipendio fisso - Sostituzione dell'aggio - Incompetenza del Consiglio comunale. (Art. 88, 90 e 101 legge 25 Maggio 1879, n. 4900). — La posizione giuridica creata in base alla legge per atto del Governo non può essere modificata o distrutta se non previo lo stesso esame e le stesse condizioni richieste per determinarla e col concorso delle stesse autorità che sono chiamate a stabilirla.

Non può pertanto un Consiglio comunale allo stipendio fisso assegnato dal Governo al Conservatore dell'archivio notarile mandamentale sostituire un aggio percentuale o quota parte degli eventuali introiti dell'archivio. — (Dec. del Consiglio di Stato, 9 Febbraio 1893). Ric. De Laurentiis c. Comune di Acerra. Le Massime. Anno XXXI, pag. 295.

Congregazione - Mancanza di mezzi. — Quando ad una Congregazione di carità manchino colle rendite ad essa assegnate dalla legge i mezzi di provvedere a tutti gli oneri a suo carico stabiliIiti dalle leggi stesse non ha diritto di farsi assegnare dal Comune un supplemento di rendite sul bilancio del medesimo. — (Parere del Consiglio di Stato Sezione dell' Interno, 21 Settembre 1892). Ric. Congregazione di Carità di Bari c. G. P. A. - Il Consultore Giuridico, Anno III, pag. 126.

Cimitero - Rifiuto di autorizzazione - Notifica. — Il ricorso contro un decreto reale che respinge l'autorizzazione di erigere un cimitero in una data località non dev' essere notificato solamente al Ministero che emanò il decreto, ma anche a coloro che provocarono il decreto stesso. — (Dec. del Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 Gennaio 1893). Ric. Arciconfraternita della Misericordia di Firenze c. Ministro dell' Interno. Il Consultore Giuridico, Anno III, pag. 125.

Opere Pie - Concentramento. — Non basta ad impedire il concentramento delle Opere Pie un modo speciale di Amministrazione e in particolar l' esser questa affidata al parroco. Repugna però al fine della legge la concentrazione di un'opera quando non ne derivi una vera utilità o all' Opera stessa o alla Congregazione di Carità. (Sent. del Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 Dicembre 1892). Ric. O. P. Fermariello c. Ministero dell' Interno. Il Consultore Giuridico, Anno III, pag. 122.

Tassa di bollo - Cambiale - Bollo insufficiente - Bollo suppletivo - Privazione di effetti cambiari. (Art. 42 legge 13 Sett. 1874, n. 2077, art. 323 cod. comm.). — L'insufficienza del bollo priva la cambiale degli effetti cambiari anche sotto il vigente codice di commercio.

Il bollo suppplettivo vale soltanto per potersi produrre in giudizio la cambiale. — (Corte di Cass. di Napoli, 15 Dicembre 1892). Ric. Spagnolo c. Zaccaria. Le Massime, Anno XXXI, pag. 293.

Opere pie - Concentramento - Istituzione per la educazione ed istruzione di fanciulle povere. — Nell' esaminare la opportunità e convenienza del concentramento di una istituzione elemosiniera nella congregazione di carità occorre guardare più che alla originaria destinazione dei fondi, al modo pratico in cui l' elemosina è stata intesa, e col quale vengono fatte le erogazioni.

La carità e l' elemosina intese nel senso di dare la istruzione e la educazione a fanciulle povere corrispondono allo spirito della legge del 17 Luglio 1890.

E se parzialmente le rendite sono pure impiegate in elemosine, ciò non autorizza a scindere la parte di rendite, erogate per l' educazione da quelle destinate ai poveri; ma devesi, a mente dell' art. 60, legge succitata, mantenere nel pio luogo l' amministrazione della totalità delle rendite. — Annali della Giurisprudenza Italiana, Anno XXVII, pag. 58.

Regolamenti comunali - Boschi d' uso civico - Disposizioni relative - Costituzionalità - Contravvenzione - È costituzionale ed ha forza di legge un regolamento formato da un comune per la destinazione ad uso civico del legname risultante dal taglio di una sezione di un bosco com.

Laonde è responsabile di contravvenzione chi sia stato sorpreso nell' atto di trasportare fuori del comune una quantità di carbone proveniente da un bosco comunale contro il divieto del regolamento. — Annali della Giurisprudenza Italiana, Anno XXVII, pag. 111.

Contrabbando - Multa - Cambiamento di tariffa - Tariffa applicabile - Mancanza del bollo in laminazione sulla merce estera - Contravvenzione - Delitto. — La multa da infliggersi pel reato di contrabbando deve applicarsi in base alla tariffa vigente al momento in cui il contrabbando fu consumato, non in base alla tariffa che eventualmente sia stata ribassata dopo la consumazione del contrabbando.

La mancanza del bollo in laminazione sulla merce estera costituisce contravvenzione solo allorchè sia un semplice inadempimento; ma costituisce delitto allorchè si tratta di merce entrata in contrabbando e perseguitata continuamente. — Annali della giurisprudenza Italiana, Anno XXVII, pag. 106.

Abuso dei mezzi di correzione - Parroco - Parrocchiani. — Il parroco, che percuota o maltratti un ragazzo, risponde del reato di lesioni personali e non di quello di abuso di correzione, quando fra lui e il ragazzo offeso non corrano altri rapporti che quelli comuni fra un parroco e i suoi parrocchiani. — Annali della Giurisprudenza Italiana, Anno XXVII, pag. 90.

Espropriazione per causa di pubblica utilità - Sorgente essicata - Indennità - Scavi nel proprio fondo - Resecazione delle vene acquee - Art. 578 del Codice civile. — Non è dovuta indennità al proprietario di una sorgente, che a seguito dello scavo di una galleria vicina venga privato dell'acqua che la stessa alimentava, se non abbia legalmente acquistato il diritto di godere di tale acqua.

L'art. 578 del Codice civile prescrive quali distanze siano da osservarsi per non nuocere agli altrui fondi, sorgenti capi od aste di fonte; ma non impedisce che il proprietario possa scavando nel suo fondo, resecare le vene acquee che alimentano la fontana del vicino. — Annali della Giurisprudenza Italiana, Anno XXVII, pag. 159.

Dazio consumo - Esazione - Consorzio - Pubblicazione del nome dei componenti - Citazione in giudizio - Ministero d'usciere - Unione cooperativa di consumo - Esenzione dal dazio - Percezione delle tasse arretrate. — La pubblicazione dei nomi dei componenti un consorzio per la esazione del dazio di consumo non attiene alla personalità del consorzio medesimo, ma serve solo a far conoscere agli interessati gli assuntori e loro agenti; per cui anche mancata quella pubblicazione, non ne deriverebbe la nullità della citazione in giudizio promossa a nome del consorzio, reso altronde noto al pubblico.

Chi abbia qualità d'usciere e sia entrato a formar parte di una unione cooperativa di consumo, non può considerarsi interessato personalmente nella causa riguardante l'ente unione, e quindi non è inabilitato a prestare il suo ministero per gli atti di detta causa.

L'appaltatore del dazio consumo può bene nei congrui casi muovere lite civile pel pagamento delle tasse dovute, sebbene non abbia proceduto ad elevare verbale di contravvenzione.

L'esenzione del dazio accordata alle società cooperative pei generi da distribuirsi fra i soci a scopo di beneficenza, non può intendersi estesa ad una unione cooperativa costituitasi per maggior vantaggio di tutte indistintamente le condizioni sociali, ancorchè non bisognose del soccorso di beneficenza; mentre in tal caso la fornitura dei generi per distribuirsi al prezzo minore possibile assume carattere di vendita al minuto, sottoposta a tassa.

Non può pretendersi però pagamento di tasse arretrate, o danni, dopo che i generi tassabili furono già consumati, senza che in contraddittorio del contribuente fosse constatata la quantità e qualità dei medesimi, e fosse proceduto alla liquidazione delle tasse esigibili, o elevato verbale di contravvenzione. — Annali della Giurisprudenza Italiana, Anno XXVII, pag. 154.

Marchi di fabbrica - Legge del 1868 - Proprietà - Effetti dell'attestato - Rapporti fra contraenti - Violazione di contratto. — La legge sui marchi di fabbrica non è attributiva, ma dichiarativa di proprietà; essa non fa che garantire, a chi vi si uniforma, l'uso esclusivo, di fronte a tutti, del marchio adottato.

Ma nei rapporti fra le parti contraenti, se un commerciante ha incaricato un fabbricante di fornirgli una data quantità di merci contrassegnate da un marchio da lui adottato, sebbene non depositato nei modi

di legge, non può il fabbricante appropriarsi detto marchio e farsene rilasciare attestato in suo nome; e quando l'abbia ottenuto, il primo ha diritto di farne dichiarare la nullità ed inefficacia. — Annali della Giurisprudenza Italiana, Anno XXVII, pag. 158.

Consiglio di Stato - Sezione IV - Intervento - Ammissibilità - Dazio consumo - Comuni - Capitolato d'appalto - Tariffe differenziali - Illegittimità - Annullamento. — È ammissibile l'intervento innanzi alla Sezione IV di chi, avendo interesse nella controversia, entra nel numero di coloro che già ricorsero in via gerarchica amministrativa.

I comuni non possono, in deroga alla misura del dazio sul vino stabilita egualmente per tutti i produttori nella tariffa governativa, introdurre nel capitolato d'appalto pel dazio consumo sul vino una diversa misura di dazio, a seconda della provenienza e della quantità del prodotto.

Annullando siffatte disposizioni, il governo esercita nell'interesse pubblico, senza che possa incontrare restrizioni od ostacoli da parte d'interessi singoli, un potere attribuitogli dall'art. 167 della legge comunale e provinciale e dall'art. 79 del regolamento daziario. — Annali di Giurisprudenza Italiana, Anno XXVII, pag. 67.

Legge - Interpretazione letterale - Mente del legislatore (Disposiz. preliminare Codice civile art. 8) - Tassa sui fabbricati - Agro romano - Esenzione decennale - Estremi (Legge sul bonificamento dell'agro romano 8 Luglio, art. 17). — Nella interpretazione delle leggi si può investigare quale sia stata la mente del legislatore quando la parola sia inadeguata a significarla; ma allorchè la parola sia precisa e chiara non è lecito ricorrere alla *mens legis* per attribuirle un significato diverso.

A tenore dell'art. 17 della legge 8 luglio 1883 sul bonificamento dell'agro romano, perchè un fabbricato costruito fuori la cinta daziaria della città di Roma, anche oltre la zona indicata nell'art. 1° della legge stessa, goda dell'esenzione decennale dalla tassa sui fabbricati, non richiedesi che sia costruito a scopo agrario, e su terreno da bonificarsi. (Corte di Cassazione di Roma, 5 Giugno 1893). Ric. Partini c. Finanze. Il Foro Italiano, Anno XVIII, pag. 641.

Sindaco - Sue attribuzioni - Apertura della corrispondenza. — È illegale la deliberazione del Consiglio Comunale che mira a spogliare il Sindaco di attribuzioni, che gli conferisce la legge, e così di quella dell'apertura della corrispondenza. — (Parere del Consiglio di Stato, Sezione Interni, 19 Aprile 1893, adottato). Ric. Comune di Castelnuovo Val di Cecina. Il Consultore Amministrativo, Anno XXXIV, pag. 239.

Pensione agli impiegati comunali - Diritto acquisito - Inammissibilità di riduzione - Mancanza dell'approvazione tutoria - Effetti giuridici. — Il maestro comunale collocato a riposo per infermità alla vista, non può essere obbligato a riprendere servizio per essere cessata l'infermità che diede luogo al collocamento a riposo, e rifiutandosi non può la sua pensione essere ridotta.

La mancanza dell'approvazione tutoria alla relativa deliberazione non osta alla esecuzione di questa. — (Parere del Consiglio di Stato, Sezione Interni, 5 Maggio 1893, adottato). Ric. Comune di Palazzuolo di Romagna. Il Consultore Amministrativo, Anno XXXIV, pag. 239.

Spese provinciali - Art. 201 e 203 legge Comunale - Istituti scolastici provinciali - Natura della spesa. — Deve ritenersi facoltativa la spesa per un istituto scolastico provinciale, che non risulti eretto in ente autonomo con diritto di esigere un determinato concorso pecuniario dalla

provincia, per cui variando le condizioni finanziarie di questa, può essere soppresso l'assegno relativo, specialmente se non prestato per termine ultratrentennale e considerato sempre come facoltativo, non essendo appoggiato sopra alcun titolo. — (Parere del Consiglio di Stato, Sezione Interni, 17 Marzo 1893, adottato). Il Consultore Amministrativo, Anno XXXIV, pag. 235

Opere pie - Liti - Diniego di autorizzazione - Ricorso alla via contenziosa - Obbligo di esaurire la via gerarchica. — Tutte le deliberazioni emanate dalle Giunte provinciali amministrative come autorità tutorie sono impugnabili mediante ricorso in via gerarchica giusta l'art. 172 della legge comunale nè può dubitarsi dell'applicabilità di tale massima anche per le deliberazioni con le quali le Giunte provinciali neghino ai corpi amministrativi l'autorizzazione a stare in giudizio. — (Consiglio di Stato, Decisione della IV Sezione, 21-22 Settembre 1892). Ric. Congregazione di Carità di Pesaro. Il Consultore Amministrativo, Anno XXXIV, pag. 237.

Monte di Pietà - Concentramento e trasformazione. — È giustificata la trasformazione ed il concentramento di un Monte di Pegni nella Congregazione di carità quando risulti del parere favorevole dell'Amministrazione del Monte, del Consiglio Comunale e dell'autorità tutoria, e concorrano pel concentramento le condizioni previste dall'art. 56 della legge 7 Giugno 1890, non raggiungendo il Comune i 10,000 abitanti, nè essendo la rendita del Monte superiore alle L. 5,000.

La trasformazione è chiarita opportuna dal fatto che il Monte non fa più operazioni di prestiti pei quali alla popolazione povera mancano i mezzi in gran parte, avendo invece bisogno di sovvenzioni a fondo perduto.

Non può il Governo decretare la nuova destinazione della beneficenza senza aver prima le conclusioni precise degli enti interessati. — (Parere del Consiglio di Stato, Sezione Interni, 13 Ottobre 1892, adottato). Ric. Monte di Pietà di Salsomaggiore. Il Consultore Amministrativo, Anno XXXIV, pag. 216.

Opere Pie - Concentramento - Art. 60 Legge 17 Luglio 1890 - Criteri discretivi per esimere dal concentramento. — È incensurabile l'uso fatto dal Governo dei criteri speciali, per cui anche senza versare nei casi di eccezione previsti dall'art. 54 della legge 17 Luglio 1890, si esima una istituzione dal concentramento in vista dell'indole sua e delle speciali condizioni nelle quali eserciti la beneficenza. Ad ogni modo sono criteri razionali quelli desunti dalla specialità delle indagini e considerazioni a farsi nella gestione dell'ente (Società di patrocinio pei pazzi poveri). — (Consiglio di Stato, Decisione della IV Sezione, 27 Maggio 1893). Rivista Amministrativa, Anno XXXXIV, pag. 522.

Servitù di passaggio - Non uso per trent'anni - Comproprietà - Prescrizione - Servitù legali - Distanze - Edifizi pubblici - Tempî - Chiesa Valdese - Opera pia - Concessione precaria - Finestre - Modo di misurare le distanze - Azione in riconvenzione - Suoi caratteri. — Il diritto di passaggio non si perde per il non uso per trent'anni, quando abbia il suo fondamento non in un diritto di servitù, ma in un diritto di comproprietà.

Perchè il comunista possa prescrivere a suo favore l'esclusività del dominio, occorre che il suo possesso si manifesti con atti invadenti, aggressivi ed inconciliabili col diritto degli altri condomini.

Le immunità sancite negli art. 556 e 572 Codice civile in materia di

servitù legali, non si estendono a tutti gli edifizi destinati al culto, ma solo a quelli aventi carattere pubblico ed appartenenti alla religione dello Stato (parrocchie cattedrali) e non a quelli di uso privato o appartenenti ad altri culti (per es. i tempi valdesi).

Non può avere effetto una concessione precaria per parte di un' Opera Pia, se non è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dall' autorità tutoria.

Sono azioni riconvenzionali, a senso del n. 3 dell'art. 100 Codice di procedura civile quelle che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall' attore, o dal titolo che già appartiene alla causa principale come mezzo di eccezione, non quelle che sono oggettivamente distinte per forma o per sostanza, anche se aventi un carattere omogeneo.

Le distanze delle finestre e dei balconi prescritte dalla legge devono misurarsi partendo dalla linea ideale di separazione fra i due fondi; e così nell' ipotesi di un muro fatto a scarpa, costrutto sul confine, devono misurarsi dalla perpendicolare elevata sulla sua base e non dal punto corrispondente alle finestre o balconi del vicino. (Art. 589 Codice civile). — Temi Genovese, Anno V, pag. 413.

Spese giudiziali - Spese di registro e bollo - Ommissione - Rimedio. — Le spese di bollo e registrazione di un contratto prodotto in causa non sono comprese fra le spese giudiziali; e però la parte che intende conseguirne il rimborso deve proporne specifica domanda.

L' ommissione, nella liquidazione fatta in sentenza, delle spese anzidette di bollo e registro non può ritenersi un errore di calcolo da correggersi ne' modi indicati nell' art. 473 Codice di procedura civile.

Neppure può ritenersi un errore di fatto da correggersi in via di rivocazione a sensi dell' art. 492 n. 4 detto Codice — (Corte d' Appello di Genova, 22 Maggio 1898). Ric. Ditta Lindemann c. Friscione. Temi Genovese, Anno V, pag. 396.

Comuni - Azione de in rem verso - Casi in cui può proporsi contro di essi - Spese obbligatorie e facoltative - Beni patrimoniali e d' uso pubblico - Lastricazione di una via - Azione contro il sindaco - Riconvenzionale. — Se un comune può trovarsi esposto all' azione *de in rem verso* per le spese eseguite da terzi rispetto a quei servizi pubblici, che hanno carattere di obbligatorietà, non può dirsi altrettanto per quanto si riferisce ai beni d' uso pubblico, ovvero ai servizi pubblici facoltativi.

Così non può competere l' azione anzidetta all' impresario, il quale, dietro semplice ordine del Sindaco non debitamente autorizzato, eseguisca la pavimentazione o lastricamento di una via pubblica in sostituzione dell' inghiaiamento che prima vi esisteva, tanto più se tale spesa, avuto riguardo alle condizioni del Comune, deve ritenersi di puro abbellimento.

All' impresario competerà bensì azione verso il Sindaco, che ha ecceduto le sue facoltà, a norma degli art. 1745, 1746 e 1752 Codice civile.

D' altra parte non può il nuovo rappresentante del Comune proporre domanda riconvenzionale contro l' impresario per obbligarlo a ridurre le cose in prestino, se non dimostri di essere a sua volta stato autorizzato a ciò dimandare nelle forme dalla legge prescritte. — (Corte d' Appello di Genova, 24 Marzo 1898). Ric. Comune di Quinto al Mare c. Ageno e Burlando. Temi Genovese, Anno V, pag. 390.

Decreti reali - Inoppugnabilità - Ricorso. — I provvedimenti emessi dal Re in virtù dell'art. 12 legge sul Consiglio di Stato, non sono passibili di ricorsi avanti la IV Sezione trattandosi dell' esercizio di un potere straordinario pel quale occorre sentire il voto delle Sezioni unite. Il provvedimento emesso sul parere di Sezione è invece impugnabile avanti la IV Sezione.

Non è legale la notifica del ricorso fatta al sottoprefetto pel Ministero; però la produzione di documenti da parte di questo sana la nullità.

I termini assegnati dagli art. 46, 379 della legge sui lavori pubblici e 270 legge comunale pei ricorsi, sono preventori, nè è più ammissibile reclamo contro la costituzione di un consorzio ormai definitiva. — (Cons. di Stato, Dec. della IV Sezione, 27 Agosto 1892). Ric. Comuni di Marchiolo e Valgana. Il Segretario comunale, Anno XVI, pag. 218.

Articolo 27 legge sul Consiglio di Stato - Richiesta d'ufficio di decisione della IV Sezione - Condizioni. — Alla regola generale risultante dagli art. 24, 25, 26 e 28 della legge sul Consiglio di Stato, secondo cui la IV Sezione deve, nei casi ivi indicati, pronunciarsi sui ricorsi presentati dagli interessati contro provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa, è fatta eccezione dall'art. 27 della legge stessa rispetto agli affari sui quali, essendo stato pronunciato parere da una delle Sezioni consultive e non potendosi promuovere il voto del Consiglio generale perchè il provvedimento definitivo da emanarsi potrebbe ancora formare oggetto di ricorso alla IV Sezione è data facoltà al Governo di richiedere immediatamente la decisione di questa, perchè coloro ai quali il provvedimento controverso direttamente si riferisce, abbiano preventivamente prestato a ciò il loro assenso.

In tale caso, venendo la Sezione investita della cognizione dell'affare per la sola richiesta del Governo, il ricorso dei privati, ancorchè presentato, deve riguardarsi come una semplice memoria defensionale, nè occorre sia notificato alla controparte.

La legge richiede, all'esercizio di tale facoltà, da parte del Governo, la sola condizione del preventivo assenso scritto di coloro ai quali il prevvedimento controverso direttamente si riferisce, con la quale espressione si comprendono tutte le persone, siano poi fisiche o giuridiche, il cui interesse sia immediatamente impegnato in ciò che forma oggetto dell'atto o provvedimento controverso.

Non è ammessa la distinzione fra interesse favorevole e contrario al provvedimento, avendo tutte le persone in esso contemplate ragione per richiedere che la questione segua la via che vogliono darvi le parti, e non che sia deferita d'ufficio alla IV Sezione. Mancando l'assenso d'una delle parti, la Sezione rinvia gli atti al Ministero perchè sia regolarizzato il procedimento. — (Cons. di Stato Dec. della IV Sezione, 16 Febbraio 1893). Ric. Ministero dei LL. PP. c. Comune di S. Mauro Forte e Vanzi. Il Consultore Amministrativo, Anno XXXIV, pag. 246.

Ufficiale sanitario - Nomina - Requisiti - Ricorso alla IV Sezione. — Il ricorso contro la proposta del Comune per la nomina del sanitario Comunale in quanto impugna pure il decreto prefettizio di nomina dell'ufficiale stesso, che è provvedimento definitivo, è ammissibile, essendo la proposta parte essenziale di tale decreto.

La domanda d'una delle parti per essere posta fuori di causa è inattendibile, se in contraddizione con le conclusioni e col fatto stesso d'essere comparsa.

La IV Sezione non può occuparsi che della legittimità del decreto prefettizio di nomina del sanitario, a senso dell'art. 24 della legge sul Consiglio di Stato, nè esiste illegittimità se essendo tutti i concorrenti forniti di studi speciali e pratici di pubblica igiene, requisito necessario a senso dell'art. 26 del regolamento 9 Ottobre 1889, l'Autorità ha valutato altri elementi.

Il detto art. 26 non richiede per gli ufficiali sanitari comunali come il precedente art. 19 per i medici provinciali che gli studi speciali e pra-

tici siano fatti in uno dei laboratori dello Stato. — (Consiglio di Stato Decisione della IV Sezione 20 Luglio 1892. Ric. dott. Aragona Prefetto e Comune di Cosenza. Il Consultore Amministrativo, Anno XXXIV, pag. 246.

Verbali d'asta - Omessa pubblicazione nel Foglio degli annunzi - Art. 76 regolamento di contabilità - Annullamento - Facoltà prefettizia - Ricorso. — Se non è dubbio il potere di apprezzamento delle Autorità incaricate di approvare le aggiudicazioni seguite all'asta pubblica e la facoltà di darvi corso, anche se si riscontra negli atti qualche irregolarità di forma, qualora l'esecutorietà risulti utile all'Amministrazione contraente, è però che quando in una serie di atti intervenuti fra le stesse parti si sia verificata la medesima violazione di legge, non può l'autorità suddetta a suo arbitrio dichiarare validi gli uni e nulli gli altri. — (Parere del Consiglio di Stato, Sezione Interni, 17 Marzo 1893, adottato). Ric. Comune di Sessa Aurunca. Il Consultore Amministrativo Anno XXXIV, pag. 246.

Giunta provinciale amministrativa - Spesa obbligatoria - Art. 170 e 171 legge comunale e provinciale - Eccesso di potere - Competenza dell'Autorità giudiziaria - Tutela dei Comuni. — È facoltà della Giunta provinciale amministrativa provvedere all'effettivo pagamento di una spesa obbligatoria per legge a carico di un Comune con lo stipulare, quando non vi fosse altro mezzo addottabile, un mutuo a nome e per conto del Consiglio stesso, a tenore degli art. 170 e 171 della legge comunale e provinciale.

La Giunta provinciale amministrativa eccede i suoi poteri nel risolvere la contestazione relativa agli interessi dovuti dal Consiglio, spettando all'autorità giudiziaria, la risoluzione della controversia circa gl'interessi. In tal caso non può considerarsi certo e liquido il debito del Comune, condizione indispensabile perchè possa farsi luogo ad applicare gli art. 170 e 171 della legge comunale e provinciale.

La delegazione data dai citati articoli alla Giunta provinciale amministrativa per sostituirsi alle Rappresentanze comunali non può essere trasmessa ad altri, trattandosi d'un attribuzione di indole tutoria a lei sola dalla legge conferita. — (Dec. del Consiglio di Stato Sezione IV n. 56 pubblicata il 9 Febbraio 1893). Ric. Comune di Arsignano c. Ministero dell'Interno. Il Consultore Amministrativo, Anno XXXIV, pag. 243.

R. Commissario straordinario - Pagamento di indennità - Rifiuto del Comune. — Il Consiglio comunale se ha diritto di negare la ratifica, ove creda esistano legittimi motivi, alle deliberazioni d'urgenza del R. Commissario straordinario, e di chiamarlo anche in sede opportuna a rispondere dei danni causati al Comune con la sua gestione, dato che sia stata arbitraria, non può però negare al medesimo il pagamento delle competenze stabilitegli fino al giorno in cui disimpegnò l'incarico avuto, nè farsi giudice dei motivi, che indussero il Governo, provvedendo *jure imperis*, a prorogare nei termini di legge i poteri del R. Commissario od a sostituirlo per motivi di servizio con altro; nè può elevare la pretesa di pagargli l'indennità per i primi tre mesi soltanto, e tanto meno di compensare il credito liquido del Commissario coi danni che si pretenda abbia arrecato all'azienda comunale.

La deliberazione negativa del Comune deve perciò dare luogo ai provvedimenti tutori pel pagamento del Commissario ed al suo annullamento, in quanto è entrata a discutere i provvedimenti sovrani. — (Parere del Consiglio di Stato Sezione Interni 7 Aprile 1893 adottato, num. 1872-668). Il Consultore Amministrativo, Anno XXXIV, pag. 216.

Ricorso alla IV Sezione - Mancanza della firma dell'avvocato - Soppressione di strada - Provvedimento - Art. 17 e 18 legge sui lavori pubblici. — Il ricorso prodotto a nome di tre intervenuti, ma firmato per uno di essi dall'avv. non munito di mandato speciale, è irricevibile per questo, a senso del combinato disposto dell'art. 5 n. 4 e dall'art. 13 del regolamento di procedura del 17 Ottobre 1889, ed avendo l'altro receduto per atto autentico a nome del suo legale rappresentante, deve esaminarsi in rapporto all'unico ricorrente rimasto.

Le decisioni della Giunta amministrativa emesse in virtù dell'art. 379 della legge sui LL. PP. circa la classificazione delle strade comunali sono passibili di ricorso direttamente alla IV Sezione nel termine di 60 giorni, essendo inapplicabile il termine di giorni 30 stabilito per la via gerarchica.

L'iscrizione di una strada nell'elenco delle comunali avendo i requisiti di legge e coll'osservanza del prescritto procedimento, non pregiudica i diritti dei terzi per indennizzi, valutabili in congrua sede.

La soppressione di un tronco stradale da sopprimersi e la sua cessione ad una società deve essere fatta col procedimento prescritto dagli art. 17 e 18 legge sui LL. PP. — (Consiglio di Stato Decisione IV Sezione, 6-22 Dicembre 1892). — Ric. Giusti in nome della Fabbriceria di Cogoleto. Il Consultore Amministrativo, Anno XXXIV, pag. 215.

Esattorie comunali - Nomina d'ufficio - Prefetto - Facoltà di spingere la nomina al quinquennio - Rinuncia - Motivazione. — Nel dare ai prefetti la facoltà di collocare d'ufficio le esattorie con nomina estesa anche al quinquennio, la legge si preoccupa del nudo fatto che l'esattoria rimanga ancora scoperta per qualsiasi causa oltre il termine fissato dal regolamento. A tale facoltà non può dirsi abbia rinunciato il Prefetto per essersi rivolto al Consorzio onde sollecitarlo. La facoltà stessa non sarebbe d'altronde rinunciabile, trattandosi di provvedimento e funzione di cui il Prefetto è investito per legge. La motivazione del provvedimento che colloca d'ufficio la esattoria per tutto il quinquennio è certamente necessaria, ma può ritenersi implicita nella gravità e specialità delle circostanze risultanti dalla pratica. — (Consiglio di Stato, Decisione della 4.ª Sezione, 27 Maggio 1893). Rivista Amministrativa, Anno XXXXIV, pag. 536.

Elezioni - Schede - Scambio di urne delle elezioni comunali colle provinciali - Computo - Facoltà del Seggio. — La nullità delle schede elettorali pel semplice scambio delle urne non essendo dalla legge comminata, non può risultare che da speciali circostanze, il cui apprezzamento deve essere lasciato alle Autorità chiamate ad esaminare la regolarità delle operazioni elettorali.

Trovate tre schede nell'urna dei Consiglieri comunali coll'intestazione a stampa « Consiglieri provinciali » e due senza intestazione, ma portanti candidati al consiglio provinciale ed altrettante schede con candidati al Consiglio comunale nell'urna destinata per le elezioni provinciali è ragionevole la supposizione che si tratti di un semplice errore del Presidente del seggio nel deporre le schede, e la correzione dello stesso fatta dal Seggio col computo dei voti a favore del candidato, cui sono effettivamente diretti, alla presenza degli elettori e senza contestazione di sorta, deve ritenersi regolare, tanto più non facendosi nei successivi ricorsi cenno di brogli nè negandosi i fatti.

Nella mancanza d'intestazione di due schede non si può opporre la mancanza di assoluta corrispondenza fra le schede che furono scambiate, perchè una tale corrispondenza fu dall'ufficio elettorale desunta

dal numero effettivo dei votanti, oltre che dal nome scritto sulle due schede, che era quello d'individui notoriamente candidati ad ufficio diverso da quello pel quale serviva l'urna in cui furono trovate. — (Consiglio di Stato. Decisione della 4.ª Sezione, 19 Maggio 1893). Ric. Actis. Manuale degli Amministratori com. e prov. e delle Opere pie. Anno XXXII, pag. 246.

Elezioni Comunali - Dichiarazione di ineleggibilità - Sostituzione di candidato - Ricorso alla Giunta provinciale - Notificazione al surrogato - Tesoriere di Opera Pia - Dimissioni presentate - Prova del ritiro delle medesime - Eleggibilità. — Il Candidato surrogato dal Consiglio comunale a colui che l'ufficio elettorale ha proclamato eletto e che il Consiglio dichiara ineleggibile non ha alcun diritto quesito in dipendenza di siffatta deliberazione del Consiglio Comunale. Non è quindi necessaria la notificazione a lui del ricorso che si interponga avverso la deliberazione predetta, alla Giunta Provinciale, perchè egli non può essere considerato come uno di quegli interessati di cui parla l'art. 90 della legge comunale e provinciale. Il Tesoriere di un'Opera pia, quantunque presti le sue funzioni gratuitamente, è ineleggibile. L'ineleggibilità scompare pel solo fatto delle dimissioni presentate, sebbene non ancora accettate. Mancando la prova di un effettivo ritiro della dimissione, non si può equiparare al ritiro stesso il fatto di avere pel disbrigo delle pratiche, provvisoriamente il tesoriere stesso continuato in qualche isolato atto dell'ufficio, dopo già presentate però le dimissioni. — (Sentenza della Corte d'Appello di Torino, 27 Gennaio 1893). Rivista Amministrativa, Anno XLIV, pag. 500.

Ricorsi alla 4.ª Sezione - Notifica al Prefetto pel Ministero dell'interno - Validità — Se trattandosi di un decreto Reale emanato su proposta del Ministero dell'interno può apparire più conforme alla lettera degli art. 30 della legge sul Consiglio di Stato e 6 del Regolamento di procedura, il notificare l'atto di ricorso direttamente a quel Ministero, non vi è alcuna sanzione che colpisca di nullità la notifica fatta invece al Prefetto, cioè all'autorità che ha nella Provincia la legale rappresentanza di quell'amministrazione centrale. — (Consiglio di Stato, Decisione 19 Maggio 1893). Rivista Amministrativa, Anno XXXXIV, pag. 522.

Maestri elementari - Sequestrabilità degli stipendi, assegni e pensioni - Inapplicabilità della legge 26 Luglio 1888. — La legge 26 Luglio 1888, che stabilisce una parziale insequestrabilità degli stipendi, assegni e pensioni degli impiegati delle Provincie dei Comuni e degli altri enti, non è applicabile ai maestri elementari, pei quali seguitano a restar ferme le disposizioni degli art. 4 della legge 19 Aprile 1885 e 133 del regolamento 16 Febbraio 1888 per l'istruzione elementare. — (Sentenza della Corte d'Appello di Torino, 5 Maggio 1893). Rivista Amministrativa, Anno XLIV, pag. 504.

Dazio consumo - Limite del 20 % per quello imposto dal Comune - Prezzo del luogo di consumo - Autorità giudiziaria - Competenza. — L'autorità giudiziaria è competente a decidere se il dazio imposto da un Comune stia nei limiti segnati all'art. 11, lettera B, della legge 11 Agosto 1870. All'effetto di stabilire se il dazio imposto dal Comune stia nei limiti del 20 % del valore dell'oggetto sottoposto al dazio, non si ha riguardo al prezzo di acquisto o di provenienza, ma a quello del luogo dove si immette ed è destinato al consumo. — (Sentenza della Corte d'Appello di Catania, 3 Marzo 1893). Rivista Amministrativa Anno XXXXIV, pag. 509

Opere pubbliche - Comune - Appaltatore - Danni ai terzi - Responsabilità. — Il Comune è responsabile pei danni cagionati ai terzi dalla negligenza od imprudenza dell'appaltatore di un'opera pubblica comunale. Simile responsabilità del Comune di fronte ai terzi non vien meno per il fatto che nel contratto di appalto siasi inserita una clausula con cui il comune addossava all'imprenditore tutti i danni che, in conseguenza del lavoro, fossero recati agli operai ed al pubblico. — (Sentenza della Corte d'Appello di Firenze, 18 Febbraio 1893). Rivista Amministrativa, Anno XXXXIV, pag. 515.

Espropriazione per pubblica utilità - Indennità - Edifizio - Potenzialità alla sopraedificazione - (Legge sulle espropriazioni per p. u. 25 Giugno 1865, art. 39). — Nella determinazione del prezzo di un edifizio espropriato per causa di pubblica utilità deve tenersi conto della potenzialità del medesimo ad essere elevato ad una maggiore altezza.

Questo principio trova applicazione anche nel caso in cui, per rendere più sicura la sopraedificazione, si richiedesse qualche opera di consolidamento all'edifizio. — (Corte di Cassazione di Napoli, 4 Febbraio 1893). Ric. Società del risanamento c. Buccino e Carabba. Il Foro Italiano, Anno XVIII, pag. 653.

Ricchezza mobile - Comune - Assegno ad istituto di beneficenza. — Gli assegni iscritti in un bilancio comunale a favore di enti con scopo di beneficenza non possono assoggettarsi alla tassa di r. m. se non in quanto l'ente che gode l'assegno abbia personalità giuridica distinta dal Comune e l'assegno costituisca pura e semplice elargizione, non compenso o rimborso di spese per servizi, prestazioni ed oneri che l'istituto adempia per conto del Comune ed ai quali il Comune dovrebbe senza di ciò provvedere.

Sarebbero quindi esenti dalla tassa gli assegni pagati ad un' opera pia da un Comune in corrispettivo di prestazioni di opere che per legge costituirebbero spese obbligatorie (servizio sanitario a favore dei poveri) — (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 31 Dicembre 1892). Ric. Comune di Firenze c. Ospizio di Carità e Municipio di Torino. Il Segretario Comunale, Anno XVI, pag. 226.

Responsabilità civile - Committente e commesso - Estremi - Esazione - Messo esattoriale - Responsabilità dell'esattore. (Cod. civ. art. 1153 Legge 20 Aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette, art. 59, regol. relativo 14 Maggio 1882, art. 35). — Il committente non è responsabile del fatto illecito del commesso se non quando concorrano i seguenti estremi: che il committente sia libero nella scelta del commesso, che il commesso dipenda direttamente dal committente e sia da lui sorvegliato; che il fatto illecito sia dal commesso eseguito nell'esercizio delle incombenze affidategli dal committente.

Il messo esattoriale non è un commesso dell'esattore nel senso voluto dall'art. 1153 Cod. civ. epperò questi non è responsabile dei fatti illeciti del messo, sebbene compiuti nell'esercizio delle sue funzioni. — (Corte di Cassazione di Firenze, 29 Dicembre 1892). Ric. Banca Veneta c. D'Indri. Il Foro Italiano, Anno XVIII, pag. 654.

Opere pie - Concentramento - Oneri di beneficenza gravanti legati particolari. — Gli oneri di beneficenza e le elemosine gravanti lasciti e doni fatti a titolo di proprietà privata, anche se a favore di un Comune, non sono soggetti, per la legge 17 Luglio 1890, al concentramento nella Congregazione di carità, che deve restringersi alle istituzioni di beneficenza autonome erette in corpo morale. — (Consiglio di Stato, Decisione della 4.ª Sezione, 17 Novembre 1892) Ric. del Comune di Venezia. Il Consultore Amministrativo, Anno XXXIV, pag. 209.

Istituzioni pubbliche di beneficenza - Concentramento - Fondazioni pie non ancora costituite in ente morale - Legge 17 Luglio 1890, art. 1, 4, 18, 20, 54, 56, 84. — Il concentramento nella Congregazione di carità può aver luogo soltanto riguardo alle opere pie fornite di personalità giuridica, salva la eccezione dell' art. 54 della legge 17 Luglio 1890.

Per il concentramento delle opere pie, autonome esistenti all' epoca in cui andò in vigore la legge del 1890, non occorre provvedimento preventivo di erezione in ente morale, presumendosi già da esse posseduta tal qualità.

Per il concentramento invece dei lasciti o doni affidati a scopo di beneficenza a pubbliche amministrazioni o ad altri corpi morali, occorre la preventiva autorizzazione governativa ad accettare il lascito o dono e la consecutiva concessione della personalità giuridica.

Nulla impedisce però che si chiegga con una sola domanda e si accordi con un medesimo decreto, l' autorizzazione ad accettare il lascito o dono, la costituzione di esso in persona giuridica e il concentramento nella Congregazione di carità. — (Consiglio di Stato, 10 Marzo 1893, Sez. Int.). Giurisprudenza Italiana, Anno XXXXV, pag. 132.

Opere pie dotali - Concentramento - Competenza della IV Sezione. — La fondazioni dotali non possono dirsi vere e proprie istituzioni elemosiniere, alle quali sia applicabile l' art. 54 della legge 17 Luglio 1890 che ne rende obbligatorio il concentramento nella Congregazione di carità.

Però a tali fondazioni è applicabile l' art. 56 della detta legge, e quindi, ricorrendo i casi di cui nel detto art. ne può essere ordinato il concentramento, anche ai sensi dell' art. 57.

La 4.ª Sezione investita per l' art. 81 di detta legge anche dell'esame in merito dei ricorsi contro i concentramenti ordinati dal Governo, ha diritto e dovere di esaminare anche la convenienza e la opportnnità del decretato concentramento.

Uno dei fini del legislatore nel disporre il concentramento delle Opere pie è stato quello di rendere più facile ed economica l' amministrazione delle medesime — (Consiglio di Stato, Decisione della 4.ª Sezione, 9 Marzo 1893). Ric. Parroco e Fabbricieri di Fombio. Il Consultore Amministrativo, Anno XXXIV, pag. 238.

Ricchezza mobile - Ricorso all' autorità giudiziaria - Termine - Decorrenza (Legge 24 Agosto 1877, art. 53, 110) - Ricchezza mobile - Esercizio d' industria - Nuovo esercente - Responsabilità per le imposte arretrate - Locazioni ed appalti di rendite (Legge 24 Agosto 1877, art. 63). — Il termine di sei mesi per ricorrere all' autorità giudiziaria, stabilito dall' art. 53 della legge sull' imposta di r. m. si applica solo nei rapporti fra lo Stato e il contribuente, e non in quelli fra lo Stato ed un terzo illegittimamente perseguito in luogo del contribuente.

Il detto termine decorre dalla notificazione dell' ultima decisione delle Commissioni amministrative e non da quello di altri atti amministrativi che possono essere intervenuti, come per esempio il decreto del prefetto che neghi la sospensione degli atti esecutivi.

La disposizione dell' art. 63 della legge sull' imposta di r. m. che rende il nuovo esercente responsabile solidale dell' imposta dovuta dai suoi predecessori nell' ultimo biennio, si applica solo agli esercizi di industria e di commercio intesi nel loro tecnico significato, e non ad altre speculazioni, come locazioni di fondi rustici od appalti per esazione di rendite coloniche od enfiteutiche. — (Corte di Cassazione di Roma, 26 Maggio 1893). Ric. Colameco c. Santuccione. Il Foro Italiano, Anno XVIII, pag. 645.

Amnistia - Proprietario - Responsabilità - Convenienza. — È applicabile l'amnistia del 22 Aprile 1893 alle contravvenzioni daziarie.

Ove vi sia appello dell'imputato, possono altresì appellare le parti ritenute civilmente responsabili.

Quando non risulta che il proprietario del genere fu connivente col suo dipendente nella contravvenzione, egli ha diritto ad ottenere la separazione degli oggetti che gli appartengono, caduti sotto sequestro. — Il Dazio Consumo, Anno XIX, pag. 76.

Maestri elementari - Attestato di lodevole servizio - Rifiuto - Ingerenza del Ministero - Ricorso. — È provvedimento definitivo, impugnabile quindi innanzi alla 4.ª Sezione del Consiglio di Stato, il decreto ministeriale sul ricorso contro la deliberazione di un Consiglio provinciale scolastico relativa al rilascio dell'attestato di lodevole servizio ai maestri elementari.

Il Ministro, cui sia presentato ricorso contro la deliberazione del Consiglio prov. scolastico che negò ad un maestro elementare l'attestato di lodevole servizio, non può esaminare la deliberazione in ordine agli apprezzamenti del Consiglio scolastico intorno ai meriti o demeriti del maestro; ma può e deve annullare la deliberazione stessa non solo quando contenga qualche violazione di legge, ma anche quando si riscontri contraddizione manifesta tra ciò che il Consiglio prov. abbia ritenuto e deciso, e le risultanze degli atti, come quando si è negato l'attestato senza far risultare che siasi tenuto conto delle ispezioni fatte alla scuola e del voto emesso dal Consiglio comunale. — (Consiglio di Stato, Decisione della 4.ª Sezione, 6 Aprile 1893). Ric. Comune di Castellaro c. Min. Istr. Pubb. — Il Consultore Amministrativo, Anno XXXIV, pag. 233.

Sanità pubblica - Abitazioni - Cimitero - Reato permanente - Prescrizione (Legge Sanitaria 22 Dicembre 1888, art. 57). — La costruzione di abitazioni, alla distanza minore di 200 metri da un cimitero, costituisce un reato permanente, imprescrittibile, ai sensi dell'art. 92 del Cod. pen. — (Corte di Cassazione di Roma, 11 Marzo 1893). Monitore dei Pretori, Anno XIX, pag. 207.

Bollo - Contravvenzioni - Prescrizione. — La prescrizione dell'azione penale per le contravvenzioni alla legge sul bollo non è quella comune, stabilita dall'art. 91 del vigente Cod. pen. ma l'altra speciale di cinque anni, a termini dell'art. 54 della legge predetta. — (Corte di Cassazione di Roma, 24 Gennaio 1893). Ric. P. M. c. Argento. Il Notariato Italiano, Anno XVII, pag. 237.

Elezioni comunali - Annullamento - Domanda alla 4.ª Sezione per sospensione della decisione della Giunta prov. - Inammissibilità. — L'inconveniente di dover forse rifare inutilmente elezioni annullate dalla Giunta prov. amm. stante la pendenza di ricorso alla 4.ª Sezione del Consiglio di Stato, non è tale da giustificare la domanda di sospensione della decisione emessa dalla Giunta stessa. — (Dec. della 4.ª Sezione del Consiglio di Stato, 27 Maggio 1893). Ric. Sgariglia ed altri c. Giunta prov. di Ascoli. Manuale degli Amministratori com. e prov. e delle Opere pie, Anno XXXII, pag. 245.

Camera dei deputati - Giunta delle elezioni. — La incompatibilità delle funzioni di deputato prov. e di deputato al parlamento riguarda solo il caso in cui si tratti di un collegio elettorale politico compreso nel territorio della provincia di cui è consigliere e deputato il candidato

al parlamento — art. 285 legge prov. 10 Febbraio 1889. — (Corte di Cassazione di Roma, 10 Dicembre 1892). Ric. Ceriana Manieri. Monitore dei Tribunali, Anno XXXIV, pag. 517.

Dazio consumo - Molino - Cinta daziaria - Competenza - Accessi - Chiusura. — È incompetente l'autorità giudiziaria a conoscere e revocare un ordine dell'autorità amm. con cui si dispone la chiusura di alcune porte di un molino.

Procede come autorità e nel pubblico interesse, il comune quando determina la cinta daziaria ed emana altri provvedimenti che valgono a tutelarla.

Deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali - Competenza. — Anche in sede amministrativa e per l'esecuzione delle nuove leggi comunali e sul Consiglio di Stato, vale il principio giudiziario del diritto romano, che *accessiorum sequitur principale*, che le questioni di forma sulle deliberazioni dei consigli com. e prov. vengono attratte dalle questioni di merito, per istabilire le competenze dei singoli ministeri a cui appartenga il ricorso. — (Parere del Consiglio di Stato, 19 Novembre 1892). Ric. Ministero dell'Interno. Il Notariato Italiano, Anno XVII, pag. 236.

Dazio consumo - Comune chiuso - Vendita al minuto di carne macellata fresca - Licenza d'esercizio. — Imposta in un comune chiuso una tassa sulla vendita al minuto delle carni macellate fresche, senza alcuna distinzione, la tassa colpisce tanto la carne macellata fresca che viene introdotta da altri Comuni, quanto quella stata macellata nel recinto daziario dello stesso comune. Per poter esercitare la vendita al minuto della carne macellata in detto Comune, l'esercente deve ottenere la licenza di esercizio di cui all'art. 36 del regolamento generale daziario. — (Sentenza della Corte di Appello di Genova, 14 Marzo 1893). Rivista Amministrativa, Anno XXXXIV, pag. 512.

Gratificazioni ad impiegati comunali - Art. 260 legge comunale. — Ancorchè nel regolamento comunale sia stabilito che l'impiegato è tenuto a prestare i servizi straordinari senza compenso, non è escluso che in considerazione dell'importanza dei servizi stessi possa essere accordato un compenso, come spesa facoltativa, deliberata in duplice lettura. Non vi è violazione della legge 14 Giugno 1874 nè dell'art. 260 legge comunale se il compenso fu accordato indipendentemente affatto da qualsiasi considerazione di persona ed unicamente per impellenti ragioni di equità e di convenienza a provvido eccitamento ed esempio per l'avvenire, nonchè per il decoro dell'Amministrazione. Conseguentemente il R. decreto, che annulla le deliberazioni relative, deve revocarsi. — (Consiglio di Stato, Decisione della 4.ª Sezione, 10-19 Gennaio 1893). Ric. Comune di Belluno. Il Consultore Amministrativo, Anno XXXIV, pag. 211.

Scadenza e sorteggio consiglieri - Manifesto ed elezioni illegali. — I consiglieri provenienti dalle elezioni generali avendo una scadenza diversa da quelli provenienti dalle elezioni parziali non possono essere confusi con questi, turbando così l'ordine di rinnovazione del Consiglio comunale.

Se quindi resosi dimissionario dopo il sorteggio un Consigliere elettore nelle elezioni parziali, la Giunta ritenne non sorteggiato un Consigliere proveniente dalle elezioni generali e pubblicò in analogia il manifesto, è nullo tale manifesto, e di conseguenza sono pure nulle le elezioni seguite in base ad esso. — (Parere del Consiglio di Stato, Se-

zione Interni, 13 Ottobre 1892, adottato). Ric. Comune di Govone. Il Consultore Amministrativo, Anno XXXIV, pag. 215.

Elezioni provinciali - Ricorso alla 4.ª Sezione - Requisiti per l'eleggibilità - Censo - Tassa di R. M. — Le deliberazioni dei Consigli provinciali in materia di elezioni ed eleggibilità, dei Consiglieri provinciali, sono passibili di ricorso avanti la 4.ª Sezione per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge.

Non può esser impugnato il censo di un eletto se figura per esso inscritto nella lista elettorale amministrativa.

Il possesso dei requisiti per l'eleggibilità a Consigliere provinciale può d'altronde dimostrarsi con altri documenti. Sono a ritenersi validi all'uopo i contratti comprovanti i mutui fatti dall'eletto alla Provincia ed a Comuni siti nella Provincia.

La tassa di ricchezza mobile pagata su tali mutui dagli enti mutuatari, benchè senza rivalsa, vale al mutuante che è in tutti i casi considerato contribuente della ricchezza mobile. — (Consiglio di Stato, Decisione della 4.ª Sezione, 19 Maggio 1893). Ric. Bar. Franchetti c. Consiglio provinciale di Mantova. Il Consultore Amministrativo, Anno XXXIV, pag. 241.

Legge - Regolamento - Interpretazione - Pesi e misure - Verificazione - Termine - Pluralità di contravvenzioni. — Nel contrasto fra disposizioni del regolamento fatto per l'esecuzione di una legge, e le disposizioni della legge stessa deve darsi alle disposizioni del regolamento la interpretazione che lasci integro il concetto della legge.

L'utente pesi o misure, se non si presenta alla verificazione periodica nel tempo stabilito, cade in contravvenzione all'art. 16 della legge 23 Agosto 1890 n. 7088: e se poi non si presenta neanco nel termine stabilito per gli utenti morosi, cade nella contravvenzione prevista dall'art. 116 n. 7 del regolamento 7 Novembre 1890, n. 7249. — Annali della Giurisprudenza Italiana, Anno XXVII, pag. 110.

Segretario comunale - Licenziamento - Ricorso alla Giunta provinciale - Omessa fissazione del giorno della discussione - Decadenza dal ricorso. — È caduto il ricorso prodotto alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa se nel termine prescritto dall'art. 9 legge sulla giustizia amministrativa non sia stata presentata domanda al Presidente per la designazione del giorno della discussione del ricorso.

Deve ritenersi introdotto in sede contenziosa il ricorso del segretariato comunale contro la deliberazione consigliare che gli inflisse un secondo licenziamento dopo quello dichiarato nullo dalla 4.ª Sezione del Consiglio di Stato, se il contesto del ricorso stesso mira a promuovere la giurisdizione contenziosa, se fu fatto esplicito richiamo agli art. 20 della legge suddetta e 6 del regolamento di procedura, se furono eseguite le prescritte notifiche ed il deposito.

Non può desumersi una diversa volontà da provvedimenti promossi in altra sede dalla stessa Giunta provinciale e cioè per l'emissione di mandati d'ufficio, pei quali provvede separatamente come autorità tutoria, — (Consiglio di Stato, Decisione della 4.ª Sezione, 6 Aprile 1893). Ric. Schippani, segretario comunale di S. Gregorio d'Ippona. Il Consultore Amministrativo, Anno XXXIV, pag. 216.

Consiglieri comunali - Decadenza per mancato intervento alle sedute - Procedura. — Le formalità di cui all'art. 90 della legge comunale che furono stabilite a garanzia di coloro, cui si vuole impedire di entrare nel possesso di un diritto conferito dagli elettori, sono obbligatorie anche quando si vuole togliere l'esercizio del diritto che già si

possiede, il che si avvera quando trattasi di deliberare la decadenza dei Consiglieri, per mancato intervento alle sessioni consigliari, art. 236 legge suddetta.

Non può tener luogo della notificazione giudiziale l'invito da intervenire alle sedute fatto al Consigliere da dichiararsi decaduto. — (Parere del Consiglio di Stato, Sezione Interni, 7 Aprile 1893, adottato), Ric. Comune di Palazzuolo. Il Consultore Amministrativo, Anno XXXIV, pag. 215.

Elezioni provinciali - Omessa surrogazione - Ricorso - Competenza 4.ª Sezione. — Il candidato che segue immediatamente colui, di cui si discusse circa la validità dell'elezione, ha veste per ricorrere contro la decisione, che, annullando l'elezione del proclamato, non provvede alla sostituzione, senza che occorra che egli abbia fatto parte del giudizio precedente.

Le deliberazioni dei consigli provinciali in materia di elezioni provinciali sono provvedimenti definitivi, passibili del solo ricorso alla 4.ª Sezione del Consiglio o del ricorso straordinario al Re per l'art. 12 n. 4 della legge sul Consiglio di Stato.

La surrogazione prevista dall'art. 87 legge comunale ha luogo in ogni caso di nullità di voti che vizi l'elezione di alcuno dei candidati, senza involgere la nullità di tutte le operazioni.

Constatata l'illegittimità della deliberazione impugnata, la 4.ª Sezione deve annullarla rimettendo alla competente Autorità i provvedimenti per la surrogazione. —(Consiglio di Stato, Decisione della 4.ª Sezione, 9 Marzo 1893). Ric. Cattaneo c. Consiglio provinciale di Novara e Mittino. Il Consultore Amministrativo, Anno XXXIV, pag. 215.

Ricorso alla 4.ª Sezione - Notifica al sotto-Prefetto. — È nulla la notificanza di un ricorso fatta pel Ministero dell'interno ad un sotto-Prefetto. — (Consiglio di Stato, Decisione della 4.ª Sezione, 9 Giugno 1893). Rivista Amministrativa, Anno XXXXIV, pag. 521.

Elezioni comunali - Rettore di ospedale - Eleggibilità. — È eleggibile a consigliere comunale il rettore di un ospedale le cui mansioni siano di amministratore e non di impiegato dell'Opera pia. — (Corte di Cassazione di Roma, Sentenza 18 Aprile 1893). Rivista Amministrativa, Anno XXXXIV, pag. 517.

Elezioni comunali - Mutuante del Comune - Eleggibilità. — Chi ha mutuato denari o valori ad un Comune, sia pure a lunga scadenza e con vincolo del bilancio e delle entrate comunali, non è ineleggibile a consigliere del Comune, non potendo un mutuo convertirsi in servizio o somministranza al Comune nei sensi previsti all'art. 29, ultimo comma. — (Sentenza della Corte di Appello di Genova, 31 Dicembre 1892). Rivista Amministrativa, Anno XXXXIV, pag. 517.

Alcool - Venditore - Cangiamento di bottega - Obbligo di nuova licenza. — Il venditore di spiriti e di bevande alcooliche che, senza nuova licenza, tramuta il suo esercizio di vendita da uno ad un altro sito, commette la contravvenzione di cui all'art. 76 della legge sugli spiriti (Legge sugli spiriti art. 53, 54, 76; Regolamento alla detta legge art. 72, 74). — (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 14 Aprile 1893). Rivista Amministrativa, Anno XXXXIV, pag. 519.

Possessorio - Denuncia di nuova opera - Cumulo - Danni. — Non cumula il possessorio col petitorio l'attore cho contemporaneamente propone l'azione di spoglio, la denuncia di nuova opera e di nuovo danno temuto, e la domanda dei danni. — (Cassazione di Torino, 30 Dicembre 1892). Ric. Marchesi-Pedrazzini. Monitore dei Pretori, Anno XIX, pag. 204.

Elezioni provinciali - Ricorso alla 4.ª Sezione - Fideiussore per appalto di opere pubbliche provinciali - Necessità del contratto. — Non può essere messo in dubbio per l' art. 24 e 28 della legge sul Consiglio di Stato e 255 legge comunale il diritto d'impugnare avanti la 4.ª Sezione la deliberazione di un Consiglio prov. che provvide in materia di elezioni provinciali quando a base d'impugnazione venga addotto un errore giuridico.

L'ineleggibilità a consigliere provinciale scendente dalla qualità di fideiussore di un appalto provinciale si verifica quando la fideiussione risulti da regolare contratto. In mancanza di questo non può aversi che una promessa, che non può essere presa per base per dar luogo all'ineleggibilità. — (Consiglio di Stato, Decisione della 4.ª Sezione, 18 Maggio 1893). Ric. Cristofori c. Deputazione provinciale di Mantova. Manuale degli Amministratori comunali e provinciali ed Opere pie, Anno XXXII, pag. 246.

Elezioni comunali - Art. 74 e 81 legge comunale - Schede scritte su carta rigata. — Non è causa di nullità l'avere adoperato per varie schede carta bianca ma a righe stampate, quando non si possa provare essere questo un mezzo assunto pel riconoscimento dell'elettore, e stante la molteplicità di siffatte schede sia anzi escluso tale riconoscimento. — (Consiglio di Stato, Decisione della 4.ª Sezione, 23 Giugno 1893). Ric. Musitani ed altri. Manuale degli amministratori comunali e provinciali delle Opere pie, Anno XXXII, pag. 246.

Elezioni comunali - Iscrizione e cancellazione di elettori nelle liste amministrative - Pendenza di ricorso alla Corte di Appello - Effetti dei voti illegali. — La reiezione per mancato deposito di documenti di un ricorso prodotto alla Corte di appello contro la cancellazione od iscrizione di vari elettori della lista amministrativa, non preclude l'esame di altro ricorso regolare, nè impedisce gli effetti giuridici di tale ricorso. In virtù dello stesso ed in applicazione dell'art. 52 della legge comunale conservano il diritto di voto gli elettori nella lista dell'anno precedente, contro la cancellazione dei quali si è reclamato, mentre invece perdono tale diritto gli inscritti per sola decisione della Giunta provinciale amministrativa nell'anno in corso contro la cui inscrizione si è pure reclamato.

Deducendo da tali elettori quelli il cui diritto di voto deve rimanere sospeso, se la loro illegale ammissione od esclusione dalle urne è influente sul risultato delle elezioni, devono queste essere annullate. — (Consiglio di Stato, Decisione della 4.ª Sezione, 19 Maggio 1893). Ric. Grassi e Generoso c. G. P. A. di Avellino. Manuale degli Amministratori comunali e provinciali e delle Opere pie, Anno XXXII, pag. 245.

Deliberazioni consigliari - Quando sono contrarie alla legge - Annullamento - Riduzione per parte del Consiglio provinciale del numero delle guardie forestali - Ingerenza del Prefetto. — Si viola anche la legge, quando la si eseguisce incompletamente, e si rende impossibile il conseguimento dei fini che il legislatore si è proposto. E in questo caso l'Autorità governativa, ossia il Prefetto che ha il potere di vigilanza, è investito delle facoltà di esaminare e giudicare se fu eseguito un progetto di legge e di annullare le relative deliberazioni.

Quindi se un'Amministrazione provinciale ha ridotto il numero degli agenti forestali per la sorveglianza delle terre vincolate, ad un numero così esiguo da rendere impossibile la custodia, il Prefetto ha facoltà di annullare la deliberazione, senza che occorra l'intervento della Giunta provinciale amministrativa. — (Parere del Consiglio di Stato Sezioni unite Finanze ed Interno, 31 Marzo 1893). Manuale degli Amministratori comunali e provinciali e delle Opere pie, Anno XXXII, pag. 243.

Acque - Intercisione di polle - Deviazione - Art. 578 del Codice civile - Cessazione di comodità - Indennità - Amministrazione pubblica. — Trattandosi di questioni tra privati, all'applicabilità dell'art. 578 del Codice civile basta che il secondo proprietario intercida le polle di cui il vicino precedentemente godeva, qualunque sia poi l'opera che produce la deviazione dell'acqua.

Non può chi gode di un'acqua invocare a suo favore il disposto dell'Art. 578 Codice civile contro il vicino che in qualunque modo voglia deviarla, se precedentemente non ha destinata quest'acqua all'irrigazione dei fondi od al giro di edificii, ma ad altro uso.

Se il proprietario di un fondo, colle acque trapelanti da un vicino canale quando si trova in piena, tenga alimentato un suo pozzo che serva a fornire acqua potabile a lui ed ai vicini, non può invocare l'articolo 578 Codice civile per avere la pubblica amministrazione coll'abbassamento dell'alveo del canale impedita l'ulteriore trapelazione e tolto alimento al pozzo; nè può vantare diritto ad indennità in base alla legge di espropriazione. — (Cassazione di Firenze, 15 Dicembre 1892). Annali della Giurisprudenza italiana, Anno XXVII, pag. 239.

Amnistia - Contravvenzioni ai regolamenti municipali - R. Decreto, di amnistia 22 aprile 1893, art. 2 e 5. — Le contravvenzioni ai regolamenti municipali che non siano punibili con arresto superiore a sei mesi o con pena pecuniaria superiore a L. 1800, sono comprese nel decreto di amnistia 22 aprile 1893. — (Corte di Cassazione di Roma, 3 Giugno 1893, Causa Frandi). La Legge, Anno XXXIII, pag. 93.

Archivi notarili - Conservatore - Nomina. — La facoltà del Governo riguardo alla nomina del Conservatore dell'archivio notarile è discrezionale ed insindacabile. — (Decis. della IV Sez. del Consiglio di Stato, 19 Gennaio 1893). Ric. Gervasi c. provv. ministeriale. Il Giornale de' Notari, Anno XVIII, pag. 307.

Atto amministrativo - Azione possessoria - Ammissibilità. — È ammissibile l'azione di turbativa contro i provvedimenti dell'autorità amministrativa dai quali il privato si crede leso nell'esercizio di un suo diritto. — (Corte di Cassazione di Palermo, 17 Giugno 1893). Ric. Comune di Comiso c. Morso. Il Circolo Giuridico, N. 6, Serie 3.ª, pag. 194.

Beni demaniali - Vendita all'incanto - Aggiudicazione - Decreto ministeriale di conferma - Acquisto per terza persona - Dichiarazione della persona - Sottoscrizione dell'accettante al verbale d'incanto - (Regol. 14 Settembre 1862 sulla vendita dei beni demaniali, art. 52 e 58). — L'autorità giudiziaria non ha facoltà di sindacare il decreto ministeriale, che ha reso definitiva l'aggiudicazione all'incanto di un immobile demaniale, a norma delle leggi speciali 21 Agosto 1862 e 24 Novembre 1864; nè può disconoscere il contratto, che in virtù del decreto medesimo è rimasto perfezionato coll'offerente aggiudicatario.

Quando la dichiarazione di aver acquistato l'immobile per conto di una terza persona nominata e l'accettazione per parte di questa stessa persona hanno luogo con lo stesso verbale di aggiudicazione, è assolutamente necessario che il verbale sia sottoscritto anche dall'accettante, non bastando la firma del dichiarante. — (Corte di Cassazione di Roma, 7 Febbraio 1893). Ric. Società anonima per la vendita dei beni demaniali c. Basile. La Legge, Anno XXXIII, pag. 760.

Bollo - Contravvenzioni - Pagamento della tassa e della penale - Estinzione dell'azione penale. — I contravventori alla legge sul bollo sono ammessi al pagamento della tassa e della pena pecuniaria relativa, anche

dopo iniziato il procedimento; basta in questo caso esibire al P. M. la prova del pagamento eseguito perchè cessi l'azione penale. — (Cassazione di Roma, 21 Marzo 1893). Annali della Giurisprudenza Italiana, Anno XXVII, pag. 126.

Camera di commercio - Elezioni commerciali - Incompatibilità degli eletti - Ricorso alla Corte d'appello o al Tribunale di commercio - Amministratori di Società anonime - Banca nazionale - Sedi succursali - Surrogazione dei candidati successivi - (L. 6 Luglio 1862 sulle Camere di commercio ed arti, art. 10 e 18). — Contro le deliberazioni della Camera di commercio concernenti la proclamazione da essa fatta dei proprii membri in seguito alle elezioni commerciali devesi ricorrere direttamente ed esclusivamente alla Corte d'appello, trattandosi di questioni relative alla capacità elettorale degli eletti (nel caso, questione di incompatibilità fra due o più eletti).

Qualora invece si trattasse di contestazioni sulle operazioni elettorali dovrebbesi ricorrere in primo grado al Tribunale di commercio (ora Tribunale civile) con la citazione degli interessati, secondo le norme ed i termini stabiliti dalla prima parte dell' art. 18 legge 6 Luglio 1862.

La disposizione dell' art. 10 della legge stessa, secondo cui non possono contemporaneamente far parte della Camera di commercio più soci collettivi o amministratori di una stessa società, si applica anche agli amministratori delle società anonime; fra le quali deve annoverarsi la Banca Nazionale nel Regno d'Italia.

L' incompatibilità anzidetta sussiste non soltanto a riguardo degli amministratori della sede centrale della Banca Nazionale, ma anche di quelli delle varie sedi succursali.

La Corte d'appello, nel dichiarare esclusi per incompatibilità alcuni membri eletti a far parte di una Camera di commercio, non deve nè può estendersi a provvedere per la surrogazione dei candidati successivi, ciò spettante unicamente alla stessa Camera di commercio. — (Corte di Cassazione di Roma, 30 Maggio 1893). Ric. Gualco Michel ed altri c. Goffa, Guerci ed altri. La Legge, Anno XXXIII, pag. 74.

Cassazione (ricorso in) - Omissione di indicazione di persona - Ammissibilità - Asse ecclesiastico - Autonomia del Fondo per il Culto - Crediti - Debiti del Demanio - Compensazione - Inammissibilità - (Legge 7 luglio 1866 sulla soppressione delle corporazioni religiose, art. 11, 25 e 26 - Legge 14 Agosto 1879 n. 5085, art. 1). — L'omissione nel ricorso in Cassazione dell'indicazione dell' Ente morale nel cui interesse il ricorso viene interposto, non lo rende irrecettibile, quando dagli atti del giudizio di merito risulta esplicitamente indicata la persona rappresentata sì da essere esclusa ogni incertezza.

Dalle leggi 7 Luglio 1866 e 14 Agosto 1879 il Fondo pel Culto venne costituito quale ente autonomo del tutto indipendente dal Demanio dello Stato.

Non è ammissibile la compensazione tra i crediti del Fondo per il Culto ed i debiti del Demanio quale successore delle corporazioni religiose soppresse. — (Corte di Cassazione di Roma, 20 Febbraio 1893). Ric. Fondo pel culto c. Bentivegna. La Legge, Anno XXXIII, pag. 765.

Colpa civile - Maestro di scuola - Atto vivace verso un alunno - Danno derivatone ad altro alunno - Irresponsabilità - Obbligo di sorveglianza del maestro sugli atti degli alunni - Limiti - Spese di giudizio - Compensazione - (Cod. Civ. art. 1151, 1152 Codice Proc. civile art. 370). — Verificatosi durante il tempo delle lezioni in una scuola elementare che un fanciullo sia rimasto ferito ad un occhio per l'intro-

duzione di una penna da scrivere, essendogli derivata da tal ferita la perdita dell' occhio, il maestro non è responsabile per colpa, nè per negligenza od imprudenza, in nessuna delle due ipotesi seguenti:

1° che si ritenga in linea di fatto occasionata la disgrazia per conseguenza di un atto vivace dello stesso maestro, il quale gettando con violenza sul banco un libro, per essersi adirato contro altro alunno il quale non sapeva la lezione, abbia fatto rimbalzare la penna giacente sul detto banco, determinando la ferita;

2° che si ritenga, pure in linea di fatto, avvenuta la ferita per colpa dello stesso alunno, il quale giocherellando sbadatamente con la penna propria se la sarebbe conficcata nell' occhio.

Nel primo caso, il maestro è irresponsabile perchè l'effetto dannoso del di lui atto, il quale nulla in sè ha di illecito, devesi considerare un vero caso fortuito; nel secondo caso, perchè l' obbligo di vigilanza e custodia sui fanciulli non può essere inteso in tale estensione da comprendere cosiffatta responsabilità.

Il padre del fanciullo in tali circostanze acciecato, il quale abbia intentata contro il maestro l'azione di risarcimento, non ha nessun titolo per ottenere, soccombendo, la compensazione delle spese di lite. — (Cassazione di Torino, 10 Marzo 1893). Ricorrente Tabarrini c. Verdina. Giurisprudenza Italiana, Anno XLV, pag. 289.

Commissione delle imposte - Segretario - Retribuzione. — La questione se spetti alle Commissioni Mandamentali per le imposte dirette, non solo la nomina del proprio segretario, ma ben' anche l'assegno della conveniente retribuzione, fu risoluta col parere in adunanza generale del Consiglio di Stato delli 3 Aprile 1880, dichiarandosi in massima che la competenza delle Commissioni predette si estende anche a stabilire la misura della retribuzione, salvo al Comune, che si senta gravato dall' eccesso della retribuzione stabilita, di ricorrere al governo del Re, cui si appartiene di regolare tutto ciò che si riferisce alla esazione delle imposte. — (Parere del Consiglio di Stato, Sezione interna, 28 Aprile 1893, n. 2165-761). Rivista Amministrativa, Anno XLIV, pag. 554.

Comune - Monopolio esclusivo delle pompe funebri - Illegalità - (Regolamento di polizia mortuaria 11 Gennaio 1891 art. 7). — È illegale la disposizione di un regolamento municipale di polizia mortuaria, che riservi al Comune e per esso al suo appaltatore l'esclusivo monopolio delle pompe funebri e del trasporto dei cadaveri, così che i privati debbono necessariamente avvalersi dell' opera del Municipio e non possono provvedervi direttamente o per mezzo di altri privati o di pie associazioni istituite a tale scopo, come le confraternite. — (Tribunale Civile di Napoli, 30 Dicembre 1892). Ric. Comune di Napoli c. Confraternita di S. Anna. La Legge, Anno XXX, pag. 778.

Comune - Lavori ordinati illegalmente dal Sindaco - Ammissibilità dell'azione de in rem verso - Spese facoltative - Irresponsabilità del Comune - Quando sia ammissibile l'azione di mandato o di gestione d' affari - Riconvenzionale del Comune - Necessità dell' autorizzazione - (Legge Com. e Prov. art. 256). — L'azione de in rem verso è concessa in luogo e sussidio di quelle mandati e de negotiis gestis quando non siano esercibili, ed è riconosciuta nel nostro diritto in forza dell' art. 3 Disposizioni preliminari del Codice civile.

Ma per ammetterla contro i Comuni occorre tener presente la distinzione tra i beni d'uso pubblico e i patrimoniali e quella tra spese obbligatorie e spese facoltative, dovendosi ritenere inammissibile l'azione de in rem verso per i beni d' uso pubblico e per le spese facoltative.

La legge comunale e provinciale all' art. 145 nel porre tra le spese obbligatorie quelle per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali si riferisce alle consuetudini locali per la determinazione delle spese necessarie.

Quindi se il sindaco di un piccolo comune ordina senza la debita autorizzazione la lastricazione di una strada in sostituzione dell' inghiaiamento, la spesa non rientra nella categoria delle obbligatorie e l' amministrazione comunale non rimane obbligata.

L' appaltatore dei lavori che abbia tentato invano ogni azione contro chi li ha ordinati potrà rivolgersi contro il Comune per imporgli l' obbligazione naturale di mandato o di gestione d' affari, quando per le opere eseguite ne sia derivato al Comune un reale aumento di patrimonio, e un risparmio evidentemente vantaggioso o siasi rimosso un inevitabile danno.

Perchè il sindaco possa promuovere un' azione riconvenzionale o dimandare la riduzione delle cose nel pristino stato deve essere autorizzato nella forma prescritta dalla legge comunale e provinciale. — (Corte d' Appello di Genova, 24 Marzo 1883). Ric. Comune di Quinto al mare c. Ageno e Burlando. La Legge, Anno XXXIII, pag. 704.

Congregazione di carità - Surrogazione straordinaria. — Le surrogazioni straordinarie dei membri della Congregazione di Carità, devono essere subito deliberate appena che si sia verificata la vacanza a termine dell' art. 15 del regolamento 5 Febbraio 1891, e quindi non è applicabile il disposto dell' art. 103 del regolamento comunale per il quale debbono ritenersi come sorteggiati i membri dimissionari.

Altrimenti si dovrebbe attendere per la surroga la sessione di autunno del Consiglio comunale e così lasciare non al completo per una parte dell' anno, la Amministrazione della Congregazione di carità contrariamente a quanto stabilisce l' art. 15 e 16 del regolamento 5 Febbraio 1891.

Quindi anche chi fu eletto in surrogazione di membro dimissionario o morto che sarebbe stato tuttora da sorteggiare deve essere compreso nel sorteggio. — (Nota del Ministero dell' Interno, Div. 3ª, 31 Marzo 1892, n. 58142, al Prefetto di Modena). Ric. Congregazione di Carità di Vignola. Il Consultore Amministrativo, Anno XXXIV, pag. 237.

Consorzio - Acque - Consorzio di difesa - Sua natura - Interessi patrimoniali dei consortisti - Elenco dei beni e proprietari consorziali - Riparto - Mutazioni - Competenza dell' autorità giudiziaria - (L. 20 Marzo 1865, alleg. F. sui lav. pubbl. art. 114, 116, 117, 118, 178; L. 20 Marzo 1865, alleg. E. sul contenzioso amministrativo, art. 2, 3, 4) — Un consorzio stabilito colle norme dei consorzi di difesa della legge sui lavori pubblici sebbene possa considerarsi come un istituto di diritto pubblico reso necessario da un fine di pubblica utilità e perciò imposto coattivamente dalla pubblica autorità nel riguardo del regime delle acque pubbliche per l' igiene, o per altri supremi interessi d' ordine generale, non cessa di riflettere interessi privati, là dove gli scopi di ordine generale finiscono.

Questi interessi patrimoniali, dei consortisti sono governati dal diritto comune o dalle istituzioni che sono destinate a proteggerli.

Quindi il decidere se una Matricola (elenco dei beni e proprietari consorziati) unita come parte integrante allo statuto fondamentale del consorzio, sia riformabile per ingiusto riparto, non può dirsi sottratto alla competenza giudiziaria solo perchè sia stata approvata dall' autorità tutoria e deliberata dalla maggioranza o dell' assemblea o del Consiglio

dei delegati, ed il ruolo delle quote sia stato approvato per l'esazione dal prefetto.

Una tale matricola, o elenco di beni, è mutabile per sua natura, e necessariamente ad ogni trasferimento della proprietà e ad ogni mutamento di destinazione degli immobili che fanno parte del consorzio, ed i consortisti hanno un vero diritto civile da esperire, quando chiedono che tutti debbano pagare in proporzione del loro interesse; — ed ove questo diritto fosse leso, sebbene per atto dell'autorità amministrativa, è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria per conoscere degli effetti dell'atto medesimo in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. — (Corte di Cassazione di Roma, Sez. unite, 19 Aprile 1892). Ric. Consorzio del Rivo urbano di S. Sisto in Piacenza c. Amministrazione Militare. Il Foro Italiano, Anno XVIII, pag. 536.

Contravvenzione - Deposito - Differenza - Pena. — Il verbale di contravvenzione non è il solo documento da cui il Magistrato deve attingere gli elementi per emettere il suo giudizio.

La differenza tra il genere introdotto in deposito e quello rinvenuto, costituisce dazio frodato, e quindi la pena applicabile è quella dell'articolo 11 Decr. Legisl. 1866. — Il Dazio Consumo, Anno XIX, pag. 199.

Controversia d'imposta - Pretore - Competenza del Tribunale. — Una azione rivendicatoria di competenza pretoriale per ragione di valore, diventa di competenza del tribunale, se, opposta l'inesistenza del dominio nell'attore per nullità sostanziali, incorse nella vendita del fondo all'asta pubblica, viene così a sorgere una controversia d'imposta come sono tutte quelle relative a pretesa nullità delle esecuzioni fatte dagli esattori. — (Corte di Cassazione di Roma, 24 Febbraio 1893). Ric. Liberatore c. Maria Pietri. Il Consulente Commerciale, Anno X, pag. 125.

Corpi morali - Enti religiosi non riconosciuti - Incapacità a stare in giudizio - Cosa giudicata - Capacità ad alienare - Personalità giuridica - Opponibilità della cosa giudicata - Limiti. — La corporazione religiosa (in ispecie la Compagnia di Gesù) non riconosciuta dallo Stato italiano, non può stare in giudizio dinanzi ai magistrati del Regno.

L'ente non riconosciuto non può invocare la cosa giudicata sulla capacità a stare in giudizio per essere stata ammessa la sua capacità ad alienare da un precedente giudicato in causa promossa dall'acquirente dei beni dell'ente contro un terzo.

La cosa giudicata opponibile agli effetti giuridici del diritto privato dedotto in giudizio, non può estendersi agli effetti di diritto pubblico interno quando vi sia controversia sulla personalità giuridica dell'ente attore. — (Corte d'Appello di Venezia, Decisione 27 Maggio 1893). Ric. Compagnia di Gesù c. R. Finanze. La Legge, Anno XXXIII, pag. 122.

Danni - Comune - Responsabilità pei danni dati dall'appaltatore di un'opera pubblica - Clausola contrattuale. — Il comune è responsabile pei danni cagionati ai terzi dalla negligenza od imprudenza dell'appaltatore di un'opera pubblica comunale (nella specie l'appaltatore del rinnovamento del selciato delle vie pubbliche).

Siffatta responsabilità del municipio di fronte ai terzi danneggiati non viene meno per il fatto che nel contratto d'appalto siasi inserita una clausola, con cui il Comune addossava all'imprenditore tutti i danni che, in conseguenza del lavoro, fossero recati agli operai od al pubblico. — (Cassazione di Firenze, 18 Febbraio 1893). Annali della Giurisprudenza Italiana, Anno XXVII, pag. 177.

Danni di guerra e requisizioni militari - Azione giudiziaria pel risarcimento - Danni dati dall'esercito nemico - Promessa di risarcimento fatta dal Governo - Requisizioni abbandonate dal nemico - Cessazione della guerra. — I danni prodotti dalla violenza delle armi nella guerra guerreggiata non producono azione giuridica contro gli Stati belligeranti; ma soltanto l'autorità politica in via del tutto equitativa, ed a titolo di concessione graziosa, può accordare ai danneggiati un risarcimento totale o parziale.

In ogni caso lo Stato italiano non sarebbe mai tenuto a rispondere dei danni cagionati dall'esercito nemico.

La promessa fatta dal Governo di riparare i danni di guerra costituisce un'obbligazione semplicemente morale o naturale, il cui adempimento può chiedersi in via amministrativa, ma non in via giudiziaria.

Compete invece l'azione giudiziaria per quanto riguarda le requisizioni militari abbandonate dall'esercito nemico, ed apprese dall'esercito nazionale dopo la cessazione dello stato di guerra guerreggiata. — (Corte di Cassazione di Roma, Sez. unite, 22 Febbraio 1898). Ric. Finanza c. Comune di Dorno e Cerri. La Legge, Anno XXXIII, pag. 761.

Danni di guerra - Azione giudiziaria per indennizzo - Danni « immediati » e danni « mediati » - Assedio di una fortezza - Zona di combattimento - Requisizioni e devastazioni. — Per stabilire se i danni di guerra diano luogo ad un'azione per risarcimento esperibile davanti all'autorità giudiziaria, bisogna distinguere fra i danni immediati derivanti dallo scoppio effettivo della guerra, ossia quei danni che sono conseguenze improvvise, imprevedute dell'azione bellica e delle necessità momentanee del combattimento; e quei danni mediati, che dipendono da un'azione perdurata e da uno studio preventivo circa i mezzi occorrenti alla guerra.

Tale distinzione è tanto più giusta e necessaria, quando si tratti di un'azione per indennizzo di requisizioni compiute in occasione dello assedio di una fortezza, distinguendosi in questo caso un primo periodo che comprende lo studio tecnico militare, e l'apparecchio dei mezzi per l'assedio, ed un secondo periodo consistente nell'effettiva azione di assedio e nel reale combattimento contro gli assediati.

Nel primo caso, trattandosi cioè di danni mediati che assumono le forme e la natura di espropriazione per utilità pubblica compete l'azione giudiziaria per indennizzo; nel secondo caso invece i danni immediati non possono dar luogo ad un'azione giudiziaria.

La lotta attuale, che produce i danni istantanei, impreveduti e non risarcibili, non può ritenersi circoscritta alla zona di terreno su cui gli eserciti si incontrano e combattono, ma bensì deve estendersi a quella maggior periferia, entro cui possono aver luogo gli scontri, gli inseguimenti e gli altri fatti di guerra che possono far sorgere il bisogno di requisizioni o devastamenti. — Annali della Giurisprudenza Italiana. Anno XXVII, pag. 65.

Dazio consumo - Abbonamento - Esercizio di minuta vendita - Quinquennio. — Colui che esercita uno spaccio di vino e che in tale qualità contrae con l'appaltatore del dazio un abbuonamento per cinque anni obbligandosi a corrispondergli un tanto all'anno, se chiude l'esercizio prima dello spirare del quinquennio, non è più tenuto a pagare all'appaltatore le annualità successive. — Il Dazio Consumo, Anno XIX, pag. 74.

Dazio Consumo - Esercente - Bollette del dazio - Obbligo di presentarle agli agenti. — L'esercente ha l'obbligo di conservare le bollette

relative ai generi sdaziati fin che sia avvenuta la verifica da parte degli agenti del dazio, oppure la verifica siasi fatta su bollette posteriori, in guisa da doversi ritenere come siasi rinunziato al diritto di ritirarle.

La sentenza impugnata ha ritenuto in fatto che il giorno 15 Ottobre 1892 l'agente daziario richiese al ricorrente Marinucci nel di lui esercizio di vendita la consegna delle bollette relative ai generi sdaziati il precedente giorno 9, e che non potè ritirarle perchè l'esercente rispose di non tenerle più. Da questi fatti ne dedusse il Pretore, che l'obbligo dell'esercente di conservare le bollette e consegnarle all'agente daziario è subordinato alla condizione che questi si rechi a ritirarle tosto smerciato il genere, e quindi il semplice ritardo a far ciò tolga di mezzo la contravvenzione di cui agli art. 38 e 41 del Regolamento.

Basta aver rilevato per sintesi il sistema seguito dall'impugnata sentenza per giungere alla pronuncia di non luogo a procedimento, per dovere tosto riconoscere che fondato è il primo mezzo del ricorso presentato dal P. M. E difatti nell' art. 39 del regolamento daziario 25 Agosto 1870, s'impone l'obbligo agli esercenti di conservare le bollette fino a che esiste il genere nell'esercizio — e nel successivo art. 41, è data facoltà agli agenti daziarii di procedere a visite, e verificazioni saltuarie dei generi introdotti, ed ivi soggiunge:

« Essi ritirano le bollette relative ai generi già smerciati, e ne fanno » annotazioni nei registri ».

Da codeste combinate disposizioni se ne deduce che l'esercente, benchè non abbia obbligo di conservare indefinitamente le bollette, ma soltanto finchè esiste nell'esercizio il genere daziato, tuttavia siccome quest'obbligo corrisponde alla facoltà nell' agente daziario di ritirarle, così è forza ammettere che non sia lecito all'esercente distruggerle, od altrimenti rifiutarne impunemente la consegna se non quando sia avvenuta la verificazione estensibilmente alle dette bollette, oppure la verificazione siasi fatta sopra bollette posteriori in guisa da doversi ritenere come siasi rinunciato al diritto di ritirarle.

Diversamente interpretando queste disposizioni si aprirebbe facile adito alle frodi, e verrebbe a privarsi l'Amministrazione finanziaria di un valido mezzo di controlleria per constatare se vi sia stata o no clandestina introduzione di generi non daziati sotto la coperta delle precedenti bollette di sdaziamento.

In conseguenza il semplice ritardo di pochi giorni, come nella specie, da parte dell'agente daziario a ritirare le bollette di sdaziamento, non può autorizzare l'esercente a cessare dall'obbligo di conservarle ed esonerarlo da responsabilità penale. — (Cassazione di Roma, 10 Marzo 1893). Ric. Marinucci, Monitore dei Pretori, Anno XIX, pag. 206.

Dogane - Contravvenzione - Trasporto marittimo - Manifesto di carico delle merci - Obblighi del capitano - Bagaglio dei passeggieri - Merci di uso personale del viaggiatore - Dichiarazione (Testo unico della legge doganale 8 Settembre 1889, art. 4, 40 e 93). — Il capitano ha l'obbligo di inscrivere nel manifesto di carico quelle merci che formano l'oggetto della operazione mercantile del trasporto merci, che a questo fine gli vengono consegnate, non quelle che fanno parte del bagaglio che il passeggiero porta seco sulla nave.

Per le merci che il passeggiero porta seco per suo uso denunziandole come bagaglio, è sufficiente la dichiarazione orale, e il capitano non risponde di esse per gli effetti doganali se non in quanto possa essere convinto di complicità in contrabbando. — (Corte di Cassazione di Roma, 7 Gennaio 1893). Ric. Corsi. La Legge, Anno XXXIII, pag. 781.

Elezioni amministrative - Abbonati al dazio - Schede - Cieco - Decadenza. — Sono ineleggibili a consiglieri comunali quelli abbonati al dazio consumo che, per non essere abbonati tutti gli esercenti, hanno diritto di esigere a loro vantaggio il dazio dovuto dagli esercenti non abbonati.

— Non sono nulle le schede per difetto di indicazione quando sebbene due elettori sieno omonimi pure un solo di essi sia insignito di grado accademico e la scheda contestata non porti alcuna indicazione di grado.

— La cecità non è di regola un impedimento a poter scrivere, tanto meno poi a fare una firma; la legge stessa non la considera tale, perchè non dichiara incapace di testare olograficamente il cieco, sebbene per la validità sua il testamento olografo debba essere per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.

— È validamente pronunziata la decadenza di un consigliere comunale il quale fosse ineleggibile al momento della elezione; anche se tale ineleggibilità sia poi venuta a cessare prima della pronuncia di decadenza.

— Non si deve distinguere nel rispetto delle notificazioni delle deliberazioni e dei reclami avverso di esse, la parte personalmente interessata alla iscrizione nelle liste, da quella, che, mossa da un interesse superiore, si fa ad intentare l'azione popolare.

— È necessario, agli effetti dell'articolo 29 della legge comunale e provinciale risulti la qualità di fideiussore dell'appaltatore di un servizio comunale che la prova della fideiussione emerga da una legale deliberazione della Giunta. — Il Corriere dei Comuni, Anno XVI, N. 28-29.

Elezioni comunali - Ricorso - Notificazione - Schede - Segni di riconoscimento - Pressioni - Prova. — Se la Giunta provinciale amministrativa dichiarò la inammissibilità di un ricorso per mancata notificazione ai Consiglieri interessati, nulla osta che data la prova di tale notificazione fatta in tempo debito, possa ricorrersi contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa alla 4ª Sezione, la quale, constatata la regolarità del procedimento, deve occuparsi del merito della vertenza.

Non è attendibile il motivo addotto, che il partito riuscito in maggioranza adoperò nelle elezioni in contestazione schede stampate sopra una carta speciale a mano, che difficilmente si trova in comune commercio, che ha un colore biancastro-giallognolo, evidentemente diverso dal colore bianco comune e che è così trasparente che anche piegata in due od in 4 parti, la scheda per la forte impressione della stampa rivela ulteriormente i nomi dei candidati, se risulta che la minoranza accortasi dell'espediente, fece a sua volta distribuire schede consimili per cui venne meno il mezzo escogitato pel riconoscimento degli elettori, nè risulta che altro sia posteriormente stato adottato.

Non è ammissibile la domanda di una inchiesta diretta a dimostrare che il partito della maggioranza siasi valso del potere che esercitava nel Comune per far nascere timori e speranza negli elettori, se non si specificano fatti concreti e sopra tutto non si fornisce un principio di prova degli stessi.

La reiezione del ricorso porta seco la condanna nelle spese reclamate dai controricorrenti. (Decis. della 4ª Sez. del Consiglio di Stato, 13 Aprile 1893). Ric. Ratti e Della Ripa c. Giunta prov. amm. di Alessandria, elezioni d'Asti. Il Consigliere Amministrativo, Anno XXXIV, pag. 223.

Elezioni comunali e provinciali - Scambio di urna - Conseguenze. — Quantunque pel combinato disposto degli art. 73 e 76 legge comunale e

provinciale quando si procede contemporaneamente alle elezioni comunali e provinciali, non sia permesso lo scambio delle schede dall'urna dei consiglieri provinciali con quella dei consiglieri comunali e viceversa, tuttavia non essendo comminata dalla legge la nullità delle schede, per questo semplice scambio, non può essere pronunciata se non in speciali circostanze, il cui apprezzamento deve essere lasciato alle autorità chiamate ad esaminare la regolarità delle operazioni elettorali.

Non è il caso di pronunciare la nullità di queste schede quando il numero delle schede rinvenute nelle urne dei Consiglieri comunali e provinciali corrisponde esattamente a quello dei votanti, per gli uni e per l'altro dei candidati ai rispettivi uffici; quando lo stesso numero di schede fu rinvenuto nell'urna dei Consiglieri comunali colla intestazione di « scheda pel Consigliere provinciale » ed in quella del Consigliere provinciale in parte coll'intestazione di « scheda pei Consiglieri comunali » ed in parte senza intestazione qualsiasi bensì, ma col nome dei notorii candidati a Consiglieri comunali. — (Decis. della IV Sezione del Consiglio di Stato, 19 Maggio 1893). Ric. Actis, Giorgetti ed altri contro Giunta prov. amm. di Torino. La Legge, Anno XXXIII, pag. 135.

Elezioni amministrative - Eleggibilità a consigliere comunale - Amministratori e direttori di istituzioni di beneficenza (Legge com. e prov. testo unico, 10 Febbraio 1889, art. 29, n. 3). — Non sono ineleggibili a consiglieri comunali gli amministratori e direttori delle istituzioni di beneficenza, sia che queste vengano amministrate dalla Congregazione di carità, sia che dipendano da speciali amministrazioni. — (Corte di Cassazione di Roma, 18 Aprile 1893). Ric. Redditi ed altri. La Legge, Anno XXXIII, pag. 698.

Elezioni politiche - Reato di falso - Codice penale italiano - Codice penale sardo - Eleggibilità. (L. elett. polit. 24 Sett. 1892, art. 86). — È eleggibile a deputato colui che fu condannato per un reato di falso contemplato nel nuovo codice penale italiano, ma non nel codice penale sardo, sotto cui fu promulgata la legge elettorale politica. — (Camera dei deputati, Giunta delle elezioni, 7 Marzo 1893). Il Foro Italiano, Anno XVIII, pag. 78.

Elezioni politiche - Eleggibilità - Presidente della Deputazione prov. (Legge com. e prov. 10 Febbraio 1889, art. 335). — Il presidente della Deputazione provinciale è al pari del deputato provinciale ineleggibile a deputato al Parlamento, se non ha dato le sue dimissioni sei mesi prima della elezione. — (Camera dei deputati, 12 Aprile 1893). Collegio di Lari (Elezione Biachi). La Legge, Anno XXXIII, pag. 712.

Esazione d'imposte - Esecuzione forzata - Vendita d'un immobile ad un prezzo minore di quello voluto dalla legge - Nullità sostanziale della vendita. (Legge 20 Aprile 1871 sull'esazione delle imposte dirette, art. 72 e 78). — Quando per effetto di un errore incorso nel certificato catastale il fondo espropriato per debito d'imposte venga subastato e deliberato ed un prezzo minore di quello stabilito secondo le norme dell'art. 963 del codice di procedura civile, il deliberamento è viziato di nullità sostanziale, opponibile in via giudiziaria da qualunque interessato non soltanto all'effetto di ottenere dall'esattore il risarcimento dei danni, ma per far dichiarar nulla l'aggiudicazione stessa. — (Corte di Cassazione di Roma, 26 Aprile 1893). Ric. Donnino c. Credito immobiliare, La Legge, Anno XXX, pag. 763.

Esazione d'imposte - Esecuzione immobiliare - Debiti ordinarii - Residuo prezzo - Deposito - Graduazione - Competenza. — Se sugli im-

mobili espropriati dall'esattore esistono altri debiti, l'esuberanza del prezzo non può pagarsi al debitore, ma deve essere depositata.

Il giudizio di graduazione sul residuo prezzo ricavato dall'esecuzione immobiliare fiscale deve farsi avanti il tribunale civile *res sitae*, e non mai avanti il pretore. — (Palermo 13 Marzo 1893), Annali della Giurisprudenza Italiana, Anno XXVII, pag. 174.

Esazione d'imposte - Sospensione del procedimento esecutivo - Attribuzioni del prefetto - Azione di nullità - Competenza giudiziaria. — Il prefetto ha bensì facoltà di sospendere il procedimento dell'esecuzione fiscale per debito d'imposte, paralizzando l'efficacia del principio *solve et repete*, ma non è chiamato a giudicare, come magistrato amministrativo, delle nullità nelle quali sia incorso l'esattore.

Una volta compiuta l'esecuzione, il contribuente ed i suoi creditori possono proporre l'azione di nullità davanti all'autorità giudiziaria al solo effetto di ottenere dall'esattore il risarcimento dei danni e delle spese.

L'autorità giudiziaria è competente a conoscere della nullità dell'atto di deliberamento. — (Roma 26 Aprile 1893, Sezioni unite). Annali della Giurisprudenza Italiana, Anno XXVII, pag. 93.

Esazione privilegiata di rendite dovute ad Enti ecclesiastici, ed ora al fondo per il culto - Privilegi stabiliti dalle antiche leggi tuttora vigenti - Iscrizione della rendita nei ruoli esecutivi - Esazioni fondate sul titolo - Canoni enfiteutici. (Legge 15 Agosto 1867 sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico, art. 21). — Per l'esazione delle rendite già spettanti alle soppresse corporazioni religiose, e poscia devolute al fondo per il culto competono i privilegii fiscali determinati dalle antiche leggi, tuttora mantenute in vigore.

Tali privilegii per le provincie napoletane sono quelli stabiliti dal decreto del 1817, e per la Sicilia quelli fissati dal decreto del 1809.

Per la validità dell'esazione privilegiata occorre l'iscrizione della rendita nei ruoli esecutivi soltanto quando si tratti di prestazioni, la cui riscossione non è fondata sul titolo; ma non già nel caso di canoni enfiteutici, di cui si possiede il titolo costitutivo. — (Corte di Cassazione di Roma, 10 Aprile 1893). Ric. Alogna c. Ricevitore del Registro di Partanna. La Legge, Anno XXXIII, pag. 762.

Espropriazione per pubblica utilità - Costruzione ferroviaria - Essicazione di una pubblica fontana - Diritto del Comune al risarcimento - Resecazione delle vene sotterranee. (Cod. civ. art. 578 - Legge 25 Giugno 1865 sull'espropriazione per utilità pubblica art. 46). — Il Comune proprietario di una fontana non ha diritto ad alcun indennizzo, qualora in seguito allo scavo di una galleria o trincea per la costruzione di una ferrovia, vengono recise le vene acquee sotterranee che alimentavano la fontana.

Il risarcimento sarebbe dovuto soltanto nell'ipotesi che il Comune avesse acquistato nei modi legali il diritto di godere di quelle acque sotterranee. — (Corte d'Appello di Genova, 10 Marzo 1893). Ric. Ministero dei lavori pubblici c. Comune di Fornovo-Taro. La Legge, Anno XXXIII, pag. 772.

Fabbricati (Tassa sui) - Casa abitata dal lavoratore del fondo - Esenzione - Fabbricati destinati all'esercizio del culto. — Una casa rurale, che sia in fatto abitata da chi attende alla manuale coltivazione della terra, è esente dell'imposta sui fabbricati, quand'anche la coltivazione stessa non sia stata obbligatoriamente stabilita col contratto di

locazione. Per fabbricati destinati all'esercizio dei culti, che la legge dichiara esenti da imposta, s' intendono soltanto quelli in cui si compiono le funzioni sacre, e che ne siano immediate, necessarie e inseparabili dipendenze, come le sacrestie. — (Dec. della Commissione centrale 28 Novembre 1892, n. 19978). Rivista Amministrativa, Anno XLIV, p. 567.

Favoreggiamento - Aiuto all'emigrazione di un condannato - Emigrazione - Imbarco di più persone in tempi diversi - Pluralità di contravvenzioni. — L'aver fatto emigrare una persona che doveva espiare una pena costituisce favoreggiamento anzichè la semplice violazione dell'art. 18 della legge sull'emigrazione.

Per l'art. 18 della legge sull'emigrazione si commette una sola contravvenzione quando più persone sieno fatte imbarcare insieme; ma se l'imbarco avviene in tempi diversi, le contravvenzioni sono più e si rendono applicabili secondo i casi gli art. 68 o 79 del cod. pen. — (Roma 10 Aprile 1893). Annali della Giurisprudenza Italiana, Anno XXVII, pag. 127.

Foreste - Boschi vincolati - Scavi - Profondità - Permesso illegittimo. — Contravviene all'art. 9 del regolamento di polizia forestale 1° Maggio 1882, colui che in contrade sottoposte a vincolo forestale compie degli scavi di profondità tale che sia vietata dal regolamento nonostante permesso illegittimamente concessogli dal proprietario del terreno e dalla autorità. — (Roma 20 Aprile 1893). Annali della Giurisprudenza Italiana, Anno XXVII, pag. 137.

Frode nelle pubbliche forniture - Estremi - Raggiri - Falso peso - Momento consumativo - Corruzione di pubblici ufficiali - Tentativo - Ufficiale dell'esercito - Consegna di foraggi. — Alla sussistenza del reato di cui all'art. 206 del cod. pen. basta che si dimostri che la consegna de' viveri od altri oggetti necessarii ad un pubblico stabilimento o servizio fu fatta in mala fede e quindi con frode, ad es. con l'uso del falso peso, senza che sia necessario provare speciali raggiri.

Deve ritenersi consumata la frode allorchè l' imputato sia scoperto nel momento della consegna fraudolenta e nell'atto in cui si procede al peso dei foraggi.

È pubblico ufficiale l'ufficiale dell'esercito che assiste alla consegna de' foraggi, non che il suo superiore che intervenga all'atto; e costituisce il reato di corruzione l'offrirgli una somma onde non faccia rapporto pel reato scoperto. — (Roma 19 Aprile 1893). Annali della Giurisprudenza Italiana, Anno XXVII, pag. 124.

Giustizia amministrativa - Giunta provinciale amministrativa - Eccezione d'incompetenza della Giunta - Rinvio degli atti alla Cassazione di Roma - Condizioni. — Solo quando, in un affare sottoposto alla cognizione della Giunta provinciale amministrativa si ritenga alcuna delle parti, o di ufficio, che esso spetti invece alla cognizione di un' autorità giurisdizionale diversa, si verifica quel conflitto in contemplazione del quale l'art. 15 della legge 1° Maggio 1890 prescrive che si rimettano gli atti alla Corte di Cassazione per la decisione sulla competenza.

Ma quando, sotto il nome di eccezione di incompetenza della Giunta provinciale amministrativa venga opposta da una delle parti l'insindacabilità del provvedimento impugnato, il decidere in proposito non spetta alla Corte di Cassazione, ma alla stessa Giunta provinciale amministrativa. — (Roma 22 Marzo 1893, Sezioni unite). Annali della Giurisprudenza Italiana, Anno XXVII, pag. 94.

Giustizia amministrativa - Giunta provinciale amministrativa - Competenza - Lite - Negata autorizzazione. — Con la legge 1° Maggio 1890 non si sono deferiti alla cognizione delle Giunte provinciali che quei ricorsi, i quali per la natura delle controversie con essi sollevate, dovevano già prima di quella legge essere risoluti dall'autorità amminist.

Contro il provvedimento col quale la Giunta provinciale amministrativa abbia negato l'autorizzazione a stare in giudizio deve essere sperimentato il rimedio ordinario del ricorso gerarchico prima di adire la IV Sezione del Consiglio di Stato. — Il Corriere dei Comuni, Anno XVI, n. 28-29.

Giurisprudenza pel conferimento delle esattorie. — Sebbene il ricorso alla 4ª Sez. sia prodotto contro la deliberazione comunale che procedette alla nomina dell'esattore, tuttavia è ovvio che il ricorso stesso, avendo unito anche il decreto prefettizio di approvazione di tale deliberazione, ha inteso investire non solo la deliberazione ma anche il decreto, ossia tutto il procedimento di nomina dell'esattore; e quindi nulla si oppose alla ricevibilità del ricorso.

Nella nomina di esattore sopra terna, la legge si è rimessa al potere discrezionale dei Consigli comunali senza punto stabilire una ragione di preferenza in chi offre un minore aggio. Nè regge la eccezione che la deliberazione manca di motivazione, essendo evidente che la piena libertà della nomina, l'indole delle considerazioni personali e delle ragioni di fiducia in base alle quali si procede alla scelta dell'esattore e lo stesso metodo di votazione a schede segrete, escludono ogni motivazione sulle ragioni che determinano la preferenza.

La legge non impone al prefetto d'enunciare nel suo decreto di approvazione della nomina dell'esattore i motivi attinenti alle rispettive condizioni personali dei concorrenti che lo inducono ad impartire la sua approvazione.

Non ha fondazione l'eccezione che il decreto prefettizio di rigetto del ricorso contro la deliberazione comunale di nomina, manca di motivazione; perchè — a prescindere che tale ricorso, per la natura del provvedimento con cui era interposto e dei relativi poteri del prefetto, non poteva essere considerato che come semplice denuncia — il decreto prefettizio è parimente legittimo quando è dimostrato che fu prima sentita la Giunta provinciale amministrativa e che il decreto fu emesso appunto in base al detto parere e pei motivi accennati nel medesimo. (Dec. della 4ª Sezione del Consiglio di Stato, 19 Gennaio 1893). Ric. Cembiano c. Comune di Cavallermaggiore.

— È incensurabile presso qualsiasi autorità superiore il decreto del prefetto, col quale ha rifiutato l'approvazione alla nomina di un esattore fatta su terna dal Consiglio comunale ed ha ordinato che sia conferita l'esattoria per asta pubblica: poichè tale decreto non motivato, è stato emesso nell'esercizio del potere discrezionale attribuito al prefetto in questa materia. — Quindi deve respingersi il ricorso prodotto contro tale decreto. — (Parere del Consiglio di Stato, Sez. unite, 3 Dicembre 1892, n. 1760).

— I Consigli comunali hanno dalla legge e dal regolamento obbligo di deliberare entro il termine assegnato, in che modo intendono che si proceda al conferimento delle esattorie. Ha ottemperato a siffatto obbligo il Consiglio comunale il quale deliberando che l'esattoria fosse conferita per il nuovo quinquennio mediante pubblici incanti, ha escluso implicitamente tanto la conferma dell'attuale esattore, quanto il con-

corso per terna. Quindi manca di fondamento, e deve respingersi il ricorso dell'esattore cessante, fondato su che il Consiglio comunale prima di deliberare il conferimento dell'esattoria mediante l'asta, avrebbe dovuto curare che fosse interpellato prima esso esattore per sentire se ed a quali condizioni avrebbe voluto essere confermato, e che tale omissione viziando di nullità tutto il provvedimento, gli tocca la conferma in carica. — (Parere del Consiglio di Stato, Sez. unite, 10 Dicembre 1892, n. 1797).

— Non è sindacabile in sede di ricorso al Re il decreto del prefetto che non ha approvato l'aggiudicazione dell'esattoria perchè non la riteneva conveniente nell'interesse del Comune e dei contribuenti — (Id. Id., Dicembre 1892, n. 1802).

— Se dopo due esperimenti d'asta deserti, e bandito il ricorso per terna fu dal Consiglio comunale nominato l'esattore e la deliberazione di nomina ottenne l'approvazione del prefetto, non può lo stesso Consiglio comunale revocare la nomina fatta dell'esattore, divenuta definitiva coll'approvazione del prefetto. Quindi la seconda deliberazione è viziata di nullità ed è irricevibile il ricorso al Re di alcuni contribuenti, motivato da che non fu prescelto chi aveva offerto l'aggio minore, poichè siffatte ragioni di convenienza non sono apprezzabili in sede di ricorso al Re, potendo i Comuni nei concorsi su terna preferire anche chi ha richiesto l'aggio maggiore. (Id. Id., 10 Dicembre 1892, n. 1806).

— I poteri discrezionali attribuiti ai prefetti in materia di conferimento di esattorie non si estendono sino a consentire loro di creare un nuovo modo di nomina oltre quelli proposti dalla legge e disciplinati dal regolamento; e fra tali modi di nomina non è compresa la licitazione privata. Quindi è viziato di nullità e deve revocarsi il decreto del prefetto col quale, in seguito alla nomina deliberata nel mese di Agosto dal Consiglio comunale dell'esattore per terna invitò il sindaco a procedere ad una licitazione privata fra i tre concorrenti compresi nella terna, e decretò poi che l'esattoria fosse aggiudicata a chi era riuscito vincitore nella gara. Il dovere del prefetto era quello di curare invece l'osservanza della legge e doveva rifiutare la sua approvazione alla nomina fatto dopo spirato il termine assegnato per le nomine su terna e ordinare che l'esattoria fosse conferita mediante pubblici incanti — (Id. Id., 10 Dicembre 1892, n. 1876).

— È fondato sopra un errore di diritto il decreto del prefetto che non ha approvato la nomina di un esattore fatta su terna perchè non fu prescelto chi aveva offerto l'aggio minore. — poichè nelle nomine su terna la misura dell'aggio non deve essere il solo criterio della scelta. Quindi tale decreto si deve revocare. — (Id. Id., 24 Dicembre 1892, n. 1852).

Impiegati comunali - Licenziamento - Ricorso - Incompetenza del Prefetto e della Giunta provinciale quale autorità tutoria. — Per l'art. 1. n. 12, della legge 1.° Maggio 1890 sono di competenza della Giunta provinciale in sede contenziosa i ricorsi degli impiegati comunali contro le deliberazioni delle rispettive amministrazioni, colle quali siano stati destituiti, dispensati od in qualsiasi altra forma licenziati dal servizio. Quindi devono essere annullati per ragione di incompetenza i decreti così dei Prefetti come delle Giunte Provinciali quali autorità tutorie che abbiano provveduto sui ricorsi loro avanzati dagli impiegati interessati. — (Parere del Consiglio di Stato, Sezione interno, 12 e 17 Maggio 1893, n n. 2388-805, 2316-798 adottato). Rivista Amministrativa, Anno XXXXIV, pag. 565.

Impiegati governativi - Dispensa dall'impiego con diritto a pensione - Facoltà del Governo - Incensurabilità. — La dispensa dal servizio di un impiegato dello Stato che ha più di 25 anni di servizio colla ammissione a far valere i titoli per la liquidazione della pensione, non è una misura disciplinare, ma un provvedimento lasciato al prudente apprezzamento del Governo per ragioni di servizio, le quali sfuggono a censure di illegittimità od eccesso di potere. Per conseguenza il Governo valendosi di questa facoltà non ha l'obbligo di seguire le norme dettate dagli art. 26 e successivi del R. Decreto 24 Ottobre 1886, che riguardano la revoca; e non è perciò ammessibile il ricorso alla 4.ª Sezione del Consiglio di Stato contro il R. Decreto che dispensa dal servizio un impiegato colla condizione sovrespressa. — (Decisione della 4.ª Sezione del Consiglio di Stato, 27 Maggio 1793). Rivista Amministrativa Anno XXXXIV, pag. 540.

Impiegati comunali - Promozione per anzianità di ruolo - Competenza della Giunta provinciale amministrativa - Art. 1 n. 12 L. sull'ordinamento della Giustizia amministrativa 1 Maggio 1890. — È competente la Giunta provinciale amministrativa a decidere sul ricorso di un impiegato comunale contro la deliberazione del Consiglio, che gli nega il passaggio di classe cui ha diritto, per anzianità di ruolo.

Un nuovo organico municipale, il quale disponga che per quanto riguarda lo stipendio, i diritti degli impiegati in carica saranno regolati in base all'organico precedente, implicitamente mantiene l'applicabilità dell'antico organico anche per la promozione. — (Giunta Provinciale Amministrativa sede contenziosa in Cagliari, udienza 19 Aprile 1893). Ric. Lanero Alberto e Porrà Felice impiegati comunali. Giurisprudenza Sarda. Anno I, pag. 15.

Imposta fabbricati - Esenzione decennale - Costruzioni fuori della cinta daziaria di Roma. — Per la legge 8 Luglio 1883, n. 1489, basta, per godere del beneficio accordato dall'art. 17 di detta legge, costruire un fabbricato di qualunque natura fuori la cinta daziaria della città di Roma ed anche oltre la zona indicata.

Laonde le costruzioni ad uso di abitazioni fatte fuori della cinta daziaria di Roma, sono esenti per un decennio dall'imposta sui fabbricati. — (Corte di Cassazione di Roma, decisione 2 Maggio 1893). Ric. Partini c. Finanze. Il Consulente Commerciale, Anno X, pag. 187.

Imposta fabbricati - Reclamo all'autorità giudiziaria - Previo reclamo alle commissioni. — Anche in tema d'imposta fabbricati stà il principio di potersi in tanto adire all'autorità giudiziaria, in quanto siasi previamente ricorso avanti le commissioni amministrative. — (Corte di Cassazione di Roma, 28 Aprile 1893). Ric. Finanze c. Avait. Il Consulente Commerciale, Anno X, pag. 173.

Impiegato provinciale - Provvedimento disciplinare - Autorità giudiziaria - Competenza. — L'autorità giudiziaria è incompetente a sindacare i provvedimenti disciplinari presi dall'autorità amministrativa riguardo ai proprii impiegati, anche se questa in via subordinata accetti la discussione sulla regolarità del suo operato. — (Roma, 27 Marzo 1893, Sezioni unite). Annali della Giurisprudenza Italiana, Anno XXVII, pag. 95.

Indigenti infermi - Provincie Venete - Domicilio di soccorso - Legge 17 Luglio 1890 - Non retroattività. — Le disposizioni dell'art. 97 della legge 17 Luglio 1890 devono applicarsi ai casi di spedalità verificatisi

in seguito all'attuazione medesima ed ai primi dei detti casi si deve applicare il domicilio di soccorso quantunque acquistato prima dell'attuazione della stessa legge. — (Parere del Consiglio di Stato, 13 Gennaio 1893, adottato). Rivista amministrativa, Anno XLIV, pag. 561.

Indigenti infermi - Domicilio di soccorso - Art. 72 e 73 della legge 17 Luglio 1890 - Residenza quinquennale - Interruzione - Ricognizione di periodi. — Quantunque una notevole interruzione di residenza nel periodo quinquennale di dimora di un indigente in un Comune debba sempre essere apprezzato all'effetto di determinare il domicilio di soccorso dell'indigente medesimo, tuttavia trattandosi di determinare il domicilio di un indigente dopo il quindicesimo anno, se la residenza di esso risulta successivamente tenuta in uno stesso Comune con una sola interruzione di 11 mesi, questo fatto perde di importanza per la considerazione che esso non vale a distruggere la intenzione dell'indigente di avere il suo domicilio nel Comune stesso, abbastanza dimostrata dalla durata della residenza anteriore e successiva al periodo dell'interruzione. — (Consiglio di Stato, Decisione della 4.ª Sezione, 19 Maggio 1893). Rivista Amministrativa, Anno XLIV, pag. 526.

Indigenti - Casse mortuarie - Trasporto - Spesa. — Sta a carico dei Comuni la spesa occorrente per la provvista di casse mortuarie e pel trasporto degli indigenti che vengono a morire o nelle rispettive abitazioni o negli spedali o sulle pubbliche vie, eccettuato il caso in cui trattandosi di decessi avvenuti in un ospedale, lo statuto di questo la ponga a suo carico. — (Nota ministeriale 19 Febbraio 1893, n. 2100-74-72473). Rivista Amministrativa, Anno XLIV, pag. 562.

Indigenti infermi - Comuni dell'ex Stato di Modena - Rimborso di spedalità - Obblighi relativi. — Nell'ex-Stato Modenese sussisteva indubbiamente prima dell'unificazione legislativa l'obbligo pei Comuni di rimborsare agli ospedali le spese dei rispettivi ammalati poveri; e tale obbligazione non ha cessato di sussistere dopo l'annessione di quelle Provincie a Regno d'Italia e dopo che venne ad essa estesa la legge comunale 7 Ottobre 1848 e delle successive del 1865 e dell'attuale. Per conseguenza l'Ospedale Civico di Modena ora amministrato dalla locale Congregazione di Carità ha bensì il dovere di ricevere coloro che cadono infermi a qualunque paese appartengano; ma hà altresì il diritto di essere rimborsato delle relative spese di spedalità, sempre quando si tratti di poveri estranei alla città ed alle ville suburbane al cui ricovero e cura è esclusivamente tenuto in base alle sue tavole di fondazione. — (Dec. IV Sezione del Consiglio di Stato, 2 Giugno 1893). Rivista Amministrativa, Anno XLIV, pag. 527.

Indigenti infermi - Ricovero d'urgenza - Art. 97 e 79 legge 17 Luglio 1890; 145 legge comunale provinciale. — Dal contesto delle disposizioni contenute negli articoli 79, 97 della legge sulle Opere Pie, e 145 della legge comunale e provinciale, scaturisce ovvio il concetto della legge nel sistema della quale il provvedimento dato per iscritto o dal Sindaco per accertare l'urgenza di ricovero di un indigente infermo costituisce in sede amministrativa l'unico titolo per cui un ospedale od altro istituto analogo possa in via di eccezione esperire del diritto di rimborso delle relative spese verso il Comune al quale il ricoverato appartiene.

L'urgenza di cui parla la legge è quella la quale sorge piuttosto che dalla natura e gravità della malattia dalle condizioni di abbandono in cui versi l'infermo e dalle altre esigenze del momento che non ammettono dilazioni. In queste contingenze è bensì conforme al voto della

legge, ed è d'altronde razionale il ritenere che un pio Istituto possa e debba, quando le circostanze lo impongono, prestare ricovero ed assistenza a qualche malato o ferito senza attendere la previa richiesta del Sindaco, che potrebbe in qualche caso giungere tardi e senza che perciò rimanga pregiudicato nelle sue ragioni di rimborso; ma è certo però che intendendo di far salve codeste ragioni, l'Istituto deve tosto promuovere esso stesso in qualità di interessato le verificazioni prescritte dalla legge ed il conseguente provvedimento per iscritto da parte del Sindaco. Ad assistere il pio istituto nelle sue domande di rimborso non sarebbe sufficiente un certificato medico che dichiari la natura della malattia e l'urgenza del ricovero. — (Decis. IV Sezione del Consiglio di Stato, 2 Giugno 1893). Rivista Amministrativa, Anno XLIV, pag. 525.

Lavori pubblici. — Per il disposto dell'art. 21 della legge sulle Giunte prov. amministrative, si deve ritenere che contro le decisioni rese dalle Giunte in materia di pedaggi sia ammesso il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

— L'art. 278 della legge sui lavori pubblici non stabilisce menomamente che dal prefetto si attui il giudizio amministrativo prima di promuovere l'azione penale ma detta unicamente che è riservata al Prefetto la facoltà, nei casi di contravvenzione alla legge, che alterino lo stato delle cose, d'ordinare la riduzione al primitivo stato.

— A proposito di questo giudizio amministrativo e dei rimedi che possono competere contro di esso veggansi gli art. 7 n. 9 e 21 n. 10 della legge 1.° maggio 1890 sulle Giunte prov. amministrative.

— L'art. 122 del regolamento 15 Febbraio 1870 col quale si segnala quali siano le indicazioni che hanno da contenere i verbali per l'accertamento delle contravvenzioni alla legge sui lavori pubblici non esprime menomamente che questi verbali debbano contenere tutte quelle indicazioni a pena di nullità.

— Nel caso di espropriazione parziale, l'indennità consiste, nella differenza, fra il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione ed il giusto prezzo che potrà di poi avere la residua parte di essi; nè può mettersi in dubbio che per la misura della indennità abbia a tenersi conto anche del deprezzamento che alla parte del fondo non espropriata possa derivare dall'opera pubblica.

— L'impianto di fili di trasmissione elettrica o nel sottossuolo o nell'area stradale è sottoposto, come ogni occupazione permanente del suolo alla concessione dell'autorità comunale. — Il Corriere dei Comuni, Anno XVI, N. 28-29.

Legati pii - Distribuzione di pane a date fisse - Trasformazione - Motivi di convenienza e legalità - Art. 70 legge 17 Luglio 1890. — È incensurabile tanto dal lato della legalità come da quello della convenienza la proposta di trasformazione di lasciti per la distribuzione di pane in epoche determinate dell'anno ai poveri del Comune, in una forma di erogazione diretta principalmente al ricovero degli inabili al lavoro ed al loro mantenimento, cioè alla loro permanente e più regolare alimentazione negli Ospizi di mendicità, nonchè all'alimentazione dei convalescenti poveri, in una erigenda locanda sanitaria, ed alla cura dei bagni e dei fanghi a pro degli indigenti infermi. Tale trasformazione oltrechè non aliena dall'intenzione del fondatore, risponde evidentemente ad un interesse attuale e durevole della beneficenza locale in conformità di quanto l'art. 70 della legge 17 Luglio 1890, dispone in riguardo alle mutazioni di fine delle istituzioni pubbliche di beneficenza. — Dec. IV Sezione del Consiglio di Stato, 19 Maggio 1893). Rivista Amministrativa, Anno XLIV, pag. 530.

Medici condotti - Servizio prestato per due bienni consecutivi - Nomina stabile - Art. 16 legge sanitaria. — Il tempo passato da un medico condotto al servizio di un Comune per due bienni consecutivi, in dipendenza di due nomine separate, deve essere calcolato come un triennio di prova non interrotto, il quale gli assicura la stabilità in carica. — (Parere del Consiglio di Stato, Sezione interni, 5 Maggio 1893, n. 2311-793, adottato). Rivista Amministrativa, Anno XLIV, Giugno 1893, pagina 563.

Medico condotto - Acquisto della stabilità - Diffida durante il triennio di prova - Corso di ferma - Art. 16 della legge sanitaria - Medici condotti di comuni consorziati. — Il medico condotto, il quale, scaduta la sua ferma dopo l'entrata in vigore della legge sanitaria, viene tacitamente confermato per un tempo determinato o indeterminato, ma sufficiente al compimento del triennio di prova, di cui all'art. 16 della legge stessa, acquista la stabilità nel suo ufficio.

La deliberazione di un consiglio comunale di non confermare il medico, non rimasto in servizio dopo la scadenza del capitolato, secondo il quale non era necessaria tale deliberazione per il licenziamento, annullata dal Prefetto nella credenza che fosse già intervenuta una tacita conferma del medico, non può valere come diffida utilmente data nel periodo di prova secondo l'art. 16 della legge sanitaria, e quindi non impedisce, nella mancanza d'ulteriore licenziamento, l'acquisto della stabilità.

L'esistenza di una ferma non è d'ostacolo alla diffida entro il triennio di prova, allo scopo di impedire al medico l'acquisto della stabilità e salvi gli effetti del contratto.

L'art. 16 della legge sanitaria si applica ai medici condotti dei comuni consorziati egualmente che a quelli dei comuni singoli. — (Consiglio di Stato, Sezione IV, 23 Febbraio 1893). Annali della Giurisprudenza Italiana, Anno XXVII, pag. 75.

Mutui dei Comuni - Debiti onerosi - Conversione - Debiti nuovi - Legge 17 Maggio 1863 sulla Cassa depositi e prestiti - Art. 159 e 160 legge comunale e provinciale. — Le disposizioni degli art. 159 e 160 della legge comunale e provinciale relative alla contrattazione dei mutui ai Comuni si applicano nel caso di mutui nuovi non già in quello di conversione di prestiti onerosi legalmente contratti. Eccettuato il caso di conversione, la legge 17 Maggio 1863 sulle Casse depositi e prestiti non può addursi per togliere l'applicabilità dei detti articoli della legge comunale e provinciale. — (Parere del Consiglio di Stato, 8 Aprile 1893, n. 1233-461, adottato). Rivista Amministrativa, Anno XLIV, pag. 550.

Nomina di un Segretario comunale aggiunto - Inapplicabilità dell'art. 12 legge Comunale. — Non prevedendo la legge l'esistenza di un Segretario comunale aggiunto, siffatta nomina deve considerarsi come avente gli stessi caratteri e soggetta alle stesse norme che regolano quella degli altri impiegati del comune. Non potrebbe perciò l'eletto invocare a suo vantaggio il disposto dell'art. 12 della legge comunale. — (Parere del Consiglio di Stato, Sezione Interni 30 Dicembre 1892, adottato). Ric. Comune di Barvata. Il Consultore Amministrativo, Anno XXXIV, pag. 223.

Oneri di culto e beneficienza - Forme di adempimento - Leggi eversive - Disposizioni modali - Disposizioni condizionali - Differenze. — Il principio della forma generica di adempimento degli obblighi di culto e di beneficenza, sostituito, per virtù delle leggi eversive dell'asse ecle-

siastico, alle forme specifiche ordinate dai dipendenti, riguarda limitatamente le disposizioni modali e non anche le condizionali. — (Corte di Appello di Catania Sezione Civile, 24 Marzo, 1893). Ric. Fondo per il culto c. Mantegna. Il Circolo Giuridico, N. 6, Serie 3.ª, pag. 199.

Opere pie - Congregazione di Carità. — Soltanto le istituzioni fatte genericamente a favore dei poveri, sono di spettanza della Congregazione di carità; le altre no, chè spettano all'istituto il cui scopo più si avvicina alla volontà espressa dal testatore.

— Una istituzione che ha il carattere di perpetuità con la nomina dei cappellani anche *ad nutum* non può mai essere definita legato *cum onere missarum*. — Il Corriere dei Comuni, Anno XVI, N.° 28-29.

Opere pie - Concentramento - Ricorso contro i provvedimenti relativi - Termine. — Per l'ultimo capoverso dell'art. 81 della legge 17 Luglio 1890 sulle Opere Pie, i termini dei ricorsi proposti contro i provvedimenti definitivi diretti ad ordinare il concentramento degli istituti pii sono ridotti alla metà. E perciò i ricorsi medesimi devono notificarsi alla Autorità che ordinò il concentramento entro 30 giorni da quello in cui la rappresentanza dell'Istituto ricorrente ebbe regolare notizia del provvedimento impugnato. Questo termine è perentorio per l'esplicita disposizione dell'art. 30 legge 2 Giugno 1889, ed è quindi manifesta la irricevibilità del ricorso presentato dopo il termine stesso. — (Consiglio di Stato, Decisione della 4.ª Sezione, 19 Giugno 1893). Rivista amministrativa, Anno XLIV, pag. 524.

Opere pie - Eccezioni alla regola della loro inscindilità. — Gli enti morali, di regola, non possono essere frazionati, ma questa norma non è prescritta da speciale disposizione di legge, e solo dipende dall'indole della persona giuridica. Però essa non può essere assoluta e può ammettere in casi speciali delle eccezioni, massime quando trattasi d'istituzioni destinate a soddisfare interessi pubblici, quali sono quelle di beneficenza.

Siffatte istituzioni, come ritraggono la loro esistenza dalla pubblica potestà, così possono da questa essere frazionate in più enti quando lo richiegga la pubblica utilità per la quale furono create, quando i loro legittimi rappresentanti e quelli della popolazione, a vantaggio della quale esistono, non che l'autorità tuttoria, sono concordi nel riconoscere la convenienza e si provvide in modo migliore al solievo della classe meno agiata.

Del resto non sono rari gli esempi di tali mutamenti negli enti morali, ed è necessario che possano eseguirsi per porre gli enti medesimi in armonia colle mutate condizioni in cui si svolge la loro azione, affinchè questa diventi più proficua. — (Parere del Consiglio di Stato, Sezione Interni, 24 Marzo 1893, adottato). Ric. Vergiata; Opera Pia Danerio-Pedrocchi. Il Consultore Amministrativo, Anno XXXII, pag. 23.

Opere pie - Fondazione di studio - Carattere di beneficenza - Dipendenza dal Ministero dell'istruzione - (Legge 17 Luglio 1890 sulle istituzioni di beneficenza, art. 1). — Le fondazioni con le quali sono istituiti collegi, borse di studio od altri sussidi per aiutare giovani poveri ad abilitarsi a qualche professione, arte o mestiere, dipendono per la parte tecnica, e didattica dal Ministero dell'Istruzione pubblica, ma debbono considerarsi come istituzioni di beneficenza soggette alla legge 17 Luglio 1890.

La parola *professione* usata nell'art. 1 della legge 17 Luglio 1890 comprende anche gli studî superiori e universitari. — (Consiglio di Stato, Sezioni unite, decisione 8 Aprile 1893). Ric. Collegi universitari di San

Marco ed Engleschi c. Ministero istruzione pubblica. Il Foro Italiano, Anno XVIII, pag. 74.

Opere pie - Istituzioni a favore dei poveri di comuni e provincie diverse - Concentramento - Formalità essenziali - Omissione. — Sebbene la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza non abbia previsto il caso speciale, tuttavia non si può far luogo al concentramento di una istituzione (opera pia maritaggi) creata a beneficio dei poveri appartenenti a comuni di provincie diverse, se prima non siano state chiamate a deliberare in proposito tutte le rappresentanze comunali e provinciali a cui è affidata la gestione e la protezione degl'interessi dei poveri a vantaggio dei quali la istituzione stessa è destinata.

In mancanza della deliberazione di uno dei comuni interessati, deve riputarsi illegittimo ed annullarsi il decretato concentramento. — (Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 Febbraio 1893). Annali della Giurisprudenza Italiana, Anno XXVII, pag. 74.

Pedaggi - Decisioni della Giunta provinciale amministrativa - Ricorso alla IV Sezione - Imposta di pedaggio - Legittimità - Limiti - Convenienza fra comuni consorziati e finitimi. — Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa sulle questioni d'imposizione di pedaggi sono provvedimenti definitivi, impugnabili direttamente innanzi alla Sezione IV senza che alla ricevibilità del ricorso in sede contenziosa sia d'ostacolo il ricorso proposto anche in via gerarchica.

L'imposta di pedaggio, entro certi limiti, è conservata dalla vigente legislazione, allo scopo di non aggravare soverchiamente i comuni nelle spese per opere stradali.

A combattere la legittimità e la convenienza del pedaggio, istituito da un comune sopra un tratto di strada, per soddisfare il residuo del contributo addossatogli per effetto di consorzio coattivo nella costruzione della strada stessa, non giova opporre che trattasi di comuni consorziati, e non soltanto finitimi, una volta che, sciolto il consorzio, a ciascun comune rimane l'onere di provvedervi per quel tratto della strada che corre nel rispettivo territorio. — Annali della Giurisprudenza Italiana, Anno XXVII, pag. 70.

Pesi e misure - Esercente - Verificazione periodica. — Se l'utente non si presenta alla verificazione periodica cade in contravvenzione a senso degli articoli 16 e 31 della legge sui pesi e misure (23 Agosto 1890, n. 7088) e se non si presenta neppure entro il mese stabilito per gli utenti morosi cade in contravvenzione a senso degli art. 75 e 116 n. 7 del relativo regolamento 7 Novembre 1890 n. 7249.

È quindi erroneo che l'utente non sia in contravvenzione fino a che non sia passato il termine di un mese prefisso dal regolamento per gli utenti morosi, con che verrebbe a ritenersi che la legge fosse stata modificata dal regolamento. — (Cassazione penale, 26 Gennaio 1893). Ric. Procuratore del Re di Gerace. Il Consulente Commerciale, Anno X, pag. 174.

Polizia mortuaria - Tumulazioni in nicchie - Spessore delle pareti divisorie - Art. 68 e 128 regolamento speciale di polizia mortuaria 25 Luglio 1892, n. 418. — Le combinate disposizioni del regolamento speciale di polizia mortuaria 25 Luglio 1892 dimostrano che le pareti divisorie delle nicchie destinate a tumulazione tanto sopra che sotto terra, devono avere uno spessore di cent. 40, a meno che non s'impieghino all'uopo lastre di pietra unite fra loro con saldature di piombo. E perciò non basta a soddisfare alle prescrizioni del Regolamento che le pareti

perimetrali di uno scompartimento contenente più nicchie abbia lo spessore sopraindicato di 40 cent. ed anche maggiore, ma è indispensabile che anche questo spessore sia raggiunto dalle pareti entrostanti allo scompartimento e dividenti una nicchia dall'altra. — (Parere del Consiglio di Stato, Sezione interni, 12 maggio 1893, n. 2466-849). Rivista Amministrativa, Anno XLIV, pag. 565.

Polizia mortuaria - Sepolture nelle cappelle gentilizie - Art. 58 legge sanitaria - 115 regolamento polizia mortuaria 25 Luglio 1892. — L'interpretazione a darsi all'art. 58 della legge sanitaria deve essere in conformità colla disposizione dell'art. 115 del regolamento di polizia mortuaria 25 Luglio 1892 nel senso che pel divieto al seppellimento dei cadaveri nelle cappelle private o gentilizie aperte al pubblico e non distanti 200 metri dall'abitato, si tratti di cappelle aperte abitualmente al pubblico ossia di abituale pubblico convegno. Conseguentemente una chiesa di un ex-convento ridotta a camera mortuaria e attigua ad un cimitero anche nel caso in cui ivi si celebri pubblicamente la messa due o tre volte l'anno non si può ritenere come aperta abitualmente al pubblico, e perciò se a questa chiesa è annessa una cappella gentilizia, il proprietario di questa ha diritto di seppellirvi i suoi cadaveri senza impingere in alcuna disposizione della legge e regolamenti sanitari. — (Parere del Consiglio di Stato, sezione interni, 17 Marzo 1893, adottato). Rivista Amministrativa. Anno XXXXIV, pag. 565.

Prestiti comunali - Titoli nominativi - Smarrimento - Duplicato - Forme - Pubblicazioni. — In mancanza di speciale regolamento che disciplini il caso dello smarrimento di un titolo nominativo di prestito comunale sono applicabili le norme del regolamento sul debito pubblico dello Stato.

Laonde il comune, che non sia stato notificato di una regolare cessione del titolo stesso, è tenuto a rilasciarne un duplicato a favore del titolare, e suoi eredi, compiute che siano le pubblicazioni di cui all'art. 136 del regolamento suddetto e trascorsi sei mesi da tali pubblicazioni senza opposizione da parte dei terzi. — (Genova 31 Marzo 1893.) Annali della Giurisprudenza Italiana, Anno XXVII, pag. 168.

Privative industriali - Invenzione brevettata all'estero - Privativa in Italia - Attestato di importazione - (L. 30 Ottobre 1859, art. 1, 2, 3, 4, 21, 57). — È valido ed efficace l'attestato di privativa industriale per un invenzione già brevettata all'estero, chiesto ed ottenuto sotto forma di attestato di invenzione, anzichè d'importazione. — (Corte di Cassazione di Torino udienza 24 Aprile 1893). Ric. Solari c. Carpanini Garabaro. Il Foro Italiano, Anno XVIII, pag. 548.

Questua illecita - Questua religiosa - Frati mendicanti - Eccezioni inammissibili - (Legge di P. S. art. 84). — È questua illecita, a' termini dell'art. 84 legge di p. s. anche quella abusivamente fatta dai frati per contro proprio o del convento.

Detto art. comprese perfino nella proibizione le questue religiose fuori dei luoghi destinati al culto, e a maggior ragione deve ritenersi proibita la questua fatta da un frate laico per conto suo o del suo convento, ogni qualvolta non sia intervenuto il permesso dell'autorità di p. s. Nè si dica che nella fattispecie non si trattasse, di questua nel senso di legge, perchè il ricorrente non faceva che raccogliere le oblazioni spontanee dei conoscenti e amici, imperocchè è certo, come ben disse la impugnata sentenza, che l'aggirarsi di un frate per le campagne con bisaccie a raccogliere derrate per se o per il suo convento co-

stituisce una questua, essendo implicita la domanda delle oblazioni e non sempre essendo queste del tutto spontanee come vorrebbe sostenere la difesa del riccorrente.

Nè valgono in contrario la circostanza che tal fiata agli oblatori si donino delle medaglie, crocette o sacre imagini, e tanto meno il preteso corrispettivo dei consigli, delle preghiere e dei suffragi, giacchè nè l'una nè l'altra di dette circostanze toglie al fatto i veri caratteri di una questua e colletta proibita. — (Cassazione di Roma, 1 Marzo 1891). Ric. Fra Sgolacchia. Monitore dei Pretori, Anno XIX, pag. 206.

Registro - Supplemento di tassa - Solve et repete - Reclamo amministrativo - Tassa proporzionale - Tassa fissa - (Legge del Registro, art. 134, 131, 132, 128). — Trattandosi di supplemento di tasse, l'opposizione giudiziale fatta nei quindici giorni dalla notificazione della decisione emanata in ordine al precedente reclamo in via amministrativa, sospende l'obbligo del pagamento, quantunque dal giorno in cui fu presentato il reclamo amministrativo a quello dell'intimazione dell'opposizione siano trascorsi più di quaranta giorni.

Il reclamo in via amministrativa è valido e produce i suoi effetti giuridici quantunque sia presentato all'Intendente di Finanza anzichè all'Ufficio del Registro e quantunque non sia presentato in doppio originale, non essendo le formalità dell'art. 128 Leg. Reg. prescritte a pena di nullità.

Il criterio fondamentale per distinguere in quali casi debba applicarsi la tassa proporzionale ed in quali la tassa fissa, bisogna trovarlo nel movimento o meno che da mano a mano un valore qualunque abbia potuto avere nei rapporti fra le parti.

L'atto di ricognizione di un debito non può essere soggetto alla tassa proporzionale se non quando forma per il creditore un titolo per sè stante. — (Corte d'Appello di Cagliari, Udienza del 12 Febbraio 1893). Caprino, Ric. Vivanet c. Ricevitore del Registro di Cagliari. Giurisprudenza Sarda, Anno I, pag. 9.

Regolamenti di polizia urbana - Facoltà dei comuni - Carri che offendono il selciato pel soverchio peso - Prescrizioni limitative - Pubblicazione - Affissione. — I Comuni hanno facoltà, coi loro regolamenti di polizia urbana, di stabilire che le vetture, i carri ecc. debbano essere caricati in modo da non offendere o danneggiare le cose a cui passano vicino e il selciato per soverchio peso, e l'autorità comunale può prescrivere quelle cautele o dimensioni di carichi che ravvisi necessarie allo scopo di prevenire i detti inconvenienti.

Si presume, ove il contravventore non provi il contrario, che il Comune abbia eseguita l'affissione delle prescrizioni limitative sopraccennate. L'affissione medesima non è il presupposto indispensabile della esistenza della contravvenzione. — (Cassazione di Roma, 17 Febbraio 1893). Monitore dei Pretori, Anno XXI, pag. 206.

Regolamento locale - Velocipede - Legge - Interpretazione. — Non contravviene al regolamento che proibisce ai velocipedisti di percorrere sul velocipide i marciapiedi riservati ai pedoni, colui che, per scambiare qualche parola con un amico, discende dal velocipede e conduce a mano il veicolo sul marciapiede per breve tratto mentre parla coll'amico.

L'equità deve prestare il suo soccorso nell' interpretazione delle disposizioni legislative e regolamentarie. — (Cassazione di Roma, 12 Aprile 1893). Monitore dei Pretori, Anno XIX, pag. 239.

Responsabilità per danno dato allo Stato - Intendenza di finanza - Prevaricazioni avvenute nel suo ufficio - Delegazione del capo ragioniere delle firme degli ordini di pagamento - Visto dell'Intendente - Negligenza nel vigilare - Responsabilità dei capi ragionieri degli ufficiali pagatori e dei controllori. — L'intendente di finanza è responsabile delle prevaricazioni avvenute nel suo ufficio quando gli si possa fare accusa di omessa vigilanza, e specialmente se le irregolarità e le frodi si verificarono con frequenza durante un lungo periodo di tempo.

È responsabile il capo ragioniere dell'Intendenza che delega ad un suo dipendente la firma degli ordini di pagamento delle spese fisse, per le irregolarità imputabili ai suoi delegati.

Il visto dell'Intendente alla delegazione non altera la responsabilità del capo ragioniere, nè costituisce titolo diretto di responsabilità per l'Intendente.

Ma l'Intendente il quale, reso accorto delle irregolarità compiute dal delegato non revochi il visto alla delegazione, è coinvolto nella responsabilità.

È parimenti responsabile l'Intendente se tolleri che un impiegato diverso dal Capo ragioniere firmi gli ordini di pagamento senza delegazione scritta, e che avendo innanzi elementi che dovevano destare la sua vigilanza non ne tenne il debito conto.

La responsabilità deriva dalle funzioni che si esercitano, per modo che debbono correre la stessa sorte dei titolari coloro che non avendone il grado ne esercitano gli uffici.

Quindi chi esercita le funzioni di Capo ragioniere senza averne il grado ne assume la responsabilità.

I Capi ragionieri che trascurano di esaminare gli ordini di pagamento firmati dai loro delegati sono responsabili degli ordini irregolari.

I tesorieri ed ufficiali pagatori che trascurino di osservare le prescrizioni regolamentari sono responsabili dell'indebito pagamento.

Il controllore colpevole di omessa vigilanza è, dopo la pubblicazione del Regio Decreto 19 Gennaio 1882, responsabile in solido coi pagatori dell'irregolare esecuzione dell'ordine di pagamento. — (Decisione della parte dei Conti Sez. III 2 Marzo 1893). Ric. Procura generale, Gambinossi, Adriani e Martini c. Cavini, Mazari ed altri). La Legge, Anno XXXIII, pag. 790).

Riparto di consiglieri comunali per frazioni - Ricorso alla IV Sezione - Notificazione. — Il ricorso diretto alla IV Sezione sia pure per ottenere la sospensione del provvedimento impugnato, deve essere notificato tanto all'autorità che ha emanato il provvedimento quanto agli interessati.

Sono interessati in una questione di riparto dei Consiglieri comunali i frazionisti sulla domanda dei quali venne accordato il riparto stesso.

Stante la moltitudine di tali frazionisti, la IV Sezione autorizza la parte a valersi in via d'analogia della facoltà dell'art. 45 del regolamento di procedura davanti alla Giunta provinciale amministrativa facendo cioè in tempo utile la notificazione per pubblici proclami, e cioè mediante inserzione di un punto del ricorso nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, nonchè nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e coll'affissione di copia del ricorso stesso per due giorni festivi all'albo pretorio del comune e notificazione nei modi ordinari a ciascuno dei due primi sottoscrittori della domanda delle frazioni, sulla quale fu accordato il riparto e ad uno dei principali contribuenti di ciascuna delle altre frazioni del Comune. — (Decisione della IV Sezione del Consiglio

di Stato, 16 Marzo 1898). Ric. Comune di Montebello Ionico c. Giunta provinciale amministrativa di Reggio Calabria. Il Consultore Amministrativo, Anno XXXIV, pag. 223.

Riscossione rendite patrimoniali comunali - Actio ad exhibendum. — I privilegi fiscali, coi quali i Comuni possono, a termini dell'art. 199 legge comunale vigente (identico all'art. 123 legge comunale cessata) riscuotere le loro rendite patrimoniali sono quelli che prima del 1865 vigevano nelle varie provincie del Regno, i quali anche ora, dopo la pubblicazione della legge per la riscossione delle imposte dirette 20 Aprile 1871, sono rimasti in vigore.

Le leggi vigenti in Sardegna per l'uso di tali privilegi sono l'Editto 27 Dicembre 1821 e relativo regolamento 1.° Maggio 1824, l'Istruzione 1.° Aprile 1826, n. 3319 (vigente tuttora per il Genovesato e pel Piemonte) e il regolamento 28 Gennaio 1859 (comune pure tanto alla Sardegna, che al Genovesato e Piemonte).

La prescrizione dell'uso del privilegio fiscale per la riscossione delle entrate comunali sancita dagli art. 32 e 33 regolamento 1.° Maggio 1824 e 100 dell'istruzione 1.° Aprile 1826, corre pel solo contabile, non anche per la pubblica Amministrazione, per la quale l'uso del privilegio dura finchè sussiste il suo credito.

Il « visto » col quale il prefetto o sottoprefettto rende esecutivo il ruolo delle entrate comunali basta a legittimare il credito di tali entrate, ad ogni modo il debitore di tali entrate, che si oppone agli atti esecutivi coll'eccezione di fatto pagamento, confessa implicitamente la sussistenza del credito e quantunque egli la contesti non può per ciò richiedere dal Comune che ne provi la sussistenza prima di proseguire negli atti esecutivi.

Anche per le entrate comunali non è ammessa altra prova, per giustificarne il pagamento, che la quietanza regolarmente rilasciata dall'esattore: perciò non ha alcun valore nei rapporti colla pubblica amministrazione l'annotazione fatta dall'esattore nel ruolo, nella quale dichiarava d'aver riscosso tutto o parte del credito.

Il debitore non ha diritto alla produzione dei ruoli da parte del Comune restringendosi l'obbligo dell'esibizione dei documenti che possono servire anche a giustificare le pretese della parte avversa, ai soli commercianti. — (Corte d'appello di Cagliari, udienza 2 Aprile 1892). Ric. Mura c. Comune di Santa Lussurgiù, Comune di Seneghe, Setti. Giurisprudenza Sarda, Anno I, pag. 2.

Ricchezza Mobile (imposta di) - Premi dei prestiti comunali - Sono soggetti all'imposta - Ritenuta sulle vincite - (Legge 14 Luglio 1864 sull'imposta di r. m., art. 6. — Per virtù della stessa legge 14 Luglio 1864, i premi estratti fra i portatori di obbligazioni di un prestito comunale vanno soggetti all'imposta di r. m. da pagarsi dal comune, salvo a questo di rivalersene mediante ritenuta contro i vincitori. — (Corte di Cassazione di Roma, udienza 7 Aprile 1893). Ric. Comune di Barletta c. Spinazzola ed altri. La Legge, Anno XXXIII, pag. 757.

Ricchezza Mobile - Art. 30, comma 8.° regolamento 24 Agosto 1877 - Aumento di reddito - Avviso - Affissione all'albo pretorio - Durata dell'affissione. — Non basta la dichiarazione che un avviso di aumento di reddito fatto dall'agenzia sia stato affisso all'albo pretorio, ma a senso dell'8.° comma dell'art. 30 del regolamento 24 Agosto 1877 deve essere certificato che fu affisso per otto giorni consecutivi. — (Comm. centrale di r. m. 5 Febbraio 1893), decisione 21781 Ric. Negri. Il Consultore Commerciale, Anno X, pag. 126.

Ricchezza mobile - Vendita di immobili - Prezzo - Accollo di passività - Delegazione. — Non è soggetto all'imposta di r. m. il prezzo o la parte di prezzo che il venditore di un immobile, dichiarandosi soddisfatto d'ogni suo avere, rilasci nelle mani del compratore perchè paghi i creditori ipotecari garantiti sul fondo venduto; e ciò ancorchè i creditori non abbiano aderito a tale stipulazione. — (Corte di Cassazione di Roma, udienza 17 Aprile 1893). Ric. Finanze c. Galimberti. Il Foro Italiano, Anno XVIII, pag. 584.

Sanità pubblica - Fabbricazione o vendita di sostanze adulterate - Delitto - Contravvenzione - Perizia - Nuova ommissione - Giudizio incensurabile. — Ove il giudice di merito abbia ritenuto in fatto che la saccarina mischiata anche in piccola dose alle acque gazose sia pericolosa alla salute, e che il fabbricante conosceva tale sua nociva qualità, rettamente applica l'art. 319 del cod. pen.

L'art. 42 della legge sanitaria sarebbe applicabile solo allora che la fabbricazione o la vendita si fosse fatta senza conoscenza della composizione, e quindi della miscela nociva.

È insindacabile la facoltà del giudice di merito per cui viene a respingere, siccome inutile, una nuova perizia. — (Roma 23 Febbraio 1893). Annali della Giurisprudenza Italiana, Anno XXVII, pag. 121.

Scuole - Controversie - Massime adottate nell'anno 1892 dalla Regia Commissione Consultiva — I. Il numero delle scuole obbligatorie stabilito dal decreto di classificazione o da altri atti posteriori all'Autorità competente, non può essere diminuito dai Comuni, i quali quando credono che gli oneri ad essi imposti siano superiori a quelli cui sono tenuti per legge, possono chiedere di essere esonerati dal maggior aggravio seguendo la procedura all'uopo prescritta, ma non dispensarsi dal provvedere alla nomina degl'insegnanti per tutte le scuole obbligatorie ad essi assegnate.

Non hanno quindi i Comuni facoltà di rifiutarsi alla nomina col pretesto che la scuola non è necessaria, ed opera rettamente in questo caso il C. P. S. sostituendosi al Comune inadempiente con nomina di ufficio. — (Comune di Nicosia e C. P. S. di Catania).

II. La istituzione di una scuola mista nel capoluogo di un Comune non può aver luogo che nel caso preveduto dall'art. 15 del regolamento unico 16 Febbraio 1888.

La scuola mista non deve quindi essere computata a sgravio dell'obbligo di mantenere due scuole distinte per i fanciulli e per le fanciulle che hanno diritto di frequentarle; obbligo imposto ad ogni Comune dall'art. 319 della legge 13 Novembre 1859, al quale non è stato derogato con le disposizioni dei regolamenti posteriori. — (Comune di Tradate e C. P. S. di Como).

III. Le scuole serali che i Comuni istituiscono per gli adulti sono considerate dalla legge organica sulla pubblica istruzione come scuole private, e coloro che v'insegnano sono perfino dispensati dal produrre titoli d'idoneità e le loro nomine non sono sottoposte all'approvazione dell'Autorità scolastica.

Da ciò consegue che ai maestri preposti a quelle scuole non possono estendersi le garanzie stabilite dalla legge a favore degli insegnanti delle scuole obbligatorie o facoltative, e che le controversie relative al licenziamento dei detti maestri vogliono essere regolate con le norme di diritto comune sui contratti di locazione d'opera, e sfuggono alla competenza del Ministero potendo soltanto formare oggetto di un'azione giudiziaria per lesione di diritto derivante da violazione. — (Maestro avoca di Roccella Valdemona e C. P. S. di Messina).

IV. Non dà diritto al Comune di chiedere che le sue scuole siano assegnate ad una classe inferiore a quella fissata dal decreto di classificazione, il fatto che al Comune stesso sia venuto a mancare del tutto, o sia stato ridotto un sussidio che il Governo era solito corrispondergli, quando risulta che il decreto di classificazione ha il suo fondamento nel precetto della legge e che le scuole sono assegnate alla classe ed alla categoria a cui devono appartenere per ragione di popolazione. — (Comune di Bonefro e C. P. S. di Campobasso).

V. Ai sensi dell'art. 1° della legge comunale e provinciale il Regno si divide in provincie, circondari, mandamenti e comuni, e questa circoscrizione d'ordine amministrativo è del tutto indipendente dalla circoscrizione giudiziaria, che mira alla tutela di diritti e d'interessi speciali, ed organizzata con criteri diversi da quelli che han determinato la divisione territoriale dello Stato sotto il rispetto dell'amministrazione.

Da ciò consegue che la soppressione della Pretura non dà diritto ai Comuni di chiedere che le loro scuole sieno per questo solo fatto retrocesse di classe, giacchè per quella soppressione non è venuta a cessare in essi la qualità di capoluogo di mandamento, nè gli esime dagli obblighi che dalla stessa derivano nei rapporti amministrativi ai quali unicamente hanno inteso riferirsi le leggi sulla pubblica istruzione, quando impongono speciali oneri ai Comuni capoluogo di mandamento. — (Quesito del Prefetto di Como).

VI. L'art. 317 della legge 13 Novembre 1859 pone come canone fondamentale di diritto che la istruzione elementare che i Comuni hanno l'obbligo di fare impartire debba essere gratuita; e questo principio non è vulnerato dalle altre disposizioni della legge e del regolamento in cui si dice che i Comuni provvedono all'istruzione elementare in proporzione delle loro facoltà e secondo i bisogni dei loro abitanti, e che le scuole debbono essere proporzionate per numero e per ampiezza ai fanciulli tra i sei e i dodici anni viventi nel Comune, essendo intuitivo che quelle disposizioni concernono unicamente il numero delle scuole da istituire ed il rapporto proporzionale tra le scuole stesse ed il numero degli obbligati, ma non si riferiscono ai rapporti tra il Comune che istituisce le scuole e gli allievi che le frequentano, rapporti nei quali non si parla affatto di tasse nè di differenze tra gli alunni che dimorano in un Comune o in un altro.

Nessun fondamento ha quindi la distinzione che si vorrebbe introdurre tra alunni naturali del Comune o dimoranti e gli estranei, perchè questa distinzione si risolve nel diritto d'imporre una tassa differenziale sugli accorrenti alle scuole, ignota alla legge e ripugnante al nostro diritto pubblico sul potere di tassare dei Comuni, il quale deve essere basato sopra chiare disposizioni di legge. — (Comune di Cologna Veneta e Prefetto di Verona.

VII. La disposizione dell'ultimo alinea dell'art. 31 della legge 13 Novembre 1859 non essendo stata abrogata, nè modificata dalle leggi posteriori, conserva tutta la sua efficacia e deve essere rigorosamente osservata.

Non può quindi un Comune esimersi dall'obbligo di corrispondere alla sotto maestra regolarmente nominata uno stipendio uguale alla metà del minimo legale assegnato alla titolare della scuola dal decreto di classificazione, e deve annullarsi come contraria alla legge la deliberazione del C. P. S. con la quale si consentiva al Comune di fissare in una misura minore la rimunerazione della sotto maestra. — (Maestra Grammatica e Comune di Valledolmo).

VIII. Un maestro nominato regolarmente in seguito a concorso ha diritto allo stipendio dal giorno dell'apertura dell'anno scolastico anche

se l'approvazione della nomina sia avvenuta dopo quel giorno, quando il ritardo nell'approvazione non sia dovuto a giustificati motivi, ma a semplice trascuranza del C. P. S.

Non spetta infatti al maestro il richiamare le autorità superiori al sollecito adempimento dei propri doveri, e, d'altra parte, è condizione implicita e sottintesa del concorso che l'azione del Comune e del Consiglio scolastico si svolga nei termini perentori stabiliti dalla legge per modo che l'insegnante eletto sia posto in grado di assumere il suo ufficio con l'apertura dell'anno scolastico, e se egli si è messo da quella data a disposizione del Comune non gli si può negare il diritto allo stipendio dalla data stessa. — (Maestro Lazzoni e Comune di Carrara).

IX. Non può un Comune esimersi dall'obbligo di corrispondere ad un insegnante lo stipendio minimo legale adducendo che l'insegnante stesso si era con convenzione verbale dichiarato pronto a rilasciare una quota del suo stipendio a favore dell'insegnante di una frazione dove in origine s'era obbligato ad impartire un corso di lezioni, perchè questa convenzione quand'anche ne fosse dimostrata l'esistenza, deve ritenersi nulla e contraria alla legge. — (Comune di S. Margherita di Bobbio e Maestra Pochintesta).

X. Non è in facoltà dei Comuni di sospendere dallo stipendio un insegnante basandosi sulle disposizioni della legge comunale e provinciale perchè, a sensi delle leggi speciali sulla pubblica istruzione, unica autorità competente a pronunciare una pena contro gl'insegnanti è il C. P. S. al quale, in caso di mancanze, possono i Comuni deferire il maestro chiedendo che sia sottoposto a regolare giudizio disciplinare con l'osservanza delle formalità e delle garanzie stabilite dalla legge. — (Comune di Rondonina e maestra Bresciani).

XI. Non hanno diritto all'aumento sessenale gl'insegnanti che prestano servizio nelle scuole mantenute dai Comuni oltre il numero ad essi assegnato dal Decreto di classificazione o da posteriori deliberazioni della competente autorità, nè quelli che prestano servizio nelle scuole, che, sebbene obbligatorie per legge, sono dichiarate fuori classe.

XII. Pei maestri, che durante il sessennio di servizio nel medesimo Comune ottennero un aumento di stipendio per essere stata mutata la classificazione della scuola in cui insegnano o per essere passati da una scuola di grado inferiore ad un'altra di grado superiore, il tempo utile al conseguimento del decimo, incomincia a decorrere dalla prima nomina e non da quella dall'aumento dipendente da una delle cause anzidette, per analogia a quanto è prescritto dall'art. 215 della legge 13 Novembre 1859 per gli aumenti sessennali degl'insegnanti delle scuole secondarie. S'intende che in questi casi il decimo di aumento sarà computato sullo stipendio legale goduto dal maestro al momento in cui il sessennio di servizio si compie.

XIII. I maestri, i quali insegnano in una scuola che per decreto dell'Autorità competente viene assegnata a una classe inferiore a quella cui prima apparteneva ed hanno conservato per l'art. 121 del regolamento 16 Febbraio 1888 lo stipendio fissato per detta scuola dalla classificazione vigente all'epoca della nomina, conservano il diritto all'aumento del decimo sul loro stipendio effettivo, trattandosi di un diritto acquisito in forza di una convenzione che ha vigore di legge tra le parti fino alla sua scadenza.

XIV. I maestri, che da una scuola classificata sono trasferiti ad una scuola fuori classe, non hanno diritto di ottenere alla fine del sessennio l'aumento del decimo, perchè questo trasferimento non potendo esser fatto senza il consenso degli insegnanti (art. 161 del regolamento 16 febbraio 1888), essi nell'accettarlo vengono implicitamente a rinunciare agli

eventuali vantaggi che potevano ad essi derivare dalla qualità di maestri di scuola classificata.

XV. Non hanno diritto all'aumento del decimo a cominciare dal 1° Novembre 1892 quei maestri che per concessione del Comune godono già di uno stipendio uguale o superiore al minimo legale, ma inferiore al minimo aumentato di un decimo, ma dovrà loro concedersi a partire dal primo Novembre 1892 un aumento che valga ad elevare lo stipendio effettivo ad una somma uguale allo stipendio legale accresciuto del decimo.

XVI. Finchè non sia in tutti i Comuni, che hanno scuole superiori facoltative, attuato l'ordinamento normale voluto dall'art. 25 del Regolamento 16 Febbraio 1888, i maestri che prestano l'opera loro in una classe inferiore obbligatoria e nella scuola facoltativa di grado superiore, istituita dal Comune con l'assenso dell'Autorità competente, hanno diritto all'aumento del decimo sessennale sullo stipendio assegnato dalla classificazione vigente alla scuola obbligatoria, e non su quello ad essi corrisposto per la scuola facoltativa, non avendo questo assegno il carattere di minimo fissato dalla legge.

XVII. Nel computare il servizio utile all'aumento sessennale deve tenersi in conto non solo quello del biennio di prova, ma anche l'opera prestata in via di esperimento nel caso previsto dall'art. 8 capoverso 2° del R. decreto 19 Aprile 1885, purchè la nomina sia avvenuta coll'osservanza delle formalità volute dal decreto stesso e la durata di essa sia stata limitata ad un anno per il solo fatto che il maestro non aveva raggiunta l'età legale.

XVIII. Sebbene la legge non dica che il servizio sessennale che dà diritto all'aumento del decimo debba essere continuato, questa condizione risulta implicita dal fatto che l'interruzione del servizio in seguito a licenziamento o dimissione scioglie il vincolo giuridico che legava il Comune al maestro, sicchè quest'ultimo, ripresentandosi al concorso in condizioni pari a quelle di tutti gli altri aspiranti e riuscendo eletto, deve considerarsi come di prima nomina, e come non può far valere i servigi precedenti rispetto alla durata della nomina o della conferma così non può invocarsi per conseguire l'aumento sessennale.

XIX. Non è un motivo legittimo di esclusione dal concorso la circostanza che tra i documenti inviati a corredo dell'istanza mancava il certificato di abilitazione all'insegnamento della ginnastica necessario per quei candidati che conseguirono la patente anteriormente al 1879, quando risulta che quel certificato fu presentato all'Autorità competente prima che si procedesse alla graduatoria dei candidati ed alla compilazione dell'elenco degli eleggibili. — (Maestro Turcis e Comune di Francavilla).

XX. La condanna di un insegnante alla deposizione non gli impedisce di prender parte ai concorsi ai posti vacanti quando la pena che gli fu inflitta venga ad essere interamente espiata prima della riapertura dell'anno scolastico, col quale il maestro, se nominato, dovrebbe assumere l'ufficio. — (Quesito del R. Provveditore agli studi di Reggio Calabria).

XXI. Anche i maestri preposti alle scuole facoltative devono essere forniti di regolare diploma, perchè la legge non fa alcuna distinzione a questo proposito e il suo precetto è assoluto. Non può quindi il Comune esimersi dall'obbligo di eleggere un insegnante patentato col pretesto che si tratta di scuola facoltativa, ed il diritto di consentire che in mancanza d'insegnanti patentati la scuola sia affidata a persona sprovvista del titolo di abilitazione, spetta esclusivamente al C. P. S., e non è lasciato in arbitrio del Comune. — (Comune d'Ispani e C. P. S. di Salerno).

XXII. Non eccede nelle sue facoltà un Comune che alla scadenza della nomina annuale di un insegnante di scuola facoltativa lo conferma col suo consenso per un sessennio.

Il maestro che trovasi in quella condizione non ha diritto d'insorgere contro la deliberazione del suo licenziamento per la fine del sessennio col pretesto che la scuola venne nel frattempo dichiarata obbligatoria, trattandosi di un fatto compiuto e che ha prodotto tutti i suoi effetti, e non essendo giusto nè morale ch'egli dopo aver goduto del beneficio derivante dalla convenzione ed essersi opposto con successo al licenziamento intimatogli nell'anno precedente, perchè non era stato nominato mediante concorso maestro in una scuola obbligatoria, disconosca l'efficacia della convenzione da lui stesso invocata quando gli giovava. — (Maestro del Bianco e Comune di S. Nicandro Garganico),

XXIII. La preferenza stabilita dall'ultimo comma dell'art. 10 del R. D. legislativo 19 Aprile 1885 a favore degli insegnanti delle scuole facoltative nella nomina alle scuole obbligatorie vacanti nello stesso Comune può essere invocata soltanto dagl'insegnanti i quali si trovano in attività di servizio, quando si verificano le vacanze nelle scuole obbligatorie, ma non si estende a quelli che in un tempo più o meno remoto furono preposti ad una scuola facoltativa e che cessarono dal servizio per soppressione della detta scuola o per altri motivi. — (Maestra Tiberi e Comune di Novelli).

XXIV. Non può un Comune rimettere in questione dopo parecchi anni una deliberazione di nomina e negare al maestro, a cui quella nomina si riferiva, il diritto acquisito alla nomina a vita per aver ottenuto dopo 8 anni di magistero l'attestato di lodevole servizio.

La mancanza delle firme deve ritenersi in quel caso, derivante da semplice dimenticanza, risultando che nelle copie inviate all'autorità superiore per l'approvazione figuravano tutte le firme richieste dalla legge, e d'altra parte, la pretesa nullità sarebbe stata sanata dal Comune col permettere che l'insegnante acquistasse il diritto alla conferma sessennale e coll'averlo mantenuto in ufficio per otto anni consecutivi, senza mai eccepire durante questo lasso di tempo, la irregolarità della nomina originaria. — (Comune di Confienza).

XXV. Un insegnante al quale sia stato negato l'attestato di lodevole servizio, se viene nominato nello stesso Comune ad anno scolastico incominciato, con espressa dichiarazione che con questa nomina non si intende di ammetterlo all'ulteriore esperimento, ma soltanto di mantenerlo in ufficio per un altr'anno, a sensi dell'art. 160 del regolamento per metterlo in condizione di procacciarsi un'occupazione in qualche altro Comune, non può pretendere che quella nomina sia equiparata alla concessione dell'ulteriore esperimento che sola può dar titolo all'insegnante di esser riammesso a domandare nuovamente alla fine dell'esperimento stesso l'attestato di lodevole servizio. — (Maestro Ciani e Comune di Calvello).

XXVI. In nessun caso un insegnante sfornito di patente può accampare diritto alla nomina biennale, che è attribuita soltanto ai maestri forniti dei requisiti voluti dalla legge ed eletti in seguito a regolare concorso. — (Maestro Gigliotti e Comune di Montenero Valcocchiara).

XXVII. La facoltà concessa ai Comuni che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 145 del regolamento di aprire direttamente il concorso, non li dispensa dall'obbligo di scegliere gl'insegnanti tra i concorrenti, ed è quindi nulla la nomina avvenuta in capo a persona che non aveva preso parte alla gara, senza tener conto dei titoli e degli eventuali diritti dei concorrenti stessi. — (Maestro Roma e Comune di Voltaggio).

XXVIII. La facoltà di concedere ad un insegnante, il quale non abbia ottenuto l'attestato di lodevole servizio, un ulteriore esperimento da uno a tre anni è attribuita esclusivamente al Comune, salva l'approvazione dell'Ispettore. Eccede quindi i suoi poteri e viola le prerogative del Comune, il C. P. S. il quale spendendo un'Autorità di altrui competenza ammetta l'insegnante all'ulteriore esperimento. — (Comune di Peschici e C. P. S. di Foggia).

XXIX. Non è lecito insorgere dopo due anni contro la deliberazione del C. P. S. con cui si prendeva atto della rinuncia di una maestra, sostenendo che questa rinuncia non fu presentata direttamente dall'insegnante, ma da suo marito, che non aveva ricevuto un mandato speciale dall'interessata.

L'acquiescenza della maestra induce la presunzione dell'esistenza del mandato, o per lo meno dell'assenso dell'insegnante, e in ogni caso non è possibile ritornare dopo tanto tempo sul provvedimento senza sovvertire le norme di una corretta amministrazione e senza compromettere diritti dei terzi coi quali il Comune ha contratto nuovi vincoli giuridici, che non devono essere perturbati da domande intempestive di riparazione. — (Maestra Cosella di Castelpetroso e C. P. S. di Campobasso).

XXX. Non è in facoltà del Comune di provvedere alla surrogazione di un insegnante, il quale abbia abbandonato la scuola a causa di malattia debitamente certificata, prima che siano scaduti i termini stabiliti dall'art. 137 del regolamento.

Non basta a giustificare quel provvedimento la circostanza che il maestro dopo guarito si sia indotto a concorrere alla scuola che arbitrariamente gli fu tolta, perchè la partecipazione al concorso, non implica rinuncia ai diritti quesiti e vuol essere considerata come un atto di semplice cautela resa necessaria per la salvaguardia di quei diritti della errata interpretazione data alla legge dal Comune e dal Consiglio scolastico. — (Maestro Fuselli e Comune di Caserta).

XXXI. Un insegnante che senza permesso dell'autorità competente abbandona la residenza prima che sian finiti gli esami e non cura di farvi ritorno alla riapertura dell'anno scolastico, può essere dichiarato dimissionario, tanto più quando risulti che il suo allontanamento fu motivato da ragioni di privato interesse e che nel frattempo egli si è dato ad altra occupazione. — (Maestro De Mattei e Comune di Guagnano).

XXXII. Una maestra che ha abbandonata la scuola col consenso del Provveditore agli studi in seguito a malattia contratta a cagione dell'insalubrità del locale, non può essere dichiarata decaduta dal suo ufficio dal Comune, il quale deve imputare a sua colpa se la maestra fu messa nell'impossibilità di esercitare le sue funzioni. — (Maestra Freschini e Comune di Bagnolo).

XXXIII. Non ha fondamento legale la deliberazione del C. P. S. che dichiara decaduto dal suo ufficio un insegnante che trovavasi in congedo per malattia col permesso del Comune.

Quando l'autorità scolastica non sia soddisfatta dell'opera del surrogante incaricato di supplire il maestro ammalato, deve invitare il Comune ad affidare ad altri la supplenza, ma non ha diritto di privare del posto il titolare della scuola, quasicchè egli fosse responsabile della cattiva prova fatta dal surrogante. — (Maestro Bordoni di Poppi e C. P. S. di Arezzo).

XXXIV. L'incapacità all'esercizio del magistero elementare preveduta dall'art. 375 della legge 13 Novembre 1859 è assoluta e non può essere sanata dal decorrere del tempo e dall'acquiescenza dell'autorità scolastica.

Il ministero ha quindi indiscutibile diritto di ordinare la rimozione di un insegnante dall'ufficio in qualsiasi tempo, quando abbia notizia della condanna da lui subita a pena criminale od a pena correzionale per uno dei reati contemplati dall'art. sopra citato. — (Maestro S. B. e C. P. S. di Reggio Calabria).

XXXV. A senso dell'art. 20 delle disposizioni per l'attuazione del nuovo codice penale approvate con R. D. 1.° Dicembre 1889 n. 6509, serie 3.ª la condanna alla detenzione per un tempo inferiore ai tre anni è considerata come pena correzionale, e colui che ne fu colpito non incorre nella incapacità preveduta dall'art. 375 della legge 13 Novembre 1859, quando il titolo del reato non sia tale da produrre l'incapacità qualunque sia il carattere e la durata della pena inflitta. — (Quesito del R. Provveditore agli studi di Caserta).

XXXVI. Gli art. 171 e segg. del Regolamento prevedono i casi nei quali possa farsi luogo al licenziamento intempestivo di un insegnante e tracciano la procedura da seguire stabilendo che il licenziamento debba essere deliberato dal Consiglio comunale di sua iniziativa o sopra proposta dell'Ispettore, ed attribuendo al C. P. S. il diritto di giudicare in caso di dissenso tra il Comune e l'Ispettore.

Da ciò consegue che il Consiglio scolastico non abbia facoltà di licenziare d'ufficio un insegnante quando manchi la formale proposta dell'Ispettore ed il Comune non abbia preso in proposito alcuna deliberazione. — (Comune di Bagni S. Giuliano e C. P. S. di Pisa).

Segretario comunale - Licenziamento - Decisione della Giunta provinciale amministrativa - Prove - Motivi di licenziamento - Sospensione. — Per l'art. 12 della legge comunale e provinciale le decisioni della giunta provinciale amministrativa in materia di licenziamento dei segretari comunali devono essere la espressione non di una persuasione moralmente acquistata sopra la base d'informazioni orali o segrete, ma di un convincimento giuridico sopra prove e documenti legali. Quindi non basta a provare la verità dei fatti attribuiti al segretario e giustificare il suo licenziamento una nota informativa dei RR. carabinieri.

Gli addebiti di frequenti assenze abusive dall'ufficio e di contegno poco rispettoso verso i superiori e poco garbato verso il pubblico, quantunque provati, non sono sufficienti a giustificare come prima misura il licenziamento.

Non si può sospendere il segretario comunale per abusiva assenza dell'ufficio, quando egli, per un precedente licenziamento inflittogli avrebbe già dovuto cessare dalle sue funzioni.

Nel giudicare della legittimità del licenziamento del segretario, non può la sezione occuparsi di questione estranea a siffatta vertenza, come della durata delle funzioni del segretario per allegata conferma sessennale. — Annali della Giurisprudenza Italiana, Anno XXVII, pag. 72.

Segretari comunali - Licenziamento - Motivi - Ricorsi - Termine. Per giurisprudenza costante ormai, affermata tanto in sede consultiva come in sede contenziosa del Consiglio di Stato, nessuna disposizione di legge autorizza i segretari comunali a ricorrere in via gerarchica ai Prefetti contro le deliberazioni di licenziamento e le loro istanze rivolte tanto ai Prefetti come ai sottoprefetti devono ritenersi come denuncie per l'esercizio della facoltà loro demandate, senza obbligo di dar luogo ad uno speciale provvedimento.

Il termine a ricorrere contro il licenziamento non decorre dalla semplice notizia del medesimo, ma dalla notificazione regolare del provvedimento, nè può farlo decorrere un ricorso fatto prima all'autorità go-

vernativa che, come sopra si disse, deve considerarsi come semplice denuncia.

Non può impugnarsi la decisione della Giunta provinciale amministrativa pel motivo che vi prese parte il segretario, e manca dell'indicazione del luogo in cui è stata pronunciata, se il primo asserto non è provato, e non può pel secondo cader alcun dubbio aver la Giunta emessa la suddetta decisione nella sua ordinaria legittima sede.

Non può censurarsi di mancata motivazione la decisione stessa per essersi fermata ad esaminare i motivi di sospensione dell'impiegato, fatti propri dalla deliberazione di licenziamento, avendo invece (pur non reputandolo legalmente indispensabile) tenuto conto anche dei nuovi innanzi ad essa dedotti dal Comune, e dichiarato che nemmeno essi erano tali da far licenziare immediatamente un segretario, che da tanti anni prestava servizio al comune e confrontato le ragioni addotte dal Comune con le prescrizioni del regolamento disciplinare del Consiglio stesso.

Non è il caso di tener conto di addebiti anteriori ad una deliberazione consigliare, che pure ricusando l'aumento di stipendio agli impiegati, fra i quali il segretario, dichiara che avevano fatto sempre con premura e zelo il proprio dovere.

Sarebbe giustificata la mancanza di fiducia degli amministratori, e l'incompatibilità, e quindi il licenziamento del segretario, quando fosse dimostrato che egli non tenesse a loro riguardo un contegno corretto e deferente, sparlando in privato ed in pubblico, specialmente se ciò si fosse verificato pure dopo essersi inflitte misure disciplinari. La mancanza di queste però, la dichiarazione scritta nella deliberazione di cui sopra, un servizio ventennale incensurato, la produzione di attestazioni favorevoli al segretario, depongono a favore del licenziato, che deve supporsi aver avuto la coscienza dei suoi doveri, e se pure incorse in qualche inavvertenza non era giustificato un licenziamento dato a soli 7 giorni dalla sospensione.

Non può negarsi il diritto del segretario di produrre a corredo del suo ricorso una domanda da esso avanzata al sindaco, ma restituita con lettera d'ufficio.

L'assenza del segretario in un giorno fissato per un asta, non costruisce un grave addebito, se dipese da semplice dimenticanza, nè portò danno al Comune. — (Decisione della 4.ª Sezione del Consiglio di Stato 6 Aprile 1893). Ric. Comune di Donadà c. Belloni Marino e G. P. A. di Rovigo). Il Consultore Amministrativo, Anno XXXIV, pag. 224.

Segretario comunale - Pensione - Diritti di segreteria - Proventi come cancelliere del conciliatore. — I diritti di segreteria e i proventi che il segretario comunale percepisce come cancelliere del conciliatore non possono essergli computati nella liquidazione della pensione. — Il Foro Italiano, Anno XVIII, pag. 80.

Sindaco - Adunanza - Consiglieri - Nomine definitive. — Il legislatore colle varie disposizioni dell'art. 124 della legge comunale ha inteso affrettare nel minor tempo possibile la nomina del sindaco; ed ha voluto quindi che per la elezione di esso non si possano tenere più di tre adunanze del Consiglio comunale nell'ultima delle quali, ove non si abbia potuto procedere per mancanza del numero legale, o perchè nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti coll'intervento dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, si procede alla votazione definitiva, qualunque sia il numero dei votanti. — Il Corriere dei Comuni, Anno XVI, n. 28-29.

Spese mandamentali - Riparto - Esecutorietà - Effetti. — L'art. 270 della legge comunale e provinciale è applicabile ai riparti delle spese mandamentali, per cui, reso esecutorio e decorso dalla notificazione dello stesso il termine utile a ricorrere, non può il prefetto rinvenire sul provvedimento preso, tantomeno poi d'ufficio e senza intesa del Comune interessato, ma devono i comuni stessi valersi dell'azione giudiziaria quando non possono ottenere in via amichevole la rifusione della somma indebitamente pagata, dando gli opportuni schiarimenti e giustificazioni. — (Parere del Consiglio di Stato, 14 Aprile 1893, Sezione interni, n. 1985-711). Rivista Amministrativa, Anno XXXXIV, pag. 559.

Tassa sui fabbricati - Estimazione del reddito - Autorità amministrativa - Autorità giudiziaria - Termine per l'esercizio dell'azione. — Il principio originariamente stabilito dall'art. 16 della legge 16 Gennaio 1865, che a riguardo della imposta sui fabbricati l'azione giudiziaria può essere esperimentata dal contribuente, anche agli effetti della estimazione del reddito, non è stato modificato dalle disposizioni delle varie leggi posteriori; e venne mantenuto e richiamato dall'art. 10 della legge 11 Agosto 1870, allegato F a differenza della imposta sui redditi di r. m. rispetto alla quale la estimazione dei redditi imponibili fu sottratta assolutamente alla competenza dei tribunali ordinarii, ed attribuita alla esclusiva giurisdizione dell'autorità amministrativa, coll'art. 12 della suddetta legge 11 Agosto 1870, allegato N.

Per l'art. 57 del regolamento 24 Agosto 1877 avente forza di legge, e non abrogato dalla successiva legge 10 Giugno 1888, quando l'agente delle imposte non abbia reclamato alla Commissione provinciale della decisione definitiva della Commissione comunale di primo grado, sulla determinazione del reddito imponibile per la tassa sui fabbricati, il contribuente, che non voglia accettare quella decisione, non è tenuto a proseguire nella procedura amministrativa ma può astenersi (se non abbia appellato l'agente delle tasse) da appellare alla Commissione provinciale e spiegare direttamente, nel termine legale, l'azione giudiziaria contro l'agente davanti ai tribunali ordinarii per la estimazione del reddito.

Il termine assegnato all'esercizio dell'azione giudiziaria nella materia di cui si tratta è di sei mesi, e decorre dal giorno della notificazione della decisione della Commissione che sia definita per sua natura, o tale sia divenuta per mancanza di appello. — (Cassazione di Roma, 19 Aprile 1893). Annali della Giurisprudenza Italiana, Anno XXVII, pag. 86.

Tesoriere comunale - Se i Comuni possono procedere alla nomina di esso con stipendio fisso o per appalto. — Il Tesoriere comunale non può sempre considerarsi come un vero e proprio impiegato del Comune, dovendosi nei singoli casi esaminare in quali modi gli fu conferita l'Esattoria, se, cioè, in base ad un appalto con capitolato d'oneri, od in base ad un regolamento di servizio. — (Parere del Consiglio di Stato, Sezione finanze, 7 Aprile 1893, n. 1521-566, adottato). Rivista Amministrativa, Anno XXXXIV, pag. 568.

Titolo specifico di rubrica di giornale - Proprietà letteraria. — Il titolo preciso di una rubrica di un giornale può costituire proprietà.

Tale proprietà può essere provata col mezzo di testimoni. — (Corte di Cassazione di Napoli, 5 Aprile 1893). Ric. Pasqualoni-Schilizzi c. Serao. Il Consulente Commerciale, Anno X, pag. 170.

PARTE QUARTA

LEGGI E DECRETI

Le leggi sulla tassa di bollo e su quelle in surrogazione alle due tasse di bollo e registro coordinate fra loro (1).

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

In virtù delle facoltà concedute al Nostro Governo dall'articolo 9 titolo I, della legge 8 Giugno 1874, n. 1974 (serie 2ª), di compilare, coordinare e raccogliere in unico testo le leggi e i decreti sulle tasse di bollo e su quelle in surrogazione alle due tasse di bollo e registro;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze;

E visti il decreto legislativo 14 Luglio 1866, n. 3122, le leggi 19 Luglio 1868, n. 4480, 11 Agosto 1870, n. 5784, allegato *M*, e il titolo I della detta legge 8 Giugno 1874, *n.* 1947 (serie 2ª).

Abbiamo decretato e decretiamo:

A testo unico delle leggi sulle tasse di bollo e su quelle in surrogazione alle due tasse di bollo e registro rimane approvato il seguente testo:

LEGGE SULLE TASSE DI BOLLO
e su quelle in surrogazione alle due tasse di bollo e registro.

TITOLO I.

Delle tasse di bollo, della carta bollata e delle marche da bollo.

Art. 1. La tassa di bollo è dovuta su tutte indistintamente le carte destinate per gli atti civili e commerciali, stragiudiziali e giudiziali, e sugli scritti, stampe e registri designati nella presente legge, come soggetti al bollo fin dalla loro origine, oppure in ragione dell'uso, e per i quali si ammette la carta libera, ma con obbligo di pagare la tassa in certi casi.

Essa è parimente dovuta in caso d'uso sopra quegli atti che erano esenti da tassa di bollo, unicamente perchè non assoggettati a tale formalità dalle leggi anteriori, o perchè fatti in luogo nei quali niuna tassa di bollo era in vigore.

Per l'applicazione della tassa di bollo sotto la denominazione di *carta* s'intende compresa qualunque materia atta alla riproduzione di scritti o disegni che possano valere come atti o documenti.

Art. 2. Si fa uso di atti e scritti:

1.° Quando si producono in giudizio o davanti un'Autorità giudiziaria;

2.° Quando si presentano all'ufficio del registro per essere registrati;

3.° Quando s'inseriscono in un atto pubblico;

4.° Quando gli atti e scritti provenienti dal territorio estero, essendo tali che nello Stato dovrebbero essere fatti in carta bollata, si presentano ad un funzionario o ad un ufficio pubblico per farli valere, od in qualunque modo se ne effettua nello Stato la consegna o trasmissione giuridica anco fra i privati.

(1) Dopo il testo unico delle leggi sulle tasse di bollo approvato nel 1874 molte importanti variazioni furono aggiunte per legge: ci pare quindi utilissimo cominciare la serie di questi testi unici, che andremo curando con ogni cura, da questa legge che ogni giorno deve esser consultata dagli amministratori pubblici. Le leggi qui coordinate sono le seguenti:

R. D. 13 Settembre 1874 N. 2077 S. 2ª che riduce a testo unico le precedenti leggi;
Legge 11 Gennaio 1880 N. 5430 S. 2ª;
Legge 29 Giugno 1882 N. 835 S. 3ª;
Legge 14 Luglio 1887 N. 4702 S. 3ª;
Legge 12 Luglio 1888 N. 5515 S. 3ª; oltre le disposizioni sparse in alcune leggi riflettenti altre materie.

Art. 3°. Le tasse di bollo sono proporzionali, graduali o fisse.
La tassa proporzionale colpisce la circolazione media dei biglietti aventi corso legale o fiduciario, ed il prodotto lordo dei teatri e luoghi chiusi per i biglietti e fogli d'ingresso.
La tassa graduale si applica:
1° . . . [*abolito per l'art. 7 Legge 14 Luglio 1887 n. 4702*].
2° Salva la limitazione di che nell'art. 39, alle lettere di cambio, ai biglietti a ordine, agli ordini in derrate ed agli altri effetti e recapiti di commercio tratti nello Stato; non che a quelli tratti all'estero, se pagabili nello Stato, od anche quando sono semplicemente presentati, consegnati, trasmessi, quietanzati, accettati, girati, muniti di avallo od altrimenti negoziati nel Regno. La stessa tassa graduale è pure dovuta per le delegazioni mercantili, le cessioni poste a piè delle fatture accettate o no, ed ogni altro atto contenente trasferimento di denaro o recognizioni di debito dipendente da operazioni commerciali in modo equivalente alle cambiali o biglietti, comunque la forma non si presti alla gira.
« Le ricevute e le lettere di accreditamento in conto corrente e gli
» assegni bancari sono soggetti alla tassa fissa di bollo di centesimi 10
» nella quale s'intende compresa, per gli assegni bancari, quella della
» relativa quietanza.
» Le ricevute di deposito di valori per semplice custodia sono sog-
» gette alla tassa fissa di bollo di centesimi 50.
» Nulla è innovato a quanto è disposto dalle leggi in vigore per le
» Società cooperative » (1).
La tassa fissa colpisce tutti gli atti e scritti, a norma della presente legge.
Art. 4. La tassa proporzionale sulla circolazione media dei biglietti e sul prodotto lordo dei teatri e luoghi chiusi è rispettivamente determinata dai successivi articoli 62 e 63.
La tassa . . . [*soppresso con l'art. 7 L. 14 Luglio 1887 n. 4702*].
« La tassa graduale di bollo per le cambiali e per gli effetti o re-
» capiti di commercio è stabilita in una misura doppia all'attuale, come
» segue:

» fino a lire 100	L. 0. 10
» da oltre 100 a lire 200 . .	» 0. 20
» da oltre 200 a lire 300 . .	» 0. 30
» da oltre 300 a lire 600 . .	» 0. 60
» da oltre 600 a lire 1000 .	» 1. »
» da oltre 1000 a lire 2000 .	» 2. »

» e così di seguito per ogni lire mille, lire una di più » (2).
Per le cambiali e i recapiti di commercio superiori a L. 1000 le frazioni di migliaio sono computate per un migliaio intero.
Per le cambiali o effetti di commercio che abbiano scadenza superiore a sei mesi, la tassa stabilita dal presente articolo è raddoppiata.
» Le tasse graduali così stabilite per le cambiali e per gli effetti o
» recapiti di commercio vanno soggette all'aumento di due decimi e
» alla aggiunta di tassa di quietanza, di che all'articolo 12 della legge
» 14 Luglio 1887, n. 4702 (2) (3).
« Con decreto reale sarà fissato il giorno in cui andranno in vigore
» le precedenti disposizioni e verranno poste in vendita la corrispondente
» nuova carta filogranata bollata e le nuove marche da bollo » (2) (4).

(1) Legge 14 Luglio 1887 n. 4702 S 3ª Art. 13.
(2) Legge 12 Luglio 1888 N. 5515 S. 3ª Art 2.
(3) Art. 12 della legge 14 Luglio 1887 N. 4702 S. 3.ª Vedi all' Art. 20.
(4) R. D. 3 Agosto 1888 N. 5603 S. 3.ª e 11 Ottobre 1888 N. 5716 S. 3.ª (col 1° Novembre 1888).

Art. 5. — La tassa di bollo si corrisponde in tre modi: ordinario, straordinario e virtuale o senza la materiale apposizione del bollo.

Si corrisponde in modo ordinario impiegando la carta filigranata e bollata che si vende per conto dello Stato. Si corrisponde in modo straordinario applicando sopra ogni altra specie di carta le marche da bollo, o con l'impressione di un bollo speciale o mediante il *visto* per bollo. Si corrisponde in modo virtuale, o senza la materiale apposizione del bollo, nei casi stabiliti dai titoli V e IX della presente legge (1).

Art. 6. — La carta filigranata e bollata che si vende per conto dello Stato è di quattro specie, cioè: quella ordinaria a tassa fissa per gli scritti ed atti civili o commerciali, stragiudiziali, giudiziali ed amministrativi; *quella speciale per le polizze o promesse di pagare e per le scritture private d'affitti e locazioni* (2), quella graduale da impiegarsi per cambiali ed altri ricapiti od effetti di commercio; e quella minore per i procedimenti dei giudici conciliatori o per le quietanze ordinarie (3).

Art. 7. — La carta per gli atti e documenti civili, giudiziali, stragiudiziali ed amministrativi, *e per le polizze e scritture private d'affitti e locazioni* (2), ha per ogni foglio l'altezza di millimetri 307 e la larghezza di millimetri 425; è lineata orizzontalmente, e verticalmente in ogni facciata in modo che presenti 25 linee e vi resti un margine del quarto a destra e d'un ottavo a sinistra.

La carta per i procedimenti davanti i giudici conciliatori consiste in un foglio di qualità eguali, ma aventi dimensioni d'un quarto meno, e per le quietanze ordinarie è un mezzo foglio di questa stessa carta.

Art. 8. — La carta per le cambiali, effetti o recapiti di commercio ha per ogni foglio l'altezza di millim. 105 e la larghezza di millim. 250.

Art. 9. — Il prezzo della carta fabbricata per conto dello Stato è stabilito per ciascun foglio come segue:

1.° Carta per gli atti civili, giudiziali, stragiudiziali ed amministrativi col bollo a tassa fissa:

Di minore dimensione per quietanze ordinarie	C. 05
Di minore dimensione per conciliatori	» 10
D'ordinaria dimensione secondo la sua destinazione come in seguito.	L. 0 25 » 0 50 » 1 — » 2 —

« Sarà parimente posta in vendita carta filigranata con bollo ordina-
» rio nel centro del foglio di lire 3, per gli originali degli atti di protesto
» cambiario indicati nell'art. 7 di detta legge e nell'art. 29, n. 30 di quella
» 13 Settembre 1874 n. 2077 (4) ».

2.° Soppresso colla prima parte dell'art. 7 della legge 14 Luglio 1887, n. 4702 del seguente tenore:

« È abolito l'uso della carta speciale comprensiva delle tasse di
» bollo e registro per le polizze o promesse di pagare e per le locazioni
» di beni stabili e mobili, colonie parziarie, masserie e terzerie, di che
» all'art. 9 lettere *a*, *b*, *c*, della legge sul bollo 13 Settembre 1874, num.
» 2077 ».

---

(1) Vedi art. 8 L. 11 Gennaio 1880 n. 5430 (all'art. 20).

(2) La carta per le polizze e scritture private d'affitti fu soppressa colla prima parte dell'articolo 7 della legge 14 Luglio 1887 N. 4702 S. 3.ª

(3) Art. 18 legge 16 Giugno 1892 sui giudici conciliatori e art. 19 del Regolamento per l'esecuzione d'essa legge, approvato con R. D. 26 Dicembre 1892 N. 728.

(4) R. D. 18 Maggio 1880 N. 5431 S. 2.ª che approva il regolamento per l'attuazione della legge 11 Gennaio 1880 N. 5430. — Estesone poi l'uso con la Legge 29 Giugno 1882 n. 835 s. 3.ª art. 5. Vedi Art. 19.

3.° Carta graduale per cambiali, ricapiti ed altri effetti di commercio, giusta la seguente tabella (1):

BOLLO GRADUALE			Bollo per la tassa fissa di quietanza	Prezzo complessivo del foglietto	Somma e scadenza delle cambiali ed altri effetti di commercio per i quali può servire ciascun foglietto
Tassa principale	Aumento di due decimi	TOTALE			
» 10	» »	» 10	» 05	» 15	Sino a L. 100, con scadenza non superiore a sei mesi.
» 20	» »	» 20	» 05	» 25	Sino a L. 100, con scadenza superiore a sei mesi.
» 20	» 04	» 24	» 10	» 34	Da oltre L. 100 a 200, con scadenza sino a sei mesi.
» 30	» 06	» 36	» 10	» 46	Da oltre L. 200 a 300, con scadenza sino a sei mesi.
» 40	» 08	» 48	» 10	» 58	Da oltre L. 100 a 200, con scadenza superiore a sei mesi.
» 60	» 12	» 72	» 10	» 82	Da oltre L. 300 a 600, con scadenza sino a sei mesi e da oltre L. 200 a 300, con scadenza superiore a sei mesi.
1 »	» 20	1 20	» 10	1 30	Da oltre L. 600 a 1,000, con scadenza sino a sei mesi.
1 20	» 24	1 44	» 10	1 54	Da oltre L. 300 a 600, con scadenza superiore a sei mesi.
2 »	» 40	2 40	» 10	2 50	Da oltre L. 1,000 a 2,000, con scadenza sino a sei mesi e da oltre L. 600 a 1,000, con scadenza superiore a sei mesi.
3 »	» 60	3 60	» 10	3 70	Da oltre L. 2,000 a 3,000, con scadenza sino a sei mesi.
4 »	» 80	4 80	» 10	4 90	Da oltre L. 3,000 a 4,000 con scadenza sino a sei mesi e da oltre L. 1,000 e 2,000, con scadenza superiore a sei mesi.
5 »	1 »	6 »	» 10	6 10	Da oltre L. 4,000 a 5,000, con scadenza sino a sei mesi.
6 »	1 20	7 20	» 10	7 30	Da oltre L. 5,000 a 6,000, con scadenza sino a sei mesi e da oltre L. 2,000 a 3,000, con scadenza superiore a sei mesi.
7 »	1 40	8 40	» 10	8 50	Da oltre L. 6,000 a 7,000, con scadenza sino a sei mesi.
8 »	1 60	9 60	» 10	9 70	Da oltre L. 7,000 a 8,000, con scadenza sino a sei mesi e da oltre L. 3,000 a 4,000, con scadenza superiore a sei mesi.
9 »	1 80	10 80	» 10	10 90	Da oltre L. 8,000 a 9,000, con scadenza sino a sei mesi.
10 »	2 »	12 »	» 10	12 10	Da oltre L. 9,000 a 10,000, con scadenza sino a sei mesi e da oltre L. 4,000 a 5,000, con scadenza superiore a sei mesi.

(1) Approvata con R. Decreto 3 Agosto 1888 N. 5603 S. 3.ª

Art. 10. Per la riscossione delle tasse di bollo straordinario nei casi previsti dalla presente legge sono istituite le seguenti specie di marche:

1° In ragione della dimensione della carta, per ciascun foglio;

Fino alla dimensione di decimetri quadrati 14 L. 0 50
Da 14 a 20 . . . . » 1 —
Da 20 a 30 . . . . » 2 —
Per ogni maggiore dimensione . . . . . . » 4 —

2° In ragione delle somme e dei valori, giusta la graduazione di che al precedente art. 4 e secondo la seguente tabella (1):

Tassa principale	Aumento di due decimi	Prezzo complessivo della marca	ANNOTAZIONI
» 10	» »	» 10	Quando colla applicazione di quattro marche non si possa completare la tassa graduale dovuta, sarà apposto per la differenza il *visto per bollo*.
» 20	» 04	» 24	
» 30	» 06	» 36	
» 60	» 12	» 72	
1 »	» 20	1 20	
2 »	» 40	2 40	
4 »	» 80	4 80	
5 »	1 »	6 »	
10 »	2 »	12 »	
20 »	4 »	24 »	

3° A tassa fissa;

Da . . . . L. 0 01
Da . . . . » 0 05
Da . . . . » 0 10
Da . . . . » 0 50
Da . . . . » 1 —
Da . . . . » 2 —
Da . . . . » 3 — (2)

Sono inoltre istituiti bolli speciali a tassa fissa:

Da . . . . L. 0 01
Da . . . . » 0 05
Da . . . . » 0 10
Da . . . . » 0 50

(1) Approvata con R. D. 3 Agosto 1888 N. 5603 S. 3ª.
(2) Abolita la marca da L. 3 con l'art. 5 reg. 13 Maggio 1880 n. 5431.

Bolli a punzone aggiunti col R. D. 3 Agosto 1888 N. 5603 S. 3ª

Tassa principale	Aumento di due decimi	Prezzo complessivo della marca	ANNOTAZIONI
» 20	» 04	» 24	Questi bolli si appongono, in luogo delle corrispondenti marche da bollo a tassa graduale, sui titoli negoziabili di obbligazioni dei comuni, delle provincie e degli altri enti amministrativi.
» 60	» 12	» 72	

Art. 11. Un regolamento approvato con Reale decreto determinerà la forma e gli altri caratteri distintivi dei bolli tanto ordinari che straordinari, delle marche da bollo e della carta bollata filigranata che si vende per conto dello Stato (1).

Art. 12. Lo spaccio della carta bollata e delle marche da bollo a tassa fissa non potrà farsi che dalle persone designate dall'amministrazione delle finanze. La retribuzione per detto spaccio sarà determinata dal regolamento, e dovrà contenersi nei limiti delle somme appositamente stanziate nel bilancio dello Stato.

Art. 13. Per gli atti e scritti pei quali non è obbligatorio l'impiego di carta filigranata la tassa di bollo è corrisposta mediante l'apposizione delle marche da bollo, ad esclusione dei biglietti di trasporto, libri, registri e titoli indicati ai numeri 5, 11, 23 e 28 dell'art. 20 e dei libri eziandio indicati nel n. 10 dello stesso articolo; meno però i giornali nautici tenuti dai capitani della marina mercantile, a cui possono essere apposte le marche da bollo o può applicarsi il bollo straordinario.

È in facoltà delle parti di impiegare la carta filigranata o le marche da bollo per le quietanze o ricevute ordinarie.

S'intenderà per ricevuta ordinaria, agli effetti della presente legge, ogni nota, atto o scritto qualunque, rilasciato per liberazione a qualunque titolo, il quale indichi quietanza totale o parziale col pagamento di moneta, compensazione o accreditamento.

Ogni nota, atto o scritto che annulli semplicemente un debito preesistito o l'atto relativo.

Ogni dichiarazione di saldo o altra equivalente, fatta sulle cambiali, conti, note o fatture, da chiunque rilasciate o le dichiarazioni scritte o impresse con stampiglia di *pagato*, *saldato*, *bilanciato*, *discaricato*, o altra equivalente, solita a significare pagamento di denaro.

Le ricevute, quietanze e riconoscimenti dati per pagamenti fatti per o con cambiali, tratte, buoni o altri atti, e quelle semplici di cambiali, buoni, tratte o altri atti.

Le lettere in qualunque modo inviate per accertare ricevimento di denaro a saldo totale o parziale di un debito.

(1) Il regolamento sarà pubblicato dopo la legge pure coordinato a testo unico.

Non saranno considerate ricevute ordinarie quelle che importano liberazioni, risultanti da precedenti convenzioni scritte o da sentenze, eccettuate le ricevute di frutti, canoni, affitti e simili.

« L'uso delle marche da bollo a tassa graduale è limitato:

» 1° Alle cambiali ed agli altri effetti o recapiti di commercio pro» venienti dall'estero;

» 2° Ai detti titoli tratti nel regno che siano di un importo ecce» dente il limite cui giunge la carta filigranata che si vende per conto » dello Stato, l'uso della quale diventa obbligatorio;

» 3° Agli altri atti di che nella seconda parte del numero 2 dello » articolo 3 della legge suddetta.

» Le intendenze potranno tuttavia concedere agli istituti di credito, » ai banchieri ed ai commercianti, che ne facciano domanda, di sottoporre » al bollo straordinario moduli stampati o litografati in carta non fili» granata per le cambiali ed altri recapiti commerciali, purchè sui » detti moduli sia impressa la indicazione dello istituto o della ditta emit» tente » (1).

Qualora non si trovino marche da bollo di sufficiente valuta, si supplirà col *visto* pel bollo.

Sarà in facoltà dell' amministrazione di fare eseguire l'apposizione del bollo straordinario o del *visto* per bollo invece delle marche da bollo.

Art. 14. — L'apposizione in genere del bollo straordinario, quella delle marche da bollo colla tassa graduale e l'apposizione del visto pel bollo sono affidate agli uffici del bollo e registro.

Art. 15. — L'apposizione delle marche da bollo a tassa fissa sarà eseguita o direttamente dalle persone che sono tenute al pagamento della tassa, o da altri interessati, o a loro richiesta dagli uffici accennati nell'articolo precedente.

Dovranno però sempre essere applicate dai detti uffici le marche da bollo a tassa fissa sui registri, atti e scritti contemplati nei numeri 1, 2, 3, 6, 8, 9, 14, *16*, *17*, *18*, *19*, 20, 21, 22, *24*, 25, 26, 27, e 31 dell'art. 20 della presente legge, e su tutti indistintamente i libri e registri a madre e figlia (2).

Dovrà pure eseguirsi dagli uffici medesimi l'apposizione del bollo straordinario, delle marche da bollo e del *visto* per bollo, agli atti e scritti in contravvenzione alla presente legge, che debbono regolarizzarsi in rapporto al bollo. In quest'ultimo caso, i ricevitori del bollo o registro, dovranno espressamente attestare anche del pagamento della multa.

---

(1) Art. 9 della legge 14 luglio 1887 N. 4702.

(2) L. 11 Gennaio 1880 n. 5430. Art. 7. Per gli atti indicati nell'art. 20, n. 15, 17, 19, 36 e 39 della legge sul bollo del 13 Settembre 1874. n. 2077, il pagamento delle tasse di bollo non si farà mediante l'applicazione di marche, ma mediante l'impiego della carta filigranata, estendendosi ai suddetti atti il disposto dell'art. 19 della citata legge.

Gli atti di cui ai N. 16 e 24 del citato articolo, saranno pure scritti su carta filigranata; potranno però farsi in carta libera, sottoponendoli prima della sottoscrizione al bollo straordinario mediante punzone o visto per bollo.

Art. 8. Per i registri dello stato civile, di che al n. 18 dell' art. 20 della citata legge 13 Settembre 1884 n. 2077, la tassa dovrà pagarsi senza la materiale apposizione del bollo a senso dell'art. 5 e del titolo IX della legge suddetta.

La liquidazione delle tasse sarà fatta ad anno compiuto in ragione del numero dei fogli impiegati, che sarà accertato dai pretori in occasione dell'ispezione da eseguirsi nel mese di gennaio di ciascun anno.

I comuni pagheranno le tasse dovute entro 30 giorni dalla notificazione dell' invito a pagamento, sotto pena in caso di ritardo di una sopratassa eguale al decimo della tassa dovuta.

Per le bollette o quietanze di che ai numeri 1, 2, e 8 dell'art. 20, rilasciate dagli agenti delle amministrazioni dello Stato, le marche saranno apposte ed annullate dagli agenti medesimi.

Art. 16. — Agli atti e scritti, che per il disposto di detto articolo 20 debbono essere sottoposti al bollo prima della loro sottoscrizione, la marca dovrà essere apposta prima che siano firmati.

La marca se è apposta dall'ufficio, sarà applicata in qualunque parte del foglio ed annullata mediante la sovrapposizione di un bollo speciale che indichi l'ufficio che procede all'annullamento, e il giorno in cui l'annullamento fu eseguito.

Nei registri a madre e figlia la marca sarà applicata ad ogni bolletta figlia in prossimità della linea di separazione della bolletta madre, per modo che il bollo d'annullamento rimanga impresso in parte sulla bolletta madre.

Per le quietanze ordinarie, per le quali si preferisca, alla carta bollata, l'impiego della marca da bollo, il sottoscrittore della ricevuta dovrà sempre apporvi la data e cancellare la marca scrivendo una parte della sua firma sulla medesima prima di consegnarla.

In tutti gli altri casi in cui la marca è apposta dal debitore della tassa di bollo, dovrà applicarsi in fine dell'atto o dello scritto, e sarà annullata scrivendo in tutte lettere la data dell'atto o dello scritto, in guisa che la scritturazione incominci sul foglio al lato destro della marca e passando orizzontalmente su di essa vada a terminare parimente sul foglio al lato sinistro.

Nel caso in cui l'atto o scritto non richieda la data, o questa debba essere altrove collocata, essa dovrà scriversi o ripetersi nel modo sopra indicato alla fine dell'atto o dello scritto.

Le firme saranno poste immediatamente dopo.

Non si potrà supplire con una stampiglia, nè in altro modo alla scritturazione che serva di annullamento della marca da bollo, nè scrivere sopra la medesima più d'una linea.

Le marche da bollo applicate agli stampati che si affiggono al pubblico potranno annullarsi imprimendo sulle medesime, parte di una o più linee di stampa.

Art. 17. — Se l'atto o scritto sarà composto di più fogli, a ciascun foglio, non munito della marca a norma dell'articolo precedente, dovrà essere attaccata una marca corrispondente al diritto di bollo dovuto. Questa marca sarà apposta in principio della prima facciata di ciascun foglio, e sarà annullata ripetendo sulla marca stessa la scritturazione della data dell'atto nel modo indicato nel precedente articolo.

Art. 18. — Agli atti e scritti, che in conformità del disposto degli articoli 21 e 23 della presente legge, debbono essere bollati prima di farne uso ed agli stampati e manoscritti che si affiggono al pubblico, le marche saranno applicate sopra la prima pagina di ciascun foglio.

Se l'applicazione si farà dall'ufficio, sarà annullata nel modo avanti prescritto.

Se si farà dal debitore della tassa di bollo o da altri interessati, la marca dovrà contenere, o scritta o stampata, in conformità delle disposizioni dell'art. 16, la data della sua apposizione, salvo quanto è stabilito nell'articolo medesimo relativamente agli stampati che si affiggono al pubblico.

(continua)

TARIFFA

DEI DIRITTI DOVUTI AI CANCELLIERI DEI GIUDICI CONCILIATORI

a termini del regolamento 26 Dicembre 1892 N. 728 (1).

TITOLO I. (2)

Dei diritti dovuti ai cancellieri dei conciliatori ed agli inservienti di Comune, degli onorari dei periti, e delle indennità ai testimoni ed alle parti nelle cause avanti gli stessi Conciliatori.

1. Per ogni processo verbale di riuscita conciliazione qualunque sia il numero delle parti intervenute . . . . L. — 50

2. Per ogni sentenza portante decisione della causa ovvero incompetenza del conciliatore . . . . » — 60

3. Per ogni copia d'atti o di processi verbali e spedizione di processi verbali di conciliazione o di sentenze o per ogni facciata a senso del successivo n. 240. . . . . » — 20

Quando la copia avrà la forma esecutiva compreso l' obbligo delle annotazioni nei registri della legge prescritte, sarà dovuto il diritto di . . . . » — 25

4. Per il verbale di vendita degli effetti mobili pignorati, il bando onde annunciare la medesima al pubblico, e per le relative copie, non che occorrendo per la relazione di perizia enunciata nell' articolo 628 del Codice di procedura civile, la metà dei diritti attribuiti al cancelliere del pretore delegante di cui ai numeri 25, 26, 28 e 79, titolo II di questa tariffa.

Gli atti tutti in questo numero enunciati saranno estesi in carta da bollo.

5. Per il verbale di apposizione di sigilli assieme al Conciliatore, e quello di rimozione dei medesimi, la metà del dritto fissato pei cancellieri del pretore, come ai n. 50-65 del titolo II di questa tariffa.

6. Per ogni notificazione di avvisi per conciliazione, citazione di parte, testimoni e periti, per biglietto o oralmente quanto ai testimoni e per ogni notificazione di sentenze od altro atto, spetterà agli inservienti comunali il diritto fisso di » — 30

Qualora i medesimi dovessero trasferirsi fuori dell'abitato del comune ad una distanza dalla sede della casa comunale maggiore di due chilometri e mezzo il dritto sarà aumentato di » — 30

Le copie delle sentenze da notificarsi saranno spedite dai cancellieri, e quelle degli avvisi dagli inservienti comunali, i quali, mediante il dritto, come sovra stabilito, nulla di più potranno esigere.

7. Per qualunque perizia che occorrerà innanzi dei conciliatori;

Se i periti sono coltivatori o semplici artigiani, il dritto sarà determinato dal conciliatore nel limite non minore di centesimi cinquanta, nè maggiore di lire due, avuto riguardo alle circostanze della causa.

---

(1) Crediamo utile dar qui la tariffa richiamata dal regolamento recente.

(2) Per l' art. 23 del regolamento accennato questo titolo si applica tale quale è compreso nel Regio Decreto del 23 Dicembre 1865 N 2700.

8. Ai testimoni che dovranno essere esaminati non sarà dovuta alcuna indennità.

Potranno tuttavia i conciliatori allorchè si tratta di persone che ritraggono dal lavoro giornaliero la loro sussistenza, accordare ad esse una indennità non minore di centesimi cinquanta, nè maggiore di lire tre, tenendo conto della loro mercede giornaliera e del tempo che avranno impiegato.

L'ammontare delle tasse accordate a tre testimoni esaminati potrà essere ammesso in ripetizione nella definitiva liquidazione delle spese.

9. Per la presenza delle parti o dei loro mandatari ad ogni udienza dei conciliatori, potranno questi, sempreché le une e gli altri risiedono ad una distanza dal comune dove quelli hanno sede, maggiore di cinque chilometri, e gli ultimi non rappresentino parti in esso comune residenti, portare in tassa una somma da centesimi cinquanta a lire tre, in proporzione adeguata alle speciali circostanze che si presentassero ed alla condizione delle persone, purchè le vacazioni siano state dai conciliatori ammesse alla udienza.

Queste vacazioni non potranno mai in qualunque caso essere maggiori di due.

Oltre i diritti sopra contemplati non potranno i cancellieri dei conciliatori, nè gli inservienti comunali, esigere veruna altra somma per qualsiasi atto di loro competenza.

TITOLO II. (1)

Dei diritti spettanti ai cancellieri dei Pretori, nonchè degli scritti delle parti nelle cause innanzi le preture.

Capo I.

Diritti dei cancellieri di Pretura.

Sezione 1.ª

Atti relativi all' istruzione delle cause e sentenze.

10. Per il deposito nella cancelleria dell'atto di ricusazione del pretore proposto da una delle parti . . . . L. — 75

11. Per la comunicazione dell'atto di ricusazione al pretore . . . . » — 25

12. Per ricevere la risposta del pretore, formare il fascicolo delle carte, e trasmettere le medesime al presidente del tribunale . . . . » — 50

13. Per la nomina di un curatore al convenuto ed ai figli soggetti alla patria potestà nel caso di conflitto di interessi tra questi ed il loro padre . . . . » — 50

Nel caso questa nomina fosse fatta con ordinanza in corso di causa, sarà eretto il diritto fissato per la medesima da questa tariffa al N. 16.

14. Per la comunicazione degli scritti presentati dalle parti e ciascuna delle medesime a cui viene eseguita. . . . » — 30

15. Per la comunicazione di documenti qualunque ne sia il numero. . . . . » — 25

(1) Per l'accennato art. 23 ai cancellieri dei conciliatori spettano i tre quarti delle cifre qui indicate, le quali, vedi sapienza della burocrazia ministeriale, non sono quasi mai ripartibili per quarti.

Se fra i medesimi vi fossero scritture originali comunicate per copia dalle parti per ognuna di esse scritture, compresa la collazione da farsene dal cancelliere sarà esatto il diritto di L. — 50

16. Per i processi verbali d'istruttoria di esami, giuramenti, relazioni di perizia e di arbitri, verificazione di scritture e per qualsivoglia altro processo verbale delle cause, per le ordinanze ed anche pei semplici rinvii delle cause medesime, sarà dovuto per ogni facciata di scritturazione il diritto

Nelle cause di un valore inferiore alle L. 100 . . . . . » — 30

In tutte le altre di . . . . » — 50

Se il processo verbale include l'esame di qualche testimonio, il giuramento o la relazione di un perito, il giuramento di alcune delle parti o la verificazione di una scrittura, sarà dovuto al cancelliere per ogni testimonio, giuramento e perizia oltre al diritto di scritturazione quello di . . . . » — 30

Se la relazione di perizia è presentata per iscritto, oltre alla tassa per il verbale e quella ora fissata, nulla sarà dovuto.

Il valore della causa resta determinato dalla dimanda che fece l'attore, e qualunque sia la scritturazione del processo verbale, delle ordinanze o del rinvio, sarà sempre dovuto il diritto sovra stabilito per una facciata.

Nessun diritto speciale è dovuto per le dichiarazioni di residenza, o le elezioni o dichiarazioni di domicilio da riferirsi, sommariamente nel processo verbale della causa o nel processo verbale d'udienza a termine degli articoli 416 e 565 del codice di procedura civile.

17. Per il processo verbale d'accesso sul luogo sarà dovuto il diritto a rata di vacazione.

18. Per ogni conciliazione o sentenza nelle cause inferiori alle lire cento . . . . » 1. —

In tutte le altre . . . . » 2. —

Per le sentenze e conciliazioni nelle cause superiori a lire cento quando eccedano le quattro facciate, oltre al diritto fisso di lire due sarà pure dovuto per cadauna facciata di eccedenza il diritto di scritturazione in . . . . » — 50

19. Per ogni certificato relativo all'istruzione delle cause od a qualunque altro oggetto . . . . » — 50

Sezione 2.ª

Atti relativi alla esecuzione dei giudicati.

20. Per ogni atto di cauzione, qualunque sia il numero delle persone che la prestano, sarà dovuto il diritto, purchè la scritturazione non ecceda quattro facciate:

Per somme minori di L. 500 . . . . » 2. —

Per ogni altra maggior somma . . . . » 3. —

Per ogni facciata eccedente le quattro, sarà inoltre dovuto il diritto di scritturazione di . . . . » — 50

21. Per eseguire il deposito delle cartelle del debito pubblico e del denaro nella cassa dei prestiti e depositi, oltre la occorente spesa, compresa quella di posta per la cancelleria nella di cui residenza non siavi la cassa anzidetta, sarà dovuta la somma di . . . . » 1. 50

22. Per le dichiarazioni del terzo pignorato nelle cause inferiori alle lire cento . . . . » — 50

In ogni altra . . . . » 1. —

Se la scritturazione dell'atto eccederà le due facciate e si tratterà di causa superiore alle lire cento, sarà inoltre dovuto il diritto di scritturazione per ogni facciata eccedente in . . L. — 50

23. Per ogni decreto di autorizzazione onde procedere all'immediato pignoramento e qualunque altro relativo al medesimo, nonchè alla vendita degli oggetti pignorati . . . . » — 50

24. Per ricevere dall'usciere i verbali di consegna di beni mobili, di rilascio di immobili, e dagli uffiziali incaricati della vendita anche il relativo verbale col denaro pignorato e ricavato dalla vendita assieme agli oggetti d'oro e di argento, compresa la dichiarazione da estendersi in calce dei verbali:

Se il prezzo ricavato non supera le lire centocinquanta . » 1. —

Se il prezzo fu superiore . . . . » 3. —

Per il deposito dei verbali di pignoramento e di sequestro » — 50

I diritti ora fissati dovranno essere pagati o spediti contemporaneamente alla trasmissione da colui che la eseguisce.

25. Per la relazione di perizia delle gioie, oggetti d'oro e d'argento ed altri da vendersi, compreso il giuramento del perito . . . . » 2. —

Se la scritturazione eccederà le quattro facciate sarà inoltre dovuto per ogni facciata eccedente il diritto di . . . . . » — 50

26. Per la formazione del bando onde annunciare al pubblico la vendita dei beni mobili . . . . » 1. 50

Per caduna delle copie occorrenti alle notificazioni e pubblicazioni non potrà dai cancellieri essere esatto il diritto di copia che ecceda i centesimi trenta; queste copie però dovranno portare oltre la firma del cancelliere anche il *visto, la data e la firma* del pretore o del conciliatore e ciò anche quando la vendita sia stata delegata a cancellieri e notai residenti fuori del capoluogo di pretura.

27. Per l'inserzione dell'estratto del bando nel giornale degli annunzi giudiziari, oltre la carta bollata, la spesa dell'inserzione, il bollo del giornale, ed i diritti postali ove occorra . » 1. —

28. Per il verbale d'incanto e di vendita sarà dovuto il diritto a rata di vacazione.

29. Per il processo verbale contenente lo stato d'assegnamento e di ripartizione, coll'obbligo al cancelliere di raccogliere in apposito volume le dimande dei creditori opponenti ed intervenienti; se la scritturazione non ecceda le due facciate. . . . . » 1. 50

Per ogni facciata in eccedenza . . . . » — 50

Nel caso di rimessione delle parti ad udienza fissa innanzi il Tribunale Civile, sarà dovuto per la trasmissione del detto volume alla Cancelleria del Tribunale il diritto di . . . . . » — 75

30. Per ogni mandato di pagamento rilasciato a cadaun creditore . . . . » 1 —

31. Pei provvedimenti, processi verbali, ordinanze e sentenze nei casi contemplati dagli articoli controcitati ed altri analoghi, saranno dovuti gli stessi diritti enunciati ai numeri 16 e 18 del presente titolo colla distinzione ivi stabilita.

32. Per ogni verbale di offerta reale di pagamento e di deposito . . . . » 3. —

Qualora la scritturazione eccedesse le due facciate, sarà inoltre dovuto per ciascuna facciata eccedente il diritto di . » — 50

Sezione 3.ª

Atti diversi e di giurisdizione volontaria.

33. Per eseguire le correzioni di qualsiasi natura in margine ed alla fine delle sentenze tanto nel caso in cui debba farsene constare col mezzo di processo verbale sottoscritto dalle parti che senza, con indicazione del decreto o della sentenza che le abbia ordinate . . . . L. — 75

34. Per gli atti di rinuncia ad eredità o di accettazione con beneficio d'inventario . . . . » 1. —

Questo diritto si esige per cadauna delle persone, nell'interesse delle quali è fatta l'accettazione o la rinuncia.

35. Per le note da presentarsi all'ufficio delle ipoteche onde operare la trascrizione dell'atto di accettazione con beneficio di inventario, oltre al diritto di copia dell'atto medesimo. . . . . » 1. —

36. Per l'inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari tanto della dichiarazione di accettazione di eredità col beneficio di inventario, che della nomina del curatore ad una eredità giacente, sarà dovuto lo stesso diritto di cui al N. 27.

37. Per le note d'iscrizione o di rinnovazione d'ipoteca . » 2. —

38. Per ogni dichiarazione o certificato rilasciato a richiesta delle parti sulle note di iscrizione d'ipoteca dietro sentenza non stata ancora registrata e comprovante che le note vi sono conformi . . . . » — 50

Per la formazione dei vari esemplari delle note a rimettersi agli uffici ipotecari non è dovuto ai cancellieri alcun diritto di copia.

39. Per ogni iscrizione al repertorio di sentenze ed altri atti soggetti alla registrazione, comprese le annotazioni volute dalla legge . . . . » — 20

40. Per ogni ricerca nella Cancelleria di atti anteriori ad un anno e per ogni anno a cui si estenda . . . . » — 25

Per dar visione agli interessati o di chi ne faccia richiesta degli atti medesimi o di altri esistenti in ufficio . . . . . » 1 —

Se la visione dura più di un'ora è dovuto per cadauna delle ore eccedenti il diritto di . . . . » — 50

41. Per tutti gli atti i quali saranno delegati ai pretori ed ai cancellieri di pretura, esigeranno questi ultimi gli stessi diritti attribuiti dalla presente tariffa ai cancellieri dei Tribunali, salvo per quanto riflette le indennità di trasferta e di soggiorno menzionate nella parte III di questa tariffa, che saranno sempre uguali quand'anche i pretori e i cancellieri dovessero trasferirsi fuori della loro residenza per gli atti anzidetti.

42. Per ogni consiglio di famiglia o di tutela relativo a nomina d'arbitri, a consenso per matrimonio, adozione od emancipazione e ad autorizzazione per esercire il commercio . . . » 6 —

Ad eccezione del diritto sovrafissato, nulla sarà dovuto per ogni altro consiglio di famiglia o di tutela menzionato nei titoli VIII e IX capo II, titolo X capo II e III del libro I del Codice Civile ed in ogni altra disposizione di legge che possa avervi relazione.

43. Per il consenso a matrimonio dato dai genitori ed in caso di discordia dal solo padre, nonchè dall'adottante, se l'atto è fatto dinanzi al pretore . . . . » 2. 50

44. Per il riconoscimento di un figlio naturale se l'atto è fatto ugualmente avanti il pretore . . . . L. 3 —

45. Per il provvedimento riguardo all'allontanamento del figlio dalla casa paterna . . . . » 3. —

46. Per l'atto di emancipazione accordata dal padre, e per cadauno dei figli emancipati . . . . » 4. —

47. Per la nomina di un curatore ad una eredità giacente » 3. —

48. Per la nomina d'arbitri in surrogazione a quelli già stati eletti dalle parti . . . . » 1 50

49. Per il verbale di deposito nella cancelleria della pretura della sentenza in originale degli arbitri assieme all'atto di compromesso, compreso il decreto del pretore col quale viene resa esecutiva la sentenza medesima. . . . . » 3. —

Per gli altri depositi di cui è cenno negli articoli 282, 284 e 303 del Codice civile, questo diritto sarà dovuto ma colla diminuzione di un terzo.

50. Per opposizione di sigilli, descrizione di oggetti, sui quali non possono i sigilli essere apposti, o che sono necessari all'uso delle persone che trovansi in casa, compresi i provvedimenti d'urgenza per le cose che possono deteriorarsi, nonchè per la verificazione nel caso di rottura previsto dall'art. 862 controcitato;

Se l'operazione richiede un tempo minore di ore tre . . » 6. —

Qualora debba impiegarsi un tempo maggiore sarà dovuto il diritto a rata di vacazione.

51. Per i provvedimenti relativi alle note testamentarie ed altre carte rinvenute in occasione di apposizione di sigilli e nel caso previsto dal capoverso dell'art. controcitato . . . » 2. 50

52. Per il provvedimento col quale viene ordinata la rimozione dei sigilli . . . . » 3 —

53. Per il provvedimento col quale l'erede beneficiato, il curatore di una eredità giacente, e l'erede presuntivo degli assenti sono autorizzati alla vendita dei beni mobili dell'eredità » 1. 50

54. Per ogni decreto di approvazione della transazione fatta tanto dall'erede beneficiato quanto dal curatore di una eredità giacente . . . . » 3. —

55. Per l'atto di giuramento prestato dal curatore di una eredità giacente prima di prendere ingerenza nell'amministrazione . . . . » 3 —

56. Per il verbale di collazione di una copia d'atto pubblico qualunque sia la durata del tempo impiegatovi . . . . » 3 —

57. Per ogni decreto di nomina di uno o più periti *in materia non contenziosa* tanto dietro ricorso degli interessati che sulla semplice istanza dei medesimi od altri per essi . . . . » 1 —

58. Per ogni relazione di perizia od atto di osservazione della medesima *in materia parimente non contenziosa*, qualunque sia la durata del tempo impiegatovi o la lunghezza della relazione tanto se venga fatta da uno che da più periti assieme. . . . . » 3 —

59. Per ogni atto di notorietà od attestazione giudiziale esclusi quanto ai primi quelli menzionati negli articoli 78 e 80 del Codice Civile:

Se il numero degli attestanti sarà minore di tre . . . . » 2 —

Per ogni altro numero eccedente . . . . » 3 —

60. Per l'atto di autorizzazione ai minori emancipati sì maschi che femmine onde potere esercitare il commercio . . » 3 —

61. Per l'atto di revoca dell'autorizzazione anzidetta . . » 3 —

62. Per il decreto di autorizzazione del capitano di una nave a prendere somma a cambio marittimo, a prendere danaro in prestito sul corpo della nave, dare in pegno o vendere merci, ed altri provvedimenti relativi . . . . L. 2. 50

63. Per l'asseverazione della deliberazione e per la dichiarazione del capitano della nave od altro bastimento di mare susseguita dalla conferma dell'equipaggio, circa la perdita di merci, avaria, naufragio ad approdo forzato.

Se gli esaminati compreso il capitano non eccedono il numero di tre . . . . » 2 —

Per ogni altro numero eccedente . . . . » 3 —

64. Per la nomina di uno o più periti e per ricevere la loro relazione o l'atto di asseverazione della medesima nei casi accennati negli articoli controcitati saranno dovuti gli stessi diritti di cui ai n. 57 e 58 di questo titolo.

65. Per il verbale di rimozione di sigilli se viene consumato un tempo minore di ore due . . . . » 4 —

Qualora venga impiegato un tempo maggiore si esigerà il diritto a rata di vacazione.

66. Per l'assistenza all'inventario del fallito, se viene consumato un tempo minore di ore due . . . . » 4 —

Ove venga impiegato un tempo maggiore, si esigerà il diritto a rata di vacazione.

Abbenchè l'inventario del fallito segua subito dopo la rimozione dei sigilli, sarà sempre dovuto il diritto sovra fissato per questa ultima operazione, la quale deve essere fatta con verbale separato.

67. Per ogni decreto del pretore emanato dietro o senza ricorso, sarà esatto il diritto di cui al n. 23 del presente titolo.

Se a termini dell'art. 925 del Codice di procedura civile si dovesse procedere a sommarie informazioni, sarà dovuto sul relativo processo verbale il diritto di cui al n. 16, avuto riguardo alla somma per cui si domanda il sequestro.

68. Per l'atto di cauzione da darsi dal tutore all'erede presuntivo dell'assente, non che dalla persona che chiede il sequestro quando venga in quest'ultimo caso prescritta;

E per eseguire il deposito delle cartelle del debito pubblico o del denaro nella cassa dei prestiti e depostti, saranno esatti gli stessi diritti menzionati ai n.i 20 e 21.

69. Per la formazione del bando nelle vendite di cui negli articoli controcitati, e l'inserzione dell'estratto del medesimo nel giornale degli annunzi giudiziari saranno esatte gli stessi diritti di cui ai n.i 26 e 27.

70. Per gli atti relativi ad incanti e vendite di beni immobili di minori, altra persona o corpo morale, saranno esatti gli stessi dritti attribuiti ai cancellieri dei tribunali come al n. 135 di questa tariffa.

71. Per il verbale degli incanti e vendite di bemi mobili di minori od altra persona qualsiasi, sarà dovuto il diritto e rata di vacazione.

Se però il prezzo ricavato non oltrepassa le lire cinquecento il diritto da esigersi non potrà occedere le lire cinque.

72. Per i depositi e le dispense enunciate nell'art. 672, sarà dovuto per ciascuno degli offerenti all'incanto il diritto di » — 50

73. Per l'atto di dichiarazione quando occorra a termini di legge, della persona per cui fatto fu l'acquisto con accetta-

zione simultanea da parte di questa, ovvero col contemporaneo deposito dal dichiarante di un mandato speciale per quest'oggetto anteriore alla vendita. . . . . » 2 —

Se la accettazione della terza persona seguisse con atto separato, sarà dovuto un eguale diritto per la medesima di » 2 —

74. Per l'inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari della nota contenente le indicazioni di cui nell'679, oltre la carta bollata, le spese di inserzione ed i diritti postali . . . » 1.50

75. Per l'atto di aumento del sesto . . . . » 1 —

76. Per la nomina del perito onde fare la stima dei beni mobili da vendersi . . . . » 1 —

77. Per la relazione di perizia dello stesso perito, compreso il giuramento, sarà dovuto il medesimo diritto di cui al n. 25.

78. Per gli atti d'inventario sarà dovuto il diritto a nota di vacazione.

Sezione 4.ª

Diritti di copia in forma semplice ed in forma autentica.

79. Per qualunque copia ed estratto di sentenza, ordinanza, provvedimenti, processi verbali ed ogni altro atto giudiziario, per ogni facciata avente il prescritto numero di linee e di sillabe . . . . » — 30

80. Per l'autentica di ogni copia di bando per vendita di beni mobili od immobili, nel caso fosse stampato sarà dovuto il diritto di copia di . . . . » — 20

81. Per ogni copia rilasciata in forma esecutiva coll'obbligo delle annotazioni in registro dalla legge prescitte, oltre il diritto ordinario di *copia*, sarà dovuto anche il diritto fisso di *originale* in . . . . » 1 —

Legge 25 Dicembre 1892, n. 725, che proroga i termini assegnati dalla legge 14 Luglio 1887 per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

I termini assegnati dalla legge 14 Luglio 1887, n. 4727, (serie 3ª), per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue, già prorogati con le leggi 2 Luglio 1890, n. 6919, (serie 3ª), e 24 Dicembre 1891, n. 698, sono prorogati a tutto il giorno 31 Dicembre 1893.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 Dicembre 1892.

UMBERTO. BONACCI.

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

Agli articoli 92, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 105, 114, 120, 122, 124, 126, della legge 20 Marzo 1865 n. 2248, allegato F, sono sostituiti i seguenti:

SEZIONE I. — *Classificazione delle opere intorno alle acque pubbliche.*

Art. 92. A seconda degl'interessi ai quali provvedono, le opere intorno alle acque pubbliche sono distinte in cinque categorie, e si eseguiscono:

1° dallo Stato esclusivamente;

2° dallo Stato col concorso delle provincie e degli interessati riuniti in consorzio;

3° dai consorzi degl'interessati col concorso dello Stato, delle provincie e dei comuni;

4° dai consorzi degl'interessati;

5° dai proprietari e possessori interessati.

Tutte le opere e spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono:

per la 1ª categoria, a carico esclusivo dello Stato;

per la 2ª categoria, a carico dello Stato col concorso delle provincie e degli interessati riuniti in consorzio;

per la 3ª e 4ª categoria, a carico esclusivo del consorzio degli interessati;

e per la 5ª categoria, a carico dei proprietari e possessori interessati.

Art. 94. Col concorso delle provincie e degli interessati riuniti in consorzio, lo Stato provvede:

a) alle opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti, parimente arginati, dal punto in cui le acque cominciano a correre entro argini continui, e quando tali opere provvedano ad un grande interesse di una provincia;

b) alle nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse che si fanno a fine di regolare i medesimi fiumi;

c) ai canali di navigazione che interessano una o due provincie e che non si collegano ad altre comunicazioni per acqua.

SEZIONE IV. — *Opere idrauliche della 3ª categoria.*

Art. 96. Gli interessati riuniti in consorzio provvedono, col concorso dello Stato, delle provincie e dei comuni, alla costruzione delle opere, ai fiumi e torrenti e loro bacini montani, non comprese nelle precedenti categorie, le quali opere, insieme alla sistemazione del corso d'acqua, abbiano anche uno dei seguenti scopi:

a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonchè beni demaniali dello Stato, delle provincie e dei comuni;

b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate di prima e seconda categoria;

c) impedire che avvengano sopra estesi territori inondazioni, straripamenti, corrosioni, impaludamenti e invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione.

Sono comprese fra le opere della presente categoria anche i lavori di rimboscamento e di rinsodamento di terreni montani purchè sieno naturalmente collegati e coordinati con le opere suindicate.

Art. 97. Le spese per le opere indicate nell'articolo precedente, escluse quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, vanno ripartite, detratta la rendita netta patrimoniale dei consorzi, per un terzo a carico dello Stato, per un sesto a carico dei comuni interessati e pel terzo rimanente a carico del consorzio degli interessati.

SEZIONE V. — *Opere idrauliche della 4ª categoria.*

Art. 98. Gli interessati riuniti in consorzio provvedono alla costruzione e alla manutenzione delle opere che non possono essere comprese nelle precedenti categorie, concernenti la sistemazione dell'alveo o il contenimento delle acque:

a) dei fiumi e torrenti;

b) dei grandi colatori ed altri importanti corsi d'acqua.

Le provincie ed i comuni dovranno concorrere in misura non inferiore a quanto è stabilito nell'art. 97, per la costruzione di nuove opere straordinarie che importino una spesa sproporzionata alle forze del consorzio.

Lo Stato potrà concorrere nella costruzione di queste opere, quando sia dimostrato che, pur compresi i contributi dei comuni e delle provincie, il consorzio sia ancora impotente a sopperire alla spesa. In questo caso la misura del concorso governativo non potrà superare il quarto della spesa.

SEZIONE VI. — *Opere idrauliche della 5ª categoria.*

Art. 99. Le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e borgate contro un corso d'acqua, sono a carico del comune col concorso dei proprietari e possessori interessati, i quali saranno riuniti a modo di consorzio, sotto l'amministrazione del comune, e contribuiranno in proporzione del rispettivo interesse.

Allorquando però si dovessero a tale scopo costruire opere di una spesa sproporzionata alle forze del Comune e degli interessati di cui sopra, lo Stato potrà accordare un sussidio sui fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, non mai però maggiore di un quinto della spesa, ed a condizione che la Provincia abbia già accordato un concorso non minore del sesto.

Art. 101. I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguiscono e si mantengono a spese esclusive di quell'Amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.

Se essi gioveranno anche ai terreni ed altri beni pubblici e privati, i loro proprietari e possidenti dovranno concorrere in ragione dell'utile che ne risentiranno.

Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, salvo ad essi il diritto di far concorrere gli altri interessati, secondo le leggi civili, le opere di sistemazione e difesa non comprese nelle categorie precedenti sui corsi d'acqua di qualunque natura.

Per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti, colla denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici, si stabiliscono consorzi in conformità del disposto del capo II di questo titolo, quando concorra l'assenso degli interessati secondo l'articolo 108.

SEZIONE VII. — *Disposizioni diverse.*

Art. 102. Le spese per le opere di cui agli articoli 93 e 94 sono obbligatorie rispettivamente per lo Stato, per le provincie, per i comuni e per i proprietari e possessori interessati, quando si tratti di opere classificate in prima o seconda categoria, a termini dell'art. 174.

Le spese per le opere di cui all'articolo 96 sono obbligatorie per tutti gli interessati quando il Governo, udito i Consigli provinciali e comunali, abbia stabilita per decreto Reale la classificazione di dette opere in terza categoria.

Le spese per le opere di cui agli articoli 98 e 99 sono rese obbligatorie per tutti gli interessati con decreto ministeriale, sentiti i Consigli comunali e provinciali, quando ne sia stata fatta richiesta da un comune o dai principali od immediati interessati, e si tratti di prevenire o di riparare danni gravi ed estesi.

L'Amministrazione pubblica fa eseguire le opere delle due prime categorie; per le altre è riservata all'autorità governativa la approvazione dei progetti e l'alta sorveglianza sulla loro esecuzione, entro i limiti stabiliti dalla presente legge.

L'approvazione dei progetti per le opere di cui al presente titolo, da parte dell'autorità competente, ha per tutti gli effetti di legge valore di dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 103. Nel caso preveduto dall'ultimo alinea dell'articolo 96 si provvede d'accordo fra i due Ministri dei Lavori Pubblici e di Agricoltura, Industria e Commercio, secondo le norme e i provvedimenti da stabilirsi per regolamento.

I progetti nella parte concernente opere di rimboscamento o di rinsodamento sono studiati a cura del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, al quale è pure affidata la sorveglianza per l'esecuzione e manutenzione delle opere.

Il Ministero dei Lavori Pubblici potrà consentire che ufficiali del Genio civile sieno incaricati, nell'interesse del consorzio costituito o costituendo, o del comune interessato, di redigere i progetti per le opere idrauliche delle tre ultime categorie, od anche dirigerne i lavori.

CAPO II.

SEZIONE I. — *Costituzione dei consorzi.*

Art. 105. A formare i consorzi di cui al capo I di questo titolo, concorrono in proporzione del rispettivo vantaggio i proprietari e possessori (sieno essi corpi morali o privati) di tutti i beni immobili, di qualunque specie, anche se esenti da imposta fondiaria, i quali risentano utile diretto o indiretto, presente o futuro. I beni predetti saranno classificati per ordine ed in ragione dell'interesse che possono avere nell'eseguimento dei lavori e nella loro conservazione.

Per i lavori di rimboscamento o di rinsodamento, compresi fra le opere di 3ª categoria, come agli articoli 96 e 97 della presente legge, costituito e reso obbligatorio il consorzio, sono applicabili le disposizioni del 1° comma dell'art. 6 della legge 1° marzo 1888 n. 5238, serie 3ª, esclusa però la facoltà ai proprietari di non aderire al consorzio. In caso d'inadempimento entro i termini assegnati, i lavori saranno fatti eseguire dal consorzio a spese dei proprietari negligenti.

I beni patrimoniali dello Stato, delle provincie e dei comuni, sono pure compresi nel consorzio, e concorrono a sopportare il contingente spettante ai beni privati.

Il contributo a carico diretto delle provincie viene ripartito fra esse in proporzione dell'interesse generale di ciascuna. Il contributo a carico dei comuni viene pure ripartito fra loro in proporzione dell'interesse generale di ciascuno.

Art. 114. Un consorzio istituito per l'eseguimento di un'opera si intende continuativo per la sua perpetua conservazione, salvo che la sopravenienza di qualche variazione nel corso del fiume, torrente o canale, consenta di abbandonare la detta opera; od una variazione di circostanze obblighi di ampliare, restringere o comunque modificare il consorzio stesso.

La cessazione o le modificazioni essenziali del consorzio debbono essere deliberate ed approvate nei modi stabiliti per la costituzione di un nuovo consorzio.

I terreni destinati al rimboscamento o rinsodamento, agli effetti della presente legge, sono senz'altra formalità sottoposti al vincolo forestale, e ad essi si applicano le disposizioni dell'art. 18 della legge 1° Marzo 1888 n. 5238 serie 3ª.

CAPO III.

Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche.

Art. 120. I progetti per modificazione di argini e per costruzione e modificazione di altre opere di qualsiasi genere, che possono direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua, quantunque d'interesse puramente consorziale o privato, non potranno eseguirsi senza la previa omologazione del Prefetto.

I progetti saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici, quando si tratti di opera che interessi notevolmente il regime del corso d'acqua; quando si tratti di costruire nuovi argini; e infine quando concorrono nella spesa lo Stato o le provincie.

Art. 122. Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per istrade pubbliche o private, sulla domanda che venisse fatta dalle Amministrazioni o da particolari interessati, potrà loro concedersene l'uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal Prefetto, e potrà richiedersi alle dette Amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione.

Allorchè le Amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommità arginali ad uso strada, o non la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti tratti d'argine verranno interclusi con proibizione del transito.

Art. 124. Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa, lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, colla difesa e conservazione delle sponde, coll'esercizio della navigazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e coll'animazione dei molini ed opifici sopra le dette acque esistenti; e così pure sulle con-

dizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei o contro le sponde.

Quando dette opere, usi, atti, fatti, sieno riconosciuti dall'autorità amministrativa dannosi al regime delle acque pubbliche, essa sola sarà competente per ordinarne la modificazione, la cessazione, la distruzione. Tutte le contestazioni relative saranno regolate dall'autorità amministrativa, salvo il disposto dell'art. 25 n. 7, della legge 2 Giugno 1889 n. 6166.

Tuttavolta che vi sia inoltre ragione a risarcimento di danni, la relativa azione sarà promossa dinanzi ai giudici ordinari, i quali non potranno discutere le questioni già risolute in via amministrativa.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le opere di carattere pubblico, che si eseguiscono entro l'alveo o contro le sponde di un corso d'acqua.

Art. 126. In caso di piena o di pericolo d'inondazione, di rotte di argini, di disalveamenti od altri simili disastri, chiunque, sull'invito dell'autorità governativa o comunale, è tenuto ad accorrere alla difesa, somministrando tutto quanto è necessario e di cui può disporre, salvo il diritto ad una giusta retribuzione contro coloro cui incombe la spesa, o di coloro a cui vantaggio torna la difesa.

In qualunque caso di urgenza, i comuni interessati, e come tali designati, o dai vigenti regolamenti o dall'autorità governativa provinciale, sono tenuti a fornire, salvo sempre l'anzidetto diritto, quel numero di operai, carri e bestie, che verrà loro richiesto.

Dal momento che l'ufficio competente del Genio civile avrà stabilito servizio di guardia o di difesa sopra un corso d'acqua, nessuna autorità, corporazione o persona estranea al Ministero dei Lavori Pubblici, potrà, senza esser chiamata o incaricata dal Genio civile, prendere ingerenza nel servizio, nè eseguire o far eseguire lavori, nè intralciare o render difficile in qualsiasi modo l'opera degli agenti governativi. Per l'ordine pubblico è sempre riservata l'azione all'autorità politica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 Marzo 1893.

UMBERTO.

GENALA
LACAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: BONACCI

Proroga a tutto il 1893 del termine stabilito dall'art. 29 del regolamento 26 dicembre 1892, n. 728, per la prestazione della cauzione imposta agli inservienti comunali.

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visti gli articoli 24 e 29 del Regolamento approvato col nostro decreto in data del 26 Dicembre 1892, n. 728;

Considerato che entro il 31 del corrente mese la maggior parte degli inservienti comunali autorizzati ad esercitare le funzioni di usciere presso i conciliatori non potrebbero prestare la cauzione loro prescritta;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e de' culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine stabilito coll' art. 29 del regolamento 26 Dicembre 1892, n. 728, è prorogato a tutto il corrente anno.
Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d' Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 Marzo 1893.

UMBERTO.

BONACCI.

Modificazioni al Regolamento per l' esecuzione della legge di Pubblica Sicurezza.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D' ITALIA

Visto l' articolo 138 della legge 30 giugno 1889 n. 6144 (serie 3ª) sulla pubblica sicurezza;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L' articolo 26 del regolamento per l' esecuzione della legge di pubblica sicurezza, approvato col R. Decreto 8 Novembre 1889 n. 6517, è abrogato ed è sostituito dal seguente:
Art. 26. Nelle botteghe di rivendita di materie esplosive:
a) Non si possono detenere esplodenti a base di Nitro glicerina, di picrati, di fulminati ecc., o di composizione sconosciuta o non bene determinata;
b) Negli spacci esistenti entro l' abitato l' Autorità di pubblica sicurezza del circondario non può concedere la licenza di tenere una quantità maggiore di cinque chilogrammi di polveri piriche ordinarie, se dette polveri siano sciolte in casse, sacchi o barili, o chiuse in cartocci o scatole di cartone e simili. Può invece autorizzarne il deposito sino alla quantità di 25 chilogrammi, a sensi dell' art. 21 della legge 30 Giugno 1889 n. 6144, qualora siano chiuse perfettamente in scatole metalliche o in altri recipienti egualmente atti a preservarle, a condizione però che siano custodite in locali appartati non destinati ad uso di abitazione e possibilmente suddivise in partite fra i varii ambienti dell' esercizio;

c) Negli spacci isolati lontani dai centri di popolazione e non abitati, può l'Autorità di pubblica sicurezza del circondario concedere licenza di tenere polvere pirica ordinaria in quantità non maggiore di 20 chilogrammi, se conservata sciolta nei modi indicati nella prima parte del precedente comma, e sino a 50 chilogrammi se condizionata in scatole metalliche od in altri recipienti;

d) Negli esercizi di rivendita posti entro l'abitato, potrà essere autorizzato dall'Autorità di pubblica sicurezza del circondario il deposito delle cartucce cariche fino a 25 chilogrammi in peso netto di materia esplodente; e negli spacci in località isolate sino alla quantità di chilogrammi 50;

e) Nessun limite di quantità è stabilito per la detenzione, anche in locali di vendita non isolati, di capsule, cartucce vuote con capsule e miccie, fatto obbligo però ai rivenditori, qualora nell'esercizio conservino polveri piriche od altri esplodenti, di custodire le capsule, cartucce vuote e miccie in locali e ripostigli separati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì, 2 Marzo 1893.

UMBERTO.

BONACCI.

Legge 26 Marzo 1893 n. 159 sul pagamento degli stipendi agli insegnanti elementari.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo:

Articolo unico.

L'esattore comunale o consorziale è obbligato a pagare puntualmente alla scadenza gli stipendi ai maestri elementari.

La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore dal predetto obbligo. In tale caso egli dovrà anticipare le somme necessarie e ne percepirà, a carico del Comune, l'interesse del 5 per cento dalla data dei pagamenti.

Le prime riscossioni di sovrimposte, di tasse o di entrate comunali, successive ai pagamenti delle somme anticipate dall'esattore, s'intenderanno fatte in isconto di tale suo credito, sino alla concorrenza del medesimo e dei relativi interessi.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 26 Marzo 1893.

UMBERTO

MARTINI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Regio Decreto 26 Gennaio 1893 che modifica la legge sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il regolamento per l'applicazione della legge per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito, approvato con Nostro decreto del 29 agosto 1889;

Nello intento di rendere meno gravosi gli obblighi imposti dalla predetta legge, al maggior numero di persone possibile e per riempire una lacuna dell'art. 70 dell'anzidetto regolamento;

Sentito il parere del Consiglio di Stato in data 15 febbraio 1893;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli articoli 52 e 70 del regolamento per l'applicazione della legge per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito, sono sostituiti i seguenti:

Art. 52. — Sono esenti dalle dichiarazioni prescritte dagli art. 2 e 4, ma non dalle riviste e requisizioni:

a) i negozianti di cavalli,

b) le società di tramvie e di omnibus che hanno regolare contratto coi municipi per la somministrazione di servizi pubblici.

Tanto i negozianti come le anzidette Società debbono però al 1.° marzo ed al 1.° settembre di ogni anno, rimettere all'ufficio municipale del comune di loro residenza un elenco dei cavalli e cavalle, muli e mule posseduti a quelle date, collo stato signaletico di ciascuno di essi.

Simile elenco sarà unito al registro mod. n. 1 e presentato col registro stesso, alle commissioni di rivista e di requisizione.

Per gli effetti del presente articolo sono considerati come negozianti di cavalli coloro che figurano in tale qualità sui registri della Camera di commercio del rispettivo distretto.

Art. 70. — Ai proprietari che senza giustificato motivo non presenteranno, nel luogo e tempo stabilito, alla rivista, alle commissioni di requisizione ed a quelle incaricate della visita, accettazione e pagamento dei quadrupedi precettati i cavalli e cavalle, muli e mule che essi sono in obbligo di presentare, sarà inflitta, per ogni quadrupede non presentato, una multa di L. 51 a L. 500 nel primo caso, di L. 500 a 1000 nel secondo e di L. 200 nel terzo. Inoltre ogni quadrupede non presentato sarà considerato come idoneo al servizio militare.

I comuni saranno responsabili dei danni derivanti dallo inadempimento degli obblighi ad essi imposti, relativamente alla pubblicazione dei manifesti di rivista e di requisizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma il 26 febbraio 1893.

UMBERTO

PELLOUX.

Le leggi sulla tassa di bollo e su quelle in surrogazione alle due tasse di bollo e registro coordinate fra loro.

(Continuazione da pagina 1)

TITOLO II.

DEGLI ATTI E SCRITTI SOGGETTI AL BOLLO FIN DALLA LORO ORIGINE

CAPO I.

Degli atti e scritti per i quali è obbligatorio l' uso della carta filigranata col bollo ordinario.

Art. 19 — Salve *le disposizioni speciali di che all' art. 9, n. 2,* (1) e le eccezioni esplicitamente fatte dalla presente legge, è obbligatorio l'uso delle seguenti specie di carta filigranata col bollo ordinario per la formazione degli atti e scritti indicati nel presente articolo.

§ 1. — Saranno scritti sulla carta da centesimi dieci:

1. Gli atti, decreti, sentenze e copie nei procedimenti di competenza dei giudici conciliatori, *nelle cause di valore non superiore alle L. 50* (2), e gli atti e scritti che si presentano negli stessi procedimenti in quanto non siano soggetti ad una maggior tassa di bollo al momento della loro formazione.

§ 2. — Saranno scritti sulla carta da centesimi venticinque:

2. Le copie degli atti in forma privata da presentarsi all' uffizio di registro per gli effetti della registrazione.

§ 3. — Saranno scritti sulla carta da centesimi cinquanta:

3. . . . (*abrogato coll' art. 1 della legge 29 Giugno 1882 n. 835*) (3).
4. Le copie degli atti pubblici, civili e stragiudiziali da presentarsi all' uffizio di registro per gli effetti della registrazione;
5. I certificati, dichiarazioni, attestazioni, permessi ed altri simili scritti spediti dalle autorità, dalle amministrazioni e dai funzionari ed uffici pubblici, qualunque sia lo scopo cui sono diretti, come pure i certificati, dichiarazioni ed attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose e dai ministri di qualsiasi culto, quando sono destinati ad usi civili;
6. Gli originali e le copie delle offerte per componimento delle contravvenzioni ai regolamenti di polizia urbana e rurale.

— Le petizioni, istanze, ricorsi che si presentano alle autorità ed uffizi governativi ed alle pubbliche amministrazioni, salvo il disposto del § 5 n. 32 dell' art. 20 (4).

---

(1) Queste disposizioni speciali sono state abolite con l' art. 7 Legge 14 Luglio 1887 n. 4702.

(2) Art. 18 legge 16 Giugno 1892 N. 261.

(3) 3. Le procure per comparire avanti i pretori, qualunque sia la loro forma, e tutti gli atti sì per originale che per copia dei procedimenti in materia contenziosa o di volontaria giurisdizione di competenza dei pretori, escluse le copie delle sentenze.

(4) Art. 7 della legge 11 Gennaio 1880 N. 5430. L' amministrazione delle tasse, in seguito a questa modificazione, ha fatto stampare in carta bollata filigranata i modelli delle dichiarazioni di deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (§ VI della circolare 14 Agosto 1879 n. 50 della C. D. e P. normale 166 Boll. Dem. 1880) e il modello delle istanze per volture catastali (circolare 31 Dic. 1881 n. 167333 della Dir. Gen. Dem. e Tasse, normale 170 Boll. Dem. 1881).

— I processi verbali, le istanze, le dichiarazioni, atti di notorietà, certificati, affissi di pubblicazioni ed ogni altro atto sì per originale che per copia riguardante lo stato civile escluse le procure e gli atti di consenso e d'autorizzazione di cui al n. 38 dell'art. 20 (1).

— Le copie od estratti dei libri dello stato civile da chiunque tenuti (2).

Saranno pure scritti su carta filigranata, ma potranno pur farsi in carta libera sottoponendoli prima della sottoscrizione al bollo straordinario mediante punzone o visto per bollo:

— I mandati di pagamenti spediti dalle amministrazioni comunali provinciali e dagli altri corpi amministrati o enti morali su somme eccedenti le L. 30 (3).

— Gli originali dei processi verbali delle deliberazioni delle provincie, delle comunità ed altri corpi amministrati che debbono essere muniti del visto o dell'approvazione dell'autorità superiore (4).

§ 4. — Saranno scritti sulla carta di lire una.

7. Le private scritture portanti contratti d'ogni specie, scioglimento di contratti, obbligazioni, liberazioni, consensi e simili stipulazioni, le scritture private contenenti descrizioni, constatazioni o inventari che siano atti a far prova fra le parti sottoscritte, *non che gli atti indicati al n. 2 del precedente articolo 9, quando non si voglia far uso della carta speciale ivi stabilita* (5);

8. Gli originali e le copie (compresi i protocolli) degli atti rogati dai notari, esclusi quelli designati ai numeri 3, 22, 23, 24 e 25 del presente articolo, e 37, 38 e 39 del successivo articolo 20;

9. Gli originali degli atti celebrati, e le copie autenticate dai cancellieri, segretari ed altri funzionari e ufficiali giudiziari od amministrativi in quanto non concernono la materia contenziosa e di volontaria giurisdizione di competenza dei pretori, esclusi gli atti e scritti indicati ai numeri 3, 22, 23 e 24 del presente articolo, 38 e 39 del successivo articolo 20 (6);

10. Gli originali delle notificazioni giudiziarie ed altre pubblicazioni che a termine delle leggi civili e commerciali debbonsi fare nella *Gazzetta Ufficiale* ed in altri giornali destinati alle inserzioni giudiziali;

11. Le dichiarazioni o scritture d'abbuonamento dei dazi e gabelle;

12. Le copie, estratti, note e certificati che si rilasciano dagli agenti di cambio e dai sensali, mezzani o pubblici mediatori, riguardanti affari commerciali;

13. Gli stati generali o parziali delle iscrizioni ipotecarie, gli estratti e le copie delle medesime e le note d'iscrizioni e trascrizioni ipotecarie nonchè i certificati d'ogni genere che si rilasciano dagli uffici ipotecari;

14. Gli originali e le copie dei decreti o verbali di espropriazione per utilità pubblica;

15. Le copie ed estratti degli atti, titoli, documenti e registri depositati nei pubblici archivi, in quelli delle amministrazioni delle provin-

(1) Art. 7 della legge 11 Gennaio 1880 N. 5430.

(2) Art. 7 della legge 11 Gennaio 1880 N. 5430.

(3) Art. 7 della legge 11 Gennaio 1880 N. 5430.

(4) Art. 7 della legge 11 Gennaio 1880 N. 5430.

(5) La carta speciale ora è abrogata.

(6) Abrogato in quanto riguarda gli atti giudiziarii per la legge 29 Giugno 1882 N. 835.

cie, dei comuni e degli altri corpi morali; come pure le copie degli atti, titoli o documenti depositati nelle curie o cancellerie religiose e presso i ministri di qualsiasi culto, quando sono destinate ad uso civile (1);

16. Le copie autentiche degli atti e scritti i di cui originali non sieno ritenuti dai notari;

17. Gli estratti dei libri o registri rilasciati e autenticati da qualsiasi pubblico ufficiale;

18. Oltre quelli accennati al numero 6 del presente articolo, gli originali e le copie delle obbligazioni per componimento delle contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti;

19. . . . (*abrogato all' art. 1 della legge 29 Giugno 1882, n. 835 S. 3.ª*) (2).

20. . . . (*abrogato coll' art. 1 della legge 29 Giugno 1882, n. 835 S. 3.ª*) (3).

21. . . . (*abrogato coll' art. 1 della legge 29 Giugno 1882, n. 835 S. 3.ª*) (4).

— Le copie degli atti di protesto cambiario (5).

§ 5. — Saranno scritti sulla carta da lire due.

Art. 2 e 3 della legge 29 Giugno 1882 n. 935 S. 3.ª

Art. 2. Gli atti giudiziari sono sottoposti ad una tassa unica da corrispondersi mediante uso di carta bollata secondo le disposizioni dell' articolo seguente.

Art. 3. Tutti indistintamente gli atti di procedura civile in materia di onoraria giurisdizione, contenziosa e di esecuzione, i mandati alle liti ed in genere tutte le domande od istanze e tutti gli atti che sotto qualsiasi denominazione si presentano alle autorità giudiziarie, o si fanno per mezzo dei cancellieri o degli uscieri, devono essere scritti su carta filigranata munita di un bollo di lire 2 innanzi alle preture.

22. Gli originali e le copie delle procure pure e semplici alle liti e di quelle per deferire, riferire od accettare giuramènti in giudizio, anche fatte per atto notariale; gli originali e le copie delle procure speciali per un atto o contratto, ancorchè soggetto alla registrazione, e delle procure per intervenire alle deliberazioni dei corpi riconosciuti dalla legge; gli atti di consenso o di autorizzazione dei genitori ed ascendenti in favore dei discendenti, e del marito in favore della moglie, nei casi nei quali tale consenso o autorizzazione è dalla legge richiesto.

---

(1) Per i certificati o dichiarazioni di conformità o di autenticazione delle copie, veggasi l' art. 105 della tariffa allegata alla legge di registro 13 Settembre 1874 n. 2076 modificato con l' art. 7 Legge 14 luglio 1887 n. 4702.

(2) 19. Le copie delle sentenze dei pretori spedite o autenticate in qualunque forma dai cancellieri ed altri funzionari ed ufficiali dell' ordine giudiziario.

(3) 20. Gli originali e le copie di tutte le sentenze, decreti, atti, deliberazioni e provvedimenti che occorrono nei procedimenti di giurisdizione contenziosa o volontaria davanti a qualsiasi tribunale collegiale, consiglio o corte, firmati da qualsivoglia giudice, arbitro, perito, cancelliere, avvocato, causidico, usciere o notaro commesso, o dalle parti, incominciando dall' atto di citazione o dal ricorso sino al compimento delle cause ed all' esecuzione dei provvedimenti anzidetti.

(4) 21. Gli originali e le copie degli atti fatti avanti ai pretori per commissione o delegazione di un tribunale o altra autorità giudiziaria superiore.

(5) Art. 7 della legge 11 Gennaio 1880 N. 5430.

Le disposizioni di questo numero non sono applicabili alle procure per comparire innanzi ai pretori. — (*Abrogato coll' art. 1 della legge 29 Giugno 1882 n. 835 S. 3.ª in quanto riguarda gli atti giudiziarii);*

23. Le cauzioni di stare in giudizio nelle materie penali, e quelle dei marinari e dei giovani sottoposti alla leva militare onde ottenere passaporto all' estero;

24. . . . (*abrogato coll' art. 1 della legge 29 Giugno 1882 n. 835 S. 3.ª* (1).

25. Gli originali degli atti di ricevimento dei testamenti segreti, e gli originali dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi.

§ 6. — Saranno scritti sulla carta da lire tre

Gli originali degli atti di protesto cambiario (2).

Tutti indistintamente gli atti di procedura civile in materia di onoraria giurisdizione, contenziosa e di esecuzione, i mandati alle liti, ed in genere tutte le domande od istanze e tutti gli atti che sotto qualsiasi denominazione si presentano alle autorità giudiziarie o si fanno per mezzo dei cancellieri o degli uscieri, devono essere scritti sopra carta filigranata, munita di un bollo di lire 3 innanzi ai Tribunali Civili e Correzionali e di Commercio, alle Corti di Appello e alle Corti di Cassazione.

Capo II.

Atti, scritti e registri per i quali la tassa di bollo può essere corrisposta in modo straordinario.

Art. 20 — Per gli atti e scritti compresi in quest' articolo, che non fossero redatti in carta da bollo di valuta corrispondente o superiore alla tassa imposta ai medesimi, questa potrà essere corrisposta per mezzo del bollo straordinario, delle marche da bollo o del *visto* per bollo a norma delle disposizioni del titolo primo, purchè non siano per anche muniti di firma delle parti, nè questa sia cancellata, o in altro modo alterata.

I registri, repertorii e libri indicati in questo articolo dovranno assoggettarsi alla formalità del bollo in ciascun foglio, e il pagamento della tassa dovrà precedere qualsiasi scritturazione.

I biglietti non muniti di firma, pel trasporto di merci o viaggiatori, saranno assoggettati al bollo e tassa prima di essere consegnati ai richiedenti; le matrici delle cartelle o biglietti per lotterie e tombole, prima che venga eseguita l' estrazione.

§ 1. — Saranno soggetti alla tassa di un centesimo qualunque sia la dimensione della carta:

1. Le bollette e quietanze di pagamento dei dazi di consumo a chiunque appartengano, tenuti in economia od appaltati e le quietanze o bollette di pagamento di contribuzioni dirette, devolute allo Stato, alle provincie, ai comuni ed alle camere di commercio per pagamenti inferiori a lire una.

---

(1) 24. Le copie spedite in forma esecutiva delle sentenze e degli atti contrattuali, giusta le disposizioni del codice di procedura civile, eccettuate le copie delle sentenze dei pretori.

(2) Art. 7 della legge 11 Gennaio 1880 N. 5430 e art. 5 Legge 29 Giugno 1882 n. 835.

§ 2. — Saranno soggetti alla tassa di centesimi cinque
qualunque sia la dimensione della carta:

2. Le bollette o quietanze di che al precedente numero 1 per pagamenti non inferiori a lire una;
3. Le bollette o dichiarazioni dei pesi pubblici a chiunque appartengano;
4. Gli stampati o manoscritti qualsiansi che si affiggono al pubblico e che non siano già indicati dal numero 12 del presente articolo, esclusi però gli stampati o manoscritti che si affiggono al pubblico per parte delle autorità provinciali e comunali e delle camere di commercio, quando non riguardino la rispettiva amministrazione economica o patrimoniale della provincia, della comunità e della camera di commercio;
5. I biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori sulle ferrovie, sui piroscafi e sulle vetture pubbliche, e quelli di riscontro pel trasporto e per la consegna delle merci e dei bagagli a grande e piccola velocità;
6. Le matrici di ciascuna cartella o di ciascun biglietto per tombola o lotterie debitamente autorizzate;
7. Le quietanze o ricevute ordinarie specificate nel precedente art. 13, le quali abbiano l'importare di lire 10 o più (sino a cento lire), o contengano quietanza senza specificare la somma.

La tassa di cinque centesimi stabilita dal n. 7, art. 20 della citata legge sul bollo, sarà applicabile alle quietanze o ricevute ordinarie, qualunque sia il loro ammontare, che si rilasciano dalle società anonime o in accomandita per azioni e dalle società o compagnie di che nel titolo II della legge 8 giugno 1874 n. 1947, (Serie 2.ª), tenuto fermo l'obbligo dell'applicazione d'ufficio delle marche relative a norma dell'articolo 15, primo alinea, della citata legge 13 Settembre 1874, n. 2077 (1).

§ 3. — Saranno soggetti alla tassa di bollo di centesimi dieci
senza riguardo alla dimensione della carta:

Le quietanze o ricevute ordinarie specificate nel precedente art. 13 per somma superiore a lire 100 (art. 12 Legge 14 Luglio 1887 n. 4072).
8. Le bollette per quietanze non ordinarie e che non si riferiscano a pagamento di dazi o contribuzioni, rilasciate per conto delle amministrazioni dello Stato, delle provincie, dei comuni, e degli altri corpi amministrati od enti morali quando sono staccate da registri a madre e figlia o rilasciate sopra moduli a stampa;
9. I mandati od assegni a pagare sulle casse delle banche o degli istituti di credito (*chèques*), a qualunque somma ascendano;
10. Il libro giornale, il libro degl' inventari che a norma delle disposizioni del codice di commercio sono tenuti dai banchieri, manifattori, commercianti, armatori, dagli istituti di credito e dalle società industriali e commerciali; i giornali nautici tenuti dai capitani di marina mercantile; ed i libri in genere che possono far prova in giudizio, tenuti dagli spedizionieri, commissionari e dalle persone autorizzate a tener case di pegno a norma dei regolamenti rispettivi;
11. I libri di contabilità che possono far prova in giudizio, tenuti dagli impresari o appaltatori di lavori, forniture, trasporti o servizi di ogni natura.

---

(1) Art. 10 della legge 11 Gennaio 1880 N. 5430.

§ 4. — Saranno soggetti alla tassa di centesimi cinquanta, senza riguardo alla dimensione della carta:

12. Gli avvisi d'asta e di licitazione a tempo determinato, sì giudiziaria che volontaria, ancorchè non contengano sottoscrizione;

13. I certificati di esistenza in vita, di cittadinanza e quelli relativi allo Stato e alla condizione delle persone;

14. Gli estratti dei registri, gli assensi, le dichiarazioni, le licenze, i certificati e permessi qualunque, rilasciati ai privati dalle autorità di pubblica sicurezza;

15. . . . (*Si applicano invece le disposizioni dell' art. 19 per l' art. 7 della legge 11 Gennaio 1880 n. 5430*) (1).

16. . . . (*Si applicano invece le disposizioni dell' art. 19 per l' art. 7 della legge 11 Gennaio 1880 n. 5430*) (2).

17. . . . (*Si applicano invece le disposizioni dell' art. 19 per l' art. 7 della legge 11 Gennaio 1880 n. 5430*) (3).

18. I registri dello stato civile, cioè quelli di cittadinanza, di nascita, di matrimonio, di pubblicazione di matrimonio e di morte, tanto per gli originali che si conservano dagli ufficiali dello stato civile, che per quelli che sono depositati nelle cancellerie dei tribunali;

Per i registri dello stato civile, di che al n. 18 dell'art. 20 della citata legge 13 Settembre 1874 n. 2077, la tassa dovrà pagarsi senza la materiale apposizione del bollo a senso dell'art. 5 e del titolo IX della legge suddetta.

La liquidazione delle tasse sarà fatta ad anno compiuto in ragione del numero dei fogli impiegati, che sarà accertato dai pretori in occasione dell'ispezione da eseguirsi nel mese di gennaio di ciascun anno.

I comuni pagheranno le tasse dovute dentro trenta giorni dalla notificazione dell'invito a pagamento, sotto pena in caso di ritardo di una sopratassa eguale al decimo della tassa dovuta (4).

19. . . (*Si applicano invece le disposizioni dell' art. 19 per l' art. 7 della legge 11 Gennaio 1880 n. 5430*) (5).

20. I repertori che per legge sono obbligati di tenere i notai ed altri pubblici ufficiali, esclusi quelli dell'ordine giudiziario.

21. I libri delle operazioni che, a norma del n. 2 dell'art. 33 del codice di commercio, debbono tenere gli agenti di cambio, sensali o altri pubblici mediatori;

22. . . . (*abrogato coll' art. 1 della legge 29 Giugno 1882 n. 835* (6).

23. I registri degli uffici di conservazione delle ipoteche, cioè registro generale d'ordine e quelli delle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni;

---

(1) 15. Le petizioni, istanze o ricorsi che si presentano alle autorità ed uffizi governativi ed alle pubbliche amministrazioni, salvo il disposto del § 5, n. 32, di questo articolo.

(2) 16. I mandati di pagamenti spediti dalle amministrazioni comunali, provinciali e dagli altri corpi amministrati o enti morali per somme eccedenti le lire 30.

(3) 17. I processi verbali, le istanze, le dichiarazioni, atti di notorietà, certificati, affissi, pubblicazioni ed ogni altro atto, sì per originale che per copia, riguardante lo stato civile, escluse le procure e gli atti di consenso e di autorizzazione, di cui al n. 38 del presente articolo.

(4) Art. 8 della legge 11 Gennaio 1880 N. 5430.

(5) 19. Le copie od estratti dei libri dello stato civile da chiunque tenuti.

(6) 22. I registri delle produzioni, quelli per la trascrizione dei ricorsi e provvedimenti di cui all'art. 50 del codice di procedura civile, e i fogli di udienza tenuti dai cancellieri dei tribunali collegiali.

24. . . . (*Si applicano le disposizioni dell' art. 19 per l' art. 7 della legge 11 Gennaio 1880 n. 5430*) (1).

25. I registri che, in forza della legge e dei regolamenti in vigore, sono obbligati di tenere i proprietari ed impresari di diligenze ed altre vetture pubbliche per la denunzia dei viaggiatori e delle merci;

26. I registri che gli albergatori, i locandieri ed altri simili esercenti, a termini delle leggi e dei regolamenti in vigore, sono obbligati di tenere per inscrivere le persone a cui somministrano alloggio;

27. I registri a madre e figlia per la spedizione delle polizze, dei titoli di azioni ed obbligazioni, delle quietanze, ricevute parziali di pagamento ed altri atti concernenti le operazioni delle società anonime ed in accomandita per azioni e delle società e compagnie di che nel titolo 2° della legge 8 Giugno 1874, n. 1947, ed ogni altra sorta di carta anche stampata, che si faccia servire alla formazione di essi atti, polizze, titoli, quietanze e ricevute parziali;

28. I titoli del debito pubblico dello Stato.

§ 5. — Saranno soggetti alla tassa di una lira senza riguardo alla dimensione della carta:

29. I diplomi, le patenti, gli atti di nazionalità dei bastimenti, gli attestati di privativa industriale, i certificati d' inscrizione per gli esercenti professioni, arti liberali, industrie o commercio;

30. Gli atti, la formazione dei quali in carta non filigranata venisse autorizzata a norma dell' art. 29 della presente legge;

31. Le polizze di carico, le lettere di vettura ed i fogli di via;

32. Le petizioni, istanze o ricorsi stragiudiziali che si presentano ai ministeri, alla corte dei conti, alla corte di cassazione ed al consiglio di Stato;

33. Gli originali e le copie degli atti e scritti diretti allo scopo dell' esazione delle imposte, quando contengono contratti;

34. I ruoli d' equipaggio dei bastimenti ed i processi verbali di visita dei bastimenti della marina mercantile;

35. Le fedi di mercanzie imbarcate, i manifesti, le dichiarazioni di avarie ed ogni contratto concernente il traffico marittimo;

36. . . . (*Si applicano le disposizioni dell' art. 19 per l' art. 7 della legge 11 Gennaio 1880 n. 5430*).

§ 6. — Saranno soggetti alla tassa di lire due senza riguardo alla dimensione della carta:

37. Gli originali degli atti di ricevimento dei testamenti segreti, quando l' involto esibito dal testatore non sia munito del bollo competente;

38. Gli originali delle procure, consensi ed autorizzazioni indicate al numero 22 del precedente articolo, quando non voglia farsi uso della carta filigranata.

§ 7. — Saranno soggetti alla tassa di lire tre senza riguardo alla dimensione della carta:

39. . . . (*Si applicano le disposizioni dell' art. 19 per l' art. 7 della legge 11 Gennaio 1880 n. 5430*).

(1) 24. Gli originali dei processi verbali delle deliberazioni delle provincie, delle comunità ed altri corpi amministrati che debbono essere muniti del *visto* o dell' approvazione dell' autorità superiore.

§ 8. Saranno soggetti alla tassa in ragione della dimensione della carta a norma dell'articolo 10:

Cioè:

Fino a decimetri quadrati 14 . .	L. 0 50
Da 14 a 20	» 1 —
Da 20 a 32	» 2 —
Per ogni maggior dimensione . .	» 4 —

40. I piani, tipi, disegni, modelli, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, misuratori e periti;

41. Le liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori dei liquidatori e ragionieri.

§ 9. — Saranno soggetti alle tasse graduali stabilite dall'articolo 4:

42. Le cambiali ed altri effetti negoziabili o recapiti di commercio.

(continua)

LEGGE SUI PROBIVIRI

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Nei luoghi, nei quali esistono fabbriche o imprese industriali, possono istituirsi, riguardo a una determinata specie d'industria o a gruppi d'industrie affini, Collegi di *probi-viri* per la conciliazione delle controversie, che per l'esercizio delle stesse industrie sorgano fra gli intraprenditori e gli operai o apprendisti, o anche fra operai, in dipendenza dei rapporti di operaio o apprendista.

Spetta altresì ai Collegi stessi il definire in via giudiziaria e nei limiti stabiliti con l'art. 9 di questa legge le controversie determinate nella prima parte del presente articolo.

Art. 2. Ciascun Collegio è istituito per decreto Reale sulla proposta dei Ministri di Grazia e Giustizia e di Agricoltura, Industria e Commercio, sentito l'avviso delle Camere di commercio, delle Società operaie legalmente riconosciute e dei Consigli municipali dei comuni che vengono compresi nella circoscrizione del Collegio stesso.

L'avviso di questi Corpi dovrà essere dato entro il termine di un mese dalla pubblicazione del relativo invito che sarà fatta per cura del Ministero di Agricoltura e Commercio nel *Bollettino* della Prefettura locale.

Il decreto determina l'industria o le industrie per le quali si istituisce il Collegio, la sua sede, la sua circoscrizione ed il numero dei componenti.

Art. 3. Il Collegio si compone di un presidente e di non meno di dieci e non più di venti membri. Dove le liste comprendono più di 500 elettori inscritti, può essere nominato un presidente supplente.

Il presidente, ed occorrendo il presidente supplente, sono nominati per decreto Reale sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Essi possono essere scelti fra i funzionari dell'ordine giudiziario e fra coloro che, a norma delle leggi, possono essere nominati conciliatori, purchè non siano compresi nelle liste di cui all'art. 14.

I membri del Collegio sono scelti in separate adunanze per una metà dagli operai fra gli eleggibili appartenenti alla rispettiva classe.

Art. 4. In ciascun Collegio si costituiscono un ufficio di conciliazione ed una Giurìa.

L'ufficio di conciliazione si compone di almeno due membri, l'uno industriale e l'altro operaio, presieduti dal presidente del Collegio o per turno da uno dei vice-presidenti, scelti uno fra gli industriali e uno fra gli operai nei modi fissati con l'art. 23.

La Giurìa si compone del presidente, ed in sua mancanza o impedimento del presidente supplente, dove esiste, o di quattro membri, due industriali e due operai.

Le funzioni di cancelliere sono esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato dell'ufficio municipale, del luogo in cui ha sede il Collegio.

Art. 5. Nelle controversie più gravi, il presidente o il vice presidente di turno hanno facoltà di chiamare nell'ufficio di conciliazione altri due e più membri del Collegio, mantenendo però sempre l'uguaglianza fra il numero degli industriali e quello degli operai.

Art. 6. Nel caso d'impedimento di taluno dei membri ordinari dell'ufficio di conciliazione o della Giurìa, sono chiamati a funzionare come supplenti altri componenti il Collegio, nell'ordine indicato dal numero di voti riportati nella elezione e, a parità, dall'età maggiore.

Della competenza.

Art. 7. La competenza del Collegio rispetto al luogo è determinata dalla situazione della fabbrica, dello stabilimento o dell'impresa industriale, e, per gli operai che lavorano a domicilio, dal sito in cui il contratto di lavoro è stato conchiuso.

Art. 8. L'ufficio di conciliazione può essere adito per componimento amichevole nelle controversie che concernano:

a) i salari pattuiti o da pattuirsi;

b) il prezzo del lavoro eseguito o in corso di esecuzione e il salario per le giornate di lavoro prestate;

c) le ore di lavoro convenute o da convenirsi;

d) l'osservanza dei patti speciali di lavorazione;

e) le imperfezioni del lavoro;

f) i compensi per i cambiamenti nella qualità della materia prima o nei modi della lavorazione;

g) i guasti recati dall'operaio ad oggetti della fabbrica, o i danni da questo sofferti nella persona per fatto dell'industriale;

h) le indennità per l'abbandono della fabbrica o per licenziamento prima che sia compiuto il lavoro o trascorso il termine pattuito;

i) lo scioglimento del contratto di lavoro e di tirocinio; e in generale in tutte le controversie che riguardano convenzioni relative al contratto di lavoro o di tirocinio, fra industriali e capi operai o lavoranti, fra capi operai e operai o apprendisti, o che dipendano da trasgressioni disciplinari.

Art. 9. La Giurìa è competente a decidere le controversie di valore non eccedenti le lire duecento e che concernano:

a) i salari pattuiti;

b) le ore di lavoro convenute e tutti gli oggetti determinati con le lettere *b*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h*, *i*, dell'articolo precedente.

La competenza per valore si desume dalla somma chiesta nella domanda compresi gli accessori, ancorchè costituita da più capi dipendenti da titoli diversi. Quando si tratti della prestazione di un fatto, il valore si desume dall'ammontare dell'indennità, che deve essere indicato nella domanda.

Art. 10. Nessuna delle controversie indicate nell'art. 8 può essere portata innanzi alla Giurìa, o, se ecceda la competenza di questa, innanzi ai magistrati ordinari, senza previo sperimento di conciliazione innanzi all'ufficio di conciliazione.

Della conciliazione non riescita sarà, a richiesta della parte interessata, fatto risultare con processo verbale, esprimente anche il parere dell'ufficio, analogamente a quanto è prescritto dall'art. 402 del codice di procedura civile.

L'operaio che avrà, da parte sua, aderito alla proposta conciliativa, è ammesso di diritto al gratuito patrocinio per far valere giudizialmente le domande sulle quali abbia riportato parere favorevole.

Art. 11. Le decisioni date dalla Giurìa ai termini dell'art. 9 non sono soggette ad appello, che per motivi di incompetenza o per eccesso di potere; nei quali casi la cognizione dell'appello spetta, secondo il valore della controversia, al pretore o al tribunale rispettivamente, secondo i casi, competenti per territorio.

L'appello deve essere proposto entro giorni dieci dalla notifica della sentenza della Giurìa, se viene adìto il pretore, e entro giorni 15 dalla notifica se viene adìto il tribunale.

Il ricorso in Cassazione è esente dal deposito e deve essere interposto, con o senza intervento d'avvocato, entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza, se è contro sentenza di pretore, e entro 40 dalla notificazione, se è contro sentenza di tribunale.

Art. 12. Per le controversie, che, ai sensi dell'articolo 9, eccedono la competenza della Giurìa, questa potrà, per volontà delle parti, essere adìta in qualità di Collegio arbitrale.

Art. 13. Ogni Collegio ha l'obbligo di dare il proprio parere sulle questioni che il Governo potrà sottoporre al suo esame.

Della elezione dei « probi viri ».

Art. 14. Per la elezione dei *probi-viri* si formano due liste di elettori, in una delle quali sono iscritti gli industriali, nell'altra i capi operai e gli operai delle industrie per le quali il Collegio è istituito.

Sono inscritti nella lista degli industriali anche i direttori e gli amministratori di fabbriche o imprese industriali, che diano abitualmente lavoro a non meno di 50 operai.

Le liste elettorali sono compilate a cura della Giunta comunale. Se più sono i comuni nella circoscrizione del Collegio, ciascuna Giunta compila la rispettiva lista.

La revisione delle liste si fa ogni anno nel mese di Marzo, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 15. Nelle liste, tanto degl'industriali, quanto degli operai, sono comprese le donne.

Per i minorenni proprietari d'industrie che non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 9 del codice di commercio, vengono iscritti come elettori in loro vece coloro che li rappresentano nell'esercizio delle industrie stesse: per le Società anonime sono iscritti gli am-

ministratori; per le Società in nome collettivo e per quelle in accomandita i soci responsabili; e per i Corpi morali, rispetto agli stabilimenti industriali tenuti per loro conto, gli amministratori e i direttori degli stabilimenti stessi, quanlunque sia il numero degli operai che a questi appartengano.

Gli operai non possono essere inscritti nelle liste elettorali, se non esercitino l'arte da un anno e non risiedano nella circoscrizione del Collegio da sei mesi.

Art. 16. Le persone designate nei precedenti articoli sono elettori quando:

a) abbiano compiuto il 21° anno di età;

b) siano cittadini dello Stato e godano dei diritti civili nel Regno.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini di altre provincie italiane, quand'anche manchino della naturalità.

Art. 17. Non sono elettori nè eleggibili:

a) gli interdetti e gli inabilitati;

b) i condannati per oziosità, vagabondaggio o per mendicità o per delitto di associazione per delinquere, incitamento all'odio tra le varie classi sociali, per delitti contro le libertà politiche, per violazione di segreti professionali o industriali, per simulazione di reato, calunnia, falsità in giudizio, per delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie e per ogni delitto commesso per avidità di lucro, finchè non abbiano ottenuta la riabilitazione;

c) gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale. Tale incapacità cessa quando siano cessati gli effetti della ammonizione e della vigilanza;

d) coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti di pubblica beneficenza o delle Congregazioni di carità;

e) i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento.

Art. 18. Sono eleggibili tutti gli elettori iscritti, quando abbiano compiuta l'età di 25 anni, sappiano leggere e scrivere, esercitino da un anno almeno l'industria o l'arte che professano al momento dell'elezione, risiedano da un anno nella circoscrizione del Collegio e non si trovino in alcuno dei casi preveduti negli articoli 5 a 7 e 8, numeri 2, 3 e 4 della legge 8 Giugno 1874 n. 1937, modificata con l'art. 32 del R. decreto 1° Dicembre 1889 n. 6509.

Art. 19. Sono anche eleggibili, nella proporzione di un quarto dei membri della rispettiva classe, coloro che si siano ritirati dall'esercizio dell'industria o dell'arte, purchè riuniscano le altre condizioni di capacità indicate nell'articolo precedente.

Ar. 20. I comizi elettorali non possono occuparsi che delle elezioni per le quali sono convocati.

Art. 21. Qualunque industriale od operaio sottoposto alla giurisdizione del Collegio può produrre reclamo innanzi al tribunale civile circa la formazione delle liste degli elettori, le operazioni elettorali, la capacità elettorale e l'eleggibilità.

Si osservano, in quanto siano applicabili, le norme degli articoli 52, 53, 54, 55 e 56 della legge comunale e provinciale.

Della costituzione del Collegio.

Art. 22. Il presidente e, dove esiste, il presidente supplente, prima di entrare in ufficio, prestano davanti al pretore della sede del Collegio, il giuramento secondo la formola stabilita pei funzionari dell'ordine giudiziario.

Art. 23. Il presidente, e in caso di sua mancanza o impedimento, il presidente supplente, entro otto giorni dalla notificazione dell'elezione, convoca gli eletti e dopo di avere ricevuto da ciascuno di essi la solenne promessa *di esercitare le rispettive funzioni secondo il proprio intimo convincimento e coll'imparzialità e la fermezza che si convengono a persona proba e libera*, dichiara costituito il Collegio.

Dopo di che gli industriali scelgono a schede segrete fra gli eletti della classe operaia un vice-presidente. Altrettanto fanno gli operai rispetto agli industriali.

Gli industriali scelgono poi a schede segrete, fra gli eletti della loro classe, la metà dei componenti l'ufficio di conciliazione e due componenti la Giurìa. Altrettanto fanno gli operai scegliendo fra gli eletti della loro classe.

La costituzione degli uffici si farà almeno ogni sei mesi.

Art. 24. Se alla votazione non abbia preso parte più della metà dei componenti di ciascuna classe o se nella elezione siano avvenute gravi irregolarità, il tribunale civile potrà annullare la elezione, ove ne sia fatta istanza da almeno due membri del Collegio entro otto giorni.

Si osserveranno le norme di cui al capoverso all'articolo 21.

Art. 25. Non possono far parte contemporaneamente del Collegio ascendenti, discendenti, fratelli, cognati, suocero e genero, nè appartenere contemporaneamente allo stesso ufficio più amministratori di una medesima Società.

Art. 26. Ai membri dei Collegi di *probi-viri* sottoposti a procedimento penale per reati punibili con l'arresto o con pena più grave, è applicabile la disposizione dell'articolo 125, terzo capoverso della legge comunale e provinciale.

Art. 27. Gli eletti durano in carica quattro anni. Però il Collegio si rinnova ad ogni biennio per metà, tanto per la parte degli industriali, quanto per la parte degli operai.

Nel primo biennio la rinnovazione è determinata dalla sorte, nei successivi dall'anzianità.

Art. 28. Tanto nel caso del primo capoverso dell'articolo 31, quanto in quello dell'articolo precedente, gli uscenti possono essere rieletti.

Gli uscenti rimangono in ufficio fino all'insediamento dei loro successori.

Art. 29. Se nel giorno dell'udienza, per mancanza del numero legale, l'ufficio di conciliazione e la Giurìa non potessero tenere seduta, l'esame delle controversie è rinviato alla prossima udienza.

Ove manchi il numero legale anche nella udienza immediatamente successiva, il presidente o vice presidente fa redigere verbale con l'indicazione dei membri assenti e lo trasmette al procuratore del Re.

I membri assenti, se non giustificano la loro assenza, sono dichiarati dimissionari dal tribunale civile, in Camera di Consiglio, e possono altresì essere condannati ad una penalità da lire 10 a 50.

Dopo la seconda udienza in cui la Giurìa non sia stata in numero legale, le parti possono, per le controversie suddette, esercitare l'azione contenziosa senza l'esperimento di conciliazione prescritto dall'articolo 10 e riassumere la causa davanti ai magistrati ordinari, secondo la rispettiva competenza, nei modi e per gli effetti di che nel secondo capoverso dell'art. 31.

Art. 30. Salva l'applicazione delle leggi penali pei fatti che costituiscono reato, il presidente, vice-presidente o membri del Collegio che violino i doveri inerenti al loro ufficio, udito l'avviso del Collegio stesso sono sottoposti a giudizio disciplinare innanzi al tribunale civile in Camera di consiglio, udito l'imputato.

Il tribunale può infliggere al colpevole la censura, la sospensione per un tempo non eccedente i sei mesi, e nei casi più gravi, pronunziarne la decadenza dall'ufficio con la conseguente ineleggibilità per non meno di un anno e non più di tre.

Art. 31 I Collegi dei *probi-viri* possono essere sciolti, per gravi ragioni, con decreto reale, sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

In tal caso le nuove elezioni generali debbono farsi entro un termine non maggiore di sei mesi dalla data del decreto.

Durante questo termine le controversie prevedute dalla presente legge possono essere iniziate senza l'esperimento di conciliazione prescritto dall'articolo 10 e le cause di competenza della Giurìa sono devolute ai magistrati ordinari secondo la rispettiva competenza, per essere trattate e decise, ancorchè sia stato nel frattempo ricostruito il Collegio, nelle forme prescritte per le cause da trattarsi davanti ai conconciliatori dalle leggi di procedura civile, ferme per le tasse di bollo e di registro, le disposizioni dell'art. 43.

I Collegi stessi possono essere soppressi con decreto Reale su proposta dei Ministri di Grazia e Giustizia e di Agricoltura, Industria e Commercio, e sentito l'avviso dei Corpi designati nell'art. 2.

Del procedimento.

Art. 32. Le parti debbono comparire personalmente. Nondimeno, in caso di comprovata malattia o di assenza, che l'ufficio riconosca giustificata, possono farsi rappresentare da un membro della loro famiglia, o, in mancanza, da un industriale od operaio appartenente alla rispettiva classe, e che dimostri, in qualsiasi modo ritenuto sufficiente dall'ufficio, l'incaricato ricevuto.

Ove l'interessato non possa per incapacità comparire personalmente, la rappresentanza spetta al genitore esercente la patria potestà, al tutore o al curatore.

I proprietari delle fabbriche e gl'intraprenditori possono sempre farsi rappresentare dai direttori degli stabilimenti o delle imprese, o da impiegati muniti di mandato speciale.

Non sono permesse memorie a difesa.

Art. 33. La richiesta della conciliazione può essere fatta anche verbalmente presso l'ufficio di conciliazione.

Gli avvisi alle parti con indicazione dell'oggetto della domanda e del giorno fissato per la comparizione sono, a cura del cancelliere, notificati per mezzo del messo comunale o per mezzo postale, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Quando la conciliazione non riesca e la controversia rientri nella competenza della Giurìa, l'ufficio di conciliazione rimette innanzi alla Giurìa le parti a udienza fissa.

Ove qualcuna delle parti o dei loro rappresentanti non sia comparsa per l'esperimento di conciliazione, l'avviso della fissazione di udienza viene notificato nel modo nel modo indicato dal primo capoverso del presente articolo.

Art. 34. Il minore che abbia compiuti i 15 anni è considerato come maggiorenne per tutte le controversie relative alle locazioni d'opera da lui contratte e contemplate dalla presente legge.

L'ufficio di conciliazione e la Giurìa ove lo reputino conveniente, potranno ordinare che il minorenne sia assistito da chi legalmente lo

rappresenta, e in mancanza di questo, da persona che eserciti la medesima arte.

Art. 35. I componenti l'ufficio di conciliazione e la Giurìa possono essere ricusati dalle parti:

a) se siano personalmente e direttamente interessati nella controversia;

b) se siano parenti o affini di una delle parti entro il quarto grado;

c) se fra una di loro o la moglie di lui o alcuno dei parenti e affini in linea retta e una delle parti si agiti o siasi agitata nel biennio precedente una lite civile o un processo penale;

d) se siano padroni o lavoranti di una delle parti, ovvero rappresentanti o impiegati del padrone di una delle parti stesse.

Art. 36. Se il ricusato non dichiari di astenersi, l'ufficio di conciliazione o rispettivamente la Giurìa, col concorso di un supplente, delibera sulla ricusazione. Il giudicare sulla ricusazione del presidente spetta al tribunale civile, udite le parti in Camera di consiglio.

Art. 37. Le udienze della Giurìa sono pubbliche.

Non sono pubbliche le sedute dell'ufficio di conciliazione.

Art. 38. Per le controversie portate avanti la Giurìa, il presidente, all'udienza fissata, sentite le ragioni delle parti, e preso atto che non riuscì la conciliazione avanti l'ufficio competente, tenta nuovamente di conciliarle, facendo redigere, in caso di conciliazione, il processo verbale.

Se il componimento non avviene, la Giurìa, esaminati i documenti presentati dai contendenti e tenuto conto delle consuetudini locali, può, ove lo creda necessario, ordinare la esibizione di libretti di lavoro, di libri di maestranza, di registri o altri documenti, sentire i testimoni proposti dalle parti o chiamarne d'ufficio, interrogare persone pratiche della materia controversa e, ove occorra, procedere a qualche verifica sul luogo delegarvi il presidente ad accedervi solo o accompagnato da due dei giudicanti, uno industriale l'altro operaio, affine di verificare con processo verbale lo stato delle cose.

Art. 39. I testimoni chiamati, d'ufficio o in seguito ad istanza delle parti, dalla Giuria, ove senza giustificati motivi, non si presentino o rifiutino di giurare o deporre, saranno condannati ad una pena pecuniaria fino a lire cinque; e la relativa sentenza sarà trasmessa al pretore per la esecuzione.

Ai testimoni è deferito il giuramento ai termini degli articoli 226 e 250 del codice di procedura civile, modificato dalla legge del 30 Giugno 1876.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 214 al 220 del codice penale.

Art. 40. Il soccombente sarà condannato alle spese del procedimento le quali potranno essere compensate ai termini dell'art. 370 del codice di procedura civile.

Art. 41. I processi verbali di seguìta conciliazione e quelli indicati nella prima parte dell'articolo 38 sotto titoli esecutivi, ma se l'oggetto della conciliazione ecceda il valore di L. 200, l'atto di conciliazione ha soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

Le decisioni emesse dalla Giurìa rivestono carattere di sentenze definitive e sono redatte e vengono eseguite nella forma e nei modi prescritti dagli articoli 460 e seguenti del codice di procedura civile per quelle dei giudici conciliatori, salvo l'appello di cui all'art. 11; nel quale caso il pretore potrà sospenderne la esecuzione.

Art. 42. Il comune, nel quale ha sede il Collegio dei *probi-viri*, dovrà fornire gratuitamente, per le riunioni del Collegio stesso, il locale in un edificio di uso comunale.

Le spese per l'impianto e il funzionamenlo del Collegio medesimo sono a carico della Camera di commercio del distretto al quale si estende la giurisdizione del Collegio.

Art. 43. Per le sentenze della Giurìa sono dovuti i diritti seguenti:

Quando il valore della controversia non superi lire 50, mezza lira; da lire 50 fino a 100 inclusive una lira, e da lire 100 a lire 200 due lire.

Se la controversia si risolve in via conciliativa o è decisa in contumacia, o se viene ritirata la istanza, i detti diritti saranno ridotti alla metà.

Questi diritti e le ammende, di cui agli articoli 29 e 39 sono devoluti alla Camera di commercio, che sostiene le spese indicate nell'articolo 42.

Per gli atti di conciliazione e per quelli di istruzione delle cause e di esecuzione delle sentenze, sono dovuti i diritti stabiliti per le cause avanti i conciliatori dal titolo primo della tariffa giudiziaria in materia civile, approvata con Regio Decreto del 23 Dicembre 1865 n. 2700.

Art. 44. Tutti gli atti del procedimento avanti il Collegio dei *probi-viri*, tanto in sede conciliativa che in via contenziosa, e tutti i provvedimenti di qualunque natura dal Collegio stesso emanati, nonchè le relative copie da rilasciarsi alle parti, sono esenti da tasse di bollo e registro.

Gli atti scritti e documenti che venissero prodotti dalle parti al Collegio dei *probi-viri*, compreso il mandato speciale di cui all'articolo 32, sono pure esenti da tasse di bollo e registro, a meno che siano soggetti, secondo la loro natura, a registrazioni in termine fisso.

La disposizione dell'articolo 63 della legge di registro 13 settembre 1875 n. 2076, non è applicabile alle convenzioni verbali enunciate nelle sentenze della Giurìa.

Però non si può far uso dei verbali di conciliazione che pongono in essere una convenzione per un valore superiore a lire 200 o per un valore indeterminato, che non rimanga estinta col verbale medesimo, senza che siano registrati secondo la natura della convenzione, ai termini della legge di registro, e le relative copie da rilasciarsi a tale scopo sono soggette alla tassa di bollo di lira una, oltre i decimi.

Art. 45. Le disposizioni della presente legge non sono applicabili ai direttori, agli impiegati ed agli operai addetti agli stabilimenti e cantieri dello Stato.

Art. 46. Il Governo emanerà il regolamento e tutte le altre disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge, udito il Consiglio di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 Giugno 1893.

UMBERTO.

LACAVA.
GIOLITTI.

Visto, *Pel Guardasigilli:* GIOLITTI.

Regio decreto 22 aprile 1893, n. 193, col quale si concede amnistia per alcune contravvenzioni alle leggi sulle tasse di bollo, di registro ecc.

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Sulla proposta dei nostri Ministri per gli affari di grazia e giustizia e dei culti e per il tesoro, *interim* delle finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Sono condonate le pene pecuniare incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto:

a) per le contravvenzioni in materia di tasse di bollo regolate dal Titolo VIII della legge 13 settembre 1874, n. 2077;

b) per le contravvenzioni alle leggi sul bollo delle carte da giuoco;

c) per le contravvenzioni alle leggi sulla tassa di bollo dei contratti di Borsa;

d) per le contravvenzioni alle leggi relative alle tasse sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi;

e) per le contravvenzioni relative ai repertori prescritti in materia di tasse di registro dell'articolo 110 della legge 13 settembre 1874, numero 2076 e dall'art. 4 di quella 14 luglio 1887, n. 4702; ed in materia di tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi, dagli articoli 10, 11 e 12 della legge 8 giugno 1874, n. 1947 titolo II;

f) per le contravvenzioni relative agli stati dei deceduti prescritti dall'articolo 118 della legge 13 settembre 1874, n. 2076.

Non avrà luogo il condono se entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto non siano pagate le tasse tuttora dovute con l'adempimento, in quanto sia possibile, delle formalità prescritte.

Sono condonate le multe incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto per contravvenzione alla legge sulle volture catastali, purchè entro tre mesi dalla pubblicazione stessa, venga riparato alle omissioni ed eseguito il pagamento delle tasse dovute.

Sono pure condonate le pene pecuniarie stabilite dagli articoli 7 della legge 23 giugno 1873 n. 1444 (serie 2ª); 69 del R. Decreto 24 agosto 1877 n. 4071 (serie 2ª) e 12 e 13 del Regolamento 24 agosto 1877 n. 4022 (serie 2ª).

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi, e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 Aprile 1893.

UMBERTO

BONACCI
GRIMALDI

LEGGE SULLA POLIZIA DELLE MINIERE, CAVE E TORBIERE

UMBERTO I.

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d' Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Ogni esercente di miniera, cava o torbiera dovrà, mediante verbale da compilarsi presso il Municipio del luogo ove esse si trovano, indicare il proprio nome, cognome e domicilio e quello delle persone alle quali è affidata la direzione e la sorveglianza dei lavori, con l' obbligo di avvertire il Sindaco, nel termine di giorni dieci, ogni qualvolta si verifichi un mutamento.

Art. 2. Ogni esercente di miniere o cave sotterranee deve mantenere, in duplice copia, il piano, con profili, dei lavori eseguiti in esse, alla scala di 1 a 500 od anche in scala minore ove si tratti di miniere o cave molto estese.

Tale obbligo può essere esteso anche alle cave coltivate a cielo aperto, quando il piano sia riconosciuto necessario per la sicurezza dei lavori.

Una copia, messa annualmente al corrente, è conservata nell'ufficio dell' ingegnere delle miniere.

Ove l' ingegnere delle miniere non riconosca esattezza e chiarezza nel piano, il Prefetto ne ordina la rettificazione, od in caso di rifiuto, la formazione di ufficio a spese dell' esercente.

Art. 3. Gli ingegneri e gli aiutanti del Regio Corpo delle miniere, od altri pubblici funzionari a ciò delegati dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, hanno diritto di visitare le miniere, le cave di ogni genere e le torbiere.

Gli esercenti hanno l' obbligo di agevolare loro tali visite e di fornire i dati e le informazioni necessarie allo adempimento del loro ufficio. In caso di rifiuto, gli ingegneri, aiutanti od ufficiali delegati invocheranno l' assistenza delle Autorità locali di polizia, le quali non potranno rifiutarsi.

Art. 4. I lavori delle miniere, cave o torbiere, devono essere condotti in guisa da provvedere efficacemente alla sicurezza e salute delle persone e da non compromettere la sicurezza degli esercizi, strade e corsi d' acqua sovrastanti o prossimi, attenendosi alle norme stabilite nei seguenti articoli, ed in generale a tutte le cautele suggerite dall' arte.

Art. 5. Quando l' ingegnere delle miniere riconosca che i lavori di una miniera o cava siano condotti in modo non conforme al disposto dell' articolo precedente, così da creare pericoli anche non immediati, ne riferisce al Prefetto, proponendo i provvedimenti necessari per evitare ogni pericolo.

Il Prefetto, uditi gli esercenti ed il predetto ingegnere, emanerà le disposizioni opportune.

Qualora poi dall' esame dei lavori risulti la imperizia del personale dirigente o sorvegliante dei lavori di una miniera, cava o torbiera, il Prefetto, sulla proposta dell' ingegnere delle miniere, udito l' interessato, potrà obbligare l' esercente ad affidare la direzione e la sorveglianza della lavorazione a personale riconosciuto idoneo.

Art. 6. Non si possono fare scavi per estrazione di sostanze minerali a distanza minore di venti metri dalle abitazioni, dai luoghi cinti da muro o dalle strade pubbliche, e di cinquanta metri dai corsi d' acqua, canali, acquedotti e sorgenti, senza una speciale autorizzazione del Prefetto, sentito l' ingegnere delle miniere, e se non sarà stata preventivamente prestata una cauzione per tutti i danni ai quali tali scavi potrebbero dar luogo.

Uguali distanze saranno osservate anche per livellamenti che si facessero nelle adiacenze di una sorgente minerale o termale di uso sanitario.

Una maggiore distanza potrà però a seconda dei casi, essere prescritta dal Prefetto, sul parere dell'ingegnere suddetto, e, dove lo creda necessario su quello degli ingegneri del Genio civile.

Art. 7. La cauzione di cui al precedente articolo, è stabilita con decreto del Prefetto, sulla proposta dell'ingegnere delle miniere, e deve essere presentata presso una cassa pubblica, che sarà indicata dal Prefetto stesso.

Art. 8. È vietato di tenere depositi di materie esplosive od accensibili nei sotterranei, oltre i limiti e senza l'osservanza delle cautele da stabilirsi col regolamento.

Art. 9. Qualora l'ingegnere delle miniere riconosca che l'uso delle mine può dar luogo a scoppio di gas od incendi, il Prefetto, sulla proposta di lui, dovrà proibirlo, in tutta la miniera o nei cantieri indicati dall'ingegnere stesso.

Dovrà del pari proibire lo accumulamento nei sotterranei del minerale abbattuto, qualora, a parere dell'ingegnere, possa essere causa di pericolo.

Art. 10. Gli apparecchi di estrazione meccanica, sia per pozzi, sia per gallerie inclinate, dovranno sempre scorrere sopra guide ed essere muniti di congegni di sicurezza, come freni, paracadute e simili, atti ad arrestarne la caduta in caso di rottura della fune o di altro simile guasto.

Il Prefetto, udito l'ingegnere delle miniere, potrà, a richiesta dell'esercente, dispensarlo dall'obbligo di munire di tali congegni di sicurezza gli apparecchi che servono unicamente all'estrazione del minerale, prescrivendo le necessarie cautele.

Art. 11. Gli esercenti delle miniere, cave e stabilimenti, che ne dipendono, sono obbligati a tenervi i medicamenti ed i mezzi di soccorso necessari, in ragione del numero degli oparai, della natura dei lavori e della loro situazione. Potrà essere imposto ad ogni esercente o gruppo di esercenti l'obbligo di tenere a loro spese un medico.

Art. 12. Ove i lavori di miniere, cave o torbiere vicine siano eseguiti in modo da mettere in pericolo la reciproca sicurezza, il Prefetto, sulla proposta dell'ingegnere delle miniere, uditi gli interessati, prescriverà il modo con cui debbono essere condotti, al fine di ovviare ad ogni inconveniente, e potrà prescrivere che siano assoggettati, in tutto od in parte, secondo che occorrerà, ad una direzione unica per tutto ciò che riguarda la sicurezza dei lavori.

Art. 13. Le opere da farsi fuori del terreno appartenente alla miniera, cava o torbiera, per garantirne la sicurezza o per regolarne la ventilazione e lo scolo delle acque potranno essere comprese fra quelle per le quali è ammessa la dichiarazione di pubblica utilità secondo le norme della legge 25 Giugno 1865 n. 2359 e delle successive.

Art. 14. In caso di inosservanza delle prescrizioni emanate ai termini degli articoli 5 e 12, il Prefetto potrà vietare in tutto o in parte la continuazione dei lavori.

Art. 15. Nei casi di infortunio o quando si verifichino circostanze che mettano in pericolo la sicurezza delle persone, edifizi, strade e corsi di acqua, i direttori delle miniere, cave o torbiere od i loro rappresentanti, debbono immediatamente informarne l'Autorità locale di pubblica sicurezza e l'ingegnere delle miniere il quale ne avviserà il Prefetto della provincia.

In caso di urgenza, il Sindaco d'accordo coll'ingegnere delle miniere, ove egli sia presente, oppure questi da solo, in assenza del Sindaco, dà a tenore dell'art. 133 della legge comunale e provinciale i provvedimenti indispensabili.

Gli esercenti miniere e cave o torbiere vicine sono tenuti a prestare utensili, cavalli ed ogni altro mezzo di soccorso di cui sono in possesso, salvo le competenti indennità.

Art. 16. Le prescrizioni emanate dal Prefetto nell'interesse della sicurezza e salubrità delle miniere, cave e torbiere vengono notificate agli esercenti, ai direttori ed ai sorveglianti per mezzo del Sindaco del Comune, ove esse si trovano.

Entro dieci giorni dalla notificazione della ordinanza gli interessati potranno presentare reclamo al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale decide, udito il Consiglio delle Miniere.

Uguale reclamo potrà essere presentato contro il divieto di continuare in tutto o in parte i lavori, imposto dal Prefetto a forma dell'art. 14.

I reclami avranno effetto sospensivo, salvo i provvedimenti di urgenza.

Art. 17. Gli esercenti, i direttori ed i sorveglianti, in caso di inosservanza delle prescrizioni emanate dal Prefetto, saranno puniti con una ammenda o multa da lire cinquanta a lire mille, la quale potrà essere raddoppiata in caso di recidiva, senza pregiudizio della pena comminata dall'art. 434 del Codice penale.

Ogni altra infrazione alle disposizioni della presente legge, da chiunque sia commessa è punibile con le suddette multe ed ammende.

Art. 18. Le disposizioni di questa legge sono applicabili anche ai lavori di ricerca di sostanze minerali.

Art. 19. Con regolamento approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio delle Miniere e il Consiglio di Stato, saranno stabilite le prescrizioni e le cautele intorno alla ventilazione e alla illuminazione, allo impiego e ai deposito delle sostanze esplosive ed accensibili, alla circolazione degli operai ed a quant'altro sia necessario per la sicurezza delle escavazioni sotterranee e superficiali e per la tutela degli operai addetti alle medesime, nonchè le norme per l'applicazione delle multe.

Art. 20. Le disposizioni delle leggi sulle miniere, cave e torbiere, ora vigenti, continueranno ad avere il loro effetto in tutto ciò che non è altrimenti regolato dalla presente legge.

Ordiniamo, ecc.

Data a Roma, addì 30 Marzo 1893.

UMBERTO

LACAVA.

CONDONO PER LE TASSE DI REGISTRO ECC.

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Sono condonate per le contravvenzioni alle leggi sulle tasse di registro, di successione e di mano-morta, le sopratasse e le pene pecuniarie incorse fino al 22 Aprile 1893 e non pagate prima della pubblicazione della presente legge, purchè entro tre mesi dalla detta pubblicazione i contravventori paghino integralmente le tasse dovute, ed in quanto sia possibile adempiano alle formalità prescritte.

Qualora le dette sopratasse e penali incorse al 22 Aprile 1893, fossero state pagate dopo tale giorno in seguito ad atti esecutivi o per evitare altre sopratasse, saranno restituite purchè la domanda di restituzione sia prodotta entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 2. — Sono condonate le sopratasse liquidate od inscritte a ruolo, ma non pagate per omessa od inesatta od infedele denunzia dei redditi di ricchezza mobile e di quelli dei fabbricati, stabilite dalla legge 23 Giugno 1873 n. 1444 e dall'art. 5 della legge 11 Luglio 1889 n. 6214.

Non saranno applicate le sopratasse già incorse al 22 Aprile 1893, e non ancora accertate, per inesattezza od omissioni od infedeltà di denuncia di redditi mobiliari e di fabbricati; purchè in quest'ultimo caso entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, venga riparato all'omissione.

Art. 3. — Entro il termine di cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge, nel caso previsto dallo art. 2 del Regio decreto 22 Aprile 1893 n. 193, potrà farsi una sola domanda od una sola voltura catastale in testa dell'attuale possessore, a condizione che in detta domanda vengano indicati tutti i passaggi intermedi avvenuti dopo la pubblicazione della legge 11 Agosto 1870 sulle volture catastali, e salvo ed impregiudicato il diritto alla esazione delle tasse di registro e di successione a tenore di legge dovute pei detti trasferimenti o passaggi intermedi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 Giugno 1893.

UMBERTO.

GAGLIARDO.

Visto. *Pel Guardasigilli:* GIOLITTI.

PRIVATIVE INDUSTRIALI (1)

(Norme desunte da circolari emanate dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio a chiarimento della legge 30 Ottobre 1859 n. 3731, sulle privative industriali, diramate alle Prefetture e Sottoprefetture de Regno, il 26 giugno u. s.)

Tasse di bollo per le domande e per i processi verbali delle privative industriali.

Tutte le domande per ottenere l'attestato di privativa debbono, a norma dell'articolo 20, n. 2, della legge 13 Settembre 1874 n. 2077 (serie 2ª), essere scritte in carta bollata da una lira; la tassa di bollo di cent. 50; per i processi verbali rilasciati dalle Prefetture e Sottoprefetture agli interessati per attestare la presentazione delle domande, rimane ferma.

Tasse di bollo e di registro sulle procure per domande di privative industriali.

Le domande di privative industriali, che vengono presentate per mezzo di un mandatario, debbono essere accompagnate dal relativo atto di procura, secondo è prescritto coll'articolo 21, n. 5, della legge 30 Ottobre 1859, n. 3731.

Allo scopo quindi che questi atti di procura siano regolari di fronte alle vigenti leggi sul bollo e registro, il Ministero scrivente, in seguito alle istruzioni avute da quello delle Finanze, ed in base ai concerti presi col medesimo, fa conoscere col seguente *specchietto* le tasse dovute per i diversi atti di procura:

(1) Crediamo utile riportare questo sunto delle norme in vigore per le privative industriali.

SPECIE dell' atto o documento	ARTICOLI delle leggi di bollo e di registro che colpiscono od esentano da tassa il documento	*Annotazioni*
Procure che conferiscono la facoltà di presentare domande di privative industriali *per una sola invenzione specificata nelle procure stesse.*	Art. 19, n. 22; 20, nn. 38 e 23 § 3° della legge 13 settembre 1874, numero 2077; articolo 143, n. 22, della legge 13 settembre 1874, n. 2076.	Le di contro procure devono scriversi su carta filigranata da lire due o su carta libera, od anche sopra appositi moduli a stampa da sottoporsi al bollo da lire due mediante marca, quando però siano stati riempiti e prima della loro sottoscrizione. Qualora le procure di che trattasi provengano dall' estero, debbono sottoporsi alla tassa di bollo di lire due prima di farne uso, mediante l' applicazione di apposita marca del suddetto importo. Tutte le suddette procure sono esenti da registrazione.
Procure che conferiscono la facoltà di presentare *più di una domanda* di privative industriali per diverse invenzioni *specificate nelle procure stesse; e* **Procure** che conferiscono la facoltà di presentare *un numero indeterminato* di domande di privative industriali.	Art. 19. nn. 7 e 8, della legge 13 settemb. 1874, n. 2077, e articoli 73 e 74 della legge 13 settemb. 1874, n. 2076, e 82 dell' annessavi tariffa. Art. 23, § 3° della legge 13 settembre 1874, n. 2077 e articolo 74 della legge 13 settembre 1874, n. 2076, e 82 dell' annessavi tariffa.	Gli atti di procura contro indicati, se fatti nel regno, devono scriversi sulla carta filigranata da lire una e sottoporsi alla registrazione formale entro il termine di giorni 20, col pagamento della tassa stabilita dall' articolo 82 della tariffa annessa alla legge di registro. I detti atti di procura, quando provengono dall' estero, devono essere sottoposti alla tassa di bollo secondo la dimensione della carta e registrati col pagamento della tassa indicata nell' articolo 82 della succitata tariffa prima di farne uso. Inoltre per le procure provenienti dall' estero, la firma del mandante deve essere autenticata dal Regio Console all' estero, e la firma di quest' ultimo deve essere vidimata dal Ministero degli affari esteri.

Fogli aggiunti alle procure per apporvi la legalizzazione delle firme.

In seguito al difforme trattamento usato dagli uffici del bollo e registro nell'applicare la tassa di bollo ai mezzi fogli contenenti la legalizzazione delle firme, aggiunti con gomma o cordicella alle procure estere per privative industriali, si è ritenuto opportuno di riesaminare la questione.

Sentita in proposito la R. Avvocatura erariale generale, questo Ministero, d'accordo con quello delle Finanze, dichiara che ove la legalizzazione delle firme sia fatta sullo stesso foglio contenente la procura estera, non è dovuta una nuova tassa di bollo oltre quella cui è soggetto il mandato stesso.

Se invece la legalizzazione delle firme si protrae sopra una striscia di carta o sopra un foglio aggiunto, oppure su tale striscia o foglio è totalmente distesa, allora la striscia od il foglio aggiunto va sottoposto alla tassa di bollo, nella stessa misura dovuta per l'altro o gli altri fogli dell'atto di procura.

Tasse di bollo e registro sulle procure per trasferimento di privative industriali.

Fra le procure, che debbono essere sottoposte alle tasse di bollo e di registro debbono comprendersi anche quelle che si riferiscono a' trasferimenti di privative industriali, dei quali si chiede la registrazione e la pubblicazione ai termini degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859 n. 3731.

Tassa di bollo per gli attestati di privative industriali.

La tassa di bollo dovuta per gli attestati di privative industriali deve essere corrisposta mediante applicazione di marche da bollo, che verranno all'uopo presentate dai richiedenti, ed apposte dall'ufficio che rilascia i predetti attestati a norma di legge.

In coerenza a tale disposizione si è provveduto dando pure istruzioni ai ricevitori del demanio e del registro, autorizzati alla riscossione delle tasse e dei diritti sulle privative industriali, che non abbiano a riscuotere la tassa di lire una e centesimi 10 per il bollo degli attestati di privativa, il cui pagamento era stabilito dall'articolo 21 del regolamento 31 gennaio 1864 n. 1674.

Trasferimenti di privative industriali.

Il titolo III della legge 30 Ottobre 1859 n. 3731 e gli articoli 68 e seguenti del relativo regolamento, prescrivono che ogni atto di trasferimento di privativa industriale debba essere registrato al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e dettano le norme per tale registrazione, senza però indicare il valore della carta bollata su cui debbono essere scritte le note di trasferimento.

Da ciò deriva che le note vengono presentate ora su carta bollata da una lira, ora su carta da centesimi cinquanta.

Ad ovviare a tale inconveniente, le Prefetture e Sottoprefetture del Regno dovranno accettare d'ora in poi le sole note scritte su carta da una lira, perchè dalla legge suaccennata e dal regolamento relativo non essendo stabilito che le note debbano essere accompagnate dalla domanda, è da esse che deve apparire la volontà di chi le presenta, ed è per esse che il Ministero procede alla registrazione del trasferimento.

Norme concernenti i pagamenti delle tasse annuali di privativa industriale e di prolungamento.

Ad evitare, nell'interesse di coloro che hanno conseguito attestati di privativa industriale, decadimenti per mancati o incompleti pagamenti

delle tasse siano esse annuali che di prolungamento, si crede opportuno pubblicare qui appresso le norme che disciplinano questa materia desunte dalla legge 30 Ottobre 1859 n. 3731, e dal regolamento approvato con Regio decreto del 31 gennaio 1864 n. 1674.

Le tasse da pagarsi per un attestato di privativa, all'atto del deposito, vengono indicate nella seguente:

Tabella delle tasse da pagarsi per un attestato di privativa

Durata — Anni	Somme da pagarsi all' atto della domanda	Durata — Anni	Somme da pagarsi all' atto della domanda	Durata — Anni	Somme da pagarsi all' atto della domanda
	Lire		Lire		Lire
1	50	6	100	11	150
2	60	7	110	12	160
3	70	8	120	13	170
4	80	9	130	14	180
5	90	10	140	15	190

In questa tabella non sono comprese le tasse annuali per mantenere in vigore la privativa a partire dal 2° anno di durata inclusivo, le quali debbono essere pagate anticipatamente in ragione di lire 40 per il 2°; di lire 40 per il 3° anno; di lire 65 per ciascuno dei tre anni successivi; di lire 90 per ciascuno degli anni 7°, 8° e 9°; di lire 115 per ciascuno dei tre anni successivi, e di lire 140 per ciascuno degli ultimi tre anni.

L'articolo 58 della legge sulle privative industriali stabilisce però che se uno di questi pagamenti non venga effettuato entro tre mesi dopo il giorno della decorrenza, l'attestato per mancanza di pagamento della tassa annuale, cessa di essere valido. Gl'interessati, per non vedere il loro brevetto decaduto, dovranno badare ad eseguire i pagamenti integralmente, tenendo presente la data della decorrenza dell' attestato; data che non ha che vedere con quella del deposito e con quella del rilascio (1). Ed il Consiglio di Stato ha espresso il suo avviso nel senso che le tasse per privative industriali debbono essere pagate *integralmente ed in tempo utile.*

(1) L'articolo 10 della legge 30 Ottobre 1859 n. 3731, stabilisce che: la durata di una privativa non sarà maggiore di anni 15 nè minore di un anno, cominciando sempre a contare dall' ultimo giorno di uno dei mesi di Marzo, Giugno, Settembre o Dicembre successivo e più prossimo al dì in cui eso attestato fu chiesto; nè conterrà mai frazione d' anno.

Così hanno la decorrenza del 31 marzo, le privative chieste dal 1° Gennaio al 31 Marzo; hanno la decorrenza del 30 Giugno quelle chieste nel 2° trimestre; del 30 Settembre quelle chieste nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre; del 31 Dicembre quelle chieste nel 4° trimestre.

Quegli inventori che hanno conseguito attestati di privativa industriale per una durata inferiore ai 15 anni, e che volessero prolungarli, dovranno versare, all'atto del deposito della domanda di prolungamento, una tassa fissa di quaranta lire, oltre ad una tassa proporzionale corrispondente ad una somma di tante volte dieci lire, quanti sono gli anni per cui si chiede, ed una tassa annuale corrispondente alla prima annualità del prolungamento.

Per esempio: se si volesse chiedere un attestato di prolungamento per dieci anni di una privativa concessa per cinque anni colla decorrenza del 31 Dicembre 1890, si dovrebbe presentare la domanda di prolungamento non più tardi del 31 dicembre 1895, e all'atto del deposito, presentare una ricevuta demaniale che constati l'eseguito versamento delle tasse:

L. 40 per tassa fissa di prolungamento,
» 100 per tassa proporzionale corrispondente a 10 anni,
» 65 per tassa annuale del 6° anno,

L. 205 in totale.

Gl'interessati porranno mente a non far passare mai il termine della decorrenza perchè è nullo un prolungamento chiesto dopo spirato il termine della privativa, a norma dell'articolo 57 n. 8, della legge.

Riepilogando, per chiedere nelle forme volute un attestato di prolungamento occorre pagare integralmente le tasse e presentare la domanda in una Prefettura o Sottoprefettura del Regno in tempo utile.

Le Prefetture e Sottoprefetture avranno pure cura di esaminare se nei prolungamenti di privative industriali presentati in tempo utile, vi siano pagamenti da eseguire prima della scadenza 31 Marzo, 30 Giugno, 30 Settembre e 31 Dicembre a complemento delle tasse versate. Ed in tal caso ne sarà avvertito d'urgenza l'interessato, perchè decorsi questi termini, senza che le tasse siano versate completamente, il Ministero non rilascierebbe il prolungamento chiesto.

Norme intorno alla esecuzione dei disegni da presentarsi a corredo delle domande di privativa industriale.

A cominciare dal primo fascicolo (gennaio 1891) della serie 3ª del *Bollettino* mensile delle privative industriali, questo Ufficio, conformemente alla circolare 6359-26 del 5 Dicembre 1891, stabilì di intercalare nel testo le figure annesse alla descrizione di ogni singolo trovato e di servirsi a tale scopo di un processo di riproduzione fotomeccanica.

Nella pratica esecuzione di tale sistema si constatò che i disegni eseguiti su tela, e specialmente se fatti sul rovescio di essa, cioè sulla parte non lucida, quelli fatti su carta lucida più o meno colorata e quelli su carta ordinaria da disegno, non permettono di ottenere delle riproduzioni soddisfacenti, ma che invece si prestano perfettamente allo scopo i disegni tracciati su carta bianca liscia (satinata) o meglio ancora su cartoncino bianco e liscio, il quale per la maggior consistenza, preserva i disegni stessi dalle gualciture, ancor esse di ostacolo alla perfetta riuscita delle riproduzioni.

Affinchè le figure da intercalarsi nel testo riescano chiare, uniformi fra loro e pienamente corrispondenti alla importanza della pubblicazione, è necessario che almeno una delle tre copie di disegni che devono presentarsi colle descrizioni nel chiedere l'attestato di privativa industriale, sia fatta su carta o cartoncino della detta qualità e che i disegni siano tracciati in inchiostro di china nerissimo e con linee nitide e marcate.

Le parti in sezione o le ombre proprie e riportate saranno indicate esclusivamente con tratteggio largo. I disegni saranno eseguiti in scala piuttosto grande e in modo che ne risultino ben chiare tutte le parti. Anche le lettere ed i numeri dovranno essere di dimensioni piuttosto grandi in carattere stampatello ben formato.

Le stesse lettere e gli stessi numeri devono indicare le stesse parti in tutte le figure.

Le figure comprese in una tavola saranno chiuse entro una riquadratura, riservando esclusivamente i margini per apporvi i titoli, le scritte, le firme, i bolli, ecc.

I disegni in litografia sono accettabili purchè conformi a quanto sopra.

I disegni ad acquarello, e quelli aventi delle linee o delle parti in colore non possono essere accettati.

Spedizione delle carte ed oggetti relativi a privative industriali.

Si richiamano le Prefetture e Sottoprefetture alla stretta osservanza della legge 30 Ottobre 1859 n. 3731, sulle privative industriali e del relativo regolamento 31 Gennaio 1864 n. 1674, su quanto prescrivono gli articoli 33 e 46 rispettivamente circa l'invio a questo Ministero, *nei cinque giorni successivi* all'avvenuto deposito nelle Prefetture e Sottoprefetture, delle carte ed oggetti relativi a privative industriali.

Roma, 24 Giugno 1893.

Pel Ministro A. DI SAN GIULIANO.

R. D. portante proroga di termini pel condono delle pene pecuniarie, multe etc. di cui al R. D. 22 Aprile 1893.

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Vista la legge del 29 Giugno 1893 N. 331;
Visto il Nostro Decreto 22 Aprile 1893 N. 193;
Sulla proposta dei Nostri Ministri per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti e per le Finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico — Il termine di tre mesi, con scadenza al 22 Luglio 1893, stabilito dagli articoli 1 e 2 del citato Regio Decreto 22 Aprile u. s. N. 193, è prorogato:

a) fino a tutto il 30 Settembre 1893, per le pene pecuniarie di cui all'articolo 1;

b) fino a tutto il 30 Novembre successivo, per le multe di cui all'articolo 2 (1).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 Luglio 1893.

UMBERTO.

GAGLIARDO.
GIOLITTI.

Visto, *Pel Guardasigilli*: GIOLITTI.

---

(1) V. il decreto a pag. 40 p. 4ª.

LEGGE SULL' AFFRANCAZIONE DELLE ANNUE PRESTAZIONI DOVUTE AL DEMANIO ETC.

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È fatta facoltà ai debitori delle annue prestazioni, dovute al Demanio dello Stato, al Fondo per il culto e all'Asse ecclesiastico di Roma, ed affrancabili giusta la legge 29 gennaio 1880 n. 5253, di pagare il prezzo di affrancazione mediante una serie di annualilà uguali, comprensive dell'interesse 5 per cento e della quota di ammortamento, quando addivengano alla stipulazione dell'atto entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 2. Il periodo d'ammortamento sarà dai sei ai diciotto anni, a scelta dei debitori.

Le annualità fisse avranno le scadenze medesime della prestazione affrancata. La prima annualità fissa sarà pagata alla prima ordinaria scadenza dopo la stipulazione dell'atto.

Art. 3. Sarà in facoltà dei debitori, in qualsivoglia anno del periodo di ammortamento, di anticipare il pagamento della totale rimanenza del loro debito.

Art. 4. Se i debitori non pagassero l'annualità entro i trenta giorni della scadenza, saranno sottoposti all'interesse di mora del 6 per cento sulla annualità stessa, da computarsi dal giorno della scadenza.

Art. 5. Se alla scadenza di una rata annuale non fosse compiuto il pagamento della rata antecedente e degli interessi di mora, l'Amministrazione potrà subito ripetere il pagamento del restante suo credito.

Art. 6. Le annualità fisse da pagarsi secondo il diverso periodo di ammortamento, nonchè la somma del residuo credito del Demanio, così nel caso di volontaria anticipazione, come in quello di esazione coattiva a tenore degli articoli 3 e 5, saranno calcolate in base alle tabelle *A* e *B*.

Quando il pagamento delle annualità volontariamente o coattivamente anticipate non sia eseguito nel giorno immediatamente susseguente alla scadenza dell'ultima annualità non scontata, al capitale liquidato in base alla tabella B, saranno aggiunti gl'interessi 6 per cento dal giorno di detta scadenza a quello del pagamento.

Art. 7. I debitori di prestazioni d'importo non superiore a L. 5 annue, potranno affrancarle pagando in una sola volta un capitale eguale al decuplo della effettiva prestazione di un anno, purchè il pagamento avvenga entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge e fermo l'obbligo di pagare le annualità maturate fino al giorno dell'affrancamento.

Nel caso previsto da questo articolo il debitore sarà ammesso a stipulare l'affrancamento mediante verbale da stipularsi in semplice forma amministrativa presso il competente ufficio di registro e da registrarsi in esenzione da tassa. In base al verbale di affrancazione l'Amministrazione creditrice provvederà d'ufficio alla cancellazione delle ipoteche o marche livellarie, che si trovassero iscritte a garanzia delle annualità affrancate.

Art. 8. Alle affrancazioni stipulate giusta la presente legge, saranno nel resto applicabili le norme, i privilegi di tasse e le esenzioni da emolumenti portate dalla legge 29 gennaio 1880 n. 5253, o dal regolamento approvato col decreto reale 18 aprile anno medesimo n. 5405.

Art. 9. Durante tre anni dalla pubblicazione della presente legge,

rimarranno sospese le operazioni dell' alienazione delle prestazioni perpetue. Trascorso il detto termine, le prestazioni non affrancate potranno essere cedute od alienate nei modi stabiliti dalla legge del 29 gennaio 1880 n. 5253, e dall' art. 4 di quella del 2 luglio 1891 n. 379.

Fino a quando però non sia eseguita l' aggiudicazione per la cessione o la vendita di dette prestazioni, i debitori di esse potranno domandare l' affrancazione secondo le norme della precitata legge 29 gennaio 1880.

Art. 10. In ogni ufficio di registro dovrà tenersi affisso e ostensibile al pubblico un avviso che richiami l' attenzione del debitore di annue prestazioni verso il Demanio, sulle agevolezze offerte dalla presente e dalle precedenti leggi, sul termine perentorio stabilito negli articoli 1 e 7 e sulle conseguenze della scadenza di essi indicati nell' art. 9.

Copia di tale avviso dovrà essere consegnata insieme alla quietanza a chiunque eseguisca il pagamento di dette annue prestazioni.

Art. 11. Le disposizioni della presente legge non sono applicabili alle affrancazioni già stipulate secondo le norme stabilite nella legge 29 gennaio 1880 n. 5253.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1893.

UMBERTO.

GAGLIARDO. — GIOLITTI.

Visto, *Pel Guardasigilli:* GIOLITTI.

TABELLA A.

Annualità fissa da pagarsi dall' affrancante ad ogni scadenza annuale, per ammortizzare il capitale di una lira al frutto del 5 per cento, nel periodo dai sei ai 18 anni.

Anni dell' ammortamento ossia numero delle annualità da pagarsi	Importo dell' annualità fissa comprensiva della quota di ammortamento del capitale e degl' interessi
	Lire
6	0,1970
7	0,1728
8	0,1547
9	0,1407
10	0,1295
11	0,1204
12	0,1128
13	0,1065
14	0,1010
15	0,0963
16	0,0923
17	0,0887
18	0,0855

Roma, li 29 giugno 1893.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle Finanze: GAGLIARDO

TABELLA B.

Somme da pagarsi dall' affrancante per estinguere anticipatamente, con lo sconto del 5 per cento, il residuo suo debito per ogni lira dell' annualità dovuta, secondo il numero delle rate annuali residue.

Numero delle annualità che restano a pagare	Valore odierno per ogni lira annua dovuta
	Lire
1	0,9524
2	1,8594
3	2,7233
4	3,5459
5	4,3295
6	5,0757
7	5,7860
8	6,4631
9	7,1078
10	7,7217
11	8,3064
12	8,8633
13	9,3894
14	9,8986
15	10,3796
16	10,8377
17	11,2741
18	11,6897

Roma, li 29 giugno 1893.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle Finanze: GAGLIARDO

RIORDINAMENTO DELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Sulla proposta del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1. La *Gazzetta Ufficiale* del Regno è pubbllicata a cura del Ministero dell'Interno, in conformità alle disposizioni del presente decreto.

Art. 2. La pubblicazione si farà in tutti i giorni non festivi, nelle ore pomeridiane.

Art. 3. La *Gazzetta* sarà divisa in tre parti:

I. parte ufficiale, suddivisa in generale e speciale;

II. parte non ufficiale;

III. annunzi legali.

Saranno inseriti:

a) nella parte I ufficiale *generale* le Leggi ed i decreti Reali controfirmati da più Ministri, le disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministro della Real Casa;

nella parte *speciale,* in altrettanti fogli quanti sono i Ministeri, le Leggi ed i RR decreti controfirmati dai singoli Ministri, i decreti e le circolari ministeriali, i provvedimenti relativi al personale dipendente da ciaschedun Ministero;

b) nella parte II, i resoconti sommari del Parlamento, i dispacci delle Agenzie telegrafiche, le comunicazioni dei Ministeri relative a pubblici avvenimenti, le relazioni statistiche, i rendiconti dei principali Istituti e le notizie sulle più importanti pubblicazioni scientifiche, artistiche e letterarie, italiane ed estere;

c) nella parte III, tutti gli annunzi e le altre pubblicazioni prescritte dalle leggi e regolamenti del Regno.

Art. 4. Dal 1.° Luglio prossimo cesseranno, salvi gli impegni derivanti da contratti in corso, le altre pubblicazioni periodiche ufficiali ed i bollettini dei singoli Ministeri.

Ogni Ministero potrà far pubblicare in estratto e con fogli separati, le disposizioni che interessino le singole Amministrazioni, per quell' uso speciale al quale sono presentemente destinati i varî bollettini ed i fogli periodici in corso di pubblicazione.

Nessun estratto della *Gazzetta Ufficiale* potrà essere pubblicato a parte per uso dei singoli Ministeri, prima ch'esso sia stato pubblicato nella *Gazzetta.*

Art. 5. La *Gazzetta* continuerà ad essere pubblicata nel formato attuale, in fogli di sedici pagine cadauno ed in parti di fogli di 8 e 4 pagine a due colonne per pagina.

Ogni parte del giornale, ed ogni foglio speciale per i singoli Ministeri, deve essere stampato in fogli o parti di foglio separati e consecutivi, portanti tutti il titolo corrente e la data ed il numero della *Gazzetta* della quale fanno parte.

Art. 6. Per l'ufficio della *Gazzetta Ufficiale,* che rimane alla diretta dipendenza del Ministero dell'Interno, saranno nominati:

Un Direttore, con stipendio di L. 6000.

Un Direttore Aggiunto, id. L. 5000.

Un Amministratore, id. L. 4500.

Un Primo Redattore, id. L. 3000.

Un Secondo Redattore, id. L. 2500.

Le nomine si faranno con Nostro Decreto, su proposta del Ministro dell'interno.

Art. 7. Le spese alle quali si riferisce il precedente articolo 6°, saranno fatte coi fondi inscritti al capitolo 28 del bilancio del Ministero dell'Interno.

Art. 8. Con decreto del Ministro dell'Interno saranno determinate le attribuzioni dei predetti impiegati e le norme per l'amministrazione della *Gazzetta.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno

d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 Giugno 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI — GRIMALDI — GAGLIARDO — BRIN — PELLOUX — MARTINI — LACAVA — RACCHIA — GENALA — FINOCCHIARO-APRILE.

Visto, *Pel Guardasigilli:* GIOLITTI.

PAGAMENTO DELLO STIPENDIO AI MAESTRI ELEMENTARI

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge del 26 Marzo 1893 n. 159 sul pagamento degli stipendi ai maestri elementari;

Viste le leggi del 20 Aprile 1871 n. 192 e successive, sulla riscossione delle imposte dirette;

Visto il regolamento per la esecuzione delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col R. decreto 2 Giugno 1892, n. 253;

Visti i capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie, approvati con decreto del Ministro delle Finanze del 2 Giugno 1892, n. 254;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I. — È approvato l'unito regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della Pubblica Istruzione, per la esecuzione della legge del 26 Marzo 1893 n. 159, sul pagamento degli stipendi ai maestri elementari.

Art. II. — Il detto regolamento entrerà in vigore col giorno 1° Luglio 1893.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di ossèrvarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 Giugno 1893.

UMBERTO.

MARTINI.

Visto, *Per il Guardasigilli*: GIOLITTI.

Regolamento per l'esecuzione della legge 26 Marzo 1893 n. 159 pel pagamento degli stipendi ai maestri elementari.

Art. 1. — Nel mese di Ottobre di ciascun anno il Prefetto trasmette in piego raccomandato, agli esattori comunali delle imposte un elenco

contenente nome, cognome e paternità dei maestri e delle maestre elementari stipendiati dal Comune, la indicazione dello stipendio loro dovuto, la scadenza e l'importo di ciascuna rata, nonchè l'importo delle ritenute da farsi mensilmente per ciascun maestro o maestra a favore del comune, ai sensi del disposto degli articoli 5 della legge sul monte delle pensioni per gl'insegnanti elementari, del 23 Dicembre 1888 n. 5858, e 34 del regolamento approvato con R. decreto 3 Marzo 1889 n. 6013.

Detto elenco sarà firmato dal Prefetto e dovrà inoltre essergli unito l'ordine per l'esattore di soddisfare lo stipendio agli insegnanti elementari ai termini della legge 21 Marzo 1893 n. 159 e del presente regolamento.

Trattandosi di esattorie consorziali saranno nei detti modi e termine trasmessi dal Prefetto ai rispettivi esattori elenchi distinti per ognuno dei comuni componenti il consorzio.

Art. 2. — Gli esattori, tanto comunali quanto consorziali dovranno, entro otto giorni, accusare ricevuta dei suindicati elenchi al Prefetto per mezzo degli agenti delle imposte o dei Sindaci.

In difetto potrà essere applicata dal Prefetto agli esattori inadempienti l'ammenda prevista dall'art. 28 dei capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie approvati con Decreto del Ministro delle finanze del 2 Giugno 1892 n. 254.

Art. 3. — Dal Prefetto saranno pure trasmessi senza dilazione alcuna agli esattori, in piego raccomandato, gli estratti delle deliberazioni prese durante l'anno dal Consiglio provinciale scolastico per l'approvazione delle nomine, per la sospensione dall'ufficio, per la deposizione, per il licenziamento e per la interdizione scolastica dei maestri e delle maestre stipendiati dal comune, per l'approvazione delle convenzioni intercedute fra gl'insegnanti e il municipio. Dovranno essere pure inviati dal Prefetto agli esattori gli estratti di tutti quei provvedimenti delle autorità scolastiche pei quali venga a risultare variazione nelle persone o nello stipendio degli insegnanti medesimi.

Art. 4. — Degli estratti indicati nell'articolo precedente sarà, nei modi e termini di cui all'articolo 2, inviata dall'esattore ricevuta al Prefetto, salva l'applicazione, pel caso di mancanza o di ritardo non giustificato, dell'ammenda stabilita dall'articolo 28 dei capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie e delle esattorie.

Art. 5. — Alla scadenza di ciascuna rata dello stipendio annuale dovuta ai maestri o alle maestre elementari l'esattore il quale rivesta anche la carica di tesoriere comunale, dovrà, a richiesta anche verbale dei maestri creditori, abbia o no fondi disponibili di pertinenza del Comune e sia o no stato spedito il relativo mandato, pagare l'importo della rata scaduta, deduzione fatta delle somme già sequestrate o comunque escluse dal pagamento per cause consentite dalla legge.

Dell'eseguito pagamento della rata di stipendio sarà in giornata dall'esattore dato avviso al Sindaco.

Art. 6. — Nella ricevuta da rilasciarsi dai maestri all'esattore tesoriere a saldo della rata di stipendio scaduta, saranno distintamente indicate le somme avute in contanti e quelle che furono trattenute sopra la rata stessa ai termini del precedente articolo, e dovrà essere del pari accennato il motivo della trattenuta.

Art. 7. — L'esattore cui non sia affidato il servizio della cassa del Comune, dovrà esso pure pagare ai maestri e maestre elementari la rata

di stipendio scaduta, a semplice loro richiesta anche verbale ed a condizione che da essi sia esibita una dichiarazione che dovrà loro rilasciarsi dal tesoriere comunale da cui risulti, che la rata non fu potuta soddisfare dalla tesoreria per mancanza di fondi o per mancanza di mandato o per altra causa non portante impedimenti legali al pagamento di tutto o parte di essa rata.

Esistendo qualcuno di tali impedimenti legali essi saranno dal tesoriere enunciati sulla predetta dichiarazione e l'esattore ne terrà conto per eseguire le occorrenti deduzioni dalla somma che dovrà anticipare agli insegnanti.

Qualora il tesoriere comunale rifiuti di rilasciare la suddetta dichiarazione, l'esattore su richiesta anche verbale del maestro interessato dovrà notificare per mezzo del suo messo al tesoriere che non sorgendo opposizioni nel termine di tre giorni, egli pagherà senz'altro la rata scaduta.

Art. 8. — Detta dichiarazione, insieme alla ricevuta, da compilarsi nel modo indicato all'art. 6, sarà ritirata e conservata dall'esattore, che dovrà entro 24 ore informare dell'effettuato pagamento il Sindaco ed il tesoriere comunale, comunicando loro gli estremi della ricevuta predetta.

Nel caso di ritardo, non giustificato, nell'invio di tale avviso potrà essere dal Prefetto applicata all'esattore l'ammenda prevista dall'articolo 28 dei capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie, approvati con decreto del Ministro delle finanze del 2 Giugno 1892 n. 254.

Art. 9. — Non dovranno imputarsi a sconto del credito dell'esattore per stipendi anticipati e per i relativi interessi le riscossioni per sovrimposte, tasse ed entrate comunali fatte in conto di rate da lui già versate e nemmeno le riscossioni eseguite per rate di sovrimposte comunali non scadute a suo carico, se non dopo coperto lo importo della più prossima scadenza sulle delegazioni emesse a favore dello Stato della Cassa depositi e prestiti o di altri enti ed istituti.

Art. 10. — Nel caso di ritardo al pagamento degli stipendi dovuti ai mestri elementari sarà dal Prefetto, in seguito a denuncia degli insegnanti medesimi, inflitta all'esattore l'ammenda di cui all'articolo 28 dei capitoli normali, approvati col decreto del Ministro delle finanze del 2 Giugno 1892 n. 254.

Art. 11. — Eseguendo il versamento al comune alle prescritte scadenze l'esattore, che non riveste anche la qualifica di tesoriere comunale, giustificherà con apposito conto documentato l'importo delle somme trattenute a saldo di stipendi anticipati e dei relativi interessi.

Art. 12. — L'esattore risponderà del puntuale adempimento degli obblighi derivantigli dalla legge 26 Marzo 1893 n. 150 e dal presente regolamento, colla prestata cauzione e cogli altri suoi beni, giusta il disposto dell'articolo 16 della legge 20 Aprile 1871, n. 192.

Dato a Roma, addì 4 Giugno 1893.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

MARTINI.

Le leggi sulla tassa di bollo e su quelle in surrogazione alle due tasse di bollo e registro coordinate fra loro.

(Continuazione e fine da pagina 25)

TITOLO III.

DEGLI ATTI CHE SI POSSONO SCRIVERE SOPRA CARTA LIBERA MA CHE DEVONO ESSERE BOLLATI QUANDO NE SIA FATTO USO.

Art. 21. — I seguenti atti e scritti non saranno soggetti al bollo se non quando occorra di farne uso, a termine dei primi tre numeri dell' art. 2:

1. Gli atti e scritti dei poteri legislativi dello Stato, e le petizioni ai medesimi;

2. I registri, atti, scritti e carte nell'interesse esclusivo dello Stato o del pubblico servizio, e, trattandosi di contratti quando la tassa di bollo fosse posta a carico dello Stato;

3. Le quietanze e le bollette per il pagamento delle contribuzioni indirette non indicate nell'art. 29, nn. 1 e 2 e le quietanze per il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia penale;

4. I conti della gestione degli agenti dello Stato, delle provincie, dei comuni e dei corpi amministrati ed i conti relativi a spese sostenute in affari trattati nell'interesse delle rispettive Amministrazioni;

5. Gli atti, documenti e scritti che devono servire di corredo e di giustificazione dei conti degli agenti, esattori, appaltatori ed altri incaricati dell'esazione delle imposte devolute allo Stato, alle provincie, ai comuni ed ai consorzi; e gli atti scritti e documenti a corredo dei conti degli altri amministratori, delle provincie, dei comuni, ed in genere di tutte le istituzioni poste sotto la sorveglianza del Governo, quando tali atti documenti e scritti non sieno soggetti al bollo fin dalla loro origine.

Non sarà considerata come presentazione in giudizio, che porti l'obbligo del bollo, la produzione dei suaccennati atti e scritti ai Consigli di Prefettura, alla Corte dei conti ed al consiglio di Stato;

6. I conti dei tutori, curatori ed altri amministratori giudiziali, ed i relativi atti a corredo, in quanto questi non siano soggetti al bollo al momento della loro formazione. Il bollo per questi conti od atti è richiesto nel solo caso che formino oggetto di una procedura giudiziaria contenziosa, che si debbano inserire in atti pubblici o che si presentino per essere registrati;

7. Le denunzie, atti, scritti e copie che debbono presentarsi e rimanere negli uffizi competenti per l'esecuzione e per gli effetti delle leggi d'imposta, purchè in tali atti, scritti e copie sia fatta menzione, prima che siano autenticati e firmati, dell'uso al quale sono destinati.

Non sono compresi in questo numero i ricorsi e le opposizioni anche in via amministrativa contro le imposte sovraccennate;

8. Gli atti e scritti che secondo le prescrizioni doganali, di riscontro o di pubblica sicurezza ed in forza di altre disposizioni, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto o spaccio, quando tali atti o

scritti non siano espressamente dichiarati soggetti al bollo dalla presente legge e dall'allegato *D* della legge 16 Giugno 1871, numero 260 (1);

9. Le denunzie dirette a preservare da un danno le cose dello Stato, delle provincie, dei comuni e dei pubblici stabilimenti posti sotto la tutela la Governo;

10. I ricorsi o gravami, nell'interesse della legge e della pubblica morale, contro il personale contegno dei pubblici funzionari, quando non siano diretti contro le loro decisioni o disposizioni d'ufficio; quelli sull'abuso della patria potestà, sulla condotta illegale dei tutori, curatori ed agenti pubblici, e sulla cattiva cura dei trovatelli ricoverati o posti presso persone private, e gli scritti o deduzioni delle persone come sopra incolpate, in quanto mirino a giustificare la loro condotta.

Di questi gravami e deduzioni non s'intenderà fatto uso in giudizio se non quando vengano presentati nei procedimenti in materia contenziosa;

11. Le ricevute dei compensi per trasporti, acquartieramenti militari e per altre prestazioni allo Stato, alle provincie ed ai comuni, stabilite con speciali ordinamenti;

12. Gli atti e scritti prodotti contro la formazione delle liste, elenchi e ruoli, o per le scuse concernenti l'ufficio di giurato, ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le provincie ed i comuni;

13. Le note e le quietanze per elemosine o per collette in favore dei poveri, o per scopo esplicito e definito di beneficenza;

14. Gli atti e scritti che hanno per oggetto il conseguimento di un sussidio e l'ammissione gratuita in un istituto qualunque di beneficenza;

15. Gli atti e scritti necessari per l'ammissione alle scuole inferiori ed elementari, purchè in essi sia indicato l'uso cui sono destinati, e gli attestati sugli esami sostenuti nelle scuole medesime;

16. I mandati di pagamento spediti a favore degli impiegati, dei pensionati o creditori dello Stato, e la relativa quietanza, quando anche separata (2);

17. Gli atti e le sentenze in materia penale, contravvenzionale e disciplinare e di pubblica sicurezza (3);

18. Le requisitorie e le conclusioni del Pubblico Ministero;

19. Le copie o estratti dei processi verbali, delle deliberazioni delle comunità e di altre pubbliche amministrazioni, che si trasmettono al-

---

(1) Vedi annotazione all'art. 59 della legge, per il bollo sulle bollette di cauzione, di introduzione in deposito, sui lascia passare di merci estere, sulle bollette e quietanze di proventi doganali, sulle polizze di carico e sulle lettere di vettura.

(2) L. 14 Luglio 1887 n. 4702, art. 12.

Per le quietanze dei pagamenti che si fanno dallo Stato, saranno dovute le tasse di bollo di cent. 5 o 10, secondo che abbiano un importo non inferiore a lire 10 o superiore a lire 100 e staranno a carico esclusivo del creditore.

Da questa disposizione sono eccettuate:

1.° Le ricevute concernenti il debito pubblico dello Stato;

2.° Quelle dei sott'ufficiali di terra e di mare, delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e carcerarie, nonchè degli operai delle manifatture dello Stato.

Nei pagamenti fatti sopra mandato collettivo, la tassa sarà applicata per ciascuno avente diritto, quand'anche la quietanza sia emessa da un mandatario, nell'interesse di più creditori.

Per gli impiegati governativi e delle pubbliche amministrazioni la tassa di quietanza sarà sempre di centesimi 5, qualunque sia l'importo pel quale la quietanza stessa viene emessa quando riguardi lo stipendio.

(3) Vedi L. 10 Aprile 1892 n. 191 riguardante gli atti giudiziari e i servizi di cancelleria.

l'autorità superiore per essere muniti del *visto* o del decreto di approvazione;

20. I mandati di pagamento anche collettivi, rilasciati dai corpi amministrati per somme non eccedenti le L. 30 per ciascun credito, purchè esse non formino parte o residuo di somma maggiore;

21. Le obbligazioni chirografarie per somme o valori non eccedenti le lire 30, e tutte le quietanze o ricevute ordinarie minori di lire 10, quando sono tra quelle di cui all'art. 13 e non formano acconto o residuo di maggiori somme o valori (1);

22. Le lettere e le corrispondenze fra negozianti o esercenti professioni, arti e mestieri sopra oggetti di loro commercio ed esercizio, ed anche le lettere e le corrispondenze fra altre persone e per oggetti diversi da quelli sopra indicati, quando non contengono mandati, obbligazioni, quietanze o altre dichiarazioni d'indole contrattuale;

23. Le fedi di povertà, i certificati d'indentità, d'inabilità al lavoro, i fogli di via, i permessi di residenza e simili, rilasciati ai viandanti, agli indigenti ed ai giornalieri, purchè in tutti i predetti documenti si faccia risultare della condizione delle persone;

24. Gli atti dei ministri del culto che si presentano agli uffici dello stato civile, quando non sono diretti a constatare lo stato civile delle persone cui si riferiscono, ma solamente lo adempimento di atti e funzioni religiose; le dichiarazioni ed i processi verbali da chiunque siano trasmessi agli uffici predetti, per informare sulla morti avvenute, o sul rinvenimento dei bambini abbandonati o ricoverati negli ospizi, ed in genere tutti gli atti che relativamente allo stato civile debbano esser fatti ed inviati di ufficio dalle autorità e dai pubblici funzionari a norma del relativo regolamento;

25. Gli atti tutti relativi allo stato civile, accennati al n. 17 dell'art. 20 che riguardano le persone povere, purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà delle parti interessate mediante citazione dell'attestato a tale effetto rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza che risiede nel luogo di domicilio delle parti stesse;

26. I certificati e documenti che si debbono produrre per la liquidazione e pagamento delle pensioni a carico dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di beneficenza, purchè quanto alle pensioni già liquidate, queste non eccedano l'annua somma di lire 500;

27. I certificati e documenti che, a tenore dei regolamenti sulla leva militare, debbano gli inscritti presentare per ottenere l'esenzione o la dispensa del servizio militare, purchè nei suddetti ricapiti sia fatta menzione dell'uso a cui sono destinati;

28. I certificati di sofferto vaiuolo e subita vaccinazione;

29. I libretti o ricevute rilasciate ai consegnanti dai Monti di pietà, dai Monti o Società di soccorso e dalle Casse di risparmio, ed i registri di contabilità anche a matrice, tenuti dai suddetti stabilimenti;

30. Le ricette spedite dai medici, dai chirurghi e da altre persone autorizzate ad esercitare l'arte salutare;

31. I dispacci telegrafici benchè relativi a contratti;

---

(1) Così modificato dalla legge 11 Gennaio 1880 n. 5430 Art. 10. La tassa di cinque centesimi stabilita dal n. 7 art. 20 della citata legge sul bollo (*13 Settembre 1874 n. 2077*) sarà applicabile alle quietanze o ricevute ordinarie qualunque sia il loro ammontare, che si rilasciano dalle società anonime o in accomandita per azioni e dalle società o compagnie di che nel titolo II della legge 8 Giugno 1874 n. 1947 (serie 2.ª), tenuto fermo l'obbligo dell'applicazione d'ufficio delle marche relative a norma dell'art. 15, primo alinea, della citata legge 13 Settembre 1874 n. 2077.

32. Gli atti e scritti non contemplati negli articoli 19 e 20 della presente legge.

Art. 22. — Gli atti e scritti indicati nel precedente articolo, quando debbono essere bollati, soggiacciono alle tasse di lire 0.10, qualora se ne voglia fare uso davanti i giudici conciliatori (1); di lire 0.50 se davanti i pretori, e di lire 1 in tutti gli altri casi contemplati nell'art. 2.

Si eccettuano gli atti notati nel precedente art. 21, numeri 6, 8, 12, 14, 15, 20, 23, 25, 30 e 32, che saranno costantemente gravati con la tassa di centesimi 10.

Alla stessa tassa di centesimi 10 soggiaceranno le obbligazioni chirografarie, di che al n. 21 dell'art. 21. Per le quietanze o ricevute ordinarie accennate nel numero medesimo, sarà dovuta la tassa di centesimi 5.

I libri e quadernetti di privata amministrazione, che trovansi compresi nella generalità del numero 32, saranno sottoposti al bollo di centesimi 10 in quelle pagine ove trovansi le partite delle quali occorra far uso; e quando di dette partite bisogna aver copia o estratti, questi saranno fatti in carta da centesimi 50.

TITOLO IV.

DEGLI ATTI E SCRITTI PROVENIENTI DALL'ESTERO CHE DEBBONO ESSERE BOLLATI PRIMA DI FARNE USO.

Art. 23. — Sono soggetti al bollo prima di farne uso, nel senso di quanto dispone l'art. 2, i seguenti atti e scritti provenienti dall'estero.

§ 1. — Colla tassa graduale determinata dall'art. 4:

Le cambiali e biglietti a ordine ed altri oggetti negoziabili o ricapiti di commercio, che non abbiano scadenza superiore a sei mesi.

Anche per queste cambiali od effetti di commercio, che abbiano scadenze superiori a sei mesi, la tassa sarà raddoppiata.

§ 2. — Colla tassa fissa di una lira:

Le polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via.

§ 3. — Colla tassa determinata dall'art. 10 in ragione della dimensione della carta:

Gli altri atti e scritti, ad eccezione degli atti di procura, consenso, cauzione e protesto, indicati ai numeri 22 e 23 dell'art. 19, ed ai numeri 38 e 39 dell'art. 20, ai quali, tanto per gli originali quanto per le copie, devono applicarsi le tasse di bollo ivi rispettivamente determinate.

---

(1) In seguito alla legge 16 Giugno 1892 n. 261 che ha esteso la competenza dei conciliatori, il bollo da 0.10 non potrà più essere applicato che negli atti o scritti costituenti causa per un valore di lire 50; se il valore è dalle 50 alle 100 lire il bollo da applicarsi sarà di 1 lira.

TITOLO V.

DEGLI ATTI E SCRITTI CHE SI POSSONO FARE SU CARTA LIBERA, SALVA LA RIPETIZIONE DELLE TASSE DI BOLLO AL VERIFICARSI DEI CASI PREVISTI DALLA PRESENTE LEGGE.

Art. 24. — È permesso l'uso della carta libera, salva la ripetizione delle tasse di bollo nei modi previsti dall'articolo seguente, per gli atti, sentenze e provvedimenti, sia per originale, che per copia, nelle cause e procedimenti di interesse immediato dello Stato, in quelli promossi dal Pubblico Ministero nell'esclusivo interesse della legge o del servizio pubblico, e nelle cause e procedimenti giudiziari interessanti persone od enti morali ammessi al beneficio dei poveri.

Questa facoltà comprende i veri e propri atti di causa, quelli preparatorii e gli esecutivi tanto in materia contenziosa che di volontaria giurisdizione, e si estende parimente agli atti, scritti e documenti che debbono prodursi in giudizio nelle cause e nei procedimenti sopra indicati.

Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti morali ammessi al beneficio dei poveri, non potrà però aver luogo la esenzione dalla tassa di bollo, se in ciascun atto e in ciascuna copia non sarà citato il decreto di ammissione alla gratuita clientela, e se, trattandosi di atti, documenti e copie da prodursi in giudizio, non sarà in essi indicato lo scopo della produzione cui sono destinati, rimanendo in ogni caso escluso il benefizio dell'esenzione per quei documenti che, all'epoca dell'iniziamento delle cause e dei procedimenti, già si trovassero in qualunque modo in contravvenzione alle disposizioni della presente legge.

Art. 25. — Nei tre mesi dal giorno in cui sarà definitivamente ultimata, o in qualunque modo abbandonata la causa, nella quale siano state interessate le amministrazioni dello Stato, persone o enti morali ammessi al benefizio dei poveri, si farà luogo all'esazione, verso le parti non ammesse alla gratuita clientela, delle tasse annotate a debito; e ciò in proporzione della condanna delle stesse parti nelle spese del giudizio o della concorrente di tali spese posta a carico delle parti medesime nella transazione che pose fine alla lite (1).

Allorchè il povero, sia per sentenza, sia per transazione, sia per mezzo di procedimenti di volontaria giurisdizione, venisse a conseguire una somma o un valore eccedente il sestuplo delle tasse di registro e di bollo dovute per gli atti fatti nel suo interesse, pagherà entro lo stesso tempo la tassa di bollo per gli atti medesimi, sotto pena, in caso di ritardo, di una sopratassa eguale al decimo della somma da esso dovuta.

Per l'esecuzione delle precedenti disposizioni, i cancellieri, terminate le cause e i procedimenti, faranno il còmpito dei fogli di carta libera impiegati, e ne trasmetteranno le note all'agente incaricato della riscossione, prima della scadenza del termine stabilito per il pagamento sotto la pena di lire dieci in caso di non fatta o ritardata trasmissione.

(1) Vedi articoli 5 a 9 legge 19 Luglio 1880 n. 5536 allegato D sul gratuito patrocinio.

TITOLO VI.

DEGLI ATTI E SCRITTI ESENTI DA BOLLO SENZA DIRITTO DI RIPETIZIONE.

Art. 26. — Sono esenti da bollo senza che si faccia luogo a ripetizione della tassa:

1. Gli atti e scritti concernenti l'esercizio dei diritti elettorali, politici ed amministrativi, e le relative opposizioni e contestazioni;
2. Gli atti e scritti riguardanti il servizio della Guardia nazionale;
3. I testamenti olografi e le schede dei testamenti segreti;
4. Le copie ed estratti delle sentenze ed altri atti giudiziari e degli istromenti, atti e scritti qualunque, richiesti dalle autorità e dagli ufficiali pubblici nell'interesse dello Stato e della giustizia penale, purchè in esse copie ed estratti si faccia menzione della loro destinazione;
5. Gli originali e le copie delle ingiunzioni emesse dalle amministrazioni governative contro i debitori dello Stato per crediti non eccedenti le lire 30, ed i relativi atti di esecuzione;
6. I passaporti muniti della speciale marca stabilita dalle leggi per le tasse sulle concessioni governative;
7. I buoni del tesoro ed i vaglia postali;
8. Gli atti e scritti relativi alle operazioni delle Banche popolari e delle Società cooperatrici, quali sono quelle di consumo e di produzione, purchè siano rette coi principî e le discipline della mutualità, fatti nel quinquennio dall'atto di fondazione, e finchè il capitale sociale effettivo non superi le lire 30,000;
9. I certificati di specchietto rilasciati dalle cancellerie criminali agli operai per la loro ammissione alle Società mutue di soccorso, oltre la loro esenzione dai diritti di cancelleria, di che all'articolo 25 della legge 19 luglio 1868, n. 4480;
10. Gli avvisi pubblicati dalle società mutue di soccorso a fine di convocazione.

Privilegi ed esenzioni portate da leggi speciali.

Legge 14 Luglio 1887 n. 4702:

Art. 21. — Coll'attuazione di questa legge cessano d'avere effetto le esenzioni e i privilegi in materia di tassa di registro, bollo, ipoteche, manomorta e concessioni governative senza limitazione di tempo, concessi o dipendenti da leggi concernenti materie estranee alle dette tasse, emanate a tutto il 1884.

Siffatti provvedimenti di favore concessi o dipendenti da leggi emanate posteriormente al 31 Dicembre 1884, parimente riguardanti materie estranee alle dette tasse di registro e di bollo, cesseranno di aver effetto dopo un triennio a decorrere rispettivamente dal 1.° Gennaio dell'anno successivo a quello della promulgazione di ciascuna di esse leggi speciali.

Si eccettuano, e quindi non si intendono abrogate, le esenzioni e i privilegi stabiliti da particolari convenzioni approvate con legge e neppure quelli determinati:

a) dalla legge 20 Marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sulle opere pubbliche, art. 292;

b) dalla legge 20 Aprile 1871, n. 192, sulla riscossione delle imposte dirette, art. 45, 47, 70 e 99;

c) dalla legge 7 Aprile 1881, n. 133, per la tassa di bollo stabilita dall'art. 20 sugli assegni bancarii, buoni fruttiferi a scadenza fissa emessi da istituti legalmente costituiti, e sui libretti di conto corrente e quelli di risparmio nominativi ed al portatore;

d) dal regio decreto 26 Gennaio 1882, n. 621, sopra alcune operazioni di debito pubblico, art. 1 e 2;

e) dalla legge 25 Giugno 1882, n. 869, sulle bonifiche art. 55 e 56;

f) dalla legge 2 Luglio 1882, n. 883, che istituisce il tiro a segno nazionale, art. 11;

g) dalla legge, testo unico, 24 Settembre 1882, n. 999, sulle elezioni politiche, art. 28, 39 e 41;

h) dalla legge 8 Luglio 1883, n. 1461, sulle fondazioni artistiche e scientifiche, art. 2;

i) dalla legge 8 Luglio 1883, n. 1473, sulla fondazione di una cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, articolo 8;

k) dalla legge 8 Luglio 1883, n. 1489, sul bonificamento dell' agro romano, art. 16 e 17;

l) dalla legge, testo unico, 22 Febbraio 1885, n. 2922, sul credito fondiario, art. 7;

m) dalla legge 1.° Marzo 1886, n. 3682, sul riordinamento dell' imposta fondiaria, art. 41;

n) dalla legge 23 Gennaio 1887, n. 4276, sul credito agrario, art. 3, 9, 14, 21 e 40;

o) dall'art. 13 della legge 19 Aprile 1885, n. 3099, relativo al monte delle pensioni dei maestri elementari;

p) dalla legge 15 Aprile 1886, n. 3818, relativa alle società di mutuo soccorso;

q) dalla legge 31 Maggio 1887, n. 4511 relativa ai provvedimenti pei danneggiati dal terremoto nelle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo;

r) dalla legge 20 Marzo 1865, n. 2248 allegato *A*, sull'amministrazione comunale e provinciale, art. 34, 39, 40, 41, 42, 75, 161 (1).

Società cooperative; articolo 228 del Codice di commercio Mantenuta l' esenzione dalle tasse di registro e di bollo, per gli atti costitutivi, gli atti di recesso e di ammissione dei soci, in virtù dell'ultimo capoverso dell' articolo 13 della legge 14 Luglio 1887, numero 4702.

Elenco dei regi decreti e delle leggi posteriori al 31 Dicembre 1884 che continuano ad avere effetto per un triennio dal 1° Gennaio successivo alla loro promulgazione o alla proroga accordata con legge.

Legge 29 Giugno 1879, n. 4946 (Serie 2.ª) che modifica l' altra legge 8 Giugno 1873, n. 1389, relativa all' affrancamento delle decime feudali, nelle provincie napoletane e siciliane, articoli 9, 17 e 22 (Vedasi Bollettino demaniale, vol. 10, pag. 567).

---

(1) Vedi la legge comunale e provinciale, testo unico approvato con R. D. 10 Febbraio 1889, n. 5921, ai corrispondenti art. 43, 52, 53, 54, 56, 90, 190.

Legge di proroga del 22 Dicembre 1887, n. 5123.

Attesa la legge di proroga i privilegi concessi continuano ad aver vigore fino a tutto il 31 Dicembre 1890.

Legge 29 Gennaio 1880, n. 5253, concernente l'affrancamento e vendita delle rendite enfiteutiche ed altre annualità dovute a varie pubbliche Amministrazioni governative, articoli 8 e 9 (Bollettino demaniale, vol. 10, pag. 572).

Regio decreto 18 Aprile 1880, n. 5405, per l'esecuzione di detta legge (Bollettino demaniale, vol. 10, pag. 573).

Legge di proroga del 7 Marzo 1886, n. 3716 (Bollettino dem. vol. 14 pag. 702).

I privilegi delle tasse e diritti per le affrancazioni contemplate dalla detta legge, attesa la proroga accordata anteriormente all'attuazione della legge 14 luglio 1887, n. 4702, sono mantenuti fino a tutto il 31 Dicembre 1889, come fu già avvertito con la normale n. 10, inserita a pag. 17 del Bollettino demaniale 1888 (1).

Dal 1.° Gennaio 1890 anche le affrancazioni di censi, livelli ed altre prestazioni spettanti al Demanio, al fondo per il culto ed all'Asse ecclesiastico di Roma, restano regolati dalle norme comuni delle leggi di tassa.

Legge 28 Giugno 1885, n. 3188, che dà facoltà all'associazione della Croce Rossa Italiana pel soccorso ai malati e feriti in guerra di contrarre un prestito a premi; articolo 4 che accorda l'esenzione dalla tassa proporzionale di registro per le convenzioni che occorreranno per l'esecuzione della legge (Vol. 14, pag. 689).

La disposizione dell'articolo 4 di questa legge ha avuto effetto per un triennio dal 1.° Gennaio 1886, cioè fino a tutto il 31 Dicembre 1888.

Legge 6 Dicembre 1885, n. 3547, sui provvedimenti concernenti la marina mercantile (Bollettino demaniale, vol. 14, pag. 693).

I privilegi concessi a tempo indeterminato dagli articoli 39 e 48, esclusa la tassa di registro, sono rimasti aboliti col 1.° Gennaio 1889 (Vedasi anche normale n. 45 pag. 178 del Bollettino demaniale 1889).

Estratto delle leggi e dei regi decreti emanati dopo la pubblicazione della legge 14 Luglio 1887, n. 4702, fino a tutto Dicembre 1889 contenenti esenzioni e privilegi per tasse sugli affari.

Legge 14 Luglio 1887, n. 4727 (Serie 3.a) sull'abolizione delle decime ed altre prestazioni e sulla commutazione e l'affrancamento di tutte le altre prestazioni fondiarie perpetue:

Art. 4. — Per la commutazione stabilita nell'articolo 3 saranno applicate le norme e disposizioni stabilite nelle due leggi 8 Giugno 1873, n. 1389, e 29 Giugno 1879, n. 4946, per la commutazione delle decime ex feudali nelle provincie napolitane (2).

(1) Successiva proroga — Legge 29 Giugno 1893, n. 347.

(2) Successiva proroga — Legge 25 Dicembre 1892, n. 725.

Legge 1.° Marzo 1888, n. 5238 (Serie 3.ª) portante disposizioni intese a promuovere i rimboscamenti:

Art. 5. — Entro un mese dalla pubblicazione degli elenchi definitivi, i proprietari ed ogni altro avente diritto reale immobiliare al godimento dei beni vincolati sono individualmente convocati dal prefetto per deliberare se intendono di riunirsi in Consorzio a fine di compiere i lavori di rimboscamento o di rinsodamento.

Se i proprietari e gli aventi diritto come sopra che rappresentano almeno $^3/_5$ della superficie complessiva dei terreni e metà del loro valore catastale o, in difetto, metà del valore risultante dalla stima sommaria, di cui all'art. 2, deliberano di riunirsi in Consorzio, questo s'intende costituito e sono ad esso applicabili le disposizioni degli articoli.. e 6 della legge del 29 Maggio 1873, n. 1387 (Serie 2.ª) e dell'art. 7 del testo unico delle leggi sui Consorzi di irrigazione approvato con regio decreto 28 Febbraio 1886, n. 3732 (Serie 3.ª).

Nel caso che il voto del proprietario e degli aventi diritto al godimento dell'immobile vincolato non sia concorde, si considera come negativo.

Non sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di L. 10, ove non sia minore per legge, gli atti di costituzione, attuazione e primo stabilimento del Consorzio e gli atti successivi che per la durata di anni sei, dalla data dell'atto costitutivo, occorrono per la esecuzione dei lavori di rimboscamento e per le relative necessarie espropriazioni, alienazioni e retrocessioni di cui nei seguenti art. 6, 16 e 17.

Legge 19 Giugno 1888, n. 5447 (Serie 3.ª), relativa all'attuazione dell'altra del 31 Maggio 1887, n. 4511 (Serie 3.ª), per i danneggiati dal terremoto nella Liguria:

Art. 7. — I ricorsi, i documenti i certificati, le inserzioni nel giornale degli annunzi giudiziari, ed ogni altro atto che possa occorrere per l'esecuzione della presente legge, saranno stesi in carta libera, rilasciati e compiuti gratuitamente dai pubblici uffici.

Legge 15 Luglio 1888 n. 5546 (Serie 3.ª) portante il riordinamento delle Casse di risparmio:

Art. 20. — Oltre le esenzioni stabilite a favore delle Casse di risparmio dalle leggi sul bollo e registro, vanno pure esenti dalle tasse di bollo e registro i loro atti costitutivi, le modificazioni di essi e le procure speciali che possono occorrere per ritiro delle somme inscritte nei libretti nominativi.

Legge 30 Dicembre 1888, n. 5866, portante disposizioni sull'emigrazione:

Art. 12. — Tra l'agente o sub-agente e l'emigrante, o se questi è minore, il suo tutore, giusta le prescrizioni dell'art. 88 del Codice per la marina mercantile, sarà fatto un contratto in triplo originale, di cui un esemplare sarà dato all'emigrante, uno al capitano del porto di imbarco, e l'altro resterà presso l'agente.

Se una delle parti sia analfabeta, il contratto sarà per lei sottoscritto dal Sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza.

Il contratto dovrà indicare, oltre al nome, all'età, alla professione ed all'ultimo domicilio dell'emigrante:

a) la data del congedo militare o della licenza del ministro della guerra;

b) il luogo di partenza e il luogo o porto di destinazione;

c) il termine entro cui dovrà aver luogo la partenza;

d) il nome della nave e il posto assegnato all'emigrante, con patto espresso che lo spazio assegnatogli non sarà minore di quello prescritto dall'art. 548 del regolamento 20 Novembre 1879 per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile;

e) ove la traversata non sia fatta direttamente, il tempo della fermata intermedia o scalo, in attesa di ulteriore trasporto, e il nome e la qualità del nuovo trasporto;

f) se il trasporto sia gratuito in tutto o in parte, oppure il prezzo totale o parziale del trasporto, compresavi la spesa di sussistenza a bordo, non potendo in alcun caso i viveri e le bevande essere inferiori alla razione stabilita dalla tabella n. 7 unita al regolamento 20 Settembre 1879 per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile;

g) la quantità di bagaglio che l'emigrante potrà portare.

Si richiederà all'emigrante la presentazione di questo contratto o di un contratto analogo con una Compagnia di navigazione o con un armatore.

Art. 13. — Il contratto di partenza dell'emigrante è esente da ogni tassa di registro e bollo . . . .

Art. 17. — L'emigrante o emigrato potrà intentare la sua azione contro l'agente col presentare, su carta senza bollo ed esente da ogni tassa, un reclamo ad un console dello Stato dov'egli arriva o al prefetto della provincia dove stipulò il contratto con l'agente o sub-agente.

Il reclamo sarà irrecettibile, se presentato quando sia già scorso un mese dall'arrivo al porto di destinazione, o qualora la partenza non abbia avuto luogo un mese dopo il termine stabilito per la partenza dal contratto con l'agente.

I danni sono riconosciuti e liquidati da una Commissione d'arbitri che funzionerà in ogni capo luogo di provincia. Essa sarà composta del prefetto, del presidente del tribunale, del procuratore del Re presso il tribunale e di due consiglieri provinciali.

Tutte le carte relative a questo giudizio saranno esenti da ogni tassa, bollo e registro.

Regio decreto 10 Febbraio 1889, n. 5921 (Serie 3ª), che approva il testo unico della legge comunale e provinciale:

Art. 56. — Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo, quanto al giudiziario, si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito prescritto dall'Art. 521 del Codice di Procedura Civile e dalle spese di cancelleria.

Art. 133. — Appartiene pure al Sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica sulle materie di cui al n. 5 dell'Art. 167, nonchè di igiene pubblica e di fare eseguire gli ordini relativi a spese degli interessati senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.

La nota di queste spese è resa esecutoria dal prefetto, sentito l'interessato, ed è rimessa all'esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Art. 150. — L'esattore riscuote le entrate comunali secondo le indicazioni del bilancio e dei ruoli coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Legge 7 Aprile 1889, n. 6018 (Serie 3ª), portante provvedimenti a favore dei danneggiati dalle innondazioni dell'autunno 1888 nelle provincie di Sondrio, Teramo e Chieti:

. .

Art. 6. — I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, i certificati ipotecari, le verifiche e tutti gli atti occorrenti alla esecuzione della presente legge, saranno redatti in carta libera, rilasciati e compiuti gratuitamente.

Art. 8. — Ai prestiti di cui nel precedente Art. 7 sono applicabili le disposizioni degli Art. 1, 3, 4, 5 e 7 della legge 8 Luglio 1883, n. 1483 (Serie 3ª) in quanto riguardano prestiti contratti nell'interesse di Comuni e Consorzi idraulici.

Pei contratti relativi gli onorari dei notai saranno ridotti alla metà, e parimenti alla metà saranno ridotti gli emolumenti dei conservatori delle ipoteche tanto sui certificati ipotecari rilasciati agli effetti di questa legge, quanto per le relative iscrizioni ipotecarie.

Testo unico della legge sul Consiglio di Stato, approvato col R. decreto 2 Giugno 1889, n. 6166 (Serie 3ª):

Art. 35. — I ricorsi, le memorie, gli atti e documenti che si producono alla quarta Sezione come pure le decisioni ed i provvedimenti di qualsivoglia natura da essa emanati, sono soggetti alle prescrizioni sancite nelle leggi sul bollo per gli affari da trattarsi in sede amministrativa. Non sono soggetti a tassa di registro.

Regio decreto 29 Agosto 1889, n. 6397 (Serie 3ª) che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 24 Giugno 1888, n. 5489 (Serie 3ª) che abolisce le servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare o imporre tassa a titolo di pascolo nelle provincie ex pontificie:

Art. 17. — La dimanda e gli atti da presentarsi alle Giunte d'arbitri come gli atti compiuti da queste, non escluse le decisioni, devono essere tutti redatti in carta da bollo da lire una.

Art. 19. — La tassazione ed il riparto delle spese sono fatte con speciale ordinanza a carico di coloro che hanno proceduto all'affrancazione. In base ad esse può il Comune chiedere a chi di diritto, anche coi privilegi fiscali, il rimborso di quella parte di spesa anticipata che non ricade a suo carico.

Regio decreto 8 Settembre 1889, n. 6387 (Serie 3ª), che approva il testo unico delle leggi doganali.

Regio decreto 17 Novembre 1887, n. 5084 (Serie 3ª) convertito in legge.

Art. 12. — Le bollette di dogana sono sottoposte alle seguenti tasse di bollo, ed ai relativi decimi di aumento:

Lire una per le bollette di cauzione che si riferiscono a merci estere, e pei lascia-passare, che si rilasciano ai bastimenti, obbligati a fornirsi di manifesto di partenza, quando sono carichi di sole merci nazionali o di merci estere coperte da bolla a cauzione;

Lire 0,50 per le bollette d'introduzione in deposito, tanto se si riferiscono a merci estere, quanto se riguardano merci nazionali; per i lascia-passare di merci estere e per le bollette e quietanze di proventi doganali di qualsiasi sorta, quando la somma pagata supera lire dieci;

Lire 0,10 per i lascia-passare che si consegnano ai bastimenti che sono dispensati dal manifesto di partenza; per le bollette e quietanze di proventi doganali di qualsiasi sorta, quando la somma pagata non supera Lire 10 e per qualsivoglia altra bolletta doganale.

Sono esenti dalla tassa di bollo le bollette che si rilasciano per il supplettivo pagamento dei diritti di confine riscossi in meno; quelle pel pagamento delle multe e le bollette per somme depositate. Questa esenzione non si estende alle quietanze che si rilasciano pel diritto di magazzinaggio maturato o per contrassegni applicati dopo la definitiva liquidazione dei diritti di confine.

Sono esenti del pari le bollette per le temporanee importazioni ed esportazioni del bestiame condotto al pascolo ed al lavoro, e dei cereali destinati alla macinazione nella zona di confine, a condizione della reciprocità di trattamento per parte degli Stati finitimi.

Legge 30 Marzo 1890, n. 6790 (Serie 3ª), sulla tassa di bollo e di negoziazione dovuta dalle Società e gli Istituti esercenti il credito agrario, per le cartelle agrarie emesse in rappresentanza dei mutui consentiti:

Art. 1. — Le Società e gli Istituti esercenti il credito agrario, in conformità della legge 23 Gennaio 1887, n. 4276 (Serie 3ª), i quali emettono cartelle agrarie in rappresentanza dei mutui consentiti, pagheranno, a titolo di tassa di bollo e di negoziazione, cent. 10 per ogni cartella da L. 100, e cent. 20 per ogni cartella da L. 200 che metteranno in circolazione.

Legge 11 Maggio 1890, n. 6863 (Serie 3ª), concernente la convenzione intervenuta fra il Governo ed il Comune di Modena per la sistemazione nel fabbricato dell'Albergo Arti degli istituti antiquari, artistici e scientifici di pertinenza dello Stato:

Art. 7. — Così concluso e redatto il presente atto in carta semplice e con esenzione da tasse nell'interesse dello Stato, venne riletto ed approvato dalle parti intervenute nelle rispettive loro rappresentanze e dai testimoni e da loro sottoscritto.

Legge 2 Luglio 1890, n. 6919 (Serie 3ª) per la commutazione delle prestazioni fondiarie e perpetue:

Articolo unico. — I termini assegnati dalla legge 14 Luglio 1887, n. 4727 (Serie 3ª) per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue sono prorogati a tutto il giorno 31 Dicembre dell'anno 1891.

Legge 2 Luglio 1890, n. 6930, relativa all'emissione di obbligazioni di Stato per le spese ferroviarie:

Articolo unico. — Le spese alle quali, secondo le leggi esistenti, si provvede con emissioni di obbligazioni ferroviarie 3 per cento, autorizzate dalla legge 27 Aprile 1885, n. 3048 (Serie 3ª) saranno fatte d'ora innanzi, mediante emissioni di obbligazioni di Stato del valore nominale di lire cinquecento, fruttanti l'interesse del 4 per cento, esente da ritenuta per qualunque siasi imposta presente o futura.

Legge 17 Luglio 1890, n. 6955 (Serie 3ª) che autorizza il Governo del Re a concedere l'esercizio del credito fondiario in tutto il Regno ad un Istituto privato:

Art. 21. — Sulla domanda dei possessori delle cartelle dell'Istituto partecipante la nuova Società potrà sostituire le cartelle in circolazione dell'Istituto cessante con proprie cartelle.

Le cartelle dell'Istituto cessante sostituite verranno annullate.

Tale sostituzione sarà gratuita.

Art 22. — Per le fusioni, che avvenissero di Istituti di credito fondiario preesistenti coll' Istituto nazionale, non saranno immutati nè i diritti nè i doveri dei mutuatari, e questi non saranno colpiti da alcun aggravio.

Tutti gli atti, stipulazioni, operazioni di trapasso e annotazioni ipotecarie che si rendessero necessari per operare la fusione, saranno fatti in carta semplice, gravati di una sola tassa fissa di L. 1,20 che resterà a carico degli Istituti cessante e nuovo.

Legge 17 Luglio 1890, n. 6972 (Serie 3ª) sulle Opere Pie:

Art. 25. — Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono ammesse di diritto al patrocinio gratuito quando concorra a loro favore la condizione preveduta dal n. 2 dell' Art. 9 del Regio decreto 6 Dicembre 1865 n. 2627. È derogato all' Art. 1 dell' allegato D alla legge del 19 Luglio 1880, n. 5536.

Art. 96. — Le istituzioni pubbliche di beneficenza debbono procedere, entro un quinquennio dalla pubblicazione della presente legge, a norma dei titoli o delle leggi vigenti, all' affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue d' ogni natura, dalle quali fossero gravate con obbligazione civile debitamente accertata.

La Giunta amministrativa è autorizzata a concedere proroghe del termine suddetto nei casi di riconosciuta convenienza.

Gli atti di affrancazione sono esenti da tasse di bollo e di registro.

Legge 24 Dicembre 1891, n. 698, che proroga i termini assegnati dalla legge 14 Luglio 1887, n. 4727, per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue.

I termini assegnati dalla legge 14 Luglio 1887, n. 4727 (Serie 3ª) per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue, già prorogati con la legge 2 Luglio 1890, n. 6919 (Serie 3ª) sono prorogati a tutto il 31 Dicembre 1892.

Legge 14 Aprile 1892, n. 189, sulle esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette:

Art. 2. — Gli immobili pervenuti al demanio dello Stato per effetto dell' Art. 54 della legge 20 Aprile 1871, n. 192, in seguito a procedimenti coattivi compiuti per la riscossione delle imposte comprese nei ruoli degli anni 1872 e retro, ed in quelli dei quattro quinquenni 1873-77, 1878-82, 1883-87, 1888-92, e tuttora posseduti dal demanio alla data della promulgazione della presente legge, potranno essere ceduti, con esenzione delle tasse sugli affari e di voltura, agli espropriati o a chiunque ne faccia domanda e paghi entro il 31 Dicembre 1894 una somma corrispondente ad una annata delle imposte e sovrimposte relative.

Art. 3. — I beni che perverranno al demanio dello Stato in seguito a devoluzioni che potessero verificarsi nell' anno 1893 per imposte comprese nei ruoli del quinquennio 1888-92 potranno essere acquistati essi pure alle predette condizioni e salvo il disposto dell' articolo 57 della legge 20 Aprile 1871, n. 192. Il pagamento del consueto correspettivo dovrà eseguirsi entro il 31 Dicembre 1895.

Art. 4. — Gli immobili pei quali al 1° Gennaio 1894 e rispettivamente al 1° Gennaio 1895 non fosse stata prodotta domanda d' acquisto, nè pagato il corrispettivo di cui agli articoli 2 e 3, saranno ceduti, con esenzione dalle tasse sugli affari e di voltura, al Comune nel territorio del quale si trovano.

TITOLO VII (1).

DISPOSIZIONI DIVERSE.

Art. 27. — Non si può eccedere il numero delle linee tracciate ai termini dell'arti. 7 della presente legge o scrivere fuori delle medesime o nel margine ivi prescritto.

Questa disposizione non è applicabile agli atti e scritti riprodotti colla stampa o colla litografia; però ogni foglio intiero stampato o litografato, non potrà contenere più di 120 linee.

Per gli originali e per le copie degli atti giudiziari in carta da bollo ogni linea non può contenere meno di 14 nè più di 28 sillabe, ammessa compensazione tra le eccedenze e le deficienze di sillabe delle varie linee dello stesso foglio di carta (art. 1 L. 10 Aprile 1892 n. 191).

Art. 28. — È proibito:

1. Di scrivere sull'impronta del bollo e della marca da bollo, salvo quanto è disposto dagli articoli 16 e 18;

2. Di far uso di qualche specie di carta che presenti alterazione nel bollo, nella filigrana o nella dimensione;

3. Di applicare la marca non intiera o composta di parti di una o diverse marche, ovvero applicare marche che portino traccia di precedenti usi;

4. Di far uso di carta o di marche da bollo di prezzo inferiore alla tassa dovuta;

5. Di far uso di carta munita di bollo straordinario o di marca da bollo per gli atti o scritti pei quali è esclusivamente obbligatorio l'impiego di carta filigranata;

6. Di apporre ed annullare la marca in luogo ed in modo diverso da quello prescritto e senza l'osservanza delle speciali disposizioni della presente legge;

7. Di supplire all'insufficienza del bollo ordinario coll'applicazione di marche da bollo.

La scritturazione nelle polizze di carico e nelle lettere di vettura di un peso inferiore al vero, in guisa che la tassa secondo tale indicazione risulti minore di quella dovuta in ragione del peso effettivo, costituirà contravvenzione alla legge sul bollo. (Art. 15 Legge 22 Aprile 1893 n. 195 sulle convenzioni marittime).

Art. 29. — Alla disposizione proibitiva, di cui al n. 5 del precedente articolo, è fatta eccezione rispetto agli atti che emanano dalle autorità e da pubblici uffizi, ognorachè, di concerto colla intendenza di finanza, sia riconosciuta l'opportunità di scriverli in carta non filigranata.

Art. 30. — Un foglio di carta bollata che ha già servito per un atto o scritto, non potrà più servire per altro atto, ancorchè non ne contenga che la semplice intitolazione o principio. La stessa disposizione sarà applicabile alle copie.

(1) Le disposizioni dei titoli VII e VIII del citato testo unico delle leggi sul bollo (*13 Settembre 1874 n. 2077*) si applicano alla carta bollata adoperata negli usi giudiziari (art. 4 della legge 29 Giugno 1882, n. 835).

Art. 31. — È proibito di fare, sì per originale che per copia, due o più atti distinti sul medesimo foglio.

Art. 32. — Si eccettuano dalle proibizioni enunciate nei due articoli precedenti:

1. Gl' inventari, processi verbali ed altri atti che non possono essere portati a termine in una sola vacazione o seduta;

2. Gli atti d' istruttoria delle cause; i certificati e le attestazioni apposte ai medesimi, ed i referti di notificazioni, scritti in piè dell' atto da notificarsi;

3. Le deliberazioni delle comunità e gli atti dei corpi amministrati, e i relativi *visti* e decreti delle autorità superiori;

4. I pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in materia sì giudiziaria che amministrativa;

5. Le quietanze di somme a conto o a saldo di un solo e medesimo credito portato da scritture private di obbligazioni o di affitto, e le quietanze degli interessi ed annualità di ogni specie, ancorchè scritte a piedi del titolo di credito; quelle però fra tali ricevute che sono dalla legge considerate come quietanze ordinarie, dovranno essere munite dalla prescritta marca da bollo;

6. Le quietanze chirografarie di somme a conto o a saldo di un solo e medesimo credito portato da atto pubblico, da sentenza o da altro provvedimento giudiziale, e quelle dei relativi interessi ed annualità, purchè ciascuna di queste ultime sia munita della marca prescritta;

7. Le girate, avalli, quietanze e simili che si appongono sulle lettere di cambio e sugli altri effetti negoziabili, sulle lettere di vettura, sulle polizze di carico e sugli ordini di pagamento, purchè le quietanze sieno munite della prescritta marca;

8. Le quietanze apposte ai mandati anche collettivi spediti sui fondi dei comuni, delle provincie e di altri corpi morali, purchè le quietanze sieno munite della prescritta marca;

9 I ruoli d' equipaggio dei bastimenti e dei passeggieri;

10. I certificati d' iscrizione e trascrizione apposti sulle note relative, il duplicato delle note per le iscrizioni ipotecarie o loro rinnovazioni scritte sulla copia del titolo di credito; le copie delle iscrizioni ipotecarie costituenti un solo stato o certificato, e le relative aggiunte o variazioni;

11. Le ratifiche apposte dalle parti sugli atti stipulati nel loro interesse;

12. Le accettazioni apposte dal mandatario allo scritto privato di mandato;

13 Le dichiarazioni di conferma sulla verità dell' esposto in un atto, e le dichiarazioni di concordanza coll' originale, apposte ad un documento o ad una copia;

14. La dichiarazione posta sull' atto di cessione dal debitore ceduto sulla denuncia fattagli della cessione del credito;

15. Le dichiarazioni di vedovanza permanente scritte sul foglio contenente il certificato di esistenza in vita;

16. I certificati degli agenti delle contribuzioni dirette, scritti in calce di un estratto di catasto per attestare la contribuzione dovuta sui beni descritti nell' estratto, e le dichiarazioni dell' eseguito trasporto d' estimo apposte ai documenti, in seguito dei quali il trasporto fu eseguito;

17. Le annotazioni relative ai cambiamenti nei contratti matrimoniali;

18. Gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai regi-

stri del rispettivo ufficio, purchè riguardino una sola persona; o, se concorrono più persone, purchè queste siano coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferiscono gli estratti che si rilasciano;

19. Le procure speciali per comparire innanzi ai tribunali di commercio scritte sul foglio che contiene l'originale o la copia dell'atto di citazione;

20. Le quietanze o ricevute ordinarie indicate all'art. 18, ove siano scritte in un foglio di carta con bollo superiore a centesimi 5, in quanto il bollo della carta adoperata corrisponda al cumulo delle tasse dovute sulle ricevute in ragione di centesimi 5 ciascuna, e le ricevute medesime seguano fra le stesse parti e per l'identico titolo (1);

21. Le quietanze o ricevute ordinarie non altrimenti indicate nel presente articolo, apposte a un documento già bollato, purchè siano munite della marca prescritta.

Art. 33. — La semplice legalizzazione delle firme di qualsiasi scritto o atto che sia già redatto in carta bollata o altrimenti sottoposto alla formalità del bollo, non sarà considerata come una dichiarazione o certificato distinto, ognorachè venga apposta sullo stesso foglio che contiene le firme da legalizzarsi.

Art. 34. — Non sono soggette alla tassa di bollo le iscrizioni destinate ad indicare un genere di commercio, di professione, arte o industria, quando sono affisse nei luoghi esterni di ciascun esercizio; non sono parimente soggette al bollo le iscrizioni funerarie e monumentali, e quelle scolpite sui marmi o sulle pietre, o altrimenti incise o dipinte su lastre metalliche o sul legno, a qualunque scopo siano dirette.

Art. 35. — È proibito agli stampatori e litografi di fare nei giornali destinati alle notificazioni giudiziarie alcuna delle inserzioni prescritte dalle leggi civili e commerciali, se l'originale di ciascuna inserzione non è scritto sopra carta bollata.

Nei primi cinque giorni di ciascun mese gli stampatori e litografi medesimi dovranno presentare al ricevitore del bollo e del registro locale gli originali delle inserzioni eseguite durante il mese precedente.

Art. 36. — I fogli di via e le lettere di vettura non possono essere impiegati per più di un viaggio.

Le polizze di carico e le lettere di vettura non possono contenere la descrizione di merci e di oggetti spediti a più di un destinatario o commissionario.

Art. 37. — Gli uffiziali di pubblica sicurezza non potranno apporre il *visto* ai fogli di via ed alle lettere di vettura fatte nello Stato che non fossero muniti del bollo prescritto.

Art. 38. — Gl'impiegati e preposti delle dogane e gabelle non potranno rilasciare veruna bolletta od altro ricapito concernente i carichi di merci, apporvi il *visto* e darvi corso, ove i manifesti, le polizze di carico e le lettere di vettura fatte nello Stato non sieno munite del bollo prescritto.

Saranno però i suddetti impiegati o preposti tenuti di spedire prontamente le bollette, e di dar libero corso alle merci nonostante la irregolarità dei manifesti, delle polizze di carico o lettere di vettura purchè venga contemporaneamente apposta sulle medesime la prescritta

(1) Vedi art. 12 Legge 14 Luglio 1887 n. 4702: la tassa è portata a centesimi 10 per le quietanze o ricevute ordinarie per somma superiore a lire cento.

marca da bollo, e sia inoltre pagata la pena incorsa, salvo alle parti di valersi della riserva di che all' art. 47.

Art. 39. — Le copie, le seconde, le terze ed ulteriori di cambio, saranno soggette allo stesso bollo della prima, quando questo non è superiore ad una lira. Essendo superiore, le copie, le seconde ed ulteriori di cambio, potranno indistintamente assoggettarsi alla tassa di lire una, semprechè la loro presentazione all' ufficio del bollo venga fatta insieme alla prima di cambio o ad una delle copie debitamente bollata, ovvero sia accompagnata da una dichiarazione del ricevitore del bollo, comprovante il già eseguito pagamento della maggior tassa graduale. Mancando una di queste condizioni, soggiaceranno alla tassa graduale in ragione della somma espressa nella cambiale.

La prima di cambio, o la copia che fosse presentata per giustificare il pagamento della maggior tassa graduale, dovrà essere in ogni parte concorde col duplicato, sul quale deve applicarsi la marca da bollo corrispondente alla tassa dovuta.

La limitazione della tassa per le copie, le seconde ed ulteriori di cambio non potrà aver luogo, quando la prima e quella per duplicato siano state poste in circolazione e negoziate separatamente nello Stato.

Art. 40. — Non è dovuta tassa particolare di bollo per le aggiunte fatte alle cambiali ed agli altri effetti o recapiti di commercio, per iscrivervi girate, accettazioni, avalli ed altre simili dichiarazioni, salvo per le quietanze il disposto dell'art. 20, n. 7.

Art. 41. — La trascrizione delle lettere di cambio e di biglietti all'ordine nell'atto di protesto, prescritta dall' art. 260 del Codice di commercio, non potrà essere eseguita dai notari ed uscieri se non sulla presentazione dell' originale recapito, e se inoltre non sia stato soddisfatto sul medesimo alla tassa di bollo dovuta o coll'impiego della carta bollata, o mediante l' applicazione della marca da bollo o del *visto* per bollo suppletivo, a norma delle disposizioni della presente legge.

I notari e gli uscieri dovranno ancora fare menzione espressa nell'atto di protesta dell'ammontare della tassa di bollo pagata per il ricapito loro esibito; e quando il ricapito sia munito di marca da bollo, o di *visto* per bollo, dovranno inoltre indicare l'ufficio che avrà apposto la marca od il *visto* e la data dell' apposizione.

Art. 42. — Tutti i patti che, anche indirettamente, fossero contrari al disposto di questa legge e principalmente quello che la tassa o la multa per la contravvenzione debbano ricadere sull' inosservante, o su chi desse causa all'uso giuridico dell'atto vizioso, sono asssolutamente nulli e come non avvenuti (1).

Tutti indistintamente gli atti, contratti, recapiti, scritti, documenti, libri e registri di qualunque specie e denominazione soggetti alla tassa di bollo, i quali o non siano muniti di questa formalità, o portino un bollo o una marca da bollo di una tassa inferiore a quella prescritta, o infine si trovino in contravvenzione ad alcuna delle disposizioni della presente legge, non potranno essere registrati nè presentati in qualun-

(1) La pena pecuniaria per le quietanze o ricevute ordinarie in contravvenzione alla citata legge 13 Settembre 1874 n. 2077 sarà applicata esclusivamente al creditore che le ha rilasciate, nonostante qualunque patto in contrario, e il debitore non sarà tenuto che al pagamento della tassa quand' anche dovesse far uso delle quietanze sfornite di bollo. (Art. 9 della legge 11 Gennaio 1880 n. 5430).

que modo e ammessi a far prova in giudizio, nè citati in atti pubblici, sentenze, ordinanze o decreti giudiziali, fino a tanto che non siano muniti del bollo straordinario, della marca o del *visto* per bollo corrispondente alla tassa dovuta.

Le lettere di cambio, i biglietti all'ordine e gli altri recapiti di commercio, non regolarmente ed originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge bollati, non potranno inoltre produrre alcuno degli effetti cambiari previsti dalle leggi civili e commerciali.

Tale inefficacia, quando non sia stata eccepita dalle parti in corso di causa, dovrà essere rilevata e pronunciata d'ufficio dai giudici.

Art. 43. — È proibito ai giudici, funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario e delle pubbliche amministrazioni di dare provvedimenti, procedere a legalizzazioni, a *visti* o ad altri atti, sulla presentazione o in seguito di carte, registri o libri che siano in contravvenzione alla presente legge.

È pure proibito ai cancellieri, segretari, causidici, patrocinatori, notari, archivisti, agenti delle tasse e del catasto, arbitri, periti, uscieri, cursori, servienti o messi, di fare qualsiasi atto del loro ufficio rispettivo in appoggio di carte non munite del bollo prescritto, dar corso alle medesime, di riceverle in deposito, di spedirne copie, di citarle nei loro atti o scritture, o di farne altro uso.

Si eccettuano dalle disposizioni di quest'articolo, i casi di procedimenti criminali e di materiale decrizione di atti negli inventari, o in altri atti conservatori.

Tuttavia, se fosse giustificata la urgenza e la necessità di un provvedimento conservatorio, il giudice potrà unicamente assicurare le cose esposte a sottrazione o deperimento, senza procedere a dichiarazioni ulteriori, semprechè però resti in cancelleria l'atto, scritto o registro che fu trovato in contravvenzione, e che ne sia data pronta comunicazione all'ufficio del registro.

TITOLO VIII.

Della competenza nei giudizi, del procedimento e delle pene per le tasse di bollo contemplate nei titoli precedenti.

Art. 44. — Le controversie e le contravvenzioni in materia di tasse di bollo saranno conosciute e decise, le prime dal tribunale civile del luogo nel quale la tassa sarà richiesta, le seconde dal tribunale correzionale del luogo nel quale le contravvenzioni saranno state accertate.

Ove si tratti esclusivamente di controversie in materia di tasse si procederà sommariamente.

Per le contravvenzioni, anche quando vi fossero implicate controversie concernenti la tassa, saranno osservate le regole stabilite dalla procedura penale.

Art. 45. — Saranno obbligati solidalmente per le contravvenzioni:

1.° Tutte le parti che sottoscriveranno, riceveranno o accetteranno un documento non bollato o con bollo insufficiente, quando pel documento fosse dovuto il bollo all'atto della sua formazione. Trattandosi di cambiali o di altri effetti negoziabili non muniti del bollo prescritto, saranno

obbligati solidalmente per la contravvenzione, oltre il traente l'accettante e il girante, anche il possessore delle cambiali e degli effetti negoziabili, e tutti coloro che li ricevettero in deposito, li negoziarono, li garantirono con avallo in qualunque modo accordato, li quietanzarono o ne incassarono l'ammontare (1);

2.° I notari, i segretari, i cancellieri o gli altri funzionari dell'ordine giudiziario ed amministrativo per le contravvenzioni commesse negli atti del rispettivo loro ministero.

Quando l'atto o scritto, oltre la firma dell'autorità giudiziaria o amministrativa contiene ancora la sottoscrizione del cancelliere o segretario, ambedue saranno responsabili della contravvenzione;

3.° Tutti coloro che faranno uso nel senso di questa legge di un documento o di uno scritto senza prima farlo munire di bollo competente.

Oltre la responsabilità solidale colle parti per la contravvenzione imputabile alle medesime, le autorità i funzionari ed ufficiali pubblici saranno inoltre responsabili in proprio per la contravvenzione al divieto di prestarsi all'uso di documenti non regolarmente bollati.

Trattandosi di lettere di cambio, di biglietti all'ordine e di altri recapiti di commercio, il giudice, che a norma del precedente art. 42 non abbia rilevata e pronunziata d'ufficio l'inefficacia cambiaria dei titoli medesimi, incorrerà nella pena stabilita dall'art. 108 della legge sul registro (2);

4.° I singoli soci per le contravvenzioni incorse dalle Società, in quanto però i medesimi siano personalmente tenuti per le obbligazioni sociali secondo la legge comune;

5.° Coloro che affiggono al pubblico gli avvisi stampati o manoscritti, e i loro committenti.

Fino a prova contraria, si presumono committenti anche coloro nell'interesse dei quali l'affissione ebbe luogo;

6.° I negozianti e bottegai per gli stampati o manoscritti di ogni specie, affissi alle imposte, vetrine o altri luoghi esterni ed appariscenti delle loro botteghe.

Art. 46. — Le contravvenzioni dovranno essere constatate mediante processo verbale, ed al medesimo saranno uniti gli atti, scritti o registri in contravvenzione. Il processo verbale però non sarà compilato, se i contravventori pagheranno immediatamènte e senza riserva le incorse pene pecuniarie e le tasse di bollo.

Allorquando gli atti, gli scritti o registri non si potessero per qualsiasi causa unire al processo verbale, si farà risultare di questa circostanza, ed i giudici, occorrendo, dovranno valersi dei mezzi che offre la procedura per riconoscere i fatti costituenti la contravvenzione.

---

(1) Vedi nota apposta all'art. 42.

(2) La pena pecuniaria di che agli articoli 45 n. 3 e 53 n. 1 della legge 13 Settembre 1874 n. 2077 sarà duplicata per i giudici, pretori e notari che procedessero alla vidimazione di libri di commercio o di quelli indicati dall'art. 140 del Codice di Commercio prima che siano stati assoggettati alla tassa di bollo dovuta giusta l'art. 20 n. 10 della legge stessa e dal presente articolo (art. 14 legge 14 Luglio 1887 n. 4702).

Non vi sarà contravvenzione quante volte risulti verificato che la mancanza o la insufficienza del bollo derivò dal non essersi potuto trovare carta nè supplire altrimenti, atteso l'urgenza, con che però sia dichiarato ciò nel contesto dell'atto, e che questo sia presentato entro tre giorni all'ufficio, per sottoporlo alla formalità ed alla tassa.

Art. 47. — I contravventori potranno ritirare gli atti, gli scritti, ed i registri in contravvenzione, depositando immediatamente le tasse di bollo e le pene pecuniarie, salva la facoltà di provocare dal tribunale competente la pronunzia relativa.

In questo caso si farà constare nel processo verbale del pagamento avvenuto e della riserva fatta; si cifreranno le carte e si farà luogo al giudizio.

Sarà il contravventore obbligato di presentare, a sua diligenza, prima del profferimento della sentenza, al tribunale competente le carte ritirate. Ove il contravventore non presentasse le carte ritirate, o le presentasse alterate, si avranno per veri i fatti risultati dal verbale.

Art. 48. — Anche dopo iniziato il procedimento, saranno ammessi i contravventori al pagamento delle pene pecuniarie e delle tasse di bollo.

In questo caso, esibendosi la prova al pubblico ministero del pagamento delle tasse, delle pene e delle spese, non si farà più luogo ad ulteriore procedimento.

Art. 49. — Per le carte e per gli scritti in contravvenzione, oltre alla pena pecuniaria, sarà sempre dovuta la tassa di bollo o il supplemento di essa.

Art. 50. — S'incorrerà in tante pene pecuniare quanti sono gli atti, titoli, scritture, libri e registri in contravvenzione, benchè una stessa persona li abbia sottoscritti o ne abbia fatto uso.

S'incorrerà similmente in tante pene pecuniarie quante sono le distinte contravvenzioni riferentisi ad un medesimo atto o scritto.

Art. 51. — Gli impiegati ed agenti delle tasse e del Demanio, della sicurezza pubblica e delle dogane, sono specialmente incaricati nei limiti delle loro attribuzioni di curare l'esatta esecuzione di questa legge e di accertarne le contravvenzioni.

Tutti gli altri funzionari, tanto dell'ordine giudiziario che amministrativo, dovranno denunciare agli uffici del bollo o del registro le contravvenzioni commesse sugli atti che loro verranno presentati, e trasmettere agli uffici medesimi gli atti e scritti in contravvenzione.

Per altro, gli scritti muniti di bollo non sufficiente, e presentati alle autorità ed uffici pubblici col solo scopo di domandare o di eccitare dichiarazioni, si considereranno soltanto come non avvenuti, e resteranno senza sfogo veruno.

Art. 52. — I negozianti, i tipografi, i litografi, gli albergatori, i locandieri, i pesatori e generalmente tutti coloro che debbono tenere libri e registri bollati, come pure i notai, i segretari, cancellieri e qualunque funzionario od amministratore pubblico dovranno permettere l'esame dei loro libri, registri, minutari, atti, scritti e carte, agli agenti indicati nel precedente articolo, che muniti di speciale autorizzazione amministrativa, loro si presentassero o ne facessero richiesta. I causidici dovranno permettere l'esame degli atti e documenti appartenenti alla lite da loro patrocinata, quando non siano rimasti visibili in cancelleria o presso gli uscieri.

In caso di rifiuto, l'agente richiederà l'assistenza del pretore o del sindaco locale o di chi ne fa le veci, per compilare in sua presenza un processo verbale sul rifiuto.

La medesima assistenza si dovrà richiedere in caso di visita a domicilio per sospetto di possesso di carta bollata filigranata o bolli falsificati e degli istromenti atti alla falsificazione.

Art. 53. — Per le contravvenzioni al bollo incorreranno nelle seguenti pene:

1° Di lire 50 i giudici, i cancellieri od altri funzionari dell' ordine giudiziario, gli ufficiali del Governo e delle pubbliche amministrazioni, gli archivisti, notari, avvocati, procuratori, ministri del censo, stampatori e litografi nell' esercizio delle rispettive loro funzioni, arti e professioni (1);

2° Di cento volte la tassa non pagata in ragione delle somme e dei valori espressi nelle cambiali ed altri effetti o ricapiti di commercio soggetti a tassa graduale tutti coloro che, a norma delle disposizioni della presente legge, sono tenuti responsabili delle contravvenzioni della specie.

Se la contravvenzione deriverà dall' uso di un bollo insufficiente, il calcolo della pena pecuniaria verrà limitato alla somma espressa nella cambiale o nell'effetto e recapito di commercio per cui la tassa di bollo non sarà stata pagata.

La pena stabilita da questo numero non potrà mai essere minore di lire 25 (2);

3° Di lire 50 i distributori e spacciatori di carta bollata e marche da bollo non autorizzati.

Questa pena in caso di recidiva sarà del doppio, oltre la perdita della carta bollata e delle marche da bollo in ambedue i casi;

4° Di lire 100 tutti coloro che contravvenissero sotto qualsiasi pretesto alle disposizioni dell'articolo precedente;

5° Di lire 50 tutti coloro che specificassero nelle ricevute ordinarie una somma minore di lire 10, nell' intento di evitare la tassa, o commettessero ogni altra frode diretta a codesto fine, e ciò senza pregiudizio delle pene maggiori a cui potessero essere soggetti in virtù delle leggi penali;

6° Di lire 20 chi rifiuti di rilasciare ricevute ordinarie, e dopo rilasciata una ricevuta non bollata, la rinnovi o convalidi per mezzo della carta bollata o della marca;

7° Di lire 20 tutti coloro che rilasciassero ricevuta senza bollo o marca, od altrimenti contravvenissero alle disposizioni del 3° capoverso dell'art. 16 (3);

8° Di lire 25 gli uscieri, cursori, servienti e messi nell'esercizio dei loro incarichi, e qualunque altro contravventore per cui dalle disposizioni del presente articolo non sia determinata una pena particolare. Alla stessa pena soggiaciono i contravventori alle disposizioni dell' art. 1° legge 20 aprile 1892 n. 191.

Trascorso l'anno dalla commessa contravvenzione senza che gli atti e scritti vengano regolarizzati giusta le disposizioni della presente legge, le pene di cui ai numeri 1, 2, 7 e 8 di questo articolo saranno duplicate.

---

(1) Vedi nota all' art. 45.

(2) È portata da lire 25 a lire 50 la pena pecuniaria per le contravvenzioni all' art. 19 n 7 della legge 13 Settembre 1874 n. 2077. (Art. 15 della legge 14 Luglio 1887 n. 4702).

(3) Vedi nota all' art. 42.

Art. 54. — L'azione per le pene pecuniarie si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa contravvenzione.

Per altro la prescrizione non rende nè servibili nè producibili gli atti e scritti in contravvenzione, senza l'effettivo pagamento delle tasse e multe dovute.

Art. 55. — Le contravvenzioni alle leggi sul bollo anteriori alla presente legge saranno regolate dalle leggi anteriori quanto alle pene ed alla prescrizione; ma gli atti e scritti in contravvenzione saranno sottoposti alle tasse di bollo stabilite da questa legge.

Art. 56. — Sarà punibile colla reclusione estensibile ad anni sette:

1° Chi avrà contraffatto la carta filigranata, i bolli e le marche da bollo stabilite dalla presente legge, o avrà fabbricato filigrane, punzoni, bolli, rami od altri strumenti atti a tale contraffazione, o fatto scientemente uso di dette filigrane, punzoni, bolli, rami od altri istrumenti;

2° Chi scientemente avrà fatto smercio, od avrà scientemente fatto uso di carta bollata e marche da bollo falsificate.

Art. 57. — Sarà punito col carcere per la durata non minore di due anni chi, essendosi procurato le vere filigrane, i veri bolli, punzoni o rami, ne avrà fatto applicazione od uso a danno dello Stato.

Art. 58. — Sarà punito colla carcerazione estensibile fino ad un anno chi scientemente avrà ritenuto in casa od altrove filigrane, punzoni, bolli o rami contraffatti, o istrumenti destinati a fabbricarli, ovvero carta o marche da bollo fabbricate od improntate con tali filigrane, bolli o rami (1).

TITOLO IX.

DELLE TASSE DI BOLLO PAGABILI IN MODO VIRTUALE O SENZA LA MATERIALE APPOSIZIONE DEL BOLLO.

Art. 59. — La tassa di bollo sulle bollette di dogana e di pagamento dei diritti marittimi, è riscossa dagli uffici doganali, contemporaneamente alla emissione delle bollette medesime, giusta l'allegato *D* della legge 16 Giugno 1871, n. 260 (2).

---

(1) Sarà punito col carcere estensibile ad un anno chi dolosamente farà uso o smercio di carte bollate, di marche da bollo e di marche per concessioni governative, passaporti e legalizzazioni di firme, nonchè di quelle rappresentative di diritti catastali e di verificazione di pesi e misure, che sieno state precedentemente usate, senza pregiudizio delle maggiori pene a termine del Codice penale. (Art. 17 della legge 14 Luglio 1887 n. 4702 serie 3.ª)

(2) *Regio decreto* 9 *Agosto* 1883, *n.* 1599, *che approva il testo unico della Tariffa doganale* (R. D. 8 Settembre 1889 n. 6387).

. . . .

Art. 16. Le bollette di dogana sono sottoposte alle seguenti tasse di bollo, ed ai relativi decimi di aumento:

Lira 1 per le bollette di cauzione che si riferiscono a merci estere;

Lire 0,50 per le bollette d'introduzione in deposito, tanto se si riferiscono a merci estere, quanto se riguardano merci nazionali; per i lascia passare di merci estere, eccettuati quelli che

Sono pure riscosse direttamente dai detti uffizi le tasse di bollo di che all'articolo 23 della presente legge, per i manifesti, le polizze di carico, le lettere di vettura provenienti dall'estero (1).

Art. 60. — Alle società e compagnie che fanno le operazioni di assicurazioni, indicate ai numeri 4, 5 e 6 dell'art. 1 del titolo II della legge 8 Giugno 1874, n. 1947 (Serie 2.ª), è data facoltà di affrancarsi dall'obbligo delle tasse di bollo per i registri ed atti di cui è cenno nel n. 27 dell'articolo 20 della presente legge, contrattando collo Stato un abbuonamento annuale, nel modo e agli effetti dell'articolo 19 di essa legge.

Art. 61. — Le società concessionarie di ferrovie pubbliche o altri esercenti le medesime, potranno essere esonerati dall'obbligo di far apporre il bollo ai biglietti o riscontri per trasporto dei viaggiatori o delle merci quando si sottomettano al pagamento in rate trimestrali scadute, di una somma annuale corrispondente all'ammontare delle tasse che sarebbero state dovute in ragione del numero dei biglietti o riscontri emessi nell'anno precedente.

Al termine di ciascun anno si farà il computo, di concerto con gli agenti finanziari, e sulle risultanze dei registri tenuti dalle società o altri esercenti, dei biglietti o riscontri realmente emessi, ed avrà luogo il pagamento o la restituzione di ciò che sarà stato in meno o in più pagato.

Per le ferrovie che entrano in esercizio dopo l'attivazione della presente legge i rappresentanti delle società o i concessionari potranno, anche per il primo anno di erercizio, godere della indicata facilitazione, purchè entro un mese dalla attivazione della linea o di parte di essa dichiarino all'agente incaricato della riscossione della tassa il numero approssimativo dei biglietti o riscontri che presumono potersi emettere dal giorno dell'attivazione sino al 31 Dicembre dell'anno in corso, ed eseguiscano in base alla fatta dichiarazione il pagamento delle tasse in rate trimestrali scadute.

Per l'anno successivo a quello in cui ha avuto luogo l'attivazione della linea si osserveranno le norme ordinarie calcolando per l'anno intiero il numero dei biglietti o riscontri in proporzione di quelli effettivamente emessi nella parte dell'anno precedente nella quale la ferrovia fu in esercizio.

I biglietti, o riscontri per l'abbuonamento al trasporto a tempo determinato di viaggiatori o di merci sulle ferrovie pubbliche, non sono

---

tengono luogo di manifesto di partenza, e per le bollette e quietanze di proventi doganali di quali siasi sorta, quando la somma pagata supera le lire 10;

Lire 0,10 per le bollette e quietanze di proventi doganali di qualsiasi sorta quando la somma pagata non supera le lire 10, e per qualsivoglia altra bolletta doganale.

Sono esenti dalla tassa di bollo le bollette che si rilasciano per il supplettivo pagamento dei dazi doganali riscossi in meno; quelle pel pagamento delle multe; le bollette per somme depositate, e quelle per le temporanee importazioni ed esportazioni del bestiame condotto al pascolo e al lavoro, e del grano destinato alla macinazione.

(1) Legge 22 Aprile 1893 n. 195 sulle convenzioni marittime, art. 15.

La tassa di bollo sulle polizze di carico e sulle lettere di vettura è stabilita nella misura di cent. 10 quando il peso complessivo della merce non superi i 20 chilogrammi e di cent. sessanta quando il peso complessivo della merce superi i 20 chilogrammi. (Vedi art. 20 n. 31 parzialmente modificato con questa disposizione e art. 28 per la relativa contravvenzione).

compresi fra quelli indicati nel presente articolo e nel numero 5 del precedente articolo 20, ma saranno invece considerati quali atti delle società anonime e tassati giusta le disposizioni del numero 27 del citato articolo 20.

Art. 62. — I biglietti, buoni o altri simili titoli in circolazione da chiunque ne sia fatta l'emissione, autorizzata o abusiva, saranno soggetti a titolo di bollo ad una tassa annuale dell'uno per 1000 della loro circolazione media, ragguagliata sopra quella dell'anno precedente.

La tassa dovrà essere pagata in due rate uguali alla scadenza del 1° Gennaio e del 1° Luglio di ciascun anno.

La tassa sarà dovuta per un intiero semestre anche quando la circolazione dei biglietti abbia cominciato, o sia cessata nel corso di un semestre.

Ove il pagamento sia ritardato oltre venti giorni dalla scadenza di ciascuna rata, sarà dovuta una pena pecuniaria eguale al decimo della tassa di cui fu ritardato il pagamento.

Le disposizioni di quest'articolo rimangono nell'applicazione subordinate alle disposizioni della legge speciale 30 Aprile 1874, n. 1920 (Serie 2ª), sulla circolazione cartacea durante il corso forzato.

Art. 63. — Sul prodotto lordo quotidiano dei teatri e luoghi chiusi, in cui si danno spettacoli o altri trattenimenti pubblici, di che nell'articolo 32 della legge di pubblica sicurezza, allegato *B* della legge 20 Marzo 1865, n. 2248 (1) per prezzo d'ingresso, sedie, loggie, palchi ecc., e sullo ammontare degli abbuonamenti e dei fitti delle sedie, palchi e simili, sarà pagata una tassa del 10 per cento in compenso di quella del bollo che potrebbe essere apposto ai biglietti d'ingresso o ai fogli comprovanti gli abbonamenti o gli affitti suddetti.

Il pagamento delle tasse sarà eseguito dall'impresario, appaltatore, o chiunque abbia ottenuta la licenza voluta dagli ordinamenti di pubblica sicurezza, e colle norme e cautele stabilite con regolamento approvato per decreto reale.

Art. 64. — Per la riscossione coattiva delle tasse di che agli articoli 60 e seguenti del presente titolo e relative pene pecuniarie, e per le decisioni delle controversie che insorgono sulle medesime, saranno applicate le disposizioni della legge del registro.

TITOLO X.

DELLE TASSE PAGABILI IN SURROGAZIONE DEL BOLLO E DEL REGISTRO.

Art. 65. — Le società straniere, anonime o in accomandita per azioni che fanno operazioni nel Regno diverse dalle assicurazioni, ed i cui titoli di azione o obbligazione sono esenti dalla tassa di negoziazione giusta il successivo articolo 68, saranno invece soggette alla tassa annuale dell'uno per mille in proporzione del capitale complessivo che avranno destinato alle loro operazioni dello Stato.

Entro 30 giorni dalla data della comunicazione del relativo decreto d'autorizzazione, o dal giorno della prima operazione, se la società viene attivata in qualsiasi guisa prima dell'autorizzazione medesima le dette

(1) Vedi art. 37 della legge (testo unico) 30 Giugno 1889 n. 6144 serie 3.ª

società dovranno denunziare all'ufficio demaniale del luogo, ove hanno la principale loro sede d'esercizio:

1. L'ammontare complessivo del capitale destinato alle loro operazioni nello Stato;

2. Le sedi principali e filiali che la società ha nel Regno;

3. Il nome e cognome e domicilio dei gerenti, rappresentanti e firmatari responsabili nello Stato.

Gli aumenti nel capitale impiegato ed i cambiamenti che seguissero nelle sedi e nei rappresentanti della società, dovranno denunziarsi, di volta, in volta, entro 30 giorni decorribili da quello dell'avvenuta variazione.

Per le denunzie che furono fatte o che dovevano farsi anteriormente dovranno osservarsi le disposizioni rispettivamente in vigore.

Art. 66. — L'amministrazione delle finanze, sentiti i rappresentanti delle società, determinerà annualmente la porzione del loro capitale che deve andare soggetto alla tassa.

Il pagamento della tassa si farà a trimetri maturati. Ove la società straniera cessasse interamente per qualsivoglia motivo di fare operazioni nello Stato, dovrà pagarsi la tassa soltanto sino al compimento di quel trimestre entro il quale si proverà avere avuto luogo la cessazione.

Omettendosi di fare nei prescritti termini la denunzia imposta dal precedente articolo, s'incorrerà nella pena della multa. Questa non sarà minore di lire 500, quando si ometta di denunziare l'aumento del capitale da destinarsi alle operazioni nello Stato.

L'omesso o ritardato pagamento delle tasse, oltre i termini prescritti, darà luogo all'applicazione della sovratassa del quarto, oltre l'importo della tassa o rata di tassa dovuta.

I rappresentanti, gerenti o firmatari saranno solidariamente responsabili colle società che rappresentano, pel pagamento delle tasse, sovratasse e altre penalità stabilite dalla presente legge.

Art. 67. — Vi sarà prescrizione delle tasse, sopratasse e multe dei precedenti due articoli:

1. Dopo due anni decorribili dal giorno del pagamento per la domanda di supplemento di tasse già determinate e per la domanda di restituzione di tasse già pagate;

2. Dopo dieci anni decorribili dal giorno in cui sarebbe esigibile la tassa, per la domanda di tasse dovute in tutti gli altri casi.

L'azione pel conseguimento della sovratassa dovuta pel mancato pagamento si prescriverà nei termini stessi nei quali si prescrive la domanda della tassa o del supplemento della medesima.

Le altre pene si prescriveranno entro il termine di cinque anni decorribili dalla commessa contravvenzione.

Per l'esazione coattiva di queste tasse e delle relative penalità sarà applicata la disposizione del successivo articolo 74.

Art. 68. — Per la circolazione e negoziazione di cui possono essere suscettibili le cartelle, i certificati, le obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie o denominazione, da chiunque emessi, tanto provvisori che definitivi, sia nominativi che al portatore, e comunque la negoziazione di questi titoli non possa operarsi colla semplice tradizione, ovvero i titoli sieno emessi a nome di società non peranco costituite, è dovuta una tassa annuale nella misura di lire *una e mezzo per mille* oltre l'aumento di due decimi (1). Sono eccettuati da questa disposizione i libretti e le rice-

(1) Art. 3 della legge 12 Luglio 1888, n. 5515, serie 3.ª

vute di che nell' articolo 21, n. 29, della presente legge, le cambiali ed i recapiti di commercio di che all' articolo 4, i biglietti indicati nel precedente articolo 62, i titoli del debito pubblico dello Stato, i buoni del tesoro e le azioni nominative delle banche popolari e delle altre società cooperative che individualmente abbiano un valore nominale non superiore a lire cento, e finchè il capitale sociale non superi le lire 50 mila.

Sono parimente esenti da questa tassa le azioni e le obbligazioni delle società estere ammesse a fare operazioni nel Regno, e le cartelle di credito fondiario italiano, per le quali è provvisto colla prestazione dei centesimi 15 per cento annui, a forma della legge 14 Giugno 1866, n. 2983 (1).

La tassa sarà liquidata sul valore dei titoli al corso medio di borsa dell' anno precedente, o di quel minore tempo da cui dati l' emissione, detratte le somme, che di semestre in semestre si giustificheranno tuttora dovute per la liberazione dei titoli.

Quando si tratti di titoli non quotati alla borsa nell' anno precedente, o nel minor tempo da cui dati la loro emissione, la liquidazione della tassa si farà in base di un certificato peritale di un sindacato di pubblici mediatori presso una delle borse di commercio del Regno, e, quando questo non venga esibito nel termine di giorni venti dall' intimazione, si farà sul loro valore nominale, salva la detrazione predetta.

La frazione di un migliaio che risultasse dall' addizione complessiva del valore dei singoli titoli sarà considerata come un migliaio completo.

Art. 69. — La tassa annua imposta dall' articolo precedente sarà pagata in due rate semestrali posticipate, computabili dal primo Gennaio e dal primo Luglio di ciascun anno.

Per i titoli emessi od estinti nel corso di un semestre, la rata di tassa sarà liquidata per l' intero semestre.

Il pagamento della tassa dovrà eseguirsi direttamente dalle società, istituti di credito, stabilimenti, provincie, comuni o altre amministrazioni che hanno fatta l' emissione dei titoli, salvo il loro regresso verso i proprietari o possessori.

Art. 70. — La tassa sulla circolazione dei titoli sarà dovuta indipendentemente dalle tasse fisse e graduali di bollo, pagate all' epoca della loro emissione.

Art. 71. — Le società, gli istituti, gli stabilimenti, le provincie, i comuni e le altre amministrazioni che emettono titoli negoziabili assoggettati alla tassa stabilita dall' articolo 68, dovranno denunziarli all' ufficio di registro del distretto nel quale hanno la sede principale, indicandone il numero ed il rispettivo valore nominale.

Questa denunzia dovrà farsi entro sessanta giorni dalla data di ciascuna emissione.

Eguale denunzia dovrà farsi per l' estinzione dei titoli, entro il semestre successivo a quello in cui ne è avvenuta l' estinzione.

Per i titoli emessi e non ancora denunziati saranno osservate le disposizioni delle leggi in vigore all' epoca dell' emissione.

Art. 72. — Per l' omessa o ritardata denunzia dei titoli in corso o di nuova emissione, sarà dovuta una pena pecuniaria eguale alla metà della tassa.

Per la denunzia infedele sarà parimente applicata una pena pecuniaria uguale alla tassa dovuta sui titoli o valori occultati.

L' omessa o ritardata denunzia dell' estinzione dei titoli toglierà il diritto alla esonerazione od al rimborso delle tasse per i semestri anteriori alla denunzia.

---

(1) Vedi art. 7 del testo unico della Legge sul Credito Fondiario 22 feb. 1885 n. 2922 serie 3.ª

Il ritardo oltre 20 giorni dalla scadenza di ciascun semestre al pagamento delle rate semestrali di tassa dovute sui titoli, darà luogo ad una sopratassa eguale al decimo della tassa di cui fu ritardato il pagamento. Le pene pecuniarie stabilite dal presente articolo saranno a carico esclusivo della società, istituti, stabilimenti, provincie, comuni ed altre amministrazioni obbligate alla denunzia od al pagamento della tassa.

Art. 73. — L'azione al conseguimento od alla restituzione della tassa sulla negoziabilità, e delle pene pecuniarie relative, si prescriverà nel termine di cinque anni, computabili dalla scadenza di quello stabilito per il pagamento, o dal giorno in cui il pagamento fu eseguito.

Art. 74 — Per l'esazione coattiva della tassa sulla negoziabilità e delle relative pene pecuniarie, e per la decisione delle controversie che insorgono sulle medesime, saranno applicate le disposizioni della legge sulle tasse di registro.

Art. 75. — In luogo delle tasse di registro e bollo, dovute sugli atti che si fanno per le operazioni di anticipazioni o sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori, le casse di risparmio, le società o gli istituti pagheranno, entro venti giorni dalla scadenza di ciascun semestre, una tassa speciale in ragione di lire *una e mezzo* per ogni mille lire, oltre l'aumento di due decimi (1) sulla somma complessiva delle operazioni che ognuna delle predette casse, società ed istituti avrà fatte nel semestre precedente.

Le anticipazioni o sovvenzioni, fatte per un tempo maggiore di sei mesi, si valuteranno per una somma doppia; e così sarà raddoppiata la somma, per ogni semestre di maggiore durata, dell'anticipazione o sovvenzione.

Le rinnovazioni o proroghe saranno considerate come nuove operazioni, e l'esenzione dalla tassa di bollo non si estenderà alle cambiali ed ai biglietti all'ordine che si emettessero a maggiore garanzia delle sovraccennate operazioni.

Sono esenti dalla tassa speciale le operazioni d'anticipazione o sovvenzione fatte dai monti di pietà per somme inferiori a lire 300.

I mutui e le sovvenzioni fatte dalle indicate casse, istituti e società senza deposito o pegno ovvero con costituzione d'ipoteca, e le relative quietanze soggiaceranno al bollo e registro, come ogni altra convenzione della specie intervenuta fra particolari.

Art. 76. (2) — Con decreto reale saranno determinate le norme per la denunzia e l'accertamento delle operazioni soggette a tassa, e sarà provveduto al modo di riscossione della tassa medesima ed all'applicazione delle sanzioni penali, nei limiti tracciati dal precedente art. 72.

TITOLO XI.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 77. (3) — Le tasse stabilite dalla presente legge saranno soggette all'aumento di due decimi.

---

(1) Art. 3 legge 12 Luglio 1888, n. 5515, Serie 3.ª

(2) Art. 16 legge 14 Luglio 1887, n. 4702, Serie 3.ª — Le disposizioni degli articoli 75 e 76 della legge sul bollo sono applicabili anche a tutte le operazioni di anticipazione o sovvenzione fatte da privati che tengono case di pegno.

(3) Vedi art. 11 legge 11 Gennaio 1880 n. 5430, e art. 3 legge 29 Giugno 1889, n. 835, e art. 22, legge 14 Luglio 1887, n. 4702.

Saranno tuttavia eccettuate dall'aumento sopraindicato le tasse bollo non eccedenti singolarmente i 10 centesimi.

Nella liquidazione della sovrimposta non sarà tenuto conto de frazioni inferiori a mezzo centesimo, e saranno valutate ad un centesi intiero le frazioni superiori al mezzo centesimo.

Art. 78. — Rimangono senza effetto le disposizioni contrarie al presente legge, eccettuate quelle contenute in leggi speciali riguardan altre materie le quali non siano state precedentemente abrogate.

N.° 456. UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Tutti gli insegnanti, funzionari e salariati dei Collegi-convitti e degli Istituti provinciali e comunali e degli altri Istituti sottoposti alla direzione dello Stato e di nomina governativa di istruzione secondaria classica, tecnica e normale che, per effetto immediato della conversione in governativi degli Istituti medesimi, passarono o passeranno al servizio dello Stato conservano il diritto di conseguire, sia per il servizio prestato alle provincie ed ai comuni, sia pel servizio che prestarono o presteranno allo Stato, la pensione che loro spetta per effetto degli ordinamenti sulle pensioni in vigore presso le provincie, i comuni e lo Stato.

Art. 2. — La disposizione dell'articolo precedente è estesa agli insegnanti, funzionari e salariati addetti ai Collegi-convitti ed agli Istituti d'istruzione provinciali e comunali già convertiti in governativi, ai quali fu liquidata un'indennità per una volta tanto, a condizione che entro due anni dalla pubblicazione della presente legge abbiamo fatto integrale restituzione alla provincia o al comune della indennità ricevuta.

La restituzione potrà anche farsi in rate mensili eguali nei due anni.

Art. 3. — La liquidazione della quota di pensione a carico dello Stato, delle provincie e dei comuni sarà fatta a norma dei rispettivi ordinamenti in vigore, all'epoca della conversione dell'Istituto ed in osservanza delle disposizioni generali di legge.

Qualora però fra le provincie od i comuni e i funzionari o salariati anzidetti fossero intervenute particolari convenzioni per gli effetti delle pensioni di riposo, le medesime saranno osservate per la liquidazione della quota a carico del comune o della provincia.

Art. 4. — Le disposizioni vigenti in ordine alle indennità ed alle pensioni da assegnarsi alle vedove ad ai figli degli impiegati dello Stato saranno pure applicabili nei casi previsti dagli articoli precedenti col sistema di riparto in essi stabilito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 Agosto 1893.

UMBERTO

MARTINI.

Visto, *Il Guardasigilli:* SANTAMARIA-NICOLINI.